CONFUTAZIONE

DEGLI ERRORI E CALUNNIE

CONTRO LA CHIESA

E LA SOVRANITÀ

SPARSE IN DUE LIBELLI INTITOLATI

L' UNO

DISCORSO ISTORICO-POLITICO DELL' ORIGINE, DEL PROGRESSO, E DELLA DECADENZA DEL POTERE DE' CHIERICI SU LE SIGNORÌE TEMPORALI CON UN RISTRETTO DELL' ISTORIA DELLE DUE SICILIE

L' ALTRO

RIFLESSIONI SUL DISCORSO ISTORICO-POLITICO &c.

DIALOGO DEL SIGNOR CENSORINI ITALIANO COL SIGNOR RAMOUR FRANCESE.

TOMO II.

Debes incunctanter advertere regiam potestatem tibi . . . , maxime ad Ecclesiæ præsidium esse collatam. S. Leo I. Epist. CLVII. ad Leonem Augustum cap. III.

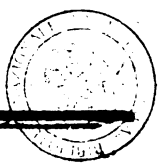

MDCCXCIV.

CON PUBBLICA PERMISSIONE.

Digitized by Google

Venient in novissimis diebus in deceptione illusores, juxta proprias concupiscentias ambulantes .... Vos igitur, fratres, præscientes custodite: ne insipientium errore traducti excidatis a propria firmitate,

S. Petrus Epist. II. cap. III. vers. 3., & 17.

Digitized by Google

TAVOLA

DI CIO', CHE SI CONTIENE NEL TOMO SECONDO,

CAPO VII. *Delle false accuse date dall'Anonimo ai Sommi Pontefici Clemente VI., Urbano VI., Bonifacio IX., Innocenzo VII., Gregorio XII., Martino V., Eugenio IV., Calisto III., Alessandro VI., Paolo IV., Alessandro VII., e Clemente XI.* Pag. 1

CAP. VIII. *Dei Concilj Generali.* 175

CAP. IX. *Del Dominio temporale della Chiesa.* 194

CAP. X. *Delle false calunniose cagioni, a cui l'Anonimo Discorsivo attribuisce l'origine, e il progresso del potere dei Chierici sulle Signorie temporali.* 266

CAP. XI. *Del nuovo Codice di Leggi sacre, e del nuovo sistema, che falsamente si vuole stabilito dai Papi, affine di ritrarre da tutti i Regni i più copiosi tesori, e di stendere sempre più l'influsso del potere spirituale sovranico.* 300

CAP. XII. *Della esenzione degli Ordini Regolari dalla giurisdizione dei Vescovi, e del Clero Ecclesiastico dalla giurisdizione Civile.* 323

CAP. XIII. *Del Dogma del Purgatorio, delle Indulgenze, e delle Messe private.* 356

CAP. XIV. *Della proibizione dei libri, e del Tribunale del S. Uffizio di Roma.* 443

CAP. XV. *Dell'epoca della decadenza del potere dei Chierici sulle Signorie temporali vanamente fissata, e delle cagioni della medesima decadenza calunniosamente addotte dall'Anonimo Discorsivo.* 475

CAP. XVI. *Della Legge dell'Ecclesiastico Celibato.* 495

CAP. XVII. *Del Concubinato, e delle Usure.* 555

CAP. XVIII. *Della Temporale Sovranità.* 584

Indice generale delle materie più notabili contenute in ambedue i Tomi. 635

Digitized by Google

Digitized by Google

CAPO VII.

Delle false accuse date dall' Anonimo ai Sommi Pontefici Clemente VI., Urbano VI., Bonifacio IX., Innocenzo VII., Gregorio XII., Martino V., Eugenio, IV., Callisto III., Alessandro VI., Paolo IV., Alessandro VII., e Clemente XI.

CCLVI. „ ALTRO (1) funesto disordine arrivò nel Regno alla mor-
„ te di *Roberto* l'anno 1343. Egli nominò alla successione
„ la sua nipote *Giovanna* maritata con *Andrea* fratello del
„ Re *Luigi* di Ungheria, nipote di *Carlo Martello*; ma volle però nomina-
„ tamente escludere dalla successione il suo marito *Andrea*, che credeva in-
„ capace del governo. *Giovanna* ottenne dal Papa l'investitura, e fu coro-
„ nata; ma essendosi di simile trattamento offeso il suo marito *Andrea*, il
„ Papa per fomentare sempre l'origine di nuovi disturbi accordò anche ad
„ *Andrea* la corona. I Napoletani temendo di essere ridotti sotto al governo
„ degli Ungheresi dal nuovo Re *Andrea*, presero il partito di prevenire la
„ sua coronazione già ordinata dal Papa, togliendogli la vita in un' antica-
„ mera del Palazzo della Regina il dì 18. Settembre del 1345. Simile at-
„ tentato offese *Luigi* Re di Ungheria fratello del morto *Andrea*, e messa in
„ ordine una numerosa, e forte armata venne in Napoli per prenderne ven-
„ detta. La Regina *Giovanna* avea già preso il secondo marito *Luigi* Princi-
„ pe di Taranto, e consigliandosi colle sue forze, le ritrovò molto deboli
„ al confronto del Re di Ungheria; e quindi si risolvè di abbandonare il Re-
„ gno, e portossi nella sua Città di Avignone per esser sicura, e per te-
„ nere anche qualche conferenza col Papa *Clemente VI.*, che allora faceva
„ ivi la sua dimora. Furono efficaci le premure di questa Principessa su
„ l'animo del Pontefice, il quale persuase il Re di Ungheria a deporre il
„ pensiere della conquista del Regno, e *Giovanna* si restituì nella sua Regia
„ Sede di Napoli, dove fu per la seconda volta coronata col suo sposo il
„ dì 27. Maggio 1350. Ma il Papa volle tirar profitto dalle infelici circon-
„ stanze dell' esule Regina, e pria di conchiuder la pace col Re *Luigi*, si
„ fece cedere da *Giovanna* la Città di Avignone, sborsandole una picciola
„ somma di 30. mila fiorini, che non corrispose certamente al valore di
„ una Città sì rispettabile. Non vi è mossa, non vi è cambiamento ne' due
„ Regni di Sicilia senza la molla del Papismo, che studia di profittare in
„ ogni circostanza su le altrui ruine. „ Dunque a detta dell' Anonimo Di-
scorsivo 1. Roberto volle escluso dalla successione Andrea marito di Giovan-
na, credendolo incapace del governo 2.° Il Papa Clemente VI. per fomenta-
re sempre l'origine di nuovi disturbi accordò anche ad Andrea la corona.

(1) *Discorso Istorico-Politico pag.141. segg.*

Digitized by Google

3. Il Papa stesso volle trar profitto dalle infelici circostanze dell' esule Regina Giovanna, e pria di conchiudere la pace col Re Luigi, si fece cedere da lei la Città di Avignone sborsandole una picciola somma di 30. mila fiorini, che non corrispose certamente al valore di una Città sì rispettabile. Ora queste sono manifeste imposture. Imperocchè 1. da Giovanni Villani, e da Domenico (2) Gravina, Scrittori di que' tempi, abbiamo, che il Re Roberto prima di morire ordinò a tutti di prestare ligio omaggio, e di riconoscere per Re Andrea, e se dispose, che premorendo Giovanna al marito senza successione, il Regno non passasse alle mani di Andrea, ma a quelle di Maria, altra sua nipote, ciò fu perchè in quel caso per diritto a questa apparteneva di succedere al (3) Trono, e non perchè egli credesse Andrea incapace del governo. 2. Clemente VI. ad istanza non solamente di Luigi Re di Ungheria fratello di Andrea, e della sua madre la Regina Elisabetta, ma eziandio della Regina Giovanna moglie di Andrea, di Sancia avola di Giovanna, e di tutti gli Ordini del Regno nell' anno 1344. ai 19. di Gennajo confe-

(1) Giovanni Villani *Historie Fiorentine lib. XII. cap. IX. Scriptor. Rer. Italic. tom. XIII. col. 883. seq.* „ Nell'anno 1342. a dì 19. di „ Gennajo morì, e passò di questa vita il „ Re Ruberto Re di Gierusalem, e di „ Cicilia, e di Puglia, e morì di sua malattia nella città di Napoli ... E perchè „ egli non havea figliuolo maschio altro che „ due nipoti figliuole che furono del „ Duca di Calabria suo figliuolo, inanzi „ che morisse, la maggiore fece sposare „ ad Andreasso Duca di Calabria, e figliuolo che fu del Re d' Ungheria suo „ nipote, come gli havea promesso, e „ fecelo Cavaliere, e farli fare omaggio a „ lui, e alla sua moglie, a tutti i Baroni del Reame, siccome succedente a „ Re, e a Reina. „ E Domenico Gravina *in Chronico de rebus in Apulia gestis ab anno MCCCXXXIII. usque ad annum MCCCL. Scriptor. Rer. Italic. tom. XII. col. 553.* „ Idem inclytus Rex Robertus in„ firmitate convictus, vocatis coram se „ Johanna, & Maria neptibus suis, An„ drea filio inclyti Regis Hungariæ Duce „ Calabriæ viro dictæ Johannæ, Philippo „ Principe Tarentino, & fratribus, ac Ecaterina Imperatrice Constantinopolitana „ matre eorum, nec non Agnete Ducissa „ Duratii, & Karolo Duce Duratii, & fratribus, certisque Comitibus, Magnatibus, & Baronibus Regni Neapolitani „ tunc præsentibus, & universis Consiliariis suis, & ipsis coram eo præsentibus inter alia mandata eis facta, præ„ sente etiam Sancia Regina uxore sua, „ mandavit, & voluit, quod post mor„ tem suam, Rex esset Andreas prædi„ ctus, & Johanna consors sua Regina, „ aliique sui nepotes suis juribus essent „ contenti, quodque uno corde esse debe„ rent, si diu regnare cuperent, & di„ ctum Andream carum haberent quasi „ magnum thesaurum, sibique in omnibus „ obedirent, velut eorum Domino prin„ cipali. Nam si sic facerent, omnes Re„ ges de Mundo numquam eis possent „ nocere. Et sic eo vivente mandavit om„ nibus, ut eidem Andreæ, & Johannæ „ Consorti ligium homagium præstare de„ berent. Quod statim fecerunt, quod in „ fine minime servaverunt. „

(3) Per lo stesso motivo quando Clemente VI. ne destinò la coronazione, come riferisce il Rinaldi *ad annum* 1345. *num. XXV.* dichiarò „ nullum jus ex no„ mine regio, inunctioneque Andream „ comparaturum: ac si casus contingeret; „ ut Johanna sine liberis Andrea superstite vivis abscederet, Siculum sceptrum „ ad Mariam Joannæ sororem, ejusque li„ beros ex initis cum Carolo I. pactionibus devolvendum; dataque Andreæ im„ peria, ut tum regios apices poneret: „ præterea intentatum anathema, si in eo„ dem casu regnum affectaret, ac devinc„ cti objectis censuris proceres, ut ab An„ drea discederent. Imposita etiam An„ dreæ lex, ut antequam regia consecra„ tione afficeretur, jurejurando profitere„ tur, regnum, si nullis susceptis liberis „ Joanna obiret, ad Mariam, & Dyrra„ chinos

Digitized by Google

conferì ad Andrea il titolo di Re di Sicilia, e ne ordinò la (4) coronazione, e con replicate lettere non cessò d' inculcare a Giovanna, che ammettesse il suo marito a parte del governo, e sinceramente lo amasse. 3. Nell' anno 1345., quando si doveva finalmente procedere alla coronazione di Andrea, attesi gli ordini pressanti del Pontefice, quel misero Principe, in Aversa, per trama di alcuni Signori del Regno, in cui si credè, che avessero parte i Principi del sangue, e che ne fosse per lo meno consapevole la Regina (5) Giovanna, fu barbaramente appeso per la gola, e gettato da

„ chinos transfundendum, Neapolitanique „ regni ordines *idem* sacramento firmare „ jussi: quod diploma Clementis XII. Kal. „ Octobris consignatum. „ Simile dichiarazione fece riguardo a Luigi Principe di Taranto nel Diploma diretto a Guglielmo Vescovo di Braga, uno de' deputati per l'atto della coronazione presso lo stesso Rinaldi *ad annum* 1352. *num.III. seq.*

(4) Clemente VI. in una sua lettera con data *Avinione, IV. nonas Februarii an.II.*, che corrisponde all'anno 1344. diretta *Andreæ Regi Siciliæ illustri* riferita dal Rinaldi all'anno stesso *num. XVI.* „ Multiplicatas devotarum precum, & supplicationum instantias, nobis per charissimos in „ Christo filios nostros Ludovicum Regem „ Ungariæ germanum tuum, ac Sanciam, „ & Joannam Siciliæ conjugem, & Elisabeth Ungariæ genitricem tuas Reginas „ illustres, nonnullosque venerabiles fratres nostros Archiepiscopos, & Episcopos, ac dilectos filios nobiles viros, Barones regni Siciliæ literalibus porrectas „ scriptionibus; & subsequenter per solemnes nuntios ad nostram propterea destinatos præsentiam, tam in camera, „ quam in consistoriis nostris propositionibus fultas elegantibus, solita benignitate suscepimus, inter cætera continentes, quod cum tu, charissime fili, ejusdem Joannæ Reginæ, ad quam regimen „ prædictum ex successione claræ memoriæ „ Roberti Regis Siciliæ avi sui pervenisse „ noscitur, vir existas, ut convenientius, „ decentius, utilius, & honorabilius tuo, „ & ejusdem Reginæ conjugis tuæ, quæ „ una caro tecum est, provideretur statui, „ & tanti conjugii, & numerosæ prolis „ exinde, sicut a Domino petimus, procreandæ consuleretur honori; nos adhibitis cautelis opportunis, & idoneis, te „ insignire denominatione regii tituli, nec „ non ordinare, quod cum eadem Regina „ velut vir suus coronari debeas, & inungi, de benignitate apostolica dignaremur. Nos igitur eisdem precibus, & „ supplicationibus plene, ac patienter auditis, & etiam intellectis diligentius .... „ tandem super præmissis, & aliis, negotium hujusmodi non parum arduum tangentibus deliberatione cum fratribus nostris ejusdem Ecclesiæ Cardinalibus præ„ habita, prout tanti negotii exigebat qualitas provida, & matura die decima nona mensis januarii proximo præteriti „ sub certis protestationibus, ac cautelis „ opportunis, & idoneis, in aliis literis „ nostris contentis plenius, & expressis, „ in nostro consistorio te hujusmodi regii „ tituli denominatione insignivimus, & „ ordinavimus (si protestationes, & cautelas ipsas admiseris, & compleveris, „ tuque ac dicta Regina uxor tua legato „ prædicto super eadem administratione „ pro eodem tempore, nostro, & ecclesiæ prædictæ nomine gerenda, & exercenda, parueritis, ut indubie speramus, „ & supponimus, cum affectu, & non aliter) tu cum eadem Regina tanquam vir „ ejus coronari debeas, & inungi. „ Vedi inoltre il Rinaldi *ad annum eundem num. XXXIII.*, e *ad annum* 1345. *num. XXIII. seqq.*

(5) Il Signor Proposto Lodovico Antonio Muratori negli *Annali d'Italia all' anno MCCCXLV.* dice: „ Quel che è certissimo, nè osa negarlo Tristano Caracciolo, il quale pure prese un secolo, „ e più dipoi a difendere la fama di questa Regina: essa fu consapevole dell' „ infame trattato contro il marito. „ Conciosiacchè il mentovato Scrittore *in Vita Joannæ I. Reginæ Neapolis Scriptor. Rer. Italic. tom.XXII. col.* 16. scrive di Giovanna: „ Cur autem Andreæ morti assenserit, „ utpote rem judicatu difficilem, hacte„ nus ignotum est. „ E che vi fossero violenti sospetti di crederla partecipe di quella orrida trama, lo confessa l'Abate

Papon

Digitized by Google

una finestra nel sottoposto (6) giardino. Luigi Re di Ungheria dopo aver avanzato a Clemente VI. le più forti istanze affinchè si procedesse con tutto il rigore contro i rei, ed i complici di quell' infame assassinio, per vendicare la morte del fratello, e per conquistare il nostro Regno, nel Novembre dell' anno 1347. calò in Italia, e nell' anno seguente avvicinatosi con un formidabile esercito a Napoli, sì gran timore incusse alla Regina Giovanna, che ella messi in una galera gli avanzi del tesoro lasciatole da Roberto, se ne fuggì in (7) Provenza, ove fu arrestata da alcuni Signori suoi vassalli, i quali entrarono in sospetto, che ella meditasse di vendere quei Dominii alla Francia, e dipoi ottenuta a richiesta del Santo Padre la libertà, passò ad Avignone. Quivi essa ottenne, che fosse convalidato con Pontificia dispensa il suo matrimonio con Luigi Principe di Taranto, il quale per altra strada era giunto colà prima (8) di lei, e stimolata dai principali Baroni del Regno di Napoli a ritornarvi, poichè si trovava in una totale mancanza di denaro, senza

Papon *Historie generale de Provence lib.VI. num.XXIII. tom.III. pag.*162.

(6) L' Autore della Vita 1. di Clemente VI. *Vitar. Paparum Avenionensium Baluzii tom.*1. *col.*246. „ Processu . . . tempo- „ ris dum dictus Andreas se disponeret ad „ coronam regiam recipiendam, fuit ne- „ quiter, & proditionaliter interfectus, „ operantibus, & consentientibus tam ali- „ quibus cubiculariis suis, quam multis „ etiam domesticis suis de quibus specia- „ liter confidebat. Modus autem necis suæ „ fertur fuisse quod dum quadam nocte in „ Aversana civitate disponeret se ad eun- „ dum ad lectum cum dicta conjuge sua, „ fuit fraudulenter subito, & proditiona- „ liter per ipsos vocatus ad quoddam de- „ ambulatorium, & ibidem cum fune in „ collo suo ligato strangulatus, & deinde „ præcipitatus ad viridarium, quod erat „ subtus illud deambulatorium. „ La Regina Giovanna nella lettera, con cui notificò ai Fiorentini suoi alleati quell' assasinio, la qual lettera si legge fra *le preuves de l' Histoire de Provence* dell' Abate Papon *tom. cit. num.XL. pag.* LV. *seg.* lo descrive così: „ Dum quidem octodecimo „ hujus mensis (Septembris) ipse con- „ dam dominus vir noster tarde, hora in- „ trandi cubiculum, descendisset ad quen- „ dam parcum contiguum Gayfo aule no- „ stri hospitii in Aversa, imprudenter, & „ incaute imo juveniliter sicut frequenter „ ibi, & alibi suspecta hora abire con- „ sueverat, nullius in hoc acquiescens „ consilio, sed tantum sequens motus pre- „ cipites juventutis, non admittens so- „ cium, sed ostium per se firmans, nos- „ que expectassemus eumdem, jamque in „ ipso cubiculo capte fuissemus a som- „ no, ex mora nimia quam trahebat, nu- „ trix sua bona, & honesta Domina ipsum „ cum candela cepit anxie querere, & tan- „ dem prope murum dicti parci eum re- „ perit jugulatum. „ Ma altri Storici contemporanei espressamente dicono, che Andrea essendosi già coricato in letto colla sua moglie, fu ad arte chiamato, che volendo ritornare nella camera donde era uscito, affine di prendere le armi, la trovò chiusa, o ne fu a lui impedito violentemente l'ingresso, e che la Regina finse di non sentire le grida del medesimo, e lo strepito, che esso fece nell'atto di rispingere i suoi aggressori. Vedi Domenico Gravina *in Chronico tom.XII. Scriptor.Rer. Italic. col.* 360., e Giovanni Villani delle *Historie Fiorentine lib.*XII. *cap.*L. *tom.*XIII. *Collect. ejusd. col.* 931.

(7) Rinaldi *ad annum* 1346. *num. LIII. seqq.*, e Giovanni Villani *lib. cit. cap.LI. col.*933., e *cap.* 106. *segg. col.*983. *segg.* Lo stesso Rinaldi *ibid. num. XLIV. seqq.* riporta la sentenza fulminata da Clemente VI. preventivamente alle istanze di Luigi contro gli uccisori di Andrea, e riferisce la commissione data al Conte del Balzo di andare nel Regno, e di fare vendetta di chiunque fosse trovato colpevole di quell'orrendo assassinio, e accenna la prigionia, e la morte data a diversi Signori, che avevano avuta parte nel detto misfatto.

(8) L'Abate Papon *Tom. cit. num. XLI. pag. LVI.*

Digitized by Google

senza il quale le era impossibile di ricuperare il Trono perduto, si rivolse a Clemente, e gli offerì di vendergli la Città di Avignone, ereditata dai suoi maggiori, ed inchiusa nel Regno di Arles, feudo dell' Impero. Fu accettata l' offerta, e conchiuso il contratto, non già per la picciola somma di 30. mila fiorini, ma per la somma ragguardevole di 80. mila (9) fiorini d'oro di Firenze, col consenso di Luigi marito di Giovanna, e con dichiarare questa, che, se mai per sorte la predetta Città col suo territorio, pertinenze, e diritti

pag. LVI. seg. riferisce una lettera di questo Principe al Comune di Firenze, nella quale gli dà parte della graziosa maniera, con cui esso, e la Regina sua moglie erano stati accolti, ed erano trattati in Avignone, e della speranza di ricuperare ben presto il Regno di Napoli: „ Ecce amicitie vestre libenter intimamus presentibus, nos Avinione nunc feliciter mansionem trahentes, ibi a Domino nostro summo Pontifice ac Cardinalium toto collegio, tamquam Romana Curia, & nihilominus universis personis, & singulis regionis hujus Provincie satis magnifice satisque placite nec non leta facie fuisse susceptos, tractatos etiam, & tractari jugiter cum honore: ex quo speramus nobis obtentum realem in proximo tam omnis gratie ab contestata Curia, quam oblati sponte, & placite grandis auxilii subditorum; inde sperantes propterea in virtute dominica accessum nostrum felicem, & celerem ad partes italie personalem; rursus nobilitati vestre pandentes, quod comites, & barones, ac magnates singuli, nec non universi homines istarum partium subditi nostri, nos una cum illustri Jerusalem, & Sicilie Regina consorte nostra carissima, cum omni reverentia, & fidelitate amabiliter honorant, & tractant: unde nobilitati, & amicitie vestre prefatis, hec omnia ad preconiale gaudium particulariter, & studiose decrevimus nuntianda, interim nos vobis offerentes, & nostra, ac posse nostrum totale ad omnia vestra beneplacita, & honores illustrium progenitorum vestigiis inherentes. Verum credimus ad vestram jam pervenisse, vel istanter perventurum notitiam, per apostolicas Litteras, qualiter dominus noster summus Pontifex in se facta, & negocia regni nostri Sicilie intendit assumere, & qualiter disponi debeant negocia dicti regni.„

(9) Nello strumento di vendita della Città di Avignone fatta dalla Regina Giovanna I. alla Santa Sede Apostolica ai 9. di Giugno del 1348. *Preuves de la Réponse aux Recherches historiques concernant les Droits du Pape sur la Ville, & l' Etate d' Avignon num. 1. pag. 67. seqq.* „ Universis præsentes litteras seu præsens instrumentum publicum inspecturis Joanna, Dei gratia, Hierusalem & Siciliæ Regina, provinciæ & forcalquerii comitissa, & *Domina civitatis Avinionensis*, salutem & præsentibus perpetuam dare fidem. Notum facimus, quod in præsentia notariorum publicorum, ac testium infrascriptorum ad et propter infrascripta coram nobis accersitorum specialiter vocatorum, personaliter existens, gratia, sponte, & non coacta, non seducta, nec ab aliquo in aliquo circumventa, sed ex mera libera, & spontanea animi voluntate nostra super hoc ducta, & ex certa nostra scientia *de & cum voluntate & consensu* illustr. viri Domini Ludovici de Tharento comitis Provinciæ, legitimi viri & mariti nostri, ibidem ad hoc præsentis, & ad *infrascripta licentiam, & auctoritatem si & quatenus in hac parte indigemus, nobis super omnibus, & singulis sequentibus præstantis*; vendimus, cedimus, concedimus ad perpetuum, & quittamus pro nobis, & hæredibus, ac successoribus nostris quibuscumque, sanctissimo, & beatissimo patri, & domino nostro domino Clementi divina providentia Papæ VI. sacrosanctæ Romanæ, ac universalis Ecclesiæ, & successoribus suis, ac venerabili viro magistro Guillielmo de malosicco clerico cameræ ipsius domini nostri Papæ ac procuratore in hac parte per eundem dominum nostrum Papam, tam pro se, quam etiam nomine dictæ Romanæ Ecclesiæ, ad hæc legitime constituto ibidem præsenti, & recipienti, ac pro ipso domino nostro Papa ejus successoribus ac Ecclesiæ memoratis, super singulis infrascriptis solemniter stipulan-

Digitized by Google

diritti costasse di più, o fosse per costare in avvenire, essa Giovanna (10) considerando che secondo il detto di Gesù Cristo rammentato dall' Apostolo *è meglio dare, che ricevere*, tutto quel di più in perpetuo di certa scienza con donazione pura, semplice, e irrevocabile, e colla insinuazione di quell' atto solennemente fatta nella maniera, e forma migliore che potesse, lo dava, cedeva, e concedeva ai mentovati Sommo Pontefice Clemente VI., e al suo procuratore, ed alla Chiesa Romana; e con protestare di aver ricevuta la divisata somma di ottanta mila fiorini d' (11) oro, e di averla impiegata con

„ pulanti; ac in ipsos dominum summum „ Pontificem ejusque successores, & Ecclesiam prælibatam titulo puræ perfectæ „ venditionis transferimus irrevocabiliter „ pleno jure, ad habendum tenendum, & „ perpetuo, ac pacifice possidendum per „ dictum dominum nostrum Papam, & „ ejus successores, ac Romanam Ecclesiam „ supra dictos, & alias ad faciendum eorum omnimodam voluntatem, videlicet „ civitatem nostram Avinionensem cum „ suburbiis, & toto territorio, ac confinibus quæ prætendunt inter territoria, & „ confinia castrorum Pontis Sorgiæ, & de „ Vedena, Castrinovi, & de Cavismontibus ex parte una, & comitatum Venayssin. ex altera, & territoria Castri Novarum, Castri Raynardi, & castri de Berbentana ex alia; & territoria castrorum „ Rupe Mauræ, Podii alti, Ripe fortis de „ Sado, & de termino ac flumine Rhodani, quantum ad nos spectat, secundum „ confrontaciones, & limites civitatis ejusdem, ac territorii ipsius, & reliqua; ac „ cum omnibus, & singulis villis, castris, „ burgis, locis, adjacentiis, pertinentiis, „ & sequelis universis, hominibus, vassallis, emphiteotis, homagiis, feudis, retro feudis, proprietatibus, edificiis fortalitiis, ingressibus, & egressibus, ac „ omni dominio, & omni jurisdictione, „ & justitia, alta, media, & bassa, mero, „ & mixto imperio, superioritate, omnique actione reali, & personali, ad nos „ pertinentibus ratione prædictæ civitatis „ Avinionensis, & aliorum præmissorum, „ vel alicujus ex his, infra fines territorii, „ & districtus ipsius civitatis consistentium, „ & cum omnibus, & singulis censibus, „ redditibus, residentiis, juribus, doveriis, „ honoribus, servitiis, emolumentis, & „ explectis, quos, quas, & quæ habemus „ & habere possumus, & debemus, quoquo modo, & ad nos spectant, & pertinent quacumque causa, seu ratione in „ civitate prædicta ejusque territorio, & „ districtu, ac pertinentiis eorumdem; nihil actionis, petitionis, possessionis, „ proprietatis, dominii, jurisdictionis, meri, & mixti imperii, honoris, ressorti, „ superioritatis, servitutis, emolumenti, „ seu expleti, seu cujuscumque alterius juris nobis seu successoribus nostris in „ prædictis prædictorum aliquo penitus retinendo: pro pretio videlicet octuaginta „ millium florenorum auri de Florentia, „ boni, & legitimi ponderis.„

(10) *Ibid. pag.*70. *seq.* „ Ex nunc *quidquid dicta civitas* Avinionensis, cum ejus „ territorio pertinentiis, & districtu ac juribus supradictis, *plus valet, seu in futurum plus valebit pretio ante dicto*, consideranes, quod secundum Apostolum „ verba Domini Jesu memorantem, beatius est dare quam accipere; ideo præfato domino summo Pontifici, & dicto „ ejus procuratori recipienti, & stipulanti „ ut supra, ac dictæ Ecclesiæ Romanæ, „ ex certa scientia, donatione pura, simplici, & irrevocabili facta cum insinuatione præsentium, solemniter inter vivos *totum illud plus* meliori modo, & „ forma quibus possumus, damus, cedimus, concedimus ad perpetuum, ac penitus quittamus, & donamus. „

(11) *Ibid. pag.*70. „ Quos quidem octoginta mille florenos auri, nos dicta Regina venditrix, recognoscimus publice, „ & in veritate legitime confitemur, nos „ habuisse, & recepisse plenarie pro pretio antedicto a domino nostro Papa prædicto, per manum reverendi patris in „ Christo domini Stephani Dei gratia episcopi sancti Pontii Thomeriarum camerarii ejusdem domini nostri Papæ, & „ apostolicæ Sedis in bona, & electa pecunia numerata. Et de quo quidem pretio præfatum dominum Papam, & ejus „ successores, atque Ecclesiam Romanam, „ pro nobis hæredibus, & successoribus „ nostris

Digitized by Google

con evidente suo vantaggio. Di fatti principalmente con quel denaro riuscì a Giovanna di prendere al suo soldo il Duca Guarnieri, capo di una masnada di mille, e duecento Tedeschi, di noleggiare dieci galere Genovesi, in una parola di mettersi in istato di ricuperare l' intero Regno di Napoli. Ove è adunque la sincerità, di cui tanto vi pregiate, Signor Anonimo, in rappresentare, che Clemente VI. „ volle tirar profitto dalle infelici circostanze „ dell' esule Regina, e pria di conchiudere la pace col Re Luigi, si fece ce- „ dere la Città di Avignone sborsandole una picciola somma di 30. mila „ fiorini, che non corrispose al valore di una Città sì rispettabile „ e in chiudere il vostro racconto con quell' epifonema degno di un Sleidano, o di altro Protestante dello stesso carattere: „ Non vi è mossa, non vi è cambia- „ mento ne' due Regni di Sicilia senza la molla del Papismo, che studia di „ profittare in ogni circostanza su le altrui rovine? „ Conciosiacchè, per non replicare ciò, che si è detto, della spontanea esibizione di Giovanna di vendere Avignone, e della somma di 80. mila fiorini d' oro di Firenze sborsati dal Romano Pontefice in quella compra, qual mossa, e qual cambiamento ne' due Regni di Sicilia produssero le molle del Papismo, per usare la vostra espressione, da cui certamente astenuto vi sareste, se non affettaste di comparire Anti-Cattolico? Forse Clemente VI. con ammonire Giovanna de' suoi doveri verso il marito, e con ordinarne la coronazione a richiesta della medesima, e di tutti gli Ordini del Regno, influì nell' orrida trama della di lui morte? Forse eccitò il Re di Ungheria a movere le armi contro di Giovan-

„ nostris in perpetuum solvimus, & quit- „ tavimus omnino, cum pacto solemni, „ & valido per nos super hoc interposito, „ de ulterius ab eisdem domino Papa, „ ejus successoribus, & Ecclesia Roma- „ na, causa vel ratione hujusmodi aliquid „ non petendo. Cujusmodi pecuniam nos „ dicta Regina *recognovimus in evidentem* „ *utilitatem nostram ac pro necessariis, &* „ *utilibus negotiis fuisse conversam* „. Siccome però non sono mancati Scrittori malamente animati contro la Santa Sede, i quali hanno negato, che la predetta Regina ricevesse la divisata somma, giovami di quì riportare il seguente documento tratto dall'Archivio di Napoli, e dato alla pubblica luce dall' Abate Papon tra le prove al tomo citato della Storia di Provenza *num.* XLIV. *pag.* LX. *seq.* „ Ludovicus, & „ Joanna Dei gratia Rex, & Regina Jerusalem, & Sicilie, ducatus Apulie, & „ principatus Capue, Provincie & Forcalquerii, ac Pedemontis comites. Tenore „ presentis finalis quietancie apodixe notum facimus universis tam presentibus, „ quam futuris, quod olim infra annum „ proximo preterite prime indictionis, nos „ in Romana curia pro nostris agendis „ personaliter existentes, non modica pecunie quantitate nobis plurimum necessaria opus habentes, mandavimus ore „ tenus viro nobili Nicolao de Aczarolis, „ comiti Terlitii, & magno regni nostri „ Sicilie Senescallo dilecto consiliario, familiari, & fideli nostro ut requiri, & „ recipi faceret nomine, & pro parte nostra in eadem Romana curia de camera „ sanctissimi in Christo Patris, & Domini, Domini Clementis divina Providentia sacrosancte Romane, ac universalis „ Ecclesie summi Pontificis de pecunia nobis debita per cameram ipsam, pro pretio civitatis nostre Avinionis, certo modo alienate, per nos, eidem Domino „ summo Pontifici, florenorum de auro „ octoginta millia, per certos ad hoc deputatos, prout de intentione, ac plenaria conscientia, & voluntate nostra processit; fecit ad opus, & pro parte nostra de dicta curia recipi, & haberi, de „ quibus Nicolaus ipse ad diversa manda- „ ta nostra per nos ei ore tenus suis vicibus inde facta solvi fecit, atque converti per eosdem, qui pecuniam prefa- „ tam,

Digitized by Google

vanna, e discacciarla dal Trono? Anzi per mezzo di un suo Legato (12) intimò a quel Sovrano di nulla intraprendere sul Regno di Napoli, minacciandogli la scomunica, e dal medesimo pressato con solenni ambascerie, affinchè gli concedesse l'investitura delle due Sicilie, rispose (13) di non poter condescendere alle sue istanze, primieramente perchè la Regina Giovanna non era stata convinta di alcun delitto, ed in secondo luogo perchè, quando lo fosse stata, il Regno era dovuto a Carlo Martello, o ricadeva alla Santa Sede. Quindi accolse benignamente la mentovata Regina, e le diede udienza in „ Concistoro (14) pubblico, ove con tanto ingegno, e tanta „ facondia difese la causa sua, che il Papa, ed il Collegio . . . . tennero „ per

„ tam, ut prefertur receperant. „

(12) Rinaldi *ad annum* 1346. *num.LVI.*, *& ad annum* 1347. *num.XII.*

(13) Clemente VI. in una sua lettera a Luigi Re di Ungheria presso il Rinaldi *ad annum* 1346. *num.LIII.* „ Super eo quod „ postulas, ut tibi, & præfato Stephano „ germano tuo præfatnm regnum Siciliæ „ dare, & locare velimus, breviter res- „ pondemus, quod licet desideremus tibi, „ & dicto germano tuo, quantum cum „ Deo, & rationabiliter possemus, istis „ præsertim temporibus, quibus vobis sic „ dire afflictis compatimur, complacere; „ attamen scire potes, & debes, fili dile- „ ctissime, quod hoc facere sine Dei of- „ fensa, & læsione justitiæ præsentaliter „ non valemus: cum enim dicta Joanna „ Regina Siciliæ, ad quam dictum regnum „ hæreditario, & successionis jure perve- „ nit, in possessione pacifica dicti regni „ existat, pro quo nobis, & Ecclesiæ Ro- „ manæ fidelitatem, & homagium ligium „ præstitit, & investituram ipsius a nobis „ recepit, prout prædecessorum suorum „ tempore extitit observatum: nondum de „ dicto scelere convicta sit, aut confessa, „ nec judicialiter dicto regno privata, vel „ quod dictum regnum perdiderit declara- „ tum, & ob hoc nondum sit certum, „ prædictum regnum ad nos, & Romanam „ Ecclesiam ob causam hujusmodi, vel „ alias devolutum; videat, & prudenter „ attendat, quæsumus, regia celsitudo, „ quomodo id, quod ipsa Regina tanquam „ domina possidet, & quod adhuc no- „ strum esse non apparet, nec ad ma- „ num nostram, & Romanæ Ecclesiæ per- „ venisse, possimus tibi concedere, & „ in hoc cum alterius injuria & læsione „ justitiæ complacere. „ E in altra lettera al Cardinal Beltrando suo Legato, presso il medesimo Rinaldi *ad annum* 1348. *num. III.* „ Ad id quod idem Rex (*Luigi* „ *di Ungheria*) nobis scripsit suppliciter „ postulans, ut tibi vel alteri coronatio- „ nem committeremus ipsius: licet veli- „ mus, & desideremus attente memorato „ Regi in omnibus, quantum cum Deo „ possimus liberaliter & favorabiliter com- „ placere; debent tamen idem Rex, & „ consilium ejus diligenter attendere, & „ attenta meditatione pensare, utrum id „ possimus facere sine offensa Dei, & „ magna conscientiæ læsione: cum cha- „ rissima in Christo filia nostra Joanna „ Regina Siciliæ illustris, quæ tam ex „ testamento claræ memoriæ Roberti Re- „ gis Siciliæ avi sui, quam alias, ut pro- „ ximior dicto Regi in regno Siciliæ suc- „ cessisse dignoscitur, quæve pro eodem „ regno per nos ad homagium est recepta, „ & quæ non interveniente Ecclesiæ Ro- „ manæ judicio, eodem regno per ipsius „ Regis Ungariæ potentiam se queritur „ spoliatam, ac super spoliatione hujus- „ modi petit sibi justitiam exhiberi . . . . . „ de crimine mortis claræ memoriæ An- „ dreæ Regis Siciliæ viri sui, nec conde- „ mnata sit, nec convicta: & esto quod „ esset de hujusmodi crimine condemna- „ ta, nonnulli asserunt, secundum conven- „ tiones habitas in concessione dicti regni „ inter eandem ecclesiam, & claræ memo- „ riæ Carolum primum Regem Siciliæ „ tunc in humanis agentem præfato Regi „ facta per eandem Ecclesiam, regnum „ ipsum ad dilectum filium nobilem vi- „ rum Carolum Martelli primogenitum di- „ ctæ Reginæ ducem Calabriæ successio- „ nis jure spectare: & aliqui tenent, re- „ gnum præfatum fore ad eandem Eccle- „ siam devolutum. „

(14) Pietro Giannone dell' *Istoria Civile del Regno di Napoli lib.* XXIII. *cap.* I. *tom.* III. *pag.* 232.

Digitized by Google

„ per fermo ch' ella fosse innocente, e pigliarono la difesa della causa sua „ spedendo subito un Legato Apostolico presso il Re Ludovico a trattare la „ pace: „ la quale dopo molte vicende restò conchiusa per mezzo di un trattato nell' anno 1350. maneggiato dai due Cardinali Guidone Vescovo Tusculano, e Guglielmo Diacono di Santa Maria in Cosmedin, mentre fu fissata una tregua fino al mese di Aprile dell' anno seguente, e la causa della Regina Giovanna, e della successione al Trono fu rimessa al giudizio della Sede Apostolica colle condizioni, che se Giovanna fosse ritrovata rea, il Regno s' intendesse devoluto alla Chiesa Romana, e se ne dasse l' investitura al Re di Ungheria Luigi, e se fosse innocente, si dovesse lasciare in pacifico possesso del Trono, e Giovanna dovesse pagare al Re Luigi per le spese fatte nella guerra la somma di trecento mila fiorini d' oro, e che in questo frattempo tanto essa Regina Giovanna, ed il suo consorte Luigi di Taranto, quanto il Re di Ungheria Luigi uscissero dai confini (15) del Regno. Finalmente nell' anno 1351., essendo stata Giovanna dichiarata innocente dell' assassinio del Re Andrea, ed essendosi il Re di Ungheria sottoposto alla detta sentenza, e di più avendo condonato alla medesima Regina la somma, che in quel caso a lui era (16) dovuta, Giovanna ristabilita nel pacifico possesso del Trono de' suoi maggiori, se ne dichiarò debitrice alle premure, e al valevole patrocinio di Clemente VI., a cui perciò col suo consorte rendè per mezzo di una solenne ambasceria distintissime grazie. Se dunque, a cagione della violenta morte data ad Andrea il Regno di Napoli si vide involto negli orrori di un' aspra guerra, ed occupato dal Re Luigi d' Ungheria, quella mossa, e quel cambiamento non può ascriversi alle molle del Papismo, ma deve onninamente attribuirsi all' impegno, in cui entrò il mentovato Re di Ungheria di vendicare la morte del suo fratello Andrea, o alla brama del medesimo di conquistare il nostro Regno. Egualmente insussistente, e calunniosa è l' accusa data ai Romani Pontefici di studiare in ogni circostanza di profittare su le altrui rovine. Imperocchè considerando per ora la proposizione dell' Anonimo relativamente al fatto, a cui da esso è applicata, se Clemente VI. ricavò qualche profitto dalla compra (17) di Avignone, non può

(15) Matteo Villani *Istorie lib. I. cap.* XCIII. *Scriptor. Rer. Italic. tom.* XIV. *col.* 88. *segg.*, e Rinaldi *ad annum* 1350. *num.* XXVI. *seq.*

(16) Matteo Villani *lib.* II. *cap.* XXIV. *col.* 116. *seg.*, e *cap.* LXV. *col.* 150. *seg.*, e *lib.* III. *cap.* XLV. *col.* 187. *seg.*, ove racconta la liberazione del Principe di Taranto, e degli altri Principi Reali, che il Re di Ungheria teneva in prigione. Veggasi ancora il Rinaldi *ad annum* 1351. *num.* XXXII., e *ad annum* 1352. *num.* I. *seqq.*, il quale osserva, che fra le altre condizioni della pace una fu, che il Re di Ungheria Luigi prosciolto fosse dalle censure Ecclesiastiche incorse per l' invasione del Regno di Napoli.

(17) Nella Vita 1. di Clemente VI. *Vitar. Papar. Avenionens. Baluzii tom.* 1. *col.* 262. *seq.* „ Civitatem ..... Avenionensem „ cum suo territorio a Johanna Regina „ Siciliæ, ad quam perprius spectabat, te„ nebaturque in feudum ab imperio, pro „ Romana Ecclesia dato magno pretio „ emit, consensu tamen, & voluntate „ memorati Karoli Regis Romanorum in „ Imperatorem electi; qui etiam auctori„ sando, approbando, & confirmando em„ ptionem hujusmodi, voluit, & conces„ sit, quod in perpetuum pertinerent ad „ jus,

Digitized by Google

può dirsi, che studiasse di ricavarlo, poichè non fu egli, che sollecitò Giovanna alla vendita di quella Città, ma Giovanna, che si esibì a venderla per il bisogno di denaro, in cui ella si trovava, e molto meno dir si puo, che quel Papà nella suddetta compra profittasse su le altrui rovine, mentre a chi riuscì pregiudiciale quella vendita? Alla Città di Avignone? Non già, perchè a questa furono preservati tutti i diritti, che godeva, e la libera amministrazione delle pubbliche rendite, e in breve tempo dalla munificenza de' Romani Pontefici essa fu (18) abbellita, e ridotta ad uno stato di opulenza, e di splendore, che la fece riguardare come un' altra Roma. Alla Regina Giovanna? Neppure: giacchè ella, se perdè l'utile dominio di quella Città, mentre il dominio diretto, e supremo apparteneva all' Impero, colla somma, che ricavò dalla vendita della medesima ricuperò un (19) Regno. Che se taluno osasse di replicare, che la somma sborsata a Giovanna non corrispose certamente al valore di una Città sì rispettabile, risponderei 1. Che la

„ jus, & proprietatem dictæ Ecclesiæ, & „ præfati Papæ, suorumque successorum „ canonice intrantium, quodque per eos „ libere teneantur, & possideantur in franco allodio, nec pro ipsis homagium seu „ fidelitatem, servitium, seu recognitionem cuiquam in posterum facere teneantur. Et in signum adeptæ possessionis, „ & translationis dominii eorumdem, de „ domo communi sita juxta Ecclesiam „ Sancti Petri Avinionensis arma dictæ „ Reginæ in ea affixa amota fuerunt, & „ in ipsorum loco arma ipsius Papæ apposita, & affixa. Quod quantum eidem „ Romanæ Ecclesiæ utile, & fructuosum „ extiterit inæstimabile est, cum hodie non „ habeat locum alium in toto orbe, in „ quo liberius, & securius commoretur, „ ut de ipsius sollemnitate ac situs commoditate taceatur. „

(18) Innocenzo VI. immediato successore di Clemente VI. come si narra nella prima sua vita presso il Baluzio *tom. cit. col.* 342. „ Suo tempore fecit claudi, & „ circuiri totam civitatem Avinionensem „ muris, & turribus altis, & fortissimis, „ ac vallibus, seu fossatis ad extra; ex „ quibus dicta civitas, quæ perprius erat „ omnino aperta, effecta est fortissima, „ & ad resistendum quibuscumque eam „ expugnare volentibus multum bene disposita, & parata; voluitque, quod clausura hujusmodi haberet magnum ambitum, ad hoc, ut processu temporis infra ipsam possent fieri nova ædificia, ex „ quibus dicta civitas ampliaretur, includerentur etiam infra eam multa viridaria, & loca amœna circa ipsam tunc „ existentia, ac etiam hospitale miræ pulchritudinis pro tunc noviter ibidem ædificatum, & dotatum per Bernardum Rascasii legum Doctorem civem Avenionensem: „ al qual passo, e precisamente alle parole *muris*, *& turribus* il Baluzio *col.* 969. fa la seguente annotazione: „ Erat enim Avenio *parva murorum ambitu*, ut ait Petrarcha *lib.* 1. *rer. senil.* „ *epist.* 18. Tum vero facta est ampla civitas. Vide Matthæum Villanium *lib.* 7. „ *cap.*96. & Bzovium *an.*1365. §.9. *& an.* „ 1368. §.5. Novorum murorum urbis Avenionensis mentionem facit Bonifacius de „ Amanatis in Clement. *Eos qui* de sepulturis. „ Vedi la *Réponse aux Recherches Historiques concernant les droits du Pape sur la Ville, & l'Etat d'Avignon* MDCCLXVIII. *pag.*45. *seg.*

(19) Nella Vita seconda di Clemente VI. *tom. cit. col.* 272. „ Post hanc ..... non „ parvæ misericordiæ gratiam (*cioè la dispensa dell'Impedimento Matrimoniale*) iidem „ Dominus Ludovicus, atque Regina de „ redeundo in regnum, sedula semper inter se, ac suos consultatione revolvunt; sed sine qua mundana quæque „ deficiunt, eis deficiente pecunia, cogitabant consilia, quæ stabilire non poterant. Nam propter hujusmodi regni „ guerras, & intestinas discordias, quibus „ res etiam maximæ dilabuntur, gravi nimis inopia gravabantur. Et quoniam „ caritas ubique frigescit, nullum in curia „ poterant reperire subsidium. Quod dictus Pontifex circumspectus, & provi-

„ dus

Digitized by Google

la Città di Avignone, quando comprata fu da Clemente VI., non era tanto rispettabile, quanto poscia divenne (not. 18.) 2. Che la somma di ottanta mila fiorini d' oro di Firenze, riguardo al rispettivo valore della moneta in quei tempi maggiore, che al presente, fu riputata un (20) gran prezzo. 3. Che la Regina Giovanna nell' atto solenne di quella vendita spontaneamente dichiarò di cedere a titolo d' irrevocabile donazione quel di più, che costasse, o costar potesse la predetta Città. (not. 10.)

CCLVII. Un solo scanso resta all' Anonimo, ed è di pretendere, che quel suo epifonema riferir si debba non al passo precedente, ma al passo, che immediatamente segue. Esaminamolo adunque, e veggiamo, se la mossa, o il cambiamento da lui accennato sia stato opera *della mollа del Papismo, che studia di profittare in ogni circostanza su le altrui rovine*. „ Queste infelici vicende, *dice* (1) *l' Anonimo*, fecero deporre alla Regina *Giovanna* „ il pensiere già concepito della conquista della Sicilia, onde fin dall' anno „ 1347. fu obbligata a conchiudere un trattato di pace poco vantaggioso.

„ dus velut Argus advertens, tanquam ille, quem zelus domus Domini comedebat, opportunis exquisitis tractatibus, & cautis intermediis viis, civitatem Avionensem, qua præter urbem ad Romanam curiam opulenter alendam & decenter pensatis omnibus sustinendam, nullam protinus aptiorem agnovit omni modo jure, & meliori quo potuit, emit a Regina prædicta pro pretio invicem concordato, & civitatis ejusdem Romanus antistes temporaliter, & spiritualiter dominatur. Quod quidem bonum opus, atque laudabile merito laudabitur in æternum. Et dicti Dominus Ludovicus, atque Regina per venditionem hujusmodi pecunia redundantes, simul in regnum postea rediverunt. „ Forse l' Anonimo coll'autorità di questo Scrittore pretenderà di confermare la sua assertiva, cioè che „ il Papa volle tirar profitto dalle infelici „ circostanze dell' esule Regina, e pria di „ conchiuder la pace col Re Luigi si fece „ cedere da *Giovanna* la Città di Avignone.„ Ma egli s' inganna. Conciosiacchè al più dal passo riferito si ricava, che il Papa, e i Cardinali ricusarono di dare a Luigi, ed a Giovanna l' ajuto di denaro, che essi chiedevano gratuitamente a titolo d'imprestanza, onde per necessità venderono alla Chiesa Avignone, come racconta Matteo Villani nelle sue Istorie *lib.* I. *cap.* XVIII. *col.* 25. senza però esprimere, che quella vendita fosse progettata dal Papa, o dai suoi Ministri, e con asserire falsamente, che quella Città fu venduta per fiorini XXX. mila d'oro. „ Il detto Re Luigi, e „ la Regina Giovanna havendo il conforto di ritornare nel Regno (come detto è) „ senza soggiorno procacciarono di ciò „ fare. E trovandosi poveri di moneta, „ richiesero d' ajuto il Papa, e i Cardinali „ il quale non impetrarono. Allora per „ necessità venderono alla Chiesa la giurisdizione, che la Reina havea nella „ Città di Vignone per fiorini XXX. mila d' oro. „

(20) *Magno pretio emit*, dice l' Autore della 1. Vita di Clemente VI. nel passo riportato (nota 17.). E che realmente tal fosse, si prova cogli esempii di altre vendite, e nominatamente con quello della vendita della città di Montpellier, e del Castello di Lares con tutti i loro distretti, giurisdizioni, o dipendenze per la somma di 120. mila scudi d' oro, e della stima della predetta città di Montpellier, del Castello di Lares, della Viscontea d'Omeles, della Castellania di Frontignano, e del feudo di Cerledes, valutati 150. mila fiorini d' oro, benchè questi dominii fossero qualche cosa di più della sola Città di Avignone col piccolo suo territorio, come opportunamente osserva l' erudito P. M. Becchetti Istoria Ecclesiastica *lib.* LXXIX. *num.* CXXXIII. Vedi la Risposta alle Ricerche *pag.* 47., ove si adduce la vendita di Antibo porto di mare, e frontiera della Francia fatta ad Arrigo IV. nell'anno 1608. da Casa Grimaldi per la somma di 250000. lire.

(1) *Discorso Istorico - Politico pag.* 144. *seg.*

Digitized by Google

„ Ma essendosi nuovamente stabilita nella sua Sede, e profittando di alcune „ civili discordie, che serpeggiavano in quel Regno, tentò nuovamente l'im- „ presa nell' anno 1356. , e furono sì felici i principj di questa spedizione „ che giunse a ricevere in Messina gli onori Reali unitamente al suo Sposo „ *Luigi* . Gli affari però presero tosto un contrario aspetto, onde fu final- „ mente conchiuso un trattato di accomodo col Re di Sicilia *Federigo III.* „ Le principali condizioni di questa pace stabilirono, che la Sicilia fusse ri- „ guardata come feudo del Regno di Napoli, e soggetta all' annuo canone „ di tre mila once d' oro, e che *Federigo*, e i suoi successori portassero „ il titolo di Re di Trinacria, rimanendo a *Giovanna* quello di Regina del- „ la Sicilia. Il Papa autorizzò la convenzione, riserbando alla S. Sede il „ diretto dominio de' due Regni. Il trattato pose il termine alla guerra, ma „ le condizioni non furono mai osservate come abbiamo di sopra accenna- „ to. „ E' verissimo, che Giovanna, o per meglio dire, i consiglieri di lei concepirono il pensiere della conquista della Sicilia, al quale effetto il Re Roberto avolo della medesima Giovanna aveva fatto gran preparativi: ma l' armata navale destinata a cotesta spedizione nell' anno 1343. da una fiera burrasca fu (2) dissipata: onde si crede, che a cagione di tale disgrazia svanisse il disegno di riunire al Regno di Napoli quell' Isola, ed è indubitato, che ciò accadde prima delle infelici vicende della Regina Giovanna rammentate dall' Anonimo, e che *la molla del Papismo* nè punto, nè poco agì per far desistere da quella impresa, nè in quelle circostanze, come neppure giammai in altre, studiò di profittare su le altrui rovine. Effetto bensì de' consigli, e delle premure di Clemente VI. fu la tregua nell' anno 1344. stabilita fra Giovanna, (3) e Lodovico nell' anno 1342. illegittimamente coronato Re di Sicilia. Ma con questa tregua, che altra mira si ebbe da quel Pontefice, il quale adottato aveva le ragioni della Regina Giovanna sopra la Sicilia con quel medesimo impegno, con cui aveva sostenuto i diritti del Re Roberto, se non la tranquillità, e la quiete del Regno di Napoli, in tempo di una minorità, a cui mancava la prudenza, e la forza del governo? E così fosse stata per parte di Lodovico accettata, ed osservata quella tregua, che la Regina Giovanna non si sarebbe ritrovata nella dura necessità di conchiudere col medesimo un trattato di pace poco vantaggioso. Ma Lodovico prevalendosi de' torbidi insorti dopo l' infame assassinio dell' infelice Re Andrea, rotta la tregua, s' impadronì (4) della Città di Melazzo, ed esibì a Luigi Re di Ungheria per la conquista del Regno di Napoli un sussidio di quaranta galere, purchè gli fosse accordato il pacifico possesso della Sicilia, e gli fossero restituite la Città di Reggio, e le altre Terre della Calabria occupate già dal suo avo Federigo. Quindi Giovanna (5) ai quattro del mese

(2) Rinaldi *ad annum* 1343. *num.* LXXXII. *segg.*
(3) Rinaldi *ad annum* 1344. *num.* XXXII.
(4) Giovanni Villani *lib.* XII. *cap.* LXVIII. *col.* 952. *seg.*
(5) Tommaso Fazello *de rebus Siculis posterioris Decadis lib.* IX. *cap.* V. *Thesauri Antiquitatum, & Historiarum Siciliæ Grevii, & Burmanni Lugduni Batavorum* MDCCXXIII. *tom.* III. *col.* 611. „ Regina „ (*Gio-*

Digitized by Google

se di Novembre dell' anno 1347. sottoscrisse una convenzione, a tenore della quale essa cedeva perpetuamente a Lodovico ogni diritto su la Sicilia, e le Isole adjacenti, a condizione che egli a nome di lei nella Festa de' Santi Apostoli Pietro, e Paolo pagasse al Romano Pontefice tre mila once, e in caso di bisogno dovesse mantenere quindici galere armate in difesa di essa Regina. Ecco il trattato di pace poco vantaggioso conchiuso dalla Regina Giovanna con Lodovico preteso Re di Sicilia. Or questo trattato fu forse intavolato dal Romano Pontefice, o conchiuso col di lui consentimento, ovvero dal medesimo ratificato? Non già: anzi Clemente VI. appena ne ebbe notizia da Luigi Re di Ungheria, lo (6) disapprovò. Pertanto essendosi Giovanna restituita a Napoli, ove ai 27. di Maggio (7) dell'ann. 1352. e non ai 27. di Maggio del 1350., come scrive l' Anonimo, fu di nuovo coronata col suo marito dal Legato Apostolico, nell' anno 1354., e non nel 1356., da Luigi Re di Napoli fu tentata l' impresa di ridurre la Sicilia sotto il suo comando, e gli riuscì di vedere alzate le sue bandiere nelle Città di Palermo, Trapani, Milazzo, Mazara, ed in altre Terre, e Castella in numero di cento (8) dodici, e nel 1356. a lui si diede la Città di (9) Messina, onde ai 24. di Decembre esso, e la Regina

„ (*Giovanna*) territa ne hinc *Siculo* inde „ Ungaro contra irruente, Regnum amitteret, cum *Clemente Romano* Pontifice „ egit, ut induciæ annorum trium inter „ ipsam, & *Siculos* inirentur. Igitur *Sandalus Imbriada* genere nobilis, patria „ *Neapolitanus*, & Archiepiscopus Amalphitanus, nuntii a *Romano* Pontifice ad „ *Joannem* Ducem pro induciis firmandis „ mittuntur. At Dux recusata belli intermissione, ut inquieta, & plerumque „ perfida, certam, perpetuamque pacem „ petiit, ad quam, ut *Romanum* Pontificem flecteret, per eosdem nuntios bona „ ecclesiastica, quæ hactenus occupaverat, „ suo juri restituit. Quibus ita remissis, „ officiosa legatorum relatione, atque opera, Pax demum inter *Joannam*, & *Ludovicum* Regem, omnesque Siciliæ proceres, anno salutis 1347. pridie nonas „ Novembris his pactis inita est: *Ut Siciliæ Regnum perpetuo apud Ludovicum esset, qui pro annuo censu ad unciarum tria millia Romano Pontifici in festo Apostolorum Petri, & Pauli, Reginæ Joannæ nomine pendenda teneretur: Ut idem, si Regnum Neapolitanum ab hoste quandoque invaderetur, classem triremium quindecim ad trimestre cum soluto milite auxiliares mitteret: Joanna vero Regina jus si quod in Sicilia, & insulis objacentibus habebat, Ludovico in perpetuum cederet: Romanus quoque Pontifex Siculos, & Regem a diris, & præteritorum annorum „ censibus absolveret, pacemque probaret.* „

(6) Clemente VI. in una sua lettera al Cardinale Beltrando suo Legato presso il Rinaldi *ad annum* 1348. *num.* IV. „ Ad ea „ etiam, quæ per dilectum filium Martini „ clericum suum scripsit, ut tractatum inter Reginam prædictam, & Siculos habitum confirmare nollemus, poterit Regi responderi præfato, quod licet iidem „ Siculi multos tractatus, nobis, & eidem „ ecclesiæ forsitan utiles, diversis successive vicibus obtulissent, suos ad nos „ propterea frequenter nuntios destinando; verumtamen quia eorum in hac „ parte causa inter Ecclesiam, & Reginam præfatas conjuncta, & eadem quodammodo videbatur, eosdem Siculos „ exaudire noluimus; nec tractatus eorum, quos ut præmittitur, frequenter „ obtulerant, duximus admittendos. Verum est tamen, quod Regina ipsa sine „ scitu nostro, & absque eo quod significaverit aliquid nobis; inde tractatus aliquos cum eisdem Siculis dicitur habuisse; quos tractatus nec unquam vidimus, „ cum nec nobis oblati fuerint: & nos ad „ approbationem, vel reprobationem ipsorum procedere nullo modo proponimus „ prætermissa ipsius ecclesiæ gravitate. „

(7) Matteo Villani *Istorie lib.* III. *cap.* VIII. *col.*166.

(8) Ivi *lib.* IV. *cap.* III. *col.*236.

(9) Ivi *lib.* VII. *cap.* XXXIX. *col.* 427. *seg.*

Digitized by Google

gina Giovanna vi fecero il loro ingresso, e accolti furono con indicibile gioja, e con magnifica pompa da tutta quella (10) Cittadinanza. Che se gli affari presero un contrario aspetto, e se Federigo III., il quale dopo la morte di Luigi di Aragona occupò il Trono di Sicilia, ritolse a Giovanna Palermo, e Messina in questo cambiamento influirono in parte le interne ribellioni del Regno, in parte la presa di due galere Napoletane, e la codardia delle truppe comandate dal gran Siniscalco Niccolò (11) Acciajuoli, non le molle del Papismo. In fine gli articoli del trattato di accomodamento fra la Regina Giovanna, e Federigo III. furono da loro fissati, benchè a condizione, che non avessero alcun effetto, se non erano approvati dal Romano Pontefice, da cui essa Regina riconosceva il Regno, e di cui era (12) vassalla, e quel trattato colle mutazioni, e giunte, che sembrarono opportune confermato fu da Gregorio XI. nell' anno 1372. (§. CCXLIX.) e così fu ristabilita una volta la pace fra i due Regni di Napoli, e di Sicilia, ne' quali le funeste discordie continuate per 70., e più anni avevano fatto scorrere a rivi il sangue umano, e prodotto infiniti disordini con gravissimo danno non meno della pubblica tranquillità, che della Cattolica fede, e del culto (13) divino, nè in confermarlo il Pontefice profittò, giacchè la Santa Sede aveva già da più secoli il diretto dominio de' due Regni, nè questo o da Giovanna, o da Federigo erale stato mai contrastato. Onde il riferito epifone-

(10) *Lib. cit. cap.* XLIV. *col.*430. *seg.*

(11) *Lib. cit. cap.* LXXII. *segg. col.* 448. *seg.*

(12) Ne' Capitoli di quella concordia presso il Rinaldi *ad annum* 1372. *num.* V. „ In primis voluerunt dictæ partes, quod „ omnis tractatus intelligi debeat, & sit „ referendus domino nostro summo Pontifici, & Apostolicæ Sedi, a qua domina Regina tenet regnum, & est vassalla pro illo, sine cujus directione, consilio, beneplacito, & mandato domina „ non intendit ad aliquem tractatum procedere, cum ipsa, & regnum consistant „ in manibus ejusdem domini nostri, & „ sedis Apostolicæ, & sit causa individua „ utriusque: & intendit domina ipsa more progenitorum suorum in omnibus „ tangentibus eam, & regnum, & quæcunque sua negotia, præmittere reverentiam, obedientiam, & honorem „ ejusdem domini nostri, & Apostolicæ „ Sedis. „

(13) Nella Bolla di Gregorio XI. riportata dal mentovato Rinaldi *ibid. num. XIX.* „ Quia in conventionibus inter Romanam „ Ecclesiam, & dictum quondam Carolum „ habitis continetur, quod insula Siciliæ, „ & terra citra pharum dividi non deberent; „ nos, considerantes tot, & tantas strages hominum, deprædationes, & dissolutiones ecclesiarum, raptus, incendia, divini cultus diminutionem, & alia mala „ innumerabilia, quæ ex guerris, quæ diu „ viguerunt inter dictam Reginam, & suos „ prædecessores ex una parte, & dictum „ Fridericum, & suos ex altera (qui dictam insulam, & terram aliam citra pharum de facto divisas tenuerunt jam per „ septuaginta annos, & ultra) sunt secuta, & quod propter interdictum, cui „ dictæ insulæ jam per multos annos subjacuerunt, in dictis insulis tantum excrevit indevotio populi, hæreses pullularunt, quod de totali subversione catholicæ fidei in eisdem probabiliter dubitatur; nec non quietis quæ in subditis utriusque terræ (cujus ad nos directum dominium pertinet) proveniret ex parte „ prædicta, maxime quia quodammodo „ guerris hujusmodi finis imponeretur, alias „ quam per pacem spes verisimilis, non „ habetur, immo quod ex dilatione ipsius „ pacis Reginæ, & ipsius regno, ac Rom. „ ecclesiæ hostes hostibus adderentur, non „ immerito formidatur; ex his, & aliis „ causis justis ad hoc nos moventibus dictam conventionem ad supplicationem „ ipsius

Digitized by Google

fonema dell' Anonimo o si consideri relativamente ai racconti precedenti, o si riferisca agli avvenimenti, che si narrano dipoi, sulla malignità, e sulla impostura unicamente si fonda.

CCLVIII. I tre immediati successori di Clemente VI. nella Cattedra di S. Pietro, cioè Innocenzo VI., Urbano V., e Gregorio XI. hanno avuto la sorte di non essere maltrattati dall' Anonimo Discorsivo. Non così Urbano VI. Trascriviamone le parole. „ La (1) competenza fra i due Papi *Cle-* „ *mente VII.*, e *Vrbano VI.* aprì una nuova scena di rivoluzioni nel nostro „ Regno. La Regina *Giovanna* seguiva il partito di *Clemente*, e perciò ri- „ mase esposta alla più funesta tragedia. *Vrbano* competitore di Clemente „ prese la più aspra vendetta di questa infelice Principessa: non contento di „ averla caricata di molte scomuniche passò a sentenziarla decaduta dal Re- „ gno, e ne dichiarò Sovrano *Carlo* Duca di Durazzo. *Carlo* era pronipote „ di Carlo II. di Angiò Re di Napoli, e la Principessa sua Moglie era fi- „ glia di *Carlo di Durazzo* fatto ammazzare in Aversa per ordine di Luigi „ Re di Ungheria, poichè fu creduto complice dell' assassinio fatto ad *An-* „ *drea* primo marito di *Giovanna*. La Regina si oppose a questa nuova tem- „ pesta adottando alla sua successione il Duca *Luigi* d' Angiò fratello di „ *Carlo V.* Re di Francia. Questo passo irritò moltissimo la Nazione, a „ cui il dominio de' Francesi era sommamente in orrore; e quindi il Duca „ di Durazzo s' impadronì del Regno senza molta resistenza, e fece stran- „ golare la disgraziata Regina l' anno 1382. „ Per poco che uno versato sia nella elementare dottrina della Cattolica Religione, sa, che la Chiesa militante è un corpo, e perciò aver non può che un Capo visibile: onde tosto scorge l' abuso, che fa l' Anonimo del titolo di Papa, dandolo assolutamente non meno ad Urbano VI., che a Clemente VII. Chi poi ha letto, non dirò gli Annali Ecclesiastici del Rinaldi, che dall' Anonimo, e da altri dello stesso partito vien riguardato per Scrittore troppo addetto alla Santa Sede, ma gli Annali d' Italia del Signor Proposto Lodovico Antonio Muratori onorato dal nostro Discorsivo (2) cogli epiteti di *dottissimo*, e di *pio e valente Sacerdote*, ravvisa inoltre la mala fede dello stesso Discorsivo nell' attribuire la nuova scena di rivoluzioni nel nostro Regno alla competenza fra i due Papi, nel nominare Clemente VII. prima di Urbano VI., e nell' ascondere, che Giovanna, prima di gettarsi nel partito dell' Antipapa Clemente, avea riconosciuto per legittimo Papa Urbano VI., e dopo essere caduta nello scisma, rientrata in se stessa avea spedito ad Urbano una solenne Ambasceria per riconciliarsi con lui. Imperocchè dai suddetti Annali (3) si apprende,

„ ipsius Reginæ de fratrum nostrorum con- „ silio authoritate apostolica ex certa scien- „ tia relaxamus: adjicientes, quod si in „ aliquo casu juxta hujusmodi tractatus „ conventionem dictas insulas ad manus „ Joannæ, seu successorum suorum in re- „ gno pervenire seu reverti contingat, re- „ sumat suum robur præfata conventio; „ ita videlicet, quod dicta insula ab alia „ terra citra pharum nullatenus divida- „ tur,

(1) *Discorso Istorico-Politico pag.* 145. *seg.*

(2) Nella *Prefazione al Discorso Istorico-Politico pag. VIII.*

(3) Sotto l'anno MCCCLXXVIII. Veggangansi gli Autori, che cita il Signor Proposto Muratori, e particolarmente il Rinaldi *ad annum* 1378. *num.* 11. *seqq.*

Digitized by Google

de, che dopo la morte di Gregorio XI. accaduta nel dì 27. venendo il dì 28. di Marzo in Roma, ove egli avea restituito la Pontificia residenza, i Cardinali di concorde volere elessero nel dì 8. di Aprile Bartolomeo Prignani Arcivescovo di Bari; che venuta la mattina del dì 9. di Aprile fece l' Arcivescovo di Bari notificar l' elezione sua ai Magistrati della Città, che ne furono contenti, e corsero tosto a rendergli i tributi del loro ossequio; che non volle egli, che si procedesse innanzi, se non venivano i sei Cardinali rifugiati in Castello Sant' Angelo; che i detti Cardinali assicurati dal Senatore vennero, ed uniti con cinque altri rinnovarono l' elezione, che fu di nuovo accettata; che si cantò dipoi il *Te Deum*, ed intronizzato il Papa prese il nome di Urbano VI.; che seguì la sua coronazione nel dì 18. di Aprile, giorno solenne, e a tutte le funzioni assisterono per alcune settimane i sedici Cardinali, che si ritrovavano allora in Roma, anzi col consiglio, ed assenso de' medesimi Cardinali furono spedite a tutti i Re, Principi, e Repubbliche le circolari per notificare la canonica elezione del nuovo Papa, e che lo stesso scrissero i Cardinali predetti ai sei, che erano rimasti in Avignone, e chiaramente tanto questi, come quelli riconobbero per vero, e legittimo Pontefice Urbano VI. Dal medesimo Annalista fondato sopra documenti incontrastabili si racconta, (4) che i dodici Cardinali Oltramontani, quantunque avessero acconsentito volontariamente alla elezione di Urbano, non sapendosi dar pace, che fosse ritornata in Italia la cattedra Pontificia, nè adattare alla riforma, che il nuovo Pontefice sul bel principio dichiarò di volere in tutti gli Ecclesiastici, ed anche nel Sacro Collegio, col pretesto del caldo usciti dà Roma si ragunarono nella Città di Anagni, e quivi ai 9. di Agosto pronunciarono Papa Urbano usurpatore della Sede Apostolica, e da Anagni passati a Fondi, e sedotti tre de' quattro soli Cardinali Italiani, che erano restati col Pontefice in Roma, e poi andati ad Anagni per trattare di accomodamento, il dì 20. di Settembre elessero Antipapa Roberto Cardinale di Ginevra, che pigliò il nome di Clemente VII. Finalmente dallo stesso Annalista (5) si riferisce, che la Regina Giovanna mostrò gran piacere per l' elezione di un Papa Napoletano, e gl' inviò Ottone di Brunsvich suo marito con sontuoso accompagnamento, e ricchi donativi a prestargli obbedienza; ma essendo ritornati esso Duca, e gli altri Uffiziali per alcune cagioni non ben conosciute disgustati del Papa, la Regina anch' essa si diede a proteggere l' empie mene de' Cardinali Francesi, e abbracciò il partito dell' Antipapa; che essendosi il così detto Clemente VII. recato a Napoli (6) a fine di affezionarsi quei Cittadini, fu accolto da Giovanna colle maggiori dimostrazioni di ossequio, ma che il Popolo si sollevò contro di lui: onde la Regina temendo anche di se stessa, lo fece ben presto ritornare a Fondi, e per placare il Popolo si protestò inclinata ad abbandonare l' Antipapa, e mandò i suoi Ambasciatori a Roma. Per colpa di chi avvenisse, che questa Ambasceria non producesse l' effetto, che si desiderava dai buoni Fedeli, il pre-

(4) Sotto l' anno stesso.
(5) Ivi.
(6) Sotto l' anno MCCCLXXIX.

Digitized by Google

predetto Annalista dichiara di non saperlo (7) dire. Noi però assicurar possiamo, che i tre Conti di Ariano, di Nola, e di San Severino deputati da Giovanna furono ricevuti benignamente da Urbano, e che da lei ebbero ordine di partire incontanente da Roma, e di ritornare a Napoli, lasciando imperfetto l'affare, dacchè Ottone di Brunsvich consorte della medesima si restituì nel (8) Regno, e che tosto Giovanna ripigliò le ostilità contro il Pontefice, ed i suoi seguaci. Per la qual cosa Urbano procedè a fulminarla coll' ecclesiastiche censure, e a privarla del (9) Regno, che egli offerì a Luigi Re di Ungheria, il quale cedè ogni suo diritto al suo nipote Carlo Duca di Durazzo, che nell' anno 1381. ne entrò in possesso, e nell' anno seguente fece morire la Regina Giovanna, nella di cui morte si vide avverata la minaccia fattale dalla Santa Vergine Caterina da (10) Siena. Dunque a parlare sinceramente la protezione de' Cardinali scismatici presa dalla Regina Giovanna, l' adesione della medesima all' Antipapa, l' ostinazione in persistere nello scisma, e la perfidia in propagarlo aprirono una nuova scena di rivoluzioni nel nostro Regno: Giovanna con ribellarsi ad Urbano da lei, e da tutto il suo Regno riconosciuto per vero successore del Principe degli Apostoli, si espose alla più funesta tragedia; e Urbano con scomunicarla replicatamente, e con sentenziarla decaduta dal Regno, e dichiararne Sovrano Carlo Duca di Durazzo agì secondo le regole del diritto, nè da veruno può essere con ragione ripreso. Imperocchè Giovanna, alzando contro di lui bandiera di ribellione era incorsa nella pena di privazione del Regno, a cui essa medesima

(7) Muratori sotto l'anno indicato: „ La „ Regina *Giovanna* per placare il Popolo, „ si mostrò inclinata ad abbandonare l'Antipapa, e mandò anche suoi Ambasciatori a Roma. Per colpa di chi avvenisse nol so dire, ben so, che nulla ne „ seguì, e tornati gli Ambasciatori continuarono le ostilità fra essa, e Papa *Urbano*. „

(8) Tanto si ha dalla testimonianza del Vescovo di Todi testimonio di udito di quegli avvenimenti presso il Rinaldi *ad annum* 1379. *num. XXXII.* „ Prout audivi „ Regina locuta est populo Neapolitano, „ & dixit, quod volebat sequi consilium „ eorum, & ordinavit ambaxiatores ad „ istum dominum nostrum pro concordia „ fienda, & Papa recepit eos satis gratiose. Nomina ambaxiatorum sunt ista: Comes „ Arianus, comes Nolanus, comes de S. Severino, & Admiratus: & tantum steterunt „ in urbe ad tractandum concordiam, donec „ Regina habuit nova de viro suo, prout „ audivi; & tunc mandavit, quod sine „ conclusione aliqua deberent ad eam redire: Veniente marito Neapolim, ibi fecit novitatem, & contra aliquas alias terras, quæ possidebantur per amicos hujus „ domini Urbani, & deinde guerra durat, „ & Deus per suam misericordiam provideat de remedio opportuno. „

(9) Muratori all' anno MCCCLXXX., e seguenti.

(10) Questa Santa Vergine nella *Lettera* 316. *num.* II. *tom.* III. delle Opere della medesima della edizione di Siena del 1713. diretta alla Regina Giovanna per indurla ad abbandonare lo scisma *pag.* 555. le scrisse „ Oimè con dolore cordiale, perchè amo „ tenerissimamente la salute vostra, dico „ queste parole: se voi non mutate modo, e non correggete la vita vostra „ uscendo di tanto errore, & in ogni altra cosa el sommo Giudice, che non lassa passare le colpe nostre impunite, se „ l' Anima non le purga colla contritione „ del cuore, e confessione, e satisfattione, „ ve ne darà si fatta punitione, che voi „ sarete posta in segno a dare tremore a „ chi volessi mai levare el capo contro a „ la Santa Chiesa. „ Vedi il P. Burlamacchi nella *nota* I. alla detta lettera *pag.* 564. *seg.*

Digitized by Google

ma erasi sottoposta nel riceverne (11) l' investitura, e Carlo Duca di Durazzo era pronipote di Carlo II. d' Angiò Re di Napoli, e vantava il diritto cedutogli dal Re di Ungheria Luigi.

CCLIX. „ Nel bollore di due Papi competitori, *soggiugne* (1) *l' Anonimo*, non possono evitarsi le scomuniche senza crederli entrambi legittimi; ma i Principi erano obbligati a dichiararsi o per l' uno, o per l' altro „ per opporre la forza al partito nemico. „ Confesso di non vedere a qual scopo tenda questa riflessione dell' Anonimo. Frattanto osservo 1. Che Urbano VI. dagli 8. di Aprile dell' anno 1378., in cui fu eletto Papa, fino ai 20. di Settembre dello stesso anno, in cui Roberto di Ginevra intruso fu nella Sede Apostolica, non ebbe competitore. (§. precedente.) 2. Che la Regina Giovanna da principio lo riconobbe, e l'onorò come legittimo Pontefice. 3. Che essa non ebbe giusto, o fondato motivo di abbandonarne l'obbedienza. 4. Che in simili funestissimi casi ciascuno deve temere, ed evitare le scomuniche di quello, che tiene con buona fede essere vero Papa. 5. Che in

(11) Dall' istromento fatto in quella occasione presso il Rinaldi *ad annum* 1344. *num.* XVII. *seqq.* risulta, che Giovanna si obbligò a tutte le condizioni prescrittele, e fra le altre alla fedeltà al Romano Pontefice sotto le pene comminatele, trà le quali si contava la privazione del Feudo ricevuto. Quindi S. Caterina da Siena nella *lettera* 317. *pag.* 571. *seg.* le scrisse: „ Se io ragguardo l'Anima, io veggo, che „ ella è morta, perchè è separata dal suo „ corpo, perseguita non Papa Urbano sesto, ma la verità, e la Fede nostra, la „ quale, Madre, e Figliuola mia, aspettavo, si come mi scriveste, che per voi „ mediante la Divina Gratia, fusse dilattata trà gli infedeli, e dichiarata, e sovvenuta tra noi, quando vedessimo apparire la macula, difendendola da quelli, che sono stati, o fussino contaminati. Ora veggo apparire in voi tutto el „ contrario per lo cattivo consiglio, che „ v' è stato dato per li peccati miei; voi „ come spietata verso la salute vostra l'avete ricevuto, e veggo, che corpo di „ Creatura non sarà che possa restituire „ el danno vostro; ma a voi medesima „ converrà rendere questa ragione dinanzi „ al sommo Giudice. Questa non è offesa per ignorantia; che voi non la cognosciate, però che la verità vi è manifesta, „ ma non sapete stornare a dietro quello, „ che è cominciato, perchè el coltello della propria, e perversa volontà tolle el „ sapere, e el volere, reputandovi a vergogna quello, che v'è grandissimo onore; perchè el perseverare nella colpa, & „ in si fatto male è massimo vituperio, & „ in vergogna farsi tirare a segno agli occhi delle Creature, ma el levarsene è „ grandissimo onore, e coll'onore, e odore della virtù si leva la vergogna, e spegnesi la puzza del vitio. E se io ragguardo allo stato vostro sopra questi „ beni temporali, e transitorii, che passano come el vento, voi medesima ve ne „ sete privata di ragione, non avete a ricevere altro, che l' ultima sententia, „ d' esserne privata di fatto, e pubblicata „ eretica. Scoppiami il cuore, e non mi può „ non scoppiare, dal timore, che io ò, „ che l'Dimonio non offuschi tanto l'occhio dell' Intelletto vostro, che voi aspettiate el danno, e tanta vergogna, e „ confusione che mel' arrecarei a maggiore „ che l'danno, che voi ricevesti; e non la „ potete nascondere con dire: questo mi „ sarebbe fatto ingiustamente, e la cosa „ che ingiustamente si riceve non getta „ vergogna, non si può dire, però che „ giustamente el farebbe si per lo difetto „ commesso, e si perchè egli el può fare „ come sommo, e vero Pontefice, che egli „ è eletto dalla verità, in verità; che se „ egli non fosse non averesti offeso, si „ che sarebbe giustitia, ma per amore, e „ come benigno Padre, che aspetta el Figliuolo, che si corregga, non l' à fatto, ma temo, che costretto dalla giustitia, e dalla longa vostra perseverantia „ nel male egli nol faccia. „

(1) *Discorso Istorico-Politico pag.* 146.

Digitized by Google

in quel bollore di due competitori i Principi, a cui non costava, chi de' due fosse vero Pontefice, non erano obbligati a dichiararsi o per l' uno, o per l' altro per opporre la forza al partito nemico, ma potevano, e dovevano restare indifferenti fino a tanto che il legittimo tribunale della Chiesa avesse decisa la (2) controversia. 6. Che questo fu il consiglio dato a Carlo V. Re di Francia dalla maggior parte degli uomini più valenti del suo Regno consultati dal predetto Sovrano in occasione appunto del dubbio eccitato dai Cardinali ribelli ad Urbano VI. intorno alla validità della sua elezione. 7. Che il medesimo Urbano VI. per bene della pace, amando di piuttosto sottoporre i suoi diritti, da esso creduti incontrastabili, al giudizio della Chiesa universale, che di vederla miseramente lacerata da uno scisma, progettò a quei Cardinali discordi un Concilio ecumenico, (3) ma che essi ricusarono di appigliarsi a questo partito, col pretesto che non si potesse adunare un tal Concilio, perchè mancava il Pontefice, a cui appartiene di convocarlo, dirigerlo, e confermarne gli (4) atti, ma in realtà per timore che non fossero scoperte, e punite le loro calunnie, ed (5) imposture.

CCLX. Accennata la morte di Carlo (1) nell' anno 1386. estinto per un colpo mortale di sciabla tiratogli sul capo da un certo Biagio Forgacz dopo la sua coronazione in Re di Ungheria, prosegue a dire l' Anonimo: „ Ri-

(2) Veggansi le lettere 316., e 317. di S. Caterina da Siena alla Regina Giovanna, e le note del P. Burlamacchi alle medesime lettere.

(3) Paolo Emilio *De rebus gestis Francorum lib.* IX. *in Carolo V. edit. Basileæ an.* MDCI. *pag.* 299. „ Priore ... conventu, „ qui mense Septembri coactus sit, consensu sex Archiepiscoporum, triginta „ Episcoporum, complurium Cœnobiorum „ patrum, simul theologiæ, jurisque, & „ civilis, & Pontificii professorum, constitutum, Cardinalibus Romana Comitia fando improbantibus non assentiendum, nisi majore consilio, gravioreque „ deliberatione. „

(4) Vedi i documenti autentici prodotti dal Rinaldi *ad annum* 1378. *num.* XLII. *seq.*

(5) La mala fede, e la diabolica condotta di que' Cardinali fu posta nel più chiaro aspetto, che si possa desiderare, da Santa Caterina da Siena nelle lettere 315., e 316. alla Regina Giovanna. Oltre queste lettere chi desidera vedere sodamente, ed ampiamente provata la validità della elezione di Urbano VI., legga le testimonianze, e i scritti di altri qualificatissimi Personaggi riportati dal Rinaldi *ad annum* 1378. *num.* II. *seqq.*, e la seconda Allegazione di Baldo, e il Trattato di Giovanni da Lignano, in favore di Urbano ristampati dal medesimo Rinaldi a piè del tomo VII. della sua Continuazione degli Annali Ecclesiastici del Ven. Baronio.

(1) *Discorso Istorico-Politico pag.* 146. *seg.* „ *Carlo* non fu contento del Regno di „ Napoli; Egli ascoltò con soverchia fi„ ducia le offerte degli Ungheresi, che „ lo richiesero per Sovrano dopo la mor„ te del Re *Luigi*; ma giunto appena, e „ coronato Re di Ungheria nel 1386. ri„ mase estinto da un colpo di sciabla ar„ ditamente recatogli da un tal *Brasio Tor„ gas* alla presenza della Vedova Regina „ di Ungheria, e della sua figlia. „ Anche questo fatto non è descritto dall'Anonimo esattamente. Siccome però il tragico fine di Carlo non appartiene all'argomento, che al presente trattiamo, perciò rimettiamo il Lettore agl' Istorici di que' tempi, agli Annali Ecclesiastici del Rinaldi *ad annum* 1386. *num.* I. *seqq.*, agli Annali d' Italia del Muratori all' anno suddetto, e all' Istoria degli ultimi quattro secoli della Chiesa del P. Becchetti *lib.* I. *num.* LXXXIX., dai quali si rileva, che Carlo aveva solennemente giurato di non avanzare giammai alcuna pretensione su i Regni di Ungheria, e di Pollonia contro i di-

Digitized by Google

„ mase (2) il suo figlio *Ladislao* al possesso del Regno di Napoli sotto la „ tutela della Regina sua madre. Questo Principe soffrì una lunga, e seria „ opposizione del Duca *Luigi* d' Angiò, che vantava la poc' anzi accennata „ adozione di *Giovanna I.* I Papi che aveano dichiarata decaduta dal Regno „ la Regina *Giovanna*, ed in conseguenza annullata la pretesa adozione, „ chiamando *Carlo* Duca di Durazzo a questi dominj, prendono in quest' in- „ contro secondo il solito costume le parti del Duca d' Angiò, e si oppon- „ gono a *Ladislao*; quindi nel 1389. *Ludovico* juniore d' Angiò fu coronato „ in Avignone dall' Antipapa *Clemente* per Re delle due Sicilie. Ma *Ladislao* „ profittando della confusione degli affari Romani nel contrasto di due Anti- „ papi, e dell' imminente convocazione di un Concilio, occupò per ben tre „ volte la Città di Roma, e lo stato della Chiesa, e prese nel 1408. per „ diritto di conquista il glorioso titolo di *Re di Roma*, *Rex Romæ*, ribatten- „ do sempre con infinito valore le forze del Duca d' Angiò suo rivale. *La-* „ *dislao* nel 1409. fu scomunicato, e chiamato al Regno *Luigi II.* d' Angiò „ da *Alessandro* V., e nel 1411. Gio. XXIII. lo dichiarò decaduto da tutti i „ suoi titoli; e dominj, e finalmente si morì nell' anno 1414. senza succes- „ sione, non ostante che avesse avuto tre mogli. „ L' Anonimo nel trascrit- to passo taccia i Papi non solo di aver prese in quell' incontro le parti del Duca d' Angiò, ma eziandio di averle prese *secondo il solito costume*. Or quali prove adduce egli del *solito costume* da lui vantato? Nessuna. Più. Come mostra, che i Papi, che avevano dichiarata decaduta dal Regno la Regina Giovanna, ed in conseguenza annullata la pretesa adozione del Duca Luigi d' Angiò, chiamando Carlo Duca di Durazzo a questi dominj, presero in quell' incontro le parti del Duca d' Angiò, e si opposero a Ladislao? Perchè nel 1389. Lodovico juniore d' Angiò fu coronato in Avignone dall' Antipapa Clemente per Re delle due Sicilie. E vi sarà chi abbia il coraggio di sostenere, che l' Anonimo, quando scriveva tali cose, non vaneggiasse? Imperocchè si può ella fingere una prova più assurda, che la corona a Lodovico juniore d' Angiò conferita da un Antipapa, il quale aveva protetta sempre (3) Giovanna, confermata l' adozione di Lodovico I. di Angiò, e di più costituitolo Sovrano del Regno dell' Adria formato dallo stesso Antipapa colle Provincie della Marca di Ancona, e Romagna, col Ducato di Spoleti, colle Città di Bologna, Ferrara, Ravenna, Perugia, Todi, e con tutti gli altri Stati della Chiesa Romana, a riserva di Roma, Patrimonio, Campania,

i diritti, e le ragioni della Regina Maria, che esso fu coronato Re non già coi voti formali della nazione, ma per la perfidia di alcuni pochi faziosi, che la Regina Maria, e la sua madre Elisabetta ne tramarono la morte, e che per sentimento di Gobelino Persona, e di S. Antonino la violenta morte del medesimo fu una giusta pena della sua ingratitudine verso Urbano VI., e del dispreggio delle censure Ecclesiastiche, nelle quali essendo involto quando morì, non meritò di essere seppelito in luogo sacro.

(2) *Discorso Istorico-Politico pag.*147. *seg.*

(3) Nella Vita dell' Antipapa Clemente VII. *Scriptor. Rer. Italic. tom.* III. *part.*II. *col.*740. „ Anno Domini MCCCLXXXIII. „ mense Maii, Avinioni convenerunt Lu- „ dovicus Dux Andegavensis, & Amedeus „ Comes Sabaudiæ superius nominati cum „ exer-

Digitized by Google

pania, Marittima, e (4) Sabina, e affrettatolo a calare in Italia con possente esercito, affine di liberare la mentovata Regina imprigionata dal Re Carlo, e rimetterla nel Trono, (not. 3.) si può ella, dissi, fingere una prova più assurda, che la corona conferita a Lodovico juniore da un tal (5) Antipapa, per confermare, che i Papi, i quali avevano dichiarata decaduta dal Regno la Regina Giovanna, ed in conseguenza annullata la pretesa adozione chiamando Carlo Duca di Durazzo a questi dominj, dopo la morte di Carlo presero le parti del Duca d' Angiò, e si opposero a Ladislao figliuolo del predetto Carlo?

CCLXI. Nè mi si obbietti, che Urbano VI., l' unico Papa, da cui fu dichiarata decaduta dal Regno la Regina Giovanna, (§. CCLVIII.) annullata la pretesa adozione, e chiamato Carlo Duca di Durazzo a questi (1) dominj, e prestatogli possente ajuto per conquistarli, e per rispingere le armi di Lodovico I. Conte d' Angiò, non volle riconoscere per Re di Napoli

„ exercitu magno, & admodum notabili „ armatorum, progredi disponentes versus „ partes Italiæ tam pro impugnatione Bartholomæi intrusi, & sibi faventium, „ quam liberatione Johannæ Reginæ Siciliæ memoratæ per præfatum Carolum de „ Duracio jam detentæ, ac recuperatione „ regni sui pro majori parte occupati per „ eumdem. Fuitque constitutus, & ordinatus generalis Capitaneus dicti exercitus memoratus Dux Andegavensis per „ dictum Clementem Papam; sibique datum in mandatis, ut nedum nomine proprio, sed etiam Ecclesiæ, & suo ad „ negotia procederet supradicta. „

(4) Il Leibnizio *Codicis Juris Gentium Diplomatici part.*1. *num.* CVI. *edit. Hannoveræ* MDCXCIII. *pag.* 239. *seqq.* riporta il Diploma di questa istituzione col seguente titolo: „ *Litteræ bullatæ, quibus* Clemens „ Papa VII. Regnum Adriæ instituit *comprehendens partem terrarum Ecclesiæ Romanæ in Italia, ac Ludovico Duci Andegavensi tribuit* 15. *Kal. Maii* 1382. „

(5) Nella Vita indicata del medesimo Antipapa *col.* 750. *seq.* „ Anno Domini „ MCCCLXXIX. memoratus Rex Franciæ „ venit Avinionem ad dictum Clementem „ penultima die mensis Octobris, fuitque „ receptus multum solemniter, pro ut decebat, tam per Papam prædictum, quam „ totam Curiam suam. Venit etiam cum „ ipso Ludovicus Dux Turonensis frater „ suus cum aliis quam pluribus notabilibus, & magnis viris. Die autem festi „ omnium Sanctorum, quod illo anno „ occurrit feria secunda, dictus Clemens „ coronavit in Regem Siciliæ Ludovicum „ juniorem filium alterius Ludovici, qui „ ut supra recitatum est, per antea in Apulia exspiraverat, præfato Carolo Rege „ Francorum assistente. „ E *col.* 752. „ Præterea de mense Junii anno Domini „ MCCCXC. Ludovicus junior Rex Siciliæ noviter coronatus iter suum arripuit „ versus Neapolim navigando, gentibus „ armigeris notabiliter comitatus, ac victualibus sufficienter munitus. Cui, ut „ sibi circa regimen regni sui assisteret, „ & in agendis consuleret, præfatus Clemens Papa tradidit Dominum Petrum „ de Tureyo Tituli Sanctæ Susannæ Presbyterum Cardinalem, quem etiam constituit Legatum suum de latere in partibus illis, ut in eis circa reductionem „ rebellium, & infidelium insisteret, & „ ad ipsum fideles sui recursum haberent „.

(1) Teodorico da Niem *De Schismate lib.*1. *cap.* XXII. *pag.*18. „ Quia rex Carolus præfatus pro tunc carebat pecuniis, sine quibus nullatenus proficere „ poterat ad acquirendum Siciliæ regnum: „ unde proprietates, & jura Ecclesiarum, „ & monasteriorum urbis dictus Urbanus „ in magna parte multis civibus Romanis „ ad subveniendum eidem Regi Carolo in „ acquisitione regni præfati vendidit, & „ distraxit ultra summam LXXX. millia „ florenorum, etiam aureos, & argenteos „ calices, cruces, & alia pretiosa iocalia „ earundem Ecclesiarum, & monasterio-

„ rum

Digitized by Google

li (2) Ladislao . Conciosiacchè se quel Papa si mostrò alieno dal favorire Ladislao , neppure si dichiarò per Lodovico (3) juniore d' Angiò , e il suo successore Bonifacio IX. ricevè con segni di particolar gradimento l' ambasceria speditagli dalla Regina Margherita (4) per felicitarlo della sua assunzione al trono Pontificio , e prestargli obbedienza sì a nome suo , che a nome del figliuolo Ladislao , e della sua sorella Giovanna , accordò loro la grazia della Sede Apostolica , conferì a Ladislao l' investitura del Regno di Napoli , destinò il Cardinale Angelo Acciajuoli col carattere di Legato Apostolico , perchè facesse la solenne funzione di coronarlo colla sua consorte , come fu eseguito nel dì 29. di Maggio dell' anno 1390. in Gaeta , ordinò a tutti i Signori , Città , e persone del Regno di prestargli obbedienza , gli assegnò per tutori , durante la sua minorità , il mentovato Cardinale , e la Regina Margherita sua (5) madre , e contemporaneamente gli spedì un sufficiente soccorso per mare , e per terra . Indi essendo approdato a Napoli con una flotta di ventitre galere nell' Agosto del detto anno il mentovato Lodovico d' Angiò , ed essendosi impadronito delle due fortezze del Uovo , e di Sant' Ermo , e della Città di Pozzuolo , il Santo Padre inviò a Ladislao Niccolò da Imola con seicento cavalli , e per sostenere le spese della guerra , ordinò al suo Legato Apostolico d' imporre la contribuzione di un fiorino d' oro ad ogni famiglia da pagarsi ogni anno fino al ristabilimento della pace , e di vendere alcuni fondi della Chiesa Romana situati nel distretto di Benevento , e nell'

„ rum in magno numero , & valore di- „ strahendo & alienando , nec non multas „ imagines sanctorum etiam argenteas , „ tunc conflando in monetam reduci fe- „ cit , & pecunias , quæ exinde perve- „ runt , ipsi regi Carolo pro solvendis sti- „ pendiis suo exercitui assignando . „ Veggasi il Rinaldi *ad annum* 1380. *num.* VII. *seq.* , e *ad annum* 1381. *num.* XXIV. , e si rifletta , che la causa , di cui si trattava , era causa di Religione ; onde non è da maravigliarsi , se Urbano nelle angustie estreme , nelle quali si ritrovava l'erario Pontificio , fece uso de'beni , e degli arredi delle Chiese ,

(2) La ragione , per cui Urbano VI. si mostrò sempre alieno dal favorire Ladislao , è addotta dal Rinaldi *ad annum* 1387. *num.* II. , e fu , perchè avendo con giudiciale sentenza privato del Regno di Napoli il di lui padre Carlo , considerava quel Regno come devoluto alla Sede Apostolica .

(3) Vedi il Rinaldi *loc. cit.*

(4) Teodorico da Niem *De Schismate lib.* II. *cap.* XIV. *pag.* 68. *seq.* „ Ipse etiam „ (Bonifacius) paulo post quam electus „ fuit in Papam , dominum Ladislaum co- „ ronari fecit in regem Siciliæ , tunc æta- „ tis forte XVII. annorum , ac ipsum , & „ dominas præfatas Margaretam matrem , „ & Joannam sororem ipsius regis Ladis- „ lai recepit in plenitudinem gratiæ suæ , „ ac sedis Apostolicæ , absolvens ipsos ab „ omnibus Ecclesiasticis censuris , & pro- „ cessibus , quas præfatus Urbanus tulit „ in eos propter Regem Carolum præfa- „ tum dudum in Hungaria interfectum .... „ præfatumque dominum Ladislaum Regem „ tunc pauperem , multum illa intentione „ quod matrem , & fratres suos prædictos , „ aliosque de stirpe sua , ut existimo , „ commendatos haberet , juvit in pecuniis , „ & gentibus armorum , adeo quod Rex „ ipse fretus auxilio Bonifacii Neapolim „ & Regnum Siciliæ de manibus hæredum „ prædicti ducis Andegavensis , & quo- „ rundam aliorum potentum tunc deten- „ tum recuperabat , quod sine auxilio Bo- „ nifacii aut vix , vel nunquam facere po- „ tuisset . „

(5) Rinaldi *ad annum* 1390. *num.* X. *seqq.* , ove è riportato il Diploma di Ladislao diretto a Bonifacio colla formola del giuramento prestato da quel Re in seguito della investitura del Regno delle due Sicilie ricevuta dalla Sede Apostolica , ed in occasione della sua coronazione .

Digitized by Google

e nell' (6) Abruzzo. Poscia nell' anno 1395. gli spedì quattro mila cavalli, e sei mila fanti, e un rinforzo di (7) galere, e Ladislao con questo soccorso strinse di assedio per mare, e per terra la Città di Napoli, e se allora non gli riuscì d' impadronirsene, vi fu ricevuto nell' anno 1399., in cui Lodovico d' Angiò per i maneggi del Pontefice abbandonato dai principali Signori (8) del Regno si vide nella dura necessità di lasciarlo, e di ritornare nella (9) Provenza. Ecco, come i Papi presero le parti del Duca d' Angiò, e si opposero a Ladislao.

CCLXII. Ma questo Principe, che alla Sede Apostolica era debitore di tutta la sua grandezza, le corrispose colla più nera ingratitudine. Per nulla dire de' maligni sospetti (1) senza alcun fondamento concepiti del suo benefattore (2) Bonifacio, il quale ciò non ostante gli permise di vendere, o d' infeudare la Terra di Stili nella Calabria per provvedere agli urgenti bisogni del Regio (3) erario, appena ebbe l' avviso della morte del medesimo Pontefice accaduta il dì 1. di Ottobre (4) dell' anno 1404., si portò a Roma con un numero considerabile di truppe, e trovata la Città involta in una orribile sedizione, (5) si esibì per mediatore della pace, ma per sostenere i Colonnesi, e i Savelli nemici dichiarati del Papa, i quali pretendevano, che si restituisse al Popolo il Campidoglio colla libertà di creare i loro Banderesi, o sia Caporioni, privilegio, a cui il Popolo stesso era stato obbligato a cedere da Bonifacio IX. a cagione de' continui scandali, e disordini, che nascevano nella elezione di quel Magistrato, e della eccessiva autorità, che il predetto Magistrato si arrogava. Nulladimeno Cosimo Migliorati, che ai 17. del divisato mese dai Cardinali della obbedienza di Bonifacio esistenti in Roma fu collocato nella Cattedra di S. (6) Pietro, e si chiamò Innocenzo VII., condiscese ad ammettere Ladislao al trattato di concordia, che fu sottoscritto ai 27. del detto mese. Quindi il Conte di Troja la sera del medesimo giorno pigliò possesso del Campidoglio, e il giorno appresso ne fece la consegna al Popolo Romano, da cui furono immediatamente eletti dieci (7) Caporioni, e Ladislao ai 5. del seguente Novembre partì da Roma per ritornare

(6) Rinaldi *ibid. num.* XVII.

(7) Rinaldi *ad annum* 1395. *num.* XVI. Vedi anche i *Giornali Napolitani Scriptor. Rer. Italic. tom.* XXI. *col.* 1063. *seq.*

(8) Rinaldi *ad annum* 1398. *num.* XXXVII. *seqq.*, presso il quale si legge la Costituzione di Bonifacio confermatrice delle convenzioni stabilite fra Ladislao, e i principali Signori del nostro Regno per opera del Papa riconciliati con quel Re.

(9) *Giornali Napolitani tom. cit. col.* 1067.

(1) Teodorico da Niem *De Schismate lib.* II. *cap.* XXII. *pag.* 78. *seq.*

(2) Oltre gli altri benefizj compartiti a Ladislao da Bonifacio, per testimonianza di Teodorico da Niem *lib. cit. cap.* XVII. *pag.* 71. Bonifacio „ Ladislaum coronari „ fecit in regem Hungariæ ..... sibique „ omnem censum, in quo Ecclesiæ Romanæ eatenus ratione dicti regni Siciliæ „ tenebatur, qui æstimabatur valere octingenta millia florenorum auri, sponte „ remisit, & triennalem decimam in regno Siciliæ ultra hoc sibi concessit. „

(3) Bonifacio IX. con sua lettera a Ladislao presso il Rinaldi *ad annum* 1404. *num.* I.

(4) Rinaldi *ibid. num.* VII. *seqq.*

(5) Teodorico da Niem *lib. cit. cap.* XXXIIII., *& seq. pag.* 92. *seq.*

(6) Rinaldi *ad annum* 1404. *num.* X.

(7) Antonio di Pietro *in Diario Romano Scriptor. Rer. Italic. tom.* XXIV. *col.* 973. *seq.*

Digitized by Google

re a (8) Napoli, lasciando frattanto la sua guarnigione nel Castello di Sant' Angelo da lui preventivamente (9) occupato sotto apparenza di voler difendere il Pontefice, il quale per guadagnarlo co' benefizj non solamente gli condonò i censi, che non aveva pagato negli anni decorsi, e quelli che avrebbe dovuto pagare ne' trè anni (10) consecutivi, e lo costituì Governatore della Campagna, e della Marittima per trè, o per cinque (11) ànni, ma eziandio col consentimento de' suoi Cardinali s' impegnò a non sottoscrivere alcun trattato decisivo riguardo alla soppressione dello scisma, se l' obbedienza di Pietro di Luna non conveniva in riconoscere esso Ladislao per legittimo possessore del Regno di (12) Napoli.

CCLXIII. Questi segnalati favori avrebbero dovuto ammollire il cuore di quel Sovrano, e con legame indissolubile attaccarlo agl' interessi dell' Apostolica Sede. Ma una smoderata ambizione già da gran tempo aveva estinto nel di lui animo ogni sentimento di religione, di onestà, di gratitudine. Perciò nell' anno 1405. in occasione di una nuova sollevazione del Popolo Romano contro il (1) Pontefice fomentata da esso (2) Ladislao, e per una barbara esecuzione comandata da Lodovico Migliorati nipote d' (3) Innocenzo, senza che questi ne avesse alcun (4) sentore, riaccesa con tal furore, che il Papa con i Cardinali, e altre persone addette al suo servigio, costretto fu a pre-

(8) Ivi *col.* 974.

(9) Giacomo De-Layto *in Annalibus Estensibus anno* MCCCCIIII. *Scriptor. Rer. Italic. tom.* XVIII. *col.* 1003. Vedi gli *Annali d' Italia* del Muratori al detto anno, e l' Istromento de' Capitoli fissati fra il Pontefice Innocenzo VII., e il Popolo Romano presso il Rinaldi *ad anuum* 1404. *num.* XVII.

(10) Rinaldi *ibid. num.* XVI.

(11) S. Antonino Arciv. di Firenze *Chronic. part.* III. *tit.* XXII. *cap.* IV. *edit. Lugdunensis* 1527. *fol.* CXLI. *col.* 1. dice, che Ladislao ottenne dal Papa „ inter cetera, quod „ per triennium totam Campaniam, & ma„ rittimam, & Asculum possideret. „ Nel frammento del Diario di Gentile Delfino *Scriptor. Rer. Italic. tom.* III. *part.* II. *col.* 844. si riferisce, che il Papa concesse a Ladislao „ lo Dominio di Maritima, e di „ Campagna per cinque anni. „ Parimente l' Autore della vita d' Innocenzo VII. tratta da un MS. Vaticano *tom. eod. Script. Rerum Italic. col.* 833. scrive, che „ Rex „ (*Ladislaus*) honeste Papam captivavit, „ & compulit eum dare sibi in Vicariatum „ Campaniam, & Maritimam „ ma senza esprimere per quanti anni tal Vicariato fosse accordato al detto Re, della cui perfidia, e mal talento contro il Pontefice parla a lungo, e con esso convengono tutti gl' Istorici di quella età.

(12) Con una Costituzione riferita dal Rinaldi *ad annum* 1404. *num.* XIV.

(1) Accennata dall'Autore della Vita d' Innocenzo VII. citata (§. preced. not. 11.) *col.* 833., da Teodorico da Niem *De Schismate lib.* II. *cap.* XXXVI. *pag.* 94. *seq.*, e da altri.

(2) Teodorico da Niem *loc. cit.* „ Rex „ Ladislaus desiderans ardenter dominari „ Romanis, dictos regentes, & multos „ majores de populo, qui Cavalratte nun„ cupantur, corrupit pecunia, ut sibi as„ sisterent, quod dominium ipsius Urbis „ quomodolibet sortiretur. „

(3) Costui fece arrestare alcuni Offiziali, e Signori Romani nella piazza di S. Spirito, condurli nell'Ospedale, e nella casa, ove abitava la madre del Papa, ucciderli, e gettare dalle finestre i loro corpi. Antonio di Pietro *in Diario Romano tom.* XXIV. *Scriptor. Rer. Italic. col.* 976. *seq.*

(4) Leonardo Bruni nato in Arezzo, e perciò detto volgarmente Leonardo Aretino *in Commentario rerum suo tempore in Italia gestarum Scriptor. Rer. Italic. tom.* XIX. *col.* 923. narrata la barbara esecuzione fatta per ordine di Lodovico Migliorati, e il tumulto eccitato nel Popolo, appena ne fu sparsa la nuova, soggiugne: „ Inde „ ad ædes Pontificis ire pergo. Ille mi„ ro dolore angebatur; res enim tota eo „ inscio transacta fuerat. „ Vedi altri Scrit-

Digitized by Google

a precipitosamente fuggire, e a ritirarsi nella Città di (5) Viterbo, e furono saccheggiati (6) il Palazzo Pontificio, e i Rioni di Ponte, di S. Tommaso in Parione, della Regola, e di S. Eustachio colla morte, e carcerazione di (7) molti, Ladislao desideroso di farsi Signor di Roma, vi spinse (8) i Conti di Troja, e di Carrara alla testa di numerose squadre. Entrati costoro in Roma s' impossessarono del Portico di S. Pietro. „ Ma (9) i Romani „ accorti delli Colonnesi, che volevano dar Roma al Re, pigliarono l' armi „ contra li Rettori, e annullaro il Governo delli sette, e crearo tre buoni „ uomini, che essi li chiamavano nuovi Governatori, ed assediaro nel Campidoglio quelli, che teneano la parte Gibellina, e del Re (10) Lanzilao; „ e tanta fu la concordia de' Cittadini in refutare la Signoria del Re, che „ benchè ci fussero assai genti d' arme de' Colonnesi, che favorivano il Conte di Troja, pur il cacciaro, ad esso uscito da Roma fe più di 100. m. „ fiorini di danno a Romani, e alla Chiesa, depredando i loro beni mobili, e stabili per la campagna. Intanto li Romani ricuperato il Campidoglio, diedero la libertà a più di cinquanta Cortigiani, e Prelati, che vi „ trovarono prigioni, e perchè intesero, che Papa Innocenzio era molto doloroso della crudeltà usata dal Marchese Ludovico suo (11) fratello, „ mandaro a chiamarlo, e pregarlo, che venisse a Roma, e perchè desiderava venire sicuro, e non ricevere altre ingiurie, mandò prima Mustarda, che col favore di Paolo Orsini Capo dalla parte Guelfa, e gran Capitano a que' tempi, cacciaro fuor di Roma i Colonnesi, come già fecero con alcuni danni loro, perchè fatta da Colonnesi alcuna resistenza per non uscir dal Borgo, al fine ne fur cacciati per forza. Giunto dunque il Papa la seconda settimana di Quaresima a Roma, fu con grandissima allegrezza dal Popolo (12) ricevuto, com' era di natura assai benigno, e poi si condolse di veder Roma fatta una spelonca di latroni; a „ tanti suntuosi edificj sacri, e profani cercando via di riparare. Ma Re Lanzilao intendendo, che il Papa, e il Collegio voleva privarlo del Regno, „ come causa, e origine di tutti questi mali, spogliò li Monasteri, (13) e „ le Chiese del Regno di molte Castella, che possedevano, e impose un taglione a tutti i Prelati, e Clerici Beneficiati del Regno, mandando soldati

tori, i quali contestano la cosa stessa, citati dal Muratori negli *Annali d' Italia all'anno* MCCCCV.

(5) Leonardo Aretino *col. cit., & seq.*

(6) Antonio di Pietro *in Diario Romano col.977.*

(7) Teodorico da Niem *cap. cit. pag.95., & seq.*

(8) Antonio di Pietro *col. cit.* Anche Teodorico da Niem *de Schismate lib.* II. *cap.*XXXVII. *pag. 96. seqq.* descrive accuratamente i fatti accennati.

(9) *Incerto Autore* della *Istoria del Regno di Napoli lib.* II. *tom.* IV. della *Raccolta di tutti i più rinomati Scrittori della Storia generale del Regno di Napoli principiando dal tempo che queste Provincie hanno preso forma di Regno Napoli* 1769. *pag. 89. seg.*

(10) Così da questo Autore è chiamato Ladislao.

(11) Leonardo Aretino, e altri comunemente lo dicono nipote.

(12) Antonio di Pietro *in Diario Romano col.978.*

(13) Queste violenze, e crudeltà di Ladislao

„ ti ad alloggiare a lor discrezione nelle più ricche Abbazie, e Mona-
„ steri, e nelle proprie case de' Prelati; nè voleva, che alcun Prela-
„ to pigliasse possesso di Chiesa, o Beneficj qualsivoglia, che non pa-
„ gasse una somma di denari; e divenuto oltremodo crudele, e impla-
„ cabile, sotto alcun colore fe pigliare il Duca d' Amalfi, e Tomma-
„ so Conte di Marsico, e altri Conti, e Signori Sanseverini al nume-
„ ro di undici, e li fe affogare, e dare a mangiare alli cani, e tutti
„ l' altri della medesima famiglia, che non potè avere nelle mani, spogliò
„ delle loro Terre, e Stati. Appresso avendo inteso, che Ramondo Orsino
„ Principe di Taranto era morto, perchè quel Principato era quasi un altro
„ Regno, fe radunar l' esercito per andare ad occuparlo, ma quelli Sanse-
„ verineschi ch' erano scampati dalle mani sue, se ne andaro con quella se-
„ quela di gente che potero avere a difensione di Maria d' Engenio Princi-
„ pessa di Taranto, e de' suoi piccioli figliuoli; e benchè il Re conduces-
„ se per terra un poderoso esercito, e per mare quattro galere, e cinque
„ navi, trovò l' assedio malagevole, e l' espugnazione impossibile . . . In-
„ tanto la Principessa di Taranto stretta d' assedio, mandò in Provenza per
„ ajuto al Re Luigi, e a Papa Innocenzio, come amico di Casa Ursino. Il
„ Papa Innocenzio, inteso li modi tiranneschi di Re Lanzilao, formato sopra
„ di ciò processo, lo privò del Regno, annullando tutte le cose fatte in
„ suo favore da Bonifacio IX., e confirmando la sentenza di Urbano VI.
„ contra Carlo di Durazzo Padre di (14) Lanzilao. Il Re che sapeva quan-
„ to l' aveva giovato all' acquisto del Regno, e vedeva quanto la milizia po-
„ teva nocerli, e massime avendo contro il Papa, e il Marchese Ludovico,
„ uomo audace, e bellicoso, che lo astringea a richiamare Re Luigi, man-
„ dò Ambasciatori a scusarsi col Papa, e a cercar pace, e la benedizione.
„ Il Papa come ch' era di natura quieta, e placabile mandò Paolo Orsino,
„ e il Marchese al (15) Re. Il Re che era astuto, li ricevè con grandissi-
„ mi trionfi, facendo all' uno, e all' altro grandissimi doni, „ e ottenne di
essere rimesso nella grazia della Sede Apostolica, e di essere inoltre creato
Confaloniere della Chiesa Romana sotto varie condizioni, una delle quali
fu la restituzione di Castel S. (16) Angelo, di cui il Papa ai 9. di Agosto
rien-

dislao contro le Chiese, e contro i principali Baroni del Regno sono contestate da Teodorico da Niem *De Schismate lib.* II. *cap.* XLI. *pag.* 101. *seqq.*

(14) Teodorico da Niem *cap. cod. p.* 102. Il Rinaldi *ad annum* 1406. *num.* VI. avverte, che la citazione, e gli altri atti d'Innocenzo VII. contro il Re Ladislao furono strappati dai Registri dello stesso Papa, ne' quali mancano i fogli dal numero 133. fino al numero 150., ma che da altre lettere del medesimo Pontefice si ricava aver esso contro quell' ingratissimo Re pronunciato la sentenza indicata da Teodorico, e da altri, e averlo privato della Prefettura delle Provincie di Campagna e Marittima. Lo stesso Rinaldi *ibid. num.* III. *seqq.* riporta la sentenza fulminata da Innocenzo contro i Colonnesi, Peretto Conte di Troja, e gli altri complici della occupazione di Roma, e di altre Terre della Chiesa Romana.

(15) Tutti questi avvenimenti con alcune particolarità furono distintamente registrati da Antonio di Pietro *Diar. cit. col. 979. seq.*

(16) Rinaldi *ad annum* 1406. *num.* VII., ove riferisce il Diploma d' Innocenzo VII. a La-

Digitized by Google

rientrò in (17) possesso. Ma non guari dopo Ladislao commise nuove violenze contro i Stati, ed i sudditi della Chiesa. Onde Innocenzo avvegnachè portatissimo alla clemenza, ed amantissimo della pace avrebbe contro di lui nuovamente proceduto, se non fosse stato prevenuto dalla (18) morte cagionatagli da un colpo di apoplesia, che ai sei di Novembre dell' anno stesso lo privò di (19) vita.

CCLXIV. Nell' ultimo (1) giorno del divisato mese fu eletto in suo luogo Angelo Corraro Cardinale del titolo di S. Marco, il quale assunse il nome di Gregorio XII., e per terminare una volta il deplorabile scisma, che da tanti anni lacerava la Chiesa, convenne di tenere un congresso nella Città di Savona col Cardinale Pietro di Luna surrogato all'Antipapa Clemente VII., e chiamato Benedetto (2) XIII. Ora Ladislao temendo, che Lodovico d' Angiò potesse in tale occasione ottenere l' investitura del Regno di (3) Napoli, per distogliere Gregorio dall' intraprendere quel viaggio, spedì alla volta di Roma un grosso esercito, che la notte del giorno 17. di Giugno dell' anno 1407., rotto il muro presso la porta di S. Lorenzo, entrò in Città, e colle armi alla mano penetrò quasi fino al (4) Campidoglio. Ma il giorno appresso Paolo Orsini Capitano delle truppe Pontificie, recatosi a Termini, e alla Porta di S. Lorenzo, ove si erano quartierati i nemici, diede loro (5) battaglia, e fatti prigionieri Giovanni, Niccolò, e Corradino Colonna, Jacopo Orsini, Antonio Savelli, Pietro Cenci, e molti altri, obbligò il rimanente a darsi alla fuga: e così Gregorio, che la notte precedente, udita l' inaspettata nuova della irruzione dell' armata di Ladislao, si era rifuggiato in Castel Sant' Angelo con uno, o due Cardinali, (6) la sera dello stesso dì 18. ritornò al

a Ladislao, e la formola del giuramento da prestarsi dal medesimo Re nell' atto di ricevere la nuova carica di Confaloniere della Chiesa Romana.

(17) Antonio di Pietro *in Diario cit. col.* 980.

(18) Teodorico da Niem *De Schismate lib.* II. *cap.* XLI. *pag.*103. attesta, che Innocenzo VII. „ disposuit .... parumper „ antequam in infirmitatem, in qua morie„ batur, incurrit, per pauca tempora, „ iterum contra eundem regem Ladislaum „ dictos continuare processus, sed morte „ præventus, quod proposuit, non imple„ vit. „

(19) Rinaldi *ad annum* 1406. *n.* VIII.

(1) Il Rinaldi *ibid. num.* XIII. fa eletto Gregorio XII. ai 2. di Decembre. Ma il P. Mansi *not.*1. *ad pag.* 158. *ad num. cit.* prova, che l'elezione del medesimo seguì l'ultimo giorno di Novembre.

(2) Rinaldi *ad annum* 1407. *num.* IV. *seqq.*

(3) Leonardo Aretino *lib.* II. *epist.* VII. *edit. Florentiæ* 1741. *pag.* 40. scrive, che " Ladislaus .... veretur nunc ne abdica„ tione facta, & utroque Collegio ad ele„ ctionem coeunte, Gallicus forte aliquis „ ad Pontificatum sumatur, qui favorem „ in regno obtinendo ad Ludovicum con„ vertat. Hac itaque suspitione permotus, „ omnes machinas adhibet ad unitatem im„ pugnandam. „

(4) Lo stesso Leonardo *Lib.cod.epist.*VIII. *pag.*42. *seq.*

(5) Antonio di Pietro *in Diario Romano col.*981. *seq.*

(6) Leonardo Aretino *loc. cit.* „ Ponti„ fex ubi ista sensit confestim ab ædibus „ Vaticanis, quibus inhabitabat sese in „ Molem Hadriani recepit; Patrum vero „ nemo secutus est præter unum Colum„ nensem. „ Antonio di Pietro parimente *loc. cit.* „ Statim immediate ante diem „ Dominus noster Papa Gregorius XII. „ exivit Palatium cum nepotibus suis, & „ equitavit versus Castrum Sancti Angeli, „ & intravit dictum Castrum propter ti„ morem

Palazzo Vaticano, e gli altri Cardinali, che avevano presa la strada di (7) Sutri, si restituirono a Roma.

CCLXV. Di questo attentato, come pure della occupazione di Ascoli, di Fermo, e di alcune altre Terre, Castelli, e Luoghi alla Romana Chiesa appartenenti Gregorio XII. con una sua lettera (1) scritta da Siena agli 8. di Settembre gravemente si lagnò con Ladislao, e rinfacciatagli la sua estrema ingratitudine verso la Sede Apostolica, e rammentatogli il processo contro di lui fatto da Innocenzo VII., e le promesse, e i giuramenti prestati nel ricevere la infeudazione, e la corona del Regno di Napoli, e le pene spirituali, e temporali espresse nell' atto solenne della investitura, gli comandò di restituire dentro lo spazio di 30. giorni tuttociò, che aveva usurpato alla Chiesa Romana, e di astenersi in avvenire da simili ostilità minacciando in caso diverso di pubblicamente dichiarare lui, e tutti i suoi fautori incorsi nelle censure, e pene anche di scomunica, di sospensione, d' interdetto contro il Regno, e della privazione del medesimo Regno, come portavano le formole della infeudazione, e le Bolle Apostoliche contro gl' invasori di Roma, e delle Provincie, e Terre dello Stato Ecclesiastico promulgate. Ladislao rispose a questa lettera ai 12. dello stesso (2) mese, e si protestò di aver preso possesso di quelle Città, e Terre per conservarne il dominio alla Santa Sede, e pregò Gregorio a riconoscere in esso un Principe il più divoto, e il più interessato per i vantaggi della Chiesa. Ma esso con tali proteste non pensava che a sorprendere, e ad ingannare il Santo Padre, essendo risoluto di rendersi Padrone di Roma, e de' Pontificii Dominii.

CCLXVI. Di fatto egli l' anno appresso, dopo avere spedito più volte nelle vicinanze di quella Metropoli le sue truppe, un distaccamento delle quali condotto dal Capitano Mala-carne era stato fatto prigioniero, nel giorno 7. di (1) Gennajo, colta l' occasione di una gravissima carestia, che affamava Roma, alla testa di un gran numero di truppe si portò all' assedio di Ostia, e ai 18. di Aprile se ne impadronì. Ai 20. dello stesso mese esso si accampò presso la Chiesa di S. Paolo fuori delle mura, col seguito de' Conti di Troja, e di Carrara, di Giovanni, e Niccolò Colonna, di Battista Savelli, e di Lodovico Migliorati nipote del defonto Pontefice Innocenzo VII., che il medesimo Re con frode aveva fatto deporre dal Vicariato della (2) Mar-

„ morem .... Statim post eum equitavit „ Dominus Cardinalis de Ravenna, ac „ etiam Dominus Cardinalis de Columna „ similiter. „

(7) Leonardo Aretino *epist. cit.* „ Revocati ex fuga Patres, cum jam eorum „ plerique multa passuum millia Sutrium „ versus abiissent, summa gratulatione „ omnium rediere.

(1) Riferita dal Rinaldi *ad annum* 1407. *num.* XV. *seqq.*, dalla qual lettera resta pienamente smentita la taccia data a Gregorio XII. da Teodorico da Niem *De Schismate lib.* III. *cap.* XVII., cioè che Ladislao di concerto col Santo Padre avesse inviato le sue truppe a Roma.

(2) Rinaldi *ibid. num.* XIX. *seq.*

(1) Antonio di Pietro *in Diario Romano col.* 986., & 988. *seq.*

(2) Gregorio XII. nella lettera a Ladislao presso il Rinaldi *ad annum* 1407. *num.* XV. *seq.* „ Ut aliqua referamus, ne a re- „ motioribus sumamus exordium, sum- „ ma cum instantia per dilectos filios ora- „ to-

Marca, e poi erasi riconciliato con lui, e per suo mezzo aveva ottenuto Ascoli, e Fermo, e altre Terre di quella Provincia: ed ai 21. giunse la flotta Reale consistente in 21. (3) legni. Il Cardinale Pietro del titolo di S. Angelo, che da Gregorio XII. era stato lasciato al governo di Roma, per impegnare il Popolo alla difesa della patria, aveva di nuovo istituito il Magistrato dei (4) Banderesi, o sia de' Caporioni. Ma Paolo Orsini, al quale era affidato il comando delle truppe Pontificie, abboccatosi coi Conti di Troja, e di Carrara conchiuse di cederne il possesso a (5) Ladislao. Pertanto i Caporioni deposero la loro bandiera, e Giannotto Trotti assunse il titolo di Senatore a nome di Ladislao, le cui truppe cominciarono ad entrare in Città, ed essendo state consegnate al medesimo Re le chiavi della porta, il Cardinale di S. Angelo ne uscì, e Ladislao dopo di essersi trattenuto nel Monastero di S. Paolo fino ai 25. del detto mese, in quel giorno entrò in Roma sotto ricco baldacchino portato da Nobili Romani, e andò ad alloggiare nel

„ tores tuos nobiles viros Thomam Scri-
„ niarium, ac Jacobum Galganum Aver-
„ sanum milites (ut de literis taceamus)
„ instantissime petivisti quod dilectum fi-
„ lium nobilem virum Ludovicum de Me-
„ lioratis tunc pro nobis, & præfata ec-
„ clesia in dicta provincia Marchiæ recto-
„ rem ob offensiones factas per ejus gen-
„ tes contra subditos quondam Adriæ du-
„ cis menti tuæ, ut asserebant, molestis-
„ simas revocare a rectoratu hujusmodi
„ curaremus, offerentes ex parte tua armige-
„ rarum tuarum gentium magna, & con-
„ tinua præsidia in illius persecutionem,
„ & recuperationem civitatum & terrarum,
„ quas sub ejus regimine detinebat, plu-
„ raque alia, quæ exprimere longum es-
„ set; nos, ut tuis regiis beneplacitis no-
„ strum præberemus assensum, & propter
„ crudelia ipsius scelera, stragesque ne-
„ farias, & horrendas, præfatum Ludovi-
„ cum, quem tunc hostem manifestissi-
„ mum reputabas, & infestissimum, fi-
„ cte tamen, ut nos, qui pure, & sim-
„ pliciter literis, ac verbis tuis, & tuo-
„ rum impendebamus credentiæ plenam fi-
„ dem posset (ut rerum approbat exitus
„ licet a plerisque, ne id fieret dissuasum
„ esset asserentibus contrarium emersurum,
„ quod nequaquam censuimus) supplanta-
„ re, ab hujusmodi rectoratu amovimus,
„ illique præfecimus venerabilem fratrem
„ nostrum Benedictum Feretranum epis-
„ copum in rectorem firma spe, fiduciaque
„ conceptis, ut eundem rectorem tuis re-
„ gi is auxiliis in omnibus adjuvares, pro-
„ pter oblationes amplissimas, & sæpius
„ repetitas. Qualiter autem nobis, & præ-
„ fatæ ecclesiæ successerit ex oblationi-
„ bus hujusmodi novit ille, qui ignorat,
„ ac etiam provinciales, & reliqui noscunt
„ Reges, & Principes, terrarumque do-
„ mini, & alii tam proximi, quam remo-
„ ti: nam propter revocationem hujusmo-
„ di de eodem Ludovico factam, & eodem
„ contra nos, & ipsam Ecclesiam in ho-
„ stem verso, ut (sicut concernimus)
„ affectabas intentione tua sed reproba,
„ protinus eundem Ludovicum muneribus,
„ stipendiis, provisionibus, ac promissio-
„ nibus amplissimis ad tua stipendia con-
„ duxisti, ac sub tuæ protectionis, & re-
„ cordationis clypeo suscepisti, civitates-
„ que nostras, & præfatæ ecclesiæ Æscu-
„ lanam, & Firmanam cum earum forta-
„ litiis, & nonnullas terras, castra, & lo-
„ ca ad nos, ipsamque ecclesiam spectan-
„ tia, damnabiliter occupasti, occupataque
„ detines, & in nostrum, & præfatæ Ec-
„ clesiæ clavium vilipendium, & contra
„ nos in mentibus fidelium, ac subditorum
„ nostrorum, & ejusdem ecclesiæ odium,
„ & diffidentiam causares, ut concernenti-
„ bus daretur intelligi agendi talia conces-
„ sisse liberam facultatem una cum tuo
„ vexillo, ac arma, & insignia præfatæ ec-
„ clesiæ, atque nostra quæ ad defensio-
„ nem, & exaltationem præfatæ ecclesiæ,
„ & subditorum gestanda veniunt in ever-
„ sionem status ipsius Ecclesiæ, atque no-
„ stri erigi, & subditorum hujusmodi, &
„ fortalitiis occupatarum civitatum affigi
„ præsumptione detestabili jam fecisti. „

(3) Antonio di Pietro *in Diario Romano col. 990.*

(4) Ivi *col. 989.*

(5) Ivi *col. 990. seq.*

Digitized by Google

nel palazzo del Papa in mezzo alle più festive acclamazioni del (6) Popolo. Quindi inviò le sue squadre nelle vicine Provincie, e nello spazio de' due seguenti mesi se gli diedero Perugia, Orta, Amelia, Terni, Todi, Assisi, e (7) Rieti. Il solo Castel S. Angelo restò allora in mano degli Uffiziali di Gregorio (8) XII., e il Re partì da Roma ai 23. del mese di Giugno, senza averlo potuto (9) conquistare, e nel partire lasciò il governo della Città al mentovato Senatore, a Cristoforo Gaetani, ed ai nuovi Conservatori, e Caporioni da lui creati. Quantunque però Ladislao profittando della confusione degli affari Romani nel contrasto, non di due Antipapi, ma di un Papa, e di un Antipapa, e della intimazione del congresso di Savona, e non già dell' imminente convocazione di un Concilio, occupasse la Città di Roma, e parte dello Stato della Chiesa, non sussiste, che esso prendesse nel 1408. per diritto di conquista il glorioso titolo di Re di Roma *Rex Romæ*, e molto meno, che ribattesse sempre con infinito valore le forze del Duca d' Angiò suo rivale, come scrive il nostro Anonimo Discorsivo. (§. CCLX.) Imperocchè egli in qualche suo Diploma si dà bensì lo specioso titolo d' illustre illuminatore di Roma *Urbisque illuminator illustris*, ma non di Re, giacché ivi deve leggersi *Rex* (10) *Ramæ*, e non, come malamente lessero alcuni, *Rex Romæ*. E se esso sfacciatamente ne' pubblici Atti Re di Roma appellato si fosse, i Storici di quei tempi ne avrebbero a noi tramandato la memoria, e Pietro Filargo, eletto Pontefice dai Cardinali radunati in Pisa nell' anno 1409., e che si chiamò Alessandro V., l' avrebbe rilevato nella sentenza contro il medesimo Ladislao (11) proferita. Ora nessun Scrittore di quella età fa menzione del titolo di Re di Roma assunto da quel Principe, nè ciò gli viene rinfacciato nella mentovata sentenza, in cui fra gli altri eccessi da lui commessi si annovera l' occupazione di Roma, e di molte Città, e Terre dello Stato Ecclesiastico; anzi esso è accusato di continuare a riconoscere per legittimo Pontefice Gregorio XII., e di aver minacciato di ricondurlo a quella Metropoli del Cattolico Mondo. Aggiungasi, che Antonio di Pietro, il quale registrava attualmente in Roma tutto ciò, che vi accadeva, dice, che ai 14. di Luglio vi ritornarono le truppe da Ladislao spedite a (12) Gregorio XII., che ai 4. di Agosto furono esposte nella Chiesa di S. Pietro in Vincoli le armi di Antonio Corraro, che era stato creato Cardinale del titolo di questa Chiesa, e che due giorni dopo fu proibito di più riconoscere Gregorio per vero Papa, ma che nel mese di Ottobre Paolo Cor-

(6) Ivi *col.* 991.

(7) Teodorico da Niem *Nemoris unitatis Labyrinthi tract.* VI. *cap.* XXVII. *pag.* 338., e Antonio di Pietro *Diarii Romani col.* 993.

(8) *Diarii cit. col.* 992. „ Dominus Rex... „ propter Castrum Sancti Angeli noluit equitare per Pontem Sancti Petri, quia non „ habebat dominium dicti Castri. „

(9) Ivi *col.* 994.

(10) *Breve Istoria del Dominio temporale della Sede Apostolica nelle Sicilie pag.* 214. *not.* 1., come leggesi ne' Diplomi di un suo predecessore nel Regno di Ungheria dello stesso nome presso il Rinaldi *ad annum* 1279. *num.* XXXI., & 1280. *num.* VIII., & IX. „ Ladislaus Dei gratia Ungariæ, „ Dalmatiæ, Croatiæ, Ramæ, Galiciæ, „ Lodomeriæ, Cumeniæ, Bulgariæ Rex. „

(11) Rinaldi *ad annum* 1409. *n.* LXXXV.

(12) *In Diario cit. col.* 995. *seqq.*

Digitized by Google

Corraro nipote di esso Gregorio si portò a Napoli, e non solamente si ristabilì fra il Papa, e il detto Re la pace, ma che Ladislao ebbe di più il possesso di Castel S. Angelo. Nè è da tralasciarsi una lettera di Ladislao (13) a Gregorio in data de' 28. del detto mese di Ottobre, da cui si rileva la buona armonia, che passava fra esso Re, e il Pontefice. Finalmente scrivendo Gregorio nella Enciclica (14) a tutti i Fedeli, in cui dà loro parte delle galere del Bucicaldo per ordine di Pietro di Luna spedite a Roma colla speranza di prenderne possesso in seguito di una secreta congiura, che vi aveva tramata, scrivendo, dissi, Gregorio, che i suoi diletti figliuoli i Romani avevano consegnata la loro Città al carissimo suo figliuolo in Cristo Ladislao, illustre Re di Sicilia, sembra, che in quel fatto Ladislao simulasse il carattere di protettore di Gregorio, come aveva dichiarato volendo discolparsi della occupazione di Ascoli, e di Fermo: (§. CCLXV.) carattere, col quale non poteva combinarsi il titolo di Re di Roma.

CCLXVII. Più

(13) Riportata dal Rinaldi *ad annum* 1409. *num.* LXXXVII. „ Sanctissimo in Christo „ Patri, & clementissimo Domino meo „ Domino Gregorio divina providentia Papæ XII. ac sacrosanctæ Romanæ, & universalis Ecclesiæ dignissimo summo Pontifici.

„ Beatissime pater, & clementissime „ Domine mi post humilem recommendationem, & pedum oscula beatorum. „ Ut conductio, & negotium viri magnifici Ludovici de Melioratis, & cœtera „ quæ sanctitati vestræ, & meo statui sunt „ accommoda, atque frugi conclusionem „ recipiant debitam, & perfectam; contentor contentusque remaneo, atque mihi „ placet, quod taleæ marchiæ Anconitanæ „ mihi debitæ vigore vestræ concessionis „ mihi factæ concedantur, atque dentur per „ eandem sanctitatem vestram præfato Ludovico pro præsenti anno, & deinde in „ antea annis singulis, donec idem Ludovicus ad nostra obsequia, & stipendia „ fuerit pro statu vestro sanctæque Romanæ ecclesiæ, atque meo, exceptis tamen „ ab iis taleis terrarum magnificorum dominorum magni comestabuli regni Siciliæ, dominorum de Camerino, & dominorum de Malatestis, contentusque „ ero, nec minus sum, quod pro eisdem „ temporibus civitas Firmana, ejusque comitatus, & districtus, quæ per ipsum „ Ludovicum tenentur in Marchia ab eisdem taleis sint exceptæ, super quibus, „ & nonnullis aliis, quæ reverendo patri „ episcopo Theanensi consiliario meo commisi per eum vestræ Beatitudini mei parte oretenus referenda, dignemini, sicut „ personæ meæ propriæ indubiam dare fidem, & eum votive, & celeriter expedire: sanctitatem vestram trinus, & unus „ Deus conservare dignetur in Ecclesia sua „ sancta votive, ac feliciter, & longæve. „ Scripta Svessæ sub proprio sigillo meo „ die XXIX. octobris IV. indictione.

„ Humilis, & reverens filius Ladislaus „ Rex Hungariæ, Jerusalem, & Siciliæ. „ Ladislaus Rex manu propria. „

(14) Presso lo stesso Rinaldi *ad annum* 1408. *num.* V. „ Ipse Petrus e Luna cum „ subsidio gubernatoris Januæ graviter innovavit in subversionem status, & honoris nostri, nitens præcedente occulto „ tractatu sibi subjicere Romanam urbem, „ pro qua obtinenda dictus gubernator cum „ galeis, & nepotibus majoribus præfati „ Petri e Luna, & aliis propriis galeis, „ quas sub ficto colore occultabat esse ordinatas, ad occupationem urbis vigesima-quinta die mensis aprilis cum copiosa, & forti armata exivit, procedens „ versus urbem: quem accessum secrete „ disposuit, omnes versus ista loca in quibus cum nostra residemus curia, venientes obsessis itineribus per quosdam dies „ capi, & detineri faciens, & inter alios „ quosdam ad nos venientes, quibus diebus sub spe conventionis nos tenebat „ intentos. Nam & sequenti die de mane, scilicet vigesima sexta die mensis „ ambasiatores præfati Petri nobiscum tractantes in publico, obtulerunt præfatum „ Petrum ad Liburnium venturum infra „ breve spatium, si nos Pisas accedere- „ mus.

Digitized by Google

CCLXVII. Più chiara è la falsità della seconda assertiva dell' Anonimo, cioè che Ladislao ribattè sempre con infinito valore le forze del Duca d' Angiò suo rivale. (§. CCLX. cit.) Imperocchè tutti gli Storici delle gesta di Ladislao convengono, che esso nella battaglia datagli da Lodovico d' Angiò ai 19. del mese di Maggio dell' anno 1410. restò interamente sconfitto, e che Lodovico, se avesse saputo prevalersi di una si compiuta vittoria, lo avrebbe sbalzato dal Trono di Napoli. „ Il Maggio seguente, *dice l' Incerto* „ *Autore della Istoria del Regno di Napoli*, (1) Papa Giovanni coronò in Ro- „ ma il Re Luigi, e lo fece venire all' impresa del Regno con 12. m. caval- „ li, e buon numero di fanti, e quattro capitani delli più famosi, che fusse- „ ro in quel tempo, Paolo Orsino, Braccio di Montone, Sforza di Cotignola, „ e Gentile di Monterano, ed una gran quantità di forusciti del Regno, e per li „ primi li Sanseverineschi, che avevano bella banda di gente; e con questo sfor- „ zo come fu giunto il Re Luigi al fiume, che passa sotto Roccasecca, trovò „ Re Lanzislao accampato dall' altra riva, e li mandò il guanto della Batta- „ glia, e non uscendo il Re Lanzislao, andò ad assaltarlo, e lo ruppe con „ tanta strage, e sbaratto de suoi, che appena potè salvarsi a Roccasecca a „ piedi, avendo perdute bandiere, padiglioni, ed ogni cosa, Il Duca d' An- „ dria, il Conte di Carrara, il Conte di Celano, il Conte d' Alvito, il Con- „ te di Mondorisi, Ottino Caracciolo, Pietro Camisa Barile, Baordo Pappa- „ coda furono tutti prigioni, e si riscossero per buona summa di denari. „ Ma

„ mus, quod ex causa prædicta per ipsum „ rationabiliter fieri non posse sciebant, „ nec per nos impleri posse cernebant, „ quamvis tractatus per nos capitulandi „ cum Florentinis super prædictis necessa- „ riis pro nobis non posse finiri rationa- „ biliter tam breviter videbatur. Et cum „ hujusmodi exercitus vento contrario re- „ tro transmissus, & per dies detentus „ attente tamen esset compositus ad pro- „ sequendum versus Romam infra præfa- „ tos dies, scilicet vigesimamoctavam, di- „ cti ambasiatores iterum idem in scriptis „ dederunt nos ludificantes: quæ res nos, „ & multos merito conturbavit, & ab „ incœptis retraxit, concurrentibus pericu- „ lis, & immutatis conditionibus verisi- „ militer Florentinæ, & civitatis Pisarum „ ex traditione Urbis per dilectos filios „ Romanos charissimo in Christo filio La- „ dislao Regi Siciliæ illustri facta suspi- „ cionibus quam plurimis involuta mate- „ ria, ac detectis fraudibus, & machina- „ tionibus, & conspirationibus quorundam „ nostrorum, ut ipsi effectus subsecuti „ aperte indicant. „

(1) *Lib.* III. *pag.* 95. *seq.* Lo stesso abbiamo da altri Storici, che scrissero nello stesso tempo, in cui accadde il fatto. Antonio di Pietro nel suo *Diario di Roma sotto l'anno* MCCCCXI. *tom.* XXIV. *Scriptor. Rerum Italic. col.* 1025. dice: „ Die „ Martis 19. dicti mensis (Maii) de mane „ hora Tertiarum Dominus Rex Luysius, „ Paulus de Ursinis, *lo Sforza*, & Gen- „ tilis de Monterano ordinaverunt batta- „ lias super campum Regis Vinceslai (*co- „ sì chiama egli* Ladislao). Ita factum fuit „ & per gratiam Dei obtinuerunt victo- „ riam contra Dominum Regem Vinces- „ laum. In quo quidem campo fuerunt „ capti infrascripti. In primis Legatus Pa- „ pæ Rorii. Item. Comas de Carrara. „ Item filius Comitis de Carraria. Item „ Comes de Arpino. Item Comes de Ce- „ lano. Item Comes de Monte Dorici. „ Item Comes de Loreto. Item Dominus „ Betto. Item centum sexaginta Milites, „ & Cittadini Neapolitani. Item Pavilio- „ nes centum septuaginta. Item filius „ Raynaldi de Reate, & multi alii, quo- „ rum nomina ignoro. Die Mercurii 20. „ dicti mensis venerunt nova Domino no- „ stro Papæ Johanni de dicto campo. Tunc „ Dominus noster Papa mandavit per to- „ tam Urbem, quod omnes deberent fa- „ cere

Digitized by Google

„ Ma il Re Luigi non seppe servirsi di questa vittoria, e levar le forze al Re „ Lanzilao, cavalcando subito verso Capoa, e Napoli, che certo l' averia „ ruinato; ma perdendo tempo ad espugnare alcune Castellette, fece che il „ suo esercito si distruggesse, e diede tempo al nemico di fortificarsi, e di „ poco stimarlo come già fece. „

„ cere magnum festum cum pulsatione „ campanarum, & quod fierent de sero „ fanones; & ita factum fuit pro duobus „ diebus. „ E Teodorico da Niem *De vita Papæ Joannis Vicesimitertii Rerum Germanicarum Scriptor. Meibomii tom. 1. pag. 15. seq.* „ Dictus Balthassar . . . . . ira „ commotus disposuit in mente sua, ad „ eandem urbem accedere, & bellum, si- „ ve guerram contra eundem Ladislaum „ regem, qui dictum Dominum Carolum „ fovebat, assumere. Sperabat enim, se „ juxta quosdam tractatus secretos, quos „ habebat in eodem regno Siciliæ, ipsum „ regem Ladislaum abinde repellere, nec „ non præfatum Dominum Ludovicum re- „ gno, infra pauca tempora, deputare: & „ super hoc magnum exercitum armigero- „ rum secum duxit ad eandem Urbem, „ & illum ad fines Campaniæ juxta introi- „ tum ipsius regni, versus Capuam seu „ prope Cepanum destinavit. Sed præfatus „ Rex Ladislaus e converso non minorem „ exercitum ad obviandum hostibus recol- „ legit, quem prope castrum, Arx nuncu- „ patum, in quodam loco, distante forsan „ per quinque vel sex milliaria Italica ab „ illo exercitu prædicto, collocavit. Sed „ istos exercitus mediavit quidam fluvius, „ seu amnis, qui semper satis impetuose „ aquis vehementibus fluit. Cumque ibi „ per aliquot dies, tempore vernali, dicti „ exercitus, unus ab isto, & alius ab alio „ latere dicti fluminis permansissent, Ca- „ pitanei exercitus eorum Balthassaris, & „ Ludovici Regis, quadam die mensis Maii „ circa vesperam improvisis hostibus præ- „ dictum flumen transiverunt, ipsos ho- „ stes, dum cœnare vellent, alacriter in- „ vadendo, & resistentes eis hostes hujus- „ modi quosdam ceperunt, quosdam vi „ repulerunt seu fugarunt, pedestres, & „ equestres in magna copia, inter quos „ erant aliqui magni Capitanei, & etiam „ quamplures Comites, & Barones, nec „ non aliqui alii proceres, ad ipsum Bal- „ thassarem captivi postea deducti. Et dum „ hæc agerentur, prædictus Ladislaus rex, „ videns suos in illo conflictu deficere, „ abinde consulendo sibiipsi ad castrum „ Rottaficta nominatum, consistens in qua- „ dam rupe altissima, & non multum „ distante ab eodem loco conflictus, cum „ paucis, de ipso ejus exercitu aufugit, „ timens, quod dictus exercitus eorum, „ Balthassaris, & Regis Ludovici eum con- „ tinue sequerentur, nec non, quocunque „ deveniret, obsiderent. Dicti autem Ca- „ pitanei, & eorum socii de prædicto exer- „ citu eorundem, Balthassaris, & Regis „ Ludovici, videntes, in dicto loco con- „ flictus quam plura vasa aurea, & argen- „ tea posita in mensis, ubi Rex ipse La- „ dislaus cœnare debebat, ne illa prædicta „ amitterent præfatum regem Ladislaum, „ & alios, de exercitu suo fugientes, tunc „ ulterius prosequi non curabant. Sed va- „ sa ipsa aurea banderia dicti regis Ladis- „ lai, & cujusdam legati dicti Domini „ Angeli, tunc Gregorii, existentis cum „ eodem rege Ladislao in illo conflictu, „ nec non plures equos, & devictorum „ hostium arma ceperunt, inter se hujus- „ modi spolia dividendo. Sicque dictus „ Ladislaus, nemine ipsum ulterius per- „ sequente, illud grande imminens sibi „ periculum tunc evasit. Et interim quod „ illa fiebant, Rex Ludovicus præfatus & „ Dominus Cardinalis S. Angeli, natione „ Romanus, qui erat legatus ejusdem Bal- „ thassaris, in eodem loco, ubi prius dic- „ tus exercitus præfatorum, Balthassaris, „ & Regis Ludovici, ab alio latere dicti „ fluminis collocatus extiterat, ut præfer- „ tur, permanserunt, sed nescio quare, „ nisi forsan de consequenda victoria con- „ tra eorum hostes hujusmodi dubitabant: „ tamen finaliter ipsa victoria contra eun- „ dem Ladislaum Regem, ipsis, Balthas- „ saro, & Ludovico regi parata erat, si „ eorundem Balthassaris, & Ludovici regis „ Captitanei, & exercitus præfatos adver- „ sarios acriter percussissent, & non ad „ prædandum, ita repente avidi, & inten- „ ti fuissent „. Dalla infedeltà parimente de' Capitani ripete Poggio Brandolino *Hi-*

stor.

Digitized by Google

CCLXVIII. *Ladislao nel* 1409. *fu scomunicato, e chiamato al Regno Luigi II. d' Angiò da Alessandro V.* Così l' Anonimo colla solita sua esattezza, o buona fede. Imperocchè Pietro Filargo, che si appellò Alessandro V., nell' anno 1409. non scomunicò, ma citò (1) Ladislao, nè chiamò al Regno Lodovico II. d' Angiò, ma essendosi questo Principe presentato a lui, e all' adunanza di Pisa, vi fu trattato come Re di Napoli, ed ottenne la carica di Confaloniere della Chiesa (2) Romana, affinchè ne ricuperasse i Dominii occupati da Ladislao, e facesse per se la conquista dello stesso Regno di Napoli. Di fatto egli assistito dalle truppe somministrategli dai Fiorentini, e dal Cardinale Cossa, e da quelle di Paolo Orsini, il quale, abbandonato il servigio del Re Ladislao, si unì all' esercito combinato per liberare Roma dal giogo del medesimo Re, facilmente conquistò Orvieto, Montefiascone, Sutri, e Viterbo, e senz' altra opposizione in compagnia del mentovato Cardinale arrivato fin sotto le mura di quella Metropoli nel primo giorno di Ottobre s' impadronì di S. Pietro, e del palazzo Pontificio, nel quale fissò la sua

stor. lib. IV. Scriptor. rer. Italicar. tom. XX. col. 314. *seq.*, che Ladislao non fosse cacciato dal Regno, o fatto prigioniere. „ Victoria pro Ludovico stetit: acie victus „ Rex mense Julio cum paucis effugit, „ fususque, fugatusque exercitus magna- „ que ex parte captus e vestigio de indu- „ stria dimittitur: fugientem cum paucis „ Regem equitum Præfecti insequi nolue- „ runt. Hortabatur Ludovicus, cum vi- „ ctoria in manibus esset, ne Ladislao „ spatium se confirmandi darent: facile „ esse vincere fugientem, præsertim spo- „ liatum exercitu, & prope solum, atque „ a suis destitutum. Sed Paulus Ursinus „ ceterique equitum Ductores, qui bel- „ lum trahi, quam victoriam consequi „ malebant, & Ludovico, & ipsi Ponti- „ fici parum fidi, procrastinando tempus „ hosti dedere se colligendi, exercitumque „ instaurandi. Nulli dubium fuit, quin „ si victum persequi voluissent, aut La- „ dislaum capi, aut debellari eo die po- „ tuisse. Sed Præfectorum dolo vincendi „ occasio est amissa. „

(1) Rinaldi *ad annum* 1409. *num.* LXXXV.

(2) Teodorico da Niem *De Schismate lib.* III. *cap.* LII. *pag.* 181. „ Dominus Alexander recipit insignia coronationis suæ „ in Pisis Nonis Julii an. Dom. MCCCCIX. „ & postea infra pauca tempora venit Pisas dominus Ludovicus dux Andegavensis, quem nos regem Siciliæ appellamus, filius supra dicti quondam Ludovici Ducis Andegavensis, qui tempore „ supra scripti regis Caroli in regno Siciliæ decessit, & hunc filium venientem „ ipse dominus Alexander Papa præcipue, „ necnon domini Cardinales de Francia „ multum honorifice receperunt, qui & „ dictus dominus Joannes Papa tunc legatus, ut præfertur, ad provinciam patrimonii beati Petri in Tuscia cum comitatu „ petenti exercitu circa medium mensis „ Septembris proxime præteriti transitum „ fecerunt, ubi pariter omnes civitates, & „ etiam omnia castella, quæ sunt juris, & „ proprietatis Sanctæ Romanæ ecclesiæ reperierunt eis devotissime atque fideliter „ assistere, & favere, & tandem ad Burgum Sancti Petri in Roma auxilio Pauli de Ursinis pervenerunt, & ibi Castellanum prædicti castri Sancti Angeli eis „ etiam invenernnt in omnibus consentire. „ E Sozomeno Pistojese *in Specimine Historiæ Scriptor. Rer. Italic. tom.* XVI. *col.* 1195. *seq.* „ Ludovicus Andegavensis „ filius alterius Ludovici, qui cum Carolo „ de Regno Apuliæ contenderat, & in „ Apulia mortuus est, quum per suos „ Oratores fecisset ligam cum Florentinis „ contra Regem Ladislaum de mense Julii venit Pisas cum D. Lanceis equitum, „ ut promiserat, & a Papa Alexandro, & „ a Cardinalibus honorabiliter fuit receptus, & a dicto Papa fuit factus Rex „ Hierusalem, & Siciliæ. Et de mense „ Augusti fuit factus Vexillifer Sanctæ Romanæ Ecclesiæ contra Regem Ladislaum. „ Alexander Papa V. cum suis Cardinalibus, & Florentini, & Baldassar Cossa Legatus Bononiæ, de mense Augu- „ sti,

Digitized by Google

sua residenza il Cardinal (3) Cossa, e nel seguente giorno Castel S. Angelo si dichiarò contro il Re Ladislao, e ai 5. inalberò lo stemma di Alessandro V. Il rimanente della Città restò in potere di Giannotto Torti costituitovi Senatore da Ladislao, che teneva tuttavia sul Tevere alcune galere, le quali partirono ai 25. del detto mese, e sotto la difesa del Conte di Troja, e di Niccolò, e Giovanni Colonna, i quali ne volevano conservare il possesso al medesimo Ladislao. Ma avendo Paolo Orsini nel giorno 29. di Decembre disfatte le squadre del suddetto Conte, il quale fu in prossimo pericolo di restar prigioniere, nella notte precedente la festa di S. Silvestro sulla prima ora del sonno due fanciulli del Rione della Regola, e quattro del Rione di Parione, ed alcuni Signori Romani incominciarono a gridare *viva il Popolo, e la Chiesa*, e tutta Roma seguitò i detti due Rioni, e nella Chiesa de' Santi Lorenzo, e Damaso, e in altre Chiese s' incominciò a battere le campane alle armi, e il Popolo si adunò in campo di Fiore ripetendo le stesse voci. Quindi subito dopo la mezza notte Paolo Orsini con tutta la sua soldatesca entrò nel Rione di Trastevere, e prima dello spuntar del Sole con altri Baroni della sua famiglia fece il suo ingresso in Roma per la Porta degli Ebrei, e si portò in Campo di Fiore, ove furono creati i nuovi Capi de' Rioni. Il primo giorno di Gennajo dell' anno 1410. entrarono in Città colle loro truppe Malatesta, e Francesco Orsini, e ai tre vi entrò il Conte di Tagliacozzo. Ai quattro furono istituiti i Conservatori, e il Maresciallo, ed il Senatore, che soprantendeva a nome di Ladislao partì dal Campidoglio: agli otto le genti del medesimo Re, salve le persone, e i loro beni, restituirono la Porta di S. Paolo, e la Porta Accia, e ai diecinove la Porta di S. Lorenzo, e finalmente ai quindici del seguente Febbrajo fu pigliata a forza Porta maggiore: onde tutte le Porte guardate dalle truppe del Re Ladislao restarono sotto la custodia del Popolo Romano, e della Santa Madre Chiesa.

CCLXIX. Nello stesso giorno (1) ritornarono gli Ambasciatori spediti

„ sti, deliberarunt, quod Rex Ludovicus „ Andegavensis cum equitibus suis, & „ cum duce exercitus Florentinorum, & „ cum dicto Legato Bononiæ, & suo exercitu irent contra Regem Ladislaum ad „ destruendum eum, & recipiendum Terras Ecclesiæ. Et sic die XV. Septembris „ moverunt castra versus Romam . . . . „ Exercitus Regis Ludovici, & Legati Bononiæ, & Florentinorum pro Papa Alexandro ceperunt Cetonam, & Urbem „ Veterem, & Viterbium, ubi ceperunt „ Nepotem Papæ Gregorii, qui ibi erat „ Vicarius, & Montem Fiasconem. Et Paulus Ursinus cum DCLX. lanceis equitum „ conducitur ad stipendia Ecclesiæ pro uno „ anno. Sed Florentini pro majori parte „ solverunt sibi. Comes Trojæ audiens, „ exercitum Papæ Alexandri ire versus Romam, confestim discedere statuit ex „ Etruria cum MM. equitibus, & profectus „ fuit Romam, & cum auxilio Johannis „ Columnæ, & Domini Nicolai Columnæ, „ & Baptistæ Savelli, & aliorum Civium „ amicorum Regis Ladislai, ejecerunt multos Cives Romanos suspectos sibi, & „ miserunt Neapolim, & ad alia loca. „ Et muniverunt Pontem Sancti Angeli, „ quoniam Custos Arcis tenebat Arcem pro „ Papa Alexandro. Dictus exercitus Regis „ Ludovici, & Legati Bononiæ, & Florentinorum profectus fuit Romam, & „ cepit Burgum Sancti Petri, & ex tunc „ non valuerunt ulterius facere in principio mensis Octobris. „

(3) Antonio di Pietro nel suo *Diario di Roma Scriptor. Rer. Italicar. tom. XXIV. col.*1003. *seqq.*

(1) Il medesimo Antonio di Pietro *ibid. col.*1015. *seqq.*

Digitized by Google

per dare ad Alessandro V. il fausto annunzio della liberazione di Roma dal giogo di Ladislao, e portargli le chiavi delle Porte della medesima Città, e tutte le insegne del comando, e recarono ottime nuove di lui. Ma ai 10. del seguente Maggio si ebbe l' avviso, che esso ai 3. del suddetto mese era morto, e ai 21. si seppe, che dai Cardinali della sua obbedienza eragli stato surrogato Giovanni XXIII., il quale nell' anno prossimo si trasferì a Roma per opporsi ai sforzi, che faceva Ladislao per soggettarla di nuovo al suo dominio, e nel mese di Aprile spinse il Re Lodovico d' Angiò accompagnato dagl' insigni Condottieri di arme Paolo Orsini, Francesco Sforza Attendolo, Braccio da Montone, e Gentile da Monterano, e dal Cardinale Pietro di S. Angelo in qualità di Legato Apostolico in quella spedizione, contro il medesimo Ladislao, di cui ai 19. del mese di Maggio l' esercito della Chiesa riportò una segnalata vittoria. Siccome però Lodovico non seppe prevalersene, e Ladislao ebbe tutto il comodo di arrolare nuove truppe, e di obbligare il nemico ad abbandonare l' impresa della conquista del Regno di Napoli, e ritornare in Provenza, perciò l' anno seguente Giovanni „ per (2) non re- „ stare preda del Re Lanzilao, per mezzo del Cardinal Brancaccio concluse „ la pace, e s' accordò col Re, e pagatoli 80. mila fiorini, furono liberati „ li fratelli, e parenti del Papa ch' erano prigioni. „ Quindi Ladislao mandò a Roma i suoi Ambasciatori, i quali ai 6. di Decembre in di lui nome giurarono fedeltà (3) a Giovanni. Ma dove andasse a terminare questa concordia videsi l' anno seguente 1413. Imperocchè l' ultimo giorno di Maggio Ladislao inviò quaranta legni alla imboccatura di Roma, ed essendosi esso Re col suo esercito avvicinato alle di lei mura, la notte precedente il dì 8. di Giugno fu rotto il muro vicino alla Chiesa di Santa Croce, e la mattina avanti che spuntasse il Sole, Tartaglia uno de' Condottieri di armi del Re entratovi senza contrasto se ne mise in possesso; Giovanni, che il giorno precedente

(2) *Incerto Autore della Istoria del Regno di Napoli lib.* III. *tom.* IV. *della Raccolta citata pag.* 97. Dello stesso accordo fanno menzione l' Anonimo Autore de' *Giornali Napolitani dall' anno* MCCLXVI. *sino al* MCCCCLXXVIII., e Teodorico da Niem il primo de' quali *Scriptor. Rer. Italicar. tom.* XXI. *col.* 1075. dice: „ Alli 16. de Ottobre se bandio in Napole la pace tra „ Re Lanzilao e Papa Giovanni Cossa, dal „ quale il Re ebbe per accordio 30. mila fiorini, e liberò il fratello, e li nipoti, e la madre, e la moglie di Messer „ Pietro Cambisa Barile. Il Cardinal Brancaccio fu autore di questa concordia; & „ alli 26. di detto mese prese licenza dal „ Re, & andaje al Papa in Roma. „ L'altro poi *in Vita Joannis XXIII. pag.* 17. scrive „ Dictus Balthassar mente consterna- „ tus, repperit modum cum dicto Ladis- „ lao rege concordandi, mediantibus pecuniis, & quibusdam magnis promissionibus, per ipsum Balthassarem præfato „ Regi Ladislao per aliquos mediatores „ factis. Sed quantæ fuerunt illæ pecuniæ „ & quales erant ipsæ promissiones, pauci noverunt: sed diversi de hoc diversa „ loquebantur. Audivi tamen de quodam, „ tunc obedientiæ dicti Dn. Angeli, tunc „ Gregorii, quod idem Balthassar dictum „ Ladislaum regem, ut ab ipso Angelo, „ tunc Gregorio recederet, dictumque Balthassarem pro Papa deinceps haberet, „ cum summa centum millium florenorum, sibi per quendam Florentinum per „ ipsum Balthassarem transmissorum sophisticasset. „

(3) Antonio di Pietro nel *Diario di Roma all' anno* MCCCCXII. *col.* 1033. „ Die „ martis 6. dicti mensis (Decembris) quæ „ fuit

Digitized by Google

dente erasi ritirato colla sua Corte nel Palazzo del Conte di Monopello, pigliò la fuga, e s' incamminò alla volta di Viterbo, e Ladislao, circa l' ora di terza fece il suo ingresso nella Città per la Porta di S. Giovanni, ed essendosi trattenuto per due giorni nel palazzo Lateranese passò al palazzo Vaticano, ove dimorò per venti giorni. Frattanto parte della sua (4) cavalleria si diede ad inseguire la Corte Pontificia, ed i Cardinali, e i Prelati, che fuggivano da Roma, e quegl' infelici, che furono raggiunti, si videro malmenati, e interamente spogliati, alcuni ne furono messi a morte, ed il Cardinale di Bari fu fatto (5) prigioniere. Il restante dell' esercito si sparse per la Città, e non solamente furono spogliate le case, e i palazzi singolarmente delle persone addette alla Corte, e alla Curia Pontificia, ma ancora derubbati i sacri arredi, e le teche, nelle quali si conservavano le reliquie de' (6) Santi, e lo stesso Ladislao per accrescere il bottino, dopo aver dato le

„ fuit festum Sancti Nicolai Episcopi, & „ Confessoris, Dominus noster Papa fecit „ fieri Consistorium publicum, in quo quidem Consistorio recepit Ambasciatores „ Domini Regis Vinceslai; & ipsi Ambasciatores juraverunt fidelitatem in manibus Domini Papæ, vice, & nomine „ dicti Domini Regis Vinceslai. „ Dallo stesso Antonio abbiamo un minuto dettaglio de' fatti, che accaddero in Roma dopo che Ladislao ruppe la concordia col detto Giovanni XXIII. *col.* 1304. *seqq.*

(4) Teodorico da Niem *in vita Joannis XXIII. pag.* 21. „ Quia dictus Balthassar „ non dedit ordinem, neque deputavit aliquem certum Capitaneum, qui hosribus „ ipsis resisteret manu forti, tam Curiales, „ quam Romani, qui illic occurrebant ad „ videndum hostes ipsos, & eis, si possent resistendum, territi, & se non opponendo hostibus ipsis viriliter, ut debebant, catervatim ad lares proprios redierunt. Unde hostes ipsi, in se confortati, & non videntes ullam, vel modicam resistentiam, quam timerent forsan, quingenti eorum fugientes ipsos „ Cardinales insecuti sunt, & infra tres „ horas, vel quatuor Romam occuparunt, „ valde multas domos Curialium hujusmodi spoliando: . . . . . Quot autem ibi „ tunc, & diu postea, sæva, & mala fiebant, maxime in eosdem Curiales, scilicet personas, & bona ipsorum, quæ omnia prædæ deripiebant, nimis esset tædiosum, horrendumque calamo exarare. Prædictus vero Balthassar, certificatus post „ eandem horam primarum de introitu hostium præfatorum ad eandem Urbem, ut „ præfertur, non confisus de palatio suo, „ & muris dicti burgi, quos, ut præmittitur, multum sumtuose reformari fecit „ neque de castro S. Angeli, quamvis illud reputetur quasi inexpugnabile, & „ fortissimum, quod in illis posset se ab „ hostibus præservare, sed equum velociter ascendens fugit versus Sutrium, quem „ ipsi Cardinales pro majori parte etiam „ eadem hora subito sequebantur: quorum „ tamen plærique, quia tunc tempus erat „ calidum, quo segetes recolligi debebant, „ terendo viam siti labore, & æstu defecerunt. Aliqui etiam eorum per insequentes hostes nos per novem milliaria, „ vel circiter, ab eadem urbe, pauci tamen interfecti, sed pro magna parte rebus, & equis eorum, quæ apud eos tunc „ reperiebantur spoliati, & alias male tractati fuerunt. „

(5) Antonio di Pietro *col.* 1035. „ Item „ sciatur quod eadem die (7. Junii) fuit „ posita tota Portica Sancti Petri a saccomanno per dictam gentem armorum dicti Domini Regis, & specialiter Sacristia „ major dictæ Basilicæ Sancti Petri, videlicet de multis Reliquiis, & ornamentis „ prædictæ Basilicæ Sancti Petri. Isto die „ fuerunt expoliati multi Cortesciani, & „ Domini Prælati de Francia, & de aliis „ partibus, & interfecti in via, quando recesserunt de Roma. Item sciatur, quod „ inter alios fuit captus Dominus Cardinalis Barensis, & positus in carceribus „ in sancto Jacobo de Settignano. „

(6) Lorenzo Bonincontri ne' suoi Annali *Scriptor Rer. Italic. tom. XXI. col.* 107. di Ladislao scrive: „ Quum Romam ingres-

„ sus

Digitized by Google

le maggiori sicurezze ai mercanti Fiorentini, che al suo arrivo avevano nascoste le loro ricchezze, esposte che l' ebbero di nuovo, feceli spogliare di (7) tutto. Assunto quindi formalmente il possesso di Roma, ne creò Senatore Niccolò di Tiano, e conferì le altre cariche pubbliche a soggetti da se (8) dipendenti; ai 24. collo sborso di tre mila, e cinquecento ducati ebbe il dominio di Ostia, ai 26. ricevè la nuova dell' acquisto di Viterbo, e di altre Città, e il dì 1. di Luglio montato in una galera navigò alla volta di Napoli, lasciando i suoi ministri per il governo di Roma, e seco condusse il Cardinale di Bari. Troppo lungo sarebbe il riferire le barbare esecuzioni, che furono fatte dopo la partenza di Ladislao da Roma, e dopo che venne in suo potere Castel Sant' (9) Angelo, e raccontare distintamen-

„ sus est, sacras Ædes diripuit, Reliquias „ multas Sanctorum, auro, gemmisque redimitas, expoliavit. Etiam in Matronas „ Romanas foeda commisit. Patres & Clericos veluti captivos redemit. „ E Andrea Billio *Histor. lib. 3. Script. Rer. Italic. tom. XIX. col. 42.* „ Regressus inde in „ Regnum (*Ladislaus*) se iterum novis „ copiis instruit, quibus cinctus adhuc Romam occupat fugato cum paucis Johanne. Hic vero dejectus pudor, nempe omnes, qui deprehendi potuerunt, spoliati: Urbs quoque direpta, ac pluribus „ locis incensa, volitantibus per flammas „ omnis generis literarum scriniis. Id vero „ infandum, quod nec sacris abstinuit, nudatis auro, atque argento sanctorum reliquis undecunque extrahi potuerunt, stabula passim Ecclesiis prostituta. Sævitum præterea in multos, quicunque Ecclesiasticæ professionis essent. „ Vedi anche le note precedenti.

(7) Poggio Bracciolino *Historiarum Florentini Populi lib. IV. Scriptor. Rer. Italic. tom. XX. col. 316.* „ Urbe potitus (Ladislaus) in primis Mercatores omnes Florentinos per summam fraudem spoliavit. „ Nam cum illi tum mercaturas, tum pretiosiora quæque apud amicos in tumultu occultassent, ille data publica fide, „ quæ in perfidiam versa est, omnes cum „ suis rebus salvos fore, multis verbis hortatus unumquemque, ut bono essent animo, atque deposito timore res suas ex „ consueto securi agerent, nil ab eo metuentes; quo factum est ut singuli sua „ domum referrent, cum tuti ab omni calamitate fide Regia interposita viderentur. At ille qui pluris illorum spolia, „ quam suam fidem faceret, in captivitatem omnes adduci, bonaque eorum diripi imperavit. Scelestum facinus, non solum nomine Regio indignum, sed Pirata etiam nequissimo, quorum est in „ rapinis quoque promissam fidem servare. „

(8) Antonio di Pietro *Diarii Romani col. 1036. seqq.*

(9) Ciò accadde ai 23. di Ottobre, come riferisce il predetto Antonio di Pietro nel suo Diario *col. 1038.* „ Die Lunæ 23. „ dicti mensis Octobris hora post occasum „ solis, habuit Dominus Rex Vinceslaus „ Castrum Sancti Angeli, & statim hora „ ista fuerunt positæ duæ banderiæ in dicto Castro dicti Domini Regis Vinceslai cum maximo gaudio, & festo. Item „ sciatis, quod tota Roma fecit maximum „ gaudium, & festum de dicto Castro habito cum pulsatione campanarum, & „ cum torciis, & Lanternis, & fanonibus. „ Fuerunt dicti Domini Romani per totam „ Urbem de sero cum dictis luminariis in „ manibus vociferando, & dicendo: *Viva „ viva lo Re Lanceslao*, & istud duravit „ per dies sequentes. „ Ove non è da tralasciar una particolarità dal medesimo *col. 1039.* raccontata, cioè, che ai 15. di Novembre furono inalberati nel maschio del Castello tre stendardi, uno del Popolo Romano, l' altro di Ladislao, che dall' Autore del Diario è chiamato Vinceslao, e il terzo della Santa Madre Chiesa. „ Die „ Mercurii 15. dicti mensis (Novembris) „ hora Nonæ, vel quasi, intraverunt in „ Castro Sancti Angeli, videlicet Dominus „ Comes Trojæ, Dominus Julius Cæsaris, „ & una cum aliis Dominis de Neapoli, „ & ascenderunt Mascum dicti Castri Sancti Angeli, & ibi posuerunt tria Vexilla magna, videlicet Vexillum Populi Romani, Vexillum Sanctæ Matris Ecclesiæ, „ & Vexil-

Digitized by Google

tamente tutte le altre sue imprese. Soltanto dunque aggiungerò, che Ladislao sul principio di Luglio dell' anno 1414. „ fe (10) pigliar Paolo Orsino, „ e (11) Orso, benchè con grandissimo strepito di quelli Signori, che l' a- „ vevano assicurati, e per tutto il Campo se ne parlava, dicendosi esser „ cosa brutta, e non degna di un Re, levare, e violare la legge della fe- „ de nella guerra. Esso fe pubblicare, che costoro volevano far trattato di „ tradirlo; e in questo il Re si (12) ammalò, e se ne venne a Napoli con „ le galere, e volle nella medesima galera, ov' esso veniva, che fussero por- „ tati alla poppa li due Orsini prigioni, e giunto a Napoli a' due d' Agosto, „ nello scendere dalla galera comandò, che Paolo Orsino fosse il primo a „ sbarcare, e con grand' istanza ordinò a Renzo da Lipari Capitano delle „ galere, che li facesse condurre ben guardati come traditori. Disceso poi „ esso, e condotto al Castello, il dì seguente impeggiorò, ed ordinò, che „ Paolo fosse decapitato, ma non fu eseguito, perchè forse li principali „ della Corte, che l' avevano assicurato a venire al Re, avevano dispiacere „ di farlo morire. Il Re ostinatissimo nell' odio, andando di dì in dì impeg- „ giorando, chiamava spesso la Sorella, e addimandava se Paolo era morto, „ e sem-

„ & Vexillum Domini Regis Vinceslai cum „ pulsatione Tubettarum, & cum vocife- „ ratione: *Viva, viva lo Re Vinceslao*. „ Item sciatis, quod eadem hora in dicto „ Castro remansit Castellanus pro parte di- „ cti Domini Regis Vinceslai Dominus Bet- „ tus. Item eodem die recessit alius Ca- „ stellanus, & ivit versus Neapolim, & „ sic habuit dictus Dominus Rex dictum „ Castrum Sancti Angeli in pacifica pos- „ sessione. „

(10) Così *l'Incerto Autore della Istoria del Regno di Napoli lib. III. pag. 99.*

(11) Antonio di Pietro nel suo *Diario di Roma col.* 1043. scrive: „ Isto die Jo- „ vis 5. dicti mensis (Julii) in supradi- „ cto exsequio venerunt nova de Perusio, „ quomodo Paulus de Ursinis erat captus „ cum multis aliis Baronibus in Perusio ad „ petitionem, & instantiam Domini Regis „ Vinceslai. Item die Veneris 6. dicti men- „ sis Julii, fuerunt confirmatæ supra dictæ „ novæ, quomodo Paulus de Ursinis erat „ captus, & incarceratus cum multis aliis „ Baronibus, de qua quidem nova fuit fa- „ ctum magnum festum per totam Urbem „ cum pulsatione campanarum tam Capito- „ lii, quam per omnes Ecclesias Urbis, ac „ etiam cum fanonibus, & dictum festum „ duravit per dies sex. „

(12) L' Anonimo Autore de' *Giornali Napolitani tom. XXI. Scriptor Rer. Italic. col.* 1075. *seg.*, racconta, che il Re si ammalò prima di far catturare Paolo Orsini, e Orso da Monte Rotondo, e riferisce alcune particolarità omesse dall' incerto Autore da noi allegato. „ Alli 8. de Aprile del 1414. „ tornaje a Roma, (il Re Lanzilao), „ e tenne modo de avere a suo soldo Paolo Ursino, et Urso da Monterotondo, „ quali vennero con buona pregiaria, e „ securità a servirlo. Et alli 4. de Maggio Re Lanzilao se partìo da Roma con „ essi, e con altri Capitanei, e fece pacificare Paolo Ursino con Sforza, quali „ si baciorono in bocca, e cavalcaro insieme per tutto il Patrimonio di S. Pietro. Et entrando il Re nel paese de „ Toscana, li venne una ambasciata de' „ Fiorentini, e Senesi, e de Assise, e „ di Bologna, offerendosi al Re, al quale portaro presenti; perchè tutte queste „ Città temevano di lui. E se andava volteggiando per Toscana, dicendo, che „ aspettava, che l'aere rinfrescasse per passare avanti. In questo mezzo se ammalò, e stando pure in campo fe pigliare „ Paolo Ursino, & Urso de Monterotondo; di che ne seguio gran romore di „ quelli Signuri, che lo havevano assecurato, quali volevano sapere la causa de „ la loro prigionia, a li quali il Re diceva havere scoperto un tradimento contro „ di se. E tra questo il Re ogni giorno „ peggiorava, e tornò a Roma, è da Roma posto in su le galere venne a Napo-

Digitized by Google

„ e sempre con questo desiderio e parlandosi di questo, (13) alli *6.* d' A-
„ gosto del medesimo anno morì scomunicato, ... e la morte sua di-
mostrò

„ poli il secondo giorno de Augusto; e ne
„ la medesima galera menava seco Urso de
„ Monterotondo, e Paolo Ursino. E stan-
„ do lui ne la poppa, volse, che Paolo
„ fosse il primo a sbarcare; e disse a Mes-
„ ser Betto: *guarda bene questo traditore*;
„ e poi scese lui. E questo fo di Giovedì
„ alle 22. hore. E giunto a lo Castiello
„ nuovo, ordinò, che fosse morto; & il
„ Venerdì esso peggiorò, & il Sabato più,
„ e la Domenica più. E sempre diceva:
„ *E' vivo Paolo? menatelo quì, che 'l voglio*
„ *uccidere io de mia mano*. E la sera de
„ la Domenica se chiamò la sorella, e le
„ ordinò che facesse subito ucciderlo; e la
„ sorella li disse, che già era morto, e
„ così riposò da quella ansia. E poco do-
„ po fo desperato de la vita, & alli *6.* de
„ Augusto alle 2. hore di notte morìo, e
„ fo a S. Giovanni a Carbonara seppellito
„ de notte senza nulla pompa come un
„ Tartaro. „ Parimente Antonio di Pietro
Diarii Romani col. 1045. „ Item sciatis,
„ quod tunc tempore supradictus Dominus
„ Rex Vinceslaus infirmatus fuit in via,
„ quasi ad mortem, ita quod non poterat
„ equitare, nec ambulare. Item sciatis quod
„ tunc tempore fuit in Roma sibi facta una
„ vara ad portandum personam suam dicti
„ Domini Regis; & nihil valuit, quia non
„ poterat stare in dicta vara propter ma-
„ ximam infirmitatem: inter quos dies fuit
„ facta in Roma una sedes ad portandum
„ suprascriptum Dominum Regem de di-
„ cto Castro Passarini ad Sanctum Paulum
„ de Urbe. Die 30. dicti mensis Julii de
„ nocte fuit portatus per Vassallos Castri
„ Zagaroli, & Galli supradictus Dominus
„ Rex Vinceslaus per supradictam sedem
„ de Castro Passarini usque ad Basilicam
„ Sancti Pauli de Urbe, & ibi invenit duas
„ Galeas de Gajeta præparatas, & statim
„ intravit dictas Galeas una cum Paulo de
„ Ursinis, & Urso de Monte Rotundo.
„ Item sciatis quod isti duo ibant tanquam
„ capti, videlicet Paulus de Ursinis, &
„ Urso de Monte Rotundo, & omnes su-
„ pradicti iverunt versus Neapolim cum
„ supradictis Galeis. Die Veneris 3. men-
„ sis Augusti hora Tertiarum noctis obiit
„ de bona morte in litore maris Dominus
„ Rex Vinceslaus, cujus anima benedica-
„ tur per contrarium, quia multa mala
„ operatus fuit hoc in mundo, specialiter
„ in tota Roma, ac etiam in Ecclesiis Ur-
„ bis, videlicet in Ecclesia Sancti Petri,
„ & ejus Burgo ut apparet. „

(13) Antonio Billio *Histor. lib.* III. *col.* 42. *seq.* immediatamente prima che Ladislao morisse, lo fa parlare alla sorella in tal guisa: „ En morior .... mox in tuo
„ complexu soror; cum tu sis futura tanti
„ regni hæres; nec me, aut hæc arma,
„ aut divitiæ, aut medicamina servare pos-
„ sunt. Tu vero hoc primum tenebis,
„ ne quid e rebus, aut civitatibus captis
„ Pontifici unquam reddas, quod genus
„ familiæ nostræ usque adeo semper infe-
„ stum fuit. Romam tamen jussu nostro
„ liberam facies, quo vel ipsum Mundi
„ caput dicar exemisse. Heu vero ama-
„ rum hujus diei exitum, nec nobis sane
„ quantum arbitror vel fatis, vel ætate
„ debitum, quippe qui vix mediam æta-
„ tem conspeximus, & ea in animo erant,
„ quæ jam pudet hactenus tacita, nunc
„ morientem proferre. Verum res ipsa, ac
„ fortuna testimonio fuerit, quæ jam Flo-
„ rentinos eo loco dedisset, ut, seu ci-
„ vium favore, quos ipsi per honores alui-
„ mus, seu nominis, atque armorum me-
„ tu, jugum pœnæ implorare viderentur.
„ Venetis, ut necessaria, ita non dubia
„ nostra amicitia. Tum ex reliqua Italia
„ fuisset nemo, quin facile datas leges
„ acciperet, quando nobiscum arma, &
„ vires collectas haberemus, nec quicquam
„ horum tam gratum nobis, quam quod
„ in Galliam animos trajeceramus, acci-
„ piendi jam pro Ungarorum regibus, quod
„ regimen Sigismundus uxoris nomine du-
„ dum ægre tuetur, paratis urbibus, ac
„ populis, quem adolescentem vocavere,
„ nunc domestico potentem Regno legiti-
„ mum Dominum cognoscunt. Atqui tot
„ vota, tot parata, tot consilia quis au-
„ dit? quis perficit? quis confirmat? Hoc
„ salubre soror carissima tibi crede inte-
„ rim, ut sis hoc regno contenta, cui su-
„ per familiarem Græciam, Campaniam
„ omnem, magnamque, & Etruriæ, &
„ Piceni partem relinquimus. Hac dote fe-
„ licem ut te ducas, si primum Neapoli-
„ tanos cives nostros, tum reliquos so-
„ cios, atque ante omnes hos nostros exer-
„ citus incolumes, beneque fidos, & me-
„ ritos

Digitized by Google

„ mostrò, com' era odiato da quelli, che più (14) potevano, perchè fu sen-
„ za pompa d' esequie menato a seppellire a S. Giovanni a Carbonara. „

CCLXX. Agli otto di Agosto si ebbe in Roma nuova sicura della morte di (1) Ladislao, ai nove furono deposti i stemmi del suddetto Re, e del Senatore da lui costituito, il quale nel dì seguente lasciò il Campidoglio nelle mani de' Conservatori, e dopo la sua partenza il Popolo incominciò a tumultuare gridando *Viva Viva lo Popolo*, e nello stesso giorno senza contrasto gli furono consegnate le Porte della Città da coloro, che la custodivano. Quindi fu eletto per Conservatore di Roma un certo Pietro Mattuzzi, il quale unito ad altri due Conservatori costituì i nuovi Capi de' Rioni, cassati quelli, che erano stati istituiti da Ladislao. Ai nove di Settembre circa l' ora di terza Battista Savelli, Giacomo Colonna, Corradino, e Sforza con tutte le loro truppe entrarono in Città per impossessarsene, ma furono obbligati a partirne dopo due giorni. Indi ai 26. di Ottobre furonò inviati Ambasciatori al Cardinale Isolani Legato del così detto Giovanni XXIII., il quale si ritrovava in Toscanella per invitarlo a trasferirsi in Roma, ove il dì 19. dello stesso mese ricevuto fu con grandissimo onore. Il Castello però di S. Angelo, e Ponte Molle seguitavano ad essere nelle mani de' ministri della sorella di Ladislao Giovanna, che al medesimo succedè nel Trono, e benchè ai Romani riuscisse ai tre di Agosto dell' anno 1415. di conquistare a forza d' armi Ponte Molle, con tutti i sforzi, che essi fecero, non poterono ricuperare alla Chiesa Castel Sant' Angelo, anzi la Città tutta per tradimento di Lelio Capocci si trovò in pericolo di essere occupata dalle milizie della predetta (2) Giovanna, a cui Antonio di Pietro nel suo Diario Romano, dà il semplice titolo di Duchessa.

„ ritos regia Nobilitate servare volueris. „ Se Ladislao si espresse così colla Sorella, ne risulta, che egli finse, qualora ei dichiarò, che occupava le Città, e Provincie dello Stato Ecclesiastico con animo di conservarle alla Santa Sede.

(14) L'Anonimo Autore de' *Giornali Napolitani* dopo aver detto nel passo trascritto (not. 12.) che Ladislao *fu seppellito di notte senza nulla pompa, come un Tartaro*, soggiunge: „ E così volse la Sorella, „ quale successe al Regno, e se chiamò „ la Regina Giovanna Seconda. „ Lo stesso abbiamo da Angelo di Costanzo *Historia del Regno di Napoli lib. XII. pag.* 280. *Aquila* MDLXXXII., e da Gio. Antonio Summonte dell' *Historia della Città, e Regno di Napoli lib. IV. tom. II. della edizione seconda. Napoli* MDCLXXV. *pag.* 755. Tanto però l'Incerto Autore, quanto Angelo di Costanzo, e il Summonte ci attestano, che la Regina Giovanna II. fece poi nella Chiesa stessa innalzargli un sepolcro, che ancor si vede per la qualità di quel tempo superbissimo, e il Summonte riferisce non solo i versi, che vi si leggono, ma eziandio l'epitaffio di quel Re composto dal Sannazaro, nel quale epitaffio dicendosi di Ladislao:

Hic Capitolinis dejecit sedibus hostem;
Bisque triumphata victor ab urbe redit,

vien convinta di falsità la franca assertiva dell'Anonimo, che quel Re *occupò per ben tre volte la Città di Roma*.

(1) Antonio di Pietro *Diarii Romani col.* 1045. *seq.*

(2) *Ibid. col.* 1054. „ Indictione 9. die „ Lunæ 7. mensis Octobris, hora post Ves- „ peras, Dominus Jacobus Cardinalis ti- „ tuli Sancti Eustachii tunc tempore in „ Urbe Legatus, misit per omnes Con- „ servatores ad Palatium suum, videlicet „ ad Palatium Sanctorum Laurentii & Da- „ masi, ubi morabatur supradictus Domi- „ nus

Digitized by Google

CCLXXI. Poichè l' Anonimo Discorsivo con tutta la fiducia assicura il Pubblico di riposare tranquillamente su la fede dell' epoche, e de' fatti da lui (1) registrati, necessariamente ci è convenuto di parlare a lungo di Ladislao, e di recare, o indicare i documenti di tutto ciò, che abbiamo detto, affinchè il Pubblico ravvisi con qual fede l' Anonimo medesimo abbia rappresentato, che i Papi, i quali avevano dichiarata decaduta la Regina Giovanna, ed in conseguenza annullata la pretesa adozione, chiamando Carlo Duca di Durazzo a questi Dominj dopo la morte di Carlo, secondo il solito costume, si opposero al suo figliuolo Ladislao rimasto al possesso del Regno di Napoli sotto la tutela della Regina sua madre, e presero le parti del Duca d' Angiò, e che Ladislao occupò per ben tre volte la Città di Roma, e lo Stato della Chiesa, e prese per diritto di conquista il glorioso titolo di Re di Roma, ribattendo sempre con infinito valore le forze dal Duca d' Angiò suo rivale, quando dalle sicure memorie di quella età da noi prodotte (§. CCLXV. segg.) si ricava, che Lodovico juniore d' Angiò fu coronato da un Antipapa, il quale aveva protetto sempre Giovanna, e confermata l' adozione di Lodovico I. d' Angiò; che Urbano VI., da cui era stata dichiarata decaduta dal Trono Giovanna I., annullata la pretesa adozione, chiamato Carlo Duca di Durazzo a questi Dominj, se non volle riconoscere per Re di Napoli Ladislao, avendone privato il suo padre, non si dichiarò per Lodovico juniore; che Bonifacio IX., successore di Urbano VI., accordò a Ladislao l' investitura del Regno di Napoli, e lo assistè con felice successo contro Lodovico; che Innocenzo VII. dopo averlo favorito lo scomunicò, e lo privò del Regno in pena della sua fellonia, e della violenta occupazione de' Stati alla Santa Sede temporalmente soggetti: motivi, per cui collo stesso rigore procederono contro di lui anche Alessandro V., e Giovanni XXIII., e che esso due sole

„ nus Cardinalis; & venerunt omnes supradicti Conservatores de una mala voluntate, specialiter Lellus Capotia. Item sciatis, quod statim post introitum ipsorum Dominorum Conservatorum in dicto Palatio Domini Cardinalis, tota platea Campi Floris fuit plena gentium armorum equestrium, & pedestrium Francisci de Ursinis bene in promptu, & bene armati cum multis Romanis vociferando, & clamando: *Viva la Chiesa, e lo Popolo*, cum ensibus nudis omnes tam equestres, quam pedestres. Item sciatis, quod eadem hora fuit captus Lellus Capotia in dicto Palatio dicti Domini Cardinalis tamquam proditor Sanctæ Matris Ecclesiæ, & Urbis Romæ. Item sciatis, quod per sex horas noctis fuit examinatus dictus Lellus coram dicto Domino Cardinali de suo tradimento, & fuit confessus. Item statim post suam confessionem fuit conductus dictus Lellus Capotia ad Capitolium, & decapitatus sine mora, inter horam videlicet octavam, & nonam noctis; & hoc fuit factum, quia in supradictis horis debebat tradere Romam gentibus armorum Ducissæ Johannæ de Duratio contra voluntatem Domini Cardinalis, & Populi Romani. „

(1) *Discorso Istorico-Politico pag.*148. *seg. not.* a: „ Bisogna avvertire i nostri Lettori, che ci fu ultimamente recato un ristretto istorico scritto in *francese* di tutti i Principati Italiani. Non possiamo negare, che la lettura fatta con indicibile attenzione del ristretto riguardante le due Sicilie ci fece ritardare la pubblicazione nel nostro penosissimo lavoro, poichè l'autore di quest'opera non si è data la pena di osservare l'epoca de'fatti, e perciò ha confuse le date, e anche i nomi di molti Principi; onde ci convenne di riscontrare nuovamente il nostro

le volte occupò la Città di Roma, non s' intitolò Re di Roma, ma di Rama, e da Lodovico d' Angiò nella battaglia dei 19. di Maggio del 1410. fu interamente sconfitto.

CCLXXII. Passando l' Anonimo Discorsivo (1) a favellare di Giovanna sorella di Ladislao, a cui rimase la corona del Regno, perchè il fratello, non ostante che avesse avuto tre mogli, per la sua vita sregolata morì senza successione, protesta, che passarà sotto silenzio le croniche vergognose della medesima, poichè non è sua idea tesser la storia de' tempi, e che unicamente rilevarà que' fatti, che mostrano l' influenza del potere Papale su questi Regni, essendo questo lo scopo del suo Discorso. Soggiugne pertanto (2): „ La nuova Sovrana non per genio, ma per non saper più resistere alle premure „ della Nazione prese per marito *Giacomo* di Borbone Conte della Marca: „ dopo varie tristi vicende *Giacomo* prese la risoluzione di ritirarsi in un „ Convento di Francia, lasciando la Regina in preda de' suoi amanti. Un „ paesano di Cotignola chiamato *Giacomuzzo* ebbe tanta fortuna nelle sue ardite operazioni, che da semplice Soldato divenne il famoso Capitano dell' „ Italia *Sforza* così chiamato per la straordinaria robustezza, e per la vivacità de' talenti. Ebbe egli l' amoroso favore di *Giovanna*, ma poichè un „ rivale chiamato *Pandolfello Alopo* giunse a togliergli la precedenza, concepì il più alto sentimento di vendetta; e fidato al numero delle sue truppe, „ ed al valore del suo comando propose al Duca d' Angiò *Luigi III.* Nipote „ di quel *Luigi*, che fu inutilmente adottato dalla Regina *Giovanna I.* di richiamare l' antico diritto dell' accennata adozione. *Giovanna II.* temendo di „ questa nuova mossa trattò nel 1420. con Alfonso V. Re di Sicilia, e di „ Aragona, e lo adottò per Successore del Trono, impegnandolo in tal modo alla difesa del Regno. L' Istromento di questa adozione è nella data del „ di 8. di Luglio dell' anno 1421. E' quì degno di riflettersi, che irritatosi „ il Papa *Martino V.*, che simile passo fosse stato dato dalla Regina *Giovanna* senza suo consenso, come Padrone diretto di questo Regno giunse ad „ ordinare con un Breve ai di lei Sudditi così Chiesastici, che Secolari di „ non pagarle i tributi, e di non obbedire ai di lei Ministri. Questi sono i

 „ colpi,

„ stro lavoro, e possiamo con tutta la fiducia assicurare il Pubblico di riposare „ tranquillamente su la fede dell' epoche, „ e de' fatti da Noi registrati, e di avere „ questa giusta prevenzione nel caso che „ vorranno servirsi di quel ristretto francese, che perloppiù lo troveranno mancante, ed infedele. „ Nulla preme a noi di avverare, se il *ristretto istorico* mentovato dall'Anonimo sia tale, quale da lui è dipinto. Unicamente diciamo, e lo abbiamo ad evidenza provato, e continuaremo a provarlo, che il Ristretto della Istoria delle due Sicilie datoci dall'Anonimo, anche dopo aver nuovamente riscontrato il suo penosissimo lavoro, non solamente è mancante, ed infedele, ma eziandio maligno.

(1) *Discorso Istorico-Politico pag.* 148. „ Ladislao .... si morì l'anno 1414. senza successione, non ostante che avesse „ avuto tre mogli. Rimase dunque la corona del Regno a *Giovanna* sua sorella dell' età di anni 43. Noi passeremo „ sotto silenzio le croniche vergognose di „ *Giovanna II.*, poichè non è nostra idea „ tesser la storia de' tempi: unicamente „ rileviamo que' fatti, che mostrano l'influenza del potere Papale su questi Regni, essendo questo lo scopo del nostro „ discorso. „

(2) *Pag.* 149. *segg.*

Digitized by Google

„ colpi, ai quali videsi esposta la Sovranità in que' tempi di disordine. Riu-
„ scì ad *Alfonso* di ribattere le forze del Duca d' Angiò; ma *Giovanna* te-
„ mendo, che volesse egli impadronirsi del Regno pria della sua morte, ri-
„ vocò il dì primo di Luglio 1423. la già fatta adozione, ed un altra ne sti-
„ pulò a favore di quel medesimo *Luigi* d' Angiò, che venne coll' ajuto di
„ *Sforza* per usurparle il Trono. Questi passi sì strani furono figli di un ec-
„ cessivo favore accordato a *Sergianni Caracciolo*, che finalmente pagò la pe-
„ na della sua insolente, ed ambiziosa condotta, avendo i di lui nemici ot-
„ tenuto un equivoco ordine della Regina, che gli fosse tolta la vita. Nell'
„ anno 1434. il nuovo adottato *Luigi d' Angiò* mancò di vita, e *Giovanna*
„ nominò suo erede un fratello del morto, chiamato *Renato*, e stabilì un
„ consiglio di Reggenti, fintantochè *Renato* fusse giunto nel Regno. Dopo
„ questa solenne disposizione la malconsigliata Regina venne al termine de'
„ suoi giorni, e lasciò di vivere l' anno 1435. „

CCLXXIII. Benchè lecito a noi sarebbe il rimarcare ancora tutti gli abbagli istorici contenuti nel trascritto passo dell' (1) Anonimo, tuttavia ci contentaremo di solamente giustificare la condotta di Martino V. dal medesimo Anonimo censurata. Nel Concilio di Costanza, deposti i così detti (2) Giovanni XXIII., e Benedetto XIII., e sceso dal Pontificio solio con generosa rinunzia Gregorio (3) XII., agli otto di Novembre dell' anno 1417. entrarono in Conclave i Cardinali, e gli altri Elettori (4) destinati dal Sinodo per dare alla Chiesa il suo visibile capo, ed agli undici dello stesso mese, non

(1) Dacchè l'Anonimo ha avuto la franchezza di assicurare il Pubblico di riposare tranquillamente su la fede dell' epoche, e de' fatti da lui registrati (not. 1. al §. CCLXXI.) chi non vede, che per smentirlo, lecito sarebbe il rilevare qualunque anche menomo abbaglio da lui preso in punto di Storia?

(2) Oltre gli Atti del Concilio di Costanza *Concil. tom. XVI.* si può vedere il Rinaldi *ad annum* 1415. *num. XXIII.*, e *ad annum* 1417. *num. XII.* Lo stesso Rinaldi ad annum 1419. num. V. racconta, che Baldassare Cossa detto prima Giovanni XXIII. recatosi a Firenze, dove risedeva Martino V., si prostrò ai suoi piedi, e lo riconobbe come vero, ed unico Pontefice, che dal medesimo Pontefice fu fatto Cardinale, e dentro lo spazio di un anno essendo morto, gli furono celebrate magnifiche esequie. Vedi la nota del P. Mansi al detto numero.

(3) Rinaldi *ad annum* 1415. *num. XXVII.*

(4) Nel *tom. IV.* della citata *Raccolta di tutti i più rinomati Scrittori dell'Istoria generale del Regno di Napoli MDCCLXIX. pag.* 108. *nota a* si legge: „ *Martino V.* „ *Pontefice fu eletto nel Concilio di Costanza, e tolto lo scisma alli* 11. *di Novembre* 1417. *Li Cardinali elettori furono* 23. Joannes de Broniaco, F. Angelus „ de Anna, Petrus Fernandi Frias, Jordanus Ursinus, Antonius Coratius, Franciscus Landus, F. Joannes Dominici, „ Antonius Pancerinus, Gabriel Coldumerius, Branda Castillionus, Angelus Barbadicus, Petrus de Aliaco, Thomas „ Brancacius, Alamandus Adimarius, Guillelmus Philiasterii, Antonius de Calancho, Simon Cramado, Petrus de Fuxo, „ Ludovicus de Flisco, Rainaldus Brancacius, Amodeus (*così per sbaglio di stampa, dovendo dirsi* Amedæus) de Salutiis, Otho Columna, Lucidus de Comitibus. Elegerunt etiam in Concilio Pontificem 30. Episcopi, sex ex lingua Italica, sex pro Gallica, sex pro Germanica, „ sex ex Hispanica, & sex ex Anglica. „ Vide Ciaccon, & Contelor. „ Bisogna che l' Annotatore non abbia consultato gli Autori, che cita. Imperocchè se gli avesse consultati non avrebbe mai assicurato, che „ elegerunt Pontificem 30. Eps- „ scopi sex ex lingua Italica, sex pro Gallica, sex pro Germanica, sex ex Hispa- „ nica.

Digitized by Google

non senza un tratto singolare della divina provvidenza, si ritrovarono uniti i loro suffragj nella persona del Cardinale Ottone Colonna, Diacono di San Giorgio in (5) Velabro, il quale per riguardo alla solennità di quel giorno assunse il nome di Martino V., che nella serie dei Pontefici sarebbe stato III. di questo nome, se non vi avessero aggiunti i due Papi Marini: onde il

„ nica, & sex ex Anglica„ mentre dalla nota dei soggetti delle cinque mentovate Nazioni per eleggere il nuovo Pontefice destinati presso il Ciacconio *tom.* 11.*col.*813., e presso il Contelori *in Vita Martini V. ex legitimis documentis collecta Romæ MDCXLI. pag.* 7 *seq.* avrebbe ravvisato, che molti di essi non erano Vescovi. Quindi il Ciacconio *col.* 811. accennato il decreto del Concilio di Costanza, in vigore del quale fu stabilito „ quod quælibet natio eligeret sex „ honestas personas Ecclesiasticas, & religiosas, ac in sacris Ordinibus constitutas „ quæ una cum Cardinalibus præsentibus „ in Concilio pro hac vice tantum intrarent „ Conclave, haberentque auctoritatem una „ cum Cardinalibus, eligendi futurum Papam, & qui a duabus partibus ex deputatis cujuslibet nationis eligeretur in „ Papam, ille pro summo Pontifice haberetur, & teneretur „ soggiunge: „ Qua „ propter die Lunæ VI. Idus Novembris „ ejusdem anni 1417. celebrata sessione publica 41. juxta Decretum 11. sessionis, „ hora post meridiem cum 28. Cardinali„ bus (*il Contelori non ne nomina che* 23.) „ in Concilio tunc existentibus; triginta „ aliæ personæ religiosæ in sacris Ordini„ bus constitutæ, partim Prælati, partim „ aliorum ordinum, sex videlicet pro qua„ libet natione (quæ quinque erant, vi„ delicet Italica, Gallica, Germanica, Hi„ spanica, & Anglica ingressi sunt Con„ clave, paratum in palatio Episcopali „ Costantiensi. „ In fatti fra i soggetti deputati per la Nazione Italiana si trovano „ Leonardus Sacræ Theologiæ Magister Ge„ neralis Ordinis Prædicatorum, Pandul„ phus de Malatestis Archidiaconus Bo„ noniensis: „ fra i deputati Francesi „ Ro„ bertus Abbas Cluniacensis, Gualterus „ Crassi Prior Rhodi, Decretorum Doctor „ fra i Tedeschi „ Lambertus de Stipite Prior „ de Belcheya, Dioeces. Leodinensis, Or„ dinis Cluniacensis, Decretorum Doctor, „ Nicolaus de Diuhthespuhel Canonicus „ Ecclesiæ Collegiatæ omnium Sanctorum, „ alias Sancti Stephani Viennæ, Conradus „ de Susato Præpositus Dulnisensis: „ fra i Spagnoli „ Philippus de Medalia Doctor „ in Sacra Pagina, Gundisalvus Garsiæ „ Archidiaconus de Bremesca Burgen. in „ Decretis Doctor, Valescus Petri V. I. „ Doctor, „ e fra gli inglesi „ Thomas Ab„ bas Sanctæ Mariæ Eboracen., Thomas „ Prothonotarius, & Decanus Eboracen„ sis. „

(5) Il Contelori *in Vita Martini V. pag.* 9. *seq.*. „ Die Jovis XI. ejusdem Mensis, „ publicato scrutinio, numerata sunt, pro „ Joanne Cardinali Ostiensi, vota undecim ex Cardinalibus, tria ex Natione „ Gallicana, quinque ex Hispanica, unum „ ex Germanica. Pro Francisco Cardinale Venetiarum, vota decem ex Cardinalibus, duo ex Italica, tria ex Gallica, „ unum ex Hispanica. Pro Amadeo Cardinali Salutiarum XII. ex Cardinalibus, „ duo ex Italica, tria ex Gallica, unum „ ex Germanica, quinque ex Hispanica. „ Pro Cardinali de Columna octo ex Cardinalibus, quatuor ex Italica, unum ex „ Gallica, tria ex Germanica, duo ex Hi„ spanica, sex ex Anglica. Joannes Episcopus Gebenensis inter alios votis plurium „ exoptabatur. Post hæc progredientes ad „ accessum Alamandus Cardinalis Pisanus „ statim accessit ad Cardinalem de Colu„ mna, verum huius voti nullam haben„ dam esse rationem Patres edixerunt, ni„ si per schedulam sua manu scriptam, ut „ moris est, accederet; perlectis igitur „ schedulis, constitit, ad Cardinalem de „ Columna ex qualibet Natione quatuor „ ad minus, ac septem alios Cardinales ac„ cessisse, Guillelmus Sancti Marci, ac „ Petrus de Fuxo Cardinales, qui nulli ac„ cesserant, electionem Oddonis, cui uni„ cum deerat ex Cardinalibus votum, in „ eorum arbitrio positam suspiciebant, & „ invicem alloquentes, quid agerent incer„ ti, tandem cum omnium ora ad se con„ versa conspicerent, & nos duo (inquit „ Cardinalis Sancti Marci) ad consuma„ tionem huius operis, & unionis Eccle„ siæ accedimus. Ac Oddonem in sum„ mum Pontificem salutarunt, qui Marti„ nus V., quoniam in festo Beati Martini „ fuisset electus, voluit nominari. „

Digitized by Google

il successore di Niccolò III. si chiamò (6) Martino IV. Egli è generalmente commendato (7) non tanto per la perizia nel diritto canonico, quanto per la sua equità, prudenza, ed affabilità, per il suo candore, e per le altre singolari doti del suo animo, e per quello riguarda il nostro assunto, Giovanna nel mese di Agosto (8) del detto anno, ad istanza del Cardinale Isolani del titolo di Sant' Eustachio, il quale in Roma sosteneva la carica di Legato Apostolico, colà spedì le sue truppe sotto il comando dello Sforza, gran Contestabile del Regno, per liberare quella Metropoli dalla tirannia di Braccio da Montone, il quale colle sue ostilità, e col timore di non poter fare l' imminente raccolta dei grani, avendo costretto i Romani a riceverlo come loro (9) Signore, sotto lo specioso pretesto di conservarla al Pontefice, che si doveva creare, voleva impadronirsene, come poscia effettivamente lo dichiarò, con istituire un nuovo Senatore, e con assediare Castello Sant' Angelo, in cui erasi rifuggiato il Cardinal Legato, e con far venire Tartaglia con tutto il corpo delle sue soldatesche. Ma essendo giunto ai 10. di Agosto sotto le mura di Roma lo Sforza coi Conti di Carrara, e di Tagliacozzo, con Cristoforo Gaetani, con Orso da Monte Rotondo, con Giordano da Cavi, con Francesco Orsini, e con altri Baroni Romani, e in segno di sfida avendo mandato a Braccio un guanto insanguinato, e nel giorno seguente con la sua cavalleria, e fanteria per la Trasteverina, e per la Carrara essendosi avvicinato a Monte Mario, Braccio con Tartaglia, e Berardo da Camerino presero la fuga, e abbandonarono Roma, sicchè il dì 27. lo Sforza senza contrasto vi entrò colle insegne della Chiesa, della Regina di Napoli,

(6) Ciacconio *in Martino III. dicto V. tom. II. col.* 813. *seq.*

(7) *Ibid. col.* 814. Vedi anche la vita di Martino V, *Scriptor. Rer. Italic. tom.III. part.II. col.*859. *seq.*, e il P. Mansi *nota* 1. agli Annali Ecclesiastici continuati dal Rinaldi *ad annum* 1431. *num*, II. *tom.* XXVII. *pag.*90.

(8) Il Signor Proposto Lodovico Antonio Muratori negli *Annali d' Italia all' anno* MCCCCXVII. scrive: „ Allorchè si fu accertato il Legato delle ambiziose idee di „ *Braccio* contro di Roma, avea già spedito a Napoli pregando la Regina *Giovanna* di soccorso di gente. Non andò „ a voto la richiesta, perchè la Regina „ bramosa di acquistarsi merito col Papa „ futuro, assunse volentieri la difesa di „ Roma. Scelto fu per tale impresa il gran „ Contestabile *Sforza*; „ e cita Leodrisio Crivelli, il quale *De vita Sfortiæ Vicecomitis lib.*1. *Scriptor. Rer. Italicar, tom.XIX. col.* 674. *seq.* dice; „ Pervenerat ad Reginam ingratus interea nuntius oppressæ „ a Braccio Romanæ Urbis, cum illa extinguendi ejus tanti incendii in se ruentis, priusquam coalesceret, magno animo consilium capit. Rata insuper id „ quod erat, si Braccium Roma pepulisset, præter partam rebus suis securitatem, posse immortali sibi beneficio devincire novum Pontificem, quem Oecumenica, quam diximus, Synodus Constantiensis, post abdicatos Papatu Johannem, Gregorium (*questi rinunziò*), & Benedictum viventes, unum, qui universo Orbi præesset, creatura ferebatur. „ Quin etiam ingressum Urbis facilem, si „ ad eum locum pervenire quoquo pacto „ Regionales copiæ possent, Moles Adriani pollicebatur (eam nostra ætate diximus Castrum Sancti Angeli vocari) quod „ unum capta Urbe adversus omnes hostiles impetus virtute fidissimi præsidis „ tutum, Romano Pontifici fidem servabat. His causis animos facientibus Sfortiam Magnum Comestabilem suum, supremumque exercitus sui ducem universis Regni copiis suffultum, in eam expeditionem proficisci jubet. „

(9) Antonio di Pietro *Diarii Romani col.* 1061. *seqq.*

Digitized by Google

poli, e sue, e ne deputò Senatore Giovanni Spinelli da Siena a nome della Chiesa, e della predetta Regina, la quale, collocato che fu nella Cattedra di S. Pietro Martino V., promise ai ministri Pontificii di restituire alla Chiesa Castel Sant' Angelo, Ostia, e le altre Terre dal suo fratello Ladislao occupate, come poi (10) eseguì, e il Santo Padre „ si (11) strinse in amicizia „ con la Regina, accolse umanissimamente l' Ambasciadori di quella, e li „ concesse l' investitura del Regno, promise mandare un Cardinale a coro„ narla, e mandò due suoi nipoti, che la visitassero, i quali accolti da lei „ con onor grandissimo, ne fur creati, uno Duca d' Amalfi, e l' altro Conte „ d' Alba, e gran Camerlengo del Regno. L' Agosto poi venne un altro ni„ pote del Papa, chiamato Antonio Colonna, il quale poi dalla Regina eb„ be Salerno, e il Marchesato di Cotrone: costui portò Bulla del Papa; per „ virtù della quale si bandì lega perpetua trà la Regina, e la Chiesa. „ Quindi il Papa avuto il Castello di Sant' (12) Angelo, e le altre fortezze in addietro presidiate dalle truppe di Giovanna, ai 28. di Novembre dell' anno 1418. destinò il Cardinale Pietro Morosini Legato Apostolico nel Regno delle due Sicilie, incaricandolo (13) d' investirne Giovanna collo stendardo della

(10) Rinaldi *ad annum* 1418. *num. XXIX.*, il Contelori nella *Vita di Martino V. pag.* 51., e Monsignor Stefano Borgia ora Cardinale della S. R. Chiesa nelle *Memorie Istoriche della Città di Benevento parte III. cap.* IX. *pag.* 345. *segg.*

(11) *Istoria del Regno di Napoli d'Incerto Autore lib. IV. pag.* 108.

(12) Ivi *pag.* 111. „ Di là ad otto di Antonio Colonna operò, che Sforza entrasse all' Unione, e giurasse esso, e suoi „ Capitani di servire lealmente alla Regina; e perchè tra li patti era, che Sergianni non solo fusse privo del Governo, ma fosse sbandito da Napoli, la Regina per mostrar l'amore, che li portava, lo mandò a Roma con Antonio Colonna a consignare in mano del Papa il „ Castello di Sant'Angelo, e mandò con „ lui quindici Gentiluomini; e consignato „ che l'ebbe, se ne tornò a Procida. „ E ne' *Giornali Napolitani tom. XXI. Script. Rer. Italic. col.* 1082. „ Perchè per li patti fatti con Sforza, il Gran Senescalco non „ poteva stare in Napole, la Regina lo „ mandò assai honorevolmente con due galere, e 25. Gentiluomini Imbasciatori a „ Papa Martino; e così andaje Antonio „ Colonna, come il Gran Senescalco a „ Roma. Assegnò il Castiello di S. Angelo al nepote del Papa, quale Papa in „ quel tempo era arrivato in Mantova, e „ mandava un Cardinale Legato, che incoronasse la Regina. „ Della restituzione di Benevento, e di Terracina fa menzione il Contelori nella *vita di Martino V. pag.* 51., e Monsignor Stefano Borgia, ora Cardinale nelle *Memorie Istoriche della Città di Benevento part.* III. *vol.* 1. *cap.* IX. *pag.* 346. riferisce, che „ nel registro Vaticano degli „ Offiziali di Martino V. notasi, che ai 16. „ di Febbrajo del 1418. *nobilis vir Jacobus de „ Surdis domicellus Romanus receptus per „ Bullam SS. Domini nostri PP. in Rectorem civitatis Beneventi officium Rectoratus hujusmodi in manibus D. Vicecamerarii „ juravit.* „ Veggasi ancora il Rinaldi *ad annum* 1418. *num.* XXIX.

(13) Col Breve riportato dal Rinaldi *ad annum* 1418. *num.* XXIX. „ Habitum super „ iis cum ipsis fratribus nostris ejusdem „ Ecclesiæ Cardinalibus deliberatione solemni, te tamquam pacis angelum, nostro, & Ecclesiæ præfatæ nomine ad regnum Siciliæ, ac terram citra pharum „ in Johannam Reginam prædictam Apostolicæ Sedis legatum de fratrum eorum„ dem consilio providimus destinandum ... „ & proprerea præfatæ tuæ circumspectioni nostro, & Ecclesiæ præfatæ nomine „ supradictam Reginam pro se, hæredibus, „ & successoribus suis, qui ad successionem regni, & terræ prædictorum secun„ dum exigentiam concessionis, & infeudationis hujusmodi venire noscuntur re„ cepto prius juramento fidelitatis, homa„ gio

Digitized by Google

la Chiesa, dopo avere dalla medesima ricevuto il giuramento di fedeltà, di ligio omaggio, e di vassallaggio, di conferirle la corona Reale, e di ristabilire in quei Dominii la pace turbata dalle discordie, e rivalità di alcuni Baroni, Duchi, e Conti, e di varie Comunità. Il Cardinale Morosino arrivò a Napoli ai 25. di Gennajo del 1419. insieme con un fratello, e due nipoti, o un nipote del (14) Papa, e cogli Ambasciatori dei Re di Francia, e di Navarra, e del Duca di Borgogna si maneggiò, affinchè Giacomo di Borbone Conte della Marca, marito di Giovanna, fosse liberato dalla carcere, in cui per ordine della moglie era stato racchiuso, e l'ottenne, a condizione però che Giacomo non più assumesse in avvenire il titolo di Re, e non s'ingerisse negli affari del governo, e parve, che si rimettesse la buona armonia fra lui, e la moglie. Ma poco dopo nuovi disturbi fra essi insorsero, a cagione de' quali Giacomo fuggì a Taranto, e quindi a Treviso, e finalmente si ricoverò in Francia, ove vestì l'abito religioso del terz' Ordine di S. (15) Francesco. Con eguale sollecitudine eseguì il Cardinal Legato le altre

„ gio ligio, et vassallagio pro regno, & „ terra prædictis debitis, & consuetis, per „ vexillum ipsius Ecclesiæ investiendi, au„ thoritate nostra, nec non coronam de „ illis in forma celebri, & solemni in ta„ libus consueta eidem Reginæ tradendi, „ ac ipsam more solito inungendi per te, „ vel unum antistitem commissionem Apo„ stolicæ sedis habentem, & alias idoneum, „ nec non promissiones, & obligationes „ quaslibet dictis nominibus a præfata Re„ gina recipiendi, & stipulandi, ad quas „ ipsa Regina obnoxia redditur, ut præ„ fertur, ex concessione, & infeudatione „ prædictis, & omnia, & singula alia fa„ ciendi, fieri, & exequi mandandi, & „ decernendi, & cætera providendi, quæ „ pro statu, & honore nostro, & ipsius „ Ecclesiæ, ac tranquillitate, salute, & „ incremento ipsius Reginæ, nec non re„ gni, & terræ præfatorum, & incolarum „ eorumdem, & executione, & observa„ tione omnium, & singulorum in con„ cessione, infeudatione, & literis hujus„ modi contentorum, & ab illis dependen„ tium quæ salutaria, seu opportuna quo„ modolibet videbuntur, etiam si talia es„ sent, quæ mandatum exigerent specia„ le, ac in generali commissione non ca„ derent .... plenam, & liberam conce„ dimus, usque ad nostrum beneplacitum „ valituram, tenore præsentium facultatem. „

(14) *Istoria del Regno di Napoli* d' *Incerto Autore lib. cit. pag.* 111. *seg.* „ Il Papa „ avuto il Castello di Sant'Angelo, man„ dò un Legato Cardinale a coronare la „ Regina, il quale giunto a Napoli insie„ me con un fratello, e due nipoti del „ Papa, con esso, e con li deputati della „ unione operarono, che la Regina liberò „ Re Giacomo, ma con sicurtà di tutta „ la città, e di una gran moltitudine di „ Cavalieri, li quali speravano che la città „ avesse a stare per alcun tempo in stato „ tranquillo, essendo da una parte il Re „ abbattuto per la prigione, e la Regina „ in necessità che aveva della città. „ Nei *Diarii Napolitani* sopra citati *col.* 1082. si legge: „ Alli 25. vennero tre Ambasciatori „ a la Regina, uno del Papa, e l'altro del „ Re di Navarra, e l'altro del Duca di „ Borgogna per la liberatione del Re Jaco„ bo, e non la ottennero. Alli 24. de Jen„ naro venne il Cardinale Legato per in„ coronare la Regina Giovanna, e con lui „ venne il Conte, & il Nipote del Papa, „ e fo ricevuto con pallio molto honora„ tamente. Alli 13. di Febbrajo il Lega„ to, il frate, & il Nipote del Papa, e li „ Deputati de la Città andaro a la Regi„ na per la liberazione del Re Jacobo, e „ la Regina ne fè loro grazia. Ma volse „ sicurtà; e così tutta Napole le restò te„ nuta di questo, e ne le fè instrumento „. Il Rinaldi *ad annum cit. num.* XXXI. riporta il passo di una lettera di Martino V., in cui sono nominati gli Ambasciatori spediti dai Re di Francia, e di Navarra, e dal Duca di Borgogna per trattare l'accomodamento fra la Regina Giovanna, e il Conte Giacomo suo marito.

(15) Vedi l' *Incerto Autore della Istoria del*

Digitized by Google

altre sue commissioni, e nel „ fine del (16) seguente Ottobre la Regina fu „ coronata sopra un pomposo talamo fatto alla Cittadella del Castello nuovo „ dal Legato Apostolico, ch' era stato più di nove mesi in Napoli a questo „ effetto, e sempre si era differito per diversi impedimenti. „

CCLXXIV. Per quanto sappia, non è stata finora prodotta colle stampe la Bolla, con cui Martino V. concedè l' investitura di questi Regni a Lodovico III. Duca d' Angiò, e il Rinaldi, il quale la cita sulla fede di Leonardo (1) Baronet, non si è preso la cura di assicurarsene, consultando i Registri di quel Pontefice. Tuttavolta, essendo quella investitura contestata eziandio dal (2) Contelori, sembra, che non se ne debba dubitare, nè è

del Regno di Napoli lib. cit. pag. 112., e gli altri Scrittori indicati dal Sig. Proposto Muratori negli *Annali d' Italia all' anno MCCCCXIX.*, e il Rinaldi *ad annum* 1418. *num.* XXXI., e *ad annum* 1420. *num.* VII.

(16) Così l' *Incerto Autore della Istoria del Regno di Napoli lib. cit. pag.* 112. Ne' citati *Giornali Napolitani col.*1083. si dice: „ Alli 28. de Ottobre de Domenica se incoronaje la Regina Giovanna al Talamo „ fatto a la Cittadella, per mano del Cardinal de Venezia, quale era stato a Napole de Jennaro: del che foro fatte feste „ grandissime. „

(1) Rinaldi *ad annum* 1420. *num.* VIII. „ Ludovicus Andegavensis expedivit arma, „ ut potiretur regno (quo ab Alexandro V. „ & Joanne XXIII. jure fiduciario donatus „ fuerat) Martino V. non adversante, a „ quo datum diploma superiore anno extremo Florentiæ pontificatus anno tertio „ consignatum, & in Regum Francorum „ tabulario inter alia monumenta, quorum „ indicem Leonardus Barronatus dati, & „ expensi rationum magister confecit, asservari fertur; quo statuitur Ludovicum III. „ Joannæ II. cum de vita discessisset, regno successurum, cui etiam diplomati „ tredecim Cardinales adscripsisse nomina „ dicuntur. „

(2) Il Contelori *in Vita Martini V. pag.* 51. *seqq.* „ Obierat paulo ante Martini assumptionem Ladislaus Rex, relicta Joanna secunda sua sorore Regina Siciliæ, „ a qua Pontifex Civitatem Beneventanam, „ Terracinamque receperat. Quoniam vero „ se Regno investiri, & Coronari postulabat, Petrus Sanctæ Mariæ in Domnica „ Cardinalis ad Regnum Siciliæ de Latere „ Legatus declaratur, qui inter Reginam „ & Barones, Regnique proceres, pace „ prius inita, eamdem de Regno Siciliæ, „ & Terra citra Farum Romanæ Ecclesiæ „ nomine investivit, & recepto fidelitatis „ juramento, coronavit, & postmodum „ Ludovicus S. Adriani Diaconus Cardinalis ad idem Siciliæ Regnum missus est, „ ut inter eamdem Reginam, & Ludovicum Hierusalem, & Siciliæ Regem pacem componeret. Interim mercimonia, „ aliaque ad victum necessaria, quæ ad Urbem duci consueverant, Reginæ nomine „ prope Caietam detinebantur; ipsaque „ Regina florenos 48. millia ratione annui „ Census Romanæ Ecclesiæ debitos non „ solverat. Pontifex, re cognita, omnibus „ Principibus, & Baronibus Regni, tam „ Ecclesiasticis, quam Sæcularibus præcipit, ne aliquid Reginæ persolverent, „ nisi prius illis constitisset Reginam Ecclesiæ satisfecisse, omnesque redditus „ Regios Kalendis Julii anno 4. posuit sub „ sequestro, Sfortiam de Attendolis Comitem Cotignolæ Regni Siciliæ magnum „ Comestabilem constituit S.R.E. Confalonerium, illique concedit facultatem „ oppignorandi Thomæ Mozenico Duci Venetorum Terram Manfredoniæ, quam tunc „ possidebat. Dum hic nomine Pontificis „ recepta Civitate Aversæ, cuius Castellanus Romanæ Ecclesiæ, & Joannæ Reginæ fidelitatis iuramentum præstiterat, milite conscripto, majora molitur, Ludovicus Tertius Regno Siciliæ investitus in „ Italiam proficiscitur; at Alphonsus Rex „ Aragoniæ a Regina Joanna in filium adoptatus classe jam instructa Neapolim „ adveniens contra Ludovicum, Civitatem, „ & Castra munit, & Cassinensis Monasterii loca, partim metu, partim vi, & „ armis expugnat. Dum utrinque pugnatur Jacobus Archiepiscopus Turonensis „ mittitur Nuntius ad eosdem Reges, & „ Reginam pro Regno Siciliæ decertantes, „ ut pacem ineant, & mutua fœdera jungant.

Digitized by Google

da maravigliarsi, come si maraviglia il Signor Proposto Lodovico Antonio (3) Muratori, che Martino, avendo investita Giovanna delle due Sicilie, e fattala coronare, ne concedesse l'investitura a quel Principe. Imperocchè non altro si accordava a Lodovico III. d'Angiò, se non la successione a questo Trono dopo la morte di Giovanna II. (not. 1.) Quindi, essendosi lo Sforza alienato dalla Regina Giovanna a motivo della gelosia concepita della grandezza, ed autorità di Sergianni (4) Caracciolo, e avendo incitato Lodovico III. a rivendicare colle armi i suoi diritti sopra questo Regno, ed essendo incominciate le ostilità, Martino V. istituì suo Legato nel Regno di Sicilia, e nella terra di quà dal Faro, per ristabilirvi la pace, e il buon ordine, colla proibizione di esigere alcun emolumento a titolo della detta carica, Lodovico Fieschi (5) Cardinale Diacono di S. Adriano. Ma questa legazione non sortì l'effetto bramato dal Santo Padre. Lodovico d'Angiò „ mandò (6) dieci ga- „ lere, e sei navi grosse, che si trovaro alla marina di Napoli a tempo che „ Sfor-

„ gant. Ludovicus Rex ex Civitate Aversæ die 11. Martii 1422. ad Urbem advenit, & Joanna, Alphonsusque reconciliatis animis Neapoli commorantur, inter quos orta paulo post discordia Alphonsus Neapoli vi potitur expulsa Joanna; quæ, adiuvante Sfortia, periculo liberata, Alphonsum ut ajunt, adoptionis jure privavit, & Ludovicum Calabriæ Ducatu donatum, & in filium adoptatum ad se revocat in Urbe commorantem. Tunc Pontifex Regem Aragonum ad dimittendum Joannem magnum Siniscalcum, quem in carcerem fide publica non observata conjecerat, ac ad pacem cum Regina ineundam hortatur, seque excusat, quod Regnum Siciliæ in præjudicium Joannæ non concesserit: utque elatos illius spiritus retundat, Philippum Mediolani Ducem rogat, ut Joannæ quasi Regno expulsæ, contra Aragonenses esse velit auxilio. Ille hortatu Pontificis classem instrui iubet, militemque conscribi; Pontifex legiones novo milite complet; tandem classis Janua solvit, miles per Marchiam Neapolim proficiscitur, & Alphonso in Hispanias reverso, Civitatem Neapolitanam mari, terraque aggrediuntur, & expugnant, Joannæque Reginæ restituunt. „

(3) Negli *Annali d'Italia all'anno MCCCXIX.*, ove dopo aver parlato della coronazione della Regina Giovanna II. eseguita per ordine di Martino V. soggiunge: „ Come possa stare, che dopo tali atti lo stesso Papa sul fine di quest'anno, per quanto vogliono alcuni, con sua Bolla riconoscesse i diritti di *Lodovico* Duca di „ Angiò sul Regno di Napoli, non si sa „ bene intendere. „

(4) Come si ricava da Leodrisio Crivelli *De Vita Sfortiæ Vicecomitis lib. II. col. 698. seqq.*, e dall'Autore Incerto *della Istoria del Regno di Napoli lib.* IV. *pag.* 112. *seg.* Sbaglia adunque all'ingrosso il nostro Anonimo Discorsivo asserendo di Sforza (§. CCLXXII.), che „ ebbe egli l'amoroso „ favore di *Giovanna*, ma poichè un rivale chiamato *Pandolfello Alopo* giunse a „ togliergli la precedenza, concepì il più „ alto sentimento di vendetta; e fidato al „ numero delle sue truppe, ed al valore „ del suo comando propose al Duca d'Angiò *Luigi III.* Nipote di quel *Luigi*, che „ fu inutilmente adottato dalla Regina *Giovanna I.* di richiamare l'antico diritto „ dell'accennata adozione. „ Ed è ben da stupirsi, che egli non abbia riflettuto, che la ribellione di Sforza, di cui esso favella, accadde nell'anno 1420., sotto il qual'anno ne parlano il Rinaldi negli *Annali Ecclesiastici num.* VII., & VIII., e il Muratori negli *Annali d'Italia*, e che Pandolfello Alopo era stato molti anni prima decapitato, e il suo corpo appiccato per li piedi, e Sforza, il quale aveva per moglie una nipote del medesimo Alopo, era stato tormentato per ordine del Conte della Marca marito di Giovanna, come si riferisce nei *Giornali Napolitani all'anno* 1415. *col.* 1076., *e seg.*

(5) Rinaldi *ad annum* 1420. *num.* VIII., & IX.

(6) *Autore Incerto della Istoria del Regno di Napoli lib.* IV. *pag.* 113. *segg.* Vedi anche i *Giornali Napolitani col.* 1083.

Digitized by Google

„ Sforza era venuto ad accamparsi alle Paludi: onde si allegrarono non so-
„ lo quelli della parte Angioina, ma molti altri, che ad alcuni era venuto
„ in fastidio il governo della Regina. Poco dopo venne il Duca d' Angioja in
„ Napoli, e si chiamava Luigi Terzo: prese Castellammare, e teneva mol-
„ to stretta la Regina, e Napoli. Sergianni vedendo il pericolo di quella,
„ e suo, cominciò a consigliarla, che mandasse per ajuto ad Alfonso Secon-
„ do Rè d' Aragona, ancorchè bisognasse prometterli la successione del Re-
„ gno, perchè solo Alfonso era atto a liberarla da questo pericolo, per tro-
„ varsi una grossa armata in ordine per far l' impresa dell'Isola di Corsica.
„ La Regina risoluta pigliare questo partito elesse per Ambasciadore Mali-
„ zia (7) Carrafa Cavaliero di valore, e di autorità grandissima .... Ma-
„ lizia eletto dalla Regina per Ambasciadore, andò con gran diligenza, e
„ con grandissima arte, e fede espresse al Re Alfonso la causa dell' andata
„ sua, e sforzandolo all' impresa d' ajutare una Regina oppressa, che si rac-
„ comandava alla fede sua. Il Re avendolo benignamente accolto, e udito,
„ convocò il Consiglio, e volle sapere il parere di tutti, per la qualità de'
„ costumi della Regina, ch' erano per tutto noti, e per la instabilità sua.
„ Tutti i Consiglieri del Re Alfonso furono di voto di non ponersi a tal im-
„ presa, fortificando questo voto d' infinite ragioni. Ma il Re Alfonso gio-
„ vine, ed avido di Stato, e di gloria lasciato da parte il consiglio de suoi
„ chiamò a se Malizia, e li disse, ch' era di buon animo di ajutare la Re-
„ gina, e che tornasse a lei a darli speranza, e novella di presto soccorso;
„ e ordinò che appresso andassero dodici galere, e galeotte a Napoli in soc-
„ corso della Regina, le quali giunsero in Napoli nel (8) Settembre del 1421.
„ e gionte colle galere della Regina usciro, e dettero la caccia a quelle di
„ Re Luigi, e si liberò Napoli dall' assedio di mare; onde Re Luigi e Sfor-
„ za usciro di speranza di aver Napoli per fame, e si ridussero ad Aversa.
„ La Regina per osservare quanto avea promesso al Re Alfonso Malizia, pubblicò
„ Re Alfonso per suo figliuolo adottivo, e assegnò il Castello nuovo al Capitano
„ dell' Armata, e ordinò che se gli assegnasse la possessione di Calabria con il
„ solito titolo di Ducato solito darsi a quelli che hanno da esser successori
„ del Regno: fe chiamare li Governadori della Città, e fece giurar in ma-
„ no del medesimo Capitano dell' armata l' omaggio, con patto di tenere,
„ mentre viveva, lei sola per Regina, ma dopo la sua morte, il Re Al-
„ fonso suo figlio adottivo fusse ricevuto, e tenuto per suo legittimo Succes-
„ sore. Per questo omaggio volle, che cavalcasse per Napoli colle bandiere
„ quarteggiate con l' arme d' Aragona, e di Durazzo, e che se gli desse
„ per tutti al Re Alfonso il nome di Re. „

CCLXXV. Questo passo di Giovanna estremamente dispiacque a Martino V. sì perchè era opposto alle leggi della (1) investitura, sì perchè il

(7) Il nome di questo Cavaliere era Antonio, e Malizia era un soprannome. De' *grandissimi Principi* tanto *profani*, come *sacri* da lui discesi parla l' *Autore Incerto della Istoria del Regno di Napoli pag.* 113. *seg.*

(8) Ne' *Giornali Napolitani col.* 1084.

(1) Secondo le leggi della investitura

Re Alfonso adottato da Giovanna, anche dopo la solenne condanna del Concilio di Costanza, per le sue mire politiche continuava a favorire l' Antipapa Benedetto XIII., e ad impedire la totale estinzione dello scisma nella Cattolica (2) Chiesa, e pretendeva i Regni di Sicilia, e di Napoli come discendente dal bastardo Manfredi, benchè i di lui maggiori ricevendo in feudo dalla Santa Sede le Isole di Corsica, e di Sardegna avessero rinunziato a qualunque mendicata pretensione sopra questi Regni. Tuttavia è falso, che Martino precisamente perciò giunse ad ordinare con un Breve ai sudditi di Giovanna così Chiesastici, che Secolari di non pagarle i tributi, e di non obbedire ai di lei Ministri, come afferma colla solita sua intrepidezza il nostro Anonimo Discorsivo. Imperocchè Martino non proibì assolutamente ai sudditi della Regina Giovanna di pagare i tributi a lei, o ai suoi Ministri, ma solamente di non pagarli fino a tanto che non costasse loro, che la predetta Regina aveva soddisfatto all' obbligo contratto colla Sede Apostolica di pagare il censo prescrittole nella (3) investitura, o non ricevessero ordine diverso, e quantunque esso in quella sua lettera accennasse essere stati da Giovanna commessi alcuni altri attentati contro la Chiesa Romana, uno de' quali era l' aver impedito di trasportare a Roma vettovaglie dai suoi Stati, dell' adozione di Alfonso non fece parola. Ora io chieggo al nostro Anonimo, o Giovanna con non aver pagato il censo dovuto alla Chiesa Romana, e con aver violato in altri capi le condizioni della investitura, alla osservanza delle quali la medesima con solenne giuramento erasi obbligata, meritò di essere punita dal Santo Padre, o nò. Se nò, dunque si dovranno lasciar correre impunite le sacrileghe infrazioni dei più solenni trattati. Se lo meritò, perchè egli

dopo la morte di Giovanna il Regno di Sicilia s' intendeva devoluto alla Santa Sede, e a questa apparteneva disporne. Imperocchè nella Bolla di Clemente IV., con cui Carlo I. d'Angiò fu investito di questo Regno, la prima condizione era questa: „ Si in vestro, & hæredum vestrorum obi„ tu legitimum prout sequitur, hæredem, „ vos autem ipsos (quod absit) non ha„ bere contigerit; Regnum ipsum ad Ro„ manam Ecclesiam, ejusque dispositio„ nem libere revertatur. „ come si legge nella detta Bolla riferita da Mons. Borgia, ora Cardinale nell'*Appendice de' Documenti alla Breve Istoria del dominio temporale della Sede Apostolica nelle due Sicilie pag.* 60.

(2) Rinaldi *ad annum* 1418. *num.* XV., e *ad annum* 1421. *num.* II., *&* III., e *ad annum* 1423. *num.* VII. *seqq.* Noi quì solo riferiremo un passo del Signor Proposto Muratori, il quale negli *Annali d' Italia all' anno MCCCCXXII.* scrive: „ *Alfonso*, ol„ tre alla sua naturale accortezza, avea in „ mano di che far guerra al Papa. Cioè „ minacciava tutto dì di far risorgere il „ tuttavia vivente *Pietro di Luna*, già *Be„ nedetto XIII.* condannato dal Concilio di „ Costanza, e di farlo riconoscere di bel „ nuovo per Papa nell' Aragona, Sarde„ gna, Sicilia, e Regno di Napoli. „

(3) Come apparisce dal Breve del detto Pontefice presso il Rinaldi *ad annum* 1421. *num.* 1. del seguente tenore: „ Cum cha„ rissima in Christo filia nostra Joanna „ Siciliæ Regina illustris, nonnulla adver„ sus nos, & Romanam Ecclesiam patra„ verit, maximeque alimenta ad Romanam „ curiam venientia Gajetæ, & in aliis par„ tibus, tam maritimis, quam terrestribus, „ impediverit in nostri, & ipsius curiæ non „ modicum detrimentum, cumque quadra„ ginta octo millia florenorum de came„ ra ratione census pro dicto regno annis „ singulis apostolicæ cameræ solvere tenea„ tur, post suam coronationem, pro de„ cem, & octo mensibus, dictum cen„ sum, ac reliquum investituræ, in quo „ etiam

Digitized by Google

egli accusa Martino V. di aver proceduto contro Giovanna, e chiude la sua infedele riflessione con questo epifonema: *Questi sono i colpi, ai quali videsi esposta la Sovranità in que' tempi di disordine?* Quasichè l'esigere i proprii giustissimi diritti fosse un avventare colpi contro la Sovranità istituita ad effetto principalmente di mantenere fra gli uomini la giustizia.

CCLXXVI. Persuaso di questo suo dovere il Pontefice Martino V., costantemente rigettò le istanze fattegli dal Re di Aragona Alfonso per ottenere l'investitura del nostro Regno, atteso il diritto, che sul medesimo Regno aveva Lodovico d' (1) Angiò. Ora accadde, che volendo esso Alfonso assolutamente impadronirsi del (2) Trono, e avendo perciò fatto arrestare improvisamente Sergianni Caracciolo gran Siniscalco del Regno, e favorito della Regina, e assediata la Regina stessa nel Castello di Capoa, Giovanna a persuasione di diversi, e specialmente dello Sforza, il quale chiamato da lei in sua difesa, la liberò dall' assedio, e la condusse ad Aversa con „ atto (3) „ pubblico . . . . . per ingratitudine di Re Alfonso rivocò l'adozione, e do- „ nazione del Regno a lui fatta, e adottò, e dichiarò Re Luigi dopo la sua „ morte erede del Regno, „ Appena ciò intese Alfonso, supponendo, che la Regi-

„ etiam obligata dignoscitur, eidem ca- „ meræ ante aliquam guerram sibi illatam, „ regnum præfatum pacifice possidens, re- „ stiterit solvere, in cujus satisfactione ne- „ gligens & renitens fore dignoscitur in „ nostrum, & dictæ cameræ maximum præ- „ judicium, & jacturam: ipsaque camera „ ob plurima expensarum onera sibi con- „ tinue incumbentia, pecuniis exhausta sit, „ illisque indigeat plurimum ad complen- „ da negocia, quæ Romanæ Ecclesiæ ho- „ norem, & utilitatem concernunt; nos „ ipsius cameræ, & collegii venerabilium „ fratrum nostrorum sanctæ Romanæ Ec- „ clesiæ Cardinalium, quorum etiam in- „ terest, indemnitati consulere, & subve- „ nire; & ut negligentes id, ad quod ex „ debito astringuntur, juris remedio face- „ re compellantur, providere volentes; vo- „ bis, & vestrum cuilibet sub pœna ex- „ communicationis, quam contrafaciens „ ipso facto incurrat, tenore præsentium „ stricte præcipiendo mandamus, quatenus „ nullus vestrum eidem Reginæ, aut Of- „ ficialibus suis sive aliis pro ea, vel eis „ recipientibus aliquid pro censibus annuis „ collectis, tractis, decimis, bailivis, vel „ aliis functionibus, fiscalibus, oneribus, „ & debitis quibuscumque, in quibus qua- „ cunque ratione, vel causa eidem Regi- „ næ obnoxius est, vel erit imposterum, „ respondeat, vel respondere præsumat, „ nec exinde solutionem aliquam faciat, „ donec vobis constiterit dictæ cameræ sa- „ tisfactum esse integre de præmissis, vel „ aliud a nobis expressum habueritis in „ mandatis. „

(1) Muratori negli *Annali d'Italia all'anno MCCCCXXIII.* „ *Alfonso Re d' Arago-* „ *na* quegli fu, che per suoi politici mo- „ tivi tenne sempre vivo l' Antipapato di „ *Pietro di Luna*, per avere uno spauracchio, da valersene contro di *Papa Martino*, a cui non cessava di chiedere esenzioni, e grazie. Anche nell' anno presente fece egli istanza per l' Investitura del Regno di Napoli, giacchè la *Regina Giovanna* l' avea adottato per figliuolo. Ma non mancò fermezza al Pontefice per negargliela, asserendo egli di non poter far questo torto a *Lodovico d'Angiò* a cui competevano giusti titoli sopra questo Regno. „

(2) *Giornali Napolitani col.* 1086. *segg.*

(3) *Autore Incerto della Istoria del Regno di Napoli lib. V. pag.* 131. Nella vita di Sforza descritta da Leodrisio Crivelli *lib. II. col.* 720. si racconta, che la Regina udito il parere di Sforza, di Sergianni Caracciolo, e di molti periti delle divine, ed umane leggi annullò l' adozione fatta di Alfonso, e dichiarò suo figliuolo adottivo Lodovico III. d' Angiò, e che tal dichiarazione si fece col consentimento del Pontefice. „ Regina cum Sforzia, & Carazolo „ adhibitis in consilium sapientissimis vi- „ ris,

Digitized by Google

Regina avesse fatto quel passo d' intelligenza col Pontefice, ed anzi a sua (4) insinuazione, e volendone prendere una sonora vendetta, per mezzo del suo Ambasciatore spedito al Concilio di Siena, lacerò orribilmente la fama del medesimo, e tentò ogni strada per indurre i Padri ivi adunati a riconoscere Pietro di Luna qual legittimo (5) Pontefice. Eppure Martino V., se non aveva apertamente favorito Alfonso nella conquista del Regno di Sicilia, che in nessun conto gli apparteneva, per non pregiudicare agli altrui diritti, nulla gli aveva negato, che si potesse al medesimo, salve le leggi della onestà, e della giustizia concedere, nulla conceduto aveva ai suoi avversarj, che potesse loro giustamente negarsi; anzi aveva sofferto pazientemente, e senza opporsi, come poteva, e doveva, che Alfonso allettato dalle altrui preghiere, e promesse, fosse venuto con un' armata navale in un Regno della Chiesa Romana, e si fosse opposto colla forza ai suoi ordini, e per il desiderio della pubblica tranquillità, e per l'amore, che gli portava, lo aveva per sua parte lasciato vivere in pace colla Regina Giovanna, facendo cessare i tumulti della guerra, nè per sua colpa erasi sciolto quel vincolo di unione stretto tra Alfonso, e Giovanna, e quantunque Martino avesse diritto di prestar soccorso alla Regina, acciò restasse in pacifico possesso di un Regno, che riconosceva dalla Santa Sede, non le aveva dato allora sussidio, e troppe cose aveva ommesse, che pure avrebbe potuto (6) fare. In fatti non solamente egli si era astenuto dal fulminare alcuna di quelle sentenze, che in simili casi erano state proferite dai suoi predecessori, vietando a quel Principe sotto pena di scomunica d' invadere il Regno di Napoli, e procedendo collo stesso rigore contro chi lo favoriva, spogliando Giovanna dello stesso Regno, e dichiarandolo devoluto alla Sede Apostolica, e investendone Lodovico, per aver quella violato le leggi della investitu-

„ ris, divinique, & humani Juris peritissi-
„ mis, de illatis in se per summam indi-
„ gnitatem ab Alphonso injuriis questa,
„ eorum sententias super tanta re, super-
„ que Regni statu explorat, Illi Alphonsi
„ factum accusantes, privandum eum om-
„ ni Regia adoptione, cui etiam Pontifex
„ adversatus erat, censent, aliumque ejus
„ loco substituendum. Circumspicientibus
„ vero oculatissime, quod e re Reginæ,
„ ac Regnicolarum foret; Ludovicus Ter-
„ tius Andegavensis, cujus paulo ante me-
„ minimus, omnibus præferendus est habi-
„ tus. Interponente igitur utrinque vadem
„ se Sfortia observandorum ab Regina, &
„ Ludovico communium foederum, &
„ Pontificis consensu, cujus maxime inte-
„ rerat, accedente, Alphonsus edicto, &
„ missis per omnem Europam literis, Re-
„ ginalis adoptionis jure privatus ob in-
„ gratum, iniquumque in Reginam ani-
„ mum, & atroces insultus declaratur;
„ iisdem præconiis Ludovicus ab Regina
„ filius, & hæres institutus pronuntiatur. „

(4) Martino V. in una sua lettera all' Arcivescovo di Narbona presso il Rinaldi *ad annum* 1423. *num. XII.* „ Quod scribis te
„ locutum esse cum charisima filia nostra
„ Joanna Regina Siciliæ illustri, valde pla-
„ cet nobis, & quædam verissime dixisti
„ nos quæ patimur a Rege Aragonum pa-
„ ti propter filium suum, (*cioè Lodovico*
„ *d' Angiò adottato da Giovanna per figli-*
„ *uolo dopo l' annullazione dell' adozione*
„ *di Alfonso*) quem ille nihil existimat
„ fuisse facturum absque auxilio, & favo-
„ re nostro. Non dicimus quam injuste
„ adversus nos ille moveatur, notorium
„ est enim: sed tamen sumpta occasione,
„ quod Regem Ludovicum foveamus, re-
„ siluit a nobis. „

(5) Rinaldi *ibid num. X., & XI.*

(6) Come Martino rinfacciò ad Alfonso con una sua lettera riportata dal Rinaldi

Digitized by Google

stitura, con adottare Alfonso, e smembrare i Stati del (7) Regno, ma si era costituito mediatore di pace, e nella tregua stabilita fra Giovanna, e Lodovico, aveva fatto cedere dai suoi Legati a Giovanna medesima la Città di

di *ibid.num. XII.* „ Quid fecimus contra te, „ fili charissime, ut orator tuus apud sacrum generale concilium, quod Senis celebratur, tanto nos studio persequatur „ quasi ad nihil aliud, quam ad insectandum statum Romanæ ecclesiæ, & nomen „ nostrum a tua serenitate transmissus esse „ videatur? Quid autem faciat, & quid dicat, & quibus machinationibus publice, „ & occulte laboret contra honorem nostrum, non scribimus: nam si sibi talia „ commisisti nota sunt tibi, si sponte sua „ facit, volumus, ut ex aliis cognoscas potius quod occultum est; tecum parumper examina in qua causa te læsimus, & „ dignitatem tuam. Nam si ad injuriam tuam dicis, quod omni aliorum jure postposito tibi plene, & aperte non favimus „ in conquisitione regni nostri Siciliæ ad „ te nullatenus pertinentis, vide, ne magis moveat mentem tuam propria affectio „ non recta, quam ratio, quæ non errat, nihil tamen tibi unquam negavimus, quod „ posset honeste, & juste concedi, nihil „ adversariis tuis concessimus, quod eis „ posset jure negari. Nos vero juste possemus de sublimitate tua conqueri, „ quod in regnum nostrum precibus, & „ pollicitationibus allectus alienis primum „ cum classe venisti, & te nobis cum „ potentia opposuisti, ne possemus de re „ nostra disponere; sed tamen hoc tulimus „ patienter, nec conatibus tuis ut poteramus, & ut etiam debebamus, constanter obstare voluimus, ac pacis desiderio „ & ea qua tibi afficiebamur charitate, moti, „ te cum charissima in Christo filia nostra Joanna Regina Siciliæ illustri in pace reliquimus, quantum pertinebat ad nos, „ omni bellica turbatione sublata. Si postea „ inter vos subortis suspicionibus dissensio facta est, ex qua in præfato regno „ nostro graviora discrimina sunt secuta, „ nos certe in causæ non sumus, qui in „ sede nostra quiescentes nihil aliud optabamus, quam videre statum illius regni „ qualitercumque firmatum. In hoc autem „ statu rerum, si palam subveniremus præfatæ Reginæ, super cujus nomine causam, & justitiam tuam fundares, ut ipsa in pace teneret id regnum, quod a nobis & Romana ecclesia recognoscit, ad „ nullam profecto injuriam tuam reputare „ deberes: verumtamen unde illi magna „ subministarentur auxilia notum est, quibus pecuniis refectus exercitus ejus, quibus opibus instructa sit classis, quæ nuper solvit a Janua. Non velis itaque, „ fili charissime, si de hoc regno res ad „ tuum libitum non successit, imputare „ nobis, qui ne adversemur voluntati tuæ „ omisimus forte multa, quæ facere debebamus. „

(7) Nella citata Bolla della investitura da Clemente IV. data a Carlo 1. d'Angiò *pag.* 61. *num.* 2. si determina come segue: „ Adhuc tam vos, quam vestri in regno „ hæredes Regnum, & terram prædictam „ nullatenus dividatis, sed semper illa unus „ tantum sub ipsis conditionibus in membris, ac in capite ab Ecclesia Romana „ tenebit. „ Ora Giovanna aveva smembrato il Regno di Napoli con accordare ad Alfonso il Ducato di Calabria, e a Braccio da Montone la Città di Capoa, e il suo Principato, come si ha dagli Annali del Bonincontri, il quale *tom.XXI.Scriptor.Rer. Italic. col.* 125. scrive: „ Braccius in Regnum accersitus non prius venit, quam „ Capuam, & ejus Arces recepisset. His acceptis ex Perusio movit. „ Giovanni Antonio Campano *De vita, & rebus gestis Brachii lib. V. Scriptor Rer Italic. tom. XIX. col.* 582. *seq.* aggiunge, che Braccio fu fatto inoltre Conte di Foggia, e Contestabile, e Governatore del Regno. „ Postridie ejus diei Regina Brachio ad se vocari jusso, primum gratias egit quod hostilis perfidiæ admonuisset nullo adhuc „ foedere conjunctus. Adjecit deinde sero „ quidem, sed tamen aliquando Deos sibi, suoque Regno consuluisse, quod ejus „ amicitiam adepta esset. Jam tunc ejus „ fidei vitam, fortunasque committere. Illum exercitus facere Imperatorem, illum „ Urbibus, oppidis, arcibusque præficere. „ Penes eumdem creandorum, abdicandorumque Magistratuum, & denique exigendorum vectigalium jus, & potestatem „ fore. Sed quia hæc verecundius accipi, „ quam dari videbantur, statim Brachium „ Fogiæ, quæ est Apulorum Civitas, Comitem,

di Aversa, e Castello a (8) Mare, e tollerato, che Alfonso possedesse il Ducato di Calabria, e ancora dopo le discordie nate tra Alfonso, e Giovanna, e dopo che dalle truppe del primo era stata consegnata alle fiamme una parte della Città di (9) Napoli, egli vi aveva spedito una Legazione Apostolica, per riconciliare i loro (10) animi, e soltanto, poichè aveva veduto tolta affatto ogni speranza di pace, si era appigliato al partito di ordinare ai Signori, e ai Magistrati delle Città del Regno di obbedire a Giovanna, e di loro dichiarare la sua espressa intenzione di mantenerla, finchè ella vivesse, nel possesso del Regno alla medesima solennemente dalla Sede Apostolica (11) conferito, ed aveva assoldato un grosso corpo di truppe, e speditolo sotto il comando di Lodovico Colonna contro Braccio da Montone, ribelle non meno di esso Papa, che della Regina, in difesa della Città dell' Aquila per impedire, che cadesse nelle mani dello stesso Braccio, il quale nella terribile battaglia datagli sotto le mura della stessa Città ai 2. di Giugno battuto, e fatto prigioniere non guari dopo morì per le ferite riportate nel conflitto, e il suo cadavere portato a Roma da Lodovico Colonna, come di uomo morto scomunicato, e impenitente, fu sepolto (12) in luogo profano.

CCLXXVII. Dopo la morte (1) di Martino V. Pontefice, a cui la Chiesa fu debitrice della unione, l' Italia della tranquillità, Roma della ristorazione, e in cui le altre Nazioni riconobbero una singolare propensione di giovare a tutti, come dice lo (2) Spondano, continuò la buona corrispondenza fra Giovanna II., e la Sede Apostolica. Imperocchè Eugenio IV., successore di Martino V., essendosi a lui ribellati i Colonnesi, col consenso della Regina Giovanna „ condusse (3) a suoi servizj Messer Jacobo Caldora con tre „ mila

„ mitem, & Capuæ Principem declaravit. „ Et ne quid regiæ potestatis deesset perpetuum copiarum omnium Imperatorem, „ Connestabulum illi vocant, & totius „ Regni gubernatorem designavit. „ Veggasi eziandio Leodrisio Crivelli *De vita Sfortiæ Comitis lib. II. tom. eod. col.* 707.

(8) *Giornali Napolitani col.*1086.

(9) *Incerto Autore della Istoria del Regno di Napoli lib.V. pag.*129. Dello stesso incendio parla oltre il Facio ivi citato nella nota *a*, Leodrisio Crivelli nella vita dello Sforza *lib.*2. *col.*719., e il Rinaldi *ad annum* 1423. *num.* XIII. riferisce una lettera in quella occasione scritta da Papa Martino V. alla Regina Giovanna per condolersi con lei della disgrazia accaduta alla Città di Napoli, e per congratularsi della sicurezza, in cui essa si ritrovava per opera dello Sforza, e per assicurarla della sua assistenza.

(10) Rinaldi *ibid. num.* XIV.

(11) „ Fuit semper nostræ intentionis, „ prout existit, quod ipsa, quandiu vixe„ rit, dicti regni vera Regina permaneat, „ & omnia agat, & disponat, sicut vera „ Regina agere potest, & debet juxta for„ mam nostræ infeudationis. „ Così Martino V. in una lettera al Principe di Taranto presso il Rinaldi *num. eod.*

(12) *Incerto Autore della Istoria del Regno di Napoli lib. cit. pag.* 136. *seg.*

(1) Martino V. sorpreso da un colpo di apoplesia cessò di vivere ai 20. di Febbrajo dell'anno 1431., e ai 6. del seguente mese ne fu eletto successore il Cardinale Gabriele Condulmerio del titolo di S.Clemente, il quale assunse il nome di Eugenio IV. Vedi il Rinaldi *ad annum* 1431. *num.* II., & III.

(2) *Spondanus Continuat. Annal. Eccles. Baronii tom.* I. *ad annum* 1431. *num.* III. „ Laudatur (Martinus) ab omnibus Scri„ ptoribus multarum virtutum, ut alias „ diximus: cui Ecclesia unionem, Italia „ quietem, Roma restaurationem debuit, „ cæteræ nationes eximiam de omnibus be„ ne merendi voluntatem agnoverunt. „

(3) Giornali Napolitani *col.*1093. *seg.* Lo stesso

„ mila cavalli, e 1600. fanti; e di primo tratto li fe dare 12. mila duca-
„ ti; e venne a Roma, e dal Papa fu ricevuto con honore grandissimo.
„ E a capo de alcuni dì Antonio Colonna se accordò, e li diede una grandissima
„ somma di danari, e se lo fece amico. Onde il Papa temendo di Messer Ja-
„ cobo, havendo visto di lui un atto tanto disleale, dimandò alla Regina il frate
„ del gran Senescalco, al quale dopo la ribellione de Messer Colantonio Zurlo,
„ havea dato il Contato di Santo Angelo, et altri condottieri con 1000. cavalli,
„ et assaje fanti, con li quali il Papa contrastò con li Colonnesi: „ i quali in-
fine si sottomisero al Pontefice, e l'accordo conchiuso con essi fu solen-
nemente promulgato in Roma ai 22. del mese di (4) Settembre. Vicendevol-
mente il Pontefice Eugenio nell'anno 1432. avvisò Giovanna di premunirsi
contro i nuovi sforzi di Alfonso, e le promise (5) d'inviare a sua difesa Ra-
nuccio Farnese con un buon corpo di truppe, e nell'anno 1433. con una
pressante lettera ai Principi, Duchi, Marchesi, Conti, e Baroni, e alle Co-
munità del Regno di Sicilia, confermò tutti nella fedeltà alla predetta Regina,
minacciò di denunciare nemico il Duca di Sessa, qualora non avesse obbedi-
to alla medesima Regina, e per mezzo del Vescovo di Concordia suo (6)
Legato indusse il Re Alfonso a fare tregua con essa Giovanna II. per lo spa-
zio di dieci anni.

CCLXXVIII. L'anno precedente il gran Siniscalco del Regno Sergian-
ni Caracciolo, per trama ordita principalmente dalla Duchessa di Sessa, era
stato proditoriamente (1) ucciso, benchè la Regina ne avesse soltanto coman-
dato la carcerazione. Ma colla di lui morte non migliorò di condizione il
Re Lodovico. Conciosiacchè „ la (2) maligna Duchessa di Sessa, e Giovan-
„ ni Cicinello desiderosi di amministrare ogne cosa loro, non lo fece-
„ ro chiamare, e così a questo povero Re nocette lo troppo respetto, e la
„ troppa pazienzia della vita, e delli atti della Regina, assaje più che il
„ poco del Re Alfonso, che troppo presto tentaje spossedere la Regina. „
Anzi, ad insinuazione della mentovata Duchessa, Alfonso tentò d'impadro-
nirsi del Regno di Napoli, e ciò forse gli sarebbe riuscito, se esso non si

stesso racconta l'incerto Autore della *Istoria del Regno di Napoli lib.V. pag.*140., ed aggiugne, che la Regina „ sotto scusa, ch' „ erano stati dichiarati dal Papa per esco- „ municati, e scismatici, tolse a Colonne- „ si quanto avevano nel Regno: „ la qual „ risoluzione . . . non dovette andare esen- „ te da taccia d'ingratitudine, perchè quel- „ la corona, ch' ella portava in capo, si „ poteva chiamare un dono d'esso *Papa* „ *Martino* „ come osserva il Sig. Proposto Muratori negli *Annali d' Italia all' anno* 1431.

(4) Nella vita di Eugenio IV. *Scriptor. Rer. Italic. tom.* III. *par.* II. *col.*869. „ Die „ XXII. mensis Septembris facta est pro- „ clamatio, campanis pulsatis omnibus „ totius Urbis, de pace facta inter Domi- „ num Papam, & Antonium de Columna „ Principem Salernitanum nepotem Papæ „ Martini. Recepit enim Papa super hoc „ LXXV. millia Ducatorum. „

(5) Rinaldi *ad annum* 1432. *num.*XXII.

(6) Lo stesso Rinaldi *ad annum* 1433. *num.* XXVIII.

(1) Questa trama, e l'assassinio di Sergianni sono descritti minutamente ne' *Giornali Napolitani col.*1094. *segg.*, nel *libro V. dell' Istoria del Regno di Napoli d' incerto Autore pag.*141. *segg.*, e da Tristano Caraccioli *in vita Sarzanis Caraccioli Scriptor. Rer. Italic. tom.* XXII. *col.*33. *seqq.*

(2) *Giornali Napolitani col.*1095.

Digitized by Google

fosse indirizzato al Duca di Sessa, di cui la Duchessa moglie era nemica; come pure sarebbe egli stato forse adottato nuovamente dalla Regina, se Urbano Cimino, che stava sempre all' orecchio della medesima Regina, e favoriva il Re Lodovico, non lo avesse impedito. Finalmente questo Re, per tutte le virtuose sue doti meritevole di essere diversamente trattato da Giovanna, nell' anno 1434. alla metà di Novembre cessò di (3) vivere, e della sua morte gravissimo dolore dimostrò la Regina, che guari non sopravisse al mentovato suo figliuolo adottivo, essendo morta ai due di Febbrajo dell' anno (4) seguente.

CCLXXIX. Non meno l' Autore de' Giornali Napolitani, (§. preced. not. 4.) che Pietro (1) Giannone, ed altri affermano, che la predetta Regina con suo testamento istituì erede Renato Duca d' Angiò, e Conte di Provenza fratello carnale del Re Lodovico tre mesi avanti morto in Calabria; e il Tutini (2) ha pubblicato una particola del detto testamento riprodotta dal mentovato Pietro (3) Giannone, in cui si adducono le ragioni, che mossero Giovanna a dichiarare il Duca Renato suo successore nel Trono. Ma della verità di questa disposizione dubita l' Autore incerto della Istoria del Regno di (4) Napoli „ perocchè nella diligenza fatta per trovare la verità delle co-
„ se, che *egli scriveva* negli atti de' pubblici Notari, appare, che la Regi-
„ na venendo a morte ordinò Governadori del Regno Ramondo Orsino Con-
„ te di Nola, Ottino Caracciolo Gran Cancelliero del Regno, Baldassare del-
„ la Ratta Conte di Caserta, Giorgio di Lamagna Conte di Buccino, Predi-
„ casso Barrile, il Conte di Montedorisio Caldora, Marino Boffa, il Mo-
„ naco d' Anna, Ciarletta Caracciolo, Urbano Origlia, Antonio Dentice,
„ Gualtiero Caracciolo, Giovanni Cossa, e Taddeo Gattola; sotto nome de'
„ quali si spedivano tutte le provvisioni necessarie, e solite farsi per addie-
„ tro, sotto titolo della Regina, e dal dì che la Regina morì, l' Istrumenti
„ pubblici, nelli quali si prepone il nome del Re cominciaro a celebrarsi, e
„ si continuò per certo tempo con questo titolo: *sub regimine Consilii Gu-*
„ *bernatorum Reipublicæ Regni Siciliæ ordinatorum per claræ memoriæ Serenissi-*
„ *mam Dominam nostram Joannam Secundam Reginam Siciliæ &c.* „ e il Collenuccio (5) aggiunge, che quei Governatori con Notajo, e testimonii subornati

(3) Ivi *col.* 1098.

(4) Ivi „ Alli 11. di Febbrajo 1435. la „ Regina Giovanna II. morìo, e lasciò per „ testamento herede Renato d'Angiò, fra- „ tello di Re Loise III. tre mesi avanti „ morto in Calabria. „

(1) *Dell' Istoria Civile del Regno di Napoli lib.* XXV. *cap.* VI. *tom.* III. *pag.* 336.

(2) *Discorsi de' sette Officii, ovvero de' sette Grandi del Regno di Napoli, delle loro dignità, e prerogative parte prima in Roma* MDCLXVI. *pag.* 142.

(3) *Tom. cit. pag.* 336. *seg.*

(4) *Lib. V. pag.* 150. *seg.*

(5) Pandolfo Collenuccio *Compendio dell' Historia del Regno di Napoli lib. VI. Venetia* MDCXIII. *pag.* 232. *seg.* „ Morta la „ Regina Giovanna in quel dì proprio i „ Napolitani crearono 16. huomini Baro- „ ni, & de' primi della terra, i quali chia- „ marono consiglieri, con arbitrio di com- „ ponere le cose del Regno, de' quali fu- „ rono il Conte di Brucciano, il Conte „ di Nola, il Conte di Caserta, Giovan- „ ni Cincinello, Marino Boffa, Otin Ca- „ racciolo; & dieci altri. Eugenio Quar- „ to all'hora Pontefice Romano, intesa la „ morte, subito fece intendere a Napoli- „ tani,

Digitized by Google

nati fecero quel testamento in nome della Regina, fingendovi molti Legati, e uno di settanta mila ducati da spendersi per bisogni della Città, e che istituirono erede Renato fratello di Lodovico III. già morto a Cosenza. Certo poi è, che Eugenio IV. persuaso, che in vigore delle convenzioni stipulate fra la Chiesa Romana, e Carlo I., e dai successori del medesimo Carlo, e della stessa Giovanna II. ratificate appartenesse all' Apostolica Sede liberamente disporre del Regno di Napoli, e che sopra di esso Regno nè Alfonso, nè Renato avesser alcun diritto, non Alfonso per essere stata la sua adozione illegittima, e poscia giustamente annullata, non Renato, perchè quando pure il testamento di Giovanna fosse stato vero, ella non poteva adottarlo in figliuolo, e crearlo suo erede, appena ricevè avviso della di lei morte dichiarò quel Regno devoluto alla Sede (6) Apostolica, e ne costituì Legato Giovanni Vitelleschi Patriarca titolare di Alessandria, e intimò ai Signori del medesimo Regno, che si astenessero dall' eleggersi un nuovo Re, e si disponessero a ricevere per loro Sovrano quel Principe, a cui egli ad imitazione de' suoi predecessori ne conferisse l' investitura. Ma quando giunsero colà le lettere del Santo Padre, tutti per la maggior parte quei Signori si ritrovavano già impegnati, alcuni a favore del Duca Renato, e altri per Alfonso Re di Aragona, il quale informato dai suoi partitanti di ciò, che accadeva nel Regno, e assicurato della loro (7) fedeltà, con una formidabil flotta partì dalla Sicilia, e fatto uno sbarco nelle vicinanze di Gaeta, la strinse di assedio per mare, e per terra, e s' impadronì di Capoa. Quindi Carlo VII. Re di Francia, e Renato acclamato dalla Reggenza (8) di Napoli, ma che allora si ritrovava fuori d' Italia, e di più era prigioniere del Duca di Borgogna, sospettando, che Alfonso di consentimento del Pontefice fosse entrato a mano armata nel Regno di Napoli, ne avanzarono ad Eugenio IV. le loro lagnanze: onde esso Eugenio pubblicò una Bolla (9) sotto la data dei 9. del

„ tani, che essendo il Regno di Napoli „ feudo della chiesa, non intendeva, che „ fosse dato in Signoria ad alcuno, se non „ a quello, che egli dichiarasse, & investisse Re, & censuario secondo l' antica „ consuetudine di quel Regno; & per questo lor significava havere eletto Giovanni Vitellesco Vescovo di Recanati, & „ Patriarca Alessandrino, il quale in brieve manderia a comporre le cose del Regno. Li Consiglieri in quel mezzo con „ notario & testimonj subbornati, havevano fatto un testamento in nome della „ Regina, & in quello per darli colore „ havevano fatti molti Legati, & tra gli „ altri fingevano havere lasciati alla communità di Napoli per ispendere in suoi „ usi, e bisogni 70. mila ducati, i quali „ si havessero a cavare del suo tesoro, „ che fu trovato essere cento cinquanta „ mila ducati, o più; poi havevano instituito herede Raniero, detto Renato Duca d'Angiò fratello di Luigi III. già detto. Con pretesto adunque di questo testamento risposero al Papa, che altro „ Re non volevano, che Renato, il quale „ la loro Regina haveva lasciato successore; & però non era necessario, li mandasse quel Legato, il quale essi dicevano ottimamente conoscere. „

(6) Rinaldi *ad annum* 1435. *num.* XII., & XIII. Vedi la nota precedente.

(7) *Istoria citata del Regno di Napoli lib.* VI. *pag.* 153. *seg.*, e *Giornali Napolitani col.* 1099. *seg.*

(8) *Giornali Napolitani col.* 1101. „ Dopoi la morte della Regina li Napolitani „ havevano mandato sette Nunzj a sollecitare Re Renato, che venisse a pigliare lo dominio del Regno; e trovaro, „ che Re Renato era stato fatto prigione „ in battaglia dal Duca de Burgogna. „

(9) Riferita dal Rinaldi *ad annum* 1435. *num.* XIII.

Digitized by Google

mese di Giugno, nella quale dichiarò, non essere mai stata sua intenzione, che il predetto Re di Aragona invadesse quel Regno, che s' impadronisse di Città, di Terre, e di Fortezze, e che vi esigesse, o vi ricevesse giuramenti di fedeltà, o di omaggio; ordinò al medesimo Re Alfonso, e a tutti i suoi aderenti di astenersi in avvenire da qualsivoglia occupazione di Città, e di Terre, e da qualunque attentato fino a tanto che esso Pontefice non avesse esaminata, e decisa quella controversia, e contemporaneamente ingiunse al Comune di Napoli, ed alle altre Comunità, Università, e Castelli, i quali dopo la morte della mentovata Regina avevano nominato in loro Re, senza attendere il consenso della Sede Apostolica, Renato, e a di lui nome avevano tentato di amministrare il Regno, di soprasedere da ogni novità sino ad altro suo comando; annullò tutti i giuramenti prestati ad Alfonso, e tutti gl' impegni col medesimo contratti, e si espresse di essere disposto ad amministrare a ciascuno dei due Re pretendenti la giustizia, e che dando a Renato il titolo di Re, non intendeva conferire ad alcuno sul Regno di Napoli nuovo diritto, o toglierlo a chi ve lo avesse. Pochi giorno dopo la pubblica-

num. XIII. „ Cum... post obitum claræ „ memoriæ Joannæ quondam Siciliæ Reginæ illustris regnum Siciliæ, quod ad nos, „ & Romanam Ecclesiam pertinet, guerrarum molestiis graviter vexetur, & nonnulli proceres, communitates ac domini in „ dicto regno existentes inter se dissidentes diversas partes secuti ad prædictum „ regnum occupandum præter, & contra „ voluntatem nostram externas potentias „ excitarint, cum charissimus in Christo „ filius noster Alfonsus Aragonum Rex illustris, hujusmodi regni dispositionem „ considerans ad invadendum dictum regnum cum magna classe accesserit, & „ civitatem Capuanam occupaverit, & Gajetanam obsederit in non modicam ipsius „ læsionem, ac jacturam, & scandalum „ plurimorum, & propterea oratores charissimorum in Christo filiorum nostrorum Caroli Francorum, & Renati Regum illustrium, quorum prædecessorum „ brachio, & potentia ipsum regnum a „ manibus tyrannorum retroactis temporibus ereptum pristinæ obedientiæ Ecclesiæ restitutum extitit, hujusmodi regni „ invasionem, non sine nostro assensu, „ & voluntate, processisse suspicantes, „ gravem desuper nobis querelam exposuerunt: Nos igitur, qui ad pacem dicti regni syncera voluntate dispositi fuimus, „ atque sumus, & ut hujusmodi de nobis „ opinio, quæ veritate caret, ex animis „ hominum deponatur, tenore præsentium „ declaramus numquam fuisse, nec esse „ nostræ voluntatis, & intentionis, ut dictus Rex Aragonum ad præfatum Siciliæ regnum accederet: civitates quoque, „ terras, loca, & fortalitia caperet in præfato regno, fidelitatesque, homagia, & „ juramenta exigeret, aut a sponte præstare „ volentibus reciperet. Verum quia ex continuatione guerrarum dicti regni etiam „ majora scandala provenire possent, quantum nobis ex alto permittitur providere „ volentes, ac hujusmodi controversiam „ una cum venerabilibus fratribus nostris „ sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalibus „ matura deliberatione, prout justitia, & „ æquitas suadebunt, terminare intendentes, Regem Aragonum prædictum, omnesque in hac parte sibi adhærentes auctoritate Apostolica hortamur in Domino, requirimus, & monemus, ac etiam „ in virtute sanctæ obedientiæ præcipimus, „ & mandamus quatenus ab invasione dicti regni, & occupatione civitatum, terrarum, & locorum ipsius penitus desistant, nec aliquid in dicto regno moliri, & attentare quovis quæsito colore „ præsumant, donec de præmissis per nos „ fuerit cognitum, & decisum. Et consimiliter communitati Neapolitanæ, aliisque „ communitatibus, universitatibus, & oppidis, quæ post obitum Reginæ præfatæ dictum Regem Renatum in Regem „ assumpserunt, & nominarunt, non expectato nostro consensu, regnumque „ ipsum

blicazione di questa Bolla Eugenio scrisse una lettera (10) premurosa al Duca di Borgogna per ottenere, che il Re Renato fosse rimesso in libertà, e l'inviò al Santo Cardinale Niccolò Albergati, incaricandolo di sollecitare la liberazione di quel Principe, e l'anno appresso rinnovò con maggior vigore le sue (11) istanze, affinchè Renato assumer potesse il governo del Regno a lui conceduto: parole, da cui si deduce, che il Santo Padre si era già dichiarato a favore del (12) medesimo contro le pretensioni del Re Alfonso, il quale perciò vedendo di non potere da lui conseguire questo Trono, s'indirizzò all'adunanza di (13) Basilea, e si protestò disposto ad aderir ad essa interamente, e diede gli ordini i più pressanti ai Prelati, e ai Professori dei suoi Dominii, acciò si trasferissero nel maggior numero in quella Città.

CCLXXX. Re-

„ ipsum hactenus suo nomine regere conati sunt, quatenus ab omni novitate pariter, & offensa supersedeant, & desistant, sub eisdem pœnis, quousque aliud a nobis susceperint in mandatis, nec non universis, & singulis principibus, marchionibus, ducibus, comitibus, baronibus, dominis, aliisque nobilibus, & vassallis dicti regni Siciliæ, ut ab adhærentia, obedientia, & fidelitate præfati Regis Aragonum penitus desistant, nec sibi in acquisitionem ipsius regni auxilium, consilium, vel favorem exhibeant quovis modo; nos enim omne fidelitatis, & homagii juramentum præfato Aragonum Regi per quoscumque principes, marchiones, duces, comites, barones, dominos, ac communitates, & singulares personas præstitum (cujus juramenti formam, atque tenorem præsentibus haberi volumus pro expressis, & specifice declaratis) per quod hujusmodi nostræ declarationis, intentionis, & voluntatis effectus posset quovis modo impediri, vel differri, cassamus, irritamus, ac penitus annullamus, nulliusque esse decernimus roboris, vel momenti. Principes, marchiones, duces, comites, barones, & dominos, ac communitates, universitates, & singulares personas hujusmodi ad observantiam juramenti prædicti minime obligatos, & astrictos esse etiam decernimus per præsentes, dispositi unicuique Regum prædictorum justitiam ministrare. Per præfatam autem nominationem Renati Regis non intendimus cuique jus de novo in dicto regno conferre, aut habenti jus auferre. „

(10) Presso il Rinaldi *ibid. num.* XIV.

(11) Il Rinaldi *ad annum* 1436. *num.* XXI. riporta la lettera per la liberazione di Renato scritta al Duca di Borgogna da Eugenio, in cui quel Pontefice addotte le ragioni, che mover dovevano quel Principe a condescendere alle sue premure, conchiude in tal guisa: „ Quamobrem te hortamur in Domino, requirimus, & paterna charitate monemus, ut attentis rationibus præmissis, tum etiam propter laudem, & gloriam nominis tui, & generis, tum quoque ob Dei, & nostram reverentiam velis restituere præfatum Regem ad propriam libertatem, ut sic per opus tuæ benignitatis possit accedere ad curam regni sibi concessi. „

(12) Ciò più chiaramente si rileva dalla istruzione data da Eugenio ai suoi Legati diretti ai Principi Cristiani concernente gli attentati del Conciliabolo di Basilea, e dal Rinaldi riportata sotto l'anno indicato *num.* II. *seqq.* Conciosiacchè in essa *ibid. n.* XV. si vuole, che fra le altre cose da rammentarsi al Re di Francia, se gli mostri „ quanta egerit, & agat quotidie Sanctitas sua, ut serenissimus Rex Renatus regnum Neapolitanum cum pace, & quiete consequatur. „

(13) Con una lettera, che porta la data degli otto del Mese di Marzo dell'anno 1436. da Gaeta inviata a quell'adunanza col seguente titolo „ Sacrosanctæ generali synodo Basileensi, in spiritu Sancto legitime congregatæ, universalem ecclesiam repræsentanti, ejusdem sanctæ Ecclesiæ Dei humilis, & devotus filius Alphonsus Dei gratia Rex Aragonum, Siciliæque citra, & ultra Pharum. „ *Collect. Concil. tom.* XVII. *col.* 795. *seq.*, nella qual lettera dopo aver spiegato il suo desiderio d'inviare colà già da gran tempo una solenne deputazione, e accennato gl'impedimenti, per i quali non aveva fino allora

Digitized by Google

CCLXXX. Renato nell' anno 1437. dal Duca di Borgogna fu rimesso (1) in libertà, e „ alli (2) 19. de Maggio del 1438. de Lunedì , . . . giunse „ a Napole con 12. galere 4. galiotte , e due berghentini , e scese al Pon„ te fatto al Burgo del Carmelo, e se ne andaje fuora de le mura del Ca„ stiello di Capuana. Et il Giovedì seguente, che fu l' Ascensione cavalcò „ per Napole, come Re , e fu gran festa, et allegrezza per la Città, et „ ogni persona credeva, che fosse finita la guerra. „ Ma così non fu: perocchè Alfonso continuò le sue ostilità, nè a Renato con tutto il soccorso ricevuto da Eugenio riuscì di scacciarlo dal Regno di Napoli. Frattanto il Conciliabolo di Basilea consumò lo scisma con eleggere in Antipapa Amadeo VIII. Duca (3) di Savoja, che si fece chiamare Felice V. , e il Re di Aragona volendo profittare di questa divisione scrisse una lettera a quei (4) scismatici , in cui prometteva loro obbedienza in tutta l' ampiezza dei suoi Dominii , e dava speranza di molto più operare a favore dei medesimi, qualunque volta da essi gli fosse spedito un Legato. Giacomo di Segovia, chiamato Cardinale di S. Calisto , dall' Antipapa, e dal supposto Sinodo fu rivestito di questo falso carattere, e ricevè la commissione di maneggiarsi per istabilire la pace tra esso Alfonso, e Renato d' Angiò. Qual fosse l' esito di questa deputazione, non lo sappiamo. Sappiamo bensì, che ad istigazione di Alfonso due suoi fratelli Giovanni Re di Navarra, ed Arrigo gran Maestro dei Cavalieri di S. Giacomo , e la sua sorella Maria Regina di Castiglia fecero intendere ad Eugenio , che desistesse dal favorire Renato, e si accordasse con Alfonso, altrimenti si sarebbero ritrovati in obbligo di assistere il loro fratello con tutte le forze. Per la qual cosa il Santo Padre nella sua risposta

allora potuto eseguire il suo disegno, soggiunge: „ Legationem nostram omni au„ ctoritate insignem ad sacratissimum cœ„ tum vestrum mittere decrevimus, ut si „ totius diei pondus, & æstus non porta„ vimus , saltem bonam , magnamque „ ejus partem aliquam sustineamus, qua „ possimus divina clementia suffragante, „ cum his, qui in operando primi fue„ runt, efficaciter in ipsa vinea laborare, „ vosque pro viribus ad optatissimam il„ lam ac felicem Græcorum adipiscendam „ reductionem juvare. Quam quidem tum „ ad divini cultus amplificationem, ad ipso„ rum salutem, & concordiam, tum ad „ vestri sempiternam memoriam immarce„ scibilem coronam immortalitati perpetuo „ consecrandam , pernecessariam arbitra„ mur, Jam autem delecti sunt viri illi, „ quibus hæc provincia est committenda. „ Literas, & nuntios præterea in omnes „ partes nostras nuper destinavimus, ac „ alias etiam noviter duximus destinandas, „ quibus omnes reverendos, & venerabi„ les prælatos, plurimosque sacrarum li„ terarum eximios interpretes, demum „ canonum, ac civilis sapientiæ insignes „ doctores hortamur, & quantum in no„ bis est, compellimus, ut pro tam pio „ negotio facilius consummando brevi ad „ vos proficiscantur; nec longa certe mo„ ra temporis contrahetur, quin nostra ipsa „ legatio, quæ ire propediem habebit, vo„ biscum sit. Simile quoque erit de his, „ de quibus supra diximus. Si quid autem „ aliud fuerit, quod pro Dei ecclesia, ve„ strique stabilitate, & conservatione am„ plius facere poterimus, illud gratissimo „ animo perficiemus. „

(1) Rinaldi *ad annum* 1437. *num.* XXV.

(2) *Giornali Napolitani col.* 1108.

(3) Rinaldi *ad annum* 1439. *num.*XXXIII. *seqq.* Vedi la nota del P.Mansi *Annal. Eccles. tom.*XXVIII. *pag.*322. *seq.*

(4) Agostino Patrizj *Histor. Concil. Basileensis, & Florentini cap.* CXXV. *Collect. Concil. tom.* XVIII. *col.* 1406. „ Mense . . . „ Octobri literæ allatæ sunt patribus a re„ gc

Digitized by Google

sposta a quei (5) Principi rilevò, che Alfonso senza alcun diritto aveva occupato una parte del Regno di Napoli appartenente alla Chiesa Romana, ed aveva espugnato molte Città contro la volontà di esso Eugenio, a cui apparteneva l'istituzione del Re, e la concessione del Regno, ed inoltre si era impadronito di Terracina, e di altre Città alla Sede Apostolica immediatamente soggette, aveva spogliato il Monastero di Monte Cassino dei suoi feudi, e commesso altri attentati, aveva ricusato di produrre in giudizio quei diritti, che vantava di avere sul mentovato Regno, benchè fosse stato assicurato, che gli sarebbe amministrata la giustizia, passando sopra le leggi divine, ed umane, le quali dichiarano decaduto da qualsivoglia diritto chi di propria autorità se lo prende, e di fresco aveva impedito l'ingresso nel Regno al Cardinale del titolo dei Santi Nereo, ed Achilleo, che da esso Pontefice era stato spedito senza armi, ed unicamente per trattarvi la pace.

„ ge Alphonso, qui in sex regnis suis ple-
„ nam concilio obedientiam exhibebat,
„ pollicebaturque etiam majora, si legatus
„ aliquis ad eum mitteretur. Designatus
„ est igitur legatus de latere Joannes Se-
„ gobiensis, quem appellabant cardinalem
„ Sancti Calixti, per totam Italiam, in-
„ sulasque adjacentes, ad manifestandam
„ concilii justitiam, & veritatem, ad pro-
„ curandam obedientiam Felici, & ad tra-
„ ctandam pacem inter Alphonsum, &
„ Renatum reges. „

(5) Eugenio IV. nella sua lettera ai predetti Principi presso il Rinaldi *ad annum* 1440. *num.* XIII. „ Petrus de Laparda...
„ subdidit.... preces ex parte vestra, ut
„ placeret nobis concordes esse cum cha-
„ rissimo in Christo filio nostro Alfonso
„ Rege Aragonum illustri fratre vestro,
„ ut facilius ex hac opportunitate possetis
„ juxta desiderium vestrum prosequi ea,
„ quæ spectant ad conservationem status
„ nostri, quod si fieri non posset, sal-
„ tem desisteremus ab inferendo sibi mo-
„ lestias, & favendo adversariis suis in
„ regno nostro Siciliæ citra pharum, alias
„ non poteritis deesse honori, & statui
„ regio, quia potius oportebit vos veluti
„ fratrem, & Dominum tueri, & ei ser-
„ vire. Charissimi, & dilecti filii, non eri-
„ mus longiores in exponendis præteritis
„ rebus circa regnum præfatum, quoniam
„ existimamus vobis esse nota, & presertim per ipsum Petrum, & dilectum filium nobilem virum Ludovicum de la
„ cavallaria, qui ad præfatum Regem su-
„ per hac iverunt materia, & redierunt,
„ quæ per nos, & Regem huc usque acta
„ sunt. Credimus etiam vobis notum es-
„ se, qua justitia, & quo jure præfatus
„ Rex illud Regnum invasit. Sed quoniam
„ ipse alias forsan vobis significavit, vo-
„ lumus vos esse certiores, Regem ipsum
„ nullo jure, nullaque justitia sibi in ali-
„ quo favente, occupasse partem ejus re-
„ gni, & plures urbes expugnasse contra
„ voluntatem nostram: nam id regnum
„ nostrum, & Romanæ Ecclesiæ semper
„ fuit, & ad nos Regis institutio, & re-
„ gni concessio spectant. Neque vero fuit
„ contentus regni terras, & terminos in-
„ festare, sed urbem Terracinam, & plures
„ alias terras ad nos, & dictam ecclesiam
„ nullo medio spectantes occupavit. Mo-
„ nasterium insuper Casinense, quod pro-
„ pter nomen B. Benedicti, qui in illo lo-
„ co vixit, & defunctus est, omnibus Re-
„ gibus, & principibus magnis in hono-
„ re, & reverentia semper fuit, suis ca-
„ stris omnibus spoliavit, & multa alia
„ fecit, in quibus utinam se modestus ha-
„ buisset. Nos vero viam pacis semper
„ quæsivimus per multa media, quæ &
„ honestissima erant, & ab eo honorifice
„ non poterant recusari. Diximus etiam
„ sæpius, si quod jus in ipso Regno ha-
„ bere prætenderet, ostenderet illud nobis:
„ & parati eramus sibi justitiam ministra-
„ re, & licet nostrum esset dare, & auferre jus in regno, tamen volebamus ju-
„ ri, si quod per eum esset quæsitum,
„ acquiescere, quamvis etiam ii, qui jus in
„ aliqua re habent, debeant illud median-
„ te justitia, & coram debito judice pro-
„ sequi, non illud per vim & arma, & pro-
„ pria authoritate usurpare, cum illi, qui
„ ita

Digitized by Google

ce. Esposti cotesti passi irregolari di Alfonso, soggiugne Eugenio: „ (6) Pen-
„ sate carissimi, ed amati figliuoli, e, deposta qualunque parzialità, con-
„ siderate, se vi sembri, che noi erriamo non volendo, che sia occupato
„ un nostro Regno senza alcun diritto, e contro la nostra volontà, e con
„ pregiudizio di un altro, il quale implora da noi giustizia, e se vi paja in-
„ giusto il ripulsare una ingiuria sì grave a noi fatta. Forse sbagliamo di-
„ fendendo i diritti della Chiesa Romana? Forse è da tollerarsi, che questi
„ diritti da altri s' invadano, si manomettano, e ostilmente si usurpino? Se
„ dicessimo di voler disporre di quel Regno a nostro talento, chi ci potreb-
„ be giustamente riprendere? Forse noi vietiamo ad Alfonso, o a voi, o agli
„ altri Principi di liberamente disporre delle cose loro? Non è ciò lecito ancora
„ alle persone della più bassa estrazione, trattandosi di beni patrimoniali?
„ Qual torto adunque si fa al Re di Aragona, se ricusiamo concedergli quel-
„ lo, che ingiustamente possiede? Egli ci vuole ministri della sua cupidi-
„ gia, ma s' inganna, perchè vogliamo piuttosto obbedire ai divini comandi,
„ che alla volontà di un Re massimamente priva dell' appoggio della ragio-
„ ne. Noi gli abbiamo proposto molte condizioni di concordia colla scorta
„ della giustizia, che vogliamo, e dobbiamo seguire per non far torto ad al-
„ cuno. Noi lo abbiamo esortato, e richiesto di mostrare con qual diritto
„ egli abbia invaso il Regno, promettendogli di fare le parti di giusto giu-
„ dice.

„ ita agunt, decidant secundum divinas,
„ & humanas sanctiones, ab omni jure,
„ quod antea habebant. Sed iis non ob-
„ stantibus volebamus jus suum ratum,
„ & firmum esse, si quod haberet, dum-
„ modo de eo clare, & auctentice nos
„ doceret. At Rex cum intentionem suam
„ non in ulla justitia, sed in dominandi
„ cupiditate fundasset, respuit semper om-
„ nes nostras oblationes: nec unquam viam
„ ullam concordiæ acceptavit. Misimus quo-
„ que ad ipsum nuper de mense Decem-
„ bris legatum pro pace tractanda dilectum
„ filium nostrum Joannem tituli SS. Nerei,
„ & Achillei presbyterum Cardinalem, vi-
„ rum sapientissimum absque ullis armis,
„ cupidum pacis, & illis qui Regi favent,
„ & in Regno manutenent, benevolum, &
„ acceptum, quem Rex respuit, neque re-
„ gnum ingredi voluit, neque ipsum au-
„ dire, sed pro pace nobis bellum denun-
„ tiavit, scribens nobis literas diffidato-
„ rias, aliis vero diffamatorias, quarum
„ tenor erat indignus prudentia talis Re-
„ gis. „

(6) *Ibid.* „ Cogitate igitur charissimi,
„ & dilecti filii, & id absque ulla affectio-
„ ne considerate, an vobis videamur erra-
„ re, si nolumus occupari regnum nostrum
„ præter omne jus, & contra nostram vo-
„ luntatem, & in alterius præjudicium, qui
„ a nobis justitiam petit, si videtur vobis
„ inhonestum nobis illatam tantam injuria-
„ riam repellere. Nunquid erramus jura
„ Romanæ Ecclesiæ tuendo? Nunquid pa-
„ tiendum sit ea per alios invadi, diripi,
„ & hostiliter occupari? Si diceremus, nos
„ velle disponere de illo regno pro libito
„ voluntatis nostræ, quis est, qui posset
„ nos juste reprehendere? Nunquid nos
„ sibi, aut vobis, aut aliis principibus in-
„ terdicimus, quin de rebus vestris libere
„ disponatis? Nunquid non licet id etiam
„ minimis de patrimonio suo? Quæ igitur
„ injuria fit Regi Aragonum, si nolumus
„ ei concedere, quod tenet injuste? Vult
„ nos esse ministros suæ cupiditatis, sed
„ in eo fallitur: malumus enim obtempe-
„ rare Dei præceptis, quam Regis volun-
„ tati, præsertim quæ nulla ratione funde-
„ tur. Obtulimus ei multas conditiones
„ concordiæ justitia prævia, quam sequi
„ volumus, & debemus, ne cui fiat injus-
„ ria. Hortati sumus & requisivimus, ut
„ quo jure regnum invasit, ostenderet, &
„ nos æquum judicem reperiret. Omnia
„ hæc recusavit, tanquam qui omne jus
„ habeat situm in sola ambitione, & re-
„ gni

Digitized by Google

„ dice. Egli ha ricusato tutte queste proposizioni, come quegli, che fa consistere tutto il diritto nella sola ambizione, e nella cupidigia di possedere il Regno. Egli si è persuaso, che la forza, e le armi sieno titoli migliori della giustizia, e delle leggi, e che per mezzo di quelle conquisterà il Regno, ma si è dimenticato, che Iddio è infinitamente superiore ai suoi sforzi, e che coloro, i quali finora hanno adoprato simili mezzi contro la Chiesa, e la giustizia, sono stati da Dio puniti. Noi certamente abbiamo sempre giustificato le nostre azioni, avendo sempre avanti gli occhi Dio, e la giustizia, nessuna passione ci spinge a ciò, ma il nostro dovere di difendere dalla oppressione i diritti della Chiesa; e quanto a noi ci regoliamo in guisa tale da poter rendere ragione delle nostre operazioni e a Dio, e agli uomini. Se il Re farà il contrario di quello, che deve, ne riporterà da Dio ciò, che non crederà. Imperocchè Dio giudicarà la sua causa, e reprimerà coloro, che insorgono contro lui, e la Chiesa, e noi abbiamo letto, e abbiamo veduto, che molti Imperadori, Re, e altri nemici, e ribelli ai Romani Pontefici, e alla Chiesa Romana rimasero delusi nelle vane loro idee, e subirono la pena meritata delle loro violenze, e certamente alcuni esempj sono tanto manifesti, che rimuovere dovrebbero da tali intraprese qualsivoglia persona di mente sana per timore di non provocare contro di se la divina vendetta. „ Quindi prega, (7) che Iddio illumini quel Re, e lo faccia ravvedere, esorta quei Principi a mantenersi fedeli nell' ossequio alla Sede Apostolica, e a non secondare l' empietà del fratello, qualora egli voglia esser empio, e termina la lette-

„ gni possidendi desiderio. Persuasit sibi „ vim, & arma meliora esse justitia, & „ legibus, & ea sibi regnum esse largitura, sed oblitus est Deum superiorem esse conatibus suis, & illos, qui similes „ vias contra Ecclesiam, & justitiam hactenus quæsiverunt, meritam ultionem, „ & Dei judicium esse perpessos. Nos „ quidem justificavimus super omnia acta „ nostra, Deum semper, & justitiam ante oculos habentes, nulla passio ad hoc „ nos movet, sed debitum, quo obligamur Ecclesiæ pro ipsius juribus ab oppressione tuendis. Faciemus quippe quæ „ spectant ad nos, ita ut, & Deo, & hominibus nostrorum operum rationem reddere valeamus. Si Rex faciet contrarium, „ si aget quod non debet, a Deo recipiet „ quod non credet: ipse enim judicabit „ causam suam, & contra se, & Ecclesiam insurgentes reprimet, & legimus, „ & vidimus multos Romanorum Pontificum, & Romanæ Ecclesiæ hostes, & „ rebelles Imperatores, Reges, & alios „ evanuisse in cogitationibus suis, & meritam pœnam suorum conatuum tulisse. „ Et certe quædam exempla ita ante oculos sita sunt, ut quemvis sanæ mentis „ ab ejusmodi rebus ob Dei timorem terrere deberent. „

(7) *Ibid.* „ Optamus igitur, ut Dominus „ noster Jesus Christus, cuius vicarii sumus in terris, bonam mentem det Regi, & faciat eum resipiscere a suis cogitationibus, & ne velit esse causa desolationis tanti regni, quod jam propter „ ejus bellum fere consumptum est. Quod „ si in sua sententia voluerit permanere, „ vos sequamini devotionem vestram, neque propter eum devietis a via recta, „ & solita erga nos, & sedem Apostolicam devotione, & fide. Nolite communicare cum errore fratris, & si impius „ esse voluerit, absit procul a vobis impietas ejus: nam adest Deus testis cordium, & errorum punitor, & eorum „ maxime, quæ fiunt contra Ecclesiam „ suam, qui cum sit miserator, & misericors, tamen justus quoque est, & justitiam dilexit vultus ejus, non permittens peccata hominum impunita. „

Digitized by Google

lettera (8) con dichiararsi disposto ad accettare quella mediazione sì di essi Principi, che del Re di Francia, che il loro inviato gli aveva proposto per terminare di comun consenso le discordie del Regno di Napoli.

CCLXXXI. Di fatto il Re di Francia inviò due suoi Ambasciatori a Napoli per trattare di accordo fra Renato, ed (1) Alfonso. Ma questo Re li tenne a bada, e avendo ricusato di accordare a Renato la tregua di un' anno dai medesimi Ambasciatori (2) progettata, si sarebbe impadronito di Napoli, se il Pontefice con grave suo incomodo non avesse prestato un largo sussidio

(8) *Ibid.* „ Verum quoniam in fine verborum suorum idem Petrus addidit, quod „ si placeret nobis, parati eratis mittere „ solemnes oratores, ac etiam inducere „ charissimum in Christo filium nostrum „ Carolum Regem Franciæ illustrem ad „ mittendum ad nos suos oratores pro „ hujusmodi concordia tractanda inter regni competitores, respondemus nobis „ summe placere consilium vestrum, de „ quo vos plurimum laudamus, & id ut „ faciatis hortamur: nihil enim magis placet nobis, quam concordia, & pax, quam „ semper optavimus, & procuravimus toto corde, & nunc quoque, si præfati „ oratores venerint, eam diligentiam adhibebimus pro concordia statuenda, ut „ intelligere possitis nil magis displicere, „ quam hoc bellum, & regni illius desolationem. Speramus autem in misericordia Altissimi, & in nostris operibus „ bonis, quod per oratorum ipsorum prudentiam, & cohortationes nostras aliqua „ media concordiæ reperientur, & cognoscent omnes, nos nullum odium, nullamque malevolentiam gerere erga Regem Aragonum fratrem vestrum, sed „ amorem, & charitatem, & eum diligere, & desiderare quietem, ac pacem suam „ & regni præfati. „

(1) *Giornali Napolitani Scriptor. Rer. Italic. tom. XXI. col.* 1112. *seg.* „ Perchè al „ Castiello nuovo era venuto manco la „ polvere, e non se potevano levare le „ navi, che vietavano l' armata per mare, „ e se vedevano desperati dell' ajuto per „ terra: il dì di Santo Bartolomeo del 1439. „ si resero in mano dell' Ambasciatore di „ Re di Francia, salvo quella robba, che „ potessero portare: il che montaje più de „ 40. mila ducati. E così il ricevè il Preposto di Parigi, e Monsignore di Valdemonte, che erano venuti Ambasciaturi del Re di Francia, per accordare „ questi due Re. Ma Re Alfonso li teneva in parole per farli credere, che havea animo di fare quanto loro volevano, & il Re di Franza. Sichè un dì si „ partiro da Napoli questi due, e menaro „ seco il Conte di Bucino, e Messer Santolo Galiotta, & andaro a trovare Re „ Alfonso, che stava a Santa Maria de „ Capua con suo esercito, con isperanza „ di concludere li patti; e come foro a „ Melito Casale tra Napoli, & Aversa, vennero dal campo Aragonese una quantità „ di huomini a cavallo sopra questi Ambasciatori, e ne feriro, e ruppero il capo, e ne battero tutti li Franzesi discortesemente, quali tornati a Napoli carichi di bastonate, e di disdegno consegnaro il Castiello al Re Renato, e „ minacciaro Re Alfonso, che il Re loro „ haveria vendicato questa ingiuria. „

(2) Bartolomeo Fazi *Rerum gestarum Alphonsi Regis lib. VI. tom. IV. della Raccolta di tutti i più rinomati Scrittori dell' Istoria generale del Regno di Napoli pag.* 127. „ Forte per id temporis Carolus Gallorum „ Rex Legatos Neapolim miserat componendæ discordiæ gratia, quæ inter Alphonsum, & Renatum erat; is enim Renato non amicitia modo, verum, & consanguinitate junctus, eum e Regno pelli ægre ferebat: sed Alphonsi inimicitias „ suscipere, præsertim cum bello Britannico adhuc implicitus foret, non audebat. Itaque arbitris de ea re datis, his „ legibus convenit. Petebat autem Renatus in annum inducias. Itaque deditionis conditiones sic dictæ. Si Alphonsus inducias in annum petenti Renato „ intra certam diem, dederit, arx Alphonsi esto. Sin eas dare recusaverit, arcem „ liberam in Renati potestatem Alphonsus concedito. Interim arx ipsa in Galli „ Regis potestate esto: ejusdem arcis possessionem, ipsius Regis legatis præsen-

„ tibus

Digitized by Google

dio di denaro a (3) Renato, il quale di poi assalì coraggiosamente il campo Aragonese, e ne avrebbe riportato una compita vittoria, se non fosse stato vergognosamente tradito da Riccio da Montechiaro, e da Antonio (4) Caldora, che indi a non molto si gettò nel partito di Alfonso, il qual Re appresso conquistò la Città di Aversa. Quindi Eugenio nell' anno 1441. strinse lega co' (5) Genovesi, i quali erano già in guerra col Re di Aragona, e spinse nel Regno contro il medesimo Re un esercito di circa dieci mila (6) combattenti sotto il comando del Cardinale di Taranto, e del Conte di Tagliacozzo, il primo de' quali era stato precedentemente incaricato (7) di prendere giuridica informazione degli eccessi sopra accennati di Alfonso, e di dichiararlo (8) reo di lesa Maestà, di spergiuro, e di tradimento contro il suo Signore, e perciò incorso nelle pene contro tali ribelli, e nemici della Chiesa stabilite, e promulgate, e decaduto, e privato di qualsivoglia diritto, ed azione, che esso pretendesse avere, o aver potesse ne' Regni di Sicilia tanto di là, quanto di quà dal Faro, e della Sardegna, e della Corsica, per ragione del Dominio diretto al Romano Pontefice appartenenti, e riguardo agli altri Regni, che non erano feudi della Chiesa Romana, e ne' quali di fatto Alfonso non riconosceva superiore alcuno, al medesimo Legato si ordinava dì citarlo a comparire in persona, o per mezzo dei suoi procuratori dentro un determinato tempo in Firenze, o dove esso Eugenio si fosse ritrovato, per la perentoria sentenza della privazione di quei Regni, e dominii, e per la disposizione da farsene a tenore delle leggi, e della giustizia. Ma questi passi di Eugenio a favore di Renato riuscirono inutili. Conciosiacchè i Genovesi mancarono alla promessa, e Antonio Caldora, il quale, avendo abbandonato Alfonso, si era unito all' esercito collegato per sostenere i diritti del Re Rena-

„ tibus, Renatus sumito .... De conditio-
„ ne deditæ arcis edoctus Rex (Alphonsus)
„ negavit se cum Renato inducias velle
„ facere præsertim annuas. „

(3) Eugenio IV. in una sua lettera a Carlo Re di Francia presso il Rinaldi *ad annum* 1440. *num.* V. „ Quoad ea ..... quæ
„ statum charissimi in Christo filii nostri
„ Renati Regis Siciliæ illustris respiciunt,
„ egimus quæ nobis possibilia fuerunt,
„ prout ipse Thomas novit: nam subsidia
„ misimus non sine magna impensa, sine
„ quibus civitas Neapolitana in manus hostium proculdubio pervenisset, & alia
„ etiam ordinavimus, prout temporum conditio patitur, quæ spectant ad favorem
„ suum, propter quæ Rex Aragonum contra nos admodum turbatus est, & omnia quærit, & agit, per quæ sciat non
„ parum nobis, & Ecclesiæ se posse nocere. „

(4) *Istoria del Regno di Napoli d'incerto Autore lib.* VII. *pag.* 188. *segg.*

(5) Rinaldi *ad annum* 1441. *num.* XVI., ove riporta distesamente i capitoli di quell' alleanza.

(6) *Istoria del Regno di Napoli lib. cit. pag.* 198. „ Questi due successi inanimaro
„ il Papa, e l'altri Confederati ad ajutare
„ Re Renato, e fare ogni estrema forza,
„ che il Regno di Napoli non venisse in
„ mano di Re Alfonso, e con denari ch'
„ erano venuti da Provenza a Re Renato,
„ e con altri denari loro fero un esercito
„ di diecimila armati sotto il governo del
„ Conte di Tagliacozzo, e del Cardinale
„ di Taranto Legato Apostolico, i quali
„ entrati in Abruzzo ebbero molte Terre. „
Vedi anche i *Giornali Napolitani col.* 1122.

(7) Con lettera di Eugenio riferita dal Rinaldi *ad annum* 1441. *num.* XVII.

(8) *Ibid.* „ Ne hujusmodi excessus, &
„ crimina in exempli perniciem transeant
„ impunita, antedictæ circumspectioni tuæ
„ contra ipsum Alphonsum Regem illustrem
„ authoritate nostra super huiusmodi, &
„ omni-

to „ venne (9) fra pochi dì in discordia con il Capitano, ed il Legato Aposto-
„ lico, li quali sospetti di qualche tradimento, fero tregua con Re Alfonso,
„ e si ritiraro a Campagna di Roma. „ Per la qual cosa Alfonso liberato dal timore dell' esercito della lega tornò all' assedio di Napoli, e ai due di Giugno del 1442. se ne impadronì, e Renato imbarcatosi su due navi Genovesi fortunatamente colà giunte in quell' incontro, passò a Pisa, donde si trasferì a Firenze per abboccarsi col Santo (10) Padre, e riconosciuta finalmente l' impossibilità di ricuperare il perduto Regno nella total mancanza di forze, e di denaro, se ne ritornò in Provenza.

CCLXXXII. Prima che terminasse il giro di quell' anno Alfonso si vide padrone di tutto il Regno di Napoli, a riserva delle due sole Piazze di Tropea, e di Reggio di (1) Calabria, ed allora fu, che pensò di assicurarsene il possesso con ottenerne l' investitura. Già fino dal mese di Decembre del suddetto anno Ferdinando figliuolo naturale del medesimo, e da esso già dichiarato Duca di Calabria, aveva spedito ai scismatici di Basilea (2) una deputazione, per mezzo della quale esibiva a suo nome riverenza, e obbedienza a quella riprovata adunanza in tutte le cose, che non erano contrarie alle risoluzioni del suo Padre. Ma poichè l' Ambasciatore di Ferdinando diede al suo padrone il titolo di Duca di Calabria, Raimondo Vescovo di Sisteron a nome di Renato protestò, che Ferdinando non era Duca di Calabria, perchè il Regno di Napoli apparteneva a Renato, e non ad Alfonso, da cui era stato occupato, e il Ducato di Calabria a Giovanni figliuolo di Renato, e che

„ omnibus aliis excessibus, & rebellionibus, etiam ex officio, inquirendi, & de illis cognoscendi, specialiterque declarandi ipsum fuisse, & esse reum criminis læsæ majestatis, ac perjurii reatum, & proditionis in dominum suum incurrisse, ideoque propter præmissa incidisse in pœnas, & sententias tam a jure, quam ab homine in hujusmodi rebelles, & Ecclesiæ hostes inflictas, & promulgatas, eundemque omni jure & actione, quod, & quam in regnis Siciliæ ultra, & citra pharum, atque Sardiniæ, & Corsicæ, quæ ad nos ut præfertur, jure directi dominii spectant, & pertinent, sibi competere, atque ad eum pertinere quomolibet prætendit, aut prætendere potest, fuisse, & esse privatum, & ut talem per te, cui in ea parte vices nostras committimus, authoritate nostra de apostolicæ plenitudine potestatis declarare. Quoad alia autem regna, & dominia quæ possidet, præsertim quæ de feudo nostro, & Romanæ Ecclesiæ non existunt, & in quibus de facto superiorem non recognoscit, eumdem per edictum, si ad eum personaliter citandum tutus non patuerit accessus, super quo tuam conscientiam oneramus, cites, quatenus infra certum competentem terminum, de quo tibi videbitur, per se, vel per procuratorem compareat in hac civitate Florentina, aut alibi, si interim curiam nos transferre contigerit, in consistorio generali coram nobis, ad videndum se declarari privatum hujusmodi regnis, & dominiis, & de eis disponi prout jus, ac justitia suadebunt omniaque alia, & singula super prædictis faciendi, & exequendi, quæ quomodolibet necessaria fuerint, & etiam opportuna. „

(9) *Incerto Autore dell'Istoria del Regno di Napoli lib.* VII. *pag.* 199.

(10) *Giornali Napolitani col.* 1125.

(1) Ivi *col.* 1127.

(2) Agostino Patrizi *Histor. Concil. Basil. cap.* CXXXIV. *Collect. Concil. tom.* XVIII. *col.* 1415. „ Decembri mense Ferdinandus „ Dux Calabriæ, Alphonsi regis Aragonum „ filius nuncium Basileam misit, qui suo „ nomine obedientiam, reverentiamque concilio exhiberet in omnibus quæ patri suo „ con-

Digitized by Google

e che Ferdinando era bastardo, e non poteva pretendere al Regno di Sicilia. Al Vescovo di Sisteron si oppose l'Arcivescovo di Palermo, accusandolo di aver fatto una protesta illegittima, perchè non era autorizzato da Renato, e perchè impugnava Alfonso, e il suo figliuolo fautori del Concilio, e difendeva Renato amico di Eugenio. Questa ambasceria inviata da Ferdinando a quei scismatici, e al loro capo Pseudo-Felice, fu diretta ad esplorarne le disposizioni, e ad aprire la strada a quel trattato, che nell' anno seguente ai medesimi propose il suo padre Alfonso per mezzo di una lettera diretta all' Antipapa in data dei 10. di (3) Aprile, e al medesimo recata da Lodovico Cascusa. Chiedeva Alfonso la conferma dell' adozione di lui fatta in figliuolo dalla Regina Giovanna, l'infeudazione del Regno di Sicilia di quà dal Faro, nella forma da determinarsi dallo stesso Alfonso, lo sborso di tutte le somme, delle quali era convenuto (4) Felice, qual sborso doveva farsi nell' atto, che Alfonso prestasse obbedienza a Felice, ed inoltre la cessione di Terracina a titolo di una multa di trecento mila scudi d' oro per avere il Patriarca Alessandrino contro di lui violato la tregua: ed egli si obbligava di riconoscere a nome suo, e dei suoi fratelli Felice come legittimo Papa, di mandare in gran numero i Prelati dei suoi Regni al Concilio, ovunque si radunasse, in difesa del Sinodo di Basilea, e di Felice, di adoprarsi, che facessero lo stesso il Re di Castiglia, e il Duca di Milano, di ricuperare il Patrimonio di S. Pietro, e tutto lo Stato Ecclesiastico, e di difenderlo non meno

no

„ contraria non essent: sed cum nuncius „ illum ducem Calabriæ appellasset, Raymondus Episcopus Sistericensis, nomine „ Renati Regis protestatus est, illum non „ esse ducem Calabriæ, quoniam regnum „ Neapolitanum spectaret ad Renatum, non „ autem ad Alphonsum occupatorem, & „ ducatus Calabriæ ad Joannem Renati Filium; Ferdinandum spurium esse, & „ nihil ad eum de regno Siciliæ. Hæc redarguit Panormitanus, multumque accusans Sistericensem, quod sine mandato Renati ea faceret, quæ facere non posset: præterea quod impugnaret Alphonsum, & filium concilii fautores, & tueretur adversarii amicum. „

(3) *Ibid. cap.* CXLI. *col.* 1419. *seq.* „ Alphonsus interea rex Ludovicum Cascusam ad Felicem miserat cum literis IV. „ Idus Aprilis Neapoli datis, ut certis legibus cum Felice conveniret. Eæ ferme „ erant hujusmodi: Adoptionem Joannæ „ Reginæ de Alphonso in filium factam confirmet: feudum regni Siciliæ citra Pharum sub formula per Alphonsum mittenda concedat: Pecunias omnes, de quibus „ convenerat, exolvat, cum obedientia Alphonsi nomine exhibebitur. Patrimonium „ Beati Petri, agrum omnem ecclesiæ recuperabit Alphonsus, perpetuoque & „ ipse, & Ferdinandus filius ea defendent, „ tuebunturque, ut ecclesiæ Romanæ protectores, & defensores. Terracinam accipiet Alphonsus pro trecentis millibus „ aureis nomine pœnæ, quem incurrerat „ Eugenius, ob inducias contra se violatas per patriarcham Alexandrinum. Alphonsus his completis nomine suo, & „ fratrum suorum obedientiam Felici præstabit. Prælatos e regnis suis magno numero ad concilium mittet ubicumque fuerit pro tuitione synodi Basileensis, & Felicis, procurabitque quantum in eo erit, „ ut idem faciat rex Hispaniarum, & dux „ Mediolanensis. Rex ex proventibus provinciarum ecclesiæ tertiam partem Felici, tertiam cardinalibus ejus concedet, „ reliqum sibi reservabit, deductis tamen „ prius expensis in illis recuperandis factis. Licere tamen regi, antequam hæc „ concludantur, immutare quæ voluerit, „ & etiam cum alio rem suam agere. „

(4) Girolamo Surita *Anales de la Corona de Aragon lib.* XV. *cap.* XVIII. *fol.* 279. *col.* 4. scrive, che l'Antipapa „ Offrecia .... „ que daria al Rey doziontos mil ducados de oro. „

Digitized by Google

no esso, che il suo figliuolo Ferdinando in qualità di protettori della Chiesa Romana, e di concedere una terza parte de' proventi delle Provincie appartenenti alla Chiesa a Felice, e una terza parte ai Cardinali, riservandosi il rimanente, dopo aver defalcate le spese fatte in ricuperarle; ma voleva la libertà di variare le predette convenzioni fino a tanto che non fosse stato conchiuso il trattato, e la facoltà di convenire coll' altro circa i suoi interessi. In realtà nel medesimo tempo, in cui egli aveva avanzato le accennate proposizioni al così detto Felice, erano state da lui fatte le proposizioni stesse, o non molto differenti ad Eugenio. Quali fossero queste espressamente, e distintamente non lo esprimono Girolamo Surita, e Agostino (5) Patrizj, e molto meno Antonio (6) Beccatelli, e Bartolomeo (7) Fazi. Tutti però raccontano, e il loro racconto vien confermato dagli Atti pubblicati dal (8) Rinaldi, che Eugenio ai dodici dello stesso mese di Aprile rivestì del carattere di suo Legato Lodovico Patriarca di Aquileia, e Cardinale di S. Lorenzo in Damaso, e lo spedì a Terracina con piena facoltà di ultimare la concordia in un congresso, che ivi doveva tenersi col medesimo Alfonso; che ai quattordici del mese di Giugno furono sottoscritte le convenzioni dell' accomodamento colla multa di ducento mila ducati a quella parte, che le avesse (9) violate, e che ai 6. del seguente mese di Luglio il trattato con solenne Bolla fu confermato dal Santo Padre. Si convenne adunque, che da ambedue le parti si cancellasse la memoria delle ingiurie ricevute, e che Eugenio, ed Alfonso si riguardassero in avvenire con iscambievole affetto; che Alfonso riconoscerebbe, e farebbe riconoscere in tutti i suoi Dominii Eugenio IV. come unico, sommo, vero, e indubitato Pontefice della Chiesa Romana, nè prestarebbe ad altri mai obbedienza; che nei suoi Stati conserverebbe inviolabile la libertà, i diritti, ed i privilegj delle Chiese, e delle persone Ecclesiastiche, e rivocarebbe tutti gli atti, che durante la guerra vi si fossero fatti contro la medesima libertà, e contro i suddetti privilegi; che, stipulato questo atto, il Legato Apostolico in nome del Pontefice darebbe ad Alfonso l' investitura del Regno di Napoli, e ratificarebbe l' adozione fatta del medesimo Alfonso dalla defonta Regina Giovanna, colla clausola, non ostante che da lui quel Regno fosse stato occupato colle armi; che più sollecitamente che si potesse, o esso Legato, o altri per parte del Santo Padre solennemente lo coronarebbe; che si cederebbe ad Alfonso, sua vita durante, il Vicariato delle due Città di Benevento, e di Terracina, col peso di dare ogni anno al Pontefice, o alla Camera Apostolica due sparvieri, e di lasciargli per altrettanto spazio di tempo il possesso di Civitaducale, di Cumulo, e di Leonessa; che Alfonso, e i suoi Ministri sarebbero assoluti dall' obbligo di restituire le somme finora percepite dai diritti, e rendite della Camera Apostolica, o delle Prelature, dignità, beneficii, e persone Ecclesiastiche;

(5) Ne' capi citati (not. 3., e 4.)
(6) *De dictis, & factis Alphonsi Regis Aragonum.*
(7) *Commentariorum de rebus gestis ab Alphonso I. Neapolitano Rege lib.* VIII.
(8) *Ad Annum* 1443. *num.* 1. *seqq.*
(9) Agostino Patrizi *cap. cit. col.* 1420, e il Rinaldi *ad annum* 1443. *num.* 1. *seqq.*

Digitized by Google

che; che si condonarebbero allo stesso Re i censi, o tributi arretrati, del quali esso era debitore alla Sede, o Camera Apostolica per il Regno di Napoli; che vicendevolmente Alfonso, ricevuta la conferma di questi Capitoli, e la Bolla d'investitura, prestarebbe in persona il consueto giuramento, e omaggio al Santo Padre nelle mani del Legato Apostolico, o di qualsivoglia altra persona destinata o dal Sommo Pontefice, o dal predetto Legato; soddisfarebbe agli altri doveri, a tenore di quanto era solito farsi dai suoi predecessori nelle circostanze della infeudazione, e coronazione, e specialmente al tributo, o censo da pagarsi ogni anno da incominciarsi dal giorno della detta investitura; immediatamente restituirebbe alla Chiesa Romana la Terra di S. Felice, e Frosinone col loro distretto; armarebbe sei galere, le quali per lo spazio di sei mesi dovrebbero stare in corso contro i Turchi a disposizione del Legato Apostolico; e somministrarebbe al Santo Padre un sussidio di quattromila cavalli, e di mille pedoni per ricuperare le Città, e Terre occupate dal Conte Francesco Sforza nel Pontificio Dominio.

CCLXXXIII. In sequela dell'approvazione delle riferite convenzioni da Eugenio IV. ai quindici dello stesso mese di Luglio fu stesa, e spedita la (1) Bolla, nella quale si conferiva ad Alfonso la solenne investitura del Regno di Napoli. In essa il Santo Padre da principio rammenta la sua sollecitudine in proccurare, e promovere la felicità, e la pace di tutti i Dominii de' Fedeli, ma specialmente di quelli, che erano a lui, e alla Romana Chiesa temporalmente soggetti. Indi ricorda, che Giovanna II. Regina di Sicilia, e di Napoli travagliata, ed oppressa dai suoi nemici aveva chiamato in suo ajuto, e in sua difesa Alfonso Re di Aragona, da cui non senza gravi fatiche, spese, e pericoli era stata rimessa in libertà: onde essa in ricompensa di un benefizio sì grande lo aveva adottato in figliuolo, ed a lui, ed ai suoi legittimi successori aveva dato, e conceduto il Regno predetto, e che dopo la di lei morte lo stesso Re, per ricuperare il medesimo Regno, si era esposto ad innumerabili disagi, e aveva profuso immensi tesori, e a poco a poco, a forza di armi, eragli riuscito d'interamente conquistarlo, e di soggettare al suo dominio tutti i Principi, Duchi, Marchesi, Conti, Baroni, e tutte le Città, Terre, Fortezze, e per fino la Città di Napoli. Poscia espone la supplica umiliatagli da Alfonso, che si trovava già in pacifico possesso di questo Regno, per ottenerne l'investitura, i meriti del suo padre il Re Ferdinando, l'esibizione di soccorso alla Chiesa Romana per la ricuperazione della Marca di Ancona, i danni, i scandali, i pericoli, che potevano sovrastare alla stessa Chiesa, non accordandosi l'investitura richiesta, e i vantaggi, che sperar si potevano concedendola, uno de' quali era l'assicurare la pubblica pace, e tranquillità delle nostre Provincie, e la fondata speranza, che Alfonso fosse per felicitarle col suo governo, e per difendere sulle traccie dei suoi maggiori il Pontefice, la Santa Sede, e la Chiesa. Finalmente dichiara (2) d'investire Alfonso del predetto Regno di Sici-

(1) Questa Bolla è riportata distesamente dal Rinaldi *ad annum* 1443. *n.* VI. *seqq.*

(2) *Ibid. num. VII.* „ Hujusmodi supplicationibus inclinati ad omnipotentis Dei Pa-

Sicilia, e della predetta terra di quà dal Faro, eccettuatane la Città di Benevento con tutto il suo territorio, e i confini disegnati, o da disegnarsi da esso, o dai suoi successori, benchè lo stesso Regno, e terra fossero devoluti ad esso Eugenio, e alla Chiesa Romana per la morte della Regina Giovanna II., o in qualsivoglia altra maniera, o per la morte di qualunque altra persona, o per altra ragione; impone ad Alfonso tutti quei pesi, ai quali dai suoi predecessori erano stati obbligati i precedenti Sovrani; ed annulla (3) tutte le concessioni, infeudazioni, e investiture, che del medesimo Regno si fossero date o dai suoi predecessori, o da coloro, che falsamente avevano portato il nome di Pontefice,

CCLXXXIV. Al-

„ Patris, & Filii, & Spiritus Sancti, nec „ non gloriosæ Virginis Mariæ Dei Genitricis, ac Apostolorum Petri, & Pauli, „ totiusque curiæ cœlestis laudem, & gloriam, nec non nostræ sedis, Ecclesiæ, „ regni, & terræ prædictorum salubrem „ statum, & honorem, regnum Siciliæ prædictum cum terra prædicta, quæ est citra pharum, usque ad confinia terrarum „ dictæ Romanæ Ecclesiæ, excepta civitate „ nostra Beneventana cum toto ejus territorio, ac omnibus districtibus, & pertinentiis suis, per nos, seu Romanum „ Pontificem distinctis, vel distinguendis, „ quam dicta Romana Ecclesia sibi olim „ retinuit, & reservavit, prout nos etiam „ harum serie reservamus, etiam si ipsa „ regnum, & terra ad nos, & præfatam „ Romanam Ecclesiam per obitum claræ „ memoriæ Joannæ secundæ Siciliæ Reginæ, vel alias qualitercumque, seu per „ mortem cujuscumque alterius personæ, „ seu ex quacumque vacet, seu quovis „ modo, aut ex alterius cujuscumque persona devolutum existat, in feudum perpetuum tibi charissimo in Christo filio „ nostro Alphonso Regi prædicto, licet absenti, pro te tuisque hæredibus descendentibus per rectam lineam masculis jam „ natis, & in posterum nascituris, cum modis, formis, conditionibus, adjectionibus, promissionibus, cautelis, clausulis „ voluntatibus, & ordinationibus inferius „ denotatis ex certa scientia de Fratrum „ nostrorum consilio, & assensu, & apostolicæ potestatis plenitudine tenore præsentium concedimus, & donamus, ac „ in te, & hæredes tuos supradictos totaliter, ac plenarie transferimus, & transportamus, nec non de ipsis regno, & „ terra, eorumque juribus, & pertinentiis, universis, te etiam absente, in persona dilecti filii magistri Alfonsi Hispani notarii nostri per te ad nos præsentialiter destinati, per annuli nostri „ ejusdem Alfonsi digito annulari traditionem, & impositionem præsentialiter „ investimus, receptis tamen prius a te in „ forma, quæ sequitur, fidelitatis debitæ „ juramento, ac pleno homagio, servitio, „ vassallaggio ligio pro hujusmodi feudo „ debitis, & consuetis. „

(3) *Num. cit.* „ Nos enim intentionem, „ voluntatem, & declarationem nostras, „ nec non constitutionem, ordinationem, „ statutum, infeudationem, translationem, „ donationem, investituram dictorum regni, „ & terræ sic per nos Regi Alphonso, & „ dictis suis hæredibus, ut præmittitur, factas de consilio, & assensu fratrum nostrorum prædictorum ex nostra certa scientia authoritate Apostolica, ac potestatis „ plenitudine harum serie volumus, & decernimus perpetuo valitura, ac irritum, „ & inane quidquid per alios quoscumque „ & qualitercumque, & quavis authoritate, scienter, vel ignoranter in contrarium jam forsan attentatum est, aut in „ posterum contigerit quomodolibet attentari, concessionibus, infeudationibus, „ investituris, & coronationibus de dictis „ regno, & terra per quoscumque prædecessores nostros, ac pro Romanis Pontificibus se gerentes præfatis, aut quibusvis aliis factis, & concessis, nec „ non juribus, constitutionibus, feudalibus, ac regni, & terræ prædictorum „ constitutionibus, ac aliis contrariis quæ „ possent, præmissis aliquatenus obviare, „ quæ omnia haberi volumus pro expressis, „ non obstantibus quibuscumque, quin immo eis, quatenus præfatis nostris voluntati, intentioni, declarationi, decreto, „ statuto, concessioni, infeudationi, & „ inve-

Digitized by Google

CCLXXXIV. Alfonso fedelmente soddisfece agl' impegni contratti colla Santa Sede. Imperocchè sei giorni (1) dopo la sottoscrizione dell' esposto trattato col Santo Padre, ne diede parte a tutti i suoi sudditi, dichiarando, che dopo un lungo esame aveva finalmente conosciuto col lume della grazia divina essere Eugenio il sommo, e vero Pontefice Romano, e indubitato Vicario di Gesù Cristo, ed esso, e non altri, come tale, dover essere da tutti venerato, rivocò qualunque editto, o dichiarazione, che avesse pubblicata a favore dell' Antipapa, e del Pseudo-Sinodo di Basilea, lasciò ai suoi sudditi libero il ricorso a Roma, e fece (2) intendere all' Arcivescovo di Palermo, ed ai due Vescovi di Tortosa, e di Vich, che quanto prima partissero da Basilea, e venissero in Italia, o si trasferissero alle loro Chiese, e non l' obbligassero a scrivere loro altra lettera. Indi restituì la Città di Frosinone, e la Terra di S. Felice, e recatosi personalmente con un potente esercito nella Marca di Ancona ricuperò alla Chiesa Romana molti Castelli, e (3) Città. Pertanto Eugenio IV. spedì altre Bolle a favore di Alfonso.

„ investituræ, ac aliis præmissis aut alicui „ eorum in aliquo obviarent scientia, au„ thoritate, potestate, & causis prædictis „ & aliis animum nostrum moventibus de„ rogamus. „

(1) Agostino Patrizi *Histor. Concil. Basil. Florent. cap.* CXLI. *Collect. Concil. tom.* XVIII. *col.* 1420. *seq.* „ Alphonsus sex„ to die post conditionum concordiæ de„ scriptionem ad XII. Kalend. Iulias, ut „ cognovit Eugenium omnia confirmasse, „ literis suis per omnes regnorum suorum „ provincias testificatus est; se post lon„ gam consultationem, cum in rebus ec„ clesiæ dubius admodum fuisset, revelan„ te divina gratia, cognovisse Eugenium „ esse summum, & verum Romanum pon„ tificem, ac Christi indubitatum vicarium, „ illumque, & non alium pro tali esse ado„ randum. Tum leges, editaque omnia in „ suis regnis contra Eugenium, & pro con„ cilio Basileensi contra ejus voluntatem „ irrita esse, & omnino revocata, licere„ que unicuique Romanam curiam adire. „ Indi soggiunge: „ Hoc edicto publicato „ Eugenius paulo post regem supplican„ tem absolvit, atque restituit in pristinum „ statum omnes cujuscumque ordinis, & „ status, qui Basileensibus auscultantes, & „ regi contra apostolica sua mandata favis„ sent, usque ad Kalend. Julii anni præ„ sentis, & per duos menses proxime se„ quentes, vetuitque quæ hoc tempore „ egissent eis in judicio, vel extra quo„ quomodo impingi. Quoad beneficia ec„ clesiastica, voluit hoc intelligi pro his, „ qui post Kalendas Julias Basileæ reman„ sissent vel Basileensibus adhærerent, ne„ que ullo pacto enmprehendi in hac libe„ ratione qui ab Amedæo cardinales sunt „ prophanati, quibus si id mererentnr, & „ humiliter veniam postularent alio modo „ provideretur. „

(2) *Ibid. cap.* CXLII. *col.* 1421. „ Aperuit „ hæc omnia Alphonsus clam suis literis „ Panormitano, Dertusensi, & Vicensi car„ dinalibus Felicis; monens eos, ut si cu„ perent rem gratam regi facere, discede„ rent quamprimum Basilea, & in Italiam, „ vel ad suas ecclesias proficiscerentur. „ Non posse hoc tempore eos quicquam „ agere regi acceptius. Proinde secundas „ literas non expectarent. Erant hi tres „ regis subditi, & in ejus regnis posside„ bant beneficia. Qui cognita regis volun„ tate post multas consultationes, lamen„ tationesque cum suis collegis, asserentes „ se in fide concilii, & Felicis semper man„ suros, & nunquam adoraturos Euge„ nium, defensurosque auctoritatem sa„ crorum Conciliorum, ac professam do„ ctrinam, tandem pridie Nonas Augusti „ e Basilea discesserunt. Panorminatus di„ missis insigniis cardinalibus Italiam pe„ tiit. Reliqui ad ecclesias suas reversi „ sunt. Hos mox sunt secuti reliqui fere „ omnes, qui ex regnis Alphonsi Basileæ „ erant. „

(3) Rinaldi *ad annum* 1443. *num.* IX. Vedi anche il Muratori negli *Annali d'Italia* al detto anno.

Digitized by Google

Nella prima, (4) che porta la data dei 24. di Settembre del 1443. fu accordato ad Alfonso il Vicariato temporale di Benevento, e di Terracina, sua vita naturale durante, sotto le condizioni, alla osservanza delle quali si obbligò Alfonso (5) con suo particolar Diploma degli 11. di Giugno dell' anno 1445. Con la seconda, (6) segnata ai 13. di Decembre dello stesso anno 1443., Eugenio confermò l' adozione fatta da Giovanna II. di Alfonso in figliuolo, ed erede del Regno di Napoli, sanandone tutti i difetti, e dichiarando, che non pregiudicasse al medesimo l' avere colla forza conquistato quel Regno. Colla terza, (7) che fu stesa nel medesimo giorno, vennero abilitati a succedere ad Alfonso nel Trono di Napoli i suoi discendenti, non solo per linea retta, ma altresì per linea trasversale, sulla speranza che si manterrebbero costanti nell' ossequio, che dovevano alla Santa Sede. Queste ultime due Bolle erano state precedute da una del giorno 1. di Ottobre, colla quale si concedeva ad Alfonso di esigere duecentomila fiorini d' oro dalle Chiese dei suoi Regni, affinchè esso potesse sostenere le spese della guerra intrapresa contro gli usurpatori dei temporali Dominii della Chiesa Romana, ed armare una gran flotta contro i Turchi, e da un' altra dei 2. di Novembre, nella quale il Santo Padre riflettendo, che il Regno di Napoli, il cui diretto dominio apparteneva alla Romana Chiesa, che ne aveva trasferito l' utile nella persona di Alfonso, e dei suoi successori, nella passata guerra sofferto aveva moltissimi danni, e non volendo, che la medesima Chiesa, la quale conferiva l' investitura del detto Regno appunto, perchè si conservasse nella sua integrità, fosse pregiudicata, annullava tutte le smembrazioni fattene a titolo o di vendita, o di permuta, o di donazione, o d' infeudazione, e comandava al medesimo Alfonso di riunire onninamente alla Corona i perduti, e distratti diritti. Ambedue queste Bolle sono riferite dal (8) Rinaldi, che

(4) Presso Monsignor Stefano Borgia, ora Cardinale, *Memorie Istoriche della Città di Benevento tom.* 3. *pag.*368. *segg.*

(5) Borgia *ibid. pag.*382. *seg.*, ove cita il Rinaldi *ad annum* 1445. *num.* XI., e poi scrive: „ E perchè nel concordato fu stabilito, che esso dovesse per tutto il tempo di sua vita lasciare alla Chiesa Civita Ducale, Acumuli, e la Lionessa, „ luoghi della provincia d' Abbruzzo Ultra confinanti con i territorj di Norcia, „ e di Rieti; quindi da una carta di Eugenio IV. de' 23. Maggio dello stesso anno 1445. che si conserva nella biblioteca „ Vaticana *Miscell. Ludovis.* 2. *in Othobon* 90. „ *pag.*26. abbiamo, che poco prima di questo tempo il Re li aveva già liberamente consegnati al Pontefice. „

(6) Riferita dal Rinaldi *ad annum* 1443. *num.* VIII. „ Tuis supplicationibus inclinati prædictam arrogationem de te prædicto per Reginam Joannam ad successionem hujusmodi regni, & terræ præfatam, cujus quidem arrogationis tenorem „ hic haberi volumus pro sufficienter expresso, non obstante quod dictum regnum per vim, seu violentiam ad manus tuas redegeris, seu occupasse noscaris, aut alias te ad illud habendum „ quomodocumque indignum reddideris, „ tenore præsentium auctoritate apostolica „ confirmamus, atque vim, & robur sedis „ Apostolicæ adjicimus, omnes, & quoscumque defectus, si qui forte in dicta „ arrogatione intervenerint, de potestatis „ plenitudine supplentes, privilegiis, indultis, decretis, constitutionibus, & „ ordinationibus apostolicis, legibus imperialibus, & municipalibus, & aliis regni, & terræ prædictorum etiam juramento, confirmatione apostolica, vel quacumque firmitate alia roboratis statutis, „ & consuetudinibus, ceterisque contrariis „ non obstantibus. „

(7) Riportata dal medesimo Rinaldi *n. eod.*

(8) *Ibid. num.* VIII., & IX.

Digitized by Google

che accenna (9) altre lettere di Eugenio, colle quali in compenso delle spese fatte da Alfonso per ricuperare la Marca di Ancona alla Sede Apostolica, gli sono condonate le cinquantamila marche, che doveva per l'investitura, e l'annuo censo delle otto mila oncie d'oro, col peso di mantenere trecento cavalieri bene armati a richiesta del Sommo Pontefice per difesa del Dominio Ecclesiastico, e si prolunga a due anni il termine prescrittogli nella Bolla d'investitura di prestare in persona al Santo Padre il giuramento di fedeltà, e di ligio omaggio, e gli si accordano le decime Ecclesiastiche per la guerra contro gl'Infedeli.

CCLXXXV. Non si maraviglierà il Lettore, che tanto mi sia diffuso nel racconto di questi fatti, ogniqualvolta rifletterà, che non si potevano altrimenti mettere in chiaro tutti gli abbagli presi dall'Anonimo nel registrarli. Conciosiacchè esso, dopo aver dichiarato di voler passare sotto silenzio le croniche vergognose di Giovanna II. (che ciò non ostante ei rappresenta non per genio stretta in matrimonio col Conte della Marca, e poi lasciata in preda dei suoi amanti, ed accenna i più favoriti) assegna per cagione dell'alto sentimento di vendetta contro la suddetta Regina concepito dal valoroso Sforza la precedenza toltagli da Pandolfello Alopo; asserisce, che assolutamente Martino V. ordinò con un Breve ai di lei sudditi così Ecclesiastici, che Secolari di non pagarle tributi, e di non obbedire ai di lei Ministri a motivo dell'adozione di Alfonso fatta da Giovanna senza suo consenso, e quasichè fosse indubitato, che quel Pontefice per la detta ragione avesse dato un tal ordine: „ Questi sono, *dice*, i colpi, ai quali videsi esposta la Sovranità in que' „ tempi di disordine. „ Ma con qual fondamento chiama egli que' tempi, tempi di disordine, se pur non appella ai disordini del nostro Regno eccitati per la imprudente condotta di Giovanna? Nel Concilio di Costanza era stato finalmente dato alla Chiesa il suo visibile Capo dopo la deposizione dei così detti Giovanni XXIII., e Benedetto XIII., e la rinunzia di Gregorio XII., e se Pietro di Luna, che facevasi chiamare Benedetto XIII., persisteva ostinato in spacciarsi per Sommo Pontefice, non aveva che pochi seguaci, e quindi poteva dirsi quasi terminato lo scisma; nè l'Europa, e specialmente l'Italia era più travagliata, e sconvolta di quello era stata nei tempi precedenti. E poi, ammessa anche la ipotesi abbracciata dall'(1) Anonimo, dove è la stranezza di tai colpi? Non aveva Giovanna II. riconosciuto Martino come diretto padrone di questo Regno? Secondo le leggi della investitura giurate dalla medesima, non avendo essa successione legittima, lo stesso Regno non ricadeva per devoluzione alla Sede Apostolica? Lodovico III. d'Angiò non aveva ottenuta la successione a questo Trono dopo la di lei morte? Alfonso non ne era indegno, perchè favoriva lo scisma? Se dunque Martino si fosse opposto all'adozione di lui senza suo consenso fatta da Giovanna, non avrebbe fatto male. Ma come abbiam dimostrato (§. CCLXXV.) nell'ordine di quel Pontefice rappresentato dall'Anonimo, come un colpo, a cui

(9) *Num.* IX.

(1) Vale a dire, che Martino V. facesse quel divieto, perchè Giovanna senza il suo consenso adottò Alfonso.

Digitized by Google

videsi esposta la Sovranità in que' tempi di disordine, dell' adozione di Alfonso non si fece menzione.

CCLXXXVI. Nè quì terminano le di lui sviste, e alterazioni nel testo, che esaminiamo. Chiama egli strani i passi della Regina nel rivocare l' adozione di Alfonso, e nel stipularne un' altra a favore di Lodovico III. d' Angiò, e li caratterizza per figli di un eccessivo favore accordato a Sergianni Caracciolo. Diasi luogo alla verità. I trasporti di Giovanna verso Sergianni non furono certamente degni della sua condizione, e quel Ministro si abusò in molte occorrenze della grazia, che godeva. Tuttavia Sergianni da Pietro Giannone (1) è onorato col titolo di *uomo il più savio, e prudente di que' tempi*, e quanto al punto, di cui si parla, non fu il solo a dare quel consiglio alla Regina, (CCLXXVI. not. 3.) e la consigliò molto bene, nè ebbe in mira il suo ingrandimento, ma l' unico sollievo dei di lei affanni. E in qual altra guisa si poteva raffrenare un vittorioso Sovrano, il quale, per regnar solo in Napoli, voleva con mostruosa ingratitudine privare del Regno, e forse anche imprigionare (2) quella, che lo aveva chiamato in suo ajuto, concedutogli un vastissimo, e nobilissimo Ducato, e promessagli la successione al Trono dopo la sua morte, se non adottando Lodovico d' Angiò Principe, che liberar la poteva dalla ingiusta oppressione, nel quale concorrevano giusti titoli per succederle nel Regno, e che era di sì amabili costumi, che dopo averla sottratta dal gravissimo pericolo, che le sovrastava, affine di non dar le gelosia di voler esso pure regnare, vivente lei, si contentò di condurre una vita quasi privata lontano dalla (3) Capitale, a cui neppure gli fu permesso di venire in occasione del suo matrimonio con Margherita figliuola del Duca di (4) Savoja, talchè quando „ la Regina Giovanna II. ebbe nuova (5) in „ Napoli della morte di lui . . . . dicono, che pianse amaramente buttata „ in terra, con quelle vesti di lutto solite portarsi dalla madre in morte de' „ figli,

(1) *Istoria Civile lib.* XXV. *cap.* II. *tom.* III. *pag.* 315. „ Sergianni . . . fu il più savio, e prudente di quelli tempi. „ E al principio dello stesso Capo lo aveva chiamato *Cavaliere di gran prudenza*.

(2) *Giornali Napolitani Scriptor. Rer. Italicar. tom.* XXI. *col.* 1088. „ Alli 11. de' „ Giugno vennero otto navi grosse, e 22. „ galere, e dicesi, che erano venute per „ mandare la Regina in Catalogna, che „ Re Alfonso se credeva pigliarla, e non „ poteva essere vero Re, se non havea „ la Regina in mano sua. „

(3) Ivi *col.* 1093. „ L' anno 1428. venne „ la Regina, e Re Luise da Aversa a Napole alcuni dì. Il gran Senescalco in „ niun modo volse, & operò tanto, che „ la mattina seguente cavalcò in Calabria. „ Questo Re era grandemente desiderato, „ & amato da Napoletani. „

(4) Ivi *col.* 1096. „ L' anno 1434. Re Loise prese moglie la figlia del Duca di Savoja detta Madama Margarita, quale venne per mare al Reame, e la Regina „ Giovanna la volse fare smontare a Napole, e mandare per Re Loise, e fare „ bella festa. Messer Giovanni Cicinello, „ che era Consigliero edlla Regina, disse, che era cosa da turbare lo stato suo; „ e non solo non la fece venire a Napole, „ ma a Sorrento, dove quella donna travagliata dal Mare sbarcò, la mandaje a „ visitare molto parcamente con presente „ di poco valore; e quella donna seguìo „ lo suo camino in Calabria, e fo sposata „ col maggior honore, che si poteva in „ quella Provincia, e la festa si fece il „ mese di Giuglio. „

(5) *Incerto Autore dell' Istoria di Napoli lib. V. pag.* 149., e *Giornali Napolitani col.* 1098.

Digitized by Google

„ figli, e per otto dì continui si fè vedere sempre piangendo, e far memo-
„ ria della ubbidienza, e virtù di quel Re, e della molta pazienza, che ave-
„ va avuto con lei, e rammaricandosi di non averlo trattato, come le sue
„ buone qualità meritavano. „ Travede altresì l' Anonimo scrivendo, avere i nemici di Sergianni ottenuto con equivoco ordine dalla Regina, che gli fosse tolta la vita, e dando per cosa sicura, che mancato di vita il nuovo adottato Lodovico d' Angiò nell' anno 1434., Giovanna nominò suo erede un fratello del morto chiamato Renato, e stabilì un consiglio di Reggenti fintantochè Renato fosse giunto nel Regno. (§§. CCLXXVIII. not. 4., e CCLXXIX.)

CCLXXXVII. Ma peggio inciampa il medesimo Anonimo, allorchè accennata la morte della Regina Giovanna II., il possesso della Città di Napoli preso da Alfonso nel dì due di Giugno del 1442., e il ritorno di Renato in (1) Francia soggiugne: „ In (2) quel tempo i due competitori al
„ Papato *Eugenio IV.*, *e Felice V.* sostenevano animosamente i loro diritti su
„ la sede di Pietro: *Eugenio* desideroso dell' amicizia di *Alfonso V.* per oppor-
„ la a *Felice* suo rivale prese a trattare col nuovo Re di Napoli. Egli lo im-
„ pegnò ad abbandonare il partito di *Felice*, ed in seguito si obbligò a dar-
„ gli l' Investitura del Regno per se, e per lo suo figliuol naturale *Ferdinan-*
„ *do*. Questo trattato porta la data del dì 14. di Giugno del 1443., e la
„ Bolla dell' Investitura è segnata nel dì 14. di Luglio dell' anno medesimo.
„ L' adozione della Regina *Giovanna* a favore di Alfonso forma il punto di
„ appoggio della concessione Papale. Se *Felice* avesse avuto un altro Princi-
„ pe più potente di *Alfonso*, e lo avesse saputo impegnare a favor suo,
„ vi sarebbe un altra investitura fra le tante che ne abbiamo. „ Imperocchè 1. egli parla nel modo stesso di Eugenio IV., e di Felice V., e de' loro diritti su la Sede di Pietro, quando è certissimo, e notissimo, che Eugenio IV. fu vero, e legittimo Papa, e che il così detto Felice fu un Antipapa dai scismatici di Basilea illegittimamente eletto, e intruso nella Cattedra del Principe degli Apostoli con orrore, e detestazione di tutti i buoni (3) Cat-

(1) *Discorso Istorico-Politico pag.* 152. „ Rimase il Regno esposto alle pretensio-
„ ni de' due adottati *Alfonso*, e *Renato*;
„ ma finalmente la fortuna si dichiarò per
„ *Alfonso*, il quale nel dì due di Giugno
„ del 1442. prese possesso della Città di
„ Napoli, ed obbligò *Renato* a ritirarsi
„ nella Francia. „

(2) Ivi *pag. cit., e seg.*

(3) Veggansi il Ciacconio *Histor. Pontificum Romanorum, & S.R.E. Cardinalium tom.* II. *in Eugenio IV. col.*867. *seqq.*, & *in Felice IV. dicto V. Antipapa col.*929. *seqq.*, e il Rinaldi *ad annum* 1439. *num.* XXXII. *seqq.* Noi quì unicamente riferiremo ciò, che della elezione dell' Antipapa suddetto dice il Muratori negli *Annali d'Italia all' anno* 1439. „ Non tardò ad entrare nella
„ stessa Città di Basilea la Peste, che fe-
„ ce gran paura a que' Prelati, ed alcuni
„ ancora ne portò al Tribunale di Dio;
„ tuttavia gli altri, benchè pochi, anima-
„ ti dal Cardinale d' *Arles* stettero saldi,
„ e nel dì cinque di Novembre giunsero
„ ad eleggere un' Antipapa. Questi fu
„ *Amedeo* Duca di Savoja, che vedemmo
„ dianzi ritirato in sua vecchiaja a Ripa-
„ glia nella Diocesi di Ginevra per far ivi
„ vita eremitica, benchè non lasciasse sot-
„ to quell'abito di far anche da Duca.
„ Sotto la sua lunga barba (*che fatto An-*
„ *tipapa ebbe difficoltà di farsi radere, e*
„ *bisognò contentarsi che per qualche tem-*
„ *po continuasse a portarla*) nondimeno,
„ e sot-

Cattolici . 2. Afferma , che Eugenio desideroso dell' amicizia di Alfonso V. per opporla a Felice suo rivale , prese a trattare col nuovo Re di Napoli , laddove dagli atti dell' accordo conchiuso fra Eugenio IV. , ed Alfonso, e dalla Bolla Pontificia risulta, che l' investitura di questo Regno fu richiesta da Alfonso) §. CCLXXXIII. not. 2.) , e che esso propose diverse condizioni, che il Legato di Eugenio ricusò di (4) ammettere , e che questo Pontefice , il quale si era da principio opposto con tutto il vigore, acciocchè Alfonso non conquistasse il nostro Regno , ed aveva favorito Renato , s' indusse in fine a condiscendere alle di lui suppliche , dacchè Renato fu

„ e sotto quel rozzo abito alloggiava tuttavia l' antica voglia di comandare: e „ però presentatagli l'elezione si contorse „ bensì, e versò anche delle lagrime, ma „ in fine l'accettò. Prese il nome di *Felice V.*, senza molto ponderare l'empietà di quell' atto, che non era mai scusabile nè presso Dio, nè presso gli uomini, avendo egli rinnovato nella Chiesa di Dio lo Scisma, tanto detestato „ dalle Leggi divine, ed umane, e riprovato allora insino dal Duca di Milano, „ quantunque genero d' esso *Amedeo*. „ Questo Antipapa però nell'anno 1449. toccato interiormente dalla grazia divina, sedendo nella cattedra di S. Pietro Niccolò V. solennemente dimise la dignità illegittimamente occupata, e nell' anno 1451. morì con opinione di santità in Ginevra, e fu sepolto in Ripaglia, donde il suo cadavere fu poscia trasferito a Turino. Vedi il Rinaldi *ad annum* 1449. *num.* I. *seqq.*, e *ad annum* 1450. *num.* XX., e la *nota* 1. del P. Mansi *Annal. Eccles. tom.* XXVIII. *pag.* 562.

(4) Bartolomeo Fazi *De rebus gestis ab Alphonso I. Neapolitanorum Rege commentarior. lib.* VIII. *pag.*159. *seq.* „ Postridie „ Rex (*Alfonso*) ad Legatum (*spedito* „ *da Eugenio IV. per fissare le condizioni* „ *dell' accomodamento*) profectus , quum „ non concederentur postulata, ita ab eo „ discessit, ut omnes intelligerent spem „ pacis nullam esse. Et jam uterque, quasi desperata pace, abire se inde velle „ pronuntiaverat , jamque ad discessum „ parabantur omnia ; quum mox Legatus „ frustra a se susceptum iter dolens per „ interpretem rem componi posse arbitraretur , Alphonsum Protonotarium (ea „ dignitas apud Pontificem haud contemnenda existimatur), cujus fidem erga se „ norat, peridoneum censuit, per quem „ inchoata, ac jam desperata pacis mentio „ revocaretur. Norat quippe in eo viro „ haud minus prudentiæ, quam fidei rebus gerendis inesse; & quod erat genere Hispanus propter linguæ peritiam, „ quæ sibi obscura erat, hoc illi magis „ cum Rege conventurum putavit . Vocato igitur ad se Alphonso, mandat, uti „ Regem adeat, eumque, facta loquendi „ potestate, a quibusdam postulatis, quæ „ minus æqua censebat, avertere conetur: „ scripsitque ad Regem orans, ne gravaretur secum de iis, quæ ad pacem pertinerent, rursus agi ; Alphonsi fidei quævis magna, & arcana committi posse. „ Multa sæpe, quæ inter ipsos rerum authores effici non potuerunt per internuntios composita, atque confecta esse. „ Acceptis mandatis, Protonotarius e vestigio ad Regem profectus, primum ne „ quid Rex miraretur , quod , quum is „ genere Hispanus esset, adversus eum superiore anno arma cepisset, id factum „ excusavit. Deinde edocuit , quantum „ nomini, gloriæque ejus Pontificis pacem, & gratiam conducere existimaret: „ namque ut turpe ad famam videretur „ tantum Regem cum Pontifice bellum gerere, etiam si esset fortasse justum, ita „ posita contentione, ejus authoritati parere, & adversus Romanum Pontificem „ minime contumacem esse, gloriosum haberi. Post hæc quum rursum de pacis „ conditione agi cœptum esset; in alias „ rursus difficultates inciderunt. Atque cum „ nihilominus pacem effici posse alia quadam via demonstrasset, assensus Rex, „ Alphonsum Episcopum ad Legatum misit, qui rogaret, ne eo die discederet, „ quod pacem componi posse rursus in spem „ venisset. Quod cum illi placuisset, consilium manendi cepit, posteroque die ad „ Regem profectus, Alphonsum una se-

„ cum

Digitized by Google

fu costretto ad abbandonare Napoli senza speranza di potersene di nuovo (5) impadronire, e a condiscendervi lo mosse il vivo desiderio di richiamare nelle nostre Provincie per tanti anni di ostinata guerra desolate, e sconvolte la concordia, e la felicità, e la brama di porre argine ai disordini, che vi serpeggiavano, d' impedire gl' immensi danni, scandali, e pericoli, che erano da temersi, ogniqualvolta questo Regno fosse posseduto da uno, che non ne fosse stato dal Romano Pontefice investito, e di acquistare nella persona di Alfonso un potente difensore della (6) Chiesa, e non dal basso sentimento di *opporre* Alfonso *al suo rivale*. 3. Asserisce, che Eugenio impegnò Alfonso ad abbandonare il partito di Felice, quasichè Alfonso non solamente avesse progettato di riconoscere Felice per vero Pontefice, ma lo avesse realmente riconosciuto, non abbandonandosi quel partito, che non è stato abbracciato; e scrive, che il medesimo Eugenio si obbligò a dare ad Alfonso l' inve-

„ cum sermoni, quem cum Rege esset „ habiturus, interesse voluit. Rex itidem „ Franciscum Ursinum (Romæ Præfectus „ perpetuus is erat, qui honor in Italia „ amplissimus habebatur) ad se vocavit: „ iisque multa inter se de pace colloquutis, post longam disceptationem pax ad „ postremum his verbis dicta, atque conscripta est. „ Quindi ne riporta gli articoli da noi più esattamente sulla fede della Capitolazione stessa indicati. (§. CCLXXXII.)

(5) Come rilevò Pio II. nella risposta alle rimostranze dagli Ambasciatori del Re Cristianissimo fattegli a favore di Renato nel Congresso di Mantova *Concil. tom.* XIX. *col.* 240. *seq.* „ Adversatus est diu Alfonso „ ut dictum est, Eugenius, & potius extrema omnia passus, quam illi regnum „ committeret.

„ *Justum, & tenacem propositi virum*
„ *Non civium ardor prava jubentium*
„ *Non vultus instantis tyranni*
„ *Mente quatit solida.*

„ Et quamvis rex vester alieno auscultans „ consilio, novam quamdam legem, & „ inauditam, & incognitam prius, quam „ pragmaticam vocat, servari, atque Romanam ecclesiam in juribus suis antiquis, „ & diutius observatis turbari permisisset: „ non tamen perduci potuit, ut regnum „ Siciliæ, quod est ecclesiæ peculiare, Francis adimeret: sed obsessum in Neapoli „ Renatum, quibus potuit auxiliis consolatus est, frumentique copiam maximam, „ atque vini magnam ei vim misit, quo „ clausum populum, & fame pereuntem in „ fide contineret. Cum paulo post armis „ Alfonsi cedens Renatus, ad Eugenium „ Florentiæ degentem venisset: ab eo benigne susceptus, investituram, ut ajunt, „ regni tum primum consequutus est. Ibi „ multa Eugenio promissa a Renato Rege, „ quæ minime observata sunt..... Cum „ ergo hinc rex Franciæ Romanam ecclesiam adversus consuetudinem progenitorum impediri sineret, & Renatus, neque auxilia admitteret, neque promissa „ servata apparerent: illinc rex Alfonsus „ patrimonium beati Petri magnis exercitibus intraret, premeret, laniaret, & „ Franciscus Sfortia Vicecomes, nunc Mediolanensis dominus, agrum Picenum „ invasisset, & Basiliensis sub nomine „ generalis concilii excitaret turbas: cepit „ consilium Eugenius, quod cardinales, „ & viri prudentes sumendum pro tempore suaserunt. Nunc non disputamus de „ jure inter partes: hoc est agendum de „ judicio. Pacem Eugenius ab Alfonso non „ utilem tantum, verum etiam necessariam „ accepit: eique non solum regnum promisit, sed ultro nonnulla de patrimonio „ ecclesiæ oppida tradidit: inter quæ Tarentina (*Terracina*) fuit, quæ olim Anser appellata est. Sic consuetudo belli „ est, pax pro victoris libidine semper „ emitur. Istis causis Eugenius Siculi regni titulum Alfonso largitus est, cum „ jam Renatus nec unam domum, nec „ unam terræ glebam in regno possideret, „ & tanquam spem omnem vindicandi post „ hac regni prorsus amisisset, arcem novam, quæ Neapoli adjacet, hosti vendidisset, & nonnullis fidelitatis juramenta remisisset. „

(6) Eugenio IV. nella Bolla d'investitura

Digitized by Google

l' investitura del Regno per se, e per il suo figliuolo naturale Ferdinando, del qual Ferdinando non si fa menzione ne' Capitoli di concordia stipolati tra il Legato Pontificio, e il Re Alfonso, e nella Bolla d'(7) investitura. 4. Dice, che l' adozione della Regina Giovanna a favore di Alfonso forma il punto di appoggio della concessione Papale, senza riflettere, che Alfonso stesso riconoscendo quell' adozione per insufficiente, e difettosa, la fece ratificare, e convalidare da Eugenio con un Breve de' 13. di Decembre dell' anno 1443., cioè emanato cinque mesi meno due giorni dopo la spedizione della Bolla d' Investitura. (§. CCLXXXIV.) 5. Chiude questa nojosa tiritera colla seguente osservazione: „ Se Felice avesse avuto un altro Principe più potente „ di Alfonso, e lo avesse saputo impegnare a favor suo, vi sarebbe un' „ altra Investitura fra le tante, che ne abbiamo: „ osservazione, che mostra, quanto egli sia informato della Storia, di cui pretende dare un esatto ristretto, e quanto versato nel diritto. Imperocchè la Storia di quei tempi fondata sulle lettere di Alfonso, e del così detto Felice, c' insegna, che Alfonso per ottenere l' investitura del Regno di Napoli, o prima d' indirizzarsi ad Eugenio, o (8) contemporaneamente s' indirizzò all' Antipapa Felice, il quale per trarlo al suo partito gli promise non solo di concedergli l' investitura a tenore della formola da proporsi dallo stesso Alfonso, ma eziandio di sborsargli una rispettabile somma di denaro, ma che Alfonso appena si vide

accordata ad Alfonso presso il Rinaldi *ad annum* 1443. *num.* VII.

(7) Questi Atti pubblici debbono preferirsi alla testimonianza de' privati Scrittori anche contemporanei, i quali raccontano, che uno degli articoli della concordia fra Eugenio IV., e Alfonso I. Re di Napoli fu l' abilitazione di Ferdinando, figliuolo bastardo del medesimo Alfonso, a succedergli nel Trono di Napoli.

(8) Il Continuatore della Storia Ecclesiastica dell' Abate Fleury *lib.* CIX. *num.* XLIV. a questo proposito di Alfonso scrive: „ Alfonso Re d'Aragona ridevasi ugualmente di Papa Eugenio, e di Felice... „ Vedendosi Signor di Napoli scrisse da „ quella Città a Felice, e gli mandò Luigi „ Cascusa per accordarsi con lui in certi „ articoli. E' la sua lettera in data del decimo giorno d'Aprile. „ Collo stesso linguaggio parla del medesimo Re il Signor Proposto Muratori nei suoi *Annali d'Italia all'anno* 1443. „ Era *Alfonso* esperto trafficante ne' suoi politici affari. „ Nel medesimo tempo avea tenuto trattato col conte *Francesco*, e col *Piccinino* „ suo avversario, e finalmente conchiuse „ con chi più vantaggio gli promettea, „ cioè col Piccinino. Similmente nel mentre, che maneggiava concordia con Papa *Eugenio*, facea di grandi esibizioni „ all'Antipapa Felice, o sia ad Amedeo, „ e al Concilio di Costanza, a fin di ottenere l' Investitura del Regno di Napoli per se, e per *Don Ferdinando* suo „ figliuolo bastardo, già dichiarato Duca „ di Calabria. Molto ancora a lui prometteva sì di Privilegj, come di danaro il „ suddetto Amedeo. Così facea finezze, „ e paura nello stesso tempo non meno „ al Papa, che all'Antipapa. „ Che più? Pierro Giannone della *Istoria Civile del Regno di Napoli lib.* XXVI. *cap.* II. *tom.* III. *pag.* 365., dopo aver esposto il trattato da Alfonso intavolato coll' Antipapa soggiugne: „ Questi trattati teneva egli aperti „ con Felice, prolungandogli con destrezza, perchè non si venisse a veruna conchiusione; ma nell' istesso tempo avea „ dato in carico al Vescovo di Valenza „ D. Antonio Borgia, che fu Cardinale, e „ poi Papa, detto Calisto III., che s'adoperasse con Eugenio per la sua riconciliazione, il quale incominciò a sollecitare il Papa, che si degnasse trattare di „ pace, e ricevere il Re per suo buon figliuolo, e buon feudatario. Agevolò ancora il trattato, ed ammollì l' animo „ d' Euge-

de aperta la strada di poter essere investito del nostro Regno dal legittimo Pontefice, avvegnachè con patti meno vantaggiosi, troncò ogni trattato coll' Antipapa. Dal diritto poi apprendiamo, essere di nessun valore una investitura di Stati temporalmente soggetti alla Chiesa Romana conferita da un Antipapa: e se Felice avesse avuto un altro Principe più potente di Alfonso, e lo avesse saputo impegnare a favor suo, vi sarebbe un altra Investitura, ma di essa si farebbe il conto stesso, che si fece della investitura, e della corona in Re di Napoli, che Lodovico II. d' Angiò ottenne dall' Antipapa Clemente VII.

CCLXXXVIII. „ *Alfonso* fece la felicità de' suoi popoli, e questi Re„ gni ripresero un poco di vigore sotto i benefici auspicj di un Principe, „ che fu il modello della più sublime virtù. Pensò Egli di stabilire la tran„ quillità de' suoi Stati con assicurare la successione del Regno di Napoli al „ suo figlio naturale *Ferdinando*, e quella di Sicilia al suo fratello *Giovanni*. „ Il Parlamento di Napoli riconobbe solennemente *Ferdinando* per Duca di „ Calabria, e prestogli il giuramento di fedeltà come successore legittimo „ del Re *Alfonso*. *Eugenio IV.*, e *Niccolò V.* autorizzarono la successione di „ *Ferdinando* colle formole le più solenni; ma Calisto III. poco conto ten„ ne di questi passi de' suoi antecessori. Egli formò il disegno di togliere a „ *Ferdinando* la corona, e invitò *Giovanni* d' Angiò figlio di *Renato* competi„ tore di *Alfonso* a riprodurre le pretensioni paterne. La morte di *Calisto* ar„ restò questa fiera tempesta. „ Così l' Anonimo (1) Discorsivo. Ammettasi, che i due mentovati Pontefici vinti dalle premurose istanze di Alfonso avessero autorizzata la successione di Ferdinando colle formole le più (2) solenni. Non perciò Calisto III. può essere con ragione ripreso di aver tenuto poco conto di quei passi de' suoi antecessori, e di aver formato il disegno di togliere a Ferdinando la corona, Imperocchè, posta anche la detta abili-

„ d' Eugenio Lodovico Scarampo Patriarca „ d'Aquilea Cardinal di S.Lorenzo in Da„ maso suo Camerlengo, con cui solea „ egli conferire de'più gravi, ed importan„ ti affari; onde Eugenio mosso dalle loro „ insinuazioni, e considerando altresì, che „ non poteva giovare al Re Renato, e „ che l' inimicizia del Re Alfonso gli po„ teva nuocere, voltò l'animo alla pace. „

(1) *Discorso Istorico-Politico pag.*153. *seg.*

(2) Pietro Giannone *loc. cit. pag.* 369. scri. ve: „ Nel seguente anno 1444. a' 14. Lu„ glio in esecuzione de' capitoli accordati „ col Cardinal Legato in Terracina, spedì „ Eugenio la Bolla della legittimazione a „ favore di Ferdinando Duca di Calabria, „ per la quale lo legittimò, e l'abilitò a „ succedere nel Regno di Napoli. „ Non essendo mai stata prodotta al pubblico questa Bolla, non possiamo precisamente sapere in quali termini concepita fosse l'abilitazione accordata a Ferdinando. Tanto più, che il Rinaldi all'anno indicato *n.*XX. non ce ne dà una chiara idea, dicendo, che Eugenio *nothum filium* (di Alfonso) *Ferdinandum natalibus restituit, eoque affecit beneficio, ut quæcumque munera in Neapolitano regno obire posset*, espressione, che per se stessa non denota abilitazione a succedere al Trono. Comunque sia, Pio II. nella Bolla della investitura del Regno di Napoli conceduta a Ferdinando presso il Rinaldi *ad annum* 1458. *num. XXX.*, dice „ Sane ex parte tua nu„ per fuit expositum coram nobis, quod „ dudum claræ memoriæ Alfonsus Aragq„ num, & utriusque Siciliæ Rex genitor „ tuus, post. concessionem, infeudatio„ nem,

Digitized by Google

tazione, restava a vedere 1. Se potesse ammettersi in quelle circostanze senza pregiudicare agli altrui diritti. 2. Se convenisse di ammetterla; attese le personali qualità di Ferdinando; mentre ammettendola si chiudeva l'adito a quel Trono a Giovanni fratello del Re Alfonso, e a Renato d'Angiò, il quale pretendeva di avervi maggior diritto di Alfonso, a motivo singolarmente dell'adozione di Lodovico III. suo fratello non mai ritrattata da Giovanna II., e di quella, che si affacciava di lui stesso, a favore di cui si allegava inoltre l'investitura condizionatamente (3) datagli da Eugenio IV., e qualora le ragioni di questi Principi non sussistessero, si privava la Sede Apostolica del diritto d'infeudare la Sicilia a quello, che giudicasse più opportuno per il buon governo del Regno, e per la difesa della Santa Romana Chiesa. Conciosiacchè fra le convenzioni fissate nella Bolla della investitura del Regno di Sicilia, e della terra di qua dal Faro conceduta ad Alfonso, una era, che non lasciando esso, o i suoi eredi in morte erede legittimo, il predetto Regno, e la predetta terra ritornasse alla Chiesa Romana, la quale liberamente ne (4) disponesse. Ora Ferdinando non era legittimo erede di Alfonso, perchè figliuolo illegittimo, e perciò incapace di succedere al Trono in vigore dell'altra convenzione nella Bolla stessa espressa colle seguenti parole: *Nel Regno* (5), *e terra predetti nessuno succeda, che non sia procreato di legittimo matrimonio*, e la legittimazione fattane da Alfonso, e l'abilitazione a poter succedere al padre nel Regno, lo rendeva capa-

„ nem, & investituram sibi de præfatis re-
„ gno Siciliæ, & terra citra pharum per
„ felicis recordationis Eugenium Papam IV.
„ prædecessorem nostrum authoritate apo-
„ stolica de suorum fratrum consilio factas
„ te primogenitum filium suum, jam an-
„ tea ad successionem regni, & terræ ci-
„ tra pharum hujusmodi per eumdem Eu-
„ genium, ac piæ memoriæ Nicolaum Pa-
„ pam V. etiam prædecessorem nostrum,
„ habilem, & capacem factum in ipsis re-
„ gno, & terra citra pharum post mor-
„ tem suam successorem suum, dictorum-
„ que regni, & terræ legitimum hæredem
„ fore statuit, & etiam declaravit.„ E nel-
la risposta citata (§.preced.not.5.) *col.* 241.
„ Idem Eugenius Ferdinandum Alfonsi fi-
„ lium extra matrimonium natum, ad re-
„ gnum Neapolitanum, sive Siciliæ succes-
„ sionem, authoritate apostolica idoneum
„ reddidit: cui præter genituræ maculam
„ nil obstabat, litteris, & moribus egregie
„ instituto.... Nunc ad Nicolaum tran-
„ seundum est, qui nationi vestræ ami-
„ cissimus fuit, & tamen Alfonso regnum
„ confirmavit, & Ferdinandi legitimatio-
„ nem ratam, gratamque habens, exten-
„ dit, ampliavitque. „

(3) Pio II. nella risposta indicata *col.* 240. ci assicura, che Renato ricevè da Eugenio IV. Bolla d'investitura del Regno di Napoli sotto diverse condizioni, che Renato non adempì, fra le quali riferisce le seguenti: „ Primo.... auri quinque mil-
„ lia nummum brevi se numeraturum pro-
„ misit, quæ numquam postea dissoluta
„ sunt; & cum pinguioris fortunæ fuerit,
„ alia unum, & triginta millia: neque
„ hæc numerata fuerunt. Promisit ecclesiam
„ Arelatensem procuratori Eugenii trade-
„ re, non est tradita. Promisit curaturum
„ se summo studio ut pragmatica sanctio
„ deleretur, non est deleta. „

(4) Nella Bolla d'Investitura spedita a favore di Alfonso I. Re di Napoli presso il Rinaldi *ad annum* 1445. *num.* II. „ Si...
„ in tuo, vel tuorum in dicto regno hæ-
„ redum obitu legitimum, prout subsequi-
„ tur, hæredem te, vel ipsos hæredes tuos,
„ quod absit, non habere contigerit, re-
„ gnum, & terra præfata ad prædictam
„ ecclesiam Romanam, ejusque dispositio-
„ nem libere revertantur. „

(5) *Ibid.* „ In regno... & terra prædi-
„ ctis nullus succedat, qui non fuerit de
„ legitimo matrimonio procreatus. „

Digitized by Google

capace di ricevere una nuova investitura, ma non gli dava diritto in virtù della precedente investitura. Quindi Alfonso nell' anno 1456. supplicò Calisto III., acciocchè confermasse a lui l' investitura del nostro Regno, e del Vicariato di Benevento, e di Terracina, e la estendesse al suo figliuolo Ferdinando. Ma il Santo Padre stimò di non dovere, e potere condiscendere alla supplica di (6) Alfonso, massimamente perchè voleva compresa nella investitura eziandio la (7) Marca di Ancona, e appena ebbe contezza, che quel Sovrano ai 27. di Giugno dell' anno 1458. era passato all' altra (8) vita, col consiglio, e consenso del Sacro Collegio ai 12. di Luglio pubblicò una Bolla, (9) nella quale senza nominare Ferdinando, Giovanni Re di Aragona, e Renato d' Angiò, dichiarò devoluto alla Chiesa Romana il Regno di Sicilia di qua dal Faro, per esserne terminata la infeudazione colla morte

(6) Odorico Rinaldi *ad annum* 1456. *num.* XLIII. „ Flecti neque tunc potuit Alfonsus, ut votum de inferendo Turcis „ bello ad exitum duceret; verum a Pontifice defectionem meditatus est, cum „ Beneventi, & Terracinæ ecclesiasticarum „ urbium præfecturam, ac regni Neapolitani jus fiduciarium sibi, & spurio Ferdinando confirmari misso oratore popo„ scisset, repulsamque esset passus. „

(7) Questa notizia l'abbiamo da Pio II. nella risposta altre volte citata *col.* 242., ove dice: „ Calixtus ... mox, ut pontificatum adiit, id fœdus cujus supra mentionem fecimus, ratum, gratumque habuit, eoque usus est, cum Jacobus Piceninus Senenses bello quateret, adversus quem vi fœderis, & Venetos, & „ reliquos Italiæ potentatus excitavit: neque Alfonso regni investituram negasset, nisi Marchiam Anconitanam, & plura alia regni feudo adjici petivisset. „

(8) Rinaldi *ad annum* 1458. *num.* XXX.

(9) Riportata dallo stesso Rinaldi *ibid.* *num.* XXXII. *seq.*, nella quale si dice. „ Sane cum regnum Siciliæ citra pharum, „ quod de patrimonio B. Petri existit, & „ quod olim per nonnullos Romanos Pontifices prædecessores nostros diversis Regibus, & aliis dominis temporalibus successive in feudum sub certis modis, & „ formis, quos præsentibus haberi volumus „ pro expressis, concessum extitit, quodque nuper claræ memoriæ Alfonsus Rex „ Aragonum a Romana ecclesia in feudum „ obtinebat per obitum ejusdem Alphonsi „ Regis qui, sicut Domino placuit, debitum naturæ persolvit, infeudatione hujusmodi per ipsius obitum cessante, sit „ ad eandem ecclesiam legitime devolutum, „ atque in ipsum regnum, quod ad nos „ pertinet, nemo se intromittere quoquo„ modo debeat, sive possit; nos cupientes singulos ipsius regni regnicolas tan„ quam nobis, & nulli alteri immediate „ subditos per nostræ provisionis ministerium sub nostro felici regimine in pacis, & „ quietis amœnitate gratulari, universis, & „ singulis ipsius regni patriarchis, archiepiscopis, episcopis, & aliis ecclesiasticis prælatis; nec non ducibus, marchionibus, „ principibus, communitatibus, universitatibus, baronibus, militibus, civibus „ regnicolis, & habitatoribus quibuscumque tam ecclesiasticis sæcularibus, & ordinum quorumcumque regularibus, quam „ laicis cujuscumque dignitatis, status, gradus, ordinis, nobilitatis, conditionis, & „ præeminentiæ existant, sub interminatione divini judicii, nec non anathematis, „ maledictionis æternæ, excommunicationis „ in singulos, & interdicti in communitates, universitates, capitula, conventus, „ & collegia pœnis, quas ex nunc prout „ ex tunc, & ex tunc prout ex nunc, in „ singulos contrafacientes proferimus ipso „ facto de venerabilium fratrum nostrorum „ sanctæ Romanæ ecclesiæ Cardinalium consilio pariter, & assensu, ac potestatis „ plenitudine districtius inhibemus, ne „ ipsi, aut eorum aliquis per se, vel alium, „ seu alios directe, vel indirecte quovis „ quæsito ingenio, vel colore, alicui præterquam nobis aliquod fidelitatis juramentum ratione civitatum, terrarum, castrorum, oppidorum, villarum, locorum, aut „ feudorum, quæ in dicto regno obtinent „ præstare præsumant, seu præsumat. Quod

„ si

Digitized by Google

del Re Alfonso, proibì a qualsivoglia persona di assumerne il governo, ordinò sotto pena di scomunica, e d'interdetto ai Prelati Ecclesiastici, ai Duchi, ai Marchesi, ai Principi, alle Communità, ed Università, e a tutti gli abitanti del detto Regno di prestare a verun altro, fuorichè a lui, giuramento di fedeltà, per le Città, Terre, Castelli, e Feudi, che vi godevano, sciolse dall'obbligo di osservare tal giuramento chiunque lo avesse prestato, e promise (10) di amministrare la giustizia a chi pretendesse di aver diritto al detto Regno, esigendo la carica di Pastore, della quale esso era rivestito d'impedire, che il medesimo Regno fosse devastato dalla tirannide, lacerato dalle spine, e dato in preda agli occupatori. Queste ultime parole abbastanza dimostrano, che egli già prevedeva le pretensioni, che potevano essere avanzate alla Sede Apostolica circa la successione al nostro Regno, e i torbidi, che erano per insorgere, e apertamente smentiscono le calunnie sparse dai malevoli, per denigrare la fama di Calisto, aver cioè egli negata a Ferdinando la investitura del Regno di Napoli per un antico odio contro (11) Alfonso, o per far passare quella corona in Pietro Lodovico suo nipote, o procacciargli da chi l'avesse ottenuta notabili (12) vantaggi. Imperocchè da esse parole manifestamente risulta, che Calisto non ebbe altra mira, se non quella di mantenere le ragioni della Chiesa Romana su questo Regno, e di conservarvi la pubblica tranquillità, ed esaminati i diritti di chiunque affacciasse di averli, e conseguentemente quelli ancora di Ferdinando, decidere a norma delle regole della giustizia, di cui egli mai sempre si mostrò tenacissimo; onde accoglieva bensì (13) con indici-

„ si forte ipsi, aut eorum aliquis hujusmodi juramentum hactenus præstiterint, seu „ præstiterit, nos omnes, & singulos, qui „ juramentum ipsum præstiterint, ut præfertur, ab hujusmodi juramentis, & temeritate jurandi auctoritate apostolica tenore præsentium absolvimus, ipsaque juramenta eis, & eorum cuilibet relaxamus, ipsosque, & quemlibet eorundem „ ad hujusmodi juramentorum observationem minime teneri, dictumque regnum „ per obitum hujusmodi ad nos, & Romanam ecclesiam prædictam devolutum „ fuisse, & esse, ac ad nos, & dictam „ ecclesiam immediate, & nullum alium „ pertinere, & de illo per alium, quam „ per nos ordinari seu disponi nullo modo potuisse, sive posse auctoritate, & „ tenore predictis decernimus, & declaramus. „

(10) *Ibid. num.* XXIII. „ Si vero aliquis „ in ipso regno, vel ad illud jus habere „ prætenderit, aut super eo sua interesse „ quoquomodo putaverit, nos ad justitiam „ cuilibet desuper ministrandam, cum in „ ea singulis debitores simus, offerimus „ nos paratos. Est denique officium pastorale nostrum sic utiliter providere, ne „ regnum ipsum tyrannide devastetur, aut „ vepribus laceretur, sive in prædam detur „ ut oves gregis dominici regni nostri illæsæ, & integræ conserventur in pace, & „ quiete vivendo; justitia enim, & pax „ osculatæ sunt. „

(11) Lodovico Antonio Muratori ne'suoi *Annali d' Italia all' anno* 1458.

(12) Pietro Giannone *Istoria Civile del Regno di Napoli lib.* XXVII. *tom.* III. *pag.* 409.

(13) Bartolomeo Sacchi dal nome della sua patria chiamato Platina nella vita di Calisto III. *Scriptor. Rer. Italic. tom.* III. *part.* II. *col.* 966. „ Oratores ad se venientes mira benivolentia complectebatur, „ quorum precibus, aut postulatis ab honesto discedere nunquam voluit. Hanc „ ob rem cum Alphonso simultates exercuit, quod is peteret Episcopatus interdum his dari, quibus, vel propter „ ætatem, vel ignorationem tum literarum, „ tum

Digitized by Google

dicibile umanità gli Ambasciatori de' Principi, ma con inflessibile costanza ne rigettava le domande, ogni qual volta non erano oneste: motivo per cui ebbe gravi differenze col Re Alfonso, massimamente nella collazione de' Vescovati, per i quali Alfonso proponeva soggetti incapaci a cagione della età, o di mancanza di dottrina, e di esperienza. Contuttociò esso Calisto non venne mai con Alfonso ad aperta rottura, e benchè questi replicatamente violasse il solenne voto d' impiegare le sue forze contro i Turchi, e poi rivolgendole contro i Genovesi con gravissimo danno, e pregiudizio del Cristianesimo, attraversasse le sollecitudini del Pontefice dirette a liberare i Fedeli dell' Oriente dal giogo de' Mussulmani, e quelli del Settentrione dal timore di essere oppressi dagli stessi implacabili nemici della nostra Religione, il medesimo si contentò di scrivergli pressantissime lettere, e di paternamente ammonirlo, ma non passò mai a minacciarlo, e molto meno a fulminarlo con l' Ecclesiastiche censure. Che poi Callisto pensasse d' investire del Regno di Napoli Pietro Lodovico suo nipote fu detto da (14) alcuni, ma senza fondamento, ed è affatto inverisimile, giacchè Pietro Lodovico non era in grado di mettersi, e di mantenersi in possesso di quel Trono. Finalmente potendo il medesimo Papa con dare a Ferdinando la richiesta investitura ottenere al detto suo nipote Feudi, o cariche luminose nel Regno egualmente che conferendola (15) ad altri, non è credibile, che per la mira di avvantaggiare i suoi congiunti negasse l' infeudazione al predetto Ferdinando.

CCLXXXIX. Nè a provare, che Calisto irragionevolmente rigettò le richieste di Alfonso, e di Ferdinando per odio contro Alfonso, o per ambizioso desiderio d' ingrandire il mentovato suo nipote, giova addurre, che Pio II., immediato suo successore, col consenso de' Cardinali nell'anno stesso 1458. annullò la predetta Bolla di (1) Calisto, in quanto era pregiudiciale a Ferdinando, e concedè in feudo al medesimo Ferdinando, ed a tutti i suoi legittimi discendenti il Regno di Sicilia di qua dal (2) Faro. Con-

„ tum rerum humanarum committi nequa-
„ quam debebant. „ Sant' Antonino altresì *Historiar. III. part. tit.* XXII. *cap.* XIIII. *fol.* CLXXII. *col.* 1. attesta, che Calisto era riputato, *vir.... magnæ justitiæ, & æquitatis & bonæ vitæ, & laudabilis famæ magnus jurista*; e *cap.* XVI. *fol.* CLXXV. *col.* 3. racconta, che „ Calixtus morte Regis (Alphonsi) percepta contulit quædam magna beneficia Episcopatuum, quæ prius conferre non valuerat, ipso Rege contradicente, & impediente. „

(14) Giovanni Simonetta *Histor. de rebus gestis Francisci I. Sfortiæ Vicecomitis Mediolanensium Ducis lib.* XXVI. *Scriptor. Rer. Italic. tom.* XXI. *col.* 686. di Calisto dice: „ Jam rumor erat Petrum Ludovicum Borgiam, quem Nepotem appellabat ei Regno (*di Napoli*) præficere statuisse. „

(15) Lo stesso Simonetta *Lib. cit. col.* 688. *seq.* dopo aver narrato, che Ferdinando ottenne da Pio II. l' investitura, e la corona del Regno di Napoli, aggiunge: „ Et id sane Pii beneficium fuit in causa, „ ut Rex Ferdinandus per spuriam filiam „ generum sibi admitteret Antonium humili natum genere, utpote ex sorore ipsius „ Pii:, quem etiam Amalfitano Ducatu, „ & Celani Comitatu donavit. „ Il Ducato però di Amalfi non fu donato al nipote di Pio II., ma assegnato in dote alla di lui moglie. Vedi il Rinaldi *ad annum* 1461. *num.* III.

(1) Con Bolla riferita dal Rinaldi *ad annum* 1458. *num.* XXVII.

(2) La Bolla di questa infeudazione leggesi presso lo stesso Rinaldi *ibid. num.* XXX. *seqq.*

Digitized by Google

Conciossiacchè per tralasciare, che Pio II. obbligò Ferdinando a pagare alla Sede Apostolica l'annuo consueto censo di ottomila oncie (3) d'oro, e a presentare un palafreno bianco, bello, e buono ogni triennio, ed a costringere Giacomo Picenino a restituire alla Chiesa Romana le Città di Assisi, e di Nocera, e Gualdo, e altre Terre violentemente usurpatele, e volle, che Ferdinando stesso promettesse di rendere alla medesima Chiesa immediatamente Benevento con tutto il suo territorio, e dopo un decennio Terracina accordatagli col peso di un annuo tributo, e di osservare fedelmente tutte le altre convenzioni espresse nella Bolla d'infeudazione, 1. il medesimo Papa non riconobbe assolutamente (4) in Ferdinando il diritto di successione

(3) Tanto risulta dai Capitoli delle convenzioni stipolate fra i proccuratori del Pontefice Pio II. per una parte, e quelli di Ferdinando per l'altra pubblicati dal Rinaldi *ibid. num.* XX. sotto questo titolo: „ Capitula, conventiones, & pacta inita, „ & firmata inter reverendum in Christo „ patrem dominum Berardum episcopum „ Spoletanum, & venerabilem dominum „ Agapitum Cincii de Rusticis, juris utriusque doctorem nomine, ac pro parte „ sanctissimi, ac beatissimi domini nostri „ Pii Papæ II., parte ex una, & magnificos viros dominos Matthæum Joannem „ apostolicum, & regium secretarium, & „ Antonium de Alexandro juris utriusque „ doctores, oratores, & procuratores serenissimi, atque illustrissimi Regis Domini Ferdinandi Regis Siciliæ, nomine, atque parte dicti domini Regis ex altera, „ e dalla citata Bolla d'infeudazione. Noi ne riferiremo l'estratto, che se ne dà *Commentariorum Pii Papæ* II. *lib.* II. *pag.* 36. *edit. Francofurti* 1614. „ Inter hæc legati Ferdinandi Pium adeuntes memoriam „ Alfonsi præsetulerunt, qui Pium apprime dilexisset cum Senensis ecclesiæ Pontifex legatione apud se Cæsaris fungeretur, oraverunt, ne filium amici sperneret, neve paternum regnum ei negaret, „ quem populi omnes peterent. Ad quos „ Pius, Alfonsum, inquit, pro sua præstanti virtute, & dileximus, & admirati sumus: idque Ferdinandi rebus admodum conducet, si erga Romanam Ecclesiam quod suum est fecerit. Interrogatus quid ei faciendum esset: Censum „ ait, Apostolicæ cameræ debitum a regina Joanna in hunc usque diem non solutum quotannis exolvet: Pontifici Romano quoties auxilium petierit libenter „ afferet: Ecclesiarum iura non attinget „ Piccininum ex agro Ecclesiæ jubebit excedere, nisi paruerit, armis coget. Sigismundo Malatestæ eam pacem largietur, „ quam Pontifex dixerit: Beneventum ecclesiæ restituet: Terracinam in annos decem sub censu tenebit, exin Romano „ Præsuli tradet. Duræ leges Ferdinando „ visæ, sæpeque oratores missi, ac remissi „ sunt, qui mentem Pontificis ad pauciora deflecterent. Quibus responsum est, „ Pium haudquaquam mercatorem esse, „ qui multa petat, ut vel pauca reportet: „ dixisse illum in primo colloquio, quod „ in ultimo dicendum erat. Nec regi conditionem sperandam fore meliorem, quamvis Pontifex Roma sit abiturus: aut his „ legibus regnum obtinendum, aut eo carendum esse. Victus est tandem Ferdinandus, cum una semper sententia, & „ una vox Pontificis esset: Res ad Collegium deducta est, cardinales exceptis „ Gallicis, qui & sedis, & regis erant, „ Pontifici auscultabant. Verum, & illi „ rationibus tandem victi consensere, & „ utile consilium judicarunt, Ferdinando „ regnum concedi, quamvis ne decreto subscribere cogerentur impetravere. „

(4) Nella Bolla d'investitura presso il Rinaldi *ad annum* 1458. *n.* XXX. „ Nos... „ præfatum regnum Siciliæ cum tota dicta „ terra citra pharum usque ad confinia terrarum dictæ Romanæ ecclesiæ, excepta „ civitate nostra Beneventana cum ejus territorio, districtibus, & pertinentiis: sive „ regnum cum terra hujusmodi per obitum „ dicti Alfonsi Regis, sive aliter qualitercumque ad eamdem ecclesiam legitime „ reversum, & devolutum sit, sive tu in „ eo legitime successeris, tibi Regi Ferdinando tamquam dicti Alfonsi Regis filio „ primogenito, & in dictis regno, & terra successori, pro te tuisque liberis ex „ recta

Digitized by Google

sione al Trono, e dichiarò che intendeva di preservare come le ragioni del detto Ferdinando, così quelle degli altri, che vi potevano pretendere. 2. Gli Ambasciatori (5) di Carlo VII. Re di Francia, e di Renato d'Angiò, il quale s'intitolava Re di Sicilia, fecero le più forti rappresentanze contro la predetta Bolla. 3. Renato per vendicarsi della ingiuria, che stimava di aver ricevuto, proibì (6), che si pubblicasse alcuna lettera Apostolica nei suoi Dominii della Provenza, e di Forlacquier. 4. Nel Congresso di Mantova (7) gli Ambasciatori di Francia proposero le ragioni del suddetto Renato colla manie-

„ recta linea, & tuo corpore legitime descendentibus, *natis*, & nascituris, cum „ censu annuo, aliis conditionibus, modis, & formis, adjectionibus, promissionibus, cautelis, clausulis, voluntatibus, & ordinationibus inferius annotatis „ matura super hoc deliberatione præhabita, de fratrum nostrorum sanctæ Romanæ ecclesiæ Cardinalium consilio pariter, „ & assensu, ac ex certa nostra scientia, „ & apostolicæ potestatis plenitudine tenore præsentium in feudum perpetuum „ concedimus, confirmamus, & de novo largimur. „ E *num.* XLVIII. „ Nolumus autem per præsentes tuis, vel aliorum quorumcumque juribus, si quæ tibi, & illis in Regno, & terra prædictis „ quomodolibet competunt, ullatenus derogari „.

(5) *Lib. cit. Commentar. Pii Papæ* II. *pag.* 36. „ Erat eo tempore Romæ Decanus „ Carnotensis regis Franciæ legatus qui ad „ *Calistum* de rebus Turcarum acturus venerat. Is suæ gentis studio magnopere „ instabat, ne regnum Ferdinando concederetur, laturum id ægre regem suum, „ atque in Apostolicam sedem ulturum dictitans. Advenerat & Masilliensis episcopus homo loquax a rege Rhenato missus, qui regnum domino suo asservari „ petens ingentibus promissis curiam replebat, si preces audirentur suæ, sin minus, ruituram curiam affirmabat. Audivit eum sæpe numero Pius, & multa „ promittentem interrogavit, posset ne Rhenatus Piccininum Ecclesiæ cervicibus imminentem armis expellere. Quod cum „ negaret: Et quid ergo est, inquit, quod „ expectemus ab eo, si nobis pereuntibus „ opem nullam valet afferre? nobis in regno necessarius est, qui & sua possit, „ & nostra tueri. Vos regno iam pridem „ caruistis, ac tamdiu carebitis, donec vires adsint, quibus hostem nobis indul- „ gentibus possitis ejicere. „

(6) Come si ricava dalla lettera di Pio II. al medesimo Renato scritta da Bologna in data degli undici di Maggio, e riferita dal Rinaldi *ad annum* 1459. *num.* XXXIX., nella quale riguardo alla investitura del Regno di Napoli dice: „ Optavimus rem gratam, & honorificam facere (*ad esso Renato*), & fecissemus in negotio Regni „ (*di Napoli*) nisi conditio temporum, & „ ipsa urgens necessitas, ac rerum nostrarum, & Ecclesiæ status, & ratio prohibuissent, sicut oratoribus tuæ serenitatis „ cumulatissime retulimus. Nec certe ob „ id tua celsitudo nobis succensere debet, „ quando nihil egimus, quod tu ipse pro „ tua prudentia singulari, & devotione ad „ sedem Apostolicam non fuisses probaturus; potissimum cum nec tuæ serenitati, nec alteri cuipiam jus per nostram „ concessionem sustulerimus. „

(7) Pio II. nella lettera a Carlo VII. Re di Francia spedita da Mantova ai dodici di Decembre del 1459. presso il Rinaldi all' anno stesso *num.* LXIX. „ Cum iidem oratores commendatum venissent charissimum in Christo filium nostrum Renatum „ Regem illustrem, & dilectos filios communitatem tuæ civitatis Ianuensis, præter expectationem nostram nonnullos principes, & Oratores ex iis, qui dietæ causa hic sunt, vel testes, vel spectatores „ expositionis suæ secum duxerunt; auditi nihilominus a nobis patienter, benigneque sunt. Verum quia omnis eorum „ oratio non tam prædictorum commendationem, quam accusationem nostram, & „ Apostolicæ sedis continere est visa, ob „ id præcipue, quod charissimo in Christo filio nostro Ferdinando de Aragonia „ Neapolitanum regnum, & regni coronam „ concessimus, non judicavimus maculam „ hanc per eos impositam eidem sedi, cujus defensores sumus, tacendo relinque- „ re,

Digitized by Google

maniera più forte, e in una Scrittura (8) a favore dell' Imperadore Carlo V. fu rigettata la discendenza di Ferdinando figliuolo spurio di Alfonso, come priva di veri, e legittimi diritti, e valutata quella di Giovanni fratello di esso Alfonso, alle quali ragioni eziandio si appoggiò Ferdinando il Cattolico per spogliare del Regno di Napoli Federigo II. 5. Pio II. nella risposta agli Ambasciatori del Re Cristianissimo data in pubblico Concistoro nell' accennato Congresso dichiarò (9) di non approvare, nè disapprovare i diritti di Renato, e di essere disposto ad esaminarne il merito, ed a quindi decidere la causa come supremo Signore del Regno di Napoli, che le attuali circostanze lo avevano costretto ad investire Ferdinando di un Regno, che Calisto III. aveva dichiarato devoluto non alla Francia, ma alla Santa Sede, e che esso era in libertà di conferire a chi voleva, e che nella investitura si era riservato di esaminare quelle ragioni, che altri potessero avere sul medesimo. 6. Il Regno di Napoli per lo spazio di alcuni anni fu miseramente lacerato da intestine discordie dei Signori mal contenti, che le redini del governo

„ re, præsertim cum nos tibi, & clarissi-
„ mæ domui tuæ graviter injuriatos assere-
„ rent. „

(8) Prodotta dal Reggente Moles nelle *Decisioni della Regia Camera al* §. XXI. *num.* 55.

(9) *Collect. Concil. tom.* XIX. *col.* 233. „ Quod primum dicitis regnum Siciliæ re-
„ gi Renato deberi: neque probamus, ne-
„ que improbamus, priusquam causa di-
„ scutiatur. Quod si dicat aliquis, cur er-
„ go indiscussa, & incognita causa Ferdi-
„ nando regnum commisisti? reddetur in-
„ ferius ratio. Nunc tantum hoc dicimus
„ nos vestro juri minime adversari, neque
„ ullam esse gentem, cui de illo regno
„ magis, quam Francis faveamus, si con-
„ stiterit eis jus competere. Nam cur nos
„ Francorum genus excluderemus, quod
„ tum nobilissimum, tum virtutis aman-
„ tissimum est, ac de nostra sede optime
„ meritum? Non exclusimus nos Francos,
„ sed exclusos invenimus; non prætulimus
„ aliquem sanguini vestro, sed prælatos in-
„ venimus; non viam novam reperimus,
„ sed veterem tenuimus; nihil juri Fran-
„ corum detraximus, quamvis regnum, ac
„ regni coronam Ferdinando certo modo
„ concessimus, sicut postea suo loco os-
„ tendemus. Sicubi de jure contentio, ni-
„ hil aliud nobis incumbit, quam partibus
„ auditis jus reddere, qui regni Siciliæ di-
„ rectum dominium Romanæ Ecclesiæ no-
„ mine, nullo dubitante, retinemus. „ E *col.* 242. „ Illud certum est quod (Cali-
„ xtus) regnum Siciliæ non ad Francorum
„ prosapiam, sed ad Romanam ecclesiam
„ devolutum esse declaravit. Testantur hoc
„ ejus litteræ, & recens curialium extat
„ memoria: nihil dicimus quod in promptu
„ probare non possimus. „ E *col.* 244. „ Imminebat ecclesiæ gravissimum, & pe-
„ riculosissimum bellum, si Ferdinandi po-
„ stulatis adversaremur: nec nobis vires
„ erant, quibus resisteremus, nec Massi-
„ liensis episcopus a Renato missus aliud
„ tulerat, quam verba dubia, & incertas
„ promissiones; spes in Renato longinqua,
„ & auxilium dubium, in Ferdinando pro-
„ pinquus hostis, & apertissimum damnum.
„ Nec rex Franciæ apud nos legatum ha-
„ buit, ut nobis persuasum esse videremus;
„ quamvis Decanus Carnotensis Romæ tunc
„ ageret, qui ad Calixtum missus, Turca-
„ rum non regni Siciliæ causam tractatu-
„ rus venerat; & mortuo Calixto nihil ha-
„ bebat quod nobiscum ageret, nec verba
„ ponderis habebat extincta legatione:
„ quamvis impulsus ab aliis aliquando nos
„ in hac parte compellaverit. Quid facere-
„ mus? Arma ne movere pro regno ejus
„ oportuit, qui nihil curare videretur, otio-
„ sam vitam domi agens? imparibus ne
„ hosti viribus occurrendum, illidendum-
„ que muro caput fuit? castra, & arces
„ ecclesiæ perdere, patrimonium beati Pe-
„ tri dilapidare, subditos omnes rapinæ,
„ & neci objicere, defensionem fidei negli-
„ gere debuimus? Profecto non ita nobis,
„ & fratribus nostris visum est: sed cum
„ aliud

Digitized by Google

no fossero in mano di uno spurio, e bersagliato dalle armi (10) di Renato, a cui Ferdinando avrebbe dovuto soccombere, se non fosse stato assistito dal Duca di Milano, e dal Pontefice (11) Pio: fatti, che pienamente giustificano la condotta tenuta da Calisto III. coll' approvazione del Sacro Collegio di non accordare la investitura dello stesso Regno a Ferdinando prima di averne ponderate le ragioni, per timore di non pregiudicare agli altrui diritti, e di suscitare nel nostro Regno una funestissima guerra.

CCXC. Dal Pontificato di Calisto III. salta l' Anonimo a quello di Alessandro VI., ed unicamente rammenta di fuga la condonazione della paga dell' annuo censo, che da Sisto IV. ottenne Ferdinando. Eccone le parole: „ La (1) morte di *Calisto* arrestò questa fiera tempesta; ma nuove „ sciagure vennero a turbare il breve riposo, di cui questo Regno avea fin „ allora goduto. Il famoso Papa *Alessandro VI.* dopo la sua riconciliazione con *Carlo VIII.* Re di Francia, per procurare i più grandiosi stabilimenti alla sua famiglia, non lasciò di vieppiù animare nel cuore di questo Principe le antiche pretensioni sul Regno di Napoli. La vivacità di „ questo giovine Sovrano, la pericolosa brama di rendersi conquistatore fecero risolvere il gran passo, malgrado ancora le più forti opposizioni del „ suo Consiglio, e di tutto il corpo di quella fortissima Nazione. *Ferdinando*, il quale avea ottenuto di non dar censo al Papa *Sisto IV.* vita sua durante nel 1472. non sopravisse a queste mosse: Egli si morì il dì 25. „ di Gennajo dell' anno 1495. *Alfonso II.* suo figlio, intimorito dalla vicinanza del Re di Francia, che senza minimo ostacolo erasi portato in Roma, e vedendo lo spirito della Nazione tutto propenso alla venuta de'

„ aliud non possemus, Ferdinando potius „ morem gerere, quam religionis, quam „ fidei defensionem negligere maluimus. „ Conceduntur enim multa necessitati, & „ inter duo mala minus eligitur. Quid igitur fecimus? nil amplius sane quam antecessores nostri fecerant, quamvis illi „ Alfonso, nos Ferdinando commisimus. „ At cui Ferdinando? Nempe filio regis, „ etsi non legitime nato, auctoritate tamen apostolica legitimato, & hæredi a „ patre rege destinato, & instituto, & a „ regnicolis recepto, nobis vi percussi pridem fœderis ab universali Italia commendato, regni etiam possessori, sive, ut vos „ vultis, occupatori. Nihil juri vestro detrahimus, nec tamen tot favoribus munito aliter regnum commisimus, quam „ si necessarium esset, id est, si ad nos „ devolutum existeret, aut si illi jure hæreditario deberetur. Et quis hæc damnare potest? Si pater ejus rex fuerat, eumque „ legitimatum hæredem instituerat, injuria erat paternum regnum ei negare: si nostrum „ devolutione fuit, licebat nobis cui vellemus dare: & illi dare voluimus. Si ad „ Francos, regemve Renatum pertinuit, „ aut ad alium pertinuit, nihil ei dedimus, „ neque dare voluimus. Reservavimus enim „ nostris in literis aliorum jura, quod antecessores nostri non fecerunt. „

(11) Vedi l' Opera di Gioviano Pontano intitolata „ Historiæ Neapolitanæ seu rerum „ suo tempore gestarum libri sex; ubi præsertim quæ inter Ferdinandum Aragonium Regem Neapolitanum, & Andegavienses eorumque in Regno Neapolitano Asseclas gesta sunt recensentur, „ inserita nel tomo V. della Raccolta de' più rinomati Scrittori della Storia generale del Regno di Napoli altre volte citata. Il suddetto Scrittore però è tutto impegnato per Ferdinando, e aggrava ingiustamente Calisto III. come ha dimostrato il Rinaldi *ad annum* 1458. *num.* XXXIV. Vedi lo stesso Annalista *ad annum* 1460. *num.* LXII., *ad annum* 1461. *num.* I. *seqq.*, *ad annum* 1463. *num.* LXXVIII. *seq.*, e altrove.

(1) *Discorso Istorico-Politico pag.* 154. *segg.*

Digitized by Google

„ Francesi, pensò di rinunziare la corona al suo figlio *Ferdinando II.*, e an-
„ dò a finire i suoi giorni in un convento di Mazara in Sicilia, dove morì
„ il dì 19. di Novembre del 1495. *Ferdinando II.* malgrado la fresca età di
„ anni 14., era fornito di un carattere oltremodo virtuoso: tentò di opporsi
„ all' armata nemica, ma la Nazione lo abbandonava da passo in passo, e
„ fin anco la Città di Napoli non volle più riconoscerlo. Una situazione sì
„ terribile non fece alcun cambiamento nell' animo generoso di questo Prin-
„ cipe illustre. Egli preferì al piacere di una resistenza inutilmente corag-
„ giosa il vantaggio de' suoi stessi ribelli, ai quali volle anche rimettere l'ob-
„ bligo di fedeltà, a cui trovavansi legati, e dopo essersi trattenuto qualche
„ tempo nell' Isola d' Ischia passò in Sicilia per salutare il suo Padre già
„ ritirato nella solitudine di un Chiostro. *Carlo VIII.* Re di Francia s' im-
„ padronì di Napoli il dì 21. di Febbrajo del 1495., e in poco tempo tutto
„ il Regno si rese alle sue forze. Le potenze d' Italia, ingelosite del potere
„ de' Francesi, tentarono di romperne i progressi con una formidabile unione;
„ e *Carlo* finalmente si avvide della difficoltà di conservare un acquisto sì
„ distante dal centro delle sue forze, onde prese il partito di abbandonare il
„ Regno, e si ritirò nella Francia. *Ferdinando II.*, profittando di queste nuo-
„ ve circostanze, e del favore del Gran Capitano *Consalvo*, riprese il pos-
„ sesso del suo Regno il dì 7. Luglio del 1495., ma poco ne potè godere
„ prevenuto dalla morte nell' anno seguente. *Ferdinando* non ebbe figli, e fu
„ succeduto nel Regno dal suo zio *Federico*. Ma il nuovo Re di Francia
„ *Luigi XII.* successore di Carlo VIII. volle rinnovare le sue pretensioni su
„ la corona di Napoli, e dopo la conquista del territorio Milanese si prepa-
„ rò per quella del Regno. *Federico* conoscendosi molto debole a fronte di
„ questo rivale implorò l' ajuto di *Ferdinando il Cattolico*, Re di Spagna,
„ tanto più che si trovava esser suo congionto per la parte di Ferdinando V.
„ d'Aragona Re di Napoli, e di Sicilia. Ecco l' epoca di quell' orribile tra-
„ dimento, che sarà sempre ingiurioso alla memoria di tutti coloro, che vi
„ prestarono il consenso. Il Re di Spagna nell' atto, che assicura *Federico*
„ del suo favore si unisce col Re di Francia, e stabiliscono il partaggio del
„ Regno col noto trattato conchiuso in Granata il dì 11. Novembre 1500.
„ Papa *Alessandro VI.* che non era riuscito nel disegno di dare per moglie
„ a *Cesare Borgia* suo figlio la Principessa di Napoli figlia di *Federico* prese
„ con infinito piacere l' occasione di vendicarsi, e con una Bolla segnata al-
„ li 25. Giugno 1501. dichiarò *Federico* decaduto dal Regno, e ne investì
„ i due Re di Francia, e di Spagna, ciascuno sulla metà convenuta. Dopo
„ tanti fatti ingiuriosi alla fermezza del Trono, ed alla pace dei popoli, si
„ parla ancora di *Chinea*, e d' *Investitura* Papale nel Regno di Napoli? „

CCXCI. Essendosi il nostro Discorsivo incaricato di riferire quei fatti, che mostrano la influenza Papale su questi (1) Regni, non doveva certamente omettere di parlare di Pio II., di Paolo II., di Sisto IV., e d' Innocenzo VIII., i quali tante cose operarono, che mostrano la detta influenza, ed io

(1) Ivi *pag.* 148.

Digitized by Google

io potrei riferirle per empiere il vuoto da lui lasciato nel suo Ristretto Istorico, e per disingannare il Lettore, il quale forse pensarà, che la morte di Calisto realmente arrestasse la supposta tempesta, e che fino alla riconciliazione di Alessandro VI. con Carlo VIII. Re di Francia nuove sciagure non turbassero il riposo del nostro Regno. Ma siccome unicamente mi sono impegnato ad esaminare, ed a ribattere le false imputazioni dallo stesso Anonimo date ai Romani Pontefici, e di Pio II. ho detto quel tanto, che mi è sembrato convenire, perciò solamente di volo accennarò 1. Che la guerra fra Ferdinando, e Giovanni figliuolo di Renato terminò all' anno 1464., nel qual anno (2) Giovanni si vide costretto a ritornare in Provenza. 2. Che Ferdinando pretese da Paolo II. non solamente la condonazione dei censi decorsi, ma eziandio la diminuzione del censo da pagarsi in (3) avvenire, e fece solamente presentare al Santo Padre il palafreno, e lo sparviere, ma Paolo ricusò di riceverli, protestando, che voleva i sessanta mila scudi tassati, e istando gli Ambasciatori del Re, che egli accettasse l' offerta fattagli, acciò il loro Padrone sdegnato per tale rifiuto non stringesse lega col Turco, il Papa replicò, che qualora Ferdinando si fosse alleato col Turco, esso Paolo cacciarebbe lui dal Regno, e il Turco dai Dominii (4) Cristiani. 3. Che Sisto IV. nell' anno 1271. condonò a Ferdinando il censo fino a tantochè Ferdinando unisse le sue forze marittime con quelle della Chiesa contro i Turchi, come il detto Re fece in quell' anno, e nell'anno seguente, (5) mandando nel 1471. diciasette galere, e nel 1472. ventiquattro, e poscia il medesimo Sisto gli rimise tutti i censi decorsi, e quelli, che avrebbe dovuto pagare appresso sua vita durante, col peso però di far presentare ogni anno un palafreno in riconoscimento del feudo, di mantenere a sue spese due galere per difendere dalle incursioni de' barbari il littorale dello Stato Ecclesiastico da Terracina sino a Monte Argentaro, e di condurre le sue truppe

(2) Rinaldi *ad annum* 1464. *num.* LXXIII.

(3) Lo stesso *ad annum* 1465. *num.* V.

(4) Michele Canensio *in Vita Pauli* II. *ex codice Angelicæ Bibliothecæ desumpta Romæ* MDCCXL. *pag.* 74. *seq.* „ Pretermittendum „ non est, quam pertinaciter ipse curaverit jus feudarium Regni Neapolitani tueri. „ Nam cum Rex Ferdinandus statuto tempore pro conservando jure Regni Feudario album equum, & consuetum accipitrem (*Vedi la Breve Istoria altre „ volte citata pag.* 221. *not.* 1.) Pontifici „ destinasset, constanti animo ea aspernatus est, quod Regi integre reduci mandavit, quandoquidem ipse taxatas sexaginta millium aureorum pecunias, non „ ea a Rege accipere intendebat, *quod* (inquiens) *si nunc Rex persolvere nequit, „ aliquando tandem nobis id integre reddet. „ Cum autem Regii Nuntii pertinaciores „ essent, ut Pontifex ea acciperet, ne si „ secus fieret, Regis animus indignaretur, „ qui cum statueret Turco adhærere, gravem licet id quam difficulter experiretur, „ posset calamitatem Christianæ Reipublicæ afferre, ipse tandem illis ita respondit; *Ite vos, referte quæ diximus, & si „ Turco adhærere animus illi aliquando fuerit, tam probè providimus, ut & Regem „ Regno, & Turcum Christiana ditione profugaturi simus.* „

(5) Rinaldi *ad annum* 1471. *num.* LXXXII. „ Ad Ferdinandum sibi conciliandum Pontifex eo illum insigni beneficio affecit, „ ut annuum vectigal ipsi remiserit quandiu „ auxiliares in Turcas copias conjungeret: „ qui quidem hoc anno triremes septemdecim eduxit: qua de re extat pontifi- „ cium

in caso di bisogno in ajuto del (6) Pontefice. 4. Che sostenendo molti le ragioni di Giovanni Re di Aragona, fratello di Alfonso I., sopra il Regno di Napoli, e temendosi, che Ferdinando suo figliuolo non fosse per rivendicarle, lo stesso Papa Sisto IV. si adoprò, affinchè si facesse il matrimonio della Principessa Giovanna figliuola del mentovato Re di Aragona con Ferdinando Re di (7) Napoli. 5. Che nell'anno 1485. nacquero gravissimi (8) dissapori fra Innocenzo VIII., e Ferdinando Re di Napoli, perchè questo Sovrano continuava a non pagare il censo, benchè avesse trascurato di adempiere le condizioni prescrittegli da Sisto, opprimeva la libertà delle Chiese, e trattava crudelmente i Baroni suoi sudditi, onde questi minacciavano di darsi ad altro Principe, e per fino di chiamare i Turchi per la propria (9) difesa. 6. Che il Santo Padre, vedendo, che le sue ammonizioni non producevano l'effetto bramato, e che Ferdinando fomentava contro di lui Virginio Orsini, il quale tentò colla forza d'impadronirsi di Roma, e non essendogli ciò riuscito, procurò di eccitare a tumulto il Popolo contro Innocenzo, con spargere alcuni biglietti, in cui si metteva in dubbio la legittima sua elezione al Pontificato, e si prometteva assistenza ai ribelli per la creazione di un nuovo Papa, fece leva di truppe, si collegò co' Veneziani, co' Genovesi, e con i Senesi, invitò Renato Duca di Lorena a venire ad occupa-

„ cium diploma exaratum proximo vere, „ regiis literis insertum. „ Vedi lo stesso Annalista *ad annum* 1472. *num.* IV.

(6) Il Cardinale Giacomo Ammanati detto volgarmente il Cardinale di Pavia *epist.* CCCCXXXIX. Angelo Episcopo Tyburtino *edit. Francofurti* MDCXIV. *pag.* 760. „ Pervenisse jam istuc puto rumoribus, quæ „ beneficio Ferdinandi Regis sunt a nobis „ remissa. Pauca ea numero ipso pondere „ magna æstimantur. Redditus est Ducatus Soranus, & condonatus Regni census, tam qui debebatur, quam qui vivo „ illo poterat in futurum deberi. Pro iis, „ & triremes duas ad custodiam nostri littoris continue exhibet, & Romanam „ Ecclesiam suis temporibus tueri spondet „ omnibus tam stipendiis, quam viribus, „ & exercitibus Regni. Fructuosa admodum res, si dicto fides consentiat. Addita illa cautio est assentiente eodem, ac recipiente, ut liberalitate „ omni nostra cadat, si a promissis abierit.„

(7) Rinaldi *ad annum* 1477. *num.* II.

(8) Lo stesso *ad annum* 1485. *seqq.*

(9) Innocenzo VIII. in una sua lettera al Duca di Brettagna presso il Rinaldi *ad annum* 1486. scrive: „ Spretis monitis nostris, in pertinacia perseverans ad eam „ desperationem barones suos adduxit, ut „ ad nos suppliciter confugientes, se externa, atque etiam infidelium auxilia petituros ostenderint, si a nobis denegata „ fuissent. „ E poscia: „ Ut cetera omittamus, ut urbem hanc magis affligeret, „ subditos, ac stipendarios nostros sibi copulavit, quibus ministris, & urbem incendere, cives trucidare, domos diripere, in corpora libera sævire posset. „ E in una lettera a Mattia Corvino Re di Ungheria *ibid. num.* XXV. „ Nullus ... per „ nos habitus est processus contra Regem „ præfatum (*Ferdinando I. Re di Napoli*) „ usque modo, sed dumtaxat, quia conquerentibus iteratis vicibus ejusdem regni proceribus apud felicis recordationis Sixtum Papam IV. prædecessorem „ nostrum, & successive apud nos de novorum onerum eis, & universis dicti „ regni incolis per ipsum Regem facta impositione, & aliis gravaminibus, quæ eis „ a Rege ipso inferri asserebant, Rex ipse „ sæpius monitus ab eodem prædecessore, „ & a nobis, qui eumdem Regem, utpote peculiarem Romanæ ecclesiæ filium „ semper dileximus, & diligimus, paterna „ in Domino charitate, quod a novorum „ per eum indictorum onerum hujusmodi „ exactione, ab aliisque gravaminibus de-

„ siste-

Digitized by Google

cupare il Regno di Napoli a titolo di discendenza dal suo grande avo Renato d'Angiò, ed impegnò Carlo VIII. Re di Francia a secondarlo in questa (10) impresa. 7. Che nel mese di Agosto dell'anno seguente colla mediazione di molti Principi, e singolarmente di Ferdinando Re di Spagna, e della sua moglie Elisabetta si conchiuse l'accomodamento tra Innocenzo VIII., e Ferdinando Re di Napoli, e gli articoli furono, che (11) Ferdinando ogni anno pagasse il consueto censo; i Baroni, che si erano dati alla Chiesa Romana seguitassero a riconoscere il Pontefice come loro immediato Signore, e pagassero al medesimo il censo in isconto degli arretrati di Ferdinando; il Pontefice disponesse dell'Abbazia di Monte Cassino, e delle di lei Terre, e Castelli, e distribuisse i Vescovati, ed i benefizii del Regno di Napoli; fosse in libertà degli Aquilani di rimanere sotto il dominio della Santa Sede, o di riconoscere nuovamente Ferdinando per loro Sovrano; volendo il Duca Renato, e i Francesi fare una spedizione contro il medesimo Ferdinando per ricuperare il Regno di Napoli, non potessero essere impediti dai sudditi della Chiesa, anzi il Papa, e le sue Città, e Terre potessero dar loro il libero passaggio, ed i foraggi; che Virginio Orsini a piedi scalzi con coreggia al collo, e capo scoperto genuflesso chiedesse perdono al Pontefice, al cui arbitrio si rimetteva la causa del Cardinale Orsini, e degli altri della stessa famiglia: e quanto alle Terre pigliate da ambedue le parti per la restituzione delle medesime si stasse alla risoluzione del Re di Spagna. 8. Che Ferdinando, senza alcun riguardo ai mediatori, violò le condizioni della suddetta concordia, nè volle prestare orecchio alle ammonizioni paterne d'Innocenzo: onde questi nell'anno 1489. lo scomunicò, e dichiarò lui deposto dal Regno di Napoli, e il Regno stesso devoluto alla Sede Apostolica, e trattò di chiamare Carlo VIII. Re di Francia, il quale pretendeva, che a se appartenes-

„ sisteret, & illorum impositionem revo-
„ caret, id facere procrastinando differebat,
„ & exortæ exinde inter eum, & proceres
„ prædictos controversiæ, quotidie invale-
„ scere cernebantur, jamque Rex ipse ad
„ aliquorum ex eisdem proceribus persona-
„ lem detentionem processerat, recurren-
„ tibus postremo proceribus ipsis ad nos
„ dicti regni directum dominium habentes,
„ & asserentibus, quod nisi occurreremus,
„ cogebantur adversus ejusdem Regis sæ-
„ vitiam se externis munire præsidiis; nos
„ autem ne, cum simus omnibus præser-
„ tim temporali dominio præfatæ ecclesiæ
„ subditis in administranda justitia debi-
„ tores, videremur toties repetitas eorum
„ querelas negligere, causas omnes, quas
„ ipsi proceres contra Regem, & Rex con-
„ tra eos habebant, & movere vellent,
„ nonnullis ex Cardinalibus præfatis au-
„ diendas, & nobis in consistorio refe-
„ rendas commisimus: & interim ne Rex,
„ proceres, aut ipsi Regem, externis præ-
„ sertim infidelium præsidiis, ut minaban-
„ tur, opprimerent, neve exinde præfa-
„ tæ ecclesiæ, & fidei catholicæ detrimen-
„ ta aliqua provenirent, decrevimus, juris
„ necessitate compulsi, ad fines regni ejus-
„ dem custodiendos, & utriusque partis
„ ab oppressionibus indebitis tutelam intra
„ regnum ipsum nostrarum armigerarum
„ gentium præsidium introducere, idque
„ tibi ejusdem Regis genero, & universis
„ aliis Regibus, principibus, & potentatibus
„ nostris literis significare curavimus, & per
„ illas tibi, & illis inhibere, ne cuiquam
„ eorum dissidentium subditorum nostro-
„ rum præsidia aliqua sine nostra licentia
„ ministrare præsumeretis. „

(10) Rinaldi *ad annum* 1485. *num.* XXXIX. *segq.*

(11) Stefano Infessura nel suo *Diario di Roma Scriptor. Rer. Italic. tom.* III. *part.* II. *col.* 1211. „ Duodecima dicti mensis Au-
„ gusti

tenessero i diritti ereditarii sul Regno di Napoli di Renato (12) seniore. 9. Che finalmente nell' anno 1492., essendosi di nuovo interposto il Re di Spagna, si ristabilì la pace, poichè Ferdinando Re di Napoli promise di pagare ai Papi il solito censo, di rispettare l'autorità Pontificia nella collazione dei benefizii dello stesso Regno, di non ingerirsi nelle cause degli Ecclesiastici, e di dare la dovuta soddisfazione ai figliuoli dei Signori barbaramente (13) trucidati, perchè nelle passate vertenze avevano sostenuto le parti d' Innocenzo, e della Romana Chiesa; e a richiesta del medesimo Ferdinando fu dichiarato successore nel Regno di Sicilia, e nella terra di quà dal Faro Alfonso Duca di Calabria suo figliuolo primogenito, e premorendo questi al Padre gli fu sostituito Ferdinando Principe di Capoa, figliuolo primogenito dello stesso Duca colle solite condizioni, e riserve, e col censo annuo di ottomila oncie d'oro da esibirsi nella Festa di S.Pietro, e di un bianco palafreno per ogni triennio, e il Principe Ferdinando portatosi a Roma per dimandare perdono degli affronti fatti alla Sede Apostolica dal suo avo, e dal suo padre, ed ivi ricevuto, e trattato colla maggior splendidezza nel dì 4. di Giugno (14) prestò nelle mani del Pontefice il consueto giuramento per se, e per il padre.

CCXCII. Ed eccoci al Pontificato di Alessandro VI. creato Papa nell' anno medesimo agli undici di (1) Agosto. Questo Pontefice nel passo trascritto (§. CCXC.), è accusato dal Anonimo Discorsivo di avere vieppiù animato nel cuore di Carlo VIII. le antiche pretensioni sul Regno di Napoli per proccurare i più grandiosi stabilimenti alla sua famiglia, e di aver presa con infinito piacere l'occasione di vendicarsi di Federigo, dichiarandolo decaduto dal Regno, e investendone i due Re di Francia, e di Spagna, ciascuno su la metà convenuta, perchè non era riuscito nel disegno di dare per moglie a Cesare Borgia suo figlio la Principessa di Napoli figlia del medesimo

„ gusti dictum est in Urbe Papam fuisse „ compositum, ac pacem conclusam in„ frascriptis capitulis. Quod Rex Ferdinan„ dus respondeat Censum debitum Ecclesiæ „ pro consueto. Secundo, quod Barones, qui „ se Ecclesiæ dederunt, respondeant Cen„ sum Ecclesiæ, & quod id quod solvunt, „ computetur de eo, quod solvere tenebatur Rex, quando Regnum possidebat, „ & quod deinceps ipsi Barones recogno„ scant Papam, & Ecclesiam in superio„ rem immediate. Tertio, quod Episco„ patus, & beneficia Regni Neapolis di„ stribuantur per Papam. Quarto, quod „ Civitas Aquilæ stet in libertate sua; si „ vult esse Papæ, sit; alioquin si vult „ esse Regis, sit. Quinto, quod Dux Re„ natus, & Francigenæ volentes venire con„ tra Regem, non possint impediri a sub„ ditis Ecclesiæ. Immo Papa, & ejus Ter„ ræ possint dare ei passum, & victualia, „ Sexto, quod Virginius Ursinus veniat ad „ misericordiam Papæ cum pedibus nudis, „ & corrigia in gula, & capite nudo, & „ genuflexus petat veniam amore Dei a „ Pontifice. Septimo, quod Cardinalis, & „ ceteri Ursini stent, & subjaceant arbi„ trio Pontificis, utrum, & quantam pœ„ nam mereantur; & quod Terræ hinc in„ de captæ, & earum restitutio reposita „ sit in pectore Regis Hispaniarum. „

(12) Rinaldi *ad annum* 1489. *num.* V. *seqq.*

(13) Lo stesso Rinaldi *ad annum* 1492. *num.* X.

(14) Il Rinaldi *num. eod.*, *& seqq.*, ove riporta la Bolla d' Innocenzo a favore di Alfonso, e del suo figliuolo Ferdinando, e la formola del giuramento, che i medesimi dovevano prestare.

(1) Rinaldi *ad annum* 1492. *n.* XXVIII.

Digitized by Google

mo Federigo: accuse, le quali nel caso ancora che sussistessero, provarebbero, che Alessandro VI. merita tutto il biasimo, per essersi lasciato acciecare dal disordinato affetto verso i suoi congiunti, e dallo spirito di vendetta, ma non distruggerebbero, nè distrugger potrebbero il diritto della Santa Sede su questi Regni riconosciuto e prima, e dopo questi fatti medesimi da tutti i Sovrani, che vi regnarono, e dall' Universo, nè dimostrarebbero, che le investiture Papali sieno ingiuriose alla fermezza del Trono, ed alla pace dei Popoli. Conciosiacchè è manifesto, che le medesime per se raffermano i Principi nel pacifico possesso de' Regni, di cui sono stati dall' Apostolica Sede investiti, e che questa in tutte le occasioni gli ha sostenuti, e se talvolta ha proceduto a spogliarne alcuni, vi ha proceduto a motivo della loro fellonia, e della loro contumacia in violare le convenzioni da essi solennemente giurate, come dalla serie degli avvenimenti finora descritti (§. CIII. segg.), e dalla condotta stessa di Alessandro VI. verso Ferdinando I., Alfonso II., Ferdinando II., e Federigo apparisce.

CCXCIII. Appena fu collocato nella cattedra di S. Pietro Alessandro VI., da Ferdinando I. Re di Napoli gli fu inviata una splendida Ambasceria, alla testa della quale era il suo figliuolo primogenito Alfonso, che a di lui nome fece al Santo Padre il giuramento di (1) fedeltà. L' anno appresso Alessandro VI. strinse lega con i Veneziani, e col Duca di Milano a difesa dei comuni (2) Stati, assoldò truppe, risarcì le mura di Roma dal Palazzo Pontificio sino al Castello di Sant'Angelo, e le fortificò innalzando alcune torri. Queste disposizioni indicavano, che si temeva prossima qualche guerra in Italia, e che il Pontefice voleva cautelarsi. Ma per qual cagione Alessandro facesse quella lega, e quei preparativi, Stefano Infessura confessa, che allora non si (3) seppe. Tuttavolta non mancò chi sospettasse, che il Papa secretamente favorisse la venuta del Re di Francia in (4) Italia, perchè egli era gravemente sdegnato contro Ferdinando Re di Napoli, e come diretto Signore del Regno con favorire quella impresa, si lusingava di ottenere a favore de' suoi figliuoli larga ricompensa. Anzi il mentovato Infessura lasciò scritto, (5) „ che essendo discordia intra Papa

(1) Rinaldi *loc. cit. num.* XXXII.

(2) Stefano Infessura *Diarii cit. col.* 1245. *seq.* „ Die vigesima quinta mensis Aprilis „ 1493. Papa Alexander venit ad Ecclesiam „ Sancti Marci causa celebrandi ibi Missam „ & Litanias, & venit cum multis equitibus militum armatorum cum Loricis, & „ thoracibus, lanceis, & clypeis; & post „ Missam publicavit ibi Ligam, & confœderationem cum Venetis, & Duce Mediolanensi, & Communi Senensi, Mantuanis, & Ferrariensibus; & statuit tunc „ Papa ob gaudium sonari in sero campanas Capitolii, & aliarum Ecclesiarum: I Capitoli di questa lega sono riferiti dal Sanuto nelle *Vite de' Duchi di Venezia Scriptor. Rer. Italic. tom.* XXII. *col.* 1250. *seq.*

(3) *Ibid. col.* 1246. „ Ad quem finem „ hoc fecerit, nescitur nunc. Dubitatur „ tamen de futuro bello, primo per istud „ signum; secundo ex eo quia aptavit, „ & quodammodo de novo fecit muros „ Urbis a Palatio Sancti Petri, usque ad „ Castrum Sancti Angeli fortificando eos „ cum turribus prout nunc videtur. „

(4) Girolamo Surita *Annal. d' Aragon. tom.* V. *lib.* 1. *cap.* XXII. *fol.* 26. „ Per „ esta novedad (*della pubblicazione della* „ *mentovata lega*) muchos tenian creydo, „ que el Papa de secreto, dava favor a la „ yda del Rey de Francia, por estar indignado con el Rey don Hernando: y „ desseava nueuas cosas: pensando, que „ siendo directo señor del reyno podria desta „ manera sacar recompensa para sus hijos. „

(5) *Diario cit. col.* 1250.

Digitized by Google

„ Papa Alessandro, e lo Re di Napoli sopra li censi, et altre loro differen-
„ ze, lo Papa, e lo Collegio incitò lo Imperatore Massimiliano, et anco
„ lo Re di Francia, che dovessino venire a pigliare l' impresa contro il dit-
„ to Re di Napoli con promettergli ajuto, e favore quanto bisognava. Et
„ anco con dire, che di ragione lo detto Reame spettava allo Duca di Lo-
„ rena, e non al Re Ferdinando. E sopra di questo lo ditto Imperatore, et
„ Re di Francia più volte si condussero insieme a parlare, e *tandem* con-
„ clusero a venire. „ Ma dell' eccitamento dato dal Papa, e dal Sacro Collegio a Massimiliano Re de' Romani per l' impresa contro il Re di Napoli, dei colloquii dal medesimo a tal effetto tenuti col Re Cristianissimo, e della conchiusione di venire con esso in Italia, non troviamo farsi menzione alcuna da Scrittori accreditati, ed è indubitato, che Massimiliano nè si mosse dalla Germania per unirsi a Carlo VIII. nella spedizione di Napoli, nè gli somministrò ajuto. Quanto poi a Carlo VIII. la Storia di quei tempi ci assicura 1. Che avanti l' investitura del Regno di Napoli da Alessandro VI. conceduta ad Alfonso II. figliuolo di Ferdinando I. non vi fu fra il detto Monarca di Francia, e il Pontefice inimicizia, e che quando in apparenza (6) Alessandro si riconciliò con Carlo, la spedizione di questo Sovrano contro il Regno di Napoli era già inoltrata, e Carlo non promise, nè Alessandro punto sperò di conseguire da lui grandiosi stabilimenti per la sua famiglia. 2. Che Lodovico (7) Sforza, detto il Moro, zio di Giovanni Galeazzo Duca di Milano, ricusando di rilasciare le redini del governo al suo nipote già pervenuto agli anni di prenderle, e temendo di essere colla forza obbligato a dimetterle da Ferdinando Re di Napoli, e dal suo figliuolo Alfonso, la di cui figlia maritata a Giovanni Galeazzo faceva continue istanze al padre, ed all' avo, affinchè costringessero Lodovico ad assegnare l' imperio al nipote, come ricercava il diritto, nell' anno 1493. sollecitò Carlo VIII. giovane di ventidue anni alla conquista del Regno di Napoli, offerendosi pronto ad assisterlo con gente, e con denaro; alla quale conquista il suddetto Carlo (8) fu anche incitato dai Baroni del Regno stanchi di soffrire il crudele giogo di Ferdinando, e del suo figliuolo Alfonso. 3. Che il mentovato Lodovico Sforza (9) si adoprò per vieppiù accendere, o fomentare discordia fra il Papa,

(6) L' esito dimostrò, che quella riconciliazione fu estorta dal timore, e fatta per accomodarsi alle circostanze del tempo.

(7) Questo racconto è di Bernardo Corio nella *Historia di Milano della edizione di Venezia del MDLXV. parte settima pag.* 1031. *segg.*, e con esso convengono Girolamo Surita *lib. cit. cap. XXI.*, e il Muratori negli *Annali d' Italia all' anno MCCCCXCIII.*

(8) Corio *ibid. pag.* 1037. *seg.*, e Rinaldi *ad annum* 1493. *num. XXVII.*

(9) Muratori negli *Annali d' Italia all' anno* 1493. „ Opera eziandio fu del medesimo *Sforza*, che Papa *Alessandro* cominciasse di buon' ora ad attaccar liti col Re *Ferdinando* con fargli credere, che il Re fomentasse *Virginio Orsino*, contro del quale era in collera *Alessandro*, per aver egli senza licenza Pontificia comperato, siccome di sopra accennai, le Castella di *Francescbetto Cibo*. In Roma il Cardinale *Ascanio Sforza*, fratello d' esso *Lodovico*, siccome quegli, che più degli altri avea procurato l' innalzamento del Papa, e ne avea avuto in ricompensa il grado di Vicecancelliere, potea molto in quella Corte, e quegli era, che attizzava il fuoco contro del Re *Ferdinando*. „

Digitized by Google

pa, e il Re di Napoli, il quale Re, oltre a trascurare la paga del dovuto censo, proteggeva Virginio Orsini, che nell' anno precedente senza licenza del Pontefice aveva comprato la Contea dell' Anguillara, ed altri feudi della Chiesa Romana da Franceschetto Cibo. 4. Che Carlo VIII. manifestò ad Alessandro VI. il suo disegno d' intraprendere la spedizione d' Italia per la conquista del Regno di Napoli, che pretendeva a se dovuto per le ragioni (non cerchiamo qui se fondate, o nò) a lui cedute da Renato Duca di Lorena, e fece al medesimo Papa larghe (10) esibizioni per ottenerne l' investitura, ma non la ottenne, essendosi validamente opposti a questa concessione Ferdinando Re di Napoli, e Ferdinando Re di Spagna, e di Sicilia, il quale giustamente temeva, che il Re di Francia impadronitosi del Regno di Napoli non tentasse di stendere il suo dominio anche sopra il Regno di Sicilia, di cui per bocca del suo Ambasciatore in pubblico Concistoro erasi intitolato (11) Re. 9. Che finalmente Papa Alessandro, e il Sacro Collegio, se esortarono, o vieppiù animarono quel Monarca alla impresa di Napoli, affacciarono per motivo delle loro istanze la rivendicazione dei diritti della Chiesa Romana violati da Ferdinando. Non si può adunque assolutamente sostenere, che Alessandro VI. per proccurare i più grandiosi stabilimenti alla sua famiglia non lasciò di vieppiù animare nel cuore di Carlo VIII. Re di Francia le antiche pretensioni sul Regno di Napoli, anzi volendo giudicare di quel fatto secondo quello, che risulta dai pubblici Atti, dobbiamo dire, essere stato incitato Carlo VIII. alla impresa di Napoli per vantaggio della Sede (12) Apostolica. Vediamo ora di qual peso sia la seconda imputazione dall' Anonimo data al medesimo Pontefice. Ma prima giovarà accennare alcuni fatti dallo stesso Anonimo taciuti, o perchè gl' ignorava, o perchè non combinavano col suo sistema.

CCXCIV. Morto Ferdinando I. Re di (1) Napoli, gli succedè nel Trono Alfonso suo figliuolo primogenito, il quale immediatamente ricorse ad Alessandro VI. per ottenere l' investitura. Ma gli Ambasciatori del Re Cristianissimo allegando i diritti del loro padrone sopra la Sicilia di quà dal Faro istarono, affinchè il Pontefice non si prestasse alla domanda di (2) Alfon-

(10) Rinaldi *ad annum* 1493. *num. XXX.*

(11) *Ibid. num. XXXI. seq.* Vedi anche Girolamo Surita *tom. V. lib.* 1. *cap. XXII.*

(12) Il Rinaldi *ad annum* 1494. *num. XVIII.* „ Carolus Francorum Rex, ante„ quam signa Italiæ inferret, amplissimos „ oratores, quorum princeps erat Eberar„ dus Aubignius, ad Alexandrum misit, „ qui exponerent Neapolitanum regnum „ Gallicis armis, vel ex infidelium, vel „ impiorum tyrannide partum olim fuis„ se, principumque Andegavensium, quo„ rum stirps defecerat, jura ad Carolum „ devoluta, ad quæ repetenda transgressu„ rum alpes, simulque ab sede Apostoli„ ca, cui Galli semper addictissimi extite„ rant, beneficium avitum illi restitui de„ poscerent præsertim cum ea expeditio ad „ sedis Apostolicæ, cui census annuus non „ pendebatur, jura asserenda hortatore ip„ so, jam ante decreta fuisset. „

(1) La morte di Ferdinando I. Re di Napoli accadde ai 25. di Gennajo del 1494. Muratori negli *Annali d' Italia* al detto anno, e il Rinaldi negli *Annali Ecclesiastici* all' anno stesso *num. I., & II.*

(2) Giovanni Burcardo *in Diario Curiæ Romanæ sub Alexandro VI. Papa Corporis Historici medii ævi Jo. Georgii Eccardi tom. II. col.* 2025. „ Licet superioribus diebus „ defun-

so . Fu pertanto differita la spedizione della Bolla Pontificia per l' investitura , e coronazione di Alfonso fino al giorno 18. di Aprile dell' anno 1494. , in cui Alessandro VI. nel Concistoro secreto , che durò più di sette ore , costituì Legato Apostolico il Cardinale Giovanni Borgia colle facoltà di conferire ad Alfonso l' investitura , e la corona del Regno di (3) Napoli , come fece ai 7. di Maggio dello stesso anno , dopo aver ricevuto dal Re il giuramento di fedeltà , e di (4) vassallaggio , e nel medesimo giorno si celebrarono le nozze fra Sancia figliuola bastarda di Alfonso , e Giuffrè figliuolo bastardo di Alessandro , il quale Giuffrè fu creato Principe di Tricarico , e Conte di Chiaramonte , Lauria , e Carinola , e alla sua moglie fu dato in dote il Principato di (5) Squillace . Ove è da avvertire , che Alessandro con accordare ad Alfonso l' investitura , e la corona del Regno di Napoli conseguì bensì a Giuffrè il più grandioso stabilimento , ma dalla veemente passione , che dominavalo a favore dei suoi congiunti , non si lasciò indurre a preferire ad Alfonso il Re Carlo di Francia , da cui sperar poteva partiti anche più vantaggiosi , avendola accordata ad Alfonso , perchè sembrava , che il Regno di Napoli di diritto appartenesse piuttostochè a Carlo Re di Francia , al suddetto Alfonso , il quale ne godeva l' attuale possesso , e da Innocenzo VIII. non meno esso , che il suo figliuolo Ferdinando n' era stato investito . Ciò non ostante l' Ambascia-

„ defuncto Clarissimæ memoriæ Ferdinan-
„ do de Aragona Siciliæ, & Rege Nea-
„ politano Serenissimus Alphonsus Secun-
„ dus etiam de Aragona primogenitus suus
„ ex ordinatione, & institutione felicis re-
„ cordationis Innocentii Papæ Octavi in
„ Regno Neapolitano , sive Siciliæ citra
„ Pharum successerit; tamen Franciæ pre-
„ tendens ad dictum Regnum Jus habere,
„ institit per Oratores suos, ne idem Al-
„ phonsus in Regno hujusmodi per San-
„ ctissimum Dominum Nostrum investi-
„ retur, & coronaretur in Regem. Ex
„ quo coronatio ejusdem Regis diutius est
„ retardata. „

(3) Lo stesso Burcardo presso il Rinaldi *ad annum* 1494. *num.* III. „ Alexander
„ Papa VI. volens statui dicti Regis Al-
„ fonsi opportune providere, de reveren-
„ dissimorum Cardinalium consilio die ve-
„ neris XVIII. mensis aprilis in suo secre-
„ to consistorio, quod duravit ab hora
„ XII. usque ad mediam horam vel circa
„ ante XX., & XXI. creavit legatum de
„ latere suo reverendissimum D. Joannem
„ tit. S. Susannæ presbyterum Cardinalem
„ Montis regalis vulgariter nuncupatum ad
„ investiendum dominum Alfonsum Re-
„ gem de regno Siciliæ citra pharum, &
„ terris ipsumque in Regem inungendum,
„ & coronandum. „ Il Rinaldi poscia riferisce il Breve, con cui il predetto Cardinale fu costituito Legato Apostolico per coronare Alfonso, e la formola del giuramento da prestarsi dal medesimo Re in quella occasione.

(4) Il rito usato in tale funzione è minutamente descritto dal mentovato Burcardo, il quale ne distese il ceremoniale, *Diar. cit. col.* 2025. *seqq.*

(5) *Ibid. col.* 2040. „ Feria quinta septima Maii contractum fuit Matrimonium
„ inter Illustrem Dominum Federicum Bor-
„ giam filium Sanctissimi Domini Nostri,
„ & illustrem Dominam Sanctiam de Ara-
„ gona, filiam illegitimam Serenissimi Al-
„ phonsi Secundi Siciliæ &c. Regis, in qua-
„ dam Camera Castri novi, Reverendissi-
„ mo Domino Cardinali montis Regalis
„ Legato supra dicto, & dicto Rege præ-
„ sentibus per manus Reverendi Patris
„ Domini Tropiensis, qui dixit verba con-
„ sueta supra dictis sponsis ibidem præ-
„ sentibus. Annulus Sponsæ non fuit im-
„ positus, quia dicebant, consuetudinem
„ Neapolitanam annulum Sponsæ in val-
„ vis Ecclesiæ imponi. In instrumento do-
„ tis inter alia promittebantur Domino
„ Joffredo, Principatus sex, & Comitatus
„ quatuor, mille ducatos singulis annis
„ in

Digitized by Google

basciatore del Re Cristianissimo altamente riclamò contro la detta investitura, e coronazione, e giunse ad appellare al futuro Concilio dalla sentenza del (6) Papa, il quale si giustificò con rispondere, che il diritto della Santa Sede sopra il Regno di Napoli era indubitato, che il Re Carlo VIII., come primogenito della Chiesa, non sarebbe per contrastarlo, che avendone egli data l'investitura ad Alfonso, non aveva fatto altro, che seguire l'esempio de' suoi predecessori, i quali ne avevano investito il padre, e l'avo, che non gli conveniva distruggere la sua propria opera, se non quando gli venisse provata la nullità di quelle tre investiture, e che sua Maestà Cristianissima come protettrice della Pontificia autorità giudizialmente piuttosto trattar doveva quella causa, che colle armi alla mano per non suscitare gravissimi

„ inferentia. Et continebatur, quod ipse „ Dominus Joffredus infra annum 15000. „ ducatos sponte tradere deberet. Quo peracto fuerunt portatæ quatuor petiæ broccati diversorum colorum, & nonnullæ „ aliæ de velluto, & tres collanæ aureæ „ cum diversis perlis, & manilia, multi „ annuli, & alia valoris 8000. ducatorum, „ vel circa. „ E *col.* 2041. „ Rex creavit „ Dominum Joannem Borgiam, Ducem „ Gandiæ filium Papæ, Principem Trituricensem, Comitem Claræmontis, Laurę, & Corinolæ. Item creavit Illustrem „ Dominum Joffredum Borgiam ejusdem „ Papæ etiam filium de domo Aragonia, „ & fecit ipsum Principem Squillaci, Comitem Curiatæ, & Regni Siciliæ, ultra „ Pharum Protonotarium, & Locumtenentem. Quo facto genuflexit Joffredus coram Rege, qui imelposuit sibi mettum „ supra aurem sinistram, & creavit eum „ militem, dicens: *Iddio*, et *San Giorgio „ ti faccia buon Cavaliere*. Deinde imposuit illi stolam albam, supra quam stolam ante impositionem juravit, velle „ capitula illius societatis observare, tum „ recepto ab eo per ipsum Joffredum præstito juramento, quod velit capitula Societatis illius Hermellini observare, Rex „ eandem Collanam humeris dicti Joffredi „ imposuit. „

(6) Stefano Infessura nel suo *Diario di Roma col.*1250. *seg.* „ Dopo morto che fu „ Re Ferdinando lo figliuolo suo Duca di „ Calabria pigliò lo Stato, e la Signoria „ dello Reame, et addimandò al Papa „ d' essere coronato. Et lo Papa con lui „ fece patti, e parentele, *idest*, che un figliuolo suo bastardo lo diede per marito alla figlia del detto Duca di Calabria; e lo Papa gli promise di coronarlo nel ditto Reame; et assettate, che „ furono intra loro le cose, lo Papa mandò a dire al Re di Francia, che non „ venisse, perchè in Roma era gran peste, e dubitava dello stato suo. *Item* „ che in Roma era grande fame, e dubitava di maggiore carestìa; & anco dubitava, che se lui veniva, il Re di Napoli non mettesse lo Turco in Italia, „ sì che avesse da destruggere ogni cosa. „ Et per lo Re gli fu risposto, che non „ si curava di peste, perchè quando lui fusse morto, averebbe posto fine alle sue „ fatiche; e della fame disse, che lui veniva sì fornito di grascia, che più presto aveva da fare abondanza, che carestia. Et anche del Turco disse, che „ da che nacque, aveva avuto desiderio „ d' affrontarsi con gli infedeli per salute „ della Fede Cristiana; sicchè mò non lo „ voleva refuggire, e perdere l'occasione. „ Sopra di che lo Papa fece Concistorio, „ e dichiarò lo ditto Reame spettare al „ Re di Napoli, *idest* Duca di Calabria. „ E così deputò lo Cardinale di Monte-Regale, lo quale è nepote dello dicto „ Papa Alessandro, che andasse a coronare lo ditto Re in Napoli. E così si „ partì *vigesima secunda Aprilis* 1494. E „ subito veduto questo l'Ambasciadore dello Re di Francia si protestò in Concistoro contro del Papa, & appellossi della ditta dichiarazione allo futuro Concilio, lo quale dissero, dovere essere, o „ doversi fare presto. Et in quel medesimo giorno, andò lo figliuolo del Papa „ con lo Signore Virgilio ad arrare la „ Sposa in Napoli con molto trionfo, e „ con molta festa, e giubilo. „

Digitized by Google

tumulti in (7) Italia. Questo stesso consiglio fu dato dal Re di (8) Spagna a Carlo VIII., ma senza effetto: siccome pure a distolglierlo dalla meditata intrapresa nulla giovarono le rappresentanze avanzategli da Alessandro della peste, che affligeva Roma, della carestia, per cui languivano le Città dell' Italia, delle turbolenze, che si temevano nello Stato Ecclesiastico, e del pericolo di vedere chiamati i Turchi in suo soccorso dal Re di Napoli. (not.6.) Venne adunque Carlo VIII. colle sue truppe in Italia: nell' ultimo giorno dell' anno 1494. entrò in Roma, e ai 28. di Gennajo del seguente anno 1495. dopo avere intavolato col Pontefice un trattato di concordia, ne partì alla volta di Napoli, e in breve tempo s' impadronì di quasi tutto il (9) Regno. Quindi dubitandosi, che egli aspirasse a soggettarsi tutta l' Italia, si unirono in lega contro di lui il Papa, il Re dei Romani, il Re Cattolico, i Veneziani, e il Duca di (10) Milano: onde Carlo fu costretto ad abbandonare Napoli, ed a ritornare in Francia: e Ferdinando II., a cui il padre Alfonso aveva ceduto il suddetto (11) Regno, ricuperò quanto aveva perduto, coll' assistenza principalmente di Alessandro (12) VI., il quale impiegò a suo favore le armi spirituali, e temporali.

CCXCV. Ferdinando II. ebbe per successore nel Trono il suo zio Federigo (1) Principe di Altamura, a cui nell' anno 1497. Alessandro VI. per mezzo del Cardinale Cesare Borgia diede l' investitura, e la (2) corona: ma poscia nell' anno 1501. con Bolla sottoscritta dal Sacro Collegio in data dei 25. di (3) Giugno, lo dichiarò decaduto da qualunque diritto a quel Trono, e investì il Re di Francia Lodovico XII. di Napoli, di Gaeta, della Terra di Lavo-

(7) Rinaldi *ad annum* 1494. *num.* XVIII., *&* XIX.

(8) Girolamo Surita *tom.* V. *lib.* I. *cap.* XXXI., Andrea Navagerio *Storia Veneziana Scriptor. Rer. Italic. tom.* XXIII. *col.* 1202., e altri.

(9) Rinaldi *ad annum* 1494. *num.* XX., e *ad annum* 1495. *num.* I. *seqq.*

(10) Giovanni Burcardo *Diar. cit. col.* 2067. „ Sabbato quarta Aprilis.... nuntiatum est in Urbe Ligam inter Papam, „ Serenissimum Maximilianum Regem Romanorum, & Regem Hispaniarum, ac „ Venetiarum, & Mediolani Duces pro communi Christianorum beneficio, ac totius „ Italiæ quiete conclusam esse, & rotatam: „ ovvero come presso il Rinaldi *ad annum* 1495. *num.* XIV. „ & approbatam „ Vedi anche Marino Sanuto *De bello Gallico, sive de rebus in Italia gestis a Carlo* VIII. *& Ludovico* XII. *Galliæ Regibus Scriptor. Rer. Italic. tom.* XXIV. *col.* 17. *seq.*

(11) Lo stesso Burcardo *ibid. col.* 2065. „ „ Feria quinta vigesima nona Januarii.... „ in sero nunciatum est Pontifici, Ferdinan- „ dum Ducem Calabriæ Neapolis Regem „ esse assumptum ex cessione Alphonsi Patris, ipsumque matrimonium cum Illu- „ strissima Domina Isabella de Aragona fi- „ lia Regis Ferdinandi Avi sui defuncti so- „ rore, per verba de præsenti contraxisse, „ equitasse per Neapolim, tamquam Re- „ gem, Vassallos juramentum fidelitatis il- „ li præstitisse, Barones, & Nobiles in- „ carceratos per Avum, & Patrem suum „ relaxasse, & liberasse, quosdam vero, „ qui cum Gallis intelligebant, decapitasse. „ Vedi il Muratori negli *Annali d' Italia all' anno* MCCCCXCV.

(12) Rinaldi *ad annum* 1495. *num.* XXXV., e *ad annum* 1496. *num.* LX. *seqq.*

(1) Burcardo nel suo *Diario col.* 2076. „ Feria Sexta, septima Octobris obiit Se- „ renissimus Dominus Ferdinandus Siciliæ „ Rex, in cuius Regnum successit Domi- „ nus Federicus de Aragonia, Princeps Al- „ temuræ, dux Andriæ Regni prædicti Ad- „ mirardus, & dicti defuncti germanus fra- „ ter. „

(2) Rinaldi *ad annum* 1497. *num.* IX. *seqq.*

(3) Presso il Rinaldi *ad annum* 1501. *num.* LIII. *seqq.*

Digitized by Google

Lavoro, e dell' Abruzzo, col titolo di Re di Napoli, e di Gerusalemme, e Ferdinando Re di Spagna, e di Sicilia, e la Regina Elisabetta sua moglie della Calabria, e della Puglia, con titolo di (4) Duca, obbligandoli a pagare l' intero censo tra essi ripartito, cioè quattro mila oncie d' oro per ciascheduno ogni (5) anno, ed un palafreno bianco, bello, e buono da presentarsi da ciascheduno ogni (6) triennio, colla consueta riserva della Città, e Territorio di Benevento, e le altre convenzioni solite ad esprimersi nelle Bolle d' investitura del Regno delle due Sicilie. I motivi, per cui Alessandro pronunciò Federigo III. privato di qualunque diritto, che gli potesse competere sopra il Regno di Napoli, furono, che quel (7) Principe dimen-

(4) Nella Bolla citata *ibid. num.* LVI. „ Nos .... tenore præsentium, præfatum „ regnum Siciliæ cum dicta tota terra citra pharum in duas partes dividentes, „ Neapolitanam, & Cajetanam civitates, „ ac totam terram Laboris, & provinciam „ Aprutinam pro eorum justo valore Ludovico Franciæ cum titulo Regis Neapolis, & „ Jerusalem, ducatus vero, & omnes provincias Calabriæ, & Apuliæ cum tota „ eorum terra etiam pro eorum justo valore Ferdinando, & Elizabeth Hispaniarum Regibus, & Reginæ præfatis cum „ titulo ducis, & ducissæ Calabriæ, & „ Apuliæ pro eis insimul dum vixerint, „ & altero eorumdem Regis, & Reginæ „ Hispaniarum decedente pro illo ex eis, „ qui superstes remanserit, suisque liberis „ & successoribus tam masculis, quam „ fœminis ex legitimo matrimonio natis „ per rectam lineam ex suis corporibus „ respective legitime descendentibus, natis, „ & nascituris, prout ad unumquemque „ Regum, & Reginæ prædictorum juxta „ hujusmodi divisionem pertinent qualitercumque regnum, terra Laboris, ducatus, „ & provinciæ hujusmodi ad eandem ecclesiam legitime reversa, & devoluta „ sint, vel alias quovis modo illorum dispositio ad nos pertineat cum omnibus „ juribus, & pertinentiis suis, exceptis „ tamen civitate nostra Beneventana, & „ illius territorio, & districtu prædictis, „ cum censu annuo, aliisque conditionibus, modis, formis, adjectionibus, provisionibus, clausulis, cautelis, voluntatibus, & ordinationibus universis, respective annotatis, de similibus consilio, „ assensu, scientia, potestatis plenitudine, & authoritate in feudum perpetuum, „ sine tamen præjudicio juris eis alias in „ regno, terra, ducatibus, & provinciis „ prædictis forsan respective competentis, & per præsentes derogare non intendimus divisione prædicta per nos inter „ dictos Reges, & Reginam facta, salva „ tamen remanente etiam respective concedimus, & elargimur. „

(5) *Ibid. num.* LXIII. „ Pro toto vero generali censu regni Neapolis quatuor, ac „ pro censu ducatuum Calabriæ, & Apuliæ „ prædictorum etiam quatuor millia unciarum auri ad pondus ipsorum regni, & „ ducatuum in festo B. Petri Apostoli de „ mense junii, ubicumque Romanus Pontifex fuerit, ipsi Romano Pontifici, & „ Romanæ ecclesiæ per dictos Reges, & „ regnum ac suos in dicto regno, & ducatibus hæredes annis singulis persolventur „

(6) *Ibid. num.* LXIV. „ In quolibet etiam „ triennio ipsi Reges, & Regina, suique „ in dictis regno, & ducatibus hæredes debunt nobis & successoribus nostris Romanis Pontificibus canonice intrantibus „ quilibet unum palafredum album, pulchrum, & bonum in recognitionem veri „ dominii eorumdem regni, & ducatuum. „

(7) *Ibid. num.* LIV. „ Cum ... præfatus „ Fredericus post quam actualem de regno, „ & terra citra pharum hujusmodi investituram per traditionem, & assignationem „ dicti vexilli per tunc nostrum, & sedis „ Apostolicæ legatum ad eum propterea „ destinatum recepisset, & regiam coronam „ capiti suo impositam de manibus dicti „ legati suscepisset, juramento fidelitatis „ debitæ juxta formam inferius annotatam, „ & homagio, nec non servitio, vassallagio, & ligio per eum in præfati legati „ manibus præstitis, quæ etiam antea per „ procuratorem suum legitimum in manibus „ nostris præstiterat, suæ salutis, suique „ status & honoris immemor, Dei timo-

„ re

Digitized by Google

mentico della sua salute, del suo stato, e del suo onore, contro il giuramento prestato, aveva accolte nel suo Regno, e favorite, ed assistite persone notoriamente ribelli al Pontefice, e alla Romana Chiesa, impedito il corso alle provvisioni Apostoliche, conculcata la libertà Ecclesiastica, imposti nuovi aggravii a coloro, che portavano viveri a Roma, e vietato di portarveli, tenuta intelligenza col gran Sultano de' Turchi, ed esortati, e sollecitati i Turchi ad invadere le Terre de' Cristiani, e a penetrare nella Italia. Ora, se Federigo era notoriamente reo di questi attentati, e specialmente dell' ultimo, nessuno ardirà tacciare, come iniqua, ed ingiusta la sentenza contro di lui proferita da Alessandro, e chi è informato delle ragioni, che si allegavano da Lodovico XII., e da Ferdinando il Cattolico sopra il Regno di Napoli, della situazione, in cui si trovava il Pontefice, e del pericolo, che sovrastava alla Cristiana Religione, qualora Baiazette avesse mandato le sue truppe in soccorso di Federigo nel Regno di Napoli, come ne era convenuto, non ascriverà a colpa allo stesso Pontefice di avere accordato ai mentovati due Sovrani l' investitura richiesta a tenore del trattato fra loro nell' anno precedente stipolato. Che poi Alessandro indi prendesse con infinito piacere l' occasione di vendicarsi, perchè non era riuscito nel disegno di dare per moglie a Cesare Borgia suo figlio la Principessa di Napoli figlia di Federigo, lo asserisce l' Anonimo Discorsivo, ma non lo prova, e noi gli possiamo opporre la testimonianza del Fleury, Scrittore, che non lascia d' intaccare i Romani Pontefici, ovunque se gli presenta l' occasione di lacerarne la fama. Questi adunque raccontando il fatto, di cui ragiona l' Anonimo, scrive, (8) che gli Ambasciatori di Francia, e di Spagna si presentarono, essendo a Roma, dinanzi al Papa unitamente per communicargli le con-

„ re postposito, erecta cervice in reprobum „ sensum datus, contra proximum juramen- „ tum veniens, nostris, & ejusdem Ro- „ manæ ecclesiæ notoriis rebellibus receptum „ in regno, & terra prædictis dare, illis- „ que ac terrarum, & locorum ejusdem Ro- „ manæ ecclesiæ notoriis occupatoribus fa- „ vorem, & auxilium præstare, provisio- „ nes apostolicas etiam in favorem ejusdẽm „ sanctæ Romanæ ecclesiæ Cardinalium fa- „ ctas, illarumque effectum, nec non liber- „ tatem ecclesiasticam in nostrum, & di- „ ctæ sedis contemptum multipliciter im- „ pedire, ac ad almam urbem victualia „ deferentibus nova victualia imponere, & „ etiam ne deferrentur prohibere, ac (quod „ pejus, & abominabilius est, ac Christia- „ no principe omnino indignum) intelli- „ gentiam non parvam cum Turcorum ty- „ ranno, apud quem continue suos tenet „ oratores, habere, illique adhærere, præ- „ fatique Turcorum tyranni oratores sæpe „ numero cum maximo honore recipere, „ illosque penes se retinere, & cum eis „ conversari, ipsosque perfidissimos Tur- „ cos ad invadendum Christianorum ter- „ ras, atque loca, ac Italiam ingredien- „ dum hortari, & inducere non expaverit, „ ex quo superiori anno maxima, & fe- „ re irreparabilia damna universæ reipubli- „ cæ Christianæ subsecuta fuerunt, de qui- „ bus nobis inexcusabili notorio constitit, „ propter quod eum jure, si quod ei in „ dicto regno, & terra citra pharum com- „ petebat, ipso jure privatum censuimus, „ prout harum literarum serie censemus. „

(8) *Libro CXIX. num. CXIII. tom. XXIV. pag.* 437. „ Les ambassadeurs de France & „ d' Espagne qui étoient à Rome allerent „ ensemble au palais du pape, et s' adres- „ serent à sa sainteté pour lui communi- „ quer les conventions de leurs maîtres, „ a fin qu' elle en ratifiât les articles sans „ y rien changer, & qu' elle accordât à „ chacun

convenzioni dei loro Sovrani, acciò fossero da lui ratificati gli articoli senza mutare cosa alcuna, e si dasse a ciascuno di questi Principi l' investitura, che gli domandavano, minacciando ancora, se ricusava, di rivolgere contro lo Stato Ecclesiastico le armi destinate a spogliare Federigo de' suoi Dominii; che il Papa quasi tanto turbato, quanto se sovrastasse a lui il pericolo del Re di Napoli (ecco l' odio, e lo spirito di vendetta di Alessandro contro Federigo) suo Feudatario, chiedè almeno tre giorni di tempo per pensarvi, ma non potè neppure ottenere lo spazio di tre ore, e dovette immediatamente dichiararsi, e che subito spedite furono le investiture come piacque agli Ambasciatori di dettarle, e farle stendere. Finalmente o abbia Alessandro soddisfatto anche alla privata sua passione nel dichiarare Federigo III. privato di ogni diritto sopra il Regno di Napoli, e nel conferirne l' investitura ai due Re contro il medesimo Federigo alleati, o nò, la sentenza da lui in quella occasione proferita, fu appoggiata a contravenzioni, per cui quel Principe meritava di essere deposto, e a ragioni, che persuadevano doversi in quelle circostanze approvare il trattato conchiuso fra Lodovico XII. Re di Francia, e Ferdinando Re di Spagna, e di (9) Sicilia; Alessandro VI. la proferì ad istanza de' Sovrani medesimi, e senza averli incitati, o animati a dan-

„ chacun des princes l' investiture qu' ils „ demandoient, menaçant même en cas de „ refus de tourner contre l' etat ecclesia- „ stique les armes destinées à depoüiller „ Frederic de ses états. Le pape presque „ aussi troublé que s' il eut couru le ris- „ que du roi de Naples son feudataire, de- „ manda trois jours au moins pour y pen- „ ser, mais il ne put pas seulement ob- „ tenir trois heures: il fut obligé de se dé- „ clarer dans l' instant, & les investitu- „ res furent expediées sur le champ. dans „ les propres termes qu' il plût aux am- „ bassadeurs de les dicter, & de les faire „ dresser. „

(9) Lodovico XII. pretendeva, che a lui appartenesse il Regno di Napoli per le ragioni stesse, che allegò Carlo VIII. nel Manifesto diretto *universis Christifidelibus* inserito da Giovanni Burcardo nel suo *Diario*, e riportato dal Rinaldi *ad annum* 1494. *num.* XXIII. „ Quia regnum Siciliæ quod „ Neapolim vocant, per progenitores nostros & e manibus infidelium, & aliorum „ Romanæ ecclesiæ restitutum, & de quo ipsi „ progenitores circa quatuordecim investituras, videlicet duodecim a diversis Romanis Pontificibus, & duas alias factas a „ duobus generalibus conciliis receperant, „ & quod ad nos jure hæreditatis pertinet, „ quamvis Pius Papa II. volens suos ex „ humili plebe natos ad principatuum fastigium extollere, regnum ipsum contra „ justitiam abstulerit, & illud quondam „ Ferdinando de Aragonia concesserit, (*Nel* „ §. CCLXXXIX., *e nelle note al detto* §. „ *sono esposte le vere cagioni, che mossero* „ *Pio II. a concedere l' investitura del Re-* „ *gno di Napoli a Ferdinando*) ad depu- „ gnandum perfidissimos Turcos præcipue „ per portum Valoniæ, & nonnulla alia „ loca nobis faciles ingressus præbere po- „ tuerit, illud Deo auxiliante, intendimus „ recuperare, ut vobis, & nobis facilis in- „ gressus, & egressus ac tutum præsidium „ esse possit, nec intendimus propterea al- „ mæ urbi Romæ, prout modernus Alfon- „ sus, & Ferdinandus magna temeritate, „ & rebellione obsidendo eam fecerunt, „ aut aliis terris Romanæ ecclesiæ præju- „ dicium aliquod, seu damnum inferre, „ sed illa, & ipsius ecclesiæ subditos, pro „ illius, & Apostolicæ sedis honore, & re- „ verentia, ab omni damno, & injuria pro „ posse nostro illæsos conservare, ac ip- „ sius ecclesiæ statum, honorem, dignitatem more dictorum progenitorum nostrorum, quandiu poterimus, potius a- „ daugere. „ Ferdinando il Cattolico armava a suo favore la conquista antecedentemente fatta del Regno di Napoli colle forze Aragonesi, e la nullità della „ istitu-

Digitized by Google

danno di (10) Federigo, e quando anche egli avesse ricusato di proferirla, nulladimeno Federigo sarebbe stato violentemente sbalzato dal Trono, e la pace de' Popoli a Federigo soggetti turbata dalle armi (11) straniere.

CCXCVI. Lascio ad altri la cura di rilevare il motivo, per cui nella Bolla d' investitura da Giulio II. conceduta a Ferdinando il Cattolico, fu inserita la clausola *senza* (1) *pregiudizio del diritto, che allo stesso Re Ferdinando per altra parte nel Regno di Sicilia, e di Gerusalemme, e ne' predetti Ducati e Provincie forse competesse, al quale diritto colla presente Bolla non intendiamo derogare*, e di rintuzzare la petulanza dell' Anonimo, il quale della lega nell' anno 1526. conchiusa fra il Papa, il Re di Francia, la Repubblica di Venezia, quella di Firenze, e Francesco Sforza scrive: „ (2) Que„ sta unione fu chiamata la Santa lega per esserne Capo il Papa; ed è la „ prima volta, che una cosa, che ha rapporti col Papa non si dice *San„ tissima* „ mostrandogli che ella fu appellata non solamente *Santa*, ma eziandio

istituzione di Ferdinando I. in erede di quel Trono fatta da Alfonso, perchè il predetto Ferdinando era bastardo. Non meno poi esso, che Lodovico vantava di aver fatta quella lega, e quel trattato di divisione del Regno di Napoli, e di chiederne l' investitura per essere più a portata di debellare i Turchi.

(10) Francesco Guicciardino dell' *Istoria d' Italia lib. V. pag.* 314. *seg.*

(11) Quando Alessandro VI. s' indusse ad accordare ai due mentovati Sovrani l'investitura richiesta del Regno di Napoli, le truppe Francesi destinate ad invadere quel Regno dalla parte di terra erano già arrivate a Roma, e Gonsalvo Fernandez chiamato in suo ajuto dal Re Federigo aveva già ottenuto il possesso di alcune Terre in Calabria col pretesto di difenderle, ma in realtà per renderne Signore il Re Cattolico. Vedi il Muratori negli *Annali d' Italia all' anno MDI.*, e il Guicciardino *lib. cit.*

(1) Presso il Rinaldi *ad annum* 1510. *num.* XXVI. „ Sine . . . . . præjudicio „ juris ipsi Ferdinando Regi alias in „ Regno Siciliæ, & Jerusalem, & Du„ catibus, & provinciis prædictis forsan „ competentis, cui per præsentes non in„ tendimus derogare: „ clausola, che il nostro Anonimo nel suo *Discorso Istorico Politico pag.* 160. traduce infedelmente, e inconsideratamente rigetta come inutile, scrivendo: „ Molta forza fanno i nostri „ forensi su la riserba, che Ferdinando „ inserì (*doveva dire, che ad istanza di „ Ferdinando fu inserita*) in cotesta investi„ tura espressa ne' seguenti termini *salvi i „ diritti propri, che a Ferdinando per pro„ pria ragione spettavano sul Regno* (sal„ vo il diritto, che allo stesso Re Ferdi„ nando altronde forse competesse sul Re„ gno, *dicesi nella Bolla*). L' istesso con„ to di questa clausola faremmo anche noi, „ se si trattasse della causa di un pri„ vato, ma i diritti annessi alla Sovranità „ anche senza le riserbe degli antecessori „ Regnanti, restano sempre nel pieno vi„ gore. „ Non voglio immergermi in una disputa aliena dal mio assunto, e perciò solamente osservo 1. Che i Sovrani con simili clausole hanno sempre costumato, e costumano di cautelare nei più solenni trattati i loro diritti 2. Che l' Anonimo non può pretendere, che Ferdinando il Cattolico avesse altro diritto sopra il Regno di Napoli, toltone quello, che gli competeva come a successore nel Trono di Aragona di Giovanni fratello di Alfonso I. Re di Napoli, il qual diritto dal medesimo Anonimo non si riconosce, almeno per certo, e indubitato, ammettendo esso come legittima la successione di Ferdinando I. al suo padre naturale Alfonso nel suddetto Regno. Per la qual cosa egli stesso confessar deve, che qui non ha luogo quella sua proposizione *i diritti annessi alla Sovranità anche senza le riserbe degli antecessori Regnanti restano sempre nel pieno loro* vigore, e che più di lui ne seppe Ferdinando il Cattolico, con proccurare che nella Bolla d'investitura del Regno di Napoli spedita a suo favore s' inserisse la mentovata clausola, attese le sue pretensioni anche su la terra di quà dal Faro.

(2) *Discorso Istorico Politico pag.* 160. *seg.*

Digitized by Google

dio (3) *Santissima*, non per esserne Capo il Papa, ma perchè fu fatta, invocato (4) l' Altissimo ad onore, e gloria dello stesso Dio Onnipotente, per la pace, salvezza, difesa, e tranquillità dei medesimi Principi contraenti, e dei loro Stati, e Dominii, anzi per vantaggio di tutti i Cristiani. Lascio parimente a chi prendere lo voglia, il pensiero di far vedere al medesimo Anonimo. 1. Che se *infelici furono le conseguenze* della divisata lega *per gl' interessi* (5) *Papali*, non furono propizie al Regno di Napoli, giacchè nell' anno 1528. *combattuto da tre divini flagelli di guerra, di fame, e di peste* (6) *poco mancò che non vedesse l' ultima sua desolazione*. 2. Che la concessione di una nuova investitura colla condonazione de' censi decorsi, e la riduzione del censo nella ultima investitura fissato alla sola offerta di un cavallo bianco in ricognizione del Feudo concordata da Clemente VII. con Carlo V., non fu gratuita, ma in ricompensa dell' impegno assunto da quell' Imperadore di reintegrare il Papa nel possedimento di Cervia, di Ravenna, di Modena, di Reggio, e di Rubiera, senza pregiudizio delle ragioni dell' Impero, e della Sede (7) Apostolica. 3. Che i Pontefici a torto si appellano più, o meno interessati per avere secondo le diverse circostanze o esatto il censo intero, o rilasciatolo, contentandosi della presentazione del solo palafreno: e passo ad esaminare ciò, che l' Anonimo stesso imputa ad un altro Sommo Pontefice,

(3) Nello strumento contenente gli articoli della predetta lega presso il *Du-Mont Corps Diplomatique Du-Droit des Gens tom.* IV. *part.* 1. *pag.* 452. *num.* VI. „ Cum sanctissimum Foedus, ut superius dictum „ est, judicetur tum ad salutem, securitatem, & quietem ipsorum Principum contrahentium eorumque Statuum, & Dominiorum, tum ad universam Rempublicam Christianam pacandam. „

(4) *Ibid. col.* 451. „ Quod igitur felix faustumque sit prædictis Principibus contrahentibus, ac universæ Reipublicæ Christianæ divino Numine invocato ad ipsius „ Omnipotentis Dei honorem, & gloriam, „ atque universorum Christianorum Pacem, „ & Salutem, non ad alicujus injuriam, „ a qua cogitatione longissime absunt, sed „ ad commune commodum, tutelam, & „ quietem, supradictæ Pacis Tractatus fuit „ in hunc, qui sequitur, modum conclusus. „

(5) *Discorso Istorico Politico pag.* 161.

(6) Pietro Giannone *Istoria Civile del Regno di Napoli lib.* XXXI. *cap.* IV. *tom.* IV. *pag.* 23.

(7) Guicciardino *Istoria d' Italia lib.* XIX. *tom.* II. *pag.* 1354. *seg.* „ Posate l'armi quasi per tutta Italia per gl' infelici successi delle genti de' Franzesi, i pensieri de' „ Principi maggiori erano volti a gli accordi; de quali il primo che successe fu „ quello del Pontefice con Cesare, che si „ fece in Barzalona molto favorevole per „ il Pontefice, o perchè Cesare desiderosissimo di passare in Italia, cercasse „ di rimuoversi gli ostacoli, parendogli „ avere per questo rispetto bisogno dell' „ amicitia del Pontefice; o volendo con „ capitoli molto larghi dargli maggior cagione di dimenticare l' offese avute da' „ suoi Ministri, e dal suo esercito. Che „ tra il Pontefice, e Cesare fusse pace, e „ confederatione perpetua; concedesse il „ Pontefice il passo per le Terre della Chiesa all' esercito Cesareo, se volesse partire dal Regno di Napoli; Cesare per „ rispetto del matrimonio nuovo, e per la „ quiete d' Italia rimetterà in Firenze, il „ figliuolo di Lorenzo de' Medici nella medesima grandezza, ch' erano i suoi innanzi fussino cacciati, avuto nondimeno rispetto delle spese farà per la detta „ restitutione, come trà il Papa, e lui sarà dichiarato. Curerà il più presto si potrà o con l' arme, o in altro modo più „ conveniente, che il Pontefice sia reintegrato nella possessione di Cervia, e di „ Ravenna, di Modena, di Reggio e di „ Rubiera senza pregiudicio delle ragioni „ dell'

Digitized by Google

la di cui memoria quantunque non sia comunemente detestata come quella di (8) Alessandro VI. , ad ogni modo non mancano Istorici, i quali hanno tentato di non poco oscurarla.

CCXCVII. E' questi Paolo IV., chiamato prima Gian Pietro Carafa, uno dei quattro Fondatori della illustre, e rispettabilissima Congregazione dei Chierici Regolari dal nome latino dell' Arcivescovato di Chieti, a cui Gian Pietro era stato promosso da Giulio II., detti Teatini, personaggio, che attese le rare sue doti di probità, e di dottrina da Paolo III. fu ascritto al Collegio dei Cardinali della Santa Romana Chiesa, e ai 23. di Maggio dell' anno 1555. innalzato alla Sede del Principe degli (1) Apostoli. Di esso in due luoghi del suo Discorso Istorico-Politico svantaggiosamente parla il nostro Anonimo. Conciosiacchè alla pagina 37. scrive: „ Paolo IV. fu „ l' ultimo Papa, che azzardò questo colpo (*di trattare i Regni come feu-* „ *datarj della Chiesa Romana*) nel Regno d' Inghilterra, e volle di sua vo- „ glia ergere in Regno l' Isola d' Ibernia, niente curandosi, che il Re An- „ glicano lo avesse già fatto di sua propria autorità: „ colle quali parole si studia il Discorsivo Istorico-Politico di rappresentare Paolo IV. come reo di due gravissimi attentati, cioè di avere preteso trattare il Regno d' Inghilterra come feudatario della Chiesa Romana, e di avere di sua voglia eretto in Regno l' Isola d' Ibernia. Ma confessando esso, (2) che *nell' anno* 854. Etelulfo *Re d' Inghilterra volle da Papa* Lione IV. *la sua corona, e rese quindi i suoi Regni tributarj alla Sede Apostolica di anno in anno di uno sterlino per famiglia*, e che *presso gli Autori si trovano i Re d' Inghilterra trattati come feudatarj della Chiesa Romana*, con qual coraggio rimprovera a Paolo IV. di aver azzardato il colpo di trattare quel Regno come feudatario della

„ dell' imperio, e della Sedia Apostolica; „ concederà il Pontefice, riavute le Terre „ predette, a Cesare, per rimuneratione „ del beneficio ricevuto, la investitura del „ Regno Napoletano riducendo il censo „ dell' ultima investitura a un cavallo bian- „ co per recognitione del Feudo, e gli „ concederà la nominatione antica di ven- „ tiquattro Chiese Cattedrali, delle quali „ era controversia, restando al Papa la „ dispositione delle Chiese, che non fus- „ sino di Padronato, e de gli altri bene- „ ficii. „

(8) Il Rinaldi all'*anno* 1501. *num.* XXII. opportunamente osserva di Alesandro VI., che „ Divina providentia non passa est, „ ut qui corruptis erat moribus, bonos mo- „ res erronea doctrina corrumperet: nam cle- „ ro ipsum castimoniam imperasse, atque „ etiam excolendis depravatis religiosorum „ moribus operam dedisse constat. „ E *num.* XXXVI. soggiugne: „ Nec defuit Ale- „ xander apostolico muneri ad nascentia „ hæresum semina avertenda. Cum enim ty- „ pographi quæstus illecebra pellecti plures „ libros erroribus inquinatissimos excude- „ rent, eosdemq; distraherent bibliopolæ, san- „ xit gravissimis impositis pœnis, ne sine „ episcoporum diœcesanorum venia, ac po- „ testate ulli libri typis mandarentur, ut- „ que hæresibus contaminati ad eos ferren- „ tur, flammisque abolerentur. „ E *num.* XXXVII. „ In dirimendis etiam fidei con- „ troversiis divino præsidio instructum fuis- „ se Alexandrum exploratum est: nam in „ fidei orthodoxæ docendæ studio eum non „ discrepasse a prædecessoribus sanctissi- „ mis ostendunt plura ipsius monumenta. „ Vedi lo stesso Rinaldi *ad annum* 1492. *num.* XXXV., *ad annum* 1493. *num.* XXII. *seqq.*, e *ad annum* 1500. *num.* LX.

(1) Ciacconio *in Paulo* IV. *Histor. Pontif. Rom.*, & *S. R. E. Cardinalium tom.* III. *col.* 809. *seq.*

(2) *Discorso Istorico-Politico pag.* 36. *seg.*

Digitized by Google

della medesima Chiesa? Nè mi replichi egli, che quel colpo azzardato da Paolo fu la cagione funesta dello scisma deplorabile d' Inghilterra, che pur troppo anche al presente dura. Conciosiacchè dallo Spondano (3), e dal Cardinal Pallavicino (4) è stato evidentemente dimostrato, che potè bene la rigida, ed imperiosa maniera di Paolo essere troppo austera, o sostenuta nelle parole, ma che nella sostanza della determinazione, dalla quale pendeva il successo, non gli conveniva diversamente operare, e che Elisabetta non si precipitò nel partito degli eretici per la dura, ed inaspettata risposta del Pontefice, ma da quella pigliò il pretesto di apertamente dichiararsi a favore della eresia, che essa da gran tempo professava. Riguardo poi alla erezione dell' Isola d' Ibernia in Regno fatta da Paolo, l' Anonimo si sarebbe astenuto dal farne un reato al detto Pontefice, se avesse riflettuto, che Paolo ciò fece ad istanza di Maria Regina d' Inghilterra, e del suo marito Filippo. Imperocchè sebbene il titolo di Reame fosse stato dato alla Ibernia da Arrigo VIII., padre di Maria, e confermato da Eduardo di lei fratello, non si stimava venuto da legittima autorità. Pertanto quei novelli Sovrani d' Inghilterra supplicarono il Pontefice d' innalzare la suddetta Isola alla dignità di Reame, affinchè i loro Ambasciatori nella prima pubblica comparsa li potessero nominare Re non meno d' Inghilterra, che d' Ibernia, e Paolo ne secondò le premure con una sua Bolla in data dei 7. di Giugno dell' anno 1555. riferita da Abramo (5) Bzovio. Quindi manifestamente impone a Paolo IV. l' Anonimo affermando, che egli volle di sua voglia ergere in Regno l' Isola d' Ibernia.

(3) Spondano *in Continuatione Annalium Ecclesiast. Cardinalis Baronii ad annum* 1559. *num.V. tom.* II. *pag.*579. „ Pontifex respondens regnum Angliæ feudum esse Apostolicæ Sedis, nec potuisse ipsam obstante maxime natalium impedimento administrationem regni inconsulta eadem Sede assumere; hortatus est illam, quo cuncta rite fierent, arbitratui suo se permittere, facta spe paterni erga ipsam animi. In quibus potuit quidem Paulus, ut erat dignitatis suæ, & auctoritatis retinentissimus, vehementiori verborum impetu rem agere; at in ipso cardine quid peccavit, si feminam sententia Sedis Apostolicæ pro spuria habitam, non existimaverit tam facile ad regnum admittendam? quam præcipue non ignorabat corde hæresim alere; hæcque in speciem tantum foris agere, ne si semel regni confirmationem obtinuisset, posset ei unquam de illo controversia fieri. Adeoque non Pauli agendi modus ansam præbuit Elisabethæ hæresim profitendi, sed quod illa semper hæresim retinuisset, hac usa est occasione ad eam publice propalandam. „

(4) *Istoria del Concilio di Trento lib.XIV. cap.*VIII.

(5) *Annal. Ecclesiastic. post Illustriss. & Reverend. Dom.D.Cæsarem Baronium S.R.E. Cardinalem tom.XX. ad annum* 1555. *num. XX. Coloniæ Agrippinæ an. MDCXXXX. pag.* 301. „ Illius per quem Reges regnant, & Principes dominantur, vices licet immerito gerentes in terris, votis Catholicorum Regum, & Principum, quorum probata in Deum pietas, ac eximiæ erga Romanam Ecclesiam fidei constantia, ac sanctæ devotionis affectus in nostro, ac Apostolicæ Sedis conspectu clarere dignoscuntur, libenter annuimus, eaque favoribus prosequimur opportunis. Hinc est, quod nos . . . Insulam Hiberniæ, cujus ab eo tempore, quo illius dominium per Sedem Apostolicam adepti sunt Reges Angliæ, qui pro tempore fuerunt, se Dominos tantum nuncupari

CCXCVIII. Non sono meno gravi le accuse dall' Anonimo medesimo date allo stesso Pontefice nelle pagine 162., e 163. del suo Discorso, e perciò meritano di essere colla maggior accuratezza esaminate. „ Lo stato di „ tranquillità, *dice l' Anonimo*, che si era goduto per lo spazio di anni 26. „ fu rovesciato dalle mire ambiziose di Papa Paolo IV. Concepì questo Pon„ tefice l' ardito pensiere di togliere a Filippo II. il dominio di questi Regni. Paolo IV. ai 29. di Maggio dell' anno sopra indicato, vale a dire tre giorni dopo la solenne sua coronazione, segnò una Bolla, in cui fra le altre cose promise, e giurò d' impegnarsi con tutte le sue forze, e di proccurare, che si stabilisse la pace tra i Principi Cristiani, e di fare realmente, che la Chiesa universale, e la Curia Romana si riformasse, proseguendo la riforma incominciata da Giulio III. di pia memoria, e di non far guerra in verun modo contro i Principi Cristiani, nè entrare in alleanza, o stringer lega con alcuno di loro contro un altro, ma di mostrarsi padre comune, ed eguale a tutti, e di osservare una vera neutralità, toltane una causa giusta, ed urgente, che dalla maggior parte dei Cardinali in Concistoro segreto, e segretamente venisse (1) approvata. Che poi egli facesse, e confermasse quella solenne promessa in faccia al Mondo tutto con ferma risoluzione di mantenerla, ce ne persuade la candidezza, ed integrità dei suoi costumi contestata anche da quei Scrittori, che sono portati piuttosto a mordere, che a lodare i Romani Pontefici. Troppo lungo sarebbe il riferire le testimonianze di tutti. Solamente accennarò, che l' Autore Francese

„ cupari consueverunt, & cuius regium „ titulum Henricus VIII., postquam ab „ unitate Ecclesiæ Catholicæ, & obedientia „ Romani Pontificis secessit, prætextu cu„ jusdam legis per parlamentum ejusdem „ Insulæ, ut prætenditur, latæ primo, & „ deinde ejus natus Eduardus VI. eorum „ nominum, qui dum viverent pro Regi„ bus Angliæ se gesserunt, de facto usur„ parunt, in Regnum ad instar aliarum „ Insularum Regiis titulo, dignitate, & „ honore fulgentium (sine præjudicio Ju„ rium ipsius Romanæ Ecclesiæ, & cu„ juscumque in illa, vel ad illam jus ha„ bere prætendentis) ad omnipotentis Dei „ laudem, & gloriam, ac gloriosissimæ „ ejus Genitricis Virginis Mariæ, totius„ que Curiæ cœlestis honorem, & fidei „ Catholicæ exaltationem, prædictis Phi„ lippo Rege, & Maria Regina nobis su„ per hoc humiliter supplicantibus, de fra„ trum nostrorum consilio, & Apostolicæ „ potestatis plenitudine Apostolica aucto„ ritate perpetuo erigimus, ac titulo, di„ gnitate, honore, facultatibus, juribus, „ insigniis, prærogativis, antelationibus, „ & præeminentiis Regiis, ac quibus alia „ Christifidelium regna utuntur, potiun„ tur, & gaudent, ac uti, potiri, & gau„ dere poterunt quomodolibet in futurum, „ insignimus, & decoramus. „ Vedi il Pallavicino nella *Storia citata lib.* XIII *cap.* XII.

(1) *Supplementi Bullarii Romani edit. Luxemburgi* MDCCXXX. *tom.* IV. *pag.* 70. „ Imprimis promittimus, & juramus, quod „ omnibus viribus nostris conabimur, & „ curabimus, pacem inter Principes Chri„ stianos componere; & cum effectu fa„ ciemus, quod universalis Ecclesia, & „ Romana Curia reformetur, prosequen„ do reformationem a piæ memoriæ Julio „ Papa III. inchoatam. „ E *pag.* 71. „ Nul„ lo pacto bellum geremus adversus Prin„ cipes Christianos aut cum aliquo eorum „ contra alium fœdus inibimus, aut Ligam „ faciemus: sed nos communem Patrem, „ & æqualem omnibus exhibebimus, neu„ tralitatemque veram servabimus, nisi ex „ justa, & urgenti causa, quæ a majori „ parte ipsorum Cardinalium in Consisto„ rio secreto, & per modum secretum pro„ bata fuerit. „

Digitized by Google

cese della vita del Duca di Alba lo chiamò (2) uomo di vita irreprensibile, e le cui virtù andavano del pari con quelle dei primi Cristiani ; che Paolo Sarpi (3) racconta essersi rattristata, e posta in grandissimo timore di riforma tutta la Corte di Roma alla nuova della elezione del medesimo in Sommo Pontefice per la severità dei costumi suoi ; e che il Launoio (4) lo appella Pontefice degnissimo della Sede Apostolica , in cui l' onore del supremo Pontificato non mutò i costumi . Abbiamo adunque due dati sicuri, cioé , che Paolo IV. promise , e giurò di promovere , e mantenere la pace con tutti i Principi Cristiani , di non usare parzalità , e di non stringer lega contro alcuno di essi , o di muovergli guerra , se non era costretto dalla necessità , col previo consiglio , e consenso della maggior parte dei Cardinali, e che fu di costumi irreprensibili.

CCXCIX. Come va pertanto , che esso si trovò impegnato in una guerra con Filippo II. Re di Spagna , e delle due Sicilie ? Per dilucidare a dovere questo fatto , e chiuder la bocca a tanti nemici di questo (1) Papa, che fu uno dei più belli ornamenti della nostra Nazione , e dei più zelanti successori di S. Pietro , conviene premettere alcune notizie Istoriche . L' Imperadore (2) Carlo V. tenendo per sospetto il Cardinale Teatino non ne aveva favorita l' elezione a Sommo Pontefice , e di buon occhio non lo mirava assiso sul Trono Pontificio . Il Re di Spagna riputando lui , e la sua famiglia poco a se affezionata , e aderente al partito Francese, ne osservava, e scan-

(2) *Libro* IV. *cap.* IX.

(3) *Historia del Concilio Tridentino in Londra* MDCXIX. *lib.* V. *pag.* 381. „ A „ questo s' aggiungeva la severità de' co- „ stumi suoi, che rese ancora tutta la Cor- „ te molto mesta, & la pose in maggior „ timore di riforma , che tutto il passato „ sostenuto nelle trattationi del Concilio: „ ove colla solita arte di malignamente esagerare costui rappresenta tutta la Corte di Roma mesta all' annunzio della elezione di Paolo IV. per timore di riforma, quando in realtà in Roma a quella nuova si rattristarono quei soli, che abborrivano la riforma, e al contrario tutti i buoni ne esultarono, come osserva il Vittorelli nelle giunte al Ciacconio *tom. cit. col.* 814. alle parole *omnium hominum mœrorè* scrivendo: „ Non omnium hominum mœstitia, „ sed eorum qui Pauli severitatem, me- „ tuebant, eum coronatum Panuinius, Ca- „ racciolus, & Castaldus dixere. Multi, „ legum fræno abjecto, vitam ducebant: „ eam autem vivendi licentiam a Paulo, „ justæ severitatis cultore, coercendam pu- „ tabant: hinc illæ lacrymæ, hinc ille mœ- „ ror. Scelerum osores Pontifice justitiam „ colente creato, & coronato lætati sunt. „

(4) *Epistolar. lib.* II. *epist.* 1. *ad Joannem Gerbasium part. I. tom. V. Operum ejusd. edit. Coloniæ Allobrogum* MDCCXXXI. *pag.* 266. „ Hic .... Pontifex Apostolica „ Sede dignissimus recordabatur eorum, „ quæ cum esset Joannes Petrus Cardinalis „ Theatinus, in Concilio delectorum Car- „ dinalium, & aliorum Prælatorum nota- „ verat, & graviter confixerat. In eo su- „ premi Pontificatus honor mores, contra „ quam fieri solet, haud mutaverat . „

(1) Andrea Vittorelli nelle giunte al Ciacconio *col. cit.* alle parole *magno fastu, & pompa* „ De fastu nullum verbum Cabrera „ in Panuino legere potuit. Nonnullos de „ insigni Pontifice acerbe, & parum pru- „ denter locutos, doleo. „

(2) Accenniamo in breve lo stato delle cose di allora senza produrre fatti, e citare i Scrittori di quei tempi, o a quei tempi più vicini per non dilungarci soverchiamente: ma nello stesso tempo protestiamo al Pubblico, ed all' Anonimo Discorsivo, che ad ogni loro richiesta ne addurremo i documenti. Frattanto leggasi la *Storia di Paolo IV. Pontefice Massimo scritta*

scandagliava tutte le mosse . I nipoti di Paolo aspiravano ad ingrandirsi , e la sovrana temporale autorità del Pontefice poco era rispettata , e temuta dagli stessi suoi sudditi , e singolarmente da alcuni Signori avvezzi a commettere prepotenze colla speranza della impunità , perchè protetti dagli esteri Principi , a cui erano (3) adetti . In fatti nell' Agosto dello stesso (4) anno 1555. vale a dire nel terzo mese del Pontificato di Paolo IV., Mario , e Alessandro Sforza con gente armata si portarono a Civitavecchia , e violentemente s' impadronirono di due galere comandate già dal loro fratello Carlo Sforza a nome del Re Cristianissimo , con animo di condurle a Gaeta . Quindi , essendosi ad essi opposto il Castellano di quella Fortezza , il Cardinale Ascanio Sforza carpì dal Duca di Montorio nipote del Papa una lettera , con cui si ordinava al suddetto Castellano di non impedire , che le riferite due Galere fossero condotte a Gaeta , come seguì . Informato di questo attentato l' Ambasciatore di Francia ne avanzò al Pontefice le più amare doglianze : onde Paolo IV. , a cui in tale occasione furono rammentate altre violenze fatte negli anni addietro dagli Sforzeschi , comandò a Mario , e ad Alessandro , e al Cardinale Ascanio di proccurare , che immediatamente le due galere trafugate fossero restituite alla Francia , minacciandoli in caso diverso di gravissime pene . Ma il Cardinale , anzichè prontamente obbedire al Pontificio comando , tentò schermirsene con addurre , che esso non poteva disporre di suo fratello , e che le galere erano già in potere di Bernardino Mendozza , il quale in assenza del Duca di Alba governava il Regno di Napoli , impegnò a suo favore l' Ambasciatore Cesareo il Marchese di Sarìa , di notte adunò nella sua casa una Congregazione di Personaggi aderenti all' Imperadore , alla quale intervennero oltre il predetto suo Ambasciatore gravemente adirato contro il Papa , perchè in quel giorno non era stato ammesso alla richiesta udienza , il Conte di Cincione Oratore di obbedienza in nome del Re Filippo , i Colonnesi , i Cesarini , e tanti altri Signori , che i loro cortigiani , e servitori riempirono non solamente tutte le camere , le sale , ed il cortile del palazzo , ma eziandio la piazza , e le strade contigue . Quali proposizioni si avanzassero in quell' adunanza , e in quali minaccie si prorompesse , non lo espone precisamente il Cardinale (5) Palla-

ta da Carlo Bromato da Erano ; cioè dal P. Bartolomeo Carrara Teatino , e stampata in *Ravenna per Anton-Maria Landi* MDCCLIII. *lib.*VIII. §. XXIX. *segg. tom.*II. *pag.*205. *segg.*

(3) Il Rinaldi *ad annum* 1555. *n.* LXXII. parlando dell' attentato del Cardinal Ascanio Sforza , che tosto riferiremo , non potè contenersi dal fare la seguente osservazione : „ Vetus ..... mos nefarius „ Romæ inolevit , ut Magnates Romani „ nunc Cæsari , nunc Gallico , nunc Hispano nomini addictos se jactent , ac data occasione , Pontificis , Romanorum- „ que hostes , ac proditores non voce , „ sed re fore profiteantur , ut pluribus sæ- „ culis insignes eorum a Pontifice defectio- „ nes , proditionesque , ac sequutæ Urbis „ clades testantur . „

(4) Fra le *Instruzioni , e lettere a nome del Cardinal Caraffa intorno alla guerra tra Paolo IV. e Carlo V.* distese da Monsignor Giovanni della Casa *tom V. delle Opere del medesimo Mons. della Casa , della edizione di Napoli* MDCCXXXIII. *pag.* 59. *seg.* una se ne legge , che ha questo titolo: *Il Caso del Camerlengo è stato così .*

(5) *Istoria del Concilio di Trento lib.*XIII. *cap.* XIV. *num.* 7.

Digitized by Google

Pallavicino. Contesta però (6) essere stato scritto: „ Che taluno sparlò del „ Papa con indegno disprezzo, e fu chi gli minacciò le calamità di altri „ Pontefici infesti ai Baroni, nè mancovvi chi ardisse di porre in dubbio „ con frivoli argomenti il valore della sua elezione „ e che „ di tutto ciò „ non solo giunse al Pontefice un confuso romore per fama, e per le in- „ solenti parole, che molto più de' Padroni havea diffuse ne' colloquii di „ quella notte la temeraria turba de' Cortigiani: ma narrano, che il Car- „ dinal di Burgos riputandosi obbligato dal debito del suo Grado ne l' in- „ formasse distintamente, e che perciò fosse richiamato in Ispagna caduto „ quivi (7) di grazia. „ Tornò poi l' Ambasciatore Cesareo a Sua Beatitudine, la quale molto ben chiaro gli parlò, e parve, che egli dasse gran speranza, che le galere ritornarebbero, e in realtà consigliò il Mendozza a rimandarle per non involgere il loro Principe in gravi contrasti. Ma gli Sforzeschi vi ripugnarono, e pretesero, che non si rendessero se non era liberato il Lottino Segretario del Cardinal Camerlengo racchiuso in Castello, come reo di aver guidato maliziosamente quell' affare, e non si perdonava ad Alessandro Santafiora Chierico di Camera, e con altre condizioni, che il Papa non volle sentire, e che lo provocarono a maggior sdegno, perchè col voler patti, lo trattavano da eguale, e non da Sovrano. Per le quali cose veduto, che le galere non tornavano, ed informato della detta Congregazione degl' Imperiali, non potendo tollerare più oltre, senza diminuzione, ed annullazione della sua dignità, ed autorità, avendo fatti tre mila fanti, e messi in ordine nelle battaglie ordinarie, e spedito il Capitano Lorenzo Guasconi al Duca di (8) Urbino, acciocchè stasse apparecchiato di poter venire in persona, e spingere a Roma cinque, o sei mila fanti, e più cavalli, che egli potesse al primo avviso, fece mandare il Cardinal Camerlengo in Castello, e per assicurarsi di quello, che si era trattato nella sopraddetta congiura, fece mettere similmente in Castello Camillo Colonna imputato di aver proferite contro il Papa, e contro i Papi le più acerbe parole, e la sorte stessa sarebbe toccata ai due fratelli inquisiti del Camerlengo, e a Marc' Antonio Colonna, se colla fuga non avessero provveduto alla propria salvezza. Oltre ciò il Pontefice in Bracciano, e nelle altre Fortezze di Paolo Giordano Orsini, nipote del Cardinal Santafiora, introdusse custodi di sua confidenza; con grossissima sicurtà obbligò Ascanio della Cornia, e Giuliano Cesarini a non partire da Roma, e la madre, la moglie, e la sorella di Marc' Antonio Colonna a non uscire dal loro Palazzo; privò della carica di generale Governatore delle armi della Chiesa il Conte di Popoli, e di quella di Luogotenente della guardia Muzio Tuttavilla, licenziò dal

(6) Ivi. Vedi la Istruzione indicata *pag. 59. seg.*, il Rinaldi *ad annum 1555. num.* LXXII., e Abramo Bzovio negli *Annali Ecclesiastici ad eumd. annum num.* XXVIII. *seq.*

(7) Vedi anche il P. Carrara *Storia di Paolo IV. lib. IX. num. V. tom. II. pag. 246.*

(8) *Lettera al Duca di Urbino, instruzione al Capitan Lorenzo Guasconi, e lettera al medesimo tom. cit. delle Opere del Casa pag. 47. segg.*

Digitized by Google

dal suo servigio quattro, o sei (9) Camerieri nobili, e citati Ascanio Colonna padre, e il figliuolo Marc' Antonio a render ragione di varii delitti di lesa (10) maestà, e non essendo comparsi in persona, o per legittimo procuratore a discolparsene, li condannò in contumacia, e occupò i Feudi che godevano nello Stato Ecclesiastico. Queste forti determinazioni di Paolo atterrirono il Conte di Santa Fiora, capo della famiglia Sforza: onde sollecitamente andò a ritrovare il Duca di Alba, e rappresentatagli l' imminente rovina della sua Casa, da lui ottenne commissione a Bernardino Mendozza di rimandare i legni a Civitavecchia, e di riconsegnarli all' Alemanni, a cui erano stati violentemente rapiti. Ciò eseguito il Santo Padre condiscese alle preghiere del Sacro Collegio rimettendo in libertà il Cardinal Camerlengo, ma con previa sicurtà di 300. mila scudi, e con divieto di partire da Roma sotto pena di perdere l' entrate, e le dignità, benchè contro di lui vi fossero altri capi gravissimi, ed (11) importanti; e non guari dopo essendo caduto infermo Camillo Colonna, fu lasciato uscire di (12) Castello. Tanto è vero, che tutti i riferiti passi erano stati fatti forzatamente da Paolo per non patire (13) quello, che non conveniva alla nobiltà della sua illustrissima Casa, e della sua particolar grandezza di animo, e molto meno all' autorità, e potestà, che Gesù Cristo gli aveva conceduta, e raccomandata, per la quale esso era apparecchiato di porsi ad ogni gran cosa, e che pensando di poter rimediare a tutti quei disordini con la sua sola Pontificale (14) autorità, e non riputando di avere in ciò bisogno di Principe alcuno, non aveva pensato a stringersi in lega con verun Sovrano, anzi ripugnato aveva (15) alle insinuazioni del Cardinal Carlo Carafa suo nipote, il quale lo sollecitava ad allearsi col Re Cristianissimo contro gl' Imperiali, ed i Spagnuoli, e aveva spedito Annibale Rucellai suo gentiluomo in Francia per indurre quel Monarca ad un trattato di confederazione colla Sede (16) Apo-

sto-

(9) Nella *Memoria indicata, in cui si descrive il caso del Camerlengo pag.* 60. „ Ha levato... quattro camerieri nobili del „ regno. „ Il Cardinal Pallavicino *loc. cit. num.*10. „ Il Papa rimosse dal suo servi„ gio sei Camerieri quasi tutti del primo „ sangue Napolitano. „

(10) Indicati da Paolo IV. nella Bolla contro i Colonnesi presso Abramo Bzovio *ad an.*1556. *num.* III.

(11) Monsignor della Casa in una *lettera al Signore Annibale Rucellai* in data dei 20. Settembre 1555. *tom. cit. pag.*64. *seg.*, Pallavicino *loc. cit. num.* II., Carrara *lib.cit. num.* VIII. *pag.*257. *seg.*

(12) Monsignor della Casa in altra lettera al suddetto Rucellai *pag.*67. „ Il Signor „ Camillo Colonna era tanto astretto dal„ la malattia, che dubitandosi forte, che „ non si morisse, è parso necessario con„ cederli, che se ne venga a casa con si„ curtà di cinquanta mila scudi. „

(13) *Lettera all' Arcivescovo di Conza Nunzio di Nostro Signore alla Corte dell' Imperadore tom. cit.* delle Opere del Casa *pag.*47.

(14) Paolo Sarpi *Histor. del Concilio Tridentino lib.*V. *pag.* 384.

(15) Di questa ripugnanza ne rende una testimonianza amplissima lo stesso Cardinal Carafa nelle due lettere al Duca di Somma, dopo che fu fatta la tregua per cinque anni tra l'Imperadore, e il Re di Francia scritte a suo nome da Monsignor della Casa *tom.* V. delle Opere del medesimo Casa *pag.* 105. *seg.*, e *pag.*110. Vedi la nota 19. al §. presente, e la nota 2. al §. seguente.

(16) Vedi le *Instruzioni, e lettere di Monsignor della Casa a nome del Cardinal Ca„ rafa*

stolica. Ma che? La relazione degli atti dei processi incominciati contro un certo Abate Nanni, e contro Cesare Spina Calabrese, e le scritture, e lettere, che portava l'Agente del Duca di Alba l'Abate Bersengo fermato in Bologna, e condotto prigione a Roma fecero credere al Pontefice, che per parte dell' Imperadore, del Re Filippo, e dei loro Ministri si fosse macchinato, e si macchinasse contro la vita del mentovato Cardinale Carlo, e contro lui (17) stesso: e in questa persuasione lo confermarono la protezione presa dei Baroni ribelli da esso condannati, le disposizioni guerriere, che

rafa dove si contiene il principio della rottura della guerra tra Papa Paolo IV., e l'Imperador Carlo V. l'anno 1555. e tutto il negoziato in Francia per essa guerra fino alli 4. di Aprile 1556. tom. cit. pag. 51. segg.

(17) Delle insidie tese alla sua vita parla in più luoghi delle Instruzioni, e lettere citate il Cardinal Carafa cioè nella *Instruzione data a M. Giovanni Andrea d'Agubio per Ferrara in data dei 10. di Settembre 1555. pag. 51.*, nel *Memoriale dato al Signor Annibale Rucellai per Francia pag. 58., e seg.*, e nella *Instruzione data al Duca di Somma pag. 90.*, ove si legge: „ Dal principio, che Nostro Signore mi „ commise, che io m'intromettessi nelle „ sue faccende, ebbi questa intenzione di „ volger l'animo di Sua Beatitudine a favore del Re, come ho fatto; superando „ molte difficoltà, che sono ben note a „ V. Ec., e questa intenzione è nata in me „ veramente per interesse pubblico, e per „ servigio di sua Maestà Cristianissima, „ senza alcuna considerazione del mio stato particolare; giudicando io, che non „ si potesse trovare rimedio alle miserie „ d'Italia, e alla declinazione di questa „ Santa Sede, quanto al temporale, se „ non questo solo di congiungerci con Sua „ Maestà, della quale si veggono tanti, „ e sì chiari segni di fede, di benignità, „ e di costanza. E perchè questo mio pensiero fu conosciuto assai presto dagli „ avversarj, sono stato d' allora in quà „ perseguitato da loro con inganni, e con „ veneni, e con ogni maniera di malignità, come sa V. Ec. perchè hanno tentato di pormi in disgrazia di Nostro „ Signore, d' irritarmi i miei fratelli contro, di favorire appresso Nostro Signore quelli, che non mi amano, e finalmente di corrompermi, offerendomi entrate. Dalle quali cose il Signore Dio „ mi ha preservato per sua grazia, ma „ nondimeno questi maligni hanno pure „ avuto forze di rendermi difficili molte „ cose, massimamente con Sua Santità, „ che mi sarebbero state, e sarebbero facili. „ Vedi il P. Carrara nella *Storia di Paolo* IV. *lib.* IX. *num.* VI. *tom.* II. *pag.* 247. *segg.* Qui solamente giovarà accennare 1. Che il Processo contro lo Spina s' intitolava *Coram S. D. N. pro Fisco Cameræ Apostolicæ contra Philippum Regem Hispaniæ, & complices*: e quello contro Nanni *Romana veneni, & aliorum excessuum*. 2. Che nel primo Processo fu Ponente Criminale dell' A. C. Giulio Spiriti, cui fu aggiunto Cesare Brancaccio Governatore di Roma, e Silvestro Aldobrandini, che riferiva al Papa giornalmente, e Paolo da Verano, e che la causa del secondo andò per i Tribunali a sua dirittura, e la fece il medesimo Pallantieri Fiscale insieme con altri, sicchè non resta congettura alcuna, che il Cardinale Carafa usasse fraude, o violenza in questo giudizio terminato nel tempo appunto, che esso Cardinale era in Francia, come osserva il Nores allegato dal P. Carrara ivi *pag. 247. seg. not. a.* 3. Che avendo il Nanni, e lo Spina confessato i delitti, che avevano data occasione al loro arresto, il primo fu decapitato, e il secondo impiccato. 4. Che il Cardinal Pallavicino nella sua *Istoria del Concilio di Trento lib.* XIII. *cap.* XV. *num.* 3. dopo aver detto che „ molti si fecero poi „ a credere, tutto essere stato invenzione „ del Cardinal Caraffa, che con bugiarde „ relazioni, e con infinte scritture haves„ se ingombrata di quelle orribili larve la „ fantasia del Pontefice a fine di precipi„ tarlo per impeto di terrore ne' più dispe„ rati consigli, „ immediatamente soggiugne: „ Ma veramente i meglio informati „ negano che il Caraffa in quella stagio„ ne possedesse tanto di autorità col Zio, „ e di Signoria co' Ministri, che tenesse „ il pennello in mano per dipinger a suo „ talento la scena agli occhi del Papa. „

Digitized by Google

minacciavano d' invasione lo Stato Pontificio, e le lettere venute da Brusselles. Imperocchè Marc' Antonio Colonna, ed altri erano sostenuti dai Ministri di Cesare, e del Re Filippo, gl' Imperiali (18) avevano condotte ai confini delle Terre della Chiesa in diversi luoghi le loro genti, e quantunque il Marchese di Sarla Ambasciatore di Cesare avesse promesso a Sua Santità di farle ritirare, il Papa era stato avvisato, che avevano mandato due mila Tedeschi a Civita di Chieti, ed altre milizie altrove, e per lettere del suo Nunzio residente presso Carlo V. in Brusselles, dove allora si ritrovava ancora il Re Filippo, fu ragguagliato, che Antonio Perenotto Vescovo di Arras, figliuolo del morto Gran Cancelliere Niccolò Perenotto Signor di Granvella, primo Ministro di Carlo V., udita la carcerazione del Cardinale di Santa Fiora, e di Camillo Colonna, e l' occupazione dei Feudi di Marc' Antonio Colonna, e l' udienza negata all' Ambasciatore Cesareo, aveva parlato molto aspramente contro Sua Beatitudine, ricevendo tutto per offesa dell' Imperadore. Quindi perchè le temporali forze della Chiesa per se sole mai potevano esser pari a quelle degli avversarj, il Pontefice, che era obbligato ad usare qualunque mezzo lecito per difendere la sua dignità, e i temporali Dominii della sua Sede, finalmente risolvè di allearsi col Re di Francia, da (19) cui era stato animato a non soffrire le violenze degl' Imperiali colla promessa della sua assistenza, e delle sue forze, e ai 14. di Ottobre sottoscrisse i Capitoli della lega, i quali colla mutazione di alcuni punti ai 15. di Decembre furono ratificati dal mede-

(18) Nella *lettera al Sig. Annibale Rucellai* in data di Roma 1. Ottobre 1555. *tom.cit.* delle Opere del Casa *pag.*68. „ Questi Imperiali hanno condotte a' confini, „ in diversi luoghi, le loro genti, ed il „ Marchese di Sarno aveva dato lettere di „ sana intenzione a Nostro Signore di „ farle ritirare; e poi siamo avvisati, che „ hanno mandato due mila Tedeschi a „ Civita di Chieti, ed altre genti altrove: „ dal che Sua Beatitudine ha conosciuto, „ che l' ingannano; e jeri per lettere di „ nostro Nunzio da Brusselles fummo avvisati, che Monsignor d' Arras aveva „ parlato molto aspramente contro Sua „ Beatitudine della retenzione del Signor „ Camerlengo, e Signor Camillo, e d'aver „ levato lo Stato al Signor Marco Antonio, ricevendo tutto per offese dell' Imperadore: per lo che Sua Beatitudine „ conosce di non potere aver pace con Sua „ Maestà; e così fu jersera con l' Ambascadore di Francia, e col Cardinal Farnese, e conchiuse, che voleva dichiararsi, per potersi difendere dalle insidie, „ e veneni, che l'Imperiali cercano d' usare contro la persona sua, e de' suoi. „ Vedi il Pallavicino *loc. cit. num.* 1. *segg. cap.* XV.

(19) *Lettera al Duca di Somma* in data *di Roma li* 5. *Marzo* 1556. *tom.* V. delle Opere del Casa *pag.* 110. „ Per dichiarar meglio a V. Ec. quello che le scrissi per „ le sopradette lettere, dico, che dalla felice creazione di Nostro Signore, e subito che io ebbi li negozi in mano, il „ Re cominciò a sollecitare Nostro Signore per mezzo di Monsignor d' Avanzone, e di Lansac, con larghissime offerte, esortando sua Beatitudine, che non „ tollerasse l' insolenze degl' Imperiali, e „ che resistesse loro senza alcun sospetto, „ perchè Sua Maestà lo difenderebbe a sue „ spese. Nella qual cosa Sua Beatitudine „ si rendeva difficile assai, massimamente „ perchè in questo tempo l' erano molto „ intorno alcuni Cardinali contrarj alle cose del Re, a' quali Sua Santità prestava „ gran fede; ma giudicando io che non „ si potesse mantenere, non pure ricuperar la riputazione di questa Santa Sede, „ che era diminuita assai per la negligenza „ passata, altrimenti che con l' armi, e con „ la potenza del Re, mi sforzai di operare,

Digitized by Google

medesimo, e dai Cardinali di Tornon, e di Lorena a nome del Re (20) Cristianissimo. Ora dalle cose premesse argomento così: Paolo IV. solennemente giurò di non far guerra in verun modo contro i Principi Cristiani, e di non entrare in alleanza con alcun di loro contro un altro, toltane una causa giusta, ed urgente, che dalla maggior parte dei Cardinali in Concistoro secreto, e secretamente venisse approvata; (§.preced. not.1.) ed esso era di santi, ed illibati costumi fregiato, come oltre gli Autori indicati lo attestano due, che certamente non sono di lui parziali, il Pallavicino, e il Muratori, il primo de' quali (21) scrive: „ In tutta la vita non fu veduto egli „ mai o contaminar la candidezza, o intiepidir nella divozione, o posporre „ ai rispetti mondani la libertà del zelo apostolico; „ e il secondo: „ (22) Egli „ accompagnava il suo molto sapere con un sì regolato, e pio tenore di vi„ ta, che niun seppe mai opporgli altro, che una inclinazione al rigore, e „ un zelo straordinario. „ Dunque fa d' uopo necessariamente conchiudere, che se Paolo IV. si confederò col Re di Francia contro gl' Imperiali, e i Spagnuoli, a tal confederazione lo violentò una necessità estrema riconosciuta dalla maggior parte dei Cardinali, e non l' ardito pensiero di togliere a Filippo II. il dominio di questi Regni, massimamente sapendosi, che Paolo in ciò, che apparteneva alla Religione, e alla coscienza non si lasciava volgere da (23) alcuno, e molto deferiva ai Cardinali, che erano alieni dal-

„ re, che Sua Beatitudine dasse orecchio „ all'offerta, che sua Maestà le faceva, mas„ simamente conoscendo con questo mez„ zo farsi beneficio al Re; la gloria, ed „ esaltazione del quale io ho sempre desi„ derato, e procurato, quanto V. Ec. sa; „ ed in questo ragionamento, e trattato Sua „ Beatitudine mi disse molte volte. *Vedi, „ che noi non crediamo troppo a' Francesi, „ e che fatta, che averanno la nemicizia „ essi non ci abbandonino poi, come è fama, „ e sogliono fare alle volte, e come fece il „ Re Francesco nell' accordo di Cambrai, „ per riavere i figli, non tenendo conto, se „ non degli interessi suoi.* Alle quali cose „ io riposi sempre, che i costumi delle „ nazioni si mutano, secondo quelli de' „ Principi loro, e che questo presente era „ pieno di lealtà, e di fede, e che dalla sua „ Reggia natura non si deve attendere al„ tro che costanza: della quale nostra di„ sputa la Santità Sua ora si ricorda assai „ spesso con infinito mio dolore, perchè io „ solo sono stato in questa opinione contra „ il parere de' miei fratelli, e di molti al„ tri; e vedendo ora, che io mi sono in„ gannato, e che li sopradetti Cardinali „ Imperiali cominceranno ad acquistare l'au„ torità loro con nostro Signore, e si „ sforzeranno di diminuire la mia, mo„ strando con l'esperienza che io ho mal „ consigliato Sua Santità, son constretto „ a temere assai. „

(20) I Capitoli della lega fra Paolo IV. e il Re Cristianissimo sottoscritti ai 14. di Ottobre, e poi ratificati con alcune dichiarazioni ai 15. di Decembre del 1555. distesamente si possono leggere nel *tom. cit.* delle Opere di Mons. della Casa *pag.* 77. *segg.*

(21) Pallavicino *Istoria del Concilio di Trento lib.* XIV. *cap.* IX. *num.* 5.

(22) Muratori *Annali d' Italia all' anno* MDLV.

(23) Il Cardinal Carafa nella *Instruzione data al Duca di Somma tom. cit.* delle Opere del Casa *pag.* 92. „ Sua Maestà Cri„ stianissima ha fatta instanza grande, per„ chè il Vescovo di San Pol, ed alcuni al„ tri fossero fatti Cardinali; la qual cosa „ non si è potuta ottenere da Sua Beatitu„ dine, contuttochè io abbia fatto per lo„ ro quanto per D. Alfonso mio nepote, „ ed ancor più. Bisogna, che V. Ec. mo„ stri a Sua Maestà, e similmente alla Re„ gina, che Sua Beatitudine in quello, „ che appartiene alla Religione, non si la„ scia volgere da me, nè da altri. „

Digitized by Google

la (24) guerra, che i suoi nipoti non avevano avuto influsso nella promozione dei Cardinali, che doveva farsi nel Settembre, e fu poi differita al Decembre dello stesso (25) anno 1555., che il Re di Francia con tutte le sue istanze non potè ottenere, che vi fossero inclusi il Vescovo di San Pol (not. 23.) e Monsignor della Casa (26) Arcivescovo di Benevento, a favore del quale eziandio il Cardinal nipote del Papa si maneggiò con tutto l' impegno (not. 25.) ma senza effetto, e che fra i soggetti decorati dal Papa della sacra porpora vi furono Giovanni (27) Siliceo Spagnuolo, che da bassissima nascita si era innalzato colla dottrina, e colla probità ad esser maestro del Re Filippo, ed Arcivescovo di Toledo, Diomede Carafa Napoletano parente del Pontefice, e Vescovo di Arriano, il quale colla luce della virtù si tenne lungi dall' odio universale di Roma contro i Carafi in vita di Paolo, e fu esente dalle ingiurie comuni a tutti gli altri di sua famiglia nella morte di esso, Scipione Rebiba Siciliano Vescovo di Motola, e Governatore di Roma, che per la fama dei suoi meriti superò il pregiudizio della oscurità dei suoi natali, e Giovanni Groppero Decano di Colonia, sudditi, e dipendenti di Cesare, e del Re Filippo, e incapaci di suggerire turbolenti, e perniciosi consigli.

CCC. La divisata lega ai 18. di Gennajo dell' anno 1556. fu approvata, e sottoscritta dal Re di Francia Arrigo II., ma fra pochi giorni si disciolse, perchè ai 3. del prossimo mese di Febbrajo si conchiuse una tregua

(24) Carrara nella *Storia di Paolo IV. lib.* IX. *num.* VIII. Vedi il passo della *Instruzione al Duca di Somma* riferito (nota 17.)

(25) Monsignor della Casa in una *lettera al Signore Annibale Rucellai in data di Roma li* 20. *Settembre* 1555. *tom. cit.* delle Opere del medesimo *pag.* 65. „ Nostro Signore avea ordinato una promozione di „ Cardinali, tutti assenti, e la maggior „ parte Frati; ed era condotta tanto segreta, che noi non la sapevamo prima di „ jersera, che Carpi ce la disse, senza „ nominar perciò le persone; dicendo d'averla in confessione, e così dopo cena „ andammo di sopra, e si operò con ogni „ diligenza d' impedirla, e fecesi in parte, „ che se ne levarono tre, che erano di „ nazione sospetta. Questa mattina poi „ si è fatto in modo, che non s'è conclusa, dove il Cardinal nostro aveva accresciuta molta riputazione, con dispiacer solo di chi l'aveva trattata, e con „ infinito contento di ognuno. I desegnati „ erano l' Inquisitor Fra Michele (*Ghisleglieri, che nell' anno* 1557. *dallo stesso* „ *Paolo IV. fu creato Cardinale, e poi collocato nella Cattedra di S. Pietro col nome di PIO V. per l' eroiche sue virtù* „ *meritò di essere ascritto al catalogo dei* „ *Santi*) al quale furono fatte l' abbracciate, e trovati i panni in presto per „ ciò; e per questo entrava in luogo di „ quelli tre uno Inghilese, un Francese, „ un Piccardo, l'Arcivescovo di Cologna, „ un Confessore di Sua Maestà Cesarea, „ e un Don Berardino, frate Teatino in „ Venezia. Quelli non è necessario nominare, così rimanevan fuori; questi tre „ si nominano, e s'è prolungata la promozione a Natale. Il Cardinale prefato „ ha fatto l' impossibile per me, mostrando maggior dolore della mia esclusione, „ che non mi parea sentire di me. „

(26) Fra le *lettere di ringraziamento* di Mons. della Casa *tom.cit. pag.* 140. *seg.* una si legge al Re di Francia, nella quale lo ringrazia, perchè S.M. Cristianissima si era degnata di nominarlo al Papa tra quelli, che ella riputava degni di esser Cardinali.

(27) Pallavicino *Storia cit. lib.* XIII. *cap.* XVI. *n.* 2., ove parla ancora con lode degli altri tre Cardinali fatti in quella promozione, cioè Giovanni Bernardino Scoti, Giovanni Antonio Capizucchi, e Giovanni Suavio Reumano.

Digitized by Google

gua di cinque anni fra l' Imperadore Carlo V., e il suo figliuolo il Re Filippo per una parte, e il predetto Re Cristianissimo per (1) l' altra. La nuova di questa tregua si ricevè in Roma per mezzo di una lettera di Sebastiano Gualtieri Vescovo di Viterbo, e Nunzio Apostolico in (2) Parigi, che portava la data di Blois, e in udirla il Cardinal Carafa con tutta la sua casa rimase attonito, e sul principio non gli sembrò credibile, perchè avendo sua Maestà Cristianissima invitato Sua Beatitudine a risentirsi con gl' Imperiali in quelle forme, che Sua Beatitudine aveva fatto, e avendole promesso di difenderla, e di non abbandonarla, pareva pur conveniente, che conferisse con Sua Santità l' animo suo prima di conchiudere cosa di tanta importanza, e di tanto interesse del Pontefice, e dei suoi, ed esso Cardinale particolarmente si ritrovò a pessimo partito, perchè vide di aver ingannato il suo Zio, il quale gli aveva detto molte volte: „ E se io mi ri-
„ solvo di entrare in dispiacere con gl' Imperiali, che faranno questi tuoi
„ Francesi? Vedi, che non mi lascino poi, quando avrò di bisogno di loro.

(1) L' Atto di questa tregua è riportato dal Du Mont *Corps Universel Diplomatique du Droit des Gens tom.*IV. *part.*III. *num.* XXXVI. *pag.*82. *seg.*, e porta la data dei 5. di Febbrajo del 1555. Ma come osserva il Signor Proposto Lodovico Antonio Muratori nei suoi *Annali d' Italia all' anno* MDLVI., il 1555. della data dovette essere secondo l'anno Fiorentino, e Veneto terminante nel dì 25. di Marzo del 1556., essendo certo, che tal atto si ha da riferire a quest' anno, dappoichè si sa, che per tutto l' anno 1555. durò la guerra fra quei Potentati, e il Belcaire, il Sardi, l' Adriani, il Manenti, e il Surio Autori contemporanei, e l'Angeli, Mambrino Roseo, lo Spondano, ed altri ci assicurano della conchiusione di essa Tregua nel Febbrajo del 1556.

(2) *Lettera al Duca di Somma dopo che fu fatta la tregua per cinque anni tra l'Imperadore, e il Re di Francia in data di Roma li* 15. *di Febbrajo* 1556. *tom. cit. delle Opere del Casa pag.*105., e *seg.* „ Il Vesco-
„ vo di Viterbo ci ha scritto in diligenza
„ di Blois, che la sospensione delle armi
„ era stata conclusa a 3. di questo, per
„ cinque anni, con che il Re ha tregua:
„ la qual cosa ci è parsa molto nuova, e
„ molto difficile da credere, perchè vera-
„ mente avendo Sua Maestà Cristianissima
„ invitata Sua Beatitudine a risentirsi con
„ gl' Imperiali in quelle forme, che Sua
„ Beatitudine ha fatto; e avendole pro-
„ messo di difenderla, e di non abbando-
„ nare, pareva pur conveniente, che con-
„ ferisse con Sua Santità l' animo suo,
„ prima che concluder cosa di tanta im-
„ portanza, e di tanto interesse nostro;
„ e particolarmente mi trovo a pessimo
„ partito, perchè veggo avere ingannato
„ mio Zio, il quale mi ha detto molte
„ volte, *E se io mi risolvo entrare in dispia-*
„ *cere con gl' Imperiali, che faranno questi*
„ *tuoi Francesi? Vedi, che non mi lascino*
„ *poi, quando avrò di bisogno di loro.* Ed
„ io ho risposto sempre a Sua Beatitudi-
„ ne sopra l' onor mio, che il Re non fa-
„ rà alcuna cosa mai, senza espresso con-
„ senso, e licenza di Sua Beatitudine.
„ Come molto provvedente, di me dubi-
„ tava, e non ho faccia di comparirle in-
„ nanzi; e non basta a dire, che il Re
„ averà forse compreso nella capitolazione
„ della sospensione, Sua Beatitudine, e
„ non altri: perchè sua Maestà sa bene,
„ come son fatti questi Imperiali, e come
„ l' huomo si può fidare di loro sotto co-
„ lore di tregua; e quando bene l'huomo
„ si potesse fidare, non è per questo, che
„ il Re non abbia levata la reputazione a
„ Nostro Signore, avendo fatto di modo,
„ che il Mondo ha potuto conoscere, che
„ Sua Beatitudine ha ascoltate, ed accet-
„ tate pratiche di guerra contro a quello,
„ che ella aveva in animo di fare; e tutto
„ è stato, e tutto ha fatto a mia instan-
„ za, e per mio mezzo: di che io mi do-
„ glio senza fine, e sono costretto di
„ mostrare, che io non ho ingannato il
„ Papa

Digitized by Google

„ ro. Vedi, che noi non crediamo troppo ai Francesi, e che fatta che „ avranno la inimicizia, essi non ci abbandonino poi, come è fama, „ e sogliono fare alle volte, e come fece il Re Francesco nell' accordo di „ Cambrai, per riavere i figli, non tenendo conto, se non degl' interessi suoi: „ (§. preced. not. 19.) alle quali cose esso aveva risposto sempre sopra l' onor suo, che il Re non farebbe alcuna cosa mai senza espresso consenso, e licenza di Sua Beatitudine, che i costumi delle nazioni si mutavano secondo quelli dei Principi loro, che quel Re era pieno di lealtà, e di fede, e che dalla sua Reggia natura non si doveva attendere altro che costanza, della quale disputa la Santità Sua allora si ricordava assai spesso con infinito dolore di esso Cardinale, perchè solo era stato in quella opinione contro il parere dei suoi fratelli, e di molti altri, e vedendo ora, che egli erasi ingannato, e che i Cardinali Imperiali cominciarebbero ad acquistare l' autorità loro con Sua Beatitudine, e si sforzarebbero di diminuire la sua, mostrando con l' esperienza, che egli aveva mal consigliato Sua Santità, era costretto a temere assai. Il Santo Padre aveva già inviato al Re di Francia D. Antonio Duca di Somma per mostrare (3) a sua Maestà, e ai suoi Ministri, come fosse passata la negoziazione della lega dal principio fino a quel punto, e quanti comodi, e servigi avesse ritratti sua Maestà dal procedere del Pontefice, e per fare istanza alla medesima Maestà sua, che le cose trattate, e conchiuse si mandassero ad esecuzione con diligenza, e celerità, e per assicurarla, che esso dalla banda sua non solo non mancarebbe a un puntino di quello, che le aveva promesso di fare, ma farebbe anche qualche cosa di vantaggio. Perciò il Cardinale Carafa appena udita la nuova della tregua scrisse al detto Duca una lettera, (4) in cui rappresentava al medesimo colla maggior forza il suo dolore, e la sua confusione per quella inaspettata sospensione di armi, e rigettava tutte le scuse, che sembrava si potessero addurre per sostentarla, pregandolo di andare direttamente al Re, e dirgli diligentemente tutto quello, che esso gli aveva (5) scritto, e quanto ei si trovasse confuso, e doloroso; ed ai 5. di Marzo gli spedì altra (6) lettera, nelle quale più diffusamente, e con eguale libertà si proponevano le ragioni, onde muovere il Re Cristianissimo a mantenere la confederazione fatta antecedentemente col Pontefice, o almeno a cedere i Stati, che possedeva nella Toscana, come aveva promesso il Cardinale di (7) Lorena. Ma

„ Papa, ma che sono stato ingannato io „ dal Re; e lo potrò ben fare con la capitolazione sottoscritta, e sigillata da Sua „ Maestà. „

(3) *Instruzione di Papa Paolo IV. al Duca di Somma per negoziare col Re Cristianissimo tom. cit. delle Opere del Casa pag.* 87.

(4) Ivi *pag.* 105. *segg.*

(5) Il Pallavicino della *Istoria del Concilio di Trento lib.* XIII. *cap.* XVI. *num.* 5. scrive, che il Duca lesse la lettera al Re, e che lo vidde più volte arrossire in faccia.

(6) Nel *tomo citato delle Opere del Casa pag.* 109. *segg.*

(7) Ivi *pag.* 114. „ Quando paresse al „ predetto Mons. Illustrissimo di Loreno, „ che non fosse da tentare, che la capitolazione della lega si eseguisse per „ adesso, rimane l' altro modo di consolare Sua Beatitudine, e noi; cioè che aven-

Digitized by Google

Ma essendo già stato solennemente stabilito, e pubblicato l' accordo fra la Corte di Francia, e quella dell' Imperadore, e del Re Filippo, Arrigo II. persistè nella risoluzione di osservare la tregua. Pertanto il Papa, a cui stava a cuore la convocazione di un Concilio generale da celebrarsi in Roma nella Basilica Lateranese, per impedire la propagazione dell' eresie, per rivendicare la libertà, e la giurisdizione Ecclesiastica, e per riformare la corruzione dei costumi, pensò di mandare due Cardinali Legati, Scipione Rebiba a Carlo V., e a Filippo II., e Carlo Carafa ad Arrigo II. Re di Francia, incaricandoli di proccurare, che la sospensione delle armi per cinque anni si convertisse in perpetua pace, e di confortare quei Sovrani a dare tutta la loro mano alla convocazione del disegnato (8) Concilio, pel cui esito felice si richiedeva, che giovando, e piacendo ad una parte il Sinodo, non fosse ricusato come a se dannoso, e molesto dall' altra, e che i Padri, i quali dovevano intervenirvi, fossero liberi da qualunque passione, e dallo spirito di partito, il che non poteva sperarsi, ogniqualvolta il Cattolico Mondo non godesse una perfetta generale calma: giacchè i sudditi o per proprio interesse, o per timore sono ordinariamente soliti di sposare i sentimenti, e le passioni dei loro Sovrani. Oltre questa pubblica commissione, una seconda commissione secreta fu affidata al Cardinale Carafa, cioè di trarre il Re Cristianissimo alla osservanza della lega, e alla rottura della tregua, come pareva esigere la parola data da quel (9) Monarca, e la giustizia, che non permetteva di lasciare il Santo Padre esposto alle violenze di potenti nemici, ma ciò nel solo caso, che non riuscisse conchiudere fra quel Re, e l' Augusto Carlo, e il suo figliuolo Filippo una stabile pace. „ Onde (10) „ in Roma si tennero due registri di lettere, che a nome del Papa scrive-

„ va

„ avendo Mons. Illustrissimo di Loreno „ promesso a Nostro Signore, che il Re „ ci darebbe le terre, che Sua Maestà tiene in Toscana, e ci ajuterebbe a guardarle a sue spese, sia contento di farlo „ senza dilazione, e di questo prego V.Ec. „ che faccia ogni caldo ufficio insieme col „ detto Illustrissimo di Loreno. „ Ove è da avvertire, che nei primi Capitoli della Lega tra il Papa, e il Re di Francia il 13. era espresso in questi termini: „ Che pigliandosi Siena, quella Città, e suo Stato sia della Chiesa; e se quel popolo „ si contenterà così, sia del Signor Conte di Montorio, o di chi altro piacerà a „ Sua Beatitudine: „ ma nella conferma di quella Capitolazione fatta dal Re di Francia fu stabilito, che dello Stato di Siena non si parlasse. Vedi il *tomo citato delle Opere del Casa pag.*75., e 82.

(8) Pallavicino *Istoria del Concilio di Trento lib.*XIII. *cap.* XVI. *num.*6., e *cap.* XVII. *num.*1. *segg.*

(9) Nel Capitolo 20. della Lega *tom.cit. delle Opere del Casa pag.* 76. si legge: „ Che niuno de' Confederati possa far pace „ con alcuno de' nemici dell' altro, o de' „ nemici comuni, se non con saputa, e „ consenso dell' altro. „ Perciò nella *Instruzione al Duca di Somma* ivi *pag.* 88. si diceva: „ Non lascerete anche di dire, „ che se bene qui si ragiona d'accordo, e „ i nemici s' avvagliono di questa voce; „ nondimeno che noi confidiamo nelle promesse di Sua Maestà, e nella lettera „ ultima, che gl' Illustrissimi, e Reverendissimi Signori di Tornone, e di Loreno „ ci hanno portata in credenza loro: ed „ anche nel contenuto della lega siamo sicuri, e certi, che nessuna cosa sarà per „ seguire, o concludersi senza l'intervento „ nostro. „

(10) Pallavicino *lib.* XIII. *cap.*XVI. *n.*6., dalle quali parole il Signor Proposto Muratori negli *Annali d'Italia all' anno* 1556. malamente inferisce, che la Segretaria Pontificia camminasse con doppiezza in quei negoziati,

Digitized by Google

„ va al Legato successivamente il fratello, l'uno ordinario, e che rimase „ nella Segreteria di Palazzo, contenente le commessioni del primo tratta- „ to: l'altro secretissimo da non lasciarne memoria, composto delle ordi- „ nazioni sopra il secondo trattato, il che diede poi materia di apporsi al „ Carafa, che avesse incitato il Re alla guerra senza comandamento del „ Papa. „

CCCI. Ai 9. di Aprile del predetto anno 1556. Paolo in un Concistoro generale dichiarò quei due (1) Legati, e ai 22. dello stesso mese scrisse a Cesare, al Re Filippo, e ad Arrigo II. lettere di congratulazione sulla tregua fissata colla speranza, che essa fosse principio di una durevole (2) concordia, e avendo il Cardinale Carafa significato al suo fratello Antonio le ottime disposizioni del Re Cristianissimo non meno per la pace, che per la convocazione del Concilio da tenersi nella Basilica Lateranese, il Santo Padre ne fece leggere le lettere in Concistoro, e ansioso di condurre a fine sì gloriosi trattati fece riscrivere al Cardinal nipote, che a tutto potere ne sollecitasse la (3) conchiusione. Per la qual cosa non merita fede il Signor Proposto Lodovico Antonio Muratori, allorchè dice: „ Espose (4) il Ponte- „ fice la risoluzione sua di spedire due Cardinali legati, l'uno a *Filippo* Re „ di Spagna, e d'Inghilterra, e l'altro ad *Arrigo* II. Re di Francia, per „ trattar di Pace. Che questo fosse un burlarsi del Sacro Collegio i fatti lo „ dimostrarono. Imperocchè oltre all'aversi il Papa avuto per male, che „ senza di lui si fosse conchiusa quella Tregua; il Cardinale Carafa, invia- „ to in Francia, altro non operò, che di spargere in vece d'acqua olio sul „ fuoco, incitando quella Corte alla guerra, e ad assistere al Papa contro il „ Regno di Napoli con farne credere facile l'acquisto per la corona di „ Francia. „ Conciosiacchè dall'avere il Papa avuto per male, che senza di lui si fosse conchiusa quella Tregua, perchè la conchiusione fattane senza sua menzione dal Re Cristianissimo, dopo aver con lui stretto lega, era contraria alle convenzioni dell'alleanza, ridondava in dispregio della Sede Apostolica, ed esponeva il Pontefice, e il suo Stato temporale a molti pericoli, non segue, che egli ardentemente non bramasse, e realmente non incaricasse i due Legati di efficacemente adoprarsi per „ convertir (5) la sospensione a tempo „ in

(1) Atti Concistoriali presso il Rinaldi *ad annum* 1556. *n.* II.

(2) Rinaldi *ibid.*

(3) Pallavicino *lib. cit. cap.* XIX. *num.* 4., e 5., e Rinaldi *ad annum* 1556. *num.* III., ove riporta la lettera per ordine del Papa scritta dal Duca di Montorio al Cardinale, secondo la traduzione latina fattane da Giuseppe Silos, e inserita nella Storia dei Chierici Regolari Teatini. Noi quì ne riferiremo un solo periodo. Eccolo: „ Por- „ ro quod sæpius tibi voce, & postremo „ scripto commendavit, ea verborum gra- „ vitate, ac vi, qua nosti, iterum signi- „ ficavit mihi, jussitque, tanto dicendi „ studio, cultuque, quanto neque ab eo „ unquam, neque a quoquam alio audi- „ visse me memini: ut scriberem ad te „ suo nomine, ut Lateranense potissimum „ concilium, pacemque urgeas, quam iis „ quidem conditionibus complecti Rex ve- „ lit, quæ dari, atque accipi pro tempo- „ re poterunt: partem interim sui juris „ ubi res poscere videbitur, Deo, ac San- „ ctitati Suæ, uti pollicitus tibi est, con- „ donando. „

(4) *Annali d'Italia all'anno* MDLVI.

(5) Pallavicino *lib. cit. cap.* XVI. *num.* 6.

Digitized by Google

„ in pace perpetua : il che quando fosse avvenuto il Papa ne harebbe acqui-
„ stato merito , e benivolenza con amendue , e vi saria stato compreso e
„ dell' uno , e dell' altro com' è l' usanza ; o almeno dall' uno senza fallo , si
„ che sarebbe rimasto e glorioso , e sicuro . „ Nè si può giustamente ac-
cusare il Santo Padre di aver proceduto doppiamente in quel trattato , attesa la seconda secreta commissione da lui data al Cardinal nipote : giacchè questa , come abbiamo detto , eseguire non si doveva , se non perduta affatto la speranza di riuscire nella prima . Di fatto il Cardinale Carafa inviato in Francia da principio non *sparse in vece d' acqua olio sul fuoco* , incitando quella Corte alla guerra , e ad assistere al Papa contro il Regno di Napoli , ma col Re Cristianissimo , e con i suoi Ministri , e con l' Ambasciatore Imperiale residente in Parigi trattò unicamente di pace , e dal Papa fu animato a promoverla . Ma la dolce speranza concepita dal Pontefice in sentire la propensione di Arrigo II. alla pace , ed alla celebrazione del Concilio , in breve s' intorbidò , e poscia affatto svanì .

CCCII. Quantunque colla maggior secretezza fosse stata al Cardinal Carafa raccomandata la cura d' indurre il Re Cristianissimo ad osservare le convenzioni della lega col Papa , qualora la tregua da lui fatta con gl' Imperiali , e con i Spagnuoli non si cambiasse in una perfetta concordia , nulladimeno anche di questa commissione ebbe notizia l' Imperadore Carlo V. , anzi o per errore , o per malignità gli fu supposto , che il predetto Cardinale andasse in Francia sotto apparenza di trattare la pace , ma in realtà per far rompere la tregua , e stabilire confederazione col Re , ad un figliuolo , del quale si destinasse il Regno di (1) Napoli . Tuttavia il suo Ambasciatore residente in Parigi dichiarò al Cardinal Legato , che il suo Signore era pronto a sottoscrivere il trattato di pace , e a cedere lo Stato di Milano , ogniqualvolta scambievolmente il Re Cristianissimo restituisse le terre altrui (2) occupate . Laonde il Cardinale avrebbe continuato ad insistere nella prima commissione , se le gravi molestie date , o minacciate al Pontefice dai Ministri dell' Augusto Carlo , e del Re Filippo non lo avessero determinato ad abbandonarla , e a volgersi alla seconda . Ritornato il Duca di Alba dopo la tregua al governo del nostro Regno impose nuove gravezze per ricavar denaro , e incominciò ad arrolare nuove (3) truppe , permise a Marc' Antonio Colonna di assoldar gente per ricuperare i Feudi , de' quali era stato giustamente privato dal Pontefice , e vietò agli abitanti del Regno qualunque commercio collo Stato Papale . Quindi Paolo si vide nella dura necessità di rinforzare , quanto poteva , i confini delle Terre della (4) Chiesa .

(1) Ivi *cap.* XIX. *num.* 3.
(2) *Cap. cit. num.* 4.
(3) *Lib. cit. cap.* XVII. *num.* 3., e *cap.* XIX. *num.* 5., *e* 6.
(4) In una *lettera al Cardinal di Lorena in data di Roma dei* 6. *Febbrajo* 1556. *tom. V. delle Opere di Mons. della Casa pag.* 98. *seg.* „ Essendo stati avvisati , che „ il Duca di Fiorenza , e similmente gl' „ Imperiali del Regno fanno nuove fan- „ terie ; ed oltre a ciò sentendo , che „ il Duca d' Alva può a quest'ora essere „ in

Siccome però esso era alienissimo dalla guerra, nel Concistoro, che tenne agli undici di Luglio, dopo aver esposte le molestie preparategli dal Duca di Alba impegnato a difendere a mano armata i Colonnesi ribelli, e scomunicati, piegandosi ai consigli, ed alle preghiere del Sacro Collegio, introdusse dentro gli Ambasciatori dei Principi, e si mostrò pronto a deputare Cardinali, che trattassero per trovare espedienti di vivere in (5) quiete; e avendo il Marchese di Saria, Ambasciatore di Cesare, e del figliuolo, una mattina violentemente forzato le guardie della Porta di Sant' Agnese, e rottone il catenaccio per uscire a (6) caccia, il Santo Padre si astenne dal punirlo, come di ragione poteva. Ciò non ostante i Ministri di quei due Sovrani non si disingannarono dei maligni sospetti concepiti, nè abbandonarono il dise-

„ in Gaeta, siamo stati con Monsignore „ Illustrissimo di Tornone, e d' Avanzo- „ ne insieme con il Signor Conte mio Fra- „ tello lungamente sopra questo; e tutti „ concordi abbiamo determinato, per as- „ sicurare questa Città, e la reputazione „ di questo Stato, e di Nostro Signore, „ che sia necessario di fare mille, e cin- „ quecento fanti di più di quelli, che noi „ abbiamo: con questi ancora, per giudi- „ cio del Signor Marescialle Strozzi, pen- „ siamo di poter fare, che i nemici non „ solo non ci facciano danno, ma ancora „ che non tentino di farcelo in vedere, „ che le forze non sono bastanti.„ Veggansi anche le lettere *al Contestabile pag.* 97., e *al Duca di Somma pag.* 100. *seg.*

(5) Pallavicino *Istoria del Concilio di Trento lib.* XIII. *cap.* XVII. *num.*4., e Rinaldi *ad annum* 1556. *num.* V.

(6) In una lettera del Cardinal Carafa *al Cardinal di Lorena tom. cit. delle Opere del Casa pag.* 117. *seg.* si racconta distesamente questo fatto, e si parla della risoluzione sulle prime concepita dal Papa di mettere in Castello il Marchese, e degli uffizj del Cardinal nipote per placare il Pontefice. „ Il Marchese di Sarno „ Ambasciadore Cesareo, disse questi gior- „ ni al Signor Conte di Montorio mio „ Fratello, che voleva ire a caccia la mat- „ tina seguente, e che ordinasse, che li „ fosse aperta la porta di Sant' Agnesa: „ il che fu fatto subito dal Conte. Ma in- „ tervenne, che la guardia si mutò, e non „ avvertì di dire alla guardia, che entrava, „ che lasciasse uscire il Marchese, il quale „ venne la mattina alla porta, e la trovò „ serrata, e guardata da otto huomini, e „ voleva, che li fosse aperta; e scusando- „ si la guardia, che non poteva aprirli, „ perchè non aveva licenza di farlo, e che „ aprendoli senza licenza, sarieno gasti- „ gati nella vita: dopo molte parole il „ Marchese, che era accompagnato da più „ di quaranta huomini a cavallo, e con „ molti a piedi, con armi, ed archibusi, „ sforzò la guardia, e fece rompere il ca- „ tenaccio della porta, ed uscì per forza: „ il quale atto così violento, come V. S. „ Illustrissima conosce, io non voleva ri- „ ferire a Nostro Signore, per non alterare Sua Beatitudine: ma essendo sopra- „ stato due giorni, e sendo che questo „ fatto era divulgato assai, e che tutta la „ terra se ne doleva, fui costretto narrar- „ lo a Sua Beatitudine, acciocchè senten- „ dolo essa da altri, non avesse cagione „ di riprendermi, riposandosi essa, come „ sa V.S. Illustrissima, sopra di me in que- „ ste simili cose: non potrei dire con quan- „ to sdegno Sua Beatitudine lo sentì, pa- „ rendoli, come è in effetto, che questo „ non procedesse solo da naturale insolen- „ za, ma che fosse fatto più per un certo „ disprezzo, e per rimproverare a Sua Bea- „ titudine le cose passate; e perciò giu- „ dicando, che dalla mala soddisfazione, „ e dalla superbia di costoro si potesse „ aspettare ogni ora di questi simili fatti, „ non volle in alcun modo tollerare que- „ sta prima abbominevole esorbitanza. E „ per dire a V.S. Illustrissima liberamente „ il tutto, come io debbo, Sua Beatitu- „ dine voleva mettere il Marchese in Ca- „ stello, e procedere secondo la giustizia; „ ma io mi sono sforzato di placare Sua „ Beatitudine, poichè m' è necessario di „ difendere quelli, che hanno procurato di „ offendermi nella persona, ed in tutto.„

Ho

Digitized by Google

disegno di muovere guerra a (7) Paolo, anzi, mentre questi si protestava disposto a sentire il parere dei Cardinali, e degli Ambasciatori dei Principi per estinguere i semi della discordia, Garzia Lasso della Vega Agente in Roma del Re Filippo spedì una lettera al Duca di Alba, esortandolo ad assalire lo Stato Ecclesiastico, mentre era sì mal fornito, e sprovveduto (8) di milizie. Per buona fortuna il Corriere, che portava tal lettera passando per Terracina a piedi, e senza divisa del suo uffizio, fu fermato, e mandato a Roma, e poichè la lettera era scritta in cifra, per venire in cognizione del contenuto della medesima, furono arrestati Gian-antonio Tassi Maestro delle poste dell' Imperadore, e Garzia Lasso, e trovandosi (9) fra i confidenti di Cesare, indicati nella predetta lettera, nominato Ascanio della Cornia, a cui era stata commessa la cura di Velletri, il Papa lo fece chiamare per udire le sue discolpe, e prolungando esso con varie scuse la venuta, fu mandato a Velletri Papirio Capizucchi con ordine d' imprigionarlo. Ma Ascanio avvertitone a tempo dal Cardinale suo fratello fuggì a Nettuno, e montato su una barchetta con un solo famiglio approdò a Napoli, ove il Duca di Alba con grande onore lo accolse. Onde il Santo Padre chiarito della infedeltà di Ascanio, e del Cardinale suo fratello, e convinto, che nei Ministri del Re Filippo all' esterne apparenze corrispondevano gl' interni consigli di opprimerlo, rinchiuse in Castel Sant' Angelo il Cardinale della Cornia, e privò non meno lui, che il suo fratel-

Ho riferito distesamente questo passo, acciocchè il Lettore scorga la sincerità del Signor Proposto Muratori, il quale negli *Annali d' Italia all' anno* MDLVI. dice: „ Nè poco servì a maggiormente alterar „ l' animo del Pontefice il parlar alto de' „ Ministri Spagnuoli, e l' avere fra l'altre „ cose il Marchese di Sarria Ambasciatore „ del Re di Spagna sforzata un giorno una „ Porta di Roma per uscirne senza de'do- „ minanti Carrafi: „ onde con ragione di lui si lagna il P. Carrara nella *Storia di Paolo IV. tom. I. pag.* 295. *not.* a, perchè egli così viene a rovesciare il delitto dell' Ambasciatore sulla indiscreta superbia dei Carafi, e torce la Storia per iscusare gl' Imperiali, e rendere odioso il Pontefice.

(7) Il Cardinal Carlo Carafa nella *lettera al Duca di Somma in data di Roma li* 5. *di Marzo* 1556. *tom. V. delle Opere del Casa pag.* 114. *seg.* „ Mando a V. Ec. la copia „ della instruzione, che gl'Imperiali aveva- „ no da Sua Maestà sopra il trattato del- „ la sospensione d' armi, che s' è intercet- „ ta, e similmente la copia dell' altra let- „ tera del Duca d' Alva al Duca di Fio- „ renza, per la quale potrà vedere l' infi- „ nito desiderio, che essi avevano di con- „ cludere la detta sospensione, come quel- „ li, che temevan forte della nostra lega; „ e insieme vedrà la mala soddisfazione, „ che essi hanno di Nostro Signore nel ca- „ pitolo, dove parlano del Concilio: la qual „ loro mala soddisfazione non ci lascia sta- „ re con animo riposato, nè quanto alle „ persone, nè quanto allo stato, e perciò „ è necessario di provvederci in qualche „ modo. „ E nella *lettera al Cardinal di Lorena pag.* 119. „ Sia certa V. S. Illustris- „ sima, che se bene il Re d' Inghilterra, „ e forse l'Imperadore hanno desiderio per- „ avventura, che la tregua duri, questi „ Ministri d' Italia, che vivono di guerra, „ e di travaglio, non la vorrano, siccome „ noi siamo certificati per lettere del Mar- „ chese di Pescara intercette; e perciò sem- „ pre cercheranno occasione di romperla: „ il che non ci lascia stare con l' animo ri- „ posato, nè di disarmarci del tutto; e Dio „ volesse, che noi non fossimo stati tanto „ consigliati, e lusingati a procedere rigo- „ rosamente con questi nostri vicini, co- „ me V. S. Illustrissima sa, che noi siamo „ stati, che ora noi potremmo stare molto „ più sicuri, che non siamo. „

(8) Pallavicino *Istoria citata lib.* XIII. *cap.* XXVII. *num.* 5.

(9) Ivi *num.* 8.

Digitized by Google

lo Ascanio di tutti i loro beni, e per atterrire chi lo minacciava di guerra, ed eccitava contro di lui a ribellione gli stessi suoi sudditi, nel Concistoro, che tenne ai 27. di Luglio, fece comparire (10) Alessandro Pallantieri Procurator Fiscale, e Silvestro Aldobrandini Avvocato Fiscale della Camera Apostolica, e fece leggere la istanza in iscritto dal primo di loro portata. „ Essa (11) conteneva: Che i Ministri di Cesare, e del Re Filippo, e massimamente il Duca d' Alba Vicerè del secondo, e Luogotenente del primo, „ macchinavano apertamente contra lo Stato Ecclesiastico, e contra la stessa „ Città di Roma: non solo ricettando, e proteggendo i Colonnesi scomunicati, e dannati di lesa maestà, somministrando loro danari, e Capi di „ guerra, e specialmente un tale Aldano; ma preparando assalti alle Terre „ del Papa, ed un nuovo Sacco alla sua Reggia. Non poter ciò avvenire „ senza notizia de' loro Principi. Questa, secondo la disposizion delle leggi, provarsi per congietture: le quali in tal caso erano robustissime; il „ tempo diuturno, i fatti notorii, le spese grosse, oltre alle prove, che „ sopra la participazione de' medesimi Principi risultavano da varie segrete „ contezze, le quali non era tempo, nè luogo da riferire. Tuttociò non pur „ esser opposto alla Bolla dal Pontefice promulgata contra i Colonnesi, e i „ loro fautori; ma eziandio alle investiture, e a' giuramenti prestati nel Feudo del Regno Napoletano, il cui diretto dominio appartiene alla Chiesa. „ Pertanto il Fiscale supplicar alla Santità Sua, che delegasse Cardinali, i „ quali conoscessero questa causa: ed ove il Fiscale provasse le cose addotte, dichiarasse dall' ora presente i già detti Ministri, e Principi incorsi in „ tutte le pene di maggiore scomunica, di caduta dal Feudo, di privazione „ degli onori, e degli Stati; s' assolvessero i sudditi dal giuramento; e i „ loro Dominii s' esponessero per lecito acquisto agli occupatori. Il Pontefice di sua propria voce ammise l' istanza nella solita forma: *Se, ed in „ quanto era di ragione*: e disse, che sopra la delegazione de' Cardinali giudici, e l' eseguzione delle cose richieste, havrebbe tenuto consiglio co' „ Padri, e uditone il parer loro, maturamente risposto. „

CCCIII. Precedentemente a questo Atto il Marchese di Sarla (1) aveva rappresentato a Carlo V., e al Re Filippo suo Figliuolo colle maniere più acerbe i supposti oltraggi da Paolo „ fatti a se, ed alle loro Maestà, „ e ne aveva ricevuto risposte conformi alle sue proposte, e al Duca di Alba era stato spedito ordine d' indurre colle buone il Pontefice alla pace, o „ di fargli guerra. „ Il Marchese adunque „ significò (2) di voler domandare al Pontefice licenza d' andar altrove per affari, e per ordinazion de' „ suoi Principi. Il che vedevasi ch' era un troncare ogni filo di nuova unione. Perciò il Papa il secondo giorno d' Agosto invitò a desinare dodici „ Cardinali varii di fazione, e di nazione, e con essi l' Ambasciadore, e „ 'l nuovo Duca di Paliano suo Nipote: E dopo la mensa disse che havendo

(10) Ivi *num.* 6.
(11) Ivi *num.* 7. Veggasi ancora il Rinaldi *ad annum* 1556. *num.* V.

(1) Pallavicino *cap. cit. num.* 10.
(2) Ivi.

Digitized by Google

„ do intesa la richiesta preparata dal Marchese di partirsi, riceverebbe in „ grado che esponesse il suo desiderio a quell' adunanza. Confermò il Mar„ chese, che a ciò fare il costrignevano i negozi, e le commessioni de' „ suoi (3) Signori .... Ciascuno de' Congregati disse, che la partenza non gli „ poteva esser vietata; ma ben doversi pregarlo che, poste le circostanze pre„ senti, soprassedesse alquanto, se fosse lecito senza incomodità, e disubbi„ dienza de' suoi Padroni. Il che l'Oratore negò di poter fare secondo il „ tenor de' comandamenti. Il Papa fece uscir lui, e 'l Duca, perchè i „ Cardinali profferissero più libere le sentenze. E queste furon di nuovo: „ che secondo la ragion delle genti non gli si potea negar la partita; ma so„ lo iterargli l' instanza della dimora. Onde richiamatolo, gli diede Il Pon„ tefice con inopinata umanità la risposta: concedendogli l' andarne ovunque „ volesse, ma significandogli ad un ora il desiderio comune. E 'l Marchese „ ringraziando della licenza, disse, che farebbe nuova considerazione sul „ ricevuto comando. Il che videsi, che fu apparenza per rispondere in ma„ niere non discortesi di manifesta repulsa alla cortesia del Pontefice; e non „ perchè (si come altri gli oppose) non havesse prima ben esaminate le com„ messioni; imperocchè il dì prossimo uscì di Roma. „ Nel medesimo tempo il Duca di Alba (4) mandò a Roma Giulio della Tolfa Conte di S. Valentino con varii lamenti da esporre al Papa, cioè, che tutti i parziali di Cesare, e del Re Filippo erano da lui maltrattati, imprigionati i Ministri, e vilipeso l' Ambasciatore, e che nel Monitorio contro Ascanio si conteneva esser egli ricorso ai nemici della Sede Apostolica, e per tali in conseguenza dichiararsi esso Vicerè, e i suoi Principi. A queste querele (5) rispose Paolo con una Scrittura, in cui sì mostrava, che il Pontefice non aveva offeso i Regii con punire i suoi sudditi rei di gravissimi, e palesi misfatti, ma bensì i Regii il Papa con proteggere i sudditi da lui condannati come ribelli: che contro l' Abate Bersengo, e l' Abate Nanni si procedeva

(3) Il Pallavicino attesta, che tanto si ha dagli atti Concistoriali. Aggiunge poi „ di aver letto in particolari memorie, che „ l'Oratore ne spiegò le cagioni; rammemorando con forme amare, ed altiere „ l' ingiuria fatta dal Pontefice a quei gran„ dissimi Principi. „ Vedi il P. Carrara „ nella *Storia di Paolo* IV. *lib.* IX. *num.* XXI. *tom.* I. *pag.* 315., ove in conferma di ciò adduce le parole del Nores, e not. 6. dice: „ Del Nores L. 2. sono le parole „ tutte qui, e poco più giù segnate. E „ questo fatto così pubblico, e di cui però il Nores doveva aver maggior sicu„ rezza, io lo scrivo volentieri colle di lui „ precise parole; acciocchè da un fatto si „ chiaro, ed autentico, si arguisca quan„ to siano sospetti quegli altri racconti, „ che in cose occulte, e oscure sonosi fat„ ti da varj contro la prudenza, gravità, e „ buon modo di Paolo. „

(4) Rinaldi *ad annum* 1556. *num.* V. Pallavicino *cap. cit. num.* 9.

(5) Pallavicino *lib. cit. cap.* XVIII. *num.* I. Rinaldi *num. cit.*, ove dopo aver riferito le accennate risposte del Pontefice, soggiunge: „ Hæc responsa adeo justa visa „ sunt postea Cæsari, ac Philippo Regi, „ ut inique bellum a prorege susceptum „ senserint. „ Che più? Lo stesso Duca di Alba, non avendo che replicare alle dette risposte nella lettera in data di Napoli il dì 21. Agosto 1556. scritta al Santo Padre, e inviatagli per mezzo di Pirro Loffredo, qual lettera si legge nel *tom.* III. *delle lettere di Principi, le quali si scrivono*

va come contro chierici soggetti alla Pontificia giurisdizione, e inquisiti per colpa di oltraggiata Maestà, per tralasciare, che il Bersengo quando fu preso, non era più Ministro del Duca di Alba: che parimente Garzia Lasso si riteneva come macchinatore contro lo Stato del Pontefice, e a cui perciò non assisteva il diritto delle Genti, di cui egli era stato violatore: che si era abbondato in dolcezza col Marchese di Saria, lasciando impunito l' attentato da lui commesso con violentare una Porta di Roma, nè potersi chiamare dispregio l' avergli qualche volta negata l' udienza, non essendo solito in alcuna Corte, che gli Ambasciatori abbiano libero adito al Principe, ogniqualvolta lo vogliono: e che il Vicerè vietando per bando ai suoi Popoli, sotto rigorosissime pene, ogni comunicazione con quelli dello Stato Ecclesiastico, se n' era dichiarato apertamente nemico. Domenico del Nero Romano inviato dal Papa al Vicerè per confutarne le lagnanze, e dolersi delle offese da esso Vicerè fatte alla Maestà Pontificia, fu altresì incaricato di proporre temperamenti, onde estinguere il fuoco della discordia. Ma il Duca di Alba non senza ragione chiamato dal Muratori (6) *inumano*, e *crudele*, *nobile carnefice*, e *Silla novello*, assolutamente voleva la guerra, a cui eziandio lo stimolavano Marc' Antonio Colonna, Ascanio della Cornia, e gli altri ribelli al Pontefice; e se esso a Roma spedì Pirro Loffredo, Cavaliere Napoletano, con lettere al Papa, e al Sacro (7) Collegio, simulando per parte sua, e dei suoi Principi desiderio di pace, e d' intavolatura di (8) accomodamento, ciò fece colla mira di sorprendere il Santo Padre, e di occupa-

no o da Principi, o a Principi, o ragionano di Principi Venezia appresso Giordano Ziletti MDLXXVII. *fol.* 238. *segg.* si attaccò al miserabil partito di replicare: „ Ho „ ricevuto il Breve, che mi portò Dome„ nico del nero, & intendo per esso, e „ per quello, che da parte di V. Santità „ m' ha detto a bocca, che in effetto non „ è stato altro se non voler chiarire, & „ giustificare i torti fatti a S. Maestà, li „ quali io feci intender a V. Santità per il „ Conte di san Valentino, e perchè le ris„ poste non sono di qualità, che bastino „ a satisfar, & iscusar i fatti passati, non „ m'è parso necessario usar hora altra re„ plica. „

(6) Muratori *Annali d' Italia agli anni* MDLXVIII., *e* MDLXXXII.

(7) Queste due lettere in lingua Spagnuola si leggono nella *Historia della Città, e Regno di Napoli di Giovanni Antonio Summonte lib.X. tom.IV. Napoli* MDCLXXV. *pag.*270. *segg.*, e altrove, e la prima in lingua Italiana si ha nel *tomo* III. *delle Lettere di Principi* citato (not. precedente).

(8) Il Duca di Alba nella lettera a Paolo IV. in data di Napoli 21. Agosto 1556. *tom.* III. *delle Lettere di Principi fol.* 239. „ Come geloso della quiete della Christia„ nità, e geloso, che la fatigata Italia ri„ ceva alcun riposo; e per il rispetto, e „ riverenza, che so, che hanno le loro „ Maestà a questa santa sede, ho voluto „ ultimamente replicar a V.Santità, & im„ portunarlo buttandomi ai suoi piedi, che „ voglia restar servita di riguardar gl' in„ finiti travagli, e flagelli, con li quali „ nostro Signor Iddio ha permesso, che „ sia conquassata la Christianità. L'innu„ merabili miserie, le calamità, l' estreme „ carestie, nelle quali non senza suspetto „ di peste si truova, gl' incredibili danni, „ & incredibili ruine, li crudeli homicidi „ con manifesto pericolo della perdita dell' „ anime, li sacchi, gl' incendii, le dissabi„ tazioni delle Città, delle Terre, gli adul„ terii, e tanti mali, che nascono dalle „ guerre senza potervi rimediare, e che „ come buon Pastore si contenti lasciar da „ parte l' odio, & il pensiero ch' ha di of„ fendere le loro Maestà nelli lor regni, e „ sta-

Digitized by Google

cupare lo Stato Ecclesiastico senza trovar resistenza. Imperocchè egli ordinò al Loffredo di non dimorare in Roma più di quattro (9) giorni (tempo troppo breve per eseguire la sua commissione) qualunque risposta ne riportasse, ed anche se nulla gli fosse risposto, e il giorno 1. di Settembre, giorno, in cui Pirro Loffredo, secondo l'ordine ricevuto, uscir doveva da Roma, partì da Napoli alla testa del suo esercito per assalire lo Stato Ecclesiastico, e il giorno quinto s' impadronì di Ponte Corvo, e poscia di Frosinone, di Veroli, di Alatri, di Piperno, di Terracina, e di altri luoghi, dei quali molti furono soggiogati colla forza, molti a lui volontariamente si arrenderono, ed egli a fine di scemar l'odio alle sue armi, e di seminare gelosia tra il Pontefice, e i Cardinali, ne prese possesso a nome del Sacro Collegio, professandosi pronto di renderli, o ad esso, o al futuro Papa.

CCCIV. Mentre il Duca di Alba, calpestato il diritto delle (1) Genti, veniva ad invadere le Terre della Chiesa, il Pontefice adunò avanti di se

„ stati, e resti servita di abbracciar con „ carità, e paterno amore la Maestà del „ Re mio Signore, il quale seguendo l'orme di suo Padre, si è sempre offerto, „ & di nuovo offerisce la propria persona, „ con tutte le sue forze a servizio di questa santa sede, e poi, che a l'onnipotente Iddio dopo si lunghi travagli soprabondando con la bontà sua è piaciuto darci il riposo, e quiete della Tregua, non voglia V. Santità con pensiero, e desiderio di far grandi i suoi, potendo come ho detto farlo con sodisfazione di Sua Maestà, nel Regno, con perpetua quiete, si come glie l' ha offerto, impedir il bene ch' è stato concesso da Dio alla Christianità, anzi come vero Pastore deputato a pascere, non lasciar divorar le pecore, che ha in governo, voglia, che il popolo Christiano dopo tanti danni, ch' ha patiti, possa godere di questa benedetta grazia, respirando, e riposando nella Triegua, e nella speranza, che si ha della Pace perpetua. Et essendo V.Santità come è ragione, & io spero, di ciò servita, la supplico con li convenienti, e debiti modi, e mezzi faccia assecurar sua Maestà, di non l'offendere, nè fare offendere nel Regno, e nelli altri stati, sodisfacendo in particolar a quanto ho detto, e provedendo alli danni, che potriano nascere, ch' io prontissimamente in nome di sua Maestà mi offero far il simile certificando, che sua Maestà non pretende interesse alcuno, nè altra cosa „ dà V. Santità, nè ha intenzione di di„ minuir un pelo il Dominio, e Stato „ della santa sede Apostolica, e ch' essa „ con li suoi vassalli, & affezzionati non „ desiderano altro, che restar sicuri, che „ V.Santità non debbia inquietare, nè molestare sua Maestà nelli stati, e Regni „ suoi. E così mi protesto innanzi a Dio, „ a V. Santità, & a tutto il mondo, che „ se V. Santità senza dilazione di tempo „ non vuol restar servita di far essequir „ quanto si è detto, io penserò di diffender il Regno di sua Maestà, con quelli migliori modi, che potrò, che li mali, „ che di ciò nasceranno vadano sopra all' „ anima, e coscienza di V. Santità. Riceverò per gran mercede, che quanto ho „ detto V. Santità lo communichi co'l sacrosanto Collegio, dandoli libertà, che „ possa dire quello, che sente, che son „ certo, che non solo non svieranno V. „ Santità dal camino della pace, e quiete, la qual sua Maestà, e suoi Ministri „ insieme desiderano, e procurano; ma „ che come colonne, & appoggio della „ santa sede, ajuteranno a procurarla, per „ la quale con grandissima istanza resto „ pregando N. S. Iddio, che metta in animo a V. Sant. che segua in modo, che „ con tranquillità, e pace ci possa a tutti „ comandare, e noi come è giusto, obbedir sua Beatitudine, la qual N. S. Dio „ conservi per tanti anni, come la Chri„ stianità ne ha bisogno. „

(9) Pallavicino *lib.* XIII. *cap.* XVIII. *n.* 3., e *cap.* XIX. *n.* 1.

(1) Grozio *De jure belli, & pacis lib.* III. *cap.* III. §. V. *seqq.*

Digitized by Google

se i (2) Cardinali, e lette le lettere scritte al Sacro Collegio dal Vicerè, furono proposte diverse maniere di pacificazione. Ma la notte del seguente giorno arrivò a Roma l'infausta nuova della irruzione fatta dal Duca nello Stato Ecclesiastico, e della presa di Ponte Corvo, e di Frosinone. Perciò il Pontefice giustamente adirato sollecitamente convocò i Cardinali, espose l'atroce insulto ricevuto, e chiamato alla loro presenza il Loffredo, lo interrogò della commissione addossatagli, e avendo egli risposto, che aveva portate due lettere del Vicerè, l'una a Sua Santità, l'altra al Sacro Collegio per intavolare l'accomodamento delle presenti differenze, il Papa gli notificò le ostilità proditoriamente fattegli dal medesimo Vicerè, nello stesso tempo, in cui lo affidava con proporre trattato di pace, e per vendicare nel Ministro la infedeltà del Principale, lo fe condurre in Castello Sant' Angelo, dove fu trattenuto fino a tanto che continuò la (3) discordia. Parimente in un altra generale Congregazione dei Cardinali Paolo altamente si lagnò della maniera, con cui il Duca di Alba prendeva possesso delle Terre della Chiesa, che cadevano nelle sue mani, dicendo: „ Non (4) passiamo „ senza risentimento l'oltraggio che ci si fa gravissimo nel voler colorire „ l'apparenza del suo vero, e natural disegno. Egli subito entrato con l'e„ sercito nel nostro Dominio, comincia ad occupar Terre facendo que' mali, „ che far si sogliono da i soldati in paesi nemici; et poi con simulata equi„ tà, fa depinger per tutto l'arma, che usa la Chiesa, quando questa Sede „ è vacante; vuol che i popoli giurino fedeltà al futuro Pontefice, dice di „ ritener quello ch' egli acquista in nome del vostro Collegio. E che altro „ è questo, che un voler far credere alle genti, che noi non siamo Ponte„ fice, e ciò essendo, o che voi non aveste autorità di crearci, o che con

„ non

(2) Pallavicino *lib.* XIII. *cap.* XIX. *num.* 1.

(3) Il Summonte nella sua *Historia di Napoli lib.* IX. dopo aver riportato le lettere del Duca di Alba a Paolo IV., e al Sacro Collegio inviate per mezzo del Loffredo, per rendere odioso il Pontefice, e palliare l'irruzione fatta dal mentovato Duca nello Stato Papale, falsamente scrive *pag.* 277. „ Havendo il Pontefice letto „ la lettera, & odito l' Ambasciadore, „ entrò in maggior sdegno, & voltatosi „ a Pirrofo minacciò di farlo morire, il „ qual intrepidamente rispose, che haverebbe sofferta la morte in servigio del suo „ Re tanto Christiano, e Cattolico, e crescendo la collera al Papa, ordinò, che „ fusse carcerato, e l'havrebbe fatto anco „ morire, se 'l Collegio de' Cardinali non „ l'havesse temprata l'ira. Il Duca vedendosi dalla pace escluso lasciò in Napoli suo Luogotenente Bartolomeo della „ Cueva Cardinale, e nel primo di Settembre dell'anno predetto un' Esercito „ di nove mila Fanti, due mila Cavalli, „ e dodici pezzi di Artegliaria, passò in „ campagna di Roma, ove non restò luogo, ch' egli non occupasse. „ Parimente il Signor Proposto Muratori negli *Annali d' Italia all' anno* MDLVI. altera i fatti della spedizione, e carcerazione del Loffredo, e della irruzione fatta nelle Terre della Chiesa dal Duca di Alba accennandoli come segue: „ Tentò indarno il Vicerè „ di ammansare l'inferocito Papa, da cui „ anche fu incaricato Pietro Loffredo, man„ dato a lui per trattare d'accordo; e per„ ciò diè di piglio all'armi, acciocchè si „ ottenesse col terrore ciò, che non si po„ tea in miglior forma conseguire. „

(4) Cesare Campana *Vita del Cattholico & invittissimo Don Filippo II. d' Austria Re della Spagna con le guerre de suoi tempi part.* II. *lib.* VIII. *Vicenza* MDCVIII. *fol.* 144.

Digitized by Google

„ non legittimo modo ne creaste; ma essendo falso l' uno, e l' altro, egli „ malvagiamente ha cercato di sollevar gli animi de' Cristiani a men che buo- „ na opinione di noi. E che altro perciò voleva, che travagliar con qualche „ scisma la pace, e questo debil riposo della Chiesa? acciocchè dividendo- „ si le forze, e le volontà de' popoli fedeli, e de' Principi, che volessero ap- „ portarci ajuto, come ci apporteranno, potessero l' armi Spagnuole oppri- „ mere più agevolmente quel poco di vigore, che sopravanza ancora alla „ libertà, ed all' antica gloria d' Italia per la sola riverenza, che s'à fin quì „ avuta alla religione. „ Quindi i Cardinali „ mostrata (5) indegnazione del „ fatto, pregarono il Bellai Francese loro Decano, che ne facesse per lettere „ grave lamento col Duca a nome comune: quasi gli riputasse scismatici, „ o ribelli, che volessero accettare ciò, ch'ei toglieva al loro supremo Principe, „ e Capo: Questa forma d' operare non poter essere in grado alla pietà del „ suo Re; e sopra tutti dolersene il Cardinal di S. Giacomo suo Zio: Per un „ huomo del quale mandarono questa lettera segnata il dì terzodecimo di „ Settembre, e recata al Duca mentr' egli appunto stava ad assedio sotto „ Anagni. Il Vicerè di presente rispose, ringraziando i Cardinali, che l' av- „ vertissero d' astenersi da quelle azioni, che non potevano gradire alla pie- „ tà del suo Signore: La guerra essersi mossa da lui a forza, secondo le „ ragioni, che haveva significate al Sacro Collegio per la voce del Loffredo: „ Perciò fin che vivesse Paolo, fargli mestiero di mantenere in protezione „ del Re le Terre occupate. Ma perchè Sua Maestà gli avea data ferma com- „ messione di restituirle ad ognora che 'l Pontefice morisse, ed in tal caso „ il Governo dello Stato Ecclesiastico apparteneva al Collegio; però egli ha- „ vea voluto obligarsi con la predetta dichiarazione a non ritenerle nè pure „ que' pochi dì che frapponessero ò sin' all' elezione del nuovo Papa, ò sin' „ alla venuta del nuovo comandamento Reale. In ultimo iterava le sue pre- „ ghiere col Collegio, e col Decano, che disponessero il Pontefice a con- „ sigli più (6) paterni, e più giusti. „

CCCV. Paolo IV. fino dal principio del suo Pontificato aveva determinato di mostrarsi a tutti padre amorevole, e di amministrare a tutti la giustizia, e di promovere fra i Cristiani Principi la pace, e aveva espresso questi suoi sentimenti eziandio in una obbligantissima lettera (1) scritta a Carlo V. il giorno dopo la sua elezione in Sommo Pontefice. Ma nello stesso tem-

(5) Pallavicino *Storia cit. lib.* XIII. *cap.* XX. *num.* II.

(6) I consigli più paterni e più giusti, a cui il Duca di Alba voleva, che i Cardinali disponessero il Pontefice, tendevano al dispregio della Sede Apostolica, e all' inceppamento dell' autorità del Papa di tenere in dovere i suoi sudditi, e di punire le ribellioni, e gli affronti fatti alla sua Maestà.

(1) Questa lettera è riportata dal Rinaldi *ad annum* 1555. *num.* XXIX., e noi quì la riferiremo distesamente, affinchè si scorga, qual fede prestar si debba a chi ci rappresenta Paolo IV. fino dal principio del suo Pontificato altamente irritato contro quell' Augusto, e risoluto di abbassarne la potenza. „ Heri una omnium Venerabi- „ lium fratrum nostrorum S. R. E. Cardi- „ nalium sententia qui nobiscum in Con- „ clavi erant congregati, in locum felicis „ memoriæ Marcelli II. Pontificis Maximi

Digitized by Google

po voleva conservare la sua potestà, ed autorità paterna, e non avvilire la maestà del grado, e della dignità, in cui era stato da Dio collocato. Laonde consigliato a trattare di pace col Duca di (2) Alba, dopo la irruzione da questo fatta nello Stato Ecclesiastico, si era dichiarato, che avrebbe dato orecchio a proposizioni di accordo, ogniqualvolta il Duca fosse tornato ai suoi confini, e avesse lasciato libere le Terre della Chiesa. A ciò il Duca non solo non aveva voluto consentire, sotto colore di non tirare la guerra in sua casa, ma anche era proceduto più oltre, recando al Pontefice maggiori danni. Per la qual cosa Paolo non giudicava convenire al suo onore in quello stato di cose mandare Ambascia-

„ demortui, suffecti fuimus, & quamquam „ non essemus ignari, quam grave onus „ debilibus humeris nostris imponeretur, „ cum tamen nihil ejusmodi sine Dei voluntate fieri sciremus, subire illud maluimus, quam debitæ illius majestati cujusvis servitutis jugum excutere, ad quod quidem perferendum ipsius Dei auxilium „ nullo nobis loco esse defuturum speramus in iis rebus potissimum, quæ ad „ ejus gloriam, Christique fidelium salutem pertinebunt, hoc est ad Religionis Christianæ amplitudinem, communemque omnium pacem, & tranquillitatem, cui a tua Majestate eam nunc „ operam dari novis in dies nunciis audivimus, ut cum nostra hac tanti muneris sollicitudine non mediocris conjuncta „ sit consolatio: precamur Divinam clementiam, ut hujus consolationis nostræ „ finem sentiamus, qui Orbi Christiano „ universo adeo est necessarius; & quem „ de tua virtute, ac pietate omnino nobis pollicemur: interim vero ad Majestatem tuam hæc scribimus, tum ut eam „ de statu nostro certiorem faciamus, tum „ ut præter authoritatem, quæ dilecto filio „ Reginaldo Cardinali Polo nostro de Latere Legato inter cætera ad pacem ipsam „ tractandam amplissime concessa est, si „ quid a nobis fuerit necessarium, id omne offeramus, quodque præterea ad tuæ „ Majestatis, tuorumque amplitudinem, & „ splendorem attinet, ut certo illud scias „ omnia perpetuo tibi parata esse, quæ cum „ Deo in primis, sanctæque Matris Ecclesiæ, cujus te semper filium observantissimum novimus, Sedisque Apostolicæ „ dignitate, cumque aliorum concordia, & „ quiete fieri a nobis posse cogniturі sumus, ut Venerabilis Frater Hieronymus „ Archiepiscopus Consanus pluribus exponet tuæ Majestati, quam omnipotens „ Deus benedicat. Dat. Romæ apud Sanctum Petrum sub Annulo Piscatoris die „ XXIV. Maii MDLV. Pontificatus nostri „ anno I. „

(2) Paolo IV. nella risposta ai Cardinali riferita dal Campana *part.* II. *lib.* VIII. *fogl.* 149. „ Non habbiam anchor parlato di „ Filippo, vogliamo credere, per vostro „ sodisfacimento, & per quel che si dice „ haver affermato sempre il suo Ambasciadore al Christianissimo nostro figliuolo, ch' egli non abbia dato tal' ordine al Duca d' Alua; anzi che più volte gli ha scritto che resti di molestarci „ con l' armi; ma non possiamo però fare, che non mettiamo in consideratione almeno, quanto poca fede si debba „ dare alle parole, quando ad esse si veggano contrari gli effetti. E se questo è „ pur vero; come volete voi persuaderci; „ non diremo noi, che sopramodo s' accresca il fallo del Duca? Et pur' à costui, ch'anche contra la volontà, & contra l' espresso commandamento del suo „ Re ha occupato lo Stato della Chiesa, „ ch' è stato cagion di tante uccissioni, „ che non riconosce noi per Pontefice Romano; & per maggior certezza di questo, disprezzando le nostre censure, dà „ ricetto, anzi favorisce, e difende gli „ scommunicati; à costui, che datagli da „ noi intentione di scordarci tante offese, „ e di porgere orecchie a qualche accordo, „ se tornando ne' suoi confini lasciasse l'„ bere le nostre Terre, egli come se si „ trattasse tra uguali, e di causa uguale „ in ragioni, non solo non ha voluto ciò „ consentire, sotto color di non volersi „ tirar la guerra in casa, ma sempre anche è proceduto più oltra facendo i nostri danni maggiori; à costui, dico, sia-

„ mo

Digitized by Google

basciatori al medesimo, e ricevere da lui le condizioni della (3) concordia. Nulla di meno ai sedici di Settembre, vale a dire nel giorno stesso, in cui fu pigliata la Città di Anagni, e messa barbaramente a (4) sacco, egli cedendo (5) alle suppliche dei Cardinali, mandò al Vicerè Fra Tommaso Manriquez Domenicano Spagnuolo con lettere del Cardinale Fra Giovanni Alvarez da Toledo Arcivescovo di Compostella, detto il Cardinale di San Giacomo, zio del medesimo Vicerè, nelle quali si progettava una sospensione di armi per trattare frattanto di pace. Il Vicerè ricusò la sospensione, ma si mostrò inclinato al trattato proposto, purchè il Papa costituisse una Congregazione di Cardinali non appassionati, con cui potessero brevemente conferire della materia gli uomini, che egli a tal fine inviarebbe. Il Pontefice la formò il dì seguente, e il Vicerè unitamente col Manriquez vi spinse Francesco Pacecco suo Segretario, il quale il dì 20. di Settembre ai Cardinali adunati nella casa di quello di S. Giacomo espose le condizioni, che esigeva il Vicerè per il perfetto ristabilimento della concordia. Erano queste, che il Papa si riconciliasse col Re Filippo, ed assicurasse di non molestarlo giammai, nè di collegarsi contro di lui, che liberasse i suoi vassalli, e i suoi Ministri carcerati, e che reintegrasse Marc' Antonio Colonna, ed

„ mo noi essortati a mandar' Ambasciadori, perchè ci dia le condition della pace? O indegnità di tempi, mandi il Vicario di Christo a supplicar' il Duca d'Alua, mentre gli ha il pugnal nella gola, che gli doni la vita, per timor di non perdere il restante, lascisi in arbitrio degli Spagnuoli, se vogliono restituirci o nò, quel che fin' hora s'hanno usurpato; perchè non succedano più morti di persone innocenti, perchè non vadano in preda de' Soldati le vergini, perchè non sieno profanate le Chiese, concedasi il dispregio di questa sede; lascisi il Papa ligar le mani dal Re di Spagna, si che non possa gastigar i suoi soggetti; non s'habbia riguardo alla dignità Pontificale, nè si metta in consideratione alcuna, quel che s'appartenghi all' honor nostro. O indegnità di tempi; purchè possiamo al presente ottener la salute, purchè si schivi il sacco di questa città, purchè i ministri del figliuolo non riduchino nella medesima miseria Paolo Quarto, & questo venerando Collegio, nella qual fu, da quei del padre ridotto Clemente Settimo, & i Sacri Cardinali, non si disputi del modo, nè si ricerchi da chi si chieda. Orsù dunque, basti a noi d' haver' ricordato quel che fora conveniente; siane assai discarico appresso a coloro, che verranno, che non per nostra libera volontà, ma sforzati dalle preghiere de' nostri fratelli, ci induciamo ad atto men che dovuto alla dignità nostra. Mandisi chi vi piace ad impetrar la salute, poichè giudicate voi esser vano il mezo della guerra, ad ottener una degna, & perpetua pace; e da chi vi par d'acquistar assai, se rimettendo l'offese passate ad un acerbissimo nemico di Santa Chiesa, potremo sperar da lui men dura condition di vita. „

(3) Chi riflette, senza spirito di passione, alle ragioni addotte da Paolo IV. nell' Allocuzione, di cui abbiamo riportato uno squarcio (nota precedente), e ne comprende la forza, non può far a meno di non riconoscer, aver Paolo IV. giustamente, e ragionevolmente richiesto, che prima d' intraprendersi il trattato dell' accomodamento, il Duca di Alba rilasciasse le Terre della Chiesa da lui violentemente occupate, e ritornasse nel Regno di Napoli, giacchè tanto esigeva il decoro, la convenienza, e la futura sicurezza della Sede Apostolica.

(4) Colla stessa barbarie furono saccheggiate, ed anche incendiate altre Terre, come racconta Pietro Nores nella sua opera manoscritta intitolata *Historia de' Carrafeschi lib.* II.

(5) Pallavicino *Istoria cit. lib.* XIII. *cap.* XX. *num.* 3. *segg.*

Digitized by Google

Ascanio, della Cornia. Il dì seguente gli fu risposto, che le altre proposizioni non erano disperabili, ma che l' ultima era cotanto dura, che nessuno dei Cardinali ardiva di portarla a Sua Santità. Conciosiacchè Marc' Antonio Colonna, ed Ascanio della Cornia erano stati dal Papa condannati come sudditi ribelli, e rei di delitti di lesa maestà, e fellonia, e nulla appartenenti al Re: onde non conveniva al Duca di affacciarla, o di ritardare per essa la pubblica quiete. Ma il Vicerè ostinandosi nella sua irragionevole (6) domanda fece conoscere quanto ei fosse alieno dalla pace. Si trattò di poi di un abboccamento da tenersi a Grottaferrata fra il Vicerè, ed i Cardinali Carafa, Santa Fiora, e Vitelli ai ventiquattro dello stesso mese. Colà a tal effetto si portò il Duca di Alba, ma senza effetto, perchè la spedizione di quei tre Cardinali non parve al Pontefice onorevole al loro grado, e sicura dalla (7) frode. Continuando adunque le ostilità, il Vicerè si rendè padrone di Tivoli: Nettuno, cacciata la guarnigione Pontificia, si rimise sotto il dominio dei Colonnesi, e la fortezza di Ostia per mancanza di munizioni da guerra fu costretta a (8) rendersi con grave danno di Roma, a cui da quella parte restò impedito il trasporto delle vettovaglie. Il giorno appresso la dedizione di Ostia fu sottoscritta dal Cardinale Carafa, e dal Vicerè una tregua dì dieci (9) giorni, che indi fu prorogata ad altri quaranta, e sarebbe anche stata

(6) Che la domanda della reintegrazione di Marc' Antonio Colonna, e di Ascanio della Cornia fosse irragionevole, lo conobbero i Ministri dei Principi, i quali si adoprarono per sopire l'incendio di quella guerra, e lo stesso Re Filippo II., come si dirà in appresso.

(7) Bernardo Navagerio Ambasciatore Veneto, e poi Cardinale nella *Relazione della Corte di Roma fatta in tempo del Pontificato di Paolo IV. del* 1557. „ La mat„ tina che li due Cardinali San Giacomo, „ e Santafiora erano con li stivali in piede „ per andare col Signor Cardinal Caraffa .... „ si disciolse l' andata con grandissimo „ discontento di tutti. Il Pontefice disse „ a me, scusandosi di ciò, che non ha„ veva lasciato andare il Cardinal suo ni„ pote, perchè l'haveriano assassinato, se„ condo il costume loro: Oltre che il „ mandare tre Cardinali a ritrovarsi con „ un Duca non era nè dignità sua, nè di „ quella Sede. „ Il *Nores nel lib.II. della Storia cit.* ripete il timore delle insidie dall' essersi il Duca di Alba trasferito a Grottaferrata *con maggior comitiva di quello che era necessario*, ed accenna due altri motivi, per cui forse dal Papa fu sospeso quell' abboccamento, vale a dire perchè „ o sopragiungesse intanto qualche avvi„ so di Francia, che desse speranza del „ presto arrivo del Duca di Guisa, o per„ chè le condizioni proposte fossero così „ dure, che non paresse al Papa poterle „ accettare con sua dignità, e disperasse, „ che il Duca armato, & vittorioso fosse „ per condescendere ad altre più mode„ rate. „

(8) Come fossero trattati il Capitano, e i Soldati, che avevano coraggiosamente difesa quella Rocca, benchè volontariamente si arrendessero, lo racconta il *Nores lib. cit.*, ove scrive: „ Temendo i di„ fensori, che non si rinnovasse la batte„ ria per fare maggior breccia, tenendosi „ perduti, non havendo munizione, chia„ marono Ascanio della Cornia, & gli si „ resero a discrezione il giorno 18. di No„ vembre. Sperarono veramente, che que„ sta prontezza di cedere, & l' ardire mo„ strato nel difendersi, che suole molte „ volte conciliarsi anche l'animo dello stes„ so nemico potesse loro almeno impetra„ re il potersi partire salva la vita, ma il „ Duca fece serrar tutti in una prigione, „ di dove non uscirono se non doppo qual„ che tempo per la maggior parte consu„ mati da disaggi, & dall' infermità. „ Veggasi ancora Cesare Campana nella *Vita di Filippo II. lib.* VIII. *fogl.*148.

(9) Pallavicino *cap. cit. num.*14.

Digitized by Google

stata conchiusa la pace, avendone il Pontefice data con suo Breve ampia facoltà al predetto Cardinale, se il Vicerè non vi avesse ripugnato, falsamente allegando di non essere munito dal suo Re di autorità per venire (10) a convenzione.

CCCVI. Non abbiamo potuto dispensarci dal tessere un distinto racconto di questi avvenimenti, per far costare ai Lettori, quanto si sieno allontanati dal vero quei Scrittori, i quali o per mancanza di sincere notizie, o per l'insano prurito di offuscare la gloriosa memoria di Paolo IV., lo hanno calunniosamente tacciato di aver mosso guerra al Re Filippo per togliergli il Regno di Napoli, e lo hanno rappresentato come alieno dal voler sentirsi parlar di pace, *e sempre* (1) *più cocciuto, e più saldo di una torre nel suo*

(10) Il motivo per cui secondo il Pallavicino *num. cit.*, il Rinaldi *ad annum* 1556. *num.* VII., il Muratori negli *Annali d'Italia allo stesso anno*, e altri, non si conchiuse la pace, fu perchè si chiedeva Siena in permutazione di Palliano, cioè, che restituendosi ai Colonnesi le loro Terre, e Castella per reintegrare D. Giovanni Carafa della perdita di quegli Stati, gli si dasse la Città di Siena colle sue dipendenze. Da chi fosse progettato questo articolo non lo esprime il Pallavicino. Il Muratori ne parla come di progetto del Papa, o del Cardinale. Ma il Rinaldi asserisce, che la proposta di quel cambio fu fatta per parte del Cardinale, e *ad annum* 1557. *num.* V. racconta, che il Duca di Alba atterrito dall' avviso della prossima venuta del Duca di Guisa, col consentimento del Re Filippo, propose di dar Siena al Duca di Montorio, purchè Palliano si restituisse a Marc' Antonio Colonna, ma che Paolo IV. avendo promessa la investitura del Regno di Napoli al figliuolo secondogenito del Re Cristianissimo, e sperando di poter vincere i suoi nemici, non volle ammettere tal permuta. Se il Papa per le ragioni addotte dal Rinaldi ricusasse di ammettere quell'articolo, non sapendo da quali documenti il suddetto Annalista abbia ricavato tal notizia, non ardisco di darlo per sicuro, massimamente perchè è certo, che Paolo IV. non volle mai condiscendere, che Palliano, e le altre Terre dei Colonnesi confiscate si rendessero a Marc' Antonio Colonna. Della esibizione però di Siena fatta al Pontefice, e del rifiuto di accettarla non vi è luogo di dubitare, giacchè ne abbiamo per mallevadore anche il Navagerio, il quale nella *Relazione cit.* scrive: „ Poteva il Pon„ tefice fare la pace con honorate occa„ sioni, quasi ricercato da tutti i Prenci„ pi d' Italia, e dal medesimo Re Filippo, „ & insieme poteva ingrandire Casa sua „ con lo Stato di Siena, che gli era of„ ferto. „ Che poi egli rifiutasse quello Stato per la speranza di acquistare alla sua famiglia uno Stato più rispettabile, si potrà affermare da qualche maligno, ma non provare.

(1) Queste sono parole precise del Signor Proposto Lodovico Antonio Muratori negli *Annali d'Italia all'anno* MDLVI., e quello, che è più notabile, proferite dopo aver rammentato l'abboccamento del Cardinal Carafa col Vicerè, nel quale abboccamento non si conchiuse la pace, non perchè il Papa non avesse dato facoltà di conchiuderla, ma perchè come scrive il Nores nel *lib.* II. delle *Historie de' Carrafeschi*, „ il Duca di Alva sebbene haveva anch' „ egli facoltà di conchiudere l'accordo, negò „ d' haverla, & bisognò differire, & la „ dilatione portò seco nuovi accidenti, che „ dismessero tutta la prattica, perciò poco „ presso si ruppe la sospetion d'arme tra „ i due Re, & venne Guisa in Italia & „ s' inasprì la guerra, come si vedrà: ne„ gando dunque il Vicerè d'haver manda„ to sufficiente, si prolongò la Tregua, „ & si mandò in Brusselles al Re per ha„ ver il consenso suo: Il Duca d' Alva „ mandò il Segretario Paceco, il Papa Mon„ signor Fantucci. Questo prima di parti„ re passò dal Duca d'Alva, & sapendo, „ che in quei giorni era venuto di Fran„ cia Bouier Segretario Regio, & assicu„ rava il Papa, che il Duca di Guisa era in ca„ mino non lasciò di far ogni opera, perchè „ la

Digitized by Google

suo proponimento di guerra. Imperocchè i fatti da noi riferiti ad evidenza comprovano, che Paolo non assoldò truppe, se non per raffrenare, e ridurre a dovere alcuni suoi sudditi prepotenti, e rivoltosi, per assicurare la pubblica tranquillità del suo Stato, e della sua Reggia, e per conservare, e rendere rispettabile l'autorità confidatagli da Dio: che dopo lunga ripugnanza costretto dalla necessità di prevenire gl'insulti, che fondatamente temeva, strinse lega col Re Cristianissimo: che seriamente bramò, e si adoprò, affinchè la tregua di cinque anni, conchiusa fra questo Monarca, e l' Augusto Carlo, ed il suo figliuolo Filippo si cangiasse in stabile pace: che giustificatamente procedè contro i Sforzeschi, i Colonnesi, e gli altri suoi sudditi del partito Imperiale, e contro i Ministri di Cesare, e del Re Filippo: che la guerra fu a lui proditoriamente inferita dal Duca di Alba, e non mossa da lui al Re Filippo; e che fu continuata a cagione delle ingiuste pretensioni del medesimo Duca.

CCCVII. Proseguiamo ora ad udire il nostro Anonimo, il quale dopo aver detto Paolo IV. *concepì.... l' ardito pensiere di togliere a Filippo II. il Dominio di questi Regni*, tosto soggiunge (1) „ ed affacciò l'infelice pretesto „ di essersi trascurato l' annual pagamento del tributo alla S. Sede. „ Lo stesso afferma Pietro Giannone anzi vuole, che si procedesse più innanzi. Eccone le (2) parole. „ Paolo IV..... un dì in pubblico Concistorio fece „ far istanza dal suo Procurator Fiscale, e da Silvestro Aldobrandino Avvo„ cato Concistoriale, dimandando doversi il Regno dichiarar devoluto alla S. „ Sede: alla quale istanza egli rispose, che a suo tempo vi avrebbe data „ provvidenza.... Ma questo fatto non si rimase nella sola istanza del Fi„ scale, poichè si procedè più innanzi con farsene processo, e si venne in„ sino alla sentenza. Il presidente Tuano, ed il Soave rapportano, che la „ cagione, onde si mosse il Papa a dichiarar devoluto il Regno, fosse per„ chè Filippo avea, secondo lui, commesso delitto di Maestà lesa, per aver „ favoriti, e ricevuti sotto la sua protezione li Colonnesi di lui ribelli. Ma „ il

„ la concordia si stabilisse all'hora, & ricor„ dava i pericoli, che portava seco ogni breve „ dimora: ma quanto più restava il Duca „ persuaso della Tregua col Re di Francia, „ tanto più si rendeva difficile a condescen„ der alle cose, che il Fantucci proponeva, „ come quello, che conosceva, che haven„ do egli l' assoluto comando dell' armi „ del suo Re in Italia, & seguitando le „ guerre haveva maggior occassione di se„ gnalarsi & di servire il Padrone con au„ gumento d' autorità, & di merito, che „ se le cose s'accomodavano, cessato que„ sto impiego non poteva sapere com' al„ la Corte dovesse esser trattato, essendo„ segli scoperti contrarii quasi tutti i Mi„ nistri, che erano presso il Re, & fu „ Ruy Gomes, che detestando le attioni „ del Duca così nel cominciare, come nel „ proseguire la guerra, affermò con giu„ ramento al Fantucci in Brusselles, & gli „ mostrò la facoltà che il Duca d' Alva „ haveva di stabilire la Pace col Papa, sin „ quando se gli mandò Domenico del Ne„ ro, nè era stata più rivocata, ma egli „ mostrò di voler' ordine più espresso per „ acconsentire al cambio proposto di Sie„ na con Paliano, & dall' altro canto ha„ vendo estrema necessità di ristorarsi ne „ diede speranza a' Carafi, & godè il be„ neficio, che portò seco la Tregua. „

(1) *Discorso Istorico-Politico pag.* 162.

(2) Dell' *Istoria Civile del Regno di Napoli lib.* XXXIII. *cap.* I. *tom.* IV. *pag.* 145. *seg.*

Digitized by Google

„ il pretesto, che si fece apparire, e sopra il quale appoggiossi la sentenza „ fu per cagione di censi non pagati. Il Re Filippo, prima che fossegli „ giunta la notizia dell' elezione del Papa in persona del Cardinal Caraffa, „ avea scritta una lettera a 25. Giugno del 1555. al suo Ambasciadore in Ro- „ ma, nella quale gli incaricava di dover trattare col Papa, che sarà elet- „ to, di dovergli rimettere i censi de' ducati sette mila l' anno pretesi dalla „ Sede Apostolica; poichè nel Concordato fatto tra Clemente VII. coll' Im- „ perador Carlo V. suo padre, fra l' altre cose fu pattuito, che facendo l' Im- „ peradore restituire alla Sede Appostolica dalli Veneziani, e dal Duca di „ Ferrara alcune Città, e Terre, che tenevano occupate, delle quali la Sede „ Appostolica n' era stata spogliata, non dovesse più egli, nè i suoi succes- „ sori pagare il suddetto censo di ducati sette mila l' anno; ma solo consi- „ gnare alla Camera Appostolica ogn' anno un' *Achinea* bianca in segno di „ ricognizione; e già che l' Imperadore avea adempito alle sue promesse, e „ fatto rilasciare da' Veneziani, e dal Duca di Ferrara quelle Città, e Ter- „ re, che erano della Sede Appostolica, se gli dovea osservare detta pro- „ messa, e rimettere il censo, incaricandogli di vantaggio, che non essen- „ do ancora eletto il nuovo Papa, e durando la Sede vacante, facesse de- „ posito del censo di quell' anno, giacchè s' accostava il tempo del paga- „ mento, con protesta di doversegli restituire, per non essere tenuto. Qua- „ lunque altro de' Cardinali, che fosse stato eletto Papa, avrebbe riputata la „ dimanda ragionevole; ma a Paolo IV. questa pretensione di Filippo servì „ opportunamente per pretesto di quel, che intendeva di fare: poichè rifiu- „ tandola come ingiusta, non solo pretese i censi decorsi, non ostante il „ concordato di Clemente VII. ma quelli non essendosi, contro il suo volere, pa- „ gati, fece far la riferita istanza dal suo Fiscale per dichiararsi Filippo per „ ciò decaduto dal Regno: e fabbricatosi il processo, promulgò egli sen- „ tenza nel nuovo anno 1556. colla quale dichiarò il Regno di Napoli de- „ voluto alla Santa Chiesa Romana, per non essersi per molti anni pa- „ gati i censi suddetti, e ne fu stesa Bolla. Non fu però la sentenza „ pubblicata, nè mai uscì fuori, poichè come vedremo, il Duca d' Al- „ ba strinse colle armi sì bene il Papa, che ebbe a gran favore col- „ la mediazione de' Veneziani, di deporre la sua boria, e starsi in „ pace. Alessandro d' Andrea rapporta, che quella non fu pubblicata „ per consiglio di *Bartolomeo Camerario* da Benevento, il quale, come si „ è detto, esule dal Regno, dimorava allora in Roma protetto dal Papa. „ Benchè la Protesta contro il Re Filippo stesa dal Fiscale Pallantieri, e letta nel Concistoro dei 27. di Luglio del 1555. non sia stata pubblicata colle stampe, nientedimeno il Cardinal Pallavicino, il quale l'aveva distesamente letta, ne ha dato un esatto dettaglio (3) da noi riferito (§. CCCII.). Ora in quel

(3) Al dettaglio di quella Protesta datoci dal Cardinal Pallavicino pienamente corrisponde il dettaglio, che ne dà Pietro Nores *lib.* II, *delle Historie de' Carafeschi*, le di cui parole ad ogni semplice richiesta, che mi venga fatta dal nostro Anonimo, saranno da me prodotte.

Digitized by Google

quel dettaglio non si fa parola dei censi dal Re Filippo non pagati, nè di tal accusa si trova vestigio non solamente negli Annali Ecclesiastici del Rinaldi, ma neppure nelle Storie del Tuano, e di Paolo Sarpi, (4) Scrittori non sospetti di aver favorito Paolo IV., e la Sede Apostolica, essendo stati e di quello, e di questa implacabili nemici. Per la qual cosa ammettere non si può, che quel Papa, per togliere a Filippo il dominio di questi Regni, affacciasse l' infelice pretesto di essersi trascurato l' annual pagamento del tributo alla S. Sede, come afferma il nostro Anonimo, nè che per tale motivo facesse far la riferita istanza dal suo Fiscale per dichiararsi Filippo per ciò decaduto dal Regno, e fabbricatosi il processo, promulgasse egli sentenza nell' nuovo anno *1556.*, colla quale dichiarò il Regno di Napoli devoluto alla Santa Chiesa Romana come asserisce Pietro Giannone appoggiato a documenti alterati, o supposti, e maliziosamente dissimulando gli Atti pubblici, che smentiscono il suo racconto. Imperocchè la Capitolazione di Barcellona tra Clemente VII., e Carlo V. riguardava il solo Carlo V., e non i suoi successori. Quindi, avendo il predetto Carlo nell' anno 1554. ceduto al suo figliuolo Filippo il dominio del Regno di Napoli, Giulio III. allora Papa nel concederne al medesimo ai 23. di Ottobre dell' anno stesso la investitura, l' obbligò fra le altre cose all' annuo tributo di sette mila ducati di oro di Camera, e di un palafreno (5) bianco da pagarsi nella Festa di S. Pietro in riconoscimento del vero, e diretto dominio della Chiesa Romana

(4) Per confessione dello stesso Giannone, che li cita nel passo allegato.

(5) Come si ha dagli Atti Concistoriali presso il Rinaldi *ad annum* 1554. *num.* X. „ Romæ die XXIII. Octobris MDLIV. fuit „ consistorium. Sanctissimus D. N. admi- „ sit renuntiationem, translationem, & di- „ missionem Regni Siciliæ citra pharum a „ Serenissimo D. Carolo Romanorum Im- „ peratore semper Augusto in favorem Se- „ renissimi Domini Philippi Angliæ Regis „ Illustris, ipsius Caroli Imperatoris Nati „ factam, nec non obedientiam a Nobili „ Viro Ferdinando Avalos de Aquino Mar- „ chione Piscariæ, ejusdem Philippi Regis „ Procuratore nomine dicti Philippi Regis „ Sanctitati Suæ, ac Sedi Apostolicæ, & S. „ Romanæ Ecclesiæ præstitam, itemque ho- „ magium, & juramentum fidelitatis, ac „ Regnum ipsum usque ad confinia terra- „ rum ipsius Romanæ Ecclesiæ excepta Ci- „ vitate Beneventana cum eius Territorio, „ districtu & pertinentiis, ac eorum inco- „ lis, quam Sanctitas Sua sibi, & eidem „ Romanæ Ecclesiæ retinuit, prædicto Phi- „ lippo Regi, pro se, suisque hæredibus „ & successoribus Aragonum Regibus, tam „ masculis, quam fœminis ex eo recta li- „ nea descendentibus in fœudum perpe- „ tuum pro solito annuo censu septem mil- „ lium ducatorum auri de Camera, & unius „ paraphreni albi pro recognitione veri, & „ directi Dominii ipsius Regni in festo San- „ cti Petri persolvendo, & sub conditioni- „ bus, modis, formis, adjectionibus, pro- „ missionibus, clausulis, voluntatibus, & „ ordinationibus in literis Julii II., & con- „ cessione Leonis X. Romanorum Pontifi- „ cum Sanctitatis Suæ prædecessorum con- „ tentis, concessit, & elargitus est, ac „ Regnum ipsum eidem Philippo Regi mo- „ do, & forma prædictis infeudavit, eum- „ que de illo per ipsius Ferdinandi Mar- „ chionis, & Procuratoris ad osculum pe- „ dum Sanctitatis Suæ admissionem inve- „ stivit, volens, & intendens, ut infra „ annum a data concessionis hujusmodi „ computandum idem Philippus Rex pri- „ vilegium suum aurea Bulla bullatum, „ in quo proprio juramento fateatur, & „ recognoscat expresse Regnum Siciliæ hu- „ jusmodi, ac totam terram ejus, quæ est „ citra Pharum, usque ad confinia ipsius „ Romanæ Ecclesiæ, excepta Beneventana „ Civi-

Digitized by Google

mana sullo stesso Regno, e Ferdinando di Avalos di Aquino Marchese di Pescara, Proccuratore di Filippo a nome del medesimo giurò l' osservanza di tutte le condizioni imposte al suo principale, e Filippo nell' anno 1555. con Bolla d' oro ne ratificò l' atto, e per mezzo del Marchese di Sarla Oratore di Cesare fece presentare questa Bolla a Paolo IV., il quale esortò quel Principe a rammentarsi del benefizio ricevuto, e ad impiegare le sue forze per sostenere la dignità dell' Apostolica (6) Sede. Dunque o Filippo non si sognò mai di scrivere la lettera da Giannone citata, nè pretese di non essere tenuto al pagamento annuale del tributo alla S. Sede, o se per sorpresa di qualche malvagio Ministro la scrisse, considerate le leggi della investitura, si ricredè, e decampò dalla pretensione, che noi fondatamente giudichiamo non essere stata giammai da lui affacciata, e molto meno sostenuta, non solamente perchè non leggiamo, che Paolo IV. si sia lagnato di lui, e lo abbia accusato di spergiuro per aver mancato di pagare alla Chiesa Romana il censo convenuto, come certamente non avrebbe tralasciato di fare un Pontefice tanto zelante per la difesa di tutti i diritti della sua Sede, e che Pietro Giannone, il uostro Anonimo, ed altri dello stesso taglio ci dipingono tanto malamente animato contro Filippo, ma eziandio, perchè sappiamo, che nell' anno 1557., in cui ardeva la guerra fra il Pontefice, e il Re Filippo, avvicinandosi la Festa dei Principi degli Apostoli, nella quale doveva pagarsi al Pontefice il censo per lo Reame di Napoli, mandò il Vicerè ad offerire, mediante il Cardinale di Compostella suo Zio, che avrebbe soddisfatto al debito, quando Sua Santità lo volesse accettare, e che intanto fu rigettato, non perchè non fossero stati pagati i censi decorsi, e si negasse di pagarli, ma perchè „ parve (7) ridicoloso . . . . . che in verun „ modo fosse riconosciuto per Feudatario, chi attualmente occupava le Ter„ re del suo Sovrano, e contro al quale il Sovrano guerreggiava come con„ tro a ribello . . . . . Ma indi seguita la pace il censo si ricevette con le „ opportune cautele, „ e perchè Filippo II. in una sua lettera al Vicerè di Napoli espressamente scrisse: „ specialmente (8) proccurarete di soddisfare „ ciascun anno all' obbligo del censo, e della Chinea, che in riconoscimen„ to del Feudo siamo tenuti dare a Sua Santità, e che in questo a suo tem„ po

„ Civitate, cum illius Territorio, distri„ ctu, & pertinentiis prædictis, quæ ipsi „ Ecclesiæ perpetuo remaneat, Philippo „ Regi, suisque hæredibus, & successori„ bus prædictis ex sola gratia, & mera „ liberalitate Sedis Apostolicæ, & Sancti„ tatis Suæ fuisse concessa, eosque rece„ pisse, & tenere Regnum Siciliæ, & ter„ ram hujusmodi a Sanctitate Sua, & „ dicta Romana Ecclesia, sub pœnis, & „ modis, & conditionibus supradictis ei„ dem Sanctitati Suæ, seu Romano Pon„ tifici pro tempore existenti, dare, & „ tradere teneatur. Non intendens per præ„ missa juri Serenissimæ D. Joannæ Hispa„ niarum, & utriusque Siciliæ Reginæ Il„ lustris, vel alicujus alterius in aliquo „ præjudicare, & alias, prout in Bulla „ plenius continetur. „

(6) Rinaldi *ad annum* 1555. *num.* XXXVIII.

(7) Pallavicino *Istoria del Concilio di Trento lib.* XIV. *cap.* III. *num.* 1.

(8) Le parole originali della citata lettera, che porta la data di Bruselles dei 10. Gennajo del 1559. riferite dal nostro ce„ le-

Digitized by Google

„ po non si manchi. „ Imperocchè le Capitolazioni con Sua Santità, e colla Sede Apostolica, dalle quali Filippo ripete l'origine di questa, e delle altre obbligazioni, che ivi ricorda, sono le Capitolazioni fatte nel ricevere l'investitura di questi Regni. Onde, se Filippo in realtà avesse preteso di non essere obbligato al pagamento dell'annuo censo, e avesse ricusato di pagarlo, avrebbe potuto anche per questo capo il Fiscale della Camera fare istanza contro di lui, e chiedere, che si dichiarasse il Regno di Napoli devoluto alla Chiesa Romana: poichè nella Bolla d'investitura era stabilito, che non pagandosi dal Re il detto censo, spirato il terzo termine assegnatogli nella Bolla s'intendesse decaduto dal (9) Feudo: nè potrebbe accusarsi d'ingiustizia, e di violenza Paolo per aver ordinato, che si facesse una tale istanza, e per averla ammessa, ed inoltre per esser passato a proferire sentenza. Ma, come dalla istanza Fiscale risulta, le ragioni, che mossero il Papa ad ordinarla, furono il ricetto, e l'assistenza data dal Vicerè di Napoli ai sudditi ribelli al Pontefice, e i preparativi, che si facevano per assalire le Terre della Chiesa, e dare un nuovo sacco a Roma, e non i censi decorsi, e non pagati. Anzi neppur costa, che per i censi decorsi, e non pagati quella istanza fare si potesse. Conciosiacchè quali erano questi censi decorsi, e per molti anni non pagati? Filippo II., come abbiamo testè accennato, fu investito di questi Regni da Giulio III. ai 23. di Ottobre dell'anno 1554. La Festa di S. Pietro era già passata. Dunque per quell'anno a Filippo non correva debito di pagare il censo. Nell'anno seguente 1555. ai 25. di Giugno si vuole scritta dal suddetto Re al suo Ambasciatore in Roma la lettera, di cui Pietro Giannone nel passo da noi riportato dà il contenu-

lebre Majella nell'Opuscolo intitolato *Regni Neapolitani erga Petri Cathedram Religio adversus calumnias Anonymi vindicata num.* 58. *pag.* 134. sono le seguenti: „ E „ specialmente tendreis cuydado de cumplir cadauno anno lo del Censo, y Acanea, que en reconocimiento del feudo „ somos obligados à dar à Su Santidad, „ y que en esto a sus tiempos no aya „ falta. „

(9) Nella Bolla della Investitura di questi Regni da Clemente IV. conceduta a Carlo I. d'Angiò *num.*6. si legge: „ Pro „ toto ..... generali censu octo millium „ unciarum auri ad pondus ipsius Regni „ in festo Sancti Petri, ubicumque Ro„ manus Pontifex fuerit, ipsi Romano Pon„ tifici, & Romanæ Ecclesiæ annis sin„ gulis persolventur. Si vero vos, vel ve„ stri in dicto Regno hæredes quocumque „ termino non solveritis integre ipsum cen„ sum, & expectato per duos menses ter„ minum ipsum immediate sequentes, de „ illo ad plenum non satisfeceritis, eo ipso „ eritis excommunicationis vinculo inno„ dati. Quod si in secundo termino in„ fra sequentes duos menses eumdem cen„ sum sine diminutione qualibet non per„ solveritis, totum Regnum Siciliæ cum „ tota Terra prædicta erunt supposita in„ terdicto. Si vero nec in tertio termino, „ nec infra duos menses proximos per ple„ nam satisfactionem illius ejusdem census „ vobis duxeritis consulendum, ita ut tran„ sactis eodem termino tertio, & duobus „ mensibus proxime sequentibus, non sit „ de octo millibus hujusmodi prædicti ter„ mini ipsi Ecclesiæ integre satisfactum; „ ab ipsis Regno, & Terra, ipsorumque „ jure cadatis ex toto, & Regnum ipsum, „ & Terra ad Romanam Ecclesiam inte„ gre, & libere revertatur. „ Lo stesso si legge nelle susseguenti Bolle d'Investitura, salvochè da Leone X. in poi troviamo stabilito il censo nella somma di settemila ducati d'oro di camera. Vedi la *Breve Istoria del Dominio temporale della Sede Apostolica nelle due Sicilie lib.*II. *sotto l'anno* 1521.

Digitized by Google

tenuto, senza però riferirne le parole, e accennando solamente, che ella si legge presso il (10) Cioccarelli. Tal lettera ha tutti i caratteri d' impostura. Imperocchè 1. in essa lettera si parla delle Sede Apostolica, come ancora vacante, quando è certo, che Filippo II. non solamente aveva ricevuto notizia della elezione del Cardinale Gian Pietro Carafa a Sommo Pontefice, seguita trentatre giorni avanti che scritta fosse quella lettera, ma eziandio aveva risposto alla lettera, colla quale da Paolo eragli stato partecipato l' avviso del suo innalzamento alla Cattedra del Principe degli Apostoli, e aveva incaricato gli Ambasciatori spediti alla Santa Sede da lui, e dalla sua consorte Maria di prestargli obbedienza per il Regno d' (11) Inghilterra. 2. Non ostante la convenzione solennemente giurata per mezzo del suo Procuratore nel ricevere l' investitura di questi Regni da Giulio III., si fa avanzare da quel Sovrano la pretensione di non dover pagare alla Chiesa Romana l' annuo censo, sul fondamento della Capitolazione di Clemente VII. con Carlo V., qual Capitolazione falsamente si estende anche ai successori di Carlo. 3. Si ordina di fare il deposito del censo di quell' anno, giacchè si accostava il pagamento, con protesta di doversegli restituire, benchè l' ordine non fosse eseguibile nel dato termine, perchè una lettera scritta da Filippo ai 25. di Giugno non poteva arrivare a Roma ai 29. dello stesso mese, giorno destinato al pagamento.

CCCVIII. Sia però stata realmente scritta da Filippo II. quella lettera. Che si può da essa positivamente inferire? Non altro, se non che Filippo ordinò al suo Ambasciatore di ottenergli dal Papa l' esensione della paga del censo impostogli nella investitura a lui conferita da Giulio III., e la riduzione del tributo, o riconoscimento pel Feudo, alla presentazione di una Chinea a norma della Capitolazione di Clemente VII. con Carlo V., la quale, se avesse riguardato anche i successori di Carlo, il Re Filippo non avrebbe comandato, che si facesse il deposito del censo, ma che si presentasse la solita Chinea. Nulla di più chi si ricorda della Logica dedur può dalla lettera, su cui Pietro Giannone fonda erroneamente la sua assertiva. Al

(10) Pietro Giannone *tom.* IV. *pag.* 146. *nota* 3. „ Questa lettera si legge presso „ Chioc. MS. Giur. *tom.* 1. *in fin.* „

(11) Paolo IV. in una sua lettera scritta *Philippo, & Mariæ Angliæ Regibus die XXX. Junii MDLV.* presso il Rinaldi *ad annum* 1555. *n.* XXVIII. „ Cum . . . . non ita multo post XII. Kal. Julii ab eodem Episcopo, & Eduardo, nam paulo ante hinc discesserat Antonius, mandatum item vestrum, & patentes literæ nobis fuerint redditæ eodem exemplo, quo eæ, quas in Consistorio lectas dicebamus, nomine tantum Julii III. quo illæ fuerant inscriptæ, in nostrum Pauli IV. immutato, usque adeo est aucta (*lætitia*), ut nullum ejus testimonium adhiberi a nobis certius possit, quam illius, qui cordium scrutator est. Quantum tamen potuimus eam ad illius laudem omnibus ostenbimus, postridie enim in Consistorio secreto apud Sanctum Marcum aliquot eodem Prælatis virisque insignibus præter morem convocatis, literas prius, quibus seorsum vestræ Serenitates de Pontificatu nostro nobis respondebant, postea mandatum, & literas patentes perlegi fecimus, & quamvis res ipsa per se adeo sit memorabilis, ut his monumentis egere non videatur, ea tamen in Archivio, & secretioribus nostris hujusmodi scripturarum thesauris diligenter reponi, & asservari mandavimus. „

Digitized by Google

contrario l' offerta del Duca di Alba fatta nel 1557. di soddisfare al debito del censo, quando Sua Santità lo volesse accettare, (§. preced.) somministra un argomento positivo di credere, che nei due anni precedenti, e massimamente nel 1555., in cui non erano per anche nati i semi funesti di quella luttuosa discordia, fosse stato pagato il suddetto censo, e che perciò il Fiscale nella sua istanza non allegasse eziandio la mancanza di Filippo in adempiere a tal dovere, essendo a tutti noto, che nella sentenza di deposizione contro l' Imperadore Federigo da Innocenzo IV. nel Sinodo di Lione fulminata, fra le altre colpe di quel Principe fu toccata anche questa di aver esso per più anni defraudato la Chiesa Romana del tributo dovutole per l' investitura di questi Regni. (§. CLXXXIII.) Comunque sia, le ragioni, per cui si giudicò potersi chiedere, che si dichiarasse Filippo II. decaduto dal dominio delle due Sicilie, furono le ragioni affacciate nella istanza del Fiscale Pallantieri: in questa non si parlò dei censi decorsi, e non pagati da Filippo: dunque il pretesto, come lo chiamano Giannone, e il nostro Anonimo, o per meglio dire il motivo, che si fece apparire, e sopra il quale appoggiossi la supposta sentenza, non fu per cagione di censi non pagati. Abbiamo detto la supposta sentenza. Conciosiacchè quantunque dagli Atti Concistoriali apparisca, che Paolo IV. non già nell' anno 1556., come per errore scrive Pietro Giannone, da cui con simile errore si spaccia la riferita istanza Fiscale fatta nell' 1555. contro l' espressa testimonianza degli Atti medesimi, ma nell' anno 1557. deputasse Giudici nella causa contro Carlo, e Filippo introdotta nel Concistoro dal Fiscale ai 12. di Febbrajo di quell' anno, fra i Cardinali il Rebiba, fra gli Arcivescovi Annibale Bozzuto Napoletano, onorato poi della porpora da Pio IV., immediato successore di Paolo, fra i semplici Vescovi Giovanni Beroaldo Vescovo di Telesia, e fra i Protonotarj Apostolici Guglielmo Sirleto Calabrese, che fu poi ragguardevolissimo Cardinale, tutti sudditi del Re Filippo, e aggiungesse loro con titolo di Consultore, e Commissario Bartolomeo Camerario da Benevento, due Segretarj il Floribelli, e il Massarelli, e finalmente il Pallantieri come (1) Fiscale; nondimeno ne' susseguenti Atti non si riferisce, che quel processo si terminasse, e che il Papa pronunciasse sentenza, dichiarando il Regno di Napoli devoluto alla S. Chiesa Romana per non essersi per molti anni pagati i censi, e che ne fosse stesa Bolla, come si narrarebbe, se ciò fosse accaduto. Ove di passaggio notar si vuole la inconsideratezza di Pietro Giannone in affermare, che tal sentenza fu promulgata, ed è riportata dal Cioccarelli, ma che non fu pubblicata, nè mai uscì fuori, perchè *il Duca d' Alba strinse colle armi sì bene il Papa, che ebbe a gran favore colla mediazione de' Veneziani, di deporre la sua boria, e starsi in pace*, o perchè Bartolomeo Camerario da Benevento, lo consigliò a non pubblicarla, quasichè Paolo nello stesso anno 1557., avvegnachè stretto dalle armi del Duca, non richiamasse il Cardinale Polo Legato Apostolico, e tutti gli altri Nunzii, e rappresentanti della Sede Apostolica nei Dominii di Carlo V., e di Filippo II., dichiarando con ciò

(1) Palla vicino *lib. cit. cap. 1. num. 9.*

Digitized by Google

ciò di voler procedere contro quei due Monarchi alle censure, e alla privazione dei Regni, e nella consueta Bollà della Cena del Signore non scomunicasse specialmente gli occupatori delle sue Terre della Campagna, e della Marittima, quantunque eminenti per dignità eziandio Imperiale, e tutti i loro consiglieri, fautori, e aderenti, e nella Messa del Venerdì Santo celebrata nella Capella Papale non facesse omettere la solita preghiera per l' (2) Imperadore, e Bartolomeo Camerario aspettasse a produrre le sue ragioni dopo la promulgazione della sentenza, oppure avendole antecedentemente prodotte, tuttavolta Paolo promulgasse la sentenza, ma poi si astenesse dal renderla pubblica, e in fine come se, non essendo stata mai pubblicata, nè essendo mai uscita fuori quella sentenza, si dovesse, e potesse riputare sincera la copia, che se ne legge presso il Cioccarelli a fronte dei documenti autentici, e dei fatti indubitati, che la combattono, e la dimostrano finta, o per lo meno alterata.

CCCIX. Vediamo ora, se la genuina istanza fatta dal Fiscale, e ammessa dal Pontefice fosse fondata, e giusta. Che i Ministri di Cesare, e del Re Filippo, e massimamente il Duca di Alba Vicerè del secondo, e Luogotenente del primo macchinassero apertamente contro lo Stato Ecclesiastico, e contro la stessa Città di Roma, non solo ricettando, e proteggendo i Colonnesi scomunicati, e dannati rei di lesa maestà, somministrando loro denari, e Capi di guerra, e specialmente un tale Aldano, ma ancora preparando assalti alle Terre del Papa, ed un nuovo sacco alla sua Reggia, in parte era pubblico, e notorio, in parte risultava dai discorsi sediziosi fatti nel notturno congresso tenuto nel Palazzo del Cardinal Santafiora Camerlengo, e dalle lettere intercettate, e tutto in effetto si eseguì, e se Roma non fu sorpresa, e saccheggiata, ciò fu, non perchè in realtà dal Duca di Alba non si pensasse di prenderla, ma perchè il tentativo non riuscì a motivo o della pioggia, che ritardò la marcia delle truppe inviate per (1) occuparla, o delle precauzioni di chi vegliava alla difesa della (2) Città, o di un tratto particolare della provvidenza (3) divina. Che poi non solo nella Bolla di Paolo contro i (4) Colonnesi, ma ancora nelle Bolle d' investitura delle due (5) Sicilie contro i rei degli attentati riferiti fossero decretate la scomunica maggiore, la decadenza dai Feudi ricevuti dalla Chiesa, ed altre pene, era cosa evidente. Finalmente che il Duca di Alba avesse pigliato la protezzione dei Colonnesi, e facesse quelli ostili apparecchj contro il Pontefice per ordine o almeno con notizia di Carlo, e di (6) Filippo, costava da diverse secrete con-

(2) Ivi *num.*8. Vedi anche il Rinaldi *ad annum* 1557. *num.* V.

(1) Navagero *Relazione cit.*

(2) Cesare Campana *Vita di Filippo II. part.* II. *libr.* IX. *fogl.* 21. *seg.*

(3) Rinaldi *ad annum* 1557. *num.* X.

(4) Presso Abramo Bzovio *ad annum* 1556. *num.* III.

(5) Veggasi la Bolla d' investitura di questi Regni da Clemente IV. data al Re Carlo I. d' Angiò §. 4. *num.*13., e *num.*23. *Appendice di Documenti alla* Breve Istoria ec. *pag.* 68., e 70. *seg.*

(6) Abramo Bzovio *ad annum* 1556. *num.* VI. „ Is (*Philippus*) suspicionibus labo-
„ tans,

contezze, le quali dal contegno appresso tenuto del Re Filippo vennero confermate. Imperocchè Filippo, quando seppe l'invasione dello Stato Ecclesiastico fatta dal detto Duca, non lo privò del governo, nè gli comandò di tosto desistere dal molestare il Pontefice. Quindi a torto il Duca medesimo (7) ascrisse a reato a Paolo di aver ammessa quella istanza massimamente avendola esso ammessa colla clausola *se, ed in quanto era di ragione*, e avendo differita la deputazione dei Giudici per l'esame di quella causa, e risoluto di udire intorno à ciò il parere del Sacro Colleggio: onde si scorge con quanta maturità, e circospezione in questo affare da lui si procedesse, e che quella istanza era diretta ad impedire la guerra, non a dichiararla, come pure ad allontanarla dallo Stato Pontificio, non ad inferirla al Re Filippo, miravano le fortificazioni di Palliano, l'assoldamento di nuove truppe, e i maneggi con la Corte di Francia, per richiamarla alla prima alleanza, qualora la tregua non passasse in pace, mentre Paolo nel medesimo tempo sinceramente si dichiarava prontissimo a ritirare dai confini del suo Stato le milizie, ed a licenziarle, postochè il Duca di Alba avesse fatto lo stesso, e gli fosse stata data sicurezza di vivere in pace; e intanto ricusò di essere egli il primo a disarmarsi, in quanto si ricordava di quello, che era accaduto al tempo di Clemente VII. Conciosiacchè avendo questo Papa dopo la Capitolazione ai 22. di Agosto del 1526. conchiusa con Don Ugo di Moncada Reggente allora di Napoli, per la lontananza del Vicerè, e con i Colonnesi, incautamente licenziato quasi tutte le sue (8) milizie, la notte precedente il dì 20. di Settembre lo stesso Moncada, e Ascanio, e Vespasiano Colonna, con il Cardinale Pompeo Colonna secretamente arrivarono a Roma, conducendo tre mila fanti, e ottocento cavalli, ne occuparono tre Porte, diedero il sacco non solamente al palazzo Pontificio, ma eziandio alla Basilica Vaticana, alla terza parte del Borgo nuovo, specialmente ai palazzi dei Cardinali, e dei Prelati, e obbligarono il Papa a rifuggiarsi in Castel Sant' (9) Angelo, ed a sottoscrivere una svantaggiosissima tregua; e nell' an-

„ rans, existimabat Carafam Cardinalem „ ad Regem Galliæ mitti, non concordiæ „ tractandæ, sed evocandi illius in Italiam „ cum auxiliari exercitu, causa. Unde & „ is ipse Albano in mandatis dedit, ut „ quam maximis in Regno Neapolitano „ copiis coactis, aliisque ex Hetruria, ac „ Subalpinis evocatis, per Campaniam Pon- „ tificias ditiones invadens, Romam us- „ que profectus, vi atque armis vel in- „ stante metu, vel periculi magnitudine „ Pontificis animos comprimat, a Gallo- „ rum amicitia sejungat, Columnæ Pallia- „ num restitui curet, & hæc quam celer- „ rime aggrediatur, ut Henrici Regis sub- „ sidia antevertat. „

(7) Nella lettera a Paolo IV. *tom.* III. delle *lettere di Principi pag.* 139. „ Vedendo „ che la cosa passa tanto avanti, e che V. „ S. ha permesso ch'in presensa sua il pro- „ curatore, & avocato fiscale di questa san- „ ta sede habbia fatto in concistoro così „ ingiusta, iniqua, & temeraria istanza, „ e domanda, ch' al Re mio Signore fus- „ se levato il Regno, accettandola, e con- „ sentendola V. Santità, dicendo ch' a suo „ tempo ci provederia &c. „

(8) Muratori negli *Annali d' Italia all' anno* 1526.

(9) Paolo IV. nella Bolla contro i Colonnesi riferita dallo Bzovio *ad annum* 1556. *num.* III. „ Nemo.... nostrum non vidit, „ cum idem Pompejus Cardinalis, adju- „ vante ac favente Ascanio, recolendæ me- „ moriæ

anno 1527., avendo il medesimo Clemente disarmato, perchè in vigore della concordia stabilita col Vicerè di Napoli si credeva sicuro da ogni pericolo, Roma dall' esercito Imperiale, e Spagnuolo soffrì un sacco (10) più crudele di quelli, che sofferto aveva dai Goti, dai Vandali, e da altri (11) barbari, e lo stesso Paolo IV. allora Gianpietro Carafa, fu tormentato, e imprigionato con tutti i Religiosi suoi confratelli, e in prossimo pericolo di essere ucciso, e poi di morire di disagio, e d'inedia (12). Perciò indarno Pietro Giannone si sforza di giustificare l' invasione delle Terre della Chiesa fatta dal Duca di Alba, e di gettare la colpa di quella guerra sopra il Pontefice, a cagione delle misure da lui prese, massimamente perchè, quando il predetto Duca dichiarò la guerra a Paolo, non era nota la rinnovazione della lega col Re di Francia.

CCCX. *Il vero punto di mira* (sono parole del nostro (1) Anonimo) *fu l' impegno di arricchire la sua povera, e numerosa famiglia Carafa*. Se voi, Signor Anonimo, asseriste, che il vero punto di mira dei nipoti di Paolo IV., o del Cardinal Carlo (2) nel consigliare, e promovere la rottura contro Carlo V., e il Re Filippo II. suo figliuolo, fu l' impegno di promovere gl' interes-

„ moriæ Clementem Papam Septimum si-
„ militer prædecessorem nostrum repente
„ aggressus, ut illum captum abduceret,
„ in arcem Sancti Angeli confugere coegit,
„ Vaticanum suburbium diripuit, templum
„ Divi Petri omnibus ornamentorum insi-
„ gnibus refertum spoliavit. Paulò vero
„ post idem Pompejus Cardinalis, eodem
„ Ascanio adjutore, & comite, conjunctis
„ copiis, cum hostibus Ecclesiæ, barbaro-
„ rum exercitum, in quo magna erat Lu-
„ theranorum, Judæorum, aliorumque in-
„ fidelium multitudo, homo Romanus ad
„ patriam diripiendam, Cardinalis ad Pon-
„ tificem capiendum adduxit. Quo quidem
„ die nullum acerbiorem huic Urbi, nul-
„ lum Romano Pontifici funestiorem illu-
„ xisse meminisse possumus, cum ad Ur-
„ bem omnium antiquissimam, & pulcher-
„ rimam, quam Deus domicilium Christia-
„ næ religionis esse voluit, tot Sanctorum
„ reliquiis, tot Martyrum monimentis or-
„ navit, quam Principum Apostolorum Se-
„ dem, Ecclesiæ caput, cæterarum natio-
„ num portum, ac perfugium statuit, ex-
„ cindendam, & pene extinguendam te-
„ terrimos Religionis hostes adduxit, at-
„ que effudit. „

(10) La Storia di quell' orribile caso fu brevemente descritta da Girolamo del Negro in una lettera a Marco Antonio Micheli stampata nel tomo I. delle *Lettere di Principi pag.*234. *segg.*

(11) Come confessa lo stesso Muratori negli *Annali d' Italia all'anno* 1527., e apparisce dalle Relazioni stampate, e manoscritte di quel sacco.

(12) Carrara *Istoria di Paolo IV. lib.*III. *num.* XXXIV. *segg. tom.* 1. *pag.* 154. *segg.*

(1) *Discorso Istorico-Politico pag.* 162.

(2) Il Navagerio nella *Relazione citata* dopo aver detto le cose più particolari, che poteva, dei tre nipoti di Paolo IV. figliuoli del suo fratello Don Alfonso Conte di Montorio, riguardo alla diversità della loro inclinazione alla pace, o alla guerra, scrive: „ Tra questi tre fratelli non vi è
„ mai stato, nè è buona intelligenza, per-
„ chè li due primi maggiori difficilmente
„ sopportano, che il minore, che è Car-
„ dinale, sia il maggiore, oltre che han-
„ no havuto sempre diversi pareri. Il Du-
„ ca, e Marchese come vassallo del Re
„ Cattolico hanno sempre atteso alla pa-
„ ce, con quella disegnando di acconcia-
„ re le case loro in modo, che potesse-
„ ro vivere honoratamente, & il Cardi-
„ nale non contento della presente fortu-
„ na aspirando a cose maggiori, ha sem-
„ pre desiderato la guerra; di quì è na-
„ to, che fra loro, ma principalmente fra
„ il Cardinale, & il Duca sono successe
„ molte volte parole strane, e vi è stato
„ anco pericolo di venire ai fatti, sicco-
„ me ho scritto di tempo in tempo alle
„ Signorie vostre Eccellentissime. Il Mar-
che-

Digitized by Google

teressi della loro famiglia, non farei caso di questa imputazione, perchè aliena dall' argomento, che ho intrapreso a trattare: ovvero al più mi ristringerei a farvi riflettere, che per parte dei Ministri del Re Filippo furono al Cardinal Carlo, e ai suoi fratelli esibiti vantaggi non indifferenti (§. CCXCIX. not. 17., e §. CCCIII. not. 8.) Ma voi affermate, che l' impegno di arricchire la sua povera, e numerosa famiglia fu il vero punto di mira di Paolo, cioè, che Paolo per arricchire la sua povera, e numerosa famiglia concepì l' ardito pensiere di togliere a Filippo II. il dominio di questi Regni. Ora questa è una delle nere calunnie contro quel Pontefice scagliate: onde da me nè si può, nè si deve in verun conto dissimulare. Non fa d' uopo però che molto mi diffonda per confutarla. Imperocchè in primo luogo non combina, che un Pontefice d' illibati costumi, quale fu Paolo IV. per confessione eziandio degli Scrittori, che lo censurarono, (§. CCXCIX.) amasse sì perdutamente i suoi congiunti, che per innalzarli pensasse d' ingiustamente spogliare Filippo II. dei Stati, che possedeva in Italia, massimamente potendo assai più ingrandire la sua Casa, meritandole la grazia, e l' affetto di quel Sovrano. Secondariamente tutta la serie dei fatti da noi descritti, (§. CCXCVIII. segg.) ad evidenza manifesta, che Paolo violentemente fu tratto a procacciarsi alleati, e fu costretto a difendersi colle armi contro il suo genio, per non vedere la Sovrana sua dignità avvilita, e spregiata dagli stessi suoi sudditi. In fine, essendosi ai 18. di Maggio dell' anno 1557. trattato in pieno Concistoro di mettere una nuova imposizione per sostenere le spese della guerra, la proposizione fu generalmente (3) approvata. Ma, se quella guerra fosse stata manifestamente

te

» chese havendo nell' animo anche lui una » mala sodisfzaione del Cardinale, forse » anco del Duca, quando essi volsero dop- » po molte parole mettere mano all' armi » in presenza del Marescial Strozzi, per- » chè il Cardinale consigliava, che il Mar- » chesino si mandasse in Francia: Onde » riservato fintanto che il Pontefice fece » Cardinale suo figlio, e di poi si lascia- » va apertamente intendere con tutti, e » parlava anco, non con quella riverenza, » che doveva del Papa, che voleva la guer- » ra, e del Cardinale suo fratello, che la » consigliava, facendo professione di esser » nato Vassallo dell' Imperatore, e che » voleva morire tale, dicendo de' Francesi » tanto, che per avventura non si conve- » niva ad un nipote di un Pontefice col- » legato con loro. » Ciò si conferma dal passo della *Instruzione data al Duca di Somma*, riportato (nota 17. al §. CCXCIX.), e dalla *lettera del Cardinal Carlo al Re Cristianissimo in data di Roma li 20. di Gennajo 1556. tom. V. delle Opere di Monsignor della Casa pag.* 85. nella quale egli dice al Re: » Sire, io sono stato quello, » che ho promosso tutto questo affare, e » perciò desidero ancora, innanzi ad ogni » altro, che sia posto in esecuzione con » diligenza, e con sollecitudine per bene- » ficio, ed esaltazione di questa Santa Se- » de, e di Vostra Maestà Cristianissima, » e per mio onore. »

(3) Negli Atti Concistoriali presso il Rinaldi *ad annum* 1557. *num.* VIII. » Die » Martis decima octava Maii MDLVII. » fuit Congregatio, in qua lecta fuit Bul- » la impositionis novi subsidii per totum » Statum Ecclesiasticum, pro tuitione di- » cti Status adversus Sanctæ Sedis Apostolicæ hostes. Cardinales deinde cœperunt » dare vota, & omnes, nemine excepto, » propter necessitatem ingruentem, & Se- » dis paupertatem probabile dixerunt, & » omnino necessarium, in quantitate, mo- » do etiam dato per Bullam, ad quam ha- » beatur relatio. Non fuit contradictio, » nisi duorum, aut trium, quibus magis » placuisset (ut dicebant) aliud genus » impositionis subsidii, & quod tolerabi-

» lius

Digitized by Google

te ingiusta, perchè mossa, e continuata dal Papa colla mira di arricchire la sua Casa, avrebbe tutto il Sacro Collegio acconsentito alla nuova imposizione? No certamente, massime essendovi fra i Cardinali, che lo componevano, molti impegnatissimi per ristabilire la concordia, e di petto veramente apostolico, e molti favorevoli a Cesare, ed a Filippo, o perchè loro sudditi, o perchè da essi dipendenti, e che senza umani rispetti dicevano liberamente il loro parere, come fecero singolarmente i Cardinali Pacecco, e Alvaro di Toledo, allorchè essendo stato il Cardinale Carlo Carafa nominato dal Re Cristianissimo alla Chiesa di Comingens, e avendone il Papa parlato in Concistoro, rammentarono molte qualità di quel Cardinale, per le quali sembrava, che mal si confacesse alla sua mano il baston (4) pastorale.

CCCXI. Ma nei Capitoli della lega col Re di (1) Francia, nelle lettere, ed Istruzioni scritte da Monsignor della Casa a nome del Cardinal Carlo (2) Carafa, negli articoli dell' (3) accomodamento, e nelle commissioni date al predetto Cardinale, allorchè esso fu spedito in qualità di Legato Apostolico alla Corte di (4) Filippo II., si trattò dei vantaggi della famiglia Carafa, e inoltre il Cardinale Pallavicino (5) confessa, che Paolo IV. ritenne dalla famiglia *soverchio amore del sangue, e nel sangue soverchia stima di titoli, e di grandezze mondane*. Per spedirmi più brevemente che possa dalla prima di queste due istanze, dirò, che le proposizioni espresse nei Capitoli della Lega, e nelle prime Istruzioni furono fatte dai Ministri del Re Cristianissimo, i quali si avanzarono per fino ad offerire al Cardinal Carlo foglio bianco, (not. 2.) altre si vogliono affacciate dal mentovato Cardinale, senza saputa del Pontefice (6) zio, e quando ancora Paolo IV. ne fosse stato l' autore, indi si provarebbe, aver esso pensato eziandio alla indennità, ed all' innalzamento della sua famiglia, ma non che per arricchirla avesse concepito l' ardito pensiere di spogliare Filippo II. del dominio di questi

„ lius subditis videri posset, quam illud, „ quod in Bulla præscribebatur; quibus „ tamen non obstantibus, reliqui omnes „ Cardinales multis, & adductis per singularia vota rationibus, & re ad longum „ disputata, pro executione Bullæ nihil „ immutandum, suam sententiam dixerunt. „

(4) Pallavicino *Istoria del Concilio di Trento lib.* XIII. *cap.* XIX. *num.* 6.

(1) *Tomo V. delle Opere di Monsignor della Casa pag.* 74. *seg. num.* 2, e *pag.* 75. *num.* 13., e *pag.* 76. *num.* 19., e *pag.* 82. *num.* 11. Ivi però si dice „ Dello Stato di „ Siena non se ne parli. „

(2) *Instruzione del Cardinal Carafa, e Conte di Montorio al Duca di Somma tom. cit. pag.* 89., ove si legge: „ Su 'l principio mi fu offerta carta bianca ed io non „ ho mai voluto parlare finchè non ebbi „ concluso il negozio. „ E *pag.* 90. „ V.E. „ vedrà, che (*nella Capitolazione*) io non „ ho guardato ad alcun profitto mio, nè „ di Casa mia; e quello che vi è di riguardo a questo, v'è stato posto più per „ ricordo de' Francesi medesimi, che per „ mia intenzione. I Ministri di Sua Maestà offerivano il foglio bianco, per aver „ quello, che hanno ottenuto.... Ne anche volli, che nella capitolazione si facesse menzione d' alcuni parentadi, li „ quali la benignità di quegli Illustrissimi „ Ministri del Re m' hanno offerto spontaneamente dopo la capitolazione. „

(3) Pallavicino *Istor. cit. lib.* XIV. *cap.* IV. *num.* 3.

(4) Ivi *cap.* V. *num.* 6.

(5) Ivi *cap.* IX. *num.* 5.

(6) Carrara *Storia di Paolo IV. lib.* X. *num.* XIX. *not.* a *tom.* II. *pag.* 425. *segg.*

Digitized by Google

Regni, e gli avesse dichiarato guerra. Quanto al *soverchio amore del sangue, e nel sangue soverchia stima di titoli, e di grandezze mondane*, che il Cardinal Pallavicino afferma, aver Paolo IV. ritenuto dalla famiglia, giova riflettere, che per confessione dello stesso Cardinale Pallavicino, questo amore non era tale, che il Cardinal Carafa si ripromettesse di poter conseguire dallo zio per la sua famiglia quei titoli, e quelle grandezze mondane, che ambiva. „ Più chè l' ira per l' ingiurie, *dice il* (7) *Pallavicino*, infiammava „ il (*Cardinal Carlo*) Carrafa la cupidità degl' innalzamenti. Disperava „ egli che 'l zelante quantunque amorevole zio dovesse smembrar di alcun „ ampio stato la Dizione ecclesiastica in favor de' parenti: nè altronde aspettava „ le desiderate grandezze, che dagli avversarii degli Spagnuoli: intendendo, che i più vantaggiosi patti s' ottengono da chi promette quel che „ non ha, e dona con sicurtà di niuna iattura, e con isperanza di gran guadagnò. Tal che sapendo l' impazientissima sete che ardea ne' Francesi del „ Regno Napoletano, non meno che per conquistarlo a se stessi, per levarlo agli Spagnuoli; volgeva il Carrafa tutti i pensieri ad una lega con loro; la quale riuscendo prospera, gli frutterebbe amplissimi acquisti, ed „ anche più cari sì per inclinazione, sì per ambizione, perchè nella sua „ patria. „ Ora quindi argomento così: Il Cardinal Carafa bramava la guerra, qual unico mezzo per ingrandire la sua Casa, perchè non sperava, che il Pontefice Zio, quantunque amorevole, fosse mai per smembrare alcun ampio Stato della Chiesa in favore dei parenti, come in fatti mai lo smembrò, quantunque non gli mancassero esempj di molti suoi Predecessori, e singolarmente di (8) Paolo III., perchè egli riputava tali infeudazioni pregiudiciali alle leggi, e ai diritti della Chiesa (9) Romana. Non è dunque credibile, che pel soverchio amore del sangue, e per la soverchia stima di titoli, e di grandezze mondane il medesimo Paolo s' inducesse a movere, e continuare una guerra ingiusta, con tanto danno, e con tante rovine del temporale suo dominio, con sì grave pericolo della sua persona, e con notabile pregiudizio dei diritti della Sede Apostolica, che in tali circostanze pur troppo furono violati, e vilipesi. E poi che egli amasse teneramente i suoi, ma non disordinatamente, si vide dal giusto rigore, che con i medesimi usò. Trovandosi esso fino quasi dai primi momenti del suo Pontificato da tutte le parti angustiato riguardo all' amministsazione del temporale governo, e degli affari politici, ai tre suoi nipoti, Giovanni, Antonio, e Carlo principalmente si affidò, come a quelli, che naturalmente dovevano avere maggior premura, ed interesse per la sua persona, e per la sua gloria. Pertanto di loro, e specialmente di Carlo, da lui promosso al Cardinalato, e costi-

(7) *Instr. cit. lib.* XIII. *cap.* XIV. *num.* 5.

(8) Paolo III. infeudò ai suoi Nepi, e Camerino, lo Stato di Castro, e di Roncilione, e poi il Ducato di Parma, e di Piacenza, ricevendone in cambio Nepi da Pier Luigi, e Camerino da Ottavio.

(9) Per questa ragione Paolo IV. da Cardinale conoscendo di non poter impedire l' infeudazione di Parma, e Piacenza, si astenne dall' intervenire al Concistoro, in cui quel Ducato fu dato in feudo a Pier Luigi Farnese. Pallavicino *Istor. cit. lib.* V. *cap.* XIV. *num.* 15.

Digitized by Google

costituìto Legato di (10) Bologna, si prevalse nelle più scabrose Legazioni, e nei tumulti della guerra, o per comandare, o per assistere ai Comandanti delle sue truppe, e per sedare i timori del Popolo Romano avvilito dalla paura di un vicino saccheggio; ed affine di attaccarlì più strettamente a se, e di viepiù impegnarli nella difesa della sua Sede, e di ricompensarli dei danni, che attualmente soffrivano, e di cui erano minacciati, come ancora per togliere ai Vassalli ribelli alla Chiesa Romana la speranza di ricuperare i Feudi loro (11) confiscati, investì Antonio delle Terre di Gian Francesco da Bagno de' Conti Guidi, creandolo Marchese di Montebello, e Giovanni delle Terre di Ascanio, e Marc' Antonio Colonna, col titolo di Duca di Palliano, e il figliuolo di Giovanni della Terra di Cavi col titolo di Marchese, non già nel Settembre dell' anno 1555., come insinua il Signor Proposto Muratori nei suoi Annali d' (12) Italia, ove parlando della confiscazione delle Terre dei Colonnesi dice, che il Papa ne investì tosto il suddetto Giovanni suo nipote per confermare, che esso traboccò nelle più precipitose, e forse anche ingiuste risoluzioni per fabbricare una magnifica fortuna ai suoi nipoti, ma ai 10. di Maggio dell' anno (13) seguente, vale a dire dopo aver accordato otto mesi di tempo ai Colonnesi, acciò si ravvedessero, e dopo che questi, anzichè dar segni di pentimento degli eccessi commessi, con nuovi attentati in certa guisa obbligarono il Pontefice a procedere in quella causa con tutto il rigore. Conciosiacchè per tralasciare, che la madre di Marc' Antonio Colonna, colla nuora, e le sorelle per ordine Pontificio sequestrate nel loro palazzo, travestite fuggirono da (14) Roma, esso Marc' Antonio sollecitò Filippo II., e i suoi Ministri a muovere guerra alla Sede (15)

(10) Ciacconio *Vitar. Romanor. Pontific., & Cardinalium tom.* III. *col.*842. *seqq.*

(11) Questa fu la ragione, che della infeudazione di Palliano al Conte di Montorio, e di Cavi al figliuolo del detto Conte diede Paolo IV. al Navagerio, come questi racconta nella Relazione altre volte da noi citata.

(12) *All' anno MDLV.*

(13) Come costa dalla data della Bolla contro i Colonnesi presso lo Bzovio *ad annum* 1556. segnata *ann. Incarnationis Dominicæ millesimo quingentesimo quinquagesimo sexto V. Nonas Maii*; giacchè solamente dopo la pubblicazione di quella Bolla fu data la investitura delle Terre ai medesimi Colonnesi confiscate nello Stato Ecclesiastico. Vedi la Relazione citata del Navagero, il Cardinal Pallavicino *Istoria del Concilio di Trento lib.* XIII. *cap.* XVII. *num.* 3., ove cita gli Atti Concistoriali dei 4., e 10. Maggio del 1556., e il P. Carrara *Storia di Paolo IV. lib.* IX. *num.* XIX., e segnatamente *nota* b, al detto *num. tom.* II. *pag.*300. *seg.*

(14) Cesare Campana *Vita di Filippo II. part.* II. *lib.* VIII. *fogl.*138.

(15) Paolo IV. nella Bolla contro i Colonnesi presso lo Bzovio *loc. cit. num.* III. „ Qui quidem Marcus Antonius post obi-
„ tum illius Julii prædecessoris, & etiam
„ similis memoriæ Marcelli Papæ Secundi
„ etiam prædecessoris nostri, cum electio-
„ nem nostram ad summum Apostolatum
„ ægre ferret, jam inde ab initio nostri
„ Pontificatus non destitit complura ad-
„ versus nos, Sedemque Apostolicam, &
„ alios nobis charissimos moliri. Cumque
„ discedendi facultatem data nobis rever-
„ tendi fide impetrasset, non modo non
„ rediit, sed contra ea, quæ illi præsen-
„ ti præceperamus, castella munire, mi-
„ lites adversus nos cogere cum cœpisset,
„ coegit nos delecto exercitu illius ditio-
„ nes in potestatem nostram redigere, ne
„ forte incaute exemplo ipsius Clementis
„ præ-

Digitized by Google

Apostolica, proibì con editto ai suoi vassalli di portar viveri a Roma, che ne penuriava, e fece spogliare, carcerare, e punire coloro, che li portavano: delitti, contro i quali dalle Costituzioni Pontificie era decretata la confiscazione dei Feudi dalla Romana Chiesa ottenuti. Perciò la risoluzione contro il medesimo pigliata dal Papa fu alla perfine riconosciuta dagli stessi Ministri del Re Filippo per così giusta, e ragionevole, che il Duca di Alba nella Capitolazione secreta col Cardinal Carlo, di cui ragioneremo (§.CCCXV.) non istò che sulla demolizione delle fortificazioni di Palliano, o sulla cessione di quella Terra, a condizione che a Don Giovanni si dasse dal Re Filippo una giusta ricompensa. Ma i nipoti di Paolo ingratamente corrisposero alle beneficenze dell' amorevole Zio, e della confidenza, che in essi riponeva, si abusarono per tradirlo, e ciò loro riuscì per tre anni, e più mesi. Nè è da stupirsene, apprendendosi dalle Storie di tutti i tempi, che Principi anchè più illustri, e circospetti sono stati dai loro confidenti chi più, chi meno traditi, e delusi. „ Si uniscono (16) quattro, o cinque per„ sone (*diceva un' antico Imperador Romano*), e convengon fra loro di rag„ girare un Principe. Rappresentano a lui quello, che debba meritare la „ sua approvazione. Il Principe intanto, che sta rinchiuso nella sua Reggia, „ non conosce altra verità, che quella, che se gli dice. E' egli necessita„ to a non saper altro, che quello, che ascolta da esso loro: crea quei „ Giudici, che non dovrebbe: allontana dalla Repubblica quei soggetti, de' „ quali si dovrebbe fare maggiore conto. Che più? Il buono, il cauto, e l'ottimo „ Principe è venduto. „ Tanto accadde a Paolo IV. per parte dei suoi nipoti fino all'anno 1559., nel cui principio, essendo egli finalmente venuto in chiaro dei pessimi loro portamenti, ai 27. di Gennajo „ giorno ..... dedicato (17) a S.Giovan„ ni Grisostomo, di cui era il Papa singolarmente divoto, ... tenne Con„ ci-

„ prædecessoris opprimeremur. Cum interim Marcus Antonius Principes ad nobis bellum inferendum concitare, Principum ministros, illorumque exercitus in nos compellere non destiterit, quemadmodum ex ipsius manuscriptis, subscriptisque literis cognovimus. Cum vero eodem fere tempore civitas hæc nostra magna rei frumentariæ inopia premeretur, idque non a nobis solum, sed a cæteris etiam Pontificibus prædecessoribus nostis decreto cautum esset, ne quis subditorum nostrorum annonam ad urbem deferentes prohibere ullo pacto, aut impedire, sub rebellionis omnium feudorum pœna, posset, Marcus Antonius inventus est, qui usque adhuc Apostolicam hanc Sedem contempserit, ut propositis palam, recitatisque etiam per præcones edictis, idipsum fieri prohibuerit, mandando ne educeretur: & quod multo pessimum fuerit, venientes ad urbem cum annona spoliaverit, in carcerem conjici jusserit, pœnis affecerit. „

(16) *Vopiscus in Aureliano Historiæ Augustæ Scriptor. Latinor. tom. altero Francofurdi* MDLXXXVIII. *pag.* 282. „ Ego a patre meo audivi, Diocletianum Principem, jam privatum, dixisse, *nihil esse difficilius quam bene imperare.* Colligunt „ se quatuor, vel quinque atque unum consilium ad decipiendum Imperatorem capiunt: dicunt quid probandum sit. Imperator, qui domi clausus est, vera non novit: cogitur hoc tantum scire, quod illi loquuntur: facit judices, quos fieri non oportet, amovet a republica, quos debeat obtinere. Quid multa? Ut Diocletianus ipse dicebat, *Bonus, cautus, optimus venditur Imperator.* „

(17) Pallavicino *Istoria del Concilio di Trento lib.* XIV. *cap.* VII. *num.* 3. 2, e 4.

Digitized by Google

„ cistoro, e v' introdusse Salvadore Pacini Vescovo di Chiusi, e Governa-
„ tor di Roma, il Datario, il Boncompagno Vicegerente della Camera, Pier
„ Giovanni Aleoto Vescovo di Forlì, Luigi Lippomani, traslato dianzi alla
„ Chiesa di Bergamo, e suo Segretario, con due altri Segretarii, il Flo-
„ ribello, e 'l Berengo: e oltre a questi il Fiscal Pallantieri, e Camillo Or-
„ sino dell' Amentana Barone Romano marito d' una sua Nipote, nel quale
„ molto fidavasi, e che l' havea servito nelle preterite guerre. Alla presen-
„ za di tutti questi detestò con lunghissimo ragionamento bagnato di lagrime
„ la mala vita de' Nipoti: scoprì molti lor mancamenti, e fece il seguente
„ decreto, imponendo a tre Segretarii Lippomano, Floribello, e Berengo,
„ che lo notassero, al Governatore, e al Vicegerente della Camera, che
„ l' intimassero, et usando gli altri prenominati per testimonii. Nel decre-
„ to imponeva loro l' uscir di Roma con tutte le famiglie fra dodici giorni,
„ rilegando il Cardinal a Civita Lavinia, e 'l Duca di Paliano à Gallese Ca-
„ stello nel contorno di Roma, posseduto allora da lui, e 'l Marchese di
„ Montebello al suo Marchesato in Romagna, con vietamento a ciascun di
„ loro di non partirsene sotto pena di ribellione. Oltre a ciò privogli di
„ tutti i Magistrati, ed Ufficii così militari, come civili: constituendo lo stes-
„ so dì per Capitan Generale di Santa Chiesa l' antidetto Camillo Orsino.
„ E nel decreto esprimevansi distintamente le cagioni. Proibì anchè a' Car-
„ dinali, e ad ogn' altro, che mai non trattassero seco per loro di remissio-
„ ne, o di grazia. E perchè il Cardinal di Sant' Angelo, persona altrettan-
„ to aliena da commettere simili difetti in se, quanto mansueta per haver-
„ ne compassione in altrui, volle profferir qualche parola in iscusa del Car-
„ dinal Carrafa, il Pontefice con asprezza scortese lo rampognò, dicendo:
„ *Se Paolo Terzo havesse dati di questi esempj, vostro Padre non sarebbe sta-*
„ *to strascinato dal Popolo di Piacenza.* „ Eppure dopo una determinazione,
la quale evidentemente dimostra, che se Paolo amava i nipoti, non amavali
a segno di tollerarne le iniquità, non che di esser esso ancora disposto a
commetterle per ingrandirli, il nostro Anonimo non ha avuto ribrezzo d' im-
putargli, che ei concepì l' ardito pensiere di togliere a Filippo II. il dominio
di questi Regni colla mira di arricchire la sua povera, e numerosa famiglia
Carafa, e sulle false supposizioni, che dal medesimo Paolo allora si affac-
ciasse l' infelice pretesto di essersi trascurato l' annuo pagamento del tributo
alla S. Sede, e che Filippo II. ricusasse di farlo presentare, non si è vergo-
gnato di paragonare perciò il Cavallo bianco del Regno di Napoli al fa-
moso Cavallo (18) Trojano, che occultava nelle sue viscere il reo disegno e
paragone, per cui egli acquistarà forse presso il volgo la gloria di compari-
re informato di una favola nota anche agli artisti, e alle feminuccie, che
hanno letto il racconto della guerra Trojana descrittoci dai Poeti; o ne han-
no

(18) *Discorso Istorico-Politico pag.* 162. „ Questo *Cavallo bianco* del Regno di „ Napoli può ben paragonarsi al famoso „ Cavallo Trojano, che occultava nelle sue „ viscere il reo disegno. „ Ove è da avvertire, che nel sistema del Giannone, e dell'Anonimo, volendo Filippo II. ristretto il tributo al solo cavallo, non ricusava di offerirlo, e perciò da Paolo non si poteva affacciare il pretesto del cavallo.

Digitized by Google

no udito parlare, ma a giudizio di tutte le persone assennate farà la miserabil figura di ridicolo pensatore, ovvero d' impudente falsario.

CCCXII. *Le forze papali* soggiunge l' (1) Anonimo, *non potevano opporsi alla grandezza di un Re potentissimo*. Chi lo nega? Paolo IV. lo conosceva, e il Cardinal Carlo suo nipote ingenuamente lo (2) confessava. Pertanto, vedendosi minacciati dalle armi del Vicerè di Napoli, si adoprarono per stringere una lega difensiva, ed offensiva con i Duchi di Ferrara, e di Parma, colla Repubblica di Venezia, e col Re (3) Cristianissimo. Sebbene quando incominciarono i dissapori fra il Pontefice, e Filippo II. a cagione dei fatti sopra riferiti, le forze di quel Re non poco erano estenuate: onde la risoluzione del Duca d' Alba d' impegnarlo in una nuova guerra dai principali Ministri del medesimo Re fu riprovata come (4) pericolosa, e il Cardinal Pallavicino (5) di poi con tutto il fondamento asserì, che „ se la Fortuna sem„ pre custode di Carlo Quinto non gli havesse in quella occorrenza con la „ tregua ritenuto il torrente della lega stabilita in Italia, ne sarebbe veri„ similmente restato sommerso quanto egli, ed il figliuolo vi possedevano: „ e le truppe Papali da principio col solo rinforzo di mille, e cinque cento Guasconi, erano più grosse di fanteria delle nemiche, e di cavalleria non molto (6) inferiori. *Offrì dunque*, seguita a dire l' (7) Anonimo, *ad Arrigo II. Re di Francia l' Investitura per uno de' suoi figli, ed il Re accettò il partito colla promessa di cedere ai nipoti del Papa alcuni principali stabilimenti del Regno. Il trattato fu conchiuso il di 15. Decembre del 1555., e le truppe Francesi vennero nel Regno per eseguire la conquista.* Merita qualche scusa chi, per essere breve, non spiega con chiarezza le sue idee, ma non chi maliziosamente tace, e sfigura la verità come fa qui ancora il nostro Anonimo. Imperoc-

(1) *Pag. cit.*

(2) Nel *Memoriale dato al Sig. Annibale Rucellai per Francia tom. V. delle Opere di Monsignor della Casa pag. 61.* „ Perchè „ le forze della Chiesa per se sole mal „ possono esser pari a quelle degli avver„ sarj; io già vi ho voluto inviare a Sua „ Maestà Cristianissima, per supplicarla, „ che si degni pigliar la protezione di que„ sta Santa Sede, come è stato sempre co„ stume di quella invittissima, e Cristia„ nissima Corona; e che le piaccia difen„ dere la reputazione di questo Santissi„ mo Vecchio, che ha sempre amato tanto „ quella Maestà, quanto hanno potuto „ conoscere; e si degni anche di difende„ re me, il quale ogni giorno sono op„ presso, ed insidiato principalmente per „ questa cagione, che io ho servito fedel„ mente Sua Maestà Cristianissima, ed il „ quale, se sarò abbandonato da lei, sarò „ necessitato a fuggirmi d' Italia. „

(3) *Instruzione data al Signore Annibale Rucellai per Francia tom. cit. delle Opere del Casa pag. 56.* „ Pregherete Sua Maestà „ che .... dia commissione a' suoi Mini„ stri, che trattino, e concludino la lega „ col Duca di Ferrara, siccome faremo an„ cor noi per parte di Sua Beatitudine; „ usando tutta l' autorità di questa Santa „ Sede ..... E similmente che dia com„ missione a' detti Ministri, che trattino „ la medesima lega con li Signori Vene„ ziani, inducendoli con larghe condizio„ ni a risentirsi una volta, che il simile „ faremo noi dal nostro lato. „ Quanto al Duca di Parma leggasi il Pallavicino *Istor. del Concilio di Trento lib.* XIII. *cap.* XV. *num.* 8.

(4) Campana *Vita di Filippo II. part.* II. *lib.* VIII. *fogl.* 143., *e* 150.

(5) *Lib. cit. cap.* XVII. *num.* 3.

(6) Campana *lib. cit. fogl.* 150.

(7) *Discorso Istorico-Politico pag.* 162. *seg.*

Digitized by Google

perocchè dalla genuina Storia di quelli avvenimenti si ha 1. Che Paolo IV. dopo un lungo contrastò, affine di non essere soverchiato da alcuni suoi sudditi, e dai loro protettori, e non *per* (8) *interesse*, o *comodo alcuno proprio*, o de' suoi, si collegò col Re di Francia Arrigò II., i cui Ministri per trarlo a quella lega, che essi giudicavano vantaggiosissima al loro Sovrano fecero al Papa, e ai suoi nipoti larghissime esibizioni (§. CCCXI. not. 2.) 2. Che quella lega dal Re Cristianissimo sottoscritta unicamente ai 18. di Gennajo dell' anno 1556., ai 3. del prossimo Febbrajo restò disciolta: sicchè non in vigore del trattato conchiuso il dì 15. di Decembre del 1555. le truppe Francesi vennerò nel Regno per eseguirne la conquista, ma bensì per la rinnovazione dell' accennata lega riconfermata nel Luglio, oppure nell' (9) Agosto del seguente anno 1556. Anzi il Duca di Guisa colle truppe Francesi, non calò in Italia, se non al principio (10) dell' anno 1557., dacchè riuscirono inutili le istanze fatte dal Re Arrigo al Re Filippo II. (11) di ordinare al Duca di Alba, che desistesse dal molestare il Pontefice, e gli restituisse le Terre occupate. *Ma l' esito*, per testimonianza dell' Anonimo (12) *fu ben funesto: l' armata papale fu presto dissipata*. E' proverbio assai antico; non esservi cosa più incerta dell' esito delle guerre, e la quotidiana esperienza conferma, essere per lo più egualmente incerte le notizie, che delle guerre stesse ci pervengono. Quanto poi alla guerra, di cui si parla, siccome è vero, che l' esercito del Duca di Alba eccellente per disciplina, e per valore, e infiammato da Condottieri, i più dei quali combattevano per ricuperare i Feudi, e i beni a loro confiscati, come Marc' Antonio Colonna, e Ascanio della Cornia, o per vendicare le offese, che pretendevano di aver ricevuto, come il Conte di Popoli, o per sostenere il loro impegno, e farsi maggior nome, come il Duca di Alba, avendo assalito inaspettatamente le Terre della Chiesa non abbastanza guarnite, e provvedute, o difese da gente

(8) *Instruzione di Papa Paolo IV. al Duca di Somma per negoziare con il Re Cristianissimo tom. V. delle Opere di Monsig. della Casa pag.* 87. „ Se le aggiugnerà in „ questa materia, che a fare tutto ciò non „ ci siamo mossi per interesse, o comodo alcuno propio, e delli nostri, ma „ solo per paterna amorevolezza, che portiamo a Sua Maestà, e per lo desiderio, „ che abbiamo di fare beneficio a quella „ corona. „

(9) Pallavicino *Istoria del Concilio di Trento lib.* XIII. *cap.* XIX. *num.* 6., e 7.

(10) Pallavicino *Istor. cit. lib.* XIV. *cap.* 1. Muratori *Annali d' Italia all' anno* MDLVII., e tutti generalmente i Scrittori, che trattano della guerra fra Paolo IV., e Filippo II.

(11) Spondano *Continuat. Annal. Ecclesiasticor. ad annum* 1556. *num.* 11. „ Rex „ post multas consultationes, pluribus cum „ Connestabili rem dissuadentibus, suasionibus Cardinalis Lotharingi, & fratris ejus Ducis Guisii potius inhærens, „ arma in auxilium Pontificis capere deliberavit.... nihil tamen movens prius, „ quam Imperatorem, & Philippum monuisset, ne Columniorum privatæ familiæ Pontifici subditæ, & in eum injuriosæ calumniis moti, communem Christianorum parentem insperato bello obrui permitterent; & Albanum occupato „ universo pene Latio, (quod pro Ecclesia ac futuro Pontifice servaturum se affirmabat) non procul Roma castra posuisse, atque Octavium Farnesium, pro „ cujus defensione bellum in Italia annis „ superioribus susceperat, a se ad Philippum præmio Placentiæ defecisse intellexisset. „

(12) *Discorso Istorico-Politico pag.* 163.

Digitized by Google

gente inesperta, vile, e poco leale al suo Principe, fece rapide conquiste, e ridusse ad estreme angustie la stessa Città di Roma: così è innegabile, che al principio dell' anno 1557. le squadre Pontificie coraggiose uscirono in campo, e in breve ripigliarono Genazzano, Valmontone, Frascati, Grottaferrata, Tivoli, Marino, Palestrina, ed altre Terre. Ai 14. di Gennajo fu ricuperata la fortezza di Ostia, e ai 14. di Febbrajo fu riacquistato per assalto Vicovaro: e dopo queste imprese eseguite dalle truppe del Papa, fra le quali non si contavano se non mille, e cinque cento Guasconi, arrivò nello Stato Ecclesiastico col suo esercito il Duca di Guisa, e nel seguente Aprile si portò ad assalire il Regno di Napoli, e ai 15. di Maggio lo abbandonò: e si ridusse nel territorio di Ascoli, e poscia di Macerata, e temendo di novità per parte di Cosimo Duca di Firenze tirato al suo partito da Filippo II. colla cessione di Siena, e pregato di soccorso dal Duca di Ferrara, le cui Terre venivano minacciate dal Duca di Parma guadagnato dal predetto Re colla restituzione di Piacenza, e delle rendite Ecclesiastiche e temporali dal medesimo Duca, e dai fratelli possedute nei Regni di Napoli, e di Sicilia, e avvertito, che si trattava di pace, senza fargli sapere cosa alcuna, non volle più tornare in (13) Abruzzo. Onde, se per questi, ed altri simili accidenti non preveduti, e che non si potevano naturalmente prevedere, il nostro Anonimo chiama la lega del Re di Francia con Paolo IV. *mal fondata unione*, non vogliamo su di ciò quistionare con lui: ma ben lontani dall' imitarlo tacciando insieme e il Pontefice, e il Re Cristianissimo d' inconsiderazione, e d' imprudenza, mentre adoriamo gli occulti giudizii di Dio, il quale permise, che appena intavolata la lega fra Paolo IV., e Arrigo II., questo Monarca stabilisse la tregua con Carlo V., e col suo figliuolo Filippo II., e che rinnovata la confederazione, volendo i Francesi l' impresa dello Stato di Milano, o di Toscana, il Duca di Ferrara quella contro lo Stato dei Farnesi, e il Papa quella del Regno di Napoli, si elegesse la più malagevole, e che differendo il Duca di Guisa la disegnata spedizione, il Duca di Alba avesse tutto il comodo di fortificare le frontiere del Regno, e specialmente Civitella, e di radunare un considerabile esercito, e che i Condottieri delle truppe Pontificie nella Campagna si lasciassero sfuggire l'occasione di ricuperare tutte le Terre perdute, e che le loro squadre ricevessero da Marc' Antonio Colonna una notabile percossa sotto Palliano, e che in fine per la famosa rotta di San Quintino il Duca di Guisa, e il Maresciallo Strozzi colle loro genti richiamati fossero in Francia, mentre, dissi, adoriamo gli occulti giudizii di Dio, il quale tali cose permise, scorgiamo, ed ammiriamo il suo patrocinio verso il Romano Pontificato, e verso Paolo, che in fine ottenne quella pace, che desidera-

va,

(13) Adriani *Istoria dei suoi tempi lib.* XIV., *e* XV., Campana *Vita di Filippo II. part.* II. *lib.* VII., VIII., *e* IX., Pallavicino *Istoria del Concilio di Trento lib.* XIII. *cap.* XIX., *e* XX., *e lib.* XIV. *cap.* I. *segg.* Muratori *Annali d' Italia agli anni* 1556., *e* 1557., e Carrara *Storia di Paolo IV. lib.* IX., *e* X.

Digitized by Google

va, e continuamente implorava dal supremo datore di tutti i beni, quando sembrava, che non vi fosse apparenza di conseguirla.

CCCXIII. *Si fece una pace*, dice l' Anonimo (1), *nel dì 15. Settembre* 1557. Ecco un' altra luminosa riprova del sistema abbracciato dal nostro Discorsivo Istorico-Politico di proporre tutto ciò, che può screditare i Romani Pontefici, e renderli odiosi, e di tralasciare quei fatti, che ne giustificano la condotta, e sono ai medesimi decorosi. A tanto non è giunto neppure il *dottissimo* Muratori, di cui l' Anonimo stesso vorrebbe comparire (2) imitatore. Conciosiacchè egli, quantunque fidandosi dei Scrittori malaffetti a Paolo IV. ne' suoi Annali d' Italia abbia formato di questo Pontefice il carattere più (3) svantaggioso, e contro la verità della Storia abbia rappresentato la guerra descritta, come „ guerra (4) sconsigliatamente mos- „ sa da esso Pontefice al Re di Spagna, benchè secondo le apparenze non „ da lui, ma dagli Spagnuoli fosse inferita, „ e dipinto il medesimo Papa, come alienissimo quasi fino all' ultimo dai consigli di pace, nulladimeno confessa, che Filippo II. condiscese ad accordargli „ una (5) Capitola- „ zione sì onorevole alla di lui dignità, che molti se ne stupirono, „ essendo stata conchiusa la pace con queste condizioni: „ Che il Vicerè (6) in „ nome del Re Cattolico andasse in Roma a baciare il piede a Sua San- „ tità, praticando tutte le sommessioni necessarie per ammenda de' disgu- „ sti passati; e che il Papa all' incontro dovesse riceverlo con viscere di cle- „ mentissimo Padre: Che il Pontefice dovesse rinunziare alla lega fatta col „ Re di Francia con rimandarne i Francesi, e dovesse in avvenire far le „ parti di Padre, e di comun Pastore: Che si restituissero Anagni, e Froso- „ lone, e tutte le Terre occupate dalla Chiesa, e vicendevolmente tutte le „ Artiglierie, che dall' una parte, e dall' altra fussero state prese nel corso „ di questa guerra: Che (7) si rimettessero da amendue le parti tutte le pe- „ ne, e contumacie incorse da qualsivoglia persona, o Comunità, eccettuan- „ do-

(1) *Discorso Istorico-Politico pag.* 163.

(2) *Prefazione al Discorso Istorico-Politico pag. VIII.*

(3) Vedi la *Prefazione* premessa al *Tomo* X. degli *Annali d' Italia* della ultima edizione Romana *num.* XXXIII., e LXVI. *segg.*, e le note critiche, ed erudite ai passi, ne' quali ingiustamente da quell' Annalista si censurano, o si rappresentano scontrafatte le azioni di Paolo IV.

(4) *All' anno* MDLVII.

(5) Ivi.

(6) Nella forma, nella quale fu scritta questa Capitolazione presso il Nores *lib.* III. *delle Istorie de' Carrafeschi* questo articolo è espresso colle seguenti parole: „ Per „ parte di Sua Maestà Cattolica il Duca „ d' Alva farà verso Nostro Signore, e la „ Sede Apostolica come devoto ubediente „ figliuolo in segno d' umiltà, & obedien- „ za verso Sua Santità quelle sommissio- „ ni, che saranno convenevoli per impe- „ trar perdono, & gratia da sua Beatitu- „ dine, & di poi Sua Maestà manderà huo- „ mo a posta a fare il medesimo ufficio. „

(7) Ivi „ Si rimetteranno a tutte le Com- „ munità, Persone, o siano Ecclesiastiche „ o secolari tutte le pene temporali, o spi- „ rituali perdonando, e restituendo beni, „ honori, privilegi, dichiarando però, che „ in questo Capitolo non si comprenda, „ nè Marc' Antonio Colonna, nè Ascanio „ della Cornia, nè 'l Marchese di Bagno, „ nè niun' altro ribello al Papa, ma s'in- „ tendano restar nella medesima disgratia, „ nella quale si trovavano all' hora & sotto- „ posti alla volontà del Papa.

Digitized by Google

„ done Marcantonio Colonna, Ascanio della Cornia, ed il Conte di Bagno, „ i quali dovessero rimanere nella lor contumacia a libera disposizione del „ Pontefice. E per ultimo, che Palliano si consegnasse a Giamberardino Car- „ bone Nobile Napoletano confidente delle due Parti, il quale dovesse guar- „ darlo con 800. fanti da pagarsi a spese comuni; e dovesse giurare di te- „ nerlo in deposito insino a tanto, che dal Papa, e dal Re Cattolico uni- „ tamente ne fosse stato disposto. „ Tali sono gli articoli di quella pace riferiti da Pietro Giannone (8), il quale li trascrisse dal *Ragionamento terzo* di Alessandro Andrea *Della guerra di Campagna di Roma, e del Regno di Napoli nel Fontificato di Paolo IV.*, e quanto alla sostanza si leggono negli Annali Ecclesiastici di Abramo (9) Bzovio, e nella Istoria del Concilio di Trento scritta dal Cardinal (10) Pallavicino, siccome pure nelle *Historie dei Carrafeschi*, di Pietro Nores (11), il quale dice di riportarle *senza punto alterarle dalla forma, nella quale furono scritte all' hora*.

CCCXIV. „ Fermate in questo modo le Capitolationi il giorno nono di „ Settembre le mandarono la notte stessa a vedere al Papa portate dal Ve- „ scovo di Pola, & havendole ben considerate, & approvate rimandò subi- „ to in dietro; ne vi mancava altro che sottoscriverle, ma intorno ciò na- „ cque alcuno contrasto, perciochè il Duca di Alva ricusava di sottoscrive- „ re queste, se non erano prima fermate l'altre intorno le cose di Palliano. „ Convennero perciò insieme il Cardinale, & il Duca di Alva nelle seguen- „ ti conditioni. Prima che in Palliano si metta un confidente d' ambe le „ parti, come si resterà d' accordo, o vero si smantelli, secondo che vor- „ rà il Re Cattolico 2. Elegendo di smantellarlo non si possa fortificare da „ chi lo possiederà finchè Sua Maestà non habbia data ricompensa tale al „ Duca di Palliano che si contenti. 3. Se intorno questa ricompensa nasce- „ rà difficoltà, o contradittione alcuna, si rimettano le differenze alla Repu- „ blica di Venetia, al giudicio della quale l' una parte, & l' altra debba „ stare senza replica alcuna. 4. Accettata la ricompensa si smantelli, & il „ Duca di Palliano ceda la piazza a chi sua Maestà Cattolica nominarà, „ purchè non sia nemica alla Santità di Nostro Signore, nè alla Sede Apo- „ stolica, nè abbia titolo di ribello. 5. Sia obbligato sua Maestà dar questa „ ricompensa dentro al termine di sei mesi, il che non osservando il con- „ fidente che sarà in Palliano lo smantelli, e n' esca consegnandolo al Duca „ di Palliano. 6. Che per maggior confirmatione di queste cose, e per as- „ sicurare insiememente il Re della sua devotione debba il Cardinale Ca- „ raffa dentro il termine di 40. giorni andare in Brusselles a trovar sua Mae- „ stà. „ Fin quì il Nores (1), col quale convengono quanto agli articoli di questa seconda Capitolazione Cesare (2) Campana, Abramo (3) Bzovio, il Car-

(8) *Istoria Civile del Regno di Napoli lib.* XXXIII. *cap.* I. *tom.* IV. *pag.* 159.
(9) *Ad annum* 1557. *num.* XVI., & XVII.
(10) *Lib.* XIV. *cap.* IV. *num.* 2.
(11) *Lib.* III.

(1) *Nores lib. cit.*
(2) *Vita di Filippo II. part.* II. *lib.* IX. *fogl.* 22., e 23.
(3) *Ad annum* 1557. *num.* XVII.

Digitized by Google

Cardinal (4) Pallavicino, Lodovico Antonio (5) Muratori, Bartolomeo (6) Carrara, ed altri, che non fa d' uopo di rammentare. Ma, se tutti sono conformi in ammetterla, discordano fra loro circa la maniera, con cui la detta convenzione fu conchiusa, volendo il Nores, il Pallavicino, ed il Muratori, che i riferiti articoli si tenessero occulti al Pubblico, non al Pontefice, avvegnachè questi li dissimulasse, e non se ne volesse mostrare giammai consapevole, neppure al Cardinale Vitelli, e sostenendo l' (7) Adriani, e il Campana, che Paolo IV. non ne ebbe notizia; e da ambedue le parti si adducono documenti di quella età. Siccome però le memorie citate dal Cardinale (8) Pallavicino, che si può dire l' unico Scrittore, che abbia non solo asserito, ma eziandio intrapreso a provare, che Paolo IV. fu precedentemente informato della predetta Capitolazione, e che vi prestò il suo consentimento, sono Istruzioni, e lettere del Cardinal Carlo al Duca di Palliano suo fratello, e del Duca al Cardinale, l' autorità dei quali nella causa, di cui trattiamo, non è di gran peso, perchè di persone o convinte, o sospette di avere in più incontri spacciata falsamente la parola del (9) Pontefice, e della sentenza di S. Pio V. a favore del Cardinal Carlo non si re-

(4) *Cap. cit. num.*3.

(5) *Annali d' Italia all' anno* MDLVII.

(6) *Storia di Paolo IV. lib.* X. *num.* XII.

(7) Giovanbattista Adriani *Istoria de' suoi tempi lib. XV. Firenze* MDLXXXIII. *pag.* 583., riferite le convenzioni palese di quella pace, soggiugne: „ Ma poi da parte „ il Cardinal Caraffa, che haveva il mandato libero, & assoluto dal Papa, e dal „ Duca di Palliano con sua cedola si obligò, che il suo fratello, da cui ebbe l'autorità in comune libera di obligarlo, si „ contenterebbe di prender ricompensa di „ Paliano, della quale convenissero in tempo di sei mesi, promettendosi a Caraffa „ benefizii grandi, se ciò per suo mezzo „ si ottenesse: e questo fece senza saputa del Pontefice, e del Duca suo fratello. „ E il Campana *lib. cit. fogl.*23. scrive: „ L' Angeli accusa quì d' istabilità „ l' Adriani, come colui che poco prima „ havendo detto, ch' il Cardinale haveva „ il mandato libero dal Papa, e dal Duca di Paliano di obligarli, dapoi soggionga, che quest' ultime Capitolazioni „ furono fatte senza saputa del Pontefice, „ e del Duca; quasi fossero cose incompatibili, ch' il Cardinale havesse ampia „ autorità di concludere, e che poi altre „ cose capitolasse a parte, altre da mostrare al Pontefice; il qual è fama costantissima, che dell' ultime non hebbe „ cognitione; & io particolarmente l' hò „ inteso dal Conte di Matelica, e dal Conte Olivero Sessa, che servivano ambedue il Cardinale, & il primo er' anche „ suo parente. „

(8) *Istoria del Concilio di Trento lib.*XIV. *cap.*IV. *num.*2. *not.*b., e *cap.*V. *num.*6. *not.*e, e *num.*10. *not.*b.

(9) Il Cardinal Pallavicino *lib. cit. cap.* VII. *num.*8. „ Questa gran mutazione (*allude alla mutazione seguita dopo che Paolo IV. discacciò i nipoti da Roma*) diede „ speranza a tutti gli scontentati di migliorar condizione: e particolarmente ricorsero al Papa tosto gli Agenti delle „ Città soggette alla Chiesa, richiamandosi delle soverchie gravezze. Egli parte „ ne levò, parte ne scemò; versandone „ tutto l' odio sopra i Nipoti; e dicendo, „ ch' erano imposte senza sua nè volontà, nè saputa. Nello stesso concetto „ parlò a' Conservadori, e a' Deputati del „ Popolo Romano, i quali altresì gli recarono un fascio immenso di querele; „ affermando il Papa, che tutto quello di „ che dolevansi, era intervenuto per colpa di quegli scelerati, i quali l' havevano rinchiuso per modo ch' egli niente „ sapesse fuor di ciò ch' essi volevano; e „ però havevano impedita la continuazione di quell' udienza publica, la qual da „ lui s'era instituita per ogni mese. „

Digitized by Google

cano le parole, onde costi, essere stata con intelligenza di Paolo sottoscritta la divisata secreta (10) convenzione, e per l'opposto sono di gravissimo peso, e non patiscono eccezione le testimonianze di Cesare Campana, e del Duca di Palliano, de' quali il Campana attesta, che era fama costantissima, che il Papa non ebbe alcuna cognizione della ultima Capitolazione, e che egli particolarmente lo aveva inteso dal Conte di Matelica, e dal Conte Oliviero Sessa, che servivano ambedue il Cardinale, ed il primo era anche suo parente (not.7.), e il Duca di Palliano in una sua lettera (11) affer-

(10) Lo stesso Cardinal Pallavicino *lib. cit. cap.XV. num.*13. fra i misfatti imputati al Cardinale Carlo Carafa annovera anche quello di *aver patteggiato di Paliano senza notizia del Zio*, e ci assicura, che *ei fu sempre costante in negare il tutto*, e nel *num.* 16. riferisce, che S. Pio V. sentenziò, che il suddetto Cardinale *eziandio inverso de' primi atti, ingiustamente, ed iniquamente erasi condannato*. Ma il medesimo nel *citato num.*13. riferisce, che „ l'Am„ basciador Veneziano, al quale il Papa „ havea ragionato più volte sopra le col„ pe de' Carrafi, e ch'empiè molte sue let„ tere scritte al Senato di tal negozio, per „ cui stavano allora sospesi gli animi d'o„ gni persona, conchiude in una di esse: „ che le imputazioni date al Cardinale „ erano ben comunemente riputate il più „ delle loro per vere, ma non per sufficien„ temente provate, e che i ministri crimi„ nali haveano imbarcato il Pontefice oltre „ a' segni dove arrivasse la giustificazione „ delle scritture. „ Ora, quando si condanna un reo per delitti, che non sono legalmente provati nel Processo, il reo si può dire *ingiustamente*, *ed iniquamente condannato*, penchè dei delitti appostigli non costa.

(11) Questa lettera è diretta al Cardinale Carlo, e porta la data di Gallese 24. di Febbrajo 1559. Uno squarcio della medesima si legge presso il P. Carrara in una nota *tom.* II. *pag.* 426., ed è il seguente: „ L'indegnazione del Papa contro di noi „ è stata causata dalla Capitolazione se„ greta, e confermata, ed aumentata da „ quella Lettera del Canobio, nella quale „ diceva aver parlato con la Maestà del Re „ Cattolico, e datogli certezza dell'animo „ mio di conformità con quello di V. S. „ Illma. Ed ella sa, che io fui di parere, „ che non si dovesse mostrare. Ultima„ mente, come disse, che a Sua Santità „ era nota ogni cosa condiscesi: e fu la „ total ruina; talchè bisogna necessaria„ mente far una massima, che con il Pa„ pa non abbiamo nulla sorte di rimedio. „ Nella stessa lettera, di cui ho trovato una copia in un MS. contenente le *Instruttioni, e Lettere di Mons. della Casa a nome del Sig. Cardinale Carlo Caraffa*, che sono stampate nel tomo V. delle Opere del medesimo Prelato, e altre Istruzioni, Lettere, e Memorie appartenenti al Pontificato di Paolo IV., con in fine la *Relazione dell' ignominiosa morte per giustitia del Sig. Carlo Card. Carrafa, del Duca di Paliano suo fratello, e del Conte di Aliffe suo Cognato con Don Leonardo da Cardine*, immediatamente dopo le trascritte parole si soggiugne: „ Da questa è derivata la mu„ tazione delle guardie, delle Castellanie „ d' ogni sorte di persone dipendenti da „ noi. La braghetta è stata la figura, Pa„ liano è stato figurato. „ E in altra let„ tera riportata dallo stesso P. Carrara *pag.*427. „ Sebbene Nostro Signore ha cer„ cato di coprire la causa del suo sdegno „ sotto quel pretesto, che gl'è parso, non„ dimeno la risposta data al Sig. Gio. Ber„ nardino Carbone sopra le paghe di Pal„ liano, l'averne levate le Galere, e mol„ ti altri segni mi fan credere, che nes„ sun altra cosa l' ha spinto più a questo „ motivo, che quella capitolazione segreta „ che V.S. fece col Duca d' Alba. „ So, che il Nores *lib.* IV. *Historie de' Carrafeschi*, e il Cardinal Pallavicino nella *Istoria del Concilio di Trento lib.*XIV. *cap.* V. *num.*10. pretendono doversi le parole della suddetta lettera intendere della necessità, che si ebbe di svelar Paolo per consapevole di quella convenzione con suo amarissimo sentimento. Ma chi senza prevenzione legge i passi di quelle lettere, tosto vede, che questa spiegazione è violenta.

Digitized by Google

afferma, che tal convenzione fu l'origine della rovina sua, e dei fratelli, mi sembra più fondata l'opinione di quelli, che giudicano esserne il Papa solamente venuto in chiaro, allorchè il Duca suo nipote costretto fu a manifestargli l'offerta della Signoria di Rossano con altri dieci mila scudi di entrata, fattagli da Ascanio Caraccioli Agente del Re Filippo in Roma con rogito di Notajo, e alla presenza dei Cardinali Rebiba, e (12) Vitelli, massimamente perchè altre prove concorrono a confermarla. Imperocchè è indubitato, che Paolo IV. fu inflessibile a tutte le istanze, e premure avanzategli dal Re (13) Filippo, affinchè rimettesse nella sua grazia Marc' Antonio Colonna, e i suoi parenti, e restituisse loro Palliano. Come dunque può ammettersi, che esso approvasse una Capitolazione, in vigor della quale era in libertà del Re Filippo render quel Ducato ad uno di Casa (14) Colonna, ed allo stesso Marc' Antonio, qualora dal Santo Padre ottenuto avesse il perdono degli eccessi commessi? Neppure accordar si possono colla sincerità, onoratezza, ed equità di Paolo IV. l'affettata simulazione di non esser stato consapevole di una convenzione a lui individualmente comunicata, prima che si conchiudesse, e lo sdegno pubblicamente palesato contro i suoi nipoti, quasichè senza sua saputa l'avessero conchiusa, e il divieto fatto a Don Giovanni Carafa di accettare la Signoria, e le rendite offertegli dal Re Filippo in vece di (15) Palliano. Per ultimo o gli articoli della secon-

(12) Pallavicino *loc.cit.*

(13) Dell'impegno di Filippo II. per la remissione di Marc'Antonio Colonna ne è testimonio lo stesso Cardinale Pallavicino *Istor. cit. lib.* XIV. *cap.* VII. *num.* 2., ove dice: „ Veggendo il Re Filippo, che niun „ frutto si raccoglieva dalle caldissime in„ tercessioni usate da se col Cardinal Car„ rafa per la remissione di Marcantonio „ Colonna, alla cui difesa parevagli quasi „ haver mancato nella pace; e che sopra „ la causa di Ferdinando il Pontefice, non „ ostante le sue instantissime lettere, e „ vivi ufficj del suo Ambasciadore, ritene„ va tanta durezza; entrò in opinione, „ che 'l Cardinale creduto da lui per ar„ bitro del Zio, conservasse un' animo „ tutto avverso alle sue voglie, e alla sua „ Corona. Onde con l'opera dell' Amba„ sciadore, e del Cardinal Pacecco procu„ rò d'indebolire appresso al Papa l'auto„ rità del Nipote. „

(14) Pallavicino *lib. cit. cap. IV. num.* 3. dell'ultimo articolo della Capitolazione secreta, che ivi riporta: „ Accettata la ri„ compensazione il Duca (*di Palliano*) „ dovesse ceder la Terra a chi volesse il „ Re: purchè non fosse nemico o del Pa„ pa, o della Sedia Apostolica, ove prima „ non impetrasse il perdono, „ dice: „ Con „ le quali parole venivasi quinci ad esclu„ dere la persona di Marcantonio: quindi „ era libero al Re di far' havere Paliano ad „ altri della stessa Famiglia. Ma a ben riflettere con quelle parole si veniva ad escludere la persona di Marc' Antonio soltanto, finchè esso continuasse ad essere in disgrazia di Paolo IV., e della Sede Apostolica.

(15) Pietro Giannone dell' *Istoria Civile lib.* XXXIII. *cap.* I. *tom.* IV. *pag.* 159. *seg.* „ Fu offerta al Duca di Palliano la Signo„ ria di Rossano in Calabria, acciò rinun„ ziasse lo Stato a Marcantonio Colonna, „ al che non avendo voluto acconsentire „ il Papa, il Duca restò privo dell' uno, „ e dell' altro, perchè nella Sede vacante „ Marcantonio ricuperò lo Stato. „ Lo stesso racconto abbiamo da Cesare Campana *Vit. di Filippo II. part* II. *lib. X. fol.* 42. colla sola differenza, che sembra insinuare, che il Duca di Palliano non ardisse manifestare al Papa l'esibizione fattagli. „ Il medesimo Re, già co 'l Car„ dinale Carrafa in Bruselles, et poi co 'l „ Conte di Montorio haveva esseguito quan„ to era di obligo nel termine di sei me„ si, mandando a presentar a detto Conte „ fin'

conda Capitolazione *furono . . . parimente così ben condizionati a preservar da ogni pregiudizio, e da ogni disonore la Sedia Apostolica*, che il Papa stimasse di non potere non consentirvi, senza rendersi *trasgressore di quello strettissimo debito, ond' egli era tenuto sotto pena della divina indegnazione, e della pubblica vituperazione di voler la pace col suo Gregge ad ogni tolerabil* (16) *partito*, o nò; se nò, Paolo disposto a sostenere il martirio, piuttostochè avvilire la sua dignità, e potestà, non avrebbe mai tollerato, che fossero approvati da chi agiva colla sua (17) facoltà: se sì, non vi era giusto motivo di fingersene non inteso, e molto più d' impedirne l' esecuzione, anzi con ciò si dichiaravano i nipoti rei di un gravissimo delitto, qual era quello di avere ecceduto i limiti delle loro commissioni, e tradito il Pontefice occultandogli un affare di tanta (18) importanza, e s' impediva l' ultimazione dell' accomodamento fra la Sede Apostolica, e il Re Filippo II. riguardo a Palliano.

CCCXV. Ma che che sia del modo, con cui fatta fu cotesta (1) Capitolazione, certo è, che nella pace conchiusa ai 15. di Settembre del 1557.

„ fin' a Roma per Ascanio Carracciolo la „ bolla della ricompensa; ch'era il Ducato „ di Rossano con l' intrate, & un' assegnamento, che supplisse fino a quindici „ mila scudi l' anno, così per lui, come „ pe' suoi successori in perpetuo. Ma il „ Conte non volle accettar la ricompensa senza il consentimento del Papa; a „ cui non osava perciò farlo sapere, & „ passando il tempo vanamente restò senza ricompensa, e senza Paliano; che „ Marcantonio Colonna a sedia vacante di „ Paolo n' entrò al possesso, & il misero „ Conte, come diremo, poco dapoi finì „ la sua vita „. Ma, se Paolo IV. avesse approvato la Capitolazione secreta, il Duca non avrebbe avuto difficoltà di palesargli il compenso offertogli dal Re Filippo in cambio di Palliano, e il Pontefice trovandolo proporzionato avrebbe dovuto consentire, che fosse accettato, affine di non dare occasione a nuove brighe, e disturbi.

(16) Come afferma il Cardinal Pallavicino *loc. cit.*

(17) Paolo IV. con suo Breve in data degli 8. di Settembre del 1557., si era dichiarato di conferire al Cardinal Carlo suo nipote „ plenam, & liberam facultatem, „ & potestatem pacem, & concordiam tractandi, & quamcumque capitulationem, „ & pactionem ineundi, aliaque in præ„ missis necessaria, & opportuna . . . . faciendi, & exequendi. „

(18) Questo fu uno dei principali capi dell' accusa data al Cardinal Carlo Carafa, come è stato accennato, (nota 10.), e il fondamento dell' accusa fu, perchè „ quella „ Capitolazione passò senza apparente con„ senso, & senza approbatione del Papa, „ onde pigliando di quì materia, e prete„ sto gl' Emoli, & Nemici del Cardinale a' „ quali non era nascosto quello, che anco „ nelle segrete conventioni s' era stabilito „ comunicato loro forse ad arte dal Duca „ d' Alva, non si astenevano di lacerarlo, „ & o credessero, o nò, che il Papa non „ fosse consapevole, bastando loro che „ mostrasse di non saperlo, impugnavano „ il fatto accusando Carrafa di temerità, „ & d' inganno, „ come dice il Nores nel *lib. IV. delle Historie de' Carrafeschi*, il quale poi verso la fine dello stesso libro scrive: „ Quando pur fosse che il Car„ dinale havesse secretamente capitolato „ col Duca d' Alva in quel modo che fe„ ce, per effettuare la pace tanto necessa„ ria, & che non si poteva stabilire al„ trimenti, era questa da ascrivere al Car„ dinale a colpa, & a colpa sì grave, che „ n' havesse à perdere la vita? „

(1) Con ragione il P. Carrara nella *Storia di Paolo IV. lib. X. num. XX. tom. II. pag.* 435. dice, che *circa l' affare di Palliano vi è sempre stato il mistero*, e rimette il Lettore alla nota *a* al *num.* XIX. Alle testimonianze dal medesimo ivi addotte,

Digitized by Google

1557. fra Paolo IV., e Filippo II., altre condizioni o palese, o secrete non furono approvate fuori delle riferite. E le pretensioni del Papa, che esigeva da Filippo i censi arretrati, e non soddisfatti, e di Filippo che voleva ristretto l'annuo tributo al solo Cavallo a tenore dell'ultimo trattato segnato in Barcellona? Nè punto, nè poco vi sono mentovate. Sicchè fa d'uopo rigettarle, come menzogne inventate da coloro, che per sostenere l'uno dei due partiti, a cui erano addetti, sognarono fatti insussistenti, massimamente sapendosi, che dopo la pace fu offerto, e ricevuto il consueto tributo (2) di sette mila ducati d'oro di Camera colla solita Chinea esibito nella precedente Festa di San Pietro, ma non accettato per la ragione, che (§. CCC.) si addusse. Che faremo adunque del famoso Cavallo Trojano, che occultava nelle sue viscere il reo disegno? Lo rimandaremo al nostro spiritosissimo Anonimo, affinchè se ne serva per altra scena, in cui quel Cavallo faccia la sua comparsa, senza meritare a chi lo introdurrà nel palco, i scherni, e le beffe dei spettatori. Ed acciò l'Anonimo conosca, che non a caso, ma a causa veduta gli diamo questo avvertimento, legga egli attentamente gli articoli di ambedue quelle convenzioni, ed osservi 1. Che fu obbligato il Vicerè in nome del Re Cattolico a portarsi a Roma a baciare il piede a Sua Santità, praticando tutte le sommessioni necessarie, non per semplice complimento, o per quel rispetto, che si deve a chi è fregiato del carattere di Vicario di Cristo in terra, ma *per ammenda de'disgusti passati*. Dal che segue essere stato dai Cardinali deputati dal Pontefice per stabilire quegli articoli, evidentemente dimostrato, che non Paolo IV. al Re Filippo, e al Vicerè, come pretendono il Giannone, il Muratori, ed esso Anonimo, ma il Re Filippo, o i suoi Ministri, e specialmente il Vicerè al Papa avevano dato disgusti, dei quali erano tenuti a chiedere perdono, il che qualora dal Vicerè si eseguisse, come fu eseguito, era ben giusto, che il Papa dovesse riceverlo con viscere di clementissimo Padre, come realmente lo (3) ri-

ce-

dotte, per dimostrare, che Paolo IV. non fu antecedentemente informato con tutta sincerità della Capitolazione secreta riguardante la restituzione, o la disposizione di quella Terra, altre aggiunger potrei. Ma per non dilungarmi soverchiamente la tralascio, e osservo solo 1. Che il Cardinal Pallavicino nella sua *Risposta al Signore Gianluca Durazzo eletto dalla Serenissima Repubblica di Genova per suo Residente in Parigi sopra la Censura contro la di lui Storia circa Paolo IV. e il Caraffa specialmente* all'accusa datagli di aver fatto Paolo IV. consapevole della secreta Capitolazione, risponde in primo luogo: „ Mi „ sarrei persuaso, che l'attribuire a Paolo „ la notizia, e la permissione d'un patto „ sì equo, e sì onorevole per lui, e sì „ necessario per la salute di Roma, e dello Stato Ecclesiastico in tempo ch'l nemico vittorioso era su le porte di Roma, e i Francesi richiamati dal Re sconfitto in Fiandra, gli protestavano ch'egli s'accomodasse come poteva, fosse lode, e non biasimo. „ 2. Che in diverse lettere del Duca di Palliano al Cardinale fratello, si suppone, o si dà il Papa per inteso della suddetta Capitolazione, e a di lui nome si ordina allo stesso Cardinale di chiedere il Ducato di Bari per compensa di Palliano: sicchè in virtù di questi documenti potè il suddetto Cardinale essere dichiarato innocente del delitto appostogli di aver fatto quei passi senza saputa del Pontefice Zio.

(2) Pallavicino *Istoria del Concilio di Trento lib.* XIV. *cap.* III. *num.* 1.

(3) Ivi *cap.* IV, *num.* 4, e 5.

Digitized by Google

cevette. 2. Che la lega col Re di Francia, a cui si volle, che il Pontefice rinunziasse, era stata fatta da Paolo forzatamente per sostenere la sovrana sua autorità, che si voleva avvilire, e pressochè annientare, e per provvedere alla esterna sicurezza sua, e dei sudditi al temporale suo governo da Dio affidati. 3. Che furono riconosciute per giuste le sentenze di condanna fulminate contro Marc' Antonio Colonna, Ascanio della Cornia, ed il Conte di Bagno, per cui difendere, e forzare il Papa a reintegrarli, il Duca di Alba aveva impugnate le armi, e mossa guerra al Papa: onde si convenne, che quei tre Signori dovessero rimanere nella loro contumacia a libera disposizione del Pontefice, con che Paolo conseguì finalmente ciò, che giustamente voleva, e che si era tentato di violentemente rapirgli, vale a dire *la franca* (4) *balìa del dominio Pontificale, e che non fossero impedite le mani al Papa di condannare, e punire i suoi Feudatarj, non ostante la protezione degli alri Principi*. 4. Che, quanto a Palliano si stabilì di consegnarlo a Giambernardino Carbone, confidente di ambedue le parti, perchè lo tenesse in deposito, insino a tanto chè dal Papa, e dal Re Cattolico unitamente ne fosse stato disposto, e non che restasse *in deposito per sei mesi da restituirsi a Marco Antonio Colonna dapoichè il Conte di Montorio Carafa fosse ricompensato dal Re di Spagna*, come francamente afferma il Signor Proposto Muratori (5) contro l'espresse parole della prima Capitolazione, che alterata non fu nella seconda Capitolazione secreta per quello riguarda l'esclusione della persona di Marc' (6) Antonio, almeno finchè esso non avesse ricuperato la grazia del Pontefice. (§. preced. not. 14.)

CCCXVI.

(4) *Cap. cit. num.* 4.

(5) *Annali d'Italia all'anno* MDLVII.

(6) Che Paolo IV. per gravissimi motivi fosse risoluto di non rendere a Marc'Antonio Colonna, e alla sua Famiglia le Terre confiscate loro nello Stato Ecclesiastico si rileva ad evidenza da varie lettere, e Istruzioni del suo Nipote Duca di Palliano. Ecco ciò, che il detto Duca scrive al suo fratello Cardinale in data dei 5. Novembre del 1557. „ Nostro Signore è stato sempre sospetto come V. S. Illustrissima sà, „ che il Duca d'Alva habbia troppo a cuore del Sig. Marc' Antonio Colonna, e che „ continuamente pensi a rimetterlo nello „ Stato. Hora che S. Santità ha veduto il „ soprascritto di due lettere scrittemi da „ esso Duca d' Alva, che non dice altro „ ch' all' Illustrissimo Sig. Duca Gio: Carrafa, è tanto più intrato in sospicione „ parendo a S. B. che tuttavia il Duca perseveri nell' opinione sua, per il che mi „ ha espressamente commesso, che io per „ parte di S. S. scriva subito a V. S. Illustrissima che in arrivandoli questa sia „ con esso Signor Duca, e voglia pigliar „ occasione di dichiarargli che non pensi a „ conto alcuno di ottener rimessione per „ il prefato Sig. Marc' Antonio, perchè è „ volontà della S. Sua non perdonargli. „ Questo medesimo si haverà da dire trattato che haverà gli negotii publici, di- „ dichiarando liberamente che S. S. non può „ col pensiero non che con effetto imaginarsi di haver a perdonare a chi ha con „ effetti turbato, e per sempre è per turbare, ed inquietare lo stato Ecclesiastico, così per defetto della sua propria natura, come per continuare nella „ mala usanza della Casa, e famiglia sua „ che continuamente ha mostrato pessima „ volontà verso di questa Santa Sede col „ fare molte volte contro li Sommi Pontefici, di quell' insolenze e i rebellioni, „ che non si scrivono qui, perche sono „ notorie a tutt'il mondo. Ne questa doverà parere cosa dura al Re, nè a qualsisia „ persona, poiche molto ben sà la M. S. „ che

CCCXVI. *Il Papa* (1) *cominciò a coltivare sentimenti tutti opposti alle prime ambiziose sue mire*. Per potere ciò asserire, bisognarebbe, che fosse per se chiaro, o che fosse stato concludentemente provato dall' Anonimo, che da principio avesse Paolo IV. avuto mire ambiziose, e avesse coltivato sentimenti tutti opposti alla pace. Ma non solamente non è per sè chiaro, nè è stato concludentemente provato dal nostro Discorsivo aver Paolo IV. avuto da principio mire ambiziose, e coltivato sentimenti opposti alla pace, che anzi costa ad evidenza, essersi egli da Cardinale obbligato con giuramento a non infeudare Terre della Chiesa, (2) e a proccurare, e promovere la concordia fra i Principi Cristiani, a non stringersi in lega con veruno di essi contrò un altro, e a non far guerra se non in caso d' indispensabile necessità, col previo consenso della maggior parte del Sacro Collegio, e avere tre giorni dopo la sua coronazione ratificato con una Bolla tal giuramento: (§. CCXCVIII. not. 1.) costa, che esso fu alienissimo dal pensiere di smembrare a favore dei suoi qualche ragguardevole Stato della Sede Apostolica: (§. CCCXI.) costa, che il giorno dopo la sua elezione al Sommo Pontificato scrisse un' affettuosissima lettera all' Imperadore Carlo V., nella quale lo esortava ad ultimare il trattato di concordia col Re Cristianissimo, e gli prometteva i suoi uffizj per condurlo al sospirato fine: (§. CCCV. not. 1.) costa, che egli non' assoldò truppe, e non si procacciò alleati, se non per conservare illesa l' autorità sua temporale, e la tranquillità delle sue Provincie, e della sua Reggia: (§. CCXCIX.) costa finalmente, che in mezzo ancora alle armi Paolo IV., se da un lato mostrò un' animo invincibile, e superiore ai timori, e ai pericoli, e pronto a soffrire piuttosto la morte, che consentire ad un' accordo ignominioso alla sua riputazione, e pernicioso alla quiete dei suoi sudditi, dall' altro fu sempre dispostissimo ad accettare

„ che nei Regni suoi non ci vorria simili
„ genti, e che S. Santità non potrà cre-
„ der mai che chi penserà in qualsivoglia
„ modo di rimetter Marc' Antonio Colon-
„ na nello Stato, possa per gli rispetti di
„ sopra haver buona volontà verso la Se-
„ de Apostolica, poichè quanto più egli
„ potesse, tanto più cercarebbe di far sem-
„ pre contro questa Santa Sede, e Stato,
„ che è quello che à fatto risolvere S. B.
„ a non rimetterlo mai più, ed ordinar-
„ mi, che io scriva tutto questo a V. S.
„ Illustrissima perchè non dia orecchie a
„ niuno che ne parli, anzi che li risolva
„ tutti a non pensarci, e l' escluda. „

(1) *Discorso Istorico-Politico pag.* 163.

(2) Nella Costituzione di Paolo IV., che incomincia *Decet Romanum Pontificem*. *Supplementi Bullar. Romani edit. Luxemburg.* MDCCXXX. *part.* IV. *pag.* 71. „ Præterea „ Civitates, terras, & loca, aut bona, „ vel jura ejusdem Romanæ Ecclesiæ, etiam „ ex causa permutationis, etiam cum re- „ compensa, aut pro evidenti utilitate, „ vel necessitate, alienare seu infeudare, „ etiamsi alienari vel infeudari consueve- „ rint, ad longum tempus locare, vel pi- „ gnori tradere, seu in gubernam, aut alio „ titulo ultra vitam nostram concedere, „ etiam omnibus Cardinalibus consentien- „ tibus, minime valeamus, nisi illa quæ „ de cætero ob lineam finitam, & alias le- „ gitime devolventur. Et si aliter feceri- „ mus, id sit nullius roboris, ac momen- „ ti, ac quandocumque retractari possit, „ & debeat; Et si qui Cardinalium ad id „ (quod absit) consenserint, non solum „ perjuri, sed etiam infames infamia juris „ & facti existant: teneanturque Cardina- „ les in futurum promovendi ante receptio- „ nem pilei jurare, præmissis consensum non „ adhibere. „

Digitized by Google

oneste condizioni di pace, e per ottenerle, si adoprò appresso il Re (3) Filippo II., pregò i Cardinali ad assisterlo col consiglio, e coll' (4) opera, e supplicò il Re di (5) Portogallo ad interporsi, e intimò pubbliche preghiere, e (6) digiuni, ed appena fu conchiusa fra i Cardinali da lui deputati, e il Vicerè di Napoli una Capitolazione convenevole, l' approvò, e ne rendè a Dio private, e pubbliche (7) grazie. Il perchè senz' altra replica all' Anonimo va negato scolasticamente il supposto.

CCCXVII.

(3) A questo effetto il Pontefice spedì Nunzio a Filippo II. Monsignor Federigo Fantucci, e „ questo prima di partire passò dal Duca d'Alva, & sapendo, che in „ quei giorni era venuto di Francia Bovier „ Segretario Regio, & assicurava il Papa, „ che il Duca di Guisa era in camino non „ lasciò di far ogni opera perchè la concordia si stabilisse all'hora, & ricordava i pericoli che portava seco ogni breve dimora, ma quanto più restava il Duca persuaso della Tregua col Re di Francia, tanto più si rendeva difficile a condescendere alle cose che il Fantucci proponeva come quello che conosceva, che „ havendo egli l'assoluto commando dell' „ armi del suo Re in Italia, & seguitando le guerre haveva maggior occasione „ di segnalarsi, & di servire il Padrone, „ con augumento d' autorità & di merito „ che se le cose s' accomodavano, cessato „ questo impiego non poteva sapere com' „ alla Corte dovesse esser trattato essendosegli scoperti contrarii quasi tutti i ministri, che erano presso il Re, & fu Ruis Gomes che detestando le attioni del Duca „ così nel cominciare, come nel proseguire la guerra, affermò con giuramento al „ Fantucci in Brusselles, & gli mostrò la „ facoltà che il Duca d' Alva haveva da „ stabilire la pace col Papa, sin quando „ se gli mandò Domenico del Nero, ne era „ stata più rivocata, „ come scrive il Nores *lib.* II., il quale nel *lib.* III. dice, che il Duca di Alba mandò „ il Segretario Pacecco più per interrompere il trattato, „ & impedire quello, che l'istanze & l' efficacia del Nunzio Fantucci havesse potuto operare, che per impetrar quella facoltà, che già haveva di stabilir la pace. „ Vedi anche il Cardinal Pallavicino *lib.* XIII. *cap.* XX. *num.* 14.

(4) Pallavicino *lib.* XIV. *cap.* II. *num.* 3., ove in margine nota *d* cita gli Atti Concistoriali ai 14. di Giugno 1557.

(5) Come dalla lettera al medesimo Re presso il Rinaldi *ad annum* 1557. *num.* XII. in cui gli scrisse: „ Quod pacem nobis, & „ concordiam suadeas, non est, quod in „ eo valde labores, cum & natura ipsa nostra miti profecto, & benigna, quietis, „ & otii certe semper studiosissimi, cupidissimique fuerimus, & nunc potissimum „ Christi Dei nostri exemplo, cujus Vicarium in terris agimus, pacem, eam „ præsertim, quæ cum universæ Christianæ Reipublicæ salute, & hujus sanctæ „ Sedis dignitate conjuncta sit, sedulo quærere, amplectique studeamus. Quamobrem, fili charissime, tui in primis erit „ muneris pro tua singulari pietate, ac prudentia apud eumdem Philippum Regem „ sororis tuæ filium literis, atque nuntiis „ ita curare, & efficere, ut is ad nostram, „ & Dei Ecclesiæ authoritatem, & obedientiam, extra quam salvus nemo esse potest, se quamprimum conferat, & revertatur, spretisque, ac repudiatis improborum hominum consiliis, mentem „ suam ad pacis studia omnino traducere, „ quam bello iniquo, ac impio rem transigere malit. „

(6) Nores *lib.* II. „ Lo stesso giorno che „ il Duca partì d' Ostia, giorno dedicato „ alla festività di S. Andrea Apostolo, il „ Papa publicò un solenne, & amplissimo „ Giubileo, invitando ad impetrar con le „ orazioni, & col digiuno quello, che egli „ col mezzo della Tregua aveva cominciato a fare cioè la pace. „

(7) Lo stesso Nores *lib.* III. „ Il Cardinal Vitelli... venne per dar al Papa la „ nuova della pace stabilita, laonde giunto, che fu, n' andò subito a lui, & al „ primo ingresso disse, Padre Santo, la Pace è fatta: era intorno a due ore di notte, & il Papa cenava, subito si levò in „ piedi, & scoperto il capo disse: Ringraziato sia Iddio che ci ha conceduto quella gratia, che abbiamo sempre sopra tut-

„ te

Digitized by Google

CCCXVII. *Anche* (1) *il famoso Gregorio VII. giunto al termine de' suoi giorni si pentì pubblicamente delle sue strane idee sostenute nel suo Pontificato.* Quanto sia falso, che S. Gregorio VI.. in punto di morte si pentisse della sua condotta nel Pontificato, come quì spaccia il nostro Anonimo fondato su la bugiarda narrazione dello scismatico Sigiberto, altrove lo abbiamo ad evidenza dimostrato. (§.CXXIV.) Nè meno contrario al vero è quello, che il medesimo Anonimo immediatamente soggiunge: „ (2) Molti Papi conob- „ bero, benchè tardi, che i disegni di conquistare non convengono al Vica- „ rio di Cristo, che lasciò il modello, (*Nuova frase, con cui arricchire il* „ *Vocabolario della Crusca*, lasciare il modello *in vece* di esser modello, *o di* „ lasciare l' esempio) della più rispettosa osservanza per le sacre leggi, del- „ la Sovranità temporale, „ non essendovi stati Papi, che abbiano concepi- to il disegno di fare suoi i Stati altrui, e poscia benchè tardi abbiano co- nosciuto, che simili disegni non convengono al Vicario di Cristo, il quale insegnò, (3) che si rendesse come a Cesare ciò, che era di Cesare, co-

„ te le altre cose desiderata, & tornato a „ sedere con incredibile allegrezza segui- „ tò la cena. „ E appresso: „ Il Cardi- „ nal Caraffa si licentiò dal V. Re e ri- „ tornò in Roma entrandovi il giorno me- „ desimo su 'l tardi con allegrezza, e trion- „ fo inestimabile: si presentò subito al Pa- „ pa, e gli pose in mano i capitoli sot- „ toscritti di nuovo confirmando la to- „ tal conclusione della Pace. V'erano col „ Papa quattro Cardinali, & molti Prela- „ ti Referendarii, alla presenza de' quali „ di nuovo rese grazie a Dio di così fe- „ lice successo. „ E poscia „ Dopo la „ funtione, della quale s' è detto poco in- „ nanzi, il Papa tenne Concistoro, il che „ fu il giorno 20. di Settembre. In esso die- „ de parte al Sacro Collegio della pace sta- „ bilita. Si recitarono i Capitoli, & si re- „ ferì dal Segretario Massarelli puntualmen- „ te ciò che era seguito, & le parole det- „ te dal Duca d' Alva nel primo congres- „ so, si publicò un grande, & amplissimo „ Giubileo, perchè l'orationi de'fedeli aju- „ tassero l' intentione che il Papa haveva „ di fare ogni prova, acciocchè seguisse an- „ cora ferma pace, & unione tra il Re di „ Spagna, & quello di Francia, al quale „ effetto dichiarò pure all' hora due legati „ da mandarsi a' medesimi Re, uno che „ fu il Cardinale Caraffa a quello di Spa- „ gna, l' altro che fu il Cardinale Trivul- „ tio a quello di Francia. „ E quì in con- ferma di quello, che si è detto del desi- derio di pace, e quiete nutrito sempre da Paolo IV., mi piace di riferire uno squar- cio della risposta, che Domenico del Ne- ro fu incaricato di dare alle lagnanze avan- zate dal Duca di Alba al Pontefice per mez- zo del Conte di S. Valentino: „ Non è che „ ragionevolmente possa sospettare (*il Du-* „ *ca di Alba*) che S. B. habbia alcun de- „ siderio maggiore che di pace, e di quie- „ te, havendo consideratione alla lunga età „ di S. B. guidata tutta in pace, e senza „ discordia alcuna, & havendo ancor ri- „ guardo alle prime, e principali attioni „ sue nel Pontificato, che sono state la „ pace, il Concilio Universale, e la rifor- „ ma, per la qual riforma S. B. si ha vo- „ luto privare di molt' entrate, e di quel- „ le specialmente, che venivano per ma- „ no del Datario, ch' importano grandis- „ sima somma di danari com' è notorio „ non meno al Sig. Duca, ch' a tutti gli „ altri, il che non suol fare chi ha l'ani- „ mo involto alla guerra, nel qual desi- „ derio di pace S. B. persevera anch' al „ presente costantissimamente, e supplica „ e fa supplicar da tutti i Fedeli il Signor „ Iddio Onnipotente con preghi continui, „ che gli conceda la pace con la conser- „ vatione della dignità ed autorità di que- „ sta S. Sede, la qual autorità S. B. non „ puol abbandonare, nè comportare ch'al- „ cuno cerchi di diminuire o violare, ha- „ vendola havuta in guardia da S. D. M. „

(1) *Discorso Istorico-Politico pag.* 163.

(2) Ivi.

(3) *Matthæi cap.* XXII. *ver.* 21. „ Red- „ dite ergo quæ sunt Cæsaris, Cæsari, & „ quæ sunt Dei, Deo. „

Digitized by Google

sì a Dio, ciò che a Dio si doveva. Ma che pretende cotesto Discorsivo Istorico-Politico di nuova stampa con riprodurre la calunnia di Sigiberto contro San Gregorio VII., e con imputare non ad uno, o all' altro, nè a pochi, ma a molti Papi, senza però nominarne un solo, perchè nominare non lo poteva, di aver conosciuto benchè tardi, che i disegni di conquistare non convengono al Vicario di Cristo? Forse vorrebbe egli insinuare ai Lettori del suo Discorso, che ancora Paolo IV. o in vita, o in morte si pentì delle ambiziose sue mire, e dell' ardito pensiere di togliere a Filippo II. il dominio di questi Regni? Se così è, non speri esso di persuaderlo a chi è anche mediocremente istruito della origine, e della serie, e dell' esito della guerra dal Duca di Alba mossa a quel Pontefice, con cui essendosi espresso il predetto Duca di non volersi (4) pacificare, se il Papa non confessava pubblicamente il suo errore nell' essersi collegato con i nemici del Re Cattolico, e la sua ingiustizia in aver molestato i Signori dipendenti dal medesimo Re, e se non restituiva a quei Signori la libertà, l' onore, e i Stati a loro confiscati, Paolo con animo intrepido rispose di voler piuttosto soffrire qualunque morte, che sottoscrivere a condizioni sì inique, ed alla sua dignità sì vergognose, perchè intimamente persuaso della rettitudine delle sue intenzioni, e della giustizia delle sue azioni: rettitudine, e giustizia, che in fine riconosciute furono, e confessate dai Mini-

(4) Nores *lib.* III. „ *Trattenendosi* il Vicerè tuttavia a Bauco gli sopragiunse „ Alessandro Placidi Segretario del Cardinal Camerlengo, e portandogli la nuova giunta in Roma il dì avanti, cioè a „ 23. d' Agosto della Vittoria del Re Filippo sotto San Quintino propose alcune conditioni di pace. Ma che era trattar di pace, & dar notitia della rotta „ dell' esercito Francese, altro che eccitare nel V. Re gli spiriti della solita superbia, & moverlo o a non accettare „ i temperamenti proposti, o a proporne altri più duri? Così appunto seguì; „ perciocchè non solamente il V. Re non condescese alle cose proposte dal Placidi, ma si turbò, e mostrò molto sdegno contro il Cardinale, che essendo amico e servitore del Re, come professava „ di essere, tentasse parola di pace, & proponesse conditioni tanto pregiudiciali alla reputatione della sua Corona, & alla „ certa vittoria, che anche per questa parte haveva nelle mani. Non erano le proposte del Camerlengo tanto aliene dall' equità, & dalla convenienza, che meritassero risposta così risentita: offeriva al „ nome del Papa, che fra quindici giorni l' esercito Francese partirebbe dallo Stato Ecclesiastico, il Papa restarebbe amico del Re Filippo, solamente desiderava all'incontro, che entro al medesimo termine il V. Re ritirasse anch' egli il suo esercito verso il Regno, & restituisse ciò che fin' all' hora haveva preso appartenente alla Chiesa. Ma il V. Re gonfio per le cose prosperamente succedute, e nell' Abruzzo, & in Campagna, e figuratosi già nel pensiero d' havere il Papa nelle mani, rotti gli Svizzeri, preso Segni, assediato Palliano, Guisa in necessità di partire d' Italia, il Duca di Ferrara attento a difendere il suo dagl' altri Prencipi, o nemici, o neutrali, non pure rispose nel modo, che è detto, ma hebbe ardire di soggiungere, che riportasse pure al Cardinale e lo facesse sapere a chi si volesse, che egli non havrebbe per l' avvenire udito di trattar di pace, nè di concordia alcuna, se prima il Papa non confessava apertamente l' errore fatto ad unirsi con nemici del Re di Spagna, chiamati eserciti forastieri ad invadere i suoi Stati, non accusasse l' ingiustitia nel tenere tanti amici, Ministri, & servitori di sua Maestà prigioni in Castello & ne chiedesse perdono ritirandosi dall' unione, & confederatione de' Francesi: con questa risposta

nistri dei Principi, che s' interessarono per terminare quella (5) discordia, dal Re Cattolico, e dallo stesso suo Vicerè. Quindi Paolo IV. giunto al termine dei suoi giorni potè dire con tutta sicurezza al Cardinale di Cueva „ che esso (6) aveva regolato il corso della sua vita in tal modo di essere „ pronto volentieri a seguire la chiamata di Dio ogni volta, che fosse oc- „ corso di dover morire, e però con molta alacrità partirsene da questo „ Mondo, „ e le ultime parole da lui proferite furono quelle del Salmo CXXI. „ Mi sono rallegrato di quel che è stato a me detto: noi andaremo „ nella Casa del Signore. „ Con tanta quiete di animo, e sì viva fiducia nella divina misericordia Paolo IV. ai 18. di Agosto del 1559. fra le ore 21., e 22. rendè l' anima al suo Creatore: Pontefice contro di cui e in vita, e dopo morte, non pochi armarono la lingua, e la penna; ma che si meritò i più splendidi elogj di chiarissimi Scrittori di quella età, de' Cardinali (7) Polo, Osio, e Sirleto, e dei Sommi Pontefici Paolo III., e Giulio III., e massimamente di S. Pio V., il quale colle parole, e colle opere mai sempre manifestò l' alta stima, che aveva per lui. Conciosiacchè egli non lo nominava senza lodarlo, o ne riferisse i detti, o rammentasse le leggi da lui ideate, e qualora mentovava assolutamente *il Santo Padre* non indicava altro Pontefice, se non Paolo IV., della cui stola, e mozzetta, e delle altre Pontificali vesti amava servirsi. Fece ancora cuniare in oro, in argento, e in metallo dorato, molte medaglie, nel diritto delle quali scorgevasi l' immagine sua colle parole *Pio V. Pontefice* (8) *Massimo*, e nel rovescio quella di Paolo IV., e attorno leggevasi *Paolo IV. Pontefice Ottimo Massimo*. Per di lui ordine, o con sicurezza di fargli cosa assai (9) grata, i Canonici di S. Pietro nella Sagrestia di quella Basilica, dove vivente Paolo IV. era

„ sposta licentiò il Placidi. „

(5) Questi furono il Segretario Franceschi, per parte della Repubblica di Venezia, ed Averardo de' Medici, per parte di Cosimo Duca di Toscana, come racconta il Nores *lib. cit.*

(6) Carrara *Storia di Paolo* IV. *lib.* XI. *num.* XXVI. *tom.* II. *pag.* 572. *seg.*

(7) Oldoino nelle giunte al Ciacconio *in Paulo* IV. *tom.* III. *col.* 839., e il P. Carrara *Storia di Paolo* IV. *lib.* XII. *num.* XI. *tom.* II. *pag.* 616. *segg.*

(8) *Pius* V. *Pontifex Maximus*. *Paulus* IV. *Pontifex Optimus Maximus*. Carrara *tom. cit. pag.* 617. *seg. not.* a.

(9) Paolo Alessandro Maffei nella *Vita di S. Pio Quinto. lib.* VI. *cap.* XI. *pag.* 552. „ Non mai in altro riscontro spiccò più „ eminentemente la gratitudine sua, quan- „ to verso Paolo IV. suo gran benefatto- „ re, da cui era stato creato Vescovo di „ Sutri, Cardinale, e supremo Inquisito- „ re di Santa Chiesa. Per riparare con „ onori straordinarj gli oltraggi fattigli da' „ Romani dopo la sua morte, obbligò in „ primo luogo i Canonici di San Pietro a „ rimettere, e nuovamente esporre nella „ loro Sagrestia, la testa di lui, gettata „ in bronzo, la quale era dalla medesima „ stata levata sotto il Pontificato di Pio IV. „ E prima del Maffei Girolamo Catena nella *Vita di Pio V. Roma* M.D.LXXXVI. *pag.* 59. „ Di molta ammiration fu, che prestamen- „ te le già guaste arme di casa Carrapha „ per Roma senz' altro commandamento „ ritornavansi a luoghi, ov' erano state di- „ pinte, o affisse, & dove nella Sacrestia „ di S. Pietro vivente Paolo IIII. posta fu „ da' Canonici una testa, & levata nella „ Sede vacante, per se stessi i Canonici, „ fatto Pio Papa, riposero un altra di bron- „ zo con questa inscrizione. *Memoriæ Æ- „ ternæ Pauli IIII.*

Digitized by Google

era stata collocata una testa (10) rappresentante il medesimo, levata poi nella Sede vacante, riposero un' altra di bronzo dorato, con iscrizione parimente incisa in bronzo dorato in attestato di riconoscenza, per aver quel Papa fatto riacquistare alla mensa Capitolare molti beni stabili di già passati in altrui dominio; e giacendo il corpo del predetto Pontefice assai umilmente nel tempio di S. Pietro, S. Pio V. indi levollo, e con nobile processione non solo del Clero, e della Corte, ma ancora del Magistrato, e Popolo Romano lo fece trasportare alla Chiesa di S. Maria sopra Minerva, e collocare in un magnifico deposito di preziosi marmi con le statue di esso Paolo, e della Fede e della Religione, innalzatogli dal medesimo Pio, colla spesa di sei mila (12) scudi, nella Cappella di S. Tommaso d' Aquino fabbricata, ed abbellita dal celebre Cardinale Oliviero Carafa Zio di Paolo IV., e con magnifico elogio, intagliato in marmo lo dichiarò *Pontefice* (13) *di singolare eloquenza, dottrina, e sapienza, illustre per la innocenza, per la liberalità, e per la grandezza di animo, integerrimo vendicatore delle scelleraggini, e della Cattolica Fede acerrimo difensore*: elogio, che essendo stato dettato, o per lo meno approvato da un Pontefice santissimo, e pienamente istruito di tutto ciò, che operato aveva quel suo Predecessore, per se solo basta a convincere di falsità le maligne accuse date a Paolo IV. da altre persone, benchè contemporanee, o per mal talento, o per relazione di gente mal informata. Inoltre S. Pio V. assegnò un fondo per un solenne anniversario perpetuo da celebrarsi in suffragio dell'anima di Paolo IV. come si eseguisce coll'intervento dei Cardinali della Sacra Congregazione del Santo Uffizio, ad insinuazione specialmente di Paolo IV., quando era Cardinale (14), da Paolo III. istituita. Similmente

(10) Tiberio Alfarani presso l' erudito Francesco Cancellieri *De Secretariis Basilicæ Vaticanæ pag.* 1392. *not.* 5. „ Nel Pilastro „ di questa Cappella li R. Canonici, & „ R. Capitolo di S. Pietro hanno messa „ la Statua de metallo deaurata de d. Paolo „ IIII. denotando li gran beneficii fatti da „ S. Beatitudine verso la Chiesa, & Capit. di S. Pietro, con questa iscrizione „ in tabula enea deaurata „ E il citato Cancellieri *ibid. pag.* 1478. „ Obviam venit, „ alterum grati animi monumentum, omnium Ordinum Cleri Vaticani erga *Paulum* IV. ejus nimirum Protome ectypa, „ æneæ tabulæ inauratæ superimposita. „

(11) La qui accennata Iscrizione, di cui il Catena non riferisce che le prime tre linee, e il Maffei le prime sette, interamente è riportata dal Vittorelli nelle giunte al Ciacconio *tom.* III. *col.* 822. e dal Cancellieri nell' Opera indicata *pag.* 1746.

(12) Catena *Vita di Pio V. pag.* 54., e 55. Maffei *Vita di S. Pio* V. *pag.* 552. *seg.*

(13) Eccone le precise parole: „ Jesu „ Christo spei, & vitæ fidelium, Paulo „ IV. Carafæ Pont. Max. eloquentia, doctrina, liberalitate, animi magnitudine „ præstanti, scelerum vindici integerrimo, „ Catholicæ fidei acerrimo propugnatori „ Pius V. Pont. Max. grati, & pii animi „ monumentum posuit. Vix. ann. LXXXIII. „ Mens. I. D. XX. Obiit MDLIX. XV. Kal. „ Sept. Pontificatus sui anno V. „ Così leggesi questa Iscrizione presso il Catena, il Maffei, e altri. Ma nel marmo in vece di XV. *Kal. Sept.* si ha XVIII. *Kal. Sept.*; con manifesto sbaglio, e contro la testimonianza degli Autori contemporanei, i quali lo fanno morto ai 18. di Agosto, e non ai 15. come lo fa morto la Iscrizione. Vedi il Muratori negli *Annali d' Italia all' anno* MDLIX.

(14) Carrara nella *Storia di Paolo IV. lib.* VII. *num.* III., e specialmente nella *nota* a *tom.* I. *pag.* 61., *e* 62.

Digitized by Google

te al Cardinale Alfonso Carafa nipote di Paolo IV. eresse a sue spese S. Pio V. un nobile sepolcro di marmo nella Cattedrale di Napoli, dove Alfonso era stato Arcivescovo, con un epitaffio, non meno ad esso Alfonso, che al Pontefice Zio (15) onorevolissimo. Creò inoltre Cardinale Antonio Carafa Coppiere di Paolo IV., da Pio IV. nell' orribile tragedia di quella famiglia privato del Canonicato di S. Pietro: personaggio (16) degnissimo della porpora per le Cristiane virtù, che l' adornavano, e per l' indefessa applicazione ai sacri studii, frutto della quale fu principalmente l' edizione della traslazione dei sacri libri dell' antico Testamento detta volgarmente dei Settanta, encomiata dal Ven. Cardinale Baronio come opera divina. Promosse parimente al Cardinalato un soggetto rispettabilissimo della Congregazione Teatina, che tra i suoi fondatori vantava Giampietro Carafa, di poi Paolo IV., cioè Paolo d' Arezzo (17) Arcivescovo di Napoli, che la Chiesa venera fra i Beati. Finalmente ammise l' istanza di Vestrio Barbiani Proccuratore di Antonio Carafa Marchese di Montebello, e di Diomede Carafa questi figlio, e quegli fratello di Don Giovanni Carafa col fratello Cardinale Carlo sotto Pio IV. condannato a morte, per la revisione della causa di quei due infelici, avvertendo i ricorrenti, che mirassero bene: perciocchè egli trovato il contrario, avrebbe più severamente sentenziato contra, e per non essere ingannato, da se stesso diligentemente vide (18) gli Atti, e vi chiamò i Dottori delle Leggi, e poi comandò, che si riferisse in Concistoro; in cui egli affermando di avere co' suoi occhi esaminato l' uno, e l' altro Processo fatto nella causa del Cardinale Carlo Carafa, sentenziò, che esso Cardinale eziandio riguardo ai primi Atti, ingiustamente, ed iniquamente era stato condannato, e restituì la sua memoria, e i suoi eredi ad ogni maniera di beni non irreparabili, così di onore, come di pecunia pervenuta in mano di qualunque persona, e contemporaneamente Baldo Ferratini Vescovo di Amelia, e Governatore di Roma, a cui il Pontefice nella Segnatura aveva commesso l' esame di quella causa, e accordata facoltà di procedere a tutto, fuorichè alla sentenza rispetto alla persona del Cardinale, in altra special sentenza da lui pronunciata dichiarò mal condannato il Duca quanto ai delitti di lesa Maestà, e di fellonia, non entrando negli (19) altri, e perciò in ordine ai primi reinte-

(15) Questo epitaffio riferito dal Maffei *Vita di S. Pio V. pag.* 554. *seg.*, e da altri, è espresso così: „ Alphonso Carafæ S. R. „ E. Cardinali, Archiepiscopo Neapolita- „ no, adolescenti non minus sua virtute, „ quam majorum splendore claro, Patrui „ Pauli IV. Pont. Max. Religionem Inte- „ gritatemque referenti ea sapientia prædi- „ to, ut in secundis rebus summam ejus „ temperantiam, in adversis miram constan- „ tiam, omnes laudaverint. Pius V. Pont. „ Max. posuit. Vixit ann. XXV. D. XV. „ Obiit MDLV. IV. Id. Sept. „

(16) Ciacconio *tom.* III. *in Antonio Carrafa col.* 1035. *seqq.*

(17) Lo stesso Ciacconio *in Paulo Aretio tom. cit. col.* 1049.

(18) Catena *Vita di Pio V. pag.* 116. *seg.* Pallavicino *Istoria del Concilio di Trento lib.* XIV. *cap.* XV. *num.* 16., *e* 17. Carrara *Storia di Paolo IV. lib. XII. num. XI.*

(19) Il Signor Proposto Lodovico Antonio Muratori negli *Annali d'Italia all'anno* MDLX. scrive: „ Sotto Papa *Pio V.* crea- „ tura di *Paolo IV.*, per le istanze di *An-* „ *tonio* Marchese di Montebello, e di *Dio-* „ *mede*

reintegrò similmente la sua memoria, e gli eredi a tutti gli effetti allora possibili, e rivocò tutti i pregiudizj rivocabili, ed in seguito fu tagliata la testa all' Avvocato Fiscale Alessandro Pallantieri, convinto reo di aver ingannato il Papa Pio IV., e aggravato quei miserabili nella tessitura, e relazione del loro Processo.

CCCXVIII. Due

„ *mede Carrafi*, l'uno fratello, e l'altro „ figlio dell' estinto Duca di Palliano, fu „ riveduta questa causa in Roma, e deciso, che non meno il Cardinal *Carlo*, „ che esso Duca di Palliano, erano stati „ iniquamente, ed ingiustamente condannati; e per prova di questo tagliata fu „ la testa ad *Alessandro Pallantieri*, stato „ fabbricator del processo contro d' essi „ Carrafeschi, alla memoria de'quali, e de' „ loro eredi fu restituito l' onore, e la „ buona fama. E così vanno le vicende, „ e peripezie umane, regolate dalle diverse passioni degli uomini. „ E *all' anno* MDLXVI. di S. Pio dice: „ La sua gratitudine verso di *Papa Paolo* IV. suo Promotore, cagion fu, ch' egli siccome accennammo, fatto rivedere il Processo formato contro del fu Cardinale *Carlo Carrafa*, e contro il già Conte di Montorio suo fratello, e trovatolo diffettoso, „ restituì almeno alla lor memoria, e nobil Casa ogni onore, e fama, ancorchè „ paresse a taluno, che lo scaricare i nipoti di *Paolo* IV. tornasse in qualche aggravio o dello stesso Pontefice loro Zio, „ o di Papa Pio IV., che gli aveva fatti „ condannare. „ Ora da ciò che abbiamo riferito, manifesto si rende, che nè Pio IV., nè S. Pio V. nella causa dei Carafi secondarono le diverse loro passioni. Non Pio IV.; poichè egli procedè alla condanna del Cardinale Carafa con somma ripugnanza, e quasi a forza come se ne protestò chiamando Iddio in testimonio della veracità della sua protesta, in un Breve ai Duchi di Nocera, Andria, e Matalona, e al Marchese di S. Lucido presso il Rinaldi *ad annum* 1561. *num.* LXXX. „ Deus novit de Cardinali Carraffa molestissime nos „ tulisse, nimia atrocitate criminum ejus „ coactos, & compulsos nos esse id agere, quod egimus; id quod ex gestis quoque ejus causæ facile intelligi potest. Neque aliter sane agere potuimus, nisi Dei „ honorem, & hujus Sanctæ Sedis existimationem, ac nostram negligere voluissemus; sed ut in eum miserum, cogente justitia, severi fuerimus; ita de dilecto filio nostro Alphonso Cardinali Neapolitano, cujus longe alia causa erat, „ libenter mansuetudini, & clementiæ nostræ obsecuti sumus, eo incolumi, & „ sibi, & vobis, ac cæteris propinquis suis „ restituto, de quo precibus nos vestris, „ & nobilis Familiæ vestræ cedere potuisse, cum ipsius, tum vestra etiam omnium „ causa lætamur, piumque, quo erga illum functi estis, officium valde in Domino laudamus. „ Non S. Pio V., il quale, non per mera gratitudine alla memoria di Paolo IV., da cui era egli stato beneficato, ma per giustizia restituì i Carafi nella pristina dignità, e stato, come rileva il Catena nella di lui *Vita pag.* 116, *seg.*, e lo prova il Laderchi *in Annal. Eccles. ad annum* 1566. *num.* CXXX. *seqq.* Quegli, che nella causa dei Carafi seguì gl' impulsi della cieca sua passione, fu il Fiscale Pallantieri, che ingannò Pio IV. in più cose, e aggravò i Carafi nella tessitura, e relazione del loro Processo, onde sotto S. Pio V. fu giustamente condannato a morte, e gli aggravò in vendetta dei torti, che esso pretendeva aver ricevuto dal Cardinal Carlo, come racconta il Nores *Historie de' Carafeschi lib. IV.*, ove di lui dice: „ Era stato costui anche ne' tempi „ della maggior fortuna, & autorità del „ Cardinale, suo contrario, & in certa occasione egli non dissimulando la poca „ fede, che haveva in lui, gli disse apertamente: *Fiscale, quando per l' avvenire „ tratterete gl' interessi miei, io ci aprirò „ tanto d'occhi*, gli levò molte cause dalle „ mani; in alcune più principali gli diede „ aggiunti, & finalmente fu rinchiuso in „ Castello, d'onde non uscì se non ne' primi giorni di Pio IV. Irritato dunque per „ tante offese, non depose nè il rancore, „ nè gl' artificii, finchè non gli venne fatto di riportare intiera vittoria contro sì „ grande, e sì temuto nemico. „ Neppure a taluno potè ragionevolmente parere, „ che lo scaricare i Nipoti di Paolo IV. „ tornasse in qualche aggravio o dello stes-

„ so

CCCXVIII. Due altri Pontefici tra i Successori di Paolo IV. ritrovo espressamente accusati dal nostro Anonimo Discorsivo, Alessandro VII., e Clemente XI., quegli, perchè „ dopo (1) la morte di Filippo IV. pretese „ esser Balio del Re Carlo II. spolverando gli antichi esempj „ questi, perchè malgrado (2) di aver riconosciuto per Monarca delle due Sicilie Filippo V. Re di Spagna „ procurò di ritardare l' inutile atto dell' Investitura per „ far cosa grata all' Imperadore „ e perchè fece (3) i più vigorosi sforzi per abolir lo stato della Monarchia di Sicilia, ma inutilmente, poichè fu egli obbligato di autorizzarla l' anno 1720. Le accuse a vero dire, non sono criminali, e perciò da me potrebbero essere dissimulate. Tuttavolta giovarà di brevemente discuterle; affinchè si conosca, che il nostro Anonimo, per mordere i Romani Pontefici, non ha riferito azione alcuna dei medesimi, senza trasformarla.

CCCXIX. Quanto adunque alla pretensione di Alessandro VII. di essere Balio del Regno delle due Sicilie nella minorità di Carlo II., ella non si fondava unicamente sopra gli antichi esempj d' Innocenzo III., e di altri suoi Predecessori, come vorrebbe far credere il nostro Discorsivo, ma sopra un espresso articolo della Bolla d' Investitura di questi Regni da Clemente IV. accordata a Carlo I. d' Angiò. Imperocchè nella detta Bolla si determina, che „ se (1) il figliuolo assunto al governo delle due Sicilie sarà maggiore di età di anni 18. liberamente lo amministri, ma fino a tanto che sarà minore non meno esso, che il di lui Regno rimanga sotto la „ custodia della Chiesa Romana, sinchè abbia compito la sopradetta età: „ qual articolo fu raffermato da Giulio II. nella Bolla d' Investitura data a Ferdinando il (2) Cattolico, e dai suoi Successori in somiglianti Bolle. Quin-

„ so Pontefice loro zio, o di Papa Pio IV., „ che gli avea fatti condannare. „ Imperocchè sentenziare, che il Cardinal Carlo, eziandio in verso dei primi atti ingiustamente, ed iniquamente erasi condannato, e mal condannato il Duca intorno alle colpe di fellonìa, e di lesa maestà tacendo delle altre, non fu un dichiararli innocenti, massimamente riputandosi ingiusta, ed iniqua la condanna di un reo per delitti legalmente non provati, quantunque forse veri. Vedi il Laderchi *loc. cit. n. CXXX., & CXXXI.*

(1) *Discorso Istorico-Politico pag.* 164. „ *Alessandro VII.* dopo la morte di *Filippo IV.* pretese esser Balio del Re *Carlo II.* spolverando gli antichi esempj; „ ma la fermezza del Ministero Spagnuolo su questo punto fece svanire ogni „ disegno. „

(2) Ivi *pag.* 167. „ I Regni delle due Sicilie riconobbero il nuovo Monarca *Filippo*; ma il Papa *Clemente XI.* malgrado di averlo anche riconosciuto, procurò di ritardare l' inutile atto dell' Investitura per far cosa grata all' Imperadore. „

(3) Ivi *pag.* 139. „ *Clemente XI.* fece i più „ vigorosi sforzi per abolire lo stato di „ questa Monarchia (*di Sicilia*) così contrario al potere Papale: ma furono inutili, ed egli fu obbligato di autorizzarla l' anno 1720. „

(1) *Num.* 4. Appendice di documenti alla breve Istoria del Dominio temporale della Sede Apostolica nelle due Sicilie *pag.* 64. „ Si dictus filius ad Regnum assumptus major annis XVIII. fuerit, libere administret: Sed quamdiu minor extiterit, „ tam ipse, quam Regnum ipsius in custodia Romanæ Ecclesiæ remaneat, donec ipse impleverit supradictam aetatem. „

(2) Ivi *pag.* 102. „ Idem vero filius sic „ as-

di decider potrà il Lettore, se la ragione assistesse ad Alessandro VII., ovvero fosse insussistente la sua pretensione, o unicamente si fondasse sopra gli antichi esempj, i quali però in somiglianti casi sono di gran peso.

CCCXX. Riguardo alla prima accusa data a Clemente XI., tostochè egli fu eletto a Sommo Pontefice, Filippo V. Re di Spagna per mezzo del suo Ambasciatore, e di quello del Re Cristianissimo lo supplicò della consueta Investitura delle due (1) Sicilie, e per indurlo più facilmente a condiscendere alle sue suppliche, promise di cedere alla Sede Apostolica una intera Provincia del Regno, e di rimettere al giudizio del Pontefice le controversie di giurisdizione, le cause di foro misto, e le liti circa i diritti delle Chiese, e dei Chierici; esibì inoltre di conferire alla famiglia Albani considerabili Feudi, il toson d'oro, e titoli, e cariche: esibizione, di cui il Papa si

„ assumptus si major decem & octo annis fuerit, libere administret; sed quamdiu minor extiterit, tam ipse, quam Regnum Siciliæ circa Farum hujusmodi in custodia Romanæ Ecclesiæ remaneant, donec ipse Rex ætatem compleverit ante dictam. „

(1) Pietro Pollidori *De vita, & rebus gestis Clementis XI. lib.* II. *num.* X. *pag.* 71. „ Galli, Hispanique rati accommodam rebus augendis occasionem se nactos, omnem movere lapidem, ut Clemens in fœdus coiret. Utriusque Siciliæ regna Philippo Andegavensi, ejusque stirpi concepta ex jure formula, fiduciario nomine traderet: eumque Hispaniarum Regem, non una tenus regnorum spectata possessione, sed jure amplissimo salutaret. Neque aliter quos ipse Ecclesiis regendis idoneos nominabat, crearentur Episcopi. Venturum in Urbem Regem, ut petitos ab Summo Pontifice honores caperet. Conditiones ob id offerre honestissimas, quas inter non ultimum habere locum novam pontificio Imperio ex Neapolitano regno adjiciendam provinciam. Dissidia de jurisdictione, & caussis *mixti fori*, de Ecclesiarum, & Clericorum juribus uno Romani Pontificis judicio diremtum iri, remoto penitus regali Delegato. Traditurum se insuper Albanæ Familiæ Philippus pollicebatur in alterutra Sicilia ditionem cum oppidis congruentem consanguineis Summi Pontificis: addito aurei velleris Torque cum primis regni honoribus, & dignitatum insignibus. „ E Francesco Ottieri *Istoria della guerra avvenuta in Europa, e particolarmente in Italia per la successione alla Monarchia delle Spagne lib.* IV. *num.* 12. *tom.* II. *pag.* 53. *segg.* „ Si il Cardinale di Giansone tornato ad essere ministro di Francia dopo caduto il Cardinal di Buglione dalla Regia grazia, sì il Duca d'Uzeda Ambasciadore del Cattolico, uniti insieme a nome delle due Corone, come il Conte di Lamberg, pubblico Rappresentante di Cesare, per parte del suo padrone, mettevano il Pontefice in ogni udienza alle strette colle loro supplichevoli istanze, quegli perchè a Filippo, e questi perchè a Cesare desse l'investitura del Regno, e dell'Isola di Sicilia colle Terre, e Provincie di qua dal Faro, offerendosi pronti ambedue di pagare il solito tributo di scudi novemila l'anno, e la Chinea... L'Imperadore, e il Re di Spagna facevano sì premurose istanze per l'investitura, attesochè cercava ognun di loro di acquistar nuovo titolo dal Sovrano del Feudo; l'uno per autenticare il possesso, e l'altro per la pretensione che vi aveva.... Ma il Pontefice volle, per mostrarsi neutrale, dare la negativa ad ambedue, per soddisfare all'impegno di parola, contratto coll'Imperadore, di non concedere l'Investitura ad alcuno de' pretendenti, se non dopo la pace. Aveva l'Imperadore Leopoldo scritta poco prima una lettera di suo pugno al Pontefice, facendogli istanza di concedere a lui l'infeudazione del medesimo Regno di Sicilia, con tutta la terra di quà dal Faro, secondo le parole delle Bolle antiche, e della moderna, obbligandosi a prendere in tal caso la dispensa da Sua Beatitudine di poter rite-

„ ner

si mostrò altamente offeso ; e per ultimo non si astenne dalle (2) minaccie. Ma avendo preventivamente l' Imperadore Leopoldo scritta una lettera di suo pugno al Pontefice facendogli istanza per la stessa Investitura, e obbligandosi a prendere la dispensa di poter ritenere insieme coll' Impero il Regno di Napoli, quando ne fosse stato in possesso, Clemente XI. si appigliò al prudente partito di non concedere nè a Leopoldo, nè a Filippo la domandata infeudazione, se prima non appariva a chi di essi per giustizia si dovesse, come in simili casi avevano costumato i Papi suoi Predecessori, (not. 1., e 2.) e poichè ambedue i pretendenti offerivano il consueto tributo, si protestò di non volerlo ricevere da alcuno fino a tanto che non avesse data la (3) Investitura, „ ed essendo imminente la Festa dei gloriosi SS. (4) Apostoli „ Pietro, e Paolo, nella quale si *sarebbero dovuti* pagare sette mila Ducati „ d' oro di Camera, oltre il presentarsi un cavallo bianco detto Chinea de- „ cente, e riccamente bardata con solenne pompa, e cavalcata, in rico- „ gnizione del vero, e diretto dominio *suo*, e della S. Romana Chiesa *so-* „ *pra il predetto Regno* con un moto proprio in data dei *26. Giugno* 1701. „ espressamente *dichiarò*, che il tempo, e tempi non *correvano* sino al *suo* „ Beneplacito, di modo che dalla detta dilazione, e non pagamento, e „ non presentazione di Chinea non ne *potesse* risultare alcuna caducità, de-

„ ner quel Regno, e quei Principati insie- „ me coll' Impero, quando ne fosse stato „ in possesso .... Quindi Clemente XI. „ di tali cose benissimo informato, volen- „ do apparir grato a Leopoldo, che mo- „ strava grandissima sommissione alla San- „ ta Sede, si espresse di non voler con- „ cedere ad alcuna delle parti la doman- „ data investitura prima della pace. „ In- di *pag. 56.* „ Ritornando all' investitura, „ Clemente, amico del nome di giusto, „ credette obbligo suo il non darla ad al- „ cuno, nè lasciarsi persuadere in con- „ trario dalle grandissime offerte, che a „ nome de' due Re gli fecero i Cardinali „ di Giansone per la Francia, e Giudice „ per la Spagna, nel cui partito questo „ secondo trovavasi allora, e sostenevane „ gl' interessi con vigore, ed efficacia, esi- „ bendo a nome de' due Re di cedere, e „ donare alla Santa Sede le due provincie „ d'Abruzzo situate a' confini dello Stato „ Ecclesiastico. Furono promesse al Pon- „ tefice anche altre condizioni vantaggio- „ sissime alla potestà Ecclesiastica, oltre „ a feudi signorili per la sua casa : dal „ che però Clemente si mostrò non solo „ alieno, ma più tosto offeso, nè mai fu „ caso, che volesse piegarsi a dare ad al- „ cuno de' due pretendenti l' investitura, „ per qualunque grande offerta, e ragio- „ ne addottagli dal Cardinal Giudice. „

(2) Lo stesso Ottieri *Istor. cit. lib. V. num. 6. tom.* II. *pag.* 190. „ Tornarono il „ Cardinale di Giansone, e il Duca d'Uze- „ da a fare nuove istanze al Pontefice per „ l' Investitura del Regno di Napoli, de- „ siderando d' accrescere al Re di Spagna „ titolo più giustificato al possesso. In- „ sisterono adunque con preghiere, e con „ promesse considerabili più del passato, „ e per l'ultimo non s'astennero ne meno „ dalle minaccie, per indurre Clemente XI. „ a compiacere su questo il Re Cattolico. „ Ma il Papa, che aveva promesso all'Im- „ peradore di non voler pregiudicare, co- „ me già riferimmo, alle sue pretensioni, „ e ragioni, rispose sempre : Che l' inve- „ stitura del Regno delle due Sicilie essen- „ do materia di gravissima importanza, „ non la voleva concedere a nessuno, si- „ no a tanto che non fosse stato ricono- „ sciuto, come in casi simili avevano co- „ stumato i suoi predecessori, a chi per „ giustizia si doveva. „

(3) Ivi *pag.* 191.

(4) *Chirografo di Clemente XI.* riportato nell' *Appendice di Documenti* alla breve Istoria altre volte citata *pag.* 129. *seg.*

Digitized by Google

„ voluzione, o altro benchè minimo pregiudizio, *e che voleva* inoltre, „ che *restassero* anche illese, salve, e preservate tutte, e singole le ra- „ gioni della S. Sede, e Camera Apostolica. „ Non potendo adunque i Ministri delle due Corone di Spagna, e di Francia ottenere la desiderata Investitura per Filippo V., nè presentare pubblicamente la Chinea, e il tributo dei sette mila ducati d' oro, pensarono (5) di procacciare per sorpresa a quel Sovrano l' equivalente di ciò, che il Pontefice costantemente ricusava di accordargli. Diedero quindi l' incumbenza ad Alfonso di Toralba Agente di Spagna in Roma, perchè nella Vigilia della Festa di S. Pietro nel miglior modo, a nome del suo Re, pagasse il censo per il Regno di Napoli, ed offerisse la Chinea, e l' Agente, uomo di somma accortezza, quando nella Basilica Vaticana si cantava il Vespro solenne coll' assistenza di Sua Santità, introdusse con stratagemma dal Cortile di Torre de' venti dietro un carretto ordinario la Chinea, che aveva la gualdrappa coll' arme del Papa, e una sopraccoperta triviale, che impediva il vedere la ricca, intessuta di ricamo d' oro, e alla fine del Vespro presentò al Tribunale della Camera Apostolica la cedola per pagamento del consueto tributo, ed avendo fatto vedere in lontananza la Chinea già introdotta dentro al Cortile del Palazzo Pontificio, immediatamente partì. Quantunque secondo gli ordini avuti la cedola non fosse ricevuta dai Ministri Camerali, e la Chinea fosse cacciata fuori del Palazzo all' abbandono, nulladimeno il Conte di Lamberg Ambasciatore Cesareo se ne dolse, protestò, ed offerse egli pure di dare il solito tributo, che egualmente fu rigettato, e la contesa sopra la Investitura di questi Regni continuò fino all' anno 1722., in cui l' eletto Imperadore Carlo VI. ne fu infeudato da Innocenzo XIII., colla dispensa di potere insieme ritenere l' Impero, e colla condonazione dei censi decorsi, e non (6) pagati, e nella Vigilia della Festa di S. Pietro con immenso concorso di Popolo curioso di vedere una funzione per lo spazio di ventidue anni intermessa, dal Contestabile Fabbrizio Colonna, dichiarato Ambasciatore di Cesare, fu presentata solennemente al Pontefice la Chinea, e pagato al Tesoriere generale della Camera il censo fissato. Dunque Clemente XI. non riconobbe mai Filippo V. per Monarca delle due Sicilie, essendo stato sempre costante in negargli la richiesta investitura, non già semplicemente per fare cosa grata all' Imperadore, come asserisce il nostro Anonimo, nè per *ostentare*, come afferma Pietro (7) Giannone, costituendosi giudice della propen-

(5) Ottieri *Istor. citat. lib. V. num. 7. tom. II. pag. 191. seg.*

(6) Lo stesso *lib.* XXII. *num. 2. tom.* VIII. *pag. 21. segg.*

(7) Pietro Giannone *Istoria Civile del Regno di Napoli lib.* XL. *cap. IV. tom. IV. pag.* 487. „ Si credette, che per la compe- „ tenza, e contrasto fra questi due Princi- „ pi Carlo, e Filippo, ciascun de' quali „ per se dimandava istantemente al Ponte- „ fice Clemente XI. l' investitura del Re- „ gno di Napoli, dovesse con tal oppor- „ tunità cancellarsi quest' uso; poichè es- „ sendo stato sempre costante quel Pon- „ tefice a negarla all' Imperador Leopol- „ do, che giustamente la dimandava per „ l' Arciduca Carlo suo secondo figliuolo: „ ripugnava ancora (per ostentar neutra- „ lità)

Digitized by Google

propensione, ed inclinazione di quel Papa, ma per *osservare neutralità*, e portarsi da Padre comune, come si era convenuto nella concordia fatta al tempo di Paolo IV., e di Filippo II., e non dichiararsi importunamente a favore di una delle parti con pregiudizio del diritto dell' altra, in una causa quanto grave, altrettanto oscura, fra due potentissime Famiglie, che in quel tempo divise, e discordi contendevano per il dominio di questi Regni, ed al presente con dolcissimo legame fortunatamente congiunte ne promovono la felicità. Onde la condotta di Clemente in quel scabrosissimo affare, se non fu espressamente lodata, neppure indirettamente riprovata fu dal Signor Proposto Lodovico Antonio Muratori, (8) severissimo censore di tutte le azioni dei Romani Pontefici. Siccome poi non è mia ipsezione l' esaminare, se proprio sia l' epiteto *d' inutile* dall' Anonimo Discorsivo colla solita sua gentilezza dato all' *atto della investitura*, perciò solo dirò, che tale per certo non lo giudicarono l' Imperadore Leopoldo, il Re Cristianissimo Lodovico XIV., e il Re Cattolico Filippo V., abbastanza noti nella Storia, altrimenti non avrebbero chiesta con sì grande istanza la infeudazione da Clemente XI. Nè diversamente pensarono l' Imperadore Carlo VI., e Carlo Borbone Infante di Spagna figliuolo di (9) Filippo V., senza punto curare le dicerie e dell' Anonimo Giurisconsulto, Autore della Scrittura confutata dal nostro (10) Majella, e di Pietro (11) Giannone. Gran disgrazia, che tutti i nostri legittimi Principi, e tutti, o quasi tutti eziandio gl' invasori di questi (12) Regni non abbiano avuto a fianchi un Consigliere al pari di voi, Signor Anonimo, versato nella Storia, nella Politica, e nella Logica, che gl' illuminasse, e persuadesse della inutilità di quell' atto!

CCCXXI. Con poche righe metterò nel più chiaro aspetto la somma perizia, o sincerità dell' Anonimo Discorsivo nell' asserire, che lo stesso Clemen-

„ lità) di darla al Re Lodovico di Fran-
„ cia, il quale, non men che Leopoldo,
„ istantemente la chiedeva per lo Duca
„ d' Angiò suo nipote. „

(8) *Annali d' Italia all' anno* MDCCI. „ Grandi istanze fecero i Ministri del nuo-
„ vo Re di Spagna *Filippo V.*, secondati
„ da quei del Re Cristianissimo *Luigi XIV.*,
„ per ottenere l' Investitura dei Regni di
„ Napoli, e Sicilia, siccome Feudi della
„ Santa Romana Chiesa. Fu messo in con-
„ sulta co' più saggi de' Cardinali questo
„ scabroso punto; e perciocchè una pari
„ richiesta veniva fatta dall' Imperadore
„ *Leopoldo* a tenore delle sue pretensioni,
„ e ragioni: il Santo Padre, per non pre-
„ giudicare al diritto d'alcuna delle parti,
„ sospese il giudizio suo, e per quante
„ doglianze, e minaccie impiegassero Fran-
„ zesi, e Spagnuoli, non si lasciò punto
„ smuovere dal proponimento suo. „

(9) Vedi la *Breve Istoria del Dominio temporale della Sede Apostolica nelle due Sicilie lib.* II. *agli anni* 1722. 1738., *e* 1760.

(10) Col libro intitolato: *Regni Neapolitani erga Petri Cathedram Religio adversus calumnias Anonymi vindicata anno* MDCCVIII. *pag.* 122. *seqq.*

(11) *Loc. cit.* (nota 7.)

(12) Come risulta dai fatti riferiti, (Cap. V. segg.) anche gl' invasori di questi Regni s' indirizzarono alla S. Sede per ottenerne l' Investitura; e se alcuni non ne fecero istanza, unicamente fu, perchè i Romani Pontefici si dichiararono contro di essi, nè vollero mai venire con loro a trattato circa questo punto.

Digitized by Google

mente XI. *fece i più vigorosi sforzi per abolire lo stato della Monarchia di Sicilia, così contrario al potere Papale, ma furono inutili, ed egli fu obbligato di autorizzarla l' anno* 1720. (§. CCCXVIII. not. 3.) Imperocchè è manifesto 1. Che i più vigorosi sforzi di Clemente XI., ai quali allude il Discorsivo, furono unicamente diretti contro il Tribunale per le cause Ecclesiastiche, col titolo di Monarchia, nell' Isola di Sicilia eretto. 2. Che la istituzione di questo Tribunale si ripete da un privilegio al Conte Ruggiero per un tratto di prudente economia accordato dal Pontefice Urbano II. (§. CXXVII.) 3. Che essendo il legittimo potere del suddetto Tribunale delegato dal Papa, dal *potere Papale* discende, come dal Regio potere emana il potere dei Tribunali dal Re costituiti. 4. Che Clemente XI. colla Bolla, che incomincia *Romanus* (1) *Pontifex* sottoscritta da trentatre Cardinali, che si trovavano in Roma, in data dei 20. di Febbrajo del 1714. abolì quel Tribunale, e colla Costituzione *Cum* (2) *Nos hodie*, che porta la stessa data, prescrisse il sistema da osservarsi nelle cause Ecclesiastiche in Sicilia, e con altra Costituzione le cui prime parole sono *Innotuit* (3) *Nobis* degli 8. di Giugno del 1715. solennemente riprovò l' Appellazione, e Protesta dal Regio Fiscale di Sicilia contro le due mentovate lettere Apostoliche interposta. 5. Che „ tornate (4) alcune Città, e specialmente Palermo, ch' è la „ Principale sotto il dominio di Spagna, Clemente cessò dall' austerità del „ preso impegno per la totale abolizione della Monarchia, e s' adattò a tem„ peramenti di reciproca convenienza; talchè se le cose non furono allora „ aggiustate, almeno presero buona piega: „ ma che non autorizzò nuovamente quel Tribunale. 6. Che Benedetto XIII., il quale da Cardinale aveva approvato la (5) soppressione del suddetto Tribunale, e con lettera scritta da Benevento a Clemente XI. se ne era con esso lui rallegrato, e nella Chiesa della Città di Volturio, di cui era Visitatore Apostolico, aveva a perpetua memoria di quell' avvenimento fatta incidere in marmo una iscrizione, nell' anno 1728., ad istanza di Carlo VI. Imperadore, e Re di Sicilia, lo ristabilì nella maniera da noi accennata. (§. CXXVII., e not. 6., e 7.)

CCCXXII. Ed eccomi finalmente giunto al termine dell' esame da me intrapreso delle imputazioni date ai Romani Pontefici nel Discorso Istorico-Politico, incominciando da S. Leone IX. fino a Clemente XI. Forse a taluno sembrarà, che nella difesa di non pochi Papi, e particolarmente d' Innocenzo IV., di Niccolò III, e di Paolo IV. mi sia esteso più del dovere. Ma chi attentamente rifletterà alla qualità delle accuse ai predetti Pontefici apposte, e al carattere della massima parte delle persone, che le hanno lette, e tuttora le leggono, sfornite dei lumi necessarii per conoscerne la insus-

(1) *Num. CCXIV. Bullar. Rom. tom. XI. part. altera pag. 39. seqq.*
(2) *Num. CCXV. ibid. pag. 43. seqq.*
(3) *Num. CCXIX. ibid. pag. 54. seqq.*
(4) Ottieri *Istor. cit. lib. XX. num.* 12. *tom.* VII. *pag.* 256.
(5) Lo stesso *lib.* XVIII. *num.* 15. *tom.* VI. *pag.* 487.

Digitized by Google

insussistenza, e troppo facili a lasciarsi sorprendere dall' autorità di certi Scrittori, che si decantano per spregiudicati, ed esatti, confessarà, che non era possibile il ribatterle più brevemente, e desiderarà, che si producano una volta alla luce tanti documenti o trascurati, o dimezzatamente riferiti dal Rinaldi, e da altri Annalisti, e Storici Ecclesiastici, onde più agevolmente si dileguino le tenebre sparse dalla malignità, e dalla cieca credulità per oscurare la memoria di tanti rispettabilissimi Successori del Principe degli Apostoli S. Pietro.

CAPO VIII.

De' Concilj Generali.

CCCXXIII. Siccome la gravezza degli affari, che interessano una Civile Società, obbliga talvolta tutti i principali membri, che la compongono, a congregarsi per deliberarne, così l' arduità dei negozj, che toccano la Chiesa universale, richiede qualche volta, che s' intimi a tutti i Vescovi del Cattolico Mondo di unirsi in un determinato luogo per esaminare i punti da decidersi, e proferire sopra di essi il loro giudizio. Imperocchè, sebbene non vi sia causa tanto difficile, ed intralciata, che senza tali adunanze, che Concilj Generali si chiamano (1) a differenza delle adunanze di persone Laiche, o che riguardano semplicemente affari Civili, le quali Comizj, o Assemblee di Stato si appellano, (2) non vi sia, dissi, causa tanto difficile, ed intralciata, che senza tali adunanze non possa definirsi, nella guisa appunto, che furono definite tutte le controversie nei primi tre secoli circa la dottrina, e la disciplina (3) insorte; contuttociò

(1) Il Cardinal Bellarmino *de Conciliis lib. 1. cap. III.* „ Porro Concilii nomine idem „ significatur in Ecclesia, quod nomine „ comitiorum in regnis; nam quemadmo„ dum cum oritur controversia in Repu„ blica, conveniunt in unum Principes Re„ gni, vel Magistratus, ac statuunt quid fa„ cto opus sit, ita in Ecclesia cum oritur „ controversia aliqua de religione, conve„ niunt Præsules Ecclesiarum, & simul col„ latis sententiis, statuunt, quod bonum „ videtur. „

(2) Vedi le parole del Cardinal Bellarmino addotte (nota preced.), e Benedetto XIV. *de Synodo Diœcesana lib. 1. cap. 1. num. 1.*, ove dopo aver prodotti alcuni passi, nei quali il nome di Sinodo si adopra per denotare qualunque adunanza di persone convenute per deliberare di qualche affare, anzi il luogo stesso, in cui si celebravano tali adunanze, soggiugne: „ Verum postea apud nos usus passim obti„ nuit, ut *Synodi*, & *Concilii* nomine, non „ locus, nec quicumque hominum cœtus, „ sed ii significentur, in quibus Episco„ pi intersunt, & Ecclesiastica negotia po„ tissimum pertractantur. „

(3) S. Agostino *Contra duas Epistolas Pelagianorum lib. IV. cap. XII. num. 34. tom. X. col. 392. seq.* „ Numquid ..... congre„ gatione synodi opus erat ut aperta per„ nicies damnaretur: quasi nulla hæresis

tociò i Concilj generali in qualche occasione non pur utili sono, ma anche necessarj, o per reprimere l' audacia degli eretici; o per estinguere gli scismi; o per ristabilire la vacillante (4) disciplina, e qualora sieno legittimamente adunati, e celebrati, rappresentando nei Vescovi raunati sotto il loro Capo, il Corpo della Chiesa, con cui Gesù Cristo promise di essere per tutti i giorni sino alla consumazione dei secoli, (§. XXXVIII. not. 5.) v' interviene l' assistenza dello Spirito Santo, che ne rende infallibili le definizioni in materia di Fede, e venerabili i decreti in materia di Disciplina: onde tutti i Fedeli tenuti sono di soggettarvisi. Ma affinchè i Concilj generali sieno legittimi, fa d'uopo, che alla loro convocazione colla sua autorità, o col suo consentimento almeno (5) concorra il Capo visibile della Cattolica Chie-

„ aliquando nisi synodi congregatione damnata sit: cum potius rarissimæ inveniantur, propter quas damnandas necessitas talis extiterit; multoque sint, atque incomparabiliter plures, quæ ubi extiterunt, illic improbari damnarique meruerunt, atque inde per ceteras terras innotescere potuerunt. „ Lo stesso attestarono Euterio Vescovo di Tiane, ed Elladio Vescovo di Tarso nella lettera a Sisto III. presso il Coustant *num.* 2. *Collect. Epistol. Roman. Pont. tom.* 1. *col.* 1246. *seq.* scrivendo: „ Olim siquidem sæpius jam, ex Alexandria hujusmodi hæreticis zizaniis insurgentibus sufficit vestra Apostolica sedes per universum tempus illud ad mendacium convincendum, impietatemque reprimendam, et corrigenda quæ necessarium fuit muniendumque orbem terrarum ad gloriam Christi, tam sub illo ter beato, & inter sanctos habendo episcopo Damaso, quam sub pluribus aliis gloriosis atque admirabilibus. „ Nè diverso fu il sentimento di S. Flaviano, il quale nella seconda sua lettera a S. Leone I. *num.* XXVI. fra le lettere del suddetto S. Leone *tom.* 1. *Operum ejusd. edit. Ballerinorum col.* 788. scrive: „ Commotus igitur, sanctissime Pater, ob omnia, quæ ausus est, et propter ea quæ adversus nos sanctissimamque Ecclesiam facta sunt atque fiunt, solita fiducia utere, sicut Sacerdotio convenit, & vindicans communem rem, sanctarumque Ecclesiarum compositionem, dignare per proprias quidem literas suffragari depositioni canonicæ adversus eum factæ; confirmare vero, & piissimi Christumque amantis nostri Imperatoris fidem. Res namque solo indiget ex vobis impulsu, atque subsidio, quod per vestram prudentiam ad tranquillitatem, & pacem cuncta statim translatum est. Sic enim, & quæ insurrexit hæresis, & ob eam excitatus tumultus facile cessabit, Deo cooperante per vestras sacras litteras: prohibebitur vero, & quæ evulgatur futura esse Synodus; ut ne sanctissimæ totius orbis Ecclesiæ perturbentur. „

(4) Il Cardinal Bellarmino *lib. cit. cap.* X. prova: „ Concilia generalia utilia esse, & suo quodam modo necessaria, non tamen absolute, & simpliciter; „ e Domenico Gravina *Catholicarum Præscriptionum tom. IV. part. II. quæst.* 1. *de notione, & origine Conciliorum art. VII. in Conclusione Orthodoxa* si espresse in questi termini: „ Conciliorum Generalium celebratio non est necessaria necessitate absoluta, sed finis; non tamen simpliciter, sed ad melius, ut sit suavior, & plausibilius recipiantur Conciliaria decreta. „ Così altri.

(5) Bellarmino *lib. cit. cap.* XII. „ Catholici munus convocandi concilia generalia ad Romanum Pontificem proprie pertinere volunt, sic tamen, ut possit etiam alius, pontifice consentiente, Concilium indicere, quin etiam satis sit, si indictionem factam ipse postea ratam habeat, & confirmet. At si nec ipse indicat Concilium, nec aliquis alius de ejus mandato vel consensu, nec ipse saltem approbet indictionem, illud non Concilium, sed Conciliabulum fore. „

Digitized by Google

Chiesa il Romano Pontefice . Conciosiacchè è cosa manifesta dalle divine Scritture , dai Santi Padri , dagli esempj dei Romani Pontefici , dai decreti Canonici , e dalla confessione degli stessi Concilj , che appartenga al Romano Pontefice il pieno diritto , e la potestà di convocare , e di sciorre , e di trasferire i Concilj anche generali , come dichiarò Leone X. nel Concilio generale Lateranese V. , approvante il detto sacro (6) Concilio , ed è stato ampiamente dimostrato dal Ven. Cardinal (7) Bellarmino , da Domenico (8) Gravina , dal (9) Tomassino , da Natale di (10) Alessandro , dal P. Gian Antonio (11) Bianchi , e dagl' impugnatori delle scismatiche , ed eretiche Opere del mascherato Giustino (12) Febbronio .

CCCXXIV. Il nostro Anonimo Discorsivo per verità non si è avanzato a negare espressamente l' autorità delle leggi dai Concilj generali in materia di disciplina promulgate ; nè a togliere al Romano Pontefice il diritto di convocare i Concilj suddetti , e ad ascriverlo agl' Imperadori . Ma dalla maniera , con cui egli parla della vegliante disciplina della Chiesa , dagli Ecumenici Concilj (1) approvata , e sopra tutto dalla taccia , che dà (2) alla legge dell' Ecclesiastico Celibato chiamandola legge opposta ai primitivi titoli dell' umanità , e direttamente contraria alla vera felicità religiosa , e civile ,

(6) Leone X. nella Costituzione , che incomincia *Pastor bonus* promulgata nella sessione XI. del Concilio generale Lateranese V. *sacro approbante Concilio tom.* XIX. *Collect. Concil. col.* 967. „ Nec illud nos movere debet quod sanctio ipsa , & in ea „ contenta , in Basileensi concilio edita , „ & ipso concilio instante , a Bituricensi „ congregatione recepta , & acceptata fuerunt , cum ea omnia post translationem „ ejusdem Basileensis concilii , per felicis „ memoriæ Eugenium Papam quartum , „ etiam prædecessorem nostrum factam , a „ Basileensi conciliabulo , seu potius conventicula , quæ præsertim post hujusmodi translationem concilium amplius appellari non merebatur , facta extiterint , ac „ propterea nullum robur habere potuerint : „ cum etiam solum Romanum Pontificem „ pro tempore existentem , tamquam auctoritatem super omnia concilia habentem , tam conciliorum indicendorum , „ transferendorum , ac dissolvendorum plenum jus , & potestatem habere , nedum „ ex sacræ scripturæ testimonio , dictis sanctorum patrum , ac aliorum Romanorum „ Pontificum , etiam prædecessorum nostrorum , sacrorumque canonum decretis , sed „ propria etiam eorumdem conciliorum confessione manifeste constet . „

(7) *Cap. cit.*

(8) *Part. cit. quæst. II. de causis Conciliorum disput.* 1. *art.* 1.

(9) *Dissertat. in Concilia Dissertat. III. n.* 1. *seq.*

(10) *In Histor. Eccles. Sæcul. IV. Dissert. XI. art. unic. propos. unic.*

(11) *Dell' esterior Politia della Chiesa lib. II. cap. III. §. VIII.*

(12) Vedi l' *Anti-Febbronio* , o *sia Apologia Polemico-Storica del Primato del Papa contro la dannata opera di Giustino Febbronio part. II. lib. IV. cap.* 1. Tralascio di nominare altre Confutazioni dei libri di Febbronio , essendo abbastanza note .

(1) *Discorso pag.* 51. *seg.*

(2) Ivi *pag.* 75. „ Sarebbe ... desiderabile l' abolizione di una legge opposta „ ai primitivi titoli dell' umanità , e direttamente contraria alla vera felicità religiosa , e civile . „ Nella *pag.* 69. l' aveva chiamata „ legge contraria ai diritti della natura , opposta alla morale di Gesù „ Cristo , e distruttiva della Religione , e „ dello stato : „ taccie calunniose , ed empie , che saranno da noi smentite nel Capo *dell' Ecclesiastico Celibato* . Intanto giova quì avvertire , che per di lui sentimento un Concilio generale ha stabilito la legge del Celibato , che , al suo giudizio , è *opposta ai primitivi titoli dell' umanità , e direttamente contraria alla vera felicità religiosa , e civile &c.*

Digitized by Google

benchè dica, (3) ad un tempo istesso, che nell' ultimo generale Concilio i Principi temporali ne promossero lo stabilimento, chiaramente si deduce, se egli da Cattolico tenga, e confessi, che lo Spirito Santo, assiste, e dirige i generali Concilj nella formazione delle leggi predette. Per quello poi che spetta alla convocazione dei Concilj generali, esso ci rappresenta gli otto primi Concilj per solo comando degl' Imperadori convocati. „ Anche (4) i Concilj si „ radunavano in forza delle lettere imperiali. Per ordine di *Costantino* furo„ no convocati l' Arelatense, e il (5) Romano; Costanzo fece unire il (6) „ Milanese e per comando di *Graziano*, *Valentiniano*, *e Teodosio* fu tenuto „ l' Aquilejese; (7) anzi gli otto primi Concilj per solo comando degl'Imperado„ ri furono convocati. „ Fin qui l' Anonimo, il quale dando gli otto primi Concilj convocati per solo comando degl' Imperadori, nè accennando, che l'autorità di convocarli non apparteneva ad essi, ma al Romano Pontefice, porge motivo di sospettare, che egli come in altri punti di dottrina, così in questo aderisca ai falsi insegnamenti dei (8) Protestanti.

CCCXXV. Mol-

(3) Ivi *pag.* 76.

(4) Ivi *pag.* 48. *seq.*

(5) Se il nostro Discorsivo Istorico-Politico avesse letto Eusebio Vescovo di Cesarea *Histor. Eccl. lib. X. cap. V. pag.* 429. *seq.*, avrebbe rilevato, che il Concilio Arelatense fu celebrato dopo il Romano.

(6) Costanzo impegnatissimo a favore dell' Ariana empietà non il solo Concilio Milanese, ma altri ancora congregò, ed ebbe l'ardire di costituirsi giudice delle cause della Fede, e dei Vescovi, e perseguitò atrocemente S. Atanasio, ed altri Prelati Cattolici; onde dal mentovato S. Atanasio, da Osio, da S. Illario Vescovo di Poitiers, da Lucifero Vescovo di Cagliari, e da Liberio fu gravissimamente ripreso. Vedi Natale di Alessandro *Histor. Eccles. sæc. IV. cap. III. art. IV. §. XIX. seq.*

(7) Abbiamo una lettera di questo Concilio ai mentovati Imperadori, in cui i Padri Aquilejesi gli esortano ad intimare un Sinodo in Alessandria *Concil. tom. II. col.* 1186. *seq.* „ Petimus vos Clementissimi, & „ Christiani principes, ut & Alexandriæ „ sacerdotum catholicorum omnium concilium fieri censeatis, qui inter se plenius tractent, atque definiant, quibus „ impertienda communio, quibus servanda sit. Nam etsi Alexandrinæ Ecclesiæ semper dispositionem, ordinemque „ tenuerimus, & juxta morem, consuetudinemque majorum, ejus communionem „ indissolubili societate servemus: tamen „ ne aut aliqui videantur esse posthabiti, qui & pacto, quod stare volumus, „ communionem nostram rogarunt, aut „ ullius pacis, & societatis fidelium neglecta compendia, id obsecramus, ut cum „ inter se cœtu pleniore tractaverint, etiam „ auxilia decretis sacerdotalibus vestræ pietatis adspirent, & nobis deferri in notitiam censeatis, ne titubanti nutemus „ affectu: sed læti, atque securi, pietati „ vestræ apud Deum omnipotentem agamus gratias; non solum quia exclusa perfidia est, sed quia catholicis fides, & „ concordia restituta. „ Onde si stabilisce la nozione, che appresso con molte chiare prove confermaremo, cioè, che gl' Imperadori Cattolici a congregare i Sinodi si mossero per le istanze loro fatte dai Pastori della Chiesa. Veggasi ancora la seconda lettera del Concilio d' Italia a Teodosio *ibid. col.* 1193. *seq.*, colla quale si chiede, che in Roma si aduni un Concilio generale per giudicare la causa delle ordinazioni di Nettario, e di Flaviano.

(8) Il diritto di convocare i Concilj generali dai moderni Settarj viene attribuito all' Imperadore, e quando vi sono più Principi Cristiani indipendenti, a questi tutti coll' Imperadore, e con le Città libere. Vedi il Bellarmino *lib. cit. cap.* XII., e il Gravina *Disput. cit. art.* 1. *tom.* IV. *part.* II. *pag.* 120. *seq.*, ove sono indicati i luoghi nei quali Lutero, Calvino, Brenzio, Beza, e altri Eretici insegnano un tal errore.

Digitized by Google

CCCXXV. Molto diversamente si diportarono Natale di Alessandro, e il Tomassino. Conciosiacchè quegli ove asserisce, che il primo Concilio generale di Nicèa convocato fu da Costantino il Grande, soggiugne, non essere lecito di quinci inferire, che l' autorità di adunare i Concilj generali non spetti al Romano (1) Pontefice; e questi, indicati diversi Concilj per ordine dello stesso Imperadore congregati, 1. Osserva, che gli uomini saggi non considerano unicamente i fatti, ma esaminano, se fondati sieno sul (2) diritto. 2. Dimostra, che la convocazione dei Concilj appartiene ai Principi della Chiesa, e non ai Principi Secolari, e che Gesù Cristo non avrebbe provveduto ai bisogni dei Fedeli conferendo all' Imperadore il diritto d' intimare i Sinodi (3) Ecumenici. 3. Conchiude, che fa d' uopo separare il fatto dal diritto; e che trovandosi negli Atti dei Concilj, e nelle Opere dei Padri della Chiesa Sinodi per Imperiale comando tenuti, non si può inferire, che gl' Imperadori li radunassero per un diritto proprio, e originario, ma per un diritto di mera condiscendenza, ed (4) economia. Tanto più che, se gl' Imperadori hanno convocato Concilj principalmente generali, gli hanno convocati col consentimento, e ad insinuazione dei Vescovi, e specialmente del Romano (5) Pontefice. Noi ne abbiamo accennato qualche esempio (§. preced. not. 7.)

CCCXXVI. E in realtà che il primo Concilio generale di Nicèa sia stato da Costantino Magno intimato per consiglio, e per sentenza dei Sacerdoti, ce ne assicura Rufino, (1) e non solo l' Autore della vita di S. Silvestro presso il Bibliotecario (2) attesta, che per comando del predetto

(1) Natale di Alessandro *in Histor. Eccles. sæc.* IV. *Dissert.* XI. *Art. unic. Propos. unica*. „ Nicæna Synodus convovata est a „ Constantino Imperatore. Inferri tamen „ ex hoc non potest auctoritatem convocandi Concilia Oecumenica non pertinere „ ad Romanum Pontificem: „ il che poi diffusamente prova contro di Launojo.

(2) Tomassino *in Concilia generalia, & particularia Dissertotione* III. *n.* II. „ Viris cordatis curæ est trutinari, non tantum quid „ factum, sed quo jure factum, quidve sit. „ Bellissima, e saggia regola da non doversi dimenticare quando ci si oppongano fatti, che sono talvolta accaduti; ma ai quali resiste, e ripugna il diritto.

(3) *Num.* III., *&* IV.

(4) *Num. V.* „ Ergo secernenda sunt facta, & jura: & ubi sexcenties legis „ etiam in ipsa Conciliorum fronte, in „ Patrumque monumentis identidem audis, convocatas ab Imperatore Synodos, „ hæc facta quidem, sed non statim jura „ interpretare: aut si jura, non stricta, & „ primæva, sed indulgentiæ, œconomiæ „ plurimæ accomodata, „

(5) *Num. VI.* „ Etsi autem convocaverint Concilia maxime œcumenica Imperatores, consilio tamen, assensu, hortatu Episcoporum, & in primis Romani Pontificis, id factum esse, atque ita „ jus summum, & regium penes Episcopos reapse fuisse, ut quod Ecclesiasticum per sese, & Apostolicum sit; extrinsecam autem speciem, & dignitatem „ penes Imperatores hæsisse, ut solet in „ istiusmodi rebus, multa sunt quæ revincant. „

(1) Rufino *Eccles. Histor. lib.* I. *cap.* I. *al. Histor. Eccles. Euseb. Pamphili. lib.* X. *cap.* I. *edit. Romanæ an.* 1741. *part.* II. *pag.* 4. *seq.* „ Tum ille (*Constantinus*) ex Sacerdotum „ sententia apud Urbem Nicæam Episcopale Concilium convocat. „ Quindi il P. Cacciari inferisce *ibid. not.* e „ Ecclesiæ „ igitur judicio non Principis sententia „ Nicæna Synodus convocatur. „

(2) *Num. IV. Libri Pontificalis edit. Vignolii*

Digitized by Google

Pontefice fu tenuto quel Sinodo, ma eziandio i Padri del sesto Concilio generale nelle acclamazioni dissero: „ (3) Insorgeva Ario divisore, e spartito„ re della Trinità, e immantenente Costantino sempre Augusto, e Silvestro „ il meritevole, e degno di laude in Nicea il grande, e lo spettabil Sino„ do congregavano. „ E quando pure si volesse concedere, che San Silvestro non avesse proposta, e sollecitata l' adunanza di quel Concilio, nón si potrebbe negare, che il medesimo informato della risoluzione di Costanti no, vi prestasse il suo consenso, avendo colà mandato Vitone, e Vincenzo Preti della Chiesa (4) Romana, i quali con Osio Vescovo di Cordova presedettero a quel Concilio, e i primi ne sottoscrissero gli Atti.

CCCXXVII. Il Sinodo di Costantinopoli dell' anno CCCLXXXI., in cui fu condannata l' eresia di Macedonio, sebbene da molti secoli si annoveri frà i Concilj ecumenici, non fu nella sua convocazione, e celebrazione universale: sì perchè congregato per ordinare la Chiesa Costantinopolitana, e le altre Chiese principali dell' Oriente: sì anche perchè non v' intervennero, nè vi furono chiamati i Vescovi Occidentali, a riserva del solo Acolio Vescovo di Tessalonica; nè il Romano Pontefice vi spedì i suoi Legati. Tuttavia scrivendo i Padri di quel Concilio nella loro Sinodica a San Damaso di essersi radunati in Costantinopoli a tenore delle lettere da lui indirizzate al piissimo Imperadore Teodosio l' anno precedente, dopo il Concilio di Aquileja, (1) da ciò si ricava, che se intimato non fu espressamente

gnolii tom. 1. *pag.* 80. „ Huius temporibus fa„ ctum est Concilium cum ejus præcepto „ in Nicæa Bithyniæ, & congregati sunt „ sacerdotes CCCXVIII. Episcopi Catho„ lici. „

(3) *Concil. Constantinopolitani* III. *Patres Actione* XVIII. *in Sermone acclamatorio Collect. Concil. tom.* VII. *col.* 1086. *seq.* „ Arius divisor, atque partitor Trinitatis „ insurgebat: & continuo Constantinus „ semper Augustus, & Silvester laudabi„ lis, magnam, atque insignem in Nicæa „ synodum congregabant. „

(4) Gelasio di Cizico Autore del quinto secolo *Histor. Concil. Nicæni lib.* II. *cap.* V. *Concil. tom.* II. *col.* 162. „ Ipse etiam Osius „ ex Hispaniis, nominis, & famæ celebri„ tate insignis, qui Silvestri Episcopi ma„ ximæ Romæ locum obtinebat, una cum „ Romanis Presbyteris Bitone, & Vincen„ tio cum aliis multis in consessu illo ad„ fuit. „ In fatti nelle sottoscrizioni agli Atti del Concilio Niceno *tom. eod. col.* 55. leggiamo: „ Osius Episcopus civitatis Cor„ dubensis provinciæ Hispaniæ dixit: Ita „ credo, sicut superius scriptum est. Vi„ ctor, & Vincentius Presbyteri urbis Ro„ mæ pro venerabili viro Papa, & Epis„ copo nostro Sancto Silvestro subscripsi„ mus, ita credentes, sicut supra scriptum „ est. „ Ma (*come osserva il P. Bianchi* „ *loc. cit.* §. IX. *num.* 1.) non vi era „ alcuna ragione, per cui Osio semplice „ Vescovo in un co' due Preti si sottoscri„ vessero prima dell' Alessandrino, dell' „ Antiocheno, e del Gerosolimitano, se „ non perchè insieme con que'due soste„ neva le veci del Vescovo Romano, il „ cui Primato sopra tutta la Chiesa fu ri„ conosciuto in quel Sinodo; ed a nome „ di esso al medesimo Sinodo presiede„ va. „ Riflessione molto giudiziosa, e giusta.

(1) *Epistol. Rom. Pontif. Collectionis Coustant tom.* 1. *col.* 562. „ Conveneramus .... „ Constantinopolim secundum literas a re„ verentia vestra, anno superiore, post „ Aquileiense Concilium, ad piissimum „ Imperatorem Theodosium missas; ad „ hanc solam profectionem Constantino„ polim usque instructi, & de hac una „ Synodo consensum Episcoporum, qui in „ Pro-

Digitized by Google

mente da S. Damaso quel Concilio, tuttavolta a di lui insinuazione fu convocato da Teodosio. Egli è poi indubitato, che S. Damaso ne ebbe preventiva notizia, e alla convocazione del medesimo non si oppose: anzi approvolla: giacchè in una sua lettera al mentovato Vescovo di Tessalonica Acolio, scritta prima della celebrazione del (2) Concilio predetto, gli significò di avere saputo, che tener si doveva in Costantinopoli un Sinodo, e lo ammonì, ed imposegli di proccurare con ogni studio, che fosse eletto per quella Chiesa tal Vescovo, che non meritasse alcuna riprensione, e per cui la pace, e la concordia trà i Vescovi Cattolici si stabilisse, e perpetuamente fosse per durare.

CCCXXVIII. Senza entrar poi nella difficile, ed intralciata quistione, se il primo Concilio di Efeso fosse ad istanza di S. Cirillo Vescovo Alessandrino Legato della Sede Apostolica nella causa di Nestorio, oppure a richiesta di questo Eresiarca (1) convocato: e senza fare fondamento sugli atti di S. Petronio, che fu poi Vescovo di Bologna, citati dal Ven. Cardinale Baronio, (2) dai quali si ha, che Petronio uomo illustre fu mandato da Teodosio al Pontefice Celestino per trattare con lui della celebrazione del Concilio adunato l' anno seguente in Efeso: la lettera di S. Celestino a quel Sinodo, (3) e la destinazione di Projetto, e di Arcadio Vescovi con Filippo Prete, acciocchè intervenissero agli Atti tutti Conciliari, ep eseguissero i decreti da lui stabiliti sì contro l' eresia, come contro la persona di Nestorio, chiaramente mostrano, che egli vi prestò il suo consentimento.

CCCXXIX. Informato S. Leone Magno delle inique violenze usate contro S. Flaviano, ed altri Vescovi Cattolici iniquamente deposti dal micidiale Concilio Efesino tenuto nell' anno CDXLIX., scrisse una dolentissima lettera all' Imperadore Teodosio il minore a nome suo, e del Sinodo dei Vescovi con lui congregati, (1) pregandolo di far adunare un Concilio generale in

„ Provinciis erant, afferentes; cum de longiori itinere suscipiendo, nec suspicati „ essemus, nec omnino audiissemus quid- „ quam prius, quam Constantinopoli con- „ venissemus. „

(2) S. Damaso *epist.* VIII. *num.* 3. *Collect. cit. col.* 537. „ De cetero commoneo sanctitatem vestram, ut quia cognovi dispositum esse, Constantinopoli concilium „ fieri debere, sinceritas vestra det operam, „ quemadmodum prædictæ Civitatis Episcopus eligatur, qui nullam habeat reprehensionem: ut Deo propitio cum integra pax catholicorum Sacerdotum fuerit confirmata, nullæ deinceps dissensiones in Ecclesia oriantur: ut præstante „ Deo quod jam dudum optavimus, cum „ catholicis Sacerdotibus possit pax perpetua perdurare. „

(1) Vedi il P. Bianchi *loc. cit. num.* II.

(2) *Ad an.* 430. *num.* LXI. *tom.* VII. *pag.* 337. Vedi il Sigonio *de Episcopis Bononiensibus lib.* 1. *in S. Petronio tom.* III. *Operum eiusdem edit. Mediol.* 1733. *col.* 368.

(3) *Epist. num.* XVIII. *Collectionis Constant num.* 5. *col.* 1162. „ Direximus pro hostra sollicitudine sanctos fratres, & con- „ sacerdotes nostros, unanimes nobis, & „ probatissimos viros, Arcadium, & Projectum Episcopos, & Philippum Presbyterum nostrum, qui iis quæ aguntur „ intersint; & quæ a nobis ante statuta „ sunt, exsequentes (*forte*) exequantur. „

(1) *Epist.* XLIII. *al.* XXXIV. *tom.* 1. *col.* 906. „ Omnes nostrarum partium Ecclesiæ, omnesque Sacerdotes Mansuetudini vestræ cum lacrymis supplicant propter appellationem in FLAVIANI Episcopi

in Italia, e per conseguire più facilmente ciò, che chiedeva, essendo in quella occasione andato a Roma Valentiniano Augusto con Galla Placidia sua madre, e con Licinia Eudossia sua consorte, figliuola di Teodosio, gl' informò delle gravissime turbolenze eccitate in Oriente dal Concilio Efesino, e gl' indusse ad interporre i loro ufficj presso Teodosio, e l' Augusta Pulcheria per la convocazione di un nuovo (2) Sinodo. Ma quell' Imperadore circonvenuto dalle frodi dei suoi Ministri perseverò nell' impegno di sostenere il Conciliabolo (3) Efesino. A Teodosio morto nell' anno CDL. succedè Marciano religiosissimo Principe, creato Augusto per opera di Pulcheria, che a lui si congiunse in matrimonio, e tanto egli, quanto la Santa sua consorte scrissero lettera a S. Leone Papa per concertare la convocazione di un nuovo (4) Sinodo: di cui da principio S. Leone bramò la dilazione a più opportuna (5) stagione, ma in fine vi condiscese, e a tal effetto destinò in qualità di suoi Legati (6) Lucenzio Vescovo di Ascoli, e Pascasino Vescovo di Lilibeo nella Sicilia, e Basilio, e Celio Bonifacio Preti della Chiesa Romana, ai quali aggiunse Giuliano Vescovo di Cos, come persona informatissima delle cose degli Orientali.

CCCXXX. Il Concilio secondo di Costantinopoli, e quinto frà i generali fu certamente convocato da Giustiniano, non solo non consentendovi, anzi

„ copi libello contentam, ut speciale Concilium jubeatis in Italiæ partibus peragi, ut omnis conflictus repellatur, vel mitigetur, nihilque devians, vel dubium in fide sit: convenientibusque insuper etiam Episcopis ab orientalibus Provinciis omnibus, quidam qui de veritatis via exorbitarunt, salutaribus curationibus in integrum revocentur, & hi quorum est caussa gravior, vel consiliis acquiescant, vel ab una Ecclesia exscindantur. „ La medesima istanza rinnovò nelle lettere LIV., *al.* XXIII., e LXIX., *al.* LII. al predetto Augusto *ibid. col.* 956. *seq.*, e *col.* 1008.

(2) Vedi le lettere di Valentiniano Imperadore, di Galla Placidia, e di Licinia Eudossia a Teodosio, e di Galla Placidia all'Augusta Pulcheria fra le lettere di San Leone Magno *num.* LV. *seq. col.* 961. *seqq.*

(3) Testimonio di questo suo impegno sono le risposte da lui date a Valentiniano, a Galla Placidia, e a Licinia Eudossia *ibid. num.* LXII. *seq. col.* 985. *seqq.*

(4) Queste lettere si leggono nella raccolta delle lettere di S. Leone *num.* LXXIII. LXXVI. LXXVII., *col.* 118., & 123. *seqq.*

(5) S. Leone *epist.* LXXXIII. *al.* LXIII. a Marciano *cap.* II. *col.* 1047. così scrive: „ Synodum .... fieri, ut meminit clementia vestra, etiam ipsi poposcimus. Sed „ Sacerdotes provinciarum omnium congregari præsentis temporis necessitas nulla „ ratione permittit: quoniam illæ provinciæ, de quibus maxime sunt evocandi, „ inquietatæ bello ab Ecclesiis suis eos non „ patiuntur abscedere. Unde opportuniori „ tempori propitiante Domino, cum firmior fuerit restituta securitas, jubeat „ vestra clementia reservari. „

(6) S. Leone *epist.* LXXXIX., *al.* LXIX. a Marciano *col.* 1060. *seq.* „ Credebamus „ clementiam vestram id desiderio nostro „ posse præstare, ut præsenti necessitate „ respecta, differri ad opportunius tempus „ sacerdotalem Synodum juberetis: ut evocatis de cunctis Provinciis Sacerdotibus, „ vere possit esse universale Concilium. „ Sed quia vos amore catholicæ fidei congregationem nunc fieri voluistis, ne devoto obviare viderer arbitrio, fratrem, „ & Coepiscopum meum PASCHASINUM „ de ea Provincia, quæ videtur esse securior, evocatum, qui vicem præsentiæ meæ „ possit implere, direxi: BONIFACIO „ Fratre, & Compresbytero meo sociato, „ & his quos antea miseramus (*Lucenzio Vescovo, e Basilio Prete*) adjunctis consortem illis fratrem quoque meum Julianum addentes Episcopum. „

Digitized by Google

zi ripugnandovi (1) Vigilio. Ma per questo motivo appunto non fu considerato come ecumenico, finchè le sue determinazioni non furono dalla Sede Apostolica (2) approvate. E lo stesso Concilio ben consapevole, che esse non sarebbero state di alcuna autorità non comparendo alla testa del loro Sinodo il Romano Pontefice, colla più solenne deputazione (3) richiese Vigilio che si compiacesse di onorare colla sua presenza l'adunanza, a fine di discuter la causa dei tre Capitoli secondo la parola datane nella sua risposta alle lettere di Eutichio, e degli altri due Patriarchi.

CCCXXXI. Il sesto Concilio fu bensì intimato dall' Imperadore Costantino Pogonato, ma con renderne preventivamente consapevole il Romano Pontefice Dono, e pregarlo (1) d' inviarvi persone bene istruite nella dottrina

(1) Vigilio non ripugnava assolutamente alla convocazione di un Concilio generale, ma avrebbe voluto, che fosse celebrato o in Italia, o nella Sicilia, a cui fossero specialmente invitati, e ove potessero comodamente intervenire i Vescovi dell' Affrica, dell' Illirico, e delle Gallie, e di altre Provincie della lingua latina, e i sacrati Ordini della sua Chiesa, cioè del Clero Romano, appresso i quali la condanna dei tre Capitoli eccitato aveva maggiore scandalo, e un più terribile incendio. Vedi il Card. Baronio *in Annal. Eccl. ad an.* 553. *num.* XXV., e il Card. Noris *Dissert. Historic. de Synodo quinta cap.* III., *&* *cap.* IV. *tom.* 1. *Operum edit. Veron.* 1729. *pag.*591. *seq.*

(2) La condanna dei tre Capitoli fatta dal quinto Concilio generale fu approvata da Vigilio, e dai suoi successori. Vedi il Noris *Dissert. cit. cap.* VIII., *&* IX. *pag.* 667. *seq.*

(3) *Concil. Constantinopolit.* II. *Collect. Concil. tom.*VI. *col.*31. „ Sancta Sinodus dixit: licet sæpius gloriosissimi judices, & quidam ex nobis, sicut imperialibus litteris continetur, adhortati sunt Vigilium religiosissimum Papam antiquioris Romæ communiter convenire pro his, quæ moventur de tribus capitulis, rationabile tamen & Deo amabile arbitramur esse, & nunc convenire nobiscum, & de iisdem tribus capitulis disceptare, & formam una nobiscum imponere rectæ fidei convenientem. Hoc igitur jam nunc procedat. Et cum accessissent ex petitione sanctæ synodi sanctissimi Patriarchæ, Eutichius Constantinopolitanus, Apolinarius Alexandrinus, Domnus Theopolitanus, Benignus Heracleæ Pelagoniensis, vicem agens Eliæ Episcopi Thessalonicensis, Theodorus Episcopus Cæsareæ Cappadociæ, Andreas Ephesi, Megethius Heracleæ Thraciæ, Joannes Nicomediæ, Stephanus Niceæ, Constantinus Chalcedonensis, Eusebius Tyri, Joannes Cæsareæ Palæstinæ, Amazonius Edessæ, Thomas Apameæ Siriæ, Pompejanus de Byzacio, Phocas Staliensis provinciæ Prævaliensis, Theodorus Leontopolitanus, Stephanus de Clysmate, Æmilianus Antipyrgi religiosissimi Episcopi, ex nomine totius Concilii ad Sanctissimum Papam Vigilium, aliis Episcopis in eodem venerabili Episcopio relictis, & rediissent iidem sanctissimi Patriarchæ una cum religiosissimis Episcopis, sanctissimi Patriarchæ, & qui cum eis pervenerunt ad Sanctissimum Papam religiosissimi Episcopi dixerunt: Sicut nobis in omnibus visum est, pervenientes ad sanctissimum Papam antiquioris Romæ Vigilium, petivimus ejus beatitudinem convenire, & disceptare una nobiscum de tribus capitulis secundum scripta, quæ inter nos, & ipsum facta sunt, manifestantes ejus beatitudini, quod serenissimus noster Imperator pias litteras ad nos direxit, adhortans nos de eisdem tribus capitulis respondere: in postero autem die pollicitus est manifestare quod ei de tali conventu placuerit. Oportet igitur presentem differre diem. „ Veggansi gli atti dello stesso Concilio *Collect. Concil. tom.* II. *col.*35. *seq.*

(1) Costantino nella lettera al Romano Pontefice Dono *Collect. Concil. tom.* VII. *col.*618. „ Postquam igitur tempus non recipit perfectam congregationem fieri, adhor-

trina Cattolica, e provvedute dei libri, che facevano di mestieri, e di una raccolta delle testimonianze opportune dei Padri. Di fatti S. Agatone, che succedè a Dono, e che ricevè la lettera di Costantino al suo predecessore indirizzata, spedì (2) a Costantinopoli per Legati suoi, e del Sinodo da lui a tal effetto adunato, Giovanni Vescovo di Porto, Abondanzio Vescovo di Paterno, e un altro Giovanni Vescovo di Reggio, Teodoro, e Giorgio Preti, Giovanni Diacono, e Costanzo Suddiacono con due (3) lettere, una a suo proprio nome, l'altra a nome del mentovato Concilio, nelle quali esponeva la dottrina della Chiesa contro l'eresia dei Monoteliti colla maggior chiarezza, e precisione: onde accolte furono dal Concilio generale sesto, come era stata dal quarto accolta la famosa lettera di S. Leone Magno al Vescovo S. Flaviano. Così pure al Concilio settimo generale ad insinuazione di Tarasio Vescovo di Costantinopoli convocato da Costantino, (4) e da Irene, con ardente desiderio, e grandissima gioja Adriano I. destinò in qualità di suoi Legati Pietro Prete della Chiesa Romana, e Pietro Abate del Monasteto di S. (5) Saba. Finalmente Adriano II. avendo rilevato dalle lettere dell' Augusto Basilio, e di S. Ignazio Vescovo di Costantinopoli, non potersi decidere alcuna cosa sul merito delle persone o promosse da Fozio, o aderenti allo scisma, se prima

„ hortamur vestram paternam beatitudinem „ per præsentem nostram piam sacram, „ dirigere viros utiles, ac modestos, notitiam habentes totius a Deo inspiratæ „ doctrinæ, & peritiam irreprehensibilem „ habentes dogmatum, indutos personam „ vestræ Apostolicæ Sedis, ejusque Concilii, deferentes & libros, qui oportent „ proferri: & omnem auctoritatem habentes. „

(5) S. Agatone nella lettera a Costantino Imperadore, e agli Augusti Eraclio, e Tiberio *Concilii Constantinopolitani* III. *act.* IV. *tom. cit. col.* 655. „ Christianissimi „ Domini, & Filii secundum piissimam „ jussionem a Deo protegendæ mansuetudinis vestræ pro obedientia quam debuimus, non pro confidentia eorum scientiæ quos dirigimus præsentes confamulos „ nostros, Abundantium, Joannem, & „ Joannem, reverendissimos fratres nostros „ Episcopos, Theodorum, & Georgium „ dilectissimos filios nostros presbyteros, „ cum dilectissimo filio nostro Joanne Diacono, & Constantino subdiacono Sanctæ, „ huius spiritalis matris Apostolicæ sedis „ nec non & Theodorum presbyterum legatum sanctæ Ravennatis Ecclesiæ, & „ religiosos servos Dei monachos, cum „ supplici cordis devotione curavimus demandare. „

(3) Di queste due lettere una è quella, da cui abbiamo trascritto il passo riferito, (not. preced.), l'altra si legge *ibid. col.* 703. *seq.*

(4) Costantino, ed Irene con lettera, che si premette agli Atti del Concilio Niceno II. *Collect. Concil. tom.* VIII. *col.* 677. *seq.* pregarono istantemente Adriano I. di trasferirsi al Sinodo, che si doveva celebrare, o non potendo di mandarvi i suoi legati. „ Rogamus vestram paternam beatitudinem „ immo vero Dominus Deus rogat, *qui* „ *vult omnes salvos fieri, & in agnitionem* „ *veritatis venire*; ut det seipsam, & nullam tarditatem faciat, & ascendat huc „ in stabilitatem, & firmitatem antiquæ „ traditionis super venerabilibus imaginibus, ... & tamquam verus primus Sacerdos, & is qui in loco, & sede sancti, „ & superlaudabilis Apostoli Petri præsidet, sicut dictum est, ascendat, & simul cum omnibus sacerdotibus, qui hic „ sunt inveniatur ..... Si ... non potuerit ascendere huc (quod putamus non „ fieri: scimus enim eum studiosum esse „ circa divina) eligat viros honorabiles, „ habentes scientiam, & dirigat una cum „ syllabis, ut inveniantur ex persona sacræ, & paternæ vestræ beatitudinis hic. „

(5) Adriano I. nella lettera a Costantino, ed Irene letta nella seconda Azione del predetto Concilio *tom. cit. col.* 766. „ Nimium „ diligentes, ac venerantes vestrum a Deo „ con-

prima non si esaminava la rispettiva gravezza delle loro colpe, e i rispettivi loro meriti, determinò, che si tenesse un Concilio Ecumenico in Costantinopoli per farvi questo esame, e inviò a quella Città col carattere di suoi Legati Donato Vescovo di Ostia, Stefano Vescovo di Nepi, e Mariano Diacono della Chiesa Romana con una lettera al predetto Augusto, (6) in cui dopo aver trattato delle cause degli scismatici scrive: „ (7) Vogliamo adun„ que, che facciate celebrare un Sinodo il più numeroso, al quale prese„ deranno i nostri Legati, . . . e dove si esaminerà la rispettiva gravezza „ di queste colpe, si consegnaranno pubblicamente alle fiamme le copie del „ supposto Sinodo di Fozio contro S. Niccolò, fulminandosi la pena di sco„ munica, e di deposizione contro chiunque ne occultasse alcuna . . . . E „ finalmente tutti i Prelati, che v' interverranno, saranno tenuti a sottoscri„ vere gli Atti del Concilio celebrato in Roma. „

CCCXXXII. Mi lusingo, che dal dettaglio Storico della convocazione degli otto primi Concilj generali apparisca, che se convocati essi furono dagl' Imperadori, o furono convocati col consentimento, e ad insinuazione dei Vescovi, e specialmente del Romano Pontefice; o riguardati non furono per Concilj generali fino a tanto che non v' intervenne l' approvazione della Sede Apostolica. Che poi al Romano Pontefice, e non all' Imperadore appartenga il diritto di convocare tali adunanze, dalle dottrine indubitate nei Capi precedenti esposte necessariamente risulta. Imperocchè, se la Chie-

„ concessum Imperium, magnopere sugge„ rentes quæsumus, ut præsentium tran„ svectores, videlicet Petrum dilectissimum „ nostrum Archipresbyterum, seu Petrum „ abbatem atque presbyterum venerabilis „ monasterii Sancti Sabbæ, hilari mente, „ & vultu placidissimo suscipiens, sospi„ tes iterum ad nos remeare disponere ju„ beat vestra serenissima imperialis clemen„ tia: ut dum de vestra orthodoxa fide, „ qua cœpistis, nos reddiderint certiores, „ nosque ex hoc de vestro proposito læ„ ti efficientes altissimas Domino Deo no„ stro referre studeamus laudes. „ Vedi l' Azione 1. dello stesso Concilio *ibid. col. 683. seq.*, ove si legge: „ Conveniente san„ cta, & universali Synodo, quæ per di„ vinam gratiam & piam sanctionem eo„ rumdem Deo confirmatorum Imperato„ rum congregata est in Nicæensium cla„ ra metropoli Bithyniensium provinciæ: „ id est Petro reverendissimo Archipresby„ tero Sanctissimæ Romæ Ecclesiæ scilicet „ Apostoli Petri, & Petro reverendissimo „ Presbytero, monacho, & Abbate vene„ rabilis Monasterii sancti Sabbæ siti, re„ tinentibus locum Apostolicæ Sedis almi, „ & Sanctissimi Archiepiscopi senioris Ro„ mæ Hadriani &c. „ e così nel princi„ pio delle altre Azioni.

(6) *Concil. tom. X. col. 489. seq.*

(7) *Ibid. col. 492.* „ Volumus ergo, per „ vestræ pietatis industriam, illic nume„ rosum celebrari Concilium, cui nostri „ quoque missi præsidentes, & culparum „ personarumque differentias liquido cogno„ scentes, juxta quod in mandatis acce„ perunt, singulorum libere discretiones „ exerceant: in quo videlicet sacro cœtu „ execrando vanitates Concilii, quod ad„ versus sedis hujus actum est prorsus in„ juriam, cuncta decernimus exemplaria „ prorsus a possessoribus suis ablata, in „ mediumque delata, contemplantibus cun„ ctis, igni cremare; nec superesse apud „ quemlibet ex his omnibus saltem unum „ jota, vel unum apicem, nisi forte quis „ totius clericatus, immo totius nominis „ Christiani dignitate, anathemate percul„ sus, carere voluerit, ... Insuper „ exhortamur, & salubri suadere studio pro„ curamus, ut Imperatoriæ instantiæ vestræ „ annisu, sententiarum capitula, quæ sy„ nodice in Ecclesia Dei, ubi sanctum „ corpus Apostolorum Petri Principis re„ quie-

Digitized by Google

sa è stata da Gesù Cristo istituita, non a guisa di Collegio, ma a foggia di Città, di Stato, d' Impero con sovrana autorità, (§. XXVI. XXVII. XXVIII. XXIX. XXX.) se questa autorità fu affidata dal divin nostro Redentore agli Apostoli, e in persona degli Apostoli ai loro successori i Vescovi, (§. XXXVIII., e seg.) e non già ai Principi del secolo, (§. XXX. cit.) e se per mantenere nella Chiesa l' unità, il Principe degli Apostoli S. Pietro ne fu costituito supremo Capo, e ricevè da Cristo sopra tutta la Chiesa un Primato non solo di onore, ma eziandio di giurisdizione, (dal §. LXVII. fino a tutto il §. LXXV.) e se questo Primato per divino diritto da esso è passato, e passa nei Romani Pontefici, (§. LXXVI. fino al C.) chi non vede, che a questi, e non agl' Imperadori spetta l' intimare i Concilj generali, ossia le adunanze, che la Chiesa universale (1) rappresentano? Massimamente confessando gli Eretici stessi, che al Vescovo appartiene la convocazione del Sinodo Diocesano, all' Arcivescovo quella del Provinciale, e quella del Nazionale al Patriarca, o al (2) Primate. Laonde quando anche dir si volesse con i Greci scismatici, e cogli Eretici, che il Romano Pontefice non abbia per diritto divino il Primato di giurisdizione sopra tutta la Chiesa, ma goda unicamente il primo posto fra i Patriarchi, si dovrebbe a lui, e non all' Imperadore attribuire la facoltà di congregare i Sinodi Ecumenici per la ragione stessa, per cui al Patriarca, o al Primate si attribuisce quella di congregare i Nazionali; mentre non per altra ragione i Patriarchi, ed i Primati hanno il diritto di adunare i Sinodi Nazionali, se non perchè fra i Vescovi della loro Nazione occupano il primo (3) seggio.

CCCXXXIII. Quntunque però dottrina Cattolica sia spettante al dogma del Primato da Gesù conferito a S. Pietro, e ai suoi Successori, che al Romano Pontefice, e non all' Imperadore competa il diritto di convocare i Concilj, che rappresentano tutto il Corpo mistico della Chiesa; nulladimeno essendo questa dottrina ai giorni nostri combattuta non solo dagli Eretici, ma eziandio da molti, che si vantano di esser Cattolici, giova vieppiù dichiararla, e confermarla con altre prove. Primieramente un Concilio generale non può essere legittimamente convocato, se non è convocato da quegli, che da

» quiescit, pro abolendis profanis conciliis, » Constantinopoli a Photio, tam adversus » sedis Apostolicæ reverentiam, quam con- » tra fratris, & comministri mei Ignatii » pontificium congregatis, communi con- » sonantia promulgavimus; apud vos in » Synodo cunctorum subscriptione robo- » rentur, & in singularum archiviis Eccle- » siarum provide recondantur. »

(1) La Chiesa universale visibile è formata a somiglianza di un corpo, e ad un corpo realmente la paragona S. Paolo, come apparisce dai testi del medesimo riferiti (§. LXVII. not. 5.). Ora da un corpo togliendo il capo, non si ha più il corpo. Così un Concilio, a cui il Romano Pontefice non intervenga o per se, o per i suoi Legati, non può rappresentare il Corpo della Chiesa.

(2) Il Bellarmino *de Conciliis lib.* 1. *cap.* XII., il Gravina *Disput.* 1. *de causa efficienti Conciliorum art.* 1., e altri citano, o rapportano le testimonianze di Lutero, di Calvino, d'Illirico &c., i quali confessano, che i Sinodi Diocesani debbono essere convocati dal Vescovo, i Provinciali dall' Arcivescovo, e i Nazionali dal Patriarca, o dal Primate.

(3) L'argomento è del Ven. Cardinal Bellarmino *loc. cit.*

Digitized by Google

da Cristo ricevè l' autorità di convocarlo. Ora cotesta autorità da Gesù Cristo non la ricevè Tiberio, ma il Principe degli Apostoli S. Pietro, e nella persona di S. Pietro la ricevettero i Romani Pontefici, ai quali affidato fu il governo della Chiesa universale, (§. preced.) e in conseguenza dallo stesso divin Redentore fu loro dato il diritto di congregarne i primi Pastori, ogniqualvolta essi giudicassero ciò necessario, ovvero espediente per mantenere incorrotta la Fede, per discacciare i Lupi dall' ovile, e per isradicare la zizania dai Maestri di profane novità nel campo Evangelico seminata. Oltre a ciò, essendo utilissima, e talvolta indispensabile la convocazione dei Concilj ecumenici per fissare la dottrina, e la disciplina della Chiesa universale, d' uopo è, che l' autorità di convocarli riseda in uno, la cui potestà generale sia sopra tutto il Mondo Cristiano stabile, e durevole sino alla fine dei secoli: quale appunto è la potestà del Romano Pontefice per divina legge invariabile, e non soggetta a limitazione nel suo stendimento, e dilatabile ovunque si dilati la Chiesa: ma non già quella dell' Imperadore di Roma. Conciosiacchè neppur quando fu fondata la Chiesa, la giurisdizione dell' Impero Romano si estendeva su tutta la Terra, agli estremi di cui confini estendere si (1) doveva, come di fatti si estese (2) l' augusta nostra Religione, e dopo il giro di alcuni secoli la Romana potenza si diminuì, e quasi al niente si ridusse; nè forse in Occidente Imperador vi sarebbe, se il Pontefice S. Leone III. nell' anno DCCC. celebrata nella Basilica Vaticana la solenne Messa nel giorno del Natale di nostro Signore non avesse posta sul capo di Carlo Magno una preziosissima (3) corona intonando nello stesso tempo concordemente il Clero, ed il Popolo le solenni acclamazioni, che si usava intonare nella creazione degli Augusti. Onde Carlo Magno da quel tempo incominciò ad intitola-

(1) Come era stato per bocca dei Profeti predetto da Dio, le cui predizioni sono infallibili. Veggansi S. Agostino, e S. Ottato Vescovo Milevitano nelle loro Opere contro i Donatisti, ed altresì i moderni Controversisti, i quali dalla nota di Cattolica conveniente alla vera Chiesa quanto ai luoghi, traggono un fortissimo argomento per dimostrare, che nessuna società di Eretici, e di Scismatici può arrogarsi il titolo di vera Chiesa.

(2) La rapida, ed estesa propagazione del Cristianesimo, contestata non solo dai nostri Scrittori, ma eziandio dai Gentili, è uno dei caratteri, per cui se ne mostra divina l' origine. Vedi il P. Valsecchi *Dei fondamenti della Religione, e dei fonti dell' empietà lib.* II. *cap.* XIV.

(3) L' antico Autore della vita di S. Leone III. presso il Bibliotecario *num.* XXIII. *Libri Pontifical. tom.* II. *pag.* 253. *seq.* „ Post „ hæc adveniente die natali Domini nostri „ Jesu Christi in jam dicta basilica Beati „ Petri Apostoli omnes iterum congrega- „ ti sunt, & tunc venerabilis, & almifi- „ cus Pontifex manibus suis propriis Ca- „ rulum corona pretiosissima coronavit. „ Tunc universi fideles Romani videntes „ tantam defensionem, & dilectionem, quam „ erga sanctam Romanam Ecclesiam, & „ ejus vicarium habuit, unanimiter altissi- „ ma voce, Dei nutu, atque beati Petri „ Apostolorum principis, & clavigeri re- „ gni cælorum exclamaverunt: *Carulo piis- „ simo Augusto, a Deo coronato, magno, „ pacifico Imperatori vita, & victoria*; an- „ te sacram confessionem beati Petri Apo- „ stoli plures sanctos invocantes, ter di- „ ctum est: & ab omnibus constitutus est „ Imperator Romanorum. „ Quindi in un' antica Bolla di piombo prodotta dal Vignoli *ibid. pag.* 254. *not.* 2. da una parte si legge *Dominus Noster Karlus, Pius, Felix, Perpetuus Augustus*, e dall' altra *Renovatio Roma-*

Digitized by Google

tolarsi Augusto, e Imperadore (4) dei Romani. Finalmente quanto è chiaro, che al Romano Pontefice per la somma potestà, che per istituzione divina ha sopra tutta la Chiesa, appartiene la convocazione dei Sinodi generali, come appartengongli le cose tutte, che la Chiesa universale riguardano; (§. LXVII. fino a tutto il LXXV.) altrettanto evidente è, che la medesima all' Imperadore di proprio diritto non compete (§. XXX.). Imperocchè essendo l' Imperadore nella classe dei Laici, quantunque fra questi occupi il primo luogo, è pecora, e non Pastore; e molto meno Pastor supremo dell' Ovile di Cristo, talchè egli abbia quinci l' autorità di convocarne i primi Pastori, e di obbligarli ad obbedire. 2. L' intimare i Concilj generali è un atto della sovrana potestà spirituale da Gesù Cristo non a Cesare, ma al Principe degli Apostoli commessa (§. preced.). 3. La celebrazione dei generali Concilj, e le materie, di cui vi si tratta, sono Ecclesiastiche, e principalmente concernono la dottrina, e la Fede. Al Sommo Pontefice adunque ne spetta la convocazione, e non all' Imperadore: giacchè appartiene ai Sacerdoti, e massimamente al Sommo Pontefice l' interpretare le cose divine, e agl' Imperadori rispettare ossequiosamente la Religione, ed obbedire in questa parte ai (5) Sacerdoti. 4. Se la convocazione dei Concilj generali dalla volontà dell' Imperadore, e non da quella del Sommo Pontefice dipendesse, dalla volontà degl' Imperiali Ministri, e non da quella dei Primati, degli Arcivescovi, e dei Vescovi la convocazione dei Concilj Nazionali, Provinciali, e Diocesani al pari dipenderebbe. Ora, ciò ammesso, non solamente si rovesciarebbe tutta la più antica disciplina della Chiesa nel primo generale Concilio di Nicèa (6) confermata, ma eziandio condannar si dovrebbero come rei di usur-

Romani Imperii. Vedi il Ch. Cenni *Dissertat.* 1. *de Leonis* III. *epistolis* §. III. *num.* XIX. *seq. Monumentorum Dominationis Pontificiæ tom.* II. *pag.* 17. *seq.*

(4) E lo stesso titolo cominciarono a dargli i Pontefici Romani, come apparisce dalle lettere del mentovato Pontefice S. Leone III. al medesimo Carlo scritte, laddove in quelle di Adriano si legge unicamente il titolo di Patrizio, *Domno excellentissimo Filio Carolo Regi Francorum, & Longobardorum, atque Patricio Romanorum*. Vedi il tomo 1. *Monumentorum Dominationis Pontificiæ pag.* 317.

(5) Ciò confessarono gli stessi Imperadori. Onorio in una lettera ad Arcadio *num.* VIII. fra le lettere di S. Innocenzo I. *Collect. Coustant. col.* 803. gli scrive così: „ Quis ... „ in facinore tam cruento Dei omnipotentis non timeret offensam, .. cum, si quid „ de causa religionis inter antistites ageretur, Episcopale oportuerit esse Judicium. Ad illos enim divinarum rerum „ interpretatio, ad nos religionis expectat „ (*in vece di* spectat) obsequium, „ Parimente Teodosio II. nella lettera a S. Cirillo *Collect. Concilior. tom.* III. *col.* 982. si espresse con i seguenti termini: „ Nos civitates, & Ecclesias conturbari nequa„ quam sinemus, sed nec eam quoque do„ ctrinam indiscussam manere patiemur, „ cujus oportet eos esse judices, qui sa„ cerdotiis ubique præsident, & per quos „ ipsi in veritatis sententia sumus, & eri„ mus. „ E nella lettera al Sinodo *ibid. col.* 990. „ Candidianum præclarissimum sacro„ rum domesticorum comitem ad sacram ve„ stram Synodum abire jussimus; sed ea „ lege, & conditione, ut cum quæstioni„ bus, & controversiis, quæ circa fidei dog„ mata incidunt, nihil quidquam commu„ ne habeat: (nefas est enim qui Sanctis„ simorum Episcoporum catalogo adscriptus „ non est, illum ecclesiasticis negotiis, & „ consultationibus sese immiscere). „ A queste confessioni si aggiunga ciò che disse Valentiniano Imperadore, le di cui parole riporteremo (§. cccxxxv. not. 5.)

(6) Il Concilio generale Niceno I. *num.* IX. Co-

usurpata autorità gli Apostoli, e i Vescovi dei tre primi secoli della Chiesa. Conciosiacchè nel libro degli Atti Apostolici da S. Luca descritti leggiamo, che per trè volte almeno si adunarono gli Apostoli: la prima (7) volta per determinare chi dovesse ricevere il ministero, e l' Apostolato, da cui aveva traviato Giuda il traditore: la seconda (8) per la scelta, e la ordinazione dei sette Diaconi; e la terza (9) per esaminare, e decidere la controversia insorta circa le cerimonie della Legge Mosaica, alla osservanza delle quali alcuni pretendevano obbligare i Gentili alla Fede di Cristo (10) convertiti. In seguito poi quanti Concilj adunati prima della pace sotto Costantino il Grande ottenuta dalla Chiesa non rammenta Eusebio Vescovo di Cesarèa? Si scorrano i libri della Storia Ecclesiastica dal medesimo compendiata, e si trovarà, come essendo nata quistione sul giorno, in cui si dovesse celebrare la Pasqua, un tal punto fu maturamente discusso nei Sinodi per ordine di S. Vittore I. Romano Pontefice congregati (11) nella Palestina, in Roma, nel Ponto, nelle Gallie, nella Provincia di Osroena, e nell' Asia; si trovarà, che in un Concilio Romano composto di molti Vescovi, cui presedè S. Cornelio, fu condannato (12) Novato, e per la causa stessa

Codicis Canonum Ecclesiasticorum tom. III. Operum S. Leonis col. 51. „ Ut ..... „ hæc possint digna examinatione perquiri, „ rectum esse visum est per singulos annos „ in singulis quibusque provinciis bis in „ anno Episcoporum Concilia fieri: ut simul „ in unum convenientes Episcopi ex uni„ versis provinciis hujusmodi examinent „ quæstiones. „ E *num.* X. *col.* 52. *seq.* „ Ec„ clesia Romana semper habuit primatum. „ Teneat autem, & Ægyptus Lybiæ, & „ Pentapolis, ita ut Episcopus Alexandriæ „ harum omnium habeat potestatem: quo„ niam, & Romano Episcopo hæc est con„ suetudo. Similiter autem, & qui in An„ tiochia constitutus est. Itaque & in ce„ teris provinciis privilegia salva sint Ec„ clesiarum. „

(7) *Actor. Apostolic. cap.* 1. *ver.* 25. *seq.*

(8) *Ibid. cap.* VI. *ver.* 2. *seq.*

(9) *Ibid. cap.* XV. *ver.* 1. *seq.*

(10) Il P. Annato *Apparatus methodici ad positivam Theologiam lib.* VI. *art.* V. è di parere, che oltre questi trè dagli Apostoli sieno stati celebrati altri quattro Concilj.

(11) Eusebio Vescovo di Cesarèa *Histor. Eccles. lib.* V. *cap.* XXIII., *&* XXIV. *pag.* 210. *seq.* „ Synodi ob id, cœtusque Episcopo„ rum convenere. Atque omnes uno con„ sensu Ecclesiasticam regulam universis „ fidelibus per epistolas tradiderunt, ne vi„ delicet ullo alio, quam Dominico die, „ mysterium Resurrectionis Domini un„ quam celebretur; utque eo dumtaxat „ die Paschalium jejuniorum terminum ob„ servemus. Extat etiamnum epistola Sa„ cerdotum, qui tunc in Palæstina congre„ gati sunt: quibus præsidebant Theophilus „ Cæsareæ Palæstinæ, & Narcissus Hiero„ solymorum Episcopus. Alia item extat „ epistola Synodi Romanæ, cui Victoris „ Episcopi nomen præfixum est. Haben„ tur præterea literæ Episcoporum Ponti, „ quibus Palma, utpote antiquissimus, præ„ fuit. Epistola quoque Ecclesiarum Gal„ liæ exstat, quibus præerat Irenæus. Ec„ clesiarum quoque in Osdroene provin„ cia, & in urbibus regionis illius con„ stitutarum literæ visuntur ... Episcopis „ vero Asiæ, qui morem sibi a majoribus „ traditum retinendum esse acriter conten„ debant, Polycrates præerat, „

(12) Lo stesso Eusebio *lib.* VI. *cap.* XLIII. *pag.* 275. „ Sub finem .... epistolæ (*parla „ della lettera di S. Cornelio Papa a Fabio „ Vescovo di Antiochia*) numerum recenset „ Episcoporum, qui in urbem Romam „ convenientes, amentiam Novati conde„ mnaverant, nomina quoque illorum, & „ quam quisque regebat Ecclesiam adscri„ bens. „ E *pag.* 269. si dice, che a quel Sinodo „ sexaginta quidem Episcopi, „ Presbyteri vero, ac Diaconi multo plu„ res convenerunt. „

Digitized by Google

sa un altro Concilio si adunò in (13) Antiochia; e si trovaranno mentovati i Sinodi, nei quali si trattò del battesimo dagli eretici (14) conferito, e quelli di Antiochia contro Paolo (15) Samosateno. A questi Sinodi aggiungasi il Concilio di Elvira, che fondatamente celebrato si crede avanti la persecuzione da Diocleziano, e Massimiano mossa alla (16) Chiesa. Ora tutti questi Concilj adunati furono senza la permissione degl' Imperadori, e dei loro Ministri; anzi contro l' espresso divieto degli Augusti Gentili, i quali proibito avevano tali (17) adunanze. Non essendo adunque lecito dire, che gli Apostoli, e i Pontefici, e i Vescovi dei primi trè secoli della Chiesa, fedeli osservatori del comando da Cristo intimato ai suoi seguaci di rendere a Cesare ciò che a Cesare (18) apparteneva, abbiano usurpato un diritto di Cesare, e dei suoi Ministri; forza è confessare, che l' autorità di congregare i Concilj generali a Cesare non spetta, come non compete a lui, e ai suoi Ministri quella di congregare Concilj o Nazionali, o Provinciali, o Diocesani.

CCCXXXIV. Ma, se così è, dirà taluno, come mai i Pontefici per il corso di quattro secoli, e più, non convocarono da se i Concilj generali; ma permisero, che dagl' Imperadori per mezzo di loro lettere circolari intimata ne fosse ai Vescovi la celebrazione? Questa difficoltà è stata pienamente disciolta dai nostri Controversisti, (1) i quali hanno dimostrato, che gl' Imperadori non convocarono quei Concilj per proprio diritto, ma per consiglio, e per sentenza dei Sacerdoti, e specialmente del Romano Pontefice; ovvero che questi col prestarvi il suo consenso, o con approvarli comunicò ai medesimi quell' autorità, per cui dalla Chiesa universale riguardati furono come ecumenici: che gli Augusti con ispedire l' encicliche per adunare i Vescovi ad un qualche Sinodo, usarono di un' autorità sussidiaria alla Chiesa, e impiegarono la potestà temporale in ajuto della potestà spirituale: e che i Pontefici Romani fino alla cadenza dell' Impero non si prevalsero della

(13) Vedi Natale di Alessandro *Synops. Hist. Eccles. sæc.* III. *cap.* II. *art.* IV. §. V., e la nota del P. Mansi al detto §., in cui si fa menzione di due Concilj Affricani circa il sistema da tenersi nel rendere la comunione a coloro, che erano caduti in occasione della persecuzione.

(14) Eusebio *Histor. Eccles. lib.* VII. *cap.* V. *pag.* 284., *& cap.* VII. *pag.* 286, *seq.* Vedi Natale di Alessandro *Synopsis Hist. Eccles. Sæculi* III. *cap.* III. *art.* V., ove annovera i Concilj celebrati nell'Affrica, e nell'Oriente, dai quali fu decretato, che dovessero di nuovo battezzarsi coloro, a cui era stato dagli eretici amministrato il Battesimo.

(15) Eusebio stesso *Histor. Eccl. lib.* VII. *cap.* XXVII. *seq. pag.* 313. *seq.*

(16) Vedi Natale di Alessandro *in Histor. Eccles. sæc.* III. *Dissert.* XXI. *Propos.* III.

(17) Gl'Imperadori Gentili non solamente avevano vietato ai Cristiani di celebrare Sinodi, ma anche di adunarsi fra loro per motivo di Religione: e sebbene taluno di essi ciò permise ai Fedeli, nessuno approvò la Società loro come Collegio lecito: onde sussistevano contro la medesima le Leggi riportate *Digestorum lib.* XLVII. *tit.* XXII. *De collegiis, & corporibus illicitis.*

(18) *Matthæi cap.* XXII., *ver.* 21. „ Redd- „ dite... quæ sunt Cæsaris Cæsari, & quæ „ sunt Dei, Deo. „

(1) Vedi il Bellarmino *de Conciliis lib.* I. *cap.* XIII. Domenico Gravina *de causa efficienti Conciliorum art.* 1. *in solutione oppositionum*, Natale di Alessandro *in Histor. Eccles. sæc.* IV. *Dissert.* XI. *art. unic.*, ed altri.

Digitized by Google

della loro propria principale Ecclesiastica autorità in tali convocazioni ; ma ricorsero all' autorità presidiaria degl' Imperadori 1. Perchè era necessaria la forza temporale per obbligare gli Eretici , e i loro protettori ad intervenire al Conciliò : onde potessero rendersi più manifesti i loro errori . 2. Perchè in quei tempi era anche in vigore la Legge , che vietava di celebrare adunanze senza la licenza dell' Imperadore . 3. Perchè in una Città sottoposta alla temporale giurisdizione dell' Imperadore non si sarebbe potuto celebrare un Concilio , senza averne da lui ottenuta la permissione , come ancora al presente , se il Romano Pontefice adunar volesse un Concilio generale nella Francia , nella Spagna , nella Germania , si chiederebbe , fuor di dubbio , il consenso del Sovrano , a cui soggetta fosse temporalmente la Città fissata per ivi celebrarlo . 4. Perchè gl' Imperadori liberalmente facevano tutte le spese necessarie per la celebrazione dei Concilj , alle quali la Chiesa non avrebbe potuto supplire . 5. Perchè il Romano Pontefice , quantunque nello spirituale fosse Capo di tutti i Fedeli , e perciò ancora degli stessi Imperadori , nel temporale era ad essi sottoposto . 6. Finalmente perchè tendendo di concerto le prime due supreme potestà , la Ecclesiastica , e la Civile allo stesso fine , le determinazioni dei Concilj più facilmente conseguissero la comune approvazione .

CCCXXXV. Aggiungasi , che in quei secoli ancora da tutti si riconosceva come propria della Chiesa , e del Romano Pontefice l' autorità d' intimare le Sinodali adunanze . Testimonio di ciò è la richiesta fatta a San Giulio I. da Macario (1) Prete , e da Martirio , ed Eusebio Diaconi , Legati dei Vescovi Orientali della fazione Eusebiana di convocare un Sinodo generale ; e l' ordine dallo stesso Pontefice mandato a S. Atanasio , e ai predetti Vescovi di trasferirsi a Roma , acciocchè alla presenza di tutti potesse proferirsi giusto giudizio . Testimonio le proteste di (2) Ursacio , e di Valen-

(1) S. Giulio I. *epist.* 1. *ad Eusebianos num.* 2. *Collect. Constant. col.* 355. *seq.* „ Qui „ a vobis Eusebianis cum litteris missi „ sunt, Macarius videlicet presbyter, ac „ Martyrius, & Hesychius Diaconi, huc „ advenientes cum non valerent presbyteris Athanasii, qui huc se contulerant, „ obsistere, sed in omnibus refutarentur, „ atque convincerentur, tum a nobis id „ postularunt, ut Synodus indiceretur, „ litteræque ad Athanasium Episcopum „ Alexandriam, nec non ad Eusebianos „ mitterentur, ut coram omnibus justum „ posset proferri judicium: tum enim se „ omnia contra Athanasium allata crimina „ probaturos promisere. Publice namque „ a nobis Martyrius, & Hesychius con„ victi sunt: & presbyteris Athanasii Ale„ xandriæ episcopi cum fiducia obsistenti„ bus, Martyrius, & socii, ut vere dicam, „ in omnibus refutabantur; hincque fa„ ctum est ut Synodum coacti sint postu„ lare. Si igitur Martyrio, & Hesychio „ nullam synodum postulantibus auctor „ ego fuissem, ut ii, qui scripserant de„ fatigationis molestiam subirent fratrum „ nostrorum gratia, qui se injuriam passos „ conquerebantur; hoc etiam in casu æqua, „ & justa fuisset adhortatio, quippe quæ „ ecclesiastica sit, & Deo grata. Jam „ vero cum iidem, quos vos ipsi Eusebia„ ni fide dignos censuistis, nos rogarint, „ ut synodus convocaretur; decuit voca„ tos non indigne ferre, sed potius alacri„ ter occurrere. „

(2) *Valens, & Ursacius in epist. ad Julium Collect. ejusd. col.* 406. „ Profitemur „ etiam, quod si aliquando nos Orienta„ les

Valente Vescovi fomentatori dell' Arianesimo al medesimo S. Giulio, e di Eustazio Vescovo di Sebaste, e di altri Vescovi a (3) Liberio avanzate, per mezzo delle quali assicuravano, che non sarebbero essi intervenuti ai Sinodi, che per volontà del Romano Pontefice non fossero congregati. Testimonio la dichiarazione di Lucenzio, (4) uno dei Legati di S. Leone Magno al Concilio di Calcedonia, di non poter permettere, che Dioscoro fosse ammesso in quel consesso in qualità di Giudice; perchè esso aveva osato fare il Sinodo senza autorità della Sede Apostolica, il che non mai fu fatto, nè fu lecito di farsi. Testimonio la risposta di Valentiniano Imperadore data ad alcuni Vescovi, i quali gli domandavano la facoltà di tenere un Concilio: „ che (5) a lui come a Laico non era permesso ingerirsi in simili af-
„ fari; e perciò i Sacerdoti, e i Vescovi, a cui tali cose appartenevano,
„ si adunassero ovunque loro piacesse. „ Testimonio in fine la ripugnanza dei Vescovi congregati in Roma per ordine di Teodorico, affine di esaminare la causa di S. Simmaco Papa, in assumere tal (6) discussione sino a tanto,

„ les voluerint, vel idem Athanasius, ma-
„ lo animo ad causam vocare, citra con-
„ scientiam tuam non adfuturos. „

(3) *Legati Lampsacenæ synodi in epist. ad Liberium Papam Collect. cit. col.* 458. „ Si quis .... post hanc fidei nostræ ex-
„ positionem adversus nos, aut adversus
„ eos a quibus missi sumus, aliquam cri-
„ minationem inferre voluerit, cum litteris
„ sanctitatis tuæ coram orthodoxis Episco-
„ pis, quos probaverit sanctitas tua, ve-
„ niat, & apud illos judicio contendat
„ nobiscum, ac si quid criminis, convi-
„ ctum fuerit, in auctorem animadverta-
„ tur. „

(4) *Concil. Chalcedonensis Act.*1. *Collect. Concil. tom.*IV. *col.*866. di Dioscoro „ Lu-
„ centius reverendissimus Episcopus, &
„ Vicarius Sedis Apostolicæ dixit: Judicii
„ sui necesse est eum dare rationem, quia
„ cum personam judicandi non haberet,
„ præsumpsit, & synodum ausus est face-
„ re sine auctoritate sedis Apostolicæ,
„ quod numquam licuit, numquam factum
„ est. „

(5) Sozomeno *Histor. Eccles. lib.*VI. *cap.* VII. *pag.*209. „ Cum (Valentinianus) reli-
„ cta Constantinopoli, Romam contendens
„ per Thraciam iter faceret, Episcopi Hel-
„ lesponti, ac Bithyniæ, & reliqui, qui
„ Filium Patri consubstantialem assere-
„ bant, Hipatianum Heracleæ Perinthi Epis-
„ copum elegerunt: qui suscepta pro ipsis
„ legatione peteret ab Imperatore, ut ad
„ corrigendam fidei doctrinam convenire
„ permitterentur. Qui cum Imperatorem
„ adiisset, & Episcoporum mandata ei
„ exposuisset, Valentinianus ita respon-
„ dit: mihi quidem in laicorum ordine
„ constituto, fas non est hujusmodi ne-
„ gotia curiosius scrutari. Sacerdotes ve-
„ ro, quibus id curæ est, seorsum, ubi-
„ cumque voluerint, conveniant. „

(6) *Synodus Romana* III. *sub Symmacho Collect. Concil. tom.V. col.*457. „ Memorati
„ Pontifices (*Liguriæ, Æmiliæ, vel Vene-
„ tiarum*) quibus allegandi imminebat oc-
„ casio, suggesserunt, ipsum, qui dice-
„ batur impetitus, debuisse synodum con-
„ vocare; scientes quia eius sedi primum
„ Petri Apostoli meritum vel principatus,
„ deinde secuta jussionem domini conci-
„ liorum venerandorum auctoritas ei sin-
„ gularem in Ecclesiis tradidit potestatem,
„ nec antedictæ sedis antistitem minorum
„ subjacuisse judicio, in propositione si-
„ mili, facile forma aliqua testaretur. Sed
„ potentissimus Princeps, ipsum quoque
„ Papam in colligenda synodo voluntatem
„ suam literis demonstrasse significavit:
„ unde a mansuetudine ejus paginæ postu-
„ latæ sunt, quas ab eo directas consta-
„ bat, hasque dari sacerdotibus sine tar-
„ ditate constituit, & quidquid in eodem
„ negotio actum est, scriptis Romam ex
„ diversis terrarum, vel regionum partibus, Dei prosecutione præventum est.
„ Et dum in venerabili collectione sermo
„ de incipiendo haberetur negotio, prout
„ poscebat causæ tractatus, sanctus Papa
„ Sym-

Digitized by Google

to che il Re, prodotte le lettere del Pontefice, non fece loro costare, che per volontà dello stesso Simmaco era stata intimata quell' adunanza. Ecco i fatti concordi, ed unisoni al diritto. Quindi anche i Scrittori più impegnati a ristringere l' autorità dei Romani Pontefici sono stati costretti a confessare, che al solo Papa per divino diritto spetta la convocazione dei generali Concilj, perchè egli solo può obbligare i Vescovi ad adunarsi, laddove l' Imperadore non può al più che invitarli, ed (7) esortarli.

CCCXXXVI. Per quello poi, che riguarda il vigore delle definizioni, e delle Leggi disciplinari dei generali Concilj legittimamente congregati, e celebrati, e dal supremo visibile Capo della Chiesa approvati, e la obbligazione, che corre a tutti i Fedeli di uniformare ad esse la loro credenza, e la loro pratica, non può rispettivamente ad ambedue questi capi esservi frà i Cattolici disputa, e contrasto. Le parole della lettera del Concilio Gerosolimitano degli Apostoli, e dei Sacerdoti fratelli ai fratelli Gentili, che erano in Antiochia, nella Siria, e nella (1) Cilicia: „ E paruto allo Spi„ rito Santo, ed a noi di non imporre a voi altro peso, fuori di queste co„ se necessarie, che vi astenghiate dalle cose immolate agl' idoli, e dal „ sangue, e dal soffogato, e dalla fornicazione; „ ed il comando di San Paolo a quelle Chiese di osservare gli ordini (2) predetti, apertamente dimostrano, che lo Spirito Santo ai Concilj generali legittimi presta la sua assistenza, e che i Fedeli non possono, senza rendersi rei di grave colpa, violarne i decreti. Imperocchè il divieto di cibarsi del sangue, e del soffogato per la sola determinazione Conciliare aveva forza di obbligare quei Gentili alla Fede di Cristo (3) convertiti.

„ Symmachus basilicam Julii, in qua Pon„ tificum erat congregatio, (prout habuit „ cura cælestis) ingressus est, & de evo„ catione Synodali clementissimo Regi „ gratias retulit, & rem desiderii sui eve„ nisse testatus est. Causa ergo de Sacer„ dotum animis (quæ de concilio nondum „ firmato tristitiam ministrabat) abscissa „ est. „

(7) Vedi le testimonianze del Cardinal Cusano, dell' Almaino, di Giovanni Gersone, e di Pietro Alliacense, tutti Autori non sospetti ai moderni pensatori, riportate dal Tomassino *Dissert. III. in Concilia num. XXIII. seq.*

(1) *Actor. Apostol. cap.* XV. *ver.* 28., & 29. „ Visum est.... Spiritui Sancto, & „ nobis, nihil ultra imponere vobis one„ ris, quam hæc necessaria: ut abstinea„ tis vos ab immolatis simulacrorum, & „ sanguine, & suffocato, & fornicatio„ ne. „

(2) *Ibid. ver.* 40. *seq.* „ Paulus... per„ ambulabat... Syriam, & Ciliciam, con„ firmans Ecclesias: præcipiens custodire „ præcepta Apostolorum, & seniorum. „

(3) Vedi il Bellarmino *de bonis operibus in particulari lib.* II. *cap. VII.*

Digitized by Google

CAPO IX.

Del Dominio temporale della Chiesa.

CCCXXXVII. IN quanti gravissimi errori caduto sia il nostro Anonimo Discorsivo Istorico-Politico ragionando delle parti, dei stati, della forma di governo, della Gerarchia, e delle generali adunanze della Chiesa da Gesù Cristo fondata, e con quante intollerabili sfacciate imposture abbia tentato denigrare la fama di moltissimi Pontefici, senza neppure risparmiar quelli, che da tutti i Cattolici si venerano sugli Altari, è stato da noi nei precedenti Capi ad evidenza dimostrato. Tempo è oramai, che continuando l' esame dei principali suoi errori passiamo a rilevare, e ribattere le perverse, e perniciose proposizioni contro il Dominio temporale delle Chiese, e specialmente della Romana dal medesimo Anonimo e nel Discorso, e nelle Riflessioni sul Discorso avanzate. L' argomento è di somma importanza, e di una vasta estensione non meno per se stesso, che per l' esame delle prove, avvegnachè inconcludenti da esso lui recate, affine di rendere in qualche maniera plausibile agl' inesperti Leggitori del suo Discorso, il capriccioso, ed erroneo sistema dell' origine, progresso, e decadenza del potere dei Chierici sulle Signorie temporali, che egli di aver ricavato dall' Istoria dei fatti, e dalla condizione dei tempi falsamente si (1) vanta. Tuttavolta essendo stati i punti capitali di cotesta quistione disaminati, ed esposti nel più chiaro aspetto da uomini dottissimi, quali furono il Ven. Moneta, (2) il Polemar, (3) e i Cardinali Bellarmino, (4) e Gotti, (5) e più recentemente dal P. Orsi (6) poscia Car-

(1) Nella *Prefazione al Discorso Istorico-Politico pag.* VIII. Vedi il Ragionamento Preliminare (§. IX.)

(2) Moneta *Summæ adversus Catharos, & Valdenses lib.* V. *cap.* VII. §. 1., *&* II.

(3) Giovanni de Polemar Arcidiacono di Barcellona *in Oratione, qua in concilio Basiliensi anno* MCCCCXXXIII. *per tres dies refutavit quartum articulum Bohemorum, de civili dominio Clericorum, quem proposuit per triduum Petrus Rayne Anglus Collect. Concil. tom.* XVIII. *col.* 1207. *seq.*

(4) *De membris Ecclesiæ lib.* 1. *cap.* XXVI. *tom.* II. *pag.* 158. *seq.*, *& de Romano Pontifice lib. V. cap.* IX., *&* X. *tom.* 1. *pag.* 444. *seq.*

(5) Nell' Opera intitolata *Vera Chiesa di Cristo dimostrata dai segni, e dai dogmi tom.* 1. *cap.* IV. §. 1. *pag.* 162. *seg.*, e nell' altra, che s'intitola *Veritas Religionis Christianæ tom.* VII. *parte secunda cap.* XXXVI. §. III. *pag.* 196. *seq.*

(6) Nella *Dissertazione della origine del Dominio, e della Sovranità de' Romani Pontefici sopra gli Stati loro temporalmente soggetti* ristampata per la terza volta in Roma nell'anno MDCCLXXXVIII. colla giunta di *varie note, oltre le note, e l' Esame del Diploma di Lodovico Pio dell' Abate Gaetano Cenni.*

Digitized by Google

Cardinale della Santa Romana Chiesa, dal P. Mamachi, (7) che fu Maestro del Sacro Palazzo, dal Conte Alfonso Muzzarelli, e dal suo (8) Annotatore, ci lusinghiamo, che ci riuscirà disingannare chi fosse rimasto sorpreso dalle apparenti ragioni dell' Anonimo, senza oltrapassare i limiti di quella brevità, che ai giorni nostri pur troppo si vuole anche nelle materie, che non la comportano.

CCCXXXVIII. Nel terzo secolo della Chiesa quegli Eretici, i quali si arrogarono superbamente il nome di Apostolici, impresero a sostenere, che al Cristiano lecito non è di acquistare, e di possedere (1) beni terreni; errore di poi adottato dai seguaci di un certo Eustazio, da alcuni Pelagiani e da altri, che non fà d' uopo di rammentare. Ciò, che di tutti i Cristiani fu da costoro dogmatizato, lo insegnarono dapoi degli Ecclesiastici Arnaldo da Brescia, Pietro Valdo, Armanno Autore della setta dei Fraticelli, Pier Giovanni Olivi, Marsilio da Menandrino, Giovanni Gianduno, Guglielmo Ockamo, Giovanni Wicleffo, e Giovanni Hus, a cui pur troppo ai giorni nostri hanno aderito parecchj Scrittori, quantunque per non comparire Eretici manifesti, si sieno espressi di non negare, „ potere (2) gli Ecclesiastici avere e possesso, e dominio di beni temporali con titolo giusto, „ e dipendentemente dalle concessioni, e dalle leggi de' Principi, e colla „ moderazione ordinata da Cristo, e dichiarata dagl' insegnamenti degli Apostoli. „ Ove però è da riflettere, che mentre da costoro si dice *potere gli Ecclesiastici avere e possesso, e dominio di beni temporali*, tal potere dipendere si fà dalle concessioni, e dalle Leggi dei Principi. Finalmente Calvino, (3) ed altri moderni Eretici concedono bensì alle Chiese il diritto di possedere beni temporali, anche stabili, ma non Stati, e Signorie.

CCCXXXIX. Tutti cotesti errori, e quelli singolarmente, che feriscono la temporale Sovranità delle Chiese, nel *Discorso Istorico-Politico* del nostro Anonimo con arte scaltrita vengono insinuati. Conciosiacchè egli 1. afferma,

(7) *Del diritto libero della Chiesa di acquistare, e di possedere beni temporali sì mobili, che stabili libri* III. *contro gl' impugnatori dello stesso diritto, e specialmente contro l' Autore del Ragionamento intorno ai beni temporali posseduti dalle Chiese impresso senza data di luogo nel* MDCCLXX.

(8) *Dominio temporale del Papa Opuscolo del Conte Alfonso Muzzarelli con prefazione, e note di G.G.N. Prete della Badia di S. Rufillo* MDCCLXXXIX.

(1) Veggasi l'Introduzione all'Opera poc' anzi indicata del *Diritto libero num.* IV. *tom.* I. *pag.* 10. *seg.* Noi quì solo accenneremo, che i seguaci di Eustazio, dei quali si parla nella lettera Sinodica del Concilio Gangrese *Collect. Concil. tom.* II. *col.* 429. sostenevano fra gli altri errori „ divites fideles, „ qui non omnibus renunciant, quæ pos„ sident, spem apud Deum non habere. „

(2) Queste sono parole dell' Autore del *Ragionamento intorno a' beni posseduti dalle Chiese &c.* stampato in Venezia l' anno 1766. Vedi l' Avvertimento all'Opera indicata *Del diritto libero pag.* IX.

(3) Calvino *lib.* IV. *Institut. cap.* XI. §. VIII., & XI. Vedi il Bellarmino *De Romano Pontifice lib.* V. *cap.* IX. Nell' Opera citata *Del diritto libero lib.* III. *cap.* II. §. II. *num.* VIII. *pag.* 400. *seg.* si riportano varj passi di Lutero, di Calvino, e di altri Settarj, i quali negano esser lecito ai Principi impadronirsi dei beni delle Chiese, e disporne a loro talento, e inveiscono contro tali sacrileghe usurpazioni.

Digitized by Google

ferma, che „ i beni (1) della vita presente, gli onori, le precedenze ; „ tuttociò fu riputato un ostacolo all' acquisto del Regno invisibile, ed eter- „ no, „ e in conferma soggiugne, che „ i primi (2) Cristiani lasciavano „ finanche il possesso de' proprj beni patrimoniali per togliersi a qualunque „ imbarazzo del secolo . „ 2. Vuole, che tali cose abbiano una originatia opposizione al Vangelo, perchè „ la (3) Religione di Gesù Cristo per ori- „ ginaria istituzione non ebbe altra mira, che il Regno de' Cieli, le pro- „ messe di una vita futura, e di un' altro Mondo furono le Molle, su le „ quali si vede architettato il nuovo Codice del Vangelo . „ 3. Assevera, che „ oltre (4) l' originaria opposizione all' acquisto de' beni, e Signorie tem- „ porali . . . . . simile diritto non convenne alla Chiesa nemmeno per tito- „ lo di successione : „ perocchè „ la Chiesa è (5) succeduta al Paganesimo, „ e per questo titolo rappresenta nelle diverse società i diritti dell' antica „ Religione dominante, ed ognun sà, che il Sacerdozio degli Auguri, de' „ Flamini, degli Augustali, e degli altri Collegj era soggetto alla civica co- „ stituzione di ciascheduna città . „ 4. Rappresenta il poter Chiericale in- nalzato (6) sù le rovine delle illibate massime del Vangelo, e dà per cagio- ni del suo progresso (7) la forza delle superstiziose opinioni, e tutte quelle altre naturali vicende, che si compongono nella convulsione generale delle cose umane, e divine, calcolandolo con i gradi delle opinioni (8) antievan- geliche. 5. Ragionando delle Investiture date dai Romani (9) Pontefici, le dichiara nulle, contrarie alla suprema ragion di Stato, che ha per oggetto la pubblica tranquillità, sorgente (10) di tutte le traversie non solamente del Regno Napoletano, ma di quasi tutti i Dominj dell' Europa, e specialmente

(1) *Discorso Istorico-Politico pag. 9.*
(2) Ivi
(3) Ivi
(4) Ivi
(5) *Pag.* 10.
(6) *Prefazione pag.* VI.
(7) *Discorso pag.* 7.
(8) *Prefazione pag.* VII. I passi indicati dell' Anonimo sono stati quasi tutti da noi riportati nel Ragionamento Preliminare, o nelle note al suddetto Ragionamento.
(9) *Discorso pag.* 31. *seg.* „ Alla vista di „ simili vicende si vede con chiarezza l' im- „ becillità de' nostri Curiali, e Forensi, „ che tanto studio posero nell' esame del- „ le prime investiture date da' Papi a Prin- „ cipi Normanni. Quanti altri atti di Do- „ minio temporale, anche prima de' Nor- „ manni esercitarono i Vescovi, e i Papi „ di Roma ? Queste memorie possono con- „ vincerci della triste condizione di que' „ tempi, del tumulto, in cui erano le si- „ gnorie temporali, del progresso delle mas- „ sime religiose opposte al sistema di Cri- „ sto, ma non potranno mai disturbare la „ tranquillità de' Stati Italiani, che vivo- „ no già da parecchi anni sotto l' ombra „ de' loro legittimi Signori. Quella me- „ desima origine d'onde sorsero queste vec- „ chie carte, le dichiara nulle, e contra- „ rie alla suprema ragion di stato, che ha „ per oggetto la pubblica tranquillità. „
(10) Ivi *pag.* 82. *seg.* „ Queste vecchie car- „ te essendo tutte appoggiate sopra un prin- „ cipio, o politico, o anticristiano debbo- „ no per ogni titolo abolirsi, qualora nè „ quel principio politico sussiste, nè più „ regge quella superstiziosa dottrina, che „ dette luogo a simili privilegj .... Simi- „ li pretensioni della Chiesa Romana fu- „ rono la sorgente di tutte le traversie, non „ solamente del Regno Napoletano, ma „ di quasi tutti i dominj dell' Europa, e „ specialmente dell' Italia..... A maggior „ schiarimento di questo importante artico- „ lo, Noi daremo un ristretto Istorico del-

Digitized by Google

te dell' Italia , appoggiate sopra un principio anticristiano „ e resti della in- „ felice antichità Italiana , ... figli della ignoranza , della superstizione, „ e della malizia umana . „ E quantunque egli nelle Riflessioni sul Discorso medesimo confessi , „ (11) che al ceto de' Fedeli non è proibito di posse- „ dere „ e che *il Ministero sacro* (12) *non è incompatibile* col *possesso dei beni temporali* , questa sua , come da lui forse si spaccierà, dichiarazione , o come da altri sarà giudicata fallace , (13) ritrattazione , non è sicuramente valevole a dissipare tutte le false idee da lui relativamente al Dominio temporale della Chiesa in quel Discorso proposte . Per la qual cosa stimaremmo di non aver soddisfatto pienamente all' impegno, in cui siamo entrati , omettendo di mostrare distintamente la sicura opposizione di queste massime alla dottrina , che dalla Cattolica Chiesa si professa .

CCCXL. Con

„ le varie famiglie, che dominarono su i „ due Regni di Napoli , e di Sicilia; e lo „ scopo di questa seconda parte del nostro „ Discorso sarà unicamente diretto a dimo- „ strare, quali sieno state le famose origi- „ ni delle investiture. Vedremo colla serie „ fedele de' fatti, che simili resti dell' in- „ felice antichità Italiana sono figli dell' „ ignoranza , della superstizione , e della „ malizia umana . „

(11) *Riflessioni pag.* 61. „ Questo spirito „ fu comune a tutto il ceto dei fedeli ; a „ quali vien proibito non già di possedere , „ ma bensì di essere attaccati alle cose tem- „ porali trascurando le vere ricchezze dell' „ altro Mondo . „

(12) Ivi *pag.* 62. „ Tutto ciò dimostra, „ non già che i Chierici non possano posse- „ dere , o che sia incompatibile il Ministe- „ ro sacro col possesso de' beni tempora- „ li ; ma bensì che i loro acquisti non pos- „ sono vantare un titolo d' Istituzione di- „ vina . „

(13) Non senza ragione alla ritrattazione , o dichiarazione dell' Anonimo riguardo al potere gli ecclesiastici acquistare , e possedere beni , e Signorie temporali , abbiamo aggiunto l' epiteto di *fallace* , perchè esaminando a fondo ciò , che egli dice circa un tal punto anche nelle Riflessioni , si ravvisa , che esso seguita a ripetere l' origine e il progresso di quel potere dalla ignoranza , e dalla superstizione . Per chiarirsene basta leggere il seguente passo *pag.* 60. „ Vedete dunque con tutta l' evidenza lo „ scopo dell' Autore di mostrare, che il gran „ colosso del poter chiericale si andò po- „ co a poco formando colle molle di quel- „ le naturali vicende , che produssero le „ circostanze de' tempi . „ Qui egli cita la pag. 17. del Discorso , nella quale esso aveva scritto : „ Lo stato di somma ignoran- „ za ne' Laici fece naturalmente , che il „ maneggio de' pubblici affari venisse ai „ Vescovi affidato , e le cose private fus- „ sero da' Parrochi regolate : perciò frà le „ tenebre di que' tempi noi vediamo che „ i Vescovi sostengono la figura di mini- „ stri , e i Parrochi quella di notaj . Ecco „ un'accidente tutto naturale destinato dalla „ combinazione delle umane vicende a for- „ mare il gran colosso della Potestà Sa- „ cerdotale . Questa medesima ignoranza „ alterò la purità della dottrina di G. C. ; „ onde molte massime furono sparse con- „ trarie al sistema fondamentale del Cristia- „ nesimo , e da questa corruttela surse una „ nuova origine di accrescimento a favor „ della Chiesa . „ Soggiunge nelle *Riflessioni* immediatamente dopo le parole trascritte : „ Questa dimostrazione sommo pre- „ gio reca alla purità della Religione ; poi- „ che fa chiaramente vedere , che i progres- „ si dell' errore , e della superstizione non „ sono figli della dottrina del Vangelo , „ come egli avvertì nella Prefazione . „ Ora qual è l' avvertimento da lui dato nella *Prefazione pag.* VI. , *e seg.* ? Eccolo : „ Al- „ lorchè le massime del Cristianesimo non „ furono mascherate dalla malizia umana , „ i Ministri del Santuario non formarono „ un corpo a parte nella Nazione , ma di- „ pendevano dalla medesima forza di quel- „ le leggi , che obligavano il resto de' Cit- „ tadini . La ignoranza de' tempi , le vi- „ cende de' popoli , e tante altre naturali „ com-

CCCXL. Con quanta ragione sieno stati riprovati gli Apostolici, e gli altri Settarj, i quali negarono esser lecito ai Cristiani l' acquisto, e il possesso delle terrene sustanze, dalle Sacre Scritture evidentemente si deduce. Imperocchè Gesù Cristo Signor nostro ammise alla sua sequela non solamente gli Apostoli, i quali rinunziarono a tutto quel poco, che (1) avevano, ma eziandio, Lazaro, Marta, e Maria, ed altre persone facoltose, senza obbligarle a spogliarsi dei proprj (2) beni, ed assicurò Zaccheo, (3) e la di lui famiglia della eterna salute, avvegnachè Zaccheo non avesse disposto a benefizio dei poveri se non della metà sola dei suoi beni, e determinato di rendere il quadruplo, se ad alcuno qualche cosa aveva tolta con frode: nè a quel giovane, (4) che gli domandò cosa egli far dovesse per conseguire l' eterna beatitudine, rispose, che vendesse tutti i suoi averi, e ne distribuisse ai poveri il prezzo, ma che osservasse i divini comandamen-

„ combinazioni diedero luogo a quel po-
„ tere Chiericale, che tanto s' innalzò su
„ le rovine delle illibate massime del Van-
„ gelo. Questo torrente, che inondò qua-
„ si tutta l' Europa, fece malamente cre-
„ dere progressi della Religione quelli, che
„ furono figli della malizia, e dell'errore;
„ Le antiche Chiese fondate dagli Apo-
„ stoli furono stabilite con principj puri,
„ e semplici, che conducevano direttamen-
„ te alla perfezione dell' uomo, e del cit-
„ tadino; e noi vediamo, che questi prin-
„ cipj si alterano, e si confondono a mi-
„ sura, che cresce l'ambizione sacerdotale.
„ Quindi possono sicuramente calcolarsi i
„ progressi del potere Chiericale con i
„ gradi delle opinioni antivangeliche. „
Vedi il Ragionamento Preliminare (§. V., e segg.)

(1) Come si raccoglie dalle parole di San Pietro a Gesù Cristo, e dalla risposta di Gesù Cristo al medesimo Principe degli Apostoli presso S. Matteo *cap.XIX. ver.27. seq.* „ Tunc respondens Petrus dixit ei:
„ Ecce nos reliquimus omnia, & secuti
„ sumus te: quid ergo erit nobis? Jesus
„ autem dixit illis: Amen dico vobis, quod
„ vos, qui secuti estis me, in regenera-
„ tione, cum sederit Filius hominis in se-
„ de majestatis suæ, sedebitis, & vos su-
„ per sedes duodecim, judicantes duode-
„ cim tribus Israel. Et omnis qui reliquerit domum, vel fratres, aut sorores, aut
„ patrem, aut matrem, aut uxorem, aut
„ filios, aut agros propter nomen meum,
„ centuplum accipiet, & vitam æternam
„ possidebit. „ Su questo passo, del quale si abusano i nemici del Dominio temporale della Chiesa, due osservazioni giovami fare. La prima, che Gesù Cristo nel rispondere a S.Pietro non disse: *Vos qui reliquistis omnia, & secuti estis me*, ma unicamente: *Vos qui secuti estis me*, perchè come dice S. Tommaso d'Aquino *Exposit. in Matthæum cap.* XIX. *tom.* XIV. *fol.* 58. *col.* 1. „ relinquere omnia non facit perfe-
„ ctionem, sed relinquere omnia, & sequi
„ Christum, quia multi Philosophi dimi-
„ serunt omnia. „ La seconda, che il centuplo da Cristo promesso in questa terra, è un centuplo di case, e di campi. Così il Signore presso S.Marco *cap.X. ver. 29. seqq.* „ Nemo est qui reliquerit do-
„ mum, aut fratres, aut sorores, aut pa-
„ trem, aut matrem, aut filios, aut agros
„ propter me, & propter Evangelium,
„ qui non accipiat CENTIES TANTUM
„ NUNC IN TEMPORE HOC DOMOS,
„ & fratres, & sorores, & matres, & fi-
„ lios, & AGROS cum persecutionibus,
„ & in sæculo futuro vitam æternam. „
E presso S. Luca *cap*XVIII. *v.*30. „ & non
„ recipiat MULTO PLURA IN HOC
„ TEMPORE, & in seculo venturo vitam
„ æternam. „ Ora come si potrebbe adempiere questa promessa di Cristo, se i Fedeli, ed anche le Chiese non potessero possedere a benefizio comune di quelli, che si spogliano di tutto per seguire Gesù Cristo?

(2) *Johannis cap.*XI. *ver.*1. *seqq.*, e *cap.* XII. *ver.*1. *seqq.*, e *Matthæi cap.* XXVII. *ver.* 55. *seqq.*

(3) *Lucæ cap.*XIX. *ver.*2. *seqq.*

(4) *Matthæi cap.*XIX. *ver.*16. *seq.* „ Ec-
„ ce unus accedens, ait illi: Magister bo-
„ ne,

Digitized by Google

menti. Perciò S. Paolo (5) spiegando a Timoteo i sentimenti Cristiani da inculcarsi ai ricchi non gli ordina di prescrivere loro la rinunzia effettiva dei beni temporali, ma di ammonirli, „ che non abbiano spiriti alteri, ne con- „ fidino nella incertezza delle ricchezze, ma in Dio vivo, (il quale ci dà „ copiosamente ogni cosa, perchè ne godiamo.) Che facciano del bene, „ diventino ricchi di buone opere, non restii nel dare, umani nel convi- „ vere. Mettendo da parte per se stessi un buon fondamento per l' avveni- „ re per fare acquisto della vera vita. „ Parole, che per se stesse convin- „ cono di falsità quelle due prime indefinite proposizioni dell' Anonimo, che „ i beni della vita presente furono riputati un' ostacolo all' acquisto del „ Regno invisibile, ed eterno; „ e che „ i primi Cristiani lasciavano fin' „ anche il possesso dei proprj beni patrimoniali per togliersi a qualunque „ imbarazzo del secolo. „

CCCXLI. E va-

„ ne, quid boni faciam, ut habeam vitam „ æternam? Qui dixit ei: Quid me in- „ terrogas de bono? Unus est bonus Deus. „ Si autem vis ad vitam ingredi, serva man- „ data. „ Nè si oppongano le parole da Cristo dette al medesimo giovane *ibid. ver.*21. „ Si vis perfectus esse, vade, ven- „ de, quæ habes, & da pauperibus, & „ habebis thesaurum in cœlo: & veni, „ sequere me. „ Imperocchè, come osser- va S.Agostino *epist.*CLVII. *cap.*IV. *num.*25. *tom.*II. *col.*553. *seq.*, la rinunzia effettiva di tutti i beni terreni fu proposta a quel gio- vane come consiglio, per arrivare più fa- cilmente alla perfezione, non come precet- to per conseguire l' eterna salute. „ To- „ tum audiant, *dice il citato S.Dottore*, to- „ tum advertant, non in parte aures ape- „ riant, in parte surdescant. Cui enim Do- „ minus hæc præcipit? Profecto illi diviti, „ qui vitæ æternæ consequendæ consilium „ quærebat accipere. Hoc enim Domino „ dixerat: *Quid faciam ut vitam æternam „ possideam?* Ille autem non ei respondit, „ Si vis venire ad vitam, vade, vende om- „ nia quæ habes: Sed *si vis venire ad vi- „ tam, serva mandata*. Quæ juvenis cum „ sibi a Domino ex Lege commemorata „ se servasse dixisset, & quæsiisset quid „ adhuc sibi deesset, responsum accepit, „ Si *vis perfectus esse, vade, vende omnia „ quæ habes, & da pauperibus*. Et ne se „ illa, quæ multum amabat, hoc modo „ perdere existimaret, *& habebis*, inquit, „ thesaurum in cœlis. Deinde addidit, *& „ veni sequere me*: ne cuiquam, cum hæc „ fecerit, aliquid prodesse existimetur, si „ non sequitur Christum. At ille quidem „ tristis abscessit, qui viderit quemadmo- „ dum illa Legis mandata servaverat: pu- „ to enim quod se arrogantius quam ve- „ rius servasse responderat. Verumtamen „ magister bonus mandata Legis ab ista „ excellentiore perfectione distinxit. Ibi „ enim dixit, *Si vis venire ad vitam serva „ mandata*: hic autem, *Si vis perfectus es- „ se vade, vende omnia quæ habes*, &c. „ Cur ergo negamus divites, quamvis ab „ illa perfectione absint, venire tamen ad „ vitam, si mandata servaverint, & de- „ derint, ut detur illis, & dimiserint, ut „ dimittatur illis? „

(5) *Epist.* I. *ad Timotheum cap.* VI. *ver.* 17. *seq.* „ Divitibus huius sæculi præcipe „ non sublime sapere, neque sperare in in- „ certo divitiarum, sed in Deo vivo (qui „ præstat nobis omnia abunde ad fruendum) „ bene agere, divites fieri in bonis operi- „ bus, facile tribuere, communicare, the- „ saurizare sibi fundamentum bonum in „ futurum, ut apprehendant veram vitam: „ alle quali parole alludendo S. Agostino *epist. cit. num.* 26.*col.*554. dice: „ Puto quod ista „ præcipiens, divites instruebat, non fal- „ lebat Apostolus: qui non ait, Præcipe „ divitibus huius mundi, ut vendant om- „ nia quæ habent, dent pauperibus, & se- „ quantur Dominum, sed, *non superbe sa- „ pere, neque sperare in incerto divitia- „ rum*. „ E *num.* 30. *col.* 555. „ Si.... „ Apostolus ita dixit, *Præcipe divitibus hu- „ ius mundi non superbe sapere, neque spe- „ rare in incerto divitiarum*, ut vendant „ omnia quæ possident, & ea pretia di- „ stribuendo indigentibus, faciant quod se- „ quitur; *facile tribuant, communicent, the- „ sau-*

CCCXLI. E vaglia il vero, se i beni della presente vita fossero stati da S. Paolo riputati un' ostacolo all'acquisto del Regno invisibile, ed eterno, egli avrebbe fatto intimare ai ricchi di rinunziarli: come avvertì saggiamente San Agostino; (§. preced. not. 5.) e se i primi Cristiani avessero lasciato fin'anche il possesso de' proprj beni patrimoniali per togliersi a qualunque imbarazzo del secolo, frà i seguaci di Gesù Cristo al tempo di S. Paolo non vi sarebbero stati ricchi di beni anche terreni. Ora al tempo di S. Paolo fra i seguaci di Gesù Cristo vi furono almeno alcuni ricchi di beni anche terreni, altrimenti quel Santo Apostolo, non si sarebbe presa la cura d' insinuare a Timoteo gli avvertimenti da darsi ai Fedeli facoltosi: (§. preced. cit.) e avendo il medesimo Apostolo comandato a Timoteo non di obbligare quei Fedeli facoltosi a spropriarsi delle loro sustanze, ma unicamente di avvertirli di farne buon uso, e di procacciarsi per mezzo delle limosine l' acquisto della vera vita, quindi s' inferisce, che le ricchezze giustamente acquistate, e caritatevolmente distribuite possono essere, e sono realmente salutevoli all' anima: (1) e sebbene la totale effettiva rinunzia dei beni terreni per seguire più d' appresso il nostro Divino Redentore sia uno dei mezzi più spediti per arrivare alla Cristiana perfezione; ciò non ostante la perfezione stessa, la quale essenzialmente consiste nella carità, per cui ci uniamo a Dio nostro primo principio, e nostro ultimo fine, si può conseguire, quantunque con maggiore difficoltà, eziandio da chi abbonda di mondane ricchezze, come Abramo, Giobbe, e tanti altri la (2) conseguirono.

CCCXLII. Ma „ la (1) Religione di Gesù Cristo per originaria Istituzione non ebbe altra mira, che il Regno de' Cieli, le promesse di una „ vita futura, e di un altro Mondo furono le molle, sù le quali si vede „ architettato il nuovo Codice del Vangelo. „ Tutto vero, anzi verissimo. Ma da ciò che si può egli dedurre? Che ai Cristiani generalmente lecito non sia l' acquisto, ed il possesso dei beni, e delle Signorie temporali? Non già, come abbiamo dimostrato (§. CCCXL. seg.). Che tal acquisto, e possesso non sia lecito a quei Cristiani, che lo stato Ecclesiastico professano? Nemmeno: e ben lo dichiarò la Cattolica Chiesa *colonna* (2) *e sostegno*

„ *saurizent sibi fundamentum bonum in futurum*, & aliter eos in regnum cælorum „ intrare posse non credit: fallit ergo eos, „ quorum domos tam diligenter doctrinæ „ sanitate componit, admonens, & præcipiens quales se præbere debeant uxores „ viris, viri uxoribus, filii parentibus, parentes filiis, servi dominis, domini servis, „ Nam quomodo hæc agi possunt sine domo, & sine aliqua re familiari? „

(1) Lo dice espressamente Gesù Cristo *Lucæ cap.* XVI. *ver.* 9. „ Et ego dico vobis, „ facite vobis amicos de mammona iniquitatis, ut cum defeceritis, recipiant vos „ in æterna tabernacula. „ Vedi l' aurea Opera di S. Cipriano *De opere & eleemosynis*.

(2) Questa dottrina dall' Angelico Dottore S. Tommaso d' Aquino è spiegata colla solita chiarezza nell' Opuscolo XVIII. intitolato *De Perfectione vitæ spiritualis cap.* VII. *tom.* XVII. *fol.* 116. *col.* 1. *seq.*

(1) *Discorso Istorico-Politico pag.* 9. (§. CCCXXXIX.)

(2) S. Paolo *ad Timotheum epist.* 1. *cap.* III. *ver.* 15. „ Ut scias quomodo oporteat „ te in domo Dei conversari, quæ est Ecclesia Dei vivi, columna, & firmamentum veritatis. „

Digitized by Google

giro *della verità*, condannando Arnaldo da Brescia, e gli altri suoi seguaci, (3) che osarono di asserire, non poter gli Ecclesiastici aver dominio di beni terreni. Conciosiacchè non solo le Scritturali testimonianze da quei Settarj addotte per confermare il loro errore, non provano ciò, che essi (4) vorrebbero, ma ancora dagli Atti Apostolici, e dalle lettere di San Paolo risulta averé gli Ecclesiastici fino dai primi tempi della Chiesa nascente posseduto beni temporali: mentre di S. Filippo uno dei sette Diaconi racconta S. Luca, (5) che egli aveva casa in Cesarea, e alloggiava i Fedeli; come pure l' aveva in Gerusalemme Mnasone antico Discepolo, e vi esercitava l' opera stessa di Cristiana (6) misericordia; e dalla lettera di S. Paolo a Filemone (7) apprendiamo, che questo ministro del Santo Evangelio possedeva e casa, e schiavi, e dava l' alloggio ai (8) forastieri. Quindi nel Canone XXXIX. fra i Canoni detti Apostolici „ dai quali comincia la serie „ dei Concilj, o sia delle Leggi (9) sacre .... e che sono senza dub-

(3) Vedi l' Opera altre volte citata *Del diritto libero della Chiesa lib. 1. cap. V. tom. 1. pag. 329. seg.*

(4) Vedi il Vener. Moneta, il Polemar, il Bellarmino, il Gotti, e il P. M. Mamachi nei luoghi citati (§.cccxxxvii.not.2.segg.)

(5) *Actorum Apostolicorum cap.*XXI.*ver.*8. „ Alia autem die profecti, venimus Cæsa „ ream. Et intrantes domum Philippi evan„ gelistæ, qui erat unus de septem, man„ simus apud eum. „

(6) *Ibid. ver.* 16. „ Venerunt autem & „ ex discipulis a Cæsarea nobiscum, addu„ centes secum apud quem hospitaremur „ Mnasonem quemdam Cyprium antiquum „ discipulum. „

(7) *Ver.* 7. *seqq.* „ Gaudium ... magnum „ habui, & consolationem in charitate tua: „ quia viscera sanctorum requieverunt per „ te, frater.... Obsecro te pro meo filio, „ quem genui in vinculis, Onesimo, qui „ tibi aliquando inutilis fuit, nunc autem, „ & mihi, & tibi utilis, quem remisi ti„ bi ..... jam non ut servum, sed pro „ servo charissimum fratrem, maxime mi„ hi quanto autem magis tibi, & in car„ ne, & in Domino .... Simul autem, & „ para mihi hospitium: nam spero per ora„ tiones vestras donari me vobis. „

(8) Nel *Discorso Preliminare della origine, ed eccellenza dell' Ecclesiastica Disciplina in Faenza* MDCCLXXXVIII. *pag.* 59. si muove dubbio, se la casa di S. Giovanni Evangelista, di cui si parla *Ioh.*XIX.27., e quelle di Filippo Diacono, e di Mnasone fossero di pertinenza loro, o della Chiesa, oppure dei loro parenti, o sol prese a pigione. Non è questo luogo di tessere una lunga disputa intorno a questo punto. Dato ancora, che le case di Filippo, e di Mnasone fossero dei loro parenti, o sol prese a pigione, non si può negare che Filippo, e Mnasone vi albergavano i Fedeli, e li trattavano a proprie spese: cosa rilevata quanto a Mnasone da S. Giovanni Grisostomo nella *Homil.*XLV. *in Act. Apostolnum. 3. tom.* IX. *pag.* 341., ove riferite quelle parole „ Adducentes apud quem hospi„ taremur „ soggiugne: „ Igitur non in „ Ecclesia. Tunc enim, cum pro dogma„ tibus ascendebant, in Ecclesia hospita„ bantur; nunc vero apud discipulum quem„ dam antiquum .... Sic nolebant Ecclesiæ „ oneri esse, cum alius esset, qui illos „ hospitio reciperet. „ Ora non si può spendere senza possedere almeno denaro. Avvertasi inoltre 1. Che la vita comune tra i Fedeli fu particolare della Chiesa Gerosolimitana, e che neppure dimostrar si può, che tutti i Fedeli si spropriassero dei loro fondi. 2. Che la vita comune non vi durò, se non per qualche tempo. 3. Che di S. Filippo Diacono si racconta *Actor. Apostol. cap.* XXI. *ver.* 9. che aveva quattro figlie profetesse, e che egli fa la figura di capo di famiglia. 4. Che taluno stentarà a persuadersi, non essere stata propria, ma appigionata la casa di Filemone, uomo facoltoso, il quale aveva schiavi.

(9) *Discorso Istorico - Politico pag.* 79. *seg.* „ Gli antichi Canoni detti Appostolici, da' „ quali comincia la serie de' Concilj, o „ sia

„ bio il quadro fedele dell' antica disciplina Chiesastica, „ essendo stati stabiliti dai Sinodi anteriori al quarto (10) secolo, e in conseguenza prima dei tempi di Costantino, si determina, che „ sieno (11) (distinte, o) manifeste le cose proprie del Vescovo, se pure ne ha, é sieno pur manifeste „ le cose del Signore; acciocchè sia in potere del Vescovo, quando termina „ di vivere, di lasciare le cose proprie a chi vuole, e come vuole; ed „ acciocchè per occasione delle cose Ecclesiastiche non periscano le cose del „ Vescovo, il quale talvolta ha moglie, figli, cognati, o servi. Imperocchè è giusto presso Dio, e gli Uomini, che nè la Chiesa soffra alcun danno per non sapersi quali sieno le cose del Vescovo: nè il Vescovo, e i parenti di lui sieno privati del loro per pretesto della Chiesa, o „ cadano in liti, e la morte del Vescovo dia luogo alla maldicenza. „

CCCXLIII. Da questo canone, di cui ragionando della Legge del sacro Celibato abusa il nostro (1) Anonimo, come vedremo (Cap. XVI.), si raccoglie, che non solamente gli Ecclesiastici, ma le Chiese altresì, cioè le particolari Società dei Fedeli avevano i proprj beni: e ciò per una istituzione se non fatta espressamente da Gesù Cristo, sul di lui esempio certamente fondata. Perciocchè nel Vangelo secondo S. Giovanni leggiamo, (2) che egli aveva la sua borsa, in cui si custodiva il denaro, onde sostentare il Collegio Apostolico, e sovvenire i poveri, e che di questo denaro Giuda il traditore era il depositario: il quale fatto esaminando S. Agostino dice: „ Aveva (3) anche il Signore la sua borsa, nella quale tenendo „ il

„ sia delle Leggi sacre, ne fanno una luminosa testimonianza: Questi Canoni „ scritti in greco, sebbene falsamente fussero agli Appostoli attribuiti, sono però „ senza dubbio il quadro fedele dell' antica disciplina Chiesastica. „

(10) Vedi i Fratelli Ballerini *De antiquis Collectionibus, & Collectoribus Canonum part.* 1. *cap.* 1. *num.* 1. *seq. tom.* III. *Operum S. Leonis pag.* V. *seq.*

(11) *Collectionis Concil. tom.* 1. *col.* 34. „ Manifestæ sint Episcopi res propriæ, si „ quidem res habet proprias, & manifestæ res Dominicæ: ut sit in potestate „ morientis Episcopi, propria quibus vult, „ & ut vult relinquere, & non rerum ecclesiasticarum prætextu res episcopi intercidant, qui nonnunquam uxorem habet, & liberos, vel cognatos, vel famulos. Est enim justum apud Deum, & „ homines, ut nec Ecclesia damnum aliquod accipiat propter rerum Episcopi „ ignorationem: nec Episcopus, vel ejus „ cognati Ecclesiæ prætextu proscribantur, „ vel in negotia, litesque incidant, qui „ ad eum attinent, & ejus mortem maledictis infaustisque verbis prosequantur. „

(1) *Discorso Istorico-Politico pag.* 73., e *Riflessioni pag.* 9.

(2) *Iohannis cap.* XII. *ver.* 4., *& seqq.* „ Dixit ergo unus ex Discipulis ejus, Judas Iscariotes qui erat eum traditurus: „ Quare hoc unguentum non veniit trecentis denariis & datum est egenis? Dixit „ autem hoc, non quia de egenis pertinebat ad eum, sed quia fur erat, & loculos habens, ea quæ mittebantur portabat. „ E *cap.* XIII. *ver.* 26. *seq.* „ Respondit Jesus: „ Ille est, cui ego intictum panem porrexero. Et cum intinxisset panem, dedit Judæ Simonis Iscariotæ. Et post bucellam, „ introivit in eum satanas. Et dixit Jesus: „ Quod facis, fac citius. Hoc autem nemo scivit discumbentium ad quid dixerit ei. Quidam enim putabant, quia loculos habebat Judas, quod dixisset ei „ Jesus: Eme ea, quæ opus sunt nobis ad „ diem festum: aut egenis, ut aliquid daret. „

(3) *Tractatu* LXII. *in Johannem num.* 5. *tom. III. Part. II. col.* 669. „ Habebat ergo „ & Dominus loculos, & a fidelibus ob- „ lata

„ il denaro offerto dai fedeli provvedeva ai bisogni dei suoi, ed alle altrui „ indigenze. Allora per la prima volta *istituita fu la forma del peculio del-* „ *la Chiesa*, sicchè comprendessimo, che il Signore comandando di non „ pensare al giorno appresso, non intese comandare, che i fedeli non si „ riserbino la menona somma di denaro, ma che non si serva a Dio per „ queste cose, e per timore della povertà non si abbandoni la giusti- „ zia. „

CCCXLIV. Un illustre esempio ce ne presenta S. Luca nella Chiesa di Gerusalemme raccontando, che „ la (1) moltitudine dei credenti, *i quali formavano* „ *quella Chiesa* aveva un sol cuore, ed un' anima sola: nè vi era chi delle cose, „ che possedeva, alcuna dicesse esser sua, ma tutto era trà essi comune . . . e „ non vi era alcun bisognoso trà loro: mentre tutti coloro, che possedeano „ terreni, o case, li vendevano, e portavano il prezzo delle cose vendute, e lo de- „ ponevano a piedi degli Apostoli; e si distribuiva a ciascheduno secondo il suo bi- „ sogno. „ Lo stesso dir si dovrebbe delle altre Chiese, qualora reggesse la indefinita proposizione dell' Anonimo: „ I primi (2) Cristiani lasciavano „ financhè il possesso de' proprj beni patrimoniali per togliersi a qualunque „ imbarazzo del secolo. „ (§. CCCXXXIX.) Conciosiacchè in tal caso converrebbe ammettere, che i primi Cristiani generalmente alla comunità delle rispettive Chiese cedessero il possesso dei proprj beni patrimoniali, o il prezzo dalla vendita di quei beni ricavato, e fossero poscia con i sussidii della borsa comune delle Chiese stesse mantenuti di tutto il bisognevole. Ma ciò non sussiste: perchè, come già avvertì il Venerabile Cardinal Tom-

„ lata conservans, & suorum necessitati- „ bus, & aliis indigentibus tribuebat. Tunc „ primum *Ecclesiasticæ pecuniæ forma est* „ *instituta*, ubi intelligeremus quod præ- „ cepit non cogitandum esse de crastino, „ non ad hoc fuisse præceptum, ut nihil „ pecuniæ servetur a sanctis: sed ne Deo „ pro ista serviatur, & propter inopiæ ti- „ morem justitia deseratur. Nam & Apo- „ stolus in posterum providens, ait, si „ quis fidelis habet viduas, sufficienter tri- „ buat eis, ut non gravetur Ecclesia, quo „ veris viduis sufficere possit. „ E *lib.* II, *de sermone Domini in Monte cap.* XVII. *num.* 57, *tom. cod. col.* 223. „ Hoc autem lo- „ co vehementer cavendum est, ne forte „ cum viderimus aliquem servum Dei pro- „ videre, ne ista necessaria desint, vel si- „ bi, vel eis quorum sibi cura commissa „ est, judicemus eum contra præceptum „ Domini facere, & de crastino esse sol- „ licitum. Nam & ipse Dominus, cui mi- „ nistrabant Angeli, tamen propter exem- „ plum, ne quis postea scandalum patere- „ tur, cum aliquem servorum ejus animad- „ vertisset ista necessaria procurare, locu- „ los habere dignatus est cum pecunia, „ unde usibus necessariis quidquid opus „ fuisset præberetur: quorum loculorum „ custos, & fur, sicut scriptum est, Judas „ fuit qui eum tradidit. „

(1) *Actor. Apostolic. cap.* IV. *ver.* 32. *seqq.* „ Multitudinis autem credentium erat cor „ unum, & anima una: nec quisquam „ eorum, quæ possidebat, aliquid suum „ esse dicebat, sed erant illis omnia com- „ munia... & gratia magna erat in om- „ nibus illis. Neque enim quisquam egens „ erat inter illos. Quotquot enim posses- „ sores agrorum, aut domorum erant ven- „ dentes afferebant pretia eorum, quæ „ vendebant, & ponebant ante pedes Apo- „ stolorum. Dividebatur autem singulis „ prout cuique opus erat. „

(2) Per nome di primi Cristiani intender si possono quelli, che in qualunque parte del Mondo abbracciarono i primi la Religione di Cristo. Ora, se di tutti questi avesse inteso di parlare l'Anonimo, dicendo, *che i primi Cristiani lasciavano fin anche*

che

Digitized by Google

masi „ la (3) rigorosa vita comune de' primi Fedeli fu una disciplina lo-
„ cale della sola Chiesa di Gerusalemme , ... nè si trova praticata fuo-
„ ri di Gerusalemme, anzi tutto il contrario mostrano le scritture del nuovo
„ Testamento negli Atti Apostolici , e nell' Epistole Apostoliche . „ Di più
„ nella (4) morte di S. Stefano circa 18. mesi dopo la Pentecoste, finì la
„ vita comune in Gerusalemme , perchè allora vi fu una gran persecuzio-
„ ne nella Chiesa , e tutti i Fedeli si dispersero quà, e là; e rimasero nel-
„ la santa Città i soli XII. Apostoli, i quali come XII. Colonne di bronzo
„ non furono scossi in quel gran temporale , e turbine; *Facta est in illa die*
„ *persecutio magna in Ecclesia , quæ erat Hierosolymis , & omnes dispersi*
„ *sunt per regiones Judeæ , & Samariæ præter Apostolos* . (*Actor. Apostol.*
„ *Cap. VIII. ver.* 1.) E sebbene poi ripullulò grandemente la Chiesa nella
„ stessa Città, onde nell' ultima andata di San Paolo colà, San Giacomo
„ Apostolo , e Vescovo di quella, ed i Preti della stessa Chiesa dissero a S.
„ Paolo: (*Actor. Apostol. Cap. XXI. vers.* 20.) *Vides frater quot millia sunt*
„ *in Judæis , qui crediderunt*: nondimeno non vi fu rimessa la vita comune,
„ come significa lo stesso S. Paolo scrivendo da Italia agli Ebrei Cristiani ;
„ mentre fa menzione delle proprie loro facoltà , non già vendute per la
„ vita comune , come nel principio (5) dopo la Pentecoste, ma rapite nel-
„ le persecuzioni : e mentre gli esorta alla ospitalità , ed alla fuga dell'
„ avarizia , ed al contentarsi di ciò , che al presente potevano avere. *Ra-*
„ *pinam* , (scrive egli *ad Hebræos Cap. X. ver.* 34.) *bonorum vestrorum*
„ *cum gaudio suscepistis , cognoscentes vos habere meliorem , & manentem sub-*
„ *stantiam* . Ed appresso (*Cap. XIII. vers.* 2. , *&* 5.) *Hospitalitatem nolite*
„ *oblivisci . . . . . sint mores sine avaritia , contenti præsentibus* „ .

CCCXLV. Quan-

che il possesso de' proprj beni patrimoniali , si sarebbe ingannato, perchè dei soli Fedeli di Gerusalemme leggiamo, che véndevano i loro fondi, e ne recavano il prezzo agli Apostoli, e ciò spontaneamente come apparisce dalle parole di S.Pietro ad Anania *Act. Apostolic. cap.V. ver.* 3., *&* 4. „ Anania, cur tentavit Satanas cor tuum, „ mentiri te Spiritui Sancto , & fraudare „ de pretio agri? Nonne manens tibi ma- „ nebat, & venumdatum in tua erat po- „ testate? „ E sebbene dalle parole precedenti di S. Luca si raccolga, che tutti quei Fedeli di ciò, che possedevano, ad altri facevano parte, e non lo riguardavano come suo, non si deduce che tutti realmente alienassero i proprj fondi, anzi non mancano fondamenti di sostenere il contrario .

(3) Tommasi *Riflessioni sopra la rigorosa vita comune de' Religiosi Operum ejusd. edit. Romanæ MDCCLIV. tom. VII. pag.*190.

(4) Ivi *pag.*192.

(5) S.Tommaso d'Aquino *Contra Gentes lib.* III. *cap.*CXXXV. *tom.* IX. *fol.*392. *col.*3. adduce la ragione, per cui gli Apostoli in Gerusalemme istituirono la vita comune tra i Fedeli, ma non altrove: „ Quod de „ pretio possessionum venditarum omnes „ communiter vivant, sufficiens est, non „ tamen ad longum tempus: & ideo Apo- „ stoli hunc modum vivendi fidelibus in „ Hierusalem instituebant: quia prævide- „ bant per Spiritum Sanctum, quod non „ diu in Hierusalem simul commorari de- „ berent: tum propter persecutiones, & „ injurias eis inferendas a Judæis: tum etiam „ propter instantem destructionem civitatis, „ & gentis; unde non fuit necessarium „ nisi ad modicum tempus fidelibus pro- „ videre, & propter hoc transeuntes ad „ gentes, in quibus firmanda, & perdura- „ tura erat Ecclesia, hunc modum viven- „ di non leguntur instituisse. „

Digitized by Google

CCCXLV. Quantunque però nelle altre Chiese non fosse introdotta la vita comune tra i Fedeli, avevano esse la loro arca comune, in cui si riponevano le contribuzioni, che la pietà dei Cristiani offeriva, e le rendite, che dai fondi al Corpo dei Fedeli appartenenti si ricavavano. Di fatti a peso delle rispettive (1) Chiese era o in tutto, o in parte il sostentamento dei Sacri Ministri, delle Vedove, e dei poveri, dei Confessori o detenuti nelle carceri, o condannati alle miniere; e l' ospitalità frà i pregj del Vescovo da S. (2) Paolo è numerata. Ora come avrebbe potuto il Vescovo esercitare ospitalità, senza avere abitazione capace da ammettervi i forastieri, e senza aver da spendere pel loro vitto? Come avrebbero potuto le Chiese alimentare i Sacri Ministri, le Vedove, &c. senza aver proprio denaro provenuto o dalle contribuzioni dei Fedeli, o dai fondi dalle medesime posseduti? Imperocchè aver la Chiesa, anche prima dell' Impero di Costantino il Grande, posseduti non solo beni mobili, ma eziandio beni immobili da indubitati monumenti apparisce, Racconta Eusebio Vescovo di Cesarea, (3) che essendo stato giustamente per delitto di eresia Paolo Samosateno Vescovo di Antiochia condannato, e deposto da un numeroso Sinodo di Vescovi tenuto in quella Città, non volle tuttavolta uscire dalla casa della Chiesa, nè rappresenta come cosa nuova, o singolare della Chiesa Antiochena di aver pos-

(1) Le prove di quel tanto, che qui si asserisce, legger si possono nell'Opera del P. Mamachi *De' costumi de' primitivi Cristiani lib. III. cap. I. §. II. num. III. seg. pag.* 29. *segg.* Noi quì soltanto riporteremo due passi, uno di S. Giustino Martire, l' altro di Tertulliano. S. Giustino *Apologia I. num.* 67. *pag.* 83. *seq. edit. Paris. Operum ejusd. an.* MDCCXLII. dice: „ Qui abundant, & „ volunt, suo arbitrio, quod quisque vult, „ largiuntur, & quod colligitur apud eum, „ qui præest, deponitur, ac ipse subvenit pupillis, & viduis, & iis, qui vel „ ob morbum, vel aliam ob causam egent, „ tum etiam iis, qui in vinculis sunt, & „ advenientibus peregre hospitibus: uno „ verbo omnium indigentium curam suscipit. „ E Tertulliano *Apologetici cap.* 39. *edit. Parisiensis Operum ejusd. an.* MDCXXIV. *pag.* 35. scrive: „ Si quod arcæ genus est, „ non de honoraria summa quasi redemptæ religionis congregatur. Modicam „ unusquisque stipem menstrua die, vel „ cum velit, & si modo velit, & si modo „ possit, apponit. Nam nemo compellitur, sed sponte confert. Hæc quasi deposita pietatis sunt. Nam inde non epulis, nec potaculis, nec ingratis voratrinis dispensatur, sed egenis alendis, humandisque, & pueris, ac puellis, re ac „ parentibus destitutis, jamque domesticis senibus, item naufragis, & si qui in „ metallis, & si qui in insulis, vel in custodiis, dumtaxat ex causa Dei sectæ, „ alumni confessionis suæ fiunt. „

(2) *In Epist. I. ad Timotheum cap.* III. *ver.* 2. „ Oportet ... Episcopum irreprehensibilem „ esse ... hospitalem. „ Lo stesso si legge nella lettera a Tito *cap.* I. *ver.* 18., ove è da avvertire, che S. Paolo non dice *bonum est, decet*, ma *oportet*, e che non aggiunse, qualora il Vescovo sia in grado, ma parlò assolutamente.

(3) *Eusebius Histor. Eccles. lib.* VII. *cap.* XXX. *pag.* 319. „ Cum Paulus a recta fide „ simul, & Episcopatu excidisset, Dominus, ut dictum est, administrationem Antiochensis Ecclesiæ suscepit. Sed cum „ Paulus e domo Ecclesiæ nullatenus excedere vellet; interpellatus Imperator „ Aurelianus rectissime hoc negotium dijudicavit, iis domum tradi præcipiens „ quibus Italici Christianæ Religionis antistites, & Romanus Episcopus scriberent. Hoc modo vir supra memoratus „ cum summo dedecore per secularem potestatem ab Ecclesia exturbatus est. „

Digitized by Google

posseduto una casa destinata per l' abitazione del Vescovo . Inoltre gl' Imperadori Costantino , e Licinio nella Legge dallo stesso Eusebio riferita distesamente nella sua Storia Ecclesiastica , (4) ordinarono , che al Corpo dei Cristiani restituiti fossero non solamente quei luoghi , dove erano soliti di radunarsi , ma anche gli altri luoghi , che aveva posseduto , e non erano di pertinenza dei privati Fedeli , ma del Corpo , o della Comunità . E nella lettera diretta ad Anulino Proconsole dell' Affrica per la pronta esecuzione di quella Legge : „ Proccurarai , (5) *dicono* , che o gli orti , o le case , o „ qualunque altra cosa stata di diritto delle medesime Chiese , interamente „ ad esse venga restituita . „ Finalmente Costantino in un' altra Legge riportata dal mentovato Eusebio nella vita del suddetto Imperadore (6) prescrisse , che tutte le cose , le quali si provasse , che erano state giustamente possedute dalle Chiese , o case fossero , o possessioni , o campi , ovvero orti , o beni di qualsivoglia altra natura senza diminuirne verun diritto , che spettasse al dominio , ma i diritti medesimi rimanendo interi , si restituissero . Ordinò

(4) *Lib.*X. *cap.*V. *pag.*428. „ Hoc autem „ amplius in gratiam Christianorum decernimus ; ut loca ipsorum in quibus „ antehac convenire consueverant , de quibus in litteris prius ad devotionem tuam „ datis alia erat forma superiori tempore „ constituta , si qui aut a fisco nostro , „ aut ab alio quopiam ea emisse visi fuerint , ipsis Christianis absque ulla pecunia , & sine repetitione ulla superadjecti pretii , incunctanter ac sine ulla „ ambage restituant : & si qui eadem loca dono acceperint , ut ea protinus Christianis reddant . Quod si , qui ea loca „ emerunt , aut donata acceperunt aliquid „ a nostra Clementia petere velint ; ii Præfectum qui illa in Provincia jus dicit , „ adeant ; ut a nostra serenitate ratio ipsorum habeatur . Quæ quidem omnia protinus sine ulla dilatione corpori Christianorum restitui tua cura , ac diligentia oportebit . Et quoniam iidem Christiani non solum ea loca , in quibus convenire solebant , sed etiam alia possedisse noscuntur , quæ non privatim ad „ singulos ipsorum , sed ad jus corporis „ pertinerent ; hæc omnia post legem a „ nobis memoratam absque ulla dubitatione iisdem Christianis , hoc est cuilibet „ corpori , & conventiculo ipsorum restitui jubebis : supradicta scilicet ratione „ servata , ut qui ea loca absque redhibitione pretii sicut dictum est restituerint , „ indemnitatem suam a nostra benignitate „ exspectent . Atque in his omnibus supradicto corpori Christianorum operam „ tuam , atque industriam , quoad fieri poterit , præstare debebis ; ut mandatum „ citissime perficiatur , quo in hoc etiam „ communi , & publicæ tranquillitati a nostra clementia consulatur . „

(5) *Ibid. pag.*429. „ Est hic mos bonitatis nostræ , ut ea quæ ad alienum jus „ pertinent , non modo nulla inquietudine „ affici , sed etiam restitui velimus Anulino carissime . Quapropter jubemus , ut „ simul atque has litteras acceperis , si quæ „ ex illis quæ ad Catholicam Christianorum Ecclesiam per singulas Civitates , „ aut in aliis locis pertinebant , nunc a „ Decurionibus , aut quibuslibet aliis detinentur ; ea confestim illorum Ecclesiis „ restitui facias . Quandoquidem volumus , „ ut quæ supradictæ Ecclesiæ antea possederunt , ad earundem jus omnino revertantur . Cum ergo perspiciat devotio „ tua , hujus nostræ jussionis manifestissimum esse præscriptum ; operam dabis , „ ut sive horti , sive ædes , seu quodcumque aliud ad jus earundem Ecclesiarum „ pertinuerit , cuncta illis quantocyus restituantur : quo scilicet te huic nostro „ præcepto accuratissime obtemperasse intelligamus . „

(6) *Lib.* II. *cap.*XXXIX. *pag.* 497. „ Neque enim vel fisco concedetur , si quid „ eorum , quæ supra dixi possideat , id firmiter retinere . Verum adversus Sacrosanctas Ecclesias nihil obloqui ausus , „ ea quæ aliquandiu injuste detinuit , Ecclesiis

Digitized by Google

dinò altresì (7) la restituzione dei luoghi onorati colle reliquie dei Santi Martiri, o nei quali si conservava la memoria della gloriosa loro passione, e di più determinò, (8) che i beni confiscati dei Martiri, quando i Martiri non avessero avuti legittimi eredi, si dassero alla Chiesa, essendo conveniente, che a quella pervenissero, per cui eglino si erano esposti a tanti pericoli, e dopo crudeli strapazzi sofferto avevano coraggiosamente la morte.

CCCXLVI. Non si può adunque mettere in controversia, non che negare, aver la Chiesa fino dal tempo di Gesù Csisto Signor nostro ricevuto le pie offerte dei Fedeli, (§. CCCXLIII.) e dopo la gloriosa Ascensione di Cristo in Cielo, e prima delle Leggi Imperiali di Costantino il Grande, che a tutti permise di abbracciare, e pubblicamente professare il Cristianesimo aver ella posseduto non solamente gli Oratorj, ove celebrare le sacre adunanze, e le suppellettili necessarie per la celebrazione dei divini misterj, e queste almeno nelle Chiese più illustri di grandissimo valore, cioè lucerne, candelieri, calici, e patene di oro, e di (1) argento; ma eziandio fondi della natura di quelli, che ancora secondo la giurisprudenza Cristiana venir possono nell' ordinario umano commercio. (§. preced.) Vero è, che fra i beni terreni in quei secoli dalla Chiesa posseduti non troviamo Regni, Provincie, o Città, e conseguentemente neppure Investiture di Stati dalla

„ clesiis tandem jure restituet. Omnia ergo quæ ad Ecclesias recte visa fuerint „ pertinere; sive domus, ac possessio sit, „ sive agri, sive horti, seu quæcumque „ alia; nullo jure, quod ad dominium pertinet imminuto, sed salvis omnibus, „ atque integris manentibus, restitui jubemus. „

(7) *Ibid. cap.* XL. *pag. cit.* „ Sed & loca „ illa quæ martyrum reliquiis honorata „ sunt, & quæ gloriosi illorum interitus „ memoriam servant, quis ambigat ad Ecclesias pertinere? Immo vero quis non „ id præcipiat? Quando nec munus ullum „ præstantius, nec labor ullus jucundior, „ atque utilior esse potest, quam, divino „ Spiritu impellente, harum rerum diligentem curam gerere; ut quæ improbo quodam prætextu ab injustis, ac nequissimis hominibus ablata sunt, ea justissime restituta sanctis Dei Ecclesiis denuo „ redhibeantur. „

(8) *Ibid. cap.* XXXVI. *pag.* 495. „ Si nullus cognatus supersit qui, prout rationi „ consentaneum est, hæredatatem capessat „ eorum, quos supra memoravi, martyrum scilicet, & confessorum, aut illorum, qui ob hujusmodi causam ex patria migraverunt; cuiusque loci Ecclesiam hæreditatem adire decernimus. Nec „ defunctis utique molestum erit, si cujus „ gratia nullum non discrimen subierunt, „ eam ipsis hæredem habere contingat. „

(1) Prudenzio *De Martyrio Sancti Laurentii lib.* περὶ στεφάνων *Hymno* 2. *Actorum primorum Martyrum sinceriorum Theodorici Ruinart edit. Amstelædami* 1713. *pag.* 190. a S.Lorenzo Arcidiacono della Chiesa Romana, il quale

„ Claustris sacrorum præerat
„ Cælestis arcanum domus
„ Fidis gubernans clavibus
„ Votasque dispensans opes,

fa parlare così il Prefetto di Roma:

„ Hunc esse vestris orgiis
„ Moremque & artem proditum est.
„ Hanc disciplinam fœderis
„ Libent ut auro Antistites.
„ Argenteis scyphis ferunt
„ Fumare sacrum sanguinem
„ Auroque nocturnis sacris
„ Adstare fixos cereos.

E *In Gestis apud Zenophilum, quibus Silvanum, a quo Majorinus est ordinatus, traditorem fuisse constat*, fra gli antichi monumenti spettanti alla Storia dei Donatisti eg-

Digitized by Google

dalla medesima ad altri date. Ma non segue da ciò, che non fosse ad essa lecito l' acquistarli, e infeudarne altri; e che in progresso avendoli acquistati, e datone alcuni in feudo, non abbia potuto legittimamente acquistarli, e darne l' Investitura. Conciosiacchè dal non aver la Chiesa per varj secoli goduto temporale Sovranità, e dal non avere esercitato, o comunicato ad altri il diritto sopra Stati a lei temporalmente soggetti, non nasce, che ella ne fosse incapace. Perciò gli Eretici, che alla temporale Sovranità della Chiesa mossero guerra, non affacciarono, che i Romani Pontefici, ed i Vescovi di Magonza, di Treveri, di Colonia, e di altre Città non ebbero da principio il Dominio temporale di Stati; ma si sforzarono di provare, che l' unione delle due potestà Ecclesiastica, e Secolare in una stessa persona intrinsecameute ripugni: cosa, che nè a loro riuscì, nè a veruno riuscirà giammai di (2) mostrare. Perocchè nello stato di Legge di natura veggiamo Melchisedecco Re, e Sacerdote; e in quello della Legge scritta Mosè, Eli, Samuello, e i Maccabei sostenere il grado e di Sacerdoti, e di Duci, e Giudici del Popolo (4) Ebreo: e quantunque Gesù Cristo agli Apostoli, e in persona di essi ai loro successori non conferisse Sovranità temporale; non vietò però loro di averla. Per la qual cosa chi falsamente pretese non essere agli Ecclesiastici permessa la temporale Sovranità, che la Legge di Gesù Cristo agli stessi Ecclesiastici non proibisce, fu dalla Cattolica Chiesa meritamente riprovato, egualmente che gli Anabattisti, (5) i quali ebbero la temerità di sostenere, che l' esercizio delle Magistrature compatibile non era colla professione del Cristianesimo.

CCCXLVII. Noi sì che dall' avere la Chiesa prima delle Leggi di Costantino ricevuto le offerte dei pii Fedeli, e posseduto beni sì mobili, che stabi-

aggiunti all'Opera di S.Ottato *De schismate Donatistarum edit. cit. pag.*168. si legge: „ Sedente Paulo Episcopo Montano, & „ Victore, Deusatelio, & Memorio Presbyteris, adstante Marte cum Helio, & „ Marte Diaconis, Marcuclio, Catullino, „ Silvano, & Caroso Subdiaconis, Januario, Meraclo, Fructuoso, Miggine, Saturnino, Victore Samsurico, & ceteris „ fossoribus contrascribente Victore Aufidii, in brevi sic: Calices duo aurei, item „ calices sex argentei, urceola sex argentea, cuccumellum argenteum, lucernæ „ argenteæ septem, cereofala duo, candelæ breves æneæ cum lucernis suis septem, item lucernæ æneæ undecim cum „ catenis suis, tunicæ muliebres LXXXII. „ mafortea XXXVIII. tunicæ viriles XVI. „ caligæ viriles paria XIII. caligæ muliebres „ paria XLVII. coplæ rusticanæ XIX. Felix flamen perpetuus Curator Reipublicæ Marcuclio, Silvano, & Caroso fossoribus dixit: Proferte hoc quod habetis. Silvanus, & Carosus dixerunt: Quod „ hic fuit, totum hoc ejecimus. Felix flamen perpetuus Curator Reipublicæ Marcuclio, Silvano, & Caroso dixit: Responsio vestra actis hæret. Posteaquam „ perventum est in bibliothecam, inventa „ sunt ibi armaria inania. Ibi protulit Silvanus capitulatam argenteam, & lucernam argenteam, quod diceret, se post „ orcam eas invenisse. „

(2) Bellarmino *de Romano Pontifice lib.V. cap.IX., & X.*

(3) *Genesis cap. XIV. ver.* 18., *&* 19. „ Melchisedech Rex Salem, proferens panem, & vinum (erat enim Sacerdos „ Dei altissimi), benedixit ei. „

(4) Bellarmino *lib. cit. cap.IX.*

(5) Vedi gli Autori, i quali hanno scritto la Storia degli Anabattisti citati dal P. M. Mamachi *Originum, & Antiquitatum Christianarum tom.IV. pag.*16. *not.*1.

Digitized by Google

bili, (§. CCCXLI., e CCCXLIII. seg.) giustamente inferiamo, che il diritto di possedere beni terreni, ed anche Signorie alla medesima indipendentemente dalle concessioni dei Principi compete: onde erra a gran partito il nostro Anonimo Discorsivo asserendo, che la Chiesa riguardo all' acquisto, e al possedimento di simili beni sia della condizione stessa dei Collegj *degli Auguri*, *de' Flamini*, *degli Augustali*. (§. CCCXXXIX.) Conciosiacchè, se la Chiesa per quello che concerne l' acquisto, ed il possedimento dei beni terreni, è della condizione stessa dei *Collegj degli Auguri*, *de' Flamini*, *degli Augustali*; dunque illecitamente per il corso dei primi tre secoli, e più, beni terreni acquistò, e possedette: giacchè gl' Imperadori Romani fino a Costantino riguardarono la Chiesa Cristiana come un Collegio illecito, ed illegittimo, e come tale la perseguitarono; e se alcuni tollerarono i Fedeli, e permisero loro di adunarsi per motivo di Religione, nessuno di essi autorizzò i Collegj dei Ministri dell'Evangelio all' acquisto, e al possedimento di beni (1) terreni. Ora non si può sostenere, che la Chiesa per il corso di trè, e più secoli abbia illecitamente, e illegittimamente posseduto beni terreni, senza ammettere nel tempo stesso, che peccarono gli Apostoli, e fece male lo stesso nostro impeccabile Signore Gesù Cristo: perocchè dagli Apostoli, e dallo stesso nostro Signore Gesù Cristo coll' esempio dei Loculi (§. CCCXLIII.) la Chiesa fu indirizzata ad acquistare, e possedere tali beni: bestemmia atroce, che se non ha fatto orrore all' Anonimo, il quale non doveva ignorare le necessarie conseguenze dell' erroneo sistema da lui adottato, non può non farlo a chi non ha rinunziato al Cristianesimo. Tant' è: bisogna o confessare, che dalle concessioni dei Principi non dipende il diritto della Chiesa all' acquisto, e al possedimento dei beni terreni; o riputarla per tre, e più secoli rea di essersi arrogata una capacità, che non aveva, e di essersela arrogata contro l' espresso divieto delle legittime potestà, a cui apparteneva di approvare i Collegj, e di renderli capaci di acquistare anche per le vie naturali. Non si può da un Cristiano riputar la Chiesa, che acquistò, e possedè beni terreni col pieno consentimento, colla cooperazione, e coll' indirizzo non solo dei Santi Apostoli, ma ancora dello stesso suo Fondatore, e Capo Gesù Cristo, usurpatrice di una capacità, che dipendeva dalle concessioni dei Principi. Dunque forza è riconoscere, che la capacità della Chiesa all' acquisto, e al possedimento dei beni terreni dalle concessioni dei Principi non dipende.

CCCXLVIII. Ma „ Gesù Cristo, *oppone l'* (1) *Anonimo*, fondò la sua „ Chiesa con altre mire; e mille volte c' insegnò, e ci disse, che il suo „ Regno non è già quello della Terra. Questo spirito fu comune a tutto il „ ceto dei Fedeli; a quali vien proibito non già di possedere, ma bensì di „ essere attaccati alle cose temporali, trascurando le vere ricchezze dell'al-

(1) Mamachi *Diritto libero della Chiesa lib.* II. *cap.* II. §. 1. *segg. tom.* II. *part.* I. *pag.* 251. *segg.*

(1) *Riflessioni pag.* 61.

„ tro mondo : nè troviamo, che Gesù Cristo abbia stabiliti i suoi Ministri „ sopra il possesso temporale, ma soltanto accordò loro il potere del sacro „ carattere con i doni dello Spirito Santo, profezie, miracoli, cognizio- „ ne di lingue, e facoltà di rimettere i peccati. In fatti i suoi Discepoli „ furono mandati alla predicazione della nuova legge colla sola fiducia sù „ la divina Providenza : ed a coloro, che si prendevano soverchia pena per „ gli affari del secolo, Egli disse, che il suo Padre divino si occupa di tut- „ te le sue creature ; anche le più vili, e condannò la debolezza della lo- „ ro fede. Tutto ciò dimostra, non già che i Chierici non possano pos- „ sedere, o che sia incompatibile il Ministero sacro col possesso de' beni „ temporali ; ma bensi che i loro acquisti non possono vantare un titolo „ d' istituzione divina. „ Dunque, ripiglio, e ripeto io, il Collegio Apostolico sotto il Magistero, e la Direzione di Gesù Cristo, la Chiesa Gerosolimitana governata dai Santi Apostoli, e le altre Chiese dagli Apostoli medesimi, o dai loro Santissimi Successori fondate, e ammaestrate, acquistarono, e possedettero per più di tre secoli beni temporali senza legittimo titolo. Imperocchè ogni titolo legittimo, che vantar possono gli acquisti dei Corpi, o dei Collegj, è d' istituzione o divina, o umana. I Collegj Ecclesiastici fino ai tempi di Costantino in tutta l' estensione del Romano Impero non poterono vantare un titolo d' istituzione umana, perchè non erano stati approvati dal Senato di Roma, e dagl' Imperadori, anzi con replicati editti erano stati proibiti. (§. preced.) Dunque, se, come vuole l' Anonimo, vantar non poterono titolo d' istituzione divina, senza legittimo titolo acquistarono, e possederono beni terreni. Ma è falsissimo, che il Collegio Apostolico, la Chiesa Gerosolimitana, e le altre Chiese per trè secoli e più non avessero legittimo titolo di far acquisto, e di possedere beni terreni : altrimenti Gesù Cristo, gli Apostoli, e i Santi Vescovi loro successori avrebbero dato per leciti, e per validi, doni, ed acquisti illeciti, e invalidi, e vi avrebbero cooperato. Ebbero dunque i Collegj Ecclesiastici, anche prima di Costantino, un legittimo titolo all' acquisto, e al possedimento di tali beni : e non essendo stato questo legittimo titolo di umana istituzione, convien dire, che sia stato d' istituzione divina ; come d' istituzione divina ne fu la fondazione fatta da un Uomo Dio, il quale sapeva, e predetto aveva (2) ai suoi discepoli le persecuzioni gravissime, che per alcuni secoli era per soffrire dai Principi del secolo involti nelle tenebre dell' errore la sua Chiesa.

CCCXLIX. Mostrata l' insussistenza della franca asserzione dell' Anonimo, che titolo divino non si trova, onde la Chiesa sia capace di acquistare, e possedere beni terreni, esaminiamo brevemente le prove da lui addotte per confermarla. *Gesù Cristo*, egli (1) dice, *fondò la sua Chiesa con altre mire* : cioè *non ebbe altra mira, che il Regno dei Cieli : le promesse di una vita futura, e di un altro Mondo furono le molle, sù le quali si vede*

(2) *Matthæi cap.X. ver. 16. seqq., & Johannis cap.XVI. ver.1. seqq.*

(1) *Riflessioni pag. 61., e Discorso pag. 9.*

Digitized by Google

de architettato il nuovo Codice del Vangelo . Nol nego . Dunque la Chiesa ha una originaria opposizione all' acquisto dei beni , e Signorie temporali ; e titolo divino non si trova , che la renda abile a tale acquisto ? E l' Anonimo ha studiato , e commenda la Logica , che *c' insegna* (2) *la giusta maniera di unire le nostre idee* ? Ma qual' *unione d' idee* vi è frà le testè riferite sue proposizioni , e le conseguenze , che il medesimo ne deduce ? Forse perchè „ Gesù Cristo nel fondare la Chiesa non ebbe altra mira che il Regno dei „ Cieli ; e le promesse di una vita futura , e di un altro Mondo furono le „ Molle, sù le quali si vede architettato il nuovo Codice del Vangelo , „ non potè egli abilitare la stessa Chiesa , all' acquisto , e al possesso dei beni terreni ? Forse non era necessario che l' abilitasse , volendo , che ella sussistesse prima ancora che dalle sovrane potestà del secolo riconosciuta fosse come Collegio (3) legittimo? Forse non l' abilitò , ricevendo egli stesso le offerte dei Fedeli , affidando la custodia del denaro comune ad un suo Discepolo , e prevalendosi di quel denaro per mantenere il Collegio Apostolico , e distribuirne porzione ai poverelli ? Come dunque con intrepidezza , che desta maraviglia, si afferma, che titolo divino non si trova , onde provare che la Chiesa sia capace di far acquisto , e di possedere con giusta ragione beni temporali ; anzi che la Chiesa all' acquisto , e al possesso di simili beni abbia *una originaria opposizione* ? Che è quanto dire , che riguardandone in origine la istituzione , non solamente non le compete , ma le ripugna eziandio il farne acquisto , ed il possederli . Imperocchè tal' è la forza della *opposizione* , e in tal senso chiamiamo opposto alla virtù il vizio , alla verità la menzogna , alla onestà la dissolutezza . Ma donde procede cotesta originaria opposizione della Chiesa all' acquisto dei beni , e delle Signorie temporali ? Dal non avere la Religione di Gesù Cristo „ per originaria istituzione altra mira , che il Regno dei Cieli , e dall' essere le promesse di una „ vita futura , e di un' altro Mondo le Molle , sù le quali si vede architettato il nuovo Codice del Vangelo ? „ Questa è l' unica cagione , che di tale opposizione adduce il nostro gran Filosofo pensatore alla moda . Quindi domando a lui 1. Se la Chiesa fino dal principio del Mondo fu fondata con altra mira , che quella del Regno dei Cieli ? 2. Se le promesse di una vita futura , e di un' altro Mondo furono fatte agli Uomini solamente dopo la venuta di Gesù Cristo ? 3. Se il nuovo Codice del Vangelo unicamente promulgato fu per la Chiesa , considerata come un Corpo , e una Società ; o per i soli Collegj dei Ministri della Religione ; ovvero per tutti i Fedeli ? Forse egli non avrà il coraggio di negare , che la Chiesa fino dal principio del Mondo fondata fu colla *mira del Regno de' Cieli* , che le promesse di una vita futura , e di un altro Mondo furono fatte agli uomini prima ancora del-

(2) *Riflessioni pag. 60. seg.*

(3) Come da principio universalmente , così nel giro dei Secoli la Cristiana Religione in molti Stati , e Regni pur troppo è stata , ed è proibita , e perseguitata. Ora , se la Chiesa non avesse avuto , e non avesse altronde che dalle concessioni dei Principi temporali il diritto di possedere legittimamente , ciascun vede le conseguenze funeste , che ne derivarebbero .

Digitized by Google

della venuta di Gesù (4) Cristo, anzi fatte furono al padre del genere umano (5) Adamo, e, che il nuovo Codice del Vangelo fu promulgato per tutti i Fedeli: e se avesse la baldanza di negare tali verità, lo stringerei adducendogli i passi espressi della sacra Scrittura, che le confermano. Conciosiacchè Iddio per bocca d' Isaia dice (6): „ Tutti quelli, che invocano il „ nome mio, per la gloria mia gli ho creati, gli ho formati, e gli ho fat„ ti: „ e per bocca di Gioele: „ Chiunque (7) invocherà il nome del Si„ gnore, conseguirà la salute: „ e S. Paolo nella lettera agli Ebrei ragionando di Abramo, e degli altri antichi Patriarchi scrive: „ Per (8) la fede „ quegli, ch' è chiamato Abramo, obbedì per andare a quel luogo, che „ dovea ricevere in eredità: e partì, senza saper dove andasse. Per la fe„ de stette pellegrino nella terra promessa come non sua, abitando sotto le „ tende con Isacco, e Giacobbe coeredi della stessa promessa. Imperoc„ chè aspettava quella Città ben fondata: della quale funne architetto Dio, „ e fondatore . . . . Nella fede morirono tutti questi senza aver conseguite „ le promesse, ma da lungi mirandole, e salutandole, e confessando di „ essere ospiti, e pellegrini sopra la terra. Poiche quelli, che così parla„ no, dimostrano, che cercan la patria. E se avesser conservata memoria „ di quella, onde erano usciti, avean certamente il tempo di ritornarvi: „ ma ad una migliore anelano, cioè alla celeste. Per questo non ha Dio „ rossore di chiamarsi loro Dio: conciosiacchè preparata avea per essi la „ Cit-

(4) Alcuni, fra i quali sì è distinto Giovanni Clerch *Biblioth. Ancienne, & moderne tom.* V., hanno preteso, che nell' antica alleanza non fosse conosciuta una vita avvenire. Ma tal folle, ed insensata pretensione è stata confutata da molti eruditi Letterati, e fra gli altri dal P. Casto Innocente Ansaldi *De futuro sæculo ab Hebræis ante captivitatem cognito*, dal P. Patuzzi *De futuro impiorum statu lib.* 1. *cap.* VI., e dal P. Antonino Valsecchi *Dei fondamenti della Religione, e dei fonti dell' empietà lib.* 1. *cap.* X. §. V. *segg.*

(5) Se ad Adamo non fossero state fatte le promesse di una vita futura, e di un altro Mondo, come avrebbe egli potuto sperare, e tendere alla beatifica visione di Dio, come a suo ultimo fine?

(6) *Isajæ cap.* XLIII. *ver.* 7. „ Omnem, „ qui invocat nomen meum, in gloriam „ meam creavi eum, formavi eum, & fe„ ci eum.

(7) *Joelis cap.* II. *ver.* 32. „ Omnis, qui „ invocaverit nomen Domini, salvus erit. „

(8) *Cap. XI. ver.* 8. *seqq.* „ Fide qui voca„ tur Abraham obedivit in locum exire, quem „ accepturus erat in hæreditatem: & exiit „ nesciens quo iret. Fide demoratus est in „ Terra repromissionis, tamquam in aliena, „ in casulis habitando cum Isaac, & Ja„ cob cohæredibus repromissionis ejusdem. „ Expectabat enim fundamenta habentem „ civitatem: cuius artifex, & conditor „ Deus.... Iuxta fidem defuncti sunt om„ nes isti non acceptis repromissionibus, „ sed a longe eas aspicientes, & salutan„ tes, & confitentes quia peregrini, & ho„ spites sunt super terram. Qui enim hæc „ dicunt, significant se patriam inquirere, „ Et si quidem ipsius meminissent de qua „ exierunt, habebant utique tempus rever„ tendi: nunc autem meliorem appetunt, „ idest cælestem. Ideo non confunditur „ Deus vocari Deus eorum: paravit enim „ illis civitatem. „ Il medesimo Apostolo nello stesso capo *ver.* 1. *seqq.* parlando della fede sovrannaturale, di cui oggetto sono le promesse di una vita futura, e di un altro Mondo, aveva scritto: „ In hac te„ stimonium consecuti sunt senes. Fide „ intelligimus aptata esse sæcula verbo „ Dei: ut ex invisibilibus visibilia fierent. „ Fide plurimam hostiam Abel, quam Cain „ obtulit Deo, per quam testimonium con„ secutus est esse justus, testimonium per„ hibente muneribus ejus Deo, & per il„ lam

„ Città : „ e Gesù Cristo a tutti i suoi seguaci intima : „ Cercate (9) . . . „ in primo luogo il Regno di Dio , e la sua giustizia ; ed avrete di sop- „ prapiù tutte queste cose . „ Ora sì fatta mira non impedì , che i Fedeli Laici , ed anche i Fedeli addetti al ministero delle divine cose nello stato della Legge di natura , e in quello della Legge scritta possedesssero beni e mobili , e stabili , e perfino Signorie : (§. CCCXLVI.) anzi alla Tribù di Levi , *alla* (10) *quale solamente avea Dio attaccato il Sacerdozio legale con un comando espresso , e inviolabile* , per suo ordine assegnate furono quarantotto (11) Città con tanto di campagna , che in lungo per ogni parte si stendeva un miglio , ove pascolavano gli armenti , che ai Leviti appartenevano , e Cristo Signor nostro ebbe i suoi loculi , in cui serbavasi il denaro a lui offerto pel sostentamento della nascente sua Chiesa , e permise ai suoi seguaci , o Laici fossero , o Ecclesiastici , l' acquistare , e il possedere

„ lam defunctus adhuc loquitur. Fide He- „ noch translatus est , ne videret mortem , „ & non inveniebatur: quia transtulit il- „ lum Deus : ante translationem enim testi- „ monium habuit placuisse Deo.... Fide „ Noe responso accepto de iis , quæ ad- „ huc non videbantur, metuens aptavit ar- „ cam in salutem domus suæ , per quam „ damnavit mundum: & justitiæ, quæ per „ fidem est, hæres est institutus. „

(9) *Matthæi cap.* VI. *ver.* 33. „ Quærite ... „ primum regnum Dei, & justitiam ejus, „ & hæc omnia adjicientur vobis. „

(10) Sono parole dell' Anonimo nelle *Riflessioni pag.* 67.

(11) *Numerorum cap.* XXXV. *ver.* 2. *seqq.* „ Præcipe filiis Israel,ut dent Levitis de pos- „ sessionibus suis, Urbes ad habitandum, „ & suburbana earum per circuitum: ut ipsi „ in oppidis maneant, & suburbana sint pe- „ coribus ac jumentis: Quæ a muris civi- „ tatum forinsecus, per circuitum, mille „ passuum spatio tendentur. Contra Orien- „ tem duo millia erunt cubiti, & contra „ meridiem similiter erunt duo millia: ad „ mare quoque , quod respicit ad Occiden- „ tem eadem mensura erit , & septentrio- „ nalis plaga æquali termino finietur: erunt- „ que urbes in medio , & foris suburba- „ na. De ipsis autem oppidis, quæ Le- „ vitis dabitis , sex erunt in fugitivorum „ auxilia separata , ut fugiat ad ea qui fu- „ derit sanguinem: & exceptis his , alia „ quadraginta duo oppida , id est , simul „ quadraginta octo cum suburbanis suis. „ Ipsæque urbes, quæ dabuntur de pos- „ sessionibus filiorum Israel , ab his , qui „ plus habent , plures auferentur: & qui „ minus , pauciores ; singuli juxta mensu- „ ram hæreditatis suæ dabunt oppida Le- „ vitis: „ il qual comando fu puntualmente eseguito , come si ha *Josue cap.* XXI. *ver.* 1. *seq.* „ Accesseruntque Principes familiarum „ Levi ad Eleazarum sacerdotem , & Jo- „ sue filium Nun , & ad duces cognatio- „ num per singulas tribus filiorum Israel: „ Locutique sunt ad eos in Silo terræ Cha- „ naan , atque dixerunt: Dominus præce- „ pit per manum Moysi ut darentur no- „ bis Urbes ad habitandum , & suburbana „ earum . „ E *ver.* 39. *seq.* „ Itaque civi- „ tates universæ Levitarum in medio pos- „ sessionis filiorum Israel fuerunt quadra- „ ginta octo cum suburbanis suis, singulæ „ per familias distributæ. „ Da questi testi si ricava , che dal versetto 33. del capo XIII. dello stesso libro di Giosuè „ Tri- „ bui autem Levi non dedit possessionem: „ quoniam Dominus Deus Israel ipse est „ possessio ejus , „ non si può inferire , come ne deducono i nemici del Dominio temporale della Chiesa , che i Leviti non possedessero Città , e campagne ; ma unicamente si ritrae , che non fu alla Tribù di Levi , come alle altre conceduta una regione separata , perchè la stirpe di Levi doveva essere distribuita per le regioni , e per i territorj delle altre Tribù , affinchè assistessero loro in ciò , che riguardava la Religione , come dice S. Tommaso d'Aquino *in lib.* IV. *sentent. distinct.* XXIV. *quæst.* III. *art.* 1. *quæstiunc.* III. *ad* 2. *arg.* „ Levitæ „ in veteri testamento .... ideo non ac- „ ceperunt partem cum aliis tribubus, quia „ erant per omnes tribus dispergendi, quod „ fieri non potuisset , si unam determina- „ tam partem accepissent , sicut aliæ tri- „ bus , „

Digitized by Google

re beni, e Signorie terrene unicamente vietando (12) *di essere attaccati alle cose temporali trascurando le vere ricchezze nell' altro Mondo*. Dall' essere stata pertanto la Chiesa fondata colla mira del Regno de' Cieli, e dall' essere le promesse di una vita futura, e di un altro Mondo le molle, sù le quali si vede architettato il nuovo Codice del Vangelo, inferir non si può, che la Chiesa abbia una originaria opposizione all' acquisto dei beni, e Signorie temporali, e l' asserirlo, è asserire un errore dalla Chiesa meritamente condannato.

CCCL. Molto meno a provare la predetta originaria opposizione giova quello, che non *mille volte*, come spaccia l' Anonimo, (1) ma una volta sola Cristo disse a Pilato (2) *il Regno mio non è da questo Mondo*, e non come traduce l' Anonimo stesso, *il mio Regno non è già quello della Terra*: poichè il nostro divino Redentore, e Maestro con quelle parole non intese mai indicare, che i seguaci della sua Religione, avvegnachè Ecclesiastici, non possano avere Principati terreni; ovvero che egli, in quanto anche Uomo non era Re: anzi si espresse di esserlo: (3) ma unicamente volle significare a Pilato, che non era tal Re, quale lo supponeva quel Presidente, perchè il suo regno non era da questo Mondo, non avendo origine da mondane cagioni, o dalla elezione degli Uomini; nè era ei venuto per regnare a guisa dei Principi (4) mondani, ma per regnare nei cuori dei Fedeli, i quali benchè fossero nel Mondo, al Mondo essere non dovevano affezionati

CCCLI. Che

(12) *Riflessioni pag.61.*

(1) *Riflessioni pag. cit.*

(2) *Johannis cap.*XVIII.*ver.36.* „ Regnum „ meum non est de hoc mundo: si ex hoc „ mundo esset regnum meum, ministri „ mei utique decertarent, ut non traderer „ Judæis; nunc autem regnum meum non „ est hinc: „ ove, come osserva S. Agostino *Tract.CXV. in Johan. num.*12. *tom.* III. *part.* II. *col.* 792. „ Non ait, *Regnum meum* „ *non est* in hoc mundo, sed *non est de* „ *hoc mundo*, ... Non ait, nunc *autem* „ *Regnum meum non est hic*, sed *non est* „ *hinc*. „

(3) *Johannis cap. cit, ver.37.* „ Dixit itaque ei Pilatus: ergo Rex es tu? Respondit Jesus: Tu dicis quia Rex sum „ ego: „ le quali parole esaminando S. Agostino *Tract. cit, num.* 3. *col,* 792. comenta: „ Non quia regem se timuit confiteri; sed „ *Tu dicis* ita libratum est, ut neque se „ regem neget, (rex est enim cujus regnum non est de hoc mundo) neque regem talem se esse fateatur, cuius regnum putetur esse de hoc mundo. Talem quippe ille sentiebat qui dixerat: „ *Ergo rex es tu*, cui responsum est *Tu* „ *dicis, quia rex sum ego*. Dictum est enim, „ *Tu dicis*, ac si dictum esset, carnalis „ carnaliter dicis. „ E precedentemente *Tract.* XXV. *num.* 2. *col.* 485. aveva detto: „ Quare .... ascendit (*Jesus*) cum cognovisset, quod eum vellent rapere, & regem facere? Quid enim? Non erat rex „ qui timebat fieri Rex? Erat omnino: „ nec talis rex, qui ab hominibus fieret, „ sed talis qui hominibus regnum daret. „

(4) S. Tommaso d'Aquino *Lect. VI, in cit. cap. S. Joannis tom. XIV. fol.* 99. *col.* 2. *seq.* „ Hic Dominus manifestat veritatem de „ regno suo.... Primo se esse confitetur „ Regem. Secundo sui Regni ostendit „ rationem .... Circa primum sciendum „ est, quod Dominus ad quæstionem respondens de regno, ita responsionem suam „ temperavit, ut nec manifeste confiteretur se esse Regem, cum Rex non esset eo modo, quo Pilatus intelligebat: „ nec negaret, cum spiritualiter esset Rex „ Regum. Dicit ergo *Tu dicis quia Rex* „ *sum ego*, scilicet carnaliter secundum „ quem modum Rex non sum, sed alio „ modo Rex sum ego. Isaias 32. Ecce in „ justitia regnabit Rex, principes in judicio præerunt &c. Modum autem, & rationem regni sui ostendit dicens. Quod „ dupli-

Digitized by Google

CCCLI. Che poi non si trovi aver Gesù Cristo stabilito i suoi Ministri sopra il possesso temporale, vale a dire, avere assegnato loro beni, e Signorie temporali, si concede all' Anonimo. Egli però vicendevolmente conceder ci deve 1. Ciò non dimostrare, che i Chierici non possano possedere, o che sia incompatibile il Ministero Sacro col possesso dei beni temporali, come lo concede nel passo, che esaminiamo. 2. Che Gesù Cristo gli abilitò all' acquisto, e al possesso di tali beni, e ne diede loro l' esempio, ricevendo le pie obblazioni a lui fatte, e destinandone il depositario. 3. Che in due distinti tempi inviò Gesù Cristo i suoi Discepoli a predicare: avanti la sua morte, e dopo la gloriosa sua risurrezione; e che la prima volta disse loro: „ Non (1) vogliate avere nè oro, nè argento, nè denaro nelle „ vostre borse, nè bisacce pel viaggio, nè due vesti, nè sacca, nè ba„ stone; „ nella seconda inviolli (2) assolutamente, e dopo aver loro precedentemente (3) intimato: „ Chi ha una sacca la prenda e così anche la „ borsa, e chi non l' ha, venda la sua tonaca, e comperi una spada. „ 4. Che quando Gesù Cristo spedì la prima volta i suoi Discepoli ad annunziare il Vangelo, e disse loro (4): „ Rendete la sanità ai malati, risuscitate „ i morti, mondate i lebbrosi, cacciate i Demonj: date gratuitamente „ quel-

„ dupliciter exponitur. Uno modo secun„ dum Augustinum, ut regnum Christi „ sint fideles, sicut dictum est supra. Et „ sic Christus super fideles regnat. Et ad „ hoc venit in mundum, ut congregans „ sibi fideles regnum sibi acquirat ..... „ Alio modo exponit Chrysostomus sic. „ Tu quæris si ego Rex sum. Et ego di„ co, quod sic, sed potestate divina, quia „ (in hoc natus sum) nativitate æterna a „ Patre, sicut Deus ex Deo, ita Rex ex „ Rege. „ Di fatti S. Giovanni Grisostomo *in Joannem homil.* LXXXIII. *al.* LXXXII. *num* 4. *pag.* 495. *seq.*, così espone quel passo: „ Quid ergo Christus? *Regnum meum* „ *non est de hoc mundo*. Pilati mentem „ erigit, qui non ita malus erat, neque „ illis similis, vultque ostendere se non „ esse simplicem hominem, sed Deum, „ & Dei filium. Et quid ait? *Si de hoc* „ *mundo esset regnum meum, ministri mei* „ *utique decertarent, ut non traderer Ju*„ *dæis*. Quod hactenus timuerat Pilatus, „ nempe tyrannidis suspicionem, ita sol„ vit. An non regnum Christi de hoc mun„ do est? Sane quidem est. Quomodo, „ inquies, non est? Non quod hic non „ imperet, sed quod etiam in cælo impe„ rium obtineat; sed illud non est huma„ num; verum longe majus, ac splendi„ dius. Si majus, quomodo captus est „ ab illo? Sponte & seipsum tradens. Ve„ rum hoc non tacet. Sed quid ait? *Si* „ *ex hoc mundo essem ministri mei utique* „ *decertarent, ut non traderer*. Hic osten„ dit regni terreni imbecillitatem, quod in „ ministris potestatem habeat. Supernum „ autem regnum sibi sufficit, nulloque „ opus habet. „

(1) *Matthæi cap.* X. *ver.* 9., & 10., il cui testo latino si riporterà, (not. 4.), e *Lucæ cap.* XI. *ver.* 4. „ Nolite portare saccu„ lum, neque peram, neque calceamenta. „

(2) *Matthæi cap.* XXVIII. *ver.* 19. „ Eun„ tes ... docete omnes gentes. „ E *Marci cap.* XVI. *ver.* 15. „ Euntes in Mundum „ universum prædicate Evangelium omni „ creaturæ. „

(3) *Lucæ cap.* XXII. *ver.* 36. „ Nunc qui „ habet sacculum, tollat similiter, & pe„ ram: & qui non habet, vendat tunicam „ suam, & emat gladium.

(4) *Matthæi cap.* X. *ver.* 7. *seq.* „ Euntes „ prædicate, dicentes: Quia appropinqua„ vit regnum cælorum. Infirmos curate, „ mortuos suscitate, leprosos mundate, „ dæmones ejicite: gratis accepistis, gratis „ date. Nolite possidere aurum, neque „ argentum, neque pecuniam in zonis „ vestris: non peram in via, neque duas „ tunicas, neque calceamenta, neque vir„ gam: dignus enim est operarius cibo „ suo. „

Digitized by Google

„ quello, che gratuitamente avete ricevuto. Non vogliate avere nè oro, nè „ argento, nè denarò nelle vostre borse: nè bisacce pel viaggio, nè due „ vesti, nè scarpe, nè bastone „ immediatamente addusse la ragione di questo suo interino (5) comando, soggiungendo: „ Imperocchè merita l'o- „ perajo il suo sostentamento; „ (not. 4.) colle quali parole, come saggiamente riflette S. Agostino, „ (6) egli additar volle, perchè mai avesse „ loro vietato di portare, e possedere le cose divisate, non perchè esse non „ sieno necessarie al sostentamento della vita presente; ma perchè erano lo- „ ro dovute da quelli stessi credenti, ai quali predicavano il Vangelo, come „ stipendj a chi milita, frutto della vigna, a chi la piantò, latte del greg- „ ge ai pastori: onde dice S. Paolo: *Chi è mai che militi a proprie spese? Chi* „ *pianta la vigna, che non mangi del frutto di essa? Che pasce il gregge, e* „ *del latte del gregge non si ciba?*„ Dalle quali osservazioni manifestamente risulta, aver l'Anonimo, secondo il suo costume, alterato i passi del Vangelo, a cui allude, scrivendo, (7) che Cristo ai suoi Ministri „ soltanto ac- „ cordò... il potere del sacro carattere con i doni dello Spirito Santo, pro- „ fezie, miracoli, cognizione di lingue, e facoltà di rimettere i peccati. „ Infatti i suoi Discepoli furono mandati alla predicazione della nuova legge „ colla sola fiducia su la divina providenza. „ Mercechè Gesù Cristo la prima volta mandando i suoi Discepoli ad evangelizzare per la Giudea, accordò bensì loro il dono dei miracoli, ma non già il potere del sacro carattere, la cognizione delle (8) lingue, e la facoltà di rimettere i peccati; non avendoli per anche costituiti Sacerdoti del nuovo (9) Testamento: e se mandandoli senza sacca, senza borsa, e senza scarpe, volle insegnar loro di riporre tutta la fiducia sulla divina provvidenza, effetto di cui fu, che ai medesimi nulla mancò in quella missione; nello stesso tempo dichiarò, che essi avevano il diritto di esigere da coloro, a cui predicavano, il necessario sostentamento: diritto, come marca il Dottor delle Genti fondato non meno sopra la legge di natura che sopra la legge Mosaica, e da Cristo Signor Nostro

(5) Che quel comando fosse interino, e non perpetuo, lo dimostra da altri testi Scritturali il Ven. Moneta *Summæ adversus Catharos, & Valdenses lib. V. cap. VII. §. 1. pag.* 448.

(6) *Lib.* II. *De consensu Evangelistarum cap.* XXX. *num.* 73. *tom.* III. *part.* II. *col.* 63. *seq.* „ Satis ostendit, *Dominus* cur eos hæc „ possidere, ac ferre noluerit, non quo ne- „ cessaria non sint sustentationi hujus vi- „ tæ, sed quia sic eos mittebat, ut eis „ hæc deberi demostraret ab illis ipsis, qui- „ bus Evangelium credentibus annuntiarent, „ tamquam stipendia militantibus, tam- „ quam fructum vineæ plantatoribus, tam- „ quam lac gregis pastoribus. Unde Pau- „ lus dicit, Quis militat suis stipendis um- „ quam? Quis plantat vineam, & de fru- „ ctu eius non edit? Quis pascit gregem „ & de lacte gregis non percipit? Hinc „ enim loquebatur de iis quæ necessaria sunt „ prædicatoribus Evangelii. „

(7) *Riflessioni pag.* 61. *seg.*

(8) Dovendo gli Apostoli, e i settantadve Discepoli in quella missione predicare il Regno di Dio ai soli Giudei, non era loro necessario il dono delle lingue.

(9) Ciò seguì soltanto nell' ultima cena come insegna il Concilio di Trento *Sess.* XXII. *in doctrina de Sacrificio Missæ cap.* 1. „ Deus, & Dominus noster .... in cœna „ novissima.... Sacerdotem secundum or- „ dinem Melchisedec se in æternum consti- „ tutum declarans, corpus, & sanguinem „ suum sub speciebus panis, & vini Deo „ patri obtulit, ac sub earumdem rerum „ sym-

Digitized by Google

stro confermato. „ Conciosiacchè (10) nella legge di Mosè sta scritto: non „ metter la musoliera al bue, che trebbia il grano. Forse che Dio si pren- „ de cura de' buoi? Nol dice forse principalmente per noi? Conciosiacchè „ per noi ciò è stato scritto: perchè e chi ara, debbe arare con isperanza: „ e chi trebbia, con la speranza di partecipare del frutto. Se noi abbiamo „ seminata per voi semenza spirituale, è ella una gran cosa, se mieteremo „ del vostro temporale? Se altri godono di questo diritto sopra di voi, per- „ chè non piuttosto noi? Ma non abbiamo fatto uso di questo diritto: ma „ tutto sopportiamo per non frapporre impedimento al Vangelo di Cristo. „ Non sapete voi, che quelli, che lavorano per lo tempio, mangiano di quel- „ lo del tempio; e quelli, che servono all' altare, dall'altare ricevono il lo- „ ro sostentamento? Così pure ordinò il Signore a quelli, che annunziano „ il Vangelo, di vivere del Vangelo. „

CCCLII. Non occorre, che mi diffonda in esporre il significato delle parole di Cristo presso S. Matteo (1): „ Non vi prendete affanno nè di quel- „ lo, onde alimentare la vostra vita, nè di quello, onde vestire il vostro „ corpo. La vita non vale ella più dell'alimento; ed il corpo più del vesti- „ to? Gettate lo sguardo sopra gli uccelli dell' aria; i quali non seminano, „ nè mietono, nè empiono granai, ed il vostro Padre celeste li pasce. Non „ siete voi assai da più di essi? ...., Non vogliate adunque angustiarvi di- „ cendo: Cosa mangeremo, o cosa beeremo, o di che ci vestiremo? Impe- „ rocchè tali sono le cure de' gentili. Ora il vostro Padre sa, che di tutte „ queste cose avete bisogno. „ Queste parole dal nostro divino Maestro fu- rono dette non ai soli Discepoli, ma anche alla turba dalla Galilea, dalla Decapoli, da Gerusalemme, dalla Giudea, e dal paese di là dal Giordano concorsa per apprendere i suoi celesti (2) insegnamenti. Per la qual cosa, se

„ symbolis Apostolis, quos, tunc novi Te- „ stamenti sacerdotes constituebat ut sume- „ rent, tradidit; & eisdem, eorumque in „ sacerdotio successoribus, ut offerrent, „ præcepit, per hæc verba: Hoc facite in „ meam commemorationem, uti semper „ Catholica Ecclesia intellexit, & docuit. „

(10) *In epistola* 1. *ad Corinthios cap.* IX. *ver.* 9. *seqq.* „ Scriptum est enim in lege „ Moysi: Non alligabis os bovi triturant- „ ti. Numquid de bobus cura est Deo? „ An propter nos utique hoc dicit? Nam „ propter nos scripta sunt. Quoniam de- „ bet in spe, qui arat, arare; & qui tri- „ turat, in spe fructus percipiendi. Si nos „ vobis spiritualia seminavimus, magnum „ est si nos carnalia vestra metamus? Si „ alii potestatis vestræ participes sunt, „ quare non potius nos? Sed non usi su- „ mus hac potestate: sed omnia sustine- „ mus; ne quod offendiculum demus Evan- „ gelio Christi. Nescitis quoniam qui in „ sacrario operantur, quæ de sacrario sunt „ edunt, & qui altari deserviunt, cum al- „ tari participant? Ita & dominus ordina- „ vit iis qui Evangelium annuntiant, de „ Evangelio vivere. „

(1) *Matthæi cap.* VI. *ver.* 25. *seqq.* „ Ne „ solliciti sitis animæ vestræ, quid man- „ ducetis, neque corpori vestro quid in- „ duamini. Nonne anima plus est quam „ esca, & corpus plus quam vestimentum? „ Respicite volatilia cæli, quoniam non „ serunt neque metunt, neque congregant „ in horrea; & pater vester cælestis pa- „ scit illa. Nonne vos magis pluris estis „ illis? ... Nolite ergo solliciti esse, di- „ centes: Quid manducabimus, aut quid „ bibemus, aut quo operiemur? hæc enim „ omnia gentes inquirunt. Scit enim Pa- „ ter vester quia his omnibus indigetis. „

(2) *Ibid. cap.* IV, *ver.* 26. „ Et secutæ sunt „ eum

dalle medesime conchiudere si dovesse, che gli Ecclesiastici non possano acquistare, e possedere beni, e Signorie temporali, conchiudere si dovrebbe altresì, che l'acquisto, ed il possesso di simili beni, e Signorie non sia lecito neppure ai Laici, che la Cristiana Religione professano. Inoltre dal Venerabile Moneta (3) con altri testi della sacra Scrittura è stato provato, che Gesù Cristo non esclude qualunque sollecitudine, ma quella, che impediva dall' attendere alla eterna salute, e dal cercare in primo luogo il Regno di Dio. Anzi che questo sia il vero senso di quelle parole, lo accenna l' Anonimo stesso scrivendo: „ A (4) coloro che si prendevano soverchia pena per gli „ affari del secolo, Egli disse, che il suo Padre divino si occupa di tutte le „ sue creature anche le più vili, e condannò la debolezza della loro fede. „

CCCLIII. Vediamo ora con qual arte tenti l'Anonimo di eludere la forza dell' argomento, che dal possesso dei beni temporali goduti dalla Chiesa Gerosolimitana fino dal tempo degli Apostoli a favore degli Ecclesiastici si desume. Egli all' Italiano Censorini, il quale oppone, „ che (1) i primi „ Preti Cristiani possedevano tutti que' beni, de' quali spogliavansi i Fedeli „ nel venire alla Chiesa „ fa rispondere dal suo Apologista Francese Ramour in tal modo: „ Sia (2) pur così: ma che ha di comune ciò col nostro as- „ sunto? Prima di tutto Voi sapete, che i Fedeli portavano *il prezzo de'loro* „ *beni a piedi degli Apostoli*: e ciò non dimostra possesso di beni mobili, o „ di signorie temporali. Ma fingiamo, che abbiano fin da quel tempo pos- „ sedute le più vaste signorie; ciò non si oppone allo scopo dell' Autore. „ Egli non ha detto, che i Preti, o non possedevano, o non potevano pos- „ sedere: il suo impegno è diretto a mostrare, che i Chierici nel possesso de' „ loro beni non possono vantare nè un titolo divino, nè un titolo originario „ di successione. Al primo titolo oppose il sistema del Vangelo: al secondo „ la

„ eum (*Jesum*) turbæ multæ de Galilæa, & „ Decapoli, & de Jerosolymis, & de Ju- „ dæa, & de trans Jordanem. „ E *cap. V. ver. 1. seq.* „ Videns autem Jesus tur- „ bas ascendit in montem, & cum sedis- „ set accesserunt ad eum discipuli ejus, „ & aperiens os suum docebat eos. „

(3) *Summæ adversus Catharos, & Valdenses lib.* V. *cap.* VII. §. 1. *pag.* 447. „ Non „ intelligitur hoc de omni sollicitudine pro- „ videntiæ necessariorum sibi, nec aliis; „ unde Apostolus ad Galatas 2. ver. 10. di- „ cit, quod rogatus ab Apostolis ut esset „ memor pauperum, sollicitus fuit hoc „ ipsum facere, de qua sollicitudine sua, „ & etiam aliorum pro pauperibus habe- „ tur ad Romanos 15. ver. 26., & 27. & „ 2. ad Corinth. ver. 3. & sequentibus. Non- „ ne Apostolus 1. ad Tessalonicenses 2. ver. „ 9. ait: *Memores enim estis, fratres labo- „ ris nostri, & fatigationis: nocte, ac die „ operantes, ne quem vestrum gravaremus „ prædicavimus in vobis Evangelium Dei.* „ Item Actor. 20. ver. 31. *Quoniam ad ea, „ quæ mihi opus erant, & his qui mecum „ sunt, ministraverunt manus istæ.* Num- „ quid istud erat sine sollicitudine provi- „ dendi sibi, & sociis? Non. In verbo er- „ go Domini *ne solliciti sitis* &c. sollici- „ tudo suffocationis prohibita est, de qua „ habetur Matth. 13. ver. 22. *Sollicitudo sæ- „ culi istius, & fallacia divitiarum suffo- „ cat verbum, & sine fructu efficitur.* Be- „ ne autem dicit Dominus fallacia divi- „ tiarum, non quia a divitiis istis fallitur „ homo, sperans quandoque aliter quam „ eveniat, homo autem seipsum fallit in „ eis. „

(4) *Riflessioni pag.* 62.

(1) Ivi *pag.* 75.

(2) *Pag. cit.*, e *seq.*

Digitized by Google

„ la condizione de' Preti del Paganesimo, che godevano de'beni, *ma senza* „ *una condizione privilegiata; poichè furono soggetti alla civica costituzione di* „ *ciascheduna Città* „. Oh questa certamente è una scappata degna di una testa architettata *sulle molle*! Quasichè il fatto accennato dal Censorini non fosse un fatto incontrastabile, perchè raccontato in un libro d' infallibile autorità, gli si dà, per parlare col linguaggio dei Logici un bellissimo *transeat*. „ *Sia pur così*. „ Di poi si soggiugne in tuono autorevole: „ Ma che „ ha di comune ciò col nostro assunto? „ Come se dall' aver la Chiesa Gerosolimitana legittimamente posseduti fino dal principio beni terreni non solamente senza essere autorizzata a tal possesso dalla civica costituzione, ma contro l' espresso divieto della civica costituzione, non seguisse, che a quel possesso la Chiesa non ha una originaria opposizione; ma anzi è stata da Dio autorizzata, (§. CCCXLVII.) e perciò non si rendesse manifesta la falsità dell' assunto, che egli nel *Discorso Istorico-Politico* ha impreso a sostenere. Quindi si rovescia la nozione, che dei beni mobili dà la (3) Giurisprudenza con stabilire, che il prezzo dei loro beni portato dai Fedeli di Gerusalemme ai piedi degli Apostoli non dimostra possesso di beni mobili: e fingendosi ancora, che gli Ecclesiastici avessero fin da quel tempo posseduto *le più vaste Signorie*, si afferma, che *ciò non si oppone allo scopo dell'Autore*, poichè egli *non ha detto, che i Preti o non possedevano, o non potevano possedere*: ed *il suo impegno è diretto a mostrare, che i Chierici nel possesso de' loro beni non possono vantare nè un titolo divino, nè un titolo originario di successione*, perchè *al primo titolo* si oppone *il sistema del Vangelo, al secondo la condizione de' Preti del Paganesimo, che godevano de'beni, ma senza una condizione privilegiata; poichè furono soggetti alla civica costituzione di ciascheduna Città*. Cosa abbia detto l'Autore del *Discorso Istorico-Politico*, e a qual fine diretto sia il suo impegno, lo abbiamo sufficientemente dichiarato, (Ragion.Prelim. §.LI.), siccome pure abbiamo provato, che dal possesso dei beni temporali goduto dalla Chiesa al tempo di Gesù Cristo, degli Apostoli, e dei loro successori ne' primi tre secoli, si deduce l' autorizzamento divino al possesso predetto, (§. CCCXLVII. cit.) e che il sistema del Vangelo non impedisce, che agli Ecclesiastici sia stato da Gesù Cristo permesso di acquistare, possedere

(3) Tutto quello che si tiene da una persona di libero da denaro ad altri dovuto dalle leggi si chiama col nome di *beni*. Così *Digest. Nov. lib. L. tit.* XVI. *de verborum & rerum, significatione leg.* XXXIX. §. *Bona* si dice „ Bona intelliguntur cujusque „ quæ deducto ære alieno supersunt. „ Dalle leggi parimente apprendiamo, che beni mobili quelli si dicono, che dal suolo si separano; e che talvolta le cose mobili dalle semoventi si distinguono, e si separano: ma affinchè dalle cose mobili le semoventi s'intendano distinte, e separate, si richiede, che dalla mente di chi dei suoi mobili dispone, costi aver egli distinte, e separate le cose mobili dalle semoventi; altrimenti colla voce di cose mobili e le mobili, e le semoventi debbono giudicarsi comprese. Vedi il Brissonio *De verborum, quæ ad jus pertinent significatione lib.* II. *edit. Parisiensis* 1596 *fol.* 404. *verso* alle parole *Mobiles res e Mobilia moventiaque*. Forse l' Anonimo dirà di aver scritto *immobili*, ma che il compositore dei torchj di Filadelfia ha posto *mobili*. Se gli accordi, che lo sbaglio sia stato dello Stampatore. Ma era egli questo uno sbaglio da lasciarsi correre?

Digitized by Google

dere beni, e Signorie temporali, perchè come ai Laici, così agli Ecclesiastici non si proibisce di farne acquisto, e di possederle (§. CCCXL. segg.). Per la qual cosa quì solamente rilevaremo la mala fede, le contraddizioni, e l'incoerenza del nostro Anonimo Discorsivo nel ragionare della materia, di cui trattiamo.

CCCLIV. Afferma egli di non aver mai detto, che i Preti non potevano possedere beni, e Signorie temporali. Avrà esso dunque riconosciuto negli Ecclesiastici un legittimo titolo a tal possesso, e avrà confessato, che la Chiesa non può essere spogliata delle temporali Signorie, che possede, e dei diritti, che in vigore del sovrano suo Dominio sulle medesime esercita. Ma nò: perchè egli ripete l'origine, ed il progresso del poter Chiericale sulle temporali Signorie „ dalla (1) distanza degl' Imperadori, dalla debo- „ lezza del governo, dalla ignoranza delle lettere, dalla forza delle superstì- „ ziose opinioni, e da tutte quelle altre naturali vicende, che si compon- „ gono nella convulsione generale delle cose umane, e divine; „ cagioni tutte insufficienti a fondare un giusto titolo di possesso; e sostiene (2), che i Principi non commettono un attentato contro i titoli primitivi della ragione umana, spogliando la Chiesa Romana del diritto di dare le Investiture dei Stati a lei temporalmente soggetti, e di esigerne il censo pattuito in ricognizione del supremo suo Dominio; perchè non spogliano la Chiesa di un diritto originario, e di successione: principio, che ammesso il sistema dell' Anonimo, apre la strada alla occupazione di tutti i beni, e di tutte le Signorie temporali dalla Chiesa acquistate, o che potesse acquistare: poichè secondo il suo sistema la Chiesa ha una originaria opposizione all' acquisto dei beni, e delle Signorie temporali, e simile diritto nemmeno per titolo di successione le conviene.

CCCLV. Ma come nè meno per titolo di successione conviene alla Chiesa il diritto all' acquisto dei beni temporali? Non pronuncia assolutamente l' Anonimo stesso, (1) che la Chiesa è succeduta al Paganesimo, e per questo titolo rappresenta nelle diverse Società i diritti dell' antica Religione dominante? E altronde non ci assicura Mosè, (2) che i Sacerdoti dell' Egitto possedevano beni anche stabili? Dei nuovi fondi, dei quali Ottaviano Augusto arricchì il Collegio delle Vestali, non fanno menzione Svetonio,

(1) *Discorso pag.* 7.

(2) Ivi *pag.* 82. „ Se i Principi spogliassero la Chiesa di un diritto originario, „ o di successione, sarebbe un' attentato „ contro i titoli primitivi della ragione umana; ma subito che i Sovrani abolisconо „ quelle osservanze, che i loro medesimi „ antecessori, o essi ancora in altre circostanze, ed in altri tempi hanno praticate „ niun torto recano alla suprema ragion di „ stato. „

(1) *Discorso pag.* 10.

(2) *Genesis cap.* XLVII. *ver.*20.*seq.* „ Emit „ igitur Joseph omnem Terram Ægypti, vendentibus singulis possessiones suas præ „ magnitudine famis.. præter terram sacerdotum, quæ a rege tradita fuerat eis: qui- „ bus & statuta cibaria ex horreis publicis „ præbebantur, & idcirco non sunt compulsi „ vendere possessiones suas..„ E ver. 26.„ „ Ex eo tempore usque in præsentem diem, „ in universa, terra Ægypti, regibus quinta pars solvitur, & factum est quasi in „ legem, absque terra sacerdotali quæ libera ab hac conditione fuit. „

Digitized by Google

nio, (3) Ovidio, (4) e Frontino? (5) E dei campi, e delle case, e dei capi appartenenti ai Collegj dei Sacerdoti Idolatri non parlano eziandio le Leggi dei Romani (6) Imperadori? Se dunque l' Anonimo non pur semplicemente asserisce, ma a spada tratta difende, esser la Chiesa succeduta al Paganesimo, e per questo titolo rappresentare nelle diverse Società i diritti dell' antica Religione (7) Dominante, trovandosi frà i diritti dei Collegj dei Sacerdoti Pagani quello di possedere beni temporali, anche stabili, con qual coerenza afferma egli, che simile diritto non conviene alla Chiesa nè meno per titolo di successione? Perchè „ i Preti (8) del Paganesimo godevano „ de' beni, ma senza una condizione privilegiata; poichè furono soggetti alla „ civica costituzione di ciascheduna Città. „ Sia pur così: benchè molto avrei da ridire sulla soggezione di quei beni alla civica costituzione di ciascheduna Città. Dunque ai Preti Cristiani succeduti ai diritti dei falsi Sacerdoti del Paganesimo non conviene nè meno per titolo di successione il diritto di possedere beni temporali? Scommetto che che sia, che all' Anonimo con tutto l' urto delle sue Molle non riuscirà tirare nè direttamente, nè indirettamente tal conseguenza, qualora non inventi una nuova Logica. Imperocchè la mancanza di condizione privilegiata esclude il possesso privilegiato, ma non il possesso legittimo, benchè non privilegiato. E per verità secondo lui *i Collegj degli Auguri, de' Flamini, degli Augustali possedevano beni temporali*; ma *i beni aderenti a questi corpi non godevano di una condizione privilegiata*. Tuttavolta neppur' esso ardirà di asserire, che quei Corpi non possedessero legittimamente tali beni; essendo Corpi approvati dal Senato Romano, e dagli Augusti allora Gentili. Onde dato ancora, che i Collegj mentovati fossero stati soggetti alla civica costituzione di ciascheduna Città, e i Collegj Ecclesiastici fossero della stessa natura di quelli, il che è fal-

(3) *In Augusto cap.* XXXI. *edit. Paris.* 1610. *pag.* 23. „ Sacerdotum, & numerum, & dignitatem, sed & commoda auxit, præcipue Vestalium Virginum. „

(4) *Fastorum lib.* VI. *tom.* III. *Operum edit. Lugduni* 1689. *pag.* 669. „ Nunc bene lucetis sacræ sub Cesare flammæ. „

(5) *De Coloniis* alla voce *Lavinium edit. Amstelodami* 1661. *pag.* 325. „ Ager ejus limitibus Augusteis pro parte est assignatus militibus veteranis: Et pro parte Virginum Vestalium lege Augustana fuit assignatus. „

(6) Giacomo Gottofredo *Codicis Theodosiani tom.* VI. *pag.* 256. „ His porro templis, fanis, delubris, sacrificiis, Sacerdotibus, conviviis publici sumptus deputati erant *l.* 20. *hoc tit.* quæ & ANNONÆ Templorum *d. l.* 20., & expensæ ad superstitionem pertinentes *d. l.* 20. dicuntur. Erant enim & loca quædam, prædia, possessiones, fundi, ædificia, juga, seu capita in jure templorum *l.* 8. *supr. de jure fisci*, *l. ultim. supr. de conlat. donatar.* quæ sacris error veterum deputaverat *d. l.* 20. sacris epulis, vel sumptibus deputata *d. l.* 20. Hinc & Agonotheticæ possessiones *Novell. Mart.* 3. (jura templorum Ambrosio *orat. de obitu Valentin. p.* 6.) Hinc templorum Juris, seu de Jure Templorum fundi possessiones *tit. de locatione fundorum Juris Emphyteutici, & Reipublicæ & templorum*, & nominatim *l.* 45. *illius tit. d. l.* 8. *supr. de Jure fisci l.* 24. *&* 32. *supr. de petitionibus*, *& Novell. Mart. de Indulgent. reliquor.* 2. ædificia juris templorum *l.* 41. *supr. de operibus public.* Juga, seu capita juris templorum *l. ult. supr. de conlat. donatar.* „

(7) *Riflessioni pag.* 60. *segg.*

(8) Ivi *pag.* 76.

Digitized by Google

è falsissimo, (§. XXVI. segg.) ne seguirebbe, che i Collegj Ecclesiastici succeduti ai diritti dei Collegj Pagani per titolo di successione, non avrebbero diritto a possesso privilegiato di beni temporali; ma non già che assolutamente non lo avrebbero: anzi ne seguirebbe piuttosto, che quando soppressi furono dagli Augusti Cristiani i Collegj Sacerdotali del Gentilesimo, i loro fondi assegnar si dovessero ai Collegj Ecclesiastici, come da una legge degl' Imperadori Onorio, ed Arcadio (9) si apprende, che alcuni ne furono assegnati; e che la Religione Cristiana con tutta ragione n' entrò in possesso. Ma di questo non più, essendo sufficientissime le cose dette, acciocchè tutti chiaramente scorgano con quanta coerenza di principj, e con quanta dirittura di raziocinio l' Anonimo Discorsivo fissi, che la Chiesa Cristiana è succeduta ai diritti dei Sacerdoti Pagani; e niente di meno le neghi il diritto all' acquisto, ed al possesso dei beni temporali per titolo di successione, non facendo d' uopo, che mi affatichi a provare, che la Chiesa Cristiana anche per l' accennato titolo acquistar può, e possedere beni temporali dopo aver mostrato, che essa all' acquisto, ed al possesso di tali beni è stata autorizzata dal divino suo Fondatore, e Capo Gesù Cristo coll' esempio dei loculi, e dalla pratica degli Apostoli guidati, e diretti dallo Spirito Santo. (§. CCCXLII. segg.)

CCCLVI. Siccome però i nemici del temporale Dominio della Chiesa Romana, rispetto ai Stati a lei temporalmente soggetti, ne tacciano l' acquisto, e il possesso per illegittimo, non solamente perchè incompatibile col sacro Ministero, ma eziandio perchè ingiustamente (1) usurpato, non basta, che abbiamo fatto vedere, non ripugnare altrimenti, che in una sola persona si riuniscano le due potestà, l'Ecclesiastica, e la Politica, (§. CCCXLVI.) conviene inoltre dimostrare, che il Dominio temporale della Santa Sede, oltre la prescrizione, (2) ha i titoli più giusti, che addur si possano per la legittimità di un sovrano Dominio. Frà questi principalmente si contano la spontanea dedizione dei Popoli, che abbiano diritto a tal dedizione, e la donazione, e la vendita fatta da chi può legittimamente o donare, o vendere. Ora si esamini in qual maniera l' Apostolica Sede entrata sia in possesso

(9) *Codicis Theodosiani lib.* XVI. *tit.* X. De Paganis, Sacrificiis, & templis *leg.* XX. Sacerdotales *tom.* VI. *pag.* 290. „ Ea ... quæ „ multiplicibus constitutis ad venerabilem „ Ecclesiam voluimus pertinere, Christia„ na sibi religio vindicavit. „

(1) Calvino *Institutionum lib.* IV. *cap.* XI. §. II. *tom.* IX. *Operum ejusd. edit. Amstelodami pag.* 327. „ Tandem Romanus Pontifex „ mediocribus satrapiis non contentus, re„ gnis primum deinde imperio quoque ma„ num injecit. Atque ut possessionem me„ ro latrocinio occupatam, qualicumque co„ lore retineat nunc jure divino se habe„ re gloriatur, nunc Constantini donationem, „ nunc alium titulum prætendit. „ Da quel tanto, che si accennarà appresso, si rilevaranno i veri titoli, sù dei quali si fonda il Dominio temporale della Chiesa Romana.

(2) Quando pure i Romani Pontefici non avessero altro titolo che questo della prescrizione di antichissima origine, essi per sentimento anche del Signor Proposto Lodovico Antonio Muratori nella *Conclusione* posta in fine agli Annali d'Italia non ne potrebbero essere spogliati, se non ingiustamente, e violentemente.

Digitized by Google

sesso dei Stati, che da tanti secoli signoreggia, e si trovarà averne essa con alcuno dei mentovati titoli ottenuto il Dominio, come è stato con i documenti più sicuri della Storia provato da molti valenti Letterati; (3) e chi brama chiarirsene, nè ha il comodo, o il tempo di leggere Opere voluminose, può accertarsene leggendo la Dissertazione dell' Eminentissimo Cardinale Orsi intitolata *Della origine del dominio*, e *della Sovranità de' Romani Pontefici sopra gli Stati loro temporalmente soggetti* per la terza volta impressa in Roma nell' anno MDCCLXXXVIII. con varie note, *oltre le note*, *e l' Esame del Diploma di Lodovico Pio dell' Abate Gaetano Cenni*, e la *Risposta* (4) *alle ricerche Istoriche concernenti i diritti del Papa sù la Città*, *e lo Stato di Avignone* in lingua Francese senza data di luogo stampata nell' anno MDCCLXVIII. Imperocchè da queste due Operette egli apprenderà 1. Che avendo l' empio Leone (5) Isauro nell'anno DCCXXVI., decimo del suo Impero, eccitata contro i Cattolici veneratori delle sacre Immagini una sacrilega persecuzione, i Romani, e gli altri Popoli d'Italia, che dipendevano dall' Impero, si elessero i proprj Duci, Capi, e Governatori; ed una tal carica in Roma, e nel suo Ducato fu da quel tempo appresso il Romano Pontefice. 2. Che prima delle spedizioni del Re Pippino in Italia contro i Longobardi, i Romani Pontefici almeno come Capi della Repubblica, esercitarono in Roma, e nel suo Ducato atti proprj della Maestà, e che indizj sono di una vera (6) Sovranità. 3. Che i Popoli di Ravenna, di Pentapoli, e dell' Emilia si misero sotto la protezione, e difesa dei Romani Pontefici, i quali perciò cominciarono a riguardare questi medesimi Popoli, come un gregge loro particolare, e alla loro cura, e vigilanza non solo spirituale, ma eziandio temporale dalla divina Provvidenza (7) raccomandato. 4. Che sebbene i Romani Pontefici non abbiano lasciato in quell' intervallo di tempo di onorare, per quanto era in essi, e le circostanze dei tempi, e degli affari lo permettevano, gl' Imperadori; ciò però non impedisce, che non sia stata appresso di loro, se non il nome, e la forma esteriore, almeno la sostanza, e la forza del (8) Principato. 5. Che i Romani, e gli altri Popoli dell' Italia abbandonati dai Greci Imperatori, e lasciati in preda al furore dei Longobardi giustamente pensarono, e provvidero, sotto gli auspizj dei Romani Pontefici, alla propria difesa, ed implorarono per mezzo loro il soccorso dei (9) Franchi. 6. Che i Franchi con giusto titolo diedero ai successori del Principe degli Apostoli le Provincie state già dell' Impero, ma dagl' Imperadori abbandonate, non ostanti le replica-

(3) Vedi le Opere in difesa del Dominio temporale della Santa Romana Chiesa in questo stesso secolo pubblicate dai Monsignori Zaccagni, Fontanini, e Niccolò Antonelli, poscia Cardinale della medesima Chiesa, e dall' Abate Gaetano Cenni, e da Monsignor Stefano Borgia dal Regnante Sommo Pontefice meritamente promosso alla sacra Porpora.

(4) *Reponse aux recherches historiques concernant les droits du Pape sur la Ville, & l' Etat d' Avignon* MDCCLXVIII.

(5) Orsi *Dissertazione cit. Cap.* 1. Circa lo stesso punto merita di esser letto anche il P. Gian Antonio Bianchi *Della potestà indiretta della Chiesa lib.* II. §. XVI. *tom.* 1. *pag.* 379. *segg.*

(6) Ivi *cap.* II.

(7) Ivi *cap.* III.

(8) Ivi *cap.* IV.

(9) Ivi *cap.* VI.

Digitized by Google

plicate premurosissime istanze a loro fatte dai Romani Pontefici, e senza speranza di ricevere dai medesimi soccorso contro le violenze dei (10) Longobardi. 7. Che quelle Provincie non erano state mai incorporate al Regno dei Franchi, e furono da Pippino soggiogate in una guerra col consenso della (11) Nazione a favore della Chiesa Romana giustamente intrapresa. 8. Che alla donazione del Re Pippino può convenire il titolo di donazione, e quello ancora di giusta restituzione: di donazione, perchè Pipino sostenuto aveva tutte le spese, e tutti i pericoli della guerra, e colla profusione dei suoi tesori, e col sangue dei suoi sudditi aveva levato quelle Provincie dalle mani dei Longobardi, ingiusti usurpatori delle medesime, e non legittimi padroni; di giusta restituzione, perchè i Romani Pontefici avevano sopra di esse acquistato diritto per la volontaria dedizione dei Popoli, per la protezione loro accordata, per le gravissime spese fatte in loro favore, e per la cura, pericoli, e fatiche sofferte per la loro liberazione, e (12) difesa. 9. Che le donazioni, ed offerte alla Chiesa Romana fatte da Carlo Magno furono di Provincie, o Città a forza di armi conquistate nella guerra da quel Monarca mossa a Desiderio ultimo Re dei Longobardi, per vendicare i giusti diritti della Sede Apostolica. 10. Che della Città, e dello Stato di Avignone, come si disse (§. CCLVI.), per titolo di legittima compra, e di donazione, postochè quella Città, e quello Stato valesse, o fosse per valere di più della somma di ottanta mila fiorini d' oro di Firenze sborsati dalla Camera Apostolica, fece acquisto per se, e per i suoi successori il Pontefice Clemente VI.

CCCLVII. I fondi parimente, che prima dell' ottavo secolo la Romana Chiesa in quasi tutte le parti del Mondo allora conosciuto possedeva, per il legittimo titolo di donazioni a lei fatte da Costantino il Grande, e da altri Imperadori, come pure da molti Patrizj, e da altri pii Fedeli, alla medesima erano pervenuti. Le carte autentiche di queste donazioni si conservavano nell' archivio Lateranese non solo al tempo di (1) Adriano I., ma anche

(10) *Cap. cit.*

(11) Che le Provincie, e Città da Pippino, e da Carlo Magno donate ai Successori di S. Pietro non fossero mai state incorporate al loro Regno è cosa manifesta a chi ha qualche tintura della Storia di quei tempi: e che ambedue quei Sovrani col consenso della loro Nazione impugnassero le armi contro i Longobardi per obbligarli a rendere alla Chiesa Romana ciò, che le avevano violentemente usurpato, e per liberare dal loro barbaro giogo le Città dell' Emilia, e di altre Provincie, le quali si erano liberamente offerte ai Romani Pontefici, e ne avevano ottenuta la protezione, è stato provato nella nota II. alla Prefazione premessa all' Opuscolo del Signor Conte Alfonso Muzzarelli sul Dominio temporale del Papa ristampato in Roma nell' anno 1789. *pag.* 27. *segg.* colla testimonianza dei Scrittori della vita di San Stefano II., e di Adriano I. presso il Bibliotecario.

(12) Orsi *Dissertaz. cit. cap.* VI.

(1) Adriano I. nella lettera LIX. *al.* XLIX. del Codice Carolino dell' edizione del Cenni *pag.* 353. a Carlo Magno scrive: „ Cun„ cta alia, quæ per diversos Imperatores Pa„ tricios etiam, & alios Deum timentes, „ pro eorum animæ mercede, & venia de„ lictorum, in partibus Thusciæ, Spoleto, „ seu Benevento, atque Corsica, simul, „ & Savinensi patrimonio, B. Petro Apo„ stolo, sanctæque Dei, & Apostolicæ Ro„ manæ Ecclesiæ concessa sunt, & per ne„ fandam gentem Longobardorum, per an-

norum

Digitized by Google

anche a quello dell' Imperadore Niceforo Foca: e se al presente perite sono, ne abbiamo tuttavia la memoria nel Libro Pontificale, e in altri indubitati (2) documenti; e della loro qualità, ed estensione, e delle rendite, che annualmente se ne percepivano, fanno ampia fede le lettere di molti Sommi Pontefici, e singolarmente di S. Gregorio I., e la vita di cotesto Santo Papa scritta da Giovanni (3) Diacono, in cui si annoverano i Patrimonj della Chie-

„ norum spatia abstracta, atque ablata sunt, „ vestris temporibus restituantur. Unde, „ & plures donationes in sacro nostro Scri- „ nio Lateranensi reconditas habemus, ta- „ men & per satisfactionem Christianissi- „ mi Regni vestri, per jam fatos viros ad „ demostrandum eas vobis, direximus, & „ per hoc petimus eximiam præcellentiam „ vestram, ut in integro ipsa patrimonia „ B. Petro, & nobis restituere jubeatis, & „ dum omnia per vestrum congruum di- „ spositum, Sancta Dei Ecclesia effectum „ susceperit, ipse princeps Apostolorum, B. „ Petrus, ante tribunal omnipotentis cle- „ mentiam pro vestra sospitate, atque lon- „ gævitate, & exultatione a Deo confortа- „ ti regni vestri deprecetur, „ E Liutprando Vescovo di Cremona nella sua Legazione a Niceforo Imperador di Oriente *Scriptor. Rer. Italicar. tom. II. pag.* 481. dice: „ Constan- „ tinus Imperator Augustus, qui hanc ex „ suo nomine condidit civitatem, Sanctæ „ Apostolicæ Romanæ Ecclesiæ, ut erat „ Kosmocrator, multa donaria contulit, „ non in Italia solum sed in omnibus pene „ Occidentalibus Regnis, nec non de Orien- „ talibus, atque Meridianis, Grecia scili- „ cet, Judea, Perside, Mesopotamia, Ba- „ bylonia, Egypto, Libya, ut ipsius testan- „ tur privilegia, quæ penes nos sunt. „ Il Signor Proposto Lodovico Antonio Muratori nella Dissertazione LXIX. delle *Antichità Italiane* riferita la prima parte di questo passo soggiunge: „ Che ridicola spa- „ rata sia questa ognun sel vede. „ Ma il Signor Abate Cenni in una nota alle dette parole, e più diffusamente il Signor Abate Francesco Antonio Zaccaria *Dissertationis* X. *de Patrimoniis S. R. E. ad Johannem* VIII. *ex Holstenii schedis, aliisque monumentis etiam ineditis collectæ cap.* II. hanno con ragione riconvenuto il predetto Signor Proposto d' inconsideratezza; perchè avendo egli appunto ristampato Anastasio Bibliotecario, ed osservato nella vita di S. Silvestro mentovati i fondi da Costantino Magno donati alla Chiesa Romana nell'Affrica, nella Grecia, in Antiochia, in Alessandria, nella Provincia Eufratense, nella Cilicia, in Tiro, e nell' Egitto (dei quali fondi come degli altri offerti alla predetta Chiesa, il Signor Abate Zaccaria *cap. cit. num.* 1. dà una nota esatta) non doveva chiamar *ridicola sparata* quell'asserzione di Liutprando.

(2) Vedi la Dissertazione *de Patrimoniis S. R. E.* indicata (not. preced.)

(3) Giovanni Diacono nella vita di San Gregorio Magno *lib. II. cap. LIII. tom. IV. Operum ejusd. S. Gregorii edit. Paris.* 1705. *col.* 64. Per diversas Provincias pro custodia „ sacræ religionis, rebusque pauperum „ strenue gubernandis, Ecclesiæ suæ viros „ industrios, Rectores Patrimoniorum ad- „ scivit. In quibus Cyprianum Diaconum „ Patrimonii Siculi, Pantaleonem notarium „ Syracusani, Fantinum defensorem Panor- „ mitani, Sergium defensorem Calabritani, „ Romanum notarium Apuli, Benenatum „ defensorem Samnitici, Anthemium Sub- „ diaconum Neapolitani, Petrum Subdia- „ conum Campani, Candidum defensorem „ Tusci, Urbicum defensorem Sabini, „ Optatum defensorem Nursini, Benedi- „ ctum notarium defensorem Carseolani, „ Felicem Subdiaconum Appiæ, Castorium „ chartularium Ravennatis, Castorium no- „ tarium Histriani, Antonium Subdiaco- „ num Dalmatiani, Johannem notarium Il- „ lyricani, Symmachum defensorem Sar- „ diniæ, Bonifacium notarium Corsicani, „ Pantaleonem notarium Liguriæ, Hierony- „ mum defensorem Alpium Cottiarum, Hi- „ larium notarium Germaniciani, & Can- „ didum Presbyterum Gallicani. „ Vedi il Signor Abate Gaetano Cenni *Giornale de' Letterati per l'anno* 1751. *Articolo XXIII.*, e *Esame de' Diplomi d' Ottone*, e *S. Arrigo pag.* 291. *segg.*, e il Signor Abate Zaccaria *de Patrimoniis S. R. E. cap. III.*, i quali avvertono, che da Giovanni Diacono annoverati non sono tutti i Patrimonj, che la Chiesa Romana possedeva al tempo di S. Gregorio Magno; e accennano le lette-

re

sa Romana, per la cura, ed amministrazione dei quali lo stesso S. Gregorio deputò persone di varj Ordini del Clero di Roma, e sono ventitre, vale a dire, il Siciliano, il Siracusano, il Palermitano, di Calabria, di Puglia, del Sannio, di Napoli, il Campano, il Toscano, il Sabinese, il Norcino, il Carseolano, dell' Appia, il Ravennate, e quelli d' Istria, di Dalmazia, dell' Illirico, della Sardegna, della Corsica, della Liguria, delle Alpi Cozzie, di Germaniciana, e della Gallia: dei quali Patrimonj i sette primi situati nei nostri Regni erano ragguardevolissimi, giacchè la rendita sola dei Patrimonj della Sicilia, e della Calabria confiscati da Leone Isauro, ascendeva a tre talenti, e mezzo d'oro, cioè a dieciasette mila (4) doppie.

CCCLVIII. Siccome poi dagl' indicati monumenti si rileva, che la Romana Chiesa per legittimo titolo di donazione ampli Patrimonj, anche prima della venuta dei Normanni in queste contrade, possedeva in tutte le Provincie del nostro Regno, così risulta dalla Vita di Adriano I. (1), e dalle sue lettere a Carlo (2) Magno, che questo Monarca recatosi a Roma nell' anno 774. offerì a S. Pietro, e al di lui Vicario (3) il Santissimo Papa Adriano i Ducati di Spoleto, e di Benevento, dei quali il primo allora si stendeva a molte terre, che ora appartengono al Regno di Napoli, il secondo ne abbracciava la massima parte; e che Papa Adriano ricevè il giuramento di fedeltà

re del medesimo Santo Pontefice nelle quali parla dei Patrimonj da Giovanni rammentati, e dei loro Rettori, o Amministratori. Il motivo poi che obbligò S. Gregorio Magno a servirsi di persone Ecclesiastiche per la cura dei Patrimonii della sua Chiesa, e ad ordinare, che lo stesso si praticasse nelle altre Chiese, fu l' infedeltà dei Laici nell' amministrare i beni Ecclesiastici, come ce ne assicura Giovanni Diacono *col. cit. & seq.* scrivendo immediatamente dopo le parole riferite: „ Hæc autem „ prudentissimus pater Gregorius, non so- „ lum in Romana sed & per diversas Ec- „ clesias perpetualiter observanda cense- „ bat. Unde Januario Caralitano Episco- „ po inter cætera scribit, dicens: Indica- „ tum est nobis, quod Laicis quibusdam „ curam vestri patrimonii committentes, „ postmodum in rusticorum vestrorum de- „ prædationibus, atque per hoc exfatiga- „ tionibus, fuerint deprehensi, & reddere „ res, quas indecenter retinent, habitas qua- „ si suæ ditionis, quippe vestræ non sup- „ positi curationi, postponunt, vobisque „ despiciant actuum suorum reddere ratio- „ nem. Quod si ita est, districte a vobis „ discuti convenit, atque inter eos, Ec- „ clesiæque vestræ rusticos causam exami- „ nari subtilius: ut quidquid in eis fuerit „ fraudis inventum, cum pœna legibus sta- „ tuta reddere compellantur. De cætero ve- „ ro cavendum a Fraternitate vestra est, ne „ secularibus viris, atque non sub regula „ nostra degentibus cujuslibet res Eccle- „ siæ committantur, sed probatis de ve- „ stro officio Clericis: in quibus si quid „ reperiri poterit pravitatis, ut in subditis „ emendare, quod illicite gestum fuerit, „ valeatis: quos videlicet apud vos habitus „ sui officium magis conveniat, quam ex- „ cuset. „

(4) Vedi la *nota* 3. *al capo* II. della Dissertazione citata del Cardinale Orsi *pag.* 19. della terza edizione Romana.

(1) Presso Anastasio Bibliotecario *num. XLI. seq. Libri Pontificalis tom.II. pag.*192. *seqq.*

(2) *Codicis Carolini epist. LXXXVIII. al. LXXXI. pag.* 475., *& epist. XC. al. XCII. pag.* 483. *seq.*, *& pag.* 485., *& epist. XCII. al. LXXXVI. pag.* 496.

(3) Affinchè taluno non prenda occasione di malignare da cotesto titolo di Vicario di S. Pietro dato ad Adriano nella carta della donazione indicata di Carlo Magno, giova avvertire col P. Cerboni *De jure, & legum disciplina lib. XIX. cap. II.* §. IX. *tom.II. pag.* 415., che i Romani Pontefici furono chiamati da altri, e alcuni di loro chiamarono se stessi Vicarj di S. Pietro per quanto in essi sussiste la potestà, l'autorità

Digitized by Google

deltà dai (4) Capoani: dalle lettere di Giovanni VIII. che Carlo Calvo gli confermò gli antichi diritti sulla Città, e il Contado di (5) Capoa, e quel Pontefice ne prese la cura pel governo anche temporale; e da Ermanno Contratto (6), che l'Imperadore Arrigo cedè al Pontefice S. Leone IX., a titolo di (7) permuta, più cose, che a lui appartenevano nelle parti di là da Roma, fra le quali esservi stato il diritto, che il medesimo in qualità di Re d'Italia esercitava sopra il Principato Beneventano, dalla testimonianza di tre antichi Cronisti Italiani (8) si prova. Nascendo pertanto dal legittimo diritto so-

torità, e la dignità del Principe degli Apostoli; e che il nome di Vicario si trova dagli antichi adoprato in vece di quello di successore, nel qual senso S. Gregorio Magno *lib.* XI. *Indictione IV. epist. IV. tom. II. col.*1095.del Vescovo di Milano scrive: „ Vicarius Sancti Ambrosii indignus evidenter „ ostenditur, si electus a talibus ordinatur: „ ove i Maurini Editori not. *c.* alla parola *Vicarius*: „ Id est successor. Infra lib. olim 10. Ep. 31. nunc in promissione cujusdam Episcopi ad Epistolarum calcem: *Sancto Petro Apostolorum Principi, atque ejus Vicario B. Gregorio vel successoribus ipsius*. Anastasius in Adriano: *Præstitoque sacramento in fide, & servitio beati Petri*, atque ejus *Vicarii .... Hadriani Papæ*. Idem in Leone III. *Et sicut Vicarium beati .... suscepit*. Idem in Vigilio: *Ad hæc rescripsit Vigilius: Et si indignus Vicarius beati Petri Apostoli*. „

(4) *Epist. XCI. al. LXXXVIII. pag.* 487. „ Meminisse credimus, qualiter vobis per „ anteriores nostras Apostolicas emisimus „ Syllabas de Capuanis, qui ad nos venerunt, per vestrum regale adminiculum, „ quatenus dum ipsas nostras vobis emisissemus Syllabas post aliquantos dies, „ præfatos Capuanos in Confessione protectoris vestri B. Petri, Apostolorum „ principis, jurare fecimus in fide ejusdem Dei Apostoli, & nostra, atque „ vestræ regalis potentiæ. „

(5) Giovanni VIII. *epist. IX. ad Landulphum Episcopum Capuanum Collect. Concil. tom. XI. col.* 8. *seq.* „ Nosse volumus tuæ „ religionis intentionem: quoniam Domino cooperante, Leone venerabili episcopo nepote nostro, ac sanctæ Ecclesiæ „ Romanæ eximio apocrisiario: aliisque nostris legatis, quos nuper direxeramus, a „ carissimo filio nostro Carolo Imperatore Augusto reversis, vobis, utpote a secreto consiliariis nostris, datum ducimus „ animi ejus, Deo inspirante, circa Ecclesiarum, præsertim Romanæ, quæ caput est omnium, exaltationem, affectum „ patefacere; omne sane jus potestatis antiquitus attributum capitulariter renovamus in conventu Episcoporum, ac optimatum, inviolabiliter concessit habendum. Inter quæ de terræ vestræ pacta, „ prout Christo duce voluissemus, statuere, nostro juri, potestatique commisit „ quatenus id quod pontificali ore nudis „ verbis diximus, operum ostendamus patratione, & ut pro animæ vestræ exhilaratione patrum notarice stylus scribentis loquatur. Parate hospitum, quia „ cum novo hospitum, agmine Dei gratia in vestras partes sumus venturi. „ Frænum coercitionis infidelibus, quantum valetis, imponite, fidelibus quoque futuræ in proximum spei sublevationem promittite. „ Vedi le lettere del predetro Pontefice riferite da Mons. Stefano Borgia, ora Cardinale della S. R. C. nella *Dissertazione sull'origine del Dominio temporale de' Papi nella Città di Benevento* §. *XVI. tom.* 1. delle *Memorie istoriche della Città di Benevento pag.* 88., e la testimonianza di Erchemperto dal medesimo prodotta ivi *pag.*89.

(6) *In Chronico ad an.*1053. *edit. Urstitii pag.*334. „ Imperator cum Domino Papa, „ multisque Episcopis, & Principibus, natalem Domini Wormatiæ egit, ubi cum „ Papa, sicut dudum cæperat, Fuldensem „ Abbatiam, aliaque nonnulla loca, & „ cœnobia, quæ sancto Petro antiquitus „ donata feruntur ab Imperatore reposcens „ exegisset, demum Imperator pleraque „ in ultra Romanis partibus ad suum jus „ pertinentia, pro cisalpinis illi per concambium tradidit. „

(7) Tanto significano le parole espresse dell'allegato Cronista *per concambium tradidit*.

(8) Sono questi il Cronista del Monastero

pra i Stati, e sopra i fondi il diritto legittimo di darne l' Investitura, e per quanto gli Eretici, e i Pseudo-Politici abbiano rivoltato i libri del nuovo Testamento, non essendo loro riuscito di trovare un passo, onde provare, che Cristo Signor nostro vietato abbia agli Ecclesiastici di possedere fondi, e Stati temporali, o d' investire altrui delle terrene Signorie, che le Chiese legittimamente godono; anzi dovendo i medesimi nemici della Chiesa malgrado loro confessare, che nei due stati di Legge di natura e di Legge scritta si videro in una sola persona riunite le due potestà Sacra, e Civile come manifestano gli esempj di Melchisedecco, di Mosè, e di altri (9) da noi accennati (§. CCCXLVI.); e mostrando la retta ragione, e l' esperienza, non essere le Investiture per se contrarie alla suprema ragion di Stato, che ha per oggetto la pubblica tranquillità, perchè non influiscono a turbare la pace, e la sicurezza dei Popoli, ma dirette sono a mantenerla, ed a consolidarla, attese le reciproche obbligazioni di chi conferisce, e di chi riceve il Feudo; e da sicuri monumenti della storia costando, che la Chiesa Ro-

stero della Cáva, Leone Ostiense, e Pietro Diacono, le testimonianze dei quali sono riferite da Monsig. Stefano Borgia al presente Cardinale nella *Breve Istoria del Dominio temporale della S. Sede nelle Sicilie lib.*1. §.*XLI. pag.* 92. *seg.* Ciò non ostante noi pure per comodo dei Lettori quì le riportaremo. Adunque il Cronista della Cava *in Chronic. ad ann.* 1052. *Histor. Principum Longobardorum edit. Pratilli tom. IV. pag.* 439. scrive: „ Beneventum in ma„ nus Apostolici contradictum est ab Hein„ rico Pio Imp. quod invidiam, & livo„ rem dedit Noritmanis, qui illam Urbem „ pro seipsis optabant in regnum. Apo„ stolicus ab Heinrico contra eos supsi„ dium petiit. „ Leone Ostiense *Chronici Casinensis lib.II. cap. XLVI. Scriptor. Rer. Italic. tom.IV. pag.*368. „ Leo nonus Papa „ vicariationis (cioè *permutationis* come „ dimostra Mons. Borgia *loc. cit.* §. *XLIV.* „ *pag.* 103. *seg.*) gratia Beneventum ab „ Heinrico Corradi Filio recipiens..... „ Episcopium Bambergense sub ejus di„ cione remisit. „ E Pietro Diacono nella giunta al capo LXXXIV. della stessa Cronaca Cassinese *ibid. pag.* 401. dice: „ Tunc temporis facta est commutatio in„ ter eundem Apostolicum (*Leonem*) & „ Imperatorem de Benevento, & Episcopio „ Bambergense, sicut jam supra retuli„ mus. „

(9) Con tali esempj il Ch. Conforti *in Anti-Grotio Exercit. Critic. ad Cap.II. §.V. pag.* 81. *Neapoli an. MDCCLXXX.* dopo di aver addotta la testimonianza di Teodoreto, che racconta essere stato S. Giacomo nello stesso tempo Vescovo, e Duce di Nisibi, prova non ripugnare, che i Sacerdoti o per legge dei Popoli liberi, o per volontà dei Sommi Imperanti, destinati sieno a sostenere Civili Magistrature. Sentasi come ei scrive: „ Vir probus Jacobus „ idem Episcopus erat, & Dux Nisibis, „ Antiochiæ mygdonicæ, quam urbem Per„ sis, & Romanis confinem esse Geogra„ phi docuerunt. Theodoretus in libro II. „ cap. XXX. . . . *Nisibis, quam nonnulli* „ *Anticchiam Mygdoniæ appellant, urbs est* „ *in confinio Imperii Persarum, & Romano*„ *rum sita. Hujus Episcopus, & Servator,* „ *& dux erat Jacobus. . . . qui Apostolicæ* „ *gratiæ radiis coruscabat.* Verosimile enim „ est, Imperatores Constantinum, & Con„ stantium Episcopo Mygdoniæ Civitatis „ imperium detulisse, quod eundem pro„ curandis negotiis tam Reipublicæ, quam „ Religionis idoneum existimassent. At„ que par est intelligi, Jacobum eo non „ fuisse perventurum, ut ad Mygdoniorum „ rem publicam gerendam aggrederetur, „ nisi Ecclesìa sivisset. Is enim optimis „ veterum judiciis, & magna sanctitatis „ existimatione usus est. Sed quid opus „ est plura proferre exempla delatorum „ Episcopis Principatuum sine ulla catho„ licæ Ecclesiæ intercessione? Perspicua „ enim sunt ex clarissimis antiquitatis mo„ numentis. Namque nihil esse videbatur, „ quod obesset, ne Sacerdotibus ex lege „ liberorum Populorum, aut a piis, & sum„ mis Imperatoribus publicus magistratus „ adjun-

Romana ebbe legittimo diritto sopra molti amplissimi (10) fondi e sopra molti ragguardevoli Stati del nostro Regno, e che le traversie indicate, ed esagerate dall' Anonimo ebbero origine non dalle Investiture, ma dalla perfidia, dall' ambizione, e dalle sacrileghe intraprese di alcuni Principi investiti, o di altri, che violentemente tentarono impadronirsi di coteste Provincie (Cap. V., VI, e VII.), l' Anonimo stesso rappresentando le predette Investiture non solo come nulle, (11) ed appoggiate sopra un principio anticristiano, e come resti della infelice antichità Italiana, figlie della ignoranza, della superstizione, e della malizia umana, ma eziandio come contrarie alla suprema ragion di Stato, che ha per oggetto la pubblica tranquillità, e come sorgente di tutte le traversie del Regno Napoletano e di quasi tutti i Dominj dell' Europa, e specialmente dell' Italia (§. CCC.), porge ai Leggitori del suo Discorso la prova più sensibile dell' acciecamento, in cui lo ha fatto cadere il maligno suo livore contro la Sede Apostolica, fino a togliergli il lume di riflettere al gravissimo affronto, che ei recava singolarmente alla memoria di tanti prudentissimi, e magnanimi Sovrani, che formarono la delizia, e la vera felicità del Regno delle due (12) Sicilie, e particolarmente all' Augusto padre del piis-

„ adjungeretur, dum nullæ Apostolici mu-
„ neris partes ab iis ob novam dignitatem
„ negligerentur. Documentum capi poterat
„ ab Hebræorum Ecclesia. Quamvis enim
„ divina lege rogatum esset, ut a Regno
„ Pontificatus divelleretur, tamen id in eam
„ sententiam acceptum non est, ut qui Sa-
„ cerdos esset, ei nullo pacto mandari Im-
„ perium posset. Postremis enim Hebreæ
„ Reipublicæ temporibus iidem Pontifices,
„ & Reges fuerunt. Hoc nos docet pri-
„ mus Maccabaicus liber. Hinc Justinus,
„ *Is mos apud Judæos, ut eosdem Reges, &*
„ *Sacerdotes haberent: quorum justitia Re-*
„ *ligione permixta incredibile quantum coa-*
„ *luere*. De Joanne Maccabæo Josephus in
„ libro 1. de bello Judaico cap. 3.... *Unus*
„ *habebat Imperium gentis, Pontificatum, &*
„ *Prophetiam*. Quod ipsum de Aristobulo,
„ & Hyrcano fratribus, quos vicit Pompe-
„ jus, prodidit Dio *in lib. 36. p. 121. ed.*
„ *Reimar.* „

(10) Legga l'Anonimo il suo Pietro Giannone *Istoria civile del Regno di Napoli lib. IV. cap. ult. §. IV. tom. 1. pag.* 309., *e pag.* 305. *segg.*, e trovarà materia da confondersi.

(11) Se le Pontificie Investiture sono *nulle, contrarie alla suprema ragion di Stato &c.* dunque tutti i Duchi di Ferrara, di Urbino, di Parma, e Piacenza, e tutti i Re delle due Sicilie, i quali le hanno ricevute, sono stati tanti imbecilli, ignoranti, e dimentichi del proprio dovere in uno dei punti più interessanti non solamente il loro decoro, ma eziandio la loro coscienza.

(12) L'Anonimo Discorsivo oltrechè tacitamente rappresenta quell' Augusto Monarca, al quale tanto dobbiamo, come un imbecille &c. al pari dei suoi Predecessori nell'avere chiesta, e ricevuta dalla S. Sede l' Investitura del nostro Regno, espressamente lo accusa di mancanza nell' adempimento del suo dovere scrivendo *Discorso pag.*181. „ *Carlo* conobbe i torti, che si
„ erano recati a questa Monarchia; ma poi-
„ chè molto attaccato Egli era alla persona
„ del Regnante Pontefice *Benedetto XIV.*
„ *Lambertini*, si contentò di un concor-
„ dato, col quale furono in parte limitati
„ i confini delle due potestà, si stabilì un
„ nuovo Tribunale chiamato *Misto* per es-
„ ser composto di Giudici Ecclesiastici, e
„ Giudici Laici, e varie altre cose si dis-
„ posero a favore della Sovranità. „ Dunque il troppo attaccamento alla persona di Benedetto XIV. Lambertini fece obbliare a Carlo l'indispensabile obbligo di rivendicare i torti, che pure conosceva recati a questa Monarchia. E non è egli questo un manifesto affronto alla memoria di quel Sovrano saggio, e giusto quanto altri mai, ed insieme custode gelosissimo dei suoi diritti? Similmente ingiurioso e alla Sede Apostolica, e al predetto Monarca è ciò, che leggesi *Discorso pag.*183. *seg.* „ Il Re
„ *Carlo* partì accompagnato dalle lagrime
„ de'

Digitized by Google

piissimo, ed amabilissimo nostro Monarca Ferdinando IV., e di scorgere che la vera idea sulla primitiva origine delle così dette Investiture da lui al Pubblico presentata sarebbe stata universalmente rigettata, non avendo egli con tutto l'impegno di renderla luminosa ritrovato se non sogni, e delirj, sopra cui appoggiarla.

CCCLIX. „ Abbiamo, *ei* (1) *dice*, bastantemente descritta la situazio- „ ne dell' Italia prima della venuta dei Normanni, ed abbiamo rilevato ezian- „ dio, che il poter Chiericale cominciò ad inalzarsi colla venuta de' Longo- „ bardi. „ Non crediamo necessario di trattenerci in esaminare, se l' Anonimo abbia bastantemente descritta la situazione dell' Italia prima della venuta dei Normanni, e neppure se dello stabilimento di costoro nelle nostre Provincie parlato abbia colla sincerità, con cui parlar ne doveva (§. CIV.). Quanto poi all' epoca dell' innalzamento del poter Chiericale sù i beni, e le Signorie temporali da lui fissata osserviamo 1. Che le Chiese, e specialmente la Romana molto prima della venuta dei Longobardi possedevano vastissimi fon-

„ de' suoi amorosi vassalli, e poichè fu „ giunto in Barcellona la Corte di Roma „ fece destramente alcuni maneggi presso „ quel Monarca affine di ottenere, che il „ nuovo Re *Ferdinando* chiedesse al Papa „ la così detta Investitura. (*Falsissimo*, „ *L' Investitura fu chiesta dal Re Carlo pri-* „ *ma della sua partenza da Napoli*. Cha- „ rissimus in Christo Filius noster Caro- „ lus Burbonius Neapoli discessurus ad- „ Hispaniarum adipiscenda, moderandaque „ Regna sibi ex hæreditario sanguinis ju- „ re delata... ut dilectissimus Filius suus „ Ferdinandus in ejusdem sui Regni (Si- „ ciliæ) possessione quiete, & pacifice „ permaneret, ac regnaret, nulla interje- „ cta mora, ante suum ab Urbe Neapoli- „ tana discessum Nobis humiliter supplicari fecit, ut eumdem charissimum in „ Christo Filium Ferdinandum, ejusque ad- „ nascituros Filios, & Descendentes, ce- „ terosque de sua Cognatione sub certo „ præfinito ordine de sæpedicto Siciliæ Re- „ gno cum tota terra citra Pharum usque „ ad Confinia Terrarum Sanctæ Romanæ „ Ecclesiæ excepta Civitate Beneventana & „ Terra Pontis Curvi cum utriusque Ter- „ ritorio, & districtu, investire . . . de „ Apostolicæ Sedis auctoritate dignaremur, „ *sono parole della Bolla dell' Investitura del-* „ *le due Sicilie conceduta nel* 1760. *dalla* „ *S. M. di Clemente XIII. alla Maestà dell'* „ *amabilissimo nostro Sovrano felicemente* „ *regnante Ferdinando IV. nell' Appendice* „ *di documenti* alla Breve Istoria &c. *pag.* „ 88.) Aderì l' onestissimo Monarca a tali „ premure, che si fecero maliziosamente „ presentare nel momento de' più preziosi „ presagj di felicità e di grandezza, e ne „ fu dato l' incarico al zelante e dotto Mi- „ nistro *Marchese D. Bernardo Tanucci*. „ Non lasciò questo fedelissimo Servidore „ de' suoi Monarchi di manifestare l' inu- „ tilità di questa mal fondata costumanza, „ l' origine, e l' insussistenza di simile so- „ gnato diritto; ma l' Augusto Principe sa- „ peva già molto bene calcolare l' inutile „ appoggio di questi titoli contro le sacre „ leggi de' Regnanti; tuttavia rigido os- „ servatore della sua parola, volle che si „ eseguisse. „ Ora questo tratto è, come dissi, ingiurioso e alla Sede Apostolica, e al Re Carlo; alla Sede Apostolica, perchè con una patente impostura essa viene tacciata di avere maliziosamente sorpreso il Re Carlo; al Re Carlo, perchè fa la comparsa di Principe mal accorto per essersi lasciato sorprendere, e per avere persistito in volere, che si ricevesse l' Investitura; sebbene un suo zelante e dotto Ministro, e fedelissimo Servidore gli mostrasse, che una tal costumanza era mal fondata e insussistente, ed egli medesimo la calcolasse come un appoggio inutile contro le sacre leggi de' Regnanti, e di aver persistito in quella idea a motivo unicamente di una parola data per maliziosa sorpresa; benchè egli sapesse, che nel ricevere l' Investitura doveva prestarsi un solennissimo giuramento.

(1) *Discorso pag.* 87. *seg.*

Digitized by Google

fondi, 2. Che i Longobardi ai fondi, e alle Signorie temporali della Chiesa Romana fecero asprissima guerra; onde i Papi ricorsero ai Rè Franchi per essere liberati dalle violenze di quei barbari. 3. Che la Chiesa medesima non ebbe il pacifico possesso dei Stati temporali, di cui godeva prima anche della venuta di Pippino, se non dopo la distruzione del Regno dei Longobardi, e in quella occasione molte Città, e Provincie le furono da Carlo Magno donate. (§. cit.)

CCCLX. „ Allora fu, *continua a dire l'*(1) *Anonimo*, che le massime feu-
„ dali sparsesi per tutta l' Italia diedero origine ad alcune usanze, e presta-
„ zioni religiose. Le Chiese più insigni vantarono quasi un' aria di dominio
„ sopra le Chiese minori, e queste furono soggette ad alcune contribuzio-
„ ni destinate a riconoscere in certo modo l' alto dominio della Chiesa mag-
„ giore. I *Censi* registrati negli antichi libri di quasi tutte le Chiese dimo-
„ strano essere questa una verità incontrastabile. Quella che oggi chiamasi
„ obedienza stabilita nelle diverse Chiese nel giorno per lo più del Santo Pro-
„ tettore, ne ritiene ancora un luminoso argomento. I Vescovi ricevono in
„ quel giorno un atto di omaggio da tutto il Clero secolare, e regolare, e
„ dalle Congregazioni de' Laici con qualche segno di offerta indicante una
„ specie di tributo. I Papi molto più grandi nella potenza vollero questo
„ segno di ossequio nel giorno di S. Pietro da' Principi della Terra; e per-
„ ciò quella per lo più fu la solennità stabilita per simili oblazioni, e di-
„ ventò la più brillante frà tutte le feste della Chiesa Romana. Anche i Lai-
„ ci animati dal principio religioso, e dalla lettura del vecchio testamento
„ aveano a sommo pregio di offerire ai Ministri del Santuario alcune porzio-
„ ni delle proprie rendite in riconoscimento dell' alto dominio, che ha la Di-
„ vinità sopra tutte le produzioni della natura. Queste due molle animarono
„ il concorso delle offerte, che si fecero alle Chiese; ed è naturale, che
„ le maggiori fussero a benefizio della Chiesa Romana per un riguardo tan-
„ to superiore sopra tutte le altre, riputandosi generalmente la prima se-
„ de del Cristianesimo, decorata dal Principe degli Apostoli, e rappresentata
„ dai suoi successori collo specioso carattere di *Vicarj di Cristo*. Quindi noi
„ vediamo, che in quasi tutte le nazioni, che riceverono il Cristianesimo si ri-
„ trovano i più luminosi monumenti di donazioni a favore della Chiesa Romana, e
„ la celebre fabbrica di S. Pietro meritò in ogni tempo, che la pietà de' fe-
„ deli vi contribuisse con abbondante limosina. Da questi principj troppo
„ certi noi rileveremo, che la carta di *Roberto Guiscardo* riferita da tutti i
„ Scrittori per la primordiale del Regno di Napoli altro non fusse, se non
„ che una continuazione di collette volontarie, che già da gran tempo si ri-
„ scotevano a favor di S. Pietro nelle Provincie, che ora formano parte del
„ Regno di Napoli. „ Tutta questa gran macchina con tanti sudori fabbrica-
ta dall' Anonimo Discorsivo resta atterrata, e distrutta dai documenti da noi
allegati, i quali provano, che la Chiesa Romana eziandio nelle Provincie,
che ora formano il Regno di Napoli prima della venuta dei Normanni posse-
deva

(1) Ivi *pag.* 88. *segg.*

Digitized by Google

deva amplissimi Patrimonj, ed aveva acquistato diritto sopra varie Signorie; che di questi Patrimonj, e Signorie, eccettuatane la Città di Benevento, e quella parte del Principato Beneventano, che non era stata dai Normanni per anche violentemente occupata, S. Leone IX. investì il Conte Umfredo (§. CIII.) Capo allora di quei perfidi invasori degli altrui (2) Stati; e che delle stesse terre, e Signorie ricevette dipoi Roberto Guiscardo l' Investitura da Niccolò II. (§. CXV. not. 9.) coll' obbligo di pagare un annuo censo di dodici denari di moneta di Pavia per ogni pajo di buoi su delle Terre acquistate, e da acquistarsi in appresso, ad esso Pontefice Niccolò, ed ai suoi Successori nel santo giorno di Pasqua di Risurrezione (§. cit. not. 10.), circostanza da noi rammentata, affinchè si ammiri la franchezza del nostro Anonimo in asserire, che i Papi vollero quel segno di ossequio dai Principi della terra nel giorno di S. Pietro.

CCCLXI. Quindi per non tediare il Lettore con una lunga discussione del passo trascritto, e con una minuta confutazione di tutte le prove, che l' Anonimo adduce in conferma di quella sua nè in parte (1) nuova, nè vera riflessione, imprenderò ad esaminare solamente l' ultima: tanto più, che dimostrata l' insussistenza di essa, restarà provata l' insussistenza delle altre. „

„ Si aggiunga a quanto abbiamo detto (è l' Anonimo, che (2) parla) la „ costante consuetudine di quei tempi di offerire non solamente a S. Pietro, „ ma a tutti quei Santi, che si presero per tutelari della Città, delle cam„ pagne, e fino degli animali alcune contribuzioni dal prodotto dei proprj terre„ ni. Le antiche carte, i libri dei censi, che si conservano nelle Chiese „ Cattoliche, lo dimostrano. *S. Antonio* Abbate venerato con tanta partico„ larità nel Regno di Napoli fu distinto in ogni popolazione colle più ricche „ offerte, che formarono ne' tempi posteriori i tanti benefizj, e le tante Ba„ die Antoniane. *S. Vito*, la cui protezione si fece valere contro la morsica„ tura de' cani, meritò eziandio abbondanti ricompense. I cavalli ritrovaro„ no una protettrice nella *Madonna dell' Incoronata* di Foggia; e siccome som„ mo è l' interesse di conservarli per gli usi delle cultura, e della vita, per„ ciò quel santuario fu arricchito di molte rendite, che fecero nascere pas„ so passo una pingue Badia. Le pecore, i bovi, le vacche, e finanche i porci, e „ le galline doveano godere di special protezione, che rendeva poi le Chiese „ destinate al culto dei Santi Protettori doviziose all' eccesso. Questa è la „ primitiva origine delle rendite sacre, e la Chiesa Romana fu superiore a „ tut-

(2) L' Anonimo ivi *pag.* 110. per giustificare, o palliare l' ingiusta occupazione degli altrui Stati fatta dai Normanni, affaccia la cattiva corrispondenza, che gl' Imperadori d' Oriente usarono poi verso i medesimi Normanni dopo che questi tolsero la Sicilia dal giogo dei Saraceni: quando è certo, che i Normanni mossero guerra ai Greci, e li spogliarono di molte Città prima di accingersi alla conquista della Sicilia. (§. CXV.)

(1) Si dice *nè in parte nuova*, perchè l' Anonimo ha coltivato i semi sparsi da Pietro Giannone nella Istoria Civile del Regno di Napoli lib. x. tom. II. pag. 64. e dal Continuatore degli *Annali del Regno di Napoli*, confutati dall'Emin. Borgia nella *Breve Istoria &c. lib.* 11. §. *IV.*, *e segg. pag.* 245. *segg.*

(2) *Discorso pag.* 105.

Digitized by Google

„ tutte le altre per quelle note ragioni, che abbiamo accennate. Al che si „ vuol riflettere, che la solita smania de' Popoli di trovare ne' loro annali „ religiosi, e politici le tracce della più rinomata antichità, fece facilmente „ stabilire l' opinione, che S. Pietro avesse fondate quasi tutte le Chiese „ del Regno, riputandosi sommamente onorata una popolazione nel credere „ che i loro maggiori fussero stati battezzati dal Principe degli Apostoli. Ri- „ guardato dunque S. Pietro anche come fondatore di queste Chiese, nuovi „ diritti acquistò su la rendita dei possidenti. „

CCCLXII. Io punto non dubito, che lo stesso Anonimo Discorsivo rileggendo a sangue freddo cotesto squarcio non sia per arrossirsi come dell' ansa da lui data agli Increduli, ed agli Eretici impugnatori del culto dei Santi, di calunniare i Cattolici, e specialmente gli (1) Ecclesiastici; così pure della sua imperizia, o mala fede. Imperocchè l' Ordine di S. Antonio Abate non fu istituito in Francia prima del Secolo (2) Undecimo; e la Casa Napoletana del suddetto Ordine edificata fu dalla Regina (3) Giovanna I., e le Badie di S. Vito, e della Incoronata sono assai più recenti. Le ricchezze pertanto dei suddetti Luoghi pii ebbero principio molti secoli dopo la venuta dei Longobardi in Italia, e dei Normanni nel nostro Regno. Come dunque colle offerte fatte alle Chiese di S. Antonio, di S. Vito, e della Madonna dell' Incoronata, si può ella confermare la costante consuetudine di quei tempi, cioè dei tempi dei Longobardi, o almeno dei Normanni di offerire non solamente a S. Pietro, ma a tutti quei Santi, che si presero per tutelari, alcune contribuzioni del prodotto dei proprj terreni? Se non che accordisi pure all' Anonimo, che fino da quei tempi vi fosse una tal consuetudine, e che S. Pietro riguardato anche come fondatore di queste Chiese, non „ per una opinio- „ ne stabilita dalla solita smania de' Popoli di trovare ne' loro annali religio- „ si, e politici le tracce della più rinomata antichità, „ come l'Anonimo stesso asserisce, ma per antica (4) tradizione confermata dalla gravissima testimonianza di S. Innocenzo I. (§. LX. not. 1.), nuovi diritti acquistasse sulle rendite dei possidenti. Dunque la Chiesa Romana non aveva posseduto, e non possedeva nelle nostre Provincie fondi, e Signorie? Dunque la Terra di S. Pietro, di cui furono investiti Roberto Guiscardo, Riccardo, e Giordano, non era Terra, e Terra di proprietà, e di diritto della Chiesa Romana? Dunque questi obbligandosi a pagare alla Chiesa predetta un annuo censo a tito-

(1) Non meno gli Eretici impugnatori del Culto dei Santi, che gli Increduli appongano agli Ecclesiastici di averlo introdotto, e di promoverlo per mero temporale interesse. La calunnia è troppo nota, ed è stata vigorosamente ribattuta dai nostri Controversisti, ed Apologisti della Religione Cristiana, ai quali rimetto il Lettore.

(2) Baronio ad annum 1095. num. LVIII., Bonanni nel *Catalogo degli Ordini Religiosi part.* 1. *num.* 1., e altri citati dal P. Lucio Ferraris nella sua Biblioteca Canonica &c. alla parola *Regulares Art. III. num.* 27.

(3) Pietro Giannone nella Istoria cit. lib. XXII. cap. ult. tom. III. pag. 258. dice della Regina Giovanna I. „ Edificò ella .... „ la Chiesa, e l' Ospedale di S. Antonio „ di Vienna dotandolo di ricchissime ren- „ dite. „

(4) Vedi oltre il P. Bianchi *Dell' esterior Politia della Chiesa lib.* 1. *cap.* 1. §. *V. tom. III.*

lo della Investitura ricevuta della Terra di S. Pietro, non si obbligarono a pagarlo a titolo della Terra di S. Pietro, ma per divozione verso il Principe degli Apostoli creduto fondatore di molte Chiese nel Regno, tuttochè essi dichiarino di obbligarsi con giuramento a pagare quel censo per la Terra di S. Pietro, di cui erano stati (5) investiti? Chi non ha perduto il senso comune, anche senza avere studiato la Logica, comprende, che quando ancora si ammettesse, che i nostri maggiori fossero stati soliti di spontaneamente offerire una parte delle loro rendite a S. Pietro, dedurre non se ne potrebbero tali conseguenze: ma che dovrebbe necessariamente inferirsi, aver la Chiesa Romana dalle nostre Provincie in quella stagione esatto due differenti contribuzioni, una convenuta per le Terre, e le Signorie, che vi possedeva, l'altra volontaria proveniente dalle spontanee offerte dedicate al Principe degli Apostoli; e che perciò e questa, e tutte le altre prove addotte dall' Anonimo si risolvono in vani, e frivoli sofismi, indegni di uno Scrittore onorato.

CCCLXIII. Eppure egli, che si crede un gran Logico, avendo pigliato quelle prove per tante dimostrazioni, assolutamente pronuncia (1) rilevarsi da esse, che la carta di Roberto Guiscardo riferita da tutti i Scrittori per la primordiale del Regno di Napoli (*doveva aggiungere*, (2) *che esista*) altro non fu se non che una continuazione di collette volontarie, che già da gran tempo si riscotevano a favore di S. Pietro nelle Provincie, che ora formano parte

III. pag. 273. *segg.*, e l'Opera del Ch. Giulio Lorenzo Selvagi intitolata: *Antiquitatum Christianarum Institutiones nova methodo in quatuor libros tributæ, ad usum Seminarii Neapolitani lib.* 1. *cap.* VI. *de Apostolica per oras Regni Neapolitani Evangelii propagatione*, e *cap.* 7., in cui *vindicatur urbi Neapolitanæ Apostolica Principis Apostolorum prædicatio*, il quale Selvaggi nella nota 10. al Capo VI. di Pietro Giannone dice, che *in illorum potius abire sententiam videtur, qui præcipuas saltem Regni nostri Civitates Apostolica prædicatione ad Christi fidem perductas docent*. Conciosiacchè Giannone *lib.* 1. *cap. ult.* §. II. *pag.* 58. scrive: „ A noi per „ quello, che richiede il nostro instituto, „ basterà, che sia incontrastabile, che o da „ S. Pietro stesso, o da gli altri Apostoli, „ ovvero da loro Discepoli, o da altri lor „ successori, fosse stata in molte Città di „ queste nostre Regioni introdotta la Re„ ligione Cristiana, e fondate molte Chie„ se, o sien unioni di Fedeli, ed instituiti „ perciò molti Vescovi assai prima, che da „ Costantino M. si fosse abbracciata la Re„ ligione nostra. „ E il celebre Mazochi *De Sanctorum Neapolitanæ Ecclesiæ Episcoporum cultu part. III. cap.* 1. *sect.* 1. *pag.* 197. scrive: „ Ordinatum a Petro ipso Aspre„ nem, & ipse fateor; non Episcopum ta„ men, sed Presbyterum: qui quidem ad „ pusillum Christianorum gregem a Petro „ conversum qua verbo Dei qua Divinis „ Sacramentis enutriendum tunc satis es„ set. Nec enim primo Petri Neapolitano „ adventu credentium turbam copiosiorem „ fuisse arbitror, quam ut presbyteri unius „ ductu regi posset. „

(5) Come apparisce dalle formole del giuramento prestato in occasione di ricevere le rispettive Investiture da Roberto Guiscardo (§. CXV. not. 10.), e da Riccardo, e Giordano nell' *Appendice di Documenti* alla *Breve Istoria &c. pag.* 23. *seg.*, nelle quali ultime si legge: „ Pensionem de terra „ S. Petri, quam teneo, vel tenebo sicut „ statutum est recta fide studebo, ut il„ lam annualiter Sancta Romana habeat „ Ecclesia. „

(1) *Discorso pag.* 90.

(2) Che il Conte Umfredo ricevesse da S. Leone IX. l' Investitura delle Terre appartenenti a S. Pietro da lui, e dai suoi Normanni violentemente occupate lo attesta il Malaterra *Histor. Siculæ lib.* 1. *cap. XIV.*, le cui parole espresse sono state riferite (§. CIII. not. 8.). Forse il trattato di questa Investitura fu conchiuso a voce, nè messo in iscritto. Ma se ne fu scritto l' Atto,

Digitized by Google

te del Regno di Napoli; che „ la (3) prestazione alla quale Roberto si ob-
„ bligò per gli accennati dodici denari di moneta di Pavia per ciascun pajo
„ di Bovi certamente essere dovette una rinnovazione dell' antico pagamento
„ che esigevano i Pontefici nelle Provincie della Puglia sotto il titolo di so-
„ pra indicato di COSE DI S. (4) PIETRO, vale a dire, Roberto Guiscar-
„ cardo rimise in osservanza quelle antiche cose di S. Pietro, che Leone IX.
„ in compenso dei benefizj ricevuti nella sua prigionia (*contradetta dai più*
„ *accurati Scrittori delle gesta di quel Santo Pontefice*) non curò più di ripe-
„ tere (sogno (5) della fantasia riscaldata dell' Anonimo); che „ non deve (6)
„ questa aversi per una semplice congettura, perchè il danaro di Pavia che
„ si accenna nel libro di Cencio Camerario è un argomento insuperabile di
„ essere questa stata una vecchia colletta stabilita a favor della Chiesa Ro-
„ mana fin dai tempi dei Longobardi, poichè essendo stata Pavia la Sede di
„ questi Principi il danaro di Pavia fu la moneta destinata a queste reli-
„ giose contribuzioni: in altro caso, se la contribuzione era nuova, Roberto
„ Guiscardo l' avrebbe regolata colla moneta corrente (altro sogno del Di-
„ scorsivo, a cui sembra argomento insuperabile una prova fondata su due
„ dati insussistenti: il primo che fino dai tempi dei Rè Longobardi, invasori
„ dei beni della Chiesa Romana, nei loro Stati fosse stabilita una colletta a fa-
„ vore della stessa Chiesa: il secondo, che la moneta di Pavia al tempo di

„ Rober-

to, non ne è a noi pervenuta la copia, come neppure è giunta la copia dell'Atto d'Investitura, che Roberto Guiscardo ottenne da Alessandro II., di cui fa menzione non solo Romoaldo Arcivescovo di Salerno, ma eziandio S. Gregorio VII. (§. CXV. not. 7.)

(3) *Discorso pag. 95, seg.*

(4) L' Anonimo stesso *Discorso pag. 92, seg.* „ Disse inoltre (*S. Leone IX. all' Imperadore Arrigo III.*) che aveano essi (*Normanni*) occupate le cose di S. PIETRO ..., „ Vedete dunque, che l' essersi accennato lo spoglio, che i Normanni faceano „ delle Chiese, e la perdita che il Papa soffriva delle COSE DI S. PIETRO ci porta naturalmente a credere, che le Chiese, e i Laici spogliati dal possesso dei „ proprj fondi non potevano più contribuire al Papa quelle tale esazioni, che sotto „ il titolo di S. Pietro erano allora introdotte in tutta l' Europa, e massimamente nella nostra Italia, e che erano destinate dalla pietà de' Fedeli al mantenimento delle lampadi sul sepolcro de SS. Apostoli, alla costruzione della Gran Basilica, ed al sostentamento de' Papi, e del „ Clero Romano „ Così l' Anonimo colla solita sua buona fede. Imperocchè non aver S. Leone IX. *per cose di S. Pietro* denotate offerte volontarie delle Chiese, e dei Laici di Puglia, ma Terre, e fondi appartenenti alla Sede Apostolica risulta dalle testimonianze dei Scrittori da me prodotte (§. CIII. not. 7., e 8.), e dai giuramenti dati dai Principi, che rivevettero la investitura (§. CXV. not. 10., e §. preced. not. 5.)

(5) E come prova l'Anonimo, che S. Leone IX. non esigesse dai Normanni censo per le terre, delle quali accordò loro l'Investitura? Perchè nol dice Goffredo Malaterra? Oh l' eccellente Critico, che si fonda sopra argomenti negativi, come sopra invincibili dimostrazioni! E tanto più ammirabile è il di lui criterio quanto che quel Monaco dice, che S. Leone *terram . . . . de S. Petri hæreditali feudo .... concessit* ai Normanni (§. CIII. not. 8.). Ora quando si concedevano Terre in feudo, comunemente s'imponeva qualche censo sopra di esse da pagarsi da quello, che ne riceveva l' Investitura. Nè tralasciar si deve, non esser verisimile, che Roberto per l' astuzia appellato Guiscardo, uomo prepotente, ed ingordo della roba altrui, come lo dipingono i Storici di quella età, si soggettasse alla paga di un censo per Terre senza tal peso godute dal suo antecessore il Conte Umfredo.

(6) *Discorso pag. 96.*

Digitized by Google

„ Roberto Guiscardo non fosse moneta corrente in Italia), e non già colla „ moneta dei Longobardi: e che, tuttociò (7) dimostra, che si volle in „ quella occasione ristabilire qualche antica colletta, che i Papi riscuotevano „ nella Puglia per quel titolo di sopra accennato, *come lo prova* l'istesso „ luogo di Cencio Camerario, il *quale* ci fa sapere, che Roggiero Re di „ Sicilia regolò il suo censo per la Puglia, e per la Calabria non già coll' „ antico denaro di Pavia, ma bensì con i Schifati, che era la moneta cor- „ rente sotto il Dominio dei Greci Imperadori, ai quali fu tolta dai Nor- „ manni la Calabria, ed il rimanente delle Provincie Italiane. „ Terzo so- gno dell' Anonimo, il quale, se vegliando avesse scritto queste parole, fuor di dubbio si sarebbe rammentato 1. Che Roberto Guiscardo ebbe l' Investitura non solo della Puglia, ma eziandio della (8) Calabria, come ce ne assicura il Malaterra (§. CIII. not. 8., e §. CXV.), e ciò non ostante regolò il suo censo generalmente colla moneta di Pavia. 2. Che nelle antiche memorie non vi è vestigio di volontarie collette, che la Chiesa Romana, sotto il dominio dei Greci Imperadori, esigesse dalla Calabria, e dalle altre Provincie del Regno. 3. Che i Schifati erano moneta corrente al tempo di Roggiero I. Re di Sicilia. Per la qual cosa il medesimo Anonimo si sarebbe guardato dal soggiungere: „ (9) Vedete dunque, che queste prestazioni era- „ no già in uso nelle varie Provincie, e si regolavano colle antiche mo- „ nete. „

CCCLXIV. Dello stesso valore sono le prove, che egli (1) prende dai censi, che la Sede di Roma esigeva dalle Chiese del Regno di Sicilia, Campagna, e Marittima al tempo di Niccolò Papa IV., dalle lettere di S. Gregorio VII., onde chiaramente rilevasi, che tali censi furono anche esatti nella Francia, e dalla richiesta fatta dal medesimo Santo Pontefice della solita colletta, che si faceva nel Regno d' Inghilterra di uno sterlino per famiglia a benefizio di S. Pietro. Imperocché dall' essere state almeno queste ultime prestazioni volontarie per meritare la protezione, che ciascun Regno si riprometteva dal Principe degli Apostoli S. Pietro, non segue, che tanto eziandio dimostri la prestazione di dodici danari di moneta di Pavia per ciascun pajo di Bovi registrata nella Investitura di Roberto Guiscardo, poichè a tal prestazione non si obbligò Guiscardo gratuitamente per ottenere il patrocinio di S. Pietro, ma per le Terre di S. Pietro, delle quali fu investito, come dichiarò nella formola del giuramento, che fece in occasione di riceverne l' Investitura: e nella maniera stessa si espressero i Principi di Capoa Riccardo, e Giordano (§. CXV. not. 10., e §. CCCLXII. not. 5.). Nè per trasformare questa promessa denotante titolo di rigoroso debito, in una promessa gratuita, e diretta ad impetrare l'assistenza di S. Pietro, basta (2) il rammenta-

„ re

(7) Ivi *pag.* 97.

(8) Roberto Guiscardo s' intitola Duca della Puglia, e della Calabria, nella qual Provincia altresì la Chiesa Romana possedeva un vastissimo Patrimonio rammentato nelle lettere di S. Gregorio Magno. (§. CCCLVII. not. 3.)

(9) *Pag. cit.*

(1) *Discorso pag.* 100. *segg.*

(2) Ivi *pag.* 104. *seg.*

Digitized by Google

re essere „ noto altresì, che allorchè si permutavano i generi fra di lo-
„ ro, dicevasi per esempio, che un bue valeva dieci pecore, perchè era convenu-
„ to frà i contraenti, che permutandosi un bue con dieci pecore non lasciava trà
„ i contraenti nè credito, nè debito; e perciò sostituita la moneta alla per-
„ muta dei generi si mantennero presso a poco le medesime proporzioni, e
„ da ciò ricavare, che l' antica limosina, che si dava fin dal tempo dei Lon-
„ gobardi a favore di S. Pietro sopra i fondi della Puglia avesse dovuto re-
„ golarsi a proporzione della quantità dei bovi destinati alla coltura, come
„ quelli, dai quali poteva rilevarsi la maggiore, o minor dovizia dei possi-
.. denti, che facevano le loro offerte. „ Simili erudizioni, e riflessioni sor-
prender forse potranno qualche babaccione, il cui capaccio, *è pien di pan bollito, e di migliaccio*; ma non chi ha una dramma di senno, ed occhi per distinguere lucciole da lanterne; e molto meno quelli, che hanno qualche notizia della Storia dei Longobardi, e sanno, che quei barbari, oltre avere occupato i Patrimonj, che la Chiesa Romana godeva nei Stati da essi soggiogati, (3) devastarono più volte, e depredarono i Patrimonj situati nel distretto delle Città soggette anche temporalmente al Sommo Pontefice, e perfino di Roma, (4) e che la limosina a favore di S. Pietro sopra i fondi della Puglia fin dal loro tempo regolata a proporzione della quantità dei bovi destinati alla coltura, è fondata semplicemente nella immaginazione del nostro Anonimo.

CCCLXV. Ho

(3) Del Patrimonio delle Alpi Cozzie invaso dai Longobardi, e dopo molti anni dal Re Ariperto restituito alla Chiesa Romana, e dipoi dal Re Liutprando di nuovo occupato, e per le forti istanze di San Gregorio II. alla Sede Apostolica renduto, fanno menzione Beda, Paolo Diacono, l' Autore del libro Pontificale, ed altri, le testimonianze dei quali sono riferite dal Signor Abate Zaccaria nella Dissertazione altre volte citata *De Patrimoniis S.R.E. cap.* III. *num.* XXII. Di altre usurpazioni di Città, e di Patrimonj si parla sovente nelle vite di S. Gregorio II. e dei suoi successori inserite nel Libro Pontificale.

(4) S. Gregorio III. Epist. 1. Codicis Carolini *edit. Cennii pag.* 1. *seq.* „ Coarctati
„ dolore in gemitu, & luctu consistimus,
„ dum cernimus id, quod modicum remanserat præterito anno pro subsidio, &
„ alimento pauperum Christi, seu luminariorum concinnatione, in partibus Ravennatium, nunc gladio, & igni cuncta consumi a Liuthprando & Hilprando Regibus Longobardorum: sed in istis partibus Romanis mittentes plura
„ exercita similia nobis fecerunt, & faciunt, & omnes salas S. Petri destruxerunt, & peculia, quæ remanserant, abstulerunt. „ E nella lettera seconda *pag.* 23. si rammenta il sacco dato da quei barbari alla stessa Basilica Vaticana: „ Omnia . . . . luminaria ad ipsius Principis
„ Apostolorum, & quæ a vestris parentibus, & a vobis offerta sunt, ipsi abstulerunt, & quoniam ad te, post Domínum confugium fecimus, propterea nos
„ ipsi Longobardi in opprobrium habent, & opprimunt. Unde & Ecclesia Sancti
„ Petri denudata est, & in nimiam desolationem redacta. „ So, che il Signor Proposto Lodovico Antonio Muratori negli Annali d' Italia all' anno DCCXLI. nega, che S. Gregorio in questa lettera parli di saccheggio dato alla Basilica Vaticana. Ma come è stato osservato nella nota 13. al detto anno *tom.* IV. *par.* II. *pag.* 12. della edizione ultima di quelli Annali fatta in Roma per le stampe del Casaletti, S. Gregorio III. scrive a Carlo Martello, che i Longobardi avevano rapito non solo *omnia luminaria*, ma eziandio *quæ a vestris parentibus, & a vobis offerta sunt*, vale a dire gli arredi sacri, e le preziose suppellettili donate da Carlo Martello, e dai Rè di Francia ad ornamento, ed uso della Basilica di S. Pietro. E poi quando anche non sussistesse il sacco dato alla Basilica Vaticana, sussisterebbe „ che i beni posseduti dalla San-
„ tà

CCCLXV. Ho detto (§. preced.) almeno di queste ultime : poichè per rispetto ai censi, che la Sede di Roma esigeva dalle Chiese, anche del Regno di Sicilia, ammettere non si può, nè si dee, che fossero una volontaria limosina. Imperocchè primieramente varie Chiese furono assoggettate al pagamento di un annuo censo a S. Pietro dai loro stessi Fondatori. Frà gli altri esempj, che in conferma di ciò addur potrei, e alcuni dei quali sono accennati dal dottissimo (1) Muratori, nell' antico libro dei Censi della Chiesa Romana pubblicato dal chiaro Abate Gaetano Cenni, (2) leggiamo, (3) che „ nell' anno decimo settimo del Pontificato di Alessandro III. „ Guglielmo II. Re di Sicilia fabbricò il Monastero della beata Vergine Ma„ ria di Monreale vicino a Palermo, e lo sottopose al Romano Pontefice „ coll' annua pensione di cento tarì, „ Secondariamente ad alcune Chiese, e Monasterj i Papi imposero l' obbligo del censo a cagione dei beni o diritti temporali ad essi dalla Sede Apostolica conceduti. Così „ nell' anno (4) „ DCCCXVIII. Stefano IV. Papa addossò al Monasterio di Farfa la pensio„ ne annua di dieci soldi d' oro . . . . perchè i Pontefici precedenti aveano „ conferito ai Monaci di Farfa molti beni, e diritti, che nel Patrimonio Sa„ binese appartenevano alla Chiesa Romana. „ In terzo luogo „ costume (5) „ fu di addossare il Censo a quei Monasterj, e a quelle Chiese, le quali „ erano assuggettite affatto alla Chiesa di Roma, siccome state donate ad es„ sa lei dai Fondatori, o dai Padroni, o spesse fiate dagli stessi Monaci .... „ In quella guisa adunque che coloro, i quali danno ad alcuno degli Allo„ diali in Livello, o enfiteusi, sogliono riserbarsi un Censo o Pensione da „ pagarsi loro annualmente per indizio, e contrasegno del dominio diretto, „ che hanno sul fondo livellato; così i Monasterj e le Chiese, donate in ra„ gion di allodiali, e assuggettite pienamente al potere del Pontefice Roma„ no, abitabili però, e godibili da un terzò, contraevano l' obbligo, e la „ prestazione d' un Censo annuale alla Chiesa di Roma, „ In quarto luogo quella pensione, che l' Apostolica Sede esigeva da varie altre Chiese, in riconoscenza della immunità, dei Privilegj, e della protezione loro accordata (giacchè non mancarono Chiese, di pieno diritto della Chiesa Romana, e ciò non ostante libere dall' obbligo di pagarle censo (6) alcuno) alle medesime era stata dai Romani Pontefici imposta. Ora censi, che per tali titoli, e mas-

„ ta Chiesa Romana in varj di quei ter„ ritorj, dove si faceva la guerra, erano „ stati devastati, „ come lo stesso Muratori ivi accorda.

(1) *Antiquitatum Italicarum medii ævi Dissert. LXIX. de censibus, ac redditibus olim ad Romanam Ecclesiam spectantibus tom.* V. *col.* 806. *seq.*

(2) *Monumenta Dominationis Pontificiæ pag.* 36. *seq.*

(3) *Pag.* 42. *seq.* „ Anno XVII. Ponti„ ficatus Alexandri Papæ III. *W.* secun„ dus Rex Siciliæ construxit Monasterium „ beatæ Mariæ Montis regalis juxta Panor„ mum & subjecit illud Romano Pontifi„ ci sub annua pensione centum Tareno„ rum. „

(4) *Dissertazione* LXIX. *delle Antichità Italiane* del Proposto Lodovico Antonio Muratori terminata di compendiare dal Proposto Gian Francesco Soli Muratori suo nipote *Tom.* III. *part.* II. *pag.* 174. *seg.* dell'ultima edizione di Roma per le stampe del Casaletti.

(5) Ivi *pag.* 177.

(6) Nella Dissertazione stessa *pag.* 179. „ Sap-

e massimamente per i tre primi si pagavano dalle Chiese, e Monasterj ai Successori del Principe degli Apostoli, rispetto alle Chiese, ed ai Monasterj, che li pagavano, non possono chiamarsi offerte volontarie, perchè quelle Chiese, e quei Monasterj erano precisamente tenuti a pagarli: come offerte volontarie ben anche chiamar non si possono le pensioni, che dal locatario, e dal censuario a titolo della casa appiggionata, e del denaro preso a censo si corrispondono, perchè il locatario, o il censuario ha stretto obbligo di corrisponderle. Molto meno simili denominazioni convengono alle rendite, che dai proprj fondi si percepiscono. Che diremo pertanto dell' Anonimo, il quale per provare, che tutte le Nazioni conservano negli antichi loro monumenti i resti di volontarie offerte dedicate al Principe degli Apostoli appella (7) alle lettere di S. Gregorio Magno, in cui si parla dei Patrimonj della Chiesa Romana, e alla Bolla di Niccolò Papa IV., in cui si notano tutti i censi, che la Sede di Roma esigeva dalle Chiese del Regno di Sicilia, Campagna, e Marittima, se non che esso senza esame, e senza riflessione ha letto il primo passo, che cita del Du-Cange, e si è bevuto alla buona gli abbagli (8) dal mentovato Scrittore ivi presi, e per desiderio *di giovare ai suoi* (9) *simili* gli ha presentati da tracannare ai Lettori del suo Discorso?

CCCLXVI. L' obbligazione adunque contratta da Roberto Guiscardo a favore del Papa Niccolò II. di pagare ogni anno dodici denari di moneta di Pavia per ciascun paio di Bovi, non fu una rinnovazione di quelle tali esazioni, che sotto il titolo di S. Pietro erano allora introdotte in tutta l' Europa, e massimamente nella nostra Italia, come vorrebbe far credere l' Anonimo, a dispetto di tutte le *passate memorie*, ma fu obbligazione di vero, e proprio tributo a titolo delle Terre, e delle Signorie di proprietà della Chiesa Romana, delle quali egli allora ricevè l' Investitura, in vigore di cui ne divenne legittimo possessore: motivo, pel quale esso ancora giurò al Papa fedeltà, e soggezione. Tanto abbiamo dalle formole dei giuramenti dal medesimo prestati a Niccolò II., ed a S. Gregorio VII., (1) e dalle parole proferite

„ Sappiate nulla di meno, che non mancarono Monasterj in quei tempi, i quali contuttochè appartenessero in pieno „ diritto alla Chiesa Romana, non pagarono ad essa pertanto censo alcuno. „ Vedi gli esempj, che in conferma di ciò ivi si adducono.

(7) *Discorso pag. 99., e seg.*

(8) L' Anonimo *pag. 99. seg. not.* b. „ Vedi il Du-Cange *in Glossario verb.* Census *&c. & verb. Denarius S. Petri.* „ Ora il Du-Cange alla parola *Census* scrivendo: „ Census Ecclesiæ Romanæ, in „ provinciis, pro quibus colligendis quotannis mittebantur a Summo Pontifice „ Diaconi aut Subdiaconi, vel Legati, ut „ ex Epistolis Gregorii Magni passim, ... „ colligitur. Ii autem conflabantur ex liberalitatibus Principum, qui certis præstationibus annuis regna, & terras suas, „ atque adeo ipsos subditos iis Ecclesiæ „ Romanæ quotannis exsolvendis adstrinxerunt, „ è caduto in due gravissimi abbagli da noi già rilevati nella nota 11. al §. LIV. del Ragionamento Preliminare.

(9) *Riflessioni pag. 87.*

(1) La formola del giuramento da Roberto Guiscardo prestato a S. Gregorio VII. e stata da me riferita (§. CXV. not. 10.). Quella del giuramento, che il medesimo prestò a Niccolò II., è riportata nell' *Appendice di Documenti* alla *Breve Istoria &c. pag. 22. seg.*, ed in essa si legge al nostro proposito; „ Ego Robertus Dei gratia & S. „ P. Dux

ferite dal secondo di questi due Pontefici nel conferirgli l'(2) Investitura: atti, che avvalorati dagl' incontrastabili documenti dei legittimi diritti della Chiesa Romana sopra vastissimi fondi, e nobilissime Signorie del nostro Regno chiaramente mostrano, che l' Anonimo Discorsivo nella franchezza d' imposturare ha pochi eguali; mentre intrepidamente scrive, che „ il (3) giuramento „ la promessa di difesa, e tutto ciò, che indicano i termini di questa secon- „ da concessione architettata sull' aria di una investitura feudale non sola- „ mente in nulla si oppongono al *suo* sistema, che anzi giovano a maggior- „ mente stabilirlo: „ quasichè nel suo sistema la Chiesa Romana avesse goduto vero, e legittimo diritto sulle Terre, delle quali investì Roberto Guiscardo, e questi in riconoscimento delle Terre di S. Pietro, di cui riceveva l' investitura, avesse prestato alla Santa Sede il giuramento di fedeltà, e di vassallaggio, e obbligato si fosse a pagarle un annuo tributo: quando egli all' opposto sostiene, „ che (4) l' origine delle investiture deve ripetersi da quel „ principio, che fece credere ai Papi (*cosa non mai dai Papi creduta*) che nel „ dare i titoli di Duchi, di Conti, di Re rappresentassero non solamente la figura „ di quei primi Sacerdoti d' Israello, che ungevano coll' olio sacro le Teste „ dei Regnanti, ma che simile atto indicasse eziandio un titolo di Sovranità „ generale sopra tutti i Regni del Mondo (*titolo che i Papi non si sono mai* „ *arrogato*): che sù questa falsa persuasione „ Roberto (5) Guiscardo, il qua- „ le fu in quella occasione decorato dal Papa del titolo di Duca, e dichia- „ rati i suoi stati Ducea *prestò* alla Santa Sede il suo giuramento con termi- „ ni, che dinotano Vassallaggio, e Tributo: „ e che „ la (6) prestazione „ di dodici denari di moneta di Pavia per ciascun pajo di Bovi esser dovette „ una rinnovazione dell' antico pagamento, ch' esigevano i Pontefici nelle Pro- „ vincie della Puglia sotto il titolo di sopra indicato di COSE DI S. PIETRO: „ tutti sogni, delirj, ed imposture smentite dalla Storia, come abbiamo dimostrato (§. CCCLVI. segg.).

CCCLXVII. Chiu-

„ P. Dux Apuliæ, & Calabriæ, & utro- „ que subveniente futurus Siciliæ ad con- „ firmationem traditionis, & ad recogni- „ tionem fidelitatis de omni terra, quam „ ego proprie sub dominio meo, & quam „ adhuc nulli ultramontanorum ita con- „ cessit ut teneat, promitto me annualiter „ pro uno quoq. jugo bov. pens. XII. sci- „ licet den. papiensis monetæ persoluturum „ B. Petro, & tibi Domino meo Nicolao „ PP., & omnibus successoribus suis, aut „ tuis, aut suorum successorum Nuntiis. „ Hujus autem pensionariæ redditionis erit „ semper terminus finito quoque anno, „ Sanctæ Resurrectionis dies Dominicus. „ Sub hac vero conditione hujus persol- „ vendæ pensionis obligo me, & omnes „ meos sive hæredes sive successores tibi „ Domno meo Niccolao PP., & successo- „ ribus tuis. „ E poscia: „ Pensionem „ de terra S. Petri, quam ego teneo, aut „ tenebo, sicut statutum est, recta fide „ studebo, ut illam annualiter Sancta R. „ habeat Ecclesia. „

(2) Ivi pag. 23. „ Ego Gregorius Papa „ investio te Roberte Dux, *de terra*, quam „ tibi concesserunt Antecessores mei Ni- „ colaus, & Alexander. De illa vero ter- „ ra, quam injuste tenes, sicut est Saler- „ nus, & Malphia, & pars Marchiæ Fir- „ manæ nunc te patienter sustineo in Dei, „ & tua confidentia, ut tu postea exinde „ ad honorem Dei, & S. P. ita te habeas, „ sicut & te agere, & me suscipere decet „ sine periculo animæ tuæ, & meæ. „

(3) *Discorso pag.* 98.

(4) *Pag. cit.*

(5) *Pag.* 99.

(6) *Pag.* 95. *seg.*

Digitized by Google

CCCLXVII. Chiuderemo questo Capo con esaminare, ma brevissimamente tre quesiti. 1. Se il possesso dei fondi goduto dalle Chiese giovi, o pregiudichi alla Civile Società. 2. Se utile sia, o dannoso alla Chiesa, che i Romani Pontefici abbiano temporale dominio di Città, e Provincie. 3. Se la suprema ragion di Stato a chi ne regge l' Impero detti l' obbligo di abolire le regalie della Sede di Roma, e i titoli, donde sorsero la carte diplomatiche delle Investiture.

CCCLXVIII. E quanto al primo quesito, chiunque per poco è versato nella Storia dei secoli di mezzo, sa benissimo quante incolte terre, e quante erme boscaglie, sterili pendici, ed umide valli nella nostra Europa per opera degli Ecclesiastici, e particolarmente dei Monaci, ai quali dalla pia liberalità, e munificenza dei Sovrani furono donate, abbiano ricevuto coltura, e popolazione. Fra i molti Scrittori, che ne fanno fede, il saggio, ed eloquente Marchese Palmieri per i suoi talenti oggi meritamente dalla clemenza del nostro Sovrano innalzato al grado di Direttore delle sue Reali Finanze parlando dei nostri Regni, con protesta di esser lontano egualmente dal formare il processo, che dal tessere l' Apologia dei (1) Monaci, e di non considerare in tal quistione che il ben pubblico, così scrive: „ (2) Non solamente l' Agricoltura, ma l' arti, e la popolazione devono molto ai Monaci. Per loro opera una parte della Calabria ha cangiato aspetto. Si sono veduti sorgere villaggi, dov' erano boschi, ed in essi introdotte le arti più utili esercitate da eccellenti Artisti . . . . . La cura, e l' abilità di far vallere le terre, se non è stata generale, è sì grande in tutti i tempi presso le Comunità Religiose quanto poteva essere, non si è osservata generalmente maggiore presso i (3) particolari. „ Neppure l' Anonimo ha avuto il coraggio di negare una tal verità, e per diminuire quel „ titolo di acquisto, che fa tanto onore alla umanità „ è stato costretto di ricorrere al sutterfugio di far riflettere „ che que' terreni deserti non furono accordati ai soli „ Monaci, (4) ma generalmente anche ai privati. „ Io non nego, che anche

(1) Nell' Opera intitolata: *Pensieri Economici relativi al Regno di Napoli* 1789. *pag.* 141. *not.* a. „ Lontano egualmente di „ formare il processo, che di tessere l' A„ pologia de' Monaci, io non considero, „ che il ben pubblico. „

(2) Ivi.

(3) Lo stesso attesta della Francia il Signor di Mirabeau nel suo Trattato intitolato *L' Amico degli Uomini, e della Popolazione*, e lo nota circa la Spagna, e la Germania il P. Mabillon negli Annali Benedettini. Mi dispenso dal riferirne le testimonianze, essendo state prodotte nell' Opera altre volte citata del *Diritto libero tom.* V. *pag.* 142. *e seg.*, e *pag.* 223. *seg.*

(4) *Riflessioni pag.*81. *seg.*, ove al Signor Ramour, il quale obbietta: „ I Monasterj in molti paesi dell'Europa ebbero una „ porzione di terreni deserti, che furon „ detti *Eremi*: la coltura, l' industria, e „ l'applicazione di que'Monaci rese poi po„ polate, e coltivate quelle vaste campa„ gne. Questo titolo di acquisto, che fa „ tanto onore all'umanità, dovea pur ri„ cordarsi: „ fa rispondere dal Signor Cen„ sorini: „ Questo titolo di acquisto fu com„ preso *nella combinazione delle molte cau„ se umane*, che produssero le signorie „ temporali del Clero. Ma degnatevi per „ poco riflettere meco, che que'terreni de„ serti non furono accordati a' soli Mo„ nasterj, ma generalmente anche ai pri„ vati. Si veggano nel *Du-Cange* al vo„ cabolo *Eremus* quelle moltissime carte „ di Carlo Magno, e de' suoi successori, „ dove

ai privati abbiano Carlo Magno, e i suoi successori (5) conceduto campagne incolte, e che queste sieno state da quei privati ridotte a coltivazione, e popolate. Sostengo però, che esaminando le Storie di quei tempi si trovarà, che i Monaci per tale riducimento assai più dei privati si sono renduti benemeriti della Civile Società, e sostengo altresì, che i beni degli Ecclesiastici sono di maggior vantaggio alla Nazione che i beni, i quali dai Secolari privati si posseggono.

CCCLXIX. Per scorgere, se alla Nazione ridondi utile maggiore dai fondi degli Ecclesiastici di quello che le proviene dai fondi dei Secolari privati possidenti, convien vedere, se i fondi degli Ecclesiastici generalmente sieno coltivati, e tenuti meglio che i fondi dei Secolari possidenti, e se la Nazione assai più di quelli, che di questi possa partecipare. Ora che i fondi degli Ecclesiastici, generalmente parlando, coltivati sieno, e tenuti meglio che i fondi dei Secolari privati possidenti, oltrechè la quotidiana esperienza lo mostra, la ragione stessa ne convince. Imperocchè gli Ecclesiastici per lo più da se invigilano alla coltivazione, e manutenzione dei loro fondi, le leggi canoniche, e quelle dei proprj Istituti, o dei proprj Corpi gli obbligano ad usarvi tutta l'attenzione, e poco consumando pel loro sostentamento, per-

„ dove si concedono campagne vastissime a' privati, perchè se le aveano prese „ dal deserto, *ab eremo*, e le aveano poscia colla loro industria popolate, e coltivate (Ekart *de Reb. Franciæ Orient. Vol. 2. p. 764.*). Ricordatevi ancora di „ ciò, che ci fa sapere il *Muratori* dello „ stato d' Italia ne' due secoli, ottavo, e „ nono; tempo in cui era stranamente infestata da Lupi, e da altre bestie selvatiche (*Murat. Antiq. Ital. Vol. 2. pag. 163.*). „ Vedi la nota seguente.

(5) Il Du-Cange alla parola *Eremus*: „ Præceptum Caroli M. pro Hispanis an. „ 812. *Erema loca sibi ad laborandum porpriserunt*. (Præceptum Ludovici Pii ann. „ 821. Marcæ Hisp. col. 767. *Cellulas quas „ ipsi ab Eremo construxerunt*.) Præceptum Carlomanni Regis an. 881. *Terras, „ quas ex Eremo traxerunt quiete possideant*. „ A tre dunque si riducono le moltissime carte di Carlo Magno, e dei suoi successori, dove si concedono campagne ai privati, perchè se le avevano prese dal deserto, mentovate dal Du-Cange, nè dalle parole riferite dal suddetto Scrittore si ricava punto, che quelle campagne fossero *vastissime*. Quanto al Signor Proposto Muratori, i documenti da esso prodotti nella Dissertazione citata, riguardano per lo più donazioni di paludi, e selve fatte a Chiese, e a Monasterj, ed ai Monaci singolarmente si ascrive la gloria di averle ridotte a coltura. „ In tali siti, „ *dice il detto Autore nella Dissertazione* „ XXI. *tom. 1. part. 1. pag. 317.* remoti dal „ commercio de' mortali, furono piantati „ una volta i principali Monisteri, come „ il Casinense, Farfense, Subbiacense, „ Volturnense, Bobiense, Pomposiano, „ Novaliciense &c. con aver poi que' Monaci, e i loro uomini ridotte a coltura „ quelle Selve, e Paludi. Altrettanto avvenne all' insigne Monistero di S. Benedetto di Polirone nel di quà del Mantovano. Fu esso fondato in un' Isola „ tra il Pò, e il Larione, dov'erano *Silvæ & Buscalia juges* (cioè Jugeri) *sexaginta*. Adalberto Azzo Bisavolo della „ Contessa Matilda gli procurò poscia „ *Castrum cum area terræ arabilis, modia „ quadraginta. Silvis, & Buscalibus modia mille sexaginta*, con aver dato in „ cambio al Proposto di S. Michele di Reggio fra gli altri beni vicini ad essa città „ *Silvas, & Buscalias modia mille triginta*. E Tedaldo Marchese fa menzione „ *de Palude de Saltu, & Palude de Saliceto*, con donargli *Paludem unam ex integro; quæ vocatur Rotunda cum Piscatoribus &c.* E la Contessa Matilda nell' „ anno 1115. gli conferma *terras cum Paludibus, & Piscationibus, & Silvis positis in Curte Quistelli*. „

Digitized by Google

perchè lontani dalle mode, dal lusso, dai stravizzj, nè oppressi dal peso della famiglia, e da altre spese indispensabili a persone di Mondo, sono in istato di far sì, che i loro fondi rendano tutto quel frutto, di cui sono capaci. Al contrario i Secolari privati possidenti comunemente ad altri affidano la cura dei loro beni; e il più delle volte per impegni o volontarj, o necessarj non vogliono, o non possono fare le opportune bonificazioni, sicchè i terreni non (1) deteriorino.

CCCLXX. Rimane pertanto solo a vedere, se del frutto, che danno tali fondi, possa più partecipare, e realmente partecipi la Nazione. Quando gli Esteri ancora potevano godere dei Benefizj Ecclesiastici del nostro Regno, i Nazionali venivano compensati potendo conseguire Benefizj Ecclesiastici fuori del medesimo Regno; come in fatti molti li conseguivano. Dacchè però fu accordato, che nessuno, il quale non fosse Nazionale, o non avesse impetrata la grazia della Nazionalità, potesse ottenere tali benefizj nel Regno, questi tutti ai nativi, o a quelli, che ricevon la grazia di esser considerati nativi, si conferiscono. Non vi sarà certamente chi pretenda, che i Nazionali abbracciando lo stato Ecclesiastico cessino di essere Nazionali, e perdano il diritto, che per la qualità suddetta compete loro ai beni della Nazione, e non meritino di essere riguardati come porzione della Civile Società, in cui vennero a luce, e convivono. Sono essi Cittadini al pari degli altri; anzi formano l' ordine il più sublime, e il più profittevole alla Civile Repubblica, perchè rendono i servigj più utili al Principe, e allo Stato, conservando i Dogmi, e le cerimonie della Religione, ispirando ai loro Concittadini massime, che giovano a renderli virtuosi, ed a mantenere la pubblica tranquillità, e la necessaria subordinazione alla legittima (1) potestà, e recando loro altri innumerabili vantaggi. E qui a me largo campo si aprirebbe di rammentare gl' importanti servigj alla Repubblica prestati dagli Ecclesiastici, e specialmente dai Monaci, conservando le scienze, salvando dalle mani dei barbari, che devastarono l' Impero Romano, gli antichi monumenti, che ci rimangono, e tessendo la Storia dei loro tempi (2). Ma poichè questi servigj, comecchè dai giusti estimatori della gloria, e dello splendore delle Nazioni moltissimo valutati, hanno la sventura di essere rimirati con occhio indifferente, e per fino con disprezzo da coloro, cui rincresce di battere la carriera della Letteratura, miglior consiglio fia il mostrare non esser-

(1) Vedi l'Opera citata del *Diritto libero lib.* III. *cap.* III., e IV., ove ampiamente si tratta questo argomento.

(1) Oltre l' Opera indicata del *Diritto libero*, merita di esser letta una elegante Esercitazione stampata in Roma nell'anno 1788. dal P.M.Erman Domenico Cristianopulo dell'Ordine dei Predicatori col seguente titolo: *De Ecclesiasticæ vitæ instituto a communis vitæ, societatisque officiis minime alieno.*

(2) Vedi *Reflexions sur les Ordres Religieux en general* aggiunte alla ristampa, e traduzione Francese dell'Allocuzione della Santità di N. S. Papa PIO SESTO recitata nel Concistoro secreto dei 13. Novembre del 1775. e nell'anno stesso pubblicata colle stampe della Camera Apostolica col seguente titolo, *Sanctissimi Domini nostri Pii Divina Providentia Papæ VI. Allocutio habita in Consistorio secreto die 13. Novembris 1775. de pretiosa morte Hyacinthi Castanedæ Hispani, & Vincentii a Pace Tonqui-*

Digitized by Google

vi beni, del frutto dei quali la Nazione possa più partecipare, e realmente partecipi, quanto del frutto dei beni, che alle Chiese, ed ai Monasterj la pia liberalità, e munificenza dei Fedeli assegnò. Conciosiacchè per omettere che tutte, o quasi tutte le rendite, le quali da simili beni si percepiscono, si spendono nello stesso Stato, e a profitto dei Nazionali, e gran parte va a sollievo dei poveri, chi volesse appropriarsi, o godere le sostanze di una privata Famiglia, giudicato sarebbe un ladro, e come tale meritarebbe di esser trattato. Ma di qualunque stirpe, o condizione esso sia, può ascrivendosi al Clero Ecclesiastico partecipare dei fondi a favore del Clero medesimo lasciati, e dovendo unicamente sostentare se stesso, nè per sostentarsi abbisognando di molto, il superfluo cede in sollievo dell' altrui indigenza: dovechè le grossissime rendite dei Laici possidenti di ordinario si spendono in mode, in abiti sfarzosi, in gioje, in festini, ed in altre cose di puro lusso, per le quali si manda fuor di Stato il danaro, e in un giorno si consuma ciò, che bastarebbe per mantenere più Famiglie per mesi, e forse per qualche anno, non solo senza utile, ma anche con gravissimo danno della Società, per l' occasione, che si dà per una parte ai prodighi di dissipare, e per l'altra agli oziosi, ed inutili Cittadini, che profittano dell' altrui scialacquamento, di non impiegarsi a vantaggio della (3) Repubblica.

CCCLXXI. Il quesito secondo, in cui si cerca, se utile sia, o dannoso alla Chiesa, che i Romani Pontefici abbiano temporale dominio di Città, e di Provincie, è stato con tutta l'esattezza discusso dall' erudito Sig. Conte Alfonso Muzzarelli nell' Opuscolo, che s' intitola *Dominio temporale del Papa* (1) da noi citato (§. CCCXXXVII.). Dopo avere il detto Autore dimostrato, (2) che alla ragione, e alla dottrina della fede si oppone chi nega esser lecito il temporale dominio del Papa, passa (3) ad esaminare, se un tal dominio, possa esser utile, o nocivo alla Chiesa, e rigettate come inesatte, perchè troppo universali, e indistinte le due opposte proposizioni di coloro, che affermano il detto dominio essere non solo utile, ma anzi assolutamente necessario, ovvero non solo essere inutile, ma piuttosto dannoso: da buon Filosofo Cristiano si appiglia ad una strada di mezzo, quale è per l' appunto quella di sostenere, *che* (4) *la temporale Sovranità del Papa non è certamente necessaria, e non può nè anche dirsi utile assolutamente, e indistintamente, ma che ella per se stessa può giovare alla Chiesa in certi tempi,*

quinensis, Ord. Præd. Missionar. Apostolicor. in Regno Tonquini; adjuncta promotione Eminentissimi, ac Reverendissimi D. S. R. E. Presb. Card. Joannis Thomæ de Boxadors, Dominicani Ordinis Magistri Generalis, & declaratione duorum S.R.E.Cardinalium Eminentissimi, & Reverendissimi D. Presb. Cardinalis Francisci-Mariæ Banditi Archiepiscopi Beneventani, ac Eminentissimi, & Reverendissimi Dom. Diac.Card. Ignatii Boncompagni, in Consistorio secreto habito die 17. Julii ejusdem anni creatorum.

(3) *Diritto libero lib.III. cap.III.*, e IV.

(1) Quest'Opuscolo è il XV. fra gli altri pubblicati dal detto Signor Conte col titolo: *Il buon uso della Logica in materia di Religione*. Noi ci siamo serviti della ristampa fattane separatamente in Roma nell' anno 1789.

(2) Ivi *pag.*54. *segg.*

(3) Ivi *pag.*121. *segg.*

(4) Ivi *pag.*128. *segg.*

Digitized by Google

pi, e in certe circostanze: a corto dire che, *se Dio vorrà usare de' prodigj, e di altri mezzi straordinarj, la Pontificia temporal Sovranità sarà superflua: se Dio vorrà usare de' mezzi ordinarj potrà essere utilissima*, poichè nella Sovranità temporale scorgesi „ un (5) grande ostacolo alla propagazione delle ere- „ sie, un forte vincolo per l' uniformità della disciplina, e un decoroso ap- „ poggio della spiritual potestà in faccia a un popolo alquanto più carnale, „ e mondano: e tutto questo difende, conserva, e illustra la Chiesa. „ Questa distinzione è fondata su i lumi, che somministrati ci vengono e dalla Storia, e dalla retta maniera di pensare, e il celebre Autore con tal chiarezza sviluppa i suoi pensieri, e adduce prove tanto convincenti delle sue asserzioni, che altro non rimane da desiderare. Si oppone (6) quindi il danno, che può venire alla Chiesa dal temporale Dominio del Papa, perchè „ un Papa „ Sovrano . . . . . imbarazzato da molte cure, e molti pensieri temporali, „ in conseguenza è meno spedito, e men interessato nel governo della Chie- „ sa, che è il suo vero, e principale uffizio „ o perchè può anche darsi, „ che egli si lasci di soverchio trasportare dall' affetto alle mondane cose, e „ che le anteponga ai vantaggi della sua Chiesa. „ E quanto al primo disordine, vuole egli, che si calcoli la minor speditezza negli affari spirituali colla più sicura loro esecuzione, e con tutti gli altri vantaggi, che si notano nella temporale Sovranità del Papa di gran lunga superiori, e di numero, e di peso: onde la divina Provvidenza, che veglia sempre al bene della sua Chiesa, non solamente ha disposto, che i Papi conseguissero temporale Sovranità, ma eziandio per tanti secoli gli ha sostenuti (7) contro le violente intraprese di quei Principi, i quali tentarono di spogliarli della predetta Sovranità, per potere più liberamente tiranneggiare la (8) Chiesa; e i Papi i più dotti, e i più santi, anzichè disunire, e rompere totalmente la concordia delle due supreme potestà, che nella loro persona erano (9) unite

(5) *Pag. cit.*

(6) Ivi *pag.* 138. *segg.*

(7) Quanto rincresca all'Anonimo, che i Romani Pontefici non sieno stati spogliati del Dominio temporale, si ricava dalla calunniosa taccia, che esso dà ai Principi, i quali impedirono un sì ingiusto, e sacrilego spoglio, di aver cioè *sotto il colore di sostenere il Papato* alimentate *le ambiziose loro mire*. Vedi il Ragionamento Preliminare (§. XXIV., e §. LIII.)

(8) Che questa fosse la mira principale di quei Principi lo dimostrano le inique pretensioni dai medesimi affacciate, e le violenze usate contro le Chiese, e gli Ecclesiastici dei loro Stati. Nè ad altro tendono i piani progettati, e promossi ai nostri giorni da tanti falsi Politici.

(9) Dall' anno DCCXXVI. decimo dell' Imperio di Leone Isauro, e duodecimo del Pontific. di S. Greg. II., in cui i Popoli dell'Italia a cagione della persecuzione da quell'Augusto eccitata contro le sacre Immagini si elessero i loro Duci, e i Romani Pontefici si videro obbligati ad assumere la cura del governo anche temporale di Roma, e delle vicine Città del suo Ducato, fino ai nostri giorni nella serie dei Papi se ne contano undici ascritti ai Fasti dei Santi, e due decorati del titolo di Beati. Di questi nessuno pensò mai a rinunziare al Dominio temporale delle Città, che si erano spontaneamente soggettate ad essi, o ai loro Predecessori; ovvero erano state ai medesimi donate dalla pia liberalità di Pippino, e di Carlo Magno. Anzi tutti furono impegnatissimi in conservare, e difendere anche i temporali diritti della loro Chiesa. Ora, se illecito fosse, o pernicioso al governo spirituale del Cattolico Mondo il posses- so

Digitized by Google

te, furono i più impegnati in difenderla. E quanto al secondo inconveniente, calcolando il pericolo, in cui si trova un Papa interessato, e dimentico della sua vocazione, che gode temporale Sovranità, di trascurare i precipui affari della Chiesa, anzi di posporli agl' interessi terreni col rischio, che si corre da un Papa di quel carattere senza la Sovranità temporale, e colla ragione, e cogli esempj prova, (10) che tolta la Sovranità al Papa non è tolto del pari il pericolo della debolezza di lasciarsi strascinare da sordide mire; anzi forse diviene di gran lunga maggiore, e più irremediabile. „ Tan„ to (11) più, che in tal caso il Principe, di cui un tal Papa sarà suddito, „ avrà tutto il comodo, e tutto il potere per intromettersi nella sua elezio„ ne, e in conseguenza per cercarne uno tutto propizio alle sue mire, e un „ Papa così eletto dovrà nudrire dei grandi affetti di gratitudine, e di (12) „ propensione verso il suo benefattore. „

CCCLXXII. Per dare all' ultimo quesito adequata risposta, non fa d'uopo di nuovi esami, e di nuove ricerche. Perocchè dalle infallibili dottrine finora esposte, e dai sicuri documenti della Storia o riferiti, o indicati, manifestamente apparisce la vanità, e insussistenza delle ragioni affacciate dall' Anonimo per provare, che la suprema ragion di Stato a chi ne regge l' Impero detta l' obbligo di abolire le regalie, della Sede di Roma, e i titoli, donde sorsero le carte diplomatiche delle Investiture. Conciosiacchè sù quali fondamenti l' Anonimo stabilisce un tal obbligo? Sulla nullità di simili privilegj, perchè appoggiati sopra un principio politico, che più non sussiste, o una superstiziosa dottrina, che più non regge, e sulle pubbliche traversie, che ne derivano. Ora noi abbiamo ad evidenza dimostrato, che le Investiture dai Romani Pontefici concedute furono per parte dei Pontefici stessi validissime, perchè sostentate dal diritto di concederle, e per parte delle persone, che le ricevettero, necessarie, per divenire legittimi possessori di fondi, e di Signorie alla Romana Chiesa appartenenti (§. CCCLVII. seg.), e che la sorgente di tutte le traversie non solamente del Regno Napoletano, ma

so di Stati terreni, questi lo avrebbero rinunziato, o non avendolo rinunziato non sarebbero certamente dalla Chiesa venerati come Santi, e Beati. Fra essi si segnalarono nella difesa dei diritti anche temporali della loro Sede S. Leone IX., e San Gregorio VII., e perciò l' Anonimo Discorsivo si è contro di loro scagliato con tanto furore: come si osservò nel Ragionamento Preliminare (§. LIII. not. 10.)

(10) *Opusc. cit. pag.* 141. *segg.*

(11) Ivi *pag.* 142..

(12) Il Signor Proposto Lodovico Antonio Muratori negli Annali d' Italia all' anno MCCC. ragionando della traslazione della Sede Apostolica in Francia dice: „ Co„ sì passò in Francia la Sede Apostolica, „ e vi restò per settanta anni in cattività „ somigliante alla Babilonica, perchè schia„ va dei Rè Francesi, con provenire infi„ niti disordini, e mali alla Chiesa, e all' „ Italia. „ Io convengo coll' Autore delle note ai detti Annali il quale nella nota 5. all' anno indicato sostiene non potersi dire assolutamente, che la S. Sede divenisse schiava delle voglie dei Rè Francesi, „ perchè „ la Storia Ecclesiastica c' insegna, che i „ Pontefici in quella loro residenza ancora „ ricusarono di aderire a molte istanze fatte „ loro da quella Corte, „ Ma sono persuaso, che anche l' Autore di quelle note converrà meco in ammettere, che i Papi residenti in Francia non poterono sempre agire con quella libertà, con cui agito avrebbero, se avessero riseduto nel proprio Stato temporale.

Digitized by Google

ma di quasi tutti i Dominj dell' Europa, e specialmente dell' Italia rammentate dall' Anonimo, non furono le Pontificie Investiture, ma le sacrileghe violazioni dei patti giurati, e altri enormi attentati commessi dai Principi investiti, o l' ambizione di chi tentò violentemente spogliare i Sovrani investiti dai Papi dei Stati, di cui avevano ricevuta l' Investitura, o di occupare, e di ritenere i Stati stessi senza esserne legittimamente investito (Capp. V. VI. VII.). Dunque la suprema ragion di Stato, che ha per oggetto la pubblica tranquillità, a chi ne regge l' Impero non detta l' obbligo di abolire le regalie della Sede di Roma, e i titoli, donde sorsero le carte diplomatiche delle Investiture, ma anzi prescrive di mantenerle. Imperocchè i Principi abolendole violano i temporali diritti della Chiesa Romana, e mancano alla fede, che alla medesima solennemente giurarono. Per la qual cosa, essendo i Romani Pontefici indispensabilmente tenuti a conservare, e a difendere le regalie, e i titoli anche temporali della loro (1) Sede, la pubblica tranquillità coll' abolizione dall' Anonimo suggerita non si assicura, ma si espone al pericolo di essere (2) turbata. „ Non può dubitarsi, *dice un Autore* (3) *forse non ignoto al nostro* „ *Ano-*

(1) Chiunque è creato Cardinale fra le altre cose giura „ presto ... eis (ai *Romani Pontefici*) futurum ut ipsi Papatum „ Romanum, & regalia Sancti Petri retineant, defendant, & recuperent, „ ed ancora „ jura, honores privilegia, & auctoritatem Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Domini nostri Papæ & successorum prædictorum conservare, augere, & promovere „ omnibus sensibus conaturum. „ Leggasi *Formula juramenti a novis Cardinalibus præstandi* stampata in fronte dell'Opera intitolata: *Constitutiones Apostolicæ, & decreta Consistorialia, quæ jurantur, ac formula juramenti præstari solita a S. R. E. Cardinalibus, dum ad Cardinalatum promoventur. Urbini* 1728.

(2) La cosa è manifesta da se, e viene confermata dalla Storia delle controversie nei passati tempi insorte fra il Sacerdozio, e l' Impero.

(3) *Jo. Gottl. Heineccius Elementorum juris Naturæ, & Gentium lib.* 1. *cap.* XIV. *de Pactis* §. *CCCLXXXVII. seq. ed. Venetæ an.* 1769. *pag.* 339. *seq.* „ Nec dubitari potest, „ quin pacta servanda sint. Quum enim qui „ aliquid promittit, mentem suam de dando „ aliquo faciendoque sive verbis, sive aliis „ signis prodat, verbis vero ita utendum sit, „ ne alter decipiatur; (CXCVI. 67.) consequens est, ut & a paciscentibus omnem „ fraudem, omneque abesse oporteat mendacium adeoque standum sit promissis, „ pactisque omnibus, deliberato animo initis, & hinc nihil debeat fide data esse „ sanctius, nihil perfidia detestabilius. Quemadmodum enim pactis quodammodo subvenimus indigentiæ nostræ, idque agimus paciscentes cum aliis, ut nobis officia humanitatis, & beneficentiæ, quæ alias a plerisque frustra speraremus, præstent, ita „ facile patet, iis solis inter se genus humanum contineri. Ergo tanto *perfidiosius* „ *est, magisque nefarium, fidem frangere,* „ *quæ continet vitam. Cic. pro Q. Roscio* „ *Comœdo Cap.* VI. Hinc semper generosum visum est ... *os veræ*, vel, ut rem eloquitur Euripides in Iphig. in Taur. v. 1064.

„ *Pulchrum est lingua, cui adest fides*

„ Accedit, & altera ratio, cui non minus „ ponderis inesse, facile unusquisque largietur. Quum enim officiorum omnium „ quæ alteri debemus, communis veluti „ fons, & scaturigo sit amor justitiæ, isque nos subigere debeat, ut quod nobis „ fieri nolumus, id nec alteri faciamus, „ nemo denique sit mortalium qui pactis, „ & promissis ab altero decipi velit: denuo sequitur ut nec nos cuiquam pactionibus, & promissis illudere, eumque propter fidem nostram defraudare debeamus, adeoque pacta omnino sint servanda. „

Digitized by Google

„ *Anonimo*, che i patti non si debbano osservare. Conciosiacchè manifestan-
„ do chi promette la sua intenzione di dare, o di fare qualche cosa o col-
„ le parole, o con segni, e dovendosi adoprare le parole in maniera tale,
„ che l'altro non resti ingannato, ne segue, che coloro, i quali pattuisco-
„ no, debbano guardarsi da qualunque frode, e da qualunque bugia, e che
„ perciò sia di precisa necessità mantenere tutte le promesse, e tutti i patti
„ deliberatamente fatti, e nulla riputar si debba più sacrosanto della parola
„ data, nulla più detestabile della perfidia. Imperocchè provvedendo noi
„ in certo modo con i patti al nostro bisogno, e proponendoci per fine,
„ patteggiando con altri, che essi ci prestino quegli uffizj di umanità, e di
„ beneficenza, che in altra guisa da molti indarno speraremmo, quinci di
„ leggieri apparisce, che il genere umano mercè dei soli patti si regge, e
„ sussiste. Laonde, come dice il Principe della Romana eloquenza, il rom-
„ per la fede è un atto tanto più perfido, e crudele, quanto che in se con-
„ tiene la vita, e al contrario è stato sempre riputato proprio di un cuor
„ generoso il parlare veracemente, o come si esprime Euripide, *molto bel-*
„ *la è la lingua, che ha per compagna la fedeltà*. Questa stessa verità dimo-
„ strar si può con un' altra ragione egualmente convincente. Imperocchè de-
„ rivando dall' amore della giustizia, come da fonte, e sorgente comune tut-
„ ti i nostri doveri verso gli altri e questo amore della giustizia esigendo da
„ noi, che ad altri non facciamo ciò, che non vogliamo si faccia a noi,
„ non essendovi uomo alcuno, il quale ami di essere ingannato da un altro
„ con i patti, e colle promesse, ne risulta, che neppur noi dobbiamo con
„ i patti, e colle promesse gabbare alcuno, e defraudarlo con mancargli di
„ parola, ma osservare interamente le convenzioni „ massimamente se furo-
no da noi con giuramento ratificate. Conciosiacchè queste convenzioni ci le-
gano con doppio vincolo, cioè col vincolo della giustizia, e col vincolo del-
la Religione, di cui nè si dà, nè dar si può legame più stretto per allac-
ciare la fede: essendo il (4) giuramento, anche per sentimento degli stessi
Gen-

(4) A maggior dichiarazione della forza, e obbligazione del giuramento, riferirò un passo di Ugone Grozio, a cui tanto deferiscono i nostri contraddittori. Esso adunque *De jure belli ac pacis lib.* II. *cap.* XIII. §. 1. *num.* 1., *& seq. volum.* 1. *pag.* 393. *seq.* scrive: „ Apud omnes populos, & ab om-
„ ni ævo circa pollicitationes, promissa, &
„ contractus, maxima semper vis fuit ju-
„ risjurandi. Nam ut Sophocles ait Hippo-
„ damia:

„ *Mens excitari jurejurando solet,*
„ *Ut bina diligenter evitet mala,*
„ *Culpari amicis, & Deos offendere.*

„ *Nullum vinculum*, inquit Cicero, *ad as-*
„ *tringendam fidem majores nostri jurejuran-*
„ *do arctius esse voluerunt*. Hinc gravis
„ pœna perjuris imminere nunquam non
„ credita: ut Hesiodus dixit de juramen-
„ to:

„ ..... *Clades mortalibus unde*
„ *Adveniunt, quoties fallaci pectore ju-*
„ *rant*.

„ Ita ut posteritas etiam majorum delicta
„ lueret, quod non nisi de gravissimis cri-
„ minibus creditum: & sine facto volun-
„ tas quoque pœnam in se accerseret:
„ quorum utrumque Herodotus confirmat
„ narratione de Glauco Epicydide, qui de-
„ liberaverat tantum, an juratam de depo-
„ sito fidem falleret: ubi hoc carmen Py-
„ thiæ adfert idem Herodotus:

Digitized by Google

tili Filosofi, una religiosa affermazione; onde corre l' obbligo di mantenere i patti, di cui si è convenuto chiamando Dio in testimonio, e chi manca alla parola data, reo si rende di perfidia insieme, e di spergiuro, e attira sopra di se lo sdegno, e degli Uomini, e di Dio, il quale sovente ancora in questo Mondo ha vendicato esemplarmente l' affronto dai spergiuri ricevuto, come da innumerabili avvenimenti descritti nella Storia non meno Sacra, che Civile si raccoglie. Essendo adunque di tal natura le obbligazioni, di cui trattiamo, è un paradosso l' asserire, che la suprema ragion di Stato detta di abolirle, (5) per assicurare la pace, la tranquillità, la salvezza dei Popoli soggetti: *salus populi suprema lex*, e l' Anonimo Discorsivo con proporlo a tutta l' Europa, e con impegnarsi a sostenerlo, si è dato a conoscere per uno di coloro, a cui la depravazione del cuore ha tolto l' uso di ragione.

CCCLXXIII. E a vero dire, come non giudicarlo dimentico affatto di quella Logica, di cui esso prega altri di (1) ricordarsi, e privo di buon senso, non tanto forse per avere approvato una massima la più perversa, e strana, quanto per essersi follemente lusingato di persuaderla ai Lettori del suo Discorso con argomenti fondati sopra manifeste falsità, e menzogne, o sopra fatti stranamente alterati, e inconcludenti, dai quali ciò non ostante egli si mostra, e dichiara convinto? E che? Non sono immaginarie, e fantastiche le nuove idee, che egli presenta delle Pontificie Investiture falsamente asserendo, (2) che le offerte destiuate sù li beni dei Luoghi Pii, e Laicali a favore della Chiesa Romana furono riputate nei tempi posteriori un tributo di vassallaggio, e che la concessione dei titoli addetti alle Signorie tem-

„ *At juramento quædam est sine nomine*
„ *proles*.
„ *Trunca manus, & trunca pedes: tamen*
„ *impetu magno*
„ *Advenit, atque omnem vastat stirpem-*
„ *que, domumque*,

„ Et eandem historiam recitans Juvenalis
„ ita concludit:

„ *Has patitur pœnas peccandi sola volun-*
„ *tas*.

„ Bene Cicero: *Est jusjurandum affirmatio*
„ *religiosa; quod autem affirmate, quasi Deo*
„ *teste promiseris, id tenendum est*, Quod
„ autem addit: *Jam enim non ad iram Deo-*
„ *rum, quæ nulla est sed ad justitiam, &*
„ *fidem pertinent*: si iræ nomine perturba-
„ tionem intelligit, non improbandum est;
„ sin qualemcunque nocendi affectum, (*cioè*
„ *come si spiega not.* 7. decretum puniendi
„ pro merito) aut voluntatem, minime est
„ recipiendum, ut recte probat Lactantius
„ *lib. de ira Dei*. „

(5) *Discorso Istorico-Politico pag.* 108. *seg.* „ Dopo queste premesse passiamo a quel „ saggio Istorico, che si propone, a solo „ fine di provare che queste veritate rega- „ lie della Sede di Roma sul Regno di Na- „ poli furono la sorgente di tutte le tra- „ versie, alle quali videsi esposta questa „ felicissima parte del globo, che abitiamo „ donde ne deriva l' obbligò, che detta le „ suprema ragion di Stato a quei che ne „ regge l' impero, di abolire una volta i „ vani titoli di queste vecchie carte, e di „ assicurare la pace, la tranquillità, e la „ salvezza de' popoli soggetti: *Salus popu-* „ *li suprema lex*. „ Vedi il §. CCCLVIII., ove abbiamo svelata la vera cagione delle traversie accennate dall' Anonimo, e i Capi V. VI., e VII., che giustificano la nostra asserzione.

(1) *Riflessioni pag.* 60.

(2) *Discorso pag.* 107. *seg.* (Ragionam. Prelimin. §. XLIII.)

Digitized by Google

temporali, e la imposizione delle Corone Reali furono i mezzi efficaci per introdurre il gran sistema della Sovranità Papale sopra tutti i Dominj dell' Europa, quando è infallibile, che le Investiture, di cui si tratta, non consistettero in una concessione di titoli, e di Corone, ma nella traslazione dei diritti utili sopra fondi, e Signorie all' Apostolica Sede spettanti, e che singolarmente i Principi Normanni giurarono ai Romani Pontefici fedeltà, e vassallaggio, e si obbligarono a pagare annui censi, non per titoli, o per Corone, ma per la Terra di S. Pietro a loro accordata (§. CCCLXII. segg.)?

CCCLXXIV. Falso è parimente, che l' oscurità dei tempi, e la ignoranza dei fatti abbiano influito nelle concessioni delle prime Investiture, e nei giuramenti in quelle occasioni alla Chiesa Romana prestati: sicchè e quelle, e questi nulli sieno, e senza effetto. Conciosiacchè dai documenti, che tuttora sussistono, e dal carattere dei Pontefici, che concedettero le prime Investiture, massimamente nelle Provincie del nostro Regno, e dei Principi, che le ricevettero, apertamente si scorge, che in quegli Atti parte alcuna non ebbero l' errore, la frode, la ignoranza, e la superstizione: mentre dalle memorie di quella età fino a noi pervenute, benchè poche, e rozzamente scritte, viene bastantemente contestata l' esistenza, e la legittimità dei titoli, che autorizzarono i Pontefici a quelle concessioni, e la precisa necessità, in cui si trovarono Umfredo, Roberto Guiscardo, e altri di riconoscere dalla Sede Apostolica il dominio utile delle Terre alla medesima spettanti, e che da essi erano state occupate per divenirne legittimi (1) possessori, e di prometterle in ricognizione di quel dominio fedeltà, vassallaggio, e tributo: obbligazioni, a cui i medesimi non si sarebbero giammai (2) soggettati, nè sarebbero stati costretti a soggettarsi da Pontefici per pietà, e per dottrina celebri, e alcuni dei quali veneriamo tra i Santi, se i diritti dei Papi sopra quelle Terre non fossero stati non solamente certi, ma eziandio evidenti.

CCCLXXV. In conferma di questa riflessione quanto naturale, altrettanto giusta, piacemi di rammentare un fatto sicurissimo come che espressamente mentovato negli Atti della Investitura da S. Gregorio VII. a Roberto Guiscardo confermata (§. CXV. not. 10., e §. CCCLXVI. not. 2.). Roberto con solenne giuramento fatto nelle mani di Niccolò II., e di Alessandro,

(1) Il nostro Anonimo, fedele discepolo dell' empio Obbes, secondo cui il diritto sta nella forza, come si ricava dalla massima dal medesimo Obbes insegnata nel libro *De Cive cap.* 1. §. 14., nel suo *Discorso Istorico-Politico pag.* 38. scrive, „ che la „ Sovranità non riconosce altro titolo, che „ la conquista, e il consenso de' Popoli: „ e da tutta la serie del suo Discorso si rileva, che egli non parla unicamente di conquista giusta, e di consenso libero, e volontario di Popoli, i quali sieno in pieno diritto di soggettarsi a chi loro aggrada, ma di qualunque conquista, e di qualunque consenso. Perciò vuole, che i Normanni unicamente per motivi politici s'inducessero a chiedere alla S. Sede l' Investitura (§. CXVI.).

(2) Per eludere la forza di questo argomento l' Anonimo nel *Discorso Istorico-Politico pag.* 114. ricorre al timore concepito dai Normanni „ della gelosia degl'Imperadori di Occidente, e di Oriente, contro „ i quali le proprie forze sarebbero state „ molto inferiori. „ Ma chi è informato dell' audacia, e presunzione dei Normanni stessi, e della situazione dei due Imperj di Occidente, e di Oriente in quei tempi, age-

Digitized by Google

dro parimente II. in occasione di ricevere da essi l' Investitura della Puglia, della Calabria, e della Sicilia, riguardo alle Terre di S. Pietro, e agli altri diritti della Sede Apostolica, si obbligò a non invadere, i Stati temporali della Chiesa Romana, anzi a difenderli contro qualunque invasione. Ma poscia dimentico dei replicati suoi giuramenti occupò alcune Terre della Santa Sede, e tentò, quantunque inutilmente, d' impadronirsi della Città di (1) Benevento. Onde egli, come fu esposto (§. CXVI.) con tutti coloro, che ne secondavano gli attentati, due volte fu da S. Gregorio VII. sottoposto alla scomunica. Finalmente nell' anno MLXXX., avendo chiesto umilmente perdono al Santo Padre delle sue colpe, e dato alla Chiesa le dovute soddisfazioni, ricuperò la grazia di Gregorio, e da lui ricevette la conferma delle precedenti Investiture. Perciò gli convenne rinnovare il giuramento di fedeltà, come di fatti lo rinnovò, promettendo di difendere i diritti, e i beni di S. Pietro, e di prestare le sue forze per mantenerli, e ricuperarli, ma con eccettuare nominatamente le Città di Salerno, e di Amalfi, e una parte della Marca di Fermo, adducendone per ragione, che sul loro dominio non si era per anche definita cosa alcuna. Ora, se quel Principe ambizioso, ed altiero avesse giudicati incerti, e vacillanti i titoli della Sede Apostolica su le altre Terre, e avesse pensato di poterle giustamente ritenere senza la Papale Investitura, si sarebbe indotto a cercarne dal Pontefice la conferma, ed a soggettarsi ad un indebito vassallaggio, e tributo? Lo stesso dicasi di tutti i suoi successori, e particolarmente di quelli, fra cui, e la la Sede Apostolica pur troppo furono mortali inimicizie, e funestissime discordie, e singolarmente di Arrigo V., il quale con testamentaria sua disposizione ordinò, che Federigo suo figliuolo riconoscesse dal Papa il Regno delle due Sicilie, e mancando la moglie, e il figliuolo senza erede, il Regno ritornasse alla Chiesa Romana (§. CXLII. not. 5.).

CCCLXXVI. Sopra il fondamento della falsità, e della menzogna si appoggia altresì l' opposizione delle Investiture al decoro, e allo splendore della Sovranità, alla pubblica tranquillità, e alla felicità delle Nazioni: opposizione tante volte dall'Anonimo (1) affacciata, ma non mai provata, perchè gli mancavano prove, con cui confermarla. Imperocchè come può opporsi al vero decoro, e al vero splendore della Sovranità il riconoscere da altri ciò, che da altri riconoscer

agevolmente scorge quanto sia vano, e miserabile un tal sutterfugio. Tanto più che sussiste nel suo vigore l'argomento per quello riguarda i Pontefici, che a Roberto Guiscardo accordarono, o confermarono la Investitura dal medesimo richiesta.

(1) *Breve Istoria del Dominio temporale della Sede Apostolica nelle Sicilie lib.* 1. §. XLIX., e L. *pag.* 133. *segg.*

(1) Nella Prefazione al *Discorso Istorico-Politico pag.* VII. *seg.* „ Poichè non v' è nazione in Europa, che non conservi ne' „ suoi Annali le funeste memorie di simili „ fatti, sembra perciò, che risvegliandosi „ ora dal polveroso obblio quelle vecchie „ carte, che disturbarono la pace de' Prin„ cipi, e delle Nazioni, comune esser deb„ ba l' interresse nell' opporsi alla rimem„ branza di que' sognati diritti stabiliti su „ l' ignoranza de' popoli, e su la corruttela „ del Vangelo. „ E poco dopo: „ Nella se„ conda parte daremo un ristretto dell' „ Istoria del Regno a solo fine di giusti„ ficare il supremo diritto della ragione di „ Stato, che suggerì .... l' abolizione di „ una vecchia usanza che tanti danni recò „ a

scer si deve, e rendergli ciò, di cui per proprio maggior vantaggio si è (2) convenuto? Non così certamente pensarono tanti illustri Sovrani, e frà gli altri Filippo II. Monarca delle Spagne, e delle due Sicilie, di cui nessuno osarà dire, che pregiudicasse al decoro, e offuscasse lo splendore della sua Sovranità, con ordinare (3) al suo Vicerè di Napoli di onorare, e di servire il Romano Pontefice, e la Santa Sede Apostolica non solamente per l'obbligo generale, che corre a tutti i Fedeli, ma ancora per l'obbligo particolare, che egli aveva, perchè quel Regno era Feudo della Chiesa di Roma, e di pagare fedelmente ciascun anno il censo, e far presentare la Chinea al Santo Padre in riconoscimento del medesimo Feudo come portava il dovere. Nulla dico della pubblica tranquillità, e della felicità delle Nazioni, avendo rilevato (§. CCCLVIII.), che le Investiture per se stesse nè turbano la pace, nè pregiudicano al vantaggio dei (4) Popoli, e unicamente domando all' Anonimo, se alla pubblica tranquillità, e alla felicità delle Nazioni si oppongano i pubblici trattati, e le pubbliche convenzioni, perchè, violandosi da taluno perfidamente, si ecci-

„ a queste felicissime contrade dell'Italia.„ E nel *Discorso part.* 1. *pag.* 29. *seg.* „ Vengano ora i nostri Forensi, o i Curiali di „ Roma a presentarci le carte formate nella confusione di tutte le cose divine, ed „ umane: ci dicano il peso che meritano „ le donazioni de' Papi, gli obblighi che „ contraevano que' Principi vacillanti, e la „ forza di que' tanti diplomi polverosi. „ L'Italia ha cominciato a respirare l'aria di „ tranquillità sotto il dominio ereditario „ de' suoi Sovrani, e guarda ora con occhio di orrore le memorie di que' tempi distruttori della sua rispettabile grandezza. „ E nella *parte seconda pag.*108. „ Queste riflessioni fatte così di passaggio su le vecchie carte, sono unicamente dirette a sviluppare la confusione, che „ ci presentano le scritture Forensi, poichè „ non è nostra idea di sostenere i diritti „ primordiali della Sovranità con queste infelici ricerche, che tanto torto recano allo splendore del Trono. Noi lo ripeteremo più di una volta: la Sovranità tiene la sua base su la suprema ragion di „ Stato, e qualunque diploma, giuramento, o altro atto solenne, che si oppone „ ai titoli primitivi del Sovrano, destinato „ a procurare la salvezza de' suoi popoli, „ è per sua natura nullo, ed illegitimo.„ Vedr gli altri passi da noi riferiti (§.cccxxxix. not. 9., e 10.).

(2) Noi abbiamo nella Storia anche dei tempi da noi più rimoti, esempj non solamente di Principati, ma anche di Regni Feudali, come ha dimostrato Monsignor Borgia, ora Cardinale, nella *Breve Istoria &c. libro secondo* §. IX. *pag.* 257. *segg.* Ora chi dirà, che quei Principi, e quei Regi Feudatarj non mantenessero il vero decoro, ed offuscassero il vero splendore della loro Sovranità serbando la fede, e pagando il tributo fissato ai Sovrani, dai quali riconoscevano i Stati, che avevano in ragion di Feudo? Chi dirà, che ad essi fosse lecito di rendersi indipendenti? Chi dirà, che ciò dettino i veri lumi della primitiva ragion di Stato?

(3) Veggasi il passo della lettera da quel Monarca al suo Vicerè di Napoli inviata da Bruselles in data dei 10. di Gennaro dell'anno 1559. riferito dal nostro celebratissimo Maiella nell'Opera intitolata *Regni Neapolitani erga Petri Cathedram religio adversus calumnias Anonymi vindicata anno* MDCCVIII. *num.*58.*pag.*123.*seq.*, e trascritto dall' Autore della Prefazione, e delle note all' Opuscolo del Conte Muzzarelli sul Dominio temporale del Papa, nella *nota* 16. *alla Prefazione pag.* 49. *seg.* Noi ne abbiamo riportato le parole, che riguardano la presentazione della Chinea, e la paga del censo (§. CCCVII.not.8.).

(4) *Discorso Istorico-Politico pag.* 49. *seg.* „ Un altro trattato di pace conchiuso due „ anni dopo nel Castello di *Cambresis* terminò le lunghe dispute sul dominio di „ questi Regni fra i due Monarchi della „ Spagna, e della Francia il di 3. Aprile „ del 1559. Da quest' epoca cominciano i „ Regni a respirare l'aria della tranquillità sotto il Dominio Spagnuolo.„ Dunque

Digitized by Google

eccitano disturbi, e si dichiarano guerre, e se il Principe, che si vede spogliare dei suoi giusti diritti, sia tenuto di cedere alle sue ragioni, affinchè non nasca qualche traversia, e per ultimo, se negando il piggionante, e l' affittuario di pagare la pattuita pensione ad un pupillo alla cura dell' Anonimo affidato, esso Anonimo non fiatarebbe, e non ne avanzarebbe ai Tribunali querele per non inquietare quei *suoi simili* fraudatori dell' altrui avere, e mentre egli medita la risposta da dare a queste domande, riferisco i due esempj da lui recati per confermare il suo sistema.

CCCLXXVII. „ E' troppo noto, *dice* (1) *egli*, che ogni Principato „ per la ragione di Stato, che lo sostiene nella sua Dignità, deve opporsi „ a tuttociò, che può alterare il vantaggio della Nazione, che si è spo„ gliata della sua libertà naturale, riponendola nella forma del pubblico Go„ verno per esser difesa dalla forza delle leggi. I diplomi, le concessioni, i „ giuramenti, sono formole inventate per conservare la proprietà dei Cittadi„ ni, la distinzione degli Ordini, e la forma della costituzione municipale; „ ma non potrà mai sostenersi, che una vecchia carta diplomatica, un giu„ ramento fatto, o nella oscurità de' tempi, o nella ignoranza de' fatti, pos„ sa sostenersi a fronte della ruina del pubblico vantaggio. Se queste inven„ zioni destinate furono al mantenimento della felicità, e dell' armonia na„ zionale, come mai vogliono farsi servire ad un fine contrario? Tanto ap„ punto fu risoluto nel Parlamento dell' illustre, e saggia nazione Brittanica „ sotto il Regno dell' accorto Principe *Eduardo III.*, allorchè il Papa *Urba„ no V.* tentò di far rinascere il vassallaggio, e tributo annuale sul Regno „ d' Inghilterra, come l' imbecille Rè *Giovanni* avea eseguito, e promesso, „ costretto forse dalle minaccie della Francia, e dalla disposizione de' suoi. „ La Nazione unita col suo Capo decise solennemente su la nullità del giu„ ramento, e della costumanza, poichè simili obblighi non inducono alcun „ ligame contro la suprema Ragion di Stato, e contro i titoli originarj del„ la Sovranità, che non sono soggetti a prescriversi, nè ad essere alterati „ dalla pratica de' tempi; e tutti gli ordini, che compongono l' insuperabile „ costituzione Anglicana, applaudirono alla saggia risoluzione, e si obbliga„ rono a sostenerla anche colla forza (*Vedi Hume* (2) *Storia* dell' Inghilter„ ra.) Cotesto tributo, che fu poi chiamato il *denajo di S. Pietro*, comin„ ciò

que le Investiture per se stesse non turbano la pace, altrimenti essendosi continuato a dare l' Investitura di questi Regni da quell' Epoca questi Regni non avrebbero cominciato a respirare aria di pace.

(1) *Discorso Istorico - Politico pag. 324 segg.*

(2) Ecco le parole di cotesto Storico Eretico, e perciò nemico dichiarato della Chiesa Cattolica, e dei Romani Pontefici, *Histoire de la Maison de Plantagenet, sur le trône d' Angleterre, depuis l' invasion de Jules Cèsar iusq' a l' Avénement de Henry VII. par M. David Hume, traduite de l' Anglois par madame B. A. Amsterdam* MDCCLXV. *tom. II. pag. 326.* „ Il est aisè d' ima„ giner qu' un Prince aussi ferme, & aus„ si éclairé qu'Edouard, n' étoit nullement „ l' esclave de la cour de Rome. Quoi„ que l' ancien tribut eût été payé pendant „ quelques années de la minorité de ce Prin„ ce, il le supprima dans la suite; & lors„ qu'en 1367. le Pape le menaça de le citer à „ son Tribunal, pour défaut de paiement, „ Edouard renvoya la discussion de cette „ affaire au Parlement. Les Chambres dé„ cide-

„ ciò nell' anno 854. L' origine però di simili promesse è sempre la medesi-
„ ma presso tutte le Nazioni. „ E poscia: „ Un (3) luminoso esempio ca-
„ de a proposito per confermare questo nostro sistema. Lo stesso *Gregorio*
„ *VII.* che fu sicuramente il Pontefice più impegnato a sottoporre alla Santa
„ Sede tutti i Regni della terra, fece richiedere *Guglielmo il Conquistatore*
„ del solito denaro di S. Pietro, e del giuramento di fedeltà; ma *Gugliel-*
„ *mo* non ebbe difficoltà di mandare quella solita colletta, che si faceva nel
„ Regno d' Inghilterra di uno Sterlino per famiglia a benefizio di S. Pietro;
„ sul punto però del giuramento di fedeltà, non volle in ogni conto condi-
„ scendere, ed il Papa conoscendo di non aver alcun titolo per sostenere
„ la sua pretensione, non avanzò altre premure. E' degno di leggersi l' in-
„ tiero passo, che abbiamo di sotto (4) registrato „ cioè „ *Legatus tuus me*
„ *admonuit, quatenus tibi, & successoribus tuis* (5) *fidelitatem, & de pecunia*
„ *quam antecessores mei ad Romanam Ecclesiam mittere solebant, melius cogita-*
„ *rem; Unum admisi, alterum non admisi. Fidelitatem facere nolui, nec volo,*
„ *quia non ego promisi, nec Antecessores mei Antecessoribus tuis fecisse com-*
„ *perio*, Al che riflette il Tommasini, che il Pontefice si acquietò, *conscius*
„ *ejusmodi obsequia* (6) *a volentibus suscipere, non exigere ab invitis. Tho-*
„ *masini*

„ ciderent d' une voix unanime, que le Roi
„ Jean n' avoit pu, sans le consentement de
„ la Nation, assujettir son Roayume à une
„ puissance étrangere, & resolurent de sou-
„ tenir leur Souverain contre une preten-
„ tion si révoltante. „ Lascio ad altri la cura di appurare, se reggano le circostanze del racconto trascritto, e singolarmente a chi ha sotto gli occhi i Registri delle lettere di Urbano V., ed unicamente osservo 1. Che all'Atto mentovato di Giovanni non si opposero i principali Signori del Regno, alla presenza dei quali fu fatto, anzi lo sottoscrissero. 2. Che la Nazione tutta sperò riportarne considerabilissimo vantaggio, giacchè, come dice Matteo Parisio *Histor. Angl. ad an.* 1215. *pag.* 183., „ speraverunt omnes, & singuli, *Angliam*
„ quasi Ægyptiaco iugo, quodiu ante pre-
„ mebatur per Dei gratiam suis temporibus
„ liberatam, tam per *Romanæ* Ecclesiæ pro-
„ tectionem, cujus alis se credebant ob-
„ umbrari, & sic velut sub clypeo divinæ
„ militiæ, cui servire regnare est, pace,
„ & libertate gaudere: tum propter Regis
„ humiliationem desideratam, quam spera-
„ verant omni mansuetudini, & paci fæli-
„ citer inclinatam. „ 3. Che lo stesso Matteo riprova quei Baroni del Regno, i quali per quell'Atto dipoi incominciarono ad inveire contro il Re, e contro il Papa *ad an.* 1216. *pag.* 193. scrivendo; „ Et sic
„ Barones lacrymantes, & lamentantes,
„ Regem, & Papam maledixerunt, pec-
„ cantes inexpiabiliter: cum scriptum sit:
„ *Principi non maledices*, & veritatem, &
„ reverentiam transgredientes, cum illu-
„ strem Johannem Regem Angliæ servum
„ asseruerunt, cum Deo servire regnare
„ sit. „

(3) *Discorso Istorico - Politico pag.* 101. *segg.*

(4) Ivi *pag.* 102. *seg. not.* a.

(5) Se l'Anonimo nel copiare questo passo, lo avesse letto colla menoma riflessione, si sarebbe accorto, che vi mancava qualche parola. Di fatti nella lettera di Guglielmo a S. Gregorio VII. fra le lettere di Lanfranco *lib.* 1. *epist.* VII. *edit. Paris.* 1648. *pag.* 304. si legge: „ Me admonuit quate-
„ nus tibi, & successoribus tuis fidelitatem
„ facerem. „

(6) Anche questo testo è stato malamente trascritto, e la citazione è sbagliata. Conciosiacchè l' accennata riflessione, leggesi *cap.* XXXII. *num.* IV., ed è espressa così: „ Nec molestus deinceps Regi circa il-
„ lud juramentum fuit Pontifex, conscius
„ ejusdem obsequia Pontifices a volenti-
„ bus suscipere, non exigere ab invitis; „ e il Tomassino riporta quel fatto per vendicare S. Gregorio VII. da una delle taccie, che gli è data dai malevoli, come si raccoglie dalle parole, che quell'erudito Scrittore

„ *masini de veteri, & nova Eccles. discipl. part.* 3. *lib.* 1. *capit.* 31. *nu-*
„ *mer.* 4. „

CCCLXXVIII. Avendo già dimostrato (Ragion. Prelim. §. LV.), quanto grande empietà sia l'affermare, che la ragione di Stato temporale è la suprema Legge, che assorbisce tutte le altre, e che i giuramenti sono formole inventate per conservare la proprietà dei Cittadini, la distinzione degli Ordini, e la forma della Costituzione municipale, e vendicato S. Gregorio VII. dalla ingiusta taccia di Pontefice il più impegnato a sottoporre alla Santa Sede tutti i Regni della terra (§. CXXII. seg.), ed essendo manifesto, che al vero vantaggio dei Popoli si oppone la sacrilega violazione, e non la osservanza delle giuste convenzioni ratificate con giuramento, e che i giuramenti confermando la fede dei patti contribuiscono al mantenimento della felicità, e dell'armonia, non solo di una particolare Società, ma ancora di tutte le Nazioni, prenderò unicamente a rilevare le maliziose alterazioni, e preterizioni dell'Anonimo nel racconto dei due divisati avvenimenti, per trarne argomento a suo favore, e provarò, non potersi da quelli esempj inferire, che lecito sia ad un Principe investito dalla Santa Sede di Terre, e di Signorie, non già da esso spontaneamente per divozione, o per qualunque altro simile titolo alla medesima (1) offerte, ma assolutamente proprie di lei, mancare ai patti giurati per ottenerne l'Investitura, e che nè il Parlamento, nè Guglielmo si appoggiarono ai principj, sopra dei quali l'Anonimo ha preteso di stabilire l'erroneo suo sistema.

CCCLXXIX. Degli antichi (1) Storici, i quali accennano l'origine della col-

tore premette allo stesso racconto: „ Cum „ hic potissimum Pontifex iniquis prema- „ tur suspicionibus, quasi supremo Re- „ gum juri subinfensus, hanc ab eo invi- „ diam hinc deprecari, cum facile, tum per- „ opportunum est. „

(1) Nella Storia Ecclesiastica ritroviamo le memorie di molti Regni, e Stati dai loro Principi spontaneamente offerti ai Romani Pontefici come successori di S. Pietro, e l'Anonimo non ha tralasciato di accennarli nel suo *Discorso Istorico-Politico pag.* 36. *seg.* (Ragionam. Prelim. §. XXVI.). Di queste offerte, alcune delle quali accompagnate furono dalla promessa di un'annuo tributo, varie furono le cagioni indicate nella *Breve Istoria &c. lib. II.* §. V. Siccome però quei Principi non avevano ricevuto dalla Santa Sede se non Regni, o Terre alla medesima da loro spontaneamente offerte, quindi è, che quelle così dette Investiture sono di specie affatto differente delle Investiture, di cui disputiamo coll'Anonimo, e perciò di niun peso è l'argomento, che esso pretende ricavarne, come appresso si mostrarà.

(1) *Ranulphus Higdenus Monachus Chestrensis Polychronicon lib.* V. *pag.* 427. *edit. Oxoniens.* 1691. „ Rex Ine, commendato „ Regno suo Ethelardo cognato suo, Ro- „ mam profectus est. Qui primus omnium „ Regum Denarium ex singulis domibus „ Regni sui beato Petro fertur concessis- „ se, quod diu ab Anglis *Romescot*, lati- „ ne vero *Denarius Sancti Petri* vocatur. „ Più diffusamente si racconta questo fatto nell'Opera intitolata *Flores Historiarum per Matthæum West. monasteriensem collecti: præcipue de rebus Britannicis: ab exordio mundi usque ad annum Domini* MCCCVII. *& Chronicon ex Chronicis, ab initio mundi usque ad annum Domini* MCXVIII. *deductum: Auctore Florentino Wigorniensi monacho. Cui accessit Continuatio usque ad annum Christi* MCXLI. *per quendam ejusdem Cœnobii eruditum. Francofurti MDCI. ad an.* 727. *pag.* 135. „ Anno gratiæ 727. „ Ina Rex felix, & potens, Aethelhardo „ cognato suo regnum suum relinquens, „ Romam petiit, ut pro regno temporali „ commutaret æternum. Quo cum perve- „ nisset, fecit in civitate domum, con-

„ sen-

letta, che si riscuoteva nel Regno d' Inghilterra a favore della Chiesa Romana, chi la dice imposta da Ina Re di Wessex, chi da Offa Re della Mercia, e chi da Etelulfo Re di Wessex. A noi sembra assai probabile, e fondata

„ sensu, & voluntate Gregorii papæ, quam „ scholam Anglorum appellari fecit. Ad „ quam reges Angliæ, & genus regium „ cum Episcopis, presbyteris, & clericis, „ in doctrina, & fide catholica eruditendi „ venirent, ne quid in Ecclesia Anglicana sinistrum, aut catholicæ unitati contrarium doceretur, & sic, in fide stabili roborati, ad propria remearent. Erant „ enim doctrina, & scholæ Anglorum, a „ temporibus Sancti Augustini, per Romanos Pontifices interdictæ propter assiduas hæreses, quæ in adventu Anglorum in Britannia emerserant, dum pagani Christianis permixti sanctæ conversationis gratiam corruperant fidei Christianæ. Fecit propterea, juxta domum „ præfatam, Ecclesiam in honorem beatæ „ Virginis Mariæ fabricari, in qua Anglis „ Romam advenientibus, divina celebrarentur mysteria, & in qua possent, si „ quem ex Anglis Romæ mori contingeret, sepeliri. Et hæc omnia, ut perpetuæ firmitatis robur obtinerent, statutum est, generali decreto, per totum „ Regnum Occidentalinm Saxonum, in quo „ prædictus Ina regnabat, ut singulis familiis denarius unus qui Anglice *Romescot* appellatur, Beato Petro, & Ecclesiæ „ Romanæ mitteretur, ut Angli ibidem „ commorantes vitale subsidium inde haberent. „ *Robertus de Monte in accessionibus ad Sigibertum ad an.* MCXVI. *edit. Paris. Operum Guiberti an.* MDCLI. *pag.* 748. „ Hic est Offa Rex, qui dedit Vicario beati Petri Romanæ Urbis Pontifici „ redditum statutum, quod vocatur *Romescot* de singulis domibus Regni sui in „ æternum. „ E Radulfo da Diceto *in Abbreviationibus Chronicorum ad an.*793. *Hist. Angl. Scriptor. X. Londini MDCLII, tom.* 1. *col.*446. „ Offa vir religiosus fuit. Transtulit namque Sancti *Albani* ossa in monasterium quod construxerat multisque „ modis ditaverat. Deditque vicario beati „ *Petri* (Vedi la nota 3. al §. CCCLVIII.) *Romanæ* urbis Pontifici redditum statutum „ de singulis domibus regni sui in æternum. De quo redditu singulis annis „ per universam *Britanniam* colligendo, „ & Sanctæ *Romanæ* Ecclesiæ pro stabilitate regni sui, & salute communi transmittendo decrevit, vt quantum in terra „ sancti martyris *Albani* provenerit, ab „ his quibus injunctum fuerit ab Abbate „ ipsius Monasterii undecunque collectum „ nullatenus alias asportetur, sed altari „ beati *Albani* fideliter oblatum, ad utilitatem ejusdem Ecclesiæ secundum quod „ Abbas decreverit inviolabiliter expendatur. „ Finalmente *Willelmus Monachus Malmesburiensis de gestis Regum Anglorum lib.*II. *cap*II. *de Ethel-Wlpho Rerum Anglicanar. Scriptorum post Bedam edit. Francofurti* MDCI. *pag.*37. *seg.* „ Romam composito regno abiit, ibique tributum quod „ Anglia hodieque pensitat, Sancto *Petro* „ obtulit coram quarto *Leone* (*Vedi la nota* 4.) Papa, qui etiam antea *Elfredum* „ filium ejus ad se missum honorifice susceperat, & Regem inunxerant. Ibi ergo integro moratus anno, Scholam Anglorum, quæ (ut fertur) ab *Offa* Rege „ Merciorum primitus instituta proximo „ anno conflagraverat, reparavit egregie. „ E *Johannes Bromton Abbas Jornalensis in Chronico Hist. Anglic. Scriptor. X. Londini* MDCLII. *tom.*1. *col.* 802. „ Iste Rex *Ethel* „ *Wolfus* contulit Deo, & Ecclesiæ Sanctæ „ decimam hidam terræ totius *Westsaxiæ*, „ ab omnibus serviciis secularibus liberam, „ & quietam, ad pascendum, & vestiendum pauperes debiles, & infirmos. Postea *Romam* abiit, & contulit Deo, & „ beato *Petro* singulis annis de qualibet „ domo totius *Angliæ* unum denarium, quī „ hodie *denarius Sancti Petri* vulgariter appellatur, & ipsemet ob devotionem quam „ erga Deum gesserat, primum denarium „ optulit pura mente, postea nihilominus „ singulis annis trecenta talenta Ecclesiæ „ *Romanæ* contulit, videlicet ad luminare „ Sancti *Petri* C. ad luminare Sancti *Pauli* C., & ad usus summi Pontificis C. „ Parimente *Ranulphus Higdenus Polychronicon lib.*5. *ad an.*836. *pag.*253. „ Ethel Wulfus . . . assumpto secum Aluredo filiorum novissimo Romam perrexit, per annum ibidem demoratus, ubi scholam Saxonum egregie reparavit, quæ ut fertur, „ ab Offa Rege primitus fuerat instituta, „ sed anno proximo precedente conflagraverat.

Digitized by Google

data l'opinione di Polidoro (2) Virgilio, che il Re Ina prescrivesse quell' annua contribuzione alle famiglie del Regno di Wessex, Offa dipoi alle famiglie del Reame di Mercia, e finalmente Etelulfo la estendesse alle famiglie di quella parte d'Inghilterra, che il Re suo Padre unita aveva al suo Regno. Comunque però sia, tutti consentono, che quella imposizione fu un puro effetto della pietà di quei Principi, onde da rispetto di pia divozione la ripetè Alessandro II. Pontefice Santissimo, e immediato predecessore di S. Gregorio VII. scrivendo a Guglielmo Re d'Inghilterra: „ Come (3) voi ben „ sapete, finchè gl'Inglesi eran fedeli, per rispetto di pia divozione in ri- „ cognizione della Religione rendevano un' annua pensione alla Sede Apostolo- „ lica, parte della quale si prestava in uso del Romano Pontefice, e parte „ in beneficio della Chiesa di Santa Maria, che si chiama la Scuola degl' „ Inglesi. „ Nè sussiste altrimenti, che nell'anno 854. Etelulfo volesse da

„ verat. Ibi quoque cum publice pœniten- „ tes ac exules ferro vinctos videret, im- „ petravit a Domino Papa ut Angli deinceps „ extra patriam suam nunquam vincti pœ- „ niterent. Ob hoc ferunt ipsum Denarium „ Petro de singulis domibus Regni sui an- „ nuatim concessisse, sed & omni anno „ ex tunc CCC. Marcas Romæ misit, vid. „ C. ad luminare Petri, C. ad luminare Pauli, „ & centum Domino Papæ. E *ad an.* 852. *pag.* 254. „ Hic Leo... etiam adoptavit in „ filium Aluredum filium EthelWulfi Regis „ Vestsaxonum; & annuente Patre, in Re- „ gem futurum inunxit. „

(2) Polidoro Virgilio *Anglicæ Historiæ lib.* V *pag.* 86. „ Officia ejus Regis (*Inæ*) „ pietatis plena infinita referuntur, & illud „ in primis, quod regnum suum Romano „ Pontifici vectigale fecerit, singulis argen- „ teis numis, quos denarios vocant, in sin- „ gulas domos impositis. Fecit idem ejus „ exemplo, ut opinor, ductus Offa Mer- „ ciorum Rex, qui non multo post id tem- „ pus regnavit. Fuit is annus salutis cir- „ citer DCCXL. Hoc vectigal prout qui- „ dam scribunt, auxit postmodum Ethe- „ luolphus, seu Athulphus Rex, qui ut „ proximo libro demonstrabitur, totius fe- „ re insulæ imperium obtinuit. Omnis An- „ glia hoc tempore istuc vectigal pietatis, „ & religionis causa, Romano pontifici per- „ dit domesticatim collatum, & numi illi „ argentei vocantur vulgo denarii divi Pe- „ tri, quos pontificius quæstor, quem non „ inscienter collectorem nuncupant, exigit. „ Nos hanc olim quæsturam aliquot per an- „ nos gessimus, ejusque muneris obeundi „ causa, primum in Angliam venimus. Inas „ postremo regni statum melius collocandi „ percupidus, ut suos ad bene, beateque „ vivendum institueret, sanctissimas leges „ condidit, quas improba posteritas paula- „ tim antiquavit. Novissime hortante Ethel- „ burga uxore muliere prudentissima, re- „ rum humanarum tædio affectus, regnum „ tradidit Ethellardo consanguineo suo vi- „ ro probo, quem antea fecerat hæredem. „ Quo facto, Romam se contulit, ibique, „ ut quidam perhibent, monachus effectus, „ brevi inde vita excessit. „ E *pag.* 93. „ Rex (*Etheluolphus*) ea molestia liberatus „ haud multo post, Romam voti causa peti- „ vit, ubi a Leone quarto Pontifice benigne „ acceptus, fecit Romano Pontifici eam quo- „ que Insulæ partem, quam Egbertus pater „ ad regnum adiunxerat, vectigalem, imi- „ tatus Inam: id quod supra memoravimus: „ legeque sancivit, ut qui ex suis possessio- „ nibus, triginta denariorum vectigal in „ singulos annos caperent, aut plures do- „ mos haberent, pro iis, quas habitarent, „ singuli singulos denarios quotannis Ro- „ mano Pontifici, ad diem festum Apostolo- „ rum Petri, & Pauli, vel summum, ad vin- „ cula Petri, solverent. Quam legem qui- „ dam, licet falso, Aluredo ejus filio assi- „ gnat. Fuit is annus salutis humanæ D- „ CCCXLVII. Idem fertur instaurasse Ro- „ mæ scholam quandam primitus ab Offa „ Merciorum Rege conditam, & paulo ante „ ejus adventum in Urbem, incendio fere „ consumptam. „

(3) *Alexander II. Epist.* VIII. *Collect. Concil. tom.* XII. *col.* 80. „ Ut bene nosti, donec „ Angli fideles erant, piæ devotionis respe- „ ctu ad cognitionem religionis annuam „ pen-

Papa Leone IV. la sua corona, (4) e rendesse quindi i suoi Regni tributarj alla Sede Apostolica di uno sterlino per famiglia. Imperocchè 1. non Etelulfo, ma il suo figlio minore Alfredo fu da S. Leone IV. unto, e coronato Re. 2. Etelulfo non si sognò ma di chiedere dal Pontefice la corona, e ottenutala di rendere quindi in riconoscimento della medesima i suoi Regni tributarj alla (5) Sede Apostolica, ma unicamente estese la contribuzione da Ina,

„ pensionem Apostolicæ sedi exhibebant, „ ex qua pars Romano Pontifici, pars Ecclesiæ Sanctæ Mariæ, quæ vocatur Schola „ Anglorum in usum fratrum deferebatur.„

(4) Il P. Antonio Pagi nella Critica agli Annali del Baronio *ad annum* 853. *n.* XXVI. *tom.* XIV. *pag.* 432. colla scorta di Assero racconta, che Etelulfo nell' anno 853. spedì a Roma il suo figlio Alfredo, e *ad an.* 855. *num.* VII. *pag.* 441. *seq.*, fissa la venuta di Etelulfo a Roma dopo la morte di S. Leone IV., e l'elezione di Benedetto III. E per verità *Asserus de Ælfredi rebus gestis ad an.* 853. *edit. Francofurti* MDCII. *pag.* 2. „ Anno Dominicæ Incarnationis 853. nativitatis autem Ælfredi Regis undecimo .... Æthelwulphus Rex præfatum filium suum Ælfredum magno nobilium, & etiam ignobilium numero constipatum honorifice Romam transmisit, quo tempore Dominus „ Leo Papa IV. Apostolicæ sedi præerat, qui „ præfatum infantem Ælfredum oppido ordinans unxit in regem, & in filium adoptionis sibimet accipiens confirmavit. „ E poscia all'anno 855. „ Eodem anno Æthelwulfus præfatus venerabilis Rex ... cum „ magno honore Romam perrexit, præfatumque filium suum Ælfredum iterum in „ eandem viam secum ducens; eo, quod illum plus cæteris filiis suis diligebat; ibique anno integro demoratus est. Quo peracto, ad patriam suam remeavit. „

(5) Di simil richiesta non parlano nè Assero, nè altri Scrittori antichi della gran Brettagna, e neppure lo Scrittore della vita di Benedetto III., il quale *num.* XXXIV. *Libri Pontificalis tom.* III. *pag.* 167. *seq.* tratta della venuta di Etelulfo, sebbene non lo nomini, del motivo, che lo spinse ad intraprendere questo viaggio, e dei superbi donativi dal medesimo fatti in tale occasione: „ Hujus temporibus Rex Saxonum nomine.... causa orationis veniens, relictis „ omnibus suis rebus regnum proprium „ suum dimisit, Romam properans ad limina Apostolorum Petri, & Pauli cum multitudine populi, & obtulit dona beato Petro Apostolo, coronam ex auro purissimo „ pensan. libras quatuor; baucas ex auro „ purissimo duas pens. lib..... spatam „ cum auro purissimo ligatam. Item imagines duas min. ex auro purissimo; gabathas „ saxiscas de argento exaurato quatuor; saraca de olovero cum chrysoclavo 1. camisias albas sigillatas holosericas cum chrysoclavo, & vela majora de fundato duo. „ Et ipse Rex Saxonum, postulante domno „ Benedicto Papa, ut faceret rogam in Ecclesia beati Petri Apostoli publicam de „ pondere auri, vel arg. librarum, Episcopis, Presbyteris, Diaconis, & universo „ clero, & optimatibus Romanis tribuit aurum, populo vero minutum argentum. „ Et postmodum finita causa orationis reversus est ad proprium regnum suum, & „ post paucos dies vitam finivit, & perrexit ad Dominum. „ Quanto agli altri due Re Ina, e Offa, dalla cui liberalità molti ripetono l'origine della contribuzione, che dagli Inglesi si pagava alla Chiesa Romana sotto nome di denaro di S. Pietro, Ina in Roma non domandò la corona, ma la depose, come si ha da Assero *in Annalibus ad ann.* DCCXXVI. *Histor. Britannicæ, & Anglicanæ Scriptor. Collect. Thomæ Gale tom.* 1. *pag.* 151. *seq.* „ Hoc anno Ina Rex Occidentalium Saxonum XXXVIII. anno Regni „ sui (post) monasterium constructum atque dedicatum apud Glastoniam, Regnum „ reliquit, Romam perrexit, & ibi vitam „ præsentem honorifice finiens, cœlestem „ patriam cum Christo regnaturus adiit. „ E Guglielmo Malmesburiense *de Antiq. Glaston. Ecclesiæ tom. eod. pag.* 312. *seq.* „ Rex „ Ina .... iterum cum Æthelburga Regina „ sua, instinctu videlicet ejusdem, Romam „ abiit. Ibi ne conversionis suæ pompam „ faceret, ut solius Dei placeret oculis, „ amictu plebejo tectus clam consenuit, demum viam universæ carnis ingressus, non „ sine magnis, ut accepimus, miraculis. „ Tralascio di riferire i passi di altri Istorici, i quali raccontano lo stesso. Nè si dica, che ciò seguì nel secondo viaggio, che quegli fece a Roma. Conciosiacchè non si può addurre testimonianza di verun antico Scrittore,

Digitized by Google

Ina, e da Offa imposta, e vi aggiunse del suo una nuova di trecento (6) mancusi, o marche, cioè monete d'oro, o di (7) argento. Di propria volontà parimente Giovanni Re d'Inghilterra, o mosso da spirito di penitenza, come egli (8) protestò nell' Atto pubblico della offerta dei suoi Regni alla Sede Apostolica, ovvero per assicurarsi il Trono, da cui fondatamente esso

re, il quale riferisca, che Ina chiedesse al Papa la corona reale, e avendola ricevuta rendesse il suo Regno tributario alla Sede Apostolica. Lo stesso detto si vuole di Offa Re di Mercia.

(6) Assero *loc.cit.pag.*4. „ Æthelwulfus.... „ pro utilitate .... animæ suæ, quam a primævo juventutis suæ flore in omnibus „ procurare studuit per omnem hæreditariam terram suam Romam ... omni anno magnam pro anima sua pecuniam, id„ est CCC. mancussas portare præcepit, quæ „ taliter ibi dividerentur scilicet C. mancus„ sas in honorem S. Petri, specialiter ad „ emendum oleum, quo impleantur omnia „ luminaria illius Apostolicæ Ecclesiæ in „ vespera Paschæ, & æqualiter in galli cantu; & C. mancussas in honorem S. Pauli „ eadem conditione ad comparandum oleum „ in Ecclesia S. Pauli Apostoli, ad implenda luminaria in vespera Paschæ, & in galli „ cantu; C. quoque mancussas universali „ Papæ Apostolico, „ Lo stesso attestano Giovanni Brompton, e Ranolfo Igdeno nei passi trascritti (not.1.), e Simone Dunelmense *in Historia de gestis Regum Anglorum ad an.*855. *Scriptor. X. Histor. Anglic, tom. cit. col.*121. „ Ethelwulfus Rex .... per omnem hæreditatem suæ terræ .... *Romam* .., „ pro redemptione animæ suæ trescentas „ mancussas portari præcepit, centum ad limina Sancti *Petri* specialiter ad emendum „ oleum, & centum ad honorem Sancti *Pauli*, centum universali Papæ Apostolico. „ Ora in questi passi pare, che si accenni una particolare disposizione fatta da Etelulfo sopra i beni suoi proprii, non una contribuzione da pagarsi dalle famiglie del suo Regno, qual era la contribuzione del denaro di S. Pietro.

(7) Muratori *Delle Antichità Italiane Dissert. XXVIII. tom.*1. *part.II. pag.*398. „ Presso gl' Inglesi, come dimostra il Du-Cange, la voce *Mancusa* significava Marca; „ e però secondo tale opinione, proposta „ anche dal Vossio, e del Hickesio, allorchè noi troviamo nelle vecchie carte nominati i *Mancusi*, s'ha da intendere una „ *Marca* d'oro, o d'argento. „

(8) *Epistolar. Innocentii III. Collectionis Baluzii lib.*XVI. *epist.* 77. *tom.* II. *pag.* 786. „ Universitati vestræ per hanc chartam nostram sigillo nostro munitam volumus „ esse notum, quia cum Deum, & matrem nostram Sanctam Ecclesiam offenderimus in multis, & proinde divina misericordia plurimum indigere noscamur, „ nec quid digne offerre possimus pro satisfactione Deo, & Ecclesiæ debita facienda nisi nos ipsos habeamus, & regna nostra, volentes nos ipsos humiliare pro illo, qui se pro nobis humiliavit usque ad „ mortem, gratia sancti Spiritus inspirante, „ non vi inducti, nec timore coacti, sed nostra bona spontaneaque voluntate, ac „ communi consilio Baronum nostrorum, „ offerimus, & libere concedimus Deo, & „ sanctis Apostolis ejus Petro, & Paulo, & „ sanctæ Romanæ Ecclesiæ matri nostræ, „ ac Domino nostro Papæ Innocentio, ejusque catholicis successoribus totum regnum Angliæ, & totum regnum Hiberniæ cum omni jure, & pertinentiis suis „ pro remissione peccatorum nostrorum, „ & totius generis nostri, tam pro vivis, „ quam defunctis. Et amodo illa a Deo, „ & Ecclesia Romana tamquam feodatarius „ recipientes, & tenentes, in præsentia prudentis viri Pandulphi Domini Papæ Subdiaconi, & familiaris fidelitatem exinde „ prædicto Domino nostro Papæ Innocentio, ejusque catholicis successoribus, & „ Ecclesiæ Romanæ secundum subscriptam „ formam facimus, & juramus; & homagium ligium in præsentia Domini Papæ, „ si coram eo esse poterimus, eidem faciemus, successores, & hæredes nostros „ de uxore nostra in perpetuum obligantes, ut simili modo summo Pontifici, „ qui pro tempore fuerit, & Ecclesiæ Romanæ sine contradictione debeant fidelitatem præstare, & homagium recognoscere. Ad indicium autem hujus nostræ „ perpetuæ oblationis, & concessionis volumus, & stabilimus, ut de propriis, „ & specialibus redditibus prædictorum regnorum nostrorum pro omni servitio, & „ consuetudine, quod pro ipsis facere debe„ remus,

Digitized by Google

temeva di essere sbalzato, come molti (9) pretendono, e fra questi il nostro Anonimo, ai 18. di Maggio dell' anno 1213. alla presenza di Pandolfo Suddiacono della Chiesa Romana, e Legato Apostolico, dell' Arcivescovo di Dublino, del Vescovo di Norvic, e di dodici Signori del Regno sottoscrisse una carta, nella quale dichiarò di donare alla Santa Sede per l' espiazione dei suoi peccati, i due Regni d' Inghilterra, e d' Irlanda, con tutti i diritti ad essi appartenenti, ed in segno del supremo dominio della Santa Sede sopra i medesimi Regni, promise di pagare annualmente, oltre il denaro di S. Pietro, un censo di mille marche di sterlini, cioè settecento pel Regno d' Inghilterra, e trecento per quello d' Irlanda, con obbligo a tutti i suoi successori, ed eredi di uniformarsi a quell' Atto, sotto pena di decadere da ogni diritto di regnare: e dopo di aver consegnata la corona in mano del Papa, le cui veci faceva Pandolfo, insieme con i Regni d' Inghilterra, e d' Ibernia, prestò al Legato, come feudatario della Santa Sede il giuramento di ligio (10) omaggio. Imperciocchè è falso, che Innocenzo III. fra le condizioni imposte a quel Re, per ottenere l' assoluzione dalle censure, e la conservazione della Reggia dignità, avesse prescritto anche questa, come apparisce dalle Leggi della pace, e riconciliazione da quel Pontefice inviate (11) a Gio-

„ remus, salvo per omnia denario beati Pe-
„ tri, Ecclesia Romana mille marcas ster-
„ lingorum percipiat annuatim, scilicet in
„ festo Sancti Michaelis quingentas marcas,
„ & in Pascha quingentas marcas, septin-
„ gentas scilicet pro regno Angliæ, & tre-
„ centas pro regno Hiberniæ; salvis no-
„ bis, & hæredibus nostris justitiis, li-
„ bertatibus, & regalibus nostris. Quæ
„ omnia, sicut supra dicta sunt, rata es-
„ se volentes perpetuo, atque firma, ob-
„ ligamus nos, & successores nostros con-
„ tra non venire. Et si nos, vel aliquis
„ successorum nostrorum hoc attentare
„ præsumpserit, quicunque fuerit ille, ni-
„ si rite commonitus resipuerit, cadat a
„ jure regni, & hæc charta oblationis, &
„ concessionis nostræ semper firma per-
„ maneat. „ Vedi inoltre la lettera del medesimo Re ad Innocenzo III. *ibid. num.* 78. *pag.* 787., e la risposta del Santo Padre *num.* 79. *pag. eod.*

(9) Che Giovanni per lo timore della procella, che gli sovrastava dal Re di Francia, e dell'abbandono dei suoi Baroni s'inducesse ad accettare le condizioni preliminari di concordia propostegli da Innocenzo III. lo dice espressamente Matteo Parisio, il quale però fra le cagioni della costernazione di quel Re annovera ancora la paura di eternamente dannarsi. Conciosiacchè *in Histor. Anglor. ad an.* 1213. *pag.* 163. dopo aver riferito, che il Legato Pontificio Pandolfo, trasferitosi a Dovres, espose primieramente a quel Re le terribili calamità, che lo attendevano all' arrivo dell'esercito Francese, e quindi gli additò l'unico mezzo di sottrarsi alla imminente tempesta, quale era di sottomettersi sinceramente agli ordini del Santo Padre soggiugne: „ Rex .... *Johannes* his auditis, ac
„ medullitus intellectis, confusus est valde:
„ & mente nimis perturbatus, videns un-
„ dique sibi periculum imminere. Erant
„ enim quatuor causæ principales, quæ
„ ipsum ad pœnitentiam simul, & satis-
„ factionem compulerunt. Prima, quod jam
„ per quinquennium excommunicatus per-
„ manserat, Deumque, & sanctam Eccle-
„ siam in tantum offenderat, quod de sa-
„ lute animæ penitus desperabat... Quar-
„ tam vero causam aliis plus omnibus ti-
„ mebat: Instabat enim dies Dominicæ
„ Ascensionis, in qua juxta prophetiam
„ *P. Heremitæ* de quo superius relatum est,
„ cum ipsa vita regnum tam temporale,
„ quam æternum amittere verebatur. „

(10) La formola di quel giuramento si legge presso il Parisio *loc. cit. pag.* 165., e fra le lettere d' Innocenzo III. della Raccolta del Baluzio *pag.* 78.

(11) Matteo Parisio *loc. cit. pag.* 164. *seq.* scrive „ *Rebus ut jam dictum est, expedi-*
„ *tis convenerunt iterum Rex Anglorum, &*
„ Pan-

Digitized by Google

a Giovanni, nelle quali dal medesimo non altro si esigeva, se non che esso si sottomettesse ai comandi del Santo Padre, riguardo ai capi, per cui egli era stato escluso dalla comunione dei Fedeli, che restituisse interamente la pace all' Arcivescovo di Cantuaria, ed ai Vescovi di Londra, d' Eli, d' Erford, di Beth, e di Lincolne, al Priore, ed ai Monaci di Cantuaria, e a qualunque altra persona, che in occasione delle passate discordie, era stata da lui ingiustamente perseguitata; che tutte le suddette persone fossero dal medesimo pienamente indennizzate; e che a tale effetto egli facesse uno sborso anticipato di otto mila lire (12) sterline. Dunque tanto la colletta del denaro di S. Pietro, quanto il censo di mille marche di sterlini, dall' Anonimo per ignoranza, o per mala fede confuso col denaro di S. (13) Pietro, furono prestazioni a cui spontaneamente, e gratuitamente i mentovati Re obbligarono se, e la Nazione, la quale vi prestò il suo (14) consenso. Non così i tri-

„ Pandulphus *cum proceribus Regni apud* „ *domum militum Templi, juxta* Doueram, „ *decimo quinto die maii: in vigilia scilicet* „ *Dominicæ Ascensionis: ubi idem Rex,* „ *juxta quod* Romæ *fuerat sententiatum,* „ *resignavit coronam suam, cum Regnis Angliæ, & Hiberniæ in manus Domini Papæ: cujus tunc vices gerebat* Pandulphus „ *memoratus. Facta autem resignatione,* „ *dedit Papæ, & ejus successoribus regna* „ *prædicta: quæ & charta subscripta confirmavit.* „ E prodotta la copia di quell' Atto continua a scrivere „ Charta itaque „ Regis in scriptum, ut dictum est, redacta, tradidit eam Rex *Pandulpho, Romam* Papæ *Innocentio* deferendam; & continuo cunctis videntibus, homagium fecit subscriptum. „ Ma come osserva il Rinaldi *ad an.* 1213. *num.*LXXVIII. *tom.*1. *pag.*358. „ Parisium mendacia ad lacerandos Romanos Pontifices subornare solitum ex insito odio hæc finxisse non exigua suspicio esse videtur: nec enim aliæ leges Joanni a Pontifice dictæ ad assequendam Ecclesiæ gratiam, quam ut exules antistites revocaret, & damna illis illata sarciret, & cætera, quæ perverterat, in pristinam libertatem restitueret: nec illa gravis, & odii plena transfundendi in Pontificem regni conditio adjecta est. Id ergo præstitisse ex ingenti pietatis sensu aliorum Regum exemplo, quo erat delibutus, putandum est, ut ipse testatur: vel etiam ex humana prudentia, ut cum in Apostolicam clientelam susceptus esset, Galliarum regis impetus, quibus sustinendis impar erat, retardaret, eluderetque, cum sine pontificia ope sceptrum retinere non posset. Cæterum in facti ratione explorandа nullius auctoritas major videtur, quam vel Innocentii, qui eam rem Spiritus Sancti instinctui, ut infra videbimus, tribuit; vel ipsius Joannis Regis. „

(12) Vedi la lettera *num.* 234. *Epistolar. Innocentii III. Collect. Baluzii tom.* II. *pag.* 727. *seq.* diretta al Suddiacono Pandolfo, e a Frate Durando, dalla qual lettera manifesto si rende, che quel Pontefice era disposto a rimettere nella sua grazia il Re Giovanni, ogniqualvolta esso si fosse soggettato alle leggi predette. Quindi nell' Atto, in cui Giovanni ne promise l'osservanza, non si fece parola nè di offerta di Regni, nè di promessa di tributo, ma ciò si eseguì due giorni dopo. Imperocchè ai 13. di Maggio Giovanni accettò le condizioni della concordia propostegli da Pandolfo a nome del Pontefice, e ai 15. dello stesso mese fece l' offerta dei suoi Regni alla Santa Sede. Vedi Matteo Parisio *loc. cit. pag.* 163. *seq.*

(13) Nell' Atto stesso di Giovanni si distingue il denaro di S. Pietro dalle mille marche dei sterlini, e s'indica, che queste dovevano pagarsi di soprappiù della colletta, che si riscuoteva dalle famiglie della Nazione Inglese. Di fatti, secondo l'Anonimo, sotto Eduardo III. fu abolito il censo delle mille marche di sterlini. Se dunque questo censo fosse stato il censo, che si conosceva sotto nome di denaro di San Pietro, questo non si sarebbe continuato a pagare fino ai tempi di Polidoro Virgilio, come dal medesimo Polidoro udimmo nel passo addotto (not.2.).

(14) Che la Nazione Inglese prestasse il suo

i tributi, che giurarono di pagare i Principi investiti dai Romani Pontefici di fondi, e di Signorie all' Apostolica Sede appartenenti. Conciosiacchè l' obbligazione da cotesti Principi nel ricevere le predette Investiture contratta, non fu una obbligazione, che essi di propria volontà si addossassero, ma loro imposta dai Papi, nè fondata sopra i titoli o di speranza di Patrocinio, o di riconoscimento per Terre, ovvero Stati dai medesimi Principi liberamente offerti al Principe degli Apostoli, ma sopra un titolo di vera, e rigorosa giustizia. Quindi, ammesso ancora, che Guglielmo il Conquistatore, e Eduardo III., senza violare i diritti della Romana Chiesa, ricusassero di giurarle fedeltà, e il secondo abolisse l' usanza di pagare ai Romani Pontefici mille marche di sterlini introdotta dal Re Giovanni senza terra, e mantenuta dallo stesso Eduardo nella sua minorità, non ne seguirebbe, che eziandio i Principi investiti di Terre proprie dell' Apostolica Sede, senza rendersi rei di sacrilego furto, usurpazione, e spergiuro, mancar possano all' adempimento delle obbligazioni, a cui nel ricevere le predette Investiture si soggettarono. Ed ecco la ragione, per cui S. Gregorio VII., il quale non avanzò altre premure per costringere Guglielmo il Conquistatore a prestargli il giuramento di fedeltà, non restituì Roberto Guiscardo nella grazia della Santa Sede, se non dopo che esso Roberto alla medesima giurò fedeltà, vassallaggio, e tributo (§. CXVI.), perchè non essendo stato Guglielmo investito della Santa Sede di fondi, e (15) Terre, non vi era titolo di obbligarlo a dichiararsi vassallo, e tributario della Chiesa Romana, come eravi per obbligare ad un tal atto Roberto.

CCCLXXX. Non cadono adunque a proposito per confermare il rovinoso sistema dell'Anonimo i due esempj da lui recati, e la saggia riflessione dell'erudito Tomassino, che i Papi erano soliti di ricevere simili atti di ossequio da coloro, che volevano tributarli, non di esigerli da quei, che ricusavano di prestarli (§. preced. not. 6.), e non come storpiandone il sentimento traduce il Discorsivo, „ i Papi eran soliti di esigere simili atti di ossequio so-
„ lamente da coloro, che di propria volontà voleano tributarli, ma non già
„ da

suo consenso alla contribuzione indicata si ricava non solamente dalla testimonianza degli Storici, ma ancora dalle Leggi della medesima Nazione. Per non dilungarmi riferirò unicamente ciò, che si legge nei Statuti di Guglielmo il seniore presso Roggiero de Hoveden *Annal. parte posteriori pag.*603. *edit. Francofurti* 1601. *titulo de denario Sancti Petri, qui Anglice dicitur Romescot*. Ivi dunque si dice: „ Omnis qui „ habuerit triginta denariatas vivæ pecu- „ niæ in domo sua de proprio suo An- „ glorum lege dabit denarium Sancti *Pe- „ tri*; & lege Danorum dimidiam marcam. „ Iste vero denarius debet summoneri in „ solemnitate Sancti *Petri* & *Pauli*, & col- „ ligi ante festivitatem, quæ dicitur ad vin- „ cula Sancti *Petri*, ita ut ultra alium diem „ non detineatur. Si quisquam detinuerit „ ad custodiam regis clamor deferatur, quo- „ niam denarius hic eleemosyna regis est, „ justitia faciat denarium reddi, & foris- „ factionem Episcopi, & regis. Et si quis „ plures domos habuerit; de illa ubi resi- „ dens fuerit in festo Apostolorum *Petri* „ & *Pauli* denarium reddat. „

(15) Questa differenza è rilevata dal P. Tomassino *De Beneficiis part.*III. *lib.*1. *cap.* XXXII. *num.*II. *&* III. ove scrive: „ Suberat „ quoque Patriarchæ Antiocheno Antioche- „ nus Principatus. Sacramentum fidei Pa- „ triarchæ Radulpho a Principe Raimundo „ persolutum est. *Spondens fide interposita*, „ *quod ab ea die in antea non esset in con-* „ *silio*,

„ da quei, che si ricusavano a tali volontarie prestazioni: „ giacchè le parole del Tomassino *simili atti di ossequio*, si riferiscono ad un giuramento di fedeltà prestato, non necessariamente per ragione d' Investitura di Terre ricevute in Feudo dai Romani Pontefici, ma spontaneamente per mera divozione, e non a volontarie (1) prestazioni.

CCCLXXXI. Ma almeno Guglielmo il Conquistatore non avrà voluto in ogni conto condiscendere sul punto del giuramento di fedeltà, e la Nazione Brittanica unita col suo Capo deciso avrà solennemente su la nullità del giuramento di vassallaggio, e tributo annuale sul Regno d' Inghilterra dall' imbecille Re (1) Giovanni eseguito, e promesso, poichè simili obblighi non inducono alcun legame contro la suprema Ragion di Stato, e contro i titoli originarj della Sovranità, che non sono soggetti a prescriversi, nè ad essere alterati dalla pratica dei tempi, onde quei due esempj per le ragioni, a cui si appoggiarono Guglielmo, e il Parlamento, favoriranno la massima dall' Anonimo stabilita.

CCCLXXXII. Non già. Imperocchè Guglielmo ricusò di prestare il giuramento, di cui veniva richiesto, perchè esso non aveva promesso di prestarlo, e perchè non trovava, che da alcuno dei suoi Predecessori fosse stato giammai prestato ai Predecessori di Gregorio, e il Parlamento Brittanico fondò la sua risoluzione sopra la mancanza del consenso della Nazione all' Atto del Re (1) Giovanni. Dunque dalle ragioni portate dal Re Guglielmo per giustificare il suo rifiuto, e dal Parlamento Brittanico per provare la nullità dell' Atto del Re Giovanni, non si deduce, che i giuramenti di vassallaggio,

„ *silio, vel in facto quod honorem, vitam,* „ *aut membrum penderet, aut caperetur ma-* „ *la captione sicut in forma exhibendæ fide-* „ *litatis continetur*. Nihil istiusmodi inter- „ venit ubi Stephanus Rex Hungariæ Re- „ gnum suum obtulit B. Petro ut a Gre- „ gorio VII. Papa postea perscriptum est „ ad Salomonem Regem Hungariæ .... Sed „ cum constaret, uno pietatis impulsu ex- „ citatum B. Stephanum primum Hungariæ „ Regem voluisse, ut regnum in clientela „ esset B. Petri, nullis omnino prædiis, „ nullis terris, aut dominiis ab Ecclesia Ro- „ mana acceptis in feudum: ideo, & Gre- „ gorius quanquam Apostolicæ suæ Sedis „ jurium retinentissimus, ingenue confes- „ sus est eam Hungariæ Regum subjectio- „ nem non aliud magis, quam obedientiam „ esse filialem, qua nihil decerperetur de „ summo, & supremo regni jure. „

(1) Il Tomassino *loc. cit.* parla del rifiuto di Guglielmo il Conquistatore di prestare il giuramento di fedeltà alla Santa Sede per aver pigliato un tal giuramento per indizio di proprio, e vero vassallaggio, cosa che non intendeva di esigere S. Gregorio VII., il quale solamente richiedeva da lui un giuramento di filiale obbedienza.

(1) Non nego, che al Re Giovanni detto *senza terra* con tutta ragione convenga il titolo d' imbecille per la viltà, e debolezza da lui ordinariamente dimostrata nella sua condotta. Ma questo epiteto non gli compete per l' offerta dal medesimo fatta alla S. Sede dei suoi Regni: giacchè, questa, come saggiamente osserva il P. Bianchi *Della potestà indiretta della Chiesa lib. VI. §. II. num. XI. tom. II. pag. 402.*, „ giovò per salvare lui dalla furia dei ri- „ belli, e per liberare il Regno dall'inva- „ sione degli stranieri, e custodirlo ai legit- „ timi successori. „

(1) Se il fondamento, a cui il Parlamento Britannico appoggiò la sua decisione sussistesse, o no, lascio ad altri il deciderlo, non volendo ingolfarmi nell' esame di un tal punto. Solamente avverto 1. Che nella carta pubblica di quell'Atto Giovanni assicura di fare quell' offerta *communi consilio Baronum nostrorum* 2. Che dei Magnati di quel Regno sì Ecclesiastici, che Laici, e degli altri, che vi furono presenti

laggio, e di tributo prestati da un Sovrano ad un altro Principe, anche spontaneamente, sieno per se assolutamente (2) nulli, perchè contrarj alla Suprema Ragion di Stato, e ai titoli originarj della Sovranità, e molto meno che tali sieno quei giuramenti, che per titolo di vere, e proprie Investiture furono prestati, anzi si ricava, che Guglielmo non avrebbe ricusato di giurare fedeltà al Romano Pontefice, se avesse promesso di giurarla, o gli fosse costato, che i suoi Antecessori l'avessero giurata, e che il Parlamento Brittanico non avrebbe giudicato nullo l'Atto del Re Giovanni, se fosse stato eseguito col consenso della Nazione. Chi pertanto non ravvisarà nell'Anonimo uno dei Scrittori più temerarj, e più stravolti di quanti per disgrazia del genere umano ai nostri giorni disonorano i torchj dell'Italia? Conciosiacchè egli senza avere esaminato con animo risoluto di cercare la verità, e rinvenutala di abbracciarla, se i titoli, ai quali si appoggiano il Dominio dei Romani Pontefici sopra gli Stati loro temporalmente soggetti, e il diritto di dare l'Investititura di certe Terre, e Signorie sieno legittimi; se alcuni Principi dai Papi ricevettero Investiture per proprio (3) vantaggio, e si obbligarono con giuramento ad essere fedeli alla Santa Sede Apostolica, ed a pagarle annualmente tributo; se da queste obbligazioni, attesone il (4) fondamento, nasca un debito di rigorosa giustizia, che esiga l'osservanza delle promesse fatte: onde mancando di adempirle si commetta un attentato contro la Legge di natura, a cui i Principi non meno che i privati sono sottoposti; se i Romani Pontefici da più, e più secoli si trovino in pacifico possesso di conferire simili Investiture, e di esigere dai Principi, ai quali le conferiscono, giuramento di fedeltà, e tributo; se il pacifico possesso di tanti secoli abbia stabilita una sì autentica, e giusta Sovranità, contro di cui non si possa allegare ragione (5) alcuna; e se diasi luogo a supporre ragionevolmente, che quei patti, e giuramenti sieno nulli, perchè fatti o nella oscurità dei tempi, o nella ignoranza dei fatti, nè possano sostenersi a fronte della ruina del pubblico vantaggio, essendosi continuato a praticarli anche nei secoli, che si decantano illuminati, e per parte dei Sovrani i più gelosi in sostenere i diritti del Trono, e in vegliare per la felicità, e la sicurezza

ti nessuno vi fece opposizione, o riclamò 3. Che per testimonianza di Matteo Parisio la Nazione Inglese si mostrò contentissima, che quel Regno fosse passato in Signoria della Chiesa, e sotto le ali del patrocinio Apostolico, onde sperava di goder pace, e tranquillità.

(2) Se tali giuramenti fossero per se assolutamente nulli, non potrebbe la Nazione prestarvi il suo consenso, e quando anche ve lo prestasse, questo consenso non li renderebbe validi.

(3) Qualunque sia stato il vantaggio, che alla Sede Apostolica è ridondato dalle Investiture dei fondi, e delle Signorie a lei temporalmente soggette, conferite ad alcuni Principi, maggiore certamente è stato l'utile, che ne hanno percepito i Principi investiti, e se la cosa fosse andata altrimenti, nessuno a mio parere si sarebbe ritrovato, che avesse voluto accettarle.

(4) Il fondamento sono i fondi, e le Signorie, delle quali, mediante l'Investitura, si ottiene, l'utile dominio, che fonda titolo di rigorosa giustizia egualmente che l'utile dominio della casa, del podere &c. acquistato col contratto di enfiteusi, o locazione.

(5) Il Signor Proposto Lodovico Antonio Muratori negli *Annali d'Italia all'anno*

rezza delle Nazioni a loro (6) soggette: l' Anonimo, dissi, senza avere esaminato tali cose, risolutamente decide, vedersi, (7) con chiarezza l' imbecillità dei nostri Curiali, e Forensi, che tanto studio posero nell' esame delle prime Investiture date dai Papi ai Principi Normanni; che quella (8) medesima ragione, donde sorsero queste vecchie carte, le dichiara nulle, e contrarie allla suprema ragion di Stato, che ha per oggetto la pubblica tranquillità; e che i Sovrani (9) abolendo quelle osservanze, che i loro medesimi Antecessori, o essi ancora in altre circostanze hanno praticate, benchè in virtù delle Investiture ricevute si sieno con giuramento obbligati (10) a praticarle, niun torto recano alla suprema ragion di Stato, anzi rei sarebbero di trascuraggine, se lasciassero sussistere tali usi, che sono contrarj alla tranquillità della Nazione, e furono la sorgente (11) di tutte (12) le traver-

no MLIX. afferma, che „ la Sede Apostolica sopra le due Sicilie .... ha stabilito una sì autentica, e giusta Sovranità, „ e prescrizione contro di cui non si può „ allegare ragione alcuna. „

(6) La Chiesa in tutti i tempi ha avuto nemici impegnatissimi per spogliarla dei suoi temporali diritti, i titoli dei quali perciò sono stati colla maggior accuratezza esaminati, e se quegli Augusti, e quei Principi, che ne invasero i Stati, o ne occuparono i beni, o in vita, o in morte li restituirono, o ne ordinarono la restituzione, ciò fu perchè evidentemente conobbero l' ingiustizia dei loro attentati, e delle loro pretensioni. Pertanto si disinganni una volta l' Anonimo, e si persuada, che, se nella nuova Filadelfia trovarà chi creda nulli i patti, e i giuramenti, di cui esso parla, perchè fatti o nella oscurità dei tempi, o nella ignoranza dei fatti, e contrarj alla felicità, e alla sicurezza delle Nazioni, non lo trovarà in Europa, e singolarmente in Italia, toltone qualche scioperato, il quale abbia la testa architettata sulle molle, e tanto sia informato della Storia dei secoli trascorsi, quanto lo erano Bertoldo, Bertoldino, e Cacasenno di quella del nostro.

(7) *Discorso Istorico-Politico pag. 31. seg.*

(8) Ivi *pag. 32.*

(9) Ivi *pag. 81. seg.* „ I Papi... quante „ usanze praticate, e sostenute da' loro Antecessori han poi rese nulle, e distrutte? „ Roma dunque toglie le leggi sacre qualora si oppongono a suoi interressi, o di „ Religione, o di politica (L'Anonimo produca esempj di leggi sacre tolte da Roma, „ perche si *opponevano ai suoi interressi o di* „ *Religione, o di politica*, osarà tenuto per un „ solenne impostore. Simili esempj non sono „ stati da lui prodotti, nè si potranno produrre. Dunque lo terremo per un solenne im- „ postore, come lo abbiamo fino da ora per „ uno Scrittore per niente accurato, ed esatto, non potendosi dire, che *le usanze praticate, e sostenute dai Papi, e poi rese nulle, e* „ *distrutte dai loro successori, fossero rese nulle, e distrutte, perchè si opponevano agl'* „ *interessi della Religione di Roma*), e non „ potranno i Principi abolire le antiche „ usanze introdotte dall'influsso papale anche coll'espresso consenso de' Principi di „ allora, qualora tendono a diminuire lo „ splendore della Sovranità, e si oppongono alla felicità, e sicurezza della Nazione? Se i Principi spogliassero la Chiesa „ di un diritto originario, o di successione, sarebbe un' attentato contro i titoli primitivi della ragione umana; ma subito che i Sovrani aboliscono quelle osservanze, che i loro medesimi Antecessori, o essi ancora in altre circostanze, ed „ in altri tempi hanno praticate, niun torto recano alla suprema ragion di Stato, „ anzi rei sarebbero di trascuraggine, se „ lasciassero sussistere usi contra alla tranquillità della Nazione. „

(10) Che di simili osservanze eziandio intenda l' Anonimo di parlare risulta da tutto il complesso del suo Discorso.

(11) *Discorso Istorico - Politico pag. 82. seg.*

(12) Traversia è lo stesso che calamità, e col nome di calamità, s' intendono le guerre, le pestilenze, i terremoti, le carestie, e qualunque sciagura. Se dunque le pretensioni della Chiesa Romana di obbligare a prendere l'Investitura dei beni, e Stati a lei temporalmente soggetti, e di esigere perciò giuramento di fedeltà, e tributo dai Prin-

Digitized by Google

sie non solamente del Regno Napoletano, ma di quasi tutti i Dominj dell' Europa, e specialmente dell' Italia, e lo decide fondandosi sopra un complesso di manifeste falsità, calunnie, ed errori, come abbiamo veduto.

CAPO X.

Delle false calunniose cagioni, a cui l' Anonimo Discorsivo attribuisce l' origine, e il progresso del potere dei Chierici su le Signorie temporali.

CCCLXXXIII. SE l' Autore del Discorso Istorico-Politico oltraggia gravemente la Chiesa degradandola alla condizione dei Collegi *degli Auguri*, *dei Flamini*, *degli Augustali*, rapporto all' acquisto, ed al possedimento dei beni, e delle Signorie temporali (§. CCCXXXIX.), assai più villanamente la ingiuria, ripetendo l' origine, e il progresso del di lei potere su le predette Signorie dalla ignoranza, dalla malizia, dall' errore, dalle massime superstiziose, dalle rivoluzioni dei Popoli, e da altre simili naturali vicende, che si compongono nella convulsione generale delle cose umane, e divine. „ La ignoranza de' tempi, *egli* „ *dice nella Prefazione premessa al suo* (1) *Discorso*, le vicende de' Popoli e „ tante altre naturali combinazioni diedero luogo a quel potere Chiericale, „ che tanto s' innalzò su le rovine delle illibate massime del Vangelo. Que„ sto torrente, che inondò quasi tutta l' Europa, fece malamente credere „ progressi della Religione quelli, che furono figli della malizia, e dell' „ errore. Le antiche Chiese fondate dagli Apostoli furono stabilite con prin„ cipj puri, e semplici, che conducevano direttamente alla perfezione dell' „ uomo, e del cittadino; e noi vediamo, che questi principj si alterano, e „ si confondono a misura, che cresce l' ambizione sacerdotale. Quindi pos„ sono sicuramente calcolarsi i progressi del potere Chiericale con i gradi „ delle opinioni antivangeliche: l' influenza del Clero nei publici affari, e „ l' accrescimento della sua potenza presso le varie nazioni s' innalza, e si „ abbas-

Principi investiti furono la sorgente di tutte le traversie, non solamente del Regno Napoletano, ma di quasi tutti i Dominj dell' Europa, e specialmente dell' Italia, prima dell' anno 1053. non solamente il Regno Napoletano, ma quasi tutti i Dominj dell' Europa, e specialmente dell'Italia non avranno sofferto guerre, pestilenze, terremoti, carestie &c., e da tutte queste, ed altre simili sciagure saranno stati esenti i Dominj dell' Europa, nei quali fu abolito qualunque avanzo di potestà Chiericale. Ora le Storie tanto antiche, quanto moderne ci mostrano il contrario, come osservammo nel Ragionamento Preliminare (§. LXII.). Cosa dunque dovremo quindi inferire? Che l' Anonimo Discorsivo per rendere odiosa la Chiesa Romana non solamente al Regno Napoletano, ma a quasi tutti i Dominj dell' Europa, e specialmente dell' Italia, ha spiatellato una delle imposture più evidenti, che siansi udite dacchè Mondo è Mondo.

(1) *Pag.* VI. *seg.*

Digitized by Google

„ abbassa a proporzione del vigore, in cui sono le massime religiose. „ E nel *Discorso* (2) : „ Ecco lo stato dell' Italia per undici secoli accennato così „ di passaggio per dare il vero lume all' origine di quel potere Chiericale, „ che forma l' oggetto di questo Discorso. Vedremo in seguito le cagioni „ del suo progresso derivato dalla distanza degl' Imperadori dalla debolezza „ del governo, dalla ignoranza delle lettere, dalla forza delle superstiziose „ opinioni, e da tutte quelle altre naturali vicende, che si compongono „ nella convulsione generale delle cose umane, e divine. „ E poco (3) dopo : „ Finalmente stabilironsi quelle varie sovranità, e governi, che rendo- „ no oggi la nostra Italia florida, e brillante, e veggonsi rifiorire sotto „ l' ombra benefica de' naturali Sovrani le scienze, le arti, e la disciplina. „ Questa però è l' epoca infelice del potere Chiericale, che comincia a sof- „ frire i più fieri assalti, nè può reggersi su le antiche molle della super- „ stiziosa ignoranza. „ Indi : (4) „ Da ciò noi rileviamo, che i privilegj del- „ la Chiesa, le immunità delle persone, e dei beni consecrati al culto Di- „ vino, non possono trarre la loro esistenza da verun titolo originario d' i- „ stituzione, o di successione, e dimostreremo, che tutto il gran masso „ del potere Chiericale deve ripetersi dall' ignorante condizione de' tempi, „ dalla rivoluzione dei Principati, e dalle concessioni dei Principi regnanti. „ Ristretto il punto della ricerca a questa semplice veduta, noi possiamo „ con sicurezza conchiudere, che l' influsso Chiericale sul Dominio de' „ Regni temporali cominciò dalle vicende dell' Italia, e dalle donazioni dei „ Principi . . . . Faremo dunque vedere, come l' ignoranza, e la tumul- „ tuaria confusione dei tempi diede origine ai primi influssi della Potestà Chie- „ sastica in generale, e come il Papa, ed i Vescovi per una naturale com- „ binazione di molte cause umane presero l' aria di Signori temporali, e di- „ sposero degli affari di Stato. „ Poscia : „ Lo (5) stato dunque di somma „ ignoranza ne' Laici fece naturalmente, che il maneggio de' pubblici affari „ venisse ai Vescovi affidato, e le cose private fussero da' Parochi regolate : „ perciò fra le tenebre di que' tempi noi vediamo, che i Vescovi sostengono „ la figura di ministri, e i Parochi quella di notaj. Ecco un accidente tutto „ naturale destinato dalla combinazione delle umane vicende a formare il gran „ colosso della Potestà Sacerdotale. Questa medesima ignoranza alterò la pu- „ rità della dottrina di G. C., onde molte massime furono sparse contrarie „ al sistema fondamentale del Cristianesimo, e da questa corruttela sorse una „ nuova origine di accrescimento a favor della Chiesa. La salvezza dell' „ anima fu sul principio riposta nella grazia del Signore, e nella cooperazio- „ ne dell' uomo, esercitando le virtù religiose : in questi tempi cominciò a „ credersi, che potesse altrimenti acquistarsi il godimento della vita futura. „ I privati cominciarono a donare i loro beni alla Chiesa per prezzo de' pro- „ prj peccati, ed i Principi fecero altrettanto, procurandosi la compra della

 „ sal-

(2) *Pag.* 7.
(3) *Pag.* 8.
(4) *Pag.* 11. *segg.*
(5) *Pag.* 17. *seg.*

Digitized by Google

„ salvezza eterna con offerire alle Chiese regalie di Città, e di Stati. Finalmen-
„ mente lo spirito di partito, che regnava ne' Popoli per la scelta de' Sov-
„ rani, diede sempre campo a' Vescovi riguardati dal Popolo con occhio di
„ somma distinzione, di mischiarsi nella elezione del Sovrano, e spesso fu
„ eletto quegli, che più seppe donarè, o promettere. „ Appresso: „ Lo (6)
„ splendore di tali pubblici officj (*dei Ministerj, e delle Ambascerie Regie*)
„ la superiorità delle cognizioni resero naturalmente i Vescovi oltremodo po-
„ tenti; onde li veggiamo spesso a capo de' Popoli ora per difenderli dalle
„ incursioni di nuovi usurpatori, e ora sotto pretesto di sostenere i diritti della
„ libertà, allontanandoli dalla immediata soggezzione de' Principi, ne diven-
„ nero essi i Sovrani. Maraviglia dunque non fia, se molte Città dell' Italia
„ furono per opera de' Vescovi circondate di mura, donde forse qualche ti-
„ tolo di dominio sorse a favor delle Chiese. Fu *Ansperto* Arcivescovo di
„ Milano, che circondò di mura quella Città, come fè Lodovico Vescovo
„ di Modena, ed i Vescovi di Bergamo, e di Reggio ottennero ancora da
„ *Berengario* di fortificare le rispettive Città. Così passo passo fecero anche
„ l'ultimo colpo di giungere al dominio assoluto delle Città, e degli Stati.
„ Gli Arcivescovi di Ravenna, il Vescovo di Capua *Landolfo*, e *Attanasio*
„ Vescovo di Napoli fecero facilmente conoscere agli altri Prelati, che la spa-
„ da poteva unirsi colla Mitra pastorale. Noi abbiamo a bella posta trala-
„ sciata la memoria de' Pontefici Romani per dimostrare, che non fu opera
„ della potenza del Papato, o delle macchine della Corte Romana il primo
„ passo, che il Clero fece su le temporali Signorie, dovendosi ripetere dal-
„ le circostanze de' tempi, che produssero ne' popoli una dose infinita di su-
„ perstizione, e d' ignoranza. „ Dipoi: „ In (7) seguito i Principi stessi mol-
„ ti feudi concedettero ai Prelati della Chiesa . . . . . Ma (8) queste signo-
„ rie de' Prelati furono per lo più di poca durata, poichè l' opinione, di
„ cui godeva un Vescovo, non era di quel grado, e di quel peso, che po-
„ tesse assicurarne il proseguimento. Il Papa al contrario, creduto general-
„ mente capo universale sopra tutta la Chiesa di Dio, che regge, e governa
„ coll' assistenza dello Spirito Santo, fece maggior impressione su l' animo
„ de' Principi, e delle Nazioni; onde tutti concorsero a renderlo potentissimo
„ cogli atti del più umile rispetto, e delle più generose donazioni. Questo
„ rispetto contribuì non solamente alla grandezza del Papato, ma eziandio
„ alla di lui maggior influenza su i dominj temporali; e il credito presso tut-
„ ti i popoli dell' Europa rese il suo Principato costante, e durevole, poi-
„ chè, se i Tedeschi tentarono di opprimerlo, fu sostenuto da' Francesi, e
„ se le Città Italiane vollero scuotere il giogo, i Principi Oltramontani ne
„ arrestarono il progresso, e sotto il colore di sostenere il Papato alimenta-
„ rono le ambiziose loro mire. Da queste accidentali conbinazioni, e dal-
„ lo splendore della Sede Romana prima nella dignità Vescovile, sorse l' im-
„ menso Colosso del potere Papale. „ Finalmente dopo aver dato per altre
ori-

(6) *Pag.* 20. *segg.*
(7) *Pag.* 22.
(8) *Pag.* 25. *seg.*

Digitized by Google

origini del progresso Chiericale su le temporali Signorie la voglia nata nei Principi di essere unti, e coronati su l' esempio degli antichi Re d' (9) Israele, le note eresie, che si svegliarono nei primi (10) tempi, l' impegno dei Principi di ridurre tutti i Popoli alla professione del Cristianesimo, e la brama di togliere dal potere degl' Infedeli i luoghi dove Gesù Cristo era nato, aveva predicato, e (11) sofferto, venendo a ragionare della decadenza del potere dei Chierici, si esprime colle seguenti parole: „ Doveva (12) .... „ sicuramente mancare, e diminuirsi passo passo un corpo organizzato con „ principj opposti alla sua originaria natura, ed in prova di ciò le prime „ mosse, che si fecero contra il potere Chiericale furono sostenute colle pu- „ re massime del Vangelo. Gli uomini cominciarono a calcolare la distan- „ za, che corre fra lo spirito di Gesù Cristo, e le massime della nuova di- „ sciplina, e quindi ne avvenne, che tutto ciò, che prima avea contribui- „ to al progresso di questo corpo, divenne poi l' origine della sua decadenza „ secondo le regole di quel principio costante nelle leggi della natura, e del- „ la morale, vale a dire, che togliendosi la base, l' edifizio rovina. Alla „ ignoranza dei Popoli succedette il progresso delle lettere, onde quei, che „ prima non si distinguevano dagl' ignoranti, cominciarono a rivendicare i lo- „ ro naturali diritti. Quindi noi vediamo, che siccome i progressi del po- „ tere Chiericale corrisposero sempre al grado della maggiore, o minore igno- „ ranza delle Nazioni, così la decadenza del medesimo potere è andata suc- „ cedendo ne' varj Stati dell' Europa a proporzione dei progressi dello spiri- „ to umano. „ E nelle *Riflessioni* sul medesimo Discorso, dopo aver detto che (13) l' *Autore del Discorso* „ si propone per oggetto di sua dimostrazio- „ ne l' impegno di provare, che la Chiesa possiede le signorie temporali „ con quel medesimo titolo, che furon acquistate da' Laici; „ e dopo aver recato in conferma di ciò un passo, che si legge dalla pagina 26. fino alla 27. soggiugne: „ Vedete dunque con tutta l' evidenza lo scopo dell' Autore „ di mostrare, che il gran colosso del potere Chiericale si andò a poco a po- „ co formando colle molle di quelle naturali vicende, che produssero le cir- „ costanze de' tempi. Questa dimostrazione sommo pregio reca alla purità „ della Religione; poichè fa chiaramente vedere, che i progressi dell' erro- „ re, e della superstizione non sono figli della dottrina del Vangelo, come „ egli avvertì nella prefazione. „

CCCLXXXIV. Quantunque nel titolo del Discorso Istorico - Politico l' Anonimo propongasi unicamente d' indagare l' origine, il progresso, e la decadenza del potere dei Chierici sulle Signorie temporali, costa tuttavia dalla serie di tutta l' Opera, che egli rappresentando il potere dei Chierici come introdotto, e propagato dalla ignoranza, e dalla forza di superstiziose opinioni, non solamente ferisce quel potere per quanto riguarda l' acquisto, e il

(9) *Pag.* 34. *segg.* (*Ragionamento Preliminare* §. XXVII.)
(10) *Pag.* 42. *segg.* (*Ragionamento Prelimin.* §. XXVIII.)
(11) *Pag.* 49. (*Ragionamento Preliminare* §. XXIX.)
(12) *Pag.* 68. *seg.*
(13) *Pag.* 58.

Digitized by Google

il possesso dei beni, e delle Signorie temporali, ma eziandio attacca i spirituali diritti del Sacerdozio, e massimamente del Primato (1) del Romano Pontefice. Nulladimeno si accordi, che egli, ove ripete il potere dei Chierici dalla ignoranza, dall' errore, dalla superstizione, parli solo del potere sù le Signorie temporali, chi sarà quel Cattolico in queste materie alquanto addottrinato, che non riprovi quelle proposizioni come false, calunniose, ed erronee? Imperocchè, se il potere della Chiesa su i beni, e le Signorie temporali è figlio della ignoranza, dell' errore, della superstizione, la Chiesa tutta, che ha acconsentito all' esercizio di tal potere, e vi acconsente, ha traviato dal sentiero della verità, e della giustizia, e perciò è perita, la qual cosa patentemente ripugna ai Sacri Libri del nuovo (2) Testamento, e come eretica condannata fu dal Cattolicismo nei Donatisti, e susseguentemente nei Valdesi, e nei Luterani. Anzi ammesso per vero, che il potere dei Chierici su i beni, e le Signorie temporali derivasse dalla ignoranza, dall' errore, e dalla superstizione, vera Chiesa di Cristo non vi sarebbe mai stata, giacchè, come confessa l' Anonimo nelle Riflessioni sopra il suo Discorso, (3) i primi Preti Cristiani possedevano tutti quei beni, dei quali spogliavansi i Fedeli nel venire alla Chiesa, e i privati cominciarono fino dai tempi dei Santi Apostoli a dare i loro beni alla Chiesa consenzienti gli stessi Apostoli, ed i Principi, fino da quando Costantino il Grande fu innalzato all' Impero, fecero il medesimo col consenso, e coll' approvazione della Chiesa. Laonde, non potendo la vera Chiesa, qual è colonna, e sostegno della verità (§. CCCXLII. not. 2.), approvare, ed esercitare un potere, che ha per base l' ignoranza, l' errore, la superstizione, vera Chiesa di Cristo non vi sarebbe mai stata.

CCCLXXXV. L' Anonimo stretto dalla forza di questa ragione tentarà disciogliersene con rispondere di aver unicamente detto, che tutto il gran masso del potere Chiericale deve ripetersi dall'ignorante condizione dei tempi, che il suo progresso derivò dalla ignoranza delle lettere, dalla forza delle superstiziose opinioni, e che dalla corrutela delle massime contrarie al sistema fondamentale del Cristianesimo sorse una nuova origine di accrescimento a favor della Chiesa. Ma istaremo chiedendogli, se a tutto quel gran masso, a quel progresso, a quell' accrescimento la Chiesa tutta sia stata consenziente. Egli non potrà (1) negarlo. Bisognarà dunque, che ei confessi

(1) Oltrecchè l' espressioni *gran colosso della Potestà Sacerdotale, e l' immenso colosso del potere Papale*, adoprate dall'Anonimo ne' passi riferiti (§.CCCLXXXIII.) sono generali, anzi in ovvio senso per Potestà Sacerdotale, e per Potere Papale s'intende la potestà, e il potere proprio del Sacerdozio, e del Papato, più chiaramente si spiega altrove il medesimo Anonimo, e singolarmente *pag.*58., e *pag.*64. *seg.*

(2) *Matthæi cap.*XVI. *ver.*18. „ Ego dico tibi, quia tu es Petrus, & super hanc „ petram ædificabo Ecclesiam meam, & „ portæ inferi non prævalebunt adversus „ eam. „ E *cap.*XXVIII, *v.*20. „ Ecce ego „ vobiscum sum omnibus diebus usque ad „ consummationem sæculi. „ Tralascio altri passi, che si adducono dai Teologi, ove ragionano della perennità, e infallibilità della Chiesa.

(3) *Pag.*75.

(1) L'Anonimo nel suo Discorso *pag.*23. scrive: „ L'origine del potere del Clero fu „ l'istessa in tutte le parti. „ Or questo potere ha per origine l'errore. Dunque egli non può negare, di aver detto che la Chiesa tutta ha seguito l'errore.

Digitized by Google

si aver la Chiesa tutta acconsentito alla totalità di un masso, ad un progresso, ad un accrescimento di potere, di cui è la sorgente l' ignoranza, l' errore, la superstizione, e perciò avere la Chiesa tutta errato, e conseguentemente esser perita. Inoltre per verificare la sua asserzione dovrà esso mostrarci, come l' ignoranza, che dominò nella nostra Italia dopo la venuta dei Longobardi, alterasse la purità della dottrina di G. C., onde molte, massime furono sparse contrarie al sistema fondamentale del Cristianesimo, e da questa corrutela sorse una nuova origine di accrescimento a favor della Chiesa. Ora è impossibile, che gli riesca di ciò mostrare. Conciosiacchè è indubitato, che in virtù delle divine promesse (§. preced. not. 2.) nella Cattolica Chiesa anche nei secoli della più crassa ignoranza, si conservò illibato il deposito della (2) Fede. Quindi troviamo condannati nel secolo settimo i Monoteliti, che in Gesù Cristo ammettevano una sola volontà, e una sola operazione; nel secolo ottavo gl' Iconoclasti, che impugnavano il culto delle Sacre Immagini, Adalberto, e Clemente grandissimi Ippocriti, e seminatori di diversi errori, e Felice, ed Elipando, che asserivano Gesù Cristo non essere Figliuolo naturale di Dio; e nel secolo nono Claudio Vescovo di Torino rinnovatore dell' eresie degl' Iconomachi, e di Vigilanzio, e lo stesso accadde nei secoli seguenti, come dalla Storia Ecclesiastica si raccoglie. Anzi dacchè il Re dei Longobardi Agilulfo, e ad imitazione del Re stesso quasi tutti i Longobardi, ed anche i Goti Ariani abbracciarono la Religione Cattolica, questa in Italia per alquanti secoli provò una invidiabile quiete. „ Erano, „ *dice degl' Italiani di quei secoli il Signor Proposto Lodovico Antonio* (3) *Murato-* „ *ri*, ignoranti, e viziosi, ma credevano tutto quel, che la Chiesa inse- „ gna. „

CCCLXXXVI. Ma in quei tempi, ci oppone l' Anonimo (1) „ comin- „ ciò a credersi ... che potesse altrimenti, *cioè senza la grazia del Signore*, „ *e la cooperazione dell' uomo esercitando le virtù religiose*, acquistarsi il go- „ dimento della vita eterna. I Privati cominciarono a donare i loro beni al- „ la Chiesa per prezzo de' proprj peccati, ed i Principi fecero altrettanto, „ procurandosi la compra della salvezza eterna con offerire alle Chiese rega- „ lie di Città e di Stati. „ Questo stesso molto prima di lui era stato asserito, con maggior riserva però, da Pietro (2) Giannone, da cui esso Anonimo

(2) Per non citare i Teologi, che *Papalini* sono chiamati da alcuni, benchè Cattolici, dietro la scorta dei Protestanti, dai quali i Cattolici vengono appellati *Papisti*, si veggano il Bossuet nella *Storia delle variazioni delle Chiese Protestanti tradotta da Selvaggio Canturani lib.* XV. *cap.* III., gli Atti dell'Assemblea del Clero di Francia tenuta nell' anno 1626., e sopra tutto la testimonianza renduta alla Chiesa Romana dai Vescovi di quel Regno nell' anno 825., e riportata dal Longueval *Histoire de l'Eglise Gallicane tom.V. a Paris* MDCCXXXIII. *pag.* 330., tacendo altri molti Autori spassionatissimi, che si potrebbero indicare.

(3) *Dissertazione* LXX. *sopra le Antichità Italiane Roma MDCCXC. tom.III. part.* 1. *pag.*313.

(1) *Discorso Istorico-Politico pag.*17. *seg.*

(2) *Dell' Istoria Civile del Regno di Napoli lib.*III. *cap. ult.* §.VII. *tom.*1. *pag.* 237. „ Fu riputato ancora in questi tempi il do- „ nare, o lasciare per testamento alle Chie- „ se, essere un fortissimo remedio per ot- „ tenere la remissione de' peccati. Salvia- „ no,

Digitized by Google

mo ha trascritto non meno la riferita asserzione, che la prova della (3) medesima, vale a dire le formole di prezzo dei peccati, e di redenzione dell' anima, che si leggono nelle carte delle donazioni fatte alle Chiese. Ma se egli colla lettura della Istoria Civile del nostro Regno scritta da Pietro Giannone unita avesse la lettura della confutazione delle nuove opinioni di costui pubblicata dal P. Gian' Antonio (4) Bianchi, si sarebbe arrossito di riprodurre una sì patente menzogna. Conciosiacchè avrebbe appreso, che in tutti i secoli, e perciò anchè nei secoli, dei quali parliamo, nella Chiesa Cattolica generalmente, e costantemente si è creduto, ed insegnato, che senza la grazia, e senza la cooperazione, non si può acquistare il godimento della vita futura; che è stata sempre condannata, come folle, e temeraria presunzione, la vana lusinga di chi pensasse esimersi dalle pene eterne meritate nell' altra vita colle limosine, e coll' offerta dei suoi beni alla Chiesa senza una verace (5) penitenza; e che tali offerte furono chiamate prezzo dei peccati, e redenzione dell' anima, non perchè si tenesse, che per impetrare il perdono dei peccati, e liberar l' anima dai supplizj Infernali, bastasse donare, e lasciar beni alla Chiesa; ma perchè si credeva, come sempre lo avevano creduto, lo credono, e lo crederanno i Cattolici tutti, che il donare, o lasciare a Dio le proprie sustanze con cuore puro, e con fede non finta, e per celeste ispirazione molto giovasse o ad ottenere la remissione della pena temporale dovuta ai peccati rimessi nei giusti, o a disporre i peccatori a ricevere da Dio per la grazia della giustificazione la remissione dei peccati, nel qual

„ no, che fiorì nell'Imperio d'Anastasio, „ esortava a molti pietosi, che soccorressero le loro anime, *ultima rerum suarum* „ *oblatione*. Quindi sovente leggiamo nelle donazioni fatte alle Chiese quella „ clausola: *pro redemptione animarum &c.*

(3) *Discorso cit. pag.*57.

(4) *Della potestà, e della politia della Chiesa Trattati due contro le nuove opinioni di Pietro Giannone dedicati al Principe degli Apostoli da Gian' Antonio Bianchi di Lucca Frate Osservante dell'Ordine de' Minori in Roma MDCCXLV.* Veggasi precisamente il Trattato *dell'esterior politia della Chiesa lib.* III. *cap.* VI. §.XIII. *num.*XIV. *tom.*V. *part.*II. *pag.*694. *segg.*

(5) Per confondere Pietro Giannone, l'Anonimo, e quanti ci danno per uno dei fonti, da cui sorsero le ricchezze delle Chiese, la falsa, ed eretica opinione, che l'uomo senza essersi col divino ajuto sinceramente pentito dei suoi peccati, e aver adempito ciò, che dalla divina legge gli viene prescritto, ed essere tornato in grazia di Dio, unicamente con lasciare alla Chiesa i suoi beni terreni possa salvarsi, giova di riferire le testimonianze di Salviano citato da Giannone, e di alcuni Concilj celebrati appunto in quei secoli, nei quali l'Anonimo pretende essersi incominciato a credere, che la salvezza dell'anima non fosse riposta nella grazia del Signore, e nella cooperazione dell' uomo esercitando le virtù religiose. Pertanto Salviano *Lib.*I. *adversus avaritiam edit. Bremæ an.* 1688. *pag.* 205. dice: „ Offerat ergo vel „ moriens ad liberandam de perennibus pœnis animam suam, quia aliud jam non „ potest, saltem substantiam suam; sed „ offerat tamen cum compunctione, cum „ lacrymis; offerat cum dolore, cum luctu. Aliter quippe oblata non prosunt: „ quia non pretio, sed affectu, placent. „ Nec enim animus dantis datis, sed animo commendantur data; nec pecunia fidem insinuat, sed pecuniam fides. Ac „ per hoc qui prodesse sibi vult quæ Deo „ offert, hoc modo offerat. „ E *pag.*206. „ Totum ergo, inquit aliquis, peccator „ oblaturus est? Immo nihil, si non cum „ fide; immo nihil, si non cum ambitu; immo nihil, si non cum prece; immo nihil, si non hoc animo ut „ hoc ipsum inter præcipua Dei beneficia „ reputet quod animum offerendi dedit. „ Nel secondo Concilio Cabillonense celebrato

qual senso le Sacre Scritture ci ammoniscono, che la (6) limosina libera dalla morte, purga i peccati, e ci fa trovare la misericordia, e la vita eterna, ci esortano a redimere colla limosina i nostri (7) peccati, e ci dicono che la limosina resiste al peccato, perchè quest' opera di misericordia o promossa nel peccatore dalla divina ispirazione, e indirizzata al fine soprannaturale della sua salute, gli fa strada ad ottenere la grazia della conversione, e della remissione della colpa, o fatta dal giusto col retto fine di piacere a Dio lo redime dalla pena temporale, che gli rimane a scontare per i peccati già rimessi, e gli ottiene la grazia di non cadervi in avvenire. Dunque tutto il gran masso del poter Chiericale non deve ripetersi dalla ignoranza, dall' errore, e dalla superstizione, e chi da tali cagioni lo ripete, mentisce solenne-

brato nell' anno 813. *can.* XXXVI. *Collect. Concil. tom.* IX. *col.* 367. si legge: „ Sed „ nec hoc prætereundum putavimus, quod „ quidam ex industria peccantes propter „ eleemosynarum largitionem quamdam si- „ bi promittunt impunitatem. Eleemosy- „ na enim extinguit peccata, juxta illud: „ *Ignem ardentem extinguit aqua, & elee-* „ *mosyna extinguit peccata.* Sed ea, quæ „ aut necessitate, aut casu, aut qualibet „ fiunt fragilitate. Ea vero quæ ex indu- „ stria, aut cujuslibet libidinis explendæ „ caussa, idcirco fiunt ut eleemosynis re- „ dimantur, nequaquam eis redimi pos- „ sunt: quia qui hoc perpetrarunt, viden- „ tur Deum mercede conducere, ut eis „ impune peccare liceat. Non ergo quis „ idcirco peccare debet ut eleemosynam „ faciat: sed ideo eleemosynam facere de- „ bet, quia peccavit. Mentem enim, & „ corpus, quæ libido traxit ad culpam, „ afflictio, & contritio debet reducere ad „ veniam. „ E S. Gregorio VII. nel settimo suo Concilio Romano *can.* V. *Collect. ejusd. tom.* XII. *col.* 636. *seq.* intima: „ Præ- „ terea admonemus omnes, qui æternæ „ damnationis pœnas evadere, & veræ bea- „ titudinis gloriam cupiunt intrare, ut a „ falsis sibi caveant pœnitentiis. Sicut „ enim falsum baptisma non lavat origi- „ nale peccatum, ita post baptismum fal- „ sa pœnitentia non delet nefas commis- „ sum. Ideoque valde necessarium est, ut „ qui se aliquod grave crimen commisisse „ cognoscit animam suam prudentibus, & „ religiosis viris committat, ut per veram „ pœnitentiam certam peccatorum suorum „ consequatur veniam. Hæc est enim vera „ pœnitentia, ut post commissum alicujus „ gravioris criminis, utpote meditati ho- „ micidii, & sponte commissi, seu perju- „ rii pro cupiditate honoris, aut pecuniæ „ facti, vel aliorum his similium, ita se „ unusquisque ad dominum convertat, ut „ relictis omnibus iniquitatibus suis dein- „ de in fructibus bonæ operationis perma- „ neat. Sic enim Dominus per prophetam „ docet: *Si conversus fuerit impius ab om-* „ *nibus iniquitatibus suis, & custodierit* „ *universa mandata mea, vita vivet, &* „ *non morietur.* In quibus verbis manife- „ ste datur intelligi, quoniam qui aliena „ bona diripuit, & ea cum possit reddere, „ vel emendare noluerit: vel qui arma con- „ tra justitiam portavit, aut odium in cor- „ de retinet, vel qui hujusmodi negotia- „ tionibus aut officiis implicitus fuerit, „ quæ sine fraude, sine falsitate, sine in- „ vidia, sine deceptione fratrum exercere „ non possit, nec ad dominum conver- „ sus, nec de perpetratis facinoribus ve- „ ram pœnitentiam facere credendus est. „ Unde inter omnia vos hortamur, atque „ monemus, ut in accipiendis pœnitentiis „ non ad illos curratis, in quibus nec re- „ ligiosa vita, nec est consulendi scien- „ tia, qui animas hominum magis ad in- „ teritum, quam ad salutem ducunt, te- „ ste veritate, quæ ait: *Si cæcus cæcum* „ *ducat, ambo in foveam cadunt.* Sed ad „ eos, qui religiose & scripturarum do- „ ctrina instructi viam veritatis, & salutis „ vobis ostendere valeant. „

(6) *Tobiæ cap. IV. ver.* 11. „ Eleemosyna ab „ omni peccato, & a morte liberat & non „ patietur animam ire in tenebras. „ E *cap.* XII. *ver.* 9. „ Eleemosyna a morte liberat, „ & ipsa est, quæ purgat peccata, & facit „ invenire misericordiam, & vitam æter- „ nam. „

(7) *Danielis cap. IV. ver.* 14. „ Peccata „ tua eleemosynis redime, & iniquitates „ tuas misericordiis pauperum. „ *Eccle-*

sia-

mente, calunnia la Chiesa, e contro l' espresse promesse di Gesù Cristo la suppone fallibile, e almeno da molti secoli già perita. Vediamo ora, se la formazione di tutto il suddetto masso fondatamente dedurre si possa dalle rivoluzioni dei Popoli, e da altre simili naturali vicende, che si compongono nella convulsione generale delle cose umane, e divine.

CCCLXXXVII. La totalità del masso del poter chiericale, che forma l' oggetto del Discorso Istorico-Politico dell' Anonimo, risulta dal potere di possedere beni temporali privati, di giudicare di cause meramente civili, di avere influsso nei pubblici affari, di esercitare gl' impieghi di Ministri di Stato, e di Ambasciatori per cause politiche, e di godere Regalie maggiori, e Sovranità di Città, e Provincie. Volendo adunque l' Anonimo stesso, che il punto, dal quale deve derivarsi l' incominciamento della Ecclesiastica potestà su le cose temporali, sia la discesa di Alboino dalla Pannonia in (1) Italia nell' anno 568., conseguentemente vuole, che prima di quell' anno gli Ecclesiastici in Italia non solamente non abbiano goduto Regalie maggiori, e Sovranità di Città, e Provincie, ma neppure posseduto beni temporali privati, giudicato di cause meramente civili, influito nei pubblici affari, ed esercitato gl' impieghi di Ministri di Stato, e di Ambasciatori per cause politiche. Imperocchè essendo queste parti integrali della potestà Ecclesiastica su le cose temporali, se gli Ecclesiastici avanti quell' epoca avessero posseduto beni temporali privati, giudicato di cause meramente civili, influito nei pubblici affari, ed esercitato i divisati impieghi, la discesa di Alboino in Italia non sarebbe il punto, dal quale dovesse derivarsi l' incominciamento della Ecclesiastica potestà su le cose temporali. Ma chi sarà quell' Istorico-Politico si ignorante, o impudente, il quale asserisca non avere gli Ecclesiastici prima dell' anno 568. in Italia posseduto beni temporali privati, giudicato di cause meramente civili, influito nei pubblici affari, ed esercitato gl' impieghi di Ministro di Stato, e di Ambasciatore per cause politiche? Se vi fosse, per dissingannarlo, se non istruito, o per confonderlo, se temerario impugnatore della verità conosciuta, gli rammentarei gl' indubitati documenti riferiti, o accennati (§. CCCXLV. seg.), onde si prova ad evidenza, che la Chiesa anche prima di Costantino il Grande possedè beni terreni, e mobili e immobili: gli ricordarei le parole di S. Paolo nella prima sua lettera ai Fedeli di (2) Corinto: „ Osa alcuno di voi avendo negozio „ con-

siastici capite III. *ver.* 33. „ Ignem ar- „ dentem extinguit aqua, & eleemosy- „ na resistit peccatis. „ Si veggano altri passi riferiti, ed illustrati da S. Cipriano nell' egregio libro *De opere, & eleemosynis edit. cit. col.* 477. *seqq.*

(1) *Discorso Istorico-Politico pag.* 5.

(2) *Epist.* 1. *ad Corinthios cap. VI. ver.* 1. *seqq.* „ Audet aliquis vestrum habens negotium adversus alterum, judicari apud iniquos, & non apud sanctos? An nescitis „ quoniam sancti de hoc mundo judicabunt? „ Et si in vobis judicabitur mundus, indigni „ estis, qui de minimis judicetis? Nescitis „ quoniam angelos judicabimus? quanto „ magis sæcularia? Sæcularia igitur judicia si „ habueritis: contemptibiles, qui sunt in „ Ecclesia, illos constituite ad judicandum. „ Ad verecundiam vestram dico. Sic non „ est inter vos sapiens quisquam, qui possit judicare inter fratrem suum? Sed frater cum fratre judicio contendit: & hoc „ apud infideles. „

„ contro un' altro esser giudicato appresso gl' iniqui, e non appresso i San-
„ ti? Forse non sapete, che i Santi giudicheranno di questo Mondo? E se
„ in voi sarà giudicato il Mondo, siete forse indegni di giudicare delle co-
„ se menome? Non sapete, che noi giudicheremo gli Angioli? Quanto mag-
„ giormente le cose secolari? Se avrete adunque secolari giudizj, i dispregie-
„ voli, che sono nella Chiesa costituite a giudicare. Io dico questo a vo-
„ stra vergogna. Così adunque non è tra di voi alcun sapiente, che possa
„ giudicare fra il suo fratello? Ma il fratello contende in giudizio col fra-
„ tello, e ciò appresso gl' Infedeli? „ E le testimonianze dei Santi Vescovi Ambrogio, (3) ed Agostino, e dei Padri del Concilio Cartaginese detto ter-

(3) S. Ambrogio *epist. LXXXII. ad Marcellum num. 1. seq. edit. cit. tom. III. col. 1206.* „ Apud me decursus est tui textus negotii, quod non intulisti, sed recepisti: „ quia erat, & pietatis necessitas, & probandæ in pauperes liberalitatis voluntas. Cognovi autem secundum sacræ formam præceptionis, in quam me induit, & beatissimi Apostoli auctoritas, & tuæ doctrinæ ac vitæ forma & disciplina. Nam „ cum ipse arguerem quod adhuc inter vos „ maneret veternosum jurgium, cognoscendi mihi necessitatem partes imposuerunt. „ Erubui recusare fateor, cum præsertim „ togati utriusque partis invicem se lacesserent, dicentes ut meo sub examine liqueret, cui parti majora juris, vel justitiæ suffragia forent. Quid plura? Cum „ jam conclusi essent dies, & paucarum „ horarum superesset spatium, quibus tamen alia audiret præfectus negotia; petierunt causæ patroni prorogari paucorum dierum tempora, ut ego residerem „ cognitor. Ajebant præterea, nescio quæ „ gesta indecore, & pro suo quisque studio jactabat, quæ Episcopo potius judice, quam præfecto examinari oporteret, „ His confusus, simul admonitus Apostolicæ præceptionis, quæ arguit, dicens: „ *Nonne de iis, qui intus sunt, vos judicatis*? Et iterum: *Sæcularia igitur judicia si habueritis, contemtibiles, qui sunt in Ecclesia, illos constituite ad judicandum. Ad verecundiam vestram dico. Sic non est inter vos sapiens quisquam qui possit judicare inter fratrem suum: sed frater cum fratre judicio contendit, & hoc apud infideles*; recepi cognitionem, ita tamen „ ut compositionis essem arbiter. „ S. Agostino *Sermone XXIV. in Psalmum CXVIII. num. 3. edit. cit. tom. IV. col. 1340.* „ Maligni exercent ad facienda mandata, a scrutandis autem evocant non solum cum „ persequuntur, aut litigare nobiscum volunt; verum etiam cum obsequuntur, & „ honorant, & tamen suis vitiosis & negotiosis cupiditatibus adjuvandis ut occupemur, & eis nostra tempora impendamus efflagitant; aut certe infirmos premunt, & caussas suas ad nos deferre „ compellunt: quibus dicere non audemus: „ Dic homo quis me constituit judicem „ aut divisorem inter vos? Constituit enim „ talibus caussis Ecclesiasticos Apostolus „ cognitores, in foro prohibens jurgare „ Christianos. Ne illis quidem qui non „ aliena rapiunt, sed sua cupide repetunt, „ dicimus, cavete ab omni cupiditate, „ constituentes eis ante oculos hominem „ cui dictum est, stulte, hac nocte auferetur a te anima tua, quæ præparasti „ cujus erunt? quia & quando dicimus, „ non recedunt, nec declinant a nobis; „ sed instant, urgent, precantur, tumultuantur, extorquent, ut ipsis potius ad „ ista, quæ diligunt, quam scrutandis Dei „ mandatis quæ diligimus occupemur. O „ quanto tædio turbarum turbulentarum, „ & quanto desiderio divinorum eloquiorum dictum est, *Declinate a me maligni, & scrutabor mandata Dei mei*? Ignoscant obedientes fideles, qui pro suis „ sæcularibus caussis raro nos quærunt, & „ judiciis nostris facillime adquiescunt; nec „ nos conterunt litigando, sed obtemperando potius consolantur. Certe propter „ eos qui & inter se pertinaciter agunt, „ & quando bonos premunt, nostra judicata contemnunt, faciuntque nobis perire tempora rebus eroganda divinis; „ certe, inquam, propter istos & nobis „ liceat exclamare in hac voce corporis „ Christi, *Declinate a me maligni, & scrutabor mandata Dei mei*. „ E nel libro „ *De*

zo, i quali affermano essere stati dall' Apostolo in tali cause costituiti conoscitori gli Ecclesiastici; gli opporrei la legge di Costantino Magno indicataci da Sozomeno; (4) gli mentovarei le legazioni di S. (5) Ambrogio, e quanto oprarono S. Innocenzo I., S. Leone il Grande, e altri Sommi (6) Pontefici

De opere Monachorum cap. XXIX. *num.* 37. *tom.* VI. *col.* 499. *seq.* „ Dominum Jesum, „ in cujus nomine securus hæc dico, testem invoco super animam meam, quoniam quantum adtinet ad meum commodum, multo mallem per singulos dies „ certis horis, quantum in bene moderatis monasteriis constitutum est, aliquid „ manibus operari, & ceteras horas habere ad legendum, & orandum, aut aliquid de divinis literis agendum liberas, „ quam tumultuosissimas perplexitates causarum alienarum pati de negotiis sæcularibus vel judicando dirimendis, vel interveniendo præcidendis: quibus nos molestiis idem affixit Apostolus, non utique suo, sed ejus qui per eum loquebatur arbitrio, quas tamen ipsum perpessum fuisse non legimus. Aliter enim se habebat apostolatus ejus discursus. Nec dixit; *Sæcularia igitur judicia si habueritis*, ad nos deferte, aut nos constituite ad judicandum: sed, *eos qui contemtibiles sunt in Ecclesia, hos*, inquit, *collocate. Ad reverentiam vobis dico: sic non est inter vos quisquam sapiens, qui possit inter fratrem suum judicare; sed frater cum fratre judicatur, & hoc apud infideles?* Sapientes ergo, qui in locis consistebant fideles, & sanctos, non qui hac atque hac propter Evangelium discurrebant, talium negotiorum examinatores esse voluit. Unde numquam de illo scriptum est, quod aliquando talibus vacaverit; a quibus nos excusare non possumus, etiamsi contemtibiles simus; quia & hos collocari voluit, si sapientes defuissent, potius quam ut negotia Christianorum deferrentur in forum. Quem tamen laborem non sine consolatione Domini suscipimus pro spe vitæ æternæ, ut fructum feramus cum tolerantia. Servi enim sumus ejus Ecclesiæ, & maxime infirmioribus membris, qualialibet in eodem corpore membra simus. „ Finalmente *Concilium Carthaginense nomine tertium, ordine temporis inter ea, quæ post Nicænum extant vere secundum can.* IX. *Collect. Concil. edit. cit. tom.* II. *col.* 1401. „ Item placuit ut quis- „ quis Episcoporum, Presbyterorum, & „ Diaconorum, seu Clericorum, cum in „ Ecclesia ei crimen fuerit intentatum, vel „ civili causa fuerit commota, si relicto „ Ecclesiastico judicio, publicis judiciis „ purgari voluerit, etiam si pro ipso fuerit prolata sententia, locum suum amittat, & hoc in criminali judicio. In civili vero perdat quod evicit, si locum „ suum obtinere voluerit. Cum enim ad „ eligendos judices undique patet auctoritas, ipse se indignum fraterno consortio judicat, qui de universa Ecclesia „ male sentiendo de judicio sæculari posscit auxilium, cum privatorum Christianorum causas Apostolus ad Ecclesiam deferri, atque ibi determinari præcipiat. „

(4) Sozomeno *Histor. Eccles. lib.* I. *cap.* IX. *edit. cit. pag.* 21. „ Fuit hoc etiam argumentum, vel maximum reverentiæ „ quam pius Princeps erga religionem gerebat. Nam & omnes ubique clericos „ immunitate donavit, lege hac de re specialiter data: & litigantibus permisit, „ ut ad Episcoporum judicium provocarent, si magistratus civiles rejicere vellent, eorum autem sententia rata esset, „ aliorumque judicum sententiis prævaleret, perinde ac si sub Imperatore ipso „ data fuisset: utque res ab Episcopis judicatas, rectores Provinciarum eorumque „ officiales executioni mandarent. „

(5) Paolino notajo di S. Ambrogio nella vita del medesimo num. 19. *Appendicis ad Opera S. Ambrosii edit. cit. col.* VI. „ Occiso.... Gratiano imperatore, recipiendi „ corporis ejus causa secundam ad Maximum sucepit legationem. „

(6) Veggasi il lib. I. dell' Opera, il cui titolo è „ Delle Osservazioni sopra di un „ libro intitolato *Dell' origine, e del commercio della moneta, e dell' instituzione „ delle Zecche dell' Italia all' Haja* MDCCLI. „ quanto appartiene alla Zecca Pontificia, „ e a Roma lib. III. in Roma MDCCLII. „ nel qual primo libro si dimostra falsa l'epoca della ingerenza dei Papi negli affari di Stato, che l'Autore dell'Opera indicata fissava nel Pontificato di S. Gregorio Magno, e si

fici predecessori di Giovanni III. (7) negli affari politici per la salvezza di Roma, e di tutta l' Italia, e gli opporrei l' autorità del medesimo nostro Anonimo, che dà per fondata (8) la congettura, a cui appoggiato il Conte Carli credette, che S. Ambrogio, tuttochè Vescovo seguitasse ad essere Consolare, e malgrado suo l' obbligarei a confessare, che l' incominciamento della Ecclesiastica potestà su le cose temporali in Italia non deve ripetersi dalla irruzione dei Longobardi, e che unicamente con verità si può affermare, non aver la Chiesa in queste Provincie Italiane avanti l' anno 568. goduto Regalie maggiori, e Sovranità temporale di Città, e Provincie, il che però soltanto prova, che gli Ecclesiastici a quel punto non ebbero dominio sovrano di Signorie temporali, come non lo ebbero i Conti, i Duchi, e i Marchesi (9) Secolari, ma non che non ebbero potestà sù beni temporali, e che non furono ammessi a trattare affari politici: onde tutto il gran masso del potere Chiericale abbia avuto l' origine dall' ultimo colpo dato alla libertà Italiana da Alboino, seppure l' Anonimo nel Sovrano dominio non fa consistere tutto il suddetto masso, usando arbitrariamente delle voci, e contraddicendo manifestamente a se stesso; poichè appresso (10) scrive, che i Vescovi „ passo passo fecero l' ultimo colpo di giungere al dominio assoluto „ delle Città, e delli Stati „, e ne adduce in conferma gli esempj degli Arcivescovi di Ravenna, del Vescovo di Capoa Landolfo, e di Attanasio Vescovo di Napoli, e poscia dichiara di avere *a bella posta tralasciata la memoria dei Pontefici Romani per dimostrare, che non fu opera della potenza del Papato, o delle macchine della Corte di Roma, il primo passo, che il Clero fece su le temporali Signorie, dovendosi ripetere dalle circostanze dei tempi, che produssero nei Popoli una dose infinita di superstizione, e d' ignoranza.*

CCCLXXXVIII. Qualunque però sia stata la dose di superstizione, e d' ignoranza, mali che più, o meno in ogni età infettarono il genere umano, e nel sesto, e nei seguenti secoli si dilatarono nella Italia non tanto per le circostanze dei tempi, quanto per la qualità delle nazioni, da cui ella fu (1) dominata, qual dose però nè fu, nè esser potè infinita, e in nessuna delle nostre Provincie alterò la dottrina della Fede, e della Cristiana Morale, certo è, che dalla medesima ripetere non si deve il primo passo, che il Clero fece su le temporali Signorie, e che questo primo passo come non fu opera della potenza del Papato, o delle macchine della Corte Romana, e della destrezza di coloro, che occuparono la Sede di S. Pietro, così neppure si

e si riferisce ciò, che fecero per la temporale salute, e tranquillità dei Popoli d'Italia, e singolarmente della Città di Roma S. Innocenzo I., S. Leone il Grande, S. Gelasio I., Giovanni II., S. Agapito, e altri predecessori di S. Gregorio Magno. Leggasi eziandio l'Opuscolo del Signor Conte Muzzarelli intitolato *Dominio temporale del Papa pag.* 70. *segg.*

(7) Nel Pontificato di Giovanni III. seguì l' irruzione di Alboino in Italia. Vedi il Muratori *Annali d'Italia all' anno DLXVIII.*

(8) *Discorso Istorico-Politico pag.* 19. *seg.* Vedi la nota 4. al §. LX. del Ragionamento Preliminare.

(9) Muzzarelli *Dominio temporale del Papa pag.* 60.

(10) *Discorso cit. pag.* 21. *seg.*

(1) Muratori *Antichità Italiane Dissertazione* LIX.

Digitized by Google

si può dare per un casuale effetto di combinazione di cause umane, e ne tampoco si può a tali cause assolutamente attribuire la durevolezza del Dominio temporale dei Romani Pontefici. Conciosiacchè per primo passo del Clero su le Signorie temporali intendendosi il primo acquisto delle Regalie maggiori, e supreme fatto dalla Chiesa, manifesto è, che la Chiesa Romana in Italia fu la prima ad ottenere Sovrano dominio di Città, e Provincie, e che i primi argomenti di cotesto dominio gli abbiamo prima sù Roma, e il suo Ducato, indi sù Ravenna, e l' Esarcato, e finalmente sù altre Provincie. Questi punti sono stati esattamente discussi, e messi in chiaro dal P. Giuseppe Agostino Orsi dell' Ordine dei Predicatori, poi Cardinale della S. R. Chiesa, nella Dissertazione, di cui abbiamo dato un breve estratto (§. CCCLVI.); e perciò quì solo faremo riflettere ai Lettori 1. Che dall' anno 569., che dal Signor Muratori si fissa per l' anno primo del Regno di Alboino Re dei Longobardi in (2) Italia, fino all' anno 730., in cui in Roma, e nel suo Ducato l' esercizio almeno della suprema autorità incominciò ad essere appresso il Romano Pontefice, passarono cento sessantun' anno. 2. Che il primo Arcivescovo di Ravenna, il quale tentò signoreggiare l' Esarcato, fu Leone I., che si crede consacrato Arcivescovo (3) nel 771., e lo tentò col pretesto (4) di averne ricevuta la Investitura da Carlo Magno più di 16. anni dopo che Pippino aveva donato, o restituito quella Provincia alla Chiesa Romana. 3. Che Landolfo, (5) ultimo figliuolo di Landolfo seniore Conte di Capoa, ne occupò il Principato nell' anno 862., cioè 107. anni dopo che i Romani Pontefici avevano conseguita la Signoria dell' Esarcato, e 132. dopo che esercitavano in Roma la suprema autorità. 4. Che Attanasio juniore figlio di Gre-

(2) *Annali d'Italia all' anno* DLXIX.

(3) Amadesi *Chronotax. Antistit. Ravennatum cap.*V. §.X. *tom.*III. *pag.*19.

(4) Adriano I. *Codic. Carolin. epist.*LIV. *Chronol.* LI. *pag.* 320. *seq.* scrive a Carlo Magno: „ Pervenit ad nos eo quod protervus, & nimis arrogans Leo Archiepiscopus Ravennatium civitatis, suos ad „ vestram excellentissimam benignitatem, „ ad contrarietatem nostram falsa suggerendo, direxit Missos; etenim, præcellentissime Magne Rex, postquam vestra „ Excellentia a Civitate Papia in partes „ Franciæ remeavit, ex tunc tyrannico atque procacissimo intuitu rebellis B. Petro, & nobis extitit, & in sua potestate diversas civitates Æmyliæ detinere videtur, scilicet Faventiam, Forum populi, Forum Livii, Casinas, Bobium, Comiadum, Ducatum Ferrariæ, seu Imolas, „ atque Bononias, asserens, quod a vestra „ Excellentia ipsæ civitates, una cum universa Pentapoli illi fuissent concessæ, & „ continuo direxit Theophilactum Missum „ suum per universam Pentapolim hoc „ ipsum denuntians, cupiens eosdem Pentapolenses a nostro servitio separare; „ sed ipsi nullo modo se illi humiliare inclinati sunt, nec a servitio B. Petri, & „ nostro recedere maluerunt, magis autem „ firmi in nostris Apostolicis mandatis, „ quemadmodum extiterunt sub nostro præ„ decessore, domno Stephano Papa, cui „ sanctæ recordationis genitor tuus, simul„ que & præclara Excellentia tua ipsum „ Exarchatum, sub jure B. Petri permanendum tradidit, in omnibus firmiter „ permanere noscuntur. „ Vedasi l' Amadesi *Chronot. cit. cap.* VIII. §. 1. *num.* VII. *tom.*II. *pag.*150., ove dice, ricavarsi dalle lettere del Codice Carolino „ Leonem .... „ aliquando absolutum affectasse dominatum, non tamen aperte rebellasse unquam, quin immo per brevissimum tem„ poris intervallum occasionem querelæ „ Hadriano Pontifici dedisse. „

(5) Ughelli *Ital. Sacr. edit. cit. tom.* VI. *col.*314.

Digitized by Google

Gregorio, e fratello dell'empio Sergio Duchi di Napoli, nell'anno 877. fu proclamato Duca di quella (6) Città. 5. Che gli abitatori di Roma, e del suo Ducato abbandonati dagli empj Augusti Leone Isauro, e Costantino Copronimo alle invasioni, ed alla rapacità dei Longobardi, e minacciati dalla più crudele, e barbara persecuzione, se non aderivano sacrilegamente agli errori degli Iconoclasti, e non abbattevano le immagini di Cristo, e dei Santi, per mettere in sicuro la loro religione, e le loro vite, spontaneamente, e liberamente si diedero ai Romani Pontefici, i quali „ non (7) con animo, „ e diretta intenzione di dominare, nè per ambizione o avidità dell' Impe- „ rio, ma per una precisa necessità *presero* in quelli scabrosissimi, e diffi- „ cilissimi tempi le redini del governo „ temporale, e di Roma, e delle Città circonvicine, che ne componevano il Ducato, e costituivano quella Repubblica, che coll' aggiunto ora di *Romana*, ora di *Santa* (8) *Repubblica* nelle loro lettere troviamo indicata. 6. Che per un tratto della divina Provvidenza la Chiesa Romana acquistò la temporale Sovranità, come dopo il Santo Abate di Chiaravalle (9) Bernardo, che apertamente afferma esser stata la Sede Apostolica da Cristo dotata eziandio di beni terreni, furono di avviso il celebre Bossuet, e l'Abate Claudio (10) Fleury. 7. Che dalla Prov-

(6) Muratori *Annali d' Italia all' anno* DCCCLXXVII.

(7) Orsi del *Dominio temporale de' Papi cap.*IV. *pag.*62.

(8) Stefano II. *Cod. Carol. epist.* VII. *Chronol.*VI. *pag.*74. di Astolfo Re dei Longobardi scrive a Pippino, e a Carlo, e Carlomanno: „ Nec unius enim palmi terræ „ spatium beato Petro, sanctæque Dei „ Ecclesiæ, vel Reipubliçæ Romanorum „ reddere passus est; „ e pag. 75. „ propria vestra voluntate per donationis pa- „ ginam beato Petro sanctæque Dei Eccle- „ siæ, & Reipublicæ civitates, ac loca re- „ stituenda confirmastis. „ Il Signor Proposto Lodovico Antonio Muratori nei suoi Annali d'Italia ha preteso, che in questo e in altri somiglianti passi, che s' incontrano nelle vite dei Papi presso Anastasio Bibliotecario, e nelle lettere dei Romani Pontefici contenute nel mentovato Codice Carolino, col nome di *Romana Repubblica* s' indichi l' Impero Romano. Ma è stato valorosamente confutato da Mons. Giorgi *Append. ad adnotationes in Baronium ad an.* 743. *num.* XXX. *Annal. Ecclesiast. Baronii edit. Lucensis. tom.* XII. *p.*669. *seq.*, e da altri Letterati.

(9) S. Bernardo *epist.* CCXLIV. a Corrado Re dei Romani, nella quale lo esorta a prendere la difesa dell'autorità Pontificia contro i Romani ribelli, che volevano spogliare il Papa del Dominio temporale di quella Città *num.*2. *vol.* 1. *col.*244. scrive: „ Certus esto, o Rex, quoniam nec nunc „ quoque relinquet Dominus virgam pec- „ catorum super sortem justorum. Non „ est abbreviata manus Domini, nec fa- „ cta impotens ad salvandum. Liberabit, „ & hoc tempore absque dubio sponsam „ suam, qui suo sanguine redemit eam, „ suo spiritu dotavit, donis cœlestibus ex- „ ornavit, ditavit nihilo minus, & terre- „ nis. „

(10) Giacomo Benigno Bossuet Vescovo di Meaux nel Sermone recitato nell' apertura dell' Assemblea del Clero di Francia ai 9. di Novembre dell'anno 1681. *pag.* 47. *seg.* „ Dieu qui vouloit que cette Eglise „ la mere commune de tous les Royau- „ mes, dans la suite ne fust dépendant „ d'aucun Royaume dans le temporel, et „ que la Siege où tous les Fideles devoient „ garder l' unité, à la fin fust mis au des- „ sus des partialitez que les divers inte- „ rests et les jalousies d' Etat pourroient „ causer, jetta les fondemens de ce grand „ dessein par Pepin & par Charlemagne. „ C'est par une heureuse suite de leur li- „ beralité que l' Eglise independante dans „ son Chef de toutes les Puissances tem- „ porelles, se voit en état d'exercer plus „ librement pour le bien commun & sous „ la commune protection des Rois Chré- „ tiens

Provvidenza stessa, che in special modo veglia alla conservazione della sua Chiesa, riconoscer dobbiamo la costanza, e durevolezza del Principato temporale dei Romani Pontefici, a cui sostenere se alcuni Principi s' impegnarono, s' impegnarono, perchè conobbero, che senza una manifesta ingiustizia, e violenza i Papi non ne potevano essere spogliati, e che non opponendosi ad un tale attentato, si apriva in certo modo la strada alla invasione dei loro Stati, non potendosi da alcun Principe vantare titoli più giustificati di quelli, che hanno i Successori del Principe degli Apostoli, per non esser turbati nel possesso delle Provincie loro temporalmente soggette. E questi di fatto furono i motivi, che i predetti Principi affacciarono, e asserendo coll' Anonimo, che eglino sotto il colore di sostenere il Papato alimentarono le ambiziose loro mire, si fa ad essi una gravissima ingiuria.

CCCLXXXIX. Quanto alle concessioni, e alle donazioni dei Principi, se il medesimo Anonimo pretende, che la Chiesa non possegga legittimamente beni temporali, se non in vigore della concessione dei Principi terreni, e che tutti i Stati temporali, che gode la Sede Apostolica, sieno dono dei Principi stessi, grandemente s' inganna. Conciosiacchè la Chiesa nei primi tre secoli possedette legittimamente beni temporali e mobili, e immobili non solo senza il permesso, ma contro l' espresso divieto dei Gentili Imperadori (§. CCCXLVII.): Roma, e il suo Ducato liberamente, e spontaneamente si diedero ai Papi: i Popoli di Ravenna, della Pentapoli, e della Emilia antecedentemente alla venuta di Pippino in Italia si misero sotto la protezione, e difesa dei medesimi Papi, ed ottennero per mezzo loro il soccorso dei Franchi; e la Città di Avignone col suo Territorio fu comprata da Clemente VI. collo sborso di 80. mila fiorini d'oro di Firenze (§. CCCLVI. cit.). Onde il diritto, che ha la Chiesa di possedere beni, e Signorie temporali ripeter non si deve dalla mera concessione dei Principi, nè dalla loro liberalità la Sede Apostolica riconosce il dominio temporale di tutti i suoi Stati. Erra parimente l' Anonimo stesso asserendo, che tutte le prime donazioni

„ tiens cette puissance celeste de regir les „ Ames, & que tenant en main la balan- „ ce droite au milieu de tant d' Empires „ souvent ennemis, elle entretien l' unité „ dans tout le Corps, tantôt par d' infle- „ xibles Decrets, & tantôt par de sages „ temperamens. „ Claudio Fleury poi nel *Discorso* IV. *sopra la Storia Ecclesiastica* §. X. Venezia MDCCLXXVIII. *pag.* 209. *seg.* „ Per la sola Chiesa Romana, a mio pa- „ rere, può trovarsi una ragion singolare „ di unir insieme le due potestà. Finchè „ ha sussistito il Romano Impero, ei rin- „ serrava nella sua vasta estensione quasi „ tutta la Cristianità: ma da che la Eu- „ ropa si è divisa tra più Principi indipen- „ denti gli uni dagli altri; se il Papa fos- „ se stato suddito di uno di Essi, si avreb- „ be potuto temere, che gli altri non si „ fossero mal volentieri indotti a ricono- „ scerlo per Padre comune, il che avreb- „ be data occasione a molti, e frequenti „ Scismi. Si può dunque credere, che per „ un effetto particolare della provvidenza, „ il Papa siasi trovato indipendente, e Si- „ gnore di uno Stato forte in modo da „ non lasciarsi tanto facilmente opprimere „ dagli altri Sovrani. Così Egli è più li- „ bero nell' esercizio della potestà spiri- „ tuale, e può più facilmente contenere i „ Vescovi ne' lor doveri. Questo è un pen- „ siero di un gran Vescovo de' nostri tem- „ pi. „ Il gran Vescovo citato quì dal Fleury, è Giacomo Benigno Bossuet, di cui già abbiamo riferito le parole, alle quali allude il Fleury.

Digitized by Google

ni fatte alla Chiesa Romana sono (1) favolose, e che circa il secolo undecimo furono promulgati con delle giunte i Diplomi di *Ludovico Pio*, di Ottone I., e di Arrigo I. in favore della medesima Chiesa, dove si parla di Benevento, della Calabria, e della Sicilia, ma queste vecchie carte diplomatiche furono con somma avvedutezza calcolate, e giudicate da Uomini chiarissimi, fra i quali esso cita il Muratori all'anno 1059. Conciosiacchè fra le antiche donazioni fatte alla Chiesa Romana, si contano le donazioni di fondi, e di possessioni alla detta Chiesa assegnate, o lasciate da Costantino Magno, e da altri Augusti, prima del secolo ottavo, e da molti Patrizj, e da diversi Personaggi di qualità, e riguardo ai Stati temporali le prime donazioni furono quelle di Pippino, e di Carlo Magno. Ora chi mai dubitar puo della realità di queste donazioni, contestateci da certi documenti dei tempi, in cui furono fatte, e da Scrittori sincerissimi, i quali coi proprii occhi lessero, e almeno in parte trascrissero, o accennarono i suddetti documenti? Nessuno certamente, che ammetta l'esistenza delle passate memorie, e non formi una nuova Istoria dei tempi andati, condizioni, che il nostro Discorsivo esige dai suoi (2) contraddittori, ma che esso, quando le passate memorie, e le antiche Istorie non fanno al conto suo, vergognosamente trascura. E a vero dire, per dare una prova novella di cotesta sua vergognosa trascuratezza senza allontanarci dal passo del suo Discorso, che esaminiamo, se egli ammettesse l'esistenza delle passate memorie, e non formasse una nuova Istoria dei tempi andati, osarebbe spacciare, che circa il secolo undecimo furono promulgati con delle giunte i Diplomi di Lodovico Pio, di Ottone I., e di Arrigo I. in favore della Chiesa Romana, dove si parla di Benevento, della Calabria, e delle Sicilie? Chi ammette l'esistenza delle passate memorie, e non forma una nuova Istoria dei tempi andati, non racconta alcun fatto, che non costi o da pubblici monumenti, o dalla testimonianza di Scrittori della stessa età, ovvero di Scrittori che dai monumenti, o dalle persone della stessa età, o vicine ad essa hanno appreso ciò, che riferiscono. Ora quali pubblici monumenti, e quali testimonianze di Scrittori contemporanei, o vicini al fatto, ovvero che abbiano consultato tali monumenti, ed abbiano appreso quel tanto, che riferiscono, de persone contemporanee, o vicine al fatto, adduce il nostro Anonimo, onde risulti, che circa l'anno 1059. furono promulgati con delle giunte i Diplomi di Lodovico Pio, di Ottone I., e di Arrigo I. in favore della Chiesa Romana, dove si parla di Benevento, di Calabria, e delle Sicilie? Con tutte le sue ricerche negli Archivj Prelatizj del nostro Regno, e con tutta la lettura dei Scrittori del secolo undeci-

(1) *Discorso Istorico Politico pag.*12. „ Sarebbe questo il luogo di notare, che le „ prime donazioni sono favolose.... Potremmo anche soggiungere, che circa „ questi medesimi tempi furono promulgati con delle giunte i Diplomi *di Ludovico Pio*, di *Ottone I.*, e di *Arrigo I.* „ Augusti in favore della Chiesa Romana, „ dove si parla di Benevento, della Calabria, e delle Sicilie; ma queste vecchie „ carte diplomatiche furono con somma „ avvedutezza calcolate, e giudicate da „ Uomini chiarissimi. „ E nella nota *a*. „ Vedi il Muratori an. 1059. „

(2) *Prefazione pag.*VIII.

mo, e dei seguenti, se pure gli ha consultati, non ha ritrovato o una carta pecora tarlata, o un Cronista, che attesti l'indicata alterazione, e poi vorrà che gli crediamo? Ma se egli per brevità, o per risparmio di spesa nella stampa, non ha addotto pubbliche memorie, o testimonianze d'idonei Scrittori, che confermino tal falsificazione, le avranno addotte quegli Uomini chiarissimi, che calcolarono, e giudicarono con somma avvedutezza quelle vecchie carte diplomatiche, e segnatamente il Muratori. E come addurle, se non esistono: anzi tutto ciò, che si legge in quei Diplomi a favore della Chiesa Romana, dove si parla di Benevento, di Calabria, e delle Sicilie, vien confermato da indubitati documenti anteriori agli stessi (3) Diplomi, e le copie dei Diplomi di Ottone I., e di S. Arrigo I., quali le abbiamo stampate, corrispondono agli originali, o per lo meno alle copie autentiche dei suddetti Diplomi riconosciute per sincere, e non alterate da quaranta Prelati di quelli, che intervennero al Concilio generale di (4) Lione celebrato sotto Innocenzo IV. nell'anno 1245., e tutte le congetture prodotte contro la loro genuinità sono state dimostrate vane, ed insussistenti dal Fontanini (5) dall'Antonelli, (6) dal Cenni (7), e da Mons. Stefano Borgia (8), ora Cardinale della Santa Romana Chiesa? Nè è da tralasciarsi, che il Muratori nel passo citato dall'Anonimo non dice assolutamente che circa il secolo undecimo fossero dati fuori con delle giunte quei Diplomi, ma che ciò (9) sembra, e che „ potrebbesi credere, che su tali fondamenti si piantasse il principio dei „ diritti, che da allora finquà, cioè per tanti secoli gode la Sede Apostoli„ ca sopra le due Sicilie, nelle quali (*attento Signor Anonimo*) ha stabilito „ una sì autentica, e giusta Sovranità, e prescrizione, contro di cui non si „ può allegare ragione alcuna „ ma che „ può anche darsi, che non man„ cassero al Pontefice Niccolò II. altre più sussistenti ragioni di dedizione spon„ tanea, e di cessione anche dalla parte dell'Imperio, „ come in realtà non mancarono, e chi ne dubitasse legga le Opere dei mentovati Apologisti del Dominio

(3) Vedi il libro 1. della *breve Istoria del Dominio temporale della Sede Apostolica nelle due Sicilie*.

(4) Nell'*Appendice di Documenti* alla Storia citata (not. preced.) *num.V.pag.39.seg.* si riferisce la *Bolla d' Innocenzo IV. fatta nel Concilio Generale di Lione del 1245. e munita con i sigilli di XL. Prelati, nella quale sono inseriti i Diplomi dati da Ottone I., e II. e da S. Arrigo I. in conferma del Dominio temporale della Chiesa Romana*.

(5) *Difesa seconda del Dominio temporale della Sede Apostolica sopra la Città di Comacchio cap.XXIV. segg. pag.72. segg. della edizione di Roma MDCCXI.*

(6) Monsignor Niccolò Antonelli, poscia degnissimo Cardinale, nell' Opera intitolata *Ragioni della Sede Apostolica sopra il Ducato di Parma, e Piacenza esposte ai Sovrani, e Principi Cattolici d' Europa part.* VII. *pag.*130. *segg.*

(7) *Esame de' Diplomi di Lodovico Pio, di Ottone I., e di S. Arrigo*, e nelle Dissertazioni latine premesse ai suddetti Diplomi *Monumentor. Dominationis Pontificiæ tom.* II.

(8) *Breve Istoria del Dominio temporale della Sede Apostolica nelle due Sicilie libro terzo, che abbraccia la difesa del Diploma di S. Arrigo I. Imperadore dalle nuove critiche dell'Anonimo autore dell' Esame.*

(9) Muratori *Annali d'Italia all' anno* MLIX. „ Sembra ancora, che circa questi „ tempi fossero dati fuori con delle giun„ te i Diplomi di *Lodovico Pio*, di *Otto„ ne I.*, e di *Arrigo I.* Augusti in favore „ della Chiesa Romana, dove è parlato di „ Bene-

Digitized by Google

Dominio temporale della Santa Sede, e deporrà qualunque dubbiezza, per cui dileguare, anche senza la lettura di quelle Opere, basta riflettere 1. Che non può supporsi fatta per parte dei Pontefici, e dei loro Ministri simile alterazione, trattandosi di Papi di specchiata virtù, e (10) integrità, e di Ministri di eguale probità, 2. Che se mai per opera di qualche infedele Ministro dei medesimi fossero stati corrotti quei diplomi, la frode si sarebbe scoperta, giacchè se ne conservavano gli originali, e le copie autentiche negli archivj non solo della Chiesa Romana, ma eziandio dei rispettivi (11) Sovrani, i quali avevano fatto quelle donazioni, e gli Imperadori susseguenti, a cui si esibivano i Diplomi dei precedenti, affinchè li confermassero, riclamato avrebbero contro l'impostura, nè avrebbero sofferta l'invasione dei loro diritti. Imperocchè sappiamo, che in simili affari non procederono alla cieca, ed ebbero sempre ai loro fianchi qualche Ministro accorto, e talvolta anche più del dovere impegnato per stendere la giurisdizione Imperiale, e che le falsificazioni degli Atti pubblici, nei quali è interessata la Maestà di più Principi, non possono per lungo tempo celarsi, o almeno non affacciarsi, massimamente

„ Benevento, della Calabria, della Sicilia, „ e d'altri paesi, coerentemente agl' inte- „ ressi di questi tempi, ma con discordia „ da quei de' secoli precedenti. „ Anzi come hanno dimostrato il Cenni, e l'Eminentissimo Borgia, confrontando l' espressioni di quei Diplomi con i Documenti autentici dei secoli precedenti, si trova fra essi una perfettissima concordia.

(10) Tali furono principalmente S. Leone IX., e S. Gregorio VII.

(11) L'antico Autore della vita di Adriano I. presso di Anastasio Bibliotecario *num.* XLI. *seqq. Libri Pontifical. edit. cit. tom.* II. *pag.* 192. *seqq.* „ Quarta feria egressus præ- „ nominatus Pontifex cum suis judicibus „ tam cleri, quamque militiæ, in Ecclesia „ beati Petri Apostoli pariterque cum eo- „ dem rege se ad loquendum conjungens, „ constanter eum deprecatus est, atque „ admonuit, & paterno affectu adhortari „ studuit, ut promissionem illam, quam „ ejus sanctæ memoriæ genitor Pippinus „ quidem Rex, & ipse præcellentissimus „ Carolus cum suo germano Carolomanno, atque omnibus judicibus Francis fecerunt beato Petro, & ejus Vicario sanctæ memoriæ domno Stephano juniori „ Papæ, quando in Franciam perrexit in „ concedendis diversis civitatibus ac territoriis istius Italiæ Provinciæ, & contradendis beato Petro, ejusque omnibus vicariis, in perpetuum possidendis, adimpleret in omnibus. Cumque ipsam pro- „ missionem, quæ in Francia in loco, qui „ vocatur Carisiaco, facta est, sibi relegi „ fecisset, complacuit illi & ejus judici- „ bus omnia, quæ ibidem erant adnexa; „ & propria voluntate, bono ac libent- „ animo: & aliam donationis promissio- „ nem ad instar anterioris ipse antedictus „ præcellentissimus, & revera Christianis- „ simus Carolus Francorum rex adscribi „ jussit per Etherium religiosum ac pru- „ dentissimum capellanum, & notarium „ suum: ubi concessit easdem civitates, „ & territoria beato Petro, easque præfa- „ to pontifici contradi spopondit, per de- „ signatum confinium, sicut in eadem do- „ natione contineri monstratur: id est, a „ Lunis cum Insula Corsica, deinde in Su- „ riano, deinde in monte Burdone, inde „ in Berceto, deinde in Parma, deinde in „ Regio, & exinde in Mantua, atque in „ monte Silicis, simulque & universum „ exarchatum Ravennatium, sicut antiqui- „ tus erat, atque provincias Venetiarum, „ & Istriam, nec non cunctum ducatum „ Spoletinum, seu Beneventanum. Facta „ eadem donatione, propria sua manu ipse „ Christianissimus Francorum rex eam cor- „ roborans, universos Episcopos, abbates, „ duces, & grafiones in ea adscribi fecit. „ Quam prius super altare beati Petri, & „ postmodum intus in ejus sancta confes- „ sione ponentes, tam ipse Francorum „ rex, quamque ejus judices beato Petro, „ & ejus vicario sanctissimo Hadriano Pa-

„ pæ,

Digitized by Google

nascendo fra essi controversia circa la pertinenza dei Stati, e delle Regalie supreme, che in quegli Atti sono enunciate. Ora quante contese non insorsero fra molti Imperadori, e Papi riguardo al Dominio temporale della Chiesa Romana? Quante volte i Stati temporali di questa furono invasi, e violentemente detenuti, e poi finalmente restituiti? E perchè? Perchè fu riconosciuto, che per legittimo titolo i suddetti Stati alla medesima erano pervenuti. E questi legittimi titoli come si fecero costare? Dagli autentici Diplomi delle donazioni, o conferme, i quali se fossero stati, come l' Anonimo pretende, alterati, l' alterazione sarebbe saltata agli occhi di qualsivoglia persona, perchè non si trattava di una, o due parole, ma d' interi periodi. Imperocchè posta la falsa sua ipotesi, nel Diploma di Lodovico Pio sarebbe stato inserito: „ Item (12) in partibus Campanie Soram, Arces, Aquinum, „ Arpinum, Theanum, & Capuam, & patrimonia ad potestatem ve„ stram pertinentia, sicut est patrimonium Beneventanum, & Salernita„ num, & patrimonium Calabriæ inferioris & superioris, & patrimo„ nium Neapolitanum. „ In quello di Ottone: „ Item (13) in partibus Cam„ panie Sora, Arces, Aquinum, Arpinum, Teanum, & Capuam nec „ non & patrimonia ad potestatem, & ditionem vestram penitentia, si„ cut est patrimonium Beneventanum, & patrimonium Neapolitanum, „ atque patrimonia Calabriæ superioris, & inferioris. De civitate autem „ Neapolitana cum castellis, & territoriis, ac finibus, & insulis suis „ sibi pertinentibus, sicut ad easdem aspicere videntur, nec non patri„ monium Siciliæ, si Deus illud nostris tradiderit manibus. Simili modo Ci„ vitatem Gajetam, & Fundim cum omnibus earum pertinentiis. Insuper „ offerrimus tibi beate Petre Apostole, Vicarioque tuo Domno Johanni pape, „ & successoribus ejus pro nostre anime remedio, nostrique filii, & nostro„ rum parentum de proprio nostro Regno civitates, & oppida cum piscariis „ suis idest Reatem, Amiternum, Furconem, Nursiam, Balvam, & Marsim, „ & alibi civitatem Teramnem cum pertinentiis suis; „ e finalmente in quello di S. Arrigo I. „ seu (14) Beneventanum (*Ducatum*), „ indi: „ Item (15) in „ partibus Campanie „ col rimanente, che si legge nel passo trascritto dal Diploma di Ottone fino alle parole *Insuper offerimus*, e poscia: „ Offerimus (16) „ insuper firmamus, & roboramus tibi B. Petro ac Vicario tuo Domno Bene„ dicto, & successoribus ejus prout bone memorie pape Johanni, suisque suc„ cessoribus a predecessoribus nostris Octonibus factum est, civitates, & „ oppi-

„ pæ, sub terribili sacramento, se se om„ nia conservaturos, quæ in eadem do„ natione continentur. promittentes tradi„ derunt. Apparem vero ipsius donationis „ per eumdem Etherium adscribi faciens „ ipse Christianissimus Francorum rex, „ intus super corpus beati Petri, subtus „ evangelia, quæ ibidem continentur, & „ osculantur, pro firmissima cautela, & „ æterna nominis sui ac regni Francorum „ memoria, propriis suis manibus posuit. „ Aliaque ejusdem donationis exempla per „ scriniarium hujus nostræ sanctæ Roma„ næ Ecclesiæ adscripta ejus excellentia „ secum deportavit. „

(12) *Monumentor. Dominat. Pont. tom.* II. *pag.* 128. *seq.*
(13) *Ibid. pag.* 159. *seq.*
(14) *Ibid. pag.* 189.
(15) *Pag. ead.*
(16) *Ibid. pag.* 90.

Digitized by Google

„ oppida cum piscariis suis Reatem, Amiternum, Furconem, Nursiam, Bal-
„ vam, & Marsiam, & alibi civitatem Teramnem cum pertinentiis suis. „
Non penso, che l' Anonimo replicarà, non essersi nel secolo duodecimo potuta scoprire l' alterazione di quei Diplomi, perchè il falsificatore dei medesimi ebbe l' abilità di sopprimerne gli originali, e le copie genuine, e l'ignoranza allora dominante impedì, che si scoprisse l' impostura. Conciosiacchè egli non è in caso di provare nè l' uno, nè l' altro, mancandogli gli originali, e le copie genuine, col di cui confronto mostrare che da altra mano ai Diplomi di quegli Augusti furono aggiunti i passi, dove si parla di Benevento, della Calabria, e della Sicilia, e la testimonianza di Scrittori contemporanei, che riferiscano, ovvero accennino tale falsificazione, e sapendosi che anche in quei secoli, non ostante l'ignoranza, che dominava, nelle Cancellerie dei Papi, e dei Principi, si giungeva a distinguere le carte false dalle (17) vere, e che i Ministri delle mentovate Cancellerie in quel secolo erano più a portata di giudicare, se i Diplomi, dei quali ragioniamo, si allontanassero dalle formole, e dai costumi delle persone, e dei tempi degl' Imperadori, che in fronte di essi compariscono, e combattessero i monumenti della Storia indubitata, di quello siano stati Critici vissuti tanti secoli dopo, e lo siano l' Anonimo Discorsivo, e i suoi aderenti, che non hanno, nè aver possono sì piena notizia dei costumi, delle opinioni, e della lingua dei secoli nono, decimo, e undecimo, come l' avevano coloro, che vivevano dopo la metà del secolo undecimo, circa il qual tempo si spacciano se non affatto finti, almeno guastati con giunte gli accennati Diplomi.

CCCXC. Non è meno riprensibile l' Anonimo per avere affermato 1. Che „ gli Arcivescovi (1) di Milano disposero della corona d' Italia „ 2. Che quando „ *Arrigo IV.* (2) volle opporsi alle pretensioni di Papa Gregorio VII., „ il Vescovo di Vercelli Cancelliere di *Arrigo* alzò la bandiera contro le mi-
„ re del Papato, e ne riportò dall' Imperadore la donazione di molti beni colla
„ signoria temporale. „ 3. Che „ la (3) situazione degli affari Italiani non
„ produsse solamente il vantaggio del Clero, ma quello eziandio de' Signo-
„ ri, e de' Grandi, che seppero profittare della lontananza, e della debolez-
„ za de' Principi Regnanti, „ e „ che i progressi del Papato, e della Chie-
„ sa in generale vantano una origine comune a tutte le altre operazioni uma-
„ ne del medesimo calibro. „ 4. Che essendo (4) cominciate le guerre dei Pavesi co' Milanesi collegati dei Lodigiani, ed essendosi avanzati i scismi fra Roma, e Milano „ per una naturale combinazione di vicende sì strane, e sin-
„ golari, i Romani, senza che la politica vi avesse cooperato, riacquista-
„ rono la libertà nella elezione de' Pontefici. „ 5. „ Che (5) la lettura della
„ Sacra Scrittura introdotta come l' unico libro presso i Popoli Cristiani fece
„ tosto

(17) Il Signor Proposto Lodovico Antonio Muratori nella *Dissertazione* XXXIV. *sopra le Antichità Italiane* in prova ne adduce un' insigne Placito tenuto in Roma nell'anno 998.

(1) *Discorso Istorico-Politico pag.* 22.
(2) *Ivi pag.*24.
(3) *Ivi pag.*26.
(4) *Ivi pag.*27.
(5) *Ivi pag.*34. *seg.*

Digitized by Google

„ tosto invogliare i Principi di esser unti, e coronati sù l' esempio degli anti-
„ chi Re d' Israele, e che i Vescovi rappresentavano la persona de' Profeti,
„ onde furono i primi a coronare i Regnanti, e si usarono in questa cerimo-
„ nia le medesime formole, e le stesse solennità, che descritte si leggono
„ nel Codice Ebraico: ma che un Vescovo non godeva di una generale ri-
„ putazione, e perciò i Sovrani vollero la corona dal Papa, come Vicario di
„ Dio, e Capo di tutta la Chiesa, e i Papi profittarono di questa strana fan-
„ tasia, e presero il punto favorevole per credersi non solamente Ministri di
„ quella pura cerimonia, ma dispotici de' Regni, e finanche dell' Impero.„
6. „ Che (6) i Papi vollero mantenersi il diritto privativo della coronazio-
„ ne de' Sovrani, escludendone i Vescovi delle altre Chiese, che ne furono
„ altre volte in possesso, come costa dalla coronazione di *Carlo* il *Calvo* fat-
„ ta a Metz nell' anno 869. „ 7. Che nel secolo undecimo era „ già (7)
„ divenuta comune l' opinione, che a S. Pietro furono date le chiavi del Cie-
„ lo, e le Corone della Terra, onde anche nelle Lezioni del Breviario Ro-
„ mano furono aggiunte quelle note parole, che non si erano lette prima nel
„ Vangelo: *E a te furono dati tutti i Regni del Mondo*. „ 8. Che „ a (8) *Co-*
„ *stantino* si studiò di far vedere una Croce nel Cielo, e di fargli credere
„ che quel segno fosse l' annunzio felice delle sue conquiste. „ 9. Che in
quei secoli (9) torbidi, e violenti, in cui le civili discordie regnavano in
tutte le Provincie dell' Italia, e in tutta l' Europa, „ per lo più i Signori più
„ rinomati venivano a morire colla macchia di usurpatori, sanguinarj, omi-
„ cidi, onde per esimersi da una pena, che credevano dover meritare in un'
„ altra vita, volentieri recavano l' ultimo torto alla società, togliendo alla
„ proprietà de' beni la circolazione del dominio, giacchè tuttociò, che si do-
„ nava alla Chiesa, o ai Monaci diveniva inalienabile.„ Conciosiacchè 1. al-
la elezione del nuovo Re d' Italia concorrevano tutti i Principi (10) Italiani,
e quegli era eletto, che aveva più voti. Nè merita fede Arnolfo, (11) al-
lorchè narra nella sua Storia Milanese, che Eriberto Arcivescovo di Milano
solo si portò in Germania per eleggerne Re Corrado detto il Salico, e quan-
do anche ciò sussistesse, non ne seguirebbe, che gli Arcivescovi di Milano
disponessero della corona d' Italia. Imperocchè Arnolfo parla della elezione
di Corrado in Re di Germania, e non in Re d' Italia, e Vippone Autore as-
sai meglio informato di Arnolfo, ci assicura, che non il solo Eriberto, ma
eziandio gli altri Ottimati del Regno d' Italia recatisi a Costanza si obbliga-
rono con giuramento, e con ostaggi di conferire la corona del Regno d' Ita-
lia a Corrado, ogniqualvolta egli coll' esercito calato fosse in Lombardia, co-
me eseguì l' anno (12) appresso 1026., in cui fu coronato da Eriberto, il
quale

(6) *Ivi pag.37. seg.*
(7) *Ivi pag.98. seg.*
(8) *Ivi pag.39.*
(9) *Ivi pag.56. seg.*
(10) Muratori *Dissertazione terza sopra le Antichità Italiane dell' elezione degl' Imperadori Romani, e de' Re d' Italia.*
(11) Lo stesso Muratori negli *Annali d' Italia all'anno MXXV.*
(12) *Ivi all'anno MXXVI.*

Digitized by Google

quale nell' anno 1034. gli prestò assistenza (13) nella guerra contro il Duca di Sciampagna Odone. 2. Il Diploma di Arrigo IV., a cui appella (14) l' Anonimo per confermare il suo racconto, lo convince di manifesta impostura. Perocchè porta la data dei 20. di Luglio (15) del 1070., ed in conseguenza è anteriore non solamente alle contese insorte fra S. Gregorio VII., e quel Principe, ma eziandio alla elezione del Cardinal Ildebrando a Sommo Pontefice col nome di Gregorio VII. accaduta ai 22. di Aprile del 1073., e approvata da Arrigo, il quale inviò a Roma Gregorio Vescovo di Vercelli suo Cancelliere, affinchè assistesse alla solenne di lui (16) consacrazione. Ove è adunque la buona fede in asserire, che quando „ Arrigo IV. volle oppor„ si alle pretensioni (*vi manca l' epiteto giuste*) di Papa Gregorio VII. (*do„ veva premettersi il titolo di Santo, che nessun Cattolico ha mai contrastato,* „ *o puo contrastare a quel Pontefice*) il Vescovo di Vercelli Cancelliere di „ *Arrigo* alzò la bandiera contro le mire del Papato (*e perchè non spiegare,* „ *che queste mire unicamente tendevano a far sì, che Arrigo si emendasse sin„ ceramente dei suoi gravissimi eccessi* ?) e ne riportò dall' Imperadore (*Ar„ rigo IV. non fu mai legittimo Imperadore, e allorchè fece la divisata dona„ zione al Vescovo, e alla Chiesa di Vercelli, non aveva peranche ricevuto* „ *dalle mani del sacrilego Antipapa Guiberto la corona Imperiale*, (17) *e per„ ciò nel Diploma s' intitolà semplicemente* (18) *Re*) la donazione di molti „ beni colla signoria temporale ? „ 3. Intanto la situazione degli affari Italiani produsse il vantaggio dei Signori, e dei Grandi, che seppero profittare della lontananza, o della debolezza dei Principi Regnanti, inquanto quei Signori, e quei Grandi violentemente occuparono il dominio di Provincie, e di Città, e scossero il giogo degl' Imperadori. Ora i progressi del Papato, e della Chiesa in generale non vantano tal origine, e se vi fu qualche Vescovo, che ardì ribellarsi al suo legittimo Principe, i Romani Pontefici lo punirono. Così l' Arcivescovo di Milano Eriberto fu da Benedetto IX. fulminato colla (19) scomunica, circostanza o per ignoranza, o per malizia taciuta dal nostro Anonimo, ove mentova „ (20) che quell' Arcivescovo im„ pugnò le armi contro il suo Sovrano l' Imperadore Corrado, e di tal co„ raggio manifestossi, che rese vani, ed inutili gli assedj dell' Augusto Prin„ cipe, che tentava di riacquistare la perduta Signoria di quella nobilissima „ Città,

(13) *Ivi all' anno MXXXIV.*

(14) L' Anonimo cita il Diploma di Arrigo IV. Re di Germania riferito dal Muratori *Antiquit. Italic. medii ævi Dissert.* XIII. *tom.* I. *col.* 737. *seq.*

(15) *Ibid. col.* 738. „ Anno ab Incarna„ tione Domini nostri Jesu Christi Mille„ simo septuagesimo, Indictione VIII. ter„ tiodecimo Calendas Augusti. „

(16) Muratori *Annali d' Italia all' anno* MLXXIII.

(17) Ivi *all' anno* MLXXXIV. „ Nel dì „ 31. di Marzo . . . nella Basilica Vaticana „ ricevette Arrigo dalle mani del sacrilego „ Antipapa la Corona Imperiale, e il ti„ tolo d'Imperadore Augusto. Tale il chia„ merò anch' io, come han fatto tanti al„ tri, quantunque illegittimo Imperadore, „ perchè unto, e coronato da un usurpato„ re del Romano Pontificato. „

(18) *Tom. cit. Antiquit. Italic. col.* 737. „ Henricus quartus Dei gratia, Rex, „ e *col.* 738. „ Anno ordinationis quidem „ Domni Henrici quarti Regis XVI. Re„ gni vero ejus XIV. „

(19) Muratori *Annali d' Italia all' anno* MXXXVIII.

(20) *Discorso Istorico-Politico pag.* 22.

Digitized by Google

„ Città. „ 4. Per quanto apparisce il nostro Anonimo confonde la libertà della elezione colla libertà della consacrazione dei Romani Pontefici, vale a dire colla libertà di consacrarli senza il consenso dell' Imperadore, e senza la presenza dei suoi Messi, e neppure del ricuperamento di questa libertà assegna la vera origine, e l' epoca precisa. Imperocchè la guerra dei Pavesi co' Milanesi collegati dei Lodigiani insorse (21) nell' anno MLIX., lo scisma nella Chiesa di Milano, pel concubinato dei Preti, e dei Diaconi, era nato alcuni anni (22) addietro, e nell' anno MLXI. fu consacrato, ed intronizzato Pontefice Anselmo da Badagio (23) col nome di Alessandro II. senza aver aspettato consenso alcuno da Arrigo IV. Re di (24) Germania, come esso pretendeva in vigore del privilegio personalmente accordatogli (25) da Niccolò II. Quindi i Vescovi simoniaci, e incontinenti della Lombardia coll' appoggio della Corte di Germania pretesero intrudere nella cattedra del Principe degli Apostoli Cadaloo, o Cadalo Vescovo di Parma *uomo* (26) *ricco di facoltà, ma più di vizj*, e perciò condannato in tre Concilii di Pavia, di

(21) Muratori *Annali d' Italia* al detto anno.

(22) *Ivi.* „ Era negli anni addietro nato „ in Milano un grave scisma, che ogni „ dì andava prendendo fuoco; perciocchè, „ principalmente nel Clero di quella insigne Città s' era introdotto l'abuso, che „ i Preti, e Diaconi assai notoriamente „ prendevano moglie; il che in buon linguaggio vol dire, che vivevano nel concubinato. „

(23) Muratori *Annali d' Italia* all' anno indicato.

(24) Quindi il Muratori *loc.cit.* inferisce, che „ tornarono i Romani ad esercitare la „ intera loro libertà nell'elezione de'sommi Pontefici. „ Ma riflettendosi alla Legazione del Cardinale Stefano dopo la morte di Niccolò II. inviato ad Arrigo IV., e alla notizia della sua elezione da S. Gregorio VII. comunicata allo stesso Arrigo prima di ricevere la consacrazione, e alla sussistenza del privilegio di Niccolò II. accordato al predetto Arrigo, nè abolito da Alessandro II., con maggior fondamento si asserisce, che dopo S. Gregorio VII. la Chiesa Romana fu libera dalla servitù di aspettare il consenso dei Principi per l'ordinazione dei suoi Pontefici.

(25) *In Concilio Romano an.* 1019. *Collect. Concil. tom.* XII. *col.* 49. *seq.* „ Novit beatitudo vestra, dilectissimi fratres, coepiscopi, inferiora quoque membra Christi „ non latuit, defuncto piæ memoriæ domino Stephano prædecessore nostro, hæc „ apostolica sedes. cui auctore Deo de„ servio, quot adversa pertulerit, quot de„ nique per simoniacæ hæreseos trapezitas „ repetitis malleis crebrisque tunsionibus „ subjacuerit: adeo ut columna Dei vi„ ventis jamjam pene videretur concussa „ nutare; & sagena summi piscatoris, pro„ cellis intumescentibus, cogeretur in nau„ fragii profunda demergi. Unde si placet „ fraternitati vestræ, debemus, auxilian„ te Deo, futuris casibus prudenter occur„ rere, & ecclesiastico statui, ne recidiva, „ quod absit, mala prævaleant, præcavere. „ Quapropter instructi prædecessorum no„ strorum, aliorumque sanctorum patrum „ auctoritate, decernimus atque statuimus; „ ut abeunte hujus Romanæ universalis „ Ecclesiæ pontifice, in primis cardinales „ episcopi diligentissime simul de electio„ ne tractantes, mox ipsi clericos cardi„ nales adhibeant, sicque reliquus cle„ rus, & populus ad consensum novæ ele„ ctionis accedat: nimirum præcaventes, „ ne venalitatis morbus aliqua occasione „ subrepat..... Eligatur autem de ipsius „ Ecclesiæ gremio, si reperiatur idoneus; „ vel si de ipsa non inveniatur, ex alia „ assumatur: salvo debito honore, & re„ verentia dilecti filii nostri Henrici, qui „ impræsentiarum Rex habetur, & futu„ rus Imperator, Deo concedente, spera„ tur, sicut jam sibi concessimus, & suc„ cessorum illius, qui ab Apostolica Sede „ personaliter hoc jus impetraverint. „

(26) Muratori *Annali d' Italia all' anno* MLXI.

Digitized by Google

di Mantova, e di (27) Firenze. Ad Alessandro II. nell' anno MLXXIII. fu dato per successore nel Sommo Pontificato il Cardinale Ildebrando, che prese il nome di Gregorio VII., e per liberarsi con apparente ragione dal gravissimo peso del Papato, o per ovviare ad uno scisma, o per mantenere il privilegio dato al Re (28) Arrigo, gli spedì i suoi messi coll' avviso della sua elezione pregandolo di non prestarvi (29) l'assenso; e questa fu l' ultima volta, che per la consacrazione del Pontefice si ricercò, e si aspettò il consenso dell' Imperadore, o di chi si sperava, che fosse per ricevere la corona Imperiale, essendosi ben guardati S. Gregorio VII., e i suoi successri di concedere a verun Imperadore, o Re di Germania un simile privilegio; e perciò quelli, che dopo S. Gregorio VII. eletti furono Sommi Pontefici immediatamente furono consacrati, senza attendere l' assenso dall' Imperadore o dal Re di Germania, e la presenza dei loro Messi, e in questo senso il Ven. Cardinal Baronio (30) fra i vantaggi da quel Santo Papa recati alla Chiesa annovera anche quello di avere ristabilita la libertà della elezione dei Romani Pontefici. 5. Ammetto con i Teologi, e con i Canonisti, che il sacro rito della unzione, e coronazione dei Re, e degl' Imperadori fu introdotto ad imitazione della unzione, e coronazione degli antichi Re d' (31) Israele. Ma nego, che la lettura della Sacra Scrittura introdotta come l' unico libro presso i Popoli Cristiani facesse tosto invogliare i Principi di esser unti, e coronati sù l' esempio degli antichi Re d' Israele, perchè il primo Imperadore di Oriente coronato dal Vescovo di Costantinopoli a parere di Ugone (32) Menardo fu Teodosio II., secondo altri (33) Marciano, e per sentimento del

(27) Vedi la nota 7. al detto anno.

(28) Il P. Bianchi *dell' esterior polizia della Chiesa lib.* IV. *cap.* III. §. II. *tom.* VI. *pag.* 280. è di parere, che S. Gregorio VII. per le due prime ragioni, qui accennate, e non per confermare il decreto di Niccolò volesse aspettare dal Re Arrigo l'approvazione della sua elezione; il Signor Proposto Muratori negli *Annali d' Italia all' anno* MLXXIII. dice, che lo fece „ per procurare se mai era possibile di mantener „ la concordia, e per eseguire in parte anche il decreto di Papa Niccolò II. nel „ quale anche egli aveva avuta mano. „ Di fatto nelle sottoscrizioni a quel Decreto *Collect. Concil. tom. cit. col.* 51. si legge anche quella d' Ildebrando monaco, e suddiacono della S.R.C.

(29) Nella vita di S. Gregorio VII. descritta dal Cardinale di Aragona *Scriptor. Rer. Italic. tom.* III. *pag.* 304. *seq.* „ Cum „ aliam excusationem de relinquendo Papatu non invenisset nuncios ad Regem „ Henricum celeriter destinavit, per quos „ & electionem de se factam ei aperuit, „ &-ne assensum præberet ipsum attentius exoravit... Rex vero ubi electionis „ veritatem cognovit, electioni ejus assensum præbuit; & statim Gregorium Vercellensem Episcopum Italici Regni Cancellarium ad Urbem transmisit, quatenus auctoritate Regia electionem ipsam „ confirmaret, & consecrationi ejus interesse studeret. Quod sine dilatione factum est. „

(30) Baronio *ad annum* 1085. *num.* XII. „ Mentiar nisi ista jam experimento rerum „ præsentium monstrari possint, per Gregorium nempe vindicatas e manibus Principum Ecclesiarum investituras, liberam „ electionem Romanorum Pontificum postliminio restitutam, disciplinam Ecclesiasticam collapsam penitus reparatam, „ & alia innumera bona parta. „

(31) Vedi Giuseppe Catalani *Commentar. in Pontif. Rom. part.* I. *tit.* XX. *num.* I. *tom.* I. *pag.* 369.

(32) Ugone Menardo *in not. & observ. in librum Sacramentorum S. Gregorii Papæ tom.* III. *Oper. ejusd. S. Gregorii col.* 583.

(33) Il Catalani pag. cit. num. III. dopo aver detto, che per attestato di Ugone Me-

Tillemont (34) Leone I., detto il Grande, che nell' anno 457. ricevè il diadema Imperiale da Anatolio; nego, che si usassero in questa cerimonia le medesime formole, e le stesse solennità, che descritte si leggono nel codice Ebraico, perchè neppure nel codice Ebraico erano prescritte le formole, e le solennità da usarsi nella consacrazione del (35) Re; l' olio, con cui ungevasi il Re, si vuole più probabilmente, che fosse olio (36) comune, e questo si versava sopra il capo della persona destinata a (37) regnare, e in versarlo non sappiamo, che il Sacerdote, o il Profeta pronunciasse alcuna (38) formola; Teofane descrivendo la coronazione di (39) Leone I., e di Tiberio non fa menzione di unzione, o di preghiere proferite dal Vescovo, che impose loro il diadema; e i nostri stessi Rituali non convengono in tutti i riti da praticarsi in tale (40) funzione; nego, che non godendo un Vescovo di una generale riputazione, i Sovrani abbiano voluto la corona dal Papa, come Vicario di Dio, e Capo di tutta la Chiesa, essendo stati quasi universalmente i Re coronati dai (41) Vescovi; nego, che la voglia dei Principi di essere unti, e coronati sù l' esempio degli antichi Re d' Israele fosse una strana fantasia, non potendosi chiamar quella voglia strana fantasia, senza dar la Sacra Scrittura per un libro, che fa invogliare di strane fantasie, e senza tacciare di strano il comando dato da Dio a Samuele di ungere (42) Davide, e ad altri Profeti di unger quelli, che da lui erano stati scelti per (43) regnare; nego finalmente, che i Papi profittassero di tal fantasia, e prendessero

Menardo Teodosio II. fu il primo Imperadore *sacro solemni ritu a Pontifice inauguratus*, soggiunge: „ Theodosio successit „ Marcianus, quem Nicephorus quidem „ lib. XIV. *Historiæ* cap. LVIII. ab Anato- „ lio Patriarcha rite inauguratum innuit. „ Ma Nicephoro *loc. cit. edit. Paris.* MDCXXX. *tom. poster. pag.* 581. unicamente dice: „ Postquam ille (*Marciano*) quod Augu- „ sta volebat, peregit, patriarcha Ana- „ tolio, qui Flaviano successerat, & uni- „ verso senatu convocatis, statim eum Im- „ peratorem creavit. „

(34) Nella Storia di Leone I. *art.* 1. *Histoire des Empereurs Paris. MDCCXXX-VIII. tom. VI. pag.* 363. Al Tillemont aderisce il Signor Abate Gaetano Cenni *Monument. Dominat. Pontific. tom.* II. *pag.* 81. *not.* 1.

(35) Alfonso Tostato Vescovo di Avila *in lib.* 1. *Reg. cap.* X. *quæst.* III. *edit. Ven.* MDCXV. *pag.* 290.

(36) Lo stesso *ibid. quæst.* 1. *pag.* 287. *seq.* Vedi il Catalani *loc. cit. num.* 11.

(37) *Lib.* 1. *Reg. cap.* X. *ver.* 1. „ Tulit „ autem Samuel lenticulam olei, & effu- „ dit super caput ejus, & deosculatus est „ eum, & ait: Ecce unxit te Dominus „ super hæreditatem suam in principem. „ E *cap.* XVI. *ver.* 13. „ Tulit ergo Samuel „ cornu olei, & unxit eum (Davide) in „ medio fratrum ejus. „

(38) Le parole dette a Saule da Samuele (not. preced.) furono dette dopo averlo unto in Re.

(39) Teofane *Chronographiæ edit. Paris.* MDCLV. *pag.* 95. „ Leo genere Thrax, „ dignitate Tribunus, Imperator salutatur, „ & ..... ab Anatolio Patriarcha corona- „ tur. „ E *pag.* 211. „ Tiberius ab Eu- „ tychio Patriarcha, ut præmissum est, „ coronatus imperavit. „ Indi: „ Tiberius „ conjugem Anastasiam.... adduci jussit. „ eamque coronavit Augustam. „

(40) Massimamente quanto alla unzione. Vedi il Catalani *tom. cit. pag.* 386. *num.* XI.

(41) Alcuni Re o vollero immediatamente ricevere la corona dal Papa, o dopo averla ricevuta dai Vescovi di nuovo si fecero ungere, e coronare dal Romano Pontefice in argomento del loro ossequio verso il Principe degli Apostoli. Ma gli esempj di questi paragonati con quelli dei Principi, che dai Vescovi ricevettero il diadema Regale, sono assai rari.

(42) *Regum lib.* 1. *cap.* XVI. *ver.* 1.

(43) *Regum lib.* IV. *cap.* IX. *ver.* 15., & 16.

Digitized by Google

ro il punto favorevole per credersi non solamente Ministri di quella pura cerimonia, ma dispotici dei Regni, e finanche dell' Impero, non essendovi stato Papa, il quale abbia stimato di poter disporre dei Regni, o dell' Impero, e molto più che lo abbia stimato per essere stato Ministro di quella cerimonia. 6. La Storia dei tempi andati, e il Romano Pontificale mostrano essere falsissimo, che i Papi abbiano voluto mantenersi il diritto privativo della coronazione dei Sovrani, escludendone i Vescovi delle altre Chiese, mentre nelle Storie ad ogni passo, per così dire, incontriamo Sovrani unti, e coronati dai Vescovi delle Chiese dei loro rispettivi dominii, e nel Pontificale Romano (44) si prescrive, che dovendosi coronare il Re, i Vescovi del Regno sieno convocati alla Città, in cui celebrar si deve la funzione, e questa si faccia dal Metropolitano, o dal Vescovo, a cui appartiene, coll'assistenza degli altri (45) Prelati. 7. Nè prima del secolo undecimo, nè in quel secolo, nè dopo fu mai opinione comune, che a S. Pietro fossero date le Chiavi del Cielo, e le Corone della Terra, cioè che a S. Pietro colle Chiavi del Cielo fosse da Gesù Cristo conferita la temporale Monarchia di tutto il (46) Mondo; le note parole *e a te furono dati tutti i Regni del Mondo* si leggono nelle antiche raccolte dei responsorj, e delle antifone pubblicate dal Ven. Cardinale (47) Tommasi, e da altri, e unicamente significano, che S. Pietro ricevè da Cristo Signor nostro l' ampia potestà di legare, e di sciorre in tutta la Terra, come si dichiara appresso colle parole, *e perciò* (48) *sono state a te date le chiavi del Regno dei Cieli*. 8. Non si studiò di far vedere, ma realmente apparve all' Imperadore Costantino una Croce, e quel segno fu l' annunzio felice della sua vittoria contro il Tiranno Massenzio, e il mettere in dubbio questo prodigio dallo stesso Costantino raccontato ad Eusebio Vescovo di Cesarea, e contestato con (49) giuramento, e riferito da Scrittori gravissimi, è un volere introdurre nella Storia il (50) Pirronismo. 9. Le donazioni di Provincie, e di Città, e di Regalie fatte alla Sede Apostolica da Pippino, da Carlo Magno, da Ottone I., da S. (51) Arrigo I., e dalla Contessa Matilde furono

(44) *Pontificale Romanum part.* I. *tit. XX. §. I.* „ Cum Rex est coronandus, Episco„ pi Regni, ubi coronatio fieri debet, con„ vocantur. „

(45) *Ibid. §. II.* „ Die ..... Dominica, „ qua Rex benedicendus, & coronandus „ est, omnes Episcopi conveniunt mane „ in Ecclesia; in qua hoc fieri debet; & „ Metropolitanus, sive Pontifex, ad quem „ spectat, paret se solemniter. „

(46) Vedi il Ven. Cardinale Bellarmino *de Romano Pontifice lib.* V. *cap.* I. *seqq.*

(47) *Tom.* IV. *Operum ejusd. pag.* 12., *e pag.* 20.

(48) *Et ideo traditæ sunt tibi claves regni cœlorum.* Vedi la nota 15. alla Prefazione premessa all'Opuscolo del Conte Alfonso Muzzarelli *Dominio temporale del Papa* dell' edizione del 1789.

(49) Come riferisce lo stesso Eusebio *de Vita Constantini lib.* I. *cap.* XXVIII. *edit. Cantabrigiæ* 1720. *pag.* 515.

(50) Vedi l' Operetta del Signor Abate Pietro Lazzari intitolata: *De Christi Monogrammate Constantiniano Disquisitio Romæ* MDCCLXXVI., e gli Scrittori da lui citati.

(51) S. Arrigo I. nel suo Diploma *De Regalibus Beato Petro concessis Monumentor. Domin. Pontif. tom.* II. *pag.* 189. *seq.* „ Sub „ tuitione præterea S. Petri, & vestra ve„ strorumque successorum pretaxatum Epi„ scopium Babembargense offerimus. Un„ de sub pensionis nomine equum unum „ album faleratum ex ejusdem loci Epis„ copo vos annualiter suscepturos sanci„ mus. „

Digitized by Google

fatte dai medesimi in vita, e in vita pure furono fatte simili donazioni ad altre Chiese, e tra i Principi, che in questo genere si distinsero moltissimi furono d'illibati costumi, e non pochi meritarono di essere ascritti al catalogo dei (52) Santi: nè fra i Signori, che o in vita, o in morte lasciarono i loro beni alle Chiese alcuno, che istruito fosse nei primi elementi della dottrina Cattolica, come tutti lo erano, credè mai di potere senza un sincero dolore degli eccessi, di cui si riconoscesse reo, e senza una condegna penitenza, esimersi dalle pene nell'altra vita meritate, con donare alla Chiesa le sue sostanze, e dichiarando di offrirle *per prezzo de' suoi peccati*, *per la salute del anima sua &c.* adoprò queste formole nel senso Cattolico da noi (§. CCCLXXXVI.) spiegato, e sostenuto dalla Chiesa contro i Novatori, che ardirono riprovare simili offerte, avvegnachè fatte con fede pura, e cuore sincero, come contrarie alle regole di Cristo, insinuate dal (53) Diavolo, e pregiudiziali alla Società per la ragione stessa riprodotta dal nostro Anonimo, cioè perchè con tali donazioni si toglie alla proprietà dei beni la circolazione del dominio, giacchè tuttociò, che si dona alle Chiese, o ai Monaci diviene inalienabile: quasichè dalla circolazione del dominio dei beni dipendesse il vantaggio della Società, e non piuttosto dall'utile, che la Società in generale dai beni stessi percepisce, a chiunque ne appartenga il dominio, e utile maggiore non ridondasse alla Società dai beni, che posseggono le Chiese, ed i Monasterj, che dai beni posseduti dai Laici, o ne circoli il dominio, o non ne circoli, come nei fedecommissi, e maggiorascati, e le Chiese, e i Monaci in molte occasioni non fossero stati, e non fossero costretti ad alienare i loro beni, e non fossero più i fondi, le Regalle, e le Signorie temporali perdute dalla massima parte delle Chiese, e dei Monasterj dei fondi, delle Regalle, e delle Signorie temporali, di cui continuano a godere non solamente nei Regni, e nelle Provincie, ove il Maomettanismo, e l'Eresia hanno fissato il piede, ma eziandio nella nostra (54) Italia, e finalmente tanti Santi Pontefici, e tanti Concilj anche generali, e tanti piissimi Principi con vietare l'alienazione dei beni Ecclesiastici, e Iddio con volere, che i suburbani dei Leviti

(52) Come S. Arrigo I., S. Stefano Re di Ungheria, S. Luigi IX. Re di Francia, e altri.

(53) Wicleffo *art.* XXXII. „ Ditare Cle„ rum est contra regulam Christi: „ *Art.* XXXIII. „ Silvester Papa, & Constanti„ nus Imperator errarunt Ecclesiam do„ tando: „ *Art.* XXXIX. Imperator, & „ Domini seculares sunt seducti a diabo„ lo, ut Ecclesiam dotarent bonis tempo„ ralibus. „ Vedi le Censure di questi articoli fatte dai Teologi di Costanza *Collect. Concil. tom.* XVI. *col.* 862. *seq.* 867. 923., *&* 929.

(54) Testimonio superiore ad ogni eccezione ne è il nostro Anonimo, il quale *pag.* 78. *del Discorso Istorico-Politico* scrive: „ Povera la nostra Italia, se volessero og„ gi spolverarsi quelle oscure carte fabbri„ cate ne' tempi d'ignoranza, e di super„ stizione (*Peggio non hanno parlato Ar„ naldo da Brescia, Wicleffo, Hus, e gli „ altri eretici nemici dei beni, e delle Si„ gnorie temporali della Chiesa*): i più an„ tichi Principati verrebbero turbati dal „ pacifico possesso, ed un Vescovo, un „ Monaco, un Abate potrebbe riprodurre „ le accennate donazioni. Un Arcivescovo „ di Milano, un P. Abate di Chiaravalle, „ un Abate di Montecasino, un Vescovo „ di Parma, di Reggio, di Modena, di „ Vercelli, e tanti altri farebbero una lu„ minosa comparsa. „

Digitized by Google

viti (55) fossero inalienabili abbiano cooperato al danno della (56) Società.

CCCXCI. L' intraprendere l' esame delle altre origini del progresso del potere dei Chierici sù le Signorie temporali sognate dall' Anonimo Istorico-Politico sarebbe un abusare della sofferenza dei Leggitori, non adducendo egli, nè potendo addurre documento alcuno, da cui risulti, che gli Ecclesiastici a motivo delle note Eresie, che si svegliarono nei primi tempi, e dell' impegno dei Principi di ridurre tutti i Popoli alla professione del Cristianesimo, e della convocazione dei primi Concilj, abbiano mai fatto acquisto di fondi, di Regalie, e di Signorie (1) temporali, e noti essendo a chi ha qualche contezza delle Storie dei Secoli barbarici, delle rivoluzioni d' Italia nei bassi tempi; e delle luttuose discordie fra il Sacerdozio, e l' Impero, i gravissimi danni sofferti dalle Chiese, e dai (2) Monasterj, e sapendosi, che i Romani Pontefici, e gli Ecclesiastici in occasione delle (3) Crociate per la

(55) *Levitici cap.* XXXV. *ver.*34. Suburbana... eorum non veneant, quia possessio sempiterna est.

(56) Veggasi l' Opera altre volte citata *Del diritto libero della Chiesa di acquistare, e possedere beni temporali lib.*III. *cap.*I. *tom.*III. *pag.*2. *segg.*

(1) L'Anonimo nel suo *Discorso Istorico Politico pag.* 42. *seg.* scrive: „ Altre nuove „ origini dell' influsso de' Chierici sul temporale dominio sorsero dalle note eresie, che si svegliarono ne' primi tempi. „ Gl' Imperadori, e i Principi Cristiani presero sommo interesse nelle dispute de' „ Teologi, e con questa occasione si videro le Reggie inondate da' Monaci, e „ da' Prelati. Gl' Imperadori Greci furono „ i più impegnati in simili controversie; „ onde le nostre provincie soffrirono il „ maggior danno, poichè, come notammo fin dal principio, parte del Regno „ di Napoli rimase sotto la dominazione „ de' Greci. „ E precedentemente pag. 22. aveva scritto: „ In seguito i Principi stessi molti feudi concedettero ai Prelati „ della Chiesa. Nel nostro Regno Napoletano non v' ha Chiesa, che non abbia signorie temporali con vassallaggio, „ e giurisdizione baronale. Noi abbiamo „ avuta l' occasione di osservare le carte „ di molti Archivj Prelatizj, e possiamo „ senza timore d'ingannarci, assicurare i „ nostri Lettori, che la maggior parte de' „ feudi del Regno furono in potere de' „ Vescovi, de' Monaci, e degli Abati Commendatarj. „ Ora io lo sfido a produrre dagli Archivj Prelatizj da lui veduti una carta di donazione di Feudi, e di Signorie temporali con vassallaggio, e giurisdizione a titolo delle note Eresie da un Greco Augusto fatta a queste nostre Chiese, e frattanto mi prendo la libertà di mettergli in considerazione ciò, che dice l'Abate Fleury nel *Discorso IV. sulla Storia Ecclesiastica* §.X. *pag.*211. „ Trà Greci noi non abbiamo veduti Vescovi Signori; perchè malgrado la decadenza del „ loro Impero, essi hanno sempre conservate le tradizioni delle Leggi Romane, „ e le massime della buona antichità: giusta le quali tutta la potestà pubblica „ risiedeva nel Sovrano, e non veniva mai „ abbandonata in proprietà a' particolari; „ ma unicamente comunicata per le magistrature, e le cariche. „

(2) Leggasi a questo proposito *la Dissertazione* LXXII. *sopra le Antichità Italiane del Signor Proposto Muratori tom.* III. *part.*II. *pag.*284. *segg.*

(3) L' Anonimo nel *Discorso Istorico-Politico pag.* 49. „ I luoghi dove G. C. era „ nato, avea predicato, e sofferto, erano „ in potere degl' Infedeli. I popoli erano „ dominati dallo spirito della guerra, e „ aveano molti peccati a espiare; ed ecco „ l'origine delle famose Crociate, che presentano la furiosa imagine di tante insolenti, e dannose spedizioni. „ Collo stesso linguaggio hanno parlato, e scritto delle Crociate l'empio Voltaire, e altri Increduli confutati dal Nonnotte *Errori di Voltaire cap.* XVIII., e da altri Apologisti della Cristiana Religione. Veggasi ancora l' Operetta intitolata *Risposta ad alcuni aggravj fatti ai Monaci nel libro, che ha il titolo* di Politica, Diritto, e Religione *Milano* MDCCXLII. *cap.*II. *pag.*11. *segg.*

Digitized by Google

la ricuperazione di Terra Santa contribuirono immense somme (4) di denaro, e finalmente dalle carte delle donazioni fatte alle Chiese rilevandosi le vere cagioni, che mossero come i privati a donar ad esse i loro beni, così i Principi ad offerire alle medesime Castelli, Città, e Stati. Le funeste vicende, a cui pur troppo sono stati soggetti gli Archivj della Sede Apostolica ci privano delle carte originali delle amplissime donazioni rammentate da Adriano I., e di quelle di Pippino, e di Carlo Magno. Tuttavolta non ci mancano autentiche memorie, le quali ci manifestino i motivi, che gl'indussero a dotare, e ad arricchire la Chiesa Romana. Il mentovato Adriano I. indicando i Patrimonj da diversi Imperadori, e da molti Patrizj, e da altri pii Fedeli conceduti alla medesima Chiesa, dice, che gli avevano donati per mercede dell' anima (5) loro, e per il perdono dei peccati. L'Autore della Vita di Stefano II. presso Anastasio Bibliotecario attesta (6), che il Re Pippino giurò agli Ambasciadori del Greco Augusto di aver offerto al beato Pietro l'Esarcato per amore del medesimo Principe degli Apostoli, e per la remissione delle sue colpe. E il lodato Pontefice Adriano (7) esorta Carlo Magno ad eseguire quanto prima ciò, che aveva promesso al beato Pietro per mercede dell' anima sua, e per la stabilità del suo Regno, per l'esaltazione della Santa Chiesa, e per meritarsi vieppiù il valevole patrocinio del Principe degli Apostoli, onde il Signore, che aveagli conceduto la vittoria sopra i Longobardi, gli soggetti eziandio tutte le altre barbare nazioni. Ottone I. nel suo Diploma (8) offerisce al beato Apostolo Pietro, e al suo Vicario Giovanni Papa,

(4) Non vi è stata Crociata per la ricuperazione di Terra Santa, a cui gli Ecclesiastici non abbiano contribuito colla paga delle decime di tutte le rendite per più anni, come si rileva dagl' indubitati documenti riferiti negli Annali della Chiesa dal Ven. Cardinale Baronio, e dai suoi Continuatori. Lo stesso dicasi delle guerre dipoi fatte contro i Turchi, per le quali la Sede Apostolica ha impiegato tesori, ed ha caricato lo Stato suo temporale di considerabilissimi debiti. Vedi il P.M.Mamachi nell' Opera del *Diritto libero della Chiesa lib.* III. *part.* II. *cap.* III. §. 1. *num.* XXVIII., e XXIX. *tom.*V. *pag.*282. *segg.*, e la *Dissertazione preliminare alla breve Istoria del Dominio temporale della Sede Apostolica nelle due Sicilie num.* XI., *e* XII.

(5) *Codicis Carolini epist.* XLIX. *Chronolog.* LIX. *tom.* 1. *Monumentor. Domin.Pontif. pag.*353. (§. CCCLVII. not.1.)

(6) *In Stephano II. num.* XLIV. *&* XLV. *Libri Pontificalis tom.*II. *pag.*118. *seq.* „ Unus „ ex ipsis imperialibus missis, Georgius „ videlicet protoesecreta præcedens Apos„ tolicæ Sedis missum, celeriter prænomi„ natum Francorum adsequutus est Chri„ stianissimum regem: quem jam in fini„ bus Langobardorum non procul a Papia „ reperit civitate. Et nimis eum depre„ cans, imperialia tribuit munera, atque „ plura spondens, rogabat, ut Ravennatium urbem, vel ceteras exarchatus ci„ vitates, & castra imperiali concederet „ ditioni. Sed nequaquam valuit firmissi„ mum jam fati Christianissimi, atque „ benignissimi regis Pippini fidelis Dei, & „ amatoris beati Petri inclinare cor, ut „ easdem civitates, vel loca imperiali tri„ bueret ditioni; asserens isdem Dei cul„ tor mitissimus Rex, se nulla penitus „ ratione pati, easdem civitates a potesta„ te beati Petri, & jure Ecclesiæ Roma„ næ, vel Pontificum Apostolicæ Sedis „ quoquomodo alienari. Affirmabat etiam „ sub juramento, quod per nullius hominis „ favorem sese certamini sæpius dedisset, „ nisi pro amore beati Petri, & venia de„ lictorum suorum. Asserebat & hoc, „ quod nulla thesauri copia ei persuadere „ valeret, ut quod semel beato Petro ob„ tulerat, auferret. „

(7) *Codic. Carol. epist.* LIII. *Chronolog.* LII. *Monum. tom. cit. pag.*325. „ Bone dul„ cis-

Digitized by Google

Papa, e ai suoi successori per rimedio dell'anima sua, del suo figliuolo, e dei suoi genitori, sette Città, e Castelli colle loro pertinenze. Una simile dichiarazione leggesi nella carta di donazione della Contessa (9) Matilde, nè diverse sono le formole adoprate dagli altri nei loro Diplomi, gran copia dei quali per opera specialmente del Mabillone, del Martene, del Muratori è venuta alla pubblica luce. Le donazioni adunque di beni, e Signorie temporali fatte alle Chiese non riconoscono per origine la ignoranza, la superstizione, l'errore, la combinazione delle umane vicende, o altre simili cagioni, ma la pia liberalità dei Fedeli animati a tali offerte dal desiderio di man-

„ cissime, atque præcellentissime fili, Do-
„ mine mi, a Deo institute magne Rex,
„ deprecor, & obnixe peto, tamquam
„ præsentialiter, coram tuis adsistens ob-
„ tutibus, cum magna fiducia, ut veloci-
„ ter ea, quæ Beato Petro pro magna ani-
„ mæ tuæ mercede, & a Deo protecti re-
„ gni vestri stabilitate, beato Apostolo-
„ rum principi Petro, cœlorum regni cla-
„ vigero, per tuam donationem offeren-
„ da spopondisti, adimplere jubeas, qua-
„ tenus idem princeps Apostolorum multo
„ amplius tibi protector, & auxiliator apud
„ divinæ majestatis potentiam existat; ple-
„ nissime enim satisfactus es, præcellen-
„ tissime Regum, qualis fortissimus, ac
„ validus ipse Janitor Regni cœlorum,
„ Beatus Petrus, tuæ extitit Excellentiæ
„ adjutor, & quomodo ejus sacris inter-
„ ventionibus omnipotens Dominus Deus
„ noster, victoriam tibi tribuit, regnum-
„ que Langobardorum tuæ tradere jussit
„ potestatis ditioni, & in antea magnam
„ habeto fiduciam, quia ejus suffragiis cir-
„ cumvallatus, tuis regalibus vestigiis cæ-
„ teras barbaras nationes omnipotens Do-
„ minus substernet. „

(8) *Monumentor. Dominat. Pontif. tom.* II. *pag.* 160. „ Insuper offerimus tibi beate Pe-
„ tre Apostole, Vicarioque tuo donno Jo-
„ hanni pape, & successoribus ejus pro
„ nostræ animæ remedio, nostrique filii, &
„ nostrorum parentum de proprio nostro
„ Regno civitates, & oppida cum piscariis
„ suis, idest Reatem, Amiternum, Fur-
„ conem, Nursiam, Balvam, & Marsim,
„ & alibi civitatem Teramnem cum perti-
„ nentiis suis. „ E quì, acciò nessuno dalla riferita offerta presuma di poter trarre argomento per confermare la maligna proposizione attribuita al Cronista di Parma: „ I Romani Pontefici, sempre che gl'Im-
„ peradori furono assunti al Trono, vol-
„ lero profittare di qualche nuovo acquisto
„ nella Repubblica, „ osservo, che la donazione di Ottone fu spontanea, e che i Papi da chi era per essere coronato Imperadore, unicamente richiedevano la conferma dei Diplomi dei precedenti Augusti. Di fatti quanti furono fregiati della Corona Imperiale, e non fecero alla Chiesa Romana donativo di un palmo di terreno? Quanto poi al titolo di *Vicario di S. Pietro* da Ottone dato al Romano Pontefice Giovanni, oltre la nota 3. al §. CCCLVIII., leggasi il P. Coustant nella Prefazione generale premessa al tomo 1. della Raccolta delle lettere dei Romani Pontefici *num.* 12. *seqq. pag.* VIII. *seqq.* ove prova 1. Che con quel titolo si volle significare, che S. Pietro nella persona dei suoi successori reggeva la Sede Apostolica, e parlava per la loro bocca. 2. Che anche dagli antichi fu dato ai Romani Pontefici il titolo di Vicario di Cristo. 3. Che questo titolo nei tempi più rimoti non fu dato sì frequentemente ai Romani Pontefici, perchè allora era comune a quelli, che avevano cura di anime: onde S. Benedetto nel capo secondo della sua Regola lo dà generalmente agli Abati dei Monasterj. Siccome però col tratto di tempo il titolo di *Apostolica* proprio divenne della Sede Romana, così il titolo di Vicario di Gesù Cristo incominciò a darsi unicamente ai Pontefici Romani.

(9) *Monumentor. Dominat. Pontific. tom. cit. pag.* 238. „ Ego Mathilda Dei gratia
„ Comitissa pro remedio anime mee, &
„ parentum meorum dedi, & obtuli Eccle-
„ siæ S. Petri per interventum domini Gre-
„ gorii VII. pape omnia bona jure pro-
„ prietario tam quod tunc habueram, quale
„ ea, que in antea acquisitura eram, si-
„ ve jure successionis, sive alio quocum-
„ que jure ad me pertinerent. „

Digitized by Google

mantenere, e promuovere il culto del vero Dio, dalla lettura dei Sacri Libri, e della Storia di tutte le Nazioni del Mondo, e dalla viva fiducia di rendersi in questa vita, e nell'altra propizio il Signore, contribuendo colle loro sostanze alla fondazione, alla conservazione, e al decoro dei Sacri Tempj, all' alimento dei Ministri di Dio, al sovvenimento dei poveri, all'ospizio dei pellegrini, e ad altre opere di carità, che Cristo Signor nostro dichiarato aveva di voler riguardare, e ricompensare come fatte a se (10) stesso. Imperocchè sapevano ben essi, che i beni temporali sono strumenti indispensabilmente necessarj alla conservazione della Chiesa di Cristo su questa terra, poichè la di lui Religione sussister non può senza Ministri, che ne esercitino il culto, ne insegnino i dogmi, ne dispensino i Sacramenti, ne persuadano i doveri, e ne difendano le verità, senza Tempj, dove si offra dai Sacerdoti l'incruento sacrificio, e dove si adunino i Fedeli per partecipare dei divini misterj, per orare, per lodare Iddio, e per ascoltarne la parola, e senza vasi, e suppellettili sacre, e un apparato, che concilii decenza, e decoro all'esterno omaggio, che alla divina Maestà si (11) rende. Comprendevano, che, godendo il Romano Pontefice la temporale Sovranità di uno Stato rispettabile, poteva con maggiore facilità reprimere l' Eresie, conservare l' uniformità della disciplina Ecclesiastica, esercitare le parti di Padre comune verso tutti i Principi Cattolici, e mantenere nei Popoli la venerazione, e la stima dovuta alla spirituale sua (12) potestà. Si rammentavano delle quarantotto Città con tanto di Campagna attorno delle loro mura, che in lungo per ogni parte si stendeva un miglio, per comando divino consegnate (13) ai Leviti, della legge imposta agl' Israeliti di dare ai medesimi Leviti annualmente la decima parte dei frutti delle terre dei greggi, e degli (14) armenti, e dell' assegnamento fatto ai Sacerdoti delle

(10) *Matthæi cap.X. ver.* 40. „ Qui recipit vos, me recipit. „ E *ver.*42. „ Quicumque potum dederit uni ex minimis istis calicem aquæ frigidæ tantum in nomine discipuli: amen dico vobis, non perdet mercedem suam. „ E *cap.* XXV. *ver.*40. „ Quamdiu fecistis uni ex his fratribus meis minimis, mihi fecistis. „ Vedi S. Cipriano *De opere, & eleemosyna col.*485. *seq.*

(11) I nemici della Chiesa e antichi, e moderni hanno acerbamente inveito, e continuano ad inveire contro la magnificenza delle fabbriche Ecclesiastiche, e dei sacri ornamenti pretendendo, che sieno di pregiudizio alla Chiesa, e alla Repubblica, ma irragionevolmente, e malignamente.

(12) Muzzarelli *Dominio temporale del Papa pag.*129. *segg.*

(13) *Numerorum cap.*XXXV. *ver.*1. *seqq.* e *Josue cap.* XXI. *ver.* 1. *seq.* (not. 11. al §. CCCXLIX.)

(14) *Numeror.cap.XVIII.ver.*21. „ Filiis... „ Levi dedi omnes decimas Israelis in possessionem pro ministerio, quo serviunt mihi in tabernaculo fœderis. „

(15) *Cap. eod. ver.*25. *seqq.* „ Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens: Præcipe Levitis, atque denuntia: Cum acceperitis a filiis Israel decimas, quas dedi vobis, primitias earum offerte Domino, id est decimam partem decimæ, ut reputetur vobis in oblationem primitivorum, tam de areis, quam de torcularibus. Et in universis, quorum accipitis primitias, offerte Domino, & date Aaron sacerdoti. „ E *ver.* 8. *seqq.* „ Locutusque est Dominus ad Aaron: Ecce dedi tibi custodiam primitiarum mearum. Omnia, quæ sanctificantur a filiis Israel, tradidi tibi, & filiis tuis pro officio sacerdotali legitima sempiterna. Hæc ergo accipies de his, quæ sanctificantur, & oblata sunt Domino. Omnis oblatio, & sacrificium, & quidquid pro peccato atque delicto redditur mihi, & cedit in sancta „ San-

le decime dei Leviti, e degli emolumenti (15) di quelle stesse cose, che quel Popolo in argomento di ossequio era tenuto consacrare al Signore; come le primizie, i primogeniti di tutti gli animali, il prezzo, con cui dovevano redimere i primogeniti degli uomini, le vittime legali, e spontanee, e tuttociò di ricco, e di prezioso, che a titolo di voto alla divina sua Maestà si offeriva. Ricordavansi della prontezza, con cui gl' Israeliti stessi spontaneamente avevano portato oro, (16) argento, pietre preziose, e quanto altro era necessario per la costruzione del Tabernacolo, dell' Arca, del Propiziatorio, dei sacri vasi, e delle vesti Sacerdotali a segno tale che convenne far ad essi intimare da pubblico banditore, che desistessero dall' offerire, perchè le offerte ricevute (17) erano soprabbondanti. Rimembravansi della magnificenza del Tempio al nome del vero Dio eretto da (18) Salomone,

„ Sanctorum, tuum erit, & filiorum tuo-
„ rum. In Sanctuario comedes illud: ma-
„ res tantum edent ex eo, quia consecra-
„ tum est tibi. Primitias autem, quas vo-
„ verint, & obtulerint filii Israel, tibi de-
„ di, & filiis tuis, ac filiabus tuis, jure
„ perpetuo: qui mundus est in domo tua,
„ vescetur eis. Omnem medullam olei, &
„ vini, ac frumenti, quidquid offerunt pri-
„ mitiarum Domino, tibi dedi: universa
„ frugum initia, quas gignit humus, &
„ Domino deportantur, cedent in usus tuos:
„ qui mundus est in domo tua vescetur
„ eis. Omne, quod ex voto reddiderint
„ filii Israel, tuum erit. Quiquid primum
„ erumpit è vulva cunctæ carnis, quam of-
„ ferunt Domino, sive ex hominibus, si-
„ ve de pecoribus fuerit, tui juris erit:
„ ita dumtaxat, ut pro hominis primoge-
„ nito pretium accipias, & omne animal,
„ quod immundum est redimi facias, cu-
„ jus redemptio erit post unum mensem,
„ siclis argenti quinque, pondere Sanctua-
„ rii.... Omnes primitias Sanctuarii, quas
„ offerunt filii Israel Domino, tibi dedi, &
„ filiis ac filiabus tuis jure perpetuo. Pa-
„ ctum salis est sempiternum coram Do-
„ mino, tibi ac filiis tuis.

(16) *Exodi cap.* XXXV. *ver.* 4., *& seqq.*
„ Ait Moyses ad omnem catervam filiorum
„ Israel: iste est sermo quem præcipit Do-
„ minus dicens: Separate apud vos primi-
„ tias Domino: Omnis voluntarius, &
„ prono animo offerat eas Domino: aurum
„ & argentum, & æs, hyacinthum, &
„ purpuram, coccumque bis tinctum, &
„ byssum, pilos caprarum, pellesque arie-
„ tum rubricatas, & janthinas, ligna Se-
„ tim, & oleum ad luminaria concinnan-
„ da, & ut conficiatur unguentum, & thy-
„ miama suavissimum, lapides onychinos,
„ & gemmas ad ornatum superhumeralis,
„ & rarionalis.... Egressaque omnis mul-
„ titudo filiorum Israel de conspectu Moy-
„ si, obtulerunt mente promptissima at-
„ que devota primitias Domino, ad facien-
„ dum opus tabernaculi testimonii. Quid-
„ quid ad cultum, & ad vestes sanctas
„ necessarium erat, viri cum mulieribus
„ præbuerunt armillas, & inaures, annu-
„ los & dextralia: omne vas aureum in do-
„ naria Domini separatum est. Si quis ha-
„ bebat hyacinthum, & purpuram, coc-
„ cumque bis tinctum, byssum, & pilos
„ caprarum, pelles arietum rubricatas, &
„ janthinas, argenti ærisque metalla, ob-
„ tulerunt Domino, lignaque Setim in va-
„ rios usus. Sed & mulieres doctæ, quæ
„ neverant, dederunt hyacinthum, pur-
„ puram, & vermiculum, ac byssum, &
„ pilos caprarum, sponte propria cuncta
„ tribuentes. Principes vero obtulerunt
„ lapides onychinos, & gemmas ad super-
„ humerale, & rationale, aromataque, &
„ oleum ad luminaria concinnanda, & ad
„ præparandum unguentum, ac thymiama
„ odoris suavissimi componendum. Om-
„ nes viri, & mulieres mente devota ob-
„ tulerunt donaria, ut fierent opera, quæ
„ jusserat Dominus per manum Moysi.
„ Cuncti filii Israel voluntaria Domino de-
„ dicaverunt. „

(17) *Lib. eod. cap.* XXXVI. *ver.* 4. *seqq.*
„ Artifices venire compulsi, dixerunt Moy-
„ si: Plus offert populus, quam necessa-
„ rium est. Jussit ergo Moyses præconis
„ voce cantari: Nec vir, nec mulier quid-
„ quam offerat ultra in opere Sanctuarii.
„ Sicque cessatum est a muneribus offe-
„ rendis: eo quod oblata sufficerent, &
„ superabundarent. „

(18) *Lib. 1. Regum cap. VI. seqq.*

Digitized by Google

e della premura del piissimo Re Giosia di (19) risarcirlo, e di Zorobabele di (20) rifabbricarlo, delle lodi date da Gesù Cristo Signor nostro a quella povera vedova, che mise nel deposito comune del Tempio due piccole (21) monete, e della difesa fatta dal medesimo di Maria tacciata da Giuda per aver versato sopra il di lui capo un vaso di unguento liquido (22) prezioso. Non ignoravano la liberalità e dei privati, e dei Principi delle Nazioni Idolatre verso i profani Ministri del sacrilego culto dei falsi Numi da loro (23) venerati. In fine persuasi della efficacia, e dei frutti del divino sacrifizio della (24) Messa, delle pubbliche preghiere del Clero, e delle orazioni dei bisognosi, a vantaggio dei quali s' impiegavano, e s' impiegano in gran parte le rendite delle Chiese, donando alle stesse Chiese fondi, e Signorie, colle disposizioni richieste da Dio, fondatamente si ripromettevano d' impetrare da lui le grazie, che chiedevano; e che vani non fossero i loro voti, si degnò il Signore di visibilmente in più occasioni mostrarlo eziandio con prodigj,

(19) *Lib. VI. Regum cap. XXII. ver.* 4. *seqq.*

(20) *Esdræ lib.* 1. *cap. V. seq.*

(21) *Marci cap. XII. ver.*41.*seqq.* „ Sedens „ Jesus contra gazophylacium, aspiciebat „ quomodo turba jactaret æs in gazophy- „ lacium, & multi divites jactabant mul- „ ta. Cum venisset autem vidua una pau- „ per, misit duo minuta, quod est qua- „ drans. Et convocans discipulos suos, ait „ illis: Amen dico vobis, quoniam vidua „ hæc pauper plus omnibus misit, qui mi- „ serunt in gazophylacium. Omnes enim „ ex eo quod abundabat illis, miserunt, „ hæc vero de penuria sua omnia, quæ ha- „ buit, misit totum victum suum. „ Lo stesso leggesi presso S. Luca *cap. XXI. ver.* 1. *seqq.*

(22) *Joannis cap. XII. ver.* 3. *seqq.* „ Ma- „ ria ... accepit libram unguenti nardi pi- „ stici pretiosi, & unxit pedes Jesu, & „ extersit pedes ejus capillis suis, & do- „ mus repleta est ex odore unguenti. Di- „ xit ergo unus ex discipulis ejus, Judas „ Iscariotes, qui erat eum traditurus: Qua- „ re hoc unguentum non veniit trecentis „ denariis, & datum est egenis? Dixit au- „ tem hoc, non quia de egenis pertine- „ bat ad eum, sed quia fur erat, & locu- „ los habens, ea quæ mittebantur, porta- „ bat. Dixit ergo Jesus: Sinite illam, ut „ in diem sepulturæ meæ servet illud. Pau- „ peres enim semper habetis vobiscum: „ me autem non semper habetis. „ Oh quanti ai giorni nostri come Giuda, e per lo stesso fine declamano contro ciò, che si spende nelle parature, e nelle illuminazioni delle Chiese &c. ad onore di Dio!

(23) Dei fondi, co' quali Ottaviano Augusto arricchì il Collegio delle Vergini Vestali, fanno menzione Svetonio nella vita di Ottaviano Augusto *cap.* XXXI; e Frontino *de Coloniis* alla parola *Lavinium*. Che ancora gli altri Collegj degli Auguri, dei Flamini &c. godessero ampie rendite, e che presso tutte le Nazioni i Ministri della Religione, o colle offerte dei Popoli, o cogli assegnamenti dei Principi fossero decorosamente sostentati, è cosa a tutti nota: onde non fa d'uopo produrre, o citare documenti per provarla. Della magnificenza poi dei Tempj ai falsi Numi dedicati ha trattato dopo altri il Calmet nella Dissertazione *De templis veterum*.

(24) *Concilium Tridentinum sess.*XXII. *in Doctrina de Sacrificio Missæ cap.*II. „ Quo- „ niam in divino hoc Sacrificio, quod in „ Missa peragitur, idem ille Christus con- „ tinetur, & incruente immolatur, qui in „ ara Crucis semel seipsum cruente ob- „ tulit; docet Sancta Synodus, sacrificium „ istud vere propitiatorium esse, per ipsum- „ que fieri, ut, si cum vero corde, & re- „ cta fide, cum metu, reverentia, contri- „ ti, ac pœnitentes ad Deum accedamus, „ misericordiam consequamur, & gratiam „ inveniamus in auxilio opportuno. Hu- „ jus quippe oblatione placatus Dominus „ gratiam, & donum pœnitentiæ conce- „ dens, crimina, & peccata, etiam ingen- „ tia dimittit; una enim, eademque est „ hostia, idem nunc offerens Sacerdotum „ ministerio, qui seipsum tunc in Cruce „ obtulit; sola offerendi ratione diversa. „ Cujus quidem oblationis, cruentæ, in- „ quam, fructus, per hanc incruentam „ uber-

Digitized by Google

prodigj, siccome all' opposto esemplarmente punì (25) coloro, che ardirono stendere la sacrilega mano su i beni temporali a lui dedicati, e il nostro Ano-

 nimo

„ uberrime percipiuntur: tantum abest, „ ut illi per hanc quovis modo derogetur. „ Quare non solum pro fidelium vivorum „ peccatis, pœnis, satisfactionibus, & aliis „ necessitatibus, sed & pro defunctis in „ Christo nondum ad plenum purgatis, „ ritè juxta Apostolorum traditionem, of- „ fertur. „ E *can.* III. „ Si quis dixerit „ Missæ Sacrificium tantum esse laudis, & „ gratiarum actionis, aut nudam comme- „ morationem Sacrificii in Cruce peracti, „ non autem propitiatorium; aut soli pro- „ desse sumenti, neque pro vivis, & de- „ functis, pro peccatis, pœnis, satisfactio- „ nibus, & aliis necessitatibus offerri de- „ bere, anathema sit. „

(25) Per non trattenere con lunghe annotazioni il Lettore, lo rimetto al *Memoriale del Dottor Don Luigi Belluga Vescovo di Cartagena al Re Filippo Quinto sopra le materie pendenti, colla Corte di Roma, ed espulsione del Nunzio di Sua Santità dalli Regni di Spagna tradotto dall' idioma Castigliano* §.XII., *e* §.XIII. nel primo dei quali dal num.163. sino al 182. si rappresenta „ a Sua Maestà, come tutti „ li Re, e Regni si sono perduti, ed an- „ no avuti nelle armi successi infelicissi- „ mi per la mancanza del rispetto dovuto „ alla Chiesa, al suo Vicario, Ministri, „ e Tribunali, e si comprova con esem- „ pj d' Imperadori, e Re delle principali „ Monarchie, „ e nel secondo „ dal num. „ 183. sino al 200. si rappresenta a Sua „ Maestà l' esaltazione dei Re, e Regni „ per questo rispetto, e si comprova con „ i medesimi esempj. „ So, che l'Abate Claudio Fleury nel *Discorso* III. *sopra la Storia Ecclesiastica* §. III. disapprova quelli, che „ volevano ritener in dovere „ col timor delle pene temporali coloro, „ che venivano poco commossi dal timor „ delle eterne, quasichè non badassero al „ pericoloso errore, che s' introduceva in „ ragionando sul falso principio, che Dio „ di ordinario punisce gli empj in questa „ vita, e *ciò fosse* un condurre i Cristiani „ allo stato dell' antico Testamento, in „ cui le promesse, e le minaccie erano „ temporali: e *fosse* nello stesso tempo un „ esporre al disprezzo l'autorità della Re- „ ligione, su cui si pretendevano appog- „ giate tali minaccie, poichè esse erano „ non di rado smentite dalla esperienza, „ e si vedevano tutto giorno gli usurpa- „ tori dei beni della Chiesa restar impu- „ niti, e vivere in una perfetta prosperi- „ tà, e salute. „ Ma egli al solito pel prurito di mordere i Vescovi, e i Romani Pontefici, che impiegarono anche le promesse temporali per impegnare i Principi a prestar loro protezione, ha alterato i fatti, e calcato più del dovere la penna. Imperocchè il minacciare a chi invade sacrilegamente i beni della Chiesa, oltre le pene eterne eziandio le temporali, e il promettere a chi consacra se stesso, e le sue forze con puro cuore, e mente sincera a difesa della medesima Chiesa, oltre l'eterna ricompensa, anche la ricompensa temporale, senza però assicurare, che da Dio i sacrileghi occupatori dei beni Ecclesiastici saranno sempre, o per lo più, ancora nella presente vita, puniti, e premiati i difensori, non è un introdurre un pericoloso errore in ragionando sul falso principio, che Dio d' ordinario punisca gli empj in questa vita, un condurre i Cristiani allo stato dell' antico Testamento, in cui le promesse, e le minaccie erano temporali, ed un esporre al disprezzo l' autorità della Religione; poichè tali minaccie sono non di rado smentite dalla esperienza. Ora chi mai dei Vescovi, e dei Papi minacciò pene temporali ai nemici della Chiesa, o promise temporali felicità ai difensori della medesima, senza rammentare le pene, e i premj dell' altra vita, e con dare per indubitato l' adempimento delle temporali sue minaccie, e promesse? Nè si dica, che essi minacciarono, e promisero rispettivamente temporali sciagure, e prosperità risolutamente, e non incertamente, o condizionatamente, perchè eziandio Cristo Signor nostro, presso S. Marco *cap. X. ver. 29. seq.* a chi per suo amore abbandonasse tutto promise il centuplo in questa vita, e la vita eterna nell' altra. Dirà forse il Fleury, che Gesù Cristo abbia perciò introdotto un pericoloso errore, abbia condotto i Cristiani allo stato dell' antico Testamento, ed abbia esposto al disprezzo l' autorità della Religione? Egli certamente non ardirà proferire tali empietà, anzi al solo udirle si raccapricciarà di un giusto orrore. Riconosca egli pertanto di avere ingiustamente censurato i Vescovi, e i Papi

Digitized by Google

nimo non può nel Breviario Romano non averne letto le prove. Quindi egli merita di essere ripreso e perchè ha taciuto le vere cagioni della origine, e del progresso del potere dei Chierici su le Signorie temporali, e perchè ne ha calunniosamente addotto delle false.

CAPO XI.

Del nuovo Codice di leggi sacre, e del nuovo sistema che falsamente si vuole stabilito dai Papi affine di ritrarre da tutti i Regni i più copiosi tesori, e di stendere sempre più l' influsso del potere spirituale sovranico.

CCCXCII. E' già qualche secolo, dacchè gli Eretici, e i mascherati, o pregiudicati (1) Cattolici non pubblicano libro contro i Diritti dell' Apostolica Sede, in cui impudentemente non spaccino, che le Decretali da Isidoro il Mercante ai Papi dei primi quattro secoli ascritte hanno fatta una piaga irreparabile alla disciplina della Chiesa colle nuove opinioni introdotte singolarmente intorno all' autorità dei Romani Pontefici; che le raccolte di Leggi sacre di Gregorio IX., di Bonifacio VIII., di Giovanni XXII., e di Clemente V. appoggiate a quelle Decretali formarono un diritto contrario alla venerabile antichità; e che si volle col nuovo sistema di Ecclesiastica Giurisprudenza arricchire la Curia Romana, e stendere sempre più l' influsso del potere spirituale dei Papi. Ma se queste accuse sono state le centinaja di volte dai nemici della Pontificia Maestà temerariamente affacciate, sono state eziandio le migliaja di volte dagli Apologisti della Chiesa Romana sodamente (2) rigettate. Perciò, senza defraudare il Lettore dei lumi necessarii per scuoprire le falsità dall' Anonimo colla solita intrepidezza pronunciate, ove cotesti tasti (3) ritocca, brevemente ce ne sbrigaremo.

CCCXCIII. E per

pi, che impiegarono ancora le promesse temporali per impegnare i Principi a prestar loro protezione, e non si maravigli „ ben molto che il Cardinal Baronio, uo- „ mo illuminato qual è, dia con tanta cu- „ ra risalto alle disgrazie accadute ai ne- „ mici della Chiesa, e in particolare della „ Santa Sede, volendole far passare per „ castighi Divini, e volendo dall'altra par- „ te far credere, che i vantaggi, che han „ goduti i Principi pii, gli abbian godu- „ ti, perchè sostenevano la buona cau- „ sa. „

(1) Fra gli Eretici rammentarò unicamente i Centuriatori di Maddeburgo, e e fra i Cattolici il finto Giustino Febbronio.

(2) Come dal P. Sangallo *Dello Stato della Chiesa, e legittima potestà del Pontefice Romano dal medesimo sostenuta conforme l'antica Tradizione libro Apologetico contro il nuovo sistema dato alla luce da Giustino Febbronio Venezia MDCCLXVI.*, dal Zaccaria nell'*Anti-Febbronio*, dal *Mamachi* nelle lettere *ad Auctorem Anonymum Opusculi inscripti: Quid est Papa?* e da altri, che troppo lungo, e inutile sarebbe nominare, essendone abbastanza note le Opere.

(3) *Discorso Istorico - Politico pag.* 51. „ Fra

CCCXCIII. E per incominciare dalle Decretali dal finto Isidoro o inventate, o (1) raccolte, e divolgate, in primo luogo dalla censura delle medesime fatta da quelli, che s' impegnarono a dimostrarne la falsità, e particolarmente dal Calvinista (2) Blondello, ad evidenza apparisce, essere elleno per lo più una tessitura di passi copiati da Leggi Civili, da antichi Canoni, e da Opere di Padri, e di Scrittori, che vissero nel quarto, nel quinto, nel sesto, nel settimo, ed anche sul principio dell' ottavo secolo della Chiesa. In secondo luogo in quelle Decretali si passano sotto silenzio molti indubitati diritti dei Romani Pontefici, e nessun diritto ai medesimi si attribuisce, che ad essi per ragione del Primato di giurisdizione sopra tutta la Chiesa non (3) competa. In terzo luogo dai materiali, che compongono quella indigesta mole, e dall' esito, che ebbero quelle merci, si prova, che a torto è accusato quel Pseudo-Isidoro di aver rovesciata dai fondamenti l'antica disciplina. Imperocchè forza è confessare, che nelle pezze mal cucite da colui si rappresentava la disciplina dei secoli precedenti, e se il diritto dal medesimo proposto non fosse stato conforme alla pratica, che già da qualche tempo si osservava in più luoghi almeno, la sua raccolta avrebbe in tutte le parti

„ Fra le tenebre di questi tempi, ne'quali „ tutto era disputa di Religione, e acquisto d' indulgenze, alla forza che l'esempio de' Regnanti aggiunge al genio dominante del secolo, crebbe l' influsso de' „ Chierici, e fra questi si distinse il Capo della Chiesa, il quale fu secondato „ dalla truppa numerosa del Clero, e de' „ Monaci, che colle nuove opinioni fecero quindi architettare un nuovo Codice „ di leggi sacre, che sparse un' aria di „ feudalità sopra tutte le proprietà delle „ Chiese. „ *Pag.*54. „ Si volle con questo sistema arricchire la Curia Romana. „ *Pag.* 58. „ Tutto ciò animò le „ molle del Curialismo a ritrarre da tutti i „ Regni i più copiosi tesori, e stendere „ sempre più l' influsso del potere spirituale sovranico: „ nuovo vocabolo, onde accrescere il Vocabolario della Crusca. *Pag.* 60. *seg.* „ Le Decretali d' *Isidoro il* „ *Mercante* imaginarono la raccolta *di Gregorio* IX. *nel* 1235., *e Bonifacio VIII.* „ su le medesime traccie aggiunse il sesto „ libro alle Decretali. Giovanni XXII. vi „ unì il libro VIII., che porta il titolo di „ *Costituzioni Clementine*, cioè di *Clemente V.* Vennero in seguito le *Glosse*, in„ di l' *Estravaganti*, e formossi quel di„ ritto tutto nuovo, che abbiamo poc' an„ zi descritto. „

(1) Bianchi *Dell' esterior politia della Chiesa lib.*II. *cap.*III. §.V. *num.*I. *tom.*IV. *pag.*451. „ Osservar bisogna, che sebben „ queste lettere tali quali sono a noi per„ venute dalla raccolta d' Isidoro, così per „ le cose addotte, come per altre non si „ possono da uomo sensato ascrivere a „ quegli Autori, cui sono attribuite; con„ tuttociò le loro indelebili macchie non „ fanno argomento, che quelle pistole „ siano state interamente inventate ne'se„ coli posteriori, e che le materie, che in „ esse si trattano, non siano state tratta„ te anche da quegli antichi venerandi „ Pontefici, ma solamente, che dappoi „ da alcuno Impostore siano state guaste, „ ed *interpolate*. Del qual *interpolamento* „ ne porge indizio non oscuro la perpe„ tua, e sempre eguale in tutte, ineguali„ tà, ed incoerenza dello stile che in „ ciascheduna s' incontra, cosicchè ciascheduna sembra diversa da se medesi„ ma: il che certamente fa non dubbio „ argomento, che queste lettere non siano „ state di pianta fabbricate, ma all'antica „ fabbrica sia stata aggiunta novella for„ ma secondo il gusto depravato del Fab„ briciere. „ A questa osservazione si aggiungano le riflessioni proposte dal Zaccaria nel suo *Anti-Febbronio* della edizione di Cesena *Dissert.* III. *cap.*IV. *num.*IV.

(2) *Pseudo-Isidorus, & Turrianus vapulantes Genevæ* 1628.

(3) Carlo Blasco *De collectione canonum Isidori Mercatoris Commentar. Neapoli M.DCCLX. cap.IX. seq. pag.*93. *seqq.* Quindi il Cardinal di Cusa *Concordantiæ Catholicæ*

Digitized by Google

parti incontrato opposizioni, e contrasti. Ora non vi furono, se non Incmaro di Rems, e i suoi partiggiani, che la contrariassero in ciò, che alle cause, e ai giudizj dei Vescovi apparteneva. Imperocchè essi pretendevano, che fosse una regola dagli antichi Canoni contraddetta, che dal Concilio Provinciale non potesse essere deposto un Vescovo senza il consenso del Romano Pontefice, o quel Vescovo avesse, o non avesse all' Apostolica Sede appellato. Ma s' ingannavano a gran partito, come dimostrò il gran Pontefice Niccolò I. (4) colle lettere genuine di alcuni suoi predecessori, colle disposizioni canoniche del Sinodo di Sardica, e coll' efficace ragione, che le cause della deposizione dei Vescovi erano del numero delle maggiori, e perciò al Romano Pontefice riferir si dovevano. Con tutto il fondamento adunque afferma

licæ lib. III. *cap.*II. *edit. Basileæ* 1566. *pag.* 612., nello stesso tempo, in cui dà per spurie le Decretali Isidoriane, confessa, che la divina, e ad ogni lode superiore prima Sede Romana non ha bisogno alcuno di coteste sospette merci, essendo ogni Cattolico obbligato a riconoscerne il Primato di suprema potestà, e di eccellenza fra tutte le Sedi in virtù delle testimonianze della Sacra Scrittura, e dei Santi Padri da tutti ammesse, e ricevute. „ Non opus „ foret divinam ipsam, & omni laude superexcellentissimam Romanam primam „ sedem, se his ambiguis juvare argumentis, quæ ex illis Epistolis extracta, decreto Gratiani inserta inveniuntur, Sufficienter quidem, & multo elegantius, veritas ipsa ex usitatis certis, & approbatis sacris scripturis, & doctorum scriptis, absque hæsitatione haberetur. Sicut nec de Constantini donatione se „ maiorem arguere deberet, quæ si etiam „ indubia foret: quid in spirituali cathedra potestatis Ecclesiasticæ augere possit, quisque intelligit, Non adhuc dubitaretur de ejus validitate solum, quæ „ diligenti inquisitione, quam pro veritate scienda reperire potui, scribo, salvo „ in omnibus judicio sacræ Synodi. Et si „ omnia illa, quæ prænarrata sunt, ex acceptatione Ecclesiæ firma censeri debent, „ placet & mihi; quia etiam illis omnibus scripturis e medio sublatis, sanctam „ Romanam Ecclesiam primam, summæ „ potestatis, excellentiæ, inter cunctas sedes quisque Catholicus fateretur. „

(4) S. Niccolò I. nella lettera *ad universos Episcopos Galliæ Collect. Concil. tom. X. col.*281. „ Si damnationes Episcoporum, „ non inter majora negotia dinumeratis, „ quorum jam causas inter majora computatis negotia? Quid ergo de presbyteris, vel de inferioris gradus clericis „ agitur, quorum apud nos quoque causa „ Chalcedonensis Concilii regulis, cum „ ratio exigit, audiri jubetur? Si Episcopos tanta facilitate deponitis, quomodo „ rogo per vos, quorum vel in singulis „ provinciis habetur prima sententia, vel „ qui in majoribus urbibus constituti solicitudinem suscipitis ampliorem, ad unam „ Petri sedem universalis Ecclesiæ cura confluit, qui de majoribus deponendis Episcopis nihil ad ejus notitiam deferre curatis? An Episcopi de universali Ecclesia non sunt, ut de illis damnandis per „ vos aliquid ad unam Petri sedem deferri non curetur? Vel quomodo nil usquam a suo capite dissidet, cum de adjudicandis præcipuis membris Ecclesiæ, „ idest, Episcopis a capite, idest, sede „ Apostolica dissentitis? An sedes Apostolica caput non est? Frustra ergo, ut „ multa præteream, Concilium Sardicense ad Julium Episcopum inter cetera dixit: Optimum & valde congruentissimum esse videtur, si ad caput, idest „ ad Petri Apostoli sedem, de singulis quibusque provinciis domini referant sacerdotes. Ecce sedem Petri caput appellatam, cui de singulis provinciis referre „ sacerdotes debent. E contra vos adeo „ hanc despicitis, ut ad eam nihil de majoribus Ecclesiæ negotiis referre curetis, „ ac Episcopum inconsulta, & contempta „ illa deponere præsumatis, & præcipue „ sedem Apostolicam appellantem. „ E *col.* 284. „ Sed dicitis judicia Episcoporum „ non esse majora negotia, nec difficiliores causarum exitus. At nos horum merito judicia majora negotia dicimus, & „ difficiliores causarum exitus judicamus, „ qui quanto gradus sunt præcipui, & in „ Ecclesia Christi sublimiores, tanto, cum „ de

ferma il P. Bianchi, (5) „ che l'accusare Isidoro per questo capo, perchè „ nella sua raccolta delle antiche Decretali introdusse nel IX. secolo un nuo- „ vo diritto in favore della Romana Sede contrario all'antico, è un gettar „ polvere sugli occhj dell'ignorante, ed imperito volgo. „

CCCXCIV. Ma siasi dopo il secolo ottavo cangiata l'antica disciplina riguardo ai giudizj Ecclesiastici, alla nomina dei Vescovi, alla collazione dei benefizj, alle riserve, e alle dispense. Questo diritto, che si vorrebbe rendere odioso colla denominazione di nuovo, non è stato introdotto da chi aveva l'autorità di stabilirlo? Non è stato ricevuto da tutta la Chiesa? Non è in vigore da più secoli? Le diverse circostanze dei tempi, e delle persone non hanno richiesto, che si sostituisse all'antico? Non conferisce a mantenere quella dipendenza, che tutte le membra della Chiesa Militante aver debbono dal visibile Capo della medesima, il Romano Pontefice? Non ha chiusa la strada a gravissimi abusi, e disordini? Le orribili violenze, a cui erano tutto giorno esposti i Vescovi, e gli Ecclesiastici eccitarono Isidoro il Mercante a compilare quella sua raccolta di Leggi sacre, affinchè „ e (1) i santi „ Pre-

„ de horum statu vel casu agitur, majo- „ ra negotia, & difficiliores causarum exi- „ tus agitari, vel haberi creduntur. Ipsi „ quippe primi in Ecclesia, ipsi arundi- „ nem tenentes metiuntur sanctam Jeru- „ salem, ipsi fabricæ Dei præsunt, ipsi „ speculatores civitatis Dei sunt, ipsi arie- „ tes, ipsi pastores gregis dominici, ipsi „ columnæ domus summi regis existunt. „ An majora negotia causas inferiorum „ clericorum esse conjicitis, ut horum cau- „ sas nobis, & Episcoporum vobis negotia tribuatis? Quamvis & inferioris gradus clericorum causas apud nos, cum „ tempus vel res exegerit, esse finiendas, „ e diverso procul dubio colligamus, si- „ cut B. Papa dicit Innocentius: Si quæ „ autem causæ, vel contentiones inter cle- „ ricos tam superioris ordinis, quam in- „ ferioris etiam fuerint extortæ, ut secun- „ dum synodum Nicænam congregatis ejus- „ dem provinciæ Episcopis jurgium termi- „ netur: nec alicui liceat, sine præjudicio „ tamen Romanæ Ecclesiæ, relictis his sa „ cerdotibus, qui in eadem provincia Dei „ Ecclesiam nutu divino gubernant, ad „ alias convalere provincias. An majora „ negotia metropolitanorum tantum esse „ fatemini? Sed audite rursus quid de „ Episcopis sanctus asseveret Leo. Qui- „ bus, inquiens, etsi dignitas communis „ est, ordo tamen generalis est, & reve- „ ra unus de septem Ecclesiæ gradibus „ est, metropolitanorum scilicet, & reli- „ quorum Episcoporum ordo. Et quod „ dicit Apostolus, oportet Episcopum „ irreprehensibilem esse non video minus „ metropolitanis, quam ceteris Episcopi „ convenire. Nisi forte Episcopatu se pri- „ vet, quisquis metropolitanorum ad se „ hoc Apostoli dictum non æstimet perti- „ nere. Unde nos non minoris numeri, „ nec alterius famæ accusatores, testes, „ vel judices quærimus in negotiis Epis- „ coporum, quam exigimus in causis me- „ tropolitanorum. Unde tam illorum, quam „ istorum negotiorum nobis exitus reser- „ vari merito volumus, & jure decrevi- „ mus. „ Veggansi altre lettere scritte dal medesimo Pontefice, e singolarmente la XXXII. *Collect. ejusd. tom.* IX. *col.* 1434., il P. Bianchi *Dell' esterior politia della Chiesa lib.* III. *cap.* IV. §. II. *num.* XIV. *tom.* V. *part.* I. *pag.* 477. *seg.*, Pietro, e Girolamo Ballerini *De antiquis Collectionibus, & Collectoribus Canonum part.* III. *cap.* VI. §. III. *Append. ad Opera S. Leonis tom.* III. *pag.* CCXX. *seqq.*, Carlo Blasco *Commentar. cit. cap.* III. *pag.* 18. *seqq.*, e Francesco Antonio Zaccaria nel suo Anti Febbronio della edizione di Cesena *Dissert.* III. *cap.* III.

(5) Bianchi *Dell' esterior politia della Chiesa lib.* II. *cap.* III. §. V. *num.* I. *tom.* IV. *pag.* 452.

(1) Il Pseudo-Isidoro nella Prefazione premessa alla sua Raccolta *Conciliorum quatuor generalium edit. Coloniæ* MDXXX. „ Quatenus ecclesiastici ordinis disciplina „ in unum a nobis coacta, atque digesta, „ & sancti præsules paternis instituantur „ regu-

Digitized by Google

„ Prelati s' istruissero nelle regole dei Padri, e i docili Ministri della Chie-
„ sa, e i Popoli, s' imbevessero degli esempj spirituali, nè si lasciassero
„ sedurre dalla pravità di uomini malvagi, perchè molti vinti dalla loro per-
„ versità, e cupidigia con false accuse oppresso avevano molti Sacerdoti. „
E così egli per ottenere più facilmente il suo intento non si fosse appigliato al frodolento partito di pubblicare sotto i venerabili nomi dei Pontefici predecessori di S. Siricio le regole di Ecclesiastica disciplina altronde raccolte, ma avesse sinceramente additato, onde erano state prese, non avrebbe dato motivo a tanti di acerbamente declamare contro di lui. Ma se egli impose al Pubblico, presentandogli come lettere di antichi Papi, lettere da esso, ovvero da altro Scrittore del suo carattere malamente congegnate, non alterò la verità nell' assegnare la ragione, che indotto lo aveva ad intraprendere quel lavoro, e gli attentati anche dopo il divolgamento di quella raccolta commessi da Incmaro Arcivescovo di Rems, e dai Concilj da lui adunati contro Rotado Vescovo di Soissons ce ne somministrano una luminosa (2) conferma. A quanti inconvenienti non si è posto argine col sistema fissato per la nomina dei Vescovi, e per la collazione dei benefizj? Come nel decimo secolo si provvedessero le Chiese di sacri Pastori lo descrive, e deplora Attone Vescovo di Vercelli, grande ornamento di quella Chiesa per la sua letteratura, e pietà. I Principi poco (3) timorati di Dio nella elezione dei medesimi facevano prevalere la loro volontà. Quindi si rifiutavano gli eletti dagli altri, avvegnachè meritevoli, e forza era prendere i prediletti da loro, quantunque indegni, non considerando essi il merito del sapere, e della bontà dei costumi, ma solamente le ricchezze, il parentado, e i servigj, e se non vendevano le Chiese per denaro, le davano in ricompensa della servitù loro prestata. Nella guisa stessa mostrar potrei quanti abusi sieno stati tolti colle opportune limitazioni dell' autorità dei Vescovi nella concessione delle

„ regulis, & obedientes ecclesiæ ministri,
„ vel populi spiritualibus imbuantur exem-
„ plis, & non malorum hominum pravi-
„ tatibus decipiantur. Multi enim pravi-
„ tate, & cupiditate depressi accusantes
„ Sacerdotes oppresserunt. „

(2) Vedi le lettere scritte da S. Niccolò I. in quella causa *Collect. Concil. tom.* IX. *col.* 1425. *seqq.*, gli Atti del Sinodo Romano dell' anno 865. *Collect. ejusd. tom. X. col.* 267. *seqq.*, e Natale di Alessandro *Dissert.* VI. *in Histor. Eccles. sæc.* IX., & X., il quale però sbaglia supponendo, che S. Niccolò per introdurre un nuovo diritto, o dichiarare l'antico, si fondasse sulle Pseudo-Decretali Isidoriane, onde è stato giustamente censurato dal P. Mansi nella nota aggiunta alla detta Dissertazione.

(3) Attone *De pressuris Ecclesiasticis part. secund. Operum ejusd. part.* II. *pag.* 335. „ Ir-
„ religiosi .... Principes hæc omnia par-
„ vipendentes, suum tantummodo in his
„ parant prævalere edictum. Solent etiam
„ admodum indignari, si vel ab aliis aliquis,
„ cujuscumque meriti sit, Episcopus eligatur
„ vel si a se electus, cujuscumque pravita-
„ tis sit, ab aliquo reprobetur. Illorum sane
„ quos ipsi eligunt vitia, quamvis multa, &
„ magna sint, velut nulla tamen reputantur.
„ Quorum quidem in examinatione non
„ caritas, & fides, vel spes inquiruntur,
„ sed divitiæ, affinitas, & obsequium con-
„ siderantur. Quæ tria, vel quod potius
„ minus esse videatur, si duo ex his in
„ unam eamdemque personam conveniant,
„ hæc jam revera inter Cœlicolas comput-
„ tabitur: & unum etiam ex his satis
„ sufficere credunt, ad Episcopalis scili-
„ cet Cathedræ dignitatem. „ E *pag.* 338.
„ Astuta turpissimæ cupiditatis iniquitas
„ non sufferens se commodis licet turpis-
„ simis, imo periculosissimis, angustari,
„ commentum satis artificiosum reperit,
„ quo

Digitized by Google

delle (4) indulgenze, nell' assoluzione dei casi più (5) gravi, e nella facoltà di accordare le dispense. Ma non fa d' uopo, essendo ciò stato da altri piucchè sufficientemente (6) dichiarato. Conchiudo adunque, che bisogna o negare alla Chiesa la potestà di variare le sue Leggi disciplinari, capaci altronde di cambiamento, sebbene richieggalo il maggior bene dei Fedeli, o confessare, che il nuovo diritto canonico non è meno legittimo, e rispettabile dall' antico, e che all' antico è stato con tutta ragione sostituito: onde abolendolo ne nascerebbero innumerabili sconcerti, non altrimenti, che mutando la forma di governo in un Impero da molti secoli provvidamente introdotta si turbarebbe la pubblica tranquillità, e si aprirebbe il varco a luttuosi sconvolgimenti; nè altro aggiungo: poichè il nostro Anonimo sempre incoerente a se stesso altrove espressamente accorda, che „ la (7) Chiesa „ ha per sua suprema ragion di Stato nell' esercizio della Sovranità spirituale ricevuto originariamente dal suo Autore G. C. lo spirito della carità; „ che „ usò di questo spirito nella medesima maniera, che i Legislatori usarono della suprema ragion di Stato; „ e che usando „ della suprema ragion di Stato spirituale ha sempre soluto riformare le sue leggi, secondo „ le diverse disposizioni de' tempi, e de' luoghi „. Ora, se ciò è vero, come è verissimo, non promulgandosi, o approvandosi dall' intero corpo della Chiesa, cioè da tutti i Vescovi Cattolici, Leggi, che non sieno dettate dalla suprema ragion di Stato nell' esercizio della Sovranità spirituale stabilita da

„ quo scilicet illos Sacerdotio, sublima-
„ ret, qui sibi post consecrationem tanto
„ subjectiores esse debuissent, quanto non
„ divino, quin potius humano judicio se
„ fuisse promotos, ipsi procul dubio re-
„ putarent. „ E *pag. cit., ac seq.* „ Qui-
„ dam... adeo mente, & corpore obcæ-
„ cantur, ut ipsos etiam parvulos ad pa-
„ storalem promovere curam non dubi-
„ tent, quos nec mente nec corpore ido-
„ neos esse constet. Et qui adhuc nec
„ ipsa rudimenta humanæ naturæ suffece-
„ rint discere, hos ad magisterium ele-
„ vare non formidant, judicesque consti-
„ tuunt animarum, qui adhuc quid ani-
„ ma sit intelligere penitus nequeunt. Et
„ qui docere populum instanter debuerant
„ de divinis, doceri de sæcularibus, & etiam
„ vilibus præceptorum verberibus inci-
„ piunt. Et qui vereri ab omnibus de-
„ buerant, ipsos etiam scholasticos ti-
„ ment. Nam quemadmodum olim sancti
„ Præsules a paganorum ritibus recedentes, injurias, & verbera ab infidelibus
„ illata sustinuerunt, sic & isti rursus
„ eadem patiuntur, ut paganorum regulis
„ possint erudiri. Et nec indoctos elevare
„ metuunt ad cathedram, & rursus ele-
„ vatos disciplinæ Philosophorum submit-
„ tere non formidant. „

(4) Nel Concilio Lateranese IV. sotto Innocenzo III. *can. LXII. Collect. Concilior. tom. XIII. col.999.* si adduce per motivo di limitare ai Vescovi la facoltà di concedere le indulgenze, l' abuso, che alcuni di essi ne facevano, dispensando indulgenze senza la debita cautela: „ Quia per indiscretas, „ & superfluas indulgentias, quas quidam „ ecclesiarum prælati facere non verentur, „ & claves ecclesiæ contemnuntur, & pœ-
„ nitentialis satisfactio enervatur: decer-
„ nimus ut, cum dedicatur basilica, non
„ extendatur indulgentia ultra annum, si-
„ ve ab uno solo, sive a pluribus episco-
„ pis dedicetur: ac deinde in anniversario
„ dedicationis tempore quadraginta dies
„ de injunctis pœnitentiis indulta remissio
„ non excedat.

(5) Il diritto di riservarsi l' assoluzione dei peccati più gravi è una necessaria sequela del Primato di giurisdizione, che ha il Sommo Pontefice sopra tutta la Chiesa, come l' attestano i Padri del Concilio di Trento nel Decreto da noi riferito nella nota 4. al §.LXXXVII.

(6) Veggansi i Cattolici impugnatori delle Opere del mascherato Giustino Febbronio.

(7) *Discorso Istorico-Politico pag.78.*

Digitized by Google

Gesù Cristo, ne deriva, che la salvezza spirituale delle anime ha formato non meno nell' antico, che nel nuovo Codice Ecclesiastico il punto di appoggio delle Leggi sacre, ed essere una maligna impostura l' asserire, che „ fra (8) le tenebre di que'tempi, ne' quali tutto era disputa di Religione, e „ acquisto d' indulgenze alla forza che l' esempio de' Regnanti aggiunge al „ genio dominante del secolo, crebbe l' influsso de' Chierici, e fra questi si „ distinse il Capo della Chiesa, il quale fu secondato dalla truppa numerosa del Clero, e de' Monaci, che colle nuove opinioni fecero quindi architettare un nuovo codice di leggi sacre, che sparse un' aria di feudalità „ sopra tutte le proprietà delle Chiese „ per „ ritrarre (9) da tutti i Regni „ i più copiosi tesori, e stendere sempre più l' influsso del potere spirituale „ sovranico: „ come se la dottrina del Primato di giurisdizione del Romano Pontefice base, e fondamento di tutte le determinazioni, e di tutti i regolamenti disciplinari nel nuovo diritto compresi, fosse una nuova opinione abbracciata unicamente dai Chierici, e dai Monaci, che secondavano i Papi, e non un dogma incontrastabile della Cristiana Religione da tutti i Cattolici in tutti i tempi professato, e da quei Chierici, e Monaci fosse stato fatto architettare il suddetto nuovo Codice e questo non comprendesse unicamente Leggi sacre già promulgate, per comando dei mentovati Pontefici riunite, e disposte, e dai medesimi autorizzate, e i Pontefici Sommi in vigore del loro Primato prima della pubblicazione del nuovo Codice non avessero legittimamente, e liberamente esercitato il sovrano loro spirituale potere sopra tutte le Chiese e il fine, che gli obbligò a fare le Leggi nel predetto nuovo Codice proposte, e di ordinarne, e approvarne la Collezione non fosse stato il vantaggio spirituale, e temporale del Popolo (10) Cristiano, ma la brama di stendere la Pontificia loro autorità, e di arricchire la loro Curia. Quindi, essendosi l' Anonimo addossato l' impegno di provare un gruppo di calunnie sì patenti, è stato costretto ad accumulare imposture ad imposture.

CCCXCV. „ Nel sistema Feudale il dominio diretto di tutte le pro- „ prietà risiede nel Principe: su questa base innalzarono i Curialisti un ca- „ priccioso edifizio: usurpando il medesimo diritto sopra tutte le proprietà „ delle Chiese. Coloro, che aveano fondati i benefizj, non potevano usare dell' „ auto-

(8) Ivi *pag.* 51.

(9) Ivi *pag.* 58.

(10) Gregorio IX. nella Costituzione premessa alla Raccolta delle Decretali per di lui ordine compilata da San Raimondo di Pennafort dell' Ordine dei Predicatori dice: „ Sane diversas constitutiones, & „ decretales epistolas prædecessorum nostrorum, in diversa dispersas volumina, „ quarum aliquæ propter nimiam similitudinem, & quædam propter contrarietatem, nonnullæ etiam propter sui prolixitatem, confusionem inducere videbantur: aliquæ vero vagabantur extra volumina supradicta, quæ tamquam incertæ „ frequenter in judiciis vacillabant, ad „ communem, & maxime studentium utilitatem, per dilectum filium fratrem Raymundum capellanum, & pœnitentiarium „ nostrum, illas in unum volumen (resecatis superfluis) providimus redigendas: adjicientes constitutiones nostras, „ & decretales epistolas, per quas nonnulla, quæ in prioribus erant dubia, declarantur. „ La stessa ragione si adduce da Bonifacio VIII. nel proemio al Sesto delle Decretali, e da Giovanni XXII. nel proemio alle Costituzioni di Clemente V.

Digitized by Google

„ autorità del patronato senza una dipendenza dall' universale patrono, per „ cui l' investitura spirituale, e il possesso doveano autorizzarsi colla spedi- „ zione delle Bolle ecclesiastiche; e siccome i Feudi in difetto de' legittimi „ possessori ricadono al Sovrano Territoriale, così i benefizj in mancanza del- „ la nomina patronale ricaddero alla presentazione de' Vescovi, o del Papa. „ Così l' Anonimo, (1) dopo aver annoverato fra le cause, che contribuirono *a tentare, ed eseguire il colpo fatale alla libertà de' Popoli, ed allo splendore de' Principati* (calunnia quanto ingiuriosa alla Chiesa universale, e specialmente ai Romani Pontefici, altrettanto patente, essendo manifesto, che il nuovo Codice di Leggi sacre non ha tolta ai Popoli la libertà, nè oscurato lo splendore dei Principati, ma estirpato gli abusi, e le corruttele, che nella Ecclesiastica disciplina si erano insinuate, o si andavano insinuando) *lo stato* (2) *feudale, che i Longobardi aveano introdotto nell' Italia*, senza fare alcun caso dell' autorità del Proposto Lodovico Antonio Muratori da lui altrove tanto encomiato, il quale ci assicura (3) che „ nulla s' incontra nelle Leggi, e me- „ morie di quella Nazione, onde si argomentino usati fra loro i feudi. „ Siccome però è innegabile, che lo stato feudale molto prima del tredicesimo secolo fu introdotto anche in Italia, e non mancano Giureconsulti, che lo vogliono introdotto dai (4) Longobardi non stimo di dovere circa questo punto entrar con lui in contesa. Ma nè io, nè altri, a cui sia nota la dottrina, e disciplina della Chiesa, gli passarà, che dal sistema feudale nascesse, che i fondatori dei benefizj non potessero usare dell' autorità del patronato senza una dipendenza dall' universale patrono, per cui l' investitura spirituale, e il possesso dovessero autorizzarsi dalle Bolle Ecclesiastiche, perchè nel detto sistema il Dominio diretto di tutte le proprietà risiede nel Principe; e ogni buon Cattolico si scandalizzarà, al pari di me, in udire tacciarsi di usurpazione il diritto, che il Romano Pontefice esercita sopra tutte le proprietà delle Chiese. Imperocchè 1. Il Dominio diretto di tutte le proprietà delle Chiese non risiede nel Papa, come nel sistema feudale il Dominio diretto di tutte le proprietà risiede nel Principe, non essendo il Papa Signore, ma amministratore dei beni della (5) Chiesa: onde sù la base del Do-

(1) *Discorso Istorico-Politico pag.* 52.

(2) Ivi *pag.* 51. *seg.* „ La Sede del Cam- „ pidoglio, le gloriose memorie del Sena- „ to Romano, lo stato feudale, che i „ Longobardi aveano introdotto nell' Ita- „ lia, tutto contribuì a tentare, ed ese- „ guire il colpo fatale alla libertà de' Po- „ poli, ed allo splendore de' Principati. „

(3) Muratori *Dissertazione XI. sopra le Antichità Italiane tom.* 1. *part.* 1. *pag.* 134.

(4) Alcuni di questi sono citati dal P. Lucio Ferraris nella sua Biblioteca alla parola *Feudum art.* 1., e dall' erudito Avvocato Michele Belli *Commentar. de Feudis Romæ MDCCXCII. pag.* 9. *nota* 2., & 3., e la loro opinione vien data per la più vera, e comune, quantunque le prove, che in favore della medesima si adducono, non sembrino convincenti. „

(5) S. Tommaso d'Aquino 2.2. *quæst.* 100. *art.* 1. *in resp. ad* 7. „ Papa potest incurrere „ vitium simoniæ: sicut & quilibet alius „ homo. Peccatum enim tanto in aliqua „ persona est gravius, quanto majorem „ obtinét locum. Quamvis enim res Ec- „ clesiæ sint ejus, ut principalis dispen- „ satoris: non tamen sunt ejus, ut domi- „ ni, & possessoris. „ Vedi altri Teologi, e Canonisti citati dal Zaccaria *Anti-Febbronii vindicati Dissert.* VII. *cap.* V. *num.* IV.

Digitized by Google

minio diretto di tutte le proprietà, che nel sistema feudale risiede nel Principe, nè innalzarono, nè pensarono mai d' innalzare i Curialisti (6) il loro edifizio, attribuendo al Papa il medesimo diritto sopra tutte le proprietà delle Chiese. 2. L' autorità del patronato, di cui hanno usato, e usano i fondatori dei benefizj, non la godono necessariamente per il titolo della fondazione, altrimenti in tutti i tempi, ed egualmente goduta l' avrebbero, ma per concessione della (7) Chiesa. Di fatto avanti del Concilio 1. di Oranges celebrato nell' anno CCCCXLI. non abbiamo documento, da cui si rilevi, che ai fondatori delle Chiese fosse conceduta la nomina, o la presentazione dei Ministri delle medesime, e quel Concilio (8) parla unicamente di un Vescovo, che nel territorio di un' altro Vescovo fondato avesse una Chiesa, e nella Spagna i Padri del Concilio Toletano IX. tenuto nell' anno DCLV. furono i primi, che accordassero ai fondatori delle Chiese, loro vita durante, la medesima (9) facoltà. 3. In tutti i tempi nessuno benchè nominato, o presentato dal fondatore, conseguir potè Ecclesiastico benefizio senza l' approvazione

(6) Non neghiamo esservi stati alcuni Canonisti, i quali hanno detto, che il Papa è Signore di tutti i benefizj: ma in qual senso abbiano ciò detto, lo ha esposto Mons. Giovanni Battista Braschi Vescovo di Sarsina nell' Opera intitolata *De libertate Ecclesiæ in conferendo Ecclesiastica beneficia tom.*III. *cap.*XVI. *num.*11. *pag.* 311.

(7) Si leggano il P. Tomassino *Veter. & Nov. Eccl. Discipl. de Beneficiis part.*II. *lib.* 1. *cap.* XXIX. *De Jure Patronatus num.*1., ove scrive: „ Cum hoc .... capite propositum nobis sit, non expatiari extra quinque priora Ecclesiæ sæcula „ fateri cogimur rarissima tunc fuisse Patronatus exempla, „ il Fagnano *in* II. *part. tertii Decretalium de Jure patronatus Cap. Quoniam pag.* 233. *seqq.*, il Berardi *Commentar. in Jus Ecclesiasticum universum tom.II. Dissert.IV. pag.*113. *seqq.*, e generalmente i Canonisti, che trattano dell' origine, della divisione, e delle prerogative del Patronato.

(8) *Concilium Arausicanum I. can.X. Collect. Concil. tom.IV. col.*703. „ Si quis Episcoporum in alienæ civitatis territorio „ ecclesiam ædificare disponit, vel pro fundi sui negotio, aut ecclesiastica utilitate, vel pro quacumque sua opportunitate, permissa licentia ædificandi, quia „ prohibere hoc votum nefas est, non „ præsumat dedicationem, quæ illi omnimodis reservatur, in cujus territorio ecclesia assurgit: reservata ædificanti episcopo hac gratia, ut quos desiderat clericos in re sua videre, ipsos ordinet is „ cujus territorium est; vel si ordinati jam „ sunt, ipsos habere quiescat. Et omnis „ ecclesiæ ipsius gubernatio ad eum, in „ cujus civitatis territorio ecclesia surrexit, pertinebit. Quod si etiam sæcularium quicumque ecclesiam ædificaverit, „ & alium magis, quam eum in cujus territorio ædificat, invitandum putaverit: „ tam ipse, cui contra constitutionem ac „ disciplinam gratificari vult, quam omnes „ episcopi, qui ad hujusmodi dedicationem „ invitantur, a conventu abstinebunt. Si „ quis excesserit, in reatum devocabitur: „ si quis excesserit, ordinem recognoscat. „

(9) *Concilium Toletanum* IX. *can.II. Collect. Concil. tom.VII. col.*466. *seq.* „ Cum „ sæpe sit solitum, etiam illa, quæ non „ debentur prece supplicationis, & vi quodammodo extorqueri doloris, quanto „ magis sine obstaculo concedi debent exquisita simul, & ordine juris, & dolore compassionis? Quia ergo fieri plerumque cognoscitur, ut ecclesiæ parochiales, vel sacra monasteria ita quorumdam episcoporum, vel insolentia, vel „ incuria horrendam decidant in ruinam, „ ut gravior ex hoc oriatur ædificantibus „ mœror, quam in construendo gaudii „ extiterat labor, ideo pia compassione „ decernimus, ut quamdiu earumdem fundatores ecclesiarum in hac vita superstites extiterint, pro eisdem locis curam permittantur habere solicitam, & „ solicitudinem ferre præcipuam, atque „ rectores idoneos in iisdem basilicis iidem „ ipsi offerant episcopis ordinandos. Quod „ si

Digitized by Google

zione del respettivo Superiore (10) Ecclesiastico. 4. „ Il Papa (11) a ragione „ ha potuto a se, e all' Apostolica Sede riservare le ordinazioni delle mag- „ giori, ed elettive dignità, e le collazioni degli altri benefizj, conciosiac- „ chè per antichissimo diritto a lui appartenevano. Queste hanno ancora po- „ tuto competere al Papa non solo per universal diritto della Pontificia am- „ ministrazione, ma ancora per speciale cagione, cioè per ragione della ma- „ teria soggetta, abusandosi gl' inferiori nelle loro elezioni, e i collatori or- „ dinarj nelle collazioni de' benefizj, e spesso avvenendo, che a questi dal- „ la laical potenza non fosse permesso di liberamente usare del loro gius, „ o per altra special ragione. „ Fin quì sono parole del Cardinale Alliacense, il quale certamente non fu un Curialista di Roma. Chi dunque non fremerà di giusto sdegno contro l' Anonimo, il quale ardisce tacciare di usurpazione il diritto, che nella collazione dei benefizj Ecclesiastici esige la dipendenza dell' universale, non già patrono, come esso lo chiama, perchè non sa la forza dei termini, che adopra, ma dispensatore di tutte le proprietà delle Chiese particolari, per cui l' investitura spirituale, e il possesso debbono autorizzarsi colla spedizione delle Bolle Ecclesiastiche, e maliziosamente dissimulandone la vera origine dal sistema feudale (12) lo ripete? 5. Quando anche non fosse stato mai introdotto il sistema feudale, i benefizj in mancanza della nomina patronale sarebbero ricaduti non alla presentazione, ma alla libera collazione dei Vescovi, o del Papa, perchè la nomina era un diritto dalla Chiesa conceduto al patrono: sicchè ella in mancanza di questo restava affatto libera dalla servitù di aspettare la nomina per conferire il benefizio. E quì, per far conoscere sensibilmente la vaga maniera di pensare del nostro Discorsivo, siami lecito di osservare, che, siccome i feudi in difetto dei legittimi possessori ricadono al Sovrano Territoriale, così i fondi dati in enfiteusi ad una famiglia, in difetto di questa ricadono al padrone diretto dei medesimi. Perchè dunque dal sistema feudale, e non dal sistema enfi-

„ si tales forsan non inveniantur ab eis, „ tunc quos episcopus loci probaverit Deo „ placitos sacris cultibus instituat, cum „ eorum conniventia servituros. Quod si „ spretis eisdem fundatoribus, rectores „ ibidem præsumpserit episcopus ordina- „ re, & ordinationem suam irritam nove- „ rit esse, & ad verecundiam sui alios in „ eorum loco, quos iidem ipsi fundatores „ condignos elegerint, ordinari. „

(10) Nei primi secoli dall' Ordine era inseparabile il benefizio, e chi dava quello, intendevasi, che conferisse anche questo. Ora l' Ordinazione spettò sempre al Vescovo Diocesano, come apparisce dai canoni riferiti (not. 8., e 9.).

(11) *Petrus de Alliaco Cardinalis Cameracensis in Tractatu de Ecclesiastica Potestate part.* II. *cap.* I. *tom.* VI. *Rerum Oecumenici Concilii Constantiensis Herman Von-der-Hardt Francofurti, & Lipsiæ* 1700. *col.* 49. „ Papa jure potuit *ordinationes majorum, & electivarum dignitatum*, ac „ *collationes* aliorum *beneficiorum*, sibi, & „ sedi Apostolicæ *reservare*. Quia hæc „ antiquissimo jure sibi competebant, ut „ in conclusione octava dictum est. Hæc „ etiam non solum jure universalis ad- „ ministrationis papalis potuerunt competere, sed etiam ex speciali causa, ratione „ materiæ subjectæ, utpote, quia inferiores electores in suis electionibus ordinarii collatores in beneficiorum collationibus abutebantur, & per potentiam laicalem sæpe jure suo non libere uti „ permittebantur, seu alia aliqua speciali „ ratione. „

(12) Come si rilevarà (§. cccxcvii.) l'epoca della introduzione del diritto feudale in Italia distrugge il chimerico sistema pro-

enfiteutico dedurre la ricadenza della nomina dei benefizj ai Vescovi, o al Papa in mancanza della nomina patronale?

CCCXCVI. „ I feudi, *seguita a scrivere l'* (1) *Anonimo*, che in ori-
„ gine furono dati gratuitamente, ebbero il titolo di benefizj; nome che cor-
„ rispondeva esattamente alla prima originaria istituzione. Su questo piede
„ furono messe tutte le Parocchie, che la pietà de' Fedeli avea erette per la
„ cura delle anime, e per l' amministrazione de' Sacramenti. I Papi ne di-
„ sposero sotto il nome di benefizj. „ Sapevo ancor io, che la parola latina *beneficium* era stata adoprata per denotare (2) feudo, e la parola *beneficiarius* per significare Vassallo. Ma che i feudi abbiano avuto il titolo di benefizj, perchè *in origine furono dati gratuitamente*, (3) mi giunge nuovo, nè sò combinarlo con il *giuramento, che ogni Vassallo doveva prestare al suo Padrone*, come confessa lo stesso nostro (4) Anonimo. Imperocchè non si può dire gratuitamente dato ciò, che si dà con qualche peso. Ora i feudi anche in origine furono dati col peso di conservarsi fedele, e di prestare servigio al padrone diretto, da cui se ne riceveva l' investitura. Molto più nuovo mi riesce il sentire, che sul piede dei feudi furono messe *tutte le Parocchie, che la pietà de' Fedeli avea erette per la cura delle anime, e per l' amministrazione de' Sacramenti*. Conciosiacchè per asserire, che tutte le Parocchie furono messe sul piede dei feudi non basta, che le Parocchie sieno state chiamate benefizj, e che sotto tal nome i Papi ne abbiano disposto, perchè collo stesso nome chiamati furono i Vescovati, le Abbazie, i Canonicati, e tutte le prebende Ecclesiastiche, e sotto quel nome i Papi ne disposero. Onde, se per quella ragione le Parocchie furono messe sul piede dei feudi, vi saranno anche stati messi i Vescovati, le Abbazie, i Canonicati, e tutte le prebende Ecclesiastiche, ed in conseguenza avrà mancato l' Anonimo

proposto dall'Anonimo, essendo il privilegio del Juspatronato di nominare i Ministri conceduto ai Vescovi fondatori delle Chiese anteriore alla elezione di Autari a Re dei Longobardi.

(1) *Discorso Istorico-Politico pag. 52. seg.*

(2) *Du Cange in Glossario ad Scriptores mediæ, & infimæ Latinitatis verbo* Beneficium, *&* Beneficiario *jure possidere.*

(3) *Gratuitamente* significa *per grazia*, ed esclude *obbligazione* per parte di quello, che riceve, e *debito* per parte di quello, che dà, e in questo senso i Teologi distinguono i contratti in *gratuiti*, e non *gratuiti*, e chiamano gratuita la grazia, che Iddio dona all' uomo. Ora i feudi fino dalla prima loro origine furono conferiti in ricompensa del servigio prestato, e coll'obbligo di mantenere la fedeltà al padrone diretto del feudo. Per la qual cosa non si può assolutamente dire, che fossero dati *gratuitamente*, ma al più, che fossero dati per benignità del Principe, e che in questo senso chiamati fossero benefizj, come dice l' Avvocato Belli *Commentar. cit. cap.* II. *num.* I, *pag.* 14. *seq.* „ Feuda olim *Beneficia* dicta sunt, quia „ ex benignitate Principis dabantur Mini- „ stris in stipendium, in salarium, in com- „ pensationem servitiorum Militarium, aut „ Aulicorum, cum obligatione fidelitatis, „ quæ Ministris propria est. „ Che se l'Anonimo coll'avverbio *gratuitamente* voleva unicamente indicare, che *i feudi in origine furono dati* senza ricevere sborso di denaro, doveva spiegarlo, e doveva avvertire, che anche ai giorni nostri i benefizj Ecclesiastici in quel senso si danno *gratuitamente*, perchè le Annate non si pagano per la provista del benefizio, che si conferisce gratuitamente, ma per titolo di sovvenzione.

(4) *Discorso Istorico - Politico pag. 53.* „ Il giuramento che ogni vassallo dovea „ pre-

Digitized by Google

nimo non facendone menzione. Passiamo avanti, ed ascoltiamo attentamente ciò, che egli soggiunge, per scorgere, se fra le prove della sua asserti-va una almeno ne adduca, che far possa qualche colpo nella mente ancora di chi non è affatto digiuno della Storia.

CCCXCVII. „ Nei feudi, *ei dice*, (1) si riserbavano le decime a fa-„ vore del Signore feudale; e questo esempio fece introdurre le decime an-„ nuali a favore del Clero. „ Come? *Nei feudi si riserbavano le decime a favore del Signore Feudale*? Ho distesamente letto i due libri scritti da Oberto dall' Orto sopra i Feudi, nè ho trovato vestigio di questa riserva. Ho parimente scorse molte carte d' infeudazioni, massimamente di Feudi nobili, e in nessuna di esse ho riscontrato fra i pesi imposti al Feudatario quello di pagar le decime al Signore feudale. Ma Autari. E che pretenderà l' Anonimo di ricavare dalla Storia di quel Re Longobardo? Che Autari, introdotto nell' Italia il sistema feudale, a suo favore riserbasse le decime dei Feudi? Nulla meno. Dopo (2) la morte di Clefo secondo Re di quella Nazione ucciso da un suo Paggio, o Famiglio, il Regno dei Longobardi per dieci anni restò senza Re, e fu governato da trentasei Duchi, ciascuno dei quali comandava come Sovrano, e colla indipendenza dagli altri, a quella Città, che eragli stata in governo assegnata. Finalmente nell' anno DLXXXIV. secondo il (3) Muratori, o secondo il Sigonio, (4) e il Cardinal (5) Baronio nel DLXXXV. di comune consenso eletto fu Re Autari (6) figliuolo di Clefo, e nella Dieta dei Longobardi fu conchiuso, che i Duchi per sostentamento suo, e della Corte convenevole al suo grado gli contribuissero la metà delle loro rendite, o sia di tutti i tributi, che si erano avvezzati ad assorbire. Tanto ci attestano Paolo (7) Diacono, e altri gravissimi Scrittori. Dunque neppure da quel fatto si ritrae, che nei feudi si riserbassero le decime a favore del Signor feudale, perchè dato ancora, che quei Duchi avessero a titolo di feudo ricevute da Autari le Città, che già signoreggiavano, pel mantenimento di quel Re non furono assegnate le decime, ma molto di più, cioè la metà delle pubbliche entrate di tutti i Ducati. E poi ammesso che Autari introdotto avesse in Italia il sistema feudale, e si fosse riserbate le decime, come potrebbe sostenersi, che questo facesse introdurre le decime annuali a favore del Clero? Essendo indubitato, che fra i Fedeli molto prima della fine del secolo sesto eravi l' uso di pagare le decime ad imitazione del Popolo Ebreo, come si ha dall' espresse testimonianze dei Santi Gio-

„ prestare al suo Padrone, fu stabilito per „ tutti coloro, che ottenevano Benefizj, „ o cariche chiesastiche: basta leggerlo „ per conoscere la perfetta imitazione, che „ si fece del giuramento di vassallaggio. „ Questa impostura è stata già da noi smentita (§§. L., e LII.).

(1) *Pag. cit.*

(2) Muratori negli *Annali d' Italia all' anno* MLXXV.

(3) *Annali d' Italia* al detto anno.

(4) Sigonio *De Regno Italiæ lib.* 1. *ad annum* 585. *tom.* II. *Oper. col.* 33. Veggasi ancora la nota 54. *ibid. col.*34.

(5) Baronio *ad annum* 1585. *num.* 1. *tom.* X. *pag.*403.

(6) Autari cominciò ad usare il Prenome di *Flavio*, che era venuto alla moda fin dai tempi di Costantino il Grande, e questo passò di poi nei Re suoi successori. Paolo Diacono (not. seg.).

(7) *Paulus Warnefridus* De gestis Langobar-

Digitized by Google

Giovanni (8) Grisostomo, Girolamo, Agostino, di Giovanni Cassiano, di Giuliano Pomerio, e di S. Cesario Vescovo di Arles, i quali molto prima dell' anno DLXXXV. fiorirono, e dei Padri, che intervennero al secondo Concilio Provinviale di Tours celebrato nell' anno DLXVII. per riformare la disciplina, come eseguirono colla promulgazione di ventisette Canoni, e con una

gobardorum *lib.*III. *cap.*XVI. *Scriptor. Rer. Italic. tom.*I. *col.*444. „ Langobardi cum per „ annos decem sub potestate ducum fuis- „ sent, tandem communi consilio Autha- „ ri Clephonis filium supra memorati prin- „ cipis, regem sibi statuerunt. Quem „ etiam ob dignitatem Flavium appellave- „ runt, quo prænomine omnes, qui po- „ stea fuerunt, Langobardorum reges feli- „ citer usi sunt. Hujus in diebus ob re- „ staurationem regni, duces, qui tunc „ erant, omnem substantiarum suarum me- „ dietatem regalibus usibus tribuunt, ut „ esse possit unde Rex ipse, sive qui ei „ adhærerent, ejusque obsequiis per di- „ versa officia dediti, alerentur. „

(8) S. Giovanni Grisostomo *in Matthæum homil. LXIV. al. LXV. num.* 3. *tom.* VII. *pag.* 640. *seq.* „ Ego vero quid amplius „ dicendum habeo? Neque enim una so- „ lum res neglecta claudit nobis cœlum; „ sed si fiat quidem, sed non ea quam „ decet diligentia ac fervore, idipsum fa- „ cit. Ait enim: *Nisi abundaverit justi- „ tia vestra plus quam Scribarum, & Pha- „ risæorum, non intrabitis in regnum cœ- „ lorum.* Itaque si eleemosynam dederis, „ nec copia majore, quam illi, eo non „ intrabis. Et quantum illi præbebant „ eleemosynæ? Hoc ego volo nunc dice- „ re, ut qui non dant, ad dandum exci- „ tentur; qui vero dant, ne altum sapiant, „ sed plura largiantur. Quid igitur illi da- „ bant? Decimam rerum suarum omnium, „ ac rursus aliam decimam, & postea „ decimam aliam; ita ut fere tertiam par- „ tem substantiæ suæ darent, nam tres de- „ cimæ illam pene constituunt. Post hæc „ autem, primitias, primogenita, & alia „ plurima, ut pro peccatis, pro purifica- „ tionibus, quæ in festis, quæ in jubilæo, „ quæ in debitorum abscissione, & servo- „ rum dimissionibus, & in mutuis absque „ fœnore. Si autem tertiam erogans par- „ tem, imo & dimidium: nam collecta „ hæc omnia dimidium efficiunt; si qui „ dimidium dat, nihil magni facit: qui ne „ decimam quidem partem erogat, quid „ merebitur? „ S. Girolamo *Commentar. in Malachiam cap.* III. *tom.* VI. *col.* 978. „ Quod de decimis primitiisque diximus, „ quæ olim dabantur a populo Sacerdo- „ tibus ac Levitis, in Ecclesiæ quoque po- „ pulis intelligite, quibus præceptum est, „ non solum decimas dare, & primitias; „ sed & vendere omnia quæ habent, & „ dare pauperibus, & sequi Dominum Sal- „ vatorem. Quod si facere nolumus, sal- „ tem Judæorum imitemur exordia, ut „ pauperibus partem demus ex toto, & „ Sacerdotibus ac Levitis honorem debi- „ tum deferamus. Unde dicit & Apostolus: *Honora viduas, quæ vere viduæ „ sunt*: & Presbyterum duplici honore ho- „ norandum, maxime qui laborat in ver- „ bo, & doctrina Dei. Quod qui non „ fecerit, Deum fraudare, & supplantare „ convincitur, & maledicitur ei in penu- „ ria rerum omnium: ut qui parce seve- „ rit, parce & metat, & qui in benedi- „ ctione seminaverit, in benedictionibus „ fructus colligat abundanter. Si quando „ fames & penuria, & rerum omnium „ egestas opprimunt mundum: sciamus „ hoc ex Dei ira descendere, qui in pau- „ peribus, si non accipiant eleemosynam, „ fraudari se loquitur, & sua portione „ privari. „ S. Agostino *Sermone* IX. *de decem chordis cap.*XII. *num.*19. *tom.* V. *col.* 61. *seq.* „ Cum facis eleemosynam, non „ superbe facias, nec si ores quemadmo- „ dum ille Pharisæus. Sed tamen quid „ ibi dixit? Jejuno bis in sabbato, deci- „ mas do omnium quæcumque possideo. „ Et nondum fusus erat sanguis Domini. „ Tantum pro nobis pretium accepimus, „ & saltem nec tantum erogamus, quan- „ tum Pharisæus. Et habes alio loco aper- „ te dicentem Dominum, Nisi abundave- „ rit justitia vestra plus quam Scribarum, „ & Pharisæorum, non intrabitis in re- „ gnum cœlorum. Ergo illi dant deci- „ mas; tu si centesimam dederis, aliquid „ magnum te fecisse gloriaris. Adtendis „ enim quid alius non faciat, non quid „ te jubeat Deus facere,... Optare cogi- „ mur, ut adtendatur saltem ille Phari- „ sæus, qui omnium, quæ possidebat, de- „ cimas

una lettera (9) dopo il Sinodo diretta al Popolo alla loro cura affidato. Nè giova all' Anonimo il rispondere, che dalle loro parole si ricava bensì, che

„ cimas dabat. „ E *Sermone* LXXXV. *cap.* IV. *num.*5. *col.*454. *seq.* „ Communi- „ cent, dixit: non, Totum dent. Teneant „ sibi quantum sufficit, teneant plus quam „ sufficit. Demus inde quamdam partem. „ Quam partem? Decimam partem. Deci- „ mas dabant Scribæ, & Pharisæi. Eru- „ bescamus, Fratres, Decimas dabant, „ pro quibus Christus nondum sanguinem „ fuderat ... Scribæ, & Pharisæi decimas „ dabant. Quid est? Interrogate vos ipsos. „ Videte quid faciatis, de quanto faciatis; „ quid detis, quid vobis relinquatis; quid „ misericordiæ impendatis, quid luxuriæ „ reservetis. „ Giovanni Cassiano *Collat.* XXI. *cap.* II., *&* III. *pag.* 555. „ Delector „ quidem, o filii carissimi, pia vestrorum „ munerum largitate; & devotionem hu- „ jus oblationis, cujus dispensatio mihi „ credita est, gratanter amplector, quia „ fideliter primitias vestras ac decimas in- „ digentium usibus profuturas velut sacri- „ ficium Domino bonæ suavitatis offertis. „ Harum scilicet oblatione, plenitudinem „ quoque fructuum universæque substan- „ tiæ vestræ, ex qua hæc Domino deliba- „ stis, ubertim benedicenda credentes, vos- „ que secundum mandati illius fidem mul- „ tiplici ubertate bonorum omnium etiam „ in hoc sæculo cumulandos: Honora Deum „ de tuis justis laboribus, & deliba ei de „ fructibus justitiæ tuæ, ut impleantur „ horrea tua abundantia tritici, vino au- „ tem torcularia tua redundent. Quam de- „ votionem fideliter exequentes, scitote „ vos legis antiquæ justitiam consummas- „ se, sub qua tunc positi, & transgredien- „ tes eam reatum inevitabiliter incurre- „ bant, & implentes ad perfectionis api- „ cem pervenire non poterant. Decimæ „ siquidem præcepto Domini usibus Le- „ vitarum, oblationes vero ac primitiæ „ erant Sacerdotibus consecratæ; sed pri- „ mitiarum hic erat modus, ut quinqua- „ gesima pars vel frugum, vel animalium, „ templi vel Sacerdotum ministerio præbe- „ retur. Quem modum tepidiores quique „ infideliter minuentes, religiosiores vero „ etiam cumulantes, illi ex sexagesima, hi „ autem ex quadragesima fructuum suorum „ parte pendebant. Justi autem quibus lex „ non est posita, sic probantur non esse „ sub lege, ut justitias legis non solum „ implere, verum etiam superare conten- „ dant, sitque devotio eorum legali major „ imperio, quæ observantiam cumulans „ præceptorum voluntaria addat ad debi- „ ta. „ Giuliano Pomerio *De vita contem- plativa lib.* I. *cap.* XXI. *num.* 3. *Appendic. ad Opera S. Prosperi Aquitani edit. Venet.* MDCCXLIV. *pag.*17. *col.*2. „ Greges Do- „ mini pascendos pastores facti suscipi- „ mus; & nos ipsos pascimus, quando „ non gregum utilitati prospicimus, sed „ quid foveat, & augeat nostras volupta- „ tes, attendimus. Lac, & lanas ovium „ Christi oblationibus quotidianis, ac de- „ cimis fidelium gaudentes accipimus, & „ curam pascendorum gregum, & reficien- „ dorum, a quibus perverso ordine volu- „ mus pasci, deponimus. „ S. Cesario Vescovo di Arles *Homil.* XLI. *De Decimis Biblioth. Veterum Patrum edit. Lugdunen- sis* MDCLXXVII. *tom.* VIII. *pag.* 858. „ Si „ decimam dederis, non solum abundan- „ tiam frugum recipies, sed etiam sanita- „ tem corporum consequeris. Non eget „ Dominus Deus, non præmium postu- „ lat, sed honorem; Deus enim noster, „ qui dignatus est totum dare, decimam „ a nobis dignatur repetere, non sibi, sed „ nobis, sine dubio profuturam. Unde per „ Prophetam dixit: *Primitias areæ tuæ,* „ *& torcularis non tardabis offerre mihi.* „ *Si tardus dederis, peccatum est, quan- „ tum magis est, non dedisse?* De negotio, „ de artificio, de qualicumque operatione „ vivis, redde decimas. Cum enim deci- „ mas dando, & terrena, & cœlestia pos- „ sis munera promereri, quare per avari- „ tiam duplici benedictione defraudaris? „ Hæc enim est Domini justissima con- „ suetudo, ut si tu illi decimam non de- „ deris tu ad decimam revoceris. Dabis „ impio militi, quod non vis dare Sacer- „ doti. Benefacere Deus semper paratus „ est, sed hominum malitia prohibetur. „ Decimæ enim ex debito requiruntur, & „ qui eas donare noluerit, res alienas in- „ vasit. „

(9) Quei Padri nella detta lettera *Col- lect. Concil. tom.*VI. *col.*550. fra le altre co- se dicono: „ Illud vero instantissime com- „ monemus, ut Abrahæ documenta sequen- „ tes, decimas ex omni facultate non pi- „ geat Deo pro reliquis, quæ possidetis, „ con-

Digitized by Google

dai sacri Pastori furono in quei tempi ancora esortati i Fedeli a pagare le Decime, e che alcuni le pagavano, ma che non vi era Legge, o precetto, che a pagarle obbligasse. Imperocchè 1. Egli non dice, che l' esempio della riserba delle decime a favore del Signor feudale introdusse il precetto, o la Legge delle Decime annuali a favore del Clero, ma che introdusse le Decime annuali. 2. I Padri riferiti nell' esortare i Cristiani a pagare le Decime prendono per argomento l' obbligazione, che essi avevano di dare a Dio parte delle loro rendite per mantenimento dei suoi Ministri, e dei poveri, e portando l' esempio del Popolo Ebreo, e degli Scribi, e Farisei, che davano la decima parte dei loro frutti ai Leviti, dimostrano, che molto più di quello, che da coloro si dava a Dio nei Leviti, doveva dai Cristiani darsi a Dio per li suoi Ministri, e per i poveri, avendo Cristo Signor nostro ammonito i suoi seguaci, che, se la loro giustizia non fosse stata più abbondante di quella degli Scribi, e Farisei, non sarebbero entrati nel Regno dei Cieli, e San Cesario Vescovo di Arles predicò, e scrisse, che le decime di tutte le nostre rendite, e dei nostri guadagni, da qualunque fonte procedessero, doveano per debito di giustizia pagarsi alle Chiese, cosicchè chi non voleva pagarle era invasore della roba altrui. 3. I Padri del Concilio II. di Mascon celebrato nell' anno stesso, in cui si vuole introdotto da Autari il sistema feudale in Italia, sotto pena di scomunica ordinano, e determinano, che si rinnovi dai Fedeli l' antica costumanza di pagare le Decime (10) agli Ecclesiastici. 4. Tutti i Teologi, e Canonisti fondati sù l' autorità dei Padri, e dei Concilj deducono l' origine della Legge Ecclesiastica di pagar le Decime ai Ministri dell' Altare dall' antica Legge stabilita nel Levitico, e non dal sistema feudale. Signor Anonimo riverito, il Pubblico deve rispettarsi, e temersi, poichè fra i tanti individui, che lo compongono, sempre alcuno

„ conservandis offerre: ne sibi ipse inopiam generet, qui parva non tribuit, ut plura retentet; & quod dicendum est verius, suum persolvat pretium, ne se trahi videat peccato dominante captivum: quia certe ulterius mercatorem suæ ereptionis non invenit, qui hic redemptori resistit, cujus vox satis intonat dicens: *Eleemosyna extinguit peccatum*. Item: *Date eleemosynam, & omnia vobis munda erunt*. Quare autem illi de suis non offeras, quod cum dare videris, non amittas? Faciat se unusquisque de rebus alienis gratuitum, ne cum nihil habeat proprium, nec alium præparet inimicum. Ergo si quis in Abrahæ conlocari vult gremio, ejusdem non repugnet exemplo: & solvat eleemosynæ pretium, quisquis optat regnare cum Christo. „

(10) *Concilium Matisconense II. can.* V. *Collect. Concil. tom.* VI. *col.* 674. *seq.* „ Omnes .... reliquas fidei sanctæ catholicæ causas, quas temporis longitudine cognovimus deterioratas fuisse, oportet nos ad statum pristinum revocare; ne nobis simus adversarii, dum ea, quæ cognoscimus ad nostri ordinis qualitatem pertinere, aut non corrigimus, aut quod nefas est, silentio præterimus. Leges itaque divinæ, consulentes Sacerdotibus ac ministris Ecclesiarum, pro hæreditatis portione omni populo præceperunt decimas fructuum suorum locis sacris præstare, ut nullo labore impediti, horis legitimis spiritualibus possint vacare ministeriis. Quas leges Christianorum congeries longis temporibus custodivit intemeratas; nunc autem paulatim prævaricatores legum pene Christiani omnes ostenduntur, dum ea, quæ divinitus sancita sunt adimplere negligunt. Unde statuimus, ac decernimus, ut mos antiquus a fidelibus reparetur; & de-

no si ritrova, che sa scoprire le imposture, nè si lascia sorprendere dall' aria magistrale, e dal tuono imponente, con cui sono divolgate.

CCCXCVIII. „ Il Signore (1) dei feudi militari esigeva i primi frut- „ ti, che l' erede del morto possessore percepiva dal nuovo suo fondo: su „ questo esempio furono architettate le spedizioni de' Benefizj, Badie, Canonica- „ ti, Pensioni, Vescovadi: si presero dal Papa, e dai Vescovi sotto questo titolo i „ primi frutti di tutte le proprietà delle Chiese. „ Ecco l'ultima prova recata dal nostro Anonimo per mostrare, che il nuovo Codice di Leggi sacre ebbe per base il sistema feudale, non meno però delle precedenti inetta, e insussistente. Conciosiacchè 1. Feudo *militare* si chiama quello, che si conferisce per titolo di (2) milizia, vale a dire di servigio militare da prestarsi al Signore del feudo, nè altro peso a chi godeva tali feudi nelle antiche carte leggiamo imposto, se non quello di accompagnare nelle belliche spedizioni per certo tempo il Padrone diretto co' cavalli, e tutti gli arnesi di guerra, e di combattere in sua difesa, o di sostituire un' altro, che facesse le sue (3) veci. 2. Essendo antica consuetudine ai tempi di Giustiniano, che ai Ministri del Vescovo, il quale allora coll'ordinazione metteva alcuno a possesso di un benefizio, si pagasse una grossa somma, Giustiniano la ridusse alla rendita di un' anno, o sia ad un' (4) annata. Ora Giustiniano morì nell' anno DLXV. (5) vale a dire venti anni prima che Autari fosse eletto Re dei Longobardi, ed in conseguenza l' origine dell' Ecclesiastiche annate precede il supposto sistema del diritto feudale. 3. I Vescovi, e non i Papi furono i primi ad esigere (6) le annate, e a disporne. 4. Clemente V. il primo tra i Romani

„ & decimas ecclesiasticis famulantibus „ ceremoniis populus omnis inferat, quas „ Sacerdotes aut in pauperum usum, aut „ in captivorum redemptionem prærogan- „ tes, suis orationibus pacem populo ac „ salutem impetrent. Si quis autem con- „ tumax nostris statutis saluberrimis fue- „ rit, a membris Ecclesiæ omni tempore „ separetur. „

(1) *Discorso Istorico-Politico pag.* 53.

(2) *Du-Cange Glossar. cit. verb.* Feudum Militare *vel* Feudum Militis.

(3) Ciò si conferma dal seguente passo della Costituzione di Federigo riportata *Feudor. lib.* II. *tit.* LV. §. Firmiter. „ Sta- „ tuimus tam in Italia, quam in Alema- „ nia, ut quicumque in dicta publica ex- „ peditione vocatus a domino suo in ex- „ peditione spatio competenti temere ve- „ nire supersederit, vel alium pro se do- „ mino acceptabilem mittere contempse- „ rit, vel dimidium reditus feudi unius „ anni domino non subministraverit, feu- „ dum, quod ab Episcopo, vel alio do- „ mino habuit, amittat, & dominus feudi „ in usus suos illud redigendi modis om- „ nibus habeat facultatem. „

(4) *Authenticorum Collatione* IX. *tit.* XV. *Novella* CXXIII. „ Sed neque Clericorum „ cujuscunque gradus dare aliquid ei, a „ quo ordinatur, aut alii cuilibet personæ „ permittimus: solas autem præbere eum „ consuetudines iis qui ordinantium mini- „ strantes erunt, ex consuetudine, acci- „ pientibus, unius anni emolumenta non „ transcendentem. „

(5) Baronio *ad annum* 565. *num.* 1. Pagi *ibid. num.* 3., e tutti comunemente gl'Istorici.

(6) Il P. Lodovico Tomassino *De Beneficiis part.* III. *lib.* II. *cap.* LVIII. *num.* 1. *seqq.* prova, che „ ab Episcopis, & Abbatibus „ longo ante tempore, quam a Romanis „ Pontificibus Annatæ exigebantur; „ che „ pleno jure eas Abbates exigebant, quod „ Beneficia iis obnoxia meræ essent obe- „ dientiæ; „ che „ Episcopi Rescripta „ Apostolica elicuere, ut eo jure uteren- „ tur; „ che „ Anno 1300. cæteræ Eccle- „ siæ plures exigebant annatas, antiqua „ etiam consuetudine, cum necdum ullas „ Romana exigeret; „ e che „ sub Cle- „ mente V. & tempore Concilii Viennen- „ sis

Digitized by Google

Pontefici, se meritano fede due Scrittori (7) Inglesi, nell' anno MCCCV. impose le annate, ma solamente in Inghilterra per due, o tre anni. Giovanni XXII. nel MCCCXVII. nella Inghiltera, nella Ibernia, e nel Principato di Galles ad alleviamento dei gravi pesi, dai quali era oppressa la Chiesa Romana riscosse i frutti del primo anno dei (8) benefizj. Indi nel MCCCXIX. si riservò i frutti di tutti i benefizj non elettivi, e per tre soli (9) anni. Finalmente da Bonifazio IX. fu stabilito il presente sistema (10) di esigere la rendita di un' anno dei benefizj maggiori, o Concistoriali, come dagli Arcivescovati, Vescovati, e simili, e la metà della rendita dei benefizj minori l' annua entrata dei quali non oltrapassa 24. Ducati d' oro di Camera, e stabilito fu per supplire agli urgenti bisogni dell' Apostolica Sede.

CCCXCIX. E quì non occorre, che mi prenda la briga di provare, che l' esazione di queste (1) annate, e mezze annate a torto da alcuni è stata

„ sis necdum Pontifex Annates capiebat „ ullas. „ Vedi anche Natale di Alessandro *in Histor. sæc. XV., & XVI. Dissert.* IX. *art.* 1.

(7) *Matthæus West - monasteriensis*, e *Thomas Walsigam*, il primo dei quali *in Floribus Historiarum ad annum* 1306. *Francofurti MDCI. pag.* 454. scrive: „ Ipse ... „ papa videns insatiabilem quorumdam episcoporum Angliæ avaritiam, importune „ postulantium primas vacantes ecclesias „ per annum in suis Diœcesibus sibi concedi, advertensque, quia quod postulat „ inferior, potest & superior, appropriavit „ sibipsi per biennium omnes proventus de „ primo vacantibus ecclesiis in Anglia, videlicet de primo anno, primos fructus, „ tam de episcopatibus, abbatiis, prioratibus, præbendis, rectoriis, & vicariis, „ quam de cæteris minutis beneficiis: „ e il secondo *in Tpodig. Neustriæ ad annum* 1305. *Francofurti MDCII. pag.* 497. *seq.* „ Dominus ... papa, attendens, quod „ charitas incipit a se ipsa, primo fructus „ sibi per totam Angliam reservavit, inductus per avaritiam Episcoporum regni Angliæ postulantium, primas vacationes per annum in suis diœcesibus sibi concedi. Nempe summus Pontifex „ advertens, quia quod petit inferior, postulare potest & superior, appropriavit „ sibi ipsi per triennium omnes proventus de „ primo vacantibus ecclesiis per totam Angliam, videlicet de primo anno primos „ fructus tam de Episcopatibus, Abbatiis, „ prioratibus, & præbendis, personatibus, „ vicariis, quam de cæteris minutis beneficiis. „ Del rimanente nè l' uno, nè l'altro di questi Storici adduce documento di tal riserva.

(8) Odorico Rinaldi *in Annalib. Eccles. ad annum* 1317. *num.* XLIX., ove dice, che la metà di quello, che si percepì da detta esazione, dallo stesso Pontefice fu conferita al Re d'Inghilterra per la spedizione in Terra Santa. „ Devoverat se religiosæ militiæ „ accepto crucis symbolo, ad instaurandas „ res Syriacas Eduardus: cujus pium consilium, ut promoveret Pontifex, ex sexennali decima, quæ a Clemente V. in „ concilio Viennensi pro expeditione Asiatica conficienda decreta erat, unius anni „ decimam in Anglia, Scotia, Vvallia, & „ Hibernia colligendam, ut nomina ingentia, quæ contraxerat, dissolveret, attribuit: atque etiam vacantium in iisdem „ regnis, excepta Scotia, primo anno sacerdotiorum vectigalium, quæ fisco apostolico ad ecclesiæ levanda onera inferri „ jusserat, mediam partem contulit. „

(9) *Extravagantium Communium lib.* III. *tit.* II. De præbendis, & dignitatibus *cap.* XI. Cum nonnullæ.

(10) Rinaldi *ad annum* 1392. *num.* I. „ Bonifacius ... exhausto jam ærario, nonnullos agros ecclesiastici juris pretio distrahi jussit, ingravescentibusque rei pecuniariæ difficultatibus ob continuos armorum fragores sanxit, ut redigendarum ex omnibus sacerdotiis, quæ conferuntur a sede apostolica vectigalium quæ „ primo labente anno obvenirent, dimidia „ pars in fiscum pontificium inferretur. „ Teodorico da Niem *De schismate lib. II. cap.* VII. *pag.* 60. *seq.* riferisce, che questa determinazione fu fatta da Bonifacio *circa decimum annum sui regiminis.* Vedi il P. Mansi *Annal. Eccles. tom.* XXVII. *not.* 1. *pag.* 51.

(1) Natale di Alessandro *Dissert.* IX. *in Hist.*

ta accusata di simoniaca. Oltrechè ciò non esige il mio istituto, qual è di solamente rilevare, e confutare gli errori, e le imposture del nostro Anonimo, e questi se la prende bensì contro tali esazioni, ma non le riprova come simoniache, eccellenti Teologi, e Canonisti, e fra gli altri i PP. Lodovico (2) Tomassino, e Natale di (3) Alessandro le hanno da sì ingiusta imputazione egregiamente vendicate, e ne hanno dimostrata la giustizia, e ragionevolezza. Anzi neppure mi tratterrò nella minuta discussione delle varie tasse imposte dai Papi per la fabbrica di S. Pietro, e per la Camera Apostolica, dell' obbligo di ricorrere alla Curia Romana per la licenza di erigere un' Oratorio privato, per il permesso di leggere i libri contrarj alla Religione, per l' ingresso nella Clausura, e per la licenza di celebrare colla parrucca, della non residenza per la pluralità dei benefizj, delle dispense Matrimoniali, della deputazione dei Nunzj Apostolici colla qualità di Legati a latere nelle varie Corti, e dello spoglio Ecclesiastico. Imperocchè tutte coteste accuse ai giorni nostri con gran rumore del finto Giustino Febbronio rimesse in campo nel singolare suo libro *De Statu Ecclesiæ, & legitima potestate Romani Pontificis*, nelle sode risposte a lui fatte da valenti Teologi (4) sono state esattamente bilanciate, e vigorosamente rigettate. Unicamente avvertirò 1. Essere chimeriche le tasse censuali, che l' Anonimo vanta imposte dai Papi avanti del secolo decimo per la fabbrica (5) di S. Pietro, e per la Camera (6) Apostolica, e da cui deriva la naturale origine di tutti quei pagamenti, che col progresso di tempo, e della opinione si chiamarono poi Tributi, e si vollero far valere per titoli primordiali di feudalità, non trovandosi nelle Storie dei secoli sesto, settimo, ottavo, e nono, e molto meno dei precedenti memorie di simili tasse, poichè tasse imposte dai Papi non possono chiamarsi le rendite destinate dalla pietà dei Fedeli al mantenimento della Basilica Vaticana, del Romano Pontefice, e del suo Clero. 2. Che dalle Leggi stabilite dai Romani Pontefici, e dai Concilj generali, quali sono le

Hist. Eccles. sæc. XV., & XVI. *art.* 1. „ Ideo „ huic tributo *Annatæ* nomen inditum *Fagnanus* observat, non quod omnes anni „ fructus complectatur, sed vel quia solvitur ratione fructuum primi anni; vel „ quia auctore *Bonifacio* IX. successit in locum Reservationis, quam antea Pontifices facere consueverant pro suis, & Romanæ Ecclesiæ necessitatibus, omnium „ fructuum, & proventuum unius anni „ Beneficiorum ad tempus vacantium, vel „ quæ exinde usque ad triennium vel aliud „ tempus, in certis Provinciis designatis „ vacarent: quos quidem fructus pro se „ & Camera Apostolica Romani Pontifices per suos Collectores percipiebant. „

(2) *De Beneficiis part.* III. *lib.* II. *cap.* LVIII. *num.* VII. *seqq.*

(3) *Dissert. cit. art. VI.*, ove prova, che *annatas solvere, pium est: exigere, nec simoniacum, nec injustum.*

(4) Giulio Sangallo, Francesco Antonio Zaccaria, e altri.

(5) „ La celebre fabbrica di S. Pietro „ meritò in ogni tempo, che la pietà de' fedeli vi contribuisse con abbondanti li„ mosine, „ come dice il nostro Anonimo nel suo *Discorso pag.* 89. *seg.*, e dopo che questa pietà incominciò ad intiepidirsi, i Romani Pontefici nei tre ultimi secoli a favore della medesima fabbrica fecero alcune disposizioni, ma nè essi, nè i loro Predecessori imposero ai Fedeli per la suddetta fabbrica le varie tasse spacciate dallo stesso Anonimo.

(6) Vale a dire per i Ministri, che assistono al Pontefice nel governo della Chiesa universale.

Digitized by Google

le Leggi, che vietano l' erezione dei privati (7) Oratorj, la lettura dei libri contrarj alla (8) Religione, l' ingresso nella (9) Clausura delle Monache, la celebrazione della Messa colla (10) parrucca, la pluralità di benefizj (11) residenziali, e la celebrazione del Matrimonio fra parenti, ed (12) affini in certi gradi, non hanno facoltà di dispensare i Vescovi, e gli Ordinarj, onde per necessità, non celebrandosi attualmente Concilio generale, alla Santa Sede ricorrer deve chi ottener brama le predette dispense. 3. Che il diritto di mandare Nunzj colla qualità di Legati a latere, e con giurisdizione, fu esercitato dai Romani Pontefici dai tempi più rimoti, e molto prima che comparissero le false Decretali d' Isidoro, e nasce in loro dal Primato di giurisdizione sopra tutta la Chiesa (13) ricevuto da Gesù Cristo. Conciosiacchè „ non (14) potendo Sua Beatitudine di persona assistere in tutte le parti del-

„ la

(7) *Concil. Trident. Sess. XXII. in Decreto de observandis, & evitandis in celebratione Missæ* ordina ai Vescovi, „ ne .. pa- „ tiantur privatis in domibus, atque omnino extra Ecclesiam, & ad divinum tantum cultum dedicata Oratoria ab eisdem „ Ordinariis designanda, & visitanda, sanctum hoc sacrificium a Sæcularibus aut „ Regularibus quibuscumque peragi .... „ non obstantibus privilegiis, exemptionibus, appellationibus, ac consuetudinibus quibuscumque. „ Ora da questa Conciliare disposizione segue: „ ut non „ amplius Episcopis facultas sit concedendi usum Oratoriorum privatorum in domibus Laicorum, causa in iisdem Missam „ celebrandi; cum licentia, quæ ab ipsis daretur, celebrandi Missam in Oratoriis privatis, neutiquam stare possit cum præcepto a Concilio eisdem ipsis imposito, ne id permittere debeant; ac proinde prædictum Jus ad Sanctam Sedem devolutum fuisse, quoniam circumstantiæ „ temporum, & Oratoriorum privatorum „ in Laicorum domibus dilatatio minime „ permittebant, ut eadem prorsus abolerentur, „ come scrive Benedetto XIV. nella lettera Enciclica al Primate, agli Arcivescovi, e ai Vescovi del Regno di Polonia in data dei 2. di Giugno del 1751, §. II. *tom.* III. *Bullar. ejusd. pag.* 382.

(8) La maligna infezione, che pur troppo si contrae dalla lettura dei Libri contrarj alla Religione, ogniqualvolta chi li legge non abbia un sodo fondo di dottrina, e di pietà, obbligò i Romani Pontefici a riservare all' Apostolica Sede la facoltà di concedere la licenza di leggere simili libri, anzi alcuni di essi a rivocare le licenze concedute di leggerli. Vedi la *Storia Polemica delle proibizioni de' libri scritta da Francesco Antonio Zaccaria lib. II. Diss. I. cap.* IV. Se il nostro Anonimo non avesse mai letto tali libri, non si sarebbe guastata la mente, e il cuore, e non avrebbe sorbito il micidiale veleno, che di poi ha sparso nei due libelli, che confutiamo.

(9) *Concil. Trident. Sess.* XXV. *de Regularibus, & Monialibus cap. V.* Vedi le Costituzioni dei Romani Pontefici indicate dal P. Lucio Ferraris nella sua Biblioteca *Verb.* Moniales *art.* III. *num.* 44. *seqq.* Ove si vuole osservare la mala fede dell' Anonimo, il quale generalmente afferma, che *l' ingresso nella clausura* dovea *farsi dalla Curia Romana*, quando è certo, che per i casi necessarj i Superiori Ordinarj possono permetterlo.

(10) Il Cardinal Prospero Lambertini, poscia Benedetto XIV. *Institut. Eccles.* XCVI. prova „ non posse absque facultate Pontificis Pileolum, & Comas adscititias in celebratione Missæ adhiberi, licet breves „ sint „ & tonsura clericalis appareat. „

(11) *Concil. Trident. Sess. VII. De Reformatione cap.* IV., *&* V., *& Sess.* XXIV. *in Decreto de Reformatione cap.* XVII.

(12) *Concil. Lateranense* IV. *sub Innocentio* III. *cap. L. Collect. Concil. tom.* XIII. *col.* 986., *& Concil. Trident. Sess. XXIV. in Decreto de Reformatione Matrimonii cap. II. seqq.* Veggasi ancora *Sanctis. Dom. Nostri Pii Papæ Sexti responsio ad Metropolitanos Moguntinum, Trevirensem, Coloniensem, & Salisburgensem super Nuntiaturis Apostolicis edit. alt. Romæ* MDCCXC. *Cap.* 1. *num.* 5. *seqq.*

(13) *Respons. ejusd. cap.* VIII. *De jure Apostolicæ Sedis mittendi Nuncios tam Extraordinarios, quam Ordinarios stabili jurisdictione pollentes pag.* 170. *seqq.*

(14) Queste sono parole di Monsignor Luigi

„ la Chiesa, è però necessitato, che lo faccia per mezzo dei suoi Legati, „ ad effetto di mantenere zelanti i suoi Sudditi, di correggerli, e d' infor- „ marsi dello stato delle Chiese, dell' adempimento degli obblighi dei Ve- „ scovi, e distribuire a tutti quelle grazie, che dispensa per mezzo dei suoi „ Nunzj, consolando tutti con facilitar loro il ricorso nella materia Ecclesiasti- „ ca ed in tutti gli altri ufficj, che appartengono ai detti Legati; il che si- „ milmente pratticò Cristo mentre stiede in questo Mondo, inviando i suoi „ Apostoli dove gli pareva conveniente . „ 4. Che prima dell' anno MCCC. i Superiori dei principali Monasterj (15) incominciarono a prendere i spoglj dei Priorati a loro soggetti, e dello stesso diritto usarono i Vescovi riguardo alla eredità dei Beneficiati secolari sudditi di essi, che passavano all' altra vita; che molto dopo, nè in tutti i Regni, e con varie limitazioni i spoglj degli Ecclesiastici furono addetti alla Camera (16) Apostolica; che i spoglj degli Arcivescovi, e Vescovi del nostro Regno in vigore delle Costituzioni d' Innocenzo (17) XII., e di Benedetto (18) XIII. appartengono alle respettive Chiese Metropolitane, e Cattedrali, e che da questa *importante gabella*, come piace al nostro Anonimo di chiamarla, possono con somma facilità liberarsi i Beneficiati, impiegando tutto ciò, che soppravanza loro dalle rendite Ecclesiastiche, a favore della Chiesa, e dei poveri, come dai sacri Canoni si prescrive. Onde, volendosi rettamente giudicare, si converrà col Venerabile Cardinale Baronio, (19) che la Legge dello Spoglio tende a mantenere, e promovere l' osservanza dei Canoni, e a punire l' avarizia degli Ecclesiastici, che dimentichi del proprio dovere, accumulano denaro, e roba per arricchire i loro congiunti, ed amici.

CCCC. Sia pur così, replicarà forse l' Anonimo, non abbia Isidoro il Mercante corrotta la disciplina della Chiesa, il nuovo Codice di Leggi sacre debba rispettarsi egualmente che l' antico, nè sia stato architettato sul modello del sistema feudale, ed in esso al Romano Pontefice non si conceda diritto alcuno, che al medesimo non competa, come a supremo Gerarca della Chiesa, e le circostanze attuali esigano, che si ritenga il sistema da più secoli introdotto, sussiste ciò non ostante, che con questo nuovo sistema ritrae Roma da tutti i Regni i più copiosi tesori. Giacchè l' Avversario con questa sua replica mi provoca all' esame della terza accusa dal medesi-

Luigi Belluga Vescovo di Cartagena, e poi Cardinal celebratissimo della S. R. C. nel *Memoriale al Re Filippo Quinto sopra le materie pendenti colla Corte di Roma, ed espulsione del Nunzio di sua Santità dalli Regni di Spagna tradotto dall' idioma Castigliano* §. V. *num.* 68. *pag.* 63.

(15) Lodovico Tomassino *Part. cit. lib.* II. *cap.* LVI. *num.* 1. *seqq.*

(16) *Ibid. cap. LVII.* Vedi il P. Lucio Ferraris nella sua Biblioteca *verbo* Spolium *num.* 27. *seqq.*

(17) Innocenzo XII. *Constit.* Inscrutabili *num.* LXXXI. *Bullar. Rom. tom.* IX. *pag.* 342. *seqq.*

(18) Benedetto XIII. *Constit.* Sacrosancti Apostolatus *num.* XIII. *Bullar. ejusd. tom.* XI. *part. alt. pag.* 324. *seqq.*

(19) Baronio *ad an.* 397. *n.* LXIV. „ Sed & „ ad ejusmodi negotiatorum potius dicen- „ dorum quam clericorum avaritiam compe- „ scendam, cum segniores essent Episco- „ pi legis vindices, & ipsi interdum eo- „ dem morbo languerent: jure meritoque „ Catholicæ Ecclesiæ Episcopus Romanus „ Antistes, ad vindicandas ejusmodi ex bo- „ nis

desimo contro la Santa Sede proposta, è ben dovere, che gli dia soddisfazione. Primieramente adunque avverto, essere una sparata indegna di uomo onesto l'asserire, che Roma da tutti i Regni ritrae i più copiosi tesori. Conciosiacchè dall'esatto computo delle rendite dei benefizj, che percepiva Roma da tutto il Mondo Cattolico al tempo del Bozio (1), che scrisse nell'anno 1595., risulta, che la somma intera non oltrapassava annualmente settecento mila scudi d'oro: ai quali aggiungendo altri trecento mila per altri titoli, quanti forse non si ricavavano, in tutto era un milione di scudi d'oro; nè da quel tempo le contribuzioni si sono aumentate, ma anzi diminuite. Ripartasi ora a proporzione questa somma per tutti i Stati Cattolici, e poi si decida, se non sia una esagerazione ben caricata il dire, che Roma da tutti i Regni ritrae i più copiosi tesori. Secondariamente rispondo, che al Romano Pontefice „ per (2) tutti i diritti, Naturale, Divino, ed Ecclesiastico, „ si debbono i suoi alimenti, e congrua in tutto il necessario, e conveniente per conservare l'Autorità Pontificia, e conservare tutti i Tribunali, Congregazioni, e Ministri necessarj per l'universal Dispaccio di tutta la Chiesa, a cui la Sua Santità, e tutti servono, perchè *Mercenarius est dignus mercede sua*, come disse Cristo: E tanto Sua Santità, quanto le Congregazioni, Tribunali, e Ministri, che servono alla Chiesa deve mantenerli la Chiesa, perchè come disse S. Paolo: *Qui in sacrario operantur, quæ de sacrario sunt edunt, & qui Altari deserviunt, cum Altari participant*; Onde tenendo per Cristo la Cura, e l'amministrazione generale di tutto l'Ecclesiastico, e sue rendite; a questa amministrazione è di giustizia dovuto lo stipendio, e stipendio corrispondente a tale amministratore, ed a tale Amministrazione. Ed essendo il nostro Padre, che ci alimenta nello spirituale, lo dobbiamo alimentare nel temporale, come disse il medesimo S. Paolo: *Si nos Vobis Spiritualia seminamus, magnum est, si nos Carnalia vestra metamus*. „ Nè vale l'asserire, che i Romani Pontefici godono un ragguardevole Stato temporale. Imperrocchè sanno „ tutti (3) quelli, che hanno conoscimento delle cose dell'Italia, che nelle Guarnigioni, e nelle Galere, che Sua Santità mantiene contro i Turchi, e nei salarj de' Ministri di Giustizia si consuma tutto, e non avanza; e sebbene non fosse così, sem-

„ pre

„ nis Ecclesiæ partas ac male congestas „ opes, per provincias consuevit mittere „ exactores, quos nominant Collectores. „ De quorum importuna exactione cum „ multi querantur; hos facile vitabunt, & prudenti arte deludent, qui „ bona Ecclesiæ, quæ supersunt, non congregarint, sed in pauperes erogarint. „ Oltre i punti accennati l'Anonimo nel *Discorso pag. 55. seg.* tocca la riserva dei Vescovati, e dei benefizj vacanti in Curia, le Commende, e la provisione dei benefizj prima dalla naturale vacanza per anticipazione, delle quali cose avendo esattamente trattato il P. Lodovico Tomasino nell' Opera sovente citata, alla medesima rimettiamo il Lettore, per non ripetere quel tanto, che da altri è stato detto.

(1) Tommaso Bozio *De signis Ecclesiæ tom. 1. lib. X. Sign. XLII. cap. XII. num. XIX. edit. Rom.* „ Certissimum ... est, & quivis, si „ velit, Romæ cognoscere potest e Codicibus rationum veracissimis, e fructibus „ Beneficiorum non percipere Pontificem „ Romanum e toto orbe Christiano quotannis septingenta aureorum millia. „

(2) Belluga nel *Memoriale citato* §. 1. *num. 1. p. 4. seg.*

(3) Ivi §. II. *num. 19. pag. 20. seg.*

Digitized by Google

„ pre à la Santità Sua a favore quel *quis militat suis stipendiis unquam?* „ S. Paolo. Nettampoco pare, che fosse giusto, che quei Sudditi di Sua San- „ tità restassero carichi dell' obbligo di mantenere colle loro contribuzioni „ le Congregazioni, i Tribunali, e tutti i Ministri della Corte di Roma, ne- „ cessarj per il governo spirituale di tutta la (4) Chiesa. „ In terzo luogo rifletto, che Roma non è Corte di Romani quivi abitanti per discendenza, ma di Ecclesiastici congregativi per elezione da varii paesi del Cristianesimo; che i primi Giudici dei Tribunali, e Magistrati di Roma, e del maggiore principalmente, che è la Ruota, non si prendono dalle sole Provincie al Romano Pontefice temporalmente soggette, ma ancora da altri Regni, e Dominii del Cristianesimo; che l' amministrazione, ed il governo delle Signorie di San Pietro confidasi per lo più a quelli, i quali sono sudditi di altri Potentati; e che lo stesso avviene delle Nunziature (5) Apostoliche, onde del denaro, che perviene a Roma da tutto il Cristianesimo, tutto il Cristianesimo partecipa. Finalmente osservo, che le rendite dei Patrimonii della Chiesa Romana esistenti in altri (6) Stati, e dei fondi dello Stato Pontificio addetti al mantenimento di tanti Collegj di varie Nazioni (7) Oltramontane, ed il fruttato degl' immensi tesori dello stesso Stato mandati a benefizio dei Principi Cattolici in gravissimi pericoli d' inevitabili eccidj per invasioni Turchesche, o di altro (8) genere, di gran lunga eccedono le somme, che Roma da tutti i Regni ritrae. Essendo adunque le contribuzioni, che la Chiesa Romana

(4) Natale di Alessandro nella Dissertazione citata (§.prec. not.1.) *art.*IV. §.XXI. si propone questa stessa obbiezione, e §. XXII. risponde così: „ Aucta Sedis Apostolicæ temporali Majestate, novas ipsi „ præbitas fuisse ingentium sumptuum occasiones nemo nescit; aucta fuisse cum „ opibus onera, universalis Ecclesiæ necessitatibus Pontifices consulere debere „ pro viribus, ærario vacuo id non posse; tantillum Annatarum subsidium, quarum solutionem iis interdum condonant, „ qui ad opulentiora Beneficia promoventur, sive ob merita in Ecclesiam, sive „ ob Regum ac Regni Administrorum commendationem, superfluum non esse Pontificibus, qui in solam Ecclesiæ utilitatem Ecclesiæ bona profundunt, sive ad „ Imperii Christiani defensionem adversus „ Infideles, sive ad subveniendum Christianis, & Catholicis Regibus, cum factionibus Hæreticorum, aut quorumvis „ perduellium conjurationibus eorum Majestas ac Regna in discrimine versantur, „ sive ad destinandos fovendosque Prædicatores in terras Infidelium ad fines Ecclesiæ propagandos; sive ad Neophitorum „ Urbis, & Ditionis totius Ecclesiasticæ levandam inopiam; ut fecere *Pius V. Clemens IX. Innocentius Undecimus*, atque „ Sanctorum Pontificum hac etiam in re „ imitator *Innocentius Duodecimus* ad hanc „ diem fecit, & porro facere non cessat. „

(5) Leggasi Monsignor Fontanini nella *Istoria del Dominio della Santa Sede sopra il Ducato di Parma, e Piacenza lib.* III. *cap.* XXXV. *pag.* 268. *seg.*

(6) Gli ampj Patrimonii in diverse Regioni del Mondo dalla pia liberalità degli Augusti, e di altri Signori donati alla Chiesa Romana (§. CCCLVII. not. 1.) fuori dello Stato ai Romani Pontefici temporalmente soggetto, anche al presente esistono, ma essendo passati in altre mani, dai medesimi che percepisce la Sede Apostolica?

(7) Tali sono i Collegj Germanico-Ungarico, Greco, Inglese, Ibernese, Scozzese, e altri.

(8) Non è possibile formarne una somma esatta. Dalle notizie però, che ne abbiamo, si ricava, che se il denaro uscito dallo Stato Pontificio per simili bisogni fosse stato dato al 3., o al 4. per 100., la Camera Apostolica ne ritrarrebbe annualmente più di due milioni di scudi Romani, quanti certamente non ne ritrae dalle Annate, o mezze Annate dei benefizj di tutto il Mondo Cattolico.

Digitized by Google

dai suoi figli riceve, alla medesima per tutti i diritti dovute, e da lei accogliendosi tutte le Nazioni a partecipare dei suoi beni, e delle sue dignità, e coll' entrate stesse del suo temporale (9) Dominio avendo ella in tutti i tempi sovvenuto, e sovvenendo, per quanto può, ai temporali bisogni di tutti i Fedeli, che da essa implorano (10) soccorso, chi ardisce dipingerla qual lupa divoratrice delle sostanze del Cristianesimo, si mostra spogliato dei sentimenti di giustizia, di gratitudine, e di amore del comun vantaggio della Cristiana Repubblica.

(9) Il Dominio temporale della Chiesa è uno Stato della stessa natura degli altri, e se in esso si ammettono anche le persone di altri Stati all'abito Religioso, ai benefizj Ecclesiastici, e alle cariche dello Stato medesimo ancora più ragguardevoli, e lucrose, non nasce certamente da obbligo, o da vincolo allo stesso Stato inerente. Per la qual cosa sono in gravissimo errore coloro, i quali si persuadono, o spacciano, che tutti i Nazionali dei Stati Cattolici abbiano su lo Stato Pontificio un qualche diritto, quando è manifesto, che questo Stato è della medesima condizione degli altri. Onde corre la stessa ragione per quelli, che nati sono e. g. nel Regno nostro riguardo allo Stato Pontificio, che per i naturali dello Stato Pontificio riguardo al nostro Regno. Quanto poi alle cariche, e dignità, che riguardano la Chiesa universale, come è principalmente la Cardinalizia, è convenientissimo, che il Papa prenda i soggetti „ ex omnibus Christianitatis „ nationibus, quantum commode fieri po„ terit, prout idoneos repererit, „ come dicono i Padri del Concilio di Trento *Session.* XXIV. *De Reformat cap.* 1., ma come osservò il Cardinal Belluga, non è giusto, che il loro sostentamento sia a carico dello Stato Pontificio, se non proporzionalmente, nè fu mai intenzione dei Principi, che fecero dono ai Successori di San Pietro di Provincie, e Città (§. CCCLVI.) di soggettarle a doppio peso, cioè a quello di pagare i tributi necessarii per il mantenimento del proprio Principe, e a quello di sostentare tutti i Ministri, che servissero la Chiesa universale, nè Roma, e il suo Ducato, e altri Popoli con mettersi sotto il governo dei Papi nel temporale (§. cit.) intesero di addossarsi un peso alle loro forze altronde insopportabile.

(10) Agli esempj in questo genere dati da altri Sommi Pontefici si può aggiungere quello del Pontefice felicemente regnante PIO SESTO d' immortale ricordanza in ricevere, e provvedere di tutto il necessario tanti Ecclesiastici, e tante Monache cacciate, o profughe dal Regno di Francia per le cause a tutti note.

Digitized by Google

CAPO XII.

Della esenzione degli Ordini Regolari dalla giurisdizione dei Vescovi, e del Clero Ecclesiastico dalla giurisdizione Civile.

CCCCI. UN nemico dichiarato della Chiesa, dell' Apostolica Sede, e del Chiericato, qual' è il nostro Anonimo Italiano, certamente mirar non può di buon occhio l' esistenza degli Ordini Regolari, da S. Girolamo (1) meritamente appellati fiore, e pietra preziosissima degli ornamenti della medesima Chiesa, e non può riguardare come legittima l' immunità dalla giurisdizione dei Vescovi ad essi conceduta dai Romani Pontefici, nè soffrire, che il Clero tutto sia esente dalla Civile giurisdizione. Perciò lo stesso Anonimo si mostra poco soddisfatto degli Augusti, che in occasione dell' eresie insorte a turbare la Religione consultarono i (2) Monaci, e ne pigliarono la difesa, soffre mal volentieri l' innalzamento dei Monaci stessi alle primarie dignità della Chiesa, a preferenza del Clero (3) Secolare, e le donazioni ai Monasterj fatte dalla pietà dei Principi, e dei Signori di Decime, di Terre, di Signorie, di Baronaggi; e fra le cagioni, che dopo l' anno 1559. nel nostro Regno impedirono al commercio i progressi, che uno stato di pace si lungo avrebbe dovuto (4) proccurare, annovera la venuta d' infinite (5) legioni di Monaci a dilatare i sacri acquisti, e di più insinua, che

(1) S. Girolamo *epist.* XLVI. *al.* 17. *ad Marcellam num.* 10. *tom.* 1. *col.* 204. „ Certe flos quidam, & pretiosissimus lapis „ inter Ecclesiastica ornamenta Monachorum, & Virginum chorus est. „

(2) *Discorso Istorico-Politico pag.* 47. *seg.* (Ragionam prelim. §. XXVIII.)

(3) L' Anonimo in conferma di ciò, che dice dei Monaci, cita *Pachimero lib.* 8. Questi ha scritto le Storie di Michele Paleologo, e di Andronico Paleologo, chiamato il Seniore, pubblicate colla traduzione latina dal P. Pietro Possino della Compagnia di Gesù, la prima nel 1666., la seconda nel 1669. Ma di coteste Storie quella di Michele non oltrapassa il libro sesto, e quella di Andronico il settimo. Abbiamo inoltre un' estratto delle Storie dal medesimo esposte *Francofurti ad Mœnum* MDLXXXVII. col seguente titolo: „ Annotatio locorum quorumdam a Georgii Pachymerii Historia quam a tyrannide Michaelis Palæologi auspicatus usque ad Catelanorum ab Andronico defectionem perducit. „ Ma nell' estratto del lib. VIII. nulla si dice di quello, che il nostro Anonimo gli fa dire dei Monaci. E se il medesimo Anonimo avesse letta la Storia delle Chiese Orientali, avrebbe saputo, che prima ancora del tempo, di cui ei favella, innumerabili Monaci con grandissimo vantaggio della Chiesa erano stati promossi alla dignità Vescovile, e che essendo stato vietato l' uso del matrimonio prima contratto a chiunque era ordinato Vescovo sotto pena di deposizione nel canone XII. Trullano *Collect. Concil. tom.* VII. *col.* 1351., e nel canone XLVIII. *ibid. col.* 1371. essendo stato ordinato, che la moglie del Vescovo consacrato racchiusa fosse in un Monastero distante dall' abitazione dello stesso Vescovo, appresso più frequentemente a Vescovi eletti furono Monaci, che Preti Secolari.

(4) *Discorso Istorico-Politico pag.* 164. *seg.*

(5) Queste infinite legioni di Monaci, che dopo l' anno 1559. si spacciano venute nel nostro Regno *a dilatare i sacri acquisti*, non hanno l' esistenza se non che nella riscaldata fantasia del nostro Anonimo,

Digitized by Google

che i loro Ordini, perchè (6) tanto accreditarono le massime del potere Papale, si vollero esenti dalla giurisdizione dei Vescovi, e soggetti immediatamente alla Sede di Roma, e si decorarono inoltre di tanti spirituali doni, ed indulgenze, che svegliarono le adozioni dei Laici alle regole religiose per profittare di questi famosi privilegj, giacchè „ un abitino, un rosario, un cor„ done, tutto bastava per godere de' privilegj dell' Ordine, e per assicurare „ l' eterna salvezza, „ e chiama le suddette esenzioni mal (7) fondate, e contrarie alla originaria natura dei medesimi Ordini.

CCCCII. Quanto poi alla esenzione del Clero della giurisdizione Civile nella Prefazione al suo Discorso egli dice: (1) „ Allorchè le massime del „ Cristianesimo non furono mascherate dalla malizia umana, i Ministri del „ Santuario non formarono un corpo a parte della Nazione, ma dipendeva„ no dalla medesima forza di quelle leggi, che obbligavano il resto de' Cit„ tadini. „ E poco dopo (2): „ Le antiche Chiese fondate dagli Apostoli „ furono stabilite con principj puri, e semplici, che conducevano direttamen„ te alla perfezione dell' uomo, e del cittadino, e noi vediamo, che questi „ principj si alterano, e si confondono a misura, che cresce l' ambizione sa„ cerdotale. „ Quindi nel Discorso Istorico-Politico, supposta la successione del Cristianesimo al Paganesimo in ragione di Religione dominante, in tal modo argomenta: „ La (3) Chiesa dunque è succeduta al Paganesimo, e per „ questo titolo rappresenta nelle diverse società i dritti dell' antica Religione „ dominante. Ora ognun sa, che il Sacerdozio degli Auguri, de' Flamini, „ degli Augustali, e degli altri Collegj erano soggetti alla civica costituzio„ ne di ciascheduna città. Le persone, che occupavano simili cariche, non „ erano indipendenti dalla forza delle Leggi del governo, nè i beni aderen„ ti a questi corpi godevano di una condizione privilegiata: per conseguen„ za i Sacerdoti della Religione Cristiana sostituiti a quelli del Paganesimo „ non altrimenti furono riguardati nei primi tempi, che come parti, e mem„ bri della repubblica. Perciò saggiamente avvertì *Ottato Milevitano*, che „ la Chiesa fu fondata nell' Imperio, non già l' Imperio nella Chiesa. „ Da ciò noi rileviamo, che i privilegj della Chiesa, le immunità del„ le persone, e dei beni consecrati al culto Divino non possono trar„ re la loro esistenza da verun titolo originario d' istituzione, o di successio„ ne. „ E appresso scrive: „ (4) Il Clero si volle esente dalla civile giu„ risdizione, e le massime dell' antico Sacerdozio degli Ebrei si fecero vale„ re,

mo, avvegnachè si prenda il nome di Monaci anche per denotare gli Ordini Mendicanti, e le Congregazioni di Preti Regolari, o Secolari, come potrà rilevare il Lettore dalla *Istoria Civile del Regno di Napoli* descritta da PietroGiannone *lib.*XXXIV., XXXVIII., *e* XL. *cap. ult.* sotto il titolo *Monaci, e beni temporali*. Falso è altresì, che quelle fondazioni di Conventi, e Monasterj abbiano contribuito ad impedire al commercio *que' progressi, che uno stato di pace sì lunga avrebbe dovuto procurare*, perchè i Regolari, contentandosi di poco, e facendo circolare nello Stato tutte le loro rendite, non impediscono i progressi del commercio Nazionale, ma lo avvivano (§§. CCCLXIX., e CCCLXX.)

(6) *Discorso Istorico-Politico pag.* 57.
(7) Ivi *pag.* 192.
(1) *Pag.* VI.
(2) *Pag.* VII.
(3) *Pag.* 10. *seg.*
(4) *Pag.* 57. *seg.*

Digitized by Google

„ re, onde i Principi convinti dalla lettura del vecchio Testamento, e dalla „ propria pietà tanti privilegj concessero alle persone, ed ai beni delle Chie- „ se. Quindi le Corti Chiesastiche furono separate dalle Secolari: il privi- „ legio Chiericale significa una esenzione totale dalle leggi del Governo, e „ fu la pietra di rifugio di tutti i scellerati, che dopo aver commessi i più atroci „ delitti si toglievano al rigore della giustizia con una carta di pochi carlini. „

CCCCIII. E' troppo nota la pietà, e la dottrina del Santo Abate Dalmazio, (1) e di altri Monaci venerati, e consultati dagli Augusti, nè meno palesi sono i motivi, che indussero i Principi a prendere la difesa del loro Istituto, e per cui innumerabili dalla solitudine del Chiostro si videro chiamati ad occupar le Sedi Vescovili massimamente in Oriente, e i Monasterj furono dotati di ampie rendite, ed ancora di Signorie, e Baronaggi, e gli Ordini Regolari come in tutte le parti del Cattolico Mondo, così nel nostro Regno furono accolti, e meritarono di essere dall' Apostolica Sede d' Indulgenze arricchiti. Parimente non vi è stato mai Cattolico sì poco istruito nella dottrina della Religione, il quale non abbia saputo, che un abitino, un rosario, un cordone non bastava per assicurare l' eterna salvezza, e chiunque ha studiato i primi elementi della Teologia, e del Canonico diritto, scorge per se la falsità delle maligne assertive dell' Anonimo, che il privilegio Chiericale significasse una esenzione totale delle leggi del Governo, e fosse la pietra di rifugio di tutti i scellerati, giacchè è sentenza comune, che i Chierici sono tenuti alla osservanza delle Leggi del Governo, che non ripugnano ai sacri Canoni, e al loro (2) ministero, e la Chiesa ha in qualunque tempo esclusi dalla sacra milizia non solo i rei dei più atroci (3) delitti, ma eziandio coloro, che non erano forniti delle doti da San Paolo nelle lettere a Timoteo, (4) e a Tito (5) per chi si deve aggregare al Clero prescritte. Contento adunque di avere rapidamente accennate coteste imposture, le quali, essendo patenti, non esigono confutazione, passo a giustificare l' esenzioni e degli Ordini Regolari dalla giurisdizione dei Vescovi, e del Clero dalla giurisdizione Civile.

CCCCIV. Chi legge nel Discorso Istorico-Politico, (1) che gli „ Or- „ dini regolari, che tanto accreditarono le massime del potere Papale furono „ riguardati colla più esatta gelosia: perciò si vollero esenti dalla Giurisdizio- „ ne de' Vescovi, e soggetti immediatamente alla Sede di Roma, „ e non è a giorno della Storia delle immunità ai predetti Ordini accordate, si persuaderà

(1) Leggasi *l' Istoria Ecclesiastica descritta da Fr. Giuseppe Agostino Orsi dell' Ordine de' Predicatori Maestro del Sac. Palazzo, e poi Cardinale della S. R. C. lib.* XXIX. *num.* XXVIII.

(2) Per non tediare il Lettore con una lunga serie di citazioni, lo rimetto alle Controversie del Ven. Card. Bellarmino, il quale *De Clericis lib.* 1. *cap.* XXVIII. *prop.* II. stabilisce, e prova, che „ Non sunt exemp- „ ti Clerici ab obligatione legum civilium, „ quæ non repugnant sacris Canonibus, „ vel officio clericali. „

(3) Chardon *Storia de' Sacramenti resa Italiana, e di Annotazioni sparsa, e di Notizie accresciuta dal P. F. Bernardo da Venezia M. O. Riformato tom. III. dell' Ordine lib.* 1. *cap. IV.*

(4) *Epist. I. ad Timotheum cap. III. ver.* 2. *seqq.*

(5) *Epist. ad Titum cap.* 1.

(1) *Pag.* 57.

Digitized by Google

derà, che gl' Istituti Religiosi per avere accreditate le massime di un potere, che alla Sede Apostolica non appartiene, abbiano conseguita la esenzione dalla potestà dei Vescovi, e sieno stati dai Romani Pontefici pigliati sotto l' immediata loro protezione. Ora sappia egli 1. Che a ristringere la giurisdizione dei Vescovi sopra i Monasterj fondati nelle loro Diocesi, o a sottrarli dalla loro cura, i primi non furono i Romani Pontefici. 2. Che questi come supremi Gerarchi della Chiesa universale, e come Patriarchi dell'Occidente ebbero pieno diritto di esentarli dalla potestà dei Vescovi, e di sottoporli immediatamente alla Sede Apostolica. 3. Che vi sono esempj di tali esenzioni anteriori al divolgamento delle Isidoriane Decretali. 4. Che a limitare l' autorità dei Vescovi sopra i Monasterj delle respettive loro Diocesi, o a soggettarli immediatamente alla giurisdizione di altri, si mossero i Vescovi stessi fondatori dei Monasterj, e i Concilj, per sottrarre i Monaci dalle ingiuste oppressioni, e violenze, che spesso soffrivano dall' avidità, e prepotenza dei loro Ordinarj, i quali abusando del diritto, che sopra di essi godevano, sovente turbavano la quiete, e il silenzio dei Monastici recinti; si appropriavano una gran parte delle offerte fatte ai Monaci dai pii Fedeli; per titolo delle Ordinazioni, del sacro Crisma, e dell' Olio Santo, del possesso, che davano agli Abati, e della visita dei Monasterj, e del Sinodatico, e Cattedratico esigevano grosse somme; in morte degli Abati s' ingerivano nella elezione dei successori, traevano Monaci dai Monasterj per farli Chierici, ovvero per impiegarli nella riforma di altri Monasterj senza il consenso dell' Abate; e pensando ai loro proprii interessi più che al bene delle loro Chiese lasciavano i Monasterj in preda degli uomini del secolo. 5. Che i Romani Pontefici per ristorare la Monastica disciplina pur troppo nell' Occidente decaduta, e per conservare negli Ordini dipoi istituti sull' esempio delle Congregazioni Monastiche l' uniforme osservanza della regola da loro abbracciata, giudicarono necessario di esentarli dalla potestà dei Vescovi, e di collocarli sotto l' immediata autorità della loro Sede; e che queste esenzioni nessun pregiudizio recano all' autorità dei Vescovi, i quali per quello appartiene all' amministrazione della Diocesi, ed alla cura delle anime a loro commesse, serbano tuttavia ampia giurisdizione sopra i (2) Regolari, non potendo essi Regolari senza autorità del Vescovo, nella di cui Diocesi sono, esercitare cura di anime, usare sopra la Plebe a lui suddita la potestà di sciorre, e di legare, e di predicare al Popolo la divina parola: onde tutta la loro libertà è ristretta tra i limiti del loro Chiostro; anzi se il Monastero non alimenta almeno quattro Sacerdoti, e due Laici, Innocenzo X. volle, che fosse onninamente soggetto all' Ordinario. Tutte queste cose sono state con indubitati documenti confermate dagl' impugnatori di Pietro Giannone, del finto Giustino Febbronio, e di Giuseppe Valentino (3) Eybel. Pertanto l' Anonimo, che

(2) In quanti capi i Regolari soggetti sieno ai Vescovi o per potestà propria, o per potestà delegata loro dalla Sede Apostolica, la mostra il P. Lucio Ferraris nella sua Biblioteca *verbo* Regulares *Art. II. num. 2. seqq.* Veggansi anche Benedetto XIV. *De Synodo Diœcesana lib.* IX. *cap.* XV. *num.* IV. *seqq.*, e gli Autori dal medesimo citati.

(3) Il nostro Lettore potrà consultare il

che ha ardito chiamare mal fondate l' esenzioni degli Ordini Regolari, da tutti i veri Cattolici riputato sarà uomo contro l' Apostolica Sede animato assai peggio degli Eretici, e dei Greci Scismatici, i quali negano bensì al Romano Pontefice il Primato di giurisdizione sopra tutta la Chiesa, ma non gli contrastano i diritti, che a lui, come a Patriarca di Occidente, e a Metropolitano d' Italia competono. Imperocchè frà i diritti dal Patriarca di Costantinopoli, e dal Primate dell' Affrica esercitati troviamo la soprantendenza ai Monasterj delle Diocesi da loro dipendenti, e perciò esenti dalla giurisdizione degli Ordinarj del luogo, ove erano fondati.

CCCCV. Ma l' esenzioni degli Ordini Regolari sono contro l' originaria loro natura. Se l' Anonimo semplicemente asserisse, che i Monaci furono nativamente soggetti alla giurisdizione dei Vescovi, che per lo più erano fondatori, e nutritori dei Monasterj, e comunemente riguardati come Padri di essi, non avremmo che dire contro di lui, se non forse, che i Monaci Cenobiti fino dai primi tempi andarono liberi, ed esenti dall' autorità dei Vescovi in molte cose, e specialmente nella elezione del loro Superiore, o Abate, la quale doveva farsi da tutta la Congregazione dei Monaci, nè in quella poteva impacciarsi il Vescovo, se non in quanto a lui apparteneva ordinare, e consacrare l' Abate (1) eletto. Ma egli parla generalmente degli Ordini Regolari, e caratterizza l' esenzioni loro concedute per contrarie alla originaria loro natura. Ora è manifesto, che i Domenicani, i Francescani, e altri Ordini Regolari nell' atto della loro conferma dai Romani Pontefici ricevuti furono sotto l' immediata protezione della Sede Apostolica, e dalla giurisdizione dei Vescovi (2) esentati, e che in nessun conto ripugna la esistenza di un Ordine Regolare indipendente dalla potestà dei Vescovi, ed a quella del Papa immediatamente soggetto, anzi questa indipendenza dai Vescovi e questa immediata soggezione al Papa entra necessariamente nel piano di un Ordine fondato con certa regola di gerarchia, onde ai Monasterj particolari presiedono i Superiori locali, e ai Monasterj di tutta una Provincia un Superior Provinciale, ed a tutti i Monasterj di molte Provincie un Superiore Generale. Imperocchè un tal corpo non può formarsi, o sussistere, lasciando i Conventi sotto la dipendenza dei Vescovi Ordinarj, perchè tanti per così dire sarebbero i Superiori a questo corpo, quanti i Conventi, che lo componessero, e a nulla giovarebbe all' Ordine, l' avere Superiori Provinciali, e un Superiore Generale, quando ciascun Vescovo potesse nei Monasterj della sua Diocesi con disposizioni contrarie render inutili i provvedimenti

P. Gian Antonio Bianchi *Dell' esterior polizia della Chiesa lib.* II. *cap.* II. §. V. *tom.* IV. *pag.* 360. *seq.* il P. Sangallo *Dello stato della Chiesa, e legittima potestà del Romano Pontefice contro il nuovo sistema dato alla luce da Giustino Febronio cap.* XVIII. *num.* 35., 36., *e* 66., *l' Anti-Febbronio part.* II. *cap.* I. §. VI. *segg. tom.* IV. *pag.* 222. *segg.*, e *Pisti Alethini Epistolar. ad Auctor. Anonim. Opusculi inscripti* Quid est Papa? *tom.*1.*epist.* III. *num.* XIV. Potrà inoltre vedere il P. Lodovico Tomassino nell' Opera intitolata *Vetus. & nova Ecclesiæ disciplina circa Beneficia part.* 1. *lib.* III. *cap.* XXIX. *seqq.*

(1) Lodovico Tomassino *lib.cit.cap.*XXVI. *seqq.*, e Bianchi §.*cit.num.* II. *pag.* 363. *segg.*

(2) Tanto risulta dalle Bolle dei Romani Pontefici, da cui confermati furono gli Ordini suddetti, le quali Bolle legger si possono nei rispettivi Bollarii dei medesimi Ordini, e nel Bollario Romano.

Digitized by Google

menti dei Superiori dell' Ordine, come naturalmente (3) accaderebbe. Quindi appena i Monasterj dei Monaci incominciarono ad unirsi in Congregazioni, non si trovò altro espediente per mantenere l' uniformità della regolare disciplina, se non quello di esentarli dalla potestà dei Vescovi, e di collocarli sotto l' immediata giurisdizione della Santa Sede, e l' esperienza ne dimostrò il vantaggio. Conciosiacchè laddove la distrazione, e separazione dei Monasterj sotto distinte giurisdizioni di diversi Vescovi senza il reggimento di un Capo, dal quale dipendessero, aveva portata la decadenza nel Monachismo; e generata notabile diversità di costumi a misura degli umori dei Vescovi ora favorevoli, ora contrarj alla Monastica professione, l' unione dei Monasterj in un corpo di Congregazione diretto da un Abate generale, e soggettato al Romano Pontefice ristabilì nel Monachismo la primiera osservanza, „ dimodochè (4) anche nel Secolo XI., e XII. ne uscirono illustri personaggi, che „ portati alla Cattedra di San Pietro l' ornarono di molte riguardevoli virtù, e diversi Monasterj fiorirono per l' osservanza regolare, e con odore di santità. „ Nè con quelle esenzioni riconosciute legittime, e necessarie dalla massima parte dei Vescovi, e dai generali Concilj, e particolarmente dal generale Lateranese, sotto Leone X., e dal Tridentino, (5) si recò pregiudizio agli Ordinarj, mentre come osserva San Tommaso d' Aquino, „ si (6) pregiudica, a qualcuno, quando se gli „ sottrae ciò, che fu introdotto a suo favore, o è di suo vantaggio. Ma „ la soggezione di qualche suddito al reggitore della Chiesa non è stabilita „ principalmente per utile dei presidenti, ma per utile dei sudditi. Per la „ qual cosa in Ezecchiello al capo XXXIV. versetto 2. si dice: *Guai ai Pastori d' Israelle, che pascevano se stessi. Le greggi non sono pasciute dai Pastori?* E perciò non si fa alcun pregiudizio al Rettore di una Chiesa, „ quando senza suo danno un di lui suddito viene esentato dalla sua potestà, come il Papa esime l' Abate dalla potestà del Vescovo, senza pregiudizio di questo, e similmente il Vescovo dalla giurisdizione dell' Arcivescovo. Che se poi il Papa stesso si adopra per la salute dei sudditi, o „ ne incarica altri, non solamente non reca pregiudizio a quegli, dalla cui „ giurisdizione alcuni sudditi esenta, ma gli comparte un gran benefizio, „ che volentierissimo si accetta da tutti i Superiori Ecclesiastici, i quali non „ cercano le cose loro, ma quelle di Gesù Cristo. „

CCCCVI. E quì permettetemi, Signor Anonimo, che ingenuamente vi dichiari, che, qualora voi siate, come ne corre fama, Superiore Ecclesiastico, mi trovo nella dura necessità di escludervi dalla classe di quelli, che

qua-

(3) Bianchi §. *cit. num.* X. *pag.* 184. *seg.*

(4) Muratori *Dissertazione LXV. sopra le Antichità d' Italia tom.* III. *part.* II. *pag.* 95.

(5) Leggasi la *Risposta alle richieste di un gran Prelato circa la Gerarchia della Chiesa, e la giusta Difesa delli Privilegiati, e Religiosi cavata da' Concilj, da' Santi Dottori, e dalli più dotti Theologi della Chiesa, per Francesco Fontana Predicatore del Re Cristianissimo in lingua Francese, e trasportata nell' Italiana da Giuseppe de' Neri Theologo, e Sacerdote Romano in Fiorenza nella Stamperia de' Sermatelli* 1638. Tralascio la citazione di altri libri sullo stesso argomento ai giorni nostri pubblicati, perchè abbastanza noti.

(6) S. Tommaso d' Aquino *Opusculo XIX. cap.*

Digitized by Google

quærunt . . . . quæ sunt (1) *Jesu Christi*. Imperocchè questi, anzichè riprovare l' esenzione degli Ordini Regolari dalla loro giurisdizione, ringraziano il Signore di essere liberi dalla cura degli Ordini medesimi, e perchè alleggeriti da questa ingerenza sono più a portata di soddisfare agli altri doveri del loro ministero, e perchè scorgono i vantaggi, che dal nuovo piano introdotto pel buon regolamento degli Istituti Religiosi ridondano alla Chiesa. Sono dunque costretto ad arrolarvi, non senza mio grave rammarico, alla classe di quegl' infelici, che *quæ sua sunt*, *quærunt*, massimamente perchè vi palesate nemico di tutto il corpo Ecclesiastico, ripetendo l' esenzione dalla giurisdizione Civile, di cui esso è da tanti secoli legittimamente in possesso, dalla malizia umana, che mascherò le massime del Cristianesimo, e dall'ambizione Sacerdotale, che alterò, e confuse i principj puri, e semplici, coi quali stabilite furono dagli Apostoli le antiche Chiese. Ma dove mai Gesù Cristo ordinò, dove gli Apostoli insegnarono, che le persone, e i beni degli Ecclesiastici non possono godere di una condizione privilegiata? Produca l' Anonimo un solo testo dai Santi Vangeli, o dalle lettere Apostoliche, da cui si ricavi la di lui spacciata ripugnanza della immunità reale, e personale del Clero colle massime del Cristianesimo, e coi principj puri, e semplici, co'quali stabilite furono dagli Apostoli le antiche Chiese, e gli dò vinta la causa. Ma se non può produrlo, perchè realmente un tal testo nei Vangeli, e nelle lettere degli Apostoli non esiste, confessi di avere avanzata una falsità perniciosa, e di essersi di poi vergognosamente contraddetto, affermando, che „ i Principi „ convinti dalla lettura del vecchio Testamento, e dalla propria pietà tanti „ privilegj concessero alle persone, e ai beni delle Chiese. „ Imperocchè, se i privilegj conceduti alle persone, e ai beni delle Chiese combattessero le massime del Cristianesimo, e i principj puri, e semplici dell' Apostolica dottrina, i Principi, che li (2) concessero, non dovrebbero essere lodati come pii, ma biasimati come prevaricatori del divino diritto.

cap. IV. tom. XVII. fol. 137. *col.* 1. *seq.*
„ Præjudicium dicitur fieri alicui, quando „ subtrahitur ei aliquid, quod in favorem „ ejus introductum est, vel quod ad utilitatem ejus ordinatur, sed subjectio alicujus subditi ad rectorem ecclesiæ non „ est ordinata principaliter ad utilitatem „ præsidentium, sed ad utilitatem subjectorum. Unde Ezech. 34. dicitur. Væ „ pastoribus Israel qui pascebant semetipsos. Nonne greges pascuntur a pastoribus; & ideo nullum præjudicium fit „ rectori ecclesiæ, quando subditus ejus „ a sua potestate eximitur sine præjudicio „ ejus, sicut Papa eximit abbatem a potestate episcopi sine ejus præjudicio, & „ similiter episcopum a potestate archiepiscopi. Si autem ipsemet operetur in „ subditis, quæ pertinent ad salutem, vel „ aliis hoc ipsum committat, non solum non „ facit ei præjudicium, sed præstat ei magnum beneficium, quod maxime acceptatur a cunctis rectoribus, qui non „ quærunt quæ sua sunt, sed quæ Jesu „ Christi. „

(1) S.Paolo *in epist. ad Philippenses cap.*II. *ver.*21. „ Omnes . . . . . quæ sua sunt quærunt, non quæ sunt Jesu Christi: „ cioè, come spiega S.Tommaso d'Aquino *Lect.IV. in cit. cap. tom.*XVI. *fol.*154. *col.*1. „ *Quæ sua sunt quærunt* . . . . idest non quæ ad „ salutem proximorum sunt, & ad honorem Dei, quærunt, sed quæ ad lucrum, „ & gloriam, & quæ sua sunt. „

(2) La taccia stessa caderebbe sulla Chiesa universale, la quale ha accettate, e sostenute le predette esenzioni. Ora non altri, che un marcio Donatista osarà affer-

CCCCVII. Convinto in tal modo di falsità, e di contraddizione l' Anonimo, vediamo quanto sia concludente l' argomento, con cui esso pretende provare, che al Clero neppure per titolo di successione si debba una condizione privilegiata. Egli dunque ragiona così. La Chiesa è succeduta al Paganesimo, e per questo titolo rappresenta nelle diverse società i diritti dell' antica Religione dominante; ora ognun sa, che il Sacerdozio degli Auguri, dei Flamini, degli Augustali, e degli altri Collegj era soggetto alla civica costituzione di ciascheduna Città, e che le persone, che occupavano simili cariche, non erano indipendenti dalla forza delle Leggi del governo, nè i beni aderenti a questi corpi godevano di una condizione privilegiata; dunque i privilegj della Chiesa, le immunità delle persone, e dei beni consacrati al culto divino, non possono trarre la loro esistenza da verun titolo originario d' istituzione, o di successione. Ecco il dardo, con cui l' Avversario si lusinga trafiggere mortalmente l' esenzioni del Clero, ma che in realtà è *telum* (1) *imbelle sine ictu*, non per debolezza del braccio, che lo scaglia, ma perchè di sua natura è spuntato. Imperocchè è falso falsissimo, che la Chiesa sia un Collegio alla civica costituzione soggetto (Capo II.), e che il Sacerdozio Cristiano sia della qualità, e natura del Sacerdozio degli Auguri, dei Flamini, degli Augustali, e degli altri Collegj dei Gentili. Onde, ammesso ancora, che i Sacerdoti Pagani non fossero indipendenti dalla forza delle Leggi del governo, e che i beni aderenti ai loro corpi non godessero di una condizione privilegiata, non seguirebbe, che le persone degli Ecclesiastici Cristiani non dovessero essere esenti dai pesi comuni della Repubblica non punto decenti al sacro loro ministero, e i beni delle Chiese andare liberi dai pubblici aggravj. Che dovrà poi dirsi, non reggendo tampoco, che i Sacerdoti Pagani, e i beni aderenti ai loro corpi, non godessero di una condizione privilegiata?

CCCCVIII. Non inarchi le ciglia, non increspi la fronte leggendo tal proposizione l' Anonimo, ma stiami ad ascoltare, e vedrà di qual valore sia l' argomento somministratogli dal suo dottissimo Presidente il Conte Carli. Egli, come Cattolico, crede alle divine Scritture, e quando pur fosse un miscredente, per non comparire uomo di saggio discernimento affatto spovveduto, rispettar dovrebbe l'autorità di Mosè il più antico Scrittore del (1) Mondo, e apprezzarlo in linea almeno di Storico assai più di qualunque altro, che abbia intrapreso a tessere la Storia dei primi tempi, e dell' età da noi più rimote. Ora Mosè descrivendo la gran carestia, che per lo spazio di sette anni afflisse l' Egitto, e i Regni circonvicini, e narrando come per opera di Giuseppe salvata fu una immensa quantità di gente, ci fa sapere, che non avendo gli Egiziani più denaro, o bestiami da vendere per comprare da Faraone grano, con cui nutrirsi, e non perire di fame, furono obbligati a vendere tutti i loro terreni, a riserva dei terre-

fermare, che la Chiesa universale abbia prevaricato, dilungandosi dalla dottrina, e dalla purità dei principj, co' quali fu fondata da Gesù Cristo, e propagata dagli Apostoli.

(1) Virgilio *Lib.* II. *Æneidum*.

(1) Veggasi Natale di Alessandro *in Histor. Eccles. Vet. Test. Dissert.X. prop.*1. „ Moyses omnibus Gentium Philosophis, „ Historicis, & Poetis antiquior. „

Digitized by Google

terreni assegnati dal Re ai (2) Sacerdoti, ai quali dai pubblici granai venivano somministrati i prescritti cibarj, onde essi non furono costretti a vendere i loro poderi. Indi racconta, che essendo in tal modo tutte le terre di Egitto divenute fondo del Patrimonio Reale, Giuseppe nel somministrare a quel Popolo la semenza per la coltura dei campi, lo rendè tributario al Regio erario per la quinta parte del raccolto, ma esentò i campi dei Sacerdoti da questo peso, che passò in legge perpetua, sicchè ancora al tempo di Mosè era in (3) vigore. E per quello appartiene ai fondi assegnati ai Sacerdoti di Egitto dagli antichi Sovrani di quel Reame, oltre la testimonianza di Mosè per se sola bastante a convincere anche un incredulo, che non sia Pirronista, abbiamo quella d' Isocrate, e di Diodoro Siciliano, il primo dei quali (4) riferisce inoltre, che Busiride esentò quei Sacerdoti da ogni fatica, e peso dello Stato, ed eziandio dal carico di militare, e il secondo riporta, (5) che i medesimi Sacerdoti erano consultati in qualunque affare di rilievo, godevano immunità, e la terza parte del territorio, e facevano la prima figura dopo i Re. Essendo pertanto indubitato, che i Sacerdoti Egiziani, Gentili di Religione, nei sette anni dell' accennata carestia furono a spese pubbliche mantenuti, nè forzati a vendere i loro terreni, e perciò questi terreni restarono esenti dal tributo della quinta parte agli altri campi imposto, e attestandoci due rinomati Scrittori, che a quei Sacerdoti era stata conceduta l' esenzione dalla milizia, e da qualsivoglia gravezza, ed essendo

(2) *Genesis cap. XLVII. ver.* 20. *seqq.* „ Emit igitur Joseph omnem terram Ægypti usque ad extremos fines ejus, præter terram sacerdotum, quæ a rege tradita fuerat eis: quibus & statuta cibaria ex horreis publicis præbebantur, & idcirco non sunt compulsi vendere possessiones suas. „

(3) *Cap. eod. ver.* 23. *seqq.* „ Dixit ergo Joseph populo: En ut cernitis & vos, & terram vestram Pharao possidet: accipite semina, & serite agros, ut fruges habere possitis. Quintam partem regi dabitis: quatuor reliquas permitto vobis in sementem, & in cibum familiis, & liberis vestris. Qui responderunt: Salus nostra in manu tua est: respiciat nos tantum dominus noster, & læti servietmus regi. Ex eo tempore usque in præsentem diem, in universa terra Ægypti, regibus quinta pars solvitur, & factum est quasi in legem, absque terra sacerdotali, quæ libera ab hac conditione fuit. „

(4) Isocrates *in Busiridis laudatione Opp. ejusd. edit. Henrici Stephani an.* MDXCIII. *pag.* 225. „ Sacerdotibus ita prospexit, primum ut e sacris reditibus opes haberent: deinde, quia legibus eorum sanctimonia summa requiritur, ut temperanter viverent: denique quum immunes sint a militia, cæterisque laboribus, ut quiete atque in otio degerent. „

(5) *Diodorus Siculus Biblioth. Historic. lib.* 1. *edit. Hanoviæ* MDCIIII. *pag.* 18. d'Iside scrive. „ Cum utilitate etiam sacerdotes invitare ad cultus istos vellet, tertiam eis terræ partem, ad Deorum ministeria & sacra munia fruendam, donavit. „ Indi *lib. ejusd. sect.* II. *pag.* 66. „ Totiusque regionis (quæ tripartita est) primam sacerdotum ordo sibi portionem vendicat in magna apud indigenas auctoritate, & reverentia constitutus, tum ob pietatem in Deos, tum quod summam ex eruditione prudentiam ad Rempublicam adferunt. Ex vectigalibus autem suis cuncta per Ægyptum sacrificia procurant, ministrosque alunt, & suis inde usibus necessaria depromunt. Neque enim Deum honores mutari, sed ab eisdem eodem ritu peragi, neque in commune omnibus consulentes necessariorum copia destitui, fas esse judicabant. Hi namque, ut Senatus Principes regi perpetuo sunt præsto, qua opera qua

do stati in sostanza cotesti privilegj comuni ai Sacerdoti Gentili dei (6) Caldei, degli Etiopi, degli Ateniesi, per testimonianza del mentovato Diodoro ed ai Sacerdoti delle Gallie al riferire di Giulio (7) Cesare come si ha il coraggio di asserire, che i Sacerdoti Pagani, e i beni aderenti ai loro corpi non godettero di una condizione privilegiata?

CCCCIX. Ma voi, mi risponderà quì l' Anonimo, rimontate troppo in sù, e direi quasi fuor di proposito mi adducete l' esenzioni dei Sacerdoti Egiziani al tempo del casto Giuseppe, e di Mosè, e di quelli di altre antiche Nazioni. Noi dobbiamo considerare lo stato del Sacerdozio Pagano, allorchè il Cristianesimo succedè al Gentilesimo nella ragione di Religione dominante. Gli avvertì, che alla essenza della vera Religione è accidentale l' essere dominante „ nel senso, in cui tal epiteto si prende dall' Anonimo, e che il Cristianesimo non era per essere col tempo Religione dominante nelle sole Regioni al Romano Impero soggette (Cap. I. §. XII.), e potrei

„ qua consilio, & doctrina ipsum adjuvantes. Ex astrologia quidem, & sacrorum „ inspectione futura divinant, & prædicunt: e sacrorum vero librorum annotatis res gestas cum utilitate conjunctas „ prælegunt. Non enim, ut apud Græcos, unus tantummodo vir, aut fœmina una sacerdotio fungitur, sed complures sacrificia, & honores Deum obeunt, qui posteris eamdem vitæ rationem quasi per manus, tradunt. Hi a „ cunctis oneribus sunt immunes, & primas a rege honoris, & potestatis obtinent. „

(6) Lo stesso Diodoro *lib.* I. *pag.* 24. „ In Babylonem Belus, Neptuni, & Libyæ, ut creditur, filius, coloniam duxit, & delecta apud Euphratem, sede, „ Flamines, pro more Ægyptiorum impensis, & oneribus publicis exemtos „ instituit; quos Chaldæos Babylonii nominant. E *lib.* III. *pag.* 144. degli Etiopi si dice: „ Ægyptios suam quoque coloniam esse affirmant, ab Osiride deductam .... Ad hæc plerasque Ægyptiorum leges Æthiopicas esse, quod coloniæ maiorum instituta adhuc servent. „ Quod enim reges pro Diis habeant, & multum sepulturis studii impendant, „ aliaque id genus ex more agant, id e „ disciplina Æthiopum traductum esse. A „ quibus etiam statuarum effigies, & literarum formæ sint acceptæ. Cum enim „ suæ Ægyptiis sint literæ, ab omnibus „ promiscuè disci quas vulgares appellitant: Sacras autem quas nominant a „ Sacerdotibus tantum, secreta parentium „ disciplina traditas, cognosci; quibus „ tamen omnes indiscriminatim Æthiopes „ utantur. Sacerdotum quoque collegia „ eundem utrobique ordinem habere. „ E degli Ateniesi *lib.* I. *pag.* 24. *seq.* „ Athenienses coloniam Saitarum esse ex Ægypto, sibique cognatos his documentis „ probare nituntur: quod soli inter Græcos urbem hanc Astu vocitent, ab Astu „ quod apud ipsos est, denominatam. Et „ quod Respublica illorum eodem modo „ sit ordinata, & digesta, quo Ægyptiorum, in tres nimirum partes distributa: „ Quarum primam obtineant Eupatridæ „ (patricii) ipsis dicti, in disciplinis maxime exercitati, & ad honores, quomodo sacerdotes Ægyptiorum, summos „ provecti. „

(7) *Julius Cæsar De bello Gallico lib.* VI. *cap.* V. *edit. Patav.* 1738. *pag.* 88. *seq.* „ De „ his duobus generibus alterum est Druidum, alterum equitum. Illi rebus divinis intersunt, sacrificia publica, ac privata procurant, religiones interpretantur. „ Ad hos magnus adolescentium numerus „ disciplinæ caussa concurrit; magnoque „ ii sunt apud eos honore. Nam fere de „ omnibus controversiis publicis, privatisque constituunt; &, si quod est admissum facinus; si cædes facta; si de „ hæreditate, de finibus controversia est, „ iidem decernunt; præmia, pœnasque „ constituunt: si quis aut privatus, aut „ publicus eorum decreto non stetit, sacrificiis interdicunt. Hæc pœna apud „ eos est gravissima. Quibus ita est interdictum, ii numero impiorum, ac sce- „ lerato-

Digitized by Google

trei aggiungere, che i Romani nelle Provincie, e nei Regni da loro soggiogati non alterarono il sistema della Religione, che vi trovarono, e che anzi Roma stessa si fece pregio di adottare tutte le superstizioni dei Popoli debellati, come osservò il gran Pontefice S. (1) Leone I., e preservò ai Ministri delle Deità straniere i loro (2) diritti, e così indebolire in gran parte la forza dell' argomento del Conte Carli rimesso in campo dal nostro Anonimo. Ma non ho bisogno di ricorrere a queste risposte, poichè è certo, che i Romani al pari degli altri Popoli rispettarono, e colmarono di privilegi i Ministri della Religione da loro (3) ancora riguardata come il vincolo più tenace

„ leratorum habentur; iis omnes decedunt; „ aditum eorum, sermonemque defugiunt: „ ne quid ex contagione incommodi acci- „ piant: neque iis petentibus jus reddi- „ tur, neque honos ullus communicatur. „ His autem omnibus Druidibus præest „ unus, qui summam inter eos habet au- „ ctoritatem. Hoc mortuo, si quis ex reli- „ quis excellit dignitate, succedit. At, si „ sunt plures pares, suffragio Druidum „ adlegitur; nonnumquam etiam de prin- „ cipatu armis contendunt ... Druides a „ bello abesse consueverunt, neque tribu- „ ta una cum reliquis pendunt, militiæ „ vacationem, omniumque rerum habent „ immunitatem. „ Vedi il Du-Hamel *ad lib.* I. *Esdræ cap.* VII. *ver.* 24. *not.* e, e il Calmet *in Commentar. ejusdem libri, & capitis ver. cit.*

(1) *S. Leo magnus Sermon.* LXXXII., *al.* LXXX. *in Natali Apostolorum Petri, & Pauli cap.* II. *tom.* 1. *col.* 322. di Roma dice „ Hæc autem civitas ignorans suæ pro- „ vectionis auctorem, cum pene omnibus „ dominaretur gentibus, omnium gentium „ serviebat erroribus; & magnam sibi vi- „ debatur suscepisse religionem, quia nul- „ lam respuerat falsitatem. „ Quindi in Roma si videro innalzati Tempii ad Iside, e ad altre false Deità straniere, e se il loro pubblico culto fu talvolta proibito, la proibizione non fu di lunga durata, o perpetua.

(2) Testimonio ne sono molte Leggi inserite nel codice Teodosiano, specialmente riguardo ai Giudei *lib.* XVI. *tit.* VIII. *De Judæis, Coelicolis, & Samaritanis.*

(3) Cicerone *in Orat. pro domo sua ad Pontifices Opp. ejusd. tom.* V. *pag.* 433. „ Cum „ multa divinitus, Pontifices, a majoribus „ nostris inventa, atque instituta sunt, „ tum nihil præclarius, quam quod vos „ eosdem & religionibus deorum immor- „ talium, & summæ reipublicæ præesse „ voluerunt: ut amplissimi, & clarissimi „ cives rempublicam bene gerendo, pon- „ tifices religiones sapienter interpretando, „ rempublicam conservarent. „ E *lib.* II. *de Legibus cap.* VII. *tom.* III. *pag.* 195. „ Sit „ igitur jam hoc a principio persuasum ci- „ vibus, dominos esse omnium rerum, ac „ moderatores Deos: eaque quæ gerantur, „ eorum geri ditione, ac numine, eosdem „ optime de genere hominum mereri: &, „ qualis quisque sit, quid agat, quid in „ se admittat, qua mente, qua pietate co- „ lat religiones, intueri: piorumque, & „ impiorum habere rationem. His enim „ rebus imbutæ mentes, haud sane abhor- „ rebunt ab utili, & a vera sententia ... „ Utiles esse autem opiniones has, quis ne- „ get, cum intelligat, quam multa firmen- „ tur jurejurando; quantæ salutis sint fœ- „ derum religiones; quam multos divini „ supplicii metus a scelere revocarit; quam- „ que sancta sit societas civium inter ip- „ sos, diis immortalibus interpositis tum „ judicibus, tum testibus? „ A questo proposito io son solito dire, che nessun Principe ha, e può mantenere tanti Soldati, quanti ha sudditi, e quando anchè abbia un grandissimo numero di truppe ben agguerrite, e valorose, chi lo assicura della fedeltà delle medesime? La sola forza adunque non basta per contenere in soggezione i Popoli. Il proccurare, e promovere il reale vantaggio dei sudditi, la scelta d'integerrimi Magistrati, e di fedeli Amministratori della Giustizia, l'equo ripartimento dei pesi, e delle contribuzioni necessarie per l' interna ed esterna sicurezza dei Cittadini, dei quali il Principe è Padre, e Difensore, e sopra tutto la vera Religione, che ispira, e comanda la subordinazione al Principe, ed il buon uso dei beni di questa Terra, sono le sorgenti della tranquillità, e felicità della societa Civile. Quindi l'avvilire, e l'opprimere, come vorrebbe

nace della civile Società, e la primaria cagione (4) della felicità eziandio temporale delle Nazioni.

CCCCX. E vaglia il vero presso loro il Sacerdozio era annoverato fra gli onori nientemeno che le altre Magistrature, ed i principali Sacerdoti, come il Flamine Diale, il Re dei Sacrifizj, e i Pontefici avevano il littore, e la sede curule, ed altri distintivi proprii dei (1) Magistrati: per legge di Romolo tutti i Sacerdoti prendere sì dovevano dall' Ordine dei (2) Patrizj, e sebbene nell'anno 453. di Roma i due Tribuni della Plebe Quinto, e Gneo Ogulnii ottennero, che i Plebei avessero luogo nei Collegj dei Pontefici, e degli Auguri, non vi furono ammessi se non coloro che discendevano da famiglie specchiate per le Dignità del Consolato, e della Dittatura, e per la gloria dei Trionfi, e alle cui decorazioni mancava soltanto l'onore del (3) Sacer-

rebbero l'Anonimo, ed altri moderni Filosofastri, i Ministri della nostra santa Religione, non solo non conferisce, ma direttamente pregiudica al fine, che da loro per ingannare i semplici, ed imperiti, fallacemente si affaccia, vale a dire alla mira del pubblico bene. Molto al caso parla l'Angelico Dottore dicendo, che i Ministri di Dio nelle spirituali cose ministrando ricompensano il Re della cura, che ha per la loro pace (§. ccccxx.). Viviamo per nostra sventura in un secolo, in cui non fa d'uopo impegnarsi a provare dalle antiche memorie, che dalla Incredulità, e dalla corruzione del costume nasce lo spirito d' indipendenza, di rivolta, e di Anarchia nei Popoli, ed in conseguenza il totale rovesciamento, la confusione, e la desolazione delle Civili Società. Nientedimeno si lasciano correre per le mani di tutti in molti luoghi libri pestiferi, che attaccano direttamente la Cattolica, anzi ogni Religione, e gli Autori di coteste infami, e pestilenziali Opere o si premiano, o si tollerano.

(4) Cotta presso Cicerone *Lib.3. de natura Deorum cap.* II. *tom.* II. *pag.*624. „ Cum „ de religione agitur, T. Coruncanium, „ P. Scipionem, P. Scævolam, pontifices „ maximos, non Zenonem, aut Cleanthem, „ aut Chrysippum sequor: habeoque C. „ Lælium augurem, eundemque sapientem, „ quem potius audiam de religione dicentem in illa oratione nobili, quam quemquam principem Stoicorum. Cumque „ omnis populi Romani religio in sacra, „ & in auspicia divisa sit: tertium adjunctum sit, si quid prædictionis causa, ex „ portentis, & monstris Sybillæ interpretes, haruspicesve monuerunt: harum ego „ religionum nullam unquam contemnendam putavi: mihique ita persuasi, Romulum auspiciis, Numam sacris constitutis, fundamenta jecisse nostræ civitatis: quæ nunquam profecto sine summa „ placatione deorum immortalium tanta esse potuisset. „

(1) Leggasi Samuello Pitisco *in Lexic. Antiquitat. Roman.* alle parole *Flamen Dialis*, *Rex Sacrorum*, *sive sacrificulus*, e *Pontifex*.

(2) *Dionysius Hallicarnas. Antiquitat. Roman. lib.* II. *Edit. Francofurti* MDLXXXVI. *pag.*92. „ De constituta ..., per Romulum Republica etiam ista memoratu digna sunt: primum quod multos addixit divino cultui; in nulla certe alia recens condita urbe tot sacerdotes ac deorum ministros mox ab initio institutos „ aliquis indicaverit. Nam præter gentilia „ sacerdotia, qui publice pro civitate sacra „ tributim, & curiatim facerent, LX. illo „ regnante designati sunt, ut Terentius „ Varro in Antiquitatibus auctor est, vir „ ætate sua doctissimus, Deinde cum alii „ temere plerumque, ac inconsiderate sacrorum antistites eligant, quidam licitatoribus hunc honorem proponentes, quidam sortibus committentes, ipse neque „ venalia esse voluit sacerdotia, neque „ sorte distribui: sed lege sanxit, ut e singulis curiis legerentur bini annum egressi „ quinquagesimum, qui virtute ac genere „ præcellerent cæteros, opesque haberent „ sufficientes, & integro essent corpore. „ His non ad certum tempus, sed in omnem vitam eum honorem concessit, immunibus propter ætatem a militia, & „ propter privilegium exemptis ab urbanis „ molestiis. „

(3) *Livius Historiar. lib.*X. *cap.*VI. *edit. Venet.*

Digitized by Google

Sacerdozio. Passo sotto silenzio, che al Pontefice Massimo, e al Sacerdote, che appellavasi *Rex sacrorum*, o *Rex sacrificulus*, e *Regina* la sua moglie, era destinata una Casa pubblica, dove (4) abitare: nè farò parola del modo, con cui venivano eletti e il Pontefice Massimo, e i Sacerdoti, e gli altri Ministri della Romana superstizione, e delle diverse qualità, onde diversi nomi (5) sortirono. Ma tralasciare non posso di accennare alla sfuggita almeno qual fosse, e quanto indipendente dalla potestà Civile l' autorità dei Pontefici. Diritto privativo di questi era il soprastare a tutto ciò, che concerneva la Religione, e il decidere tutte le cause tanto civili, quanto criminali a sacri oggetti relative. Essi adunque avevano la suprema ispezione sul (6) culto, e sopra le cerimonie, formavano nuove Leggi per fissare la disciplina religiosa, e le rendevano rispettabili col terrore delle pene, invigilavano su la condotta di tutti gli altri Sacerdoti, e dei loro ministri obbligandoli all' adempimento del proprio dovere, e qualora li trovavano difettosi, imponevano loro il meritato castigo, sentenziavano su la validità, o nullità della consacrazione dei fondi dedicati ai falsi loro (7) Numi, giudicavano degl' impedimenti (8) matrimoniali, disponevano delle statue, e simulacri degli Dei, e delle

Venet. 1714. *tom.* II. *pag.* 258. *urbis cond. an.* 453. „ Ne undique tranquillæ res es- „ sent, certamen injectum inter primores „ civitatis, patricios plebejosque, ab tri- „ bunis plebis Q. & Cn. Ogulniis, qui „ undique criminandorum Patrum apud „ plebem occasionibus quæsitis: postquam „ alia frustra tentata erant, eam actionem „ susceperunt, qua non infimam plebem „ accenderent, sed ipsa capita plebis, con- „ sulares triumphalesque plebejos: quorum „ honoribus nihil, præter sacerdotia, quæ „ nondum promiscua erant, deesset. „

(4) Pitisco *in Lexic. cit.* alle parole *Pontifex maximus*, e *Rex sacrorum*.

(5) Chi ha la curiosità di essere informato di tali cose, può consultare le Opere di Giacomo Guterio, e di altri contenute nel tomo V. *Thesauri Antiquitatum Romanarum congesti a Joanne Georgio Græ- vio Venetiis* 1732., il Sigonio *De antiquo jure civium Romanorum lib.* I. *cap.* XIX. *De Sacerdotiis*, Pietro Cantelmio *De Romana Republica part.* II. *dissert.* III., il Pitisco *in Lexic. cit.* alle parole indicate, e alle parole *Augures*, *Auspices*, *Flamen*, *Sacerdos*, Beaufort *La Republique Romaine lib.* I. *chapit.* III., e altri, che per brevità tralascio.

(6) *Dionysius Hallicarn. lib.* II. *pag.* 132. *seq.* „ Ultima in sacris ordinibus a Numa „ institutis classis est maximi apud Ro- „ manos sacerdotii, & cujus potestas est „ amplissima. Hi ab uno suorum ope- „ rum, reficiendo scilicet ponte sublicio, „ ipsorum lingua vocantur Pontifices, sum- „ ma auctoritate præditi: nam omnes lites „ sacras judicant, inter privatos pariter, „ & magistratus, ac sacrorum ministros: „ leges etiam ferunt de sacris, quæ non- „ dum scriptis mandata, nec usu recepta „ sunt, si digna videantur, quæ legibus, „ & consuetudinibus sanciantur: in omnes „ item magistratus quibus sacrificia, & „ deorum cultus est commissus, & in om- „ nes sacerdotes inquirunt: ministros quo- „ que sacrorum in officio continent, ne „ quid contra sacras leges delinquant: ru- „ di etiam vulgo deorum, ac geniorum „ cultum præmonstrant, & interpretantur. „ Quod si quem animadvertant præscripta „ sua contemnere, eum mulctant pro de- „ licti magnitudine, ipsi a judiciis, & mul- „ cta sunt immunes, nec tenentur vel se- „ natui, vel populo rationem reddere. „

(7) *Cicero in Orat. cit.* (§. preced. not. 3.).

(8) *Dio Cassius Hist. Rom. lib.* XLIV. *Hanoviæ* MDCVI. *pag.* 383. „ Eodem tem- „ pore Cæsar Liviam duxit. Filia erat hæc „ Livii Drusi, qui ex proscriptis unus „ seipsum post pugnam in Macedonia vi- „ ta exuerat; conjux vero Neronis, cum „ quo, sicuti supra ostensum est, aufu- „ gerat, ac tum forte sextum jam mensem „ ex eo gravida uterum ferebat. Ambi- „ genti autem Cæsari, ac sciscitanti a pon- „ tificibus, fasne sibi esset eam prægna- „ tem ducere: responsum est si quidem „ ex

Digitized by Google

delle suppellettili (9) sacre, e senza la loro facoltà non era lecito estrarre dai sepolcri, e trasferire altrove le ossa, o le ceneri dei (10) trapassati, e le risoluzioni di tre Pontefici furono sempre dal Senato, e dal Popolo Romano tenute per (11) sacrosante, nè i Tribuni della Plebe ebbero sopra di essi altra giurisdizione se non di astringerli a prestarsi alle fnnzioni del (12) loro ministero, anzi Dionigi di Allicarnasso (not. 6.) scrive, che i Pontefici non erano soggetti alla potestà di veruno, ne tenuti a rendere ragione al Senato, o al Popolo.

CCCCXI. Al Collegio dei Pontefici per istituzione di Numa (1) presiedeva uno di loro, che Pontefice Massimo si chiamava, non per ragione di età o di anzianità, ma perchè esso era il Giudice delle massime controversie, che insorgevano in punto di Religione, il vendicatore della contumacia

„ ex quo mulier concepisset, dubitaretur; „ opus esse, ut nuptiæ differrentur, quia „ vero de eo constaret, nihil impedire, „ quin statim fierent. „

(9) *Livius Histor. lib.* XXXVIII. *cap.* XLIV. *tom.* IV. *pag.* 190. „ Referente Æmilio se„ natus consultum factum est, *Ut Am„ braciensibus omnes suæ res redderentur: „ in libertate essent, ac legibus suis ute„ rentur: portoria, quæ vellent terra ma„ rique caperent, dum eorum immunes Ro„ mani ac socii Latini nominis essent. Si„ gna aliaque ornamenta, quæ quererentur „ ex ædibus sacris sublata esse, de iis quum „ M. Fulvius Romam revertisset, placere „ ad collegium pontificum referri, & quod „ ii censuissent, fieri.* „

(10) *Digestorum lib.* XI. *tit.* VII. *De religiosis, & sumptibus funerum, & ut funus ducere liceat leg.* VIII. „ Ossa, quæ ab alio „ illata sunt, vel corpus, an liceat domi„ no loci effodere, vel eruere sine decre„ to pontificum, seu jussu principis, quæ„ stionis est. Et ait Labeo, expectandum „ esse permissum pontificalem, seu jus„ sionem principis: „ vale a dire dell' Im peradore in qualità di Pontefice Massimo, giacchè egli come Pontefice Massimo, e non già come Capo dell'Impero Civile giudicava di queste materie. E *tit.* VIII. *De mortuo inferendo, & sepulchro ædificando lege* V. „ Si in eo monumento, quod imper„ fectum esse dicitur, reliquiæ hominis con„ ditæ sunt nihil impedit quo minus id „ perficiatur, Sed si religiosus locus jam „ factus sit: pontifices explorare debent „ quatenus salva religione desiderio reficien„ di operis medendum sit. „

(11) Cicerone *in Orat. De Haruspicum responsis cap.* VII. *tom. V. pag.* 501. „ De sacris „ publicis, de ludis maximis, de deo„ rum Penatium, Vestæque matris cæri„ moniis, de illo ipso sacrificio, quod fit „ pro salute populi Romani, quod post „ Romam conditam, huius unius casti tu„ toris religionum scelere violatum est; „ quod tres pontifices statuissent, id sem„ per populo Romano, semper senatui, „ semper ipsis diis immortalibus satis san„ ctum, satis augustum, satis religiosum „ esse visum est, „

(12) Lo stesso Cicerone *in Orat. pro domo sua cap.* XLV. *tom. eod. pag.* 481. „ Non „ pudet cum apud pontifices res agatur, „ pontificem dicere, non collegium ponti„ ficum affuisse; præsertim cum tribunus „ plebis, vel denuntiare potueris, vel etiam „ cogere? „ Parla Cicerone della dedicazione della sua casa fatta fare violentemente da Clodio colla presenza di un solo Pontefice, e dice, che esso Clodio come Tribuno della Plebe, poteva intimare, e obbligare l' intero Collegio dei Pontefici ad intervenirvi, poichè la dedicazione dei fondi alla Divinità era di loro pertinenza.

(1) *Livius Histor. lib.* I. *cap.* XX. *tom.* I. *pag.* 52. *seqq.* di Numa scrive: „ Tum sa„ cerdotibus creandis animum adjecit: quam„ quam ipse plurima sacra obibat: ea ma„ xime que nunc ad Dialem flaminem per„ tinent. Sed quia in civitate bellicosa plu„ res Romuli, quam Numæ similes reges „ putabat fore, iturosque ipsos ad bella, „ ne sacra regiæ vicis desererentur, Fla„ minem Jovi assiduum sacerdotem crea„ vit: insignique eum veste & curuli re„ gia sella adornavit. Huic duos flamines „ adjecit: Marti unum, alterum Quirino. „ Virginesque Vestæ legit; Alba oriundum „ sacerdotium, & genti conditoris haud alie„ num.

Digitized by Google

macia non meno delle persone private, che dei (2) Magistrati, e il Capo non solo dei Pontefici, ma anche di tutti gli altri ministri delle sacre (3) cerimonie: motivo, per cui Ottaviano Augusto dopo la morte di Marco Lepido spogliato da lui di tutte le dignità, ma non del Massimo (4) Pontificato, perchè questa carica era perpetua, e gl' Imperadori Idolatri successori di Augusto agli altri gradi, e titoli della loro possanza fecero dal Senato unire altresì il grado, e il titolo di Pontefice (5) Massimo. Esercitando adunque il Pontefice Massimo l' autorità sopra tutte le cose, e le persone sacre, a lui apparteneva lo stabilire quali vittime, in quali giorni, e in quali Tempii si dovessero immolare, e donde prendere il denaro per queste (6) spese, a lui il prescrivere i riti dei (7) funerali, a lui il pronunciare le decisioni a nome del Collegio dei (8) Pontefici, a lui il proibire i libri perniciosi

„ num. His ut assiduæ templi antistes es-
„ sent, stipendium de publico statuit: vir-
„ ginitate aliisque cærimoniis venerabiles
„ ac sanctas fecit. Salios item duodecim
„ Marti Gradivo legit, tunicæque pictæ in-
„ signe dedit, & super tunicam æneum pe-
„ ctori tegumen: cœlestiaque arma quæ
„ *ancilia* appellantur, ferre; ac per urbem
„ ire canentes carmina cum tripudiis so-
„ lenniqne saltatu jussit. Pontificem dein-
„ de Numam Marcium, Marci filium, ex
„ Patribus legit, eique sacra omnia exscri-
„ pta exsignataque attribuit: quibus hos-
„ stiis, quibus diebus, ad quæ templa sa-
„ cra fierent, atque unde in eos sumptus
„ pecunia erogaretur. Cætera quoque om-
„ nia publica, privataque sacra Pontificis
„ scitis subjecit; ut esset quo consultum
„ plebs veniret: ne quid divini juris, ne-
„ gligendo patrios ritus, peregrinosque
„ asciscendo, turbaretur. Nec cœlestes
„ modo cærimonias, sed justa quoque fu-
„ nebria placandosque Manes ut idem Pon-
„ tifex edoceret: quæque prodigia fulmini-
„ bus, aliove quo viso missa susciperentur
„ atque curarentur. „

(2) *Paulus apud Festum De verborum significat. lib. XI. Lutetiæ Parisior.* MDCLXXXI. *pag.* 240. „ Maximus Pontifex dici-
„ tur, quod maximus rerum, quæ ad sa-
„ cra, & religiones pertinent, judex sit,
„ vindexque contumaciæ privatorum, ma-
„ gistratuumque. „

(3) *Livius Histor. lib.* II. *cap.* II. *tom.* I. *pag.* 141. „ Quia quædam publica sacra per
„ ipsos reges factitata erant, necubi regum
„ desiderium esset, regem sacrificulum
„ creant. Id Sacerdotium Pontifici subje-
„ cere. „

(4) *Svetonius in D. Octavio Augusto edit. Paris. MDCX. pag.* 23. „ Postquam .....
„ Pontificatum maximum, quem nunquam
„ vivo Lepido auferre sustinuerat, mortuo
„ demum suscepit, quidquid fatidicorum
„ librorum Græci Latinique generis, nul-
„ lis vel parum idoneis auctoribus vulgo
„ ferebatur, supra duo millia contracta
„ undique cremavit: „ Ove è da avvertire, che intanto Ottaviano Augusto non privò Lepido della dignità di Pontefice Massimo, inquanto era perpetua, comunque Svetonio parli in maniera da far credere, che Ottaviano avrebbe potuto deporre Lepido dal Sommo Pontificato, ma se ne astenne.

(5) In alcune Medaglie di Costantino il Grande si trova dato a lui il titolo di Pontefice Massimo, e lo stesso titolo si dà non meno al medesimo, che ad altri Imperadori Cristiani in diverse Iscrizioni, e Zosimo *Histor. lib.* IV. *cap.* XXXVI. attesta, che Graziano fu il primo Imperadore Cristiano, il quale ricusasse di ricevere la stola Pontificale. Quindi alcuni Autori non solo Eretici, ma eziandio Cattolici sono stati di parere, che Costantino, e i suoi successori nell' Impero fino a Graziano assumessero il titolo, e il grado di Pontefice Massimo dei Gentili. Ma la loro opinione è stata con vigore confutata da altri, ed ultimamente del Signor Domenico Antonio Marsella nella Dissertazione stampata in Roma nel 1789. col titolo *Il Pontificato Massimo non mai assunto dagl' Imperadori Cristiani*.

(6) Tito Livio nel passo riferito (not. 1.).

(7) Tito Livio *ibid.*

(8) Cicerone *in Oratione pro domo sua Cap.* LIII. *tom.* V. *pag.* 489. „ Cum Licinia
„ virgo Vestalis, summo loco nata, san-
„ ctis-

Digitized by Google

niciosi alla (9) Religione, e il vegliare, affinchè essa non soffrisse alcun danno. Era egli parimente incaricato della cura del fuoco eterno della Dea Vesta, e delle Vergini (10) Vestali, con potestà di farle battere, se avessero lasciato spegnere il fuoco (11) sacro, e di adunare il Collegio dei Pontefici, e di proferire la sentenza di morte contro quelle, che violata avessero la castità, e contro i complici di tal delitto: ed era sì grande la sua giurisdizione sopra qualsivoglia Sacerdote, che avendo vietato sotto pena di una grave multa Publio Licinio Crasso Muziano P. M., a Lucio Valerio Flacco suo collega nel Consolato, e Flamine Marziale di accettare il comando dell' armata contro (12) Aristonico, e Cecilio Metello P. M. al Console Aulo Postumio Albino, Flamine esso pure di Marte di recarsi alla flotta di Sicilia, e Publio Licinio Crasso P.M.a Quinto Fabio Flamine Quirinale di portarsi in Sardegna in qualità di (13) Pretore, ed avendo questi appellato al Popolo Romano, il Popolo Romano li esentò bensì dalla multa, ma li costrinse ad obbedire al divieto del

„ ctissimo sacerdotio prædita, T. Flami-
„ nino, Q. Metello consulibus, aram, &
„ ædiculam, & pulvinar sub saxo sacro
„ dedicasset, non eam rem ex auctoritate
„ senatus ad hoc collegium Sextus Julius
„ prætor retulit? Cum P. Scævola, ponti-
„ fex maximus, pro collegio respondit,
„ quod in loco publico Licinia, Caii fi-
„ lia, injussu populi dedicasset, sacrum
„ non videri. Quam quidem rem quanta
„ severitate, quantaque diligentia senatus
„ sustulerit, ex ipso senatusconsulto faci-
„ le cognoscetis. „

(9) Svetonio nelle parole riportate(not.4.).

(10) Ovidio *Fastorum lib.* III. *tom.* III. *pag.*537. *seq.*

„ *Quisquis ades, canæque colis penetra-*
„ *lia Vestæ;*
„ *Gratore Iliacis thuraque pone focis.*
„ *Cæsaris innumeris, quem maluit ille*
„ *mereri,*
„ *Accessit titulis Pontificalis honos.*
„ *Ignibus æternis æterni numina præsunt*
„ *Cæsaris: Imperii pignora juncta vi-*
„ *des.*

Chiamavano i Romani Gentili eterno il fuoco di Vesta, perchè doveva sempre conservarsi acceso. Vedi il Pitisco *in Lexic. cit. verbo Vestales.*

(11) Livio *Historiar. lib.*XXVIII. *cap.* XI. *tom.* III. *pag.*327. „ Plus omnibus aut nun-
„ tiatis peregre, aut visis domi prodigiis,
„ terruit animos hominum, ignis in æde
„ Vestæ extinctus, cæsaque flagro est Ve-
„ stalis, cujus custodia noctis ejus fue-
„ rat, jussu P. Licinii pontificis. „

(12) Lo stesso Livio *Historiar. lib.*XXII. *cap.* LVII. *tom.* II. *pag.* 636. *seq.* „ Territi
„ etiam super tantas clades, quum cæteris
„ prodigiis, tum quod duæ Vestales eo
„ anno Opimia atque Floronia stupri com-
„ pertæ: & altera sub terram, ut mos est,
„ ad portam Collinam necata fuerat; al-
„ tera sibimetipsa mortem consciverat. L.
„ Cantilius scriba pontificis, quos nunc
„ minores pontifices appellant, qui cum
„ Floronia stuprum fecerat, a Pontifice
„ maximo eo usque virgis in comitio cæ-
„ sus erat, ut inter verbera expiraret. „

(13) Cicerone *Philippica* XI. *cap.* VIII. *tom.* VI. *pag.* 529. *seq.* „ Cum Aristonico
„ bellum gerendum fuit, L. Valerio, P.
„ Licinio consulibus. Rogatus est popu-
„ lus, quem id bellum gerere placeret:
„ Crassus consul, & pontifex maximus,
„ Flacco collegæ, flamini Martiali, mul-
„ tam dixit, si a sacris discessisset. Quam
„ multam populus remisit: pontifici ta-
„ men flaminem parere jussit. „ E Tito Livio *Historiar. lib.*XXXVII. *cap.* LI. *tom.* IV. *pag.* 133. „ Priusquam in provincias
„ prætores irent, certamen inter P. Lici-
„ nium pontificem maximum fuit, & Q.
„ Fabium Pictorem Flaminem Quirinalem,
„ quale patrum memoria inter L.Metellum,
„ & Postumium Albinium fuerat. Con-
„ sulem illum cum C. Lutatio collega in
„ Siciliam ad classem proficiscentem, ad
„ sacra retinuerat Metellus pontifex maxi-
„ mus; prætorem hunc, ne in Sardiniam
„ proficisceretur, P. Licinius tenuit, & in
„ senatu, & ad populum contentionibus
„ cer-

Digitized by Google

del Pontefice Massimo (14) fondato su la incompatibilità dell' esercizio di quei Sacerdozii colle cariche divisate.

CCCCXII. Così è. I Romani, egualmente che altri Popoli involti nelle tenebre del Gentilesimo, conobbero nulladimeno, che il sacro ministero non poteva combinarsi col peso di certe dignità, e di certi impieghi. Per la qual cosa ai loro Sacerdoti molte immunità accordarono. Testimonio ne è Cicerone, (1) il quale espressamente attesta, che i Sacerdoti degli Dei godevano l' esenzione dai pubblici uffizj. Testimonio una iscrizione Napoletana riportata dal Grutero, (2) nella quale si loda un certo Veranio Cavaliere Romano, perchè potendosi col privilegio Sacerdotale esimere dagli onori, e dalle cariche, per amore della Patria aveva accettata, e lodevolmente amministrata la carica di Edile. Testimonio Plutarco, (3) da cui apprendiamo, che i Sacerdoti Romani erano liberi dalla milizia, toltone il caso di guerra contro i Galli. Testimonio le leggi Romane, (4) che fra le persone privilegiate annoverarono i Sacerdoti, e proibirono di citare i Pontefici nell' atto,

„ certatum est: & imperia inhibita ultro „ citroque, & pignora capta, & mulctæ „ dictæ, & tribuni appellati, & provocatum ad populum est. Religio ad postremum vicit, ut dicto audiens esset flamen pontifici; & mulctæ ex jussu populi remissæ. „

(14) Tralascio altre prerogative del Pontefice Massimo accennate dal Pitisco *in Lexic. cit. verb. Pontifex maximus* per non dilungarmi. Il motivo poi, che mi ha indotto a riportare le testimonianze degli antichi Scrittori, che confermano le cose da me dette, è stato, perchè non le ho trovate o citate, o riferite ordinariamente con tutta l'esattezza.

(1) Cicerone *Academicar. Quæstion. lib.* IV. *cap.*XXXVIII. *tom.*II. *pag.*66. „ Cum sacerdotes deorum vacationem habeant, „ quanto est æquius habere ipsos Deos? „

(2) Grutero *Inscription. antiquar. totius orbis Romani ex officina Commeliana* 1602. *pag. CCCCLXXXIV.* „ Veratio. A. F. Pal. „ SeverIano. Equiti. Rom. Cur. ReIp. Te„ glanensium. Adlecto. In. Ordin. Decu„ rIon. CIvi. Amantissimo. Qui. Cum. Pri„ vilegio. SacerdotI. Caeninensis. Munitus. „ Potuisset. Ab. HonorIb. Et. MunerIb. Fa„ cile. Excusari. Praeposito. Amore. Pa„ triae. Et. Honorem. Aedilitat. Laudabi„ liter. Administravit. Et. DIem. FelIcis„ sim. III. Id. Ian. NatalIs. DeI. PatrI. N. „ Venatione. Pass. DenIs. BestIs. Et. IIII. „ Feris. Dent. Et. IIII. Paribus. Ferro. Di„ micantib. Ceteroque. Honestissim. Appa„ ratu. Largiter. Exibuit. Ad. Honorem „ Quoque. Duumviratus. Ad. Cumulanda. „ Munera. PatrIae. Suae. Libenter. Acces„ sit. Huic. Cum. Et. Populus. In. Spe„ ctaculis. AdsIdue. BIgas. Statui. Postu„ lasset. Et. Splendidissim. Ordo. Merito. „ Decreviss. Pro. Insita. Modestia. Sua „ Unius. BIgae. Honore. Content. AlterIus. „ Sumptus. ReIp. Remisit. L. D. D. D. C. J. „ Il Pitisco *in Lexic. cit.* verbo *Sacerdos* ha riportata quasi interamente cotesta iscrizione per provare, che i Sacerdoti, oltre la militia, „ a muneribus quoque aliis „ publicis habebant vacationem, nisi volentes. „

(3) Plutarco *in Camillo tom.* 1. *Operum ejusd. Lutetiæ Parisiorum* MDCXXIV. *pag.* 151. „ Pugnatum tredecim annis a Roma „ capta ferunt, atque hinc animum Romanis plane confirmatum adversus Gallos... „ Tantus vero erat eorum terror ut lege „ esset cautum, vacationem belli sacerdotibus, præterquam Gallico tumultu, esse. „ E *in M. Marcello pag.*299. „ Non „ mediocrem pavorem tamen susceperunt bellum Romanis propinquum, & finitimum, vicinia, & antiqua gloria injecit „ Gallorum, quos timuisse eos præ cæteris, quod urbem aliquando cepissent, „ apparet. A quo tempore lege cautum „ fuit vacationem pontificibus nisi tumultu „ Gallico esse. „

(4) *Digestorum lib.*IV. *tit.*VIII. *De receptis arbitris leg.*XXXVII. Non distinguemus. „ Sacerdotio... obveniente, videbimus an „ cogatur arbitrer sententiam dicere. Id „ enim non tantum honori personarum, „ sed

Digitized by Google

in (5) cui sacrificavano . Con quanti privilegj non furono distinte le Vergini (6) Vestali? Appena esse dal Pontefice Massimo venivano aggregate a quel Collegio , rimanevano sciolte dalla patria potestà, conseguivano il privilegio di tre figliuoli , e la facoltà di testare , erano precedute da un littore , avevano posto appartato nel teatro , era loro permesso egualmente , che ai Sacerdoti di entrare con una specie di cocchio nel Campidoglio , il Pretore dichiarava nel suo Editto , che non le costringerebbe giammai a prestare il giuramento, e la Massima Vestale , come il Re Sacrifico, non era sottoposta ai (7) Censori . Che più? Se per sorte s' incontravano in un Reo, mentre era condotto al supplizio , il reo era liberato dalla pena (8) meritata . Per lo stesso rispetto alla dignità Sacerdotale, un malfattore condannato alla frusta con inginocchiarsi supplichevole avanti il Sacerdote di Giove scansava in quel giorno il castigo , e se a un delinquente incatenato dai pubblici esecutori riusciva di entrare nella casa del Flamine Diale , tosto era lasciato andare libero ,

„ sed & majestati Dei indulgetur, cujus „ sacris vacare sacerdotes oportet . „

(5) *Ibid. lib.*II. *tit.*IV. *De in jus vocando leg.* II. „ In jus vocare non oportet neque „ consulem , neque præfectum , neque prætorem , neque proconsulem , neque cæteros magistratus , qui imperium habent , „ & qui coercere aliquem possunt , & jubere in carcerem duci ; neque pontificem , „ dum sacra facit . „

(6) Dei privilegj delle Vergini Vestali dopo il Pitisco *in Lexic. cit. verbo Vestales* , ed altri recentemente ha trattato l'erudito Signor Avvocato Filippo Trenta nobile Ascolano , ora degnissimo Vescovo di Foligno *Urbanarum Quæstionum lib.*II. *dissert.* IV. *De Vesta , & Vestalibus num.* 31. *seqq. edit. Rom. an.*1782. *pag.* 100. *seqq.* Vedi la seguente nota 8.

(7) Trebellio Pollione *in Valeriano patre cap.*II. *Histor. Augustæ Scriptorum Latinorum minorum a Julio fere Cæsare ad Carolum Magnum Hanoviæ* MDCXI. *pag.* 385. *seq.* riferisce le seguenti parole dette dall' Imperadore Decio a Valeriano seniore , dopo che fu letto il Decreto del Senato , col quale il detto Valeriano era costituito Censore : „ Felicem ... Valeriane totius Sena„ tus sententia , immo animis , atque pe„ ctoribus ! totius orbis humani suscipe „ censuram , quam tibi detulit Romana „ Respublica , quam solus mereris , judi„ caturus de moribus nostris . Tu æstima„ bis qui manere in Curia debeant , tu „ equestrem ordinem in antiquum statum „ rediges ; tu censibus modum pones ; tu „ vectigalia firmabis ; divides statum ; Res„ publicas recensebis : tibi legum scriben„ darum auctoritas dabitur : tibi de ordi„ nibus militum judicandum est : tu arma „ respicies : tu de nostro Palatio , tu de „ judicibus , tu de præfectis eminentissimis „ judicabis . Excepto denique præfecto Urbis Romæ , exceptis Consulibus ordina„ riis , & sacrorum rege , ac maxima vir„ gine Vestalium , (si tamen incorrupta „ permanebit) de omnibus sententias fe„ res . Laborabunt autem etiam illi ut tibi „ placeant , de quibus non potes judicare . „ Da questo passo non solamente il Gutterо *De veteri jure Pontificio lib.*II. *cap.* XI. *Thesauri Romanar. antiquit. Grævii vol.* V. *col.*101. , ma eziandio il Pitisco *in Lexic. cit. verbo* (*Pontifex*) s' indusse a credere „ ipsos (Pontifices) ut magistratus , ci„ vesque cæteros censoriæ notioni obno„ xios fuisse . Censorum in eos potestatem „ Decii imperatoris oratio ad Valerianum „ seniorem satis probat . „ Che che però sia dei Pontefici inferiori , non mi pare , che dal testo recato si possa ricavare , che il Pontefice Massimo soggetto fosse al giudizio dei Censori . Imperocchè dichiarandosi esenti da tal giudizio il Re sacrifico , e la Vestale Massima , che riconoscevano per loro superiore il Pontefice Massimo , molto più si deve tenere , che esso ne fosse esente , e che intanto Decio non ne facesse espressa menzione , perchè allora il Pontificato Massimo si esercitava dagl' Imperadori , su dei quali i Censori non avevano alcuna autorità .

(8) Plutarco *in Numa tom.*1. *Oper. ejusd. pag.*66. „ Insuper Virginum Vestalium cu„ stos erat , quarum item consecrationem , „ & perpetui ignis , quem asservant hæ ,

„ curam

Digitized by Google

ro, e dal tetto di quella casa si gettavano nella strada le (9) catene. Finalmente rispetto ai terreni addetti al culto degli Dei, Cotta presso Cicerone racconta, che essendo stati i terreni consacrati ad Amfiarao, e Trofonio per legge dei Censori eccettuati nella Beozia, i gabellieri (10) affacciarono, che Amfiarao, e Trofonio non erano stati immortali, e conseguentemente non erano Dei.

CCCCXIII. Se di tutto ciò fosse stato informato il nostro Anonimo, ed anche se avesse letto semplicemente le Leggi riferite nel libro sestodecimo del Codice Teodosiano al titolo (1) decimo, o quel tanto, che dei privilegj dei Sacerdoti Gentili, dopo ancora che il Cristianesimo nel Romano Impero divenne Religione dominante, osserva il Calvinista Giacomo (2) Gotofredo, non avrebbe forse adottata la falsa opinione del suo Conte Carli, che priva i Sacerdoti del Gentilesimo, e i terreni aderenti ai loro corpi di condizione privilegiata (Ragionam. Prelimin. §. XXXIII. not. 3.); anzi si sarebbe avveduto, che ammessa eziandio la successione del Cristianesimo al Paganesimo in ragione di Religione dominante 1. Dovrebbero i fondi donati alla Chiesa dalla munificenza dei Principi, o dei privati Fedeli riputarsi inalienabili, e incapaci di essere aggravati d' imposizioni per fino a titolo di compenso del gratuito sostentamento dal pubblico erario per lungo tempo somministrato ai Ministri del culto divino (§. CCCCVIII.). 2. Dovrebbe il sacro ministero affidarsi ad un ordine di persone le più (3) rispettabili, a cui la Società contribuisse per l' onesto, e decoroso loro mantenimento, e che andassero esenti da tutte le cure, che distrarre le potessero, ed impedire dal soddis-

„ curam, & religionem assignant Numæ ... „ Tribuit his ingentes prærogativas, inter quas testamenta vel superstite patre „ nuncupandi jus, & sine tutore, vel curatore liberum rerum suarum arbitrium, „ ut quibus tres sunt liberi. Prodeuntibus in publicum lictores apparent. Sicui forte occurrerint ad supplicium rapto, is mortis pœna eximitur. Jusjurandum autem exigitur a virgine, fortuitum fuisse, & inconsultum, nec præmeditatum occursum. „

(9) Aulo Gellio *Noctium Atticarum lib.* X. *cap.* XV. *edit. Paris.* 1681. *pag.* 280. „ Vinctum, si ædes ejus introierit, solvi „ necessum est; & vincula per impluvium „ in tegulas subduci, atque inde foras in „ viam dimitti ... Si quis ad verberandum „ ducatur, si ad pedes ejus supplex procubuerit, eo die verberari piaculum est. „ Il medesimo Gellio *ibid. pag.* 281. riferisce le seguenti parole del Pretore *ex edicto perpetuo.* „ Sacerdotem. Vestalem. Et. Flaminem. Dialem. In. Omni. Mea. Iurisdictione. Iurare. Non. Cogam. „ Le stesse cose abbiamo da Plutarco *in Quæstionib. Roman. tom.* II. *Operum ejusd. pag.* 290. „ Veri ... simile est Jovis quoque sacerdotem, utpote vivum, sacrumque per„ fugii simulacrum, ad se libere admitte„ re quosvis supplices, & deprecantes, „ nemine arcente aut terrente. Itaque le„ ctulus ei positus erat ad ipsum domus „ vestibulum: & qui ad genua ejus acci„ disset, is ea die a verberibus & suppli„ cio immunis erat: ac si vinctus acces„ sisset, solvebatur. Vincula autem fo„ ras non per januam, sed de tecto in pu„ blicum projiciebantur. „

(10) Cicerone *De natura Deorum lib.* III. *cap.* XIX. *tom.* II. *pag.* 641. „ An Am„ phiaraus deus erit, & Trophonius? No„ stri quidem publicani, cum essent agri „ in Boeotia deorum immortalium excepti „ lege censoria, negabant immortales esse „ ullos, qui aliquando homines fuissent. „

(1) *Cod. Theod. lib.* XVI. *tit.* X. *De Paganis, Sacrificiis, & Templis edit. Lugdun.* 1665. *tom.* VI. *pag.* 257. *seqq.*

(2) Giacomo Gotofredo *Paratitlon cap. cit. tom. eod. pag.* 253. *seqq.*

(3) Le Leggi Canoniche, se non esigono,

Digitized by Google

soddisfare ai doveri del loro stato. 3. In quest' ordine essere dovrebbe una gerarchia composta di Pontefici, di Sacerdoti, e di Ministri, ed ai Pontefici appartenere il diritto privativo d' invigilare su la condotta dei Sacerdoti, e dei Ministri, e di punirli, ogniqualvolta li trovassero difettosi, di giudicare delle materie spettanti alla Religione, e di far Leggi regolatrici della sacra disciplina, alla cui osservanza tutti i seguaci di Gesù Cristo fossero tenuti. 4. Al Collegio dei Pontefici dovrebbe presiedere uno col grado, e titolo di Pontefice Massimo, a cui convenisse inaugurare i Pontefici stessi, e tenerli in dovere, proferire sentenze (4) definitive, esaminare, e decidere le cause maggiori, aver cura speciale delle Vergini a Dio consacrate, e vegliare affinchè illibata si conservasse la Religione, in una parola esercitare sopra tutti i Fedeli l' autorità propria del Massimo Pontefice, ed essere da essi come supremo loro Capo, e Pastore venerato, ed obbedito (§. CCCCXI.).

CCCCXIV. Tanto basta per far conoscere ad evidenza, che nulla vale l' argomento tratto dalla successione del Cristianesimo al Paganesimo in ragione di Religione dominante per abbattere, ed annientare, se fosse possibile, i diritti della Chiesa di Gesù Cristo, la quale non dagli uomini, ma dal suo Autore riconosce le illustri sue prerogative: (1) ma non basta per manifestare, e convincere gli altri errori, nei quali il nostro Anonimo trattando di questa successione, e della origine dell' esenzioni del Clero, è vergognosamente inciampato. Imperocchè egli dopo aver spacciata per cosa a tutti nota, che gli Auguri, i Flamini, gli Augustali non erano indipendenti dalla forza delle Leggi del governo, e che i beni aderenti ai loro corpi non godevano di una condizione privilegiata (§. CCCCII.), ne deduce, che „ per conseguenza i Sacerdoti della Religione Cristiana sostituiti a quelli del „ Paganesimo non altrimenti furono riguardati nei primi tempi, che come „ parti, e membri della repubblica municipale, „ e che „ perciò saggia- „ mente avvertì Ottato Milevitano, che la Chiesa fu fondata nell' Imperio, „ e non l' Imperio nella Chiesa. „ Qual sia il genuino sentimento delle riferite parole di Sant' Ottato, e quanto alieno da quello, a cui dopo Grozio, e altri Novatori lo torce il nostro Discorsivo Istorico - Politico, è stato da me già provato (§. XXXII. segg.). Nulladimeno per maggiormente confonderlo giovami di chiedere da lui, se la superstizione Pagana fu fondata nell' Imperio, ò l'Imperio nella superstizione Pagana, e rispondendomi egli, che la pagana superstizione fondata fu nell'Imperio, non l'Imperio nella Pagana superstizione, istarò contro di lui in tal guisa: Non ostante che la Pagana superstizione fondata fosse nell'Imperio, e non l'Imperio nella Pagana superstizione, i Sacerdoti Gentili, e i

no, che le persone da aggregarsi al Clero sieno rispettabili per la nobiltà dei natali, vogliono, che tali sieno per la probità dei costumi, e per la dottrina.

(4) Quali certamente erano le sentenze, che il Pontefice Massimo a nome del Collegio, vale a dire col consenso degli altri Pontefici proferiva, le quali nelle materie della loro ispezione ritroviamo in occasione di appellazione dalle medesime al Senato, o al Popolo, sempremai rispettate.

(1) Indarno Giovanni Andrea Bosio *in Exercitatione Historica de Pontifice Maximo Romæ Veteris tom. cit. Thesauri Antiquit. Roman. Grævii*, ed altri Protestanti si sono affaticati per provare contro il Ven. Car-

e i beni aderenti ai loro corpi godettero di una condizione privilegiata (§. CCCC-VIII. segg.) . Dunque dall'essère stata la Chiesa fondata nell'Imperio , e non l'Imperio nella Chiesa , non nasceva , che i Sacerdoti della Religione Cristiana sostituiti a quelli del Paganesimo , e i beni delle Chiese Cattoliche non dovessero godere d' immunità , anzi la sostituzione del Cristianesimo al Gentilesimo in qualità di Religione dominante dava loro il diritto , o l' abilitazione a tutti almeno i privilegj , dei quali i Sacerdoti Gentili , e i loro corpi erano stati in possesso , quando anche ad essi fosse mancato altro titolo originario per esserne rivestiti . Dunque , sebbene nei primi tempi della sostituzione del Cristianesimo al Paganesimo in qualità di Religione dominante dell' Imperio , il Clero non avesse avuto esenzioni personali , e reali , non potrebbe ragionevolmente affermarsi , essere stato perciò saggiamente avvertito dal Santo Vescovo di Milevi Ottato , „ che la Chiesa fu fondata nell' Imperio , non già „ l' Imperio nella Chiesa . „ Come dunque ciò affermar si potrà risultando da indubitati documenti il contrario ? Imperocchè i primi tempi di quella sostituzione furono i tempi di Costantino il Grande , come ne conviene l' Anonimo nelle Riflessioni sul suo (2) Discorso . Ora è fatto innegabile , che Costantino appena abbracciò la Cristiana Religione e per soddisfare al suo dovere s' impegnò a renderla dominante in tutto il Romano Imperio , dichiarò i Chierici applicati ai Ministerj divini esenti dai pubblici uffizj , e dalle funzioni , che dovevano eseguirsi da quelli , che erano ascritti alle (3) Curie , e stabilì , che tutti i beni delle Chiese Cattoliche fossero liberi dai tributi , come lo erano i suoi beni privati , e quelli della famiglia dell' Ex-Console Eusebio , e di Arsace Re di (4) Armenia ; che il suo Figliuolo Costanzo Augusto accordò a tutti gli Ecclesiastici , e ai loro schiavi l'immunità dalle contribuzioni straordinarie , dal peso di albergare gli ospiti , e dal dazio imposto ai negozianti , qualora essi Ecclesiastici si occupassero in una negoziazione , che non ripugnasse al loro stato , per avere onde , (5) vivere , e poscia estese

Cardinale Baronio , che dalle sentenze del Pontefice Massimo al Collegio , e da quelle del Collegio dei Pontefici della Romana superstizione , era lecito appellare al Senato , e al Popolo , e che l' autorità da quelli esercitata in molti casi era precaria , affine d' inferirne , che la Civile potestà anche nel sistema della Religione Cristiana ha la suprema autorità sopra le cose sacre . Conciosiacchè nella nostra santa Religione quest' autorità è stata per Divina istituzione privativamente commessa all' Ordine Ecclesiastico stabilito da Gesù Cristo , e non dagli uomini , come erano i Ministri della Pagana superstizione .

(2) *Pag.* 62. *segg.*

(3) *Codicis Theodosiani lib.* XVI. *tit.* II. *De Episcopis , Ecclesiis , & Clericis leg.* II. *tom.* VI. *pag.* 32. „ Qui divino cultui ministeria religionis inpendunt (id est , „ hi qui *Clerici* appellantur ,) ab omnibus omnino muneribus excusentur : Ne „ sacrilego livore quorundam , a divinis obsequiis evocentur . „

(4) *Codicis ejusd. lib.* XI. *tit.* I. *De Annona , & Tributis leg.* I. *tom.* IV. *pag.* 6. „ Præter privatas res nostras , & Ecclesias „ Catholicas , & domum Clarissimæ memoriæ Eusebii ex Consule , & Magistro „ equitum , & peditum , & Arsacis Regis „ Armeniorum , nemo ex nostra jussione „ præcipuis emolumentis familiaris juvetur „ substantiæ . „

(5) *Ibid. lib. XVI. tit. II. leg. VIII. tom. VI. pag.* 32. „ Juxta sanctionem , quam dudum meruisse perhibemini , & vos , & „ mancipia vestra nullus novis collationibus obligavit , sed vacatione gaudebitis . „ Præte-

estese questi privilegj alle mogli, e ai figliuoli degl' istessi Ecclesiastici, quali figliuoli furono altresì esentati dagl' impieghi curiali, postochè o nulla, o poco (6) possedessero, ed inoltre prescrisse, che le querele contro i Vescovi si portassero al Tribunale Ecclesiastico, e non al (7) Laico, e confermò i privilegj conceduti ai Chierici (8) Romani; e per ultimo che Valentiniano I. annullò tutti gl' iniqui decreti dell' empio Giuliano Apostata contro l' esenzione del Clero (9) promulgati.

CCCCXV. Nè per confermare in qualche modo la proposizione dell' Anonimo, il quale spaccia che i Sacerdoti della Religione Cristiana sostituiti a quelli del Paganesimo non altrimenti furono riguardati nei primi tem-

„ Præterea neque hospites suscipietis. Et „ si qui de vobis alimoniæ causa negotiationem exercere volunt, immunitate potientur. „ E *leg.* XIX. *pag.* 33. „ Curialibus muneribus, adque omni inquietudine civilium functionum exortes cunctos Clericos esse oportet. Filios tamen „ eorum, si Curiis obnoxii non tenentur, „ in Ecclesia perseverare. „ E *leg.* XVI. *pag.* 44. „ In qualibet Civitate, in quolibet Oppido, Vico, Castello, Municipio, quicumque, voto Christianæ legis „ meritum eximiæ singularisque virtutis omnibus intimaverit, securitate perpetua potiatur. *Gaudere* enim *& gloriari ex fide semper volumus, sclentes, magis Religionibus, quam officiis, & labore corporis, vel sudore, nostram Rempublicam contineri.* „

(6) *Ibid. leg.* X. *pag.* 34. „ Ut Ecclesiarum coetus concursu populorum ingentium frequentetur, Clericis, ac Juvenibus præbeatur immunitas: Repellaturque ab his exactio munerum sordidorum; „ Negotiatorum dispendiis minime obligentur, cum certum sit, quæstus, quos ex tabernaculis, adque ergasteriis colligunt, „ pauperibus profuturos. Ab hominibus „ etiam eorum, qui mercimoniis student, „ cuncta dispendia esse sancimus. Parangariarum quoque parili modo cesset exactio. Quod & conjugibus, & liberis „ eorum, & ministeriis, majoribus pariter, ac feminis, indulgemus. Quos a „ censibus etiam jubemus perseverare immunes. „

(7) *Ibid. leg.* XII. *pag.* 37. „ Mansuetudinis nostræ lege prohibemus, in Judiciis Episcopos accusari: ne, dum adfutura, ipsorum beneficio, inpunitas æstimatur, libere sit, ad arguendos eos animis furialibus copia. Si quid est igitur „ querellarum, quod quispiam defert, apud „ alios potissimum Episcopos convenit explorari, ut opportuna adque commoda, „ cunctorum quæstionibus, audientia commodetur. „

(8) *Ibid. leg.* XIII. *pag.* 39. „ Ecclesiæ Urbis Romæ Clericis concessa privilegia „ firmiter præcipimus custodiri. „ E *leg.* XIV. *pag.* 40. „ Omnis a Clericis indebitæ „ conventionis injuria, & iniquæ exactionis repellatur inprobitas: nullaque conventio sit circa eos munerum sordidorum. Et cum negotiatores ad aliquam „ præstationem conpetentem vocantur, ab „ his universis istiusmodi strepitus conquiescet. (Si quid enim, vel parsimonia, vel provisione, vel mercatura honestati tamen conscia concesserint, in „ usum pauperum adque egentium ministrari oportet: aut id, quod ex eorumdem Ergasteriis, vel Tabernis conquiri „ potuerit, & colligi, collectum id religionis æstiment lucrum.) Verum etiam „ ab hominibus eorumdem, qui operam in „ mercimoniis habent. Divi Principis, id „ est, nostri statuta Genitoris, multimoda „ observatione caverunt, ut idem Clerici „ privilegiis compluribus redundarent: Itaque extraordinariorum a prædictis necessitas adque omnis molestia conquiescat. „ Ad parangariarum quoque præstationem „ non vocentur, nec eorumdem facultates „ adque substantiæ. Omnibus Clericis hujusmodi prærogativa succurrat, ut conjugia Clericorum, ac liberi quoque, & „ ministeria (id est, mares pariter ac feminæ) eorumque etiam filii inmunes semper a censibus & separati ab hujusmodi muneribus perseverent. „

(9) *Ibid. leg.* XVIII. *pag.* 45. *seq.* Quam „ ultimo tempore Divi Constantî sententiam fuisse claruerit, valeat: Nec ea in „ adsimulatione aliqua convalescant, quæ „ tunc decreta vel facta sunt, cum Paganorum animi contra Sanctissimam Legem „ quibusdam sunt depravationibus excitati. „

Digitized by Google

tempi, che come parti, e membri della Repubblica municipale, cioè come privi di qualsivoglia immunità, vale punto l' allegare l' opposizione, che incontrarono i privilegj personali degli Ecclesiastici per parte di alcune Municipalità, come da due Leggi di Costantino si raccoglie. Imperocchè dalle medesime Leggi apparisce, che l' opposizione fu fatta per maneggio degli Eretici, (1) i quali o arrogandosi indebitamente il titolo di Cattolici pretendevano ai loro Chierici, e non ai nostri concedute quelle immunità, ovvero non potendone essi partecipare, ne volevano esclusi similmente i Cattolici. E quando anchè si mostrasse, che le Municipalità stesse si fossero opposte a quell' esenzioni, non sarebbe da farne alcun caso, poichè in quei tempi la massima parte delle Muncipalità era composta di persone tuttavia addette alla falsa Religione dei Pagani, e il loro partito in molte Città era sì potente, che Costantino si vide obbligato a pubblicare una severissima legge per impedire, che gli ecclesiastici, e gli altri fedeli fossero violentati alla celebrazione dei Sacrifizj (2) Lustrali, e, come confessa per fino il nostro Anonimo (3), „ non potè in un tratto abolire tutt' i costumi, e tutti i riti del „ Paganesimo, e perciò fu d' uopo, che ne tollerasse alcuni, „ e tollerandoli preservasse ai Ministri della Pagana superstizione molti (4) privilegj, dei quali i Sacerdoti Gentili continuarono a godere fino alla promulgazione delle leggi di Arcadio, e di Onorio, e di Teodosio per la totale abolizione del Gentilesimo. Tanto è vero, che non si può ammettere, o tollerare l'esercizio di una Religione, senza ammetterne, o tollerarne i Ministri con quell' esenzioni, che l' impiego loro richiede. E' dunque falsissimo 1. Che le persone,

(1) *Ibid. leg.* I. *pag.* 20. „ Hæreticorum „ factione conperimus, Ecclesiæ Catholicæ „ Clericos ita vexari, ut Nominationibus „ seu susceptionibus aliquibus, quas pu- „ blicus mos exposcit, contra indulta ibi „ privilegia, prægraventur. Ideoque pla- „ cet, si quem Tua Gravitas invenerit ita „ vexatum, eidem alium subrogari, & „ deinceps a supradictæ religionis homini- „ bus hujusmodi injurias prohiberi. „ E *leg.* VII. *pag.*31. „ Lectores divinorum api- „ cum, & Hypodiaconi, ceterique Cleri- „ ci, qui per injuriam hæreticorum ad Cu- „ riam devocati sunt, absolvantur: & de „ cetero ad similitudinem Orientis mini- „ me ad Curias devocentur, sed immu- „ nitate plenissima potiantur. „

(2) *Ibid. leg.*V. *pag.*27. „ Quoniam con- „ perimus, quosdam Ecclesiasticos, & cæ- „ teros Catholicæ sectæ servientes, a di- „ versarum religionum hominibus ad lu- „ strorum sacrificia celebranda conpelli, „ Hac sanctione sancimus, si quis ad ri- „ tum alienæ superstitionis cogendos esse „ crediderit eos, qui sanctissimæ legi ser- „ viunt, si condicio patiatur, publice fu- „ stibus verberetur: si vero honoris ratio „ talem ab eo repellat injuriam, conde- „ mnationem sustineat damni gravissimi, „ quod Rebus publicis vindicabitur. „

(3) *Riflessioni sul Discorso pag.*65.

(4) Il Sacerdozio Gentile in tutto quel tratto di tempo, in cui la Pagana superstizione tollerata fu nel Romano Impero dagl' Imperadori Cristiani, si trova chiamato onore, e dignità, e di coloro, che l'esercitavano, si dice, che erano condecorati di onore, ed annoverati fra le persone addette alla Curia di maggior merito, e di rango più distinto; essi anche dopo aver sostenuta la carica di Sacerdoti, godevano delle immunità da tutti gli uffizj civili, senza eccettuarne la prefettura dell' annona, e dei quartieri, e da tutti gl'impieghi inferiori, e il Pubblico contribuiva per i loro conviti, e per il loro sostentamento, siccome pure per i sacrifizj, e per il mantenimento dei Tempj, che possedevano fondi, e case, ed altri beni con diritto di proprietà. Vedi Giacomo Gotofredo *in Paratit. cit.* (§.ccccxiii. not.2.)

Digitized by Google

che occupavano le cariche di Auguri, di Flamini, di Augustali, nel senso inteso dall' Anonimo, fossero dipendenti dalla forza delle Leggi del governo, nè i beni aderenti ai loro corpi godessero di una condizione privilegiata, 2. Che per conseguenza i Sacerdoti della Religione Cristiana sostituiti a quelli del Paganesimo non altrimenti fossero riguardati nei primi (5) tempi, che come parti, e membri della Repubblica municipale. 3. Che perciò saggiamente avvertisce Ottato Milevitano, che la Chiesa fu fondata nell' Imperio, non già l' Imperio nella Chiesa 4. Che questo Santo Vescovo col dire, che la Repubblica non è nella Chiesa, ma la Chiesa nella Repubblica, volesse significare, che la Chiesa nella esteriore, sua polizia, e nell'esercizio della sua potestà dal civile Reggimento dee dipendere, come falsamente, e ingiuriosissimamente gli attribuiscono i Novatori (§.XXXII. segg.), co' quali accordandosi perfettamente il nostro Discorsivo sostiene, che i privilegj delle persone, e dei beni della Chiesa non derivano da un diritto originario, o di successione, ma dalla pura concessione dei Principi, sicchè i Principi stessi abolendoli non commettano un attentato contro i titoli primitivi della (6) ragione umana.

CCCCXVI. „ Il Clero *scrive* (1) *egli*, si volle esente dalla civile giu-„ risdizione e le massime dell' antico Sacerdozio degli Ebrei, si fecero vale-„ re; onde i Principi convinti dalla lettura del vecchio Testamento, e dalla „ propria pietà tanti privilegj concessero alle persone, ed ai beni delle Chie-„ se. Quindi le Corti Chiesastiche (*una persona pratica della lingua Italia-„ na avrebbe scritto* Ecclesiastiche) furono separate dalle secolari. „ Se l' Anonimo con dire: *Il Clero si volle esente dalla Civile Giurisdizione*, senza spiegare chi sia stato quegli, che lo volle esente, abbia inteso tacitamente indicare i Papi, come avealo inteso poche righe prima dicendo (2): *Questi Ordini regolari ... si vollero esenti dalla Giurisdizione de' Vescovi*, non l' assicuro, nè mi preme di appurarlo. Certo però è favellar esso in tal guisa di cotesta esenzione del Clero, che mostra di convenire con Pietro Martire Vermiglio (3), che riprova le immunità dei beni delle Chiese, e delle persone impiegate nel

(5) Per primi tempi non si prendono quelli, in cui la Cristiana Religione gemè sotto le persecuzioni dei Pagani Imperadori, ma quelli, in cui incominciò a godere libero esercizio nel Romano Impero. Anzi considerando il sistema istituito da Gesù Cristo fino dalla fondazione della sua Chiesa i sacri Ministri formarono un corpo distinto dai Fedeli laici, nè a questi in verun conto soggetto.

(6) *Discorso Istorico-Politico pag.* 82.

(1) Ivi *pag.* 57. *seg.*

(2) *Pag. cit.*

(3) *Petrus Martyr Vermilius in Commentar. in Epist. S. Pauli Apostoli ad Romanos cap.* XIII. *edit. Heidelbergæ an.* 1612. sopra le parole di S. Paolo *ver.* 1. *Omnis anima potestatibus sublimioribus*, (il Vermiglio traduce *præeminentibus*) *subdita sit pag.* 578. „ Primum constituitur, Omnes subditos es-„ se oportere magistratibus. Deinde id „ probatur ab efficienti causa: quod om-„ nes potestates hujusmodi sint ex Deo: „ posteà ex contrario, quod qui contemnunt magistratum, adversentur Deo... „ Hæc res in novo Testamento & sæpius, „ & accuratius tractatur, ea maxime de „ causa, quod filiis Dei soleat interdum „ venire in mentem, quodammodo indignum esse, ut quum ipsi regantur spiritu, & verbo Dei, externis potestatibus subjiciantur. Nec dici potest, quam „ indigne aliquando Judæi tulerint, quum a Ba-

Digitized by Google

nel sacro Ministero come contrarie agl'insegnamenti di Cristo, e degli Apostoli; che tenta insinuare essersi fatte valere le massime dell'antico Sacerdozio degli Ebrei, a cui altronde egli nega essere succeduto il Sacerdozio Cristiano (§. X.), per indurre i Principi a concedere tanti pivilegi alle persone, ed ai beni delle Chiese; e che sostiene essere questi privilegj un puro effetto della pietà dei medesimi Principi, perchè non possono trarre la loro esistenza da verun titolo originario d' istitutione, o di successione (Ragionam. Prelimin. §. XV., e Confutazione §. CCCXXXIX.).

CCCCXVII. Ora, che da Gesù Cristo, e dagli Apostoli vengano condannate l' esenzioni del Clero, è una maligna falsità dal Vermiglio inventata per rendere odiosa la Cattolica Chiesa, e che egli vanamente si sforza confermare col comando dato dal nostro divino Redentore di rendere a Cesare ciò, che a Cesare è dovuto, e colle testimonianze dei Santi Apostoli Pietro, e Paolo, che a tutti i Fedeli prescrivono di essere sudditi, di obbedire, e di pagare i tributi ai Principi della terra. Imperocchè quantunque da quel comando, e da questa prescrizione necessariamente seguisse, che ai beni, e alle persone della Chiesa non convenissero per proprio diritto le immunità dai pubblici aggravj, e l'indipendenza dai Laici Tribunali nelle controversie, che per divina istituzione alla Chiesa privativamente non (1) appartengono, non sarebbe lecito inferirne, che loro convenir non potessero per concessione dei

„ a Babyloniis, ab Assiriis, a Medis, & „ Persis captivi premerentur: quumque domi primum a Macedonibus, postea a Romanis graviter affligerentur. Voluissent „ libenter jugum illud excutere: quod hodie... Papa cum suis jam diu facit. Is „ enim ab omni publica potestate ... se, „ ac clericos suos exemit.... Christus autem longe aliter se gessit: solvit enim „ tributum (*per pura condiscendenza, e non „ per obbligo*), & docuit Cæsari reddendum esse quod esset Cæsaris. Cum istis „ verbis Pauli consentiunt ea, quæ Petrus „ scribit cap. 2. prioris epistolæ: Subditi, „ inquiens, estote omni humanæ creaturæ, id est ordinationi, quam Deus inter homines esse voluit.... Sed Papistæ „ isti ecclesiastici dicent, Reges ipsos, & „ publicas potestates cessisse de jure suo, „ & voluisse Clericos esse exemptos. Verum non est spectandum, quid principes hac in re fecerint, sed quid facere „ debuerint. Non enim in illorum manu „ situm est, ut rescindant leges Dei (*E „ dove mai la legge di Dio vieta ai Prin „ cipi di esentare gli Ecclesiastici dal peso „ dei tributi?*). Quare si divinum istud præceptum Pauli vult, omnem prorsus animam subjectam esse publicæ potestati, „ illi omnino parendum est. Neque enim „ ulla humana autoritate revocari debent „ decreta Dei. „ E *fol.* 585., ove spiega le parole dell' Apostolo *ver. 7. cui tributum, tributum, cui vectigal, vectigal*: „ Clerici, „ & Ecclesiastici contendunt se a tributis, „ & vectigalibus exemptos esse beneficio „ principum. Certe Christus usus non est „ hoc privilegio (*per non scandalizzare gli „ esattori, ma non per dovere, come espressamente dichiarò*). Is enim curavit, ut tributum persolveretur, & pro se ipso, & „ pro Petro. „ Lo stesso Vermiglio nondimeno *pag. cad.* soggiunge: „ Non tamen „ hæc dico, quod putem principibus non „ licere viris Ecclesiasticis officium suum „ serio curantibus, hospitalitatem exercentibus, aliorumque inopiæ subvenientibus remittere aliquid de tributis, modo „ curetur, ne id cedat in damnum aliorum, neve hujusmodi indulgentia nihil „ aliud, quam alat illorum luxum. Id a „ principibus fieri quidem posse fateor. „ Così egli, senza riflettere, che distrugge la tesi generale da lui prima stabilita. Imperocchè, atteso il suo principio, è illecito al Principe non meno l'esentare in parte dal peso dei tributi gli Ecclesiastici, che l'esentarli totalmente.

(1) Per divino diritto alla Chiesa privativamente appartengono tutte le cause Ecclesiastiche

Sovrani, non avendo nè Gesù Cristo, nè i Principi degli Apostoli vietato ai Sovrani di esimere i beni, e le persone delle Chiese dall' obbligo di pagare i tributi, e dalla totale indipendenza dal Laico foro. Anzi dall' avere Gesù Cristo espressamente distinto da ciò, che era di Cesare, quello, che a Dio (2) spettava, dall' avere dichiarato a S. Pietro, che (3) i figliuoli dei Regi liberi sono dal pagamento dei tributi, dall' aver fatto un prodigio, allorchè per sua condiscendenza pagar volle il (4) didramma piuttosto chè servirsi del denaro riposto pel mantenimento dei suoi discepoli, e pel sollievo dei (5) poveri, dall' avere conferita agli Apostoli, e ai loro successori la potesta di sciorre, e di legare assicurandoli, che tutte le cose, che legarebbero sopra la terra, sarebbero legate in Cielo, e che tutte le cose, che discioglierebbero so-

clesiastiche, vale a dire quelle, „ quarum „ cognitio non pendet a legibus civilibus, „ sed ab Evangelio, vel a Canonibus Pon„ tificum, aut Conciliorum, quales sunt „ controversiæ de fide, de Sacramentis, „ & aliæ id genus, „ come stabilisce, e prova il Cardinal Bellarmino *De Clericis lib.*I. *cap.* XXVIII. *tom.*II. *pag.*161.

(2) *Matthæi cap.* XXII. *ver.* 21. „ Red„ dite ergo quæ sunt Cæsaris Cæsari, & „ quæ sunt Dei Deo. „ Ora i beni addetti alle Chiese, e ai Ministri delle medesime dal Concilio Cartaginese III. celebrato nell'anno 397. *can.XLIX.Collect.Concil. tom.*III. *col.*1410. sono chiamati *res Dominicæ*, e dal Concilio IV. Romano sotto S. Simmaco *ibid. tom.*V. *col.* 511. *res Dei*.

(3) *Matthæi cap.* XVII. *ver.* 22. *seqq.* „ Cum venisset (*Jesus*) Capharnaum, ac„ cesserunt, qui didrachma accipiebant, „ ad Petrum, & dixerunt ei: Magister ve„ ster non solvit didrachma? Ait: Etiam. „ Et cum intrasset in domum, prævenit „ eum Iesus, dicens: Quid tibi videtur „ Simon? Reges terræ a quibus accipiunt „ tributum vel censum? a filiis suis, an ab „ alienis? Et ille dixit: Ab alienis. Dixit „ illi Jesus: Ergo liberi sunt filii: „ le quali ultime parole in tal guisa espone San Girolamo *Commentar. in Matthæum lib.* III. *cap.*XVII. *tom.*VII. *col.*136. „ Dominus Je„ sus & secundum carnem, & secundum „ spiritum filius regis erat, vel ex David „ stirpe generatus, vel omnipotentis Ver„ bum Patris. Ergo tributa quasi regum „ filius non debebat, sed qui humilitatem „ carnis assumserat, debuit adimplere om„ nem justitiam. Nosque infelices qui Chri„ sti censemur nomine, & nihil dignum „ tanta facimus majestate: ille pro nobis „ & crucem sustinuit, & tributa reddidit, „ nos pro illius honore tributa non reddi„ mus, & quasi filii regis a vectigalibus „ immunes sumus. „ E S.Agostino *Quæst. Evangel. lib.*I. *quæst.*XXIII. *tom.* III. *part.* II. *col.*244. „ Quod dixit, *Ergo liberi sunt filii.* „ In omni regno intelligendum est liberos „ esse filios, id est, non esse vectigales. „ Multo ergo magis liberi esse debent in „ quolibet regno terreno filii regni illius „ sub quo sunt omnia regna terrena. „

(4) Che Gesù Cristo per mera condiscendenza, e non per alcun titolo di dovere, come pretende il Vermiglio (§.prec.not.3.), facesse per se, e per Pietro pagare lo statere fu definito da Giovanni XXII. nella sua Dogmatica Costituzione contro i libri, e gli errori di Marsiglio Padovano, e di Giovanni Gianduno riferita dal Rinaldi *in Annal. Eccles. ad annum* 1327. *num.*XXVII.*seqq.* Imperocchè lo stesso Signor nostro si dichiarò libero dal pagare qualsivoglia tributo (not.prec.). Onde i Santi Padri, fedeli interpreti delle Sacre Scritture, unanimamente attestarono non aver pagato il didramma Gesù Cristo per dimostrare soggezione, ma perchè gli esattori di quel tributo non prendessero indi motivo di scandalizzarsi. Così S. Ilario *in Matth. cap.* XVII. *num.* XI., e altri, le autorità dei quali sono state riportate dal P. M. Mamachi *Del Diritto libero della Chiesa lib.* II. *tom.* II. *part.*I. *pag.*216. *segg.*

(5) *Matthæi cap. cit. ver.*26. „ Ut autem „ non scandalizemus eos, vade ad mare, „ & mitte hamum: & eum piscem, qui pri„ mus ascenderit, tolle: & aperto ore ejus „ invenies staterem: illum sumens, da eis „ pro me, & te: „ sulle quali parole San Girolamo *loc. cit.* „ Stater dicitur, qui duo „ habet didracmata, ut ostenderetur simi„ litudo carnis, dum eodem & servus & „ Do-

Digitized by Google

sopra la terra, sarebbero disciolte in (6) Cielo, e dall' averli incaricati d' insegnare, e di (7) battezzare: come pure dall' avere San Paolo avvertito Timoteo, che nessuno, il quale milita a Dio, s' impaccia in negozj (8) secolareschi, e dall' avere non meno esso Santo Apostolo, che San Pietro inculcato agli Ecclesiastici di attendere assiduamente all' orazione, alla lettura, e alla pastura del gregge alla loro cura (9) affidato, si traggono infallibili argomenti, onde mettere in aperta luce la convenevolezza, e il debito dei privilegj dai Principi (10) conceduti, o confermati ai beni, ed alle persone Ecclesiastiche.

CCCCXVIII. Donde poi si prova, che per indurre i Principi a concedere, o confermare questi privilegj si sieno fatte valere le massime dell' antico Sacerdozio degli Ebrei? Dalle rappresentanze ad essi per tale effetto avanzate? Non già, perchè in tutta la Storia di quei tempi non ne abbiano vestigio. Dalle Costituzioni dei Principi, che i suddetti privilegj concessero, o confermarono? Neppure, giacchè in esse non si rammentano le massime dell' antico Sacerdozio degli Ebrei, ma il merito, che avevano gli Ecclesiastici di essere esentati dai pesi pubblici, attesi gl'incomparabili vantaggi, che dalla vera Religione erano ridondati, e ridondavano all' Impero, la incompatibilità dell' esercizio delle cariche Civili colla loro professione, il sovvenimento dei poveri, il pericolo delle molestie, e vessazioni, alle quali si sarebbero trovati esposti continuamente i Vescovi, se fosse stato permesso di riconvenirli nei Tribunali dei Magistrati del secolo, e la ini-

„ Dominus pretio liberantur. Sed & simpliciter intellectum ædificat auditorem: „ dum tantæ Dominus fuerit paupertatis, „ ut unde tributa pro se, & Apostolo redderet, non habuerit. Quod si quis objicere voluerit: & quomodo Judas in loculis portabat pecuniam? Respondebimus, rem pauperum in usus suos convertere nefas putavit, nobisque idem tribuit exemplum. „

(6) *Matthæi cap.* XVIII. *ver.* 18.

(7) *Ibid. cap.* XXVIII. *ver.* 19. *seq.*

(8) S. Paolo *in Epist.* II. *ad Timotheum cap.* II. *ver.* 4. „ Nemo militans Deo implicat se negotiis sæcularibus: ut ei placeat, cui se probavit: „ le quali parole, benchè a tutti i Fedeli sieno dirette, come si prova coll'autorità dei Padri della Chiesa riportate dal Mamachi nell' Opera citata (not. 4.) *lib.* I. *tom.* I. *pag.* 126. *seg.*, in modo speciale riguardano gli Ecclesiastici, siccome avvertì S. Cipriano *epist.* LXVI. *col.* 245. „ Scriptum est enim: *Nemo militans Deo obligat se molestiis sæcularibus, ut possit placere ei cui se probavit.* Quod „ cum de omnibus dictum sit, quanto magis molestiis, & laqueis sæcularibus obligari non debent qui divinis rebus, & „ spiritualibus occupati, ab ecclesia recedere, & ad terrenos, & sæculares actus „ vacare non possunt. „

(9) S. Paolo *in epist. ad Timotheum cap.* IV. *ver.* 13. *seqq.* „ Dum venio, attende lectioni, exhortationi, & doctrinæ ..... Hæc „ meditare, in his esto: ut profectus tuus „ manifestus sit omnibus. Attende tibi, „ & doctrinæ: insta in illis. Hoc enim faciens, & teipsum salvum facies, & eos, „ qui te audiunt. „ E *in epist. ad Titum cap.* II. *ver.* 1. *seqq.* „ Tu autem loquere, „ quæ decent sanam doctrinam ..... In „ omnibus teipsum præbe exemplum bonorum operum, in doctrina, in integritate, in gravitate, verbum sanum, irreprehensibile. „ E S. Pietro *in epist.* I. *cap.* V. *ver.* 1., & 2. „ Seniores ergo, qui in „ vobis sunt, obsecro, consenior & testis „ Christi passionum: qui & ejus quæ in „ futuro revelanda est, gloriæ communicator: pascite qui in vobis est gregem „ Dei. „

(10) Veggasi il Bellarmino *De Clericis lib.* I. *cap.* XXVIII. *seqq.*, e gli altri Teologi e Canonisti, ove trattano della immunità reale, e personale degli Ecclesiastici.

Digitized by Google

iniquità, che si commetteva (1) soggettando i Ministri dei doni divini all'arbitrio della temporale potestà.

CCCCXIX. Sebbene ancorchè si menasse buono, che si fossero fatte valere le massime dell'antico Sacerdozio degli Ebrei per muovere i Principi a concedere, o a dichiarare i privilegi, che convenivano ai beni, e alle persone delle Chiese, nulla da ciò si ricavarebbe per far crollare l'esenzioni del Clero, anzi per giustificarle, e renderle rispettabili quelle sole massime sarebbero bastanti. Conciosiacchè è innegabile 1. Che le predette massime dettate furono da (1) Dio. 2. Che il Sacerdozio Cristiano è di gran lunga più nobile, e più eccellente del Sacerdozio di (2) Aronne. 3. Che i nostri Sacerdoti hanno maggiori obbligazioni di quelle dei Sacerdoti Levitici, perchè questi non avevano il peso della cura delle anime in quella guisa, che è commessa ai nostri Sacerdoti, cosicchè assiduamente dovessero vegliare alla loro salute colla predicazione della divina parola, e coll'amministrazione dei Sacramenti; non erano tenuti ad assistere al Tempio, se non due settimane in tutto (3) l'anno, non erano astretti al mantenimento del Tempio, e dei Sacri vasi, appartenendo questa cura al Principe, ed al Popolo; e per sovvenire ai Leviti, che non avevano parte, o possessione con loro, e ai Leviti poveri, ai pellegrini, ai pupilli, e alle vedove, era ingiunto agli altri Israeliti di separare una (4) decima. Se dunque fu giusto, e convenevole, che i Sacerdoti, e i Leviti Ebrei godessero di una condizione privilegiata, come non lo sarà molto più che ne godano i Ministri della Religione di Cristo, ed essendo state l'esenzioni da quelli godute da Dio prescritte, come non si confessarà coi Padri del Concilio di (5) Trento, che la immunità

(1) *Codic. Theodos. lib.* XVI. *tit.* II. *leg.* XLVII. *tom.* VI. *pag.* 94. „ Privilegia Ecclesiarum omnium, quæ sæculo nostro *Tyrannus* inviderat, prona devotione revocamus: Scilicet, ut quidquid *a Divis Principibus* constitutum est, vel quæ singuli quique Antistites, pro causis Ecclesiasticis, inpetrarant, sub pœna sacrilegii, jugi solidata æternitate, serventur. Clericos etiam, quos *indiscretim ad sæculares Judices debere deduci* infaustus Præsumptor edixerat, Episcopali audientiæ reservamus: *Fas* enim *non est, ut divini muneris Ministri temporalium potestatum subdantur arbitrio.* „

(1) Tanto costa dai sacri libri del Levitico, dei Numeri, e del Deuteronomio.

(2) S. Leone Magno *Sermone LIX. al VIII. De Passione Domini cap. VII. tom. I. col.* 228. „ Nunc etenim & ordo clarior Levitarum, & dignitas amplior Seniorum, & sacratior est unctio Sacerdotum. „

(3) Vedi Cornelio a Lapide *Comment. in lib. I. Paralipomenon cap. XXIII. edit. Antuerpiæ* MDCLXIV. *pag.* 337., Calmet *in Dictionario Biblico Verb.* Levitæ *edit. Lucæ* MDCCXXV. *pag.* 426., e Giuseppe Ebreo *Antiquit. Judaic. lib.* VII. *cap.* XV. *num.* 7. *tom.* II. *Operum edit. Havercampi* MDCCXXVII. *pag.* 408. *seq.*

(4) *Deuteronomii cap.* XIV. *ver.* 28. *seq.* „ Anno tertio separabis aliam decimam ex omnibus, quæ nascuntur tibi eo tempore, & repones inter januas tuas. Veniet que Levites, qui aliam non habet partem, nec possessionem tecum, & peregrinus, ac pupillus, & vidua, qui intra portas tuas sunt, & comedent, & saturabuntur. Vedi il P. Bianchi *Dell' esterior polizia della Chiesa lib. II. cap. V. §. II. num. V. tom. IV. pag.* 747. *segg.*

(5) *Concil. Trident. Sess.* XXV. *De refor. mat. cap.* XX. „ Cupiens S. Synodus, ecclesiasticam disciplinam in Christiano populo non solum restitui, sed etiam perpetuo sartam tectam a quibuscumque impedimentis conservari; præter ea, quæ de ecclesiasticis personis constituit, sæculares quoque Principes officii sui admonendos esse censuit; confidens, eos, ut

munità della Chiesa, e delle persone Ecclesiastiche ha per base l' ordinazione divina, non perchè discenda da un precetto divino (6) espresso nei libri del vecchio, o del nuovo Testamento, ma perchè dagli esempj, e dai passi della sacra Scrittura si raccoglie venire essa approvata da Dio?

CCCCXX. Lo stesso ricavasi dal lume della ragione, che il sapientissimo Autore della natura Iddio impresse nelle nostre menti, per cui scorgiamo, che ritorna in onore di Dio il rispetto, che ai di lui Ministri si presta, e che l' esenzione dei medesimi dai tributi su la naturale equità si fonda, perchè, „ siccome (1) appartiene ai Regi la sollecitudine, e la cura „ del pubblico bene nelle cose temporali, così ai Ministri del Signore ap„ partiene la cura delle cose spirituali: onde ministrando in queste a Dio „ ricompensano i Regi per la cura, che essi prendono della loro pace „ come saggiamente osserva San Tommaso d' Aquino. Quindi anche i Principi Idolatri ai Ministri della falsa loro Religione accordarono esenzioni, e privilegj. Quindi l' Imperadore Costantino affermò avere i Chierici meritato di essere immuni da nuove contribuzioni, e richiedere il dovere, che fossero liberi dagli uffizj della Curia, e da qualsivoglia inquietitudine delle funzioni Civi-

„ ut Catholicos, quos Deus sanctæ fidei, „ Ecclesiæque protectores esse voluit, jus „ suum Ecclesiæ restitui, non tantum eos „ concessuros, sed etiam subditos suos om„ nes ad debitam erga Clerum, Parochos, „ & Superiores Ordines reverentiam revo„ caturos, nec permissuros, ut officiales, „ aut inferiores Magistratus, Ecclesiæ, & „ personarum ecclesiasticarum immunita„ tem, Dei ordinatione, & Canonicis san„ ctionibus constitutam, aliquo cupidita„ tis studio, seu inconsideratione aliqua „ violent; sed una cum ipsis Principi„ bus debitam Sacris Summorum Ponti„ ficum, & Conciliorum Constitutioni„ bus observantiam præstent. „

(6) Così espone le parole del Concilio di Trento riportate (not. preced.) *Dei ordinatione* il P. Bianchi *Dell' esterior politia della Chiesa lib.* IV. *cap.* III. §. III. *num.* III. *tom.* VI. *pag.* 297. scrivendo: „ Certamente quando il Sacrosanto Concilio „ di Trento parlando di questa immunità „ la disse costituita per ordinazione divina, „ e per canonici stabilimenti, da queste „ parole ci viene indicata la fondazione di „ quest' esenzione così stabile, che possa „ prendere a scherno gli urti manifesti, e „ l' insidiosi strattagemmi di coloro, che „ tentano abbatterla. Imperocchè quantun„ que non si voglia inferire, che per l' or„ dinazione di Dio intenda il Sagro Con„ cilio indicare il diritto divino da cui di„ scenda questa immunità; egli è tuttavia „ certo, che con quelle parole venne a „ spiegare una speciale provvidenza divi„ na, ed un' approvazione del divino vo„ lere di quella esenzione, che dai Prin„ cipi della terra è stata conceduta alle Chie„ se, ed alle persone Ecclesiastiche. „ Parimente il Cardinal Bellarmino *De Clericis lib.* I. *cap.* XXVIII. prima di accingersi a provare, che l' esenzione dei Chierici „ in „ rebus politicis tum quoad personas, tum „ quoad bona introducta est jure huma„ no pariter, & divino, „ dichiara „ nos „ per jus divinum non intelligere præce„ ptum Dei proprie dictum, quod extet „ expresse in sacris literis: sed quod ab „ exemplis vel testimoniis testamenti ve„ teris, vel novi per quandam similitudi„ nem deduci possit; „ e soggiunge: „ Hinc fortasse conciliari poterunt Theo„ logorum, & Juris peritorum sententiæ. „ Illi enim cum negant, exemptionem Cle„ ricorum esse juris divini, præceptum di„ vinum propsie dictum expresse in scri„ pturis extare negant: isti vero cum af„ firmant, eandem exemptionem esse ju„ ris divini, id solum affirmant, quod „ Theologi minime negant, deduci per „ similitudinem ab exemplis, & testimo„ niis sacræ scripturæ, Deum voluisse, ut „ Clerici, & ipsorum bona libera essent „ a potestate, & jurisdictione Laicorum. „

(1) S. Tommaso d' Aquino *Lect.* I. *in cap.*

Digitized by Google

Civili . Quindi finalmente l' Augusto Teodosio, e Valentiniano Cesare detestarono, e riprovarono come prosontuoso, ed iniquo l' attentato del Tiranno Giovanni, che ardito aveva di sacrilegamente spogliare la Chiesa, ed i Chierici della loro immunità, e di soggettare gli Ecclesiastici ai Tribunali Laici senza alcun riguardo alla sublimità del grado, a cui sono ascritti i Sacerdoti istituiti non dagli uomini, come i Sacerdoti dei Gentili, ma dallo stesso figliuolo di Dio, e rivestiti della facoltà di legare, e di sciorre gli stessi Sovrani: motivo per cui Costantino il Grande ricusò di farsi Giudice delle accuse portategli da alcuni Vescovi (2) contro i loro colleghi, come si ritrae dalla parlata, che sù questo proposito ei fece ai Vescovi, dicendo loro: „ Dio (3) „ vi costituì Sacerdoti, e vi diede potestà di giudicare ancora di noi e perciò noi „ siamo da voi direttamente giudicati: ma voi non potete essere giudicati dagli „ uomini. Per la qual cosa aspettate il giudizio di Dio solo tra voi, e riserbate a „ quel divino esame le vostre contese qualunque elle sieno. Imperocchè voi da „ Dio siete stati costituiti Dei, e non è conveniente, che l'uomo giudichi Dei, „ ma quello solo, di cui è scritto: *Dio stette nella Congregazione de' Dei, e in „ mezzo di essa giudica i Dei.* „ Nascendo adunque negli Ecclesiastici il diritto di non dipendere dal Foro Laicale eziandio in quelle cause, che privativamente non spettano alla Chiesa, dalla sublimità, ed eccellenza della loro dignità, non si deve ascrivere ad una mera condiscendenza dei Principi la separazione delle Corti Ecclesiastiche dalle Secolari. Anzi fino dai tempi della

cap. XIII. *epistolæ ad Romanos tom.* XVI. *fol.* 41. *col.* 4. „ Ab hoc . . . debito (*di „ pagare i tributi*) liberi sunt clerici ex „ privilegio principum, quod quidem æquitatem naturalem habet. Unde etiam apud „ Gentiles liberi erant a tributis illi, qui „ vacabant rebus divinis . . . Hoc autem „ ideo æquum est, quia sicut reges solicitudinem habent de bono publico in „ bonis temporalibus, ita ministri Dei in „ spiritualibus: & sic per hoc, quod Deo „ in spiritualibus ministrant, recompensant regi, quod pro eorum pace laborat. „

(2) Con tutto il fondamento dal P. Bianchi *Dell' esterior polizia della Chiesa lib.* II. *cap.* IV. §. II. *tom.* IV. *pag.* 609. si pensa, che i Vescovi, i quali ardirono di screditare la fama del loro Collegio appresso quel piissimo Imperadore, fossero i fautori di Ario.

(3) *Rufinus Hist. Eccles. lib.* X. *cap.* II. *edit. Basileæ ann.* MDXXVIII. *pag.* 218. „ In eo concilio admirabile factum principis non puto reticendum. Etenim cum „ ex omnibus pene locis episcopi convenissent, & (ut fieri solet) diversis ex „ causis inter se quædam jurgia detulissent, „ interpellabatur frequenter a singulis: offerebantur libelli, culpæ proferebantur, „ & magis ad hæc quam ad id, pro quo ventum fuerat, animos dabant. At ille videns quod per hujusmodi jurgia causa „ summi negocij frustraretur, diem certum statuit, qua unusquisque episcoporum, si quid querimoniæ habere videretur, deferret. Et cum resedisset, „ suscepit a singulis libellos: quos simul „ omnes in sinu suo continens, nec in eis „ quid contineretur aperiens, ait ad episcopos: Deus vos constituit Sacerdotes, & „ potestatem vobis dedit de nobis quoque „ judicandi, & ideo nos a vobis recte „ judicamur. Vos autem non potestis ab „ hominibus judicari. Propter quod Dei „ solius inter vos expectate judicium, & „ vestra jurgia quæcumque sunt, ad illud „ divinum reserventur examen. Vos etenim nobis a Deo dati estis dij, & conveniens non est ut homo judicet deos, „ sed ille solus, de quo scriptum est: Deus „ stetit in synagoga deorum, in medio autem deos discernit. Et ideo his omissis, illa quæ ad fidem Dei pertinent, „ absque ulla animorum contentione discingite. Quum hæc dixisset, omnes simul „ querimoniarum libellos jussit exuri, ne „ innotesceret ulli hominum simulatio sacer-

„

Digitized by Google

la Chiesa i Vescovi costumarono di aver conoscenza anche sopra le cause, e controversie temporali dei Laici Fedeli, i quali secondo il precetto di San Paolo erano tenuti a portare al Tribunale Ecclesiastico le differenze, che avevano con altri Fedeli: pratica, che dall' Imperadore Costantino riconosciuta fu vantaggiosissima alla pubblica felicità, che tanto stà a cuore al nostro Anonimo. Per la qual cosa il suddetto Augusto la confermò, come racconta Sozomeno, (4) permettendo ai litiganti, se volessero ricusare i Giudici secolari, di eleggere il giudizio dei Vescovi, e comandando, che la sentenza loro fosse rata, e di maggior autorità di quella degli altri Giudici non altrimenti che se dall' istesso Imperadore fosse stata pronunciata, e che i Magistrati Civili, e i loro Ministri, ed Uffiziali mandassero ad effetto i giudicati dei Vescovi. Tanto ancora si ha, e più distintamente dalla celebre Costituzione (5) di quell' Imperadore diretta ad Ablavio Prefetto al Pretorio, la di cui verità, e sincerità contro il Protestante Giacomo Gotofredo, e alcuni suoi seguaci è stata ultimamente dimostrata anche dal Ch. Vincenzo Lu-

„ cerdotum. „ Così la pensano i Principi, a cui preme il decoro della Chiesa, ed in conseguenza il credito dei Ministri della medesima, il quale resta infinitamente pregiudicato dal riceversi le accuse contro gl' istessi, e dal trattarsene le cause, massimamente criminali, nei Tribunali Laici.

(4) *Sozomenus Hist. Eccles. lib.* I. *cap.* IX. *pag.* 21. „ Fuit hoc etiam argumentum vel maximum reverentiæ quam pius „ Princeps erga religionem gerebat. Nam „ & omnes ubique clericos immunitate donavit, lege hac de re specialiter data: „ & litigantibus permisit, ut ad Episcoporum judicium provocarent, si magistratus civiles rejicere vellent: eorum autem sententia rata esset, aliorumque judicum sententiis prævaleret, perinde ac „ si ab Imperatore ipso data fuisset: utque res ab Episcopis judicatas rectores „ Provinciarum eorumque officiales executioni mandarent: Postremo ut Conciliorum decreta firma, & inconcussa essent. „

(5) *Ad lib.* XVI. *Cod. Theodos. extravag. seu tit.* De Episcopali judicio *tom.* VI. *pag.* 303. *seq.* „ Sanximus . . . . Sicut Edicti nostri forma declarat, *Sententias Episcoporum, quolibet genere prolatas, sine aliqua ætatis discretione, inviolatas semper incorruptasque servari: scilicet, ut pro sanctis semper ac venerabilibus habeatur, quidquid Episcoporum fuerit sententia terminatum*: Sive „ itaque inter minores, sive inter majores, ab Episcopis fuerit judicatum, apud „ vos qui judiciorum summam tenetis, & „ apud cæteros omnes Judices, ad executionem volumus pervenire. Quicunque „ itaque litem habens, sive possessor, sive petitor erit, inter initia litis, vel „ decursis temporum curriculis, sive cum „ jam coeperit promi sententia, judicium „ eligit sacrosanctæ legis Antistitis, illico sine aliqua dubitatione, etiamsi alia pars refragatur, ad Episcopum cum sermone „ litigantium dirigatur. *Multa* enim, *quæ in judicio captiosæ præscriptionis vincula promi non patiuntur, investigat, & promit sacrosanctæ religionis auctoritas.* Omnes itaque causæ, quæ vel Prætorio jure vel Civili tractantur, Episcoporum „ sententiis terminatæ perpetuo stabilitatis jure firmentur: nec liceat ulterius „ retractari negotium, quod Episcoporum „ sententia deciderit. *Testimonium* etiam, „ ab uno licet Episcopo perhibitum, „ omnes Judices indubitanter accipiant, „ nec alius audiatur, cum testimonium Episcopi a qualibet parte fuerit repromissum: *Illud est* enim *veritatis auctoritate firmatum, illud incorruptum, quod a „ Sacrosancto homine conscientia mentis inlibatæ protulerit.* Hoc nos Edicto salubri aliquando censuimus, hoc perpetua lege firmamus, malitiosa litium semina comprimentes: ut miseri homines „ longis ac pene perpetuis actionum laqueis implicati, ab improbis petitionibus, vel a cupiditate præpropera, maturo fine discedant. Quidquid itaque de „ sententiis Episcoporum Clementia Nostra

" cen-

poli (6) al presente degnissimo Vescovo di Telese. Mi astengo dall' addurre i Canoni dei Concilj, che raffermano i privilegj della Chiesa, e le immunità delle persone, e dei beni consacrati al culto divino, perchè noti (7) abbastanza, e conchiudo, che il negare a questi privilegj, e a queste immunità la esistenza da verun titolo originario d' istituzione, o di successione, come la nega con fronte imperterrita il nostro Discorsivo Istorico-Politico, è lo stesso, che negare la luce al Sole nel pieno meriggio. Imperocchè essendo fondati i detti privilegj, e le dette immunità sopra la riverenza dovuta a Dio, la naturale equità, la dignità del Sacerdozio Cristiano, e la disposizione divina, ed avendone goduto non meno i Sacerdoti Ebrei, che i Sacerdoti Idolatri (§. CCCCIX. segg.), come può negarsi loro la esistenza da verun titolo originario d' istituzione, o di successione senza negare una verità la più chiara, e lampante? Celebri pertanto l' Anonimo unitamente con noi la pietà dei Sovrani, i quali colle provvide loro Leggi i suddetti privilegj, e le suddette immunità favorirono, ma nello stesso tempo confessi, che quei Principi non tanto concedettero, quanto dichiararono il diritto, che alla Chiesa, ed alle persone, e ai beni consacrati al culto divino conveniva, diritto, che dall' universale consenso di tutte le Nazioni era stato approvato, e da tutte le Genti riconosciuto per legittimo. Onde anche per questo motivo i predetti privilegj, e le predette immunità non possono giustamente essere (9) tolte, perchè in certo modo sono (10) naturali, essendo dalla retta

„ censuerat, & jam hac sumus lege com-
„ plexi, Gravitatem Tuam, & cæteros,
„ pro utilitate omnium latam, in perpe-
„ tuum observare conveniet. „

(6) *Vincentius Lupoli Juris Ecclesiastici Prælectionum tom.* IV. *cap.* I. §. IV. *not.* 5. Leggasi eziandio il P. Bianchi *Dell' esterior politia della Chiesa lib.* II. *cap.* IV. §. X. *num.* II. *seg. tom.* IV. *pag.* 705. *segg.*

(7) Chi brama vederli, consulti il Bellarmino *loc. cit.* (not. 6. §. preced.), e gli Scrittori dal medesimo allegati, e il P. Lucio Ferraris nella sua Biblioteca *Verb.* Clericus *art.* II. *num.* 77. *usque ad* 84. *inclusive*, e *Verb.* Bona Ecclesiastica, *art.* II. *num.* 8. *seqq.*, e *Verb.* Immunitas Ecclesiastica, & Ecclesiarum *art.* I. *num.* 7.

(8) Come si dimostra nell' Opera intitolata *Dell' origine delle immunità del Clero Cattolico, e d' ogni altro Sacerdozio creduto dagli uomini legittimo, e santo lib.* II. *cap.* I. *segg.* Pertanto le immunità, ed i privilegj degli Ecclesiastici entrano nella classe delle cose prescritte dal diritto delle genti, di cui dice S. Tommaso I. *part.* 2. *quæst.* XCV. *art.* IV. *ad* 1. „ Jus gen-
„ tium est quidem aliquo modo naturale
„ homini, secundum quod est rationale,
„ inquantum derivatur a lege naturali per
„ modum conclusionis, quæ non est mul-
„ tum remota a principiis: unde de faci-
„ li in hujusmodi homines consenserunt. „

(9) Fra le proposizioni dalle Opere di Lutero estratte, e condannate dalla Università di Parigi ai 4. di Novembre dell' anno 1523. vi fu la seguente *De immunitate Ecclesiarum tit.* XVII. *Collectionis Judiciorum de novis erroribus opera, & studio Caroli Du-Plessis tom.* I. *part.* II. *pag.* 372. „ Si Imperator, vel Principes revocent
„ libertatem datam personis, & rebus Ec-
„ clesiasticorum, non potest eis resisti si-
„ ne peccato, & impietate. „ Ecco la qualifica data a tal proposizione: „ Hæc
„ propositio est falsa, impia, schisma-
„ tica, libertatis Ecclesiasticæ enervativa,
„ ac impietatis tyrannicæ excitativa, &
„ nutritiva. „

(10) In conferma di ciò addurremo due testimonianze, una di Aristotele, l' altra di S. Giovanni Grisostomo. Aristotele adunque *Politicor. lib.* VII. *lect.* VII. *ex versione Leonardi Aretini Venetiis apud Juntas MDLVIII. fol.* 110. *col.* IV. dice: „ Re-
„ liquum est ex his, qui supra memorati
„ sunt, genus esse sacerdotum: quorum
„ insti-

Digitized by Google

ta ragione, e dalla equità suggerite, e prescritte, e dalla costante universale pratica del genere umano autorizzate.

„ institutio manifesta est. Neque enim „ agricola, neque artifex, neque vilium „ exercitiorum quisquam sacerdos est de- „ putandus. Honos enim diis est a civi- „ bus impendendus. Sed cum distincti „ sint cives in partes duas, hoc est in „ eos, qui arma tenent, & in eos, qui „ consultant, & decens sit diis cultum „ exhibere, & requiem suscipere eos, „ qui pro tempore in his laboraverunt, ac „ defessi sunt, his utique esset sacrorum „ cura demandanda, „ perchè come spiega San Tommaso d'Aquino *col. cad.*, *& fol.* III. *col.* I. „ cum .... eos .... „ qui intendunt honori, & cultui divino „ oporteat habere requiem, & vacationem „ contemplationis, expedit eos promoveri „ ad honorem sacerdotii, & assignari ad „ sanctificationem hanc eos, qui abdica- „ ti sunt propter labores in præterito pas- „ sos, & emeriti propter honesta exerci- „ tia in bellicis, & consiliis... Opor- „ tet enim eos vacare ab exterioribus a- „ ctionibus: & maxime intendere specu- „ lationi divinorum. „ S. Giovanni Grisostomo *in cap.* XLVII. *Genes. homil.* LXV. *num.* IV. *tom.* IV. *pag.* 626. *seq.*, riferita la legge imposta da Giuseppe agli Egiziani, „ ut quintam partem darent Pharao- „ ni, excepta sola sacerdotum terra, „ prosegue in tal guisa: „ Audiant qui nunc „ vivunt quantam olim sacerdotum idolo- „ rum curam habuerint, & discant ut vel „ saltem parem habeant honorem iis qui- „ bus omnium Dei ministerium creditum, „ & qui sacerdotio insigniti sunt. Si enim „ errantes illi, & tantam idolorum curam „ habentes, quia ex hoc putabant idola „ magis coli, ita eorum ministros cole- „ bant: quanta non condemnatione digni „ qui nunc imminuunt quod ad illorum „ spectat cultum? An nescitis honorem „ ad Deum ipsum transire? ne igitur re- „ spicias eum cui honos confertur. Non „ enim propter illum debes quod tuum „ est facere; sed propter illum, cujus sa- „ cerdos est, ut & ab illo retributiones „ ubertim accipias.... Ne igitur simus de- „ teriores infidelibus, qui propter idolo- „ lorum errorem adhuc tantum cultum „ exhibent illorum famulis: sed quantum „ discrimen est errorem inter & veritatem, „ atque inter sacerdotes illos & Dei sa- „ cerdotes; tantam in honore atque cul- „ tu differentiam exhibeamus, ut multo „ plures supernæ nobis retributiones accre- „ scant. „

Digitized by Google

CAPO XIII.

Del Dogma del Purgatorio, delle Indulgenze, e delle Messe private.

CCCCXXI. „ QUantunque la Chiesa di Dio, *dice S.* (1) *Agostino* si- „ tuata fra molta paglia, e molta zizzania tolleri mol- „ te cose, nulladimeno nè approva, nè tace, nè opera „ contro la Fede, e contro le regole del buon co- „ stume. „ Imperochè, avendola Iddio a se sposata (2) per sempre in giustizia, ed in fede, non può ella giammai dalla vera credenza, e dal cammino della Santità deviare. E' adunque una manifesta calunnia l' asserire, che il Dogma del Purgatorio nella Cattolica Chiesa rilevato fu con nuovi (3) colori, cioè travisato con opinioni sparse nei tempi (4) della ignoranza, e che di questo travisamento si prevalse l' Apostolica Sede per „ ritrarre da tutti „ i Regni i più copiosi tesori, e stendere sempre più l' influsso del potere „ spirituale (5) sovranico „ (not.3.). E a vero dire, qual altra dottrina circa il

(1) S. Agostino *epist.* LV. *ad Ianuarium cap.* XIX. *num.*35., le cui parole sono state da noi riferite (§.XXXVII. not.3.).

(2) *Oseæ cap.* II. *ver.*19., *&* 20. „ Spon- „ sabo te mihi in sempiternum ... in ju- „ stitia ... in fide. „

(3) *Discorso Istorico-Politico pag.*58. „ Il „ Dogma del Purgatorio rilevato con nuo- „ vi colori... il tesoro inestinguibile delle „ indulgenze... tuttociò animò le molle „ del Curialismo a ritrarre da tutti i Regni „ i più copiosi tesori, e stendere sempre „ più l' influsso del potere spirituale sovra- „ nico. „

(4) *Riflessioni pag.*53. „ Quei *nuovi colori* „ avranno forse offesa la vista delicata de' „ suoi censori. Io so, che Voi mi direte, „ che i *nuovi colori* sono quelle tante opi- „ nioni sparse ne' tempi dell'ignoranza, e „ riprovate da' più famosi Scrittori della „ Chiesa, e da' Concilj generali. „

(5) Questa calunnia quanto ad ambedue le parti la troviamo apposta alla Cattolica Chiesa *De commentitiis peccati pœnis disputatione prima, quæ est de Purgatorio, Thes. Theolog.IV. Thesauri disputationum Theologicarum in alma Sedanensi Academia variis temporibus habitarum Volum.* II. *Genevæ* MDCLXI. *pag.* 350., ove si dice: „ Urunt „ eos (*i Cattolici*) qui has flammas (*del* „ *Purgatorio*) ad fastum & quæstum ex- „ cogitatas, extinguunt. Ad fastum, dum „ hanc Pontifici tribuunt potestatem, qua „ animas tremenda hac specu excire po- „ test, & imperii sui pomœria in mortuos „ adeoque in infernum usque proferunt. „ Ad quæstum, siquidem animæ hujus „ ignis terrore perculsæ, sacrificulis absor- „ bendas etiam ædes tradiderunt, ut ab his „ cruciatibus immunitatem obtinerent: ideo „ curam suffragiorum, pro defunctis per- „ solvendorum sollicite imperant. „ E quanto alla prima parte non vi ha libro dei moderni Eretici, nel quale si parli del Purgatorio, in cui non sia rifritta. Per brevità riporterò le testimonianze di due soli Eresiarchi. Calvino *in Actis Synodi Tridentinæ cum Antitodo in canonem* XXX. *sess.*VI. *tom.* VIII. *Operum ejusd. edit. Amstel.* MDCLXVII. *pag.*253. dice: „ Nisi forte instar „ vaticinii accipi volunt suum de Purgato- „ rio commentum, quod a ventriloquis „ procedit. Nullum enim est, quod ad re- „ ferciendos eorum ventres æque valeat. „ E Teodoro Beza *in Confessione Christianæ fidei, & ejusdem collatione cum Papisticis hære-*

il Purgatorio ha in tutti i tempi insegnato la Chiesa, se non quella, che erale stata rivelata dallo Spirito Santo, e che ricavasi dalla Sacra Scrittura, e dall' antica costante tradizione dei Padri, e che dipoi fu solennemente definita dai due generali Concilj di (6) Firenze, e di (7) Trento, e proposta a tutti i credenti nella formola della professione di Fede da Pio IV. prescritta? esservi cioè un' Purgatorio, e che le anime colà trattenute ricevono giovamento dai suffragj dei Fedeli, e specialmente dal Sacrifizio accettevole dell' Altare. Ora il Dogma del Purgatorio in cotesta maniera, e non altrimenti è stato sempre spiegato, ed insegnato nella Cattolica Chiesa. Quindi è un solenne mentitore chi lo dà per rilevato con nuovi colori.

CCCCXXII. Ma „ il *Guicciardini* (1) parlando delle Indulgenze man„ date da Papa Lione così si esprime: *Indulgentie amplissime non solo per po„ ter giovare quelli, che ancora sono nella vita presente, ma con facoltà di „ potere oltre questo liberare* l' anime de defonti *dalle PENE DEL PURGATO„ RIO* (*Istor. Lib. XIII.* Queste relazioni del Guicciardini furono da molti ri„ putate apocrife; ma l' abuso, che la Chiesa fece delle indulgenze è trop„ po noto, nè ha bisogno di testimonianze.) Per lo più fu impiegato in „ usi totalmente profani il danaro ritratto dalle indulgenze, che si accorda „ rono per le anime del Purgatorio. Per tacere di altre cose forse poco de„ centi, l' istesso Papa Lione, *il quale per la facilità della natura sua*, sono „ parole del medesimo Autore, *esercitava in molte cose con poca maestà l'uf„ fizio Pontificale donò a MADDALENA sua sorella l' emolumento, e l'esazio„ ne delle indulgenze di molte parti della Germania* (*Ivi*). Fu tale l' abuso „ di queste concessioni che si vide *giocarsi sù le taverne la facoltà di liberare „ l' anime de' morti dal Purgatorio*. (*Ivi*) Queste scandolose maniere eccita„ rono tutti que' tumulti tanto noti, e tanto funesti alla Religione che ha „ per

hæresibus cap. VII. num. III. Opusculor. ejusd. Genevæ MDCLIIX. *pag.* 58. „ Gregorium „ ipsum audiamus, cui si credimus, non „ extinguetur quidem penitus ignis purga„ torius ad purgandas potius crumenas, „ quam animas extructus, sed tamen non „ magnus ipsius usus relinquetur. „ L'unica differenza, che passa fra gli Eretici, e l'Anonimo, è, che quelli piantano per base delle loro calunnie il Dogma del Purgatorio, l' Anonimo poi il Dogma del Purgatorio rilevato con nuovi colori.

(6) Concilium Florentinum *in definitione Collect. Concil. tom.* XVIII. *col.* 526. „ Dif„ finimus ... item si vere pœnitentes in „ Dei caritate decesserint, antequam di„ gnis pœnitentiæ fructibus de commissis „ satisfecerint, & omissis, eorum animas „ pœnis purgatoriis post mortem purgari, „ & ut a pœnis hujusmodi releventur, „ prodesse eis fidelium vivorum suffragia, „ missarum scilicet sacrificia, orationes, „ & eleemosynas, & alia pietatis officia, „ quæ a fidelibus pro aliis fidelibus fieri „ consueverunt, secundum ecclesiæ insti„ tuta. „

(7) *Concilium Tridentinum Sess.* XXV. *in Decreto de Purgatorio Collect. ejusd. tom.* XX. *col.* 170. „ Cum catholica Ecclesia, Spiritu „ Sancto edocta, ex sacris literis, & anti„ qua patrum traditione in sacris conci„ liis, & novissime in hac œcumenica sy„ nodo docuerit purgatorium esse, animas„ que ibi detentas fidelium suffragiis, po„ tissimum vero acceptabili altaris sacrifi„ cio, juvari; præcipit sancta synodus epi„ scopis, ut sanam de purgatorio doctri„ nam, a sanctis patribus, & sacris con„ ciliis traditam, a Christifidelibus credi, „ teneri, doceri, & ubique prædicari dili„ genter studeant. „

(8) *Constit.* Injunctum nobis. *Collect. Concil. tom. XX. col.* 221. „ Constanter teneo „ purgatorium esse, animasque ibi deten„ tas fidelium suffragiis juvari. „

(1) *Riflessioni pag.* 53. *segg.*

Digitized by Google

„ per base lo spirito della carità. Non può bastantemente lodarsi la giudi-
„ ziosa maniera, colla quale i PP. del Concilio di Trento composero quel
„ savio decreto sopra le indulgenze, dichiarando solamente, che la Chiesa
„ ha diritto di concederle, ma che si dee ciò fare con somma moderazione,
„ e che debbono togliersi gli abusi, e *il sordido traffico*, che fin allora n'era
„ stato fatto (Concil. Trident. *Sess.* 21. *Cap. IX. Vt tandem cælestes hos Ecclesiæ*
„ *thesauros non ad quæstum, sed ad pietatem exerceri omnes vere intelligant.*)
„ Se un Concilio generale riprova il *traffico*, che allora si facea delle indul-
„ genze per i vivi, e per i morti, v'è ora chi trova indecente l'espressio-
„ ne *del Dogma del Purgatorio rilevato con nuovi colori?* „

CCCCXXIII. Si Signore. Tutti i buoni Cattolici l'hanno trovata, e la trovano *indecente*, anzi di più calunniosa, e ingiuriosissima alla Chiesa universale, ed ai Romani Pontefici, perchè con quella espressione apertamente s'insinua, che nella Cattolica Chiesa il Dogma del Purgatorio è stato con nuove opinioni alterato, e che i Papi sopra quest' alterazione hanno fondata la base delle indulgenze concedute a favore delle anime del Purgatorio, per cavare denari da tutti i Regni, e per dilatare il loro spirituale potere: e la lunga cicalata da voi fatta per giustificare la suddetta espressione, anzichè discolparvi, reo maggiormente vi rende. Imperocchè 1. Fra i nuovi colori, vale a dire fra quelle tante opinioni sparse nei tempi della ignoranza, e riprovate dai più famosi Scrittori della Chiesa, e dai Concilj generali, onde pretendete rilevato il Dogma del Purgatorio, annoverate la dottrina, che insegna potersi colle indulgenze liberare le anime dei defonti *dalle pene del Purgatorio*: parole del Guicciardini fatte da voi stampare in caratteri majuscoli, affinchè il Lettore delle vostre Riflessioni più agevolmente scorgesse qual fosse la cosa, che nella concessione delle indulgenze, e delle grazie da Leone X. accordate vi dava maggior fastidio. Ora quella dottrina, come tra poco si vedrà è una dottrina insegnata dalla Chiesa Romana, Madre, e Maestra di tutte le Chiese, e dalla Chiesa universale ricevuta nè da altri combattuta, se non che da pochi riprovati Teologi, e dai moderni Settarj. 2. Colla più sfacciata impudenza affermate, essere troppo noto, nè aver bisogno di testimonianza l'abuso, che la Chiesa fece delle indulgenze; quando al contrario è troppo noto a chiunque ha scorso la Storia della Chiesa, che, se nell' amministrazione delle indulgenze abuso vi fu, non fu abuso della Chiesa, ma di qualche infedele ministro della medesima, e che ella ben lontana dall' approvare, e dal garantire i disordini dei promulgatori delle indulgenze, pubblicamente, (1) li detestò, ed esemplarmente li punì 3. Quantunque non ignoraste, anzi confessiate, che le relazioni del Guicciardini da voi ripro-

(1) I Romani Pontefici, e i Concilj generali hanno sempre vegliato contro gli abusi, le frodi, e le estorsioni di coloro, che per cupidigia di denaro spacciarono Indulgenze finte, o ne alterarono le formole, e la Storia Ecclesiastica ci somministra esempj del giusto rigore, col quale tali impostori, e sordidi mercatanti dei tesori della Chiesa furono puniti. Leggasi *Dissertatio proœmialis historica* premessa all' Opera del P. Teodoro dallo Spirito Santo Carmelitano Scalzo, che s' intitola *Tractatus Dogmatico-Moralis de Indulgentiis in duas partes distributus Romæ* MDCCXLIII. §. V. *pag.* 47. *seqq.*, e §. VII. *pag.* 79. *seqq.*

Digitized by Google

prodotte erano state da molti (2) riputate apocrife, nientedimeno non solamente le avete riportate ad infamia di Leone X., ma ancora preteso avete di provare con esse, che il denaro ritratto dalle indulgenze accordate per le anime del Purgatorio per lo più fu impiegato in usi totalmente profani: quasichè da relazioni convinte di falsità cavar si potesse prova sicura, e quello che è più stravagante, prova di fatti di molto (3) anteriori, e in quei racconti neppur per ombra accennati: ed in oltre avete il coraggio di soggiugnere con tuono autorevole: „ Queste scandalose maniere eccitarono tutti quei tumulti tanto „ noti, e tanto funesti alla Religione che ha per base lo spirito di carità „ (§. preced.). Ed oh quanti Lettori delle vostre Riflessioni da quest'aria imperiosa di dire saranno stati abbattuti! Sappiano adunque essi, che i caritatevoli sussidj talvolta prescritti per l'acquisto delle indulgenze per i vivi, o per i defonti, sempre furono destinati ad usi di (4) pietà; che con tali sussidj s'innalzarono, o ristorarono molti sacri Tempj, si fondarono, e mantennero non pochi Ospedali, e in gran parte si sostennero le spese delle guerre contro i nemici del nome Cristiano; e che, se il denaro indi ricavato impiegato fu in usi totalmente profani, colui, che in tali usi lo impiegò, tradì le pie intenzioni della Chiesa, ma non ostante la di lui infedeltà, la concessione delle indulgenze non lasciò di essere (5) giusta, perchè appoggiata alla pietà della causa espressa in accordarle, e quegl'innumerabili Fedeli, che per acquistarle si pentirono sinceramente dei loro peccati, e si riconciliarono

(2) Basti quì rammentare il Cardinale Sforza Pallavicino, il quale nella *Istoria del Concilio di Trento lib.*1. *cap.* III. *num.*3. parlando della supposta donazione di Leone X. dell' esazioni da ricavarsi dall' indulgenze nella Sassonia, e in altre Provincie di Germania scrive: „ Nè in con„ trario ci muova l'autorità del Guicciar„ dino, perch' egli prende molti gravissi„ mi, ed evidentissimi errori nel raccon„ to di questi affari; come per noi si farà „ chiaro principalmente in più luoghi del „ Libro secondo, e del terzo. „ Vedi anche il lib. III. delle *Considerazioni di Giambattista Leoni sopra l'Istoria d'Italia di M. Francesco Guicciardini pag.* 29. *segg.*

(3) *I libri* XX. *della Istoria d'Italia di Messer Francesco Guicciardini gentiluomo Fiorentino* incominciano dall'anno della salute Cristiana mille quattrocento novanta, e terminano nell'anno mille cinque cento trentatre, e riguardo alle indulgenze applicabili alle anime del Purgatorio non vi si parla se non che delle indulgenze da Leone X. accordate. Come dunque sopra le relazioni del Guicciardini si può stabilire la proposizione dell'Anonimo: „ Per lo più „ fu impiegato in usi totalmente profani il „ danaro ritratto dalle indulgenze, che si „ accordarono per le anime del Purgato„ rio? „ Dirà forse egli di non aver preteso di fondare questa sua asserzione sopra le sole relazioni del Guicciardini. Ma quali altre relazioni oltre di quelle del Guicciardini ha egli citato? Nessuna. Ma poteva citarle? Neppure: perchè realmente non vi sono Storici degni di fede, colla testimonianza dei quali far costare la verità di quella proposizione, per cui confermare non bastarebbe addurre esempj di denaro ritratto da indulgenze concedute ai vivi convertito in usi totalmente profani, mentre nella predetta proposizione non si parla delle indulgenze per i vivi, ma delle indulgenze, che si accordarono per le anime del Purgatorio.

(4) Ciò apparisce dalle formole delle concessioni di tali indulgenze. Vedi gli Annali Ecclesiastici del Baronio colla continuazione del Rinaldi, e l'Opera del P. Eusebio Amort intitolata: *De origine, progressu, valore, ac fructu Indulgentiarum, nec non de dispositionibus ad eas lucrandas requisitis accurata notitia Historica, Dogmatica, Polemica, Critica. Augustæ Vindelicorum & Græcii* MDCCXXXV. singolarmente *Part.* I. *sect.* VII.

(5) Leggasi la risposta su questo punto data agli Eretici dal pio, e dotto Vescovo di Vienna Giovanni Fabri *Censuræ Visitationis Saxoniæ cap.* XLII.

Digitized by Google

con Dio, e fedelmente eseguirono le opere ingiunte, grandissimo frutto ne riportarono. Sappiano, che in Leone X. fra gli altri pregi singolari generalmente è celebrata (6) la somma integrità nel conferire i benefizj Ecclesiastici, la magnificenza nel culto divino, e la maestà nelle funzioni Pontificali. Sappiano che in tutti i libri (7) delle disposizioni, e concessioni del suddetto Pontefice attentamente esaminati dal Contelori, e dal (8) Piatti, non s'incontra memoria della donazione di emolumento d'indulgenze da Leone fatta a Maddalena sua sorella, come si trovarebbe, se vera fosse, e per l'usanza di registrare simili atti, e per cautela dei Ministri Camerali, nè esser credibile, che un Papa, il quale nella fabbrica della nuova Basilica Vaticana profuse del suo immense somme, l'abbia poi defraudata di qualunque menoma parte delle contribuzioni offertele dalla pietà dei Fedeli, e molto meno potersi ammettere, che sapendosi per tutta la (9) Germania, che i denari dati dai Fedeli per la mentovata fabbrica, erano destinati a soddisfare all'avarizia di una donna, non lo sapesse Lutero, o sapendolo non lo propalasse nei suoi maledici scritti contro Leone X., anzi si dichiarasse persuaso, che

(6) Pallavicino *Istoria del Concilio di Trento lib.* I. *cap.* II., *e* III., Rinaldi *in Annalib. Eccles. ad an.* 1521. *num. CXI. seq.*, il Ciacconio colle giunte del Vittorelli, dell' Ughelli, e dell' Oldoino *in Leone X. Histor. Pontif. Roman. & Cardinal. tom.* III. *col.* 309. *seqq.*

(7) Il Cardinal Pallavicino nella *Istoria del Concilio di Trento lib.* I. *cap.* III. *num.* 3. „ Io mi sono accertato della falsità (*del dono fatto da Leone X. alla sua sorella Maddalena dell'esazioni, che si ritraessero per le Indulgenze da alcune parti della Germania, cioè dalla Sassonia, e dai paesi vicini*) „ per la diligenza usata in tutte le concessioni, e disposizioni Pontificie di quel „ tempo da Felice Contelori Prelato espertissimo in queste notizie, e che tenendo „ la custodia per molti anni dell'Archivio „ Papale, e vi fece un' accuratissimo studio, e n'acquistò un' incomparabil notizia. Or'egli in una scrittura composta da „ lui per intendimento sopra questo suggetto, dalla quale ho io presa luce di molti „ particolari non cogniti ad altri; pose fidatissimamente, non ritrovarsi la presupposta donazione in alcun di que'libri, „ ne' quali sarebbe convenuto per usanza, e „ per cautela de' Ministri Camerali ch'ella „ si registrasse. „

(8) Giuseppe Piatti nella *Storia di Leone X. num. XXX.* della *Storia Critico-Cronologica de' Romani Pontefici tom. IX. pag.* 357. *Napoli* 1767. „ Li Guicciardini, e Soave lo accusano di avere donato a sua „ Sorella le limosine dalle Indulgenze raccolte in Sassonia. Ma noi colla autorità „ delle Scritture del Vaticano, e dei Libri „ della Camera Appostolica, che osservammo mercè la bontà dell' eruditissimo Cardinale Passionei, li condanniamo di menzogna nel racconto. „

(9) Guicciardini *Dell' Istoria d'Italia lib.* XIII. *Venezia* 1738. *pag.* 935. „ Accrebbe, „ che il Pontefice ..., donò a Maddalena „ sua Sorella lo emolumento, e l'esattione „ delle indulgentie di molte parti della Germania, la quale avendo fatto deputare „ Commessario il Vescovo Aremboddo ... „ e sapendosi che i danari, che se ne cavavano, non andavano al Pontefice, o alla Camera Apostolica, donde pur sarebbe forse stato possibile, che qualche parte se ne fusse „ spesa in usi buoni, ma era destinata a soddisfare all' avaritia d'una donna, aveva „ fatto detestabile non solo l'esattione, et „ i ministri di quella, ma il nome ancora, „ e l'autorità di chi tanto inconsultamente „ le concedeva. „ Vedi il Pallavicino *cap. cit.* il quale *num.* 7. prova, che l'Arcimboldo, a cui il Guicciardini pretende affidata la commissione di esigere le limosine nella Sassonia, e lo chiama Vescovo, allora non era Vescovo, e ciò, che più monta, che la sua delegazione non fu per la Sassonia, e per le parti circonvicine, ma per altri Luoghi. Il P. Giandomenico Mansi nelle note agli Annali Ecclesiastici del Rinaldi *ad an.* 1521. *num. CIX. not.* I. *tom. XII. pag.* 357. *seq.* parlando di Leone X. dice: „ Inter ejus adversarios præter Lutheri fautores „ tores

Digitized by Google

che quelle offerte nella predetta opera impiegare si (10) dovessero, e per distogliere i Fedeli dal contribuirvi, si appigliasse al detestabile partito d'impugnare, e di screditare la concessione delle indulgenze per un tal (11) fine. Sappiano per ultimo, che tutti quei tumulti tanto noti, e tanto funesti alla Religione, non furono eccitati dalle scandalose maniere, se non ideate dal Guicciardini, indubitatamente descritte su la fede di alterate relazioni, ma ben-

„ tores an Guicciardinus accensendus sit ambigendi ratio suppetit; cum nonnisi ab infenso in Leonem animo provenire possint ea, quæ narrat de collectitia pecunia propositis indulgentiarum præmiis per Germaniam contracta, quam pro eo, quod in sacros usus expenderit, Magdalenæ Mediceæ sorori suæ commodis a pontifice destinatam affirmat. Addit vero Magdalenam ministrum suum ad pecuniam illam colligendam misisse Archemboldum episcopum, quæ res gravissime pios Germanos offendit, causamque præbuit Luthero ut in indulgentias declamaret. Narratiunculam hanc Guiccardini suspectam efficit silentium coævorum omnium historicorum, Lutheranorum præsertim, qui cum prætextus omnes ad honestandam Lutheri defectionem sedulo conquisierint; nihil tamen de pecunia ex indulgentiis comparata, & in usus Magdalenæ Mediceæ conversa commemorant. Id quidem recentiorum Lutheranorum scriptorum diligentiam non fugit, qui lectam in Guicciardino historiam opportune obtrudunt. Parem sedulitatem in vetustioribus eorum scriptoribus concipere pronum esset, si vera scriberet Guicciardinus de re tota passim in Germania vulgi sermonibus dissipata... Vide tamen quæ de conversa pecunia sacra in commoda Magdalenæ habentur in gravaminibus Germaniæ apud Rayn. A.1523. 39. „ Ho consultato questo passo non solo presso il Rinaldi *loc. cit.*, ma eziandio presso il Goldasto *Collection. Constitutionum Imperialium edit. Francofurti ad Mœnum* 1713. *tom.*1. *pag.*458., ed ho trovato, che si accusano bensì calunniosamente i Romani Pontefici di aver applicato ai loro parenti il denaro ritratto in occasione della promulgazione delle indulgenze fatta in Germania, affine di raccogliere caritatevoli sussidj per la fabbrica delle Basiliche di Roma, o per la guerra contro il Turco, ma che non si nomina nè Leone, nè Maddalena. Eccone le parole. *Gravaminum Sedis Apostolicæ non ferendorum Germanis cap.*III.*n.*4. „ Licet indulgentiæ hæ non semel in hoc „ ad Germanos missæ sint, quasi ex corrasa „ earum venditione pecunia, fideles contra „ barbaros essent tutandi, ac defendendi „ (*si noti, che non si parla della fabbrica* „ *delle Basiliche di Roma, e molto meno* „ *segnatamente di quella di S.Pietro*): Even„ tu tamen compertum habent Germani, pe„ cuniam hanc, non in rem fidei, aut alioqui „ reipublicæ Christianæ necessariam, sed in „ propinquorum luxum, ac sublevandam fa„ miliam ipsorum esse versam, „ Non si può adunque con quel passo confermare il racconto del Guicciardini, o per meglio dire l'impostura in quel racconto apposta a Leone X., anzi piuttosto se ne ricava argomento per confutarla. Imperocchè, se realmente fosse costato agli estensori di quei gravami del supposto dono fatto da quel Pontefice alla sua sorella, lo avrebbero espressamente individuato. Il che si vuol detto altresì dell'accusa nello stesso genere data ai predecessori di Leone X.

(10) Lutero *in epistola ad Albertum Magdeburg. ac Moguntinen. Ecclesiarum Archiepiscopum tom.* 1. *Operum ejusd. edit Jenæ* 1556. *fol.* 1. *ver.* „ Circumferuntur Indulgentiæ „ papales sub tuo præclarissimo titulo ad „ fabricam S.Petri, in quibus non adeo ac„ cuso Prædicatorum exclamationes, quas „ non audivi, sed doleo falsissimas intelli„ gentias populi ex illis conceptas, quas „ vulgo undique jactant, videlicet quod „ credunt infelices animæ, si literas Indul„ gentiarum redemerint, se securas esse de „ salute sua. Item quod animæ de Purgato„ rio statim evolent, ubi contributionem in „ cistam conieçerint. Deinde, tantas esse „ has gratias, ut nullum sit adeo magnum „ peccatum, etiam (ut aiunt) si per impos„ sibile quis matrem Dei violasset, quin „ possit solvi. Item, quod homo per istas „ indulgentias liber sit ab omni pœna, & „ culpa. „

(11) Lo stesso Lutero *in Thematibus ad disputandum propositis Wittembergæ an.* MDXVII. *fol.*III. *ver. num.*46. „ Docendi sunt „ Christiani, quod nisi superfluis abundent, „ necessaria tenentur domui suæ retinere, „ & ne-

Digitized by Google

sì dallo spirito di emulazione, d' invidia, e di vendetta concepito da (12) Staupizio, e da (13) Lutero, perchè essi dall' Arcivescovo Elettore di Magonza destinati non furono a promulgare quelle (14) indulgenze. Conciosiacchè Leone X. nel dispensarle seguì appuntino l' esempio dell' immediato suo antecessore, approvato dalla divozione dei Popoli, e dal giudizio, e consenso dei Cattolici (15) Principi; i Fedeli della Germania al pari di quelli delle altre Regioni furono caldamente esortati a profittare dei spirituali favori, che a loro esibiva il Pontefice, ma non costretti a (16) prevalersene; la tassa della limosina da darsi a benefizio della fabbrica del nuovo Tempio Vaticano lasciata non fu all'arbitrio dei promulgatori delle Bolle, ovvero dei (17) Que-

„ & nequaquam propter venias effundere. „ E *num.*50. „ Docendi sunt Christiani, quod „ si Papa nosset exactiones venialium Prædicatorum, mallet Basilicam S. Petri in „ cineres ire, quam ædificari cute, carne, „ & ossibus ovium suarum. „ E *num.* 51. „ Docendi sunt Christiani, quod Papa sicut „ debet, ita vellet, etiam vendita, si opus „ sit, Basilica S.Petri de suis pecuniis dare „ illis, a quorum plurimis quidam Concionatores veniarum pecuniam eliciunt. „ E *fol.*IV. *ver. num.*82. „ Cur Papa non evacuat Purgatorium propter sanctissimam „ charitatem, & summam animarum necessitatem, ut causam omnium justissimam, „ si infinitas animas redemit propter pecuniam funestissimam ad structuram Basilicæ, ut causam levissimam? „ E *num.*86. „ Cur Papa, cujus opes hodie sunt opulentissimis Crassis crassiores, non de suis „ pecuniis magis, quam pauperum fidelium, „ struit unam tantummodo Basilicam S. Petri? „

(12) Era costui nobile di nascita, e Vicario Generale dell'Ordine Agostiniano in Germania, e godeva la stima di Federigo Duca di Sassonia. *Floremundus Ræmundus Histor. de ortu, progressu ac ruinis hæresum sui sæculi lib.*I. *cap.*VI. *num.*V. *seq. edit. Coloniæ Agrippinæ* 1655. *pag.*28. *seq.*

(13) Lo stesso Remondo *lib. cit. cap.* VII. *num.*II. *pag.* 36. „ Staupitius Generalis Augustinianorum Vicarius, ingenium & „ mores Lutheri optime perspectos habens, „ ei mandavit, ut contra indulgentias prædicaret, eorumque quibus illas publicandi munus demandatum erat, vitia, & „ abusus populo ostenderet. Et hoc quidem „ munus lubenter ille suscepit, tum ut iniuriam Ordinis sui fratribus, ut putabant, „ illatam, vindicaret; tum ut gloriam, & „ lucrum ex Indulgentiis speratum Dominicanis e faucibus eriperet. Sic illi per „ invidiam, & avaritiam in suggestum producto, propria ambitio arma contra communem Dominicanis cum Ecclesia causam, ipsamque Ecclesiam subministravit. „

(14) *Lib. cod. cap.*V. *num.*V. *pag.*28. „ In „ Germania Albertus Brandeburgicus Elector, & Archiepiscopus Moguntinus, Primas Germaniæ, cui ea potestas a S. Sede „ tributa fuerat hanc Cruciatam prædicandi „ populumque ad contributionem exhortandi, provinciam Joanni Tecelio Dominicano seu Jacobino monacho, Franco„ furti tum commoranti, demandavit: eo „ potissimum quod hominem hunc ei rei „ maxime idoneum cognovisset, ut qui jam „ ante missas in Livoniam & circumjacentes regiones a Pontifice Indulgentias, quo „ Teutonicis Equitibus Moscovitico bello „ vexatis succurreretur, prædicasset. „ Quantunque però la promulgazione di quelle Indulgenze, e grazie fosse principalmente affidata al mentovato Giovanni Tetzel Domenicano, e questi si prevalesse dell' opera dei Religiosi suoi confratelli, nulladimeno troviamo altri ancora della cura stessa incaricati. Vedi l'Atto, che riferiamo appresso (not.17.).

(15) Pallavicino *Istoria del Concilio di Trento lib.*I. *cap.*II. *num.*7.

(16) Lutero *in thematib. cit. num.*47. *tom.*I. *cit. fol.* III. *ver.* „ Docendi sunt Christia„ ni, quod redemptio veniarum est libera, „ non præcepta. „ E *in Disputat.*1. *Johannis Tetzelii auctore Doctore Conrado Vuimpina num.*80. *tom.cod. fol.*VII. „ Quamvis „ veniarum redemptio non sit præcepta, „ est tamen egentibus de optimo consi„ lio. „

(17) Il P. Amort *Histor. cit. part.* I. *sect.* VII. *pag.*210. *seq.* „ Indulgentiæ plenariæ „ omnibus contribuentibus ad fabricam S. „ Petri 1517. ... Summam diplomatis Pontifi„ cii

Digitized by Google

Questori, ma fissata dal mentovato Arcivescovo Elettore nella quarta parte di un fiorino, che equivale a poco più di due carlini della nostra moneta; nella facoltà di assolvere, e dispensare eccettuati furono alcuni casi, e alcuni voti (not.17.); s'intimò a tutti i Fedeli la necessità indispensabile della contri-

„ cii Leonis X. exhibet Albertus Archiepi-
„ scopus Moguntinus in suis litteris Indul-
„ gentialibus, quas cuilibet in particulari
„ pro quindecim crucigeris seu quarta par-
„ te Floreni contulit. Exemplum talium
„ litterarum est sequens. Albertus Dei, &
„ Apostolicæ Sedis gratia sanctæ Moguntinensis Sedis ac Magdeburgensis Ecclesiæ
„ Archiepiscopus, Primas, & sacri Roma-
„ ni imperii in Germania Archi-Cancella-
„ rius, ac administrator Halberstattensis,
„ Marchio Brandeburgensis, Stettinensium,
„ Pomeraniæ, Cassuborum, Sclavorumque
„ Dux, Burggravius Nurenbergensis, Ru-
„ giæque Princeps; & Quardianus fratrum
„ Ordinis Minorum de Observantia Con-
„ ventus Moguntini, per SS. D. N. Pa-
„ pam Leonem 10. per provincias Mogun-
„ tinenses, ac Magdeburgenses, ac illarum,
„ & Haberstattensis civitates, & Dioeceses,
„ nec non terras, & loca, illustrissimi &
„ Illustrium Principum Dominorum Mar-
„ chionum Brandenburgensium temporali
„ Dominio mediatè vel immediatè subjecta,
„ Nuntii, & Commissarii ad infra scripta
„ specialiter deputati, Universis, & singu-
„ lis præsentes litteras inspecturis, salutem
„ in Domino. Notum facimus, quod SS.
„ D. N. Leo, divina providentia decimus,
„ modernus, omnibus & singulis utrius-
„ que sexus Christifidelibus, ad reparatio-
„ nem fabricæ Basilicæ Principis Apostolo-
„ rum S. Petri de Urbe juxta ordinationem
„ nostram manus porrigentibus adjutrices,
„ ultra plenissimas Indulgentias, & alias
„ gratias, & facultates, quas Christifide-
„ les ipsi obtinere possunt, juxta litterarum apostolicarum desuper confectarum
„ continentiam misericorditer etiam in do-
„ mino indulsit, atque concessit, ut idoneum possint eligere confessorem pres-
„ byterum sæcularem, vel cujusvis etiam
„ mendicantium Ordinis Regularem, qui
„ eorum confessione diligenter audita, pro
„ commissis per eligentem delictis & excessibus ac peccatis quibuslibet, quantumcumque gravibus, & enormibus, etiam
„ in dictæ Sedi reservatis casibus, ac cen-
„ suris Ecclesiasticis, etiam ab homine ad
„ alicujus instantiam latis, de consensu
„ partium, etiam ratione interdicti incur-
„ sis, & quorum absolutio esset eidem
„ Sedi specialiter reservata, præterquam
„ machinationis in personam SS. Potnificis,
„ occisionis Episcoporum, aut aliorum Su-
„ periorum Prælatorum, & injectionis vio-
„ lentarum manuum in illos, aut alios Prælatos, falsificationis litterarum apostolica-
„ rum, delationis armorum, & aliorum
„ prohibitorum ad partes infidelium, ac
„ sententiarum, & censurarum, occasione
„ aluminum tulsæ apostolicæ de partibus
„ infidelium, ac fideles contra prohibitio-
„ nem apostolicam delatorum, incursarum,
„ semel in vita, & in mortis articulo,
„ quoties ille imminebit, licet mors tunc
„ non subsequatur, & in non reservatis
„ casibus tòtiens, quotiens id petierit ple-
„ narie absolvere, & eis pœnitentiam sa-
„ lutarem injungere, necnon semel in vi-
„ ta, & in dicto mortis articulo plenariam
„ omnium peccatorum Indulgentiam ac re-
„ missionem impendere, & Eucharistiæ sa-
„ cramentum (excepto die paschatis, &
„ mortis articulo) quibusvis anni tempo-
„ ribus ministrare: necnon per eos emissa
„ pro tempore vota quæcumque (ultrama-
„ rino, visitationis liminum apostolorum,
„ & S. Jacobi in Compostella, Religionis,
„ & castitatis votis, dumtaxat exceptis) in
„ alia pietatis opera commutare, authori-
„ tate apostolica possit, & valeat. Indul-
„ sit quoque Idem sanctissimus dominus
„ noster præfatos benefactores, eorumque
„ parentes defunctos, qui cum charitate
„ decesserunt, in precibus, suffragiis, elee-
„ mosinis, jejuniis, orationibus, missis,
„ horis canonicis, disciplinis, peregrina-
„ tionibus, & cæteris omnibus spiritualibus, quæ fiunt, & fieri poterunt in tota
„ universali sacrosancta Ecclesia militan-
„ te, & in omnibus membris ejusdem in
„ perpetuum participes fieri. Et quia de-
„ voti *Mickel relicta Rodts*, *Peders*, &
„ *Adam Rodt* ad ipsam fabricam, & neces-
„ sariam instaurationem supradictæ Basili-
„ cæ principis Apostolorum, juxta SS. D.
„ N. Papæ intentionem, & nostram ordi-
„ nationem de bonis suis contribuendo se
„ gra*tos* exhibue*runt*, & libera*runt*, in cu-
„ jus

Digitized by Google

trizione, e della confessione (18) per conseguire la remissione dei peccati, e l'indulgenza; riguardo alle anime del Purgatorio dichiarato fu, che la Chiesa intendeva di recar loro giovamento per quanto poteva a modo di (19) suffragio; e Lutero fino da principio se la pigliò non solo contro l'abuso, che taluni facevano, o correva (20) voce, che facessero di quelle indulgenze, e gra-

„ jus rei signum præsentes litteras a nobis „ acceperunt, ideo eadem authoritate apo„ stolica nobis commissa, & qua fungi„ mur in hac parte, ipsis, quod dictis gra„ tiis, & indulgentiis uti, & iisdem gau„ dere possint, & valeant, per presentes „ concedimus, & largimur. Datum in Got„ tigen sub sigillo per nos ad hæc ordina„ to, die prima mensis Julii Anno Domi„ ni MCCCCCXVII. „

(18) *In Summaria Instructione Tetzelii pro Sacerdotibus ad prædicandas* Indulgentias *Sermone* II. presso il P. Amort *Histor. cit. Part.* II. *Sect.* I. *num. XXII. pag.* 15. *col.* 1. „ Scito quod *quicunque confessus, & con„ tritus eleemosynam ad capsam posuerit,* „ juxta consilium confessoris, *plenariam* „ *omnium peccatorum remissionem habebit.* E poco dopo: „ O vos votivi, o vos usu„ rarii, o raptores, o homicidæ, o crimi„ nosi, jam tempus est audiendi Dei vo„ cem, qui non vult mortem peccatoris, „ sed ut convertatur, & vivat. Convertimini ergo Jerusalem, Jerusalem ad Do„ minum Deum tuum. „ E *Serm.* III. „ *pag. ead. col.* 2. *Capiatis litteras salvi con„ ductus* a Vicario Domini nostri Jesu Chri„ sti, *quibus mediantibus poteritis animam* „ *a manibus inimicorum liberare, & ad* „ *felicia regna* mediante contritione, con„ fessioneque, *tutam, & securam sine ali„ qua pœna purgatorii perducere.* „ Così pure *in positionibus Fr. Johannis Tetzelii Disputatione* I. *num.* 62. *tom.* I. *Operum Lutheri edit. cit. fol.* VI. *ver.* „ Relaxa„ tum per venias plenarias, juxta formam „ rescripti, videlicet vere confessum, & „ contritum &c. non esse securum de sua „ salute, Error. „ E *num.* 63. *ibid.* „ Pa„ palibus Indulgentiis secundum omnem „ formam rite acquisitis, non reconciliari „ hominem Deo vere videlicet contritum, „ & confessum, Error. „

(19) Giulio II. nella sua Costituzione, che incomincia *Liquet omnibus* §. 23. presso il P. Amort *Hist. cit. Part.* I. *pag.* 209. *col.* 1. „ Ut animarum salus eo potius pro„ curetur quo magis aliorum egent suffra„ giis, & quominus sibiipsis proficere va„ leant, authoritate præfata de thesauro S. „ Matris Ecclesiæ animabus in purgatorio „ existentibus, quæ per charitatem ab hac „ luce Christo unitæ decesserunt, & quæ, „ dum viverent, sibi, ut hujusmodi In„ dulgentia suffragaretur, meruerunt, pa„ terno compatientes affectu, quantum cum „ Deo possumus, succurrere cupientes, „ de divina misericordia ac Apostolicæ po„ testatis plenitudine, volumus, & con„ cedimus, ut si qui parentes, amici, aut „ cæteri Christifideles pietate commoti pro „ expiatione pœnarum eisdem secundum „ divinam justitiam debitarum retentis, „ durante commissione Nuntii, & Com„ misarii, ac deputandi, & subdelegandi „ ab eo, quibus vices suas commiserint „ ordinationem, erogaverint, ipsa pleniss„ sima indulgentia per modum suffragii „ animabus ipsis in purgatorio existenti„ bus, pro quibus dictam eleemosynam pie „ erogaverint, ut præfertur, pro pœnarum „ relaxatione suffragetur. „

(20) Giovami di quì riferire le seguenti Proposizioni *ex prima disputatione Johannis Tetzelii tom.* I. *Operum Lutheri fol.* VII. *num.* 101. „ Subcommissariis insuper ac præ„ dicatoribus veniarum imponere, ut si quis „ per impossibile Dei genitricem semper „ virginem violasset, quod eumdem Indul„ gentiarum vigore absolvere possent, lu„ ce clarius est, Sic contra apertam veri„ tatem imponentem odio agitari ac fra„ trum suorum sanguinem sitire. „ *Num.* 102. „ Ponere etiam in publicis Positioni„ bus, prædicatores veniarum, nunquam „ tamen auditos verborum libidine coram „ populo manare, & majus in veniis ex„ planandis tempus, quam in Evangelio „ declarando proterere, est mendacia au„ dita ab aliis, fictaque pro veris semina„ re, seque per hoc cito credentem levem„ que ostendere, atque perniciose errare. „ E *num.* 103. „ Ponere denique in publicis „ Positionibus, veniarum prædicatores li„ centiosa sua prædicatione in tantum „ deficere, quod etiam Papæ reveren„ tiam viris doctis non sit facile ab ar„ gutorum Laicorum questionibus redi„ mere, est post Papæ prius illatam con„ tu-

Digitized by Google

e grazie, e contro gli eccessi, che n' erano (21) predicati, ma eziandio contro le indulgenze stesse, e contro il motivo, per cui erano state concedute, come evidentemente risulta dalle pubbliche Tesi da lui proposte in Wittemberga ai 31. di Ottobre dell'anno 1517., e divolgate per tutte le Provincie della (22) Germania. 4. Indarno, Sig. Anonimo, coll'autorità dei Padri del Concilio di Trento tentate provare l' abuso, e il sordido traffico delle indulgenze fin allora fatto dalla Chiesa, e di scusare l'inemendabile vostra espressione del Dogma del Purgatorio rilevato con nuovi colori. Conciosiacchè nel Capitolo nono del Decreto sulla riforma pubblicato nella Sessione ventesimaprima si rammenta bensì l' abuso, e il traffico, che i Questori delle indulgenze, e di altre grazie spirituali con scandalo universale dei Fedeli avevano continuato a fare anche dopo i saggi provvedimenti dei Concilj di Laterano, di Lione, e di Vienna, e non essendovi speranza di rimediare efficacemente a tali disor-

„ tumeliam, eidem blandiri ac aperte in„ sinuare cæteros omnes portum possedis„ se, & se solum turbam facere, vehe„ menterque per hoc errare. „ Vedi il de Remond *Histor. cit. lib.* I. *cap.* VI. *num.* 5. *pag.* 29.

(21) Non solamente Paolo Sarpi nella *Historia del Concilio Tridentino lib.* I. *pag.* 6. *seg.*, ma eziandio il celebre Bossuet nella *Storia delle variazioni delle Chiese Protestanti tradotta da Selvaggio Canturani*, e stampata in *Padova* MDCCXXVIII., *lib.* I. *num.* VI. scrive, che „ Lutero . . . . si „ oppose dapprimo agli abusi delle indul„ genze fatti da molti, ed agli eccessi, „ che n' erano predicati, ma . . . . . da„ gli abusi passò ben presto alla stessa co„ sa. „ Né diversamente si esprimono altri Scrittori, i quali hanno compilata la Storia della Eresia di Lutero. Ma essi non furono bene informati dei trasporti di Lutero fino dal principio, come prova il Cardinal Pallavicino nella *Istoria del Concilio di Trento lib.* I. *cap.* IV. *num.* 5., e noi pure mostraremo nella seguente annotazione.

(22) Eccone la prova nelle proposizioni, che leggonsi nelle stesse tesi *tom.* I. *Operum Lutheri fol.* II. *ver.*, *& seqq. num.* 5. „ Papa non vult nec potest ullas pœnas „ remittere, præter eas, quas arbitrio vel „ suo, vel Canonum imposuit. „ *Num.* 13. „ Morituri per mortem omnia soluunt, „ & legibus Canonum mortui jam sunt, „ habentes jure earum relaxationem. „ *Num.* 20. „ Papa per remissionem plena„ riam omnium pœnarum non simpliciter „ omnium intelligit, sed a seipso tantum„ modo impositarum. „ *Num.* 21. „ Er„ rant itaque Indulgentiarum Commissarii „ ii, qui dicunt, per Papæ indulgentias „ hominem ab omni pœna solvi, & sal„ vari. „ *Num.* 22. „ Quin nullam remit„ tit animabus in Purgatorio, quam in „ hac vita debuissent secundum Canones „ solvere. „ *Num.* 34. „ Gratiæ . . . illæ „ veniales tantum respiciunt pœnas satis„ factionis sacramentalis, ab homine con„ stitutas. „ *Num.* 56., & 58. „ Thesau„ ri Ecclesiæ, unde Papa dat Indulgentias „ neque satis nominati sunt, neque cogni„ ti apud populum Christi . . . . . Nec „ suut merita Christi, & Sanctorum, quia „ hæc semper sine Papa operantur gratiam „ hominis interioris, & crucem, mortem, „ infernumque exterioris. „

(23) *Concil. Trident. Sess.* XXI. *in Decreto de Reformatione cap.* IX. *Collect. Concil. tom.* XX. *col.* 127. *seq.* „ Cum multa a „ diversis antea conciliis, tam Lateranen„ si, ac Lugdunensi, quam Viennensi ad„ versos pravos eleemosynarum quæstorum „ abusus remedia tunc adhibita, posterio„ ribus temporibus reddita fuerint inutilia, „ potiusque eorum malitia ita quotidie ma„ gno fidelium omnium scandalo, & que„ rela excrescere deprehendatur, ut de eo„ rum emendatione nulla spes amplius re„ licta videatur, statuit ut posthac in qui„ buscumque Christianæ religionis locis eo„ rum nomen atque usus penitus abolea„ tur, nec ad officium hujusmodi exercen„ dum ullatenus admittantur; non obstan„ tibus privilegiis, ecclesiis, monasteriis, „ hospitalibus, piis locis, & quibusvis cu„ juscumque gradus, status, & dignitatis „ personis, concessis, aut consuetudinibus „ etiam immemorabilibus. Indulgentias ve-

„ ro

disordini, si abolisce il nome, e l' impiego dei predetti (24) Questori, e si prescrive, che in avvenire quelle indulgenze, e quelle grazie nei debiti tempi si pubblichino dagli Ordinarj dei Luoghi, e da due del loro Capitolo, i quali eziandio fedelmente raccolgano le limosine, e gli offerti sussidj di carità, ma senza veruna mercede, affinchè tutti finalmente (si noti la forza della espressione) intendano questi celesti tesori della Chiesa maneggiarsi per motivo di pietà e non di guadagno; e nel Decreto sulle indulgenze (25) si desidera, che nel concederle si usi moderazione secondo l' antico, ed approvato costume della Chiesa, acciò colla eccessiva facilità non si snervi l'ecclesiastica disciplina, e si comanda che affatto si tolga qualunque malvagio guadagno per conseguirle, ma non si accusa la Chiesa di aver fino a quel tempo abusato della sua autorità in dispensarle, e di averne fatto un sordido traffico, perchè quei Venerabili Padri ben sapevano, che le mancanze degl' infedeli ministri della Chiesa alla Chiesa medesima non si potevano senza una manifesta ingiustizia imputare. Anzi destinandosi nel primo dei due accennati Decreti persone, che raccolgano i caritatevoli sussidj offerti dalla pietà dei Fedeli per fare acquisto di alcune indulgenze, e grazie spirituali, abbastanza si dichiara ingiusta, e maligna la taccia di sordido traffico, a cagione del peso della limosina imposto nella concessione della medesime, data dagli Eretici alla Chiesa.

CCCCXXIV. E in

„ ro, aut alias spirituales gratias, quibus „ non ideo Christifideles decet privari, de- „ inceps per ordinarios locorum adhibitis „ duobus de capitulo, debitis temporibus „ populo publicandas esse decernit. Qui- „ bus etiam eleemosynas, atque oblata si- „ bi caritatis subsidia, nulla prorsus mer- „ cede accepta, fideliter colligendi facultas „ datur, ut tandem cœlestes hos ecclesiæ „ thesauros, non ad quæstum, sed ad pie- „ tatem exerceri omnes vere intelligant.„

(24) Il Cardinal Pallavicino nella *Istoria del Concilio di Trento lib.*XVII. *cap.*X. *num.* 13. *seg. tom.*III. *pag.*63. *seg.* riferisce la disputa, che vi fu tra i Padri del Concilio, volendo molti, che si sopprimesse l'uffizio dei Questori, e altri che senza sopprimerlo si ponesse argine all'abuso, che se ne faceva, e soggiugne, che poi tutti concorsero a formare il Decreto di abolizione di quell' impiego, dacchè Pio IV. con sua lettera ai Legati del Concilio manifestò essere sua intenzione, che si togliesse affatto un mestiere sì diffamato.

(25) *Sess.*XXV. *in Decreto de Indulgentiis Collect. Concil. tom. cit. col.*193. *seg.* „ Cum „ potestas conferendi indulgentias a Chri- „ sto ecclesiæ concessa sit, atque hujus- „ modi potestate divinitus sibi tradita, an- „ tiquissimis etiam temporibus illa usa fue- „ rit, sacrosancta synodus indulgentiarum „ usum Christiano populo maxime salu- „ tarem, & sacrorum conciliorum auctori- „ tate probatum, in ecclesia retinendum „ esse docet, & præcipit; eosque anathe- „ mate damnat, qui aut inutiles esse as- „ serunt; vel eas concedendi in ecclesia „ potestatem esse negant. In his tamen „ concedendis moderationem, juxta vete- „ rem, & probatam in ecclesia consuetu- „ dinem, adhiberi cupit, ne nimia facili- „ tate ecclesiastica disciplina enervetur. „ Abusus vero, qui in his irrepserunt, & „ quorum occasione insigne hoc indulgen- „ tiarum nomen ab hæreticis blasphema- „ tur, emendatos, & correctos cupiens, „ præsenti decreto generaliter statuit, pra- „ vos quæstus omnes pro his consequen- „ dis, unde plurima in Christiano populo „ abusuum causa fluxit, omnino abolen- „ dos esse. Ceteros vero, qui ex superstì- „ tione, ignorantia, irreverentia, aut aliun- „ de quomodocumque provenerunt, cum „ ob multiplices locorum, & provinciarum „ apud quas hi committuntur, corruptelas „ commode nequeant specialiter prohiberi, „ mandat omnibus episcopis, ut diligenter „ quisque hujusmodi abusus ecclesiæ suæ „ colligat, eosque in prima synodo pro- „ vinciali referat, ut aliorum quoque epis- „ copo

Digitized by Google

CCCCXXIV. E in realtà il far traffico delle indulgenze è venderle per denaro. Ora, come saggiamente avverte l'Eminentissimo Gotti contro il Calvinista Picenino, „ l' Indulgenza non è *traffico temporale* ... avvegnachè sebbene talvolta chi concede l' indulgenza, impone l' obbligo di qualche limosina, come accadea ne' tempi di Leone, il denaro però, che richiedevasi per conseguire il frutto di tale Indulgenza, non era mercanzia, ma un pio sussidio per la fabbrica della Casa di Dio, cioè della Chiesa Vaticana, il che apponevasi, come condizione, e peso per ottenere il rilassamento della pena canonica, a cui dovea soddisfarsi per li peccati, come disse Daniele (*cap.* 4. 24.) a Nabuccodonosorre, *peccata tua eleemosynis redime*. Se in questo vi fu abuso o in chi pubblicava l'indulgenza, o in chi esigeva il sussidio, il fallo fu de' Ministri, non di Leone. E perciò non toglieva la giustizia dell' Indulgenza, siccome la malizia degli Esattori non fa, che il tributo da pagarsi al principe non sia giusto ". „ E la ragione, per cui l' indulgenza data colla condizione della limosina non è traffico temporale, si è, perchè, come altrove (2) dice il medesimo Cardinale, „ l'Indulgenza si concede *gratis*, ma come ingiunge sempre qualche opera penale da adempirsi in compensazione di quella, che dovrebbe soffrirsi nell' altra vita, tal volta con essa s' ingiunge la limosina non per Roma, o pel Papa, ma o per li poveri, o per sussidio di qualche opera pia, e massime contro i nemici del Cristianesimo. Di questa natura è l'indulgenza detta della *Crociata*. Non si vende dunque il perdono, perchè se parliamo di quel del peccato, questo non si rimette nè coll' indulgenza, nè colla limosina. Nè meno si vende il perdono, o la rilassazione della pena, che è il proprio effetto dell' indulgenza, poichè questa si rimette graziosamente, e solo vi si appone per condizione, e come opera penale, la limosina, o il digiuno. Quando Cristo a quel giovane, che mostrava di voler esser suo discepolo, e di aver un sommo grado nella gloria, disse: *Vade & vende omnia quæ habes, & da pauperibus*, dirà il Picenino, che Cristo vendea l' Appostolato, e 'l Paradiso? Non è dissimile la pratica di Roma nell' indulgenze, e potrà bensì imputarsi a Calvino l' errore di Simon Mago, cioè di far Iddio autore del peccato, e di privar l' uomo d' arbitrio, ma non già a Roma l'error di vendere per denari i Tempj, i Sacerdozj, gli Altari e le cose sacre. Se in qualche tempo vi fu tal disordine, fu di qualche persona, e non della Chiesa, la quale l'ha sempre condannato, e puniti con santissime e severissime leggi i Simoniaci. Dalla scuola d' Eliseo uscì Giezi venditore della grazia del suo Maestro, dalla scuola degli Appostoli uscì Simone, or chi dirà, che l' errore di costoro fosse

„ coporum sententia cogniti, statim ad „ summum Romanum Pontificem deferantur: cujus auctoritate, & prudentia quod „ universali Ecclesiæ expedit statuatur; ut „ ita sanctarum indulgentiarum munus, „ pie, sancte, & incorrupte omnibus fidelibus dispensetur. „

(1) Nell'Opera intitolata *La vera Chiesa di Cristo dimostrata da' segni, e da' Dogmi* della edizione di Milano 1734. *tom.*I. *cap.* IV. §.II. *num.*VI. *pag.*144.

(2) *Tom.*II. *part.*I. *art.*X. §.XI. *pag.* 598. *seg.*

Digitized by Google

„ se errore dei loro Maestri? Fulmina Roma con zelo Appostolico contra i „ Simoniaci, non meno che San Pietro contra Simone: *pecunia tua tecum* „ *sit in perditionem*, *Act.* 8. 20., ed Enea Silvio *ep.* 56. non applica alla „ Chiesa un tale abuso: e dice bene il Picenino, che *scrisse quella lettera* „ *prima d' esser Papa*: al che aggiungo io, che la scrisse quando seguiva le „ parti del Concilio di Basilea: ma egli medesimo a piè di Eugenio con- „ fessò l' errore, e ritrattollo con queste parole riferite dall' Oldoino *Tom.* 2. „ *pag.* 1015. *Plurima ego dum Basileæ fui*, *dixi*, *scripsi*, *& feci*: *nihil in-* „ *ficior*, *& non tam tibi nocere*, *quam Dei Ecclesiæ prodesse mens mea fuit*. „ *Erravi*, *quis neget*? Ecco dichiarata per bocca dello stesso accusatore l' ac- „ cusa. „ Perciò dalla Chiesa condannati furono giustamente coloro, che ardirono accusare di venalità le indulgenze (3) accordate a chi contribuiva qualche sussidio o per la fabbrica delle Chiese, o per altra opera di pietà, e Martino V. coll' approvazione del Concilio di Costanza prescrisse, che le persone sospette di aderire agli errori di Wicleffo, e di Hus fossero interrogate, se (4) credevano, che il Papa avesse facoltà di concedere per una causa pia, e giusta indulgenze in remissione dei peccati ai Fedeli, che realmente si pentissero, e confessassero le loro colpe, e principalmente a quelli, che visitavano i Luoghi pii, e li sovvenivano, e se credessero, che in virtù di tal concessione chi visitava le stesse Chiese, e le sovveniva, conseguir potesse le predette indulgenze.

CCCCXXV. Ma a buon conto, dirà l' Anonimo, dal Concilio di Trento fu riprovato il sordido traffico, che fin allora era stato fatto delle indulgenze per i vivi, e per i morti. L'accordo. Ma col Decreto stesso di quel Concilio citato, e in parte prodotto dall'Anonimo, ho già dimostrato, che quel traffico si faceva dai Questori, o ammi-

(3) In uno scritto pubblicato *Biblioth. Max. Patrum edit. Lugdunensis* MDCLXXVII. *tom.* XXV. *pag.* 302. *seqq.* con questo titolo: *Refutatio errorum*, *quibus Waldenses distinentur incerto auctore pag.*306. per parte di quelli Eretici si obbietta: „ Si be- „ nefactoribus alicujus loci remittitur ter- „ tia pars, vel hujusmodi injunctarum pœ- „ nitentiarum; ergo remissiones illæ sunt „ venales. Si quis enim ovum, vel obo- „ lum dederit, erit benefactor; & si datur „ illi remissio pro pecunia, venalis erit re- „ missio, & remissionis gratia: „ alla quale obbiezione l'Autore di quello scritto risponde così: „ Prælatus per Indulgen- „ tias, & remissiones hujusmodi intendit „ ampliorem cultum, & notificentiam Dei. „ Ad hoc enim aliqua Ecclesia ædificatur, „ ut honor Dei, & cultus amplietur, ut „ in ea talis sancti laudes digna venera- „ tione celebrentur, ut per divinum ser- „ vitium remissiones, & gratiæ, cæteraque „ Dei beneficia fidelium animabus impe- „ trentur. Sicut igitur non pro pecunia, „ licet per pecuniam, ædificatur Ecclesia: „ sic non pro pecunia, sed per pecuniam „ fit indulgentia: Et quod cum pecunia, „ & per pecuniam sit illa indulgentia, hoc „ est; quia locus hujusmodi non potest „ ædificari sine pecunia. Et sicut non pro „ aqua, sed per aquam, & non sine aqua, „ in baptismo datur remissio peccatorum: „ Non pro chrismate, sed per, & cum „ chrismate fit confirmatio: Nec pro pane, „ & vino, sed per panem, & vinum, seu „ non sine pane & vino fit missæ cele- „ bratio; sic, non pro pecunia, sed cum „ pecunia, & per pecuniam, & non sine „ pecunia, vel æquivalenti fit indulgentia, „ & hujusmodi remissio. „

(4) Martino V. *Constitut.* Inter cunctas, *Collect. Concil. tom.*XVI. *col.* 762. „ Item, „ utrum credat quod Papa omnibus Chri- „ stianis vere contritis, & confessis ex cau- „ sa pia & justa possit concedere indul- „ gentias in remissionem peccatorum, ma- „ xime

amministratori delle indulgenze contro il divieto dei Concilj generali di (1) Laterano, di Lione, e di (2) Vienna, e non dai Romani Pontefici, ovvero dalla Chiesa universale. Come dunque dall' avere i Padri Tridentini riprovato un tal disordine si vuole inferire, non essere indecente l' espressione del *Dogma del Purgatorio rilevato con nuovi colori*? E' forse lo stesso, riconoscere che nella Chiesa pur troppo vi sieno stati alcuni, che per smoderata cupidigia di denaro abbiano prostituito il loro ministero, e la loro coscienza, e detestarne la condotta, ed impedire, che l' abuso si propaghi, e imputare alla Sede Apostolica, e alla Chiesa universale di avere alterata l' antica credenza? Nò certamente, perchè ogniqualvolta la Chiesa nè approva, nè tace, nè opera contro la Fede, e contro le regole del buon costume, non cessa di essere vera Chiesa, quantunque alcuni dei suoi figliuoli non vivano, come dovrebbero. Ma, se ella in punto di Fede, e di costume (caso impossibile ad accadere, poichè Gesù Cristo l' ha assicurata della sua assistenza fino al termine dei secoli) adottasse teoremi falsi, e col suo insegnamento autorizzasse le corruttele, e i disordini, da vera Chiesa di Dio degenerarebbe in una Sinagoga di Satana. Ora colla espressione del *Dogma del Purgatorio rilevato con nuovi colori*, che „ sono quelle tante opinioni sparse „ nei tempi dell' ignoranza, e riprovate dai più famosi Scrittori della Chie„ sa, e dai Concilj generali, „ apertamente s' insinua, che la dottrina dogmatica del Purgatorio è stata corrotta, e travisata. Se dunque farò costare, che le sentenze dall' Anonimo colla cieca scorta del Concilio Diocesano di Pistoja del 1786. caratterizzate per erronee novità, sono state insegnate, e proposte dai Romani Pontefici in Costituzioni dogmatiche ricevute da tutta la Chiesa, non restarà luogo a dubitare, che l' espressione del *Dogma del Purgatorio rilevato con nuovi colori* non contenga una delle calunnie più atroci, che vibrare si possano contro la Sede Apostolica, e contro la Chiesa universale, qual è quella di aver approvato false, e perniciose massime in una materia, che interessa la Fede, come è il Dogma del Purgatorio. Ma qual cosa di questa più facile a provarsi?

„ xime pia loca visitantibus, & ipsis ma„ nus suas porrigentibus adjutrices. Et, „ utrum credat, quod ex tali concessio„ ne visitantes ecclesias ipsas & manus „ adjutrices eis porrigentes, hujusmodi „ indulgentias consequi possint. „

(1) *Concil. Lateranense* IV. *cap.* LXII. *Collect.Concil. tom.*XIII. *col.*997. *seqq.* „ Elee„ mosynarum ... quæstores, quorum quidam se alios mentiendo abusiones non„ nullas in sua prædicatione proponunt, „ admitti, nisi apostolicas vel diocesani „ episcopi litteras veras exhibeant, prohi„ bemus. Et tunc, præter id quod in ipsis „ continebitur litteris, nihil populo pro„ ponere permittantur ... Qui autem ad „ quærendas eleemosynas destinantur, mo„ desti sint & discreti, nec in tabernis, aut „ locis aliis incongruis hospitentur, nec „ inutiles faciant aut sumptuosas expensas: „ caventes omnino, ne falsæ religionis ha„ bitum gestent. „

(2) Clemente V. *Clementinar. lib.* V. *tit.* IX. *De Pœnitentiis, & Remissionibus cap.* II. „ Abusionibus quas nonnulli elee„ mosynarum quæstores in suis proponunt „ prædicationibus, ut simplices decipiant, „ & aurum subtili, vel fallaci potius in„ genio extorqueant ab eisdem, cum in „ animarum cedat periculum, & scandalum „ plurimorum, viam (prout est nobis pos„ sibile) præcludere cupientes, juxta sta„ tuta Concilii generalis duximus prohi„ bendum districte, ne Quæstores aliqui „ (nisi

Digitized by Google

CCCCXXVI. Le sentenze dall' Anonimo, e dal divisato Sinodo qualificate per opinioni sparse nei tempi della ignoranza, e riprovate dai più famosi Scrittori della Chiesa, e dai Concilj generali, onde videsi il dogma del Purgatorio rilevato con nuovi colori, sono 1. Che nella Chiesa vi sia un tesoro di meriti di Cristo, e dei Santi. 2. Che infiniti essendo questi meriti, il tesoro parimente sia infinito, o, come lo chiama l'Anonimo, *inestinguibile*. 3. Che la Chiesa abbia la potestà di dispensare ai Fedeli questo teso-

„ (nisi Apostolicas, vel diœcesani Episco-
„ pi literas exhibuerint) quomodolibet ad-
„ mittantur, nec permittantur (cum solum
„ ipsis competat indulgentias sibi conces-
„ sas insinuare populo, & charitativa po-
„ stulare subsidia suppliciter ab eodem)
„ ullatenus ipsi populo prædicare, nec
„ aliud exponere, quam quod in literis
„ continebitur supradictis. Literas quoque
„ Apostolicas diœcesani Episcopi (ne quid
„ fraudis committi valeat per easdem) an-
„ tequam admittant Quæstores ipsos, exa-
„ minent diligenter. Ad hæc cum aliqui
„ ex hujusmodi Quæstoribus, sicut ad no-
„ stram audientiam est perlatum, non si-
„ ne multa temeritatis audacia, & dece-
„ ptione multiplici animarum, indulgen-
„ tias populo motu suo proprio de facto
„ concedant, super votis dispensent, a
„ perjuriis, homicidiis, & peccatis aliis
„ sibi confitentes absolvant, male ablata,
„ incerta (data sibi aliqua pecuniæ quanti-
„ tate) remittant, tertiam, aut quartam
„ partem de pœnitentiis injunctis relaxent,
„ animas tres, vel plures parentum, vel
„ amicorum illorum, qui eleemosynas eis
„ conferunt, de purgatorio (ut asserunt
„ mendaciter) extrahant, & ad gaudia pa-
„ radisi perducant., benefactoribus loco-
„ rum, quorum Quæstores existunt, re-
„ missionem plenariam peccatorum indul-
„ geant, & aliqui ex ipsis eos a pœna,
„ & a culpa (ut eorum verbis utamur)
„ absolvant: Nos abusus hujusmodi, per
„ quos censura vilescit Ecclesiastica, &
„ clavium Ecclesiæ auctoritas ducitur in
„ contemptum, omnimode aboleri volen-
„ tes, ea per quoscunque Quæstores fieri,
„ vel attentari de cætero districtius inhi-
„ bemus: omnia, & singula privilegia, si
„ quæ super præmissis, vel eorum aliquo
„ sint aliquibus locis, ordinibus, vel per-
„ sonis Quæstorum hujusmodi quomodo-
„ cunque concessa (ne ipsorum prætextu
„ sit eis materia talia ulterius præsumen-
„ di) auctoritate Apostolica, quantum ad
„ præmissa penitus revocantes. Quæstores
„ autem, qui deinceps in præmissis, vel
„ aliquo præmissorum deliquerint, vel alias
„ etiam quibuscunque suis privilegiis abusi
„ fuerint, sic per locorum Episcopos pu-
„ niri volumus (nullo prorsus eisdem Quæ-
„ storibus in hac parte privilegio suffragan-
„ te) quod a suis temerariis ausibus, qui
„ ubique (ut communis habet assertio) ni-
„ mium excreverunt, pœnæ formidine pro-
„ pensius compescantur. „ L'Anonimo Autore del *Trattato Storico-Dogmatico-Critico delle Indulgenze* stampato in Pistoja *Part.* 1. §. 3. *num.* 66., riferite le parole di questo capo, nelle quali si accenna, che quei Questori asserivano bugiardamente (parole che il Trattatista vuole, che *si notino bene*) di estrarre tre, o più anime dal Purgatorio, scrive: „ Non so se gli Scolastici abbiano
„ un monumento più certo, e più antico
„ per fissare l'idea dei così detti *privilegj*
„ *de' Defonti*, dei quali erano un tempo,
„ e sono anche per disgrazia presentemen-
„ te tanto comuni le tabelle, quanto que-
„ sto errore disseminato nel popolo da
„ questi interessati impostori. „ Se col nome dei così detti privilegj dei defonti cotesto Scrittore intende la capacità, che hanno i defonti di essere sollevati, e liberati ancora dalle pene del Purgatorio, mediante l' applicazione delle Indulgenze a modo di suffragio, convien dire, che egli non abbia letto i Teologi, che trattano di questa materia. Imperocchè, se letti gli avesse, trovato avrebbe, sostenersi da loro indubitatamente, che le indulgenze giovano ai defonti, perchè ciò insegnano Sisto IV., e Leone X. nelle Costituzioni dogmatiche, che riferiremo (§. CCCCXXVII.), e lo conferma la pratica della Chiesa, di cui rende testimonianza S. Tommaso d'Aquino nel suo Comento sopra i libri delle sentenze scritto sessanta, e più anni prima della celebrazione del Concilio generale di Vienna. Conciosiacchè egli *in lib.* IV. *sentent. dist.* XLV. *quæst.* II. *art.* III. *quæstiuncula* II. scrive: „ Videtur quod in-
„ dulgentiæ, quas ecclesia largitur etiam
„ mor-

Digitized by Google

tesoro per mezzo delle indulgenze. 4. Che questa applicazione di meriti per lo stesso mezzo delle Indulgenze possa passare alle anime dei Fedeli, che penano nel Purgatorio. Tanto risulta da due passi dell' Anonimo, e dal Decreto del Concilio Diocesano di Pistoja *Delle Indulgenze* dal medesimo Anonimo distesamente riferito nell' Appendice alle sue Riflessioni in conferma delle sue massime, come se quel Concilio fosse un qualche Sinodo Ecumenico confermato dal Romano Pontefice, sicchè i suoi Decreti facessero nella Chiesa piena autorità. Imperocchè l' Anonimo nel Discorso Istorico-Politico (1) col *Dogma del Purgatorio rilevato con nuovi colori* unisce *il tesoro inestinguibile delle indulgenze*, e nelle Riflessioni sullo stesso Discorso dopo aver detto, che i nuovi colori co' quali fu rilevato il Dogma del Purgatorio „ sono (2) quelle tante opinioni sparse nei tempi della ignoranza, e riprovate „ da' più famosi Scrittori della Chiesa, e da' Concilj generali, „ per prova indubitabile reca le parole del Guicciardini sopra riferite (§. CCCCXXII.), *Indulgentie amplissime non solo per poter giovar quelli, che ancora sono nella vita presente, ma con facoltà di potere oltre questo liberare l' anime dei defonti dalle pene del Purgatorio*, le quali ultime parole, come fu osservato (§. CCCCXXIII.), egli ha fatto stampare in caratteri majuscoli, affinchè dal Lettore fossero ponderate. Nell' accennato Decreto poi del Concilio Diocesano Pistojese si legge: „ Gli (3) Scolastici che vennero in seguito finirono di alterarne „ l'idea delle (*indulgenze*), e gonfj delle loro sottigliezze inventarono quello stra„ no tesoro male inteso dei meriti di Cristo, e dei Santi, e sostituirono alla „ chiara idea di assoluzione dalla pena canonica la confusa e falsa di appli„ cazione di merito. Se questi meriti erano infiniti, il tesoro dovea parimen„ ti essere infinito; quindi quello *sì scandaloso dissipamento* d' Indulgenze, che „ nutrì maggiormente nei popoli l' ignoranza, e fomentò una falsa lusinga „ di fare grandi guadagni con queste pretese indulgenze. Ciò che è ancora „ più lagrimevole, questa *chimerica applicazione dei meriti* si volle far pas„ sare ai defonti, e sopra questa base sì rovinosa si stabilì quel furioso tras„ porto di moltiplicare indulgenze per i defonti, e si videro appese quelle „ ridicole tabelle d' Indulgenze applicabili alle anime dei trapassati, di Al„ tari privilegiati etc. „ Potrei ciò confermare colla testimonianza dell'Anonimo Autore del *Trattato* (4) *Istorico-Dogmatico-Critico delle Indulgenze*

„ mortuis prosint. Primo per consuetudi„ nem ecclesiæ, quæ facit prædicari cru„ cem, ut aliquis habeat indulgentiam pro „ se, & duobus, vel tribus, & quandoque „ decem animabus tam vivorum, quam „ mortuorum, quod esset deceptio, nisi „ mortuis prodessent. Ergo indulgentiæ „ mortuis prosunt. „ E nella risposta alla stessa quistione: „ Si ... indulgentia sub „ hac (*forma*) fiat, quicunque fecerit hoc, „ vel illud, ipse, & pater ejus, vel quicun„ que ei adjunctus in purgatorio detentus „ tantum de indulgentia habebit, talis in„ dulgentia non solum vivo, sed etiam „ mortuo proderit. Non enim est aliqua „ ratio, quare ecclesia possit transferre „ merita communia, quibus indulgentiæ „ innituntur, in vivos, & non in mortuos. „ Vedi il P. Teodoro dallo Spirito Santo *in Tractatu Dogmatico Morali De Indulgentiis Part.*1. *cap.*XIV. *art.*II.

(1) *Pag.* 89. *segg.*

(2) *Pag.*58. (§.CCCCXXI. not.3.)

(3) *Atti, e Decreti del Concilio Diocesano di Pistoja dell'anno* MDCCLXXXVI. *pag.*152. *seg.*

(4) Contro questo Trattato fu pubblicato in

stampato in Pistoja nell' anno 1786. per Atto Bracali, ed inserito nel Tomo XI. della *Raccolta* (5) *di Opuscoli interessanti la Religione*, e con Decreto della Sacra Congregazione dell' Indice dei 31. Marzo dell' anno 1788. giustamente proibito, al qual Trattato il mentovato Concilio per una più compita nozione delle Indulgenze si (6) rimette, e inculca ai Parochi di servirsi dei principj in esso sparsi per istruire i loro (7) Parrocchiani, ma per brevità me ne astengo, e passo a mostrare, che tutte le quattro sentenze dall' Anonimo Discorsivo, e dal Concilio Diocesano Pistojese del 1786. rigettate, furono insegnate, e proposte ai Fedeli con obbligo di tenerle, e predicarle dai Romani Pontefici in Costituzioni dogmatiche da tutta la Chiesa ricevute.

CCCCXXVII. Cle-

in Roma colla data di Pantapoli nell'anno MDCCLXXXVIIII. dal dotto P. Fumè Camaldolese, allora Lettore di Teologia, ed ora Abate del Monastero del suo Ordine in Pesaro, un' Opuscolo col titolo: „ Difesa della Dottrina del Concilio di Trento contro il Trattato Storico-Critico-Dogmatico sulle Indulgenze stampato nell' Opera falsamente iscritta Opuscoli interessanti la Religione in Pistoja presso Bracali l' anno 1787. „

(5) La suddetta Raccolta è per la maggior parte formata di empii, e scandalosi Opuscoli già dalla Sede Apostolica proibiti, come fu rilevato in un libretto di Tesi stampate, e sostenute in Roma nell' anno 1787. col titolo *Propositiones Dogmatico-Polemicæ &c. not.22. pag.7. seq.*, ed è stata proscritta dalla Sacra Congregazione dell' Indice co' Decreti dei 7. Agosto 1786., 4. Giugno 1787., 31. Marzo 1788., e 29. Maggio 1789.

(6) *Atti, e Decreti del Concilio Diocesano di Pistoja dell' anno* MDCCLXXXVI. *in Pistoja per Atto Bracali Stampatore Vescovile Sessione V. Decreto della Penitenza tit. Delle Indulgenze §.XVI. pag.* 152. „ La „ Indulgenza è talmente legata col Sacramento della Penitenza, che non si può „ trascurare di fissarne quì alcuni principj, rimettendoci per una più compita „ nozione a quanto è detto nel *Trattato „ Storico-Dogmatico-Critico sulle Indulgenze.* „ E §.XVIII. *pag.*153. „ Avranno cura „ i Parochi d' istruire i loro Parrocchiani „ di queste massime così importanti alla „ riforma della penitenza, e a tale effetto „ si serviranno dei principj sparsi nell'opera sopraccitata sulle Indulgenze. „

(7) Nell' *Appendice* ai mentovati Atti, e Decreti del Concilio Diocesano di Pistoja *num.X. pag.* 49. si riferisce la Lettera Circolare di Monsignor Vescovo (Scipione de' Ricci) ai Vicarj Foranei circa il Trattato Storico-dogmatico-critico delle Indulgenze in data dei 20. Maggio del 1786. scritta coll'arte più sopraffina, che dettar possa lo spirito di seduzione per mettere i Parrochi, e gli altri Fedeli in diffidenza della dottrina delle Indulgenze fino allora insegnata, come in tutte le altre Diocesi Cattoliche, così in quella di Pistoja, e di Prato, e indurli ad approvare le falsità, e gli errori in quel Trattato proposti. Ciò rilevarà il Lettore dal seguente pezzo della medesima lettera: „ Il rilassamento del„ la disciplina sul punto della penitenza, „ ha condotto i Cristiani ad avere le più „ false idee della Indulgenza, che la Chie„ sa in vigore della autorità delle chiavi „ a lei date dal suo Divino Fondatore ac„ corda per mezzo dei suoi Ministri ai „ veri penitenti. Per ischiarire una ma„ teria, che la turba degli scolastici avea „ tanto imbrogliata, io ho pregato un de„ gno Sacerdote a formarne un Trattato „ capace d' illuminare anco i semplici fe„ deli, che hanno interesse d' informarsi „ della Religione, che professano. Di que„ sto Trattato io indirizzo a VS. Molto „ Reverenda alcuni esemplari, perchè li „ distribuisca in mio nome ai Presidenti „ delle Conferenze, che si tengono nel „ suo Vicariato. Siccome questa importan„ te materia sarà un punto da trattarsi „ nel Sinodo, così è mia intenzione, che „ questo libro sia letto nelle conferenze, „ e dia motivo alle saggie riflessioni dei „ Parochi. Io mi sono creduto tanto più „ in dovere di prevenirli sopra di ciò, in „ quanto che un' antica Istruzione pub„ blicata molti anni addietro da un mio „ Antecessore, ed inserita nei Supplimenti „ Sinodali poteva essere male intesa. Le

„ cose

CCCCXXVII. Clemente VI. nella Costituzione *Unigenitus* (1) *Dei Filius*, colla quale ristrinse lo spazio dei cento anni con solenne Bolla stabilito da Bonifacio VIII. per la celebrazione del Giubbileo Ordinario, detto comunemente Anno Santo, o anno di Giubbileo, ad anni cinquanta, dopo aver rimarcato, che Gesù Cristo sparger volle tutto il suo sangue, benchè per la nostra redenzione sarebbe stata sufficiente una sola goccia, a motivo della unione ippostatica del Verbo con l' umana natura, così prosegue: „ Che gran „ tesoro perciò, affinchè non si rendesse inutile, vana, o superflua la mise„ ricordiosa effusione di tanto sangue, indi non acquistò egli alla Chiesa mi„ litante, volendo il pietoso Padre tesoreggiare a prò dei Figliuoli, acciò ab„ biano gli uomini un' infinito tesoro, del quale coloro, che si sono serviti, „ divenuti sono partecipi dell' amicizia di Dio. Il qual tesoro in vero non „ volle esso, che riposto fosse in un sudario, o nascosto in un campo, ma „ lo commise al Beato Pietro, a cui sono affidate le chiavi del Cielo, e ai „ di lui successori, Vicarii suoi in terra, da dispensare salutevolmente ai Fe„ deli, e da misericordiosamente applicare ai medesimi pentiti realmente, e „ confessati, concorrendovi giuste, e ragionevoli cause, ora per la totale, „ ora per la parziale remissione della pena temporale ai peccati dovuta, non „ meno generalmente, che specialmente. Al cumolo del qual tesoro con„ corrono i meriti della Beata Madre di Dio, e di tutti gli eletti dal primo „ giusto fino all' ultimo, nè vi è timore, che il predetto tesoro venga mai a „ consumarsi, ovvero a diminuirsi, sì perchè i meriti di Cristo, come avan„ ti si è detto, sono infiniti, sì perchè quanto maggiore è il numero di quelli, „ che in virtù dell' applicazione del medesimo sono ricondotti nella via della „ giustizia, tanto più aumentasi la massa degli stessi meriti. „ Poteva Clemente VI. con espressioni più chiare, e più energiche insegnare, che nella Chiesa vi è un tesoro dei meriti di Cristo, e dei Santi, che infiniti essendo i meriti di Cristo, il tesoro parimente è infinito, e che i Successori del Principe degli Apostoli S. Pietro, Vicarj di Gesù Cristo in terra, hanno la potestà di dispensare ai Fedeli un tal tesoro per mezzo delle indulgenze? Andiamo avanti.

„ cose non erano ancora molto schiarite, „ e la calamità dei tempi precorsi avea „ troppo oscurato certe verità, che il Si„ gnore per sua misericordia ha fatto scor„ gere in più chiaro lume. „ Poteva egli farsi abuso di termini maggiore di quello, che qui si fa, chiamando errori dalla Chiesa dannati verità, e dicendo, che il Signore per sua misericordia le aveva fatto scorgere in più chiaro lume? „ Quæ societas „ luci ad tenebras? Quæ ..... conventio „ Christi ad Belial? „ S. Paolo *epist.* 2. *ad Corinthios cap.* VI. *ver.* 14. *seq.*

(1) Clemente VI. *Constit.* Unigenitus Dei Filius *Extravagant. Commun. lib.* V. *tit.* IX. *De Pœnitentiis, & remissionibus cap.* II., e presso il Rinaldi *ad annum* 1349. *num.* XI., ove si osserva, che quella Costituzione fu inviata a tutti i Vescovi del Mondo Cristiano, affinchè si promulgasse, e presso il P. Teodoro dallo Spirito Santo *Tractat. cit. Dissert. Proœmial. Historic.* §. VII. *num.* VII., e il P. Amort *Histor. cit. part.* 1. *sect.* III. *num.* 2. „ Unigenitus Dei Filius de si„ nu Patris in uterum descendere dignatus „ est Matris, in qua & ex qua nostræ „ mortalitatis substantiam divinitati suæ „ in suppositi unitate ineffabili unione „ conjunxit; id quod fuit permanens, & „ quod non erat assumens, ut haberet, „ unde hominem lapsum redimeret, & pro „ eo satisfaceret Deo Patri. Ubi enim ve„ nit plenitudo temporis, misit Deus Fi„ lium suum factum sub lege, natum ex „ mulie-

avanti. Sisto IV. nella sua Bolla, che incomincia *Licet* (2) *ea*, fra le altre proposizioni di Pietro da Osma condannò la seguente: „ Il Romano Pontefice non „ ha potestà di rimettere la pena del Purgatorio, „ e colla Bolla *Romani* (3) *Pontificis provida diligentia* dichiarò, che l'indulgenza da lui concedu-ta alla Chiesa di Xaintes a favore delle anime del Purgatorio giovava alle anime stesse, nella maniera che giovano alle medesime anime le orazioni, e le

„ muliere, ut eos, qui sub lege erant, „ redimeret, ut adoptionem reciperent fi-„ liorum. Ipse namque factus nobis a Deo „ sapientia, justitia, sanctificatio, & re-„ demptio, non per sanguinem hircorum, „ aut vitulorum, sed per proprium san-„ guinem introivit semel in sancta, æter-„ na redemptione inventa: non enim cor-„ ruptibilibus auro & argento, sed sui „ ipsius agni immaculati pretioso sangui-„ ne nos redemit, quem in ara crucis in-„ nocens immolatus non guttam sangui-„ nis modicam, quæ tamen propter unio-„ nem ad verbum pro redemptione totius „ generis humani suffecisset, sed copiose „ velut quoddam profluvium noscitur ef-„ fudisse; ita ut a planta pedis usque ad „ verticem capitis nulla sanitas inveniretur „ in ipso. Quantum ergo exinde, ut nec „ supervacua, inanis, aut superflua tantæ „ effusionis miseratio redderetur, thesau-„ rum militanti Ecclesiæ aquisivit, volens „ suis thesaurizare Filiis pius Pater, ut „ sic sit infinitus thesaurus hominibus; „ quo qui usi sunt, Dei amicitiæ parti-„ cipes sunt effecti. Quem quidem The-„ saurum non in sudario repositum, non „ in agro absconditum, sed per B. Petrum „ cœli clavigerum, ejusque Successores „ suos in terris Vicarios commisit Fideli „ bus salubriter dispensandum, & propriis, „ & rationalibus causis nunc pro totali „ nunc pro partiali remissione pœnæ tem-„ poralis pro peccatis debitæ tam gene-„ raliter, quam specialiter (prout cum Deo „ expedire cognoscerent) vere pœnitenti-„ bus & confessis misericorditer applican-„ dum. Ad cujus quidem thesauri cumu-„ lum Beatæ Dei Genitricis, & omnium „ Electorum a primo justo usque ad ul-„ timum merita adminiculum præstare no-„ scuntur, de cujus consumptione, seu „ minutione non est aliquatenus formi-„ dandum, tam propter Christi infinita, „ ut prædictum est, merita, quam pro eo, „ quod quanto plures ex ejus applicatione „ trahuntur ad justitiam, tanto magis ac-„ crescit cumulus ipsorum meritorum. „

(2) Sisto IV. *Constit.* Licet ea. *Collect. Concil. tom.* XIX. *col.* 380. „ Romanum Pon-„ tificem Purgatorii pœnam remittere . . . „ non posse. „

(3) Presso il P. Amort *Histor. cit. part. II. sect. V. §. II. pag.* 292. *seq.* „ Nos scanda-„ lis, & erroribus hujusmodi ex Pasto-„ rali officio obviare volentes per Brevia „ nostra ad diversos illarum partium Præ-„ latos scripsimus, ut Christi fidelibus de-„ clarent, ipsam plenam indulgentiam pro „ animabus existentibus in purgatorio per „ modum suffragii per Nos fuisse conces-„ sam, non ut per indulgentiam prædi-„ ctam Christifideles ipsi a piis & bonis „ operibus revocarentur, sed ut illa in mo-„ dum suffragii animarum saluti prodes-„ set; perindeque ea indulgentia profice-„ ret, ac si devotæ orationes, piæque elee-„ mosynæ pro earundem animarum salu-„ te dicerentur, & offerrentur. „ E poscia: „ Nos, qui, licet immeriti Sacrosanctum „ Petri Solium obtinemus, quique omnes „ ad bene de Deo merendum studemus al-„ licere, ad supradictos Prælatos scripsi-„ mus, & declaravimus, supradictam In-„ dulgentiam plenariam animabus in pur-„ gatorio existentibus, ac si fierent pro „ eisdem devotæ orationes, piæque elee-„ mosynæ efficerentur, videre prodesse, „ non quod intenderemus, prout nec in-„ tendimus, neque etiam inferre vellemus, „ indulgentiam non plus proficere, aut „ valere, quam eleemosynæ, & orationes, „ aut eleemosynas, & orationes tantum „ proficere, tantumque valere, quantum „ Indulgentiam per modum suffragii, cum „ sciamus orationes, & eleemosynas, & „ indulgentiam per modum suffragii lon-„ ge distare; sed eam perinde valere di-„ ximus, id est, per eum modum, *per*, „ *ac* si, id est, per quem orationes, & „ eleemosynæ valent. Et quoniam oratio-„ nes, & eleemosynæ valent tanquam suf-„ fragia animabus impensa, Nos, quibus „ plenitudo potestatis ex alto est attributa „ de thesauro universalis Ecclesiæ, qui ex „ Christi, Sanctorumque ejus meritis con-„ stat,

Digitized by Google

le limosine. Più. Leone X. in una sua Decretale (4) al Cardinale Tommaso di Vio, dal nome della sua patria chiamato il Cardinale di Gaeta, scrive: „ Colla presente lettera abbiamo giudicato di dovervi significare, dalla Chie„ sa Romana, a cui tutte le altre sono tenute aderire, e seguitarla, come „ loro Madre, essere stato insegnato, che il Romano Pontefice successore del „ Principe degli Apostoli, e Vicario di Gesù Cristo in terra, colla potestà „ delle chiavi, che aprono il Regno dei Cieli, rimovendone dai Fedeli tutti „ gl' impedimenti, la colpa cioè, e la pena per i peccati attuali dovuta; la „ colpa per mezzo del Sacramento della Penitenza, e la pena temporale, che „ per le colpe attuali si deve alla divina giustizia, per mezzo della Eccle„ siastica indulgenza, per ragionevoli motivi concedere può ai medesimi Fe„ deli, i quali col vincolo della carità sono uniti a Cristo, e sono membra „ del suo corpo, o in questa vita, o nel Purgatorio, indulgenze cavate dai „ soprabbondanti meriti di Gesù Cristo, e dei Santi, e che esso accordan„ do coll' Apostolica sua autorità indulgenze tanto ai vivi, quanto ai defon„ ti, dispensa il tesoro dei meriti di Gesù Cristo, e dei Santi, e conferisce „ l' indulgenza a modo di assoluzione, ovvero per modo di suffragio costu„ ma di trasferirla, e che perciò tutti quelli, che acquistano coteste indulgen„ ze o vivi, o defonti, vengono liberati dall' obbligo di pagare alla divina „ giustizia per gli attuali loro peccati tanta pena, quanta corrisponde alla in„ dulgenza conceduta, e acquistata, e coll' autorità Apostolica determiniamo „ doversi ciò tenere, e predicare da tutti sotto pena di scomunica di lata „ sentenza, dalla quale chi l' incorre, toltone l'articolo di morte, non pos„ sa essere assoluto, se non dal Romano Pontefice. „ Quindi lo stesso Pontefice

„ stat, nobis commisso, auxilium, & suf„ fragium animabus purgatorii afferre cu„ pientes supradictam concessimus Indul„ gentiam, ita tamen, ut fideles ipsi pro „ eisdem animabus suffragium darent, quod „ ipsæ defunctorum animæ per se nequeant „ adimplere. „

(4) Riportata dal P. Teodoro dallo Spirito Santo *in Dissertat. Proœmial. cit.* §. VII. *num.* XIX. *pag. 96.* „ Per præsentes tibi si„ gnificandum duximus, Romanam Eccle„ siam, quam reliquæ tamquam Matrem „ sequi tenentur, tradidisse, Romanum „ Pontificem Petri Clavigerum, Successo„ rem & Jesu Christi in terris Vicarium, „ Potestate Clavium, quarum est aperire „ Regnum Cœlorum, tollendo illius in „ Christifidelibus impedimenta, culpam „ scilicet & pœnam pro actualibus pecca„ tis debitam; culpam quidem mediante „ Sacramento Pœnitentiæ, pœnam vero „ temporalem pro actualibus peccatis se„ cundum Divinam Justitiam debitam, me„ diante Ecclesiastica Indulgentia, posse „ pro rationalibus causis concedere eisdem „ Christifidelibus, qui Charitate jungente „ Membra sunt Christi, sive in hac vita „ sint, sive in Purgatorio, Indulgentias ex „ superabundantia meritorum Christi, & „ Sanctorum, & tam pro Vivis, quam pro „ Defunctis Apostolica Auctoritate Indul„ gentiam concedendo, Thesaurum meri„ torum Jesu Christi, & Sanctorum dis„ pensare, & per modum absolutionis In„ dulgentiam ipsam conferre, vel per mo„ dum suffragii illam transferre consuevis„ se, ac propterea omnes tam Vivos quam „ Defunctos, qui veraciter omnes Indul„ gentias hujusmodi consecuti fuerint, a „ tanta temporali pœna secundum Divi„ nam Justitiam pro peccatis suis actuali„ bus debita liberari, quanta concessæ & „ acquisitæ Indulgentiæ æquivalet; & ita „ ab omnibus teneri, & prædicari debere, „ sub Excommunicationis Latæ sententiæ „ pœna, a qua, illam incurrentes, ab alio, „ quam a Romano Pontifice, nisi in mor„ tis articulo, nequeant absolutionis bene„ ficium obtinere, Auctoritate Apostolica „ earumdem tenore præsentium decerni„ mus. „

Digitized by Google

tefice fra i XLI. articoli di Lutero, che riprovò, (5) con ordine espresso a tutti i Fedeli di rigettarli, condannò il XVII. „ I tesori (6) della Chiesa, da „ cui il Papa conferisce le indulgenze, non sono i meriti di Cristo, e dei „ Santi; „ il XIX. „ Le indulgenze a quelli, che veracemente le conseguiscono, punto non giovano per ottenere la remissione della pena, che per „ i peccati attuali pagar si deve alla divina giustizia; „ e il XXII. „ Le „ indulgenze non sono necessarie, nè utili .... ai defonti. „ Finalmente fra gli articoli di Bajo da S. Pio V., è da Gregorio XIII. condannati (7) ritroviamo il LX. „ Co' patimenti dei Santi a noi comunicati per mezzo delle indulgenze propriamente non si redimono i nostri peccati, ma per la comunicazione della carità i loro patimenti ci rendono degni di essere col prezzo del „ sangue di Cristo liberati dalla pena a noi dovuta per i peccati; „ il LXXII. „ Tutte affatto le afflizioni dei giusti sono in vendetta dei loro peccati, onde quanto soffrirono Giobbe, e i Martiri, lo soffrirono per i loro peccati; „ il LXXIII. „ Nessuno, eccettuatone Cristo, è immune dal peccato „ originale: perciò la Beata Vergine è morta per il peccato contratto da Adamo, e tutte le di lei afflizioni in questa vita, siccome altresì quelle degli „ altri giusti furono in pena del peccato attuale, ovvero del peccato originale; „ e il LXXVII. „ Le soddisfazioni laboriose dei giusti non sono valevoli „ ad espiare condegnamente la pena temporale, che rimane dopo aver ottenuto „ il perdono della colpa. „

CCCCXXVIII. Resta adunque concludentemente provato, essere dottrina della Cattolica Chiesa, che siavi un tesoro delle ridondanti soddisfazioni

(5) *Constit.* Exurge *Collect. Concil. tom.* XIX. *col.*1049. *seqq.*, e presso il P. Teodoro *loc.cit.* (not. preced.) *num.*XX. *pag.* 96. *seqq.* „ Præfatos omnes & singulos articulos seu errores tamquam (ut præmittitur) respective Hæreticos, aut scandalosos, aut falsos, aut piarum aurium offensivos, vel simplicium mentium seductivos, & veritati Catholicæ obviantes „ damnamus, reprobamus, atque omnino „ rejicimus, ac pro damnatis, reprobatis, „ & rejectis ab omnibus utriusque sexus „ Christifidelibus haberi debere, harum serie decernimus, & declaramus. Inhibentes in virtute Sanctæ obedientiæ ac „ sub majoris excommunicationis latæ sententiæ (*pœna*) ..... ne præfatos errores, „ aut eorum aliquos, perversamque doctrinam hujusmodi asserere, affirmare, defendere, prædicare, aut illi quomodolibet publice vel occulte, quovis quæsito „ ingenio vel colore, tacite vel expresse „ favere præsumant. „

(6) *Ibid.* 17. „ Thesauri Ecclesiæ, unde „ Papa dat Indulgentias, non sunt merita Christi, & Sanctorum. „ 19. „ Indulgentiæ, his qui veraciter eas consequuntur, „ non valent ad remissionem pœnæ pro „ peccatis actualibus debitæ apud Divinam „ Justitiam. „ 22. „ Indulgentiæ nec sunt „ necessariæ, nec utiles ... mortuis. „

(7) *Constit.* Provisionis nostræ, *Collect. Concil.tom.*XXI.*col.*610.*seqq.* LX. „ Per passiones Sanctorum in indulgentiis communicatas non proprie redimuntur nostra delicta, sed per communionem caritatis nobis eorum passiones impartiuntur, ut digni simus, qui pretio sanguinis Christi a pœnis pro peccatis debitis „ liberemur. „ LXXII. „ Omnes omnino justorum afflictiones sunt ultiones peccatorum ipsorum: unde Job, & martyres, quæ passi sunt, propter sua peccata passi sunt. „ LXXIII. „ Nemo præter „ Christum est absque peccato originali; „ hinc beata Virgo mortua est propter peccatum ex Adam contractum, omnesque „ ejus afflictiones in hac vita, sicut & „ aliorum justorum, fuerunt ultiones peccati actualis, vel originalis. „ LXXVII. „ Satisfactiones laboriosæ justificatorum „ non valent expiare de condigno pœnam „ temporalem restantem post culpam condonatam. „

Digitized by Google

ni di Cristo, e dei Santi; che infinito essendo il valore dalla soddisfazione di Cristo, il tesoro sia parimente infinito; e che il Romano Pontefice abbia la piena potestà di aprirlo a favore dei Fedeli non meno vivi, che defonti in stato di grazia per mezzo delle indulgenze. Conciosiacchè questa dottrina è insegnata, e proposta a tutti i Fedeli dai Romani Pontefici in Costituzioni dogmatiche, e coteste Costituzioni sono state da tutti i Vescovi del Cattolico Mondo col loro consenso o espresso, o tacito approvate: sicchè in sentenza di tutti i Cattolici (1) elle sono giudizj irreformabili della Cristiana credenza. Quindi dopo la promulgazione delle predette Costituzioni troviamo tutti i Cattolici Teologi uniformi (2) in difendere come certissime verità l'esistenza del divisato tesoro, donde si traggano le indulgenze, la suprema autorità del Romano Pontefice in dispensarlo a vantaggio dei Fedeli vivi, e morti, e la remissione della pena temporale, a proporzione della indulgenza, di cui si fa acquisto: e tutti i Cattolici Vescovi ai Popoli alla loro

(1) Nell' articolo IV. della nota Dichiarazione pubblicata nell' Assemblea dal Clero Gallicano tenuta in Parigi nell' anno 1682., e adottata dal Concilio Diocesano di Pistoja del 1786. *Sess.* III. *Decreto della Fede, e della Chiesa* §. XVI. *pag.* 81. *num.* 4. si dice: „ Benche il Papa abbia la prin„ cipal parte nelle questioni di Fede, e i „ suoi Decreti riguardino tutte le Chiese, „ e ciascheduna Chiesa in particolare, il „ suo giudizio non è irreformabile, se non „ v'interviene il consenso della Chiesa. „ Perciò l' Autore del *Trattato Storico-Dogmatico-Critico delle Indulgenze* stampato in Pistoja ha dissimulato tutte le Costituzioni Dogmatiche dei Romani Pontefici da noi riportate, trattane l' estravagante di Clemente VI., e di questa stessa ha maliziosamente taciuto, che la medesima era stata ricevuta dalla Chiesa universale, ed ha tentato d' indebolirne l' autorità. Ma gli è stato sufficentemente risposto dal P. Fumè nella *Difesa* citata (§. ccccxxvi. not. 4.) *part.* I. *cap.* III. §. VII.

(2) Il P. Amort *Histor. cit. part.* II. *sect.* III. intitolata: *Variæ Theologorum sententiæ de Indulgentiis pag.* 52. *seqq.* riferisce le testimonianze di un gran numero di Teologi, dalle quali risulta la verità della nostra proposizione, che si potrebbe confermare colle testimonianze di altri innumerabili, le di cui Opere non furono vedute dal P. Amort, o vennero alla luce dopo la stampa di quella Istoria. Per non tediare il Lettore ci contentaremo di addurre alcuni passi tratti dall' Opuscolo intitolato *De Indulgentiis, & requisitis præsertim ad eas recipiendas dispositionibus, & Catholicæ Ecclesiæ Doctrinæ in conferendis ac recipiendis iisdem illustratio Authore Nicolao Giunchi de Raspantinis Presbytero Romano* (Autore di questo Opuscolo fu il P. Vincenzo Patuzzi Domenicano, il quale lo mandò a Roma senza apporvi il suo nome, e il Cardinal Passionei, che avea assunto l' impegno di farlo pubblicare, vi fè porre il nome del suo Caudatario per soddisfare al Reverendissimo P. Maestro del Sacro Palazzo Tommaso Agostino Ricchini, che allegava la nota regola della Istruzione di Clemente VIII. *De impressione librorum* §. 1. in cui si ordina che: „ Nullus liber in posterum excudatur, „ qui non in fronte nomen, cognomen, & „ patriam præferat auctoris. „) *Romæ MDCCLX. apud Fratres Palearinios*. L'autore del Trattato delle indulgenze riprodotto nel tomo XI. della *Raccolta degli Opuscoli interessanti la Religione* commenda questa operetta scrivendo §. 204. *pag.* 244. *seg.* „ Io „ non farò che riportare alcune autorità, „ e riflessioni inserite dal celebre P. Patuz„ zi nel suo Trattato delle Indulgenze stam„ pato in Roma l' anno 1760. al Cap. 3. „ Questo, a dir vero, sembra il più esat„ to, e credo di potere asserire, che in „ questo solo mostra un gran valore Teo„ logico. „ Adunque il P. Patuzzi *cap.* 1. *pag.* 9. dice: „ Indulgentia, prout hoc loco „ sumitur, nihil aliud est, si proprie lo„ qui velimus, nisi relaxatio, aut modera„ ratio extra Sacramentum ab Ecclesia fa„ cta pœnæ temporalis, quam divina ju„ stitia exigit a peccatoribus pœnitentibus „ quibus jam remissa fuere peccata, & pœ-

„ na

Digitized by Google

cura affidati insegnarono, e insegnano col glorioso Arcivescovo di Milano San Carlo (3) Borromeo, che „ nel Sacramento della penitenza, quantunque ci „ sia concessa la remissione delle colpe, e pene eterne, nondimeno dopo le „ colpe rimesse, restandovi il più delle volte il debito delle pene tempora- „ li, vi è la necessità della satisfattione: la quale si deve fare con opere pe- „ nali, e afflittive, contrarie al diletto, e piacere, che s' è havuto nel pec- „ cato, „ che „ hor perchè sono pochi, che si sforzino a satisfare, e sa- „ tisfaccino condegnamente con opere penitentiali alle colpe commesse, il „ nostro clementissimo, e benignissimo Redentore colla sua immensa carità „ ha proveduto a questo bisogno, lasciando nella sua Chiesa uno inestima- „ bile tesoro spirituale degli infiniti meriti della sua morte, e passione, e di „ quelli della sua beatissima Madre sempre Vergine Maria, e di tutti gli Apo- „ stoli, Martiri, e Santi del Paradiso. Del qual tesoro, e ricchezze spiri- „ tuali ha costituito universale Dispensatore il Principe degli Apostoli San „ Pietro, et i suoi successori, li Pontefici Romani: quali ha lasciato Vica- „ rij suoi in terra, e datoli le chiavi del regno dei Cieli, e piena potestà „ di legare, e di sciogliere; „ che „ con questa divina potestà hanno essi sem- „ pre aperto, e tuttavia aprono questo gran tesoro, concedendo per ragione- „ voli cause in varie occasioni, hora limitata, e ristretta, hora pienissima „ remissione di tutte le pene, con quali doveressimo per i peccati nostri so- „ disfare, ò in questa vita, ò nel Purgatorio; „ che i defonti, che pena- no

„ na sempiterna, quæ iis debebatur. Hinc „ Ecclesia, sive supremi Ecclesiæ Pasto- „ res tunc *Indulgentiam* concedere dicuntur, „ cum juxta facultatem sibi a Domino tra- „ ditam dispensandi cœlestem thesaurum „ meritorum Christi, ac Sanctorum eas pœ- „ nas temporarias remittunt, quæ, ex di- „ vinæ Justitiæ Decreto, pœnitenti luendæ „ supersunt, culpa jam virtute Sacramen- „ ti deleta. „ E *pag.* 13. Quamquam ju- „ xta tenorem aut statuta *Canonum pœni- „ tentialium* ab Ecclesia confectorum con- „ cederentur olim, & nunc etiam conce- „ dantur indulgentiæ, absit a nobis ut co- „ gitemus, eas valere dumtaxat *in foro „ Ecclesiæ*, adeo ut ab iis tantummodo ca- „ nonicis pœnis pœnitentes absolvant, non „ autem ab illis, quas Justitia divina a pec- „ catoribus exigit sive in præsenti, sive „ in futuro sæculo. Hæc sententia, quam „ olim tempore D. Thomæ docuere non- „ nulli, prorsus obsoleta nunc est, & a „ nemine Catholicorum asserta. „ Indi *cap.* II. *pag.* 32. „ S. Ecclesia ab ipso Chri- „ sto Domino potestatem accepit conferen- „ di Indulgentias in persona Petri aliorum- „ que Apostolorum, quibus dictum est: „ *Quæcumque solveritis super terram, erunt „ soluta & in cœlis*. Quæ verba, ut ex san- „ ctis Patribus, & perenni Ecclesiæ tradi- „ tione constat, nedum potestatem remit- „ tendi peccata, sed relaxandi quoque, „ sive moderandi pœnas peccatis debitas „ complectuntur. „ E *pag.* 33. *seq.* „ Equi- „ dem Concilium (Tridentinum) non ex- „ plicat, aut determinat, in quo sita sit „ Indulgentiarum utilitas, aut quo gradu, „ sive mensura Christiano populo sint sa- „ lutares. Sed tamen de hac utilitate, quam „ suo loco juxta Ecclesiæ sensum expo- „ nemus, dubitare nefas: certique fideles „ esse debent, firmiterque confidere, quod „ modo debitis cum dispositionibus in- „ dulgentiam recipiant, profutura sibi sit, „ nedum in facie Ecclesiæ, sed etiam co- „ ram Deo, qui ratum habiturus est in cœ- „ lis, quod ab Ecclesia fuerit condonatum „ in terris. „ E *cap.* XII. *pag.* 165. „ Indul- „ gentias extendi etiam ad juvandas ani- „ mas in Purgatorio detentas, comunis Ca- „ tholicorum sententia est. „

(3) S. Carlo Borromeo nella *Lettera prima colla quale s' invita il Clero, e Popolo di andare a Roma per il S. Giubileo, Actorum Ecclesiæ Mediolanensis a Carolo Sanctæ Praxedis Cardinali conditorum part.* VII. *Mediolani MDCIX. pag.* 1024.

Digitized by Google

no nel Purgatorio „ sono . . . . . estremamente (4) bisognosi d' esser da noi „ sovvenuti con le nostre sodisfattioni, orazioni, digiuni, elemosine, pelle„ grinationi, indulgenze, opere pie, e specialmente con divini officij, e Mes„ se: con le quali meritiamo a loro rifrigerio ne i loro incendij; „ e che „ la Chiesa (5) li soccorre con concessione di sacre indulgenze per solleva„ re e terminare quelle penose carceri, e rilegationi, e per condurre quelle „ anime quanto prima alla desiderata gloria. „

CCCCXXIX. In fatti che il divino nostro Redentore abbia sborsato all' eterno suo Padre per i peccati di tutti gli uomini un prezzo (1) soprabbondante, perchè qualunque pena sofferta da lui, che era vero uomo, e vero Dio, fu come di merito infinito, così d' infinita soddisfazione, e che il sangue dal medesimo sparso, una sola goccia del quale bastava per redimere tutto il genere umano, non sia stato, nè sia per essere applicato a tanti, e

(4) *In literis De solemni mortuorum officio, ptisque suffraglis pro defunctis tempore pestis* ivi *pag.* 1074.

(5) Nel *Sermone sopra l'esequie della Serenissima D. Anna d' Austria di Spagna* ivi *pag.* 11061.

(1) Il Cardinal Gaetano *Tract.* VIII. *De Indulgentiarum Thesauro quæst.* III. *Opusculor. tom.* 1. *edit. Venet. MDCXII. pag.* 58. „ De „ conclusione (*quod satisfactiones, ex quibus constat thesaurus, unde fiant indulgentiæ sint satisfactiones Christi, & Sanctorum*) non est amplius dubitandum: quoniam jam per Romanam Ecclesiam determinatum est indulgentias fieri ex thesauro suprabundantium meritorum, seu passionum Christi, & Sanctorum. Quæ etiam conclusio quo ad superabundantiam passionum Christi pro nobis fundamentum habet in Scriptura, primæ Joan. 2. *Ipse est propitiatio pro peccatis nostris; non pro nostris autem tantum, sed totius mundi.* Ex qua authoritate patet passionem Christi sufficienter satisfacere pro toto mundo, ac per hoc quum exercutive pro paucis tantum satisfaciat, infinitum thesaurum satisfactionum Christi superesse in Sacramentis: quibus eadem Christi passio satisfaciat. De Sanctorum autem superabundantibus meritis quo ad officium satisfaciendi pro nobis, fundamentum est in Scriptura in locis allegatis ex Job, & Apostolo. Unde apparet quam rationabiliter Ecclesia Romana determinaverit. „ L' autore del *Trattato Storico-Dogmatico-Critico delle Indulgenze* sovente citato *pag.* 103. *not.* 1. dice: „ Il Gaetano *Tract.* 8. *de Indulg.* tentò di provare „ dalla Scrittura questo tesoro, e venne „ fuori col testimonio di S. Giovanni: „ *Ipse est propitiatio pro peccatis &c.* la qua„ le ridicolezza fa ben vedere a quali es„ tremi possa condurre l' impegno di so„ stenere una novità, e quando si dico„ no tali eleganze è egli necessario confu„ tarle? „ Quante parole tanti spropositi. Primieramente quel Trattato, come abbiamo veduto, non s'intitola *De Indulgentiis*, qual è il titolo di un' altro Trattato del suddetto Cardinale *tom. eod. num.* XVI. In secondo luogo il testimonio di S. Giovanni *Ipse est &c.* è addotto dal Gaetano per provare, che *superabundantia passionum Christi fundamentum habet in Scripturis.* Ora io domando al Trattatista Pistojese, se dal riferito passo di S. Giovanni si ricavi aver Gesù Cristo soprabbondantemente soddisfatto per noi. Non credo, che egli lo negarà. Non fu dunque ridicolezza del Gaetano l' addurlo per provare, che la ridondanza delle pene di Cristo ha fondamento nella Sacra Scrittura. In terzo luogo quella testimonianza di S. Giovanni era stata addotta assai prima del Gaetano da San Tommaso d' Aquino III. *part. quæst. XLVIII. art. II.* per provare, che *passio Christi non solum sufficiens, sed etiam superabundans satisfactio fuit pro peccatis humani generis*, e quello che fa più al mio intendimento, dal Durando *in lib. IV. sententiar. distinct.* XX. *quæst.* III. *num.* 6. per mostrare, che *est . . . . in Ecclesia thesaurus spiritualis ex merito passionis Christi.* Dunque non fu il Gaetano, che tentò di provare dalla Scrittura il tesoro delle Indulgenze, e venne fuori col testimonio di S. Giovanni. In quarto luogo il Gaetano, e in quell' Opuscolo, e in altri su la stessa materia per

Digitized by Google

tanti sono verità dalla Fede (2) insegnate, ed ammesse per fino dagli Eretici, che alla dottrina Cattolica delle indulgenze fecero, e continuano a fare asprissima guerra. Dalla Fede stessa apprendiamo, che a Maria Santissima predisse il giusto Simeone (3) che il di lei cuore sarebbe stato dal dolore, come da acuta spada, trafitto: Vaticinio, che si verificò, quando ella a piè della croce fu dalla compassione verso il suo figliuolo tormentata a misura di quell' amore, che gli (4) portava; onde la Chiesa fra gli altri gloriosi titoli le dà giustamente quello ancora di Regina dei (5) Martiri. Eppure essa non rimase mai debitrice alla divina giustizia per ombra veruna (6) di colpa. Il pazientissimo Giobbe di se attesta, e veracemente lo attesta, che bilanciando (7) i falli, co' quali aveva provocato l' ira di Dio, colle calamità, che tollerava, si vedrebbe, che queste prevarebbero a quelli, come appunto le arene del mare. S. Giovanni Battista santificato nell' utero (8) materno con tal pienezza di grazia, che potè essere chiamato grande avanti a Dio, ritiratosi nel deserto (9) condusse una vita quanto innocente, altrettanto aspra, e racchiuso in carcere ad istanza di una pubblica adultera fu ingiustamente (10) decapitato. Finalmente è un errore dalla Chiesa dannato (11) l' asserire, che tutte le orribili carnificine sopportate da tanti invitti Campioni della

la

stabile, e inconcussa prova della esistenza del tesoro delle indulgenze portà l'autorità della Sede Apostolica, cioè le Decretali di Clemente VI., e di Leone X. Finalmente la dottrina del tesoro delle indulgenze non è nuova, essendo dottrina della Chiesa universale. (§. ccccxxvi*i*. seg.) e non la ridicolezza del Gaetano in venir fuori col testimonio di S. Giovanni per provare che il tesoro delle soddisfazioni soprabbondanti di Cristo ha fondamento nella Scrittura, ma quella del Trattatista in pretendere di abbattere la prova, che dal suddetto testimonio si prende, con scrivere, *quando si scrivono tali eleganze* (oh questa è da vero un' eleganza) *è egli necessario confutarle*? fa ben vedere a quali estremi possa condurre l' impegno di sostenere una novità.

(2) Che la soddisfazione di Cristo sia stata soprabbondante risulta dal testimonio di S.Giovanni riferito (not. preced.), e da altri testimonii di S.Paolo riportati dal P. Teodoro dallo Spirito Santo *Tractat. Dogmatico-Moral. de Indulgentiis part.*1. *cap.*II. *art.*1. Che poi sieno pochi quelli, che si salvano, lo dice espressamente Cristo Signor nostro *Matthæi cap.* XX. *ver.* 16. „ Multi „ sunt ... vocati, pauci vero electi. „ Vedi il Cardinal Gaetano *Opusculor. tom.*1. *tract.* VIII. *in resp. ad quæst.*III., e *tract.* XVI. *in resp. ad quæst.* 1.

(3) Lucæ *cap.*II. *ver.* 35. „ Tuam ipsius „ animam pertransibit gladius. „

(4) Vedi S.Bernardo *in Sermone de duodecim prærogativis B.V.Mariæ num.* 14., *&* 15. *volum.*II. *col.* 295. *seq.*

(5) Nelle Litanie della B. Vergine.

(6) *Concil. Tridentinum Sess.* VI. *De justificat. can.*XXIII.

(7) *Job cap.*VI. *ver.* 2., *&* 3. „ Utinam „ appenderentur peccata mea, quibus iram „ merui: & calamitas, quam patior, in „ statera. Quasi arena maris hæc gravior „ appareret. „ E *cap.*XLII. *ver.*7. „ Postquam autem locutus est Dominus verba hæc ad Job, dixit ad Eliphaz Themanitem: Iratus est furor meus in te, & „ in duos amicos tuos, quoniam non estis „ locuti coram me rectum, sicut servus „ meus Job. „

(8) *Lucæ cap.*I. *ver.*15. „ Erit enim magnus coram Domino: & vinum, & siceram non bibet, & Spiritu sancto replebitur adhuc ex utero matris suæ. „

(9) *Ibid. ver.*80. „ Puer autem crescebat, „ & confortabatur spiritu, & erat in desertis usque in diem ostensionis suæ in Israel. „ E *Marci cap.*I. *ver.*6. „ Erat Joannes vestitus pilis cameli, & zona pellicea circa lumbos ejus, & locustas, & „ mel silvestre edebat. „

(10) *Marci cap.*6. *ver.*17. *seqq.*

(11) *Art.*LXXII., *&* LXXIII.*Baji* (§. ccccxxvii. not.7.).

Digitized by Google

la santa nostra Religione, e tutte le austerità praticate da tanti illustri Confessori, e da tante purissime Vergini sieno state a loro indispensabilmente necessarie per saldare i debiti con Dio contratti. Laonde dubitar non si può, e molto meno negare, che esista in realtà un tesoro delle infinite soprabbondanti soddisfazioni di Cristo, delle soddisfazioni di Maria sempre Vergine, e di quelle, che sopravanzarono ai Santi, le quali soddisfazioni di Maria, e dei Santi a quelle di Gesù Cristo si aggiungono, non perchè queste per se sole non sieno più che sufficienti a soddisfare per i peccati di tutti gli uomini, e a meritarne loro il perdono, e quanto alla colpa, e quanto alla pena, ma perchè le soddisfazioni dei giusti sono soddisfazioni dei membri del mistico corpo, di cui Capo è (12) Cristo: e poichè esse dalle soddisfazioni di Cristo traggono tutto il loro valore, perciò alle di lui soddisfazioni unendole nè si profana il sangue di Cristo, o se ne diminuisce l'efficacia, come obbietta (13) Calvino, nè si comunica ai Santi la gloria di Redentori, come oppone l'Anonimo (14) Autore del Trattato delle Indulgenze stampato in Pistoja. Che poi cotesto tesoro diminuir non si possa, non che esaurire, da se lo comprende chiunque riflette, che infinito è il prezzo da Gesù Cristo postovi del suo, e che nuove soddisfazioni vi concorrono par parte di cuelli, che ne partecipano (§. CCCCXXVII.). In fine che al Romano Pontefice nella persona del Principe degli Apostoli San Pietro sia stata da Cristo conferita la potestà di applicare le soddisfazioni nel predetto tesoro raccolte ai Fedeli vivi, e morti per mezzo delle indulgenze, e che le indulgenze giovino a spengere o in tutto, o in parte la somma del debito della pena temporale, che dopo il perdono della colpa rimane da pagarsi alla divina giustizia, risulta dalla pratica

(12) Odasi S. Agostino *Enarratione in Psalmum* LXI. *num.*4. *tom.*IV. *col.*591. „ Debemus intelligere personam nostram, personam Ecclesiæ nostræ, personam corporis Christi. Unus enim homo cum capite, & corpore suo Jesus Christus, salvator corporis, & membra corporis, duo in carne una, & in voce una, & in passione una; & cum transierit iniquitas, in requie una. Passiones itaque Christi non in solo Christo, immo passiones Christi nonnisi in Christo. Si enim Christum intelligas caput, & corpus, passiones Christi nonnisi in Christo: si autem Christum intelligas solum caput, passiones Christi non in solo Christo. Si enim passiones Christi in solo Christo, immo in solo capite; unde dicit quoddam membrum ejus Paulus Apostolus, Ut suppleam quæ desunt pressurarum Christi in carne mea? Si ergo in membris Christi es, quicumque homo, quisquis hæc audis, quisquis hæc nunc non audis: (sed tamen audis, si in membris Christi es:) quidquid pateris ab eis, qui non sunt in membris Christi, deerat passionibus Christi. Ideo additur, quia deerat; mensuram imples, non superfundis: tantum pateris, quantum ex passionibus tuis inferendum erat universæ passioni Christi; qui passus est in capite nostro, & patitur in membris suis, id est, in nobis ipsis. Ad communem hanc quasi rempublicam nostram quisque pro modulo nostro exsolvimus quod debemus, & pro possessione virium nostrarum quasi canonem passionum inferimus. Pariatoria plenaria passionum omnium non erit, nisi cum sæculum finitum fuerit. „ Lo stesso dice *Enarratione in Psal.* LXXXVI. *num.*5. *col.*921. *seq.*, e *Enarrat. in Psal.*CXLII. *num.*3. *col.*1590.

(13) Calvino *Institut. lib.*III. *cap.*V. *sect.*2. *tom.*IX. *Operum edit. Amstelodami MDCLXVII. pag.*174. confutato dal Ven. Bellarmino *de Indulgentiis lib.*II. *cap.*III. *tom.*II. *pag.*596. *seq.*

(14) *Pag.*120. *seg.* della edizione citata *not.*1.

Digitized by Google

tica della Chiesa, e dalla sicura dottrina del Catechismo Romano (15) composto per ordine del Concilio di Trento, dopo l' esame il più maturo approvato, e pubblicato da S. Pio V., e proposto ai Pastori delle anime per un libro, che abbraccia tutta la dottrina da insegnarsi ai Fedeli, ed è immune da qualunque sospetto di errore, e che per confessione dello stesso Presidente del Concilio Diocesano di Pistoja del 1786. ha sopra tutti i Catechismi (16) la preferenza. Imperocchè da questo si apprende 1. Che per (17) le nostre virtuose operazioni due gran benefizj conseguiamo, uno dei quali è, che meritiamo il premio di una gloria immortale, l' altro, che soddisfacciamo per i nostri peccati. 2. Che lodar (18) dobbiamo, e ringraziare la divina bontà, e clemenza di Dio, il quale alla umana debolezza, e fragilità avendo riguardo ha voluto, che un' altro possa soddisfare, e che quelli, che hanno la grazia di Dio, possano pagare invece, e a nome di altri quello, che si deve a Dio, e così uno porta in certo modo il peso dell' altro. 3. Che di questa (19) cosa non può alcuno dubitare. Conciosiacchè nel Simbolo noi confessiamo la comunione dei Santi, e siamo tutti membri del medesimo corpo. Siccome adunque nè il piede per cagione solo della propria utilità fa il suo uffizio, ma ancora per giovare agli occhi, nè ancora il vedere degli occhi solo si riferisce a loro propria utilità, ma a comune giovamento di tutte le membra, così parimente le opere, e gli uffizj di soddisfazione

(15) Veggasi *De Catechismi Romani auctoritate Dissertatio Fr. Antonini Reginaldi Ord. Præd. in Academia Tolosana Antecessoris Neapoli* MDCCLXV., e il P. Maestro Mamachi *De animabus justorum in sinu Abrahæ, ante Christi mortem, expertibus beatæ visionis Dei lib.* I. *cap.* III. §. I. *num.* IV. *pag.* 230. *seqq.*

(16) Monsignor Scipione de' Ricci nella *Istruzione Pastorale sulla necessità, e sul modo di studiare la Religione*, ristampata nell'*Appendice agli Atti, e Decreti del Concilio Diocesano di Pistoja dell' anno* 1786. *num.* XXVIII. *pag.* 80. *seg.* „ Tra i Catechismi, voi ben sapete, che il Romano ha „ sopra tutti la preferenza. Dell'autorità, „ e pregio d'un tal libro per ordine dei Padri Tridentini compilato, dai Romani „ Pontefici approvato, e tante volte proposto, dalle più illustri Chiese avidamente accolto, e nelle ordinazioni nostre Sinodali particolarmente raccomandato, superfluo è il far parola, ben volentieri rinnovando su ciò le premure de' miei Antecessori. „

(17) *Catechismus Romanus parte* II. *De Sacramento Pœnitentiæ n.* 71. „ A quo etiam „ (*merito passionis Christi Domini*) honestis actionibus duo illa maxima bona „ consequimur: alterum est, ut immortalis gloriæ præmia mereamur ita ut calix „ etiam aquæ frigidæ, quam in ejus nomine dederimus, mercede non careat: „ alterum, ut pro peccatis nostris satisfaciamus. „

(18) *Ibid. num.* 76. „ In eo vero summa „ Dei bonitas, & clementia maximis laudibus, & gratiarum actionibus prædicanda est, qui humanæ imbecillitati hoc „ condonavit, ut unus posset pro altero „ satisfacere; quod quidem hujus partis „ Pœnitentiæ maxime proprium est. Ut „ enim, quod ad Contritionem, & Confessionem attinet, nemo pro altero dolere, aut confiteri potest, ita qui divina „ gratia prædíti sunt, alterius nomine possunt, quod Deo debetur, persolvere. Quare fit, ut quodam pacto alter alterius onera portare videatur, „

(19) *Num. eod.* „ Nec vero de hoc cuiquam fidelium dubitandi locus relictus „ est, qui in Apostolorum Symbolo Sanctorum communionem confitemur. Nam „ cum omnes eodem Baptismo abluti Christo renascamur, eorumdem Sacramentorum participes simus, in primis vero ejusdem corporis, & sanguinis Christi Domini cibo, & potu recreemur, hoc apertissime demonstrat, nos omnes esse ejusdem corporis membra. Quemadmodum „ igitur

zione debbono tra di noi essere giudicati comuni. 4. Che da Gesù (20) Cristo furono date al Principe degli Apostoli S. Pietro le chiavi del Regno dei Cieli colla promessa, che tutto quello, che egli legarebbe sopra la terra, sarebbe legato ancora in Cielo, e tutto quello, che scioglierebbe sopra la terra, sarebbe sciolto ancora in Cielo. 5. Che la Cattolica (21) Chiesa riconosce il Romano Pontefice come vero successore di S. Pietro, e di Cristo vero, e legittimo Vicario, e confessa in lui un sommo grado di dignità, ed un' amplissima giurisdizione concedutagli non da Costituzione alcuna umana, o dai Concilj, ma solo per virtù divina. Per la qual cosa egli è proposto per Padre, e moderatore di tutta la Chiesa, di tutti i Fedeli, e di tutti i Vescovi, e di tutti gli altri Prelati sieno di qualsivoglia grado, o dignità. 6. Che la Chiesa (22) di Cristo non può errare nell' insegnare la dottrina della Fede, e dei costumi, essendo governata dallo Spirito Santo. 7. Che la sua (23) dottrina non è verità di fresco, nè pur ora nata, ma fin dal principio le è stata insegnata dagli Apostoli, e poi è stata seminata per tutto il Mondo. Ora colla scorta di questi incontrastabili teoremi, e della dottrina, e pratica della Chiesa ad evidenza si ravvisa 1. Che i Fedeli viventi, i quali hanno colla penitenza conseguito il perdono delle attuali loro colpe, e i defonti, che passati sono da questa all' altra vita in grazia del Signore, se alla divina Giustizia debitori sono di qualche pena, possono colle altrui soddisfazioni venirne rilevati. 2. Che le soddisfazioni imprese non per qualche determinata persona, ma per la Chiesa tutta, che costituiscono il tesoro delle indulgenze, sono ad essi applicabili. 3. Che il Romano Pontefice colla suprema sua autorità di aprire il Regno dei Cieli, cioè di rimovere gli ostacoli, che ne impediscono il possesso, quali sono la colpa, e la pena, può a coloro applicarle. 4. Che in realtà le applica per mezzo delle indulgenze, l' uso delle quali non sarebbe ai Fedeli salutifero, se essi facendone acquisto non restassero a proporzione della indulgenza, che ottengono, prosciolti dall' obbligo

„ igitur neque pes suæ tantum, sed etiam „ oculorum utilitatis causa suo munere „ fungitur, neque rursus, quod oculi videant, ad illorum propriam, sed ad communem omnium membrorum utilitatem „ referendum est: ita communia inter nos „ satisfactionis officia existimari debent. „

(20) *Part. 1. De decimo Symboli articulo num. 4.*

(21) *Part. II. De sacramento Ordinis num. 28.* „ Catholica Ecclesia Romanum Pontificem Maximum, quem in Ephesina Synodo Cyrillus Alexandrinus Archiepiscopus totius orbis terrarum Patrem, & „ Patriarcham appellat, semper venerata „ est. Cum enim in Petri Apostolorum „ Principis cathedra sedeat, in qua usque „ ad finem sedisse constat, summum in „ eo dignitatis gradum, et Jurisdictionis „ amplitudinem, non quidem ullis Synodicis, aut aliis humanis constitutionibus, „ sed divinitus datam agnoscit. Quamobrem „ omnium fidelium, & Episcoporum, cæterorumque Antistitum, quocumque illi „ munere, & potestate præditi sint, pater, „ ac moderator universali Ecclesiæ, ut „ Petri successor, Christique Domini verus, & legitimus Vicarius in terris præsidet. „

(22) *Part. 1. De nono Symboli articulo num. 18.* „ Ecclesia errare non potest in fidei, ac „ morum disciplina tradenda, cum a Spiritu Sancto gubernetur. „

(23) *Ibid. num. 17.* „ Ex origine etiam, „ quam revelata gratia ab Apostolis ducit, „ Ecclesiæ veritatem agnoscimus: si quidem ejus doctrina, veritas est, non recens, neque nunc primum orta, sed ab „ Apostolis jam olim tradita, & in omnem orbem terrarum disseminata. „

Digitized by Google

bligo di soddisfare a Dio. 5. Che questa dottrina è certissima, e non è nata di fresco, perchè insegnata dalla Chiesa di Cristo, che non può errare nell' insegnare la dottrina della Fede, e dei costumi, e non insegna altra dottrina dalla Fede, e dei costumi, se non quella, che fino da principio dagli Apostoli ricevette. Quindi per necessaria, ed evidente conseguenza si deduce essere falso, che il tesoro inestinguibile delle indulgenze, e le indulgenze per liberare le anime dei defonti dalle pene del Purgatorio, sieno nuovi colori, cioè nuove opinioni sparse nei tempi della ignoranza, e riprovate dai più famosi Scrittori della Chiesa, e dai Concilj generali, come impudentemente afferma il nostro Anonimo Discorsivo (§.CCCCXXI.not.3., & 4.) : falso, che gli *Scolastici gonfj delle loro sottigliezze* inventassero *quello strano tesoro male inteso dei meriti di Cristo, e dei Santi*, e sostituissero *alla chiara idea di assoluzione dalla pena canonica la confusa, e falsa di applicazione di meriti*: falso, che questa applicazione di meriti sia *chimerica*, le indulgenze, che la Chiesa concede, sieno *pretese*, e *falsa* la *lusinga di fare con esse grandi guadagni*: falso, che le indulgenze per i defonti sieno state *stabilite sopra una base rovinosa*: e falso, che sieno *ridicole* le tabelle d' indulgenze applicabili alle anime dei trapassati, e di Altari privilegiati, come pronunciano i 233. Mosè (24) di Pistoja (§. CCCCXXVI.): i quali in sequela delle erronee massime da loro approvate ordinarono, (25) che fossero tolte affatto tutte le tabelle delle Indulgenze affisse alle porte delle Chiese, e singolarmente quelle, che riguardavano *le Indulgenze dei morti, e gli Altari privilegiati*, vale a dire Altari, ove celebrandosi in certi giorni Messa per l' anima di qualche Fedele defonto, il Romano Pontefice accorda a quell' anima dal tesoro della Chiesa (26) indulgenza, affinchè essa col sovvenimento dei meriti di Cristo liberata sia dalle pene del Purgatorio. Tanto è vero, che ai giorni nostri

(14) Negli *Atti, e Decreti del Concilio Diocesano di Pistoja del 1786. pag. 190.* „ A questi quattro Decreti (*della Sessione V.*) sottoscrissero N. 233. Padri compreso Monsignor Presidente, „ Ora tutti coloro, che formarono quella infelice adunanza dal famoso Giovanni Guglielmo Bartoli Priore dello Spirito Santo nella *Orazione al Sinodo* §.VIII.*pag.* 35. vengono rappresentati come tanti Mosè. „ Voi siete „ come in un nuovo Sina, e il popolo ansioso devoto aspetta di vedere i suoi Mosè, che a lui dispieghino la volontà del „ Signore. „

(25) Concil. Diocesano di Pistoja nel *Decreto delle Indulgenze §. XVIII. pag.*155.

(26) Come si dice nel Breve di Benedetto XIII. *Omnium saluti* in data dei 20. Agosto del 1724., col quale il detto Pontefice accorda a tutte le Chiese Patriarcali, Arcivescovili, e Cattedrali un' Altare Privilegiato, ogni qual volta non godano di tal privilegio, qual Breve è riportato distesamente dal P. Teodoro dallo Spirito Santo *Tract. cit. part.* II. *cap.* 1. *De Indulgentiis localibus §. IV. pag.* 67. „ Auctoritate nobis „ a Domino tradita, ac de Omnipotentis „ Dei misericordia, & Beatorum Petri, & „ Pauli Apostolorum ejus auctoritate confisi; ut quandocunque Sacerdos aliquis „ Sæcularis, vel cujusvis Ordinis, Congregationis, seu Instituti Regularis Missam „ defunctorum pro anima cujuscumque „ Christi fidelis, quæ Deo in charitate con„ juncta ab hac luce migraverit, ad præ„ dictum Altare celebrabit, anima ipsa de „ thesauro Ecclesiæ per modum suffragii „ Indulgentiam consequatur; ita ut ejus„ dem Domini Nostri Jesu Christi, ac „ Beatissimæ Virginis Mariæ, Sanctorum„ que omnium meritis sibi suffragantibus, „ a Purgatorii pœnis liberetur, concedi„ mus, & indulgemus.

Digitized by Google

nostri pur troppo anche in qualche parte d'Italia il maligno (27) fermento dell' eretiche dottrine si è insinuato per fino nel Santuario.

CCCCXXX. E come no? Fra i duecento trentadue *Venerabili* (1) *Cooperatori, e Consacerdoti*, che animati dall' esempio dell' *Angelo* della loro Chiesa, del *Samuello* del loro (2) Tempio sottoscrissero al Decreto delle Indulgenze dell' indicato Concilio Diocesano di Pistoja, alcuni certamente vi furono, che approvandolo si persuasero di consacrare la dottrina più pura su quella materia, e quelle certe verità, che la calamità dei tempi precorsi avea troppo oscurato, ma che il Signore per sua misericordia avea fatto scorgere in più chiaro lume (not. 7. al §. CCCCXXVI.). Ora costoro non ignoravano, che in quel Decreto direttamente si combatteva la dottrina, e la pratica della Cattolica Romana Chiesa, da tutto il Cattolico Mondo professata, e ricevuta. Come dunque s' indussero ad approvarlo con la divisata persuasione? Perchè erano infetti dell' eretiche massime, che la comune dottrina di Fede, e di costume della Cattolica Chiesa soggetta sia ad (3) oscuramento, e ad alterazione, e che siccome in altre materie, così in quella delle indulgenze sia già da molti secoli oscurata, ed alterata: perocchè solo

(27) Veggasi la bellissima Enciclica del vigilantissimo, e zelantissimo Sommo Pontefice gloriosamente Regnante PIO SESTO *ad Patriarchas, Primates, Archiepiscopos, & Episcopos universæ Ecclesiæ Catholicæ die* XXV. *Decembris* MDCCLXXV. *in Typographia Rev. Cam. Apostolicæ anno* 1776. *pag.* XI.

(1) Questo è il titolo, che dà Monsig. Scipione de' Ricci nelle lettere premesse agli Atti, e Decreti di quel suo Sinodo, e nelle Azioni Sinodali ai Parrochi, e Preti della sua Diocesi.

(2) Monsignor Scipione de' Ricci dal mentovato Bartoli nella citata Orazione §. V. *pag.* 31. è chiamato Angiolo di quella Chiesa, „ Era l'Angiolo di questa Chie„ sa a voi più volte venuto; „ e §. VIII. *pag.* 34. *e* 35. Samuello di quel Tempio. „ Il Samuello del Tempio è il vostro Ve„ scovo, voi il suo Presbiterio, voi la sua „ corona. „

(3) Nella *Introduzione al Trattato Storico-Dogmatico-Critico delle Indulgenze pag.* 7. „ I dogmi, e la morale stabiliti da Cristo „ possono ben essere in certi tempi oscu„ rati, ma non possono perdersi giammai. „ E nel Trattato *Parte* I. *num.* 109. *pag.* 131. „ Egli è certo che la dottrina lasciata da „ Cristo alla Chiesa non può mancare giam„ mai. Non può venire mai tempo in cui „ la Chiesa insegni una fede diversa, ed „ una diversa morale da quella che ha „ insegnato a principio. L' unità di quel „ Capo che interiormente la regola, e la „ promessa assistenza, assicurano alla Chie„ sa in tutti i secoli la stessa dottrina. „ E' però certo altresì, che si danno tal„ volta riguardo a certi punti particolari tali „ oscuramenti, onde sembra, che l'antica „ dottrina siasi affatto perduta. „ E *num.* 110. *pag.* 132. *seg.* della dottrina delle Indulgenze si dice: „ Abbiamo osservato per „ quali gradi passasse quell'Apostolica dot„ trina, e come di secolo in secolo si an„ dò sempre più oscurando, ora per la in„ docilità dei penitenti, ora per l'interes„ se degli Ecclesiastici, ora per l'ignoranza „ de' tempi, ora per le turgide sottigliezze „ d' ingegni per altro grandissimi: ma per „ disgrazia caduti in epoche troppo infelici. „ Ma non abbiamo lasciato in mezzo a quel„ le tenebre di scorgere di quando in quan„ do lumi bastevoli per conoscere costante „ la stessa dottrina. „ Nel *Concilio Diocesano di Pistoja Sessione* III. *Decreto della Fede, e della Chiesa* §. VII. *pag.* 78. „ Na„ scono è vero nel girare dei secoli, tempi „ di oscuramento, e di tenebre, quando la „ vera Dottrina della Chiesa sembra, che „ resti soffogata, e depressa dagli errori, e „ dalle invalse innovazioni, perchè, non „ vegliando i Pastori, persone o illuse, o „ interessate, o maligne spargono zizzania. „ Sembra allora, che la verità venga meno, „ e che i suoi difensori restino abbattuti, „ ed

Digitized by Google

sia (4) certo, e solo fondato sulla tradizione Apostolica, che la Chiesa abbia l' autorità di conferire le indulgenze, e che le indulgenze con una giusta moderazione conferite sieno utili, e che tutte le altre cose, che nella Chiesa stessa s' insegnano delle indulgenze, sieno (5) novità venute dappoi, le quali perciò niente abbiano che fare colla dottrina della Chiesa.

CCCCXXXI. Quanto sia falso, che la dottrina del doppio valore delle opere virtuose, del tesoro delle indulgenze, e dell' applicabilità delle indulgenze medesime alle anime del Purgatorio, per liberarle dalle pene, che esse soffrono, non sia dottrina certa, fondata sulla tradizione Apostolica, ed alla dottrina della Chiesa appartenente, dalle cose da noi stabilite (§. CCCCXXVIII. seg.) apertamente risulta. Imperocchè per confessione degli stessi nostri avversarii, avendo la *Chiesa ricevuto* (1) *da Cristo la sua Fede, e la sua Morale*, ed essendo stata *assicurata da Cristo, che questa Fede, e questa Morale non verranno a mancare giammai*, onde *non* (2) *crederà mai la Chiesa ciocchè da principio non credette, nè mai lascerà di professare ciocchè allora insegnò*, forza è riconoscere per dottrina certa, fondata nella tradizione Apostolica, e alla dottrina della Chiesa appartenente quella, che i Romani Pontefici in Costituzioni Dogmatiche dalla Chiesa universale ricevute sotto pena di anatema ordinarono ai Fedeli di tenere. Ora nelle Pontificie Costituzioni da noi riportate si fulmina la scomunica contro chiunque non tiene, che il Romano Pontefice per giusti motivi conceder possa ai Fedeli col vincolo della carità uniti a Cristo o in questa vita, o nel Purgatorio, indulgenze cavate dai soprabbondanti meriti di Gesù Cristo, e dei Santi, e che tutti quelli, che acquistano coteste indulgenze o vivi, o defonti, vengano esentati dall' obbligo di pagare alla divina giustizia per gli attuali loro peccati tanta pena, quan-

„ ed avviliti; ma troppo è ferma la promes-
„ sa di Cristo, che non prevarranno giam-
„ mai gli sforzi infernali a guastare o di-
„ struggere alcuna delle verità collocate da
„ Cristo nel deposito della Fede, e della
„ Morale alla Chiesa affidato. „ Tralascio altri passi a questi uniformi, e solamente osservo, che quando dal Trattatista, e dal Concilio Pistojese si dice, che i dogmi, e la morale stabiliti da Cristo non possono perdersi giammai, e che gli sforzi infernali non prevarranno giammai a guastarli, o distruggerli, si dice nel senso stesso, in cui lo dissero, e lo dicono gli Eretici, cioè in quanto sempre nella Chiesa vi restano alcuni individui, che professano la vera dottrina generalmente oscurata, ed alterata.
„ Ut tota Ecclesia Catholica errare dicatur
„ *insegna Filippo a Limborch Theologiæ*
„ *Christianæ lib.* VII. *cap.* XIV. *num.* III. *edit.*
„ *Amstelædami* 1700. *pag.* 793., necesse
„ non est, ut omnes, & singuli, qui ad
„ eam pertinent, nemine prorsus excepto,
„ in errore versentur; sed sufficit, ut erro-
„ res publica autoritate stabiliantur, & a
„ Doctoribus defendantur, neque publice
„ redarguantur: licet aliqui lateant vere fi-
„ deles in diversis locis dispersi, qui cœ-
„ tum veram fidem profitentium non fa-
„ ciunt. Idem pronuntiamus de Ecclesiis
„ particularibus, eas gravissime, & lethali-
„ ter errare, quando errores publica autoritate proteguntur, & nemini erroribus
„ se opponere, & veritatem profiteri absque
„ persecutionis periculo licet. Nihilominus
„ a particularibus, qui in Ecclesia illa visibili autoritatem non habent, veritas
„ salutaris pura conservari potest. Tum,
„ nec verbum Evangelii Deus intercidere
„ permittit, cujus beneficio errores, si invaluerint, rursus tolli, & veritas restitui
„ possunt. „

(4) *Trattato cit. delle Indulgenze num.* 116. *pag.* 140.

(5) Ivi *num.* 117. *pag. cit.*

(1) *Concilio Diocesano di Pistoja Sess.* III. *Decre-*

quanta corrisponde alla indulgenza conceduta, ed acquistata; e contro chi aderisce a coloro, i quali sostengono co' patimenti dei Santi a noi comunicati per mezzo delle indulgenze propriamente non redimersi i nostri peccati, vale a dire la pena, che ci rimane a scontare dopo aver ottenuto il perdono della colpa: i tesori della Chiesa, donde il Papa conferisce le indulgenze, non essere i meriti di Cristo, e dei Santi: le indulgenze non essere necessarie, e utili ai defonti, e il Romano Pontefice non avere la potestà di rimettere la pena del Purgatorio (§. CCCCXXVII.). Dunque la dottrina del doppio valore delle opere virtuose, del tesoro delle indulgenze e dell' applicabilità delle indulgenze medesime alle anime del Purgatorio per liberarle dalle pene, che esse soffrono, è dottrina certa, fondata sulla tradizione Apostolica, e alla dottrina della Chiesa appartenente. Conciosiacchè non può non appartenere alla dottrina della Chiesa quella dottrina, che tutti i Fedeli sotto pena di scomunica tenuti sono a professare.

CCCCXXXII. Ma la dottrina (1) del doppio valore distinto, che hanno tutte le buone azioni fatte in grazia, non si legge in alcun Padre, o Concilio, nè si udì prima che l' Araba Filosofia, e le chimeriche sue sottigliezze venissero ad invadere le Scuole Teologiche: Alessandro d'(2) Ales fu il primo a proporre a modo di dubbio l'opinione del tesoro delle Indulgenze, e questa immaginaria (3) dottrina fondata sopra un enigmatico *potest dici* parve sì bella ad Alberto Magno contemporaneo dello stesso Alessandro, che sebben capo di una Scuola emula alquanto, la ricevette come una dimostrazione; e S. Tommaso abbracciò la stessa dottrina con un più magnifico linguaggio; e così altri Scolastici di quei tempi, e dei posteriori: Clemente V. nel Concilio di Vienna (4) condannò i Questori delle indulgenze, i quali assicuravano bugiardamente di liberare dal Purgatorio tre, o più anime dei genitori, o degli amici di coloro, che davano a loro limosine: e avendo i Padri del

Decreto della Fede, e della Chiesa §. V. *pag.*77. „ Ecco i due fondamenti, sopra dei „ quali vive sicura la Religione di Cristo „ in mezzo agli assalti continui dei nemici „ esteriori, e dei più pericolosi nemici inte- „ riori, che sono i falsi fratelli. La Chiesa „ ha ricevuto da Cristo la sua Fede, e la sua „ Morale. La Chiesa è assicurata da Cri- „ sto, che questa Fede, e questa Morale „ non verranno a mancare giammai. „

(2) Ivi §. VI. *pag.cit.*

(1) *Trattato Storico-Dogmatico-Critico delle Indulgenze part.*1. *num.* 88. *pag.*108.

(2) Ivi *num.*73., e 76. *pag.*94. *seg.*, *e pag.* 77. *seg.*

(3) Ivi *num.*77. *pag.*98. *seg.* „ Questa im- „ maginaria dottrina fondata sopra l'enig- „ matico *potest dici*, parve sì bella ad Al- „ berto Magno contemporaneo dello stesso „ Alessandro, che sebbene capo di una „ scuola emula alquanto, la ricevette come „ una dimostrazione. In 4. distinct. 20. „ art. 16. *Quia non potest remitti debite*, „ *& discrete pro peccatis injunctum uni nisi* „ *fiat recompensa per alterum qui plus de-* „ *bito facit, ideo subjungitur ex thesauro* „ *supererogationis perfectorum procedens. In* „ *hoc enim thesauro habet Ecclesia divitias* „ *meritorum, & passionis Christi, & glorio-* „ *sæ Virginis Mariæ, omnium Apostolorum,* „ *& Martyrum, & Sanctorum Dei vivo-* „ *rum, & mortuorum.* S. Tommaso in 4. „ distinct. 20. qu. 1. art. 3. abbraccia la stessa „ dottrina anche con un più magnifico lin- „ guaggio. Così altri Scolastici di quei tem- „ pi, e dei posteriori. „

(4) Ivi *num.* 66. *pag.* 87. „ Ne abbiamo „ un fedele ritratto, *Clem.* 2. *de Pœnitent.* „ sotto il nome del Concilio di Vienna. „ Si lamentano i Padri *quod non sine mul-* „ *ta temeritatis audacia, & deceptione mul-* „ *tiplici animarum, indulgentias populo mo-* „ *tu*

Digitized by Google

Concilio di Trento (5) stabilito di dar pure una qualche definizione sopra la materia delle indulgenze, il Vescovo di Modena „ fece osservare ai Padri, che „ quando si avesse voluto trattare delle indulgenze al modo che della giu„ stificazione si era fatto, considerando tutte le cause, e risolvendo tutte le „ questioni, era cosa molto lunga, e difficile, e che avrebbe portato gran „ tempo, non essendo possibile mettere questa materia in chiaro, se non „ risolvendo prima se sono assoluzioni, o pur compensazioni, e suffragj: e „ se rimettano le pene imposte dal Confessore solamente, o pure tutte le „ debite: parimente se il tesoro, che si mette per fondamento loro, costa „ dei soli meriti di Cristo, o pur vi è bisogno di quei dei Santi ancora; „ se si possano dare senza che chi le riceve presti opera alcuna, se si esten„ dono ai morti ancora, ed altre cose di non minore difficoltà: „ e propose il suo parere al Concilio con dire, che „ due cose dovean stabilirsi come „ certe, vale a dire l'autorità della Chiesa nel conferirle, e il vantaggio, „ che ne proveniva ai Fedeli, e lasciare le altre cose all'esame dei Teolo„ gi ..... potendosi sopra questo formare un decreto, che sarebbe senza „ difficoltà „ ed „ il parere ebbe assai seguito, e fu deputato lui con altri „ Vescovi, e Frati per formare il Decreto secondo quel senso, aggiuntavi la „ provisione degli abusi: „ come fu eseguito ristringendosi la decisione del Concilio ai due capi dell'autorità, e della utilità delle indulgenze. Ecco i fondamenti, a cui appoggiato l'Autore del Trattato Storico-Dogmatico-Critico delle indulgenze, rigetta come novità il doppio valore delle opere fatte in grazia, il tesoro delle indulgenze, e l'applicabilità delle indulgenze medesime alle anime Purganti. Noi gli abbiamo già precedentemente atterrati (§. CCCCXXVII. segg.). Ciò non ostante a disinganno dei Fedeli in questi punti meno istruiti, e a maggior confusione del Trattatista imprendiamo di nuovo a scandagliarli, ed a mostrarne la insussistenza.

CCCCXXXIII. „ Si vorrebbe pur sapere, *dice* (1) *l'indicato Trattatista*, „ da questo Dottore formularista (*Francesco Monacelli*) in qual Padre, o „ Concilio abbia letto quella bella dottrina del doppio valore distinto che „ hanno

„ *tu suo proprio de facto concedant, super „ votis dispensent, a perjuriis, homicidiis, & „ peccatis aliis sibi confitentes absolvant, „ male ablata, & incerta data sibi aliqua „ pecuniæ quantitate remittant*. Non con„ tenti costoro di annunziare le vere che „ pure erano eccessive, ne aggiunsero del„ le false. Pubblicarono privilegj, e di„ spense, promisero liberazioni delle Ani„ me del Purgatorio, ed altre temerità, „ ed imposture „ E *num.* 288. *pag.* 342. *seg.* „ Vennero in seguito le imposture, e le „ frodi dei Questori, e furono la secon„ da cagione di sì fatti disordini. Noi non „ troviamo promesse espressamente libe„ razioni, e scioglimento dalle pene del „ Purgatorio, se non nei monumenti, che „ ci restano della loro rapacità. La Cle„ ment. 2. da me sopra riferita, o sia il „ Concilio di Vienna ce ne assicura. Que„ sta razza di gente perduta fu la prima, „ per quanto apparisce, che introdusse „ quella formula stravagante, e falsissima „ *la tale o tal opera libera una o più ani„ me dal Purgatorio*. Menzogna ridicola, „ ed irreligiosa, dice il citato Concilio di „ Vienna. *Animas tres vel plures paren„ tum vel amicorum illorum, qui eleemo„ synas eis conferunt de Purgatorio (ut as„ serunt mendaciter) extrahant &c.* „

(5) Ivi *num.* 116. *pag.* 128. *seg.* fondandosi sopra l'autorità di Paolo Sarpi, *lib.* 8. *della Historia del Concilio Tridentino n.* 73.

(1) *Num.* 88. *pag.* 108.

Digitized by Google

„ hanno tutte le buone azioni fatte in grazia. „ Il Dottore formularista non è in grado di soddisfare alla curiosità del Trattatista (2) Pistojese, essendo già da molti lustri passato all'altra vita. Ma, se vivesse, risponderebbe di averla letta nel Catechismo Romano (§. CCCCXXIX. not. 17.) formato per ordine, e per opera dei Padri del Concilio Tridentino, approvato (3), e commendato da S. Pio V., e da tanti suoi (4) successori, cioè da quelli, a cui per diritto del loro primato di giurisdizione sopra tutta la Chiesa appartiene di confermare le decisioni, e determinazioni anche dei Concilj Ecumenici (Cap.IV.), e preferito a tutti i Catechismi da quel medesimo Vescovo, che pregò *il degno Sacerdote* a comporre il Trattato Storico-Dogmatico-Critico delle Indulgenze (§.CCCCXXVI. not.7., e §.CCCCXXIX. not.16.), e se il predetto Sacerdote non restasse appagato del passo espresso del Catechismo Romano (cosa che certamente non gli farebbe grande onore), il Dottore formularista lo rimetterebbe alle Opere del Venerabile Cardinal Bellarmino (5), del P. Teodoro dallo Spirito Santo (6), e di altri Controversisti, i quali colle testimonianze non solamente degli antichi Padri, ma eziandio della Sacra Scrittura (§. seg.) stabiliscono quella, che il Trattatista per ischerno appella *sì bella dottrina*. Frattanto però il Monacelli non potrebbe a meno di non con-

(2) Lo chiamo Trattatista Pistojese, perchè il suo Trattato delle indulgenze fu da lui composto ad istanza di Mons. Scipione de' Ricci allora Vescovo di Pistoja, e fu stampato, e ristampato in Pistoja.

(3) S. Pio V. nel *Motu proprio* premesso alla edizione del Catechismo Romano *Romæ in Ædibus populi Romani apud Paulum Manutium MDLXVI.* „ Pastorali officio cupientes quam diligentissime possumus „ divina adiuvante gratia, fungi, & ea, „ quæ Sacro Tridentino Concilio statuta, „ & decreta fuerunt, exequi, curavimus, „ ut a delectis aliquot Theologis in hac „ alma Urbe componeretur Catechismus: „ quo Christi fideles de eis rebus, quas „ eos nosse, profiteri, & servare oporteret, Parochorum suorum diligentia edocerentur. Qui liber cum Deo iuvante „ perfectus, in lucem edendus sit: provi„ dendum duximus, ut quam diligentis„ sime, & fidelissime imprimatur. „

(4) Clemente XIII. nella Enciclica ai Patriarchi, Primati, Arcivescovi, e Vescovi premessa al Catechismo Romano ristampato per ordine del medesimo in Roma MDCCLXI. „ Romani Pontifices, Prædecessores „ nostri, in id omnem suam operam con„ tulerunt, ut non modo venenata germi„ na subnascentium errorum anathematis „ gladio præciderent, sed etiam subscre„ scentes opiniones quasdam amputarent, „ quæ vel redundantia in Christiano po„ pulo fidei uberiorem fructum impedirent „ vel Fidelium animis proximitate nocere „ possent erroris. Postquam igitur Tri„ dentina Synodus eas, quæ tum tempo„ ris Ecclesiæ lucem obfuscare tentaverant, „ hæreses condemnavit, & Catholicam ve„ ritatem, quasi discussa errorum nebula, „ in clariorem lucem eduxit; cum iidem „ Prædecessores nostri intelligerent, sacrum „ illum universalis Ecclesiæ Conventum „ tam prudenti consilio, tantaque usum „ esse temperantia, ut, ab opinionibus re„ probandis abstineret, quæ Doctorum Ec„ clesiasticorum auctoritatibus fulcirentur „ ex ejusdem sacri Concili mente aliud opus „ confici voluerunt quod omnem doctrinam „ complecteretur, qua Fideles informari „ oporteret, & quæ ab omni errore quam „ longissime abesset. Quem librum Ca„ techismi Romani nomine typis impres„ sum evulgarunt; dupliciter in ea re lau„ dandi. Nam & illuc eam doctrinam con„ tulerunt, quæ communis est in Ecclesia, „ & procul abest ab omni periculo erro„ ris; & hanc palam populo tradendam „ dissertissimis verbis proposuerunt. „

(5) Bellarmino *De Indulgentiis lib.* 1. *cap.* II. *Disputationum de Controversiis fidei edit. Ven.*1721.*tom. II. pag.* 568. *seqq.*

(6) Teodoro dallo Spirito Santo *Tract. cit. de Indulgentiis part.* 1. *cap.* II. *art.* I. *pag.* 161. *seqq.*

Digitized by Google

concepire sinistro concetto dello stesso Trattatista, e di riputarlo o ignorante, se realmente non sapeva i fondamenti di tal dottrina, o finto, se sapendoli ne parlava come di dottrina, di cui in nessun Concilio, o Padre si trovasse vestigio.

CCCCXXXIV. „ Prima che l' Araba Filosofia, *soggiugne immediatamente il* „ *nostro* (1) *Trattatista*, e le chimeriche sottigliezze venissero ad invadere „ le Scuole Teologiche la Chiesa non dovette conoscere il valore delle ope- „ re dei suoi figli? „ Indubitatamente lo dovette conoscere: anzi lo conobbe, e lo insegnò ai suoi figli. Conciossiacchè questi da lei, e non già dall' Araba Filosofia appresero, che un' (2) azione è meritoria dell' eterna vita, quando a chi la fa, è dovuta in ricompensa la divina beatitudine, giusta il detto dell'Apostolo S. Paolo: „ Ho (3) combattuto nel buon arringo, ho ter- „ minata la corsa, ho conservata la fede: del resto è serbata a me la co- „ rona della giustizia, la quale a me renderà il Signore giusto giudice in „ quella giornata: „ che soddisfazione si chiama un volontario pagamento della pena; e che nell'opera stessa il merito, e la soddisfazione riunire si possono, perchè parlando di azione, che procede dalla carità, ella quanto ha di bontà, altrettanto ha di merito, e quanto ha di male di pena, altrettanto ha di soddisfazione. Così il digiuno per quanto affligе il corpo è penale, e come soddisfattorio della divina giustizia alla predicazione di Giona fu (4) intrapreso dai Niniviti: per quanto deriva dalla carità, è meritorio della celeste gloria, come dichiarò Gesù Cristo presso S. Matteo dicendo: „ Tu (5) quando digiuni profumati la testa, e lavati la faccia, affinchè il „ tuo digiuno sia noto non agli uomini, ma al tuo Padre celeste, e il Pa- „ dre tuo, il quale vede in segreto, te ne darà la ricompensa. „ Lo stesso abbiamo della limosina, e della preghiera. Conciosiacchè della limosina il Profeta Daniele disse a Nabucodonosor: „ O (6) Re sia accetto a te il mio „ con-

(1) *Num.* 88. *pag.* 108. *seg.*

(2) Il Cardinal Gaetano *Opusculor. tom.* 1. *tractat. XVI. de Indulgentiis quæst.* I. *edit. Venetæ an. MDCXII. fol.* 71. *col.* 2. „ Meri- „ tum condigni (de hoc enim sermo est) „ appellatur opus, ex quo operans dignus „ est æterna beatitudine, ita quod debe- „ tur sibi illa: juxta illud Apostoli, Bo- „ num certamen certavi &c. & subditur, „ reposita est mihi corona justitiæ, quam „ reddet mihi Dominus in illa die justus „ judex. Satisfactio autem appellatur vo- „ luntaria solutio pœnæ: tunc enim debi- „ tor pœnæ facit satis justitiæ, quando de- „ bitam pœnam exolvit: adæquando enim „ solutionem debito satis proculdubio fa- „ cit: Nec meritum, & satisfactio adeo a „ se invicem elongantur, ut non coeant „ sæpe in unum idemque opus: nam de „ operibus ex charitate procedentibus lo- „ quendo, quantum habet opus bonitatis, „ tantum habet meriti; & quantum habet „ mali pœnæ, tantum habet satisfactionis. „ Verbi gratia, jejunium ut opus bonum „ est meritorium: idemque ut est pœnale „ est satisfactorium. „

(3) S. Paolo *epist.* II. *ad Timotheum cap.* IV. *ver.* 7., *&* 8. „ Bonum certamen cer- „ tavi, cursum consummavi, fidem serva- „ vi. In reliquo reposita est mihi corona „ justitiæ, quam reddet mihi Dominus in „ illa die justus judex. „ Vedi il Concilio di Trento *Sess.* VI. *in Decreto de Justificatione cap.* XVI.

(4) *Jonæ cap.* III. *ver.* 4. *seqq.*

(5) *Matthæi cap. VI. ver.* 17., *&* 18. „ Tu „ autem cum jejunas, unge caput tuum, „ & faciem tuam lava, ne videaris homi- „ nibus jejunans, sed patri tuo, qui est „ in abscondito, & pater tuus, qui videt „ in abscondito, reddet tibi. „

(6) *Danielis cap.* IV. *ver.* 24. „ Rex con- „ silium

Digitized by Google

„ consiglio, e riscatta colla limosina i tuoi peccati, e le tue iniquità col far „ misericordia co' poveri, „ e il nostro divino Maestro: „ Quando (7) tu „ fai limosina, non sappia la tua sinistra quel, che fa la tua destra, di- „ modochè la tua limosina sia segreta, e il Padre tuo, che vede nel segre- „ to, te ne darà egli la ricompensa. „ Della preghiera poi ci fa sapere S. Agostino (8), che per le colpe quotidiane, e leggiere, senza le quali non si vive in questa terra, si soddisfa colle quotidiane orazioni dei Fedeli, e Gesù Cristo ci ammonisce: „ Tu quando fai orazione, entra nella tua came- „ ra, e chiusa la porta, prega in segreto il tuo Padre, e il Padre tuo, che „ vede nel segreto, te ne renderà la ricompensa. „ Ove è adunque la buona fede del nostro Trattatista nell' insinuare, che prima del secolo decimoterzo era ignota la dottrina del doppio valore distinto, che hanno tutte le buone azioni fatte in grazia, e che i Teologi Scolastici la fondarono sulle chimeriche sottigliezze dell' Araba Filosofia?

CCCCXXXV. Sebbene non è da maravigliarsi, che un rinnovatore degli errori di Lutero circa le indulgenze per sorprendere i semplici Fedeli si prevalga di uno dei principali artificj adoprati da quell' Eresiarca, e dai suoi primi (1) discepoli, qual fu di spargere, che l' Araba Filosofia avesse invaso le Scuole Teologiche, e contaminato la pura dottrina del Vangelo, e che le Opere dei Dottori Scolastici fossero piene di gravissimi errori, e di perniciosissime novità. Sulla traccia di coloro il nostro *degno Sacerdote* nella *Introdu-*

„ silium meum placeat tibi, & peccata „ tua eleemosynis redime, & iniquitates „ tuas misericordiis pauperum: forsitan „ ignoscet delictis tuis. „

(7) *Matthæi cap.* VI. *ver.* 3., *&* 4. „ Te „ autem faciente eleemosynam nesciat si- „ nistra tua, quid faciat dextera tua: ut „ sit eleemosyna tua in abscondito, & pa- „ ter tuus, qui videt in abscondito, red- „ det tibi. „

(8) S. Agostino *Enchiridii cap.* LXXI. *num.* 19. *Tom.* VI. *col.* 223. „ De quotidianis au- „ tem brevibus levibusque peccatis sine „ quibus hæc vita non ducitur quotidia- „ na fidelium oratio satisfacit. „

(9) *Matthæi cap.* VI. *ver.* 6. „ Tu autem „ cum oraveris, intra in cubiculum tuum, „ & clauso ostio, ora patrem tuum in ab- „ scondito, & pater tuus, qui videt in ab- „ scondito, reddet tibi. „

(1) Lutero *in Declamationibus popularibus de decem præceptis de* VIII. *præcepto tom.* 1. *Operum edit. Witerberg.* 1558. *fol.* 43. *seq.* „ Hoc effecerunt insulsi illi, & inepti „ somniatores, ludentes in sensu literali, „ allegorico, morali, anagogico, & vocan- „ tur Doctores Scholastici, & hoc propriis- „ simo veroque nomine. Scholastici enim „ sunt, id est, ludicri, & lusores, imo & „ illusores tam sui, quam aliorum, qui „ neque quid sit litera, neque quid sit „ spiritus, cognoverunt. Et ferendum erat „ tale studium in quadruplici illa expositio- „ ne Scripturæ, si modo tanquam rudimen- „ ta haberentur pro incipientibus. Nunc „ vero totius fastigium eruditionis in isto „ ludo statuunt, nec unquam ad verum in- „ tellectum pertingunt, qui sine puritate „ cordis neque potest attingi. „ E *fol.* 44. „ Vere... sumus seducti per Aristotilem, „ & commenta ejus. „ Filippo Melantone nella Prefazione premessa alle Opere di Lutero *tom.* 1. *edit. ejusd.* „ Manifestum est, li- „ bros Thomæ, Scoti, & similium.... „ multos errores continere de rebus maxi- „ mis in Ecclesia. „ E *in Apologia pro Luthero adversus furiosum Parisiensium Theologastrorum Decretum tom.* II. *Operum Lutheri edit. cit. fol.* 192. *ver.* „ Videtur Lutetia non „ peccare nunc primum, sed jam olim ine- „ptire, cum Ecclesiastica doctrina humanis „ disputationibus viciata, philosophari cœ- „ pit. Constat enim natam esse Lutetiæ pro- „ phanam illam Scholasticen, quam Theo- „ logiam vocari volunt, qua admissa, nihil „ salvi reliquum est Ecclesiæ. Evangelium „ obscuratum est, fides extincta, recepta „ ope-

troduzione al suo Trattato (2) rappresenta i Teologi del secolo decimosesto, che difendevano la dottrina Cattolica, come incapaci di rischiarare l'idea della indulgenza, di definirne con precisione la natura, e l'essenza, di condurre i Novatori di secolo in secolo, e di farli ascendere a Cristo, e di mostrare, che da Cristo medesimo era stata conferita una tal facoltà, perchè „ gli „ Scolastici d' allora non ne sapevano tanto, e per lo più contenti di di„ fendere con sottigliezza, e con secche speculazioni quello, che trovava„ no insegnato nelle loro Scuole particolari, non s' inoltravano mai oltre un „ secolo; e dopo che aveano scritto un tomo immenso in difesa delle In„ dulgenze non si arrivava per lo più a sapere cosa fosse *Indulgenza*, e so„ pra quali fondamenti fosse appoggiata l' autorità della Chiesa in dispen„ sarla: „ e quantunque egli poco dopo dica, che *fra i* (3) *Teologi eravi pure taluno più illuminato, ed istruito nella dottrina dell' antichità*, tosto aggiunge, che „ il maggior numero dei clamorosi Scolastici avea confusa ogni „ cosa, e non lasciava luogo alla verità, perchè assuefatti a declamare, ed „ inveire, non a pensare, e riflettere: „ e (4), che „ gli Scolastici ancor „ di gran nome, come Bellarmino, Suarez, Toleto, il Gaetano senza nem„ meno eccettuarne S.Tommaso, e il Cardinale Richelieu ebbero certo gran„ di talenti, ma non ebbero tutti gli ajuti, e nemmeno forse pensarono a „ procacciarseli per trattare questo argomento. „ Con eguale, ed anche maggiore disprezzo parla della Teologia Scolastica, e dei Scolastici nel Trattato, e sopra tutto ove accenna il principio del rifiorimento dei studii (5) sul finire del secolo XII., e nei posteriori, ed ove descrive l'origine, la genealogia, e i progressi della dottrina del tesoro delle (6) indulgenze, che egli vuole

„ operum doctrina, & pro Christiano po„ pulo, ne legis quidem, sed moralium „ Aristotelis populus sumus, & lex Chri„ stianismo contra omnem sensum spiritus, „ facta est quædam philosophica vivendi ra„ tio. „ Tralascio altri passi anche più petulanti, e più ingiuriosi alla Teologia Scolastica, ed ai Teologi Scolastici, che s' incontrano nelle Opere di Lutero, e dei suoi seguaci, come pure in quelle degli altri Settarj del secolo decimosesto, essendo abbastanza noto il furore, con cui i medesimi si scagliarono contro le Teologiche Scuole, perchè contrarie ai loro errori,

(2) *Pag.* 6.
(3) *Pag.* 7.
(4) *Pag.* 8.
(5) *Num.*60. *pag.*78. *segg.* „ Sul finire del „ secolo XII., e nei posteriori cominciarono „ a rifiorire gli studj. Ma si peccò per un „ altro eccesso. Da prima non si rifletteva „ su niente; poi si volle riflettere su tutto, „ e senza alcun fondamento. Quel genio „ litigioso, e sofistico, che si disse *Scola„ stica* si appljcò a cercar la ragione di ogni „ cosa, sopra tutto volle filosofare, si stu„ diarono ragioni per giustificare tutto quel„ lo, che vedevasi praticato senza esamina„ re giammai se era ben fatto, ed un uso „ legittimo, oppure un disordine, ed un „ abuso. Con questo metodo le novità „ tutte dei secoli barbari acquistarono un „ grado di autorità, ed a forza di sotti„ gliezze, e di speculazioni, giunsero a „ dominare, come legittime. Non fu qui „ tutto il male: siccome si discorreva sul „ falso, quanto più si andava ratiocinan„ do, tanto più si scostava dal vero; si fon„ darono spesse volte questi capricciosi ra„ gionatori sopra le semplici parole . . . . „ Questa intemperanza scolastica, che ra„ gionò soprattutto senza esaminare mai „ niente introdusse uno strano rovescia„ mento nella disciplina Ecclesiastica, e „ nella dottrina dell' antichità; onde è, „ che uomini sommi dubitarono ragione„ volmente se fosse da preferirsi quella „ muta ignoranza dei secoli barbari, o „ questa ignorante loquacità, che tanto si „ dilatò dopo il secolo dodicesimo. „

(6) *Num.* 73. *segg. pag.* 94. *segg.* Non si vuole

vuole immaginata da Alessandro d'Ales, e fondata sopra un' enigmatico *potest dici*, e ciò non pertanto ricevuta come una dimostrazione da Alberto Magno, e abbracciata da S.Tommaso anche con un più magnifico linguaggio, e da altri Scolastici di quei tempi, e dei posteriori, non però dalla (7) Chiesa. Ma quì appunto egli più chiaramente manifesta o la supina sua ignoranza, o la sua pervicacia nell' impugnare la verità conosciuta.

CCCCXXXVI. I Teologi hanno insegnato, ed insegnano essere il tesoro delle indulgenze un cumulo delle ridondanti soddisfazioni di Gesù Cristo, e dei Santi lasciato alla Chiesa dal medesimo Gesù Cristo con facoltà di salutevolmente dispensarlo ai Fedeli col vincolo della carità uniti a lui, concorrendovi giuste, e ragionevoli cause, ora per la totale, ora per la parziale remissione della pena temporale ai peccati dovuta per mezzo delle indulgenze, dimodochè quelli, che le acquistano o vivi, o defonti vengano liberati dall' obbligo di pagare alla divina giustizia per gli attuali loro peccati tanta pena, quanta corrisponde alla indulgenza conceduta, ed acquistata. Ora questa dottrina la troviamo proposta nelle Decretali di Clemente VI., e di Leone X. ricevute da tutta la Chiesa (§.CCCCXXVII. seg.), la quale similmente ricevette la condanna dell' articolo XVII. di Lutero (§. cit.), che negava il tesoro delle indulgenze nel senso, in cui lo avevano sostenuto, e lo sostenevano le Cattoliche scuole, come dalle Opere del medesimo chiaramente (1) risulta. E' dunque reo convinto o di supina ignoranza, o di pervicacia nell' impugnare la verità conosciuta il Trattatista: di supina ignoranza, se non aveva notizia delle due Decretali di Leone X., che vengono per lo meno indicate da qualsivoglia Teologo, che ragiona delle indulgenze: di pervicacia nell' impugnare la verità conosciuta, se ne era informato. Conciosiacchè a fronte delle medesime ha osato asserire, che la dottrina del tesoro delle indulgenze nel divisato senso, non è dottrina ricevuta dalla Chie-

vuole tuttavia tacere, che egli *num.* 110, *pag.*132. *seg.* confessa, che i Scolastici furono uomini d' ingegni grandissimi, e dichiara di aver chiamata l'epoca terza delle Indulgenze dal secolo XIII. fino a noi scolastica *per chiarezza, non mai per disprezzo*, e *num.*206. *pag.*248. *seg.* dice di S.Tommaso d'Aquino: „ Certamente il Santo su questo proposito pare che non parli colla sua „ solita profondità, ed esattezza: effetto „ degli studj scolastici dei suoi tempi, che „ certamente in molte cose pregiudicarono „ la somma penetrazione del suo ingegno, „ e fecero desiderare a tutti i saggi, che „ detto sommo Teologo, e Dottore fosse „ vissuto, o dieci secoli prima, o quattro „ secoli dopo. „

(7) *Num.*90.*pag.*113. „ Mi farò lecito di „ conchiudere, che essendo una novità nata „ nei secoli barbari dai falsi raziocinj d'ar- „ diti ingegni, deve essere esclusa dalla „ dottrina della Chiesa. „

(1) Lutero *in Resolutionibus Disputationum de Indulgentiarum virtute ad Leonem X. Pontificem omnibus modis summum*, riferita la sua Conclusione LVIII. cioè che „ Thesauri Ecclesiæ *non* sunt merita Christi, & „ Sanctorum „ *tom.*1. *Operum edit. cit. fol. CXI.* dice: „ Hujus Conclusionis materia „ profunde nimis inhæsit, atque penitus „ insedit fere omnibus Doctoribus, ideo „ latius, & firmius probanda mihi erit, „ faciamque id cum fiducia. „ E *fol.* CXIII. *ver.* „ Etsi S. Thomas, B. Bonaventura, „ Alexander de Ales sint insignes viri cum „ suis discipulis, Antonio, Petro Palu. „ Ang. Anco. præter Canonistas, qui omnes eos sequuntur, Tamen justum est „ eis præferre veritatem primo, deinde & „ autoritatem Papæ, & Ecclesiæ. Nec mirum „

sa, ma „ una (2) falsa immaginazione, fondata sopra la necessità di giusti- „ ficare una falsissima idea, che si ebbe nei secoli barbari dell'indulgenza. „

CCCCXXXVII. Che poi l' Opera più antica fra quelle, che sono a noi pervenute, e che sono state prodotte colle stampe, nella quale si dica aver la Chiesa un tesoro formato delle ridondanti soddisfazioni di Cristo, e dei Santi, onde si traggano le indulgenze, sia la Teologica Somma di Alessandro d'Ales, che morì in Parigi (1) nel mese di Agosto dell' anno 1245., non può asserirsi perciò, che quella dottrina sia nata nel secolo decimoterzo, e che quel Teologo siane stato il padre. Conciosiacchè, se ella non fosse stata dagli Apostoli insegnata, e con una tradizione non interrotta non si fosse conservata nella Chiesa, la Sede Apostolica, e la Chiesa universale non l' avrebbe solennemente adottata, e obbligato i Fedeli a professarla, e condannato chi ardiva riprovarla (§. CCCCXXVII.). In vano pertanto il Trattatista Pistojese con Lutero, e con gli altri Novatori, che impugnano il tesoro delle indulgenze, inculca, che „ di (2) questo tesoro, di questa facol- „ tà lasciata alla Chiesa per applicarlo non ne abbiamo vestigio se non dal „ tempo che invase le Scuole Teologiche l' Araba Filosofia, „ smentendolo apertamente la Cattolica Chiesa, la quale per confessione di lui stesso, e del Sinodo di Pistoja (§. CCCCXXXI.), di cui (3) egli *pars magna* (4) *fuit*, nè

„ rum est tantos viros in hoc errasse. „ Nam in quantis, quæso, B. Thomam etiam „ Scholastici errasse arguunt ? Imo quod „ majus est, jam plus trecentis annis tot „ universitates, tot in illis acutissima in- „ genia, tot ingeniorum pertinacissima stu- „ dia in uno Aristotele laborant, & tamen „ adhuc non solum Aristotelem non in- „ telligunt, verum etiam errorem, & fi- „ ctam intelligentiam, per universam pe- „ ne Ecclesiam spargunt .... Igitur san- „ cti illi viri, cum viderent Aristotelem ab „ indoctis, & Christum ignorantibus, in „ tanta autoritatis veneratione haberi (ipsi „ ut erant humiles sensu) pia simplicitate „ sunt secuti, & in errorem lapsi, cæteris „ occasio fuerunt, tot turbinum, opinio- „ num, quæstionum, errorum, sicut in „ Scholasticis Doctoribus videbimus. Et „ digni fuimus, qui Christum reliquimus, „ ut ipse quoque nos derelictos, etiam per „ Electos suos, in occasionem daret er- „ roris, & infiniti laboris ... Ita & In- „ dulgentiis factum est, cum viderent san- „ cti homines, illas vulgo tantum efferri „ (ut solet vulgus facere semper judicium „ Paridis, & Midæ) & nollent tam viles „ eas credere, cœperunt vel fingere hone- „ stum, & preciosum eorum fundamen- „ tum, quia nullum aliud occurrebat, nec „ uspiam erat. „

(2) *Num.* 137. *pag.* 167. *seg.*

(1) Luca Waddingo nell'Opera intitolata *Scriptores Ordinis Minorum Romæ* MDCL. al nome *Alexander Halensis pag.* 9., e il P. Giacinto Sbaraglia *Bullarii Franciscani tom.* II. *Romæ* MDCCLXI. *pag.* 151. *not.* a alla Costituzione CCXXV. di Alessandro IV., nella quale si tesse un magnifico elogio di Alessandro d'Ales, e della sua Teologica Somma, e si ordina, che si compisca, avendola l'Autore lasciata imperfetta, perchè prevenuto dalla morte.

(2) *Num.* 79. *pag.* 100.

(3) Giuseppe Zola Rettore del Collegio Germanico Ungarico, e Professore di Storia Ecclesiastica nella Università di Pavia nella Dedicatoria premessa al *Compendio del Trattato Storico-Dogmatico Critico delle Indulgenze in Pavia* MDCCLXXXIX. ci fa sapere, che il suddetto Trattato è „ del Ch. „ Sig. Ab. D. Vincenzo Palmieri Pubblico „ Professore di Storia Ecclesiastica nell' „ Università di Pisa. „ Ora negli *Atti, e Decreti del Concilio Diocesano di Pistoja dell'anno* MDCCLXXXVI. *Sessione* I. *pag.* 20. fra i Teologi deputati del Sinodo leggiamo il „ P. Vincenzo Palmieri *dell'Oratorio di Genova*; „ e altronde sappiamo, che questo P. divenne poi il „ Ch. Sig. Abate D. Vincenzo Palmieri Pubblico Professore di Storia Ecclesiastica nell' Università di Pisa. „

(4) Virgilio *Æncidum lib.* II. *ver.* 6.

Digitized by Google

nè varia credenza, nè può variarla. Per la qual cosa tutto ciò, che osserva la Chiesa universale, avvegnachè non si ritrovi nelle lettere degli Apostoli, e nei Concilj di poi celebrati, dagli Apostoli credesi istituito, e raccomandato, a norma dell' aurea regola di S. Agostino (5) fondata sopra l' autorità della Sacra Scrittura, da cui la Chiesa universale è commendata: onde praticando quello, che dalla Chiesa universale è stato approvato, ci attenghiamo alla verità della Scrittura medesima, quantunque nella Scrittura non se ne incontri l' esempio. Dunque la dottrina del tesoro delle indulgenze da Alessandro d' Ales, dal B. Alberto Magno, da S. Tommaso d' Aquino, e dagli altri Teologi del secolo decimoterzo abbracciata, era dottrina dagli Apostoli insegnata, e dalla Chiesa universale tenuta. Ed ecco la ragione, per cui Alessandro d' Ales non la propone qual privata sua opinione, nè a modo di dubbio con un enigmatico *potest dici*, come falsamente afferma il Trattatista di Pistoja, ma qual dottrina a tutti nota, e da nessuno messa in disputa, trattando di altre due quistioni, che allora si agitavano nelle Scuole.

CCCCXXXVIII. Cerca egli nella quarta parte della sua Teologica Somma quistione XXII. articolo II. membro III. da chi possa concedersi l' indulgenza, e risolutamente risponde: „ Le (1) indulgenze o remissioni si danno „ dai meriti di supererogazione dei membri di Cristo, e massimamente dalle „ supererogazioni dei meriti di Cristo, le quali sono il tesoro spirituale della „ Chiesa. Ora a tutti non appartiene il dispensare questo tesoro, ma solamente a quelli, che fanno le veci di Cristo, cioè ai Vescovi. Per la qual „ cosa unicamente i Vescovi concedere possono indulgenze. E la ragione di „ ciò è, che la Chiesa ha questo tesoro a motivo del suo sposalizio con Cristo suo sposo, a cui essa genera figli, e figlie, cioè perfetti, ed imperfetti, per l' educazione dei quali Cristo vuole, che si conservino questi beni. Quindi la distribuzione del tesoro della Chiesa spetta a quei soli, che „ sono sposi della medesima, e questi sono i Vescovi, e fra essi principal-

(5) S. Agostino *De Baptismo contra Donatistas lib.* II. *cap.* VII. *num.* 12. *tom.* IX. *col.* 102. „ Quam consuetudinem (*non iterandi baptismum datum a schismaticis, & hæreticis*) credo ex Apostolica traditione venientem: (sicut multa, quæ non inveniuntur in litteris eorum, neque in conciliis posteriorum, & tamen quia per universam custodiuntur Ecclesiam, non nisi ab ipsis tradita, & commendata creduntur.). „ E *lib.* 1. *contra Cresconium Donatistam cap.* XXXIII. *num.* 39. *tom. eod. col.* 407. *seq.* „ Quamvis hujus rei certe de scripturis canonicis non proferatur exemplum: earumdem tamen scripturarum etiam in hac re a nobis tenetur veritas, cum hoc facimus quod universæ jam placuerit Ecclesiæ, quam ipsarum scripturarum commendat auctoritas; ut quoniam sancta scriptura fallere non potest, quisquis falli metuit, hujus obscuritate quæstionis, eamdem Ecclesiam de illa consulat, quam sine ulla ambiguitate sancta Scriptura demonstrat. „

(1) Alessandro d'Alès *Summæ Theologiæ parte quarta quest.* XXVIII. *de Indulgentiis Relaxationibus membro* III. *A quo possit fieri relaxatio edit. Venet.* MDLXXV. *fol.* 351. *col.* 1. „ Indulgentiæ & relaxationes „ fiunt de meritis supererogationis membrorum Christi: & maxime de supererogationibus meritorum Christi: quæ sunt „ thesaurus spiritualis Ecclesiæ. Hunc autem thesaurum non est omnium dispensare: sed tantum eorum, qui præcipue „ vicem Christi gerunt; idest episcoporum propter quod ad episcopos tantum spectat relaxationes facere. Ratio autem, „ quare

Digitized by Google

„ mente il Sommo Pontefice, che è sposo, e reggitore di tutta la Chiesa „ universale. Pertanto tutti i Vescovi, i quali hanno prole, cioè sudditi, „ accordar possono indulgenze, e singolarmente il Sommo Pontefice fra tut- „ ti, perchè a lui compete la dispensagione di tutto il tesoro spirituale in „ quanto ha cura di tutta la Chiesa, e di tutti i figli della medesima, es- „ sendo tutti suoi figli, ed esso padre di tutti. „ Poscia nel membro sesto, in cui esamina, se il Sommo Pontefice abbia la potestà di rimettere a qualche penitente tutta la pena, della quale è debitore, risolve, che può condonarla, ma non la dee condonare, se non concorrendovi una grave causa, ed essendosi opposto quel detto di S. Agostino *o Dio punisce, o punisce l'uomo*, proccura scioglierlo con due risposte, e la seconda è: „ Può (2) dirsi, che „ il tesoro della Chiesa, il quale si espone per la soddisfazione delle Indul- „ genze, è formato principalmente dei meriti di Cristo, e massimamente dei „ meriti della sua passione. Per la qual cosa può dirsi, che Iddio punisce i „ peccati, che si perdonano come uomo, e come Iddio patendo, e soddisfacen- „ do per noi, e in tal guisa Cristo Dio, ed uomo punisce, ovvero punì. „ Onde quando si obbietta, *o Dio punisce, o l' uomo*, dir si può, che pu- „ nendo se stesso, che era Dio, ed era uomo, Iddio, e l' uomo, punì: „ ove il *può dirsi* è relativo alla precedente risposta, e alla proposizione *Iddio punisce i peccati, che si perdonano, come uomo, e come Dio*, e non cade altrimenti sulla dottrina della realtà, e natura del tesoro delle indulgenze, la quale dottrina non meno qui, che nel membro terzo si presuppone vera, e indubitata, ponendola assolutamente per base di ciò, che si vuole stabilire.

CCCCXXXIX. Tale parimente la presuppongono il B. Alberto Magno, e S. Tommaso d' Aquino, e perciò senza farne soggetto di quistione, se ne prevalgono come di fondamento, il primo per mostrare, che la definizione della indulgenza da lui proposta è più propria delle due definizioni date da altri, e il secondo per provare, che le indulgenze giovano a rimettere la pena tempo-

„ quare thesaurus ecclesiæ solis episcopis „ committatur dispensandus, est: quia ec- „ clesia thesaurum istum habet ex despon- „ satione sui cum Christo, qui est vir ejus, „ & sponsus: & cui generat filios, & fi- „ lias, idest perfectos, & imperfectos: ad „ quorum educationem Christus vult ser- „ vari hæc bona. Et quoniam in lege ta- „ ctum est, quod qui suscipit uxorem fra- „ tris sui, ut suscitet fratri suo defuncto „ semen; debet succedere in bonis, quæ „ pertinent ad filiorum educationem: se- „ cundum quod innuitur Ruth. 4. illis so- „ lis competit ille thesaurus dispensandus, „ qui sunt sponsi ecclesiæ: tales autem sunt „ episcopi, qui sponsi sunt, & habent vim „ generandi filios, & filias, idest perfectos, & „ imperfectos. Inter hos Summus Pontifex „ præcipue: qui est totius universalis ec- „ clesiæ sponsus, & rector: ideo omnes „ episcopi, qui habent prolem, possunt „ facere indulgentias, & relaxationes: & „ Summus Pontifex præcipue inter omnes, „ quia ipsi competit totius spiritualis the- „ sauri dispensatio: secundum quod curam „ habet de tota ecclesia, & omnibus ejus „ filiis: unde omnes sunt ejus filii, & ipse „ est pater omnium. „

(2) *Ibid. membro VI. An summus Pontifex possit totam pœnam debitam pœnitenti relaxare fol.*352. *col.*2. „ Quod ... non po- „ test, videtur: quia (ut habetur ab August.) „ aut Deus punit, aut homo. „ Che è appunto quello, che dice S. Agostino *Sermone* XIX. *num.*2. *tom.*V. *col.* 101. „ Puni- „ tur ergo peccatum aut ab homine pœ- „ nitente, aut a Deo judicante; „ e *Sermone* XX. *num.*2. *tom. eod. col.*107., e *Sermo-*

ne

temporale dovuta non meno nel foro della Chiesa, che nel foro di Dio. „ Alcuni „ dei Maestri, *dice il B. Alberto* (1) *Magno* definiscono il rilascio così: Il rila- „ scio è una competente, e discreta permutazione della soddisfazione maggiore „ in una minore; e altri in tal guisa: Il rilascio è una promessa di scema- „ mento della pena temporale dovuta . . . . . Queste definizioni si possono „ difendere. Ma se uno definir volesse l'indulgenza nella seguente manie- „ ra: L'Indulgenza, o il rilascio è una remissione della pena imposta in „ virtù delle chiavi procedente dal tesoro delle supererogazioni dei perfetti, „ a mio parere meglio la definirebbe. Imperocchè in cotesta definizione la „ parola remissione è come genere. Essendovi poi la remissione della colpa, „ che si fa unicamente da Dio, e la remissione della pena, che si fa da Dio „ e dall'uomo, si aggiunge della pena: e siccome la pena altra è eter- „ na, che si rimette da Dio, altra è temporale, cioè la pena della soddis- „ fazione prescritta, che si rimette dall'uomo, si aggiunge imposta: e non „ avendo la potestà di accordare questa remissione se non quegli, che ha „ la giurisdizione, e le chiavi, aggiungesi in virtù delle chiavi: e perchè „ non si può debitamente, e discretamente rimettere la pena per i peccati „ imposta ad uno, se non ricompensandola per parte di un'altro, che fa più „ del dovere, si aggiunge procedente dal tesoro delle supererogazioni dei „ perfetti. Conciosiacchè in questo tesoro la Chiesa ha le ricchezze dei me- „ riti, e della passione di Cristo, e della gloriosa Vergine Maria, e di tut- „ ti gli Apostoli, e Martiri, e di tutti i Santi vivi, o morti, e per l'uti- „ le, e la necessità della Chiesa impiegare si possono per suffragare quelli, „ che servono alla Chiesa, avendone bisogno. Quindi a mio giudizio que-

„ sta

ne XXIX. *num.6. col.*150. Indi *col.* 3. „ Præ- „ existente pœna debitæ, & sufficientis „ contritionis, potest Summus Pontifex „ totam pœnam debitam peccato pœnitenti „ dimittere: non tamen debet nisi ex cau- „ sa magna. Ad illud, quod objicitur: quia „ aut Deus punit, aut homo: Potest dici „ quod quando Dominus Papa dat plenam „ indulgentiam; ipse punit obligando ec- „ clesiam, aut aliquod membrum ecclesiæ „ ad satisfaciendum. Vel potest dici, quod „ thesaurus ecclesiæ, qui exponitur pro „ satisfactione indulgentiarum, habetur „ principaliter ex meritis Christi, & maxi- „ me ex illis, quæ meruit in passione: „ unde potest dici, quod Deus punit mala, „ quæ indulgentur, ut homo, & Deus: pa- „ tiendo, & satisfaciendo pro nobis, & sic „ Christus Deus, & homo punit, sive pu- „ nivit. Unde cum objicitur: aut Deus pu- „ nit, aut homo: Potest dici seipsum pu- „ niendo, qui erat Deus, & qui erat homo: „ punivit Deus, & homo. „

(1) Alberto Magno *Commentar. in lib.* IV. *Sententiar. distinct.* XX. *art.* XVI. *pag.*478. *seq.* „ Indulgentia sive relaxatio quod sit? ... „ Ad primum horum sic objicitur: Magi- „ stri diffiniunt relaxationem sic, Relaxatio „ est satisfactionis majoris in minorem com- „ petens, & discreta commutatio. Alii sic, „ Relaxatio est pœnæ temporalis debitæ „ promissa diminutio... Dicendum quod „ diffinitiones datæ satis possunt sustineri: „ si quis tamen hanc dare vellet, scilicet „ quod indulgentia, sive relaxatio est re- „ missio pœnæ injunctæ ex vi clavium; „ & thesauro supererogationis perfectorum „ procedens: puto, quod melius diffini- „ ret. Quia tunc ibi est remissio ut genus. „ Sed quia est remissio culpæ quam solus „ facit Deus, & remissio pœnæ quam „ Deus, & homo faciunt, ideo additur, „ pœnæ. Quia autem iterum pœna est „ æterna, quam remittit Deus, & tempo- „ ralis pœna satisfactionis injunctæ quam „ remittit homo, ideo additur, injunctæ. „ Quia vero hanc remissionem tantum fa- „ cere potest habens jurisdictionem & cla- „ ves, ideo additur, ex vi clavium. Quia „ vero non potest remitti debite, & discre-

„ te

Digitized by Google

„ sta definizione è migliore delle altre. „ E S. Tommaso d' Aquino nella risposta al quesito, se l' indulgenza rimetta la pena soddisfattoria, dice: „ Tutti (2) ammettono, che le indulgenze producano qualche effetto, perchè sarebbe una empietà l' asserire, che la Chiesa operasse inutilmente. Ma alcuni affermano, che l' indulgenza non giova per assolvere dal reato della pena, che secondo il giudizio di Dio uno merita nel Purgatorio, ma vale unicamente per sciogliere il penitente dall' obbligo della pena impostagli dal Sacerdote, o anche da quella, che dai canoni è prescritta. Ma questa opinione non pare vera: perchè in primo luogo è contraria espressamente al privilegio conceduto a S. Pietro assicurandolo, che sarebbe rimesso anche in Cielo ciò, che egli rimetterebbe sulla terra. Onde la remissione, che si accorda nel foro della Chiesa, vale eziandio nel foro di Dio. Inoltre la Chiesa con dare, e concedere tali indulgenze recarebbe danno maggiore che ajuto, poichè assolvendo dalle penitenze imposte rimetterebbe a pene più gravi, cioè alle pene del Purgatorio. Dee pertanto dirsi, che le indulgenze vagliano e rapporto al tribunale della Chiesa, e rapporto al giudizio di Dio per la remissione della pena, che resta da pagare dopo la Contrizione, e la Confessione, o la pena sia imposta, o nò. E la ragione, per cui possono valere, è l' unità del corpo mistico, nella quale molti colle opere penitenziali hanno contribuito più di quello, „ che

„ te pro peccatis injunctum uni, nisi fiat „ recompensatio per alterum, qui plus debito facit, ideo subjungit, ex thesauro „ supererogationis perfectorum procedens. „ In hoc enim thesauro habet Ecclesia divitias meritorum & passionis Christi, & „ gloriosæ Virginis Mariæ, & omnium Apostolorum, & martyrum, & sanctorum „ Dei vivorum, & mortuorum. Et pro „ utilitate, & necessitate Ecclesiæ possunt „ impendi in suffragia eorum, qui serviunt „ Ecclesiæ in sua necessitate. Et ideo „ hanc diffinitionem meliorem aliis judico.„ Ove è da avvertire, che Alberto Magno non riferisce la definizione della indulgenza data da Alessandro d'Ales, il quale *quæst. cit. membro* II. ove cerca, *Quid sit relaxatio secundum rem? fol.* 350. *col.*3. risponde: „ Relaxatio sumitur proprie, & communiter. „ Secundum quod proprie sumitur, sic relaxatio est pœnitentiæ injunctæ pro peccatis ex virtute clavium diminutio, imposita pœna ejusdem generis. Communiter sumpta est diminutio, imposita pœna ejusdem generis dico, utpote quando „ pœna temporalis imponitur. Per hoc „ quod dicitur virtute clavium, excluditur commutatio pœnæ æternæ in pœnam „ purgatoriam: quæ solum est ex Dei misericordia, & non virtute clavium. „

(2) S. Tommaso d'Aquino *Scripti in quartum sententiarum Distinct.*XX. *quæst.*1. *art.* III. *in respon. ad quæstiunculam* 1. *Operum ejusd. tom.*VII. *fol.*124. *col.*4. „ Ab omnibus „ conceditur indulgentias aliquid valere, „ quia impium esset dicere quod ecclesia „ aliquid vane faceret. Sed quidam dicunt, quod non valent ad absolvendum „ a reatu pœnæ, quam quis in purgatorio „ secundum judicium Dei meretur, sed „ valent ad absolutionem ab obligatione, „ qua sacerdos obligavit pœnitentem ad „ pœnam aliquam, vel ad quam etiam ordinatur ex canonum statutis. Sed hæc „ opinio non videtur vera. Primo, quia „ est expresse contra privilegium Petro „ datum, ut quod in terra remitteret, & „ in cœlo remitteretur: unde remissio, „ quæ fit quantum ad forum ecclesiæ, valet etiam quantum ad forum Dei: & „ præterea ecclesia hujusmodi indulgentias largiens, seu dans magis damnificaret, quam adjuvaret, quia remitteret „ ad graviores pœnas scilicet purgatorii „ absolvendo a pœnitentiis injunctis. Et „ ideo aliter dicendum, quod valent, „ & quantum ad forum ecclesiæ, & quantum ad judicium Dei ad remissionem „ pœnæ residuæ post contritionem, & absolutionem, & confessionem, sive sit injuncta, sive non. Ratio autem quare „ valere possunt est unitas corporis mystici „

Digitized by Google

„ che si richiedeva per soddisfare ai loro (3) debiti, e pazientemente hanno sof-
„ ferto molte ingiuste tribolazioni, colle quali potevano espiare un gran
„ numero di pene, se ne fossero stati debitori, e di questi meriti é così
„ grande la copia, che eccede qualunque pena dovuta ora ai viventi, mas-
„ simamente a cagione del merito di Cristo, il quale merito benchè operi
„ nei Sacramenti, non è però ristretta ai Sacramenti (4) la sua efficacia, ma
„ colla

„ stici, in qua multi operibus pœnitentiæ
„ supererogaverunt ad mensuram debito-
„ rum suorum, & multas etiam tribulatio-
„ nes injuste sustinuerunt patienter, per
„ quas multitudo pœnarum poterat expia-
„ ri, si eis deberetur, quorum meritorum
„ tanta est copia, quod omnem pœnam
„ debitam nunc viventibus excedunt, &
„ præcipue propter meritum Christi, quod
„ etsi in sacramentis operatur, non tamen
„ efficacia ejus in sacramentis includitur,
„ sed sua infinitate efficaciam sacramento-
„ rum excedit. Dictum est autem supra,
„ quod unus pro alio satisfacere potest:
„ sancti autem, in quibus superabundan-
„ tia operum satisfactionis invenitur, non
„ determinate pro isto, qui remissione in-
„ diget, hujusmodi opera fecerunt, alias
„ absque omni indulgentia remissionem
„ consequeretur, sed communiter pro tota
„ ecclesia: sicut Apostolus dicit se imple-
„ re ea quæ desunt passioni Christi in cor-
„ pore suo pro ecclesia, ad quam scribi-
„ tur. Et sic prædicta merita sunt com-
„ munia totius ecclesiæ: ea autem quæ
„ sunt communia multitudinis alicujus,
„ distribuuntur singulis de multitudine se-
„ cundum arbitrium ejus, qui multitudini
„ præest. Unde sicut aliquis consequere-
„ tur remissionem pœnæ, si alius pro eo
„ satisfecisset, ita si ei satisfactio alterius
„ sibi per eum qui potest, distribuatur. „

(3) Il Trattatista Pistojese *num.*78.*pag.*99. chiede: „ Dove avevano imparato questi „ Dottori (*Alessandro d'Ales, il B.Alberto „ Magno, S.Tommaso d'Aquino, e gli altri „ Teologi Scolastici*) che restasse ai Santi un „ avanzo, ed una superfluità di meriti, e „ soddisfazioni da poterne fare un legato „ alla Chiesa? „ E *num.*84. *pag.*105. „ Que-
„ sti crediti, che hanno i Santi sopra un „ Dio, che rimunera sempre assai più del „ merito è pur qualche cosa d' ingiurioso „ alle divine beneficenze. „ E *num.* 89. *pag.*112. „ In secondo luogo ella è una no-
„ tizia ben degna a sapersi quella, con „ cui il nostro Dottore (*il Monacelli*) ci „ avvisa, che quand'anche avessero peccato „ *bastava molto meno* per soddisfare, e lo „ dice con tal sicurezza che sembra ben „ inoltrato nell'arte una volta riserbata a „ Dio solo di pesare i peccati, e le giu-
„ stizie. „ Se il Trattatista aveva letto le Opere dei Dottori Scolastici, ben sapeva, dove essi avessero imparato, che restava ai Santi un'avanzo di soddisfazioni. Onde poteva astenersi dal chiederlo, per non sentirsi rispondere in una maniera, che gli sembrasse poco obbligante. Per questo motivo io non gli domandarò, onde egli tratto abbia i due argomenti, che adduce per provare, che non si danno ridondanti soddisfazioni per parte dei Santi, sapendo, che si leggono nell'Opera di Lutero intitolata *Resolutiones disputationum de Virtute Indulgentiarum tom.* 1. *Operum ejusd. edit. Jenæ* 1556. *fol.*CXI. „ Nulla sunt ope-
„ ra Sanctorum relicta irremunerata, quia „ secundum omnes Deus premiat ultra „ condignum, Et Paulus: Non sunt con-
„ dignæ passiones hujus temporis ad fu-
„ turam gloriam &c. „ ... Nullus San-
„ ctorum in hac vita sufficienter implevit „ mandata Dei, ergo nihil prorsus fece-
„ runt superabundans.... Omnes Sancti „ necesse habent orare, Dimitte nobis de-
„ bita nostra, etiam tunc cum benefece-
„ rint, eo quod Christus nullum excepit, „ quando orare nos docuit, Sed qui con-
„ fitentur debita, certe non superabun-
„ dant. „ Anzi neppure mi prenderò la pena di confutare i suddetti argomenti, avendoli già sodamente ribattuti il Cardinal Gaetano *tom.* 1. *Opuscul. tractatu* XVI. *De Indulgentiis quæst.*1. *pag.*72.

(4) Il Cardinale Gaetano *Opuscul. tom.*1. *tract. VIII. de Indulgentiarum thesauro quæst.* IIII. *pag.*58. imprende ad esaminare. „ An
„ hic thesaurus subditus sit dispensationi
„ Papæ aliter, quam per sacramentorum
„ collationem, „ e dimostra che si. Ne giova opporre col Trattatista Pistojese. *num.* 78. *pag.* 99. „ Dove anno trovato que-
„ sti Aristotelici, che Cristo lasciasse co-
„ tali suoi meriti alla libera disposizione „ della Chiesa? Noi sappiamo anzi dal
„ Conci-

Digitized by Google

„ colla sua infinità eccede l' efficacia dei Sacramenti . Ora precedentemente „ è stato detto, che uno soddisfar può in vece di un' altro, (5) e i Santi, a „ cui sopravanzano le opere soddisfattorie, non le hanno fatte determinata- „ mente per questo, che ha bisogno di remissione, altrimenti egli la con- „ seguirebbe senza qualsivoglia indulgenza, ma le hanno fatte comunemente „ per tutta la Chiesa, come l' Apostolo dice, che egli dà nella carne sua „ compimento a quello che rimane dei patimenti di Cristo a prò del corpo „ di lui, che è la Chiesa, alla quale scrive nella lettera a quei di Colosso, „ e così i predetti meriti sono comuni di tutta la Chiesa. Le cose poi co- „ muni di qualche moltitudine si distribuiscono agli individui della medesi- „ ma ad arbitrio di chi alla moltitudine stessa sovrasta. Laonde siccome ta- „ luno conseguirebbe la remissione della pena, se un altro avesse soddisfat- „ to per lui, così la ottiene, essendogli dispensata la soddisfazione di un' al- „ tro da chi ha la potestà di dispensarla. „

CCCCXL. Tralascio le testimonianze degli altri Teologi, che fiorirono nello stesso secolo, e nel principio del secolo seguente, sì perchè il Trattatista

„ Concilio di Trento, e dalla dottrina co- „ stante dei Padri, che la passione, o sia „ la soddisfazione, e i Meriti di Cristo si „ applicano a noi per il canale dei suoi Sa- „ cramenti, e della sua grazia. Se fosse „ in libertà della Chiesa applicare la sod- „ disfazione di Cristo a chi più le piace, „ chi non vede, che potrebbe farsi sen- „ za dei Sacramenti da lui per questo ef- „ fetto istituiti? Come non videro quei ra- „ gionatori le terribili conseguenze di que- „ sta straordinaria applicazione? „ Imperocchè nella pratica universale della Chiesa di dare le indulgenze a vantaggio dei Fedeli, a cui vengono dispensate, e che le conseguiscono, hanno trovato i Teologi aver Cristo lasciato cotali suoi meriti alla disposizione della Chiesa per mezzo delle indulgenze, e tal pratica essere fondata sulle parole di Cristo *Matthæi cap.* XVI. *ver.* 19. „ Quodunque solveris super „ terram, erit solutum & in cœlis; „ nè indi seguire la terribile conseguenza, che s' immagina l' Anonimo, come dichiara il lodato Cardinale *pag. cit. col.* 2. „ Hinc „ quoque monstratur validam esse ad pro- „ positum authoritatem illam, Quodcun- „ que solveris: nam verus illius intelle- „ ctus est. Quodcumque solveris eo mo- „ do, quo illud est solubile, & sic in om- „ ni materia currit, & ad propositum ef- „ ficax invenitur. Est enim sic pratican- „ da, Quodcunque per sacramentum solu- „ bile solveris, per sacramentum: & si- „ militer, Quodcunque aliter quam per „ sacramentum solubile solveris etiam ali- „ ter, quam per sacramentum &c. Et sic „ subsumendo, quod pœna temporalis pro „ actuali peccato debita est solubilis & „ per sacramentum, & per alienam satis- „ factionem, sine sacramento applicatam, „ infertur quod hujusmodi pœna potest „ a Petro solvi, non solum per sacramen- „ tum, sed etiam per alienam satisfactio- „ nem sine sacramento applicatam. Per „ hoc etiam salvatur ratio communis de „ potestate Præsidentis ecclesiæ: quoniam „ vera est respective intellecta, hoc est, „ quod bona communicabilia per sacramen- „ ta solum, potest per sacramenta communi- „ care: bona autem communicabilia etiam ali- „ ter quam per sacramenta, potest sine sacra- „ mento communicare. Illud vero quod „ glossando, seu respondendo dicitur ea „ quæ spectant ad remissionem peccato- „ rum commissa esse prælatis ecclesiæ me- „ diantibus solummodo sacramentis, verum „ est de spectantibus ad remissionem pec- „ catorum simpliciter; non autem de his, „ quæ spectant ad remissionem peccato- „ rum secundum quid, de quorum nume- „ ro est remissio pœnæ temporalis pro „ actuali peccato debitæ; præssupponit „ enim peccatum simpliciter remissum. „ & secundum minimum quid tantum, pu- „ ta temporalem pœnam remittendum. „

(5) *Distinct.*, *& quæst. ead. art.* II. *in respons. ad quæstiuncul.* III. Veggasi il passo del Catechismo Romano recato (§. cccc. xxix. not. 18.).

Digitized by Google

tista Pistojese confessa, che essi abbracciarono la stessa dottrina, sì perchè legger si possono distesamente nella Istoria citata del P. (1) Amort, e chiudo la confutazione della calunnia dal mentovato Trattatista temerariamente addossata ad Alessandro d' Ales con richiamare alla memoria dei miei Lettori un fatto, di cui la Storia della Chiesa fa piena fede. Ogniqualvolta uno o per malizia, o per ignoranza ardì spargere perniciose novità nella Cattolica Chiesa, questa Chiesa si commosse contro di lui, cento, e mille Scrittori impugnarono la penna per disingannarlo, o confonderlo, e preservare i Fedeli dalla seduzione, e i Vescovi, e sopratutto i Romani Pontefici al Novatore, e alla novità vigorosamente si (2) opposero, e siccome in nessun secolo, così neppure nel secolo decimoterzo bastò, „ che (3) un' opinione aves- „ se qualche apparenza di verosimiglianza, un bell' apparato di termini pe- „ ripatetici, ed un sufficiente rigiro di parole, e di sillogismi, perchè fosse „ seguita „ dai Cattolici maestri, trattandosi di materie di fede, e di costume, anzi nemmeno giovò ad impedire, che non fosse dalla Chiesa solennemente dannata, e testimonio ne sono le tante proposizioni in quel secolo appunto da Innocenzo III., e dai Vescovi, e dalla Università Teologica di Parigi (4) riprovate. Se dunque la riferita dottrina del tesoro delle indulgenze fosse stata *ignota per ben dodici* (5) *secoli*, se fosse stata immaginata (6) da Alessandro d' Ales *senza farsi carico dell' antichità per sostenere un' abuso corrente*, se fosse stata una *temerità*, (7) che non può asserirsi senza pericolo, e senza errore, sarebbe stata contraddetta generalmente, e non ricevuta dai Teologi, e Canonisti di quella età, e spezialmente da S. Tommaso d' Aquino attacatissimo alla comune dottrina della venerabile antichità, e della Chiesa, per cui appurare all' assidua lettura delle divine Scritture, delle Decretali dei Romani Pontefici, degli Atti dei Concilj, e delle Opere dei Santi Padri, alla meditazione più profonda, ed all' esame il più (8) maturo univa le preghiere, e i (9) digiuni, ajuti, a procacciarsi i quali forse, a parlare con tutto il riserbo, non pensò mai il nostro Teologo Pistojese per trat-

(1) *Part.* II. *Sect.* III. *pag.* 64. *seqq.*

(2) Ciò costa dalla Storia di tutte l'Eresie: onde non fa d' uopo qui addurne le prove.

(3) Come falsamente afferma, che bastava il Trattatista Pistojese *num.* 73. *pag.* 95., ove soggiungendo: „ La verità, e la so- „ dezza poco cercavansi in quelle turgide „ declamazioni Scolastiche, „ oltrecchè calunnia atrocemente quei primi luminari della Teologia, Alessandro d' Ales, il B. Alberto Magno, S. Tommaso d' Aquino S. Bonaventura &c., dà a vedere di non averne mai letto le Opere; poichè in esse si trattano le quistioni con uno stile breve, e conciso, e non con declamazioni, e molto meno con declamazioni turgide.

(4) Leggasi Natale di Alessandro *in Synopsi Hist. Eccles. sæc. XIII., & XIV. cap.* III., e l'Opera di Mons. Carlo Du-Plessis d' Argentrè intitolata *Collectio judiciorum de novis erroribus. qui ab initio duodecimi sæculi post Incarnationem Verbi, usque ad annum* 1713. *in Ecclesia prescripti sunt, & notati. Lutetiæ Parisiorum* MDCCXXIV. *tom.* I. *pag.* 126. *seqq.*

(5) *Trattato Storico-Dogmatico-Critico delle Indulgenze num.* 79. *pag.* 100.

(6) Ivi *num.* 73. *segg. pag.* 94. *segg.*

(7) Ivi *num.* 84. *pag.* 104. *seg.*

(8) Di ciò testimonio sono le Opere scritte da questo Santo Dottore, e singolarmente la Somma Teologica.

(9) Guglielmo di Tocco *Vitæ S. Thomæ Aquinatis cap. VI. num.* 30. *seqq. apud. Bollandianos, Actor. SS. Martii tom.* I, *edit. Antuerpiens. pag.* 659. *seq.*

Digitized by Google

tare delle indulgenze. Più. Avendo Francesco Mairone, che morì (10) nell' anno 1325., negato la realtà del tesoro delle (11) indulgenze, e Durando da Saint pourcin, che cessò di vivere (12) nell' anno 1334. addotto alcuni (13) argomenti, onde sembrava provarsi, che le ridondanti soddisfazioni dei Santi al predetto tesoro non appartenessero, queste opinioni rigettate furono espressamente dal comune dei Teologi, e nell' anno 1349. la dottrina universale alle medesime opposta si vide autorizzata da Clemente VI. (§. CCCCXXVII.), e presupposta per fondamento della plenaria indulgenza da Bonifacio VIII. fissata (14) con pubblica Costituzione in ogni centesimo a favore di chiunque per tanti giorni visitava le Basiliche dei Principi degli Apostoli San Pietro, e San Paolo, e sinceramente si pentiva, e confessava i suoi peccati. Più ancora. Dacchè Lutero osò di sostenere, non essere le ridondanti soddisfazioni di Cristo, e dei Santi il tesoro, da cui si cavassero le indulgenze (§. CCCCXXVII.), ed essendogli stata obbiettata (15) l' indicata Decretale di Clemente VI., tentò eluderne l' autorità colle risposte in parte riprodotte dal Trattatista (16) Pistojese, Leone X. colla prima delle due Decretali rammentate (§. CCCCXXVII. cit.) dichiarò, che la predetta dottrina

(10) Waddingo *in Scriptoribus Ordinis Minorum edit. cit. pag.* 125.

(11) *In lib.* IV. *sentent. dist. XIX. quæst.* II. *edit. Venetæ* 1520. *fol.* 206. *col.* 3., ove afferma, che tanto Gesù Cristo, quanto i Santi sono stati ricompensati per tutti i patimenti da loro sofferti.

(12) Quetif, & Echard *in Scriptoribus Ordinis Prædicatorum edit. Paris.* 1719. *tom.* I. *pag.* 586.

(13) *Commentar. in lib. IV. sentent. dist.* XX. *quæst.* III. *num.* 7.

(14) Clemente VI. nella predetta Costituzione *Unigenitus* immediatamette dopo le parole trascritte (§. CCCCXXVII. not. 1.) dice: „ Quod felicis recordationis Bonifa„ cius Papa VIII. prædecessor noster pie „ (sicut indubie credimus) considerans, „ & attenta meditatione revolvens, quan„ tum apud homines gloriosi Principes ter„ ræ Petrus, & Paulus (per quos Evan„ gelium Christi Romæ resplenduit, & „ per quos Ecclesia religionis sumpsit ex„ ordium, qui facti Christiani populi per „ Evangelium genitores, gregis Dominici „ pastores, fidei lucernæ, Ecclesiarum co„ lumnæ præ ceteris Apostolis peculiari „ quadam prærogativa in ipso Salvatore fi„ dei virtute præcellunt: quorum uni, sci„ licet Apostolorum Principi, sicut bono „ dispensatori, claves regni cœlorum com„ misit: alteri, tanquam idoneo doctori, „ magisterium Ecclesiasticæ eruditionis in„ junxit) in speciali veneratione haberi de„ beant, & debita honorificentia venerari „ pro ipsorum memoria recolenda crebrius „ & reverentia a cunctis Christi fidelibus „ eis devotius adhibenda, ipsorumque pa„ trocinio favorabilius assequendo, incon„ sumptibilem thesaurum hujusmodi pro „ excitanda, & remuneranda devotione fi„ delium voluit aperire: decernens de fra„ trum suorum consilio, ut omnes qui in „ anno a Nativitate Domini MCCC., & „ quolibet anno centesimo extunc secutu„ ro ad dictorum Apostolorum basilicas „ de urbe accederent reverenter, ipsasque „ si Romani ad minus XXX., si vero pe„ regrini, aut forenses fuerint, quindecim „ diebus continuis, vel interpolatis, sal„ tem semel in die, dum tamen vere pœ„ nitentes, & confessi existerent, perso„ naliter visitarent, suorum omnium ob„ tinerent plenissimam veniam peccato„ rum. „

(15) Lutero *in Actis apud Dominum Legatum Apostolicum Thomam Caietanum Augustæ Anno* MDXVIII. *in Octobri tom.* 1. *Operum ejusd. edit. Jenæ fol. CXCVI.* „ Duo „ sunt, quæ mihi sunt a Pat. tua Reve. „ obiecta. Primum, Extravagans illa Cle„ men. VI. quæ incipit: Unigenitus &c. „ In qua thesaurus Indulgentiarum asseri „ videtur esse merita Christi, & Sancto„ rum, quod ego in Positionibus meis vi„ deor negare. „

(16) Lutero ibid. „ Non fuit mihi incognita

na del tesoro delle indulgenze era dottrina della Chiesa Romana, e obbligò tutti i Fedeli a professarla, e nella seconda condannò fra gli altri l' articolo testè indicato di quell' Eresiarca. Dunque il nostro *degno Sacerdote* non può a meno o di confessare, che la divisata dottrina, da Alessandro d' Ales, e dagli altri Scolastici del secolo decimoterzo proposta, è dottrina dagli Apostoli ricevuta, e per costante tradizione fino a quel secolo tramandata, o di ammettere cogli Eretici, che la Chiesa Romana, e tutte le altre Chiese del Cattolico Mondo hanno adottato una erronea novità in materia di Fede, e di costume, ed in conseguenza la vera Chiesa di Cristo è perita, non ostanti le indifettibili promesse del celeste suo sposo.

CCCCXLI. Non è il primo ad abusarsi della Costituzione da Clemente V. promulgata nel Concilio generale di Vienna contro le frodi dei Questori delle Indulgenze il Trattatista Pistojese. Fino dall' anno 1518. Lutero (1) aveva opinato, che nella predetta Costituzione colle parole *Animas de Purgatorio (ut asserunt mendaciter) extrahunt*, si riprovasse la sentenza di chi insegnava redimersi per mezzo delle indulgenze le anime del Purgatorio, benchè Clemente V., e il Concilio di Vienna riprenda unicamente quei tali Questori, che bugiardamente vantavano di trarre dal Purgatorio, e di condurre al Paradiso tre, o più anime dei genitori, o amici di coloro, che ad essi davano qualche limosina, bugiardamente dissi, perchè le indulgenze a prò dei Fedeli defonti da quei tali Questori predicate erano (2) finte, o perchè coloro davano per certa l' immediata liberazione di quelle tante, e tali (3) anime; e mai intendesse di condannare chi diceva, che le indul-

„ gnita Extravagans illa ... sed ... mo-
„ vebat primo quod nuda essent verba
„ Pontificis, & adversus contentiosum,
„ vel hæreticum invalidum præsidium. „
E in Asteriscis contra Obeliscos Eccli tom. eod. fol. XLIII. „ Fateor quidem in Extravagan-
„ te Clementis V. narrationem fieri de
„ Thesauro meritorum Christi, per Indul-
„ gentias distribuendorum, sed nunquam
„ lego illud esse approbatum. Aliud est,
„ Papam narrare, aliud statuere, imo lon-
„ ge aliud Papam statuere, & Concilium
„ approbare. „ E *in Assertione omnium Articulorum tom.* II. *edit. ejusd. pag.* 320. „ Nul-
„ lis scripturis sua probant, sed sola im-
„ pia illa Extravagante Clemen. VI. ex opi-
„ nionibus Thomæ insulsissimis, & meris
„ figmentis concepta. „ Ascoltiamo ora il Trattatista Pistojese *num.* 81. *pag.* 101. „ Il
„ Papa Clemente VI. fu il primo che nella
„ sua extravag. *Unigenitus* mettesse alla
„ luce questa opinione da lui prima ap-
„ presa nelle scuole. „ *Num.* 90. *pag.* 115.
„ Quanto all'Extravagante di Clemente VI.
„ credo di avere risposto a sufficienza di
„ sopra, ed aggiungo quì tre parole cioè,
„ che i racconti, le supposizioni, le cose
„ dette per incidenza nelle Costituzioni
„ dei Papi, anzi degli stessi Concilj Ecu-
„ menici, non sono decisioni. „

(1) Lutero *in Resolutionibus Disputationum de virtute Indulgentiarum tom.* I. *Operum ejusd. edit. cit. fol. Cl.* „ Video quod
„ Papa (in Clem. de pe. & re. c. Abusioni-
„ bus) damnare videtur hanc sententiam,
„ de redimendis animabus per Indulgen-
„ tias, dum dicit: Animas de purgatorio,
„ ut asserunt, mendaciter extrahunt. „

(2) I suddetti Questori nella mentovata Costituzione sono accusati, perchè fra le altre cose concedevano *indulgentias populo motu suo proprio*, e noi altronde non abbiamo documento sicuro, che Clemente V., e i suoi Predecessori immediati avessero conceduto indulgenze plenarie applicabili alle anime dei Fedeli defonti.

(3) Neppure i Teologi, i quali sostengono, che le indulgenze applicate ai defonti sortiscono un' effetto infallibile, come Domenico Soto, Francesco Suarez, e altri citati dal P. Teodoro dallo Spirito Santo *Tract. cit. part.* I. *cap.* XIV. *de Indulgentiis Defun-*

Digitized by Google

genze concedute dai Romani Pontefici con facoltà di applicarle alle anime Purganti giovassero a coteste anime per liberarle dalle pene, che soffrivano, e per accelerare, ovvero ottenere ad esse l' ingresso nel Cielo. Laonde questa dottrina anche dopo la pubblicazione di quella Costituzione proseguì ad essere sostenuta nelle Cattoliche Scuole, come apparisce dal Comentario sopra i libri delle Sentenze di (4) Durando, da Clemente V. istituito Maestro del Sacro (5) Palazzo, e poscia autenticata fu dai Romani Pontefici, e particolarmente da Leone X., da cui sotto pena di scomunica tutti i Fedeli obbligati furono a tenerla, e fu proscritta la contraria opinione da Lutero suscitata dopo la condanna fattane da Sisto IV. (§. CCCCXXVII.).

CCCCXLII. E ben con ragione. Imperocchè „ la Chiesa (1) universa„ le non è soggetta ad ingannarsi, o ad ingannare i suoi figli: giacchè que„ gli, che fu esaudito per la sua riverenza, disse a Pietro . . . . . Io ho „ pregato per te, o Pietro, acciò la tua fede non manchi .„ Ora la Chiesa universale approva, e per mezzo del suo Visibile Capo il Romano Pontefice successore di S. Pietro accorda indulgenze da applicarsi alle anime Purganti. Conviene adunque confessare, che le indulgenze sono a quelle anime vantaggiose, non meno che gli altri suffragj a prò delle medesime esibiti alla divina giustizia; e che non solamente non ripugna, (2) che possa il Pontefice applicare ai defonti una porzione delle ridondanti soddisfazioni di Cristo, e dei Santi, e che il Signore sia padrone di accettarla, ma che il Pontefice l' applica realmente, e il Signore l' accetta, e che unicamente è incerto, se, e quanto frutto dalle indulgenze a loro applicate riportino le anime del Purgatorio

*Defunctorum art.*V. *pag.*397., affermano potersi assicurare la immediata liberazione dal Purgatorio di un' anima, a cui un Fedele applichi una indulgenza plenaria per le ragioni riprodotte dal P.Lucio Ferraris nella sua *Bibliotheca Canonica, Juridica &c. Verb.* Indulgentia *art.*III. *num.* 19.; e particolarmente per la quarta, cioè „ quia „ ignoratur, an non ob aliquam peculiarem causam velit Deus circa hanc, aut „ illam animam facere exceptionem a sua „ generali promissione, scilicet ob rationes „ omnino peculiares, non permittendo, „ ut Indulgentia in actu secundo prosit „ huic certæ animæ. „

(4) Durando *Commentar. in lib.* IV. *sentent. distinct.* XX. *quæst.*IV. *num.* II. *edit. Lugdunens.* 1558. *fol.*305. *col.*3. „ Indulgen„ tiæ.... existentibus in purgatorio.... „ possunt.... indirecte valere per modum „ suffragii, quatenus aliquis qui indulgen„ tiam recipit faciendo id pro quo datur „ indulgentia ex intentione transfert eam „ in satisfactionem ejus, qui est in pur„ gatorio. „

(5) *Quetif., & Echard loc. cit.* (§. prec. not.12.).

(1) S.Tommaso d'Aquino *Scripti in lib.*IV. *sentent. dist.*XX. *quæst.*I. *art.*III. *quæstiunc.* 1. *in arg. Sed contra num.*2. „ Ecclesia ge„ neralis non potest errare: quia ille, qui in „ omnibus exauditus est pro sua reveren„ tia, dicit Petro... Ego pro te rogavi, „ Petre, ut non deficiat fides tua, Luc.22. „ sed Ecclesia generalis indulgentias appro„ bat, & facit. ergo indulgentiæ aliquid va„ lent. „

(2) Il Trattatista Pistojese *num.* 295. *pag.* 350. *seg.* „ Perchè non potrà.... offerire „ (*il Papa*) a Dio i meriti di Cristo, e „ dei Santi per essi? Qual ripugnanza vi è „ in ciò? Rispondo nessuna affatto. Ma „ quì non si tratta di sapere se ripugni una „ cosa: si tratta di sapere se esista. Non „ si tratta di saper se è possibile: si trat„ ta di veder se succeda. Non vi sarà al„ cuno, che trovi assoluta ripugnanza nel „ tesoro, che inventarono gli Scolastici: „ eppure abbiamo veduto essere una chi„ mera. Si applichi lo stesso al caso no„ stro.

gatorio, siccome incerta è la quantità del frutto, che alle medesime ridonda dalle orazioni, dai digiuni, dalle limosine, dalla celebrazione delle Messe, e da altre opere di pietà offerte a Dio per impetrare la loro liberazione, a cui però ottenere sono indubitatamente giovevoli, come definito fu dai due Concilj generali di Firenze, e di Trento (§. CCCCXXI. not. 6., e 7.); poichè „ le (3) anime dei pii defonti non sono separate dalla Chiesa, che „ è il Regno di Cristo, „ che che ne pensi l' Anonimo Discorsivo Istorico-Politico, il quale come abbiamo avvertito (§. XXI.) accennando le parti della Chiesa non ha fatto menzione della Purgante. Quantunque, se egli ammette non a sole parole, ma in realtà il Dogma del (4) Purgatorio, necessariamente ammetter deve, che le anime purganti possano essere in virtù dei suffragj dei Fedeli viventi rilevate dalle pene, che soffrono, e, se non ardisce di tacciare apertamente di errore la dottrina, e la pratica della Chiesa (5) universale, deve altresì riconoscere, che uno dei mezzi di suffragare quelle anime, è l' applicazione delle indulgenze, per la ragione stessa della unione del corpo mistico della Chiesa col suo Capo Gesù Cristo, e delle membra fra loro stesse, comunicabili ai Fedeli non meno vivi, che

„ stro. Potrebbe il Pontefice, anzi il potrebbe qualunque semplice Laico applicare ai defonti le opere altrui: potrebbe „ offerire i meriti dei Santi: ed il Signore „ sarebbe padrone di accettarli. Chi ne dubita? Ma chi ha detto ai Casisti, ed agli „ Scolastici, che il Pontefice abbia l'autorità di applicare le altrui opere buone a „ chi più gli piace? Chi ha detto loro, „ che il Signore sia in grado di volerle „ accettare anche solo una volta? „ Le falsità in questo passo avanzate dal Trattatista sono state rilevate dal P. Abate Fumè nella Operetta citata (§. ccccxxvi. not. 4.) *parte seconda cap.* IV. §. III. *segg.* Noi pure abbiamo dimostrato (§. ccccxxvii. segg.), che il tesoro delle ridondanti soddisfazioni di Cristo, e dei Santi non è una chimera dai Scolastici inventata, e colla dottrina, e pratica della Chiesa Romana approvata dalla Chiesa universale abbiamo indicato, chi abbia detto ai Casisti, ed agli Scolastici, che il Pontefice ha l'autorità di dispensare il predetto tesoro ai Fedeli capaci di profittarne, e che lo dispensa in vigore della potestà delle chiavi, qual potestà non ha *qualunque semplice Laico*, anzi rapporto alla dispensagione del medesimo tesoro per mezzo delle indulgenze neppure l' hanno i Parrochi, e i Sacerdoti, ma unicamente il Papa, ed i Vescovi, quegli pienissima, questi secondo la limitazione dei sacri Canoni.

(3) S. Agostino *De civitate Dei lib.* XX. *cap.* IX. *num.* 2. *tom.* VII. *col.* 586. „ Neque „ enim piorum animæ mortuorum separantur ab Ecclesia, quæ etiam nunc est „ regnum Christi. Alioquin nec ad altare „ Dei fieret eorum memoria in communicatione corporis Christi; nec aliquid prodesset ad ejus in periculis baptismum „ currere, ne sine illo finiatur hæc vita; „ nec ad reconciliationem, si forte per pœnitentiam malamve conscientiam quisque „ ab eodem corpore separatus est. Cur „ enim fiunt ista, nisi quia fideles, etiam „ defuncti, membra ejus sunt? „

(4) *Riflessioni pag.* 53. „ Se l'Autore avesse usato altri termini, vale a dire *l'opinione, il ritrovato, la sentenza del Purgatorio*, sicuramente dovea riprovarsi „ tale linguaggio in un paese, dove il „ Purgatorio si ha per un punto di credenza: ma egli disse il *Dogma*, e chi „ dice *Dogma*, egli è esente da ogni spiegazione, per farsi comprendere nello „ stesso paese. „

(5) Di qual peso sia la pratica della Chiesa universale lo dichiara S. Agostino ragionando dei suffragj dei defonti *in libro de cura gerenda pro mortuis cap.* 1. *num.* 3. *tom.* VI. *col.* 516. *seq.*, ove dice: „ Sed etsi nusquam in Scripturis veteribus omnino legeretur, non parva est universæ Ecclesiæ, quæ in hac consuetudine claret auctoritas, ubi in precibus sacerdotis, quæ „ Domino Deo ad ejus altare funduntur, „ locum suum habet etiam commendatio „ mortuorum. „

Digitized by Google

che defonti nel (6) Signore, e dichiararsi reo d' impudenza la più inescusabile, e vergognosa per avere asserito, essere la sentenza, che insegna giovare le indulgenze per liberare le anime dei defonti dalle pene del Purgatorio, una „ di quelle tante opinioni sparse nei tempi dell' ignoranza, e riprovate dai „ più famosi Scrittori della Chiesa, e dai Concilj generali „ (§. CCCCXXVI.) .

CCCCXLIII. Ma se il Concilio generale di Vienna, diranno il Trattatista Pistojese, l' Estensore dei Decreti del Concilio Diocesano di Pistoja dell' anno MDCCLXXXVI. , e il Discorsivo Istorico - Politico , non disapprova le indulgenze applicabili alle anime dei pii defonti , appella bugiardi quei tali Questori d' Indulgenze, che spargevano di liberare queste, o quelle anime dalle pene del Purgatorio . Dunque a torto , e malignamente vengono da alcuni e in voce , e colle stampe ripresi i *Venerabili* (1) *Padri* di quel *Santo Concilio* per aver chiamate *ridicole* le tabelle d' Indulgenze applicabili alle anime dei trapassati, di Altari privilegiati etc. , e per aver ordinato , che fossero tolte affatto dalle Chiese . Qualora o dal Trattatista Pistojese , o da altri concludentemente si provasse, che i Questori, di cui si parla nella divisata Costituzione di Clemente V. , avessero dalla Sede Apostolica la facoltà di promulgare indulgenze plenarie applicabili alle anime dei trapassati, cosa, che a mio parere non si proverà giammai, converrei, potersi inferire dalle parole, *come bugiardamente asseriscono*, che Clemente V. , e il Concilio di Vienna gli avesse appellati bugiardi, perchè affine di trar denaro spacciavano per infallibile l' immediata liberazione di quelle tali anime , per cui si conferiva loro limosina : ma non perciò cessarei di detestare i *Bicocchi*, (2) i *Bacelli*, i *Calzolari*, i *Ciabbatini*, i *Finocchi*, i *Marani*, i *Taddei*, e gli altri Sinodisti di Pistoja , che ardirono dar l' epiteto di *ridicole* alle tabelle delle indulgenze applicabili alle anime del Purgatorio, e prescriverne la rimozione dalle porte delle Chiese . Imperocchè in coteste tabelle si assicura forse dell' indubitato effetto delle indulgenze massimamente plenarie? Non già : ma semplicemente se n' enuncia la concessione colle parole *Indulgenza*, o *Indulgenza Plenaria per i morti*, ovvero *per le anime del Purgatorio*, e se alcuna ve n' è, in cui leggasi : *Indulgenza colla liberazione di un' anima dal Purgatorio* , ovvero : *Oggi si libera un' anima dal Purgatorio, o chi visita questa Chiesa libera un' anima dal Purgatorio*, sà ogni Fedele (3) per poco che sia istruito nella dottrina della Religione da lui professata, con tali espressioni unicamente addittarsi essere l' indulgenza, che si concede valevole a liberare un' anima dalle pene del Purgatorio, postochè si conseguisca in realtà dal Fedele

(6) S. Tommaso d' Aquino nel passo da noi riferito (not. 2. al §. CCCCXXV.) .

(1) Negli *Atti*, e *Decreti del Concilio Diocesano di Pistoja dell' an. MDCCLXXXVI.* quell' adunanza si usurpa i titoli di *santo Sinodo*, e *santo Concilio*, il qual titolo come osserva Benedetto XIV. *De Synodo Diœcesana lib. 1. cap. III. num. 1.* „ solis nunc tributur Conciliis Generalibus, „ e i Pievani, e Preti sono chiamati *Venerabili Padri*, come i Vescovi adunati nei Concilj generali, o provinciali .

(2) *Ruolo de' Padri intervenuti al santo Sinodo . Atti, e Decreti* citati *pag. 22. segg.*

(3) Come confessa il Trattatista Pistojese *delle Indulgenze num. 292. pag. 353.*

Digitized by Google

dele, che l'applica alla medesima anima, e il Signore si compiaccia di accettarla. Quindi il Concilio Diocesano di Pistoja del 1786., seguendo la cieca guida del Trattatista Istorico-Dogmatico-Critico delle Indulgenze, non chiamò *ridicole* quelle tabelle, e non ordinò, che fossero rimosse dalle porte delle Chiese, ove erano affisse, perche temesse, che i semplici Fedeli riputando sicuro l'effetto di quelle indulgenze, non pensassero più a suffragare le anime, per le quali erano persuasi di aver conseguita la liberazione dalle pene del Purgatorio, ma perchè imbevuto della dannata dottrina di Lutero (§. CCCCXXVII.) riputava di nessun valore le indulgenze (4) stesse, siccome pure quelle, che ai vivi concede la Chiesa, e perciò comandò, che fossero tolte affatto tutte le tabelle delle indulgenze affisse alle porte delle Chiese, e per ragione di questa sua ordinazione addusse, che „ le Indulgenze debbono essere conferite a modo di assoluzione, e perciò i Confessori nell'atto di assolvere i penitenti dichiareranno ad essi, che solamente in vigore della Indulgenza concessa loro dal Vescovo, o in altra valida forma si dispensano dall'obbligo di soggettarsi a tutta la penitenza canonica, ed usano loro quella condiscendenza, che porta la decaduta odierna disciplina: „ quale è appunto la sola indulgenza ammessa da Lutero (5) sul principio della guerra da lui dichiarata empiamente alla Cattolica Chiesa.

CCCCXLIV. Ciò, che abbiamo detto delle tabelle d'indulgenze applicabili alle anime dei trapassati, vale altresì per le tabelle degli Altari privilegiati. Col nome di Altare privilegiato, come accennammo (§. CCCCXXIX.), s'intende un Altare, a cui il Romano Pontefice ha annesso il privilegio, in virtù del quale, celebrandovi un Sacerdote la Messa di requie per qual-

(4) Ciò apparisce dagli epiteti di *pretese* dato alle odierne indulgenze, e di *chimerica* aggiunto all'applicazione dei meriti, cioè delle ridondanti soddisfazioni di Cristo, e dei Santi nel Decreto del Concilio Pistojese riportato (§. cccexxvi.). Quanto poi al Trattatista egli *num.* 293. *pag.* 348. *seg.* alla domanda: *Che operano presentemente le Indulgenze sulle anime dei trapassati?* risponde: „ O si parla di quei rarissimi, ai quali „ è imposta la pubblica penitenza, o di quei, „ che sono attualmente scomunicati: quando questi muojano con sentimenti di penitenza, ma senza la riconciliazione, può „ l'indulgenza esser loro necessaria per ottener la pace, e la capacità dei suffragj. In questi casi la Chiesa opera quello che operava anticamente. Riconciliandoli, viene a liberarli dalle conseguenze della pubblica penitenza, e gli ammette ai diritti dell'Ecclesiastica comunione. Questa riconciliazione richiede „ l'indulgenza, ossia l'assoluzione da queste pene, se morirono prima di essere assoluti. Se poi si parla del commune dei „ fedeli, i quali muojono con pace, e „ dopo i Sacramenti della Chiesa, e senza essere stati sottoposti ad alcuna pubblica penitenza, le indulgenze non possono operar cosa alcuna. Da che potrebbe allora assolverli la Chiesa? „

(6) Lutero nelle Tesi pubblicamente esposte in Wittemberga nell'anno 1517. *tom.* I. *Oper. ejusd. edit. Jenæ fol.* 2., *&* 3. *num.* 5. „ Papa non vult nec potest ullas pœnas „ remittere, præter eas quas arbitrio vel „ suo, vel Canonum imposuit. *Num.* 20. „ Igitur Papa per remissionem plenariam „ omnium pœnarum, non simpliciter omnium intelligit, sed a seipso tantummodo impositarum. „ *Num.* 22. „ Quin „ nullam remittit animabus in Purgatorio „ quam in hac vita debuissent, secundum „ Canones solvere: „ poichè come egli aveva stabilito *num.* 8. „ Canones pœnitentiales solum viventibus sunt imposi-

„ ti,

qualche Fedele defonto, si concede all' anima di questo plenaria indulgenza a modo di suffragio, onde essa per i meriti di Gesù Cristo liberata sia dalle pene del Purgatorio. In qual secolo incominciassero i Pontefici ad accordare un tal privilegio, è incerto. Certo (1) è però, che Gregorio XIII. non fu il primo a concederlo, costando da autentici documenti, che Giulio III. creato Pontefice Sommo nell' anno 1550. vale a dire trentadue anni avanti l' elezione di Gregorio XIII. a Supremo Gerarca della Chiesa, ad istanza di Giovanni III. Re di Portogallo, concedette, che tutte le Messe, che dai Confratelli della Congregazione sotto il titolo della Misericordia eretta in Goa si facessero celebrare nel maggiore Altare della Chiesa della predetta Confraternità, per le anime dei loro genitori, potessero applicarsi alle medesime anime per via di suffragio colle indulgenze, che erano annesse alle Messe, che si dicevano in Roma all' Altare di San Gregorio: certo è, che (2) sotto Paolo V. i Cardinali Bernerio, Baronio, Bellarmino, e Du-Perron, incaricati dal Pontefice di consultare seriamente sulla riforma, o moderazione delle indulgenze, convennero, che dovesse ritenersi la pratica di concedere gli Altari privilegiati per i defonti, essendo già introdotta nella Chiesa coll' autorità dei Sommi Pontefici, ma non doversi concedere se non per una causa grave, e perpetua, se perpetuo fosse il privilegio, e unicamente ai Luoghi più insigni, che non lo avessero prima ottenuto: certo è finalmente, che questa consuetudine è stata ricevuta generalmente dal Mondo Cattolico, massimamente dopo le concessioni di Benedetto XIII., e di Clemente XIII. a favore delle Chiese Patriarcali, Arcivescovili, Cattedrali, e (3) Parrocchiali. Ora in seguito della concessione di tal privilegio, affinchè gli Altari, ai quali era annesso, dagli altri si distinguessero, fu introdotto il costume, che sopra dei medesimi si ponesse una tabella colla iscrizione *Altare privilegiato per i defonti*. Qualora adunque quegli Altari sieno stati, come si suppone, dal Romano Pontefice distinti col divisato privilegio, ridicole non sono le tabelle, che tali gli enunciano, e perciò merita le più acerbe riprensioni il sedicente *Santo Concilio* di Pistoja, che ha osato di dare ad esse quell' indecente epiteto, e con scandalo universale di tutti i Cattolici prescriverne la generale rimozione. Non altro però aspettar si poteva da persone, che avevano sorbito il veleno della dottrina delle indulgenze dei defonti proposta nella quarta parte del Trattato Storico-Dogmatico-Critico delle Indulgenze fatto appostatamente stampare, e leggere nelle Conferenze Ecclesiastiche dal Presidente di quella infelice adunanza per sedurre i *Venerabili*

» ti, nihilque morituris secundum eosdem » debet imponi: » e *num.* 33. » Gratiæ... » illæ veniales tantum respiciunt pœnas sa» tisfactionis sacramentalis, ab homine con» stitutas. »

(1) Teodoro dallo Spirito Santo *in Tractatu Dogmatico Morali de Indulgentiis parte secunda cap.* 1. *art.* IV. §. 1. *pag.* 55.

(2) *Ibid.* §. III. *pag.* 63.

(3) Il Breve di Benedetto XIII. è riferito distesamente dal P. Teodoro dallo Spirito Santo *loc. cit.* §. IV. *pag.* 67., e dal Padre Lucio Ferraris *in Bibliotheca Canonica etc. Verb.* Altare Privilegiatum *num.* II., il qual Padre *num.* 33. riporta il Decreto della Sacra Congregazione delle Indulgenze, con cui » Altare privilegiatum quotidianum ad sep» tennium, in perpetuum a SS. D. N. Cle» mente XIII. conceditur omnibus Eccle» siis Parochialibus Orbis Christiani. »

Digitized by Google

rabili suoi *Consacerdoti*, *e Cooperatori*, e disporli a sottoscrivere al Decreto delle Indulgenze, che egli meditava di promulgare. Imperocchè, se, come pretende Lutero, e con Lutero il Trattatista Storico-Dogmatico-Critico, il Romano Pontefice non ha l' autorità di applicare per via di suffragio alle anime del Purgatorio le ridondanti soddisfazioni di Cristo, e dei Santi, fuor di dubbio gli Altari privilegiati sono *chimere*, e *ridicole* le tabelle, che gli enunciano privilegiati: siccome al contrario, se il supremo Gerarca della Chiesa può effettivamente concedere indulgenze applicabili dai Fedeli viventi a quelle anime, e quelle anime sono in grado di riportarne vantaggio, valido è il divisato privilegio dal medesimo per certi determinati Altari conceduto, ed opportune le tabelle ai detti Altari affisse per indicarlo. Pertanto, essendo stato da noi dimostrato colla dottrina, e colla pratica della Sede Apostolica dalla Chiesa universale approvata, e ricevuta, che il Vicario di Cristo in terra ha la potestà di accordare ai Fedeli viventi indulgenze da offerirsi a Dio in suffragio delle anime del Purgatorio, e che compiacendosi il Signore di accettare l' offerta, quelle anime vengono liberate dall' obbligo di pagare alla divina giustizia per gli attuali loro peccati tanta pena, quanta corrisponde alla indulgenza conceduta, ed acquistata (§. CCCCXXVII. segg.), non occorre addurre altri argomenti per provare, che i privilegj degli Altari non sono favole, e non sono ridicole le tabelle, che gli additano. Conciosiacchè i suddetti privilegj non possono riputarsi favolosi, nè appellarsi ridicole le tabelle, che gli annunziano, perchè promettano con sicurezza, che quell' anima, a cui si applica la Messa, venga realmente a conseguire l' annessa indulgenza, e sia immediatamente liberata dal carcere del Purgatorio: risultando dalla lettura dei Brevi di concessione di Altare privilegiato, che il Romano Pontefice dichiara bensì di accordare, (4) che celebrando qualsivoglia Sacerdote Secolare, o Regolare nel giorno della Commemorazione dei defonti, e in tutti i giorni di quella Ottava, e in un giorno, o nei giorni di ogni settimana da fissarsi dall' Ordinario, in quell' Altare Messa di requie per l' anima di qualunque Fedele passato da questa all' altra vita in stato di grazia, l' anima stessa dal tesoro della Chiesa a modo di suffragio ottenga l' indulgenza, sicchè per i meriti del medesimo Signor nostro Gesù Cristo, e della Beatissima Vergine Maria, e di tutti i Santi venga liberata dalle pene del Purgatorio, ma non dice, che quell'anima infallibilmente tosto ne verrà liberata, perchè, acciò essa liberata ne sia, non basta, che per la medesima si offra a Dio indulgenza anche plenaria, ma si ricerca, che il Signore accetti interamente l' offerta, della quale accettazione il Pontefice non assicura, e se in alcune tabelle di Altari privile-

(4) Presso il P. Teodoro dallo Spirito Santo *Art. cit.* §. III. *pag.* 64. „ Omnium saluti paterna charitate intenti Sacra interdum loca spiritualibus Indulgentiarum muneribus decoramus, ut inde fidelium defunctorum animæ Domini Nostri Jesu Christi, ejusque Sanctorum suffragia meritorum consequi, & illis adiutæ ex Purgatorii pœnis ad æternam salutem per Dei misericordiam perduci valeant. Volentes igitur Ecclesiam N. Dioec. N. in qua aliud Altare non reperitur concessum, & in ea situm Altare per Ordinarium designandum *vel* Sancti N. ad præsens privilegio minime decoratum hoc speciali dono illustrare, dummodo in dicta

giati contro la comune forma prescritta della Sacra Congregazione (5) dei Riti si enuncia, *Ogni Messa celebrata in questo Altare libera un' anima dal Purgatorio*, non altro si „ vuole (6) indicare se non che celebrandosi la Messa „ all' Altare privilegiato, si offerisce al Signore Iddio tanta quantità dei suoi „ infiniti meriti, quanta è necessaria per la totale liberazione di quell' ani„ ma; e tant' è vero, che ogni fedele sà esser questo il senso delle parole „ di quelle tabelle, che non si contenta per lo più di far celebrare una „ sola Messa; ma procura di moltiplicare i sacrifizj, e d' impiegarsi in altre „ opere pie per suffragare quell' anima stessa. „ Tuttavolta, perchè alcuni Fedeli rozzi, e materiali leggendo, o ascoltando dirsi in alcune tabelle, e in alcuni libretti: *Ogni Messa celebrata a quell' Altare libera un' anima dal Purgatorio*: *Indulgenza colla liberazione di un' anima dal Purgatorio*: *Oggi si libera un' anima dal Purgatorio*: *Chi fa questa, o quella opera libera un' anima dal Purgatorio*, non si persuadessero, e non si lasciassero persuadere, che l' anima, per cui a quell' Altare si celebrava una Messa, si visitava una Chiesa o si faceva questa, o quella opera di pietà, infallibilmente subito dal Purgatorio volasse in Cielo, perciò non pochi Teologi, e nominatamente il Patuzzi (7) riprovarono l' uso di tali formole, e alcuni Concilj (8) ordinarono ai Parochi di avvertire i Fedeli a non credere leggermente a certi libercoli, nei

„ cta Ecclesia N. Missæ N. quotidie celebren„ tur; de Omnipotentis Dei Misericordia „ ac Beatorum Petri, & Pauli Apostolo„ rum ejus auctoritate confisi, ut quan„ docunque Sacerdos aliquis Sæcularis, vel „ Regularis Missam defunctorum in die „ commemorationis defunctorum, & sin„ gulis diebus intra illius octavam, ac in „ una feria cujuslibet hebdomadæ per Or„ dinarium designanda, *vel* feriis N. cujus„ libet hebdomadæ per Ordinarium desi„ gnandis pro anima cujuscumque fidelis, „ quæ Deo in charitate conjuncta ab hac „ luce migraverit, ad prædictum Altare ce„ lebrabit; anima ipsa de thesauro Eccle„ siæ per modum suffragii Indulgentiam „ consequatur: ita ut ejusdem Domini No„ stri Jesu Christi, ac Beatissimæ Virginis „ Mariæ Sanctorumque omnium meritis „ suffragantibus, a Purgatorii pœnis libe„ retur, concedimus, & indulgemus. „

(5) Fra i Decreti della S. Congregazione dei Riti riportati *tom.* 1. *part.* II. *Thesauri Sacrorum rituum Gavanti cum Observationibus & Additionibus Merati, Romæ* 1737. *pag.* 1396. *num.* 432., e *tom.* IX. della citata Biblioteca del P. Ferraris della edizione di Roma incominciata nell' anno 1784., e terminata nel 1790. *pag.* 32. *num.* 467. si dà il seguente Decreto: „ Intuitu alicujus „ Altaris privilegiati in aliqua Ecclesia non „ licet exponere Tabellam super januam „ ipsius Ecclesiæ, cum inscriptione: *In„ dulgenza per li Morti*, sed tantum su„ per ipso Altari privilegiato consuetis ver„ bis: *Altare privilegiatum pro Defunctis*. „ S.R.C. 13. Augusti 1667. *in Romana*. „

(6) *Difesa delle dottrine del Concilio di Trento contro il Trattatista Storico-Critico-Dogmatico sulle Indulgenze parte seconda cap.* IV. §. IX. *pag.* 69. *seg.*

(7) Nell' Opuscolo citato *De Indulgentiis* venuto in luce sotto nome di D. Niccolò Giunchi *cap.* XII. *pag.* 169. *seq.* „ An... si „ omnes adsint requisitæ conditiones, cer„ tum sit, quod anima, ad quam extenditur „ indulgentia plenaria, statim liberetur e „ Purgatorio, quæstionem omnium difficil„ limam Bellarminus appellat; pluresque „ illud quidem affirmant, sed plures etiam „ negant, ex quibus etiam sunt Ecclesiæ „ Prælati doctissimi. Quare, cum res saltem „ incerta sit, & incomperta, imprudenter „ agunt, judicio meo, qui vel in valvis, vel „ in aliis templorum locis tabellas apponunt „ cum inscriptione illa, *Indulgentia cum li„ beratione animæ Purgatorii*, aut, *Hodie „ animæ e Purgatorii pœnis liberantur*. „

(8) Le testimonianze di questi Concilj sono riportate dal Thiers nell' Opera intitolata *Traitè des superstitions a Paris* MDCCIV. *liv.* VII. *chap.* XVIII. *tom.* IV. *pag.* 311. *seg.*, quale Opera fu meritamente proscritta, come poco dopo si dirà.

Digitized by Google

nei quali a un dato numero di preghiere, e di Messe si determinava la certa liberazione delle anime del Purgatorio. Ma nè quei Teologi, nè quei Concilj negarono al Romano Pontefice l' autorità di annettere alla celebrazione delle Messe in certi Altari l' indulgenza applicabile a modo di suffragio alle anime del Purgatorio, a prò delle quali si celebrava, nè condannarono come ridicole le tabelle d' indulgenze applicabili alle anime dei trapassati, e di Altari privilegiati, e molto meno dogmattizarono, che „ se . . . si (9) par- „ la del comune dei fedeli, i quali muojono con pace, e dopo i Sacramen- „ ti della Chiesa, e senza essere stati sottoposti ad alcuna pubblica penitenza, le indulgenze non possono operar cosa alcuna. „ Anzi per fine l' Autore del Trattato dei sette (10) Sacramenti pubblicato sotto il nome del P. Giovanni Maldonato della Compagnia di Gesù, ma che l' Allegambe (11) nella Biblioteca dei Scrittori di quella Società attesta, che non è del Maldonato, o di verun Gesuita, e che contiene errori, confessa valere le indulgenze a quelli, che sono in Purgatorio per modo di (12) suffragio, e che i suffragj fatti per mezzo delle indulgenze sono più efficaci dei suffragj offerti

(9) *Trattato Storico-Dogmatico-Critico delle Indulgenze num.*293. *pag.*249., e nel Compendio del suddetto Trattato *pag.*143. „ Che „ operano dunque le indulgenze che tanto „ di presente si cercano, e tanto si profondono pei defunti? A un tale quesito „ pronta, e facile è la risposta. Se per caso rarissimo a' tempi nostri alcuno fosse „ in penitenza, o scomunicato, e in tale „ stato morisse prima di essere riconciliato, cioè prima di essere assoluto, l'indulgenza lo renderebbe capace de'suffragj, essendo in luogo di salute. Per quelli poi che muojono nella pace della Chiesa, essa non opera nulla. „

(10) Cotesto Trattato è citato come Opera genuina del Maldonato, non solamente dal Thiers singolarmente *loc. cit. pag.* 314., ma eziandio dal Trattatista Pistojese *delle Indulgenze num.*123. *pag.*146., e dal Compendiatore di quel Trattato *pag.*57., e *pag.* 150. con dare all'Autore i titoli, che competono al Maldonato. Conciosiacchè il Thiers *pag.* 325. lo chiama *sçavant Theologien*, il Trattatista Pistojese *num.* 124. *pag.* 150. „ Teologo, che fu certamente uno de'maggiori, che avesse la Società Gesuitica „ e il Compendiatore *pag.* 150. „ profondo „ Teologo. „

(11) Allegambe *in Bibliotheca Scriptorum Societatis Jesu Romæ* M. DC. LXXVI. *in Joanne Maldonato pag.*476. *col.* 1. „ *Disputationum ac Controversiarum decisarum „ circa* 7. *Ecclesiæ Romanæ Sacramenta* „ tom. II. in 4. Lugduni sine typographi „ nomine 1614. vulgati sub Maldonati nomine, nec illius, nec ullius de Societate „ sunt, & suos etiam errores continent. „ Coll'Allegambe conviene Niccolò Antonio *in Bibliotheca Scriptorum Hispaniæ tom.*I. *Romæ* MDCLXXII. in Joanne Maldonato *pag.*558. *seq.* „ *De purgatorio*, adservari in „ Ambrosiana bibliotheca Mediolanensi credere debemus ejus Catalogo. Qui & Maldonati nomine inscriptum habet Commentarium *in quartum librum sententiarum*; „ sed hic forte idem est cum eo - *Disputationum ac Controversiarum decisarum „ circa VII. Ecclesiæ Sacramenta*; qui duobus tomis in 4. sine Typographi nomine „ Lugduni prodiit anno 1614., quem tamen „ Commentarium, nec Maldonati, nec ullius e Societate esse Bibliographus ejus „ Alegambius affirmat: quemadmodum & „ existimare nos debere ait. „

(12) Il supposto, e certamente dubbioso Maldonato *in Tractat. de Sacramentis tom.* II. *de Inaulgentiis sexta quæst. col.* 380. „ Iis, „ qui sunt in Purgatorio, indulgentiæ non „ valent per modum solutionis, neque absolutionis, neque commutationis; quia „ illi non sunt sub Ecclesiæ potestate: sed „ tamen valent per modum suffragii. Dubitabit autem aliquis quidnam concedatur per indulgentias, quæ dantur pro „ mortuis, si tantum prosunt per modum „ suffragii, cum possimus sine indulgentiis „ mortuis suffragari: Si demus (verbi gratia) eandem eleemosynam, quæ prescribitur in indulgentiis? Respondeo, illa eadem suffragia plus habere momenti, facta per indulgentias. „

Digitized by Google

ferti dai privati Fèdeli, e che il Papa, o i Vescovi liberare possono le anime dal Purgatorio prescrivendo per essi tanti suffragj, quanti si ricercano per la loro (13) liberazione, ma che non possono, nè debbono servirsi di cotesta formola: *Chi farà questa, o quella opera liberarà un' anima dal Purgatorio*, perchè nessuno di loro sa di quanta pena debitrice sia quell' anima per giudicare essere sufficiente il suffragio per liberarla. Similmente Monsignor Carlo Maurizio Le Tellier Arcivescovo di Reims nella Pastorale riferita distesamente da Gian Battista Thiers nel suo Trattato delle Superstizioni (14) proibito dalla Sacra Congregazione dell' Indice con Decreto dei 12. di Marzo dell'anno 1703., e dei 10. di Marzo dell'anno 1757., non impugna i privilegj degli Altari, e non vieta le tabelle colla iscrizione *Altare privilegiato*, ma solo (15) comanda, che non si tengano affisse agli Altari, che non godono il privilegio, e che non si predichi ai Fedeli certa la liberazione di un'anima dal Purgatorio, postochè sia stata in di lei suffragio applicata una Messa celebrata in un'Altare privile-

(13) *Ibid. col.*381. „ Solet quæri hoc loco, an Papa, vel Episcopi possint animas liberare a Purgatorio. Respondeo, posse illos quidem, si tantum pro illis suffragiorum præscribant, quantum necessarium est, ut liberentur; sed tamen neque possunt, neque debent uti hac forma: *Qui hoc, vel illud fecerit, liberabit unam animam a Purgatorio*: quia nemo illorum scit, quantum debeat pœnarum illa anima, quæ liberanda est ut indicare possit satis esse illud suffragium, quod præcepit ad liberandam illam. Cum autem hoc ignoret, non potest nisi temere dicere: *qui fecerit hoc liberabit unam animam*. „

(14) *Tom. cit. pag.*299. *segg.*

(15) *Ibid. pag.* 303. *segg.* „ Pour empecher qu'à l'avenir on n' expose dans les Eglises de nôtre Diocèse des titres d'*Autels privilegiés* faux, ou au delà du tems pour lequel ils auront été accordés: qu' on ne fasse un commerce profane des Indulgences, qui ne doivent servir qu' à la sanctification de ceux qui les reçoivent, sans qu' il en revienne aucun emolument temporel à ceux qui les dispensent; & pour contenir tous les Ecclesiastiques Séculiers, & Réguliers, qui prêchent la parole de Dieu, & qui administrent les Sacramens dans nôtre Diocèse, dans les bornes de la saine doctrine enseignée par le saint Concile de Trente touchant les Indulgences; & pour essaïer par là de faire en sorte que ces divins trèsors soient saintement, & pieusement dispensés dans toute l'étenduë de nôtre Archvêché & sans aucun esprit d' intèrêt, „ *ut ita sanctarum Indulgentiarum munus pie, sancte, & incorrupte dispensetur*: Nous ordonnons que tous ceux qui ont obtenu en Cour de Rome des Brefs, portant concession d'*Autels privilégiés*, ou qui en obtiendront dorenavant, nous prèsenteront, ou à nos Vicaires généraux, les Brefs que nôtre Saint Pere le Pape leur aura accordés pour l'érection des dits Autels, portant Indulgence en faveur des Fidèles Trépassés, pour etre lesdits Brefs, vûs, examinés & approuvés par Nous, ou par nosdits Vicaires géneraux, avec tout le respect que nous devons aux Brefs Apostoliques, si nous les trouvons expediès en bonne forme, & sans suspicion de faux, qu' après qu' ils auront obtenu de Nous, ou de nosdits Vicaires généraux la permission de les publier, si ce sont des Reguliers ou des Religieuses, ils en donneront une copie, devement collationnée, comme aussi de nôtre permission, aux Curés des Paroisses dans l' étendue desquelles leurs Monasteres seront scituez, afin que lesdits Curés sachent le tems auquel ladite érection commencera, & qu' ils nous avertissent de celui auquel elle devra finir, trois mois avant qu' il soit expiré.... Deffendons pareillement à tous Prêtres Séculiers & Regulier de nôtre Diocése, & à tous autres, qui parleront des Indulgences pour les Morts, & qui exhorteront les Fidèles d'y participer, en faisant en état de grace des oeuvres meritoires, & satisfactoires, dans l'intention d'obtenir pour eux le soulagement, ou la délivrance de leurs peines, d'avancer, qu'en faisant

„ sant

vilegiato: e lo stesso Thiers protesta „ con (6) tutta la sincerità di rispetta-
„ re le indulgenze degli Altari privilegiati, e di non dubitare in verun mo-
„ do, che il Papa, il quale è il supremo dispensatore del tesoro della Chie-
„ sa, non le possa legittimamente accordare, e che non si possano applica-
„ re per modo di suffragio alle anime dei defonti, che durante la loro vita
„ hanno meritato di profittarne dopo la morte, e per il riposo delle quali
„ si dicono le Messe agli Altari privilegiati. Ma che dicendo Messe dei de-
„ fonti più tosto, che altre, ma che dicendole più tosto, che ad altri Alta-
„ ri, ma che dicendole in certi giorni più tosto, che in altri, si liberino infal-
„ libilmente le anime dal Purgatorjo, quello è, di cui egli crede non esse-
„ re proibito di dubitare. „

CCCCXLV. Vengo al Concilio di Trento. Come fu indicato (§. CCCCXXXII.) al Trattatista Pistojese, col quale nella sostanza conviene l'Anonimo (1) Discorsivo, dall' avvertimento del Vescovo di Modena fatto in quel Concilio, prima che si venisse a formare il Decreto delle Indulgenze, e dallo stesso Decreto è sembrato di potere giustamente inferire, che (2) intanto i Padri di Trento ristrinsero la loro decisione ai due capi dell' autorità, che ha la Chiesa di conferire indulgenze, e della utilità delle indulgenze medesime, perchè riconobbero, che questo solo era certo, e questo solo era appoggiato sulla tradizione Apostolica, e coll'approvare (3) il ragionamento del predetto Vescovo condannarono espressamente tutti i vani raziocinj dei Teologi privati, e mostrarono, che le illazioni, e le conseguenze sono sempre pericolose, quando i principj non sono del tutto esatti, e abbastanza discussi. Volendo pertanto sciorre adequatamente cotesta obbiezione, che potrebbe essere d' inciampo ad alcuni, farò costare, che dal discorso, e dal parere del Vescovo di Modena sulla forma

„ sant certaines prieres, certaines oeuvres
„ meritoires, ou en faisant dire la Messe
„ à un *Autel privilegié*, ils obtiendront
„ infailliblement leur entiere délivrance du
„ Purgatoire. „

(16) *Tom. cod. pag.* 308. „ Pour rentrer
„ dans le serieux, & revenir aux Indulgen-
„ ces des *Autels privilegiés*, on proteste avec
„ une entiere sincerité qu'on les revere ces
„ Indulgences, & qu' on ne doute nulle-
„ ment que le Pape, qui est le souverain
„ dispensateur du trésor de l' Eglise, ne
„ les puisse légitimement accorder, & que
„ l'application ne s'en puisse faire par voie
„ de suffrage, aux ames des défunts, qui
„ ont mérité pendant leur vie d'en profiter
„ après leur mort, & pour le repos desquel-
„ les on dit des Messes aux *Autels privile-*
„ *giés*. Mais qu'en y disant des Messes des
„ Défunts plûtôt que d'autres Messes, mais
„ qu'en les y disant, plûtôt qu'à d'autres
„ Autels, mais qu'en les y disant à certains
„ jours plûtôt qu'à d'autres, on délivre in-
„ failliblement des ames du Purgatoire, c'est
„ de quoi on ne croit pas qu'il soit défendu
„ de douter. „

(1) *Riflessioni sul Discorso Istorico-Politico pag.*55. *seg.* „ Non può bastantemente lo-
„ darsi la giudiziosa maniera, colla quale
„ i PP. del Concilio di Trento composero
„ quel savio decreto sopra le Indulgenze,
„ dichiarando solamente, che la Chiesa ha
„ diritto di concederle, ma che si dee ciò
„ fare con somma moderazione, e che deb-
„ bon togliersi gli abusi.... Mi pare, che
„ questa compendiosa maniera, colla quale
„ il Concilio si espresse, fu tacciata da ta-
„ luni: tuttavia la saviezza di quei PP., che
„ vollero spiegarsi in termini generali, la-
„ sciando da parte i punti litigiosi, sarà
„ sempre rispettabile. „

(2) *Trattato Storico-Dogmatico-Critico delle Indulgenze num.*117. *pag.*140.

(3) Ivi *num.*131. *pag.* 158. *seg.*, ove con manifesto errore lo chiama Vescovo di Mantova.

Digitized by Google

forma del Decreto da farsi circa la dottrina delle indulgenze, dall' approvazione, che quel discorso, e parere riscosse generalmente dagli altri Padri del Concilio, e dal decreto dallo stesso Concilio promulgato sopra tal articolo, non si può in verun conto dedurre ciò, che all' indicato Trattatista, e ad altri impugnatori della dottrina delle indulgenze insegnata dalla Chiesa Romana, e approvata da tutto il Cattolico Mondo sembra potersi trarre, vale a dire, non essere certo, e fondato sulla tradizione Apostolica, che esista un tesoro delle ridondanti soddisfazioni di Cristo, e dei Santi, che queste ridondanti soddisfazioni di Cristo, e dei Santi si possano applicare ai Fedeli fuori del Sacramento della Penitenza, che l' autorità di applicarle affidata fu alla Chiesa, la quale le applica per mezzo delle indulgenze; che mediante la concessione, e l' acquisto delle indulgenze si ottiene la remissione di tanta pena temporale dovuta a Dio per i peccati attuali, quanta corrisponde alla indulgenza conceduta, ed acquistata, e che le indulgenze per modo di suffragio sono applicabili, e giovevoli alle anime del Purgatorio.

CCCCXLVI. Essendosi per gravissime, ed urgentissime cagioni (1) risoluto di terminare il Concilio di Trento, e non avendosi in pronto Decreto sopra le indulgenze nella Congregazione particolare premessa alla Sessione ventesimaquinta, ed ultima, che incominciò il dì 3., e finì il dì 4. di Decembre dell'anno 1563., fu „ statuito di tralasciarlo benchè con ram„ marico di molti, e massimamente de' Cesarei: i quali con tutto ciò con„ sentivano a questo difetto, se per altra maniera non si potesse schifar la „ partenza de' Francesi avanti il fine del Sinodo: il che riputavasi da loro „ per mancamento più sustanziale. „ Ma il giorno 3. del detto mese „ usci„ ti i Padri dalla Sessione, videsi più che mai acceso, ed universale il de„ siderio, che alcuna decisione si producesse intorno all' Indulgenza; affin„ chè non sembrasse che 'l primo articolo cattolico assalito dall' Eresia di „ Lutero si fosse trovato fiacco, e per tanto rimanesse abbandonato da' di„ fensori. Il solo Cardinale Morone consigliava d' intralasciarlo, o temendo„ ne materia di contrasto, e di prolongazione, o riputando, come diceva, „ più onorato il tacerne, che il trattarne poveramente. Nondimeno gli con„ venne cedere al giudicio universale, in cui concorrevano i due Cardinali, „ e tutti gli Oratori: „ Così il Cardinale (2) Pallavicino: con cui combina quanto alla sostanza del racconto Paolo Sarpi, ma varia nel giorno della Congregazione, in cui si disputò se dovesse, o nò formarsi il Decreto sulle Indulgenze, e si risolvè di farlo, udito il parere del Vescovo di Modena; che egli riferisce. Eccone le parole. „ La (3) Congregazione de' ventidue „ versò sopra le Indulgentie: la difficoltà, & lunghezza della materia indu„ ceva la maggior parte, che non se ne parlasse, che già era persuasa a „ tutti l' opinione, bisognare evitar le difficoltà. Erano nondimeno alcuni, „ che volevano trattarne, dicendo, Che il fare altrimenti, sarebbe dar' oc„ casione agli heretici, di dire, che s' era fuggito trattarne, per non haver ragio-

(1) Indicate dal Pallavicino *Istoria del Concilio di Trento lib.*XXIV. *cap.* 1. *segg.*, e dal Rinaldi *ad annum* 1563.*num.CLXXIX.*, *e num.CLXXXIII. seqq.*

(2) Pallavicino *lib.cit. cap.*IV. *num.*9.

(3) Paolo Sarpi sotto il finto nome di Pietro Soave Polano *Historia del Concilio Tridentino lib.*VIII. *pag.*820. *seg.*

Digitized by Google

„ ragione di sostenerle. Ad altri pareva, che bastasse trattar dell' uso sola-
„ mente d' esse, levando, gli abusi, che la corrottione de' tempi ha intro-
„ dotto. Diceva l' Ambasciator di Portogallo dispiacergli, che non si faces-
„ se provisione alle Cruciate: ma voler tacere, acciocchè da alcuno non fos-
„ se presa occasione con quello d' allongar il Concilio. Li medesimi Am-
„ basciatori dell' Imperatore, se ben tutti uniti a sollecitar l' espeditione, per
„ la commissione havuta da' loro Signori, non erano concordi in questo. Pra-
„ ga voleva, che si tralasciasse il parlar de' dogmi. Cinque Chiese dice-
„ va, che non trattandosene, & non provedendo agli abusi delle Reliquie
„ & delle Imagini, & del Purgatorio, restava la Sinodo in vergogna. Il Ve-
„ scovo di Modena considerò a' Padri, che, quando s' havesse voluto trat-
„ tar delle Indulgenze, al modo che della Giustificatione s'era fatto, consi-
„ derando tutte le cause, et risolvendo tutte le questioni, era cosa molto
„ longa, et difficile, et che haverebbe portato gran tempo, non essendo
„ possibile metter quella materia in chiaro, se non risolvendo prima, se so-
„ no assolutioni, o pur compensationi, et suffragij; et se rimettono le pe-
„ ne imposte dal Confessore solamente, o pur tutte le debite: parimente,
„ se il tesoro, che si mette per fondamento loro, costa de' soli meriti di
„ Christo, o pur vi è bisogno di quei de' Santi ancora; se si possono dare,
„ senza che chi le riceve presti opera alcuna: se s' estendono a' morti anco-
„ ra, et altre cose di non minor difficoltà. Ma, per determinare che la
„ Chiesa ha potestà di concederle, et che in tutti li tempi le ha concesse,
„ et che sono molto utili al popolo fedele, se degnamente le riceve, non
„ vi era bisogno di tanta disputa. L' autorità di concederle haversi nella Di-
„ vina Scrittura, il continuato uso per Traditione Apostolica, et per autorità
„ de' Concilii: et la chiarezza di tutta la materia, per la concorde dottrina
„ de' Theologi Scolastici: che sopra questo si poteva formar un Decreto,
„ che sarebbe senza (4) difficoltà. Il parere hebbe assai seguito, et fu de-
„ putato lui con altri Vescovi Frati, per formar il Decreto secondo quel
„ senso, aggiontovi la provisione agli abusi. „ Fin quì Paolo Sarpi. Ma
dal passo degli Atti del Concilio Tridentino descritti da Gabrielle Paleotto,
che fu poi Cardinale, e primo Arcivescovo di (5) Bologna citato dal (6)
Pallavicino, e riportato dal (7) Rinaldi, come pure dagli Atti autentici del
sud-

(4) Il Trattatista Pistojese ben si avvide, che il Vescovo di Modena pensava molto diversamente da quello avrebbe egli voluto, e sopra tutto gli dovette rincrescere, che quel Vescovo parlando del tesoro dicesse, che si metteva per fondamento delle indulgenze, e che riguardo al medesimo era da discutersi, non se esistesse, ma se costasse dei soli meriti di Cristo, o pur vi fosse bisogno di quei dei Santi ancora. Quindi *num.*116. *pag.* 134. lo dipinge per un uomo imbevuto di qualche idea non giusta, ed inesatta, e la taccia stessa in appresso dà al Gaetano, a Domenico Soto, al Bellarmino, in somma a tutti i Teologi Cattolici, perchè contrarii ai suoi vaneggiamenti.

(5) Ciacconio *Historia Pontificum & Cardinalium tom.* III. *in Gabriele Paleotto col.* 979. *seqq.*

(6) *Lib. cit. cap.* VIII. *num.*1., ove cita anche gli Atti del Vescovo di Salamanca, e di Castello, la lettera dell' Arcivescovo di Zara il dì 6. di Decembre, e le lettere dei Legati al Cardinale Borromeo dei 3., e 4. Decembre 1563.

(7) *Ad annum* 1563. *num.CCXI.* „ Legati „ domum

suddetto Concilio, espressamente si ha che solo dopo la sessione del giorno 3. di Decembre si fissò di promulgare il detto Decreto, e che „ per „ huomini (8) peritissimi, e con l' apparecchio dello studio precedutone in „ molti luoghi, e in molti anni, fabricossi la stessa notte in senso non sog„ getto a contradizione: e la mattina per tempo si ragunò una quasi ge„ nerale Congrega dove fu letto. Il primo Legato rimase fermo nel suo pa„ rere; ma tutti gli altri nel loro opposto. Onde il decreto conseguì l' ap„ provazione, fuor solo, ch'essendosi vietato quivi il determinar tasse di li„ mosine certe per guadagnar l' Indulgenze, e il far sospensioni delle Bolle; „ il Vescovo di Salamanca mise davanti al Cardinal di Loreno: Che ciò era „ un dannare quello, che usava il Re Cattolico nelle Crociate: Che se que„ sti fossero stati usi pravi, sarebbono di poi conosciuti, e levati dal Ponte„ fice con gli altri, secondo ciò che generalmente statuivasi nel decreto ma „ non doversi recare al Re questo disonore, e questo pregiudicio dal Sinodo. „ E congiugnendosi nell' istanza il Conte di Luna, quelle parole furono tol„ te ..,. Andossi poi ad ora tarda per cotale interposto indugio a finir la „ Sessione. Celebrò Niccolò Maria Caraccioli Vescovo di Catania; e senz' „ altre ceremonie, essendo ciò un continuamento della preceduta funzione, „ il decreto delle Indulgenze fu recitato nel primo luogo, „ ed in questi termini è concepito. „ Essendo (9) stata da Cristo conceduta alla Chiesa la po„ testà di conferire le indulgenze, ed avendo ella fino dalla più rimota anti„ chità fatto uso di cotesta potestà divinamente accordatale, il Santo Sinodo „ insegna, e comanda, che si ritenga nella Chiesa l' uso delle Indulgenze sa„ lutevolissimo al popolo Cristiano, e coll' autorità dei sacri Concilj appro„ vato, e fulmina l' anatema contro coloro, i quali o le danno per inutili, „ o negano esservi nella Chiesa la potestà di concederle. Desidera però, „ che la concessione delle medesime sia moderata a norma dell' antica, e ap„ pro-

„ domum reversi curant, ut decreta quæ„ dam, quæ supererant, componantur, ut „ die crastina (ea erat IV. Decemb.) in „ sessione promulgentur, atque ita omnia „ absolvantur. In his erat decretum de in„ dulgentiis, de quo non placebat Cardinali „ Morono, ut quidquam ageretur, partim „ dubitans, ne hinc daretur occasio dispu„ tandi, & rem protrahendi, partim etiam „ existimans, satius esse rem tantam, tam„ quam multis capitibus controversam pror„ sus omittere, quam illam obiter tantum, „ & leni, quod ajunt, brachio attingere. „ Veruntamen Cardinalis Lotharingius acri„ ter urgebat, & quamplurimi Prælati, ut „ de iis aliqua mentio fieret, ne hæretico„ rum error sic magis confirmaretur, si ni„ hil de his actum esse viderent; tum etiam „ quia hæc sola res prætermissa facile novo „ concilio convocando occasionem brevi da„ re potuisset. Itaque nocte ipsa conflatum „ fuit decretum id de Indulgentiis, sum„ moque mane antequam in Ecclesia pro„ deretur, convocati fuerunt & Oratores, „ & quamplurimi Prælati; coramque illis „ lecta omnia decreta, quæ in sessione ipsa „ promulganda erant cum hoc de Indul„ gentiis, in quo tamen Cardinalis Moro„ nus aperte coram omnibus professus fuit, „ sibi non placere. Verum Lotharingius, „ Madrucius, Oratores omnes, & alii Præ„ lati contra responderunt, approbaruntque „ formam decreti jam concepti; fuerunt ta„ men in eo tunc detracta quædam verba, „ quæ prohibebant expresse, ne pro conse„ quendis Indulgentiis certæ taxarentur „ summæ, neve darentur illæ, quas sus„ pensiones vocant. Fueruntque hæc verba „ sublata in gratiam Comitis de Luna dicen„ tis, quod videbantur hæc de industria ita „ expressa ad notandum Cruciatam Hispa„ norum. „

(8) Pallavicino *loc.cit.*

(9) Il testo originale latino di questo Decreto è stato da me riferito (§. ccccxxiii. not.25.)

Digitized by Google

„ provata consuetudine della Chiesa. Bramando poi, che si correggano, ed „ emendino gli abusi, che vi si sono introdotti, e col pretesto dei quali „ gli Eretici bestemmiano questo insigne nome delle indulgenze, col presen- „ te Decreto generalmente stabilisce, doversi affatto abolire tutti i malvagi „ guadagni per conseguirle, che sono stati l'origine, e la cagione di mol- „ tissimi abusi nel Popolo Cristiano; e quanto agli altri, che nati so- „ no dalla superstizione, dalla ignoranza, dalla irriverenza, o da qua- „ lunque altra causa in qualsivoglia maniera, non potendosi agevolmen- „ te vietare col specificarli, attese le molte, e diverse corrutele dei „ luoghi, e delle Provincie, nelle quali i detti abusi sono in vigore, ordi- „ na a tutti i Vescovi, che ciascuno di essi prenda esatta informazione di „ quelli, che sono nella sua Chiesa, e li riferisca nel primo Sinodo Pro- „ vinciale, affinchè colla notizia ancora degli altri Vescovi immediatamente sie- „ no denunciati al Sommo Pontefice Romano, il quale colla sua autorità, e „ prudenza risolva ciò, che sarà espediente alla Chiesa universale, accioc- „ chè in tal guisa il dono delle sante indulgenze piamente, santamente, e „ puramente a tutti i Fedeli sia dispensato. „

CCCCXLVII. Ho raccontata la Storia del Decreto pubblicato dal Concilio di Trento sulle Indulgenze, ed ho interamente riportato il Decreto stesso, e l'avvertimento del Vescovo di Modena fatto al Concilio prima che si venisse a formare il predetto Decreto, non meno per convincere di mala fede il Trattatista, il quale sopprime (1) le circostanze di quell' avvertimento, e di quel Decreto, e lo riferisce dimezzato, che per far costare colla maggior brevità, e chiarezza la vanità, e la insussistenza delle illazioni, che egli ne deduce. Imperocchè se unicamente dopo la Sessione del giorno 3. di Decembre si fissò di trattare delle indulgenze, e per formare il Decreto, non vi erano che poche ore di quella notte, perchè nel seguente giorno si voleva assolutamente terminare il Concilio, come effettivamente fu terminato, la decisione per necessità dovette ristringersi alla potestà di conferire le indulgenze da Cristo conceduta alla Chiesa, all' uso di questa potestà fatto dalla Chiesa nei tempi anche più rimoti, e al vantaggio, che dalle indulgenze riportano i Fedeli, ogniqualvolta degnamente le ricevono, perchè mancava il tempo per mettere in chiaro gli altri punti, come richiedeva il si-

(1) Il Trattatista Pistojese tace, che si stabilì unicamente il giorno precedente alla conchiusione del Sinodo di formare un Decreto sopra le indulgenze: anzi *num.* 298. *pag.*355. *seg.* dicendo: „ Il Concilio di Tren- „ to, che avea sì bella occasione di spie- „ garsi sopra di questo articolo (delle *In- „ dulgenze dei defonti*) volle tacerne, per- „ suaso dalle giuste ragioni, che in parte „ ho riferito di sopra, „ insinua, che il Decreto delle Indulgenze fosse formato da quel Concilio dopo avere sinodicamente esaminato tutti i punti relativi a quell'argomento, e nominatamente quello delle indulgenze *dei Defonti*, e *num.*115. dice bensì di aver *voluto riferire interamente* il Decreto suddetto, ma non ne riferisce se non la prima parte, che termina colle parole *ne nimia facilitate ecclesiastica disciplina enervetur*, e così pure *num.*116. *pag.*138. *seg.* riporta l'avvertimento del Vescovo di Modena fatto in quel Concilio prima, che si venisse a formare il surriferito Decreto, o per meglio dire, a determinare di formarlo, solamente fino alle parole *di non minore difficoltà*.

Digitized by Google

stema colla più scrupolosa(2) esattezza osservato dal Concilio anche nelle materie più indubitate, non perchè il Concilio riconoscesse, che *quello solo*, che fu espresso nel riferito Decreto *era certa*, e *quello solo* era *appoggiato sulla tradizione Apostolica*, e le altre cose, che s' insegnavano nelle Costituzioni Dogmatiche di Clemente VI., di Sisto IV., e di Leone X., erano *novità* (3) venute *dappoi*, *le quali perciò niente* avevano, che *fare colla dottrina della Chiesa*, erano *invenzioni* (4) *Scolastiche*, erano *vani* (5) *raziocinj di Teologi privati*, erano *illusioni*, *e conseguenze pericolose*, perchè ricavate da *principj non del tutto esatti*, *o abbastanza discussi*, come afferma il Trattatista, senza punto riflettere alla gravissima ingiuria, che reca a quei Venerabili Padri, non solo facendoli comparire dimentichi del loro principale dovere, quale era di purgare la Chiesa dal loglio delle perverse opinioni, ovvero imprudentissimi nel condannare sentenze non per anche esaminate, ma eziandio mettendoli in contraddizione per fino con loro stessi, che avevano ricevuta, e professavano la dottrina nell' enunciate Costituzioni promulgata, come dottrina della Chiesa Romana da essi tante volte riconosciuta per Madre, e Maestra di tutte le Chiese. Rilegga egli i passi da me prodotti (§. CCCCXXIX.) dal Catechismo Romano, nel comporre il quale ebbero tanta parte il mentovato Vescovo di Modena, e l' Arcivescovo di Lanciano, e il P. (7) Fororio, e gli altri passi, che recar potrei dalla Confessione Cristiana della Fede Cattolica del Cardinale (8) Osio, uno dei Legati Pontificj, che presedettero alle ultime sessioni del Concilio di Trento, dal Catechismo dell' (9) Hes-

(2) Di questa scrupolosa esattezza rende amplissima testimonianza Diego Payva, il quale intervenne al Concilio di Trento in qualità di Teologo mandatovi dal Re di Portogallo *Lib.* 1. *Defensionis Tridentinæ Fidei Catholcæ*, *& integerrimæ edit. Ingolstad.* MDLXXX. *pag.* 25., *& 95. seqq.*, e ne compariscono le prove nella Storia di quel Concilio descritta dal Cardinale Pallavicino, in cui si riferiscono le dispute insorte sopra l'espressioni, colle quali erano stati formati molti Canoni, e Decreti.

(3) *Trattato Storico - Dogmatico - Critico delle Indulgenze num.* 117. *pag.* 140.

(4) Ivi *pag.*141.

(5) Ivi *num.* 131. *pag.* 158. *seg.*

(6) Le predette Costituzioni erano state ricevute da tutto il Mondo Cattolico: dunque eziandio dai Padri del Concilio di Trento, ciascuno dei quali erasi particolarmente segnalato o nello svellere, o nell'allontanare dalla sua Diocesi la perversa dottrina insegnata da Lutero negli articoli da Leone X. condannati.

(7) I sicuri documenti, onde costa, che Monsignor Egidio Foscarari Vescovo di Modena, Monsignor Leonardo Marini Arcivescovo di Lanciano, e il P. Francesco Fororio, tutti tre dell' Ordine dei Predicatori, con Monsignor Muzio Calini Arcivescovo di Zara incaricati furono di stendere, e stesero il Catechismo Romano, sono stati prodotti dal P. Girolamo Lagomarsini della Compagnia di Gesù nelle note alla lettera di Antonio Maria Graziani al Cardinale Commendone premessa al volume secondo delle Lettere, e Orazioni di Giulio Pogiano *Romæ* M. DCC. LVII. *pag.* XIX. *seqq.*, e poscia dal P. Liberato Fassoni delle Scuole Pie nell' Opera intitolata *De piorum in sinu Abrahæ beatitudine ante Christi mortem Romæ MDCCLX. cap. IX. pag.* 107. *seqq.* Veggansi eziandio i Prolegomeni premessi al Catechismo suddetto *Vindobonæ an. MDCCLX.* §. II., *& III.*

(8) *Confessionis Catholicæ Fidei Christianæ Petricoviensis Synodi nomine a D. Stanislao Hosio Cardinale Episcopo Varmiensi conscriptæ cap.* XLVIII. *De satisfactione tom.* I. *Operum ejusd. Coloniæ Agrippinæ* MDC. XXXIX. *pag.* 159. *seqq.*

(9) *Catechis. Joannis Hesselli Lovaniensis S. Th. D. & Professoris Regii L. V. de Sacramento Poenitentiæ cap.* XLIV. *seqq. tom.* II. *edit.*

Digitized by Google

Hessels, e soprattutto dall' Opera sulle Indulgenze del P. Michele Medina dedicata ai Legati del predetto (10) Concilio, e dai libri pubblicati da altri Padri, e Teologi, che intervennero alla Sessione (11) ventesimaquinta, e trovarà

edit. Lovaniensis 1670. *pag.* 106. *seqq.*

(10) *Disputationes de Indulgentiis adversus nostræ tempestatis hæreticos ad Patres S. Concilii Tridentini Venetiis* 1564. Così il P. Amort *Histor. cit. part.* II. *sect.* III. *num.* LIX., il quale *pag.* 148. *seqq.* ne dà un competente estratto.

(11) Fra questi rammentarò quì soltanto il Cardinale Gabrielle Paleotto, che ebbe luogo nel Concilio di Trento in qualità di Dottore delle Leggi, e poscia, come abbiamo accennato, fu aggregato al Sacro Collegio dei Cardinali da Pio IV., e da San Pio V. fatto Vescovo della Chiesa di Bologna sua Patria, innalzata poi da Gregorio XIII. a Chiesa Arcivescovile, mentre era governata da Gabrielle. Ora fra le Opere di questo dotto, e pio Cardinale Arcivescovo una ne abbiamo intitolata „ Archiepiscopale Bononiense sive de Bononiensis Ecclesiæ administratione Auctore Gabriele Palæotto S. R. E. Cardinali. Ad usum Cleri, Populique Bononiensis. Romæ MDLXXXXIIII. „ nella quale si propone la dottrina accennata del tesoro delle indulgenze, dell' applicabilità delle medesime alle anime del Purgatorio, degli Altari Privilegiati &c. Noi ne riferiremo tre passi, e ci lusinghiamo, che il Lettore ce ne saprà grado. Adunque *part.* III. *tit.* Monitiones habendæ in Funeralibus *Exempl.* III. *pag.* 194. si dice: „ Alterum caput, quo defunctis auxilio esse possumus, ad ea pertinet, quibus maxime indigent illorum animæ, quæ in purgatorio igne detinentur. Id vero sanctæ Indulgentiæ præstant, quæ inter præciosos thesauros computantur, qui a sanguine Christi ad nos emanarunt cum ipsius Domini nostri, sanctorumque suorum merita in ipsis efficiant veluti ecclesiæ suæ sponsæ dotem ditissimam, & supellectilem copiosissimam, ab auctoritate summi Pontificis fidelibus applicata. „ E *in Concilio Provinciali Bononiensi I. Cap.* 4. De Indulgentiis, & eleemosynis *tit.* de Altaribus privilegiatis *pag.* 232. *seq.* „ De altaribus vero, quæ privilegiata dicuntur, quod præcipuo gratiarum munere a Summis Pontificibus ita fuerunt insignita, ut quoties aliquis sacerdos, sive regularis, sive secularis Missam in eo, sive suo, sive alterius nomine celebraverit pro anima cujuscumque fidelis, que Deo in charitate conjuncta ab hac luce migraverit, eam a poenis purgatorii, per modum suffragii liberare possit, synodus id maxime cupiens ne pia fidelium vota, quæ hisce salutaribus subsidiis exoptant adjuvari, errore, negligentia, aut ulla alia ratione destituantur, Paternam Pastorum vigilantiam excitans, eos monet: ut in singulis ecclesiis Ordinariis subjectis ubi hæc altaria extiterint, liber proprius conservetur; in quo oblationes omnes ordine describantur, ut præfecti illius Ecclesiæ eorum oblationibus, quæ anteriores fuerint, & subinde aliis rite satisfieri curent, quibus numerus Missarum respondere possit, nec ex iis quisquam suo destitutus voto, aut fructu relinquatur. „ E *part.* IIII. *in literis Pastoralibus* de sacro Jubilæo Romæ suscipiendo *pag.* 327. *seq.* „ Quoniam . . . remissa per hoc poenitentiæ Sacramentum culpa, sæpe in nobis adhuc aliquid de poena relinquitur, cui in hac vita fletibus, eleemosynarum largitionibus, jejuniorum, & vigiliarum asperitate, crebris orationibus, atque aliis poenitentiæ dignis fructibus satisfacere: aut si in his negligentes fuerimus, in Purgatorio illud expiare nos omnino oporteat: placuit divinæ clementiæ, in ecclesia sua sancta immensum cumulum, tamquam inexhaustum, & indeficientem thesaurum magnorum Salvatoris nostri meritorum (cui etiam gloriosissimæ semper Virginis Mariæ, omniumque Sanctorum corporis sui merita accedunt) relinquere: ut quoties debita solvenda in nobis augescerent, præsto essent & pretium, & ratio solvendi. Qua in re singularis Dei erga nos bonitas apparuit, qui agnoscens excellentem illam poenitentiæ magnitudinem, quam olim Christifideles, cum disciplinæ Ecclesiasticæ fervor magis vigeret, pro exolvenda peccatorum suorum poena patienter, & religiose subibant: prout sacri Canones, qui poenitentiales dicuntur, manifeste testantur; hodie ob devotionis nostræ teporem, contritionisque languorem, fere exolevisse: ideoque poenas post peccatorum remissionem debitas, nobis in purgato-

Digitized by Google

varà a suo disinganno, ovvero a sua confusione insegnate, e confermate le sentenze del doppio valore delle buone azioni fatte in stato di grazia, del tesoro delle ridondanti soddisfazioni di Cristo, e dei Santi nel senso da lui chiamato Scolastico, e dell' autorità, che ha la Chiesa di applicare questo tesoro fuori del Sacramento della Penitenza per mezzo delle indulgenze ai Fedeli viventi, e trapassati per rilevarli dalla pena temporale, di cui essi debitori sono alla divina giustizia, e che perciò è una temerità, e una vera follia il pretenderle escluse nel Decreto delle Indulgenze dai medesimi o steso, o approvato. Anzi insegnandosi, e comandandosi in quel Decreto, che si ritenga l' uso, che eravi nella Chiesa, di concedere le indulgenze, e dichiarandosi questo uso salutevolissimo al popolo Cristiano, e condannandosi Lutero, e i suoi seguaci, che asserivano essere inutili le dette indulgenze, nè aver la Chiesa potestà di accordarle, necessariamente si suppone certa, e fondata sulla tradizione Apostolica la dottrina del tesoro, onde si traggano le indulgenze, e dell' autorità della Chiesa di dispensarlo a prò dei Fedeli, e vivi, e defonti, e del frutto, che se ne riporta da chi conseguisce le indulgenze, da Clemente VI., da Sisto IV., e da Leone X. nelle Dogmatiche Costituzioni da me trascritte (§. CCCCXXVII.) proposta. Imperocchè qual era l' indulgenza, che Lutero riputava inutile, e diceva non essere in potere della Chiesa il concederla? Forse la caritatevole condonazione di una parte di penitenza fatta in grazia di coloro, che con fervore straordinario avevano già adempita gran parte della soddisfazione canonica? Nò certamente: ma era la remissione della pena temporale dovuta a Dio per i peccati attuali già perdonati quanto alla colpa data fuori del Sacramento della Penitenza, mediante l' applicazione del tesoro spirituale della Chiesa da chi ha l' autorità di dispensarlo. E perchè negava egli Lutero alla Chiesa la facoltà di accordare tali indulgenze, e sosteneva, che fossero inutili? Perchè non ammetteva l' esistenza, e l' applicabilità del tesoro delle ridondanti soddisfazioni di Cristo, e dei Santi, e l' effetto corrispondente all' applicabilità in chi effettivamente conseguiva la conceduta indulgenza. In fatti, se non esiste il suddetto tesoro, se la Chiesa non ha la potestà di applicarlo per mezzo delle indulgenze, e se chi ottiene l'indulgenza non è liberato dall' obbligo di pagare alla divina giustizia tanta pena, quanta corrisponde alla indulgenza ottenuta, tali indulgenze sono affatto (12) inutili. Dunque il Concilio di

„ gatorio omnino luendas, ita divina ju-
„ stitia exigente, superesse: voluit immen-
„ sum hunc meritorum thesaurum in Ec-
„ clesia sua sancta perpetuo extare: ut il-
„ lius spiritualibus divitiis quisque veluti
„ suffragiis quibusdam se ab illis purgato-
„ rii poenis possit redimere: quando nos
„ tota animi devotione, ac præscriptis
„ Christianæ pietatis operibus, dignos ad
„ hujusmodi gratiam percipiendam sum-
„ mi Pontificis auctoritate misericorditer
„ oblatam, exhiberemus, quem thesauri
„ huius dispensatorem, suumque in ter-
„ ris Vicarium cum plenissima, suprema-
„ que potestate reliquit. „

(12) Giovanni Hessels *De Sacramento Pœnitentiæ cap. XLVIII. pag.* 115. „ Hæreti-
„ ci .... totis viribus hoc agunt, ut the-
„ saurum indulgentiarum evertant. Sciunt
„ enim quod si illum queunt expugnare,
„ quidquid de indulgentiis dicitur, facile
„ ruiturum. Sed nihil agunt, nihil respon-
„ sione dignum proferunt. „

Digitized by Google

di Trento nel suo Decreto delle indulgenze insegnando, e comandando, che si ritenga nella Chiesa l' uso delle indulgenze come salutevolisssimo al popolo Cristiano, e vibrando l' anatema contro Lutero, e i suoi seguaci, i quali empiamente affermavano essere inutili le indulgenze, e negavano alla Chiesa la potestà di concederle, presuppone come dottrina certa, e fondata sulla tradizione Apostolica la dottrina, che insegna esistere un tesoro delle ridondanti soddisfazioni di Cristo, e dei Santi, aver la Chiesa facoltà di dispensare questo tesoro, mediante la concessione delle indulgenze, e le indulgenze giovare ai Fedeli giusti viventi, ai quali si conferiscono per modo di assoluzione, e ai defonti nel Signore, ai quali sono applicabili per modo di (13) suffragio, per liberarli, proporzionatamente alla indulgenza concedu-ta, e conseguita, dalla pena temporale, che per gli attuali loro peccati già rimessi quanto alla colpa pagar dovrebbero a Dio. Dunque è falsissimo, che da quel Decreto si possa giustamente inferire, essere stata dal Concilio di Trento esclusa la predetta dottrina, perchè ritrovata dubbiosa, litigiosa, novellamente dai Scolastici inventata, e che niente aveva a che fare colla dottrina della Chiesa, come calunniosamente gl' impongono il Trattatista Pistojese delle Indulgenze, e il Discorsivo Istorico (4) Politico, il quale mi obbliga a trattenermi ancora qualche poco su cotesto articolo, per non lasciare senza

(13) Le indulgenze, che si distribuiscono ai vivi, si conferiscono a modo di assoluzione giudiciale, che ha annessa l'applicazione delle soddisfazioni ridondanti di Cristo, e dei Santi dal spirituale tesoro della Chiesa da chi ha l'autorità di dispensarlo fondata sulla potestà delle Chiavi. Ciò ricavasi dalle parole della lettera di Alessandro III. all' Arcivescovo di Conturbery riferita *Decretalium Gregorii IX. lib.* V. *tit.* XXXVIII. De pœnitentiis, & remissionibus *cap.*IV. „ Quod autem consuluisti, utrum „ remissiones, quæ fiunt in dedicationibus „ Ecclesiarum, aut conferentibus ad ædificationem pontium, aliis prosint quam „ his, qui remittentibus subsunt: hoc volumus tuam Fraternitatem tenere, quod „ cum a non suo Judice ligari nullus valeat, vel absolvi, remissiones prædictas „ prodesse illis tantummodo arbitramur, „ quibus ut prosint, proprii Judices speciaLiter indulserunt: „ dalla formola usata da Martino V., il quale nel concedere indulgenza plenaria nel Concilio di Costanza dice di concedere *plenariam absolutionem*, e dalla parola *absolutionis* usata da S. Gregorio VII. in diverse sue lettere nel dare indulgenza. Così il Tournely *De Sacramento Pœnitentiæ quæst. ultima de Indulgentiis art.*1. *concl.* IV. Ai defonti però l' indulgenza si applica a guisa di suffragio, come dichiararono Sisto IV. nella Costituzione, che incomincia *Romani Pontificis* riportata distesamente dal P. Amort *Histor. cit. part. II. sect.* V. de fructu indulgentiarum pro defunctis *pag.* 292. *seq.*, e Leone X. nella sua Decretale diretta al Cardinale Gaetano (§.ccccxxvii.), perchè le anime dei trapassati non sono più sottoposte alla giudiciale potestà della Chiesa. Anzi quindi appunto argomenta il mentovato Teologo *loc. cit.*, che „ indulgentiæ quæ vivis „ conceduntur veram, & judiciariam supponunt, & arguunt eas concedendi po„ testatem. „ Che poi ai defonti in tal modo applicare si possano le indulgenze, e che sieno ad essi giovevoli, è stato da noi dimostrato (§.ccccxxvii.segg.)

(14) *Riflessioni sul Discorso Istorico-Politico pag.*56. „ Mi pare, che questa compendiosa maniera, colla quale il Concilio si „ espresse, fu tacciata da taluni: tuttavia „ la saviezza di que' Padri, che vollero „ spiegarsi in termini generali, lasciando „ da parte i punti litigiosi, sarà sempre ris„ pettabile: „ ove nota *a* cita il Sarpi *Istoria del Conc. Triden. Tomo* 2. *pag.* 775., *e* 76. *num.* 87. *Ediz. di Londra* 1757., dissimulando, che le dicerie di quel finto Cattolico, e vero Eretico contro il suddetto Decreto erano state sodamente ribattute dal Cardinale Pallavicino dell' *Istoria del Concilio di Trento lib.* XXIV. *cap.* XII. *num.* 6. *seg.*

Digitized by Google

senza la debita confutazione ciò, che egli dice dell'autorizzamento del Dogma delle indulgenze, e della recita di alcune preci vocali coll'acquisto delle larghe, e copiose indulgenze.

CCCCXLVIII. „ Un altra opinione religiosa (*sono parole dell'* (1) *Anonimo*) venne a desolare l' Europa, e precisamente l' Italia, e autorizzò il „ dogma delle Indulgenze. I luoghi dove G. C. era nato, avea predicato, e „ sofferto, erano in potere degl' infedeli. I popoli erano dominati dallo spi- „ rito della Guerra, e aveano molti peccati a espiare; ed ecco l' origine delle „ famose Crociate, che presentano la furiosa imagine di tante insolenti, e „ dannose spedizioni. „ Se il Signor Censorini (2) Italiano nell' indicare al Signor Ramour Francese ciò, che era stato mal veduto nel Discorso-Istorico-Politico, non si fosse dimenticato di accennare, o non avesse a bella posta tralasciato l' espressione del dogma delle indulgenze nel secolo undecimo autorizzato da una opinione, il Signor Ramour noto abbastanza per i suoi talenti, e sincero nel comunicare il suo giudizio, avrebbe confessato che un tal linguaggio era stato con ragione riprovato in un paese, in cui *dogma* significa punto di credenza, *opinione* sentenza incerta, e dubbiosa, e *autorizzare*, dare autorità, e render degno di fede: onde la proposizione *un' altra opinione religiosa autorizzò il dogma delle indulgenze* doveva necessariamente offendere il senso comune, da cui si apprende, ripugnare assolutamente, che un dogma autorizzato sia da un' opinione. Ma se il Censorini soggiunto avesse, che molti ancora erano rimasti scandalizzati della svantaggiosissima idea delle Crociate dataci dal Discorsivo, quel Signore gli avrebbe derisi come fanatici, e superstiziosi, e avrebbe pigliato la difesa dell' Autore del Discorso, perchè da quanto apparisce esso pure è graduato nell' Accademia della Irreligione, i di cui Pseudo-Apostoli, e singolarmente l' empio Signor di (3) Voltaire hanno con tanta acerbità, e petulanza inveito contro quelle sacre spedizioni, e ciò, che ancora è più lacrimevole, hanno sedotto alcuni Scrittori, che si vantano di essere Cattolici, e fra gli altri l' Abate (4) Fleury, il Marchese Gorino (5) Corio, e l' Autore del Trattato Storico-Dogmatico-Critico delle (6) Indulgenze, dei quali chi francamente nega essere state giuste le guerre intraprese per ritogliere dalle mani degl' Infedeli la Terra (7) Santa, chi dichiara di prescindere dal cercare, se fosse legittimo il diritto d' intraprenderle, ma nello stesso tempo insinua, che tal diritto era fondato sopra la (8) fallacia, chi le condanna come contrarie alla politica, e perniciose alla

(1) *Discorso Istorico-Politico pag.* 49.

(2) Vedi l' avvertimento premesso alle *Riflessioni sul Discorso &c. pag.* 3.

(3) *Encyclopedie ou Dictionnaire raisonné a Paris* M. DCC. LIV. *tom.* IV. *art.* Croisades *pag.* 502. *segg.*, i di cui Autori si riportano alle Opere di Voltaire, e ai Discorsi dell' Abate Fleury.

(4) *Discorso VI. sopra la Storia Ecclesiastica.*

(5) Nell'Opera intitolata *Politica, Diritto, e Religione.*

(6) *Num.* 147. *segg. pag.* 180. *segg.*

(7) Il Marchese Gorini Corio *pag.* 295., M. de Voltaire, altri.

(8) *Trattato cit. delle Indulgenze num.* 147. *pag.* 180. „ Prescindo quì dal cercare se fos- „ se legittimo il diritto di andar colle armi „ oltre mare a combattere gl' infedeli col „ pretesto di conquistare il Sepolcro di „ Cristo. Erano allora troppo caldi gli ani- „ mi in questa specie di entusiasmo di re- „ ligione, e non ebbero forse giammai tanta

la Europa, e precisamente all' (9) Italia, chi da esse ripete il totale abolimento della disciplina (10) penitenziale, e chi rigetta come abusiva, e nulla l' indulgenza plenaria dai Romani Pontefici conceduta a coloro, che si portavano in Soria per combattere contro i nemici del nome Cristiano, o contribuivano per le spese di quelle guerre, perchè la vita dei Crocesegnati non era in alcun modo compatibile colla vita penitente, e nella estensione della indulgenza a chi contribuiva per le spese della guerra non vi era nè la compatibilità dell' opera, nè la (11) proporzione. Pertanto essendosi moltiplicate l' edizioni dei *Discorsi sopra la Storia Ecclesiastica* del Fleury tradotti dal Francese, essendo stato in Pistoja stampato, e ristampato il velenoso *Trattato Storico-Dogmatico-Critico delle Indulgenze*, ed essendone stato in Pavia pubblicato il Compendio, superfluo non sarà il mostrare brevemente l' ingiustizia, e la malignità delle riferite accuse, benchè da altri (12) già valorosamente confutate.

CCCCXLIX. Non vi è persona si poco istruita nella Storia, la quale non sappia, che gl' infedeli, contro cui bandite furono quelle Crociate, erano un Popolo, che senza alcun diritto, senza alcuna ragione di giustizia, e colla sola forza delle armi era entrato in possesso della Palestina, e di altre Provincie dell' Asia possedute co' più giusti titoli dagl' Imperadori Orientali, che mai perciò rinunciarono ai legittimi diritti sopra di esse; un Popolo che per l' odio implacabile contro il nome Cristiano opprimeva la vera Religione nelle Provincie da lui usurpate, e violentemente ritenute, e perseguitava aspramente i Fedeli; e un Popolo, che gonfio delle vittorie riportate, e delle conquiste fatte minacciava di stendere fino ai Regni più rimoti il barbaro suo impero, di ridurre allo stato della più miserabile schiavitù tutte le altre Nazioni, e di fare ovunque dominare la Maomettana superstizione. Quindi concedendo, e non potendo a meno di concedere i nostri avversarj, che „ non (1) „ solo

„ ta freddezza di spirito, e tanta calma, che „ gli lasciasse considerare alquanto la fallacia sopra cui fondavano il diritto di queste guerre. „

(9) Gorini Corio *P. 3. cap. 6. Encyclopedie art. cit. pag. 505. Discorso Istorico-Politico pag. 49.*

(10) Gorini Corio *Part. 3. cap. 5.*

(11) *Trattato Storico-Dogmatico-Critico delle Indulgenze num. 148., e 149. pag. 183. seg.* „ Questa indulgenza adunque, per „ quanto allora sembrasse plausibile, si „ mostrò col fatto pregiudizievole, perchè „ unita ad opere, per quanto austere in se „ stesse, altrettanto contrarie affatto allo „ stato di penitente. In questo stato di „ cose è inutile che io pronunzi sulla validità di questa indulgenza. Il savio lettore può giudicare da se stesso dietro i „ principj già stabiliti. Fu ancora più pregiudiciale l' estensione di questa indulgenza a chi contribuiva per le spese della guerra. In questa seconda indulgenza „ non vi era nè la compatibilità dell' opera, „ nè la proporzione. „

(12) Gretsero *De Sancta Cruce tom. III. lib. III. Ingolstadii* MDCXVI. *col. 2077. seqq.* l' Autore della *Risposta ad alcuni aggravj fatti ai Monaci nel libro, che ha il titolo di Politica, Diritto, e Religione, Milano* MDCCXLII. *cap. II. pag. 11. segg.* Costanzo Aligieri *Osservazioni Critiche intorno al libro intitolato* Politica, Diritto, e Religione *del Signor Gorini Corio, ed intorno a' Critici del medesimo libro in Momigliano* MDCCXLIII. *pag.* XXVI. *segg.* Nonnotte *Gli errori di Voltaire Opera scritta in lingua Francese, e trasportata nella Toscana favella da Bonso Pio Bonsi Canonico Fiorentino Firenze* MDCCLXXIII. *tom. 1. cap.* XVIII. *pag. 133. segg.*

(1) Marchese Gorini Corio *Della giustizia, e del diritto cap. 17. §. 1.*

Digitized by Google

„ solo è giusto far la guerra per difendere le cose proprie, ma ancora per „ difendere altri ingiustamente oppressi: anzi a difenderli, quando non sia„ vi grave nostro danno, ci obbliga la giustizia, e la carità; „ e che dee, e può „ il (2) Principe far la guerra per propria, o altrui difesa, e per to„ gliere dalle altrui mani ciò, che ingiustamente a suo danno posseggono, „ e per punire chi ingiustamente lo offende, „ soltanto o un miscredente, che erroneamente opini, non essere ai Cristiani lecito in verun conto il guerreggiare, o un ignorante, o un maligno esitar può sul titolo legittimo delle Crociate, e molto meno negarlo. Parimente, avendo le Crociate contribuito a far argine al torrente della Musulmana barbarie, e ad impedire, che non si rovesciasse su i Regni della Europa, e agevolato il discacciamento dei Saraceni dalla Spagna, avendo liberato la Germania, la Francia, e l' Italia da una grandissima quantità di Nobili impegnati in guerre, che rovinavano i Popoli, e desolavano i Stati, e da un numero eccedente di persone immerse in qualunque sorta di vizj, che alteravano il buon (3) ordine, avendo somministrato ai Sovrani un mezzo di riassumere una parte della loro autorità estremamente indebolita dalla moltitudine dei Feudi, e avendo alla

(2) Ivi.

(3) L' Autore del *Trattato Storico-Dogmatico-Critico delle Indulgenze num.* 31. *pag.* 66., e Giuseppe Zola nel Compendio del predetto Trattato *cap.* IV. *pag.* 25. *seg.* „ per provare che „ per lo più quelli, che si crociavano per andare a combattere contra „ gl' infedeli, erano uomini carichi di delitti, i quali non trovavano più comodo „ mezzo, nè più confacente alla loro ferocia per espiare le loro colpe, e soddisfare alle pene, che meritavano, quanto „ l' armarsi, e il portarsi oltre mare, „ adducono le parole di S. Bernardo tratte dal libro del medesimo intitolato *De laude novæ militiæ ad milites templi*, ovvero *Exhortatio ad milites templi*, cioè ai Cavalieri del Tempio, Ordine Cavalleresco fondato nel 1118., e non ai Crocesegnati, come dicono i celebri nostri Duumviri, avvegnachè Professori di Storia Ecclesiastica *cap.* V. *num.* 10. *vol.* I. *col.* 555. „ Pancos admodum in tanta multitudine hominum illo „ confluere videas, nisi utique sceleratos, & „ impios, raptores, & sacrilegos, homicidas, perjuros, adulteros: de quorum „ profecto profectione sicut duplex quoddam constat provenire bonum, ita duplicatur & gaudium: „ ma tralasciano ciò, che quel Santo Abate soggiugne, „ quandoquidem tam suos de suo discessu lætificant, quam illos de adventu quibus subvenire festinant. Prosunt quippe utrobique, non solum utique istos tuendo, sed „ etiam illos jam non opprimendo. Itaque „ lætatur Ægyptus. in profectione eorum, „ cum tamen de protectione eorum nihilo „ minus lætetur mons Sion, & exsultent filiæ Judæ. Illa quidem se de manu eorum, „ ista magis in manu eorum liberari se merito gloriatur. Illa libenter amittit crudelissimos sui vastatores: ista cum gaudio „ suscipit sui fidelissimos defensores; & „ unde ista dulcissime consolatur, inde illa æque saluberrime desolatur. Sic Christus, sic novit ulcisci in hostes suos, ut „ non solum de ipsis, sed per ipsos quoque frequenter soleat tanto gloriosius, „ quanto, & potentius triumphare. Jucunde sane, & commode: ut quos diu pertulit oppugnatores, magis jam propugnatores habere incipiat, faciatque de „ hoste militem, qui de Saulo quondam „ persecutore fecit Paulum prædicatorem. „ Quamobrem non miror, si etiam superna illa curia, juxta testimonium Salvatoris, exultat magis super uno peccatore pœnitentiam agente, quam super plurimis justis, qui non indigent pœnitentia, dum peccatoris & maligni tantis proculdubio prosit conversio, quantis, & „ prior nocuerat conversatio. „ Dice dunque quel Santo Abate, che per lo più coloro, i quali si arrolavano alle sacre spedizioni, erano carichi di delitti, ma che le intraprendevano pentiti dei loro peccati, e per soddisfare alla divina giustizia.

Digitized by Google

insegnato agli Occidentali di conoscere meglio il mare, e ispirato un maggior gusto per il commercio, e calcolato lo spazio di più di due secoli dalla prima Crociata sotto il Pontificato di Urbano II. nell'anno 1095. fino alla seconda Crociata di S. Lodovico IX. Re di Francia dell' anno 1270., e il numero dei Crocesegnati di tutti i Regni Occidentali, che perirono in quelle spedizioni, trovandosi che non oltrapassò il numero di dieci mila (4) l' anno, facilmente si scorge, che le Crociate, anchè prescindendo dai considerabilissimi vantaggi spirituali, che se ne riportarono, contrarie non furono alla vera Politica, ed essere una delle solite calunniose esagerazioni dell' Anonimo Discorsivo, che la religiosa opinione di ricuperare i luoghi, dove Gesù Cristo era nato, avea predicato, e sofferto, venne a desolare l' Europa, e precisamente l' Italia (§. preced.). Così pure osservando il P. Morino *quell' uomo* (6) *sommo*, quell' *immortale erudito* „ che (7) nella Chiesa Orientale, „ dopo il quarto Secolo, e nell' Occidentale dopo il settimo si sminuirono, „ anzi furono quasi del tutto levate le penitenze pubbliche, e le classi de' „ Penitenti, che vuol dire quattro intieri Secoli prima delle Crociate, i „ quali sono troppo più, che non bisogna per dare *l' ultimo crollo* molto „ prima delle Crociate a quelle penitenze, che già erano quasi estinte, „ e per sentimento dal Trattatista Pistojese delle (8) Indulgenze, e del suo Compilatore non essendo stata l' indulgenza delle Crociate, *che una indulgenza di commutazione, o di redenzione conforme la determina chiaramente il Concilio di Clermont*, nessuno si persuaderà, che dalle Crociate ripeter si debba il totale abolimento della disciplina penitenziale. Finalmente il mentovato Trattatista confessa, che „ l' Indulgenza (9) non fu mai conferita con maggior „ proporzione all' opera, che esigeva per ottenerla, „ come l' indulgenza delle Crociate, perchè „ lasciare gli agj delle proprie Case, imprendere lun- „ ghi, e disastrosi viaggj, con tutte le conseguenze che porta seco una vi- „ ta militare, dover essere sempre in esercizio, ed in moto, menar una vi- „ ta

(4) Nel Artic. *Croisades* tom.cit. della Enciclopedia *pag.* 505. si dice, che le Crociate per la ricuperazione della Palestina costarono alla Europa circa due milioni di abitanti: „ Ma bisogna osservare 1. Che *M.* „ *de Voltaire* non dice parola di quegli, „ che ritornarono, e che suppone male a „ proposito, che tutti vi perissero. Non „ bisogna dunque valutar la perdita degli „ uomini sul numero di quegli che ne fe- „ cero il viaggio. 2. Questa perdita, che „ comparisce tanto considerabile, cesserà „ d' esserlo, se si farà osservazione al tem- „ po che durarono le crociate, ed alla mol- „ titudine delle Nazioni che presero parte „ in queste spedizioni. La moda delle cro- „ ciate durò circa a dugent' anni. Tutto „ l' Occidente vi contribuiva, l' Italia, la „ Francia, l' Alemagna, l' Inghiltera, l' Un- „ gheria. La perdita degli uomini per que- „ st' estension di paese, non ascendeva a „ diecimila per anno, il che può valutar- „ si un nulla. 3. Nella guerra che si fece „ al principio di questo secolo per la suc- „ cessione di Spagna, e che non durò „ che dodic' anni, vi perirono altrettante „ persone, e nientedimeno vent' anni do- „ po, questa perdita non comparve sen- „ sibile. Doveano dunque essere anco mol- „ to meno sensibili le perdite che cagionaro- „ no le crociate. „ Così l' Abate Nonnotte *Errori di Voltaire tom.* I. *cap.* XVIII. *pag.* 137. *seg.*

(5) Veggasi il Gretsero *lib. cit. cap.* VI. *col.* 3025. *seqq.*

(6) *Trattato Storico - Dogmatico - Critico delle Indulgenze num.* 91., *e* 92. *pag.* 114. *seg.*

(7) *Risposta ad alcuni aggravj &c. pag.*44.

(8) *Trattato cit. num.*48. *pag.*64., e *Compedio del* suddetto *Trattato cap.* IV. *pag.*24.

(9) *Num.*147. *pag.*181.

Digitized by Google

„ ta sotto le tende in climi caldissimi, erano senza dubbio opere di gran-
„ dissima pena, e la Chiesa antica avrebbe potuto esser contenta di queste
„ austerità, „ e dalla Storia delle Crociate si ha, che in occasione della pre-
dicazione delle medesime un numero considerabile di peccatori sinceramente
si convertì, che fra i Crocesegnati si contarono persone di Cristiani costumi,
e di eminente (10) virtù, che moltissimi di essi o consunti dai disagi con
perfetta rassegnazione alle divine disposizioni chiusero la carriera di questa
vita, o affrontando coraggiosamente i nemici di Cristo con una ferma fidu-
cia nella misericordia di Dio incontrarono la morte, o caduti nelle mani
degl' Infedeli elessero di essere trucidati piuttosto che rinegare la Fede, e che
il piissimo Abate di Casamarra Giovanni in una lettera al Santo Abate di
Chiaravalle Bernardo, il quale per ordine di Eugenio III. aveva promossa la
Crociata (11) dell' anno 1145., confermando il Signore con miracoli la sua
predicazione, scrisse: „ Come (12) a mio padre spirituale in confessione vi
„ paleso, che i Beati Giovanni, e Paolo protettori del nostro Monastero
„ spesse volte si sono degnati di visitarci, ed io gli ho fatto interrogare su
„ questo particolare (*l' esito di quella Crociata*), ed essi hanno risposto,
„ ed asserito, che la moltitudine degli Angioli ribelli precipitata dal Cielo,
„ era stata riparata da quelli, che erano morti nella consaputa spedizio-
„ ne . . . . . Laonde essendone stato felice l' evento, se non secondo il
„ desiderio degli uomini, certamente secondo il proposito di Dio, dovete
„ consolarvene in lui, di cui solo cercate, e desiderate la gloria. Imperoc-
„ chè egli intanto vi ha dato la grazia di esortare, e di operare in questo
„ affare, inquanto ha preveduto il bene, che era per ricavarne. „ E' dun-
que falso che l'opera imposta ai Crocesegnati non fosse in alcun modo com-
patibile colla vita penitente, anzi contraria affatto allo stato di penitente: e
non

(10) Basti per tutti S. Lodovico IX. Re di Francia, la di cui virtù non comparve mai più bella, che nelle due spedizioni per la ricuperazione della Palestina, e massimamente nel tempo della sua prigionia. Vedi la vita del predetto Santo descritta da Giovanni di Joinville *part.* I. *cap.* II. *seqq. apud Bollandianos, Actor. SS. Augusti tom.* V. *pag.* 688. *seqq.*

(11) Vedi la Prefazione premessa alla edizione delle Opere di S. Bernardo illustrate dall' Horstio, e dal Mabillon §. *VII. num.* LXXXIII. *seqq.*, e la Dissertazione di Pietro Collet *De Indulgentia a S. Bernardo Crucesignatis denunciata Append.* III. *de Indulgentiis Continuation. Prælectionum Theologicarum Honorati Tournely tom.* VI. *part.* II. *Venetiis* MDCCLVII. *pag.* 409. *seqq.*

(12) *Joannes Casæ-Marii ad Bernardum Abbatem epist. CCCLXXXVI. inter epistolas S. Bernardi num.* 3. *vol.* 1. *col.* 346. „ Quasi „ patri meo spirituali in confessione ape- „ rio, quod patroni loci nostri, beatus Joan- „ nes, & Paulus, sæpius nos visitare di- „ gnati sunt: quos ego super hac re in- „ terrogari feci, & hujusmodi sententiam „ responderunt, dicebantque, multitudi- „ nem Angelorum qui ceciderant, de illis „ qui mortui sunt, esse restauratam. Hoc „ autem scitote, quod magnam vestri me- „ moriam habuerunt, finemque vestrum „ cito venturum prædixerunt. Quia igitur „ bene res, etsi non secundum hominum „ desiderium, tamen secundum Dei propo- „ situm evenit; vestræ erit prudentiæ in „ ipso de hac re consolari, cujus solius „ gloriam quæritis, & desideratis. Idcirco „ namque vobis & exhortandi, & operan- „ di gratiam in hoc negotio dedit, quia „ bonum, quod inde facturus erat, præ- „ vidit. „ *Num.* 2. *col. ead.* avea premesso: „ Confessi sunt nobis, qui redibant, „ quod vidissent multos ibi morientes, „ qui libenter se mori dicebant, neque „ velle reverti, ne amplius in peccatis re- „ ciderent. „

Digitized by Google

non furono poco avveduti i Pontefici d' allora, e lo stesso S. Bernardo, ma temerario è il Trattatista, che gli accusa (13) di non aver posto mente, e badato ad un punto, che doveva essere da essi in primo luogo considerato, come effettivamente lo fu, e dà per nulla una indulgenza conceduta da Urbano II. Pontefice zelantissimo della Ecclesiastica disciplina, (14) nel Concilio di Clermont, a cui intervennero (15) tredici Arcivescovi, duecentoventicinque Vescovi, e novantadue Abati: da Calisto II. nel Concilio Lateranese, nono (16) fra gli Ecumenici, celebrato nell' anno MCXXIII. con incredibile concorso di Vescovi, e di Abati, giacchè Sugerio (17) testimonio oculare fa ascendere i primi a più di trecento, e Pandolfo Scrittore di egual carattere ci assicura, che i Vescovi, e gli Abati insieme ascesero al numero di novecento novantasette; e per tralasciare altri Pontefici, e Concilj, dei quali tesse la serie il P. (18) Amort, da Innocenzo III. nel Concilio parimente di Laterano, duodecimo fra i generali, celebrato nell' anno MCCXV. coll' intervento di due (19) Patriarchi, di quattrocento dodici Vescovi, e di sopra ottocento Abati, e Priori, oltre i Procuratori dei Prelati assenti, e dei Capitoli, i quali tutti nello stesso tempo, in cui limitaroño la facoltà dei Vescovi nella distribuzione delle (20) indulgenze, approvarono, che la plenaria

(13) *Trattato Storico-Dogmatico-Critico delle Indulgenze num.* 148. *pag.* 181. *seg.* „ Il „ male è, che questa vita vagabonda, a „ cui peraltro erano già assuefatti in quei „ secoli barbari, non è in alcun modo „ compatibile colla vita penitente. A que„ sto non avevano posto mente i Pontefici „ d'allora, e quel che è più maraviglioso, „ lo stesso S. Bernardo uomo così illu„ minato non vi aveva badato neppure. „ Vedi l'altro passo del medesimo Trattatista riferito (§. preced. not. 11.)

(14) *Vita Urbani* II. *ex MS. Pandulphi Pisani, & ex MS. Bernardi Guidonis Scriptor. Rer. Italic. tom.* II. *pag.* 352. *seqq.*

(15) Questo computo è sembrato il più esatto al Ch. P. Maestro Becchetti nella Continuazione della Istoria Ecclesiastica dell' Eminentis. Orsi *lib. LXIV. num. XCVIII.* Il Pagi *in Crit. ad Annal. Eccles. Baronii ad an.* 1095. *num.* 5. scrive: „ Concilium *Claromontanum* numerosum fuit, „ sed Patrum numerus incertus. „ Vedi le testimonianze dei Scrittori circa il numero dei Padri, che intervennero a quel Concilio, dal medesimo ivi riportate, e l'Allocuzione di Urbano per eccitare i Fedeli alla impresa di Terra Santa *Collect. Concil. tom.* XII. *col.* 835. *seqq.*, dalla quale Allocuzione noi trascriveremo unicamente le parole, che riguardano la indulgenza conceduta ai Crocesegnati *col.* 837. „ Nos... de misericordia Dei, & B. Petri, & Pauli apostolo„ rum auctoritate confisi, fidelibus Chri„ stianis, qui contra eos arma susceperint, „ & onus sibi hujus peregrinationis as„ sumpserint, immensas pro suis delictis „ pœnitentias relaxamus. Qui autem ibi „ in vera pœnitentia decesserint, & pec„ catorum indulgentiam, & fructum æter„ næ mercedis se non dubitent habituros. „

(16) *Canone* XI. *Collect. Concil. tom.* XII. *col.* 1334. *seq.* „ Eis qui Hierosolymam pro„ ficiscuntur, & ad Christianam gentem „ defendendam, & tyrannidem infidelium „ debellandam, efficaciter auxilium præbue„ rint, suorum peccatorum remissionem „ concedimus, & domos, & familias at„ que omnia bona eorum in beati Petri, „ & Romanæ Ecclesiæ protectione, sicut „ a domino nostro Urbano statutum fuit, „ suscipimus. „

(17) *Concilii Lateranensi Generalis a Calisto papa* II. *celebrati acta ex variis Auctoribus a Severino Binio collecta ibid. col.* 1346.

(18) *Historiæ Indulgentiar. part.* 1. *sect.* 2. *pag.* 44. *seqq.*

(19) *Historia Concilii Lateranensis* IV. *Generalis sub Innocentio* III. *Collect. Concil. tom. XIII. col.* 904.

(20) *Cap.* LXII. *tom. eod. col.* 999. „ Quia „ per indiscretas & superfluas indulgentias, „ quas quidam Ecclesiarum prælati facere „ non verentur, & claves ecclesiæ contem„ nuntur

indulgenza della Crociata si estendesse ai Fedeli, i quali a (21) proprie spese a misura delle loro facoltà, e qualità destinassero persone idonee a combattere per difesa della Religione Cristiana contro gl' Infedeli, e che ne fossero partecipi a proporzione della qualità del sussidio, e dell' affetto divoto tutti coloro, che pel soccorso della Terra Santa contribuissero una congrua porzione dei loro beni, o prestassero per quella impresa opportuno consiglio, ed ajuto, essendo fondatamente persuasi, che quei tali Fedeli cooperassero all' esito felice di quelle spedizioni egualmente, o quasi egualmente, che recandosi in persona in Oriente, e perciò meritassero, che la Chiesa gli ammettesse a parte della stessa indulgenza. Che se il Trattatista Pistojese nella suddetta estensione non scorge nè la compatibilità dell' opera, nè la proporzione, ne incolpi la sua cecità, degna pena, con cui il Signore punisce i sapienti, e i prudenti del secolo, negando a loro giustamente quei lumi, che abbondevolmente comunica agli umili figliuoli della sua (22) Chiesa, e molto più a quelli, che stabilì suoi Vicarj in terra, ed a cui affidò il governo spirituale di tutto il suo gregge. Quindi l' Apostolo S. Paolo, quel banditore (23) della verità, quella tromba dello Spirito Santo, andò a ritrovare il Principe degli Apostoli S. Pietro, per ricevere da lui la spiegazione della controversia insorta circa l' osservanza delle ceremonie legali in Antiochia, e riportarla ai Fedeli di quella Chiesa: esempio dipoi costantemente imitato da tutti i buoni Cattolici in simili casi, ma non dal Trat-

„ nuntur, & poenitentialis satisfactio ener-
„ vatur: decernimus ut, cum dedicatur ba-
„ silica, non extendatur indulgentia ultra an-
„ num, sive ab uno solo, sive a pluribus
„ episcopis dedicetur: ac deinde in anni-
„ versario dedicationis tempore quadraginta
„ dies de injunctis pœnitentiis indulta re-
„ missio non excedat. Hunc quoque die-
„ rum numerum indulgentiarum litteras præ-
„ cipimus moderari, quæ pro quibuslibet
„ causis aliquoties conceduntur: cum Ro-
„ manus Pontifex, qui plenitudinem obti-
„ net potestatis, hoc in talibus moderamen
„ consueverit observare. „

(21) *Ibid. col.* 1018. „ Nos . . . omnipotentis Dei misericordia, & beatorum apostolorum Petri, & Pauli authoritate confisi, ex illa, quam nobis, licet indignis, Deus ligandi atque solvendi contulit, potestate, omnibus qui laborem propriis personis subierint & expensis, plenam suorum peccaminum, de quibus veraciter fuerint corde contriti, & ore confessi, veniam indulgemus, & in retributione justorum salutis æternæ pollicemur augumentum. Eis autem, qui non in personis propriis juxta facultatem, & qualitatem suam viros idoneos destinarint; & illis similiter, qui licet in alienis expensis, in propriis tamen personis accesserint, plenam suorum concedimus veniam peccatorum. Hujus quoque remissionis volumus, et concedimus esse participes, juxta qualitatem subsidii, & devotionis affectum, omnes qui ad subventionem ipsius terræ de bonis suis congrue ministrabunt, aut consilium, & auxilium impenderint opportunum. Omnibus etiam pie proficiscentibus in hoc opere in communi universalis Synodus omnium beneficiorum suorum suffragium impartitur, ut eis digne proficiat ad salutem. „

(22) *Matthæi cap.* XI. *ver.* 25. „ Confiteor tibi Pater, Domine cæli, & terræ, quia abscondisti hæc a sapientibus, & prudentibus, & revelasti ea parvulis. „ Vedi S. Giovanni Grisostomo *in Matthæum Homil.* XXXVIII. *al.* XXXIX. *num.* 1. *seq. tom.* VII. *pag.* 425. *seqq.*

(23) *Theodoritus Episcopus Cyri in epist. ad S. Leonem Papam num.* LII. *inter epistolas S. Leonis cap.* 1. *tom.* 1. *Operum S. Leonis col.* 942. „ Si Paullus præco veritatis, tuba Spiritus Sancti, ad magnum Petrum se contulit, ut iis, qui Antiochiæ de legali conversatione ambigebant, explicationem ab illo referret, multo magis nos humiles, & pusilli ad apostolicam Sedem vestram

Trattatista Pistojese, e dagli altri della sua cricca, i quali nessun conto fanno delle decisioni dei Romani Pontefici avvegnachè dalla Chiesa universale ricevute: onde non è da stupirsi, che sieno caduti, e cadano in tanti errori, e con tanto furore abbiano declamato, e continuino a declamare anche contro le (24) indulgenze, e specialmente contro quelle, che annesse sono alla recita di alcune preghiere vocali, come se fossero fomentatrici di una finta pietà, e di una materiale divozione. Eccone in prova un passo del Discorsivo Istorico-Politico.

CCCCL. „ Il sistema religioso, *egli* (1) *dice*, presentava in quel tem- „ po (*nell' anno 1517., in cui Lutero gettò quei semi di discordie, che sì* „ *tristi divennero per la Chiesa*) il più tristo ritratto di una stupida osservan- „ za. Tolte le antiche molle del Codice di G. C. fondato sulla carità, si „ vide far consistere la pietà Cristiana nella recita di alcune preci vocali „ coll' acquisto delle larghe, e copiose indulgenze, contro le quali tanto „ scrisse il dottissimo, e pio *Gersone*: non più si videro le antiche assem- „ blee dei Cristiani, dove i Prelati trattenevano il Popolo nella spiegazio- „ ne della sana morale del Vangelo; ma una strana opinione fece sostituire „ a qualunque dovere una materiale divozione. „ Che siccome in altri tempi, più, o meno vi erano stati, così al tempo di Lutero vi fossero disordini, anzi in molte Provincie, e singolarmente in quelle della Germania fossero notabilmente cresciuti, non vuol negarsi, e la rapida propagazione del nuovo Vangelo predicato da quell' Eresiarca ce ne somministra una prova la più decisiva. Imperocchè, se i cuori di una gran parte del Clero, della Nobiltà, e del Popolo non fossero stati guasti, e corrotti, e la riforma, che si annunziava, non fosse stata del tutto conforme alle disordinate loro pendenze, con permettere di violare i voti a Dio solennemente giurati, e specialmente quello di castità, con riprovare i digiuni, le astinenze, e le macerazioni del corpo, con esimere dall' obbligo di confessare i peccati commessi, e di soddisfare per essi alla divina giustizia, con accordare ai Principi Laici il supremo diritto sulle cose sacre, e la libertà d' impossessarsi dei beni

„ vestram accurrimus, ut Ecclesiarum ul- „ ceribus remedium a vobis accipiamus. „ Vobis enim primas in omnibus tenere „ convenit. „

(24) *Il Trattatista Pistojese num. 149. pag.* 184. scrive: „ Bisogna convenire che il „ motivo delle piccole Crociate che sussi- „ stono tuttavia, fuor di ogni dubbio è „ giustissimo non essendo altro presente- „ mente fuorchè quello di purgare i nos- „ tri mari dalle scorrerie, e ladronecci d'in- „ fedeli Pirati. Ma non potrebbe egli sem- „ brare una indiscreta ed irreligiosa pro- „ digalità il profondere larghissime indul- „ genze a chi somministra pochi soldi per „ un' oggetto quanto giusto in se stesso, „ se si riguarda il commercio, altrettan- „ to forse indifferente per la religione? „ Se nello stesso modo pensi l'Anonimo Discorsivo-Istorico-Politico, non lo so. Tuttavolta non sarà inutile, il fargli avvertire che il pericolo di negare la fede, a cui restano esposti i miseri Fedeli, che per loro sventura sono fatti schiavi dai Mussulmanni, interessa la Religione, e il rammentargli, che nel Reale Dispaccio del nostro Religiosissimo Sovrano in data dei 3. di Marzo del 1790. indirizzato a tutti gli Ordinarj del Regno, si dice, che, „ essen- „ do l' opera della Crociata arricchita di „ maggiori doni del Tesoro della Chiesa „ per le indulgenze annesse, la di cui li- „ mosina s' inverte in somma utilità dello „ Stato, vedrà S. M. con gradimento, che „ se ne animi il propagamento. „

(1) *Discorso Istorico-Politico pag.* 67.

Digitized by Google

beni delle Chiese, e dei Monasterj, in una parola con sciogliere il freno alle passioni, ed assicurare del conseguimento della eterna felicità qualsivoglia peccatore immerso nell' abisso più profondo di scelleragini le più abbominevoli, purchè senza punto esitare credesse di averne da Dio ottenuto il (2) perdono, un uomo del carattere di Lutero, non avrebbe potuto farsi un partito sì numeroso, e potente, come pur troppo egli si formò. Ma, che in quel tempo *il sistema religioso* presentasse *il più triste ritratto di una stupida osservanza*, che *tolte le antiche molle del Codice di G. C. fondato su la carità si* vedesse *far consistere la pietà Cristiana nella recita di alcune preci vocali coll' acquisto delle larghe, e copiose indulgenze*, che *non più si* vedessero *le antiche assemblee de' Cristiani, dove i Prelati trattenevano il Popolo nella spiegazione della sana morale del Vangelo*, e che *una strana opinione* facesse *sostituire a qualunque dovere una materiale divozione*, non ardirà dirlo neppure un Protestante, che informato sia dello stato del Cattolicismo in Europa nel principio del secolo decimosesto, e si picchi di naturale onestà, per tema di essere vergognosamente smentito dalle Vite di tanti, e di tante, che tra l'anno 1483., in cui nacque, e l'anno 1546., in cui terminò miseramente i suoi giorni Lutero, si distinsero nell' esercizio della Cristiana perfezione, e morirono con fama di santità, da Dio confermata con miracoli anche dopo la loro morte fatti per loro intercessione, dalle Opere di Teologia Morale, Ascetica, e Mistica in quel tratto di tempo dai Cattolici divolgate, dalle Prediche recitate, ed allora, o dipoi pubblicate colle (3) stampe, e dagli Atti dei Concilj Provinciali di (4) Sens del 1485., di Londra del 1486., di Magdeburgo del 1489., di Salisburgo del 1490., di Avignone del 1509., di Paterlkavv del 1510., di Siviglia del 1512., di Firenze (5) del 1517., di Dublino del 1518., di Roan del 1522., di Lione del 1527., di Bitters, e di Parigi del 1527., e 1528., di Canturberl del 1530., e di Colonia del 1536., e del Concilio Lateranese generale incominciato ai 10. di Maggio del 1511. sotto Giulio II., e finito ai 16. di Marzo del 1518. sotto Leone X., presedendovi in persona i due mentovati Pontefici, per tralasciare i Sinodi Diocesani, e le Costituzioni da Tommaso Arcivescovo di Jorch nel 1518. raccolte, e (6) promulgate, e quelle del celebre Cardinale Lorenzo Campeggi (7), Legato Apostolico in Germania, pubblicate nel 1524. in Ratisbona.

CCCCLI. Mi astengo dal chiedere dal nostro Anonimo, se egli nello stendere il suo Discorso Istorico-Politico, e le Riflessioni sullo stesso Discorso

(2) Vedi le Opere dei nostri Controversisti, nelle quali si propone, e confuta la dottrina di Lutero, e dei suoi discepoli circa gli articoli accennati.

(3) Leggansi Natale di Alessandro *in Epitome Histor. Eccles. sæc.* XV., *&* XVI. Graveson *in Histor. Eccles. sæculi decimi quinti, & decimi sexti Colloquio* V., e altri, i quali trattano dei soggetti ragguardevoli per santità, e per dottrina, che sulla fine del secolo decimo quinto, e prima della metà del secolo decimo sesto illustrarono la Cattolica Chiesa.

(4) *Collection. Concil. tom. XIX.*

(5) *Supplementi ad Concilia Veneto-Labbeana tom. V. col.* 407. *seqq.*

(6) *Ibid. col.* 365. *seqq.*

(7) *Collect. Concil. tom.* XIX. *col.* 1079. *seqq.*

Digitized by Google

scorso abbia secondato l' impulso delle antiche molle del Codice di G. C. fondato sù la carità, ovvero siasi lasciato guidare da quella strana opinione, che fece sostituire a qualunque dovere una materiale divozione. Imperocchè vietando e la carità, e la giustizia di denigrare la fama altrui, d' insegnare perverse, e malvagie dottrine, e di spargere massime, che turbino la pubblica tranquillità, ed essendo que due libelli un mostruoso impasto di proposizioni rispettivamente (1) false, calunniose, temerarie, offensive delle pie orecchie, scandalose, perniciose, sediziose contro l' una, e l' altra potestà, particolarmente poi della potestà Ecclesiastica distruttive, ingiuriosissime alla Sede Apostolica, ai Sommi Pontefici, a tutto il Clero, e alla Chiesa tutta, sovversive della Giurisdizione, Libertà, e Immunità Ecclesiastica, della Unità della Chiesa, e del Primato del Romano Pontefice, tendenti allo Scisma, e ad una manifesta Ribellione, putenti di Eresia, erronee, prossime alla Eresia, blasfeme, empie, ed ancora Eretiche, l' obbligarei ad una confessione troppo per lui umiliante. Risparmiandogli pertanto la vergogna di pubblicamente dichiararsi illuso, per avere sostituito a qualunque dovere una materiale divozione, o avere computato tra i doveri la maldicenza, l' impostura, la calunnia, tra i doveri l' intaccare, e il combattere i Dogmi Cattolici, tra i doveri il fomentare le dissensioni fra l' Impero, e il Sacerdozio, tra i doveri lo stabilire principj, che fanno vacillare la fermezza dei Troni, lo esorterò a leggere le Opere del suo dottissimo, e pio Gersone da esso indubitatamente citate sull' altrui fede. Conciosiacchè, se le avesse lette, avrebbe ravvisato, che Gersone nel passo, a cui egli allude, parla d' indulgenze (2) da lui con tutto il fondamento riputate apocrife, e finte da alcuni

(1) Che tale sia il *Discorso Istorico-Politico* apertamente, risulta dal Decreto di condanna del medesimo da noi riferito distesamente (Ragion. Prelim. §. XLVII.not. 2.). Quanto alle Riflessioni sullo stesso Discorso, i passi da noi riportati, e confutati, e quelli, che appresso riportaremo, e confutaremo, mostrano, che esse sono pestifere, ed empie al pari del Discorso, di cui si pretende fare l' Apologia.

(2) Gersone *in Opuscul. super absolutione Confessionis Sacramentalis Operum ejusd. edit. Antuerpiæ MCCVI. tom. II. col.* 408. „ Potestas Prælatorum in dando Indulgentias non est nisi quædam potestas dispensationis, quæ debet esse rationalis, & ad ædificationem, & ideo si dent sine causa rationabili has vel illas Indulgentias, utpote pro solo intuitu favoris humani, vel alio tali modo, non oportet quod indulgentiæ tantum valeant, quantum sonant. Propterea fatuæ sunt, & superstitiosæ quædam intitulationes de Indulgentiis 20. mille Annorum: vel tali modo, qui dixerit quinque *Pater noster* ante talem imaginem, &c. Et esset per Prælatos providendum, quia cedit hoc in contemptum, & irrisionem Indulgentiarum, nec continet veritatem. Unde plena Indulgentia vix solebat dari pro passagio Terræ sanctæ. Constat tamen, quod factum, pro quo sunt Indulgentiæ, magis privilegiatum est quam illud, ceteris paribus. „ E *in Opusculo de indulgentiis Consideratione octava tom. eod. col.* 516. „ Solus Papa Christus potest illam tot dierum, & Annorum mille millium Indulgentiam concedere, qualis posita reperitur in diversis concessionibus Summorum Pontificum, vel aliorum, sub aliis temporibus, locis, & causis. Et forte talis enormitas concessionis ab aliquibus quæstuariis, aut aliter male motis, conficta est. „ Vedi Domenico Soto, e gli altri Teologi citati dal P. Teodoro dallo Spirito Santo *Tractat. Dogmatico-Moralis de Indulgentiis part.* II. *cap.* IV. §. II. *pag.* 246., e Benedetto XIV. *De Synodo Diœcesana lib.* XIII. *cap.* XVIII. *num.* VIII.

Digitized by Google

ni infedeli Questori, e che lo stesso Gersone ammette il tesoro spirituale della (3) Chiesa nel senso, che il Trattatista Pistojese o maestro, o alleato di esso Anonimo, chiama Scolastico; riconosce, che uno può soddisfare alla divina giustizia per la pena temporale dovuta ad un (4) altro; confessa, che questa pena si cancella per mezzo delle indulgenze; scrivendo in un tempo, in cui non erano state ancora promulgate le Decretali di Sisto IV., e di Leone X., e alcuni Teologi, seguitati dal medesimo Gersone nel sermone secondo dei (5) morti, negavano, che le indulgenze potessero giovare ai defonti, dà per probabile l'opinione (6) opposta, e soggiugne essere favorevole il dire, che le chiavi della Chiesa si stendano non solamente sopra, ma eziandio sotto la terra nel Purgatorio, massimamente quanto alla remissione della pena, almeno indirettamente, e potere un'anima purgante essere prosciolta dalla pena, ogniqualvolta il Papa le comunichi il tesoro della Chiesa per mezzo delle (7) indulgenze: giacchè in questa guisa la potestà del Pontefice Sommo, e le chiavi della Chiesa possono stendersi ai defonti nel Purgatorio almeno indirettamente, e se ne ha il fondamento nell'Articolo del Simbolo

la

(3) *De absolutione defuncti Carthusiensium tom. eod. col.* 412. „ Per modum satisfactionis potest defunctus existens in Purgatorio, recipere Absolutionem a pœna sua multipliciter. Uno modo, dum particularis persona applicat meritum suæ satisfactionis pro defuncto. Alio modo, dum hoc facit una Congregatio particularis, vel caput Congregationis. Tertio modo, si Papa velit communicare de Thesauro Ecclesiæ per modum Indulgentiæ, quoniam isto modo potestas Papæ & claves Ecclesiæ possunt se extendere ad defunctos in Purgatorio, saltem indirecte, cujus declaratio posset longius extendi, sed hic omittitur. Fundamentum datur in Articulo Symboli *Sanctorum Communionem*: in quo fundatur valor Suffragiorum pro defunctis factorum per vivos. „

(4) *In aliis Considerationibus pro amplificatione materiæ super Indulgentia peccatorum Consideratione quarta ibid. col.* 519. „ Indulgentiæ peccatorum perveniunt multis modis. Primo per satisfactionem propria voluntate factam. Secundo per satisfactionem propria in Confessione susceptam. Tertio per satisfactionem per alium pro se persolutam in corpore, vel in donis; præsertim cum autoritate commutantis. Quarto per Indulgentias Ecclesiæ, seu Prælatorum. „

(5) Questi Teologi si riducono a pochissimi indicati dal P. Teodoro dallo Spirito Santo *Tractat. cit. part.* 1. *cap.* XIV. *art.* II. *pag.* 388.

(6) *Sermone II. De Defunctis nona quæstione tom.* III. *Operum col.* 1564. „ Possunt ne acquiri Indulgentiæ pro mortuis? Respondeo. Tengo quod non: quia Indulgentiæ ordinatæ sunt pro his qui submittunt se Curiæ misericordiæ, quæ hic est, & durat usque ad mortem, non autem post mortem. „

(7) *De Indulgentiis Consideratione undecima tom.* II. *col.* 517. „ Utrum vero claves Ecclesiæ se possint extendere non solum super terram, sed sub terra in Purgatorio, maxime quoad remissionem pœnæ aut venialis culpæ, aut Excommunicationis prius latæ, dum viveret reus nunc existens in Purgatorio, sunt opiniones ad utramque partem probabiles. Et favorabile est dicere quod sic, saltem per indirectum, propter communionem in charitate. „ E *De absolutione defuncti Chartusiensium col.* 413. „ Posset addi, quod ex Indulto Apostolico intelligitur fieri largitio quædam Indulgentiarum, per quas absolvatur defunctus a pœna, qua ligatus est in Purgatorio. Sed hoc indiget majori declaratione, quia nec certum est de tali Privilegio, vel Indulto, seu de forma ejus, & quæ causa movisset Papam ad concedendum tales Indulgentias Carthusiensibus plusquam aliis, quamvis austeritas Religionis videretur esse causa rationabilis talis

„ Indul-

Digitized by Google

la comunione dei Santi, sulla quale si appoggia il valore dei suffragj, che dai Fedeli viventi si fanno a prò dei trapassati, e persuade (8) a tutti di applicarsi all' acquisto delle indulgenze, e di frequentare la (9) preghiera, ben sapendo che e questa, e quelle contribuiscono alla Cristiana pietà.

CCCCLII. E come nò, se l' assiduo esercizio dell' orazione è indispensabilmente necessario, e sommamente proficuo ai Cristiani? Troppo decisive sono a convincerne le parole di Cristo presso S. Luca: „ Si deve (1) sempre „ orare, nè mai stancarsi; „ e quelle di S. Paolo nella lettera a quei di Tessalonica: „ Orate (2) senza intermissione. „ Troppo sono chiare le promesse del medesimo nostro divino Redentore, e Maestro, che ci assicurano dell' infallibile effetto della preghiera fatta nella maniera da lui prescritta. „ Chiedete, e otterrete, cercate, e trovarete, picchiate, e saravvi „ aperto. Imperocchè chiunque chiede riceve, e chi cerca, trova, e sarà „ aperto a colui, che picchia. „ Così nel Vangelo di S. (3) Matteo. E in quello di S. (4) Marco: „ Qualunque cosa domandiate nell' orazione, abbiate fede di conseguirla, e l' otterrete. „ E in quello di S. (5) Giovanni: „ Qua-

„ Indulti. Et post scripturam præmissorum „ datum est intelligi, quod Prior Magnus „ & consequenter alii, funguntur autoritate Legati Papæ circa suos. Et istam concessionem judico rationalem pro tollendis scrupulis, qui plures insurgunt apud „ timoratos in Dei servitio, quam alias; „ & ut afflictis pro timore Dei sua prosit „ afflictio. Unde licet defuncti non sint habiles facere ea; quæ communiter instituuntur pro perceptione Indulgentiarum, „ ut quod contribuant, jejunent, orent; „ potest tamen Papalis autoritas concedere ut si pro charis suis vivi talia faciant „ pro quibus dantur Indulgentiæ, prosint „ ipsis. „

(8) *De Indulgentiis Consideratione duodecima col.* 517. „ Indulgentiarum concessio „ non est parvipendenda, seu contemnenda; sed amplectenda devote in Fide, Spe, „ & Charitate Domini nostri Jesu Christi, „ qui potestatem talium clavium Ecclesiasticarum dedit hominibus. Constat enim, „ quod fructuosior est, & acceptabilior Deo „ & hominibus, operatio talibus innitens „ Indulgentiis, quam altera hujusmodi non „ innitens (& hoc verum est, ceteris paribus). Consilium est igitur sobrium, „ & sanum, quod absque curiosa discussione de præcisa, vel evidenti, & certa quantificatione, seu mensuratione hujusmodi indulgentiarum studeat homo „ pius tales acquirere secundum qualitatem „ suæ vocationis: pondus autem valoris illi „ relinquere qui omnia facit in numero pondere, & mensura. „ E *Consideratione quarta col.* 519. „ Eligibilius est, ceteris paribus agere opus satisfactionis ex charitate pro vivis, aut mortuis, quam opus „ solum meritoriæ actionis aut amicabilis „ intercessionis. Patet quia satisfactio includit tria simul, & non e contra. Juncto quod opus meritorium, simul, & „ satisfactorium, non minus meretur de „ præmio essentiali, vel augumento gratiæ ex hoc quod est satisfactorium pro „ certa liberatione a pœna, quam si „ non esset alicujus pœnæ deletivum; alioquin non expediret satisfacere, si in diminutionem gloriæ, quæ incomparabiliter melior est quam a pœna liberatio, „ verteretur. „

(9) *In Tractatibus, & in Sermone* de Oratione *tom.* III. *col.* 247. *seqq.*

(1) *Lucæ cap. XVIII. ver.* 1. „ Oportet „ semper orare, & numquam deficere. „

(2) *Epist.* 1. *ad Thessalonicenses cap. V. ver.* 17. „ Sine intermissione orate, „

(3) *Matthæi cap. VII. ver.* 7., *&* 8. „ Petite, & dabitur vobis: quærite, & invenietis, pulsate, & aperietur vobis. Omnis enim, qui petit, accipit, & qui quærit, invenit, & pulsanti aperietur. „ Lo stesso si ha presso S. Luca *cap.* IX., *ver.* 9., *&* 10.

(4) *Marci cap.* XI. *ver.* 24. „ Omnia quæcumque orantes petitis, credite quia accipietis, & evenient vobis. „

(5) *Joannis cap.* XIV. *ver.* 13., *&* 14.

Quo-

„ Qualunque cosa domandarete nel nome mio, la farò. „ E poscia: „ (6) In „ verità, in verità vi dico, che qualunque cosa domandiate al Padre nel no- „ me mio, ve la concederà. Fino adesso non avete chiesto cosa alcuna nel „ nome mio, chiedete, e otterrete, affinchè il vostro gaudio sia compito. „ Troppo finalmente sono manifesti i bisogni, che c' impegnano a porgere continuamente ferventi suppliche a Dio. Imperocchè per tacere le comuni indigenze e della Chiesa, e dello Stato, e le particolari dei nostri prossimi, per cui la carità ci obbliga a pregare, se il Fedele è in stato di grazia, ha bisogno dell' orazione per mantenervisi: mercechè per una parte „ gli (7) oc- „ chi del Signore stanno sopra dei giusti, e le orecchie di lui tese alle loro „ orazioni: alzarono le grida i giusti e il Signore gli esaudì, e liberolli da „ tutte le loro tribolazioni: „ onde un antico Scrittore (8) attesta, che „ l' o- „ razione del giusto è la chiave del Cielo, ascende la preghiera, e scen- „ de la divina misericordia: „ e per l' altra parte secondo l' insegnamento di S. Agostino (9) Iddio sebbene alcune grazie comparte eziandio a coloro, che non le chieggono per mezzo della preghiera, come il principio della fede, alcune non ne dispensa, se non a chi prega, come la finale perseveranza. Il perchè Gesù Cristo avvertì i suoi Apostoli a (10) vegliare, ed a pregare per non soccombere alla tentazione, che in quella notte era per assalirli, ed avendo essi trascurato di far orazione, soprafatti da vile paura mancarono alla promessa fattagli di tutto soffrire, piuttostochè (11) abbandonarlo. Se poi il Fedele per sua somma sventura è caduto in peccato mortale, l' orazione gli è egualmente necessaria per impetrare la grazia di riconciliarsi con Dio. Pieno di confusione il Publicano, di cui parla S. (12) Luca, non voleva nemmeno alzare gli occhi al Cielo, ma si batteva il petto dicendo: *Dio abbiate*

„ Quodcumque petieritis Patrem in nomi- „ ne meo, hoc faciam ..... Si quid pe- „ tieritis me in nomine meo, hoc fa- „ ciam. „

(6) *Cap.* XVI. *ver.* 23., *&* 24. „ Amen „ amen dico vobis: si quid petieritis „ Patrem in nomine meo, dabitur vo- „ bis. Usque modo non petistis quid- „ quam in nomine meo: Petite, & acci- „ pietis, ut gaudium vestrum sit ple- „ num. „

(7) *Psalmo XXXIII. ver.* 16. „ Oculi Do- „ mini super justos: & aures ejus in pre- „ ces eorum. „ E *ver.* 18. „ Clamaverunt „ justi, & Dominus exaudivit eos: & ex „ omnibus tribulationibus eorum liberavit „ eos. „

(8) L' Autore del Sermone *De beato Tobia* attribuito un tempo a S. Agostino *Append. ad tom. V. Operum S. Augustini num.* XLVII. *cap.* 1. *col.* 90. „ Oratio justi clavis „ est cæli. Adscendit precatio, & descen- „ dit Dei miseratio. „

(9) S. Agostino *De dono perseverantiæ cap.* XVI. *n.* 39. *t.* X. *col.* 842. „ Cum constet alia „ Deum, danda etiam non orantibus, sicut „ initium fidei; alia non nisi orantibus „ præparasse sicut usque in finem perseve- „ rantiam: profecto qui ex se ipso hanc „ se habere putat, non orat ut habeat. „ Cavendum est igitur, ne dum timemus „ ne tepescat hortatio, extinguatur oratio, „ accendatur elatio. „

(10) *Matthæi cap.* XXVI. *ver.* 41. „ Vigi- „ late, & orate ut non intretis in tentatio- „ nem. „

(11) *Ibid. ver.* 35. „ Ait illi Petrus etiam- „ si oportuerit me mori tecum, non tè „ negabo. Similiter & omnes discipuli dixe- „ runt. „

(12) *Lucæ cap. XVIII. ver.* 13., *&* 14. „ Publicanus a longe stans, nolebat nec „ oculos ad cœlum levare: sed percutie- „ bat pectus suum dicens: Deus, propitius „ esto mihi peccatori. Dico vobis, descen- „ dit hic justificatus in domum suam ab il- „ lo. „

Digitized by Google

te pietà di me peccatore, e il ladro (13) penitente, dopo aver confessato di esser punito con giustizia, perchè riceveva quel, che era dovuto alle sue azioni, „ diceva a Gesù: *Signore ricordati di me giunto che tu sia nel tuo* „ *Regno*. „ Se ne tornò il primo giustificato a casa sua, e all' altro Gesù disse. „ In verità ti dico, che oggi sarai meco nel Paradiso. „ Se dunque l' esercizio dell' umile, e fervorosa preghiera preserva il giusto dalle cadute, e gli merita il dono della finale perseveranza, ed impetra al peccatore la conversione, come non si concederà, che le preci vocali conferiscano alla Cristiana pietà? Conciosiacchè si prega fruttuosamente il Signore non solo colla mente, ma eziandio colla (14) voce, purchè la voce proceda, e sia accompagnata dal gemito del cuore (15) e dalle altre condizioni, che si, ricercano, acciò l' orazione meriti di essere da Dio esaudita.

CCCCLIII. La concessione delle indulgenze altresì non poco coopera alla Cristiana pietà, la quale, al dire di S. Agostino (1), consiste nel culto, che si rende a Dio mercè della fede, della speranza. e della carità, da cui avvivato l' uomo con un santo tenore di vita tende all' acquisto della celeste felicità. Imperocchè con aprire a vantaggio dei Fedeli il tesoro delle ridondanti soddisfazioni di Cristo, e dei Santi s' invitano, e non di rado s' inducono i peccatori a mondare le loro coscienze dalle colpe commesse, a degnamente accostarsi alla mensa Eucaristica, e a riformare i loro costumi, e ai giusti si porge un mezzo di avanzarsi nella giustizia, e coll' esercizio delle opere virtuose, che si prescrivono per l' acquisto delle indulgenze, si assuefanno quelli, che vogliono conseguirle, alla pratica delle medesime, e colla minorazione della pena temporale a chi acquista l' indulgenza, si accelera l' ingresso nella Santa Città di Dio, in cui non può essere introdotto,

(13) *Ibid. cap.* XXIII. *ver.* 41. *seqq.* „ Nos „ quidem juste, nam digna factis recipimus: hic vero nihil mali gessit. Et dicebat ad Jesum, Domine memento mei, „ cum veneris in regnum tuum. Et dixit „ illi Jesus: Amen dico tibi, hodie mecum „ eris in paradiso. „

(14) *Catechismus Romanus Parte quarta cap.* II. *num.* 4., *& cap.* VII., *& cap.* VIII. *num.* 1. *seqq.*

(15) *S. Jacobus in epist. Catholica cap.* IV. *ver.* 2. *&* 3. „ Non habetis, propter quod „ non postulatis. Petitis, & non accipitis „ eo quod male petatis, ut in concupiscentiis vestris insumatis. „

(1) S. Agostino *Enchiridii cap. II., &* III. *num.* 1. *tom.* VI. *Operum col.* 195. „ Hominis ... „ sapientia pietas est. Habes hoc in libro „ sancti Job: nam ibi legitur, quod ipsa „ Sapientia dixerit homini, *Ecce pietas est* „ *sapientia*: Si autem quæras quam dixerit eo loco pietatem, distinctius in Græco „ reperies *ἐυσέβειαν* qui est Dei cultus. „ Dicitur enim Græce pietas, & aliter, id „ est *ἐυσέβεια* quo nomine significatur bonus cultus, quamvis, & hoc præcipue „ referatur ad colendum Deum. Sed nihil „ est commodius illo nomine, quo evidenter Dei cultus, expressus est, cum „ quid esset homini sapientia diceretur. „ Quærisne aliquid dici brevius, qui petis „ a me *ut breviter magna dicantur*? An „ hoc ipsum tibi fortasse desideras breviter aperiri, atque in sermonem colligi „ brevem, quonam modo sit colendus „ Deus? Hic si respondero, fide, spe, caritate colendum Deum profecto dicturus „ es, brevius hoc dictum esse quam velles. „ E poscia *cap.* V. *col.* 196. „ Cum .... „ initio fidei, quæ per dilectionem operatur, imbuta mens fuerit, tendit bene vivendo etiam ad speciem pervenire, ubi „ est sanctis & perfectis cordibus nota ineffabilis pulcritudo, cujus plena visio est „ summa felicitas. „

Digitized by Google

chi non è immune da qualsivoglia benchè menoma (2) colpa, e chi non ha interamente pagato alla divina giustizia la pena, che ancora dopo aver ottenuto il perdono dei peccati per ordinario le deve. Quindi, non potendosi conseguire il frutto delle indulgenze senza la carità, e senza l' esercizio di opere virtuose, manifesto si rende, che le indulgenze mirabilmente giovano a promovere, a mantenere, e ad accrescere la Cristiana pietà.

CCCCLIV. Nè si opponga con Lutero, e con gli altri oppugnatori delle indulgenze, che i Fedeli persuasi di potere coll' acquisto delle medesime facilmente spegnere le partite, che tengono accese colla divina giustizia, trascurano di castigare in loro stessi il male della colpa, e di riordinare il loro cuore cogli esercizj di una vita mortificata, ed austera. Imperocchè così certamente non operano i saggi, e prudenti (1) Cristiani, i quali, mentre proccurano di acquistare le indulgenze, non tralasciano di soddisfare a Dio con altre opere, sì perchè non sono certi di avere conseguita l' indulgenza, o di averla conseguita in tutta la sua estensione, e di essere perciò liberi da ogni (2) pena, sì perchè sanno, che l' indulgenza acquistata non esime dall' obbligo di fare opere penali in sconto dei peccati, che si commettono dipoi, e dei giornalieri mancamenti, da cui non sono esenti le persone anche (3) più sante, e di quelle, che indispensabilmente si richieggono (4) per svellere gli abiti viziosi, e preservare da nuove cadute. Nè la Chiesa

(2) *Apocalypsis cap. XXI. ver.* 27. „ Non „ intrabit in eam aliquod coinquinatum, „ aut abominationem faciens, & mendacium. „

(1) Il Ven. Cardinale Bellarmino *De Indulgentiis lib.* I. *cap.* XII. *tom.* II. *pag.* 587. „ Sic accipiunt prudentes Christiani Pontificias Indulgentias, ut simul etiam studeant dignos pœnitentiæ fructus ferre, „ ac pro suis peccatis Domino satisfacere. „

(2) S. Tommaso d'Aquino *in lib.* IV. *sentent. dist.* XX. *quæst.* 1. *art.* III. *quæst.* 1. *in resp. ad* 4. *tom.* VII. *fol.* 125. *col.* 1. „ Consulendum est eis, qui indulgentiam consequuntur, ne propter hoc ab operibus „ pœnitentiæ injunctis abstineant, ut etiam „ ex his remedium consequantur, quamvis „ a debito pœnæ essent immunes, & præcipue quia quandoque sunt plurium debitores quam credant. „

(3) S. Giovanni *epist.* 1. *ver.* 1. *cap.* 8. „ Si „ dixerimus quoniam peccatum non habemus, ipsi nos seducimus, & veritas in „ nobis non est. „ Quindi il Concilio di Trento *Sess.* VI. *de justificatione can.* XXIII. „ Si quis hominem semel justificatum dixerit amplius peccare non posse, nec gratiam amittere, atque ideo eum qui labitur, & peccat, nunquam vere fuisse justificatum, aut contra posse in tota vita peccata omnia etiam venialia vitare, „ nisi ex speciali Dei privilegio, quemadmodum de beata virgine Maria tenet Ecclesia, anathema sit. „

(4) S. Tommaso d' Aquino *Quodlibeto* II. *quæst. VIII. art.* XVI. *in resp. ad* 3. *tom.* VIII. *fol.* 12. *col.* 4. „ Satisfactio & est punitiva, „ inquantum est actus vindicativæ justitiæ: „ & est etiam medicativa, in quantum est „ quoddam sacramentale. Indulgentia ergo „ supplet locum satisfactionis, inquantum „ est punitiva, quia scilicet pœna, quam „ alius sustinuit, imputatur isti ac si ipse sustinuisset: & ideo reatus pœnæ tollitur; sed non succedit in locum satisfactionis inquantum est medicativa, quia „ adhuc remanent pronitates ad peccandum „ derelictæ ex priori peccato, ad quas sanandas necessarius est labor satisfactionis. Et ideo cruce signatis, dum vivunt, „ consulendum est, ut non prætermittant „ satisfactionis opera inquantum sunt præservativa a peccatis futuris, licet reatus „ pœnæ sit totaliter solutus: nec ad hoc „ requiritur aliquis labor, quia sufficit labor passionis Christi, morientibus autem „ non est necessaria hujusmodi præservatio, sed solum liberatio a reatu pœnæ. „

Digitized by Google

Chiesa con accordare le indulgenze estingue, o rallenta nei suoi figli lo spirito di penitenza, ma anzi lo ravviva, e lo rinvigorisce. Conciosiacchè ella non dà indulgenza se non a chi è pentito di vero (5) cuore, poichè dove non è arrivato il dolor condegno, non giunge la remissione, e non si toglie la pena, se non fu tolta prima la colpa. Ella pel conseguimento delle indulgenze prescrive sempre qualche opera penale di digiuno, o di limosina, o di visita di Chiesa, o di preghiere, da adempirsi con la maggiore attenzione, ed accuratezza, che sia possibile, ed inculca ai Fedeli di aggiungere alle prescritte altre opere di (6) pietà, e di fare frutti degni di penitenza. Ella vuole, che i Ministri del Sacramento della Penitenza eziandio in occasione dei Giubbilei impongano ai Penitenti una soddisfazione (7) condegna: quantunque essi disposti sieno a prendere il Giubbileo. Con tutta ragione pertanto il Cardinale Pallavicino, e Benedetto XIV. riprendono (8) coloro, che falsamente asseriscono coll' uso delle indulgenze rendersi neghittosi i Cristiani nel soddisfare a Dio con altri uffizj di pietà, ed a procacciarsi maggior copia di meriti.

CCCCLV. Co-

(5) Lo stesso Santo Dottore *art. cod. in corp. fol. cit. col. 3.* „ Requiritur ut sit in „ statu charitatis ille qui indulgentiam „ percipere vult „ e lo prova dalle parole delle Bolle d'indulgenza *vere pœnitentibus*. Vedi Benedetto XIV. *Bullar. tom.* III. *Const.* XIX. Apostolica Constitutio §. 28. *pag.* 159.

(6) Benedetto XIV. *Constit. cit.* §. *cod. pag. cit.*, *& seq.* „ Quo tempore Bononiæ moram traximus, & nostras identidem ad populum Instructiones evulgavimus, quæ primum in plures tomos digestæ, mox Latine redditæ, in unum volumen in folio compactæ sunt, unam procudimus, quæ *tom. 3. Italicæ editionis* est *ordine duodecima* in Latino autem volumine occurit *quinquagesima tertia*. Porro in hac Instructione, omissis Theologorum disceptationibus, universum Diœcesis nostræ populum monuimus, ac hortati sumus, ut, occasione Plenariæ Indulgentiæ, quam Prædecessor noster Clemens XII. promulgaverat, injunctis operibus alia pietatis opera superadderet, ac dignos pœnitentiæ fructus faceret .... Nec aliud subindicant ea veteris formulæ verba, quibus Prædecessores nostri usi sunt, & Nos item utimur, cum populo solemniter benedicimus. Expleto quippe Benedictionis ritu, Plenaria Indulgentia conceditur; ac præterea humiles ad Deum funduntur preces, ut adstanti populo nedum *perseverantiam in bonis operibus, sed & cor semper pœnitens* tribuat, hoc est, ad nova pœnitentiæ opera, quibus præterita expiantur crimina, rite comparatum: quamvis aliunde bene sperare liceat, præteritorum criminum culpam pœnamque æternam, in Pœnitentiæ Sacramento fuisse dimissas; & temporalem, quæ superest, pœnam, ope Indulgentiæ, quæ pridem conceditur, fuisse dilutam. „

(7) Lo stesso Benedetto XIV. *tom. cod. Const.* XX. Convocatis *pag.* 164. *num.* XXVI. „ Non prætermittant suam cuique Pœnitenti salutarem pœnitentiam imponere „ in Sacramento, ne prætextu quidem Jubilæi per eumdem Pœnitentem consequendi. „ Vedi la Costituzione *Apostolica Constitutio* §. 23. *seqq. tom. eod. pag.* 156., *&* 157., e la Costituzione *XXI.* Inter præteritos §. 64., *&* 65. *ibid. pag.* 219. *seqq.*

(8) Benedetto XIV. *Const.* Apostolica Constitutio §. 28. *pag.* 159. „ Illud idem re atque exemplis demonstrabimus, quam futilis atque inanis sit illorum sententia, qui a Catholica Communione extorres, perperam asserunt, Indulgentiarum usu pœnitentiam imminui, aut etiam e medio tolli. „ E dopo aver accennato ciò, che da lui era stato proposto al Popolo di Bologna nella Istruzione citata (not. 6.) soggiugne: „ Sed & illud adjecimus, quod Cardinalis Pallavicinus „ *in Historia Concilii Tridentini lib.* 24. *cap.* 12.

Digitized by Google

CCCCLV. Come dalla Scuola di Wittemberga il Discorsivo Istorico Politico apprese di condannare la comune dottrina, e pratica della Cattolica Chiesa riguardo alle indulgenze, così imparò di erroneamente spacciare, che le Messe private ignote furono all' antichità. Conciosiacchè „ la (1) Messa „ si può dire privata in più modi o perchè si celebra in luogo privato, o „ perchè non si dice in giorno di Festa, o perchè si applica il frutto me- „ dio della medesima a prò di qualche particolare, o perchè pochi sono gli „ assistenti, o perchè non si celebra all' Altare Maggiore della Chiesa, e „ non è Messa Parrocchiale, o Conventuale, o perchè il solo Sacerdote ri- „ ceva l' Eucaristia, nè vi è altro che si comunichi. „ Ora in qualsivoglia di questi modi le Messe si chiamino private, abbiamo incontrastabili documenti, onde mostrare, che note furono all' antichità. Imperocchè il Sacrifizio della Messa, da Gesù Cristo istituito in un privato cenacolo, fu dagli Apostoli, e dai loro successori nel Sacerdozio, a motivo delle persecuzioni, celebrato nelle (2) case private, nelle grotte, nei cemeterj, nelle caverne, nei tugurj, nelle carceri, e nelle navi, e cessate le persecuzioni seguitò a celebrarsi nei domestici Oratorj, dei quali fanno espressa menzione Eusebio Vescovo di Cesarea, S. Gregorio Nazianzeno, S. Agostino, ed altri Scrittori del quarto secolo, e dei seguenti. Di S. Cassio Vescovo di Narni attesta S. Gregorio Magno, che non passò quasi giorno della sua vita, in cui non offerisse a Dio l' incruento sacrifizio, e i Santi Ippolito Martire, Giovanni Grisostomo, Girolamo, Agostino ci assicurano, che ai loro tempi giornalmente immolavasi nel Sacramento dell' Altare Gesù Cristo, il quale una sola volta era stato immolato sopra la Croce. Delle Messe celebrate in suffragio delle anime dei particolari Fedeli defonti parlano Tertulliano, S. Cipriano, e S. Agostino, e negli antichi Sacramentarj vi sono Messe per determinate persone, e per determinati bisogni. S. Barlamo offerì i divini misteri in una camera, non essendovi presente altri, che S. Giosafatte, e S. Gregorio Magno vietò, che nei Monasterj si dicessero Messe pubbliche, cioè con intervento del Popolo. E che oltre la Messa Parrocchiale, o Conventuale, che celebra-

„ *cap.*12. *num.* 6. adnotavit, falsam nimi- „ rum esse illorum sententiam, qui ren- „ tur, Christianos, propter Indulgentia- „ rum usum, desides fieri, atque a sa- „ tisfactione, quæ Deo criminum nostro- „ rum vindici præstanda est, avocari. Sa- „ ne, cum homines dubii omnino sint, „ an Indulgentiarum fructum re ipsa com- „ paraverint, stimulus pluribus superest, „ quo urgentur, ut novo salutarium ope- „ rum ac laborum quæstu, in solidiorem „ spem erigantur. Præterquamquod, ope- „ ra ad lucrandas Indulgentias statuta, cum „ in praxim usumque revocantur, pieta- „ tem adaugent, atque, ut quotidiano con- „ stat experimento, novum inducunt ha- „ bitum, quo quis semel instructus, alia „ virtutis opera facilius exequitur. „

(1) Benedetto XIV. nel *Trattato della S. Messa sezione* I. *cap.*XXI. *Padova* MDCCXLVII. *tom.* II. *pag.*106.

(2) Le testimonianze dei Padri, e degli antichi Scrittori, colle quali si prova tutto ciò, che si asserisce in cotesto §., sono state o riferite, o indicate dal Ven. Cardinale Bellarmino *De Missa lib.* VI. *cap.*IX. de Missis privatis *tom.* III. *pag.*429. *seqq.*, dal Cardinale Bona *Rerum liturgicarum lib.*I. *cap.*XIII., & XIV., dal P. Abate Roberto Sala *in notis*, & *observationibus in eundem lib. Augustæ Taurinorum* MDCCXLVII. *tom.*I. *pag.*263. *seqq.*, e da altri, e perciò le omettiamo, affine di non aggravare con soverchie annotazioni il Lettore.

Digitized by Google

celebravasi al Maggiore Altare, se ne celebrassero altre, la moltiplicità degli Altari, o degli Oratorj annessi alle Chiese, il gran numero dei Sacerdoti, i pii legati per tali Messe, e le Costituzioni dell' Abate Angelberto, di Crodegagno Vescovo di Metz, e di Giona Vescovo di Orleans non lasciano luogo a dubitarne. Finalmente dallo scarso numero dei Fedeli che si comunicavano al tempo di S. Giovanni Grisostomo, e di S. Agostino, e dalla moltiplicità delle Messe, che si celebravano specialmente nei privati Oratorj, e nelle Chiese dei Monasterj, e dalla ordinazione di alcuni a Sacerdoti senza essere addetti a veruna Chiesa, e perciò senza avere sotto di se porzione di Popolo, a cui amministrare i Sacramenti, si deduce non essere state affatto ignote all' antichità le Messe, nelle quali il solo Sacerdote sacramentalmente si comunica. Ha dunque traveduto vergognosamente l' Anonimo Discorsivo immaginandosi, che le Messe private, in qualunque degli indicati sensi abbia egli inteso l' aggiunto *private*, non sieno state in uso anche prima dei secoli da lui caratterizzati per secoli d' ignoranza, di barbarie, e di superstizione, e più vituperevolmente ha errato ideando, che le suddette Messe venissero ad autorizzare il nuovo sistema della materiale divozione.

CCCCLVI. Per scorgere la temeraria follia di un pensamento sì strano, basta rammentarsi 1. Che non vi è stata, nè esser vi può Religione senza (1) sacrifizio, stando in tale azione il culto supremo, che dall' uomo si deve rendere a Dio. 2. Che la retta ragione detta di offerire al Signore non meno sacrifizio interno, che sacrifizio (2) esterno. 3. Che a Dio si sacrifica, ed a lui solo sacrificare si può, e si deve (3) per rendere omaggio alla

(1) S. Agostino *Contra Faustum lib.* XIX. *cap.* XI. *tom.* VIII. *col.* 319. „ In nullum . . . „ nomen religionis, seu verum, seu falsum, coagulari homines possunt, nisi „ aliquo signaculorum vel sacramentorum „ visibilium consortio colligentur: quorum „ sacramentorum vis inenarrabiliter valet „ plurimum, & ideo contemta sacrilegos „ facit. Impie quippe contemnitur, sine „ qua non potest perfici pietas. „ E S. Tommaso d'Aquino II. *part.* II. *qu.* LXXXV. *art.* 1. *in arg. Sed contra*: „ In qualibet „ ætate, & apud quaslibet hominum na„ tiones semper fuit aliqua sacrificiorum „ oblatio. „ E il Concilio di Trento *Sess.* XXIII. de Sacramento Ordinis *cap.* 1. „ Sacrificium & Sacerdotium ita Dei ordina„ tione conjuncta sunt, ut utrumque in „ omni lege extiterit. „

(2) Lo stesso S. Tommaso *art. cit.* „ Naturalis ratio dictat homini, quod alicui „ superiori subdatur propter defectus, quos „ in se ipso sentit, in quibus ab aliquo „ superiori eget adjuvari, & dirigi. Et, „ quicquid illud sit, hoc est, quod apud „ omnes dicitur Deus. Sicut autem in re„ bus naturalibus naturaliter inferiora su„ perioribus subduntur: ita etiam naturalis ratio dictat homini secundum naturalem inclinationem: ut ei quod est supra hominem, subjectionem; & honorem exhibeat secundum suum modum. „ Est autem modus conveniens homini, „ ut sensibilibus signis utatur ad aliqua „ exprimenda, qui ex sensibilibus cogni„ tionem accipit, & ideo ex naturali ra„ tione procedit, quod homo quibusdam „ sensibilibus rebus utatur offerens eas Deo „ in signum debitæ subjectionis, & hono„ ris, secundum similitudinem eorum, „ qui dominis suis aliqua offerunt in re„ cognitionem dominii. Hoc autem per„ tinet ad rationem sacrificii: & ideo ob„ latio sacrificii pertinet ad jus naturale. „

(3) *Quæst. ead. art.* II. „ Oblatio sacrificii „ fit ad aliquid significandum. Significat „ autem sacrificium, quod offertur exte„ rius, spirituale sacrificium, quo anima se„ ipsam offert Deo secundum illud Psal„ mistæ *Sacrificium Deo spiritus contribula„ tus*, quia *sicut supra dictum est*, exterio„ res actus religionis ad interiores ordi„ nan-

alla suprema sua Maestà, per ringraziarlo dei benefizj ricevuti, per ottenere dalla sua misericordia il perdono dei nostri peccati, e per chiedergli le grazie necessarie, e quindi i sacrifizj sono di quattro sorti, di adorazione, di ringraziamento, di espiazione, e d' impetrazione. 4. Che per queste quattro cagioni furono offerti a Dio sacrifizj anche esteriori fino dal principio del Mondo, come si apprende dal libro della (4) Genesi, in cui dei sacrifizj offerti da Abele, e da Caino si fa menzione. 5. Che quantunque Gesù Cristo (5) nostro Dio, e nostro Signore dovesse offerir se medesimo una sola volta a Dio suo Padre, morendo sull' Altar della croce per operarvi una redenzione eterna; nientedimeno, perchè il suo sacerdozio non doveva essere estinto colla sua morte, per lasciare alla Chiesa sua amata sposa un sacrifizio visibile, quale lo richiedeva la natura degli uomini, sacrifizio che rappresentasse il sacrifizio cruento, che doveva compirsi una volta sulla croce, che ne conservasse la memoria sino alla fine del Mondo, e che ne applicasse la virtù salutare per la remissione dei peccati, che giornalmente si commettono, nella ultima cena, la stessa notte, in cui egli fu tradito, mostrando, che esso era stabilito Sacerdote per tutta l' eternità secondo l'ordine di Melchisedecco, egli offrì a Dio Padre il suo corpo, ed il suo sangue sotto le specie del pane, e del vino, e sotto i medesimi simboli gli diede ai suoi Apostoli, che egli allora stabiliva Sacerdoti del nuovo Testamento, e con quelle parole *fate ciò in memoria di me*, ordinò ad essi, ed ai loro successori nel Sacerdozio di offerirli. 6. Che que-

„ nantur. Anima autem se offert Deo in „ sacrificium sicut principio suæ creationis, „ & sicut fini suæ beatificationis. Secundum autem veram fidem solus Deus est „ creator animarum nostrarum, *ut in* 1. „ *habitum est*. In solo etiam eo animæ nostræ beatitudo consistit, *ut supra dictum* „ *est*: Et ideo sicut soli Deo summo debemus sacrificium spirituale offerre, ita „ etiam soli ei debemus offerre exteriora „ sacrificia. „

(4) *Genesis cap.* IV. *ver.* 5., *seqq.* „ Factum est autem post multos dies ut offerret Cain de fructibus terræ munera „ Domino. Abel quoque obtulit de primogenitis gregis sui, & de adipibus eorum; & respexit Dominus ad Abel, & „ ad munera ejus. Ad Cain vero, & ad munera illius non respexit: „ alle quali parole alludendo S. Agostino *De civitate Dei lib.* X. *cap.* IV. *tom.* VII. *col.* 241. „ Quis .... „ sacrificandum censuit, nisi ei quem Deum „ aut scivit, aut putavit, aut finxit? Quam „ porro antiquus sit in sacrificando Dei „ cultus, duo illi fratres Cain, & Abel „ satis indicant, quorum majoris Deus reprobavit sacrificium, minoris adspexit. „

(5) *Concilium Tridentinum Sess.* XXII. *De Sacrificio Missæ cap.* I. „ Deus, & Dominus noster (*Jesus Christus*) etsi semel „ seipsum in ara Crucis, morte intercedente, Deo Patri oblaturus erat, ut æternam illic redemptionem operaretur: quia „ tamen per mortem sacerdotium ejus extinguendum non erat, in cœna novissima qua nocte tradebatur, ut dilectæ suæ „ sponsæ ecclesiæ visibile, sicut hominum „ natura exigit, relinqueret sacrificium, „ quo cruentum illud semel in Cruce peragendum repræsentaretur, ejusque memoria in finem usque sæculi permaneret, „ atque illius salutaris virtus in remissionem eorum, quæ a nobis quotidie committuntur, peccatorum applicaretur, sacerdotem secundum ordinem Melchisedech se in æternum constitutum declarans, „ corpus & sanguinem suum sub speciebus panis, & vini Deo Patri obtulit, „ ac sub earumdem rerum symbolis apostolis, quos tunc novi testamenti Sacerdotes constituebat, ut sumerent tradidit, „ & eisdem, eorumque in sacerdotio successoribus, ut offerrent præcepit, per hæc „ verba: *Hoc facite in meam commemorationem*. „

Digitized by Google

questo sacrifizio (6) prefigurato dai sacrifizj sotto la legge di natura, e sotto la legge scritta offerti al Signore, come perfezione, e compimento di essi, racchiude in se tutti quei beni, che per quelli si significavano. 7. Che contenendosi (7) nel divino sacrifizio della Messa, ed immolandosi incruentamente quel medesimo Cristo, il quale nell' Altare della croce una volta offerì se stesso cruentamente, ed essendo la sola, e la medesima vittima, e il medesimo, che si offre per lo ministero dei Sacerdoti, senza che vi sia fra l' una, e l' altra obblazione differenza alcuna, se non che nel modo, nella Messa offresi a Dio un vero, e proprio sacrifizio, che non è sacrifizio unicamente di lode, e di ringraziamento, ovvero una ignuda commemorazione del sacrifizio offerto nella croce, ma veramente propiziatorio, mediante il quale noi otteniamo misericordia, e troviamo l' ajuto della grazia al bisogno, se ci accostiamo a Dio contriti, e pentiti con un cuore sincero, ed una viva fede, e con spirito di timore, e di rispetto, e riceviamo con abbondanza il frutto di quella obblazione, che si fece con ispargimento di sangue: onde questo sacrifizio giusta l' Apostolica tradizione si offre non solamente per i peccati, per le pene, per la soddisfazione, e per gli altri bisogni dei Fedeli viventi, ma eziandio per quelli, che sebbene sieno morti in istato di grazia, non sono pienamente purgati. 8. Che il Santo Concilio di Trento (8) bramarebbe, che i Fedeli assistendo alla Messa comuni-

(6) *Ibid.* „ Hæc... illa est (*oblatio*), „ quæ per varias sacrificiorum naturæ & „ legis tempore similitudines figurabatur, „ utpote quæ bona omnia per illa significata velut illorum omnium consummatio, & perfectio complectitur. „

(7) *Ibid. cap.* II., Quoniam in divino hoc „ sacrificio, quod in missa peragitur, idem „ ille Christus continetur, & incruente „ immolatur, qui in ara Crucis semel se- „ ipsum cruente obtulit, docet sancta synodus, sacrificium istud vere propitiatorium esse, per ipsumque fieri, ut si cum „ vero corde, & recta fide, cum metu, & „ reverentia contriti ac pœnitentes ad Deum „ accedamus, misericordiam consequamur „ & gratiam inveniamus in auxilio opportuno. Hujus quippe oblatione placatus „ dominus, gratiam & donum pœnitentiæ „ concedens, crimina & peccata etiam ingentia dimittit. Una enim eademque est „ hostia, idemque nunc offerens sacerdotum „ ministerio, qui seipsum tunc in cruce „ obtulit, sola offerendi ratione diversa: „ cujus quidem oblationis, cruentæ inquam, fructus per hanc incruentam uberrime percipiuntur, tantum abest ut illi „ per hanc quovis modo derogetur. Quare non solum pro fidelium vivorum peccatis pœnis, satisfactionibus, & aliis „ necessitatibus, sed & pro defunctis in „ Christo, nondum ad plenum purgatis, „ rite, juxta apostolorum traditionem, „ offertur. „ E *can.* I. „ Si quis dixerit, „ in Missa non offerri Deo verum, & proprium sacrificium, aut quod offerri non „ sit aliud, quam nobis Christum ad manducandum dari, anathema sit. „ E *can.* III. „ Si quis dixerit, Missæ sacrificium tantum esse laudis, & gratiarum actionis, „ aut nudam commemorationem sacrificii „ in cruce peracti, non autem propitiatorium, vel soli prodesse sumenti; neque pro vivis, & defunctis, pro peccatis, pœnis, satisfactionibus, & aliis necessitatibus offerri debere; anathema „ sit. „

(8) *Ibid. cap.* VI. „ Optaret quidem sacrosancta synodus, ut in singulis missis „ fideles adstantes, non solum spirituali „ affectu, sed sacramentali etiam eucharistiæ perceptione communicarent, quo ad „ eos hujus sanctissimi sacrificii fructus „ uberior proveniret: nec tamen, si id non „ semper fiat, propterea missas illas, in „ quibus solus sacerdos sacramentaliter „ communicat, ut privatas, & illicitas damnat, sed probat, atque adeo commendat. Siquidem illæ quoque missæ vere communes censeri debent, partim quod „ in eis populus spiritualiter communicet: „ partim vero quod a publico ecclesiæ mi-

Digitized by Google

cassero non solo spiritualmente, ma ancora sacramentalmente per riportare da questo divino Sacrifizio frutto più copioso : - nientedimeno, se ciò non sempre avvenga, non condanna come illecite, e private quelle Messe, nelle quali il solo Sacerdote sacramentalmente comunica, ma le approva, e le commenda, perocchè ancora quelle Messe debbono essere riputate comuni, sì perchè in esse il Popolo comunica collo spirito, sì perchè celebrate sono da un pubblico Ministro della Chiesa non per se solo, ma per tutti i Fedeli. 9. Che S. Francesco di Sales (9), quel gran Maestro della vita spirituale, e della Cristiana perfezione, riguardando il sacrifizio della Messa, il quale nella essenza è (10) lo stesso, si celebri con maggior solennità, o con minore, e comunichino sacramentalmente gli astanti, o no, non essendo queste se non qualità estrinseche, ed accidentali, riguardando, dissi, il sacrifizio della Messa come il *Sole degli esercizj spirituali*, il *centro della Religione Cristiana*, il *cuore della divozione*, l' *anima della pietà*, il *mistero ineffabile, che comprende l' abisso della carità divina, e per mezzo del quale Dio applicandosi a noi ci comunica magnificamente le sue grazie, e favori*, ordina alla carissima sua Filotea di fare *ogni sforzo per* trovarsi *presente ogni giorno alla Santa Messa per offerire col Sacerdote il* suo *Redentore a Dio suo Padre per* se, *e per tutta la Chiesa*, e non potendo *per qualche gran caso* trovarsi *presente con presenza reale*, a trovarvisi *colla presenza spirituale*, e ad andare *ogni mattina alla Chiesa con lo spirito, se non* può *in altra maniera*, e ad unire la sua *intenzione a quella di tutti i Cristiani*, e a fare *le medesime azioni interiori nel luogo*, ove sarà, *quali* farebbe *se* fosse *realmente presente all' uffizio della Santa Messa*. Pertanto le Messe, che l' Anonimo chiama private, non sono altrimenti venute per autorizzare il nuovo sistema della materiale divozione, ma essendo il sacrifizio il più augusto, e il più prezioso, che offerir si possa alla divina Maestà, per loro natura la vera divozione ispirano, promovono, ed accrescono, e chi ciò non conosce, o ardisce negarlo, è un cieco guidato da quello stesso maligno spirito, che persuase a (11) Lutero di togliere le Messe da lui dette private, come infette di superstizione, e di empietà: errore dal Concilio di Trento (12) espressamente dannato. CA-

„ nistro non pro se tantum, sed pro omnibus fidelibus, qui ad corpus Christi pertinent, celebrentur. „ E *can.* VIII. „ Si quis dixerit missas, in quibus solus Sacerdos sacramentaliter communicat, illicitas esse, ideoque abrogandas, anathema sit. „

(9) S. Francesco di Sales *Introduttione alla vita divota part.* II. *cap.* XIV.

(10) Vedi il Ven. Cardinale Bellarmino *De Missa lib.* VI. *cap.* IX.

(11) *Rodolphus Hospinianus Historiæ Sacramentariæ parte altera Tigurì anno* M. D. XCVIII. *fol.* 131. „ In lucem quoque emisit hoc anno Lutherus librum de Missa privata, & Sacerdotum consecratione, in quo statim ab initio describit colloquium a se cum diabolo intempesta nocte habitum, in eoque se de multis abusibus Missæ, privatæ præcipue a cacodæmone admonitum fatetur. „ E dopo aver riportato un lungo passo di Lutero soggiugne: „ Et cætera, quæ ibidem de hac disputatione narrat plura; Quorum summa est, se a diabolo edoctum esse, quod Missa, privata in primis, sit res mala, & rationibus diaboli convictum abolevisse eam. „ Ove è da avvertire, che quantunque Lutero intitolasse quel suo scritto *De Missa privata*, egli non solo riprovò le Messe, nelle quali il solo Sacerdote sacramentalmente si comunica, ma generalmente la Messa, pretendendo, che ella fosse una illusione, ed un' abbominazione.

(12) *Concil. Trident. Sess.* XXII. *De Sacrif. Missæ can.* VIII. (not. 8.).

Digitized by Google

CAPO XIV.

Della Proibizione dei libri, e del Tribunale del S. Vffizio di Roma.

CCCCLVII. NON aveva bisogno di lume profetico l' Anonimo di Filadelfia per antivedere, che il suo Discorso Istorico Politico sarebbe stato dall' Apostolica Sede proibito. Sapeva egli, che il Romano Pontefice dal nostro Signore Gesù Cristo specialmente incaricato di allontanare dai velenosi pascoli il gregge alla sua cura affidato, non può tollerare, che corrano per le mani degl' inesperti Cattolici Opere capaci di sedurne la mente, e di corromperne il cuore, e che di tal natura era pur troppo quella sua produzione. Quindi si studiò d' indisporre gli animi dei Leggitori contro simili proibizioni, rappresentandole come illegittime, ingiuste, e violente, e poichè quel suo Discorso fu con Decreto dalla Santa Romana, ed Universale Inquisizione solennemente condannato (Ragionament. Prelim. §. XLVII. not. 2.), nelle Riflessioni sullo stesso Discorso in poche righe epilogò le più atroci calunnie a sfregio del suddetto Tribunale dagli Eretici inventate, e dai Libertini Pseudo-Filosofi della nostra età ripetute. „ Tanto succede, *ei dice nella Prefazione al Discorso*, „ qualora si confondono le idee, e niun conto si tiene della differenza, che „ passa fra la Sede di S. Pietro, e la Curia Romana. Egli è vero, che si„ mile condotta tennero alcuni Papi, allorchè tacciarono di *eresia*, e di *em*„ *pietà* tuttociò, che fu scritto contro le intraprese della Corte di Roma su „ le Signorie dei Regnanti, malgrado l' antico costume dei Concilj, e dei SS. „ Padri, che chiamarono *erronee*, *scismatiche*, *e sediziose* le sole opinioni, „ che si oppongono al Codice delle Leggi religiose. Ma l' abuso de' Papi „ non giustifica la condotta di coloro, che vogliono (1) imitarli: se i Papi „ chiamarono *eretici* i sostenitori delle Regalie del Trono, non dobbiamo „ Noi insultare il Capo della Chiesa per le sue mal fondate pretensioni su „ la legittima Sovranità dei Regnanti. „ E nella parte (2) prima: „ Se mai „ i progressi dello spirito nazionale s' innalzarono su le comuni opinioni, fu„ rono tosto incatenati colla pubblica condanna de' libri, e con una dichia„ rata persecuzione contro gli Autori: non andarono esenti da tale oppres„ sione le più saggie produzioni de' più rinomati Genj dell' Europa. Fin da'

 „ pri-

(1) *Pag.* IV. *seg.*

(2) *Pag.* 65. *seg.*

Digitized by Google

„ primi tempi *Zaccaria* Papa stimolato da S. *Bonifazio* Vescovo di Magonza, „ ordinò, che un Frate chiamato *Virgilio* fosse sospeso dal Sacerdozio, sesi „ ostinasse ad ammettere gli Antipodi, come prima avea sostenuto. Una „ sentenza, che fu nei più rimoti secoli prodotta, e riconosciuta dai Filo- „ sofi di Menfi, e sostenuta quindi da *Cicerone*, da *Macrobio*, da *Cleomede*, „ e dichiarata da *Plinio*, ebbe la disgrazia di essere abolita dai Padri della „ Chiesa *S. Agostino*, e *Lattanzio*, ed in conseguenza i popoli esclusero la „ possibilità degli Antipodi, e l' ignoranza acquistò nuove forze. Simile „ trattamento soffrì nei tempi più a noi vicini il celebre *Galileo* splendore, „ e decoro della nostra Italia, senza parlare dell' illustre *Pietro Giannone*, al „ quale tanto deve il trono dei Re Napoletani. „ Indi nella parte (3) secon- da: „ Si fece con somma esattezza osservare l' antico divieto di non potersi „ conferire benefizj del Regno a forastieri, come fin dal tempo di *Clemen- „ te XI.* fu ordinato nel celebre editto dello stesso Monarca *Carlo VI.*, che „ fu sostenuto da tre insigni Giureconsulti Napoletani, che scrissero a favo- „ re della saggia, ed economica provvidenza. Giova quì il rammentare, „ che Papa *Clemente XI.* non ebbe difficoltà di proibire con due terribili Bre- „ vi le scritture di quegli uomini valenti, e dichiararle false, sediziose, ed „ anche *sospette di eresia*; tanto è vero, che le armi spirituali si vollero „ sempre impiegare per sostenere gli abusi introdotti dalla ignoranza dei tem- „ pi, e dalla corruttela della sana dottrina. „ Finalmente nelle (4) Rifles- sioni introduce il Signor Ramour a dire: „ Non so cosa risponderete alla „ notabile mancanza di nulla aver detto su la famosa introduzione del S. Uf- „ fizio di Roma. Un Tribunale sì rabbioso, che tanto contribuì alla poten- „ za della Curia Romana, e che fece i più alti torti all' umanità, alle let- „ tere, al commercio, ed alle arti, doveva almen accennarsi di passaggio. „ Voi sapete ben il calcolo, che si è fatto a giorni nostri da un zelante fi- „ losofo, che ha preteso provare la morte di più di cento mila *stregoni*; „ senza nominare tanti uomini illustri, sacrificati al più barbaro rigore senz' „ altra colpa, che di aver sostenuta la verità. „

CCCCLVIII. Poichè l' Anonimo Discorsivo nei passi trascritti in confermazione delle calunniose imputazioni da lui date ai Romani Pontefici, e al Tribunale della Sacra Inquisizione di Roma adduce fatti da altri già accuratamente disaminati, e dimostrati inconcludenti a provare quel tanto, che egli pretende, brevemente ce ne sbrigaremo. E per incominciare dalla condanna del Prete (1) Virgilio dal nostro Discorsivo dopo tanti secoli ammesso alla

(3) *Pag.*188. *seg.*
(4) *Pag.*85. *seg.*
(1) S. Zaccaria *Epist.* X. *Collect. Concil. tom.*VIII. *col.*256. *seq.* „ Nam & hoc inti- „ matum est a tua fraterna sanctitate, quod „ Virgilius ille, nescimus si dicatur pres- „ byter, malignatur adversum te, pro eo „ quod confundebatur a te erroneum se „ esse a catholica doctrina, immissiones „ faciens Otiloni duci Baioariorum, ut „ odium inter te, & illum seminaret, aiens „ quod & a nobis esset absolutus, ut unius „ defuncti ex quatuor illis episcopis, quos „ tua illic ordinavit fraternitas, diœcesim „ obtineret: quod nequaquam verum est, „ quia mentita est iniquitas sibi. De per- „ versa autem & iniqua doctrina ejus, „ qui contra Deum & animam suam lo- „ cutus

alla professione di Frate, fulminata dal Santo Pontefice (2) Zaccaria, a cui lo stesso Discorsivo, non si degna dare il titolo di Santo, forse perchè fu Pontefice (3) Sommo, ed acerrimo difensore della Legge del Sacro (4) Celibato, „ i Critici più dotti, e più imparziali dopo esaminate le Lettere di „ Bonifacio a Zaccaria, e le risposte di questo a Bonifacio, che sono il „ principal monumento cui possiamo appoggiarci, e da cui abbiamo contez- „ za di questo affare; confessano I. non potersi per verun modo asserire che „ la dottrina deferita al Pontefice, come insegnata da Virgilio *stesse nel por-* „ *re precisamente gli Antipodi*. II. Anzi credono, e con tutto il fondamento „ lo credono, che l' accusa passasse più oltre, cioè col dir egli, esservi sot- „ terra *altro Mondo*, *altri Uomini*, *altro Sole*, *altra Luna* (il che certo mai „ non si disse da chi semplicemente riconobbe gli Antipodi) venisse con ciò „ Virgilio a contraddire alla Genesi, e ammettesse, siccome *altri Luminari*, „ così altra schiatta di uomini non discendenti da Adamo. III. Che Zac- „ caria mai non pronunciò condanna veruna contro la *sentenza degli Antipo-* „ *di*, e nemmeno contro la Persona di Virgilio, il che Bayle stesso ancor- „ chè schernitore del Papa sensatamente dimostra, *Dict. Crit. Art. Virgile* „ *Rem. A.* IV. Ma bensì mercè delle accuse, che aveane avute, comandò „ Zaccaria, che la di lui causa esaminata fosse in un Concilio. V. Anzi „ scrisse pure al Duca di Baviera Otilone, acciò il detto Virgilio dovesse recar- „ si a Roma, *ut nobis præsentatus, & subtili indagatione requisitus, si erroneus* „ *fuerit inventus, Canonicis Decretis condemnetur*. VI. Qual fosse l'esito di tal que- „ rela, e il Velsero (*Rer. Boic. lib. V.*) e gli altri Scrittori che hanno di saminato „ questo punto istorico confessano, che sta sepolto nell'obblivione. Ecco quel „ tanto che dir si può in questa causa. Ora non è ella una Critica, che si meriti „ tutta

„ cutus est, si clarificatum fuerit ita eum „ confiteri, quod alius mundus, & alii „ homines sub terra sint, seu sol & luna, „ hunc habito consilio ab ecclesia pelle, „ sacerdotii honore privatum. Attamen & „ nos scribentes præfato duci, evocatorias „ prænominato Virgilio mittimus literas, „ ut nobis præsentatus, & subtili inda- „ gatione requisitus, si erroneus fuerit „ inventus, canonicis sanctionibus con- „ demnetur. „

(2) Nel Martirologio Romano *edit. Rom.* MDCCXLVIII. *a Benedicto XIV. auctæ, & castigatæ pag.* 62. „ Idibus Martii..... „ Romæ natalis sancti Zachariæ Papæ, „ qui Dei Ecclesiam summa vigilantia gu- „ bernavit, & clarus meritis quievit in „ pace. „

(3) Il nostro Discorsivo nomina *pag.*14., e altrove Gregorio VII., *pag.*75. Innocenzo I., *pag.*95. Gregorio Magno, e Niccolò I., senza dare a veruno di essi il titolo di Santo. Di Leone IX. *pag.*113. osserva, che „ si trova scritto nel catalogo dei San- „ ti, „ ma esso ne lascia in dubbio la santità, poichè dopo averlo paragonato con Davide adultero, e col Principe degli Apostoli, che fu spergiuro, soggiugne *pag.* 114. „ Leone forse cambiò condotta „ nel termine de' suoi giorni: „ espressione da noi esaminata, e rigettata (§.CXI.).

(4) Essendo stato da S. Bonifacio Arcivescovo di Magonza consultato il Santo Pontefice Zaccaria, come egli regolar si dovesse, trovando Diaconi, Sacerdoti, e Vecovi rei di concubinato, o di adulterio, o che avevano avuto più mogli S. Zaccaria *epist.* 1. *cap.* III. *Collec. Concil. tom. cit. col.*231. gli rispose: „ Si quos (*tua fraternitas*) „ repererit episcopos, præsbyteros, aut dia- „ conos, contra canones vel statuta patrum „ excessisse, id est si in adulterio vel for- „ nicatione inventi fuerint, vel si plures „ uxores habuerunt, aut si sanguinem „ Christianorum, sive paganorum effude- „ runt, vel etiam aliis capitulis canonum „ obvias-

Digitized by Google

„ tutta la lode, e una bella onestà quella di cotesti nostri Signori, che muo-
„ von tanto rumore contro la memoria di Zaccaria Pontefice illustre, e che
„ tutto dì ci rinfacciano la di lui ignoranza nell' aver rigettati gli Antipodi,
„ e la di lui ingiustizia nell' aver qual Eretico condannato Virgilio che li af-
„ fermava? Molto più saggio e moderato egli è certamente M. Holland Pro-
„ testante, il quale nella II. Par. cap. IX. delle sue riflessioni sopra il *Siste-*
„ *ma della Natura* riconosce, e dimostra la vanità di questo argomento. „
Così risponde al D' Alembert, e ad altri Increduli Filosofastri il celebre P. Antonino (5) Valsecchi, alle cui sensate ossevazioni aggiungo 1. Che ancora il Signor Proposto Lodovico Antonio Muratori, a cui il nostro Discorsivo non dovrebbe dare eccezione, fu di (6) avviso, non essere stato dal Santo Pontefice Zaccaria riprovato il Prete Virgilio, perchè precisamente ammettesse gli antipodi, ma perchè infettava di erronee dottrine quella opinione dalla Chiesa riguardata come indifferente. 2. Che il Venerabile Cardinal Baronio all' anno DCCXLVIII. in una nota a quelle parole della lettera di S. Zaccaria a S. Bonifacio, *che vi sia un altro Mondo, e vi sieno altri uomini sotto la terra, e un altro Sole, e un altra Luna*, avverte (7), che l'aver dubitato degli Antipodi non è eresia, ma bensì l' aver sostenuta l' esistenza di piu Mondi, ripugnan-

„ obviasse eos reperit tua sanctitas, nul-
„ la ratione apostolica auctoritate permit-
„ tat sacerdotio fungi, quia tales a suo pro-
„ prio ore falsi nominantur sacerdotes, &
„ pejores ac deteriores secularibus esse no-
„ scuntur, qui se neque a fornicationibus,
„ neque a nefariis matrimoniis abstinent, ne-
„ que ab hominum sanguinis effusione ma-
„ nus servant innoxias. „ Il medesimo Santo Papa nel 1. Concilio celebrato in Roma nell' anno DCCXLIII. promulgò i presenti decreti *tom. eod. col.* 283. *seqq. Cap.* 1. „ Ut episcopi cum mulieribus omnino non „ habitent, ne antiqui hostis fraude decipiantur: *ut* juxta apostolicam vocem, „ *non vituperetur ministerium nostrum*, quia „ scriptum est: *Si quis templum Dei violaverit, disperdet illum Deus*, Cavere nos „ oportet, fratres mei, ab illicitis, ut mundas valeamus ad Deum levare manus; „ scriptum est enim: *Sancti estote, quoniam ego, sanctus sum dicit dominus*, „ *Cap.* II. „ Ut presbyteri vel diaconi subintroductas mulieres nullo modo secum „ audeant habitare, nisi forsitan matrem „ suam aut proximitatem generis sibi habentes, quæ suspiciones effugiant, sicut „ in synodo Nicæna continetur. Si quis „ vero præsumpserit præter statuta agere, „ sacerdotii privetur honore. „ E *cap.* III. „ Ut episcopus, presbyter, & diaconus „ sæculari indumento minime utantur, „ nisi ut condecet tunica sacerdotali; sed „ nec dum ambulaverit in civitate, aut in „ via, aut in plateis, sine operimento „ præsumat ambulare, præter si in itinere „ longo ambulaverit. Quia sicut *mulier „ orans in ecclesia non velato capite, deturpat caput suum*, juxta apostoli vocem, „ ita sacerdos sine operimento deturpat „ suum sacerdotium. Nam si temere præ-
„ sumpserit contra statuta agere, communione privetur, donec quæ statuta sunt „ adimplere maturet. „

(5) *Ragionamento intorno allo Spirito Filosofico* premesso all'Opera intitolata *La Religion vincitrice Padova* MDCCLXXIX. *not.* b, *pag.* 36. *seg.*

(6) Muratori sotto nome di Lamindo Pritanio *De ingeniorum moderatione in Religionis negotio lib.* 1. *cap.* XXIII. *edit. Venet.* MDCCLXVIII. *pag.* 243. „ Neque vero arbitror, Zachariam Pontificem in Virgilium ideo tantum anathema dixisse, quod „ is Antipodas poneret. Adiaphoram hanc „ opinionem inficiebat ille erroribus aliis. „ Nam & Solem alium a nostro, aliamque Lunam incolis iis tribuebat, & pejora fortasse delirabat, „ Veggasi ancora il P. Gian Vincenzo Patuzzi *De sede Inferni in terris quærenda cap.* III. *pag.* 15.

(7) Baronio *ad annum* 748. *num.* 11. *marg.* „ Dubitasse de Antipodis non est hæresis „ sed plures statuisse mundos divinæ repugnat scripturæ, ac proinde hæresis esse „ convincitur. „

Digitized by Google

pugnando ciò manifestamente alla divina Scrittura. 3. Che S. Zaccaria tenne il solio Pontificale dall' anno 741. sino all' anno 752., e non già nei primi tempi. 4. Che se la sentenza degli Antipodi fu nei più rimoti secoli prodotta, e riconosciuta dai Filosofi di Menfi, rigettata fu da Eratostene, e da altri Filosofi accennati dall' (8) Iseo. 5. Che Lucullo presso Cicerone (9) unicamente dice: „ Non asserite voi ancora esservi nella parte della terra a noi „ opposta uomini, che stanno in piedi all' incontro di noi, chiamati da voi „ Antipodi? Perchè ve la prendete assai più contro di me, il quale tali cose „ non dispreggio, che contro quelli, che in udirle vi giudicano pazzi? „ 6. Che Plinio (10) rende testimonianza della controversia, che ardeva fra i letterati, e il volgo circa l' esistenza degli Antipodi. 7. Che Lattanzio (11) ha bensì distinto luogo fra gli antichi Scrittori, ma non fra i Padri della Chiesa. 8. Che Macrobio, il quale visse sotto l' Impero di (12) Teodosio, e probabilmente ancora sotto quello di Onorio, e perciò scrisse dopo Lattanzio, sostenne gli (13) Antipodi. 9. Che l' esistenza degli Antipodi fu impugnata da molti Filosofi prima che contro la medesima si dichiarassero alcuni Padri della Chiesa; che questi non l' abolirono; e che i popoli molti secoli avanti l' avevano esclusa. 10. Che S. Agostino, se negò gli Antipodi, errò in un punto di Geografia per confessione degli stessi Enciclopedisti (14) poco importante: onde i suoi Scritti non saranno perciò meno rispettabili nella Chiesa

(8) *Joseph Iscus in not. ad cap.* XXIV. *lib.* III. *Divinarum Institutionum Lactantii Operum omnium Lactantii edit. Paris.* MDCCXLVIII. *tom.* I. *pag.* 632.

(9) *Cicero in Lucullo cap.* XXXIX. *tom.* II. *pag.* 67. „ Nonne etiam dicitis, esse e re„ gione nobis, e contraria parte terræ, qui „ adversis vestigiis stent contra nostra ve„ stigia, quos antipodas vocatis? Cur mihi „ magis succensetis, qui ista non asper„ nor, quam eis, qui, cum audiunt, de„ sipere vos arbitrantur? „

(10) *Plinius Naturalis Historiæ lib.* II. *cap. LXV. edit. Paris.* MDCLXXXV. *pag.* 217. „ Ingens hic pugna litterarum, contraque „ vulgi: circumfundi terræ undique homi„ nes, conversisque inter se pedibus stare „ & cunctis similem esse cœli verticem, „ ac simili modo ex quacumque parte me„ diam calcari: illo quærente, cur non de„ cidant contra siti, tanquam non ratio præ„ sto sit, ut nos non decidere mirentur „ illi. „

(11) Di Lattanzio scrive S. Girolamo *epist. LVIII. ad Paulinum num.* 10. *tom.* I. *Operum ejusd. col.* 324. Lactantius quasi qui„ dam fluvius eloquentiæ Tullianæ, uti„ nam tam nostra affirmare potuisset, quam „ facile aliena destruxit. „ E in vero parecchi errori in ciò, che al dogma appartiene, trovansi nelle di lui Opere. Per la qual cosa nel celebre Decreto attribuito a S. Gelasio I. *De libris in Ecclesia Catholica legendis vel rejiciendis Bullarii Romani tom.* I. *pag.* 415. le Opere di Lattanzio sono annoverate fra i libri *qui non recipiuntur*.

(12) *Tiraboschi Storia della Letteratura Italiana tom.* II. *lib.* IV. *cap.* III. §. V. *pag.* 485.

(13) *Macrobius in Somnium Scipionis lib.* II. *cap.* V. *edit. Patav.* 1736. *pag.* 120. *seqq.*

(14) *Encyclopedie ou Dictionnaire raisonné art. Antipodes tom.* I. *pag.* 514. „ Nous „ remarquerons ici que S. Augustin conda„ mne á la vèrite, comme hérétique l'opi„ nion qui feroit venir les *antipodes* d'une „ autre race que de celle d' Adam; mais „ il ne condamne pas comme telle, celle „ qui se borneroit purement & simplement „ á l' esistence des *antipodes*. S' il avoit „ pensé á séparer ces deux opinions, il y „ a grande apparence qu' il se seroit décla„ ré pour la seconde. Quoi qu' il en soit, „ quand même il se seroit trompé sur ce „ point peu important de la Geographie, „ ses écrits n'en seront pas moins respe„ ctés dans l' Eglise, sur-tout ce qui con„ cerne les vérités de la foi et de la tra„ dition; et il n' en sera pas moins l'Ora„ cle

sa in tutti i punti, che concernono la verità della fede, e della tradizione, ed egli non cessarà di essere l'oracolo dei Cattolici contro i Manichei, i Donatisti, i Pelagiani, i Semipelagiani &c.

CCCCLIX. Quanto all'insigne Galileo Galilei, è manifesto, e ingenuamente lo confessa Cristiano Wolfio (1) celebre Filosofo, e Mattematico, e Luterano di professione, fino al tempo di Copernico unanimamente, e poscia da non pochi senza eccettuarne lo stesso Ticone di Brae, i passi della Scrittura sul moto del Sole furono pigliati per favorevoli nel loro senso letterale al movimento diurno, ed annuo di quel Pianeta. Quindi generalmente si teneva, che la Terra fosse immobile, e che attorno ad essa si aggirasse il Sole, e che il sistema di Copernico del movimento della Terra, e della immobilità del Sole contrario fosse alla divina Scrittura. Ora il Galilei s' impegnò ad

„ cle des Catholiques contre les Manichéens, les Donatistes, les Pelagiens, „ Semi-pelagiens, ec. „

(1) *Christianus Wolfius in Discursu præliminari* de Philosophia in genere *cap.* VI. *in adnot. ad* §. 168. *Philosophiæ Rationalis edit. Veronensis* MDCCXXXV. *pag.* 65. *seq.* „ Cum *Galilæus* libertate philosophandi in „ detrimentum religionis abuti diceretur. „ Inquisitores... Cardinales non obtrudebant ipsi contradictionem, sed contradictionem patentem monstabant, quam „ ipse Galilæus diffiteri non poterat. Nimirum nemo ignorat, usque ad *Copernici* tempora unanimiter, & postea a „ plerisque, ipso *Tychone de Brahe*, loca „ Scripturæ de motu Solis ita fuisse accepta, ac si sensus litteralis motui solis „ diurno faveret. Recepta igitur Scripturæ interpretatione statuebatur, Terram „ quiescere in centro universi, *Galilæus* „ cum *Copernico* defendebat, Terram & „ motu vertiginis circa proprium axem, „ & motu translationis circa Solem moveri, consequenter non Terram, sed Solem in centro universi quiescere. Patebat igitur contradictio inter assertum „ Galilæi & receptam Scripturæ sacræ interpretationem. Agnovit tamen curia „ Romana, nondum inde sequi hypothesin „ terræ motæ esse falsam: etenim *P. Fabri* „ e Societate Jesu, Pœnitentiarius Romæ „ ad *S. Petrum*, rescripto, quod legitur in „ Transactionibus Anglicanis A. 1665. mense Junio, declaravit, si quando *Copernicani* motum Telluris firmiter demonstraverint, illam ei non adversaturam, „ cum propter scandalum tamquam veritatem eundem proponi non permittatur. „ Nimirum aut a recepta Scripturæ interpretatione in gratiam hypotheseos terræ „ motæ est recedendum, aut eadem est „ retinenda. In utroque casu non evitabitur scandalum, judicio *Fabriano*. Etenim si recepta Scripturæ interpretatio „ retinetur, & tamen defendi permittatur „ motus Telluris tamquam verus: fieri potest, ut hinc aliqui colligant, Scripturam sacram docere, quæ veritati consentanea non sunt: quo posito multæ variis modis consequuntur conclusiones religioni adversæ, prout illi, qui eas infert, his vel aliis hypothesibus fuerit „ addictus. Quodsi a recepta Scripturæ interpretatione in gratiam hypotheseos, „ quæ nondum demonstrata est, recedatur; periculum est non modo, ne forsan „ in posterum hypothesis reperiatur falsa, „ sed & parum conveniens est in casu inevidentiæ Theologum cedere philosopho: „ imo utroque in casu denuo consequentiæ fluunt religioni parum respondentes, „ diversæ pro diversitate hypothesium aliarum, quæ tanquam præmissæ egrediuntur ratiocinia, quibus conclusio infertur. „ Et ita non absque ratione scandalosum „ visum fuit Pœnitentiario laudato receptæ Scripturæ interpretationi nuncium „ mittere, in gratiam hypotheseos philosophicæ. Quamvis autem curia Romana noluit, ne scandalum creetur, ut „ motus Telluris defendatur tanquam verus, antequam demonstretur; non tamen „ ideo prohibuit eodem uti tanquam hypothesi in computandis motibus cœlestibus, & reddendis phænomenorum rationibus. Etenim ipse *Ricciolus* eodem „ motu tanquam hypothesi usus. Imo cum „ *Cassinus* junior, Astronomus Academiæ „ regiæ Scientiarum Parisinæ in Commentariis

Digitized by Google

ad (2) insegnare, e a difendere un tal sistema: onde fu denunciato alla Sacra Congregazione del S. Uffizio, ed essendosi portato a Roma per trattarvi la sua causa, in sequela della determinazione presa nella Congregazione, che si tenne avanti il Sommo Pontefice Paolo V. ai 25. di Febbrajo del 1616., il giorno appresso il Cardinal Bellarmino a nome di Sua Santità benignamente lo ammonì, e il Commissario del S. Uffizio espressamente gli comandò di

„ tariis istius Academiæ A. 1717. adduxe-
„ rit observationes de parallaxi fixarum ad
„ hypothesin istam demonstrandam; ipso
„ facto patet, licere in Ecclesia Romana
„ inquirere in veritatem hypotheseos, quæ
„ receptæ Scripturæ interpretationi adver-
„ satur. „

(2) Ciò risulta dalla sentenza del Cardinali della Sacra Congregazione del S. Uffizio contro il Galilei pronunciata ai 22. di Giugno 1633., qual sentenza coll'abjura fatta da esso Galilei distesamente è riportata dal P. Giambattista Riccioli della Compagnia di Gesù nell' Opera intitolata *Almagestum novum Astronomiam veterem novamque complectens Bononiæ* MDCLI. *lib.* IX. *sect.* IV. *cap. XL. parte posteriore tom.* I. *pag.* 497. *seqq.*, e leggesi a piedi della traduzione Latina del Dialogo del Galilei impressa in Leida nel 1699. *pag.* 488. *segg.*, e nelle giunte al Dialogo della edizione di Firenze del MDCCX. *pag.* 76. *segg.*, e innanzi al IV. Tomo delle Opere del medesimo Galilei dell'ultima edizione di Padova. In essa adunque presso il Riccioli *pag.* 498. si dice: „ Cum tu Galilæe fili
„ quondam Vincentii Galilæi Florentini,
„ ætatis tuæ annorum 70. denunciatus fue-
„ ris 1615. in hoc S. Officio, quod tene-
„ res tanquam veram, falsam doctrinam a
„ multis traditam; solem videlicet esse in
„ centro Mundi, & immobilem, & terram
„ moveri motu etiam diurno: Item quod
„ haberes quosdam discipulos, quos doce-
„ bas eamdem doctrinam: Item quod cir-
„ ca eamdem servares correspondentiam
„ cum quibusdam Germaniæ Mathematicis:
„ Item quod in lucem dedisses quasdam
„ Epistolas inscriptas de maculis Solari-
„ bus, in quibus explicabas eamdem do-
„ ctrinam, tanquam veram: & quod ob-
„ jectionibus, quæ identidem fiebant con-
„ tra te, sumptis ex Sacra Scriptura, re-
„ spondebas glossando dictam Scripturam
„ juxta tuum sensum; cumque deinceps
„ coram exhibitum fuerit exemplar Scri-
„ ptionis in forma Epistolæ, quæ perhibe-
„ batur a te scripta ad quemdam discipu-
„ lum olim tuum, & in ea sectatus Co-
„ pernici hypotheses contineas nonnullas
„ propositiones contra verum sensum, &
„ auctoritatem Sacræ Scripturæ. Volens
„ proinde hoc S. Tribunal prospicere in-
„ convenientibus ac damnis, quæ hinc
„ proveniebant, & increbrescebant in per-
„ niciem Sanctæ Fidei: De mandato Do-
„ mini N. & Eminentissimorum DD. Car-
„ dinalium hujus supremæ ac universalis
„ Inquisitionis, a Qualificatoribus Theo-
„ logis qualificatæ fuerunt duæ propositio-
„ nes de stabilitate & de motu Terræ, ut
„ infra. *Solem esse in centro Mundi, &*
„ *immobilem motu locali, est propositio ab-*
„ *surda, & falsa in Philosophia, & for-*
„ *maliter hæretica; quia expressè contraria*
„ *Sacræ Scripturæ. Terram non esse cen-*
„ *trum Mundi, nec immobilem, sed move-*
„ *ri etiam motu diurno, est item propositio*
„ *absurda, & falsa in Philosophia, & Theo-*
„ *logice considerata, ad minus erronea in*
„ *Fide*. Sed cum placeret interim tum no-
„ bis tecum benigne procedere, decretum
„ fuit in S. Congregatione, habita coram
„ D. N. die 25. Februarii anni 1616. ut
„ Eminentissimus D. Card. Bellarminus
„ tibi injungeret, ut omnino recederes a
„ prædicta falsa doctrina; & recusanti ti-
„ bi, a Commisario S. Officii præciperetur, ut desereres dictam doctrinam, neve illam posses alios docere, nec defendere, nec de illa tractare: cui præcepto si non acquiesceres, conijcerere in carcerem: & ad exequutionem ejusdem Decreti, die sequenti in Palatio coram supradicto Eminentiss. D. Cardinali Bellarmino, postquam ab eodem D. Cardinali benignè admonitus fueras; tibi a D. Commissario S. Officii eo tempore fungente, præceptum fuit, præsentibus Notario & Testibus, ut omnino desisteres a dicta falsa opinione; & in posterum non liceret tibi eam defendere, aut docere quovis modo, neque voce, neque scriptis; cumque promisisses obedientiam, dimissus fuisti. „

Digitized by Google

di non sostenere, o insegnare a voce, o in scritto quella opinione, comechè alla Sacra Scrittura ripugnante, e il Galilei promise di obbedire. Ciò non ostante (3) qualche anno dopo intraprese a stendere il suo *Dialogo dove nei congressi di quattro giornate si discorre sopra i due massimi Sistemi del Mondo Tolemaico, e Copernicano proponendo indeterminatamente le ragioni Filosofiche, e Naturali tanto per l' una, quanto per l' altra parte*, ma con tal arte, che si fa trionfare il Copernicano sistema, e carpita frodolentemente dal Maestro del Sacro Palazzo, che allora era Niccolò Riccardi, la licenza di stamparlo fuori di Roma nell' anno 1632. lo pubblicò in Firenze colle stampe di Giovanni Battista Landini dedicandolo al suo Padrone Serenissimo il Gran Duca di Toscana. Pertanto nell' anno seguente 1633. gli convenne far di nuovo il viaggio di Roma per rendervi ragione della sua condotta, ed avendo esso riconosciuto per Opera sua il mentovato Dialogo, e confessato di avere incominciato a comporlo dieci, o dodici anni prima, e conseguentemente dopo l' ordine intimatogli di non più difendere, e insegnare il sistema della immobilità del Sole, e del moto della terra, e di avere domandato licenza di pubblicare il predetto Dialogo senza manifestare ai Ministri Pontificj, che la concedettero, il comando fattogli nell' anno 1616., e di avere in più luoghi di quel Dialogo proposto gli argomenti a favore della rigettata opinione di Copernico in guisa tale, che al Lettore sembrassero convincenti, e poco meno che insolubili, fu egli convinto di manifesta trasgressione dell' indicato precetto per avere nel divisato Dialogo difeso una sentenza già condannata, e in sua presenza dichiarata tale, poichè in quell' Opera con varii giri, e riggiri di parole studiavasi persuadere di lasciarla come indecisa, ed espres-

(3) *Ibid. pag. cit., & seq.* „ Ut prorsus „ tolleretur tam perniciosa doctrina, ne- „ que ulterius serperet in grave detrimen- „ tum Catholicæ veritatis, emanavit Decre- „ tum a Sacra Congregatione Indicis, quo „ fuerunt prohibiti libri, qui tractant de „ hujusmodi doctrina; & ea declarata fuit „ falsa, & contraria Sacræ ac Divinæ Scri- „ pturæ. Cumque postremo comparuisset „ hic liber Florentiæ editus Anno proxime „ præterito, cujus inscriptio ostendebat, „ te illius autorem esse, siquidem titulus „ erat *Dialogo di Galileo Galilei delli due* „ *massimi Sistemi del Mondo, Tolemaico,* „ *e Copernicano*, cum simul cognovisset „ Sacra Congregatio ex impressione prædi- „ cti libri convalescere in dies magis ma- „ gisque falsam opinionem de motu Ter- „ ræ, & stabilitate Solis: fuit prædictus „ liber diligenter consideratus, & in ipso „ deprehensa est aperte transgressio præ- „ dicti præcepti, quod tibi intimatum fue- „ rat: eo quod tu in eodem libro variis „ circumvolutionibus satagis ut persuadeas, „ eam a te relinqui tamquam indecisam, „ & expresse probabilem, qui pariter est „ gravissimus error, cum nullo modo pro- „ babilis esse possit opinio, quæ jam de- „ clarata ac definita fuerit contraria Scri- „ pturæ divinæ. Quapropter de nostro man- „ dato evocatus es ad hoc S. Officium, „ in quo examinatus cum juramento agno- „ visti dictum librum, tanquam a te con- „ scriptum, & typis commissum. Item „ confessus es decem aut duodecim circi- „ ter ab hinc annis postquam tibi factum „ fuerat præceptum ut sùpra, coeptum a „ te scribi dictum librum. Item quod pe- „ tiisti licentiam illum evulgandi, non si- „ gnificans tamen illis, qui tibi talem fa- „ cultatem dederunt, tibi præceptum fuis- „ se, ne teneres, defenderes, doceresve „ quovis modo talem doctrinam. Confes- „ sus es pariter, Scripturam prædicti libri „ pluribus in locis ita compositam esse, „ ut Lector existimare possit argumenta, „ ducta pro parte falsa, esse ita enuncia- „ ta, ut potius præ illorum efficacia pos- „ sent

espressamente probabile con gravissimo errore, non potendo essere in verun conto probabile una opinione dichiarata, e definita contraria alla divina Scrittura. Laonde i Cardinali Borgia, Centini, Bentivoglio, Scaglia, Antonio Barberini, Zacchia, Gessi, Verospi, Francesco Barberini, e Ginetti Inquisitori Generali contro l' eretica pravità col consiglio dei Teologi, e Giuristi Consultori di quella Congregazione ai 22. di Giugno dello stesso anno 1633. dichiararono (4) Galilei gravemente sospetto di eresia per avere creduto, e tenuto una dottrina falsa, e contraria alle sacre, e divine Scritture, vale a dire, che il Sole fosse centro dell' Orbe terraqueo, e non si movesse dall' Oriente all'Occidente, e che si movesse la Terra, nè fosse centro del Mondo, e potersi abbracciare, e difendere come probabile una opinione dichiarata, e definita contraria alla Sacra Scrittura, l' obbligarono ad abjurare in loro presenza i sopradetti errori, ed eresie, e qualunque

„ sent adstringere intellectum, quam facile dissolui, excusans te, quod incurreris in errorem adeo (ut dixisti) alienum a tua intentione, eo quod scripseris in formam dialogi, & propter naturalem complacentiam, quam quilibet habet de propriis subtilitatibus, & in ostendendo se magis argutum; quam sint communiter homines in inveniendo etiam ad favorem propositionum falsarum ingeniosos, & apparentis probabilitatis discursus. Et cum adsignatus tibi fuisset terminus conveniens ad tui defensionem faciendam, protulisti testificationem ex authographo Eminentissimi D. Card. Bellarmini a te, ut dicebas, procuratam ut te defenderes a calumniis inimicorum tuorum, qui dictabant, te abiurasse, & punitum fuisse a S. Officio: in qua testificatione dicitur te non abiurasse, neque punitum fuisse, sed tantummodo denuntiatam tibi fuisse declarationem factam a Domino Nostro, & promulgatam a S. Congregatione Indicis, in qua continetur doctrinam de motu terræ, & stabilitate Solis contrariam esse Sacris Scripturis, ideoque defendi non posse, nec teneri. Quare cum ibi mentio non fiat duarum particularum præcepti, videlicet *docere & quovis modo*, credendum est, in decursu quatuordecim aut sexdecim annorum eas tibi e memoria excidisse, & ob hanc ipsam causam te tacuisse præceptum, quando petisti facultatem librum typis mandandi, & hoc a te dici non ad excusandum errorem, sed ut adscriberetur vanæ ambitioni potius, quam malitiæ. Sed hæc ipsa testificatio producta ad tui defensionem, tuam causam magis aggravavit, siquidem in ea dicitur prædictam opinionem esse contrariam Sacræ Scripturæ, & tamen ausus es de illa tractare, eam defendere, & persuadere tanquam probabilem: neque tibi suffragatur facultas a te artificiose, & callide extorta, cum non manifestaveris præceptum tibi impositum. „

(4) *Ibid. pag.* 499. „ Invocato ... Sanctissimo nomine Domini Nostri Jesu Christi, & ipsius gloriosissimæ Matris semper Virginis Mariæ, per hanc nostram definitivam sententiam, quam sedendo pro tribunali de consilio, & iudicio Reverendorum Magistrorum Sacræ Theologiæ, & Juris utriusque Doctorum nostrorum Consultorum proferimus in his scriptis causam, & causas coram nobis controversas inter Magnificum [illegible]lum Sincerum utriusque Juris Doctorem S. hujus Officii Fiscalem Procuratorem ex una parte, & te Galilæum Galilæi reum hic de præsenti processionali scriptura inquisitum, examinatum, & confessum ut supra ex altera, dicimus, pronunciamus, iudicamus, & declaramus te Galilæum supradictum ab ea, quæ deducta sunt in processu scripturæ, & quæ tu confessus es ut supra, te ipsum reddidisse huic S. Officio vehementer suspectum de hæresi, hoc est quod credideris, & tenueris doctrinam falsam, & contrariam Sacris ac Divinis Scripturis, Solem videlicet esse centrum orbis terræ, & eum non moveri ab Oriente ad Occidentem, Terram moveri, nec esse centrum Mundi, & posse teneri, ac defendi tanquam probabilem opinionem aliquam, postquam declarata ac definita fuerit contraria Sacræ Scripturæ; & consequenter te incurisse omnes censuras, & pœnas a

„ Sacris

lunque altro errore, ed eresia opposta alla dottrina della Cattolica, e Apostolica Romana Chiesa, ed a giurare di non più tenere, o insegnare proposizione alcuna, che lo rendesse sospetto di eresia, o di errore in materia di fede, come egli sinceramente abjurò, e (5) promise; decretarono la proibizione del suo Dialogo, promulgata dipoi dalla Congregazione dell' Indice ai 23. di Agosto del seguente anno anno 1634.; e condannarono esso Galilei alla prigionia nelle carceri del S. Uffizio ad arbitrio della stessa Congregazione, e per salutevole penitenza gl' ingiunsero di recitare nei tre consecutivi anni una volta la settimana i sette Salmi penitenziali. Ma la condannazione alle carceri del S. Ufficio gli fu subito permutata (6) dal Sommo Pontefice, che in quel tempo era Urbano VIII., in una relegazione, o confine al Palazzo, e giardino dei Medici alla Trinità di Monti, appartenenti al Gran Duca di Toscana. Poscia al principio di Luglio gli fu permesso di andarsene a Siena assegnatogli per carcere quell' Arcivescovato, ove da Monsignore Arcivescovo Piccolomini accolto fu, e trattato con amorevolissima distinzione. Finalmente verso il principio di Decembre gli fu permutata la strettezza di quel Palazzo nella libertà della campagna, onde egli se ne tornò alla Villa di Bellosguardo, e dopo ad Arcetri vicino alla sua cara Patria Firenze. Nè minore piacevolezza fu usata con lui nel tempo, in cui si agitò la sua causa: poichè dapprima gli fu accordato di abitare nella casa dell' Ambasciatore del gran Duca, Francesco Niccolini: indi, quando s' incominciò il processo, nel qual tempo, secondo le ordinarie leggi, avrebbe dovuto stare in

„ Sacris Canonibus, & aliis Constitutioni-
„ bus generalibus & particularibus contra
„ hujusmodi delinquentes statutis, & pro-
„ mulgatis. A quibus placet nobis ut ab-
„ solvaris, dummodo prius corde syncero,
„ & fide non ficta coram nobis abiures,
„ maledicas, & detesteris supradictos er-
„ rores, & hæreses, & quemcumque alium
„ errorem, & hæresim contrariam Catholi-
„ cæ, & Apostolicæ Romanæ Ecclesiæ ea
„ formula, quæ tibi a nobis exhibebitur.
„ Ne autem tuus iste gravis, & pernicio-
„ sus error ac transgressio remaneat om-
„ nino impunitus, & tu imposterum cau-
„ tior evadas, & sis in exemplum aliis,
„ ut abstineant ab hujusmodi delictis, de-
„ cernimus ut per publicum edictum pro-
„ hibeatur liber Dialogorum Galilæi Gali-
„ læi, te autem damnamus ad formalem
„ carcerem huius S. Officii ad tempus ar-
„ bitrio nostro limitandum, & titulo pœ-
„ nitentiæ salutaris præcipimus, ut tribus
„ annis futuris recites semel in hebdoma-
„ da septem psalmos pœnitentiales: re-
„ servantes nobis potestatem moderandi,
„ mutandi, aut tollendi omnino vel ex par-
„ te supradictas pœnas, & pœnitentias. „

(5) Come costa dalla formola dell'abjura fatta dal medesimo Galilei *ibid. pag.499.seq.*

(6) Tiraboschi Storia della Letteratura Italiana *tom.*VIII. *lib.*II. *cap.* II. §. VII. *pag.* 147. *seg.*, ove cita le lettere di Francesco Niccolini Ambasciatore del Gran Duca di Toscana al Signor Balì Cioli circa la causa del Galilei, le quali si leggono fra le *Lettere inedite di uomini illustri pubblicate da Monsignor Angelo Fabroni in Firenze* MDCCLXXV. Il Chiaro Autore delle *Lettere Apologetiche della punizione degli Eretici, e del Tribunale della Santa Inquisizione lettera* XIX. *tom.* II. *pag.* 51. scrive: „ So da buona parte, che se permesso mi „ fosse di rincontrare, ed esporre le più „ minute circostanze della Causa del Ga- „ lileo, potrei dire assai più per difendere „ il Tribunale del S. Offizio di quello che „ ho trovato nel Valsecchi (*Relig. vindic. par.*1. *pag.*26., *&* 27. *nota* b., ovvero *Ragionamento intorno allo Spirito Filosofico „ pag.*37., *e* 38., e *pag.*58. *nel testo, e nella „ nota parimente* b.), e varj altri Libri; „ e farei comparire evidentemente, che in „ questa più, che in altra mai risplende „ chiaramente il disinteresse, l' equità, la „ moderazione, e dolcezza di questo Tri- „ bunale. „

Digitized by Google

in ristretto carcere, gli furono assegnate le stanze proprie del Fiscale del S. Uffizio, di modo che non solo egli abitava fra i Ministri, ma rimaneva aperto, e libero di potere andare fin nel cortile di quella casa, e gli fu permesso, che il suo servitore medesimo lo servisse, e vi dormisse, e quello, che è più, che andasse, e tornasse donde gli piaceva, e che i medesimi servitori del Niccolini gli portassero dalla casa del medesimo le vivande in camera, e se ne tornassero alla detta casa mattina, e sera, e al primo di Maggio fu rimandato a casa del suddetto Ambasciatore, benchè non fosse ancora finito il processo, e gli fu anche conceduto di uscire talvolta a sollievo.

CCCCLX. Non si può dunque dai due riferiti fatti trarre argomento, onde provare, che „ se mai i progressi dello spirito nazionale s' innalzarono „ su le comuni opinioni, furono tosto incatenati colla pubblica condanna dei „ libri, e con una dichiarata persecuzione contro gli Autori, „ e che „ non „ andarono esenti da tale oppressione le più saggie produzioni dei più rinomati Genj dell' Europa. „ Non dal primo. Conciosiacchè Virgilio non fu accusato, perchè innalzatosi su la comune opinione del volgo ammettesse gli Antipodi, ma perchè portava la fama, che egli dicesse esservi sotto la terra altro Mondo abitato da altri uomini con un altro Sole, e un' altra Luna. Ora l' asserire, che sotto la terra vi fosse un altro Mondo con altri uomini con un altro Sole, e un' altra Luna non era una novità contraria alla Sacra Scrittura, da cui apprendiamo avere Iddio creato questo solo Mondo, e che perciò meritava di essere riprovata, e di essere escluso dalla comunione dei Fedeli chi ammonito continuasse a pertinacemente difenderla? Non dal secondo. Imperocchè il Galilei aveva contravenuto al precetto intimatogli nell' anno 1616., e trasgredito il Decreto della Congregazione dell' (1) Indice, e nel suo Dialogo non aveva parlato ipoteticamente, e per supposizione della mobilità della terra, come era stato ordinato (§. preced.). Pertanto non dovendosi tollerare un libro, che apporta scandalo ai Fedeli, inducendoli a dubitare della veracità dei divini oracoli, e meritando esemplare castigo colui, che ardisce violare i comandi, e le leggi dei suoi Superiori in una materia gravissima, e rilevantissima, nessuna persona equa, ed onesta qualificarà di oppressione la pubblica condanna di quel Dialogo, e la sentenza contro l' Autore del medesimo proferita, ma piuttosto ammirarà la moderazione, e la dolcezza del Sommo Pontefice in quella scabrosissima causa: giacchè i difensori più impegnati del Copernicano sistema, confessano, che la immobilità del Sole, e la mobilità della Terra non è stata peranche dimostrata, nè vi è speranza di (2) dimostrarla: onde resta pienamente giustificata la condotta

(1) Riferito nella raccolta dei Decreti *num. XIV. Indicis librorum prohibitorum Alexandri VII. jussu editi Romæ 1664. pag. 307. seq.*, dal P. Riccioli *loc. cit. pag. 496.*, e dal P.M. Salvatore Maria Roselli dei Predicatori *Summæ Philosophicæ ad mentem Angelici Doctoris S. Thomæ Aquinatis secundæ secundæ partis pag. 188. seq. not. 1.*

(2) Roselli *part. cit. pag. 189. not. 2.* „ Hugenium, Newtonum, Gregory, aliosque „ celebres Astronomos laudat Niewentytius *l'Existence de Dieu* l. 3. c. 7. qui dixere

dotta delle Romane Congregazioni del S. (3) Uffizio, e dell' Indice, le quali vietando di sostenere quel sistema come Tesi, rimossero lo scandalo, che ne sarebbe seguito o abbandonando la comune intelligenza, e il senso letterale di tanti passi della Sacra Scrittura in grazia di una opinione non ancora dimostrata, e che poteva col tempo ritrovarsi falsa, o mettendo in contraddizione con una verità naturale i detti dei Scrittori divinamente ispirati (§. CCCCLIX. not. 1.), e col permettere di servirsene come d' ipotesi, non incatenarono gl' ingegni, nè chiusero l' adito ai progressi delle scienze naturali dalla Chiesa in tutti i tempi favorite, e (4) promosse.

CCCCLXI. Instabile del pari, se non più rovinoso è il fondamento, a cui il Discorsivo appoggia le altre sue calunniose asserzioni, di non avere i Papi nella proibizione dei libri tenuto conto della differenza, che passa fra la Sede di S. Pietro, e la Curia Romana, tacciando *di eresia, e di empietà tutto ciò, che fu scritto contro le intraprese della Corte di Roma su le Signorie dei Regnanti, malgrado l' antico costume dei Concilj, e dei SS. Padri, che chiamarono erronee, scismatiche, e sediziose le sole opinioni, che si oppongono al Codice delle Leggi religiose*, e appellando *eretici i sostenitori delle Regalie del Trono*, e di aver voluto *sempre impiegare le armi spirituali per sostenere gli abusi introdotti dalla ignoranza dei tempi, e dalla corrutela della sana dottrina* (§. CCCCLVII.). Conciosacchè egli in prova di coteste accuse reca i due Brevi, coi quali Papa Clemente XI. non ebbe difficoltà di proibire le Scritture di tre Giureconsulti Napoletani Difensori dell' editto di Carlo VI *di non potersi conferire benefizj del Regno ai Forastieri*, e dichiararle false, sediziose, ed anche sospette di eresia, quando la condanna di quelle Scritture, anzichè confermare le riferite imputazioni, le abbatte, e distrugge: poichè dalle censure dei (1) Teologi, i quali maturamente esaminarono le suddette Scrit-

„ xere, nonnisi temere affirmari posse, tel-
„ luris motum esse demonstratum. Ipse
„ de la Landius *Abbregè d'Astron.* §.408.
„ fatetur, hac in re haberi non posse de-
„ monstrationem proprie dictam; quamvis
„ addat, ejusmodi demonstrationem in
„ Physicis locum non habere. Quod si
„ talis demonstratio nec habetur, nec ha-
„ beri potest; quid nos cogit, ut a sensu
„ litterali S. Scripturæ discedamus? „ Veggasi l'Annotazione per la pag. 165. segg. del tomo VIII. della *Storia della Letteratura Italiana del Cavaliere Abate Girolamo Tiraboschi Roma* MDCCLXXXV. *pag.* VIII.

(3) Riccioli *pag. cit. seq.*

(4) Come è stato provato ampiamente dal Ch. Tiraboschi nella *Storia della Letteratura Italiana*, e da altri. Veggasi *De naturalibus disciplinis a Christiana Religione non alienis Exercitatio Romæ* 1784.

(1) Clemente XI. *Const.* CXXXVII. *Bullar. Rom. tom.* X. *part.* 1. *pag.* 230. „ Cum,
„ sicut Nobis innotuit, in lucem prodierint
„ videlicet: *I. Ragioni del Regno di Napoli nella Causa de' suoi Benefici Ecclesiastici, che si tratta nel Real Consilio della Maestà del Re nuovamente a tal' affare ordinato* 18. *Giugno* 1708. 11. *De re beneficiaria dissertationes tres, ubi Caroli III. Austr. Hispan. Regis Pii, felicis Victoris PP. Augusti Edictum, quo fructuum capionem in Sacerdotiis externorum, & vagantium Clericorum jubet, tum summo, tum optimo jure recte, atque ordine factum demonstratur. Rex qui sedet in solio Judicii dissipat omne malum intuitu suo Prov.* 20. *anno* 1708. III. *Considerazioni Teologico-Politiche fatte a prò degli Editti di S. Maestà Cattolica intorno alle rendite Ecclesiastiche del Regno di Napoli parte prima nell' anno* 1708. Venerabiles vero fratres nostri S. R. Ecc. Cardinales in tota Republica Christiana contra hæreticam
„ pra-

Scritture, e dalle due Opere del nostro celebratissimo Majella intitolate, la prima *Regni Neapolitani erga Petri Cathedram religio adversus calumnias Anonymi vindicata anno MDCCVIII.*, l'altra *Apologeticus Christianus, quo Anonymi conviciatoris error veritate, livor caritate dispellitur*, abbiamo, che in quelle si contenevano proposizioni false, malsonanti, temerarie, sediziose, erronee, ingiuriose alla Sede Apostolica, sovversive della unità, e del primato della medesima Santa Romana Chiesa, affatto distruttive della libertà, e immunità Ecclesiastica, sospette di eresia, prossime allo scisma, ed alla eresia, anzi ancora eretiche rispettivamente, vale a dire proposizioni, che si opponevano al Codice delle Leggi religiose. Nè di qualità diversa sono tutte le altre Opere dei pretesi patrocinatori delle Regalie del Trono, dai Romani Pontefici condannate colle qualifiche di erronee, scismatiche, ed eretiche, e all'Anonimo non riuscirà d'indicarne una, che non sia di tali censure meritevole. Riconosca egli pertanto, e detesti il suo livore, e la sua malignità nell'imporre ai Papi di aver confuso le idee, e di non aver tenuto conto della differenza, che passa fra la Sede di S. Pietro, e la Corte Romana, nell'accusare la Corte di Roma d'intraprese su le Signorie dei Regnanti, e nel calunniare i Sommi Pontefici di aver chiamato Eretici i sostenitori delle Regalie del Trono, di essersi appoggiati a false pretensioni su le legittime Sovranità dei Regnanti, e di aver voluto sempre impiegare le armi spirituali per sostenere gli abusi introdotti dalla ignoranza dei tempi, e dalla corrutela della sana dottrina: menzogne tutte cotanto sfacciate, e manifeste, che perfino un miscredente non affatto sfrontato si vergognarebbe di averle proferite. Imperocchè i Papi hanno sempre distinto il Religioso dal Politico, e il Pontificato dal Principato temporale; ben lontani dall'usurparsi gli altrui legittimi diritti, efficacemente adoprati si sono per mantenerli, e farli rispettare; non hanno giammai tacciato di eresia, e di empietà proposizioni, che non ferissero la Cattolica credenza; ed hanno usato delle armi spirituali secondo la potestà da Dio ricevuta per togliere gli abusi, e conservare illibato il deposito della Cristiana dottrina, come dalla stessa condanna delle Scrit-

„ pravitatem generales Inquisitores a Se-
„ de Apostolica specialiter deputati, au-
„ ditis Librorum hujusmodi censuris sibi
„ relatis, illos tamquam continentes pro-
„ positiones falsas, male sonantes, teme-
„ rarias, seditiosas, erroneas, sedi Apo-
„ stolicæ injuriosas, unitatis, & primatus
„ ejusdem S. R. Eccl. eversivas, libertа-
„ tis, & immunitatis Ecclesiasticæ peni-
„ tus destructivas, suspectas de hæresi,
„ schismati, & hæresi proximas, imo etiam
„ hæreticas respective, omnino damnan-
„ dos, & prohibendos esse censuerint.
„ Hinc est, quod Nos pro commissa No-
„ bis divinitus gregis Dominici cura ani-
„ marum pretioso Salvatoris, & Domini
„ nostri Jesu Christi Sanguine redempta-
„ rum periculis, atque detrimentis, quæ
„ ex eorumdem Librorum lectione, &
„ usu provenire possent, pastorali solli-
„ citudine quantum cum Domino possu-
„ mus, occurrere volentes, de memora-
„ torum Cardinalium consilio, ac etiam
„ motu proprio, & ex certa scientia, &
„ matura deliberatione nostris, deque Apo-
„ stolicæ potestatis plenitudine, Libros su-
„ pradictos, & eorum quemlibet, ubicum-
„ que, & quocumque alio idiomate, seu
„ quavis editione, & versione hucusque im-
„ pressos, ac manu descriptos, ant inpo-
„ sterum imprimendos, & describendos
„ tenore præsentium damnamus, & re-
„ probamus, ac legi, ac retineri prohibe-
„ mus. „

Digitized by Google

Scritture, di cui trattiamo, avrebbe potuto di leggieri apprendere il nostro Anonimo Discorsivo, se fosse stato imbevuto dei dogmi dalla Cattolica Chiesa insegnati, e pesato avesse quelle Opere colle bilancie del Santuario. Ma egli disgraziatamente è del numero di coloro, che hanno deviato dalla fede, e sono caduti in un abisso di perniciosissimi errori, massimamente riguardo alla potestà della Chiesa, e al Primato di giurisdizione del Romano Pontefice: onde attribuiscono ai Principi Laici un' autorità, che a loro non compete, e tacciano di usurpazioni della Corte di Roma i diritti della Sede Apostolica fondati su la divina istituzione del Principe degli Apostoli S. Pietro a supremo Pastore della Chiesa militante; e neppure ha letto i titoli delle Scritture, che falsamente afferma essere state da Clemente XI., malgrado l' antico costume dei Concilj, e dei SS. Padri, dichiarate false, sediziose, ed anche sospette di eresia, e i due Brevi, co' quali esse furono proscritte, Conciosiacchè, se letto gli avesse, e fosse stato a giorno degli Editti, a favore dei quali pubblicate furono le mentovate Scritture, non avrebbe asserito, che da Carlo VI. con suo Editto era stato vietato di non potersi conferire benefizj del Regno a forastieri, che tal editto fu sostenuto da tre insigni Giureconsulti Napoletani, e che Papa Clemente XI. non ebbe difficoltà di proibire con due terribili Brevi le Scritture di quegli uomini valenti: ma 1. Che Carlo di questo nome poi VI. fra gl' Imperadori con Reale dispaccio (2) segnato in Barcellona ai 2. di Marzo del 1708. ordinò al Conte di Daun suo Vicerè in questo Regno di proibire, che si estraessero *da Napoli, e da tutto il Regno capitali per Roma, e per lo Stato Ecclesiastico*, e di sequestrare le rendite Ecclesiastiche godute da quelli, che si trovavano fuori del Regno, e gli significò, che gli restava *in particolar pensiero che di la in avanti gli stranieri non* cogliessero *i frutti de' benefizj, e delle rendite Ecclesiastiche, ma* dovessero *cedere in utile de' figli di cotesto Regno*. 2. Che agli 8. di Giugno dello stesso anno il Conte di Daun pubblicò un Editto sottoscritto da lui, e dai cinque Reggenti, i quali formavano la Giunta del Collaterale, nel quale si comandava, „ che (3) qualunque persona di qualsivoglia stato, „ grado, e condizione, ancorchè privilegiata non *ardisse* per se, nè per in„ terposta persona diretta, nè indirettamente estrarre, nè fare estrarre da „ questo Regno alcuna sorta di danajo, in qualunque quantità, speçie, o „ mone-

(2) Riferito distesamente nell' Opera intitolata: *Considerazioni Teologico-Politiche fatte a prò degli Editti di S. Maestà Cattolica intorno alle rendite Ecclesiastiche del Regno di Napoli parte prima pag. 15. seg.* „ Essendo il mio principal fine in tutto „ ciò, che si goda il maggior bene, & „ utilità de' miei vassalli, v' incarico, che „ vogliate communicare a cotesta mia fe„ delissima Città la risoluzion, che ho pre„ sa in ordine, che non si estragga capi„ tale alcuno da cotesto Regno per Ro„ ma, e del sequestro delle rendite Eccle„ siastiche per quei, che si trovan fuori „ di quello; perchè mi è sensibilissimo, „ che la sostanza, che produce, abbia da „ servire per impinguare quei i quali assi„ stano in quella Corte; restando in par„ ticolar pensiero, che da qui avanti si „ eviti questo si pregiudiziale abuso, ov„ viando l' inconveniente, che gli stranie„ ri colgano i frutti de' benefici, e delle „ rendite Ecclesiastiche: ma debban cede„ re in utile de' figli di cotesto Regno, „ per lo paternale amore, con cui li mi„ ro. „

(3) Ivi *pag.* 28.

Digitized by Google

„ moneta di qualsisia Dominio per trasportarlo in Roma, o in altro qualsi-
„ sia luogo dello Stato Ecclesiastico, „ e „ che niuna persona di qualsisia
„ stato, grado, e condizione diretta, nè indirettamente *ardisse* ricevere, nè
„ far pagar danajo di sorte alcuna, per qualunque causa o pretesto, ancor-
„ chè privilegiato, come di sopra, affin di corrispondere nella detta Città
„ di Roma, o altre Città, Terre, e luoghi dello stato Ecclesiastico tanto
„ per ordini, quanto per lettere di cambio, benchè per via di giro, Geno-
„ va, Livorno, Piacenza, Venezia, o altre Piazze. „ 3. Che agli 11. del detto mese fu affisso in Napoli un Editto, in cui si notificava avere (4) „ S. E.
„ con biglietto per Segreteria di Guerra premurosamente incaricato alla Cor-
„ te di Monsignor Cappellan Maggior di Sua Maestà, che Dio guardi, in
„ questo Regno il sequestro di tutti li beneficj, e rendite Ecclesiastiche,
„ che si godevano, e possedevano, tanto dentro *quella* Fedelissima Città,
„ suoi Ristretti, e Casali, quanto in tutto il presente Regno, da persone
„ che si *trovavano* fuori di esso Regno di qualsivoglia sfera, o qualità si
„ fossero, e che tutto il frutto di quelli, che perveniva, o perverebbesi,
„ si depositasse nel Banco del Sacro Monte della Pietà di quella predetta Fe-
„ delissima Città a disposizione di S. E. senza che si potesse divertire quan-
„ tità veruna di quel Capitale senza ordine espresso di detta Maestà, e per-
„ ciò si ordinava, e comandava a tutte, e qualsivogliano persone di qual-
„ sivoglia stato, grado, e condizione si fossero di rivelare nel detto Tribu-
„ nale dell' Illustrissimo, e Reverendissimo Monsignor Cappellan Maggiore
„ tutte, e qualsivogliano rendite, entrate, pensioni, livelli, vitalizj, o al-
„ tra qualsivoglia corresponzione per qualsivoglia titolo, e causa che si te-
„ nessero, e possedessero in quella Fedelissima Città di Napoli, suoi Ri-
„ stretti, e Casali da persone Ecclesiastiche abitantino, che si trovassero
„ fuori di questo predetto Regno. „ 4. Che in difesa di quelli Editti furo-
no stampate in Napoli tre Scritture senza nome degli Autori, e senza data del luogo, co' seguenti titoli I. *Ragioni del Regno di Napoli nella causa de' suoi beneficj ecclesiastici che si tratta nel Real Consiglio della Maestà del Re nuovamente a tale affare ordinato*. II. *De re beneficiaria Dissertationes tres, ubi Caroli III. Austrii Hisp. Regis Pii, Felicis, Victoris PP. Augusti edictum, quo fructuum capionem in Sacerdotiis Externorum, & Vagantium Clericorum jubet, tum summo, tum optimo jure, recte, atque ordine factum, demonstratur*. Rex, qui sedet in solio Judicii, dissipat omne malum intuitu suo *Prov.* 20. *A. D. M. DCC. VIII.* III. *Considerazioni Teologico-Politiche fatte a pro degli Editti di S. Maestà Cattolica intorno alle Rendite Ecclesiastiche del Regno di Napoli. Parte I. nell' Ann. MDCCVIII.* 5. Che avendo la stessa Potestà Secolare, col di cui nome erano emanati quegli Editti, dato ordini per la loro abolizione, e revoca, Clemente XI. con un Breve (5), che incomincia *Alias cum*

(4) Ivi *pag.* 29. Vedi il Conte, e Marchese Francesco Maria Ottieri *Istoria delle guerre avvenute in Europa, e particolarmente in Italia lib.* XIII. *tom. V. pag.* 83. *segg.*

(5) Fra le Costituzioni di quel Pontefice *num.* CXXIX. *Bullar. Rom. part. cit. pag.* 217. *seqq.*, ove §. 3. *pag.* 218. si dice: „ Cum autem, sicut Nobis nuper innotuit, „ ab

cum ad Apostolatus nostri notitiam dei 5. Ottobre del 1709. dichiarò di nessun valore i medesimi Editti. 6. Che il predetto Pontefice con altro Breve, il cui principio è *Cum sicut Nobis innotuit* dei 17. Febbrajo del 1710., condannò le tre accennate Opere in difesa degl' indicati Editti composte, la prima da Alessandro (6) Riccardi, la seconda da Don Gaetano Argenti Consigliere del Re nel supremo Consiglio di Santa Chiara, e nel Consiglio della Real Giurisdizione, e la terza da Costantino Grimaldi, come contenenti proposizioni non solo false, sediziose, ed anche sospette di eresia, ma di più prossime allo scisma, e alla eresia, anzi ancora rispettivamente eretiche, oltre le altre qualifiche sopra riferite (not. 1.) . 7. Che essendo nato dubbio, se la condanna delle *Considerazioni Teologico - Politiche &c.* si estendesse alla Parte seconda della stessa Opera stampata nell' anno MD. CCIX., perchè nel titolo trascritto dalla prima pagina, e riferito nel Breve di proibizione leggevasi *Parte prima nell' anno* 1708., il Santo Padre col Breve (7) *Nuper Nos per quasdam in simili forma Brevis* in data dei 24. di Marzo

„ ab eadem Sæculari potestate, cujus nomine præmissa contra Jura, & rationes „ Ecclesiastici Ordinis, ut præfertur, gesta fuerunt, talia tandem pro illorum, „ atque inde secutorum quorumcumque revocatione, rescissione, ac retractatione „ mandata prodierint, ut merito sperare „ possimus, unde nobis oborta fuit justa, „ ac diuturna amaritudinis causa, brevi „ dandam esse amplam materiem gratias „ agendi misericordiarum Patri, quod antiqui hostis conatus deteriora consilia „ mentibus hominum insinuantis irritos fecerit, inclytumque illud nomen, in quo „ Sancta Dei Ecclesia tutelam, atque salutem, nec non validum inter pericula „ præsidium toties est nacta, a veteri sua, „ ac præclara laude deflectere non permiserit. Hinc est quod Nos, qui Jurium Ecclesiasticorum assertores in Terris a Domino constituti sumus simulque omnium „ Christifidelium curam, & solicitudinem „ gerimus, Ecclesiæ idemnitati, ultra ei „ præjudicialium prædictorum revocationem, ac retractationem, eadem auctoritate, qua illa peracta fuerant, sicut præmittitur, faciendam, Apostolici etiam Judicii nostri accessione efficacius, ac uberius consulere, ac alias animarum saluti quantum nobis ex alto conceditur „ prospicere cupientes, nec non omnium, „ & singulorum, quæ in præmissis, seu illorum occasione quovis modo acta, & „ gesta fuerunt, seriem, causas, & circumstantias, etiam aggravantes, aliave quæcumque etiam specificam, & individuam „ mentionem, & expressionem requirentia, præsentibus pro plene, & sufficienter expressis, exacte specificatis habentes: Motu proprio, ac ex certa scientia, „ & matura deliberatione nostris, deque „ Apostolicæ potestatis plenitudine, Edicta, seu Mandata supradicta aliaque præmissa cum omnibus, & singulis in eis „ eorumque quolibet contentis, ac inde „ secutis, & quandocumque secuturis, ipso „ Jure nulla, irrita, invalida, inania, viribusque, & effectu penitus, & omnino „ vacua ab ipso initio fuisse, & esse, ac „ perpetuo fore, neminemque ad cujusli- „ bet eorum observantiam teneri, imo nec „ a quopiam observari potuisse, vel debuisse, neque ullum statum facere, vel „ fecisse, sed perinde ac si nunquam emanassent, vel facta non fuissent, pro non „ extantibus, & non factis perpetuo habe- „ ri debere tenore præsentium declaramus. „

(6) Francesco Antonio Zaccaria *Storia Letteraria d' Italia vol.* IX. *part* 1. *lib.* III. *cap. V. pag.* 178. Contro la prima di queste tre Operette pubblicò il Ch. Majella il libro sopra accennato *Regni Neapolitani &c.* al qual libro avendo il Riccardi opposto le *Considerazioni sopr' al nuovo libro intitolato* Regni Neapolitani erga Petri cathedram religio adversus calumnias Anonymi vindicata *distinte in cinque parti Volume primo dalla parte* 1. *in Cologna appo Pier Martello anno* 1709., il Majella gli replicò coll' *Apologeticus Christianus &c.*

(7) *Num. CXXXVIII. Bullar. part. cit. pag.* 231.

Digitized by Google

zo dell' anno indicato, dichiarò, (8) che la seconda Parte eziandio di quelle Considerazioni era stata giudicata degna di proibizione come contenente *proposizioni false, temerarie, sediziose, erronee, all' Apostolica Sede ingiuriose, distruttive della giurisdizione, e libertà Ecclesiastica, e ancora tendenti apertamente allo scisma, e prossime alla eresia rispettivamente*, e di nuovo condannò ambedue le Parti di quel libro.

CCCCLXII. Per minorare i gravissimi reati del nostro Anonimo bramarei di avere eguale fondamento di pensare, che da lui non fosseso stati giammai letti i *libri XL. dell' Istoria Civile del Regno di Napoli scritti da Pietro Giannone Giureconsulto, e Avvocato Napoletano*. Ma come persuadermene dopo aver appurato, che cotesti libri sono il gran fondaco, di cui il medesimo Anonimo ha pigliato a credenza quasi tutte le merci, che spaccia principalmente nel suo Discorso? Esso adunque pensi a purgarsi dalla taccia di nemico della Cattolica Chiesa, e della Sede Apostolica, e d' infedele al suo Re, per avere annoverato la suddetta Istoria fra le più saggie produzioni dei più rinomati Genj dell' Europa, che non andarono esenti dalla oppressione della pubblica condanna con una dichiarata persecuzione contro gli Autori, e per aver celebrato Pietro Giannone come benemerito dei Re Napoletani. Imperocchè è stato già ad evidenza provato, che in quella Storia si spargono semi fatali non solamente ai diritti del Sacerdozio, e dell' Apostolica Sede, ma eziandio alla stabilità, e sicurezza dei Regni temporali, e nominatamente del nostro. „ Che di già in questo Reame, *dice il Cardinal d' Al-*
„ *thann Vicerè di Napoli in una Rappresentanza* (1) *unicamente per sgravio*
„ *della sua Coscienza, e in adempimento della sua obbligazione verso quel Dio,*

(8) Ibid. §. 1. „ Cum ... in nostris literis prædictis Titulo ejusdem libri ex priori ejus pagina transcripto præter superius relata etiam adjecta legantur hæc verba: *Parte prima nell' anno* 1708. atque exinde, sicut ad Apostolatus nostri notitiam pervenit, a nonnullis dubitatum fuerit, num libri hujusmodi damnatio, & prohibitio, etiam ad Secundam illius partem anno 1709., ut accepimus, in lucem editam extendatur, seu potius ad primam ejus partem dumtaxat anno 1708., ut præfertur, Typis impressam restricta sit: Hinc est quod Nos ex injuncto Nobis Cælitus Apostolicæ servitutis munere, quamcumque dubitandi ansam hac in re penitus præcidere, animarumque periculis paterna charitate quantum Nobis ex alto conceditur peramplius occurrere cupientes, de Venerabilium Fratrum Nostrorum S. R. E. Cardinalium in tota Republica Christiana contra hæreticam pravitatem generalium Inquisitorum a Sede Apostolica specialiter deputatorum, qui vere audita alias libri supradicti censura sibi relata, illum non solum quoad primam, sed etiam quoad secundam ejus partem utpote continentem propositiones falsas, temerarias, seditiosas, erroneas, sedi prædictæ injuriosas, jurisdictionis, & libertatis Ecclesiasticæ destructivas, atque etiam in schisma manifeste tendentes, & hæresi proximas respective damnandum, & prohibendum esse censuerunt, consilio, ac etiam Motu proprio ac ex certa scientia, & matura deliberatione nostris, deque Apostolicæ potestatis plenitudine librum prædictum quoad utramque ejus partem ubicumque, & quocumque alio idiomate, seu quavis editione, & versione hucusque impressum, ac manu descriptum, aut quod absit, inposterum imprimendum, & describendum tenore præsentium denuo damnamus, & reprobamus. „

(1) *Rappresentanza fatta a sua Maestà Cesarea, e Cattolica dal Signor Cardinal D' Althann Vice-Re di Napoli sopra la moderna pretensione del Regio Collaterale di volere essaminare, e dare il Regio Exequatur*

„ in cujus manu sunt omnium Potestates, & omnium Jura Regnorum *fatta* „ *all' Augusto Carlo VI.*, si sono introdotte le massime, benchè con qualche „ indoratura, che sconcertano le cose, non men della Religione, che del „ Principato, potendo osservarle parimente Vostra Maestà con i suoi proprj „ occhi disseminate nell' Istoria moderna Civile di Napoli di Pietro Giannone, ove se dagli Autori (3) di questa Istoria si parla con disprezzo del „ Pontificato Romano, assai più che non han fatto gli Eretici, e non si fa „ oggi nelle Provincie Eretiche, in sostanza però non si fa meno contro il „ Principato; e se non si perdona ai Sommi Pontefici più venerati, nè meno si perdona ai più gloriosi Antecessori di Vostra Maestà, come specialmente alla glor. mem. di Carlo V., la di cui fama si lacera in più libri del 4. *Tomo* particolarmente *a car.* 131., e del glorioso ancora Filippo II. si lacera fra l' altro nel medesimo *Tomo a carte* 101., la generosa condanna fatta da lui di persone infette d' Eresia, Isabella Venia, Maria Viroesia, e Cornelia Bohorquia, e lodasi l'intrepidezza di quest' ultima con „ dirsi *che quel che accrebbe il funesto spettacolo di maggior misericordia, e commiserazione fu la tenera età, e l' intrepidezza di Bohorquia, la quale appena toccato vent' uno anni sofferse morte crudele con somma costanza.* E se „ gli stessi Autori pensano, benchè falsamente, adulare Vostra Maestà con „ negare in più luoghi della mentovata Istoria l' infeudazione, che di questo, e del Regno di Sicilia ne ha dalla Santa Sede, non per tanto perdonano ai Sovrani, con dire nel 4. *Tomo pag.* 38., *se si riguardaranno i principj degli acquisti dei loro Reami, e Monarchie, pochi potranno giustificarli con titoli legittimi. Essi non trovaranno, che quello arreca la ragion della Guerra, e molti troveranno usurpazioni, e rapine.* Nè lasciano i medesimi Autori di fomentare le ribellioni, e tumulti, come fra gli altri luoghi nel „ medesimo *Tomo a carte* 28., ove parlando di Guglielmo Braccio di Ferro „ Conte di Puglia, che avesse ricevuto il Contado per elezione dei Capitani, dei Soldati, e del Popolo, soggiungono poi: *Che fu meglio dato, e più legittimo, che se o dagl' Imperadori d' Oriente, e d' Occidente, o dal Papa lo ricevesse.* E di più scrivono nell' istesso *Tom. 4. a car.* 143., che nemmeno Vostra Maestà „ oggi giorno, come Imperadore dell' Alemagna possa pretendere Sovranità nel ristretto della medesima, *ma che sia considerato come semplice Principe nell'*

„ *istesso*

tur ad ogni genere di Bolle, e Lettere della Sede Apostolica, eziandio a tutti i Decreti delle Sagre Congregazioni, e Statuti ancora Sinodali de' Prelati, stampata senza data di luogo, e di anno *pag.* 149. *segg.*

(2) Ivi *pag.* 159.

(3) Nella Vita di Pietro Giannone scritta da un' Anonimo, e pubblicata dal Dottore Giovanni Lami nell'Opera intitolata: *Io. Lami Memorabilia Italorum eruditione præstantium quibus vertens sæculum gloriatur tom.* II. *part.* 1. *Florentiæ* MDCCXLVII. *pag.* 25. della *Storia Civile &c.* si dice: „ Huic operi non parum adiumenti con- „ tulit Academia, quam in domo supra- „ dicti *Caietani Argenti* ipse *Petrus* fre- „ quentabat; cuius Academiæ institutum „ erat materias eruditas, præcipue regnorum utriusque Siciliæ tractare; in quam „ quum adscitus esset *Petrus*, concubinatus antiqui tractatio ei sorte obtigit; „ quam quidem tractationem quum vellet „ a prima origine ad nostra usque tempora digerere, oportuit hac occasione totam Historiam regni sub omnibus suis „ Principibus, & Dynastis, verrere, atque „ examinare. Hæc itaque origo operis „ fuit. „

Digitized by Google

„ *istesso Impero*, e soggiungono, *come ha ben provato Bodino*. E per finire:
„ fa il caso maggiore, che neppure si sono gli Autori di quest' Istoria raf-
„ frenati di dare legittimo diritto negl' Imperadori Ottomani sopra l' Italia,
„ e specialmente sopra questo Reame, allegando che essi sono i legittimi
„ Successori di Costantino Magno, ed ascrivendo ad ignoranza del Volgo sti-
„ mare alterigia della Potenza Ottomana volersi impadronire del Mondo, non
„ che dell' Italia. *Gl' Imperadori Ottomani* (sono parole trascritte dal *To-*
„ *mo 4. carte 450.*) *non è, come volgarmente si crede, che a lor fasto, ed*
„ *alterigia, ed alla immoderata sete di dominare unicamente appoggiano la pre-*
„ *tensione, che vantano sopra il nostro Reame. Eglino pretendono, che dopo la*
„ *presa di Costantinopoli, ed aver morto, e vinto l' Imperador Costantino Pa-*
„ *leogolo ultimo Imperadore Greco, essendosi ad essi trasferito l' Imperio d' O-*
„ *riente, possano con ragione riunire a quell' Impero tutto ciò, che ora si tro-*
„ *va da altri occupato, ed in mano di stranieri Principi. Pretendono, che l' I-*
„ *talia, e molto più le nostre Provincie, particolarmente la Puglia, e la Ca-*
„ *labria a loro s' appartenga, come a veri, e legittimi Successori di Costanti-*
„ *no Magno, e degli altri Imperadori d' Oriente*. Condannò la Sacra Inquisi-
„ zione di Roma le Lettere, che correvano nella Francia per le mani di
„ tutti a 6. Settembre 1657., e 21. Agosto 1659., dette volgarmente Pro-
„ vinciali, perchè scritte ai Provinciali di varie Provincie. Alcuni Vescovi
„ di quel Reame attestarono al Re Luigi XIV., che cotali Lettere dovevano
„ purgarsi col fuoco, perchè *nulli hominum conditioni, exceptis Jansenistis,*
„ *non Summo Pontifici, non Episcopis, non Regi, non præcipuis Regni Admini-*
„ *stratoribus, non Sacræ facultati Parisiensi, non Religiosis Familiis parcunt*.
„ E il Re incontanente ordinò, che per mano di Boja fossero fatte brugiare
„ dette Lettere, come di fatto seguì nella pubblica Piazza di Parigi ai 14.
„ Ottobre 1660. E non dovrà la predetta Istoria Civile di Napoli di Pietro
„ Giannone condannata con particolare Decreto tra i Libri eccettuati dalla S.
„ Sede Apostolica, sperimentare simile vendetta dal zelo imparegiabile di
„ Vostra Maestà, ma più tosto meritare la gloriosissima sua protezione per
„ andare liberamente nelle mani di chi ha poca coscienza coll' impronto del
„ suo Augustissimo Nome, non ostante che è assai peggio perniciosa alle
„ massime non meno della Religione Cattolica, che dello Stato, e non per-
„ dona, che ai soli Monarchi, Principi, e chichesiano Infedeli, Eretici, e
„ Scismatici, Persecutori in somma, Depressori, e Detrattori dei Romani
„ Pontefici, dei Vescovi, di tutti gli Ordini Regolari, ed in una parola di
„ tutto il Sacerdozio di Gesù Cristo. Io promisi nel ragguaglio sottoporre
„ agli occhi religiosissimi di Vostra Maestà un volumetto delle proposizioni
„ intolerabili estratte da' Tomi di detta Istoria, ma non avendo potuto fin'
„ ora, meco il porto; acciò faccia toccare con mani la verità a Vostra Mae-
„ stà, che si inorridirà a vedere in detta Opera mal menato con intrepidez-
„ za, quanto di Pietà si fa nel Cristianesimo, e tutte le Sagre Divozioni
„ istituite dai primi Santi, Fondatori, e Patriarchi delle Religioni, sino a
„ sparlarsi di quella del Santissimo Rosario, che istituita dalla Sagratissima
„ Vergine nostra Signora per estirpare dal Mondo i peccati, e l'eresie, man-

„ tiene

Digitized by Google

„ tiene oggidì in fiore la divozione dei Fedeli, e senza la quale sarebbe oggidì la Chiesa divenuta, come un Scheltro senza spirito, e segno alcuno „ di Divozione, e però dai Sommi Pontefici accreditata d' infinite Indulgenze, e Privilegj. S' inorridirà Vostra Maestà vedere in detta Istoria proclamate le Dispense, Indulgenze, Giubilei, e Privilegj, che hanno dati, „ e danno i Sommi Pontefici per la Cristianità, come di tanti iniquj artificj per far temporali acquisti, o per pascere la loro alterigia. Difendersi „ il Concubinato &c. „

CCCCLXIII. Non mi sembra credibile, che esser vi possa un uomo cotanto cieco, o temerario, il quale dopo aver letto, e ponderato cotesto passo del Cardinale d' Althann, si ostini a difendere, che i Libri XL. dell' Istoria Civile del Regno di Napoli scritti da Pietro Giannone sieno un' Opera degna dell' (1) immortalità, e riprovata da Roma, non già perchè contenesse moltissime proposizioni false, temerarie, scandalose, sediziose, calunniosissime, ed ingiuriose a tutti gli Ordini della Chiesa, e a tutta la Gerarchia Ecclesiastica particolarmente alla Santa Sede Apostolica, erronee, scismatiche, ed empie, e che almeno sapevano di Eresia, come si enuncia nel Decreto di condanna (2) della medesima Istoria del dì primo Luglio dell' 1723., ma perchè fu data alle stampe senza l' approvazione della Potestà

(1) L' Anonimo Autore della Vita del Giannone *pag. cit.* „ Opus (*parla della* „ *Storia Civile*) sane immortalitate dignum, ni censuras Romanæ Curiæ meruisset, tum quia librum sine Ecclesiastica adprobatione ipse edidit, tum quia regia iura, vulgo *Regalia*, nimio ardore adserebat adversus eamdem Romanam „ Curiam. „

(2) Ecco la copia di quel Decreto: „ Feria V. die prima Julii 1723. In Congregatione Generali Sanctæ Romanæ Inquisitionis, habita in Palatio Apostolico coram Sanctissimo Domino Nostro Innocentio Divina Providentia Papa XIII., ac Eminentissimis, & Reverendissimis DD. S. R. E. Cardinalibus in tota Republica Christiana contra hæreticam pravitatem Generalibus Inquisitoribus a S.Sede Apostolica specialiter deputatis, Sanctissimus Dominus Noster Innocentius Papa XIII. habitis prius plurium Insignium in Sacra Theologia Magistrorum, & Professorum, nec non memoratæ Congregationis Sanctæ Romanæ, & Universalis Inquisitionis Qualificatorum consultationibus, ac auditis votis dictorum Eminentissimorum, & Reverendissimorum DD. S. R. E. Cardinalium in tota Republica Christiana Generalium Inquisitorum, Libros Typis editos, & in quatuor Tomos divisos, quibus titulus est: *Dell' Istoria Civile del Regno di Napoli libri XL. scritti da Pietro Giannone Giureconsulto, ed Avvocato Napoletano: In Napoli* 1723. *Per lo Stampatore Nicolò Naso*: Prohibendos, atque damnandos censuit, prout præsenti Decreto Auctoritate Apostolica omnino prohibet, & damnat, uti continentes Doctrinas, & Propositiones quamplurimas, falsas, temerarias, scandalosas, seditiosas, per summam calumniam iniuriosas omnibus Ecclesiæ Ordinibus, & toti Ecclesiasticæ Hierarchiæ, præsertim S.Sedi Apostolicæ, erroneas, Schismaticas, atque impias, & Hæresim, ut minimum, sapientes. Hos itaque libros sic prohibitos, & damnatos Sanctitas Sua vetat, ne quis cuiuscumque sit status, & conditionis ullo modo, & sub quocumque prætextu iterum imprimere, vel imprimi facere, neque iam quocumque Loco, & quocumque Idiomate impressos apud se retinere, aut legere audeat; sed eos Ordinariis Locorum, aut hæreticæ pravitatis Inquisitoribus statim, & cum effectu tradere, & consignare teneatur, sub pœnis in Indice Librorum prohibitorum contentis, aliisque pœnis arbitrio Sanctitatis Suæ infligendis. Antonius Lancionus S.Romanæ, & Universalis Inquisitionis Not. „

Digitized by Google

testà Ecclesiastica, e perchè con troppo ardore contro la Curia di Roma difendeva i Regii diritti, che Regalie comunemente si appellano. Ma se uomo tale vi fosse, anche senza tessergli un' elenco degli errori, e delle calunnie rilevate in quella Istoria particolarmente dal P. (3) Bianchi, e da Monsignor Gian Andrea Tria (4) Arcivescovo di Tiro, con la confessione dello stesso Pietro Giannone (5) lo constringerei a ricredersi, o in faccia del Mondo tutto lo confonderei. Imperocchè, ogniqualvolta realmente quel Giureconsulto non fosse stato convinto, che nella sua Istoria Civile del Regno di Napoli si contenevano proposizioni meritevoli delle censure espresse nel Decreto, con cui Innocenzo XIII. proibì di ritenerla, e di leggerla, ne avrebbe egli spontaneamente approvata, (6) e ratificata la condanna? Avrebbe dichiarato di (7) conoscere, anzi di aver sempre conosciuto, che non era lecito ad uomo Cattolico il comporla, e darla alle stampe senza un grande aggravio di coscienza, e senza contravenire alle leggi Cattoliche, Apostoliche, e Romane? Avrebbe (8) condannato, e ritrattato tali stampe, e desiderato, che fossero annullate, affinchè non si apportasse per quelle scandalo agli altri, e danno alla Chiesa, e pregato (9) ognuno, che potesse avere i suddetti libri, a consegnarli a S. Chiesa, come iniqui, scellerati, e scandalosi? Avrebbe finalmente implorato (10) la misericordia del Tribunale del S. Uffizio, e di essere riconciliato con S. Madre Chiesa, rendendo prima grazie a Dio del lume, che gli aveva dato in fargli conoscere i suoi errori, e poscia alla R. Maestà di Sardegna, e suoi Ministri, che lo avessero fatto arrestare, perchè nel misero stato, in cui esso si trovava, potea cadere in altri errori, e volendo (11) levare dalla mente dei Fedeli di Cristo la veemente sospicione di eresia *contro di lui con giusta ragione concetta* per aver fatto stampare l' Istoria Civile del Regno di Napoli con dottrine, e proposizioni false, scandalose, temerarie, sediziose, calunniose, ingiuriose alla S. Sede, e Religione, avrebbe abjurato, maledetto, e detestato i suddetti errori, e generalmente ogni, e qualunque errore, sortilegio, ed eresia, che contraddica alla detta S. Chiesa Cattolica Apostolica Romana? Certo che nò, massimamente avendogli detto a chiare note il P. Gio. Battista Prever Prete dell' Oratorio di Torino

(3) *Della potestà, e della politìa della Chiesa Trattati due contro le nuove opinioni di Pietro Giannone dedicati al Principe degli Apostoli da Gian' Antonio Bianchi Frate Osservante dell'Ordine de' Minori in Roma* MDCCXLV. MDCCXLVI. MDCCL. MDCCLI., *nella Stamperia di Pallade appresso Niccolò, e Marco Pagliarini*, a riserva del tom. V. part.II., e del tom. VI. cogl' Indici di tutta l'Opera stampati *nella Stamperia di S. Ignazio appresso Giovanni Generoso Salomoni*.

(4) *Osservazioni Critiche di Gio. Andrea Tria Arcivescovo di Tiro intorno alla Polizia della Chiesa, che si legge da' suoi primi tempi sino al presente ne' quattro Tomi della Storia Civile del Regno di Napoli scritta da Pietro Giannone Avvocato Napolitano dedicate alla Santità di Nostro Signore Benedetto PP. XIV. in Roma, nella Stamperia di Giovanni Zempel MDCCLII.*

(5) Veggansi gli *Atti dell' abjura fatta da Pietro Giannone* inseriti nella *Storia Letteraria d' Italia vol.*VIII. *lib.*I. *cap.*XI. §.II. *pag.*142. *segg.*

(6) Ivi *pag.*148.
(7) Ivi *pag.*149.
(8) Ivi *pag.*144.
(9) Ivi *pag.*148.
(10) Ivi *pag.*150.
(11) Ivi *pag.*153. *seg.*

Digitized by Google

rino incaricato dal Marchese di Ormea primo Ministro del Re di Sardegna di adoprarsi per fargli conoscere i suoi errori, disingannarlo, e convertirlo: „ Che (12) non pensasse più ad uscir di carcere, nè a mutar stato: men„ tre qualunque esito avesse avuto la sua ingerenza sarebbe stato, se buo„ no, utile a lui per l'anima solamente, e non per altro, come poi vera„ mente così fu, „ ed essendone esso Giannone rimasto persuaso. Onde mentisce sfacciatamente l'Anonimo Autore della Informazione intorno alla vita, ed alle Opere di Pietro Giannone posta in fronte dell'edizione della Storia Civile del Regno di Napoli con accrescimento di Note, Riflessioni, Medaglie, e moltissime correzioni stampata nel 1753. colla finta data dell'(13) Aja, il quale non si è arrossito di scrivere, che quel Giureconsulto *disse, e fece tutto il bisognevole per non incaricare la propria sciagura*: maligna impostura inventata non tanto per togliere a Pietro Giannone il merito di un verace ravvedimento, quanto per indebolire, se fosse possibile, la giusta prevenzione, che nasce contro quella Storia dalla detestazione, e riprovazione fattane dallo stesso suo Autore, a cui coloro, che negano la sincerità della sua abjura, recano gravissima ingiuria, rappresentandolo per un finto, e spergiuro e in vita, e in morte. Imperocchè „ i suoi sentimenti furono „ sempre costanti nella ritrattazione fatta dei passati errori, e secondo la „ medesima, protestandosi che aveva, e dimostrarebbe sempre un vero, e „ filiale rispetto alla S. Sede, accompagnato da quegli atti di riverenza, ed „ ubbidienza, i quali sono alla Santa Chiesa dovuti, e proprj di un fedel „ Cristiano, confessando, che i suoi trasporti erano provenuti da uno spiri„ to di vanità, per cui cercava di farsi un nome, senza riflettere se quel „ nome era poi veramente buono, e singolarmente avanti Iddio, e che spin„ to poi dalla passione, e dall'impegno preso s'era inoltrato in tanti erro„ ri, e scandali dati, e come chi cammina per la retta strada, suole anda„ re di virtù in virtù, così di fallo in fallo chi per l'obliqua, dichiarando „ quindi di aver malfatto nel comporre, e dare alla luce quella Storia del „ Regno di Napoli, „ come attesta il mentovato P. Prever nello scritto intitolato: „ Relazione sincera di quello, che ho osservato, e conosciuto nei „ sentimenti del fu Avvocato Pietro Giannone Napolitano sì per il tempo, „ che visse, e n'ebbi la direzione, che in occasione della di lui morte: „ relazione, che data alle stampe dal lodato Monsignor (14) Tria, riprodotta fu nelle Novelle Letterarie pubblicate in Firenze dal Dottore Giovanni (15) Lami,

(12) *Relazione del P. Gio: Battista Prever Prete dell' Oratorio di Torino* presso Mons. Tria nell'*Avvertimento al Leggitore* premesso alle sue *Osservazioni Critiche &c. pag.* XIII.

(13) *Storia Letteraria d' Italia tom. cit. pag.*141. Nell' anno 1762. ne fu fatta una seconda edizione in Napoli colla finta data di Palmira. Precedentemente la detta Storia colle correzioni, ed aggiunte tradotta in Francese era stata pubblicata con questo titolo: *Histoire civile du Royaume de Naples, traduite de l'Italien de Pierre Giannone, Jurisconsulte, & Avocat Napolitain: Avec de Nouvelles Notes, Reflexions, & Medailles fournies par l'Auteur, & qui ne se trouvent point dans l'Edition Italienne. A la Haye, Chez Pierre Gosse, & Isaac Beauregard.* M. D. CC. XLII.

(14) *Avvertimento cit. pag.*XII. *seg.*

(15) *Novelle Letterarie pubblicate in Firenze*

Digitized by Google

Lami, il quale avvegnachè parli (16) della Storia Civile del Regno di Napoli, e degl' impugnatori della medesima liberamente, e francamente fino a protestare di avere occasione nel leggere i Confutatori del Giannone, di quando in quando, o di scandalizarsi della poca giustezza, o di compatire la passione, ciò non ostante confessa, che nella predetta Storia s' incontrano proposizioni manifestamente false, ed erronee, e altre, che abbisognano di spiegazione per essere tratte a buon senso, e che il Giannone anche dove dice la verità, che non dee dispiacere a nessuno, ha una amarulenza tale di stile, e un' acrimonia di espressioni, che la sua Religione non le doveva comportare, ed inoltre ci fa sapere di aver conosciuto quell' Avvocato, e che gli dimostrò ribrezzo, e dispiacimento di avere irritato, e di essere dispiaciuto agli Ecclesiastici. Ora il Lami conobbe il Giannone in (17) Vienna, dove questi si condusse alla fine dell' anno stesso, in cui diè alla stampa la sua Storia Civile del Regno di (18) Napoli, e vi si trattenne sino all' anno 1734., ed in conseguenza quella dichiarazione di ribrezzo, e dispiacimento di avere irritato, e di essere dispiaciuto agli Ecclesiastici, fu da lui fatta molti anni prima del suo (19) arresto ordinato dal Re di Sardegna Carlo Emmanuele, sulla supposizione che Giannone disseminasse perniciose massime tra i suoi Vassalli di (20) Savoja; e perciò non vi è il minimo fonda-

renze l'anno MDCCLIII. *tom.*XIV. *col.*710. *segg.* Veggasi eziandio *Theotimi Eupistini* (Francesco Antonio Zaccaria) *de doctis Catholicis viris, qui Cl. Justino Febronio in scriptis suis retractandis ab anno* MDLXXX. *laudabili exemplo præiverunt Romæ ex Typographio Salomoniano apud Sanctum Ignatium* M. D. CC. XCI. *cap.*VII. *pag.*46. *seqq.*, dove si riporta la copia dei fogli della spontanea confessione di Giannone, dell'abjura del medesimo, e della relazione del P. Prever, e si confuta l'Anonimo Scrittore della Notizia della vita, e delle Opere di Giannone, il quale dà per simulata la ritrattazione degli errori da esso Giannone fatta.

(1) *Novelle Letterarie tom. cit. col.* 708. *seg.* „ Io per me sono di parere, che le pro„ posizioni ardite del *Giannone* con brevis„ simo raziocinio si possano confutare, „ purchè si usi una diligenza di separare „ le proposizioni false, ed erronee da quel„ le, che non sono manifestamente tali; „ e con non pigliare in cattivo senso quel„ le, che lo possono ricevere egualmente „ buono; e col metterle tutte nella sua „ giusta veduta, senza trasfigurarle; e fi„ nalmente col non voler dare addosso per „ tutti i versi al *Giannoni*, ma con soste„ nere in tutti i modi la pura, e semplice „ verità. Io ho occasione nel leggere i „ Confutatori del *Giannone*, di quando in „ quando, o di scandalizarmi della poca „ giustezza, o di compatire la passione. „ Non ho tempo di riportarne quì gli esem„ pi calzanti; e solo dirò, che ho cono„ sciuto il *Giannone*, il quale non era uo„ mo di malignità, ma piuttosto semplici„ cione, e dabbene, che pretendeva deci„ dere da Oracolo; e mi dimostrò ribrez„ zo, e dispiacimento di avere irritato, ed „ essere dispiaciuto agli Ecclesiastici. An„ che dove dice la verità, che non dee di„ spiacere a nessuno, ha una amarulenza „ di stile, e un' acrimonia d'espressioni, „ che la sua Religione non le dovea com„ portare. „

(17) Lami *Memorabil. Italor. tom.* II. *part.* I. *pag.* 32. a piè della Vita di Pietro Giannone *Auctore Anonymo*: „ Hisce *Joan„ nes Lamius* addam, me eum Vindobonæ „ cognovisse, & haud semel cum eo con„ gressum esse, critico illius, & audaci „ ingenio delectatum. „

(18) *Ibid. pag.* 25. *seqq.*

(19) Pietro Giannone fu arrestato nella notte consecutiva al giorno 25. di Marzo del MDCCXXXVI. *Ibid. pag.* 30. *seq.*

(20) Mons. Tria Avvertimento cit. pag. XI.

Digitized by Google

mento di sospettare, che Giannone la facesse per non incaricare la sua disgrazia.

CCCCLXIV. Questi documenti mi persuadono, che Pietro Giannone tocco dalla grazia di Dio riconoscesse i suoi (1) falli, e sinceramente li detestasse. Del rimanente per assicurarsi della giustizia delle qualifiche date a moltissime proposizioni da lui sparse nella Storia Civile del Regno di Napoli, basta esaminarla spregiudicatamente alla luce della dottrina professata dalla Cattolica Chiesa, e della veridica Storia, e delle regole del Cristiano (2) costume: siccome per chiarirsi della somma moderazione, con cui egli trattato fu dal Tribunale del S. Uffizio di Roma, non altro si richiede che leggere gli Atti dell' abjura dal medesimo Giannone fatta. Conciosiacchè da essi apparisce, che appena Pietro Giannone di spontanea sua volontà espose alla Sacra Congregazione del S. Uffizio il desiderio, che egli aveva di sgravare la sua coscienza, e di ottenere l' assoluzione dei suoi reati, esibendosi ad abjurare, detestare, ritrattare tutto ciò in che potea avere o con stampe, o con manoscritti, o con parole (3) mancato, immediatamente da quella Congregazione fu incaricato il Vicario generale del S. Uffizio di Torino di riceverne la spontanea, e l' abjura, e di assolverlo, come eseguito fu dal predetto Vicario,

(1) Monsignor Angelo Fabroni nella Vita di Pietro Giannone *Vit. Italorum doctrina excellentium, qui sæculis* XVII., *&* XVIII. *florverunt volum.* XIII. *Pisis* MDCCLXXXVII. *pag.* 181. *seqq.* della spontanea ritrattazione di Giannone, quale ei riporta a piè di pagina *eisdem verbis* dice: „ Hinc illa „ retractatio apud Quæsitores Fidei, quæ „ adeo fama celebrata est, & de qua di„ sputatur adhuc, num simulata, an sin„ cera religio, num mutatio mentis, an „ timor spesque clementioris fortunæ ipsam „ pepererit. Nihil in ea prætermissum est „ a Jannonio, quod aliquam factorum suo„ rum excusationem habere poterat, quod „ vel ad summæ improbitatis odium depre„ candum, vel ad illudendos magistros „ suos factum ne ab ipso fuerit ignora„ mus. „ Ma poi *pag.* 189. soggiunge: „ Cum ... clarissimi viri sint testes Jan„ nonium pœnituisse, quod acerbe, & aspe„ re eos accusaverit, quos Christus Eccle„ siæ consiliarios, & administros esse vo„ luit, id magno argumento est, longius, „ quam mortalis vitæ & caducæ famæ ter„ mini postulant, illum spectasse. „

(2) Lo stesso Monsig. Fabroni *ibid. pag.* 137. della Storia Civile del Regno di Napoli scritta da Pietro Giannone dice: „ Si „ æqui esse voluerimus, fatebimur infenso, „ atque inimico animo fuisse Jannonium „ in presbyteros, & monachos, nihil illis „ indulsisse, & ubique virus acerbitatis „ suæ sparsisse. Hic noster acerrimus ob„ jurgator melius quidem caussæ & famæ „ suæ consuluisset, si a contumeliis atque „ conviciis abstinuisset, & tristitiam se„ veritatemque semper gravitate, atque ra„ tionum pondere firmasset. Præter quam „ quod is, qui objurgare ceteros sibi pro„ ponit, etiam atque etiam cavere debet, „ ne ulla in re ipse labatur. Sæpissime is „ errat in chronologia, quædam magni mo„ menti leviter tangit, raro vetustiora cer„ tioraque monumenta consulit, cum mul„ ta expiscatus esset, & surripuisset etiam, „ verba haud immutans a Constantio, a „ Summonta, a Parrinio ac præsertim a „ Buffierio, qui omnes de Siculis Neapo„ litanisque rebus scripserunt, quid his „ debeat ingenue haud aperit, fastidiose „ interdum dicta jam repetit, aut minima „ sequitur, ut invidiam faciat sacris homi„ nibus. „ E *pag.* 188. „ Cum non pauca „ sunt in Jannonii opere contumeliosius „ quam verius dicta, quædam absurda & „ a sanctioribus Romanæ Ecclesiæ institu„ tionibus aliena, dignum illud erat cen„ soria animadversione. „

(3) Pietro Giannone nella sua abjura *vol.* VIII. *della Storia Letteraria d'Italia pag.* 153. dice: „ Avendo avanti gli occhi miei „ li SS. Evangelj, quali con le proprie ma„ ni tocco, giuro, che sempre ho credu„ to,

Digitized by Google

cario, dopo avergli unicamente (4) imposto 1. Che quanto prima confessasse i suoi peccati ad un Sacerdote dall' Ordinario approvato, e di sua licenza si comunicasse. 2. Che per un' anno recitasse una volta ogni settimana la terza parte del SS. Rosario per le anime esistenti nel Purgatorio. 3. Che per tre anni prossimi avvenire si confessasse, e comunicasse nelle quattro principali solennità, cioè della Natività, e Resurrezione di Cristo nostro Signore, della Santa Pentecoste, e di tutti i Santi.

CCCCLXV. Nè si pensi, che il Tribunale del S. Uffizio di Roma trattasse con tanta misericordia Pietro Giannone per riguardo alla pietà del Re di Sardegna, e non per sistema. Conciosiacchè il suddetto Tribunale (1) egualmente giusto, che pio, accetta, assolve, e rilascia libero chiunque spontaneo gli presenta le sue colpe, benchè gravissime, condonandogli ogni grave castigo, e curandone le piaghe con salutevoli penitenze assai ancora più miti di quelle, che l' antica disciplina canonica per delitti di gran lunga minori esigeva, e coloro soltanto ne provano il rigore, che per la loro ostinazione lo vogliono; e vegliando, affinchè non s' introduca, e sparga nelle Cattoliche Provincie, e Città il veleno delle false dottrine, è il braccio destro non solo della Chiesa, ma eziandio del Politico Governo rendendo sicuri i Principi, amati, rispettati, e temuti dai loro sudditi, quando da questi illibata si conserva la vera (2) Fede. Ecco la verace idea, che del S. Uffi-

„ to, credo adesso, coll' ajuto di Dio crederò sempre per l'avvenire tutto quello „ che tiene, crede, predica, ed insegna „ la S. Cattolica, Apostolica Romana Chiesa. „ Ma che egli per sua disgrazia in molti punti deviato avesse dalla dottrina della Cattolica Chiesa, si rileva da varie sue Opere, e principalmente da quella, che intitolò *Triregno*. Ecco l'estratto, che ne dà Mons. Fabroni *vol. cit. pag.* 173. *seqq.* „ Turpiter ubique errat, dogmata omnium „ gentium catholicarum confirmata consensu convellere voluisse videtur: omnino „ nihil fieri poterat miserius, nihil perditius, nihil fœdius. Ut nonnulla exempli caussa ponamus cum Calvinistis & „ Sacramentariis Jannonius consentire videtur in eo quod pertinet ad Eucharistiam, Pœnitentiam, Purgatorium (libet uti usitatis ab Ecclesia verbis) ad „ sacrarum imaginum, & reliquiarum Sanctorum cultum, & ad auctoritatem, & „ judicia Ecclesiæ ipsius. De mortuorum „ resurrectione eadem ferme tradit, quæ „ Burnetius philosophus Anglus, nec nisi post resurrectionem lui pœnas ab impiis, neque has æternas fore arbitratur. „ Sunt alia hujusmodi quæ arbitrio suo „ quemque tenere, aut rejicere posse ait, „ & nulla re magis hominem philosophum „ quam libertate sententiæ commendari. „ Postquam disputavit de opinionibus, & „ legibus Hebræorum, ad quas revocat terrenum regnum, & de Christi institutionibus, ad quas cæleste regnum refert, „ persequitur copiosissime Papale regnum „ quod præcipuum operis σκοπον fuisse facile dixeris. Tantum obtinuisse, & habere Pontifices Romanos affirmat, quantum rapere potuerunt, & dum eorum „ politicam historiam, quam a capite repetit, exponit, & reddit rationem plurimorum factorum, ubique spargit virus „ acerbitatis suæ. Hortatur demum Principes, ut adversus ereptores jurium suorum arma sumant, ut vindicent errata „ superiorum temporum, utque nulli parcant industriæ, quo Christiana respublica tandem aliquando exurgat, & „ in aliquo statu tolerabili consistat. „

(4) *Storia Letteraria d' Italia vol. cit. pag.* 152.

(1) Gotti *Vera Chiesa di Cristo tom.* 1. *cap.* XVI. §. X. *num.* XVII. *pag.* 677.

(2) Odasi ciò che a questo proposito rileva l' Anonimo Francese Autore di una *lettera sull'arresto del Parlamento di Parigi dei* 19. *Maggio* 1763. *pag.* 18. „ L' Inquisizione

zio di Roma ci presentano le Costituzioni di Paolo III., che ne fissò la (3) forma, e dei successori Pontefici, che la perfezionarono, le leggi dal medesimo Tribunale inviolabilmente osservate, e la sincera Storia dei rei dallo stesso esemplarmente puniti. Quindi le imputazioni dall' empio Scrittore, che il Signor Ramour onora col titolo di *zelante Filosofo*, e dall' altra vile ciurmaglia dei banditori della Irreligione, e del libertinaggio ai giorni nostri in Francia alla Santa Inquisizione malignamente addossate, neppure in quel Regno presso le persone oneste, ed informate della origine, del fine, e del metodo del mentovato Tribunale hanno ritrovato credenza, e da molti valorosi Teologi sono state apertamente smentite. „ In tutti i paesi dove non è sta-
„ bilita l' Inquisizione, *scrive il celebre Abate* (4) *Gauchat*, se ne esagera
„ la severità. Si riguarda come un tribunale formidabile, ed odioso; recasi
„ a gloria di non esservi soggetto. Non è necessario l' indagare le ragioni,
„ per cui non è stato ricevuto questo tribunale in (5) Francia; ma per giu-
„ dicar

„ zione, *scrive egli*, fu stabilita, per arre-
„ stare i progressi dell' errore; ed ella ha
„ ottimamente adempiuto al fine della sua
„ Istituzione presso i nostri vicini .... Alle
„ funzioni di un tal Tribunale la *Spagna* in
„ particolare è debitrice di non aver mai
„ vedute le sue Provincie bagnate dal san-
„ gue dei suoi Cittadini armati dall' eresia,
„ e dal fanatismo, alle funzioni di questo
„ Tribunale i Re stessi di *Spagna* debbono
„ il non essere stati esclusi dal Trono per
„ Arresto del Consiglio di *Castiglia*, il non
„ essere stati ridotti a soggiogare sudditi
„ indocili, che abusassero della Religione
„ per santificare la loro rivolta. Perchè nel-
„ la *Spagna* vi è un' Inquisizione, non ci si
„ veggono Eretici, nè si son vedute leghe,
„ barricate, guerre civili. In una parola
„ tutti questi errori..... sono sconosciuti
„ ne' Paesi d' Inquisizione; son eglino per
„ preferenza venuti a piombare su gli sta-
„ ti, che non conoscono questo .... Tribu-
„ nale: la nostra patria n'è stata più di una
„ volta, e n'è ancora la vittima. „

(3) Colla Costituzione *Licet ab initio num. XLI. Bullar. Rom. tom.* IV. *part.* I. *pag.* 211. *seq.*

(4) *Lettere Critiche, o Analisi, e Confutazione di diversi scritti moderni contro la Religione del Signor Abate Gauchat, traduzione del Francese con note Roma* MDCCLXXXIII. *lettera* XVIII. *sesta sulle Giudaiche tom.* II. *pag.* 185. *segg.*

(5) Che nella Borgogna, nella Provenza, e in altre Provincie del Regno di Francia nel secolo XIII., e XIV. vi fosse il Tribunale della Inquisizione, apparisce da molte Bolle dei Romani Pontefici, che si leggono *Bullar. Ord. Præd. tom.* I., & II. Fra queste una ve n' è di Clemente VI. *num.* XXIII. *tom.* II. *pag.* 236. tratta dagli Annali Ecclesiastici di Odorico Rinaldi, il quale la riporta *ad an.* 1351. *num.* XXXVII., e prima di riportarla scrive: „ Florebat pius mos,
„ quem S. Ludovicus, clarissimum Regum
„ exemplar, a Romano Pontifice induci cu-
„ raverat, ut censores fidei ad subnascentes
„ hæreses evellendas e Galliis excubarent.
„ Cujus propagandi moris ergo, cum apud
„ Andegavienses intermissus fuisset, Cle-
„ mens causarum fidei in Gallia cognitori
„ Dominicanæ familiæ religioso viro jus
„ contulit, ut Andegavis, quemadmodum
„ in finitimis provinciis censuram fidei exer-
„ ceret: quod diploma nobis afferendum
„ visum est, ad obstruenda eorum ora, qui
„ temere effutiunt, inquisitionis sacræ tri-
„ bunalia nunquam in Galliis posita fuis-
„ se. „ Indi dopo averla riportata aggiunge: „ Dum viguit censorum fidei authori-
„ tas, religionis splendor ab hæreticis ob-
„ scurari non potuit; at ubi politicorum
„ vitio spargendarum hæreseon licentia per-
„ missa est, maduit suorum cruore Gal-
„ lia, innumeræque simplices animæ erro-
„ ribus iretitæ quotidie tristes inferorum
„ exuviæ prædæ fiunt. Accendat Deus pri-
„ stino pietatis ardore eos, qui sacrum ve-
„ terem morem in Gallias revocare, immor-
„ talesque ex eo triumphos sibi comparare
„ possunt. „ Inoltre il P. Gian Pietro Maffei *Vitæ Ignatii Loiolæ lib.* I. *cap.* XX. *edit. Venet.* 1589. *pag.* 143. *vers.* scrive: „ Ignatius...
„ tantam ejusmodi rerum invidiam subijt,
„ ut

Digitized by Google

„ dicar di quelle, per cui si è ricevuto in altri luoghi, non si ha a far al-
„ tro che paragonare gli orrori, che la Germania, e la Francia hanno sof-
„ ferto per le turbolenze dell' eresia, con quel che si pretende abbian soffer-
„ to gl' Italiani, e gli Spagnoli dall' Inquisizione. Si è sparso infinitamente
„ più sangue nelle battaglie di Dreux, e di S. Dionigi, di quello si dice
„ sparso in tutte le Inquisizioni per lo spazio di due secoli. Filippo II. ave-
„ va veduto da se stesso tali turbolenze, e tali furori nella Germania, e
„ nei Paesi bassi. Allorchè andò a fissare la sua dimora nella Spagna, vid-
„ de bene, che per assicurare il suo trono, dovea bandir da suoi stati l' e-
„ resia, e stabilirvi l' (6) Inquisizione. A mali violenti vi bisognavano for-
„ ti rimedj. Il sangue di qualche ribelle atterì gli altri, prevenne la sedu-
„ zione, e la strage di una Monarchia intera. Se si è dovuto giammai re-
„ cidere un membro putrido per salvarne il corpo, ciò fu in sì triste cir-
„ costanze. Quando si risale così all' origine, ed ai motivi di uno stabili-
„ mento, se ne giudica con maggior equità. La sola rimembranza dei fat-
„ ti

„ ut præter cæteras iniurias, & maledicta,
„ falsis etiam criminationibus ad sacrum
„ Inquisitorem semel iterumque delatus
„ sit. Is erat ea tempestate Matthæus Ori,
„ ex Dominicana familia Theologiæ magi-
„ ster, tum eruditione, tum probitate con-
„ spicuus; qui accusatorum fraude comper-
„ ta, Ignatium non absolvit modo, sed
„ etiam miris ornavit laudibus, ipsumque
„ Exercitiorum librum, qui præcipue in su-
„ spicionem crimenque vocabatur, tantum
„ abfuit ut damnaret, ut sibi etiam ejusdem
„ exemplum Ignatii permissu desumpserit.
„ Præterea absolutionis ac sententiæ formu-
„ lam, publici scribæ chirographo, & si-
„ gno munitam, quam contra iniquorum
„ calumnias, quandocumque opus esset,
„ proferret, tametsi minus gratum id po-
„ tentibus quibusdam viris fore videbat,
„ Ignatio petenti concessit. „ Finalmente il Rinaldi *ad annum* 1557. *num.* XXIX. attesta, che „ susceperat hujus anni exor-
„ dio Henricus Rex piam mentem, consi-
„ liumque sanctissimum, constituendi per
„ universam Galliam sacræ censuræ tribu-
„ nalia adversus Hæreticos, atque ad nefa-
„ ria Calvinismi germina erumpentia evel-
„ lenda, quod cum Regius Orator Pontifici exposuisset, Paulus flagrantissimum
„ tanti Principis in Catholica Religione as-
„ serenda studium extulit, atque exercen-
„ dæ judiciariæ in impios Calvinistas seve-
„ ritatis summum imperium, ac munus Car-
„ dinalibus, qui in Galliis morabantur, sub-
„ jecto diplomate demandavit. „ Vedi l'osservazione dello stesso Annalista *ibid. num.* XXX.

(6) Molto prima di Filippo II. era stato introdotto in Spagna il Tribunale della Inquisizione. „ Hoc Inquisitionis Tribunal, „ *scrive il Van-Espen Juris Ecclesiastici uni-* „ *versi part.* III. *tit.* IV. *cap.* II. *num.* XLVIII., „ fuisse receptum in Regno Aragoniæ circa annum 1233. allaborante Sancto Raymundo De Pennafort Ordinis Prædicatorum, scribit Ludovicus a Paramo De Origine, & progressu Inquisitionis *lib.* 2. *tit.* 2. *cap.* 8. sed extra Regnum Aragoniæ se non extendisse constat ex epistola Innocentii IV. data ad ipsum Raymundum anno 1249. quæ habetur tom. II. Concil. *col.* 603. Sub finem sæculi XV. ad alia Regna & Ditiones Hispaniæ tribunal extendi cœpit. Mortuo enim Henrico Aragoniæ Rege sine liberis, Regnum illud devolutum est ad ejus sororem Isabellam, quæ juncta matrimonio Ferdinando Castellæ Regi postulavit, auctoritate Sixti IV. Inquisitionem in hoc Regno stabiliri, & confirmari anno 1484. obtenta postmodum Bulla, qua toti administrationi tanquam generalis Inquisitor præficiebatur *Thomas de Turre Cremata* ex Ordine Dominicanorum, præcipua apud Reges gratia, quorum peccata per pœnitentiam expiare consueverat, uti loquitur Mariana *lib.* 24. *De rebus Hisp. cap.* 17. qui & addit: Edictis Inquisitionis propositis, spe veniæ homines promiscuæ ætatis, sexus, conditionis ad 17. millia virorum ultro crimi-

„ na

Digitized by Google

„ ti tragici del secolo (7) decimosesto giustifica agli occhi di un uomo sen-
„ sato l' Inquisizione, Dopo queste osservazioni preliminari, scendiamo al
„ fondo: e per mitigare lo zelo, e l' eccessiva compassione dell' Autore per il
„ sangue delle vittime pretese innocenti, che vi vengono immolate, esami-
„ niamo 1. se si possano punire; 2. con quale autorità si puniscano. Riguar-
„ da egli (*lett.* 150.) come una cosa orribile la morte di un uomo, che
„ non nuoce alla società, e vorrebbe supporre, che l' Inquisizione punisse
„ tutti quei, che seguono l' errore, che han succhiato fin dalla loro infan-
„ zia. Niente di sì falso. Non punisce ella punto gl' infedeli, nè gli eretici pre-
„ cisamente come tali; il suo rigore non si estende che su quei, che avendo ab-
„ bracciata liberamente la Fede, la oltaggiano, e la rinunziano. Quest' apostasia
„ è piuttosto un'empietà, che un errore. Le empietà riflesse venivan punite in Egit-
„ to, in Grecia, a Roma; come ancora tutto ciò, che turbava il culto stabilito.
„ Quindi ebbero origine le persecuzioni. I Pagani erano senza dubbio in er-
„ rore; ma un tal' errore nasceva da un principio vero, e mal' applicato.
„ Colui, che manca di rispetto alla divinità, colui, che vuol bestemmiare,
„ e distruggere la Religione, è degno di morte; ecco il principio. I Cri-
„ stiani son colpevoli di questo delitto; ecco l' errore. Questo stesso erro-
„ re depone per la verità, e fa vedere, che in tutt' i tempi gli uomini si
„ son veduti obbligati di prendersi a petto l' interesse della Divinità. V' è
„ forse

„ na esse confessos, duo millia igne cre-
„ matos, majori numero in vicinas Provin-
„ cias delapso. „ Il bugiardissimo Signor di Voltaire ha fatto ascendere ad ottanta mila il numero dei rei processati per ordine del Torre e cremata, ed a sei mila i condannati alle fiamme. Ma egli è stato smentito dal celebre Abate Nonnotte. *Errori di Voltaire tom.* 1. *cap.* XXXIV. *pag.* 222.

(7) Non furono minori i tumulti eccitati e le stragi fatte dagli Eretici nel secolo decimoterzo in diverse Provincie della Francia, e della nostra Italia, talchè fu di mestieri intimare contro essi le Crociate, e pubblicare severissime leggi, Vedi il P. M. Tommaso Agostino Ricchini *Dissert.* 1. *De Catharis* premessa ai libri del Ven. Moneta *adversus Catharos, & Valdenses cap.* VII. *pag.* XXX. *seqq.*, il quale dopo aver accennata la istituzione della Inquisizione delegata a San Domenico *num. VI. pag.* XXXI. *seq.* dice „ Scio equidem adversus Sanctis-
„ simum Fidei Tribunal effuse atque impo-
„ tenter ferri Hæreticorum omnium odia
„ eoque nomine *S. Dominicum* ita convi-
„ ciis proscindere, ut Albigensium Car-
„ nificem vocare non dubitent: Ipsum ve-
„ ro Inquisitionis officium *gravissimum ap-*
„ *pellent, & ab orco petitum Christianæ Re-*
„ *ligionis dedecus simul & flagellum conscien-*
„ *tiarum, & carnificinam, summæque Ty-*
„ *rannidis, & crudelitatis officinam, qua Si-*
„ *culi non invenere Tyranni majus tormen-*
„ *tum* (Ita Cavæus Hist. Liter. conspect.
„ Sæc. XIII. quod Scholasticum vocat.) At
„ cum ægrotis exosus sit Medicus sanans,
„ ut ait Augustinus, & reis importabilis
„ Judex quamvis justissime pœnas decer-
„ nens, surda aure prætereundæ sunt hu-
„ jusmodi delirantium hominum neniæ,
„ quas redarguere, ac refutare consilium
„ mihi in præsentia non est. Nam qui ita
„ sentit, aut scribit unam caussam agit,
„ ut impunitate hæresibus concessa liberius
„ quos voluerit errores profiteatur, atque
„ in vulgus disseminet. At si quantum
„ res ipsa momenti habeat maturè ac sinè
„ prejudicati animi turbatione expenderetur
„ summi beneficii loco cæci homines acci-
„ perent, quod gravissimam carnificinam,
„ & tyrannidem vocant. Quid enim ad con-
„ tinendos in vera Religione populos, fir-
„ mandum sinceriorem Dei cultum, asse-
„ rendam Regnorum tranquillitatem, quæ
„ inter fœdas Hæreseon procellas periclita-
„ tur semper, & nutat, excogitari pote-
„ rat aptius, atque opportunius? Quid de-
„ mum severitatis habet Quæsitorum Tri-
„ bunal,

Digitized by Google

„ forse bisogno di allegare ad un Giudeo altre prove fuori della sua propria „ legge? I bestemmiatori, coloro, che volevano frastornare il popolo dal „ culto del Signore, quelli eziandio, che trasgredivano dei precetti puramente „ positivi, venivan puniti colla (8) morte. Vi son dunque delitti, i quali senza „ nuocere direttamente alla società, son sottoposti a Leggi penali. 2. Affinchè „ questa punizione sia giusta, bisogna che provenga da un' autorità legitti- „ ma. I Principi ne sono i depositarj; ad essi è stata confidata la spada; „ l' Inquisizione se ne serve per ordine loro. Per rendere questo tribunale an- „ cor

„ bunal, quod edicta Regum non habeant? „ Nullæ profecto a Fidei censoribus in caus- „ sa Hæreseos pœnæ infliguntur, quas sa- „ cri Canones non præscripserint; Mitiores „ vero ab jure Pontificio, graviores ac lon- „ ge plures in iisdem Religionis caussis „ ab Cæsareo indictæ sunt, quarum seve- „ ritatem vel ipse Genevensis Senatus agen- „ te Calvino adversus Michaelem Serve- „ tum Hæreseos insimulatum aliquando „ exercuit. Damnent igitur oportet Conci- „ lia, Pontifices, Imperatores, suos ipsos „ Magistratus, qui eam ob rem de sacro „ Fidei Tribunali præpostere adeo atque „ injuriose obloquuntur. „

(8) *Levitici cap.* XX. *ver.* 2. *seqq.* „ Homo „ de filiis Israel, & de advenis, qui habi- „ tant in Israel, si quis dederit de semine „ suo idolo Moloch, morte moriatur: po- „ pulus terræ lapidabit eum. Et ego po- „ nam faciem meam contra illum: succi- „ damque eum de medio populi sui, eo „ quod dederit de semine suo Moloch, & „ contaminaverit Sanctuarium meum, ac „ polluerit nomen sanctum meum. Quod „ si negligens populus terræ, & quasi par- „ vipendens imperium meum dimiserit ho- „ minem qui dedit de semine suo Moloch, „ nec voluerit eum occidere: Ponam faciem „ meam super hominem illum, & super „ cognationem ejus, succidamque & ipsum, „ & omnes, qui consenserunt ei, ut for- „ nicaretur cum Moloch, de medio populi „ sui. Anima, quæ declinaverit ad magos, „ & ariolos, & fornicata fuerit cum eis, „ ponam faciem meam contra eam, & in- „ terficiam illam de medio populi sui. „ E *cap.* XXIV. *ver.* 15. *seq.* „ Homo qui ma- „ ledixerit Deo suo, portabit peccatum „ suum. Et qui blasphemaverit nomen „ Domini morte moriatur, lapidibus op- „ primet eum omnis multitudo, sive ille „ civis, sive peregrinus fuerit. Qui blas- „ phemaverit nomen Domini, morte mo- „ riatur. „ E *Numerorum cap.* XXV. *ver.* 3. *seqq.* „ Initiatusque est Israel Beelphe- „ gor: & iratus Dominus, ait ad Moy- „ sen: Tolle cunctos principes populi, & „ suspende eos contra solem in patibulis: „ ut avertatur furor meus ab Israel. Di- „ xitque Moyses ad Judices Israel. Occi- „ dat unusquisque proximos suos, qui ini- „ tiati sunt Beelphegor ... Et occisi sunt „ viginti quatuor millia hominum. „ E *Deuteronomii cap.* XIII. *ver.* 1. *seqq.* „ Si „ surrexerit in medio tui prophetes, aut „ qui somnium vidisse se dicat ... & di- „ xerit tibi: Eamus, & sequamur deos alie- „ nos, quos ignoras, & serviamus eis ... „ Propheta .... ille aut fictor somniorum „ interficietur .... Si tibi voluerit persua- „ dere frater tuus, filius matris tuæ, aut „ filius tuus, vel filia, sive uxor, quæ est „ in sinu tuo, aut amicus, quem diligis „ ut animam tuam, clam dicens: Eamus, „ & serviamus diis alienis, quos ignoras „ tu, & patres tui, cunctarum in circui- „ tu gentium, quæ juxta vel procul sunt, „ ab initio usque ad finem terræ, non ac- „ quiescas ei, nec audias, nec parcat ei „ oculus tuus ut miserearis, & occultes „ eum, sed statim interficies, sit primum „ manus tua supra eum, & postea omnis „ populus mittat manum. Lapidibus ob- „ rutus necabitur: quia voluit te abstrahe- „ re a Domino Deo tuo, qui eduxit te de „ Terra Ægypti, de domo servitutis: Ut „ omnis Israel audiens timeat, & nequa- „ quam ultra faciat quippiam hujus rei si- „ mile. Si audieris in una urbium tuarum, „ quas Dominus Deus tuus dabit tibi ad „ habitandum, dicentes aliquos: Egressi „ sunt filii Belial de medio tui, & averte- „ runt habitatores urbis suæ, atque dixe- „ runt: Eamus, & serviamus diis alienis „ quos ignoratis: quære solicite, & dili- „ genter rei veritate perspecta, si inveneris certum esse quod dicitur, & abomi- „ nationem hanc opere perpetratam, statim „ percuties habitatores urbis illius in ore gla- „ dii,

Digitized by Google

„ cor più odioso vorrebbesi rappresentare come superiore allo stesso (9) Sovrano, ed imputare al Clero le sue sentenze le più severe. Nò, gli Ecclesiastici sono giudici di questo tribunale, per decidere, se i colpevoli sieno convinti di empietà. Si ristringono a quest' esame, che fuor di ogni dubbio è di loro attinenza, nè sottoscrivono giammai ai Decreti, i quali non vengon formati che dai Giudici secolari, la di cui autorità emana dal Principe. Così l' Inquisizione, anzi che usurpare i suoi diritti, gli esercita a suo nome; e gli Editti di questo tribunale non son pregiudizievoli all' Autorità Reale niente più di quello lo sieno i Decreti dei Parlamenti, che decidono della vita, e della sorte dei sudditi. Questo breve dettaglio dimostra, che l' Autore scatenandosi contro l' Inquisizione, l' attacca senza ben conoscerla. La idea del sangue, che vi è tal volta sparso, eccita la sua amarezza, ed il suo sdegno. Che esamini egli quest' oggetto con uno spirito moderato, e con riflessione. Se la sola compassione naturale guida i sentimenti; converrà dunque far grazia a tutti i colpevoli. Non ve ne è alcuno, che non dimandi la vita, e lo spettacolo del quale non interessi un cuore ben nato. Che diverrebbe allora il buon ordine, e la società? La giustizia prevale alla compassione. Non è precisamente il senso, che debba eccitar l' odio, l' orrore, ma bensì la causa, e la man che lo sparge. Da che si prova, che l' Inquisizione non punisce (ed anche rarissimamente) se non delitti avverati contro la Religione, e che li punisce coll' autorità del (10) Sovrano, cosa mai addiveranno quelle orribili qualificazioni, colle quali render vorrebbesi odioso e quel Tribunale, e la stessa Religione? „ Questa dimostrazione è tanto chiara, e convincente, che i nemici del Tribunale del S. Uffizio di Roma per provare l' accusa datagli di Tribunale *rabbioso*, ed *inumano*, dovranno far costare al Mondo tutto che la Santa Romana Inquisizione abbia realmente fatto *i più alti torti all' umanità, alle lettere, al commercio, ed alle arti, e sacrificati al più barbaro rigore uomini illustri senz' altra colpa, che di aver sostenuta la verità*. Ma eglino,

„ dii, & delebis eam, ac omnia quæ in illa „ sunt, usque ad pecora. Quidquid etiam „ supellectilis fuerit, congregabis in medio „ platearum ejus, & cum ipsa civitate succendes, ita ut universa consumas Domino Deo tuo, & sit tumulus sempiternus: non ædificabitur amplius. „ Vedi le *Lettere Apologetiche della punizione degli Eretici, e del Tribunale della Santa Inquisizione divise in due tomi in* 8. MDCCLXXXIX. *Lettera* XI. *tom.*1. *pag.*213. *segg.*

(9) Questa accusa vien dileguata nelle citate *Lettere Apologetiche Lettera* XIV. *tom.*1. *pag.*277. *segg.*, e *Lettera* XIX. *tom.*II. *pag.*42. *segg.*

(10) O per meglio dire, li rilascia al Sovrano temporale, acciò li punisca col rigore delle leggi Civili, trattandosi di pena di mutilazione, o di morte, come rimarca il Ch. P. Mamachi *Epistolarum ad Auctorem Anonymi Opusculi inscripti* Quid est Papa *tom.*1. *epist.* III. §.XXII. *pag.*313. *edit. Rom. an.*MDCCLXXXVII. „ At multi fuere necati crudelitate Inquisitorum. Næ tu vehementer erras. Condemnatos equidem „ multos fuisse assentiar; sed condemnatos „ ab Inquisitoribus fuisse, numquam assentiar. Ab judicibus enim sæculi, ex legibus „ Principum, reis hæreseos supplicium fuit „ constitutum, non a ministris sacrorum. „ Quare Synodus Lateranensis IV. sub Innocentio III. an. 1215. can. III. pag. 20. „ Tom. VIII. Conciliorum: Damnati, *inquit*, hæretici secularibus potestatibus, „ aut eorum balivis relinquantur animadversione debita puniendi. Quo recidit, „ quod decretum a Gregorio IX. fuit contra „ Patarenos. „

Digitized by Google

eglino, benchè cento, e mille volte sfidati, non hanno finora potuto, né potranno giammai indicare il menomo torto dal S. Uffizio di Roma fatto *all' umanità, alle lettere, al commercio, ed alle arti*, e nominare un solo dallo stesso Tribunale sacrificato *al più barbaro rigore senz' altra colpa, che di aver sostenuta la verità*. Conciosiacchè la Suprema Congregazione del S. Uffizio di Roma, non ha condannato se non libri alla Cattolica Fede, e al buon costume (11) perniciosissimi, e vietatone la lettura, acciò il micidiale contagio della empietà, e del libertinaggio non si propagasse, e non ha punito se non rei manifestamente convinti di violata, o profanata (12) Religione, fra i quali sono anche i Maghi, ed i Stregoni: onde *neppure nelle cause di Streghe, e Maliardi il S. Vffizio è stato ingiusto, e troppo severo*, come ha dimostrato il dotto Autore delle citate *Lettere Apologetiche della punizione degli Eretici, e del Tribunale della Santa Inquisizione* nell' anno MDCCLXXXIX. senza data di luogo stampate in Faenza, nella lettera XXI. (13), ove trattando di proposito questo argomento saggiamente osserva, che il calcolo ai giorni nostri fatto della morte di più di cento mila stregoni, non ha sodo fondamento, e che delle streghe messe a morte moltissime furono dai soli Tribunali Laici condannate, e non poche uccise dal Popolaccio, e che per testimonianza del Sig. Abate Nicola (14) Spedalieri, in Roma non si è mai bruciato alcuno per accuse di stregoneria. Giacchè poi il nostro Anonimo dice bensì, che il Tribunale del S. Uffizio di Roma *tanto contribuì alla potenza della Curia Romana*, ma, oltrechè non lo prova, neppure dichiara, se per la *famosa introduzione del S. Vffizio di Roma* intenda egli assolutamente la introduzione del Tribunale della Santa Inquisizione (15) delegata,

(11) *Ibid. pag.* 305. „ Exuruntur libri. „ Fateor. At exuruntur Inquisitionis jussu. „ Id quoque concedo libens. Verum qui „ libri? Ii scilicet, quibus indicitur ortho- „ doxæ eidem sanctæ Religioni bellum. „ Unum mihi indices, postulo, eorum li- „ brorum, qui ejusmodi non fuerit, flam- „ misque tamen absumptus fuerit edicto In- „ quisitorum? Jam nullus cum sit, qui tan- „ dem tu ullum indices? „

(12) *Ibid. pag.* 318. „ Quid . . . apertius, „ quam errori, seu novis, peregrinisque do- „ ctrinis indictum esse ab Inquisitione bel- „ lum, non veritati? Nisi forte tu Lutheri, „ Calvini, Volterii, Bulingeri, (sunt enim „ hi tua lumina) opinionum monstra *veri- „ tatum* appelles nomine. Id autem si ita „ est, quoniam tibi placet vocum tam in- „ fanda perversio, patiar jactari, Inquisi- „ tionem in eos animadvertere, qui indicia „ ulla præbent suæ in veritatem, quam vo- „ cas, propensionis. Sed erit hoc Inquisi- „ tioni eidem tribuendum laudi, cum errantes, quos veritatis studiosos vis dici, com- „ pescere, opus sit commendatione dignis- „ simum. Verum quid multis est opus? „ Ostende, cujusmodi veritates illæ sint, in „ quas propensionis indicium ullum dari „ Tribunal Inquisitionis indigne ferat? At „ eas tu retices. Cur? Nisi quia prospicis „ fore, ut eas si commemoraveris, aut ca- „ lumniæ convincare, aut erroris, & im- „ pietatis. „

(13) *Tom.* II. *pag.* 94. *segg.*

(14) *Analisi dell' Esame Critico del Signor Nicola Freret sulle prove del Cristianesimo cap.* X. *art.* IX. §. 5. *Roma* 1778. *pag.* 259.

(15) Parlandosi della Santa Inquisizione fa d'uopo distinguere l' Inquisizione ordinaria dalla delegata. L' ordinaria, come dice il P. Bianchi *Dell'esterior polizia della Chiesa lib.* I. *cap.* III. §. X. *num.* II. *tom.* III. *pag.* 300. „ è tanto antica, che nacque col- „ la stessa Chiesa, e fu da Cristo Signor „ nostro conceduta ai Prelati, e Pastori, ai „ quali

o la introduzione del sistema, che dal tempo di Paolo III. ha questo Tribunale in Italia, e per Curia di Roma la Santa Sede Apostolica, o il temporale Principato del Romano Pontefice, mi riservo a rispondergli circa questo punto, quando esso avrà con nettezza, e precisione spiegato il suo concetto.

„ quali avendo consegnato il suo Gregge, „ diede ancor potestà di difenderlo, e custodirlo dai Lupi. Nè basta all' ufficio di „ buon Pastore, che egli corra a discacciare „ il Lupo dal proprio Ovile quando esso „ dall' abbajar de' Cani è palesemente scoperto, e sen viene con furia a fare strage „ del Gregge; ma conviene ancora, che ei „ vegli così sopra le sue pecorelle, che provegga, che non s' introduca occultamente „ tra esse alcun Lupo colla pelle di Agnello, il quale inganni l' istessa scaltrezza „ de' Cani deputati alla custodia. „ Della origine del Tribunale della Inquisizione delegata ragiona con saggia critica l' Autore delle mentovate *Lettere Apologetiche della punizione degli Eretici &c. Lettera* XVII. *tom.*II. *pag.*1. *segg.*, il quale poi nella *Lettera* XVIII. *pag.*23. *segg.* tratta della *Riforma, e più commendevole Sistema, che il Tribunale del S. Offizio acquistò verso la metà del secolo XVI.*, in cui fu stabilita la Congregazione dei Cardinali Supremi Inquisitori in Roma. Fra i dotti, e sensati Opuscoli del Conte Alfonso Muzzarelli il XIII. è intitolato *Inquisizione*.

Digitized by Google

CAPO XV.

Dell' epoca della decadenza del potere dei Chierici sulle Signorie temporali vanamante fissata, e delle cagioni della medesima decadenza calunniosamente addotte dall' Anonimo Discorsivo.

CCCCLXVI. „ SEmpre l' uman genere, *dice l' eruditissimo Signor Propo-*
„ *sto Lodovico Antonio* (1) *Muratori*, fu distinto in due
„ classi, ed è tale tuttavia, cioè di buoni, e di cat-
„ tivi. Nei tempi barbarici, per conto dell' Italia, prevalsero i secondi di
„ maniera, che non è da stupire, se i Potenti allora poco scrupolo si met-
„ tessero in far suoi i Beni altrui. Quali disgrazie accadessero una volta ai
„ Monasterj di Monte Casino, di Farfa, e del Volturno, può per se stesso
„ raccoglierlo il Lettore, consultando le Croniche di essi nella Raccolta
„ *Rer.* (2) *Ital.* Quel che è certo, niuna Chiesa si trovò, benchè munita
„ della protezione dei Re, ed Imperadori, benchè abbondante di privilegj,
„ ed esenzioni, che non provasse le griffe di questi prepotenti. Di quà poi
„ ebbero origine le Leggi degli Augusti *de rebus Ecclesiarum injuste invasis*,
„ e l' intimazione in tutti i Diplomi delle pene contro gli usurpatori dei Be-
„ ni delle Chiese. Veggansi le Leggi Longobardiche, i Capitolari dei Re
„ Franchi, siccome ancora vari Concilj, che non occorre qui rammentare....
„ Alle disavventure delle Chiese contribuì ancora un' altra cagione, cioè le
„ frequenti irruzioni dei Barbari nelle Provincie d' Italia, cioè dei Longobar-
„ di, Saraceni, ed Ungheri. Quanti mali, e qual desolazione recassero
„ i primi al Monastero Casinense, allorchè ebbero fissato il piede in Ita-
„ lia, cel fa sapere la Cronica di Leone Ostiense. Anche dai Saraceni il
„ medesimo santo Luogo fu ridotto all' ultima miseria nel Secolo nono; e
„ quella stessa tempesta si scaricò sopra i Monasterj di Casauria, di Farfa,
„ del Volturno, della Novalesa, ed altri minori, siccome ancora sopra tut-
„ ti que' Vescovadi, dove potè giugnere quel Popolo nemico dei Cristiani.
„ Fecero peggio gli Ungheri, gente Tartarica, e sopramodo fiera, che nel
„ decimo Secolo uscendo quasi ogni anno dalla Pannonia venne a saccheggia-
„ re la maggior parte delle Città d' Italia, stragi, ed incendj commettendo
„ da per tutto. Allora fu, che i territorj di Verona, Reggio, Modena, e
„ d' altre Città, e l' insigne Monastero Nonantolano con altri non pochi ri-
„ mase desolato, e fin la stessa Città di Pavia presa fu consegnata alle fiam-

 „ me,

(1) *Dissertazione LXXII. delle Antichità Italiane* intitolata *Delle cagioni, per le quali ne' vecchj tempi si sminuì la potenza temporale degli Ecclesiastici tom.* III. *part.*II. *pag.* 287.

(2) La Cronaca del Monastero di Monte Cassino leggesi nella Raccolta qui indicata *tom.*IV. *pag.*341. *seqq.*, quella del Monastero di Farfa *tom.*II. *part.*II.*col.*311. *seqq.*, e quella del Monastero di S. Vincenzo di Volturno *tom.*I. *part.*II. *pag.*319. *seqq.*

Digitized by Google

„ me, confessando lo Storico Liutprando, tanta essere stata la ferocia, „ e rabbia di quei Barbari, che non osando alcuno di opporsi, libero cam- „ po restò loro di penetrar nelle viscere dell' Italia. In tale occasione essen- „ dosi salvati colla fuga i più degli abitatori, e consumati dal fuoco gli Ar- „ chivj di non poche Chiese, in quell' orrida desolazione bel comodo ebbe- „ ro gli empj, e cattivi uomini per occupar le terre degli Ecclesiastici. Tor- „ nata la calma, tuttochè i Cherici, e Monaci ripetessero i lor beni, o „ non provavano i lor titoli, o provandoli, non ottenevano se non di rado „ giustizia .... Peggio (3) ancora fece col celebre *Monastero di Subbia-* „ *co* il furore dei Saraceni, perchè oltre alla desolazione di quel sacro Luo- „ go, tutto l' Archivio delle Carte restò consumato dal fuoco. Ciò vien' „ attestato da una Bolla di *Papa Leone VI.* data nell' anno *936.* in cui egli „ conferma tutti i beni a *Leone Abate* di quel Monastero, chiamandolo *igne* „ *consumptum, & ab Agarensis gentibus dissolidatum, ubi non solum ea, quæ* „ *usu sive utilitate supertulimus, concremaverunt, verum etiam & universa* „ *instrumenta Chartarum &c.* E' fatta quella confermazione *pro mercede, &* „ *remedio animæ nostræ, nostrique dilectissimi filii, videlicet Alberici glorio-* „ *sissimi Principis, atque omnium Romanorum Senatoris.* Sembra, che tali „ parole possano indicare già usurpata da Alberico la Signoria di (5) Ro- „ ma ..... Le (6) pubbliche calamità finquì accennate, e le guerre, „ ed altre simili traversie obbligarono una volta molti Vescovi, ed Abati a „ vendere, o livellare non pochi dei loro Beni ai Secolari. Di ciò pos- „ sono far fede tanti Archivj antichi degli Ecclesiastici, e spezialmente le „ Carte del Monasterio del Volturno da me date alla luce. Ma questo non „ fu gran male rispetto all' altro, che venne da chi affatto dimenticò di es- „ sere tutore dei sacri Luoghi, e questa è la terza cagione dello sminuito pa- „ trimonio delle Chiese. Imperciocchè in quei corrotti tempi abbondarono „ Vescovi, ed Abati, i quali senza rossore, e senza timore del Giudice su- „ premo non si guardarono dal dilapidare, per quanto poterono, le terre „ Ecclesiastiche, trasferendole nei loro parenti, ed amici, o vendendole per „ soddisfare ai loro perversi appetiti. Sopra tutto cospirarono alla rovina dei „ Monasterj quegli Abati Secolari, ai quali la detestabil prepotenza dei Re- „ gnanti concedeva in Benefizio quei Luoghi sacri .... Oltre (7) alla vio- „ lenza, non mancarono altre arti ad alcuni Secolari per prendere, e non „ rilasciare mai più i Beni delle Chiese. Tal fu quella maniera, di cui si „ è parlato nella Dissert. LXVII., cioè d' impetrare a titolo di Livello, Cu- „ stodia, o Locazione perpetua, i fondi, le Corti, e le Castella degli Ec- „ clesiastici. Ordinariamente il Contratto si faceva per la vita degl' impe- „ tranti, o per i figli, e nipoti, cioè sino alla terza generazione, dovendo „ poi quei Beni ritornare alla Chiesa diretta Padrona. Ma i prepotenti fa- „ cilmen-

(3) Muratori *Dissertaz. cit. pag.* 288. *seg.*
(4) Ivi *pag.* 289. *seg.*
(5) Vedi gli *Annali d' Italia* pubblicati dall' Autore di cotesta Dissertazione dell' ultima edizione Romana all' *anno* DCCCCX. *not.* 3.
(6) *Dissertaz. cit. pag.* 290. *seg.*
(7) Ivi *pag.* 297.

Digitized by Google

„ cilmente dimenticavano questi patti, e o sia che con nuovi doni guada-
„ gnassero i nuovi Prelati, o pure che adoperassero la forza, non si veniva
„ mai da essi alla restituzione ..... Inoltre (8) non lievemente s' indebolì
„ la potenza degli Ecclesiastici sotto Federigo I. Imperadore, non già che
„ egli con aperta violenza la reprimesse; ma perchè pose degl' impedimenti,
„ affinchè essa non crescesse .... Non proibì egli espressamente il lasciare
„ i Feudi alle Chiese, richiedendo solamente, che vi concorresse la per-
„ missione del Signore, o sia del diretto Padrone: ma dovea egli pensare
„ di non voler quì accordare questa permissione. E per verità da lì innan-
„ zi dei Feudi, spettanti all' Imperio o Regno, pochi ne passarono alle Chie-
„ se: e molti anche dei passati furono ad esse ritolti. Forse Federigo in for-
„ mar questo Decreto teneva gli occhi aperti sopra i Beni donati dalla ce-
„ lebre Contessa Matilda alla Chiesa (9) Romana, per li quali furono poi
„ gravi controversie fra essa Chiesa, e lui. E non è improbabile, che fra
„ i motivi segreti, per li quali si alienò l' animo di Adriano IV. Papa da
„ Federigo, v' entrasse ancor (10) questo. Si dee anche aggiugnere, che lo
„ stesso Federigo I. mosse lite a varie Chiese per li Beni, e Castella posse-
„ dute da esse. Nell' Archivio dei Canonici di Padova esiste un' Accordo
„ conchiuso fra esso Imperadore, e Giovanni Vescovo di Padova nell' anno
„ 1161. sopra la Pieve di Sacco ed altri Luoghi, che già erano di quel Ve-
„ scovado, messi in lite dallo stesso Federigo .... Torniamo alla Legge
„ di Federigo I. che di sopra accennammo. Se mal non m' appongo, tanto
„ a cagion di essa, che per le controversie insorte dipoi fra il Sacerdozio, e
„ l' Imperio, da lì innanzi le Chiese d' Italia poco, o nulla profittarono per
„ conto dell' acquistare, o aumentare le Regalie in loro vantaggio, anzi che
„ dico profittarono? Resta ora da dire, che la lor potenza, e ricchezza ven-
„ ne sempre più calando; e ciò per la congiura delle Città Italiane, nelle
„ quali si esaltò una smisurata voglia di stendere l' ali del dominio. Questa

„ a me

(8) Ivi *pag.*303. *segg.*

(9) Federigo non solamente invase la Terra dalla Contessa Matilde donata alla Chiesa Romana, ma eziandio il Ducato di Spoleti, e altri Stati, e diritti della medesima Chiesa. Quindi dai Legati del Papa a lui mandati fu richiesto di restituirli, come racconta Guntero Scrittore contemporaneo, e vassallo di Federigo nel Poema intitolato *Ligurinus*, in cui descrive le azioni di quell' Imperadore. Eccone le parole. *Veterum Scriptorum, qui Cæsarum, & Imperatorum Germanicorum res per aliquot secula gestas, literis mandarunt, Hanoviæ* MDCXIX. *pag.* 422.

„ Quicquid ad eximii recte patrimonia
„ Petri
„ Pertinuit dudum, possessio, sive tri-
„ butum,
„ Restituatur ei, comitissæ terra Mathil-
„ dis,
„ Et Spoletanus sub eodem jure duca-
„ tus.
„ Quicquid ab excelsis Romanæ mœni-
„ bus urbis
„ Pendentem sejungit Aquam, Ferraria,
„ Massa,
„ Et cum Sardois uberrima Corsica cam-
„ pis
„ Pontifici summo prisco de more tri-
„ butum
„ Solvat, & antiquas justo sub canone
„ leges.„

(10) I motivi, per i quali Adriano IV. concepì giusta apprensione dal mal animo di Federigo, in parte sono esposti dallo Scrittore della Vita del medesimo Adriano *Script. Rer. Italic. tom.*III. *pag.*442. *segq.*

Digitized by Google

„ a me sembra essere stata l'ultima, e più concludente cagione, onde sia „ proceduta l'estenuazione del patrimonio Ecclesiastico. Aveano preso forma „ di Repubblica nel Secolo XII. le più delle Città Occidentali d' Italia; e „ perchè ciascuna aspirava a godere quell' ampiezza di Contado, e Distret- „ to, che goderono gli antichi Conti, cioè i Regi Governatori d' esse Cit- „ tà, e questo si trovava ritagliato in varie parti, perchè diviso nei Conti „ rurali, nei Vescovi, Abati, e Rettori di Chiese: ad altro non pensaro- „ no, che a ricuperar quei diritti, e a signoreggiare in tutta l' antica esten- „ sione del loro Contado .... Però in alcune Città venne meno affatto il „ dominio temporale dei sacri Pastori, e tolte loro furono a poco a poco „ tutte le Castella, Rocche, e Regalie. Il Patriarca di Aquileja più lungo „ tempo che gli altri fra quei turbini tenne salda la sua potenza; ma in fi- „ ne dalla contraria fortuna delle guerre abbattuto provò la sorte comune „ degli altri: così che oggidì in Italia pochi troviamo dei Vescovi, Abati, „ e Capitoli di Canonici, che godano Regalie, e Feudi imperiali. „ La de- cadenza pertanto del potere dei Chierici su le Signorie temporali in Italia è di gran lunga anteriore allo stabilimento di „ quelle (11) varie Sovranità, e „ governi, che rendono oggi la nostra Italia florida, e brillante, e veggon- „ si rifiorire sotto l' ombra benefica dei naturali Sovrani le scienze, le arti, „ il commercio, e la disciplina: „ sicchè mentisce impudentemente, e da empio fernetica l' Anonimo Discorsivo immediatamente dopo le testè riferite parole dicendo: „ Questa (12) però è l' epoca infelice del potere Chierica- „ le, che comincia a soffrire i più fieri assalti, nè può reggersi su le anti- „ che molle della superstiziosa ignoranza; „ e altrove (13) asserendo, che „ le prime mosse, che si fecero contro il poter Chiericale, furono sostenute „ colle pure massime del Vangelo; „ quasichè non lo spirito di Religione, e di pietà, ma l' ignorante superstizione avesse indotto i Fedeli privati ad of- ferire a Dio le loro sustanze, donandole alle Chiese, ed ai Monasterj, e i Sovrani ad arricchire e quelle, e questi di Regalie, e di temporali Signorie, e a conferire al Clero esenzioni, e privilegj; e le pure massime del Van- gelo non condannassero di sacrilega usurpazione lo spoglio dei beni, e dei diritti temporali legittimamente acquistati, e goduti dagli Ecclesiastici, ma lo approvassero, e persuadessero; come ereticamente divisarono Arnaldo da Brescia, e gli altri Novatori da noi mentovati (CCCXXXVIII.).

CCCCLXVII. Dietro la guida di questi bugiardi interpreti del Vange- lo il nostro Discorsivo, in vece di approvare il saggio, e fondato parere del Signor Proposto Lodovico Antonio Muratori, il quale è di avviso, che la prima cagione della diminuzione della potenza temporale degli Ecclesiastici si abbia „ da (1) riferire all' empia cupidità dei Secolari, i quali dimenticate „ le Leggi della Religione, e Giustizia, con quant' arte, e forza una volta „ poterono, si studiarono di usurpare i beni Ecclesiastici, „ ripete l' origine della

(11) *Discorso Istorico-Politico pag.8.*
(12) Ivi *pag. cit.*
(13) Ivi *pag.68.*
(1) *Dissert. cit. pag.287.*

Digitized by Google

della decadenza del potere dei Chierici su le Signorie temporali dal (2) calcolo della *distanza, che corre fra lo spirito di Gesù Cristo, e le massime della nuova disciplina*, e per giustificare gli attentati commessi contro la Chiesa, pretende, che i Laici con spogliarla dei fondi, e dell' esenzioni, che ella legittimamente godeva, cominciassero a rivendicare i loro naturali diritti; ed inoltre allega „ l'abuso, (3) che i Chierici fecero dei loro privilegj, e „ l'eccedente misura di ricchezze temporali, che fomentò il disordine, e la „ corrutela; „ il più triste (4) ritratto di una stupida osservanza, che il sistema religioso presentava in quel tempo, l'ostinatezza in sostenere le antiche massime introdotte nella barbarie dei tempi, l'uso dell' Ecclesiastiche censure, „ armi (5) che di altra forza non erano avvalorate, se non che del„ la sola opinione, e doveano perciò riputarsi di niun valore, allorchè questa „ o cominciò a vacillare, o fu intieramente distrutta, „ e la Legge del Celibato, dalla cui osservanza egli vuol nata la serie dei disordini, per cui lo stato Chiericale andò sempre decadendo dall' opinione dei Popoli (Ragionam. Prelim. §. XXXVI.). Vediamo quanto male esso si apponga.

CCCCLXVIII. Essendo stata la disciplina, che l'Anonimo di Filadelfia con patente bugia chiama generalmente *nuova* (§. CCCXCIII.) stabilita, o approvata dalla Chiesa universale (§. CCCXCIV.); nè potendo la Chiesa universale, perchè assistita da Cristo, stabilire, o approvare una disciplina non conforme alle pure massime del Vangelo, e allo spirito del medesimo Gesù Cristo, e avendo lo stesso nostro divino Redentore, e Maestro col suo esempio data la forma dell' Ecclesiastico peculio (§. CCCXLIII.), nè vietato agli Ecclesiastici il temporale dominio anche di Città, e di Provincie (§. CCCXLI.), e nell' acquisto, e nella conservazione della temporale Sovranità dei Romani Pontefici ammirandosi un speciale concorso della Provvidenza, che veglia al bene della Chiesa (§. CCCLXXI.), evidentemente apparisce, che le prime mosse contro il poter Chiericale su le Signorie temporali nè furono, nè poterono essere sostenute colle massime del Vangelo, e vantar per cagione il calcolo della distanza, che corre fra lo spirito di Gesù Cristo, e le massime della nuova disciplina. Nè con minor chiarezza si scorge, quanto sia falso, che i Laici invadendo i fondi, e le Signorie del Clero, e togliendogli le immunità, di cui esso da tanti secoli era in possesso, cominciassero a rivendicare i loro naturali diritti. Imperocchè gli Ecclesiastici usurpato non avevano ai Laici verun diritto, e molto meno diritto naturale, acquistando con giusti titoli dai Laici medesimi fondi, e Signorie, ed ottenendo la conferma, e godendo di quell' esenzioni, che ai loro beni, e alle loro persone secondo la naturale equità (§. CCCCXX.) si dovevano. Quindi i Laici spogliando o in tutto, o in parte gli Ecclesiastici delle loro temporali sustanze, e delle loro reali, o personali immunità non rivendicarono i proprii naturali diritti, non essendovi luogo a rivendicamen-

(2) *Discorso Istorico-Politico pag.68.* (Ragion. Prelim. §.XXXVI.)
(3) Ivi *pag.69.*
(4) Ivi *pag.67.*
(5) Ivi *pag.69.*

Digitized by Google

mento, ove non è preceduta usurpazione, ma violarono i diritti naturali del Clero; e indarno per legittimare tali intraprese si esagera l'abuso, che „ i „ Chierici fecero dei loro privilegj, e l'eccedente misura di ricchezze tem- „ porali, che fomentò il disordine, e la corrutela: „ attribuendo a tutti le colpe, e le mancanze di (1) alcuni, o se pur così vogliasi anche di molti. „ Ella è certamente da (2) rigettarsi cotesta asserzione, che per i vizj dei „ Chierici lecito sia ai Laici stendere le mani al patrimonio di Cristo (*noi* „ *aggiungiamo, ed ai privilegj conceduti ai Ministri di Cristo in ossequio del* „ *medesimo Cristo*). E tale proposizione facilmente potrebbe dare ansa di di- „ re lo stesso dei Re, dei Principi, e degli altri Signori temporali. „ Anzi, come osservano i Teologi del Concilio di Costanza, che stesero la Censura più diffusa degli articoli di Wicleffo, „ essendo i beni temporali della „ Chiesa dedicati a Dio, i Signori temporali hanno minor diritto di toglier- „ li alla Chiesa, eziandio quando il Clero difetta, di quello avrebbero i „ contadini di rapire i beni reali alla Corona del Regno terreno, allorchè „ non fanno il loro dovere i Ministri dello stesso Re. Imperocchè Cristo „ Signore, e Dio è il Monarca del Regno Ecclesiastico su la terra, alla Co- „ rona del qual Regno appartengono i beni temporali consacrati al Signore. „ Per la qual cosa i Signori temporali non ne possono a loro talento spo- „ gliare la Chiesa anche quando i Ministri di quel Re, cioè i Chierici, di- „ fettano: altrimenti lecito sarebbe agl' istessi temporali Signori di toglierli „ al Signore Iddio, e di sottrarli dal suo divino diritto. „ Ingiustamente a- dunque,

(1) Scorrasi la Storia Ecclesiastica, e si troverà, che ancora nei secoli della maggior corrutela del Clero vi furono Vescovi, e Abati di Monasterj della più eminente virtù, i quali delle rendite Ecclesiastiche non si abusarono, ma le impiegarono secondo le prescrizioni Canoniche.

(2) Nella Orazione di Giovanni di Polemar *De civili dominio Clericorum Collect. Concil. tom.* XVII. *col.* 1252. „ Propellenda „ est utique talis assertio, quod propter „ clericorum vitia licitum laicis sit ad Chri- „ sti patrimonium manus apponere. Et fa- „ cile posset præbere aditum ad simile as- „ serendum de regibus, principibus, & aliis „ dominis temporalibus. Nec defuere qui „ hoc simili modo asserere jam præsumpse- „ rint: quod esse fomitem scandalorum, „ & seditionum, & subversionis totius hu- „ manæ politiæ cunctis intellectu vigenti- „ bus palam est. „

(3) *In diffusa condemnatione XLV. Articulorum Wicleffi ad art. XVI.* „ Domini tem- „ porales possunt ad arbitrium suum au- „ ferre bona temporalia ab Ecclesia, pos- „ sessionatis habitualiter delinquentibus, id „ est, ex habitu, non solo actu delinquen- „ tibus „ *Collect. Concil. tom.* XVI. *col.* 891. *seq.* „ Quia igitur bona temporalia Eccle- „ siæ sunt sanctificata Domino, minus pos- „ sunt temporales Domini talia ad arbitrium „ suum auferre ab Ecclesia, clero delin- „ quente, quam rustici possent ad arbitrium „ suum auferre bona regalia a corona terre- „ ni regni, ministris ipsius Regis delin- „ quentibus. Christus enim Dominus Deus „ est Rex, habens regnum Ecclesiasticum, „ ut dictum est, super terram, ad cujus re- „ gni coronam pertinent bona temporalia „ Domino consecrata. Propter quod Domi- „ ni temporales non possunt juxta arbitrium „ suum illa auferre ab Ecclesia, etiam de- „ linquentibus ministris illius Regis, puta „ clericis. Alias liceret illis temporalibus „ Dominis subtrahere illa Domino Deo, „ & suo divino juri. „ Gli stessi Teologi nella Censura della seconda parte dell'Articolo XVIII. „ Decimæ sunt puræ Eleemo- „ synæ, & parochiani possunt propter pec- „ cata suorum prælatorum ad libitum suum „ eas auferre „ *ibid. col.* 895. dicono: „ Ni- „ mis ergo erroneum est, contra Scriptu- „ ram sacram credere, quod decimæ sunt „ puræ eleemosynæ, & quod manus laica- „ lis

Digitized by Google

dunque, ed irragionevolmente operarono i Laici, i quali col pretesto dell' abuso fatto dagli Ecclesiastici dei loro privilegj, e delle loro ricchezze privarono quasi affatto il Clero e di quelli, e di queste. Tanto più che si trattava per una parte di esenzioni, e rendite proprie non di coloro, che ne avevano abusato, ovvero ne abusavano, ma di tutto il Corpo Ecclesiastico, a cui non poteva imputarsi di averne fatto mal uso, o di non avere riprovato, e punito, chi eccedeva i termini dell'(4) onesto, e per l'altra parte di un abuso nato da difetti personali, per cui correggere, ed impedire bastava assistere, e dar braccio alla potestà Ecclesiastica, e farne rispettare, e fedelmente eseguire le (5) Leggi. Conciosiacchè le reali, e personali immunità del Clero derivando da ordinazione divina (§. CCCCXIX.), ed essendo dettate dalla retta ragione, e fondate sopra la naturale equità (§. CCCCXX.), non cagionavano, nè capaci erano di cagionare per loro stesse inconvenienti, e disordini; e l'opulenza anche massima del Clero non è di ostacolo alla virtù, e perfezione di lui (6) propria, che anzi un Clero privato di privilegj, e provveduto appena di ciò, che è necessario pel suo so-

„ lis sacrilegium non committeret, dum il-
„ las divino juri subtraheret, & sorti Dei,
„ puta Clero, auferret, *etiam dum clerus*
„ contra Deum, & contra manum laicalem
„ *peccaret.* Non enim sacerdos ex hoc, quod
„ sic peccaret, cadit a jure decimarum, si-
„ cut nec *Rex*, nec *baro*, nec *miles*, sic pec-
„ cans cadit a jure tributorum, sicut supra
„ patet contra articulum quintum decimum. „

(4) A tutti note sono le Costituzioni Pontificie, e i Decreti dei Concilj, che condannano, e sottopongono a gravi pene gli Ecclesiastici, i quali abusano dei privilegj Chiericali, e dei beni della Chiesa. Perciò mi dispenso dall'accennarli individualmente.

(5) Tuttogiorno dai falsi Politici si declama, e s'inveisce contro i disordini, e le corrutele del Clero, esagerandole all'eccesso. Ma nello stesso tempo si consiglia, e si progetta d'inceppare la potestà dei Superiori Regolari, dei Vescovi, e sopra tutto del Romano Pontefice; onde non sieno puniti i delinquenti. E ciò perchè? Perchè crescendo i scandali, vi sia un pretesto di sopprimere Collegiate, Monasterj, Conventi, e d'impossessarsi delle loro rendite.

(6) S. Giovanni Grisostomo *in Epist. ad Romanos Homil.* XXXIII. *num.* 2. *tom.* IX. *pag.* 756. „ Non sine causa posuit, *arcarius*
„ *civitatis*, sed ut Philippensibus scribebat:
„ *Salutant vos, qui ex domo Cæsaris sunt*,
„ ut indicaret prædicationem ad optimates
„ etiam pervenisse; ita & hic quoque di-
„ gnitatem memorat, idipsum hic probare
„ volens, & ostendere, eum qui attendat,
„ nec divitias, nec principatus curas, ne-
„ que aliud simile quidpiam impediturum
„ esse. „ Dunque le ricchezze non sono
„ un ostacolo della Cristiana virtù. Anzi somma opulenza non impedisce, che un Fedele sia perfetto, come insegna S. Tommaso d'Aquino 2.2. *quæst.* CLXXXV. *art.* VI. *in respons. ad* 1. „ Perfectio Christianæ
„ vitæ non consistit essentialiter in volun-
„ taria paupertate, sed voluntaria paupertas instrumentaliter operatur ad perfe-
„ ctionem vitæ. Unde non oportet, quod,
„ ubi major paupertas est, ibi sit major
„ perfectio: quinimmo potest esse summa
„ perfectio cum magna opulentia. Nam
„ Abraham, cui dictum est Gen. 17. *Am-*
„ *bula coram me, & esto perfectus*. legitur
„ fuisse dives. „ Nè il possedimento di fondi, e Signorie temporali ripugna alla perfezione propria del Clero. „ Si . . . pos-
„ sessiones Ecclesiæ commendaret, *dice San*
„ *Bonaventura Apologiæ pauperum respon-*
„ *sionis* III. *cap.* II. *Operum ejusd. edit. Rom.*
„ MDXCVI. *tom.* VII. *pag.* 443. ut licitas,
„ ut expedientes, ut perfectioni compos-
„ sibiles, in his qui communiter possi-
„ dent, & his qui sancte dispensant; viam
„ sequeretur sanctorum Doctorum, & Ca-
„ nonum confutantium perversos hæreti-
„ cos, qui Ecclesiam Dei propter posses-
„ siones acceptas a statu justitiæ, & per-
„ fectio-

Digitized by Google

stentamento, non può essere tanto utile al Popolo, quanto un Clero (7) privilegiato, e ricco, che dal Popolo riscuote maggior rispetto, con più libertà, e facilità eseguisce i doveri del suo ministero, e si concilia l'affetto, e la benevolenza di quelli, che non solamente edifica colla parola, e coll'esempio, ma ancora nelle temporali indigenze opportunamente ajuta, e soccorre: giacchè secondo l'osservazione del gran Pontefice S. Gregorio I. „ non (8) „ sono uditi con piacere quei Pastori di anime, che riprendono i manca- „ menti dei loro sudditi, ma ad essi non somministrano il bisognevole per „ la vita presente. Imperocchè la mente del povero non è penetrata dalla „ istruzione, se questa non è commendata, ed insinuata nel di lui animo per „ mezzo del dono della misericordia: e allora la semenza della parola facil- „ mente germoglia, quando la pietà del predicatore l' (9) inaffia nel petto „ di chi lo ascolta. „

CCCCLXIX. Che il sistema religioso neppure al tempo, in cui Lutero dichiarò empia guerra alla Cattolica Chiesa, presentasse il più triste ritratto di una stupida osservanza, e tolte le antiche molle del Codice di G. C. fondato su la carità, si vedesse far consistere la pietà Cristiana nella recita di alcune preci vocali coll'acquisto delle larghe, e copiose indulgenze: non più si vedessero le antiche assemblee dei Cristiani, dove i Prelati trattenevano il Popolo nella spiegazione della sana morale del Vangelo, ma una strana opinione facesse sostituire a qualunque dovere una materiale divozione, è stato da noi con incontrastabili documenti provato (§. CCCCL.). Ivi pure si accennò, che il mentovato Eresiarca, e gli altri Confaloni della falsa Riforma attribuirono alla Potestà Laica il diritto sopra tutti i beni temporali della Chiesa. A questo passo si avanzarono essi, non già perchè realmente pensassero, che alla Potestà suddetta fosse lecito d'impossessarsi, e disporre a suo talento di tali beni, ma perchè si lusingarono, che i Sovra-

„ ni

„ fectionis asserunt esse collapsam. „ Lo stesso S. Dottore ivi *pag.* 444. ammette, che „ sunt... possessiones terrenæ utiles... „ nonnullis etiam ad exercitia virtutis per- „ fectæ; „ e che „ Ecclesiastica bona bene „ utentibus sunt materia exercendarum vir- „ tutum. „

(7) Qual vantaggio si è riportato con tirare le cause Ecclesiastiche ai Tribunali Laici? Si è avvilito il Clero, ed è cresciuta la corruzione dei costumi per le cagioni, che tutti sanno.

(8) S. Gregorio Magno *Regulæ Pastoralis parte* II. *cap.* VII. *tom.* II. *Operum ejusd. col.* 26. „ Nonnulli gregis quidem curam „ suscipiunt, sed sic sibimet vacare ad spi- „ ritalia appetunt, ut rebus exterioribus „ nullatenus occupentur. Qui cum curare „ corporalia funditus negligunt, subdito- „ rum necessitatibus minime concurrunt. „ Quorum nimirum prædicatio plerumque „ despicitur; quia dum delinquentium fa- „ cta corripiunt, sed tamen eis necessaria „ præsentis vitæ non tribuunt, nequaquam „ libenter audiuntur. Egentis enim men- „ tem doctrinæ sermo non penetrat, si hunc „ apud ejus animum munus misericordiæ „ non commendat. Tunc autem verbi se- „ men facile germinat, quando hoc in au- „ dientis pectore pietas prædicantis rigat. „ Unde Rectorem necesse est, ut interio- „ ra possit infundere, cogitatione innoxia „ etiam exteriora providere. Sic itaque Pa- „ stores erga interiora studia subdito- „ rum suorum ferveant, quatenus in eis „ exterioris quoque vitæ providentiam non „ reliquant. Nam quasi jure ut diximus, „ a percipienda prædicatione gregis animus „ frangitur, si cura exterioris subsidii a „ Pastore negligatur. „

(9) Leggasi l'Opuscolo XVI. dell'erudito Conte Alfonso Muzzarelli intitolato *Ricchezze del Clero*.

Digitized by Google

ni Laici adescati da una dottrina in apparenza almeno si proficua all' accrescimento delle loro rendite, e della loro potenza, si sarebbero dichiarati per il nuovo Vangelo, e avrebbero assegnata ai banditori del medesimo una parte considerabile delle spoglie del Cattolico Clero. E certamente la cupidigia di rendersi padroni dei tesori, e delle Signorie degli Ecclesiastici non pochi Principi miseramente trasse al partito di quei Novatori. „ Lutero, *dice il ri-* „ *nomatissimo* (1) *Autore delle Memorie, per servire alla Storia di Brandem-* „ *burgo*, gittato l' abito Religioso sposò Caterina di Bore, avendo tirato nel „ suo partito molti Principi, ai quali il possesso dei beni Ecclesiastici era un incen- „ tivo ben forte . . . . . Volendosi (2) adunque ridurre le cagioni dei progressi „ della Riforma a semplici principj, si vedrà, che nella Germania fu ope- „ ra dell' interesse, ... e dopo che gli Ecclesiastici non hanno nei Domi- „ nj dei Protestanti cosa alcuna da perdere, i Capi di nuove Sette, che vi „ si presentassero, farebbervi una trista comparsa . . . . L' Elettore Giovacchi- „ no II. . . . per mezzo della comunione sotto le due specie guadagnò i „ Vescovati di Brandemburgo, di Havelberger, e di Lebus, i quali ei incor- „ porò alla Marca. „ E altrove: „ Lutero (3) divenne ben presto Capo di „ partito, e siccome la sua dottrina spogliava i Vescovi dei loro benefizj, „ e i Conventi delle loro ricchezze, i Sovrani seguirono in folla questo „ nuovo Apostolo. „ Lo stesso prima di cotesto Autore era stato avvertito dal Brochmando, e da Samuello Pufendorfio, anzi lo avevano confessato Lutero medesimo, l'Eresiarca Bucero suo contemporaneo, e il Muscolo discepolo di Lutero, e di (4) Melantone.

CCCCLXX. Ma, se ai Capi dell' eretiche Sette nel decimosesto secolo insorte a turbare la Chiesa, coll' attrattiva della invasione dei beni del Clero riuscì guadagnarsi la protezione, e l' appoggio di molti Principi, onde propagare liberamente i loro errori, e vederli in molti Stati pubblicamente adottati, non riuscì egualmente di ottenere per se, e per i successori nel

(1) Federigo II. Re di Prussia *Memoires pour servir a l'Histoire de Brandebourg de Main de Maitre. Avec quelques autres Piéces interessantes.* MDCCLI. *part.* 1. *pag.* 24. *seg.* „ Luter.... renonça au froc & epou- „ sa Catherine de Bore en 1525., ayant „ mis dans son Parti beacoup de Princes, „ pour qui la dèpoville des Biens Ecclesia- „ stiques etoit une douce amorce. L' Ele- „ cteur de Saxe fut le premier qui embras- „ sa sa nouvelle Secte. Le Palatinat, la „ Hesse, le Pais de Hanovre, le Brande- „ bourg, la Suabe, une partie de l' Au „ triche, de la Boheme, de la Hongrie, „ toute la Silésie le Nord reçurent cette „ nouvelle Religion. „

(2) Ivi *pag.* 27. *seg.* „ Si donc on veut ré- „ duire les causes des progrés de la refor- „ me à des principes simples, on verra „ qu' en Allemagne ce fut l' ouvrage de „ l'intérêt . . . & depuis que dans les pays „ Protestans les Ecclésiastiques n'ont plus „ rien à perdre, les Chefs des Nouvelles „ Sectes sont mal venus. L'Electeur Joa- „ chim II. gagna donc, par la communion „ sous le deux espèces, les Evêchés de „ Brandebourg, de Havelberg & de Lè- „ buss, qu' il incorpora à la Marche. „

(3) Ivi *Part.* II. *pag.* 133. „ Luther . . . de- „ vint bientôt Chef de parti: & comme „ sa Doctrine depouilloit les Evêques de „ leurs Bénéfices, & les Couvens de leurs „ Richesses, les Souverains suivirent en „ foule ce nouveau Convertisseur. „

(4) Le testimonianze di costoro legger si possono nell' Opera intitolata *Del Diritto libero della Chiesa di acquistare, e di possedere beni temporali sì mobili, che stabili libri* III. MDCCLXX. *tom.* III. *part.* 1. *pag.* 410. *segg.* nelle note.

Digitized by Google

Ministero quei doviziosi stabilimenti, che dalla liberalità dei Principi da loro sedotti si ripromettevano. Quindi essi scorgendosi abbandonati ad una pressochè estrema povertà, mutato linguaggio „ vollero (1) alla fine essere in „ questo particolare testimonj della verità, e palesemente confessarono, ch' „ ella sia un' empietà l' impadronirsi de' beni ecclesiastici, i quali non deb- „ bono essere impiegati in altro, che in ciò, che si volle da' pii fondatori: „ che la esperienza dimostra, ridursi alla mendicità coloro, i quali s'impa- „ droniscono de' beni ecclesiastici: che spogliasi da essi Gesù Cristo, e a „ Dio si toglie quel ch' è di Dio: e che ciò è onninamente lo stesso, che „ opporsi sacrilegamente alla divina ordinazione, mentre que' beni non sono „ di altri, che di Dio, e che quelli, i quali usurpano, o mettono le ma- „ ni su de' beni ecclesiastici, sono simili ad Acabbo, e veri rapitori, e sa- „ crileghi nello stesso tempo, che pretendono di onorare Iddio, e di pro- „ muovere la riforma della ecclesiastica disciplina: che costoro saranno nel „ dì del giudizio confusi dai pagani: che non giova loro dire, che le Chie- „ se, e gli altri luoghi pii sono stati fondati, e dotati dai loro progenitori, „ nè ch' essi luoghi sieno nel loro territorio: che il dominio dei beni ec- „ clesiastici è della Chiesa, e non altrimenti del Principe; laonde non è le- „ cito ai Vescovi, nè ai Principi, nè al popolo di trasferirli in altri usi: „ che i beni ecclesiastici offerti alla Chiesa costituente una mistica persona „ con Cristo sono di Cristo, e sono il patrimonio di Cristo medesimo; e „ che per essere donati a Dio si posseggono dalla Chiesa; e sono doni di „ Dio, come quelli, che sono donati, e appropriati a Dio; laonde il to- „ glierli è lo stesso, che torre a Dio, ciò che render si dee a Dio: e che „ se fa male chi non offre nulla del suo al Signore, assai peggio fa, e ope- „ ra con iscelerato sacrilegio chiunque, ancorchè abbia l' autorità di Magi- „ strato, si prenda, e applichi a usi profani i beni della Chiesa, essendo „ questi acquistati, dedicati, e appropriati al culto di Dio, e al promovi- „ mento del regno spirituale di Cristo in terra: che la Chiesa possa rice- „ vere, acquistare, e possedere beni esterni; e che ciò si afferma *ex jure* „ *divino*, *& naturali*; e che sia cosa ridicolosa il fare distinzione tra dana- „ ri, e mobili, e stabili; come se di quelli convenga, che ne faccia ac- „ quisto, e non di questi la Chiesa. „

CCCCLXXI. Così predicarono, e scrissero i Caporioni della pretesa Riforma pentiti della licenza sopra i beni Ecclesiastici da loro accordata ai Principi del secolo. Ma se le loro prediche, e i loro scritti giovarono a far conoscere al Mondo tutto la falsità della massima intorno a questo punto da essi antecedentemente insegnata, per cattivarsi i Principi Laici, e goderne del patrocinio in spargere i loro errori, e della liberalità nella distribuzione della

(1) Ivi *pag.*411. *segg.* Nelle Annotazioni alle pagine accennate sono riferite le testimonianze dei Patriarchi della pretesa Riforma, e dei più celebri loro seguaci, e l' Autore istantemente prega i Lettori, „ che si „ compiaccian di leggerle, e di argomenta- „ re quindi, quanto in questa materia i sen- „ timenti de' nostri Avversarj sieno peggio- „ ri delle dottrine stesse de' Capi, e de' Fau- „ tori del Protestantismo. „

Digitized by Google

la roba, e rendite del Clero, e giovano tuttora à confondere quei falsi Politici, e quei Teologastri, che ai Principi suddetti danno per lecita l'occupazione, e dispensagione dei beni Ecclesiastici, non furono valevoli a migliorare la condizione dei Ministri, o Predicanti delle loro Sette, e molto meno a riparare i gravissimi danni, che dallo spogliamento delle Chiese, e dei Monasterj universalmente risentirono i Stati, nei quali eseguito fu il sacrilego piano dai nemici delle Signorie, e dei fondi temporali del Clero, col pretesto di riformarne i costumi, e di sovvenire alle indigenze dei poveri, scaltramente proposto. Basti per tutti l'esempio d' Inghilterra. Parlando di Enrico VIII., e della rivoluzione della Religione nell' Inghilterra dice l' Abate Nonnotte: „ La (1) storia ci fa noto, che questo Popolo non fu mai „ tanto infelice, e tanto aggravato d' imposizioni, quanto lo fu allora. No„ nostante tante Chiese saccheggiate e l' invasione di tanti beni Ecclesiastici, „ gl' Inglesi non furono mai più miserabili, ed il Re fu obbligato di ri„ correre ai più vergognosi espedienti per ricavare del danaro dai suoi popo„ li. L' alterazione delle monete fu uno dei primi espedienti, che impiegò „ a questo fine. Diminuì di un quarto la lega della moneta. Ritirò tutte „ l' antiche al prezzo ordinario, e vi sostituì le nuove; e con questo cangia„ mento venne a profittare circa una quarta parte di tutta la moneta dell' „ Inghilterra. Stabilì dipoi l' imposizione di *Benevolenza*, con la quale esi„ geva dei *doni gratuiti* proporzionati alle facoltà di ciascheduno. Finalmen„ te forzò i benestanti a fargli degl' imprestiti, il rimborso dei quali era me„ desimamente riguardato come incerto. *M. Rapin de Thoiras*, Francese rifugiato „ che ha fatto la storia dell' Inghilterra, racconta ancora degli altri espedienti „ dei quali si serviva *Enrico VIII.* per esiger del danaro dai suoi popoli. „ Ecco qual fu la felicità degl' Inglesi dopo la rivoluzione della Religione in „ questo Regno. Per la qual cosa essi dicevano che l' esazioni del Papa di „ Londra, erano senza comparazione più gravose di quelle del Papa di Ro„ ma, e che aveano scapitato molto nel baratto. Il Reame fu spossato sot„ to questo Regno duro, e crudele d' *Enrico*; fu intordidato da ribellioni, „ e sedizioni sotto quello del suo successore. La miseria, ed il bisogno con„ strinsero i Popoli a prender l' armi per ogni parte; ed il consiglio con„ venne che bisognava pensar meno a combattergli contro, che a sollevar„ gli. „

CCCCLXXII. Di fatto negli Atti del Parlamento riferiti nel Monastico Anglicano leggiamo „ che (1) fu deliberato intorno alla persona di un „ Re 1. *Che* deve avere tanto del suo da poter difendere da qualunque im„ provisa invasione il Regno. 2. *Che* possa ajutare i suoi Confederati. 3. *Che* „ abbia da poter premiare i benemeriti della Corona. *Che* il progetto poi della „ soppressione di tutte le case religiose fu, che le rendite delle medesime „ non s' investissero in usi privati, ma si applicassero pe' detti tre fini alla „ Real Camera, e così il Regno diverrebbe più forte, mantenendo quaranta „ mila

(1) *Gli errori di Voltaire part.* 1, *cap.* XXVII. *tom.*1. *pag.*193. *seg.*

(1) *Diritto libero tom.* IV. *pag.*497. *seg.*

Digitized by Google

„ mila soldati : e che i sudditi non sarebbero più caricati di onerose con-
„ tribuzioni. *Che* furono pertanto dati i Monasterj al Re da quel Parlamen-
„ to ; ma senza quel frutto , ch' erasi progettato . *Che* se ne vide la cata-
„ strofe seguìta dopo una tale soppressione. *Che* nello stesso Parlamento te-
„ nuto l' anno 32. di Enrico VIII. allorchè gli fu dato il ricco Priorato di
„ S. Giovanni Gerosolimitano, dimandò egli , e ottenne un sussidio sì dal
„ Clero , che dal Popolo : e nell' anno 37. ne domandò egli pure un altro :
„ e dopo la soppressione dei Monasterj prese in prestito più somme contro
„ la legge allor ricevuta. *Che* ognuno , che abbia buon senso , può compren-
„ dere , che posta la soppressione dei Monasterj , le decime , e le altre co-
„ se da essi dianzi possedute , ma tolte loro per l' abuso , che ne avessero
„ fatto i Monaci , si aveano ad applicare all' utile delle Chiese , e al man-
„ tenimento dei Sacri Ministri , e delle buone arti , e al sollievo dei poveri
„ piuttosto , che commetterle alla prodiga disposizione di coloro , ch' erano
„ pronti a divorare ciò , ch' era dedicato a Dio ; poichè così si sarebbe sal-
„ vata l' apparenza di averle impiegate in benefizio della Chiesa , e del Co-
„ mune , e di avere in qualche maniera corrisposto alle intenzioni di quelli ,
„ che per divozione le aveano consacrate al Signore. „ E lo Storico ram-
mentato dal Nonnotte ci assicura , che „ i (2) Grandi , e i Gentiluomini eb-
„ bero fortemente a male , che fosse accordata al Re la soppressione dei Mo-
„ nasterj , la maggior parte dei quali erano stati fondati da loro antenati .
„ Oltredicchè si videro eglino privati del comodo di scaricarsi dei lor figliuoli
„ quando ne avessero avuto in numero troppo grande , e di essere , viaggian-
„ do , alloggiati in quelle case , dov' erano sempre stati ben ricevuti . Più
„ fortemente ancora se ne lagnarono i poveri , perciocchè molti di essi vivea-
„ no delle limosine , che da queste Case giornalmente si distribuivano . „ Ag-
giunge il Protestante Vood (3) nella sua Istoria , che in Inghilterra i Mona-
sterj mantenevano non pochi poveri alunni della Università ; onde tolti che
furono ai Monaci , la Università stessa ne provò detrimento . Finalmente per
altri tralasciare „ Giovanni (4) Stovvs pure Inglese , e Ptotestante nei suoi
„ Annali attesta , che i poveri , i quali in numero di più di dieci mila avea-
„ no avuto dai soli piccoli Monasterj l' annuo loro mantenimento , dopo la
„ soppressione dei Monasterj medesimi , e la cessione fatta al Re dei loro be-
„ ni dal Parlamento , perdettero ogni speranza di aver a trovare in avveni-
„ re il necessario vitto , e compiansero amaramente la misera loro condi-
„ zione . „

CCCCLXXIII. Non individuando l' Anonimo Istorico-Politico quali sieno le antiche massime introdotte nella barbarie dei tempi , l' ostinata difesa delle quali contribuì alla decadenza del potere dei Chierici su le Signorie temporali , unicamente avvertirò , che la costanza non è ostinatezza , e che delle massime costantemente difese , e seguìte dall' Apostolica Sede neppure una dai nostri Avversarj allegar si potrà introdotta nella barbarie dei tem-

(2) Ivi *tom.* V. *pag.* 188. *seg.*
(3) Ivi *pag.* 187.
4) Ivi *pag.* 187. *seg.*

Digitized by Google

tempi, cioè nata dalla ignoranza, dall' errore, dalla superstizione, dalla cui difesa, e pratica i Romani Pontefici dovessero decampare, e passarò ad esaminare l' altra cagione della predetta decadenza immaginata dal medesimo Discorsivo: „ e (1) si volle far uso di quelle armi, che di altra forza non „ erano avvalorate se non che della sola opinione, e doveano perciò riputar- „ si di niun valore, allorchè questa cominciò a vacillare, o fu intieramente „ distrutta. „ Le armi, di cui quì parla il nostro Anonimo di Filadelfia, sono l' Ecclesiastiche censure: per le quali altrove ancora ei mostra il più alto (2) disprezzo. Ora qual è il Cattolico, che udir possa senza orrore, e senza fremito, che le censure Ecclesiastiche non sono avvalorate di altra forza, se non che della sola opinione, e doveano perciò riputarsi di niun valore, allorchè questa cominciò a vacillare, o fu intieramente distrutta? Imperocchè è Dogma da tutti i Cattolici professato, che (3) la Chiesa ha da Gesù Cristo ricevuta la potestà di fulminare la scomunica contro i Fedeli, che caduti in grave peccato, e dalla medesima ammoniti ricusano di ascoltarla, e dagli Atti del sesto Concilio (4) Romano di più di cento Vescovi dell' Orien-

(1) *Discorso Istorico-Politico pag. 69.*

(2) Ivi *pag.* 115. „ E' degno di riflettersi, che *Roberto Guiscardo* non volle prima „ prendere l'Investitura, onde fu solennemente scomunicato dal medesimo Papa „ l'anno 1074. nel Concilio tenuto in Roma; ma gl'interessi politici, e le circostanze dei tempi l'indussero quindi a riconciliarsi colla Sede di Pietro, giurò fedeltà, vassallaggio, tributo, e fu tosto restituito nella grazia del Cielo „ (§. CXVI.). *Pag.* 120. „ L'Investitura fu sempre lo specioso pretesto o di acquistare qualche nuovo dominio, o di vantaggiare i proprj Nipoti, o di vendicarsi di qualche Principe risoluto, che niun conto teneva degli *anatemi*, e de'fulmini di S. Pietro. „ *Pag.* 127. „ Nè valsero ad atterrirlo (*Manfredi*) le armi spirituali, che furono impiegate dopo la distruzione delle prime, poichè Egli si rise degli Anatemi, e degl' Interdetti „ (§. CCII.). *Pag.* 128. „ Una Nazione, che nomina, e corona un Uomo scomunicato, non è poi così vile come si crede. „ *Pag.* 132. „ Il cadavere di questo Principe illustre (*Manfredi bastardo scomunicato*) fu lasciato insepolto, poichè l' odio del potere Chiericale insulta financo la memoria de'morti „ (§. CCV.). E *pag.* 186. „ Le armi spirituali ... furono „ ne' tempi andati i mezzi più sicuri per „ avvilire i Principi imbecilli. „

(3) Vedi i Teologi *De Censuris*, e i testi della Sacra Scrittura, che si addurranno (§. seg. not. 2. segg.).

(4) *Collect. Concil. tom.* V. *col.* 511. *seqq.*

„ Sancimus ut quicumque immemor, aut „ memor interitus sui, res Ecclesiæ delegatas, & domino oblatas, absque proprii „ episcopi jussu possidens, præsumpserit „ deinceps tenere, quocumque in loco, & „ veritate comperta, res Dei servis suis „ dissimulaverit, aut renuerit reformare, „ liminibus ecclesiæ ab episcopo ejusdem „ loci prius arceatur. Indigne enim ad altare Dei properare permittitur, qui res „ ecclesiasticas audet invadere, aut injuste „ id est, sine licentia episcopi possidere, „ aut iniqua vel injusta defensione in eis „ perdurat. Necatores etiam pauperum judicandi sunt præfixo tenore, &, si non „ emendaverint vitium, extirpandi. Debet „ tamen esse provisio, ut vindictam admonitio manifesta præcedat, & res usurpatas injuste qui abstulit, aut injuste ablatas retinet, æquitate patrocinante legibus restituat. Quod si neglexerit, & „ necessitas compulerit, demum prædonem „ sacerdotalis districtio maturata percellat... „ Unde & in canonibus in Gangrensi ecclesia apostolica auctoritate conditis, de fructuum oblationibus, quæ ministris ecclesiæ debentur, & de his quæ in usus pauperum conferuntur, scriptum habetur: Si „ quis oblationes ecclesiæ accipere, vel dare voluerit præter episcopi conscientiam, „ vel ejus cui hujusmodi sunt officia commissa, nec cum ejus voluerit agere consilio: anathema sit. Si quis oblata Deo „ dederit, vel acceperit præter episcopum, „ vel

Digitized by Google

Oriente, e dell' Occidente nell' anno 504. tenuto sotto il Pontefice S. Simmaco si ha, che quei Padri fondati sopra i canoni del Sinodo di Gangra formati con Apostolica autorità, e sopra i Decreti dei Santi Padri prescrissero, che anatemattizati fossero coloro, i quali usurpassero, possedessero, e ingiustamente ritenessero i fondi delle Chiese: essendo una manifesta iniquità, ed un gravissimo sacrilegio, che le cose donate, o lasciate alla Chiesa per rimedio dei peccati, o per la salute, ovvero il riposo delle anime si convertissero, ovvero trasferissero in altri usi da uomini Cristiani, e timorati di Dio, e sopra tutto dai Principi, e dai Capi delle Regioni, i quali tenuti sono a conservarle, e ordinarono, che (5) si procedesse collo stesso rigore contro quelli, che per comando, o per donazione dei Principi, o di alcuni potenti, o per invasione, o per tirannica potestà tenessero, oppure lasciassero a titolo di eredità ai loro figli, ed eredi i beni della Chiesa, ogniqualvolta riconvenuti dal Pontefice, e conosciuta la verità, tosto non restituissero le cose di Dio; e fu (6) dichiarato non essere lecito all' Imperadore, o a qualsivoglia custoditore della pietà presumere di fare cosa alcuna, che contraria fosse ai divini precetti, e alle regole del Vangelo, dei Profeti, e degli Apostoli. Conciosiacchè un giudizio ingiusto, ed una ingiusta decisione emanata dai Giudici per timore, o per ordine del Re non è di alcun

„ vel eum qui constitutus est ab eo ad dispensandam misericordiam pauperibus, & „ qui dat, & qui accipit, anathema sit. „ Valde iniquum ergo, & ingens sacrilegium „ est, ut quæcumque vel pro remedio peccatorum, vel salute, vel requie animarum „ suarum unusquisque venerabili ecclesiæ „ contulerit, aut certe reliquerit, ab his „ quibus hæc maxime servari convenit, id „ est, Christianis, & Deum timentibus „ hominibus, & super omnia a principibus „ & primis regionum, in aliud transferri „ vel converti. Propterea qui hæc non præviderit, & aliter quam scriptum est, prædia ecclesiæ tradita, petierit, vel acceperit, aut possederit, vel injuste defenderit, aut retinuerit, nisi cito se correxerit, „ quo iratus Deus animas percutit anathemate feriatur: sitque accipienti & danti, „ & possidenti anathema, & institutæ pœnæ contubernium assiduum... Similiter „ & hoc ad omnium ecclesiarum notitiam, „ vestra cunctorum exhortatione, & judicio „ censemus pervenire, & ab omnibus firmiter teneri, quia episcoporum res, ecclesiæ non dubitantur esse, si in eorum „ facultatibus simili fuerit crudelitate grassatum, pervasores rerum memoratarum, „ prædictæ canonum districtionis feriantur „ vindicta, ut qui moribus propriis ac nulla conscientiæ castigatione corriguntur, „ saltem ecclesiasticæ & canonicæ vindictæ „ perfodiantur aculeis. Generaliter vero, „ quicumque res ecclesiæ confiscare, aut „ competere aut pervadere periculosa, aut „ sæva infestatione præsumpserit, nisi se „ citissime per ecclesiæ, de qua agitur, satisfactionem correxerit, perpetuo anathemate feriatur. „

(5) *Ibid. col.* 513. „ Similiter & hi qui res „ ecclesiæ, jussu vel largitione principum, „ vel quorumdam potentum, aut quadam „ invasione, aut tyrannica potestate retinuerint, & filiis vel hæredibus suis (ut „ a quibusdam jam factum audivimus) „ quasi hæreditarias reliquerint, nisi cito „ res Dei, admoniti a pontifice, agnita „ veritate, reddiderint, perpetuo anathemate feriantur. „

(6) *Col. ead.* „ Non licet ergo imperatori, vel cuiquam pietatem custodienti, „ aliquid contra mandata divina præsumere, nec quidquam, quod evangelicis propheticisque & apostolicis regulis obviat, „ agere. Injustum enim judicium, & definitio injusta, regio metu vel jussu a judicibus ordinata, non valet. Nec quidquam, quod contra evangelicam, vel „ propheticam, aut apostolicam doctrinam, „ constitutionemque eorum, sive sanctorum patrum actum fuerit, stabit: & quod „ ab infidelibus, aut hæreticis factum fuerit, omnino cassabitur. „

Digitized by Google

alcun valore, né avrà fermezza qualunque determinazione fatta contro la dottrina Evangelica, Profetica, o Apostolica, e contro le Costituzioni dei Santi Padri, e sarà del tutto annullato ciò, che gl' Infedeli, o gli Eretici attentaranno,

CCCCLXXIV. Queste determinazioni confermate furono dai susseguenti Concilj, e particolarmente dall' ultimo generale celebrato in Trento col seguente Decreto: „ Se (1) la cupidità, radice di tutti i mali, avrà per tal „ modo sopraffatto alcun Chierico, o alcun Laico, di qualsivoglia dignità, „ anche Imperiale, o Regia ei sia fregiato, che abbia presunto di convertire in proprio uso, o di usurpare le giurisdizioni, i beni, i censi eziandio feudali, ed enfiteotici, i frutti, gli emolumenti, o qualunque legato „ da impiegarsi per i bisogni dei sacri Ministri, o da distribuirsi ai poveri, „ di qualche Chiesa, o qualsivoglia benefizio secolare, o regolare, dei Monti di pietà, e degli altri Luoghi pii, per se stesso, o per mezzo di altri, colla forza, o con ingerire timore, o ancora con far comparire persone di Chierici, o di Laici, o con qualunque artifizio, o pretesto, oppure avrà impedito, che non si percepissero da quelli, a cui per diritto appartengono, sia sottoposto all' anatema fino a tanto che non abbia interamente restituito alla Chiesa, o all' amministratore della medesima, o al benefiziato le giurisdizioni, i beni, le cose, i diritti, i frutti, e le rendite „ da lui occupate, o pervenute nelle di lui mani in qualsisia maniera, anche per donazione di persona supposta, e non abbia dal Romano Pontefice ottenuta l' assoluzione dalla scomunica. E se egli avrà il Patronato della stessa Chiesa oltre le predette pene, immediatamente ne resti privato. „ Il Chierico poi, che avrà fabbricato una tal nefanda frode, ed usurpazione, o vi avrà prestato il suo assenso, soggiaccia alle medesime pene, „ e sia privato di qualunque benefizio, e inabilitato a conseguirne alcuno,

(1) *Sess.* XXII. *De Reformat. cap.* XI. *Collect. Concil. tom.* XX. *col.* 137. „ Si quem clericorum, aut laicorum, quacumque is „ dignitate, etiam imperiali, aut regali „ præfulgeat, in tantum malorum omnium „ radix cupiditas occupaverit, ut alicujus „ ecclesiæ, seu cujusvis sæcularis, aut regularis beneficii, montium pietatis, aliorumque piorum locorum, jurisdictiones, „ bona, census, ac jura, etiam feudalia, „ & emphyteutica, fructus, emolumenta, „ seu quascumque obventiones, quæ in „ ministrorum, ac pauperum necessitates „ converti debent, per se, vel per alios, „ vi, vel timore incusso, seu etiam per „ supposita personas clericorum, aut laicorum, seu quacumque arte, aut quocumque quæsito colore, in proprios usus „ convertere, illosque usurpare præsumpserit, seu impedire, ne ab iis ad quos „ jure pertinent percipiantur; is anathemati „ tamdiu subjaceat, quamdiu jurisdictiones, „ bona, res, jura, fructus, & reditus quos „ occupaverit, vel qui ad eum quomodocumque, etiam ex donatione supositæ „ personæ, pervenerint, ecclesiæ, ejusque „ administratori, sive beneficiato integre „ restituerit, ac deinde a Romano Pontifice absolutionem obtinuerit. Quod si „ ejusdem ecclesiæ patronus fuerit, etiam „ jure patronatus, ultra prædictas pœnas, „ eo ipso privatus existat. Clericus vero, „ qui nefandæ fraudis & usurpationis hujusmodi fabricator, seu consentiens fuerit, eisdem pœnis subjaceat; nec non „ quibuscumque beneficiis privatus sit, & „ ad quæcumque alia beneficia inhabilis „ efficiatur, & a suorum ordinum executione, etiam post integram satisfactionem „ & absolutionem, arbitrio sui ordinarii „ suspendatur. „

Digitized by Google

„ ed anche dopo aver pienamente soddisfatto, ed impetrata l'assoluzione, „ ad arbitrio del suo Ordinario rimanga sospeso dalla esecuzione dei suoi „ Ordini. „

CCCCLXXV. Nè la Chiesa adoprando le armi spirituali per mantenere, e ricuperare i suoi beni temporali, i quali essendo stati offerti a Dio, sono perciò *cose* (1) *divine*, *cose del Signore*, *ostia a Dio accetta*, *e grata*, ha ecceduto i termini della potestà di legare a lei da Cristo conferita. Imperocchè primieramente il nostro Divino Redentore, e Maestro generalmente assicurò gli Apostoli, e nella persona degli Apostoli, i loro successori, che tutto (2) quello, che legarebbero sopra la terra, legato sarebbe ancora in Cielo, e generalmente pronunciò: „ Se non (3) ascolta nemmeno la Chie- „ sa, abbialo come per gentile, e per pubblicano, „ vale a dire come uomo affatto alieno dalla comunione, e società dei Fedeli, come (4) scomunicato. Secondariamente S. Paolo (5) vieta di prender cibo con quegli, che si appella fratello, se egli è fornicatore, o avaro, o adoratore degl' idoli, o maldicente, o dato alla ubbriachèzza, o rapace; ed esso stesso ne diede un luminoso esempio, intimando, che separato fosse dal consorzio dei Fedeli, e abbandonato in potere di Satanasso per morte della carne, affinchè lo spirito fosse salvo nel dì del Signore nostro Gesù (6) Cristo, un Cristiano reo di

(1) *Diritto libero tom.*II. *part.* I. *pag.* 59. *seg. not.*1., e *tom.*III. *pag.*493.

(2) *Matthæi cap.* XVIII. *ver.*18. „ Amen „ dico vobis, quæcumque alligaveritis su- „ per terram, erunt ligata & in cœlo. „

(3) *Ibid. ver.*17. „ Si . . . ecclesiam non „ audierit, sit tibi sicut ethnicus, & pu- „ blicanus. „

(4) S. Tommaso d'Aquino *Exposit. in Matth. tom.*XIV. *Operum ejusd. fol.*54. *col.*4. „ Ethnici sunt gentiles, & infideles: pu- „ blicani, qui tributa recipiunt qui sunt „ publici peccatores. Unde quasi separati „ excommunicentur per sententiam eccle- „ siæ, quia ecclesiam non audivit, unde „ pro sola contumacia potest homo excom- „ municari. „

(5) S. Paolo *epist.* 1. *ad Corinthios cap.*V. *ver.*11. „ Si is, qui frater nominatur, est „ fornicator, aut avarus, aut idolis ser- „ viens, aut maledicus, aut ebriosus, aut „ rapax: cum ejusmodi nec cibum sume- „ re: „ cioè, come spiega S. Tommaso d'Aquino *Lect.*III. *in cap. cit. tom.*XVI. *Operum ejusd. fol.*60.*col.*2. „ Debetis, secundum „ illud Joan.2. Cano. Si quis venit ad vos, „ & hanc doctrinam, non affert, nolite „ eum recipere in domo vestra, nec ave „ dixeritis ei, quasi dicat, Per hoc, quod „ dixi, non debere vos misceri peccatori- „ bus, intellexi de fidelibus, qui nominan- „ tur fratres, & sunt inter vos: non au- „ tem per hoc intelligendum est, sicut di- „ cit Augustinus in lib. contra Parmenia- „ num, & habetur in Glo. hic, quod ali- „ quis extraordinario judicio debeat a com- „ munione aliorum separari: quia frequen- „ ter posset errare, sed potius hoc debet „ fieri, secundum ordinem ecclesiæ, quan- „ do aliquis a communione repellitur, ut „ convictus, vel sponte confessus, & ideo „ signanter dicit; *Si is, qui nominatur*, ut „ eam nominationem intelligamus, quæ „ fit per sententiam ecclesiæ ordine judi- „ ciario contra aliquem prolatam. Illi au- „ tem, qui sic a communione pelluntur, „ sunt vitandi, quantum ad mensam, si- „ cut hic dicitur, & quantum ad salutatio- „ nem, ut dicitur in prædicta authoritate „ Jo. & ulterius, quantum ad sacram com- „ munionem. Unde in versu dicitur, Os, „ orare, vale, communio, mensa negatur, „ scilicet excommunicato. „

(6) *Ibid. ver.*3. *seqq.* „ Ego quidem ab- „ sens corpore, præsens autem spiritu, jam „ judicavi ut præsens, eum, qui sic opera- „ tus est, in nomine Domini nostri Jesu „ Christi, congregatis vobis & meo spiri- „ tu, cum virtute Domini nostri Jesu, tra- „ dere hujusmodi satanæ in interitum car- „ nis, ut spiritus salvus sit in die Domini „ nostri Jesu Christi: „ le quali ultime parole

di pubblico vergognosissimo incesto in Corinto. In terzo luogo l' invadere, e l' appropriarsi i beni temporali della Chiesa è certamente un delitto di gran lunga maggiore, che il defraudarla di una partita di denaro di ragione di lei, perchè a lei spontaneamente donato, e da lei accettato. Ora da Dio puniti furono con pena di morte per sentenza contro loro fulminata dal Principe degli Apostoli S. Pietro, Anania, e Saffira, perchè si ritennero parte del denaro ricavato dalla vendita di un podere dai medesimi offerto a Dio, e alla Comunità dei Fedeli di (7) Gerusalemme. Finalmente la Chiesa „ ne appro- „ va, ne tace, nè opera contro la Fede, e la regola del buon costume „ (§. CCCCXXI.) - Pertanto avendo ella con replicati decreti sottoposti all' anatema i Fedeli Laici invasori dei beni temporali dedicati all' esterno culto

role spiega così S. Tommaso d'Aquino *Lect.* 1. *in cit. cap. tom. eod. fol.*59. *col.*2. „ Cum „ dicit; *Tradere hujusmodi Sathanæ*, sup- „ ple judicavi. Quod potest dupliciter in- „ telligi, Primo, quod sicut dicitur Mat- „ th. 10. Dominus dedit Apostolis potesta- „ tem spirituum immundorum, ut ejicerent „ eos, & per eandem potestatem poterant „ imperare spiritibus immundis, ut vexa- „ rent corporaliter, quos hac pœna judica- „ bant dignos. Mandavit ergo Apostolus „ Corinthiis in ejus authoritate, tradere „ prædictum fornicarium Sathanæ corpora- „ liter vexandum. Unde ponit secundo, hu- „ jus sententiæ effectum cum dicit; *In in- „ teritum carnis*, idest ad vexationem car- „ nis, & afflictionem, in qua peccavit, se- „ cundum illud Sap. 11, Per quæ peccat quis, „ per hæc & torquetur. Tertio ponit fru- „ ctum cum dicit; *Ut spiritus salvus sit in „ die Domini nostri Jesu Christi*, idest, ut „ salutem consequatur in die mortis, vel „ in die judicii, sicut supra tertio, expo- „ situm est, & sic impletur, quod ibi sub- „ ditur: Ipse autem salvus erit, sic tamen „ quasi per ignem, pœnæ, scilicet tempo- „ ralis. Non enim Apostolus Sathanæ tra- „ didit peccatorem, ut ejus potestati per- „ petuo subjaceret, sed ut carnis vexatio- „ ne ad pœnitentiam convertatur, secun- „ dum illud Esaiæ 28. Sola vexatio in- „ tellectum dat auditui. Est autem hæc „ sententia Apostoli, quam Dominus ser- „ vavit Job. 2. ubi Sathanæ dixit, Ecce in „ manu tua est, scilicet çaro ejus. Ve- „ rumtamen animam illius serva, scilicet „ illæsam. Alio modo intelligi potest, „ quod dicitur *Tradere hujusmodi Sathanæ*, „ scilicet per excommunicationis senten- „ tiam, per quam aliquis separatur a com- „ munione fidelium, & a participatione sa- „ cramentorum, & privatur ecclesiæ suffra- „ giis, quibus homo munitur contra im- „ pugnationem Sathanæ, propter quod de „ ecclesia dicitur Cant. 6. Terribilis ut ca- „ strorum acies ordinata, scilicet dæmoni- „ bus; Quod autem subditur; *In interitum „ carnis*, intelligitur, ut scilicet ab eccle- „ sia separatus, & tentationibus Sathanæ „ expositus, liberius ruat in peccatum, „ secundum illud Apoc. ult. Qui in sordi- „ bus est, sordescat adhuc, Vocat autem „ peccata mortalia carnis interitum, quia „ ut dicitur Gal. ult. Qui seminat in car- „ ne, de carne & metet corruptionem. „ Subdit autem; *Ut spiritus salvus sit*, ut „ scilicet peccatorum turpitudinem cogno- „ scens, confundatur & pœniteat, & sic „ sanetur. „

(7) *Actor. Apostolic. cap.* V. *ver.* 1. *seqq.* „ Vir autem quidam nomine Ananias, cum „ Saphira uxore sua, vendidit agrum, & „ fraudavit de pretio agri, conscia uxore „ sua: & afferens partem quamdam, ad „ pedes Apostolorum posuit. Dixit autem „ Petrus: Anania, cur tentavit satanas cor „ tuum, mentiri te Spiritui sancto, & frau- „ dare de pretio agri? Nonne manens tibi „ manebat, & venumdatum in tua erat po- „ testate? Quare posuisti in corde tuo hanc „ rem? Non es mentitus hominibus, sed „ Deo. Audiens autem Ananias hæc ver- „ ba, cecidit, & expiravit. „ Lo stesso accadde alla sua moglie come ivi si racconta *ver.*7. *seqq.* Da questo fatto, come dicono i Teologi di Costanza nella Censura più diffusa degli Articoli di Wicleffo *Art.* XVI. *Collect. Concilior. tom.* XV. *col.* 892. „ Ostenditur *primo*, quod bona temporalia „ Ecclesiastica sunt bona Dei, & non ho- „ minum, quomodo Ananias, & Saphira „ mentiti sunt Deo, & non hominibus.

„ Secun-

di Dio, al sostentamento dei sacri Ministri, e al sollievo dei (8) poveri, quantunque i predetti Laici rivestiti fossero d' Imperiale, e Regia dignità (§. preced.), non vi è stato, non vi è, nè vi sarà Cattolico, il quale non abbia fermamente tenuto, non tenga, e non sia per tenere, essere giusta, e valida una tal pena, e non abbia detestato, e non detesti, e non sia per detestare come falsa, calunniosa, scandalosa, e per lo meno favorevole alla eresia, ed allo scisma la proposizione dell' Anonimo, che *le armi* spirituali, di cui *si volle far uso* contro gli usurpatori dei predetti beni *di altra forza non* fossero *avvalorate*, *se non che della sola opinione*, e dovessero *perciò riputarsi di niun valore*, *allorchè questa o cominciò a vacillare*, *o fu intieramente distrutta*. Che se alcuni Principi sconsigliati empiamente si risero degli anatemi di S. Pietro, o dipoi riconobbero, e confessarono il loro errore, e restituirono, o ordinarono, che fossero restituiti alla Chiesa i Stati, i fondi, e i diritti temporali, di cui l' avevano sacrilegamente spogliata, o col tragico loro (9) fine lasciarono ai posteri un visibile esempio del giusto rigore, con cui Iddio sovente ancora in questa vita punisce, chi osa rapire a Cristo le cose sue; (giacchè essendo Cristo, e la Chiesa una persona, tutto ciò, che togliesi alla Chiesa, si toglie a (10) Cristo), e in vece di scuotersi al tuono dell' Ecclesiastiche censure, le trascura, e dispreggia.

„ *Secundo*, quod qui fraudat de bonis Ecclesiasticis, injuriatur Deo, & non hominibus, iterum eo modo, quo Ananias & Saphira Deo & non hominibus mentiti sunt. *Tertio* patet ex isto facto, quam gravis est culpa fraudare de bonis Ecclesiæ, & quam gravem iram Dei fraudantes incurrant. „

(8) *Diritto libero tom.*1. *pag.*301. *segg.*.

(9) Vedi l'Opuscolo del Ven. Giovanni de Palafox intitolato „ Exemplos de los „ Principes, y Señores que favorecieron „ las Iglesias, y del buen sucesso en sus „ cosas. Y de los Principes que fueron contra ellas, y del mal sucesso en las suyas. „ *tom.*V. delle di lui Opere della edizione di Madrid 1765. *pag.*463. *segg.*, e il Memoriale citato del Cardinal Belluga *num.* 164. *segg. pag.*160. *segg.*

(10) *Capitular. Reg. Francor. Collect. Baluzii Parisiis MDCLXXVII. tom.*1. *col.*522. *seq. num.*XII. „ Omnia quæ Domino offeruntur, proculdubio & consecrantur. Et non solum sacrificia quæ a Sacerdotibus super altare Domino consecrantur, oblationes fidelium dicuntur, sed quicquid ei a fidelibus offertur, sive in mancipiis, sive in agris, vineis, silvis, pratis, aquis, aquarumve decursibus, artificiis, libris, utensilibus, petris, ædificiis, vestimentis, pellibus, lanificiis, pecoribus, pascuis, membranis, mobilibus & immobilibus, vel quæcunque de his rebus ad laudem Dei fiunt, vel supplementum sanctæ Ecclesiæ ejusque Sacerdotibus atque ornatum præstare possunt, Deo Ecclesiæque suæ a quibuscunque ultro offeruntur, Domino indubitanter consecrantur, & ad jus pertinent Sacerdotum. Et quia Christum & Ecclesiam unam personam esse veraciter agnoscimus, quæcunque Ecclesiæ sunt, Christi sunt, & quæ Ecclesiæ vel in supradictis vel in quibuscunque speciebus, sive pollicitationibus, sive pignoribus, sive scriptis, sive corporalibus rebus offeruntur, Christo offeruntur. Et quæ ab Ecclesia ejus quocunque commento alienantur vel tolluntur, sive alienando, sive vastando, sive invadendo, sive minorando, sive diripiendo, Christo tolluntur. Et si ab amico quippiam rapere furtum est, præcipue Christo Domino nostro, qui est Rex Regum, & Dominus Dominantium, aliquid auferre vel alienare vel subripere vel vastare sacrilegium est. Omnes namque Ecclesiæ prædones manifestissime sunt sacrilegi. Et nullus sacrilegus nisi per puram probatamque atque publicam pœnitentiam, & per Ecclesiæ satisfactionem, Episcoporumque per manus impositionem juxta canonicas sanctiones reconciliatio-

Digitized by Google

gia. Quindi l' uso delle suddette armi contro i Principi Cattolici, occupatori dei beni temporali degli Ecclesiastici, anzichè contribuire alla decadenza del potere dei Chierici su le Signorie temporali, ha giovato a conservarlo a vantaggio non meno della Chiesa, che del Principato, a cui nei pubblici bisogni, ed urgenze gli Ecclesiastici medesimi hanno prestato soccorsi più abbondanti, che i (11) Laici: onde ancora per questa ragione si scorge quanto tortamente pensino coloro, che suggeriscono ai Principi Secolari, o di ridurli all' ultima miseria, e di sopprimere Monasterj, e Conventi, come ricetti di persone inutili, e nocive allo Stato; senza riflettere non solo, che la felicità anche temporale di una Società Civile viene da Dio, e che per impetrarla non vi è mezzo più efficace delle pubbliche, e private orazioni dell' uno, e dell' altro Clero, ma eziandio, che mancando le risorse, che dai beni, e dalle rendite del medesimo Clero nei comuni bisogni aver può il (12) Principato, e certamente mancano, tolti i fondi, e le suppellettili delle Chiese, e dei Monasterj, indispensabile si rende accrescere le imposizioni sopra i Secolari, con pericolo che questi o essendo in realtà, o credendosi troppo aggravati, eccitino tumulti, e sedizioni come pur troppo molte volte è accaduto.

CCCCLXXVI. Tante sono le proposizioni meritevoli di censura dall' Anonimo di Filadelfia avanzate contro la Legge dell' Ecclesiastico Celibato, che per esaminarle, e confutarle anche brevissimamente saremo costretti ad impiegare tutto il seguente Capitolo. Frattanto quì giovarà rimarcare in qual stravolgimento, e alterazione d' idee sia caduto il medesimo Anonimo, dacchè intrepidamente pronuncia, (1) che „ dall' osservanza di questa legge co„ mincia la serie dei disordini, e lo stato Chiericale va sempre decadendo „ dall' opinione dei Popoli. „ Può ella udirsi una proposizione di questa più assurda, ed insensata? Imperocchè dalla osservanza della legge del Celibato

„ liationem regnum Dei possidebit; & non „ solum a regno Dei fit alienus, sed etiam „ a liminibus sanctæ Ecclesiæ, & præcipue „ ab illius quam læsit, usque ad prædictam „ satisfactionem, extorris efficitur. Talium „ vero scelerum patratoribus nisi post præ„ dictam satisfactionem, nec vivis nec mor„ tuis communicare debemus. Quia qui ra„ pit pecuniam proximi sui, iniquitatem „ facit. Qui autem pecuniam Ecclesiæ ab„ stulerit, sacrilegium facit. Qui non so„ lum sacrilegi, sed etiam fures sacrilegi „ & lupi atque homicidæ pauperumque ne„ catores sunt, & insuper anathematis vin„ culo damnati coram Deo, & sanctis ejus „ efficiuntur. „

(11) *Diritto libero tom.* III. *part.* II. *pag.* 245. *segg.*

(12) Testimonio ne sono le cospicue somme nelle presenti circostanze della guerra dei Principi coalizati contro la sedicente Repubblica Francese offerte, o contribuite dal Clero di Germania, di Spagna &c. Quanto più non si sarebbe ricavato se nell' Austria, nella Boemia, nel Ducato di Milano &c. non fossero state soppresse, e spogliate tante Chiese, e Conventi, anche negli ultimi anni? Chi desidera di essere meglio istruito circa questa materia, oltre l'Opera tante volte citata del *Diritto libero*, legga due Opere interessantissime di due Teologi Tedeschi, la prima del P. Guffl, il cui titolo è: „ Vindiciæ Jurium Status Eccle„ siastici circa temporalia in duas partes „ distributæ Anno MDCCLVII. „ e l' altra del P. Desing dalla Latina trasportata nella Italiana favella, e stampata in Ferrara nel MDCCLXVIII. col titolo: „ La „ Questione, se le ricchezze del Clero „ nocevoli sieno alla Repubblica. „

(1) *Discorso Istorico-Politico pag.* 70.

Digitized by Google

libato che ne risulta? Ne risulta, che si conduce una vita casta, e immacolata da qualsivoglia carnale commercio, e sensuale piacere, e per condurla s' implora con assidue ferventi preghiere la divina assistenza, si crocifigge il corpo con digiuni, ed altre mortificazioni, e si fuggono le occasioni pericolose, nè si tratta con persone di sesso differente, se non quanto porta, ed esige la precisa necessità, o la stretta convenienza, e trattandole si usa tutta la circospezione, e cautela. Dunque il far cominciare la serie delle fornicazioni, degli adulterj, e del concubinato dei Chierici dalla osservanza della legge del Celibato, è lo stesso, che il far cominciare dalla osservanza del Decalogo la serie degli omicidii, della idolatria, delle bestemmie, dei furti &c. stravaganza sì mostruosa, che per quanto a me costi, non è stata finora proferita da veruno. Eppure tutti sanno, che vi fu, e vi è tuttora nel Mondo un prodigioso numero di teste affatto storte, perchè la luce troppo ardente, e viva della pretesa Filosofia ha non pur abbagliato, ma accecato le loro menti: sicchè esse ancora apprendono come Anassagora (2) il bianco per nero.

(2) Cicerone *in Lucullo cap.*XXIII. *Tom.* II. *Operum ejusd. pag.*42. „ Anaxagoras nivem nigram dixit esse: ferres me, si ego idem dicerem? tu, ne si dubitarem quidem. „ E *cap.*XXXI. *pag.*56. „ Hujusmodi igitur visis consilia capiet, & agendi, & non agendi; faciliorque erit, ut albam esse nivem probet, quam erat Anaxagoras; qui id non modo ita esse negabat, sed sibi, quia sciret aquam nigram esse, unde illa concreta esset, albam ipsam esse ne videri quidem. „ Conchiudo le annotazioni a questo Capo con una saggia riflessione del Signor Conte Alfonso Muzzarelli nell' Opuscolo col titolo *Ricchezze del Clero* altre volte da me citato. „ La divina Provvidenza, che assiste, „ e deve assistere la sua Chiesa .., ha veduto che non tutti avrebber potuto seguire nel senso più stretto i Consiglj „ Evangelici, e compatendo alla umana „ infermità ha permesso, che una parte del „ Clero possieda, e lo ha provveduto insieme di mezzi per non abusare delle „ ricchezze, e per giovare a' suoi simili. „ Ha veduto .,,. che lo stato di mediocrità non era riducibile a una pratica costante, e vantaggiosa, e per questo ha „ lasciato libertà a ciascuno di soccorrere „ il Clero, e di aumentare le di lui sostanze secondo la discrezione della propria „ prudenza, e carità. Ha veduto finalmente, che i suoi Ministri abusando delle „ ricchezze a se confidate avrebbon talvolta sovvertito le di lui disposizioni; e „ per questo ha permesso, che il suo Clero a quando a quando sia spogliato non „ solo del superfluo, ma altresì del necessario, per ricondurlo al retto sentiero, „ e per avvisarlo di esser più fedele nella „ sua dispensazione. La Storia Ecclesiastica non è che una serie continua di „ cangiamenti su questo particolare, dove „ si vede successivamente la Chiesa passare dalle ricchezze alla povertà, e dalla „ povertà alle ricchezze; e questa continua variazione, che ai meno accorti può „ parer disordine e confusione, agli occhj „ di un Filosofo apre un profondo teatro „ dei savj scherzi della Provvidenza. „

Digitized by Google

CAPO XVI.

Della Legge dell' Ecclesiastico Celibato.

CCCCLXXVII. OH quanto si è ingannato il Discorsivo, e Riflessionista Istorico-Politico di Filadelfia! Egli con attaccare furiosamente la Legge dell' Ecclesiastico (1) Celibato, e con rammentare il „ dovere (2) di coloro, che reggono i popoli „ di esaminare lo stato, in cui sono i disordini, e prendere gli spedienti, „ che tendono a ripararvi, „ si lusingava di persuadere ai Principi del secolo, che si fanno gloria di professare la Cattolica Religione, di abolire nei loro Stati una tal Legge, o di cercarne dal Visibile Capo della Chiesa l'abolizione. Ma le sue speranze sono andate fallite. I due libelli da esso pubblicati o non sono stati letti dai Ministri, e dai Consiglieri dei Sovrani Cattolici, o se pure sono stati letti, non hanno fatto breccia nelle loro menti, anzi hanno contribuito a confermarli nella risoluzione di non impegnare i rispettivi Padroni a muovere alcun passo contro la disciplina dell' Ecclesiastico Celibato. Imperocchè dalle suppliche presentate da alquanti Principi Cattolici al Concilio di Trento, e al Sommo Pontefice (3) Pio VI., affine di ottenere per gli Ecclesiastici dei loro Stati, costituiti negli Ordini sacri, la dispensa dalla Legge della continenza, hanno ravvisato, che alla Laica Potestà non compete l'autorità di abolire nel suo dominio la predetta Legge, e dalla negativa data a quei Principi hanno inferito, che i Sovrani Cattolici con tutte le istanze, che facessero, non otterebbero, che la Sede Apostolica, o la Chiesa adunata in un Concilio generale accordasse ai Vescovi, ai Preti, ai Diaconi, e ai Suddiaconi Latini la licenza di ammogliarsi, o l'uso dal Matrimonio, giacchè tutti i motivi, che da essi addur si potrebbero per giustificare, e avvalorare la loro domanda, sono stati già da gran tempo prodotti, e dopo un maturo esame trovati insussistenti.

CCCCLXXVIII. In fatti, siccome ai Vescovi, ed agli altri Ecclesiastici fu sempre vietato il lasciare i beni della Chiesa ai loro parenti, così fu sempre permesso il disporre dei beni proprii a favore eziandio dei loro congiunti, purchè questi non fossero Gentili, ovvero (1) Eretici: anzi morendo il Vescovo, o qualsivoglia altro Ecclesiastico senza aver fatto testamento, i suddetti beni per diritto passavano ai suoi parenti, se ne aveva, e solamente in mancanza di essi succedeva la Chiesa. Perciò nel Concilio di Antio-

(1) *Discorso Istorico-Politico pag.69. segg.* (Ragionam. Prelimin. §.XXXVI.), e *Riflessioni sul Discorso &c. pag.8. segg.*

(2) *Riflessioni pag.39.*

(3) Ivi *pag.32.*

(1) *Concilium vulgo dictum Africanum can.* XLVIII. *Collect. Concil. tom.*III. *col.*513. „ Constitutum est, ut si quis episcopus „ hæredes extraneos a consanguinitate sua, „ vel hæreticos etiam consanguineos, aut „ pa-

Digitized by Google

Antiochia tenuto nell'anno CCCXLI. fu determinato „ che (2) fossero pa-
„ lesi colla notizia dei Preti, e dei' Diaconi le cose appartenenti alla Chie-
„ sa; affinchè accadendo la morte del Vescovo, nè le cose della Chiesa pe-
„ rissero, nè quelle, che erano di proprietà del Vescovo col pretesto di es-
„ sere della Chiesa fossero occupate. Conciosiacchè giusta cosa è, ed accet-
„ ta a Dio, ed agli uomini, che il Vescovo lasci il suo a chi vorrà, e i
„ beni della Chiesa sieno conservati: „ come dicevasi, e prescrivevasi nel Canone XXIX. fra i Canoni chiamati Apostolici (§. CCCXLII.). Dunque la proposizione del nostro Anonimo di Filadelfia, che „ la (3) mira princi-
„ pale della legge del celibato fu lo spirito dell'interesse per usurpare lo
„ spoglio de' Chierici, che venivano a morire, e che certamente sarebbe
„ stato inutile a sperarlo lasciando essi moglie, e figli, „ non ha altro fondamento, se non che la malignità di screditare una Legge fissata nei più felici secoli della Chiesa, e da S. Siricio Papa, e tanti suoi Santissimi successori vigorosamente sostenuta, e nell'ultimo generale Concilio approvata. Imperocchè dalla Legge del sacro Celibato nasceva forse, che gli Ecclesiastici celibi non avessero parenti, o avendoli, non potessero ad essi lasciare i loro beni patrimoniali, e morendo senza averne disposto, i suddetti beni non passassero ai parenti dei medesimi come a legittimi eredi? Sarebbe bella, che da un Discorsivo Istorico-Politico del secolo illuminato dovessimo udire, che non ha parenti, se non chi ha moglie, e figli, o che nelle Leggi Canoniche, e Civili, (4) che permettono generalmente ai Vescovi di testare

„ paganos ecclesiæ prætulerit, saltem post
„ mortem, anathema ei dicatur, atque ejus
„ nomen inter Dei Sacerdotes nullo modo
„ recitetur. Nec excusari possit, si inte-
„ status decesserit, qui utique debuit, fa-
„ ctus episcopus, rei suæ ordinationem
„ congruam suæ professioni nequaquam
„ diferre. „

(2) *Concilium Antiochenum can.* XXIV. *Collect. Concil. tom.*II. *col.*595. „ Recte ha-
„ bet, ut ea quæ sunt ecclesiæ, ecclesiæ
„ serventur cum omni bona conscientia,
„ & fide in omnium præsidem, & judicem
„ Deum: quæ etiam administrari convenit
„ cum judicio, & potestate episcopi, cui
„ est omnis populus creditus, & eorum
„ animæ, quæ in ecclesia conveniunt. Sint
„ autem manifesta, quæ ad ecclesiam per-
„ tinent cum cognitione presbyterorum, &
„ diaconorum, qui sunt circa eum, ut
„ sciant, & non ignorent quæ sunt pro-
„ pria ecclesiæ, ut nihil ipsos lateat: ut si
„ contingat episcopum e vita migrare, iis
„ manifestis existentibus, quæ ad ecclesiam
„ pertinent, ne ea intercidant & pereant:
„ nec quæ sunt propria episcopi, prætex-
„ tu rerum ecclesiasticarum vexentur. Est
„ enim justum & apud Deum, & homines
„ acceptum, ut episcopus propria quibus
„ velit relinquat, quæ sunt autem eccle-
„ siæ, ipsi serventur, & nec ecclesia
„ damnum aliquod sustineat, nec episco-
„ pus ecclesiæ prætextu proscribatur, vel
„ qui ad eum attinent, in negotia incidant
„ in eo, quod & ipsum post mortem ma-
„ lis omnibus prosequantur. „

(3) *Ragionamento Istorico-Politico pag.*69. e *Riflessioni pag.*9. *segg.*

(4) *Codicis lib.* 1. *tit.* VI. *de Episcopis, & Clericis leg.*XXXII. „ Licentiam habeat
„ episcopus quæcumque ante episcopatum
„ probatus fuerit habuisse, & quæcumque
„ post episcopatum jure cognationis usque
„ ad quartum gradum, ad eum perve-
„ runt, ad quos voluerit ultima voluntate
„ transmittere. Cæteris rebus alio modo ac-
„ quisitis ab eo, dominio ecclesiæ reserva-
„ tis, nisi in utilitatem ecclesiæ, vel ope-
„ ra pietatis consumptæ sint. Eadem di-
„ stinctione habita in administratoribus cu-
„ juscumque loci religiosi. Item si quis
„ episcopus, aut minister ecclesiæ moria-
„ tur sine testamento, & successore legi-
„ tima successio competit ecclesiæ in qua
„ constituti sunt. „ E poscia: „ Presby-
„ teros,

Digitized by Google

stare delle cose loro proprie a favore dei loro parenti, e servi, o di chi essi vorranno, non fossero compresi i Vescovi, che non avevano avuta moglie, e figliuoli.

CCCCLXXIX. Sebbene non sarebbe da stupirsi, che esso s'impegnasse a difendere simili paradossi, mentre 1. Non ha difficoltà di asserire, che, „ se (1) la legge de' canoni Apostolici, che vietano qualunque usurpazione „ su lo spoglio del Vescovo, e l'accordano alla sua famiglia, vale a dire, „ moglie, figli, cognati &c. si fosse osservata nel Regno di Napoli, certa„ mente la Camera Apostolica non avrebbe portate via (*espressione impro„ pria*) tante ricchezze (*Cala, cala gridano i Computisti Camerali, e nello „ stesso tempo provocano l'Anonimo a leggere le partite.... Non mi spiego di „ più, potendomi esso capire forse di fatto proprio*) col mezzo de' così detti „ Collettori dello spoglio: „ quando è chiaro, che nell' indicato Canone si accorda bensì alla famiglia del Vescovo defonto ciò, che il medesimo godeva di proprio, ma non già quello, che apparteneva alla Chiesa, che anzi si vuole assolutamente, che tutti i beni mobili, e immobili della Chiesa, alla Chiesa si conservino; ed ognuno sa, che i Collettori dello spoglio non hanno mai steso le mani su le cose proprie del Vescovo, o degli altri Ecclesiastici benefiziati (2) defonti, ma unicamente sopra i frutti delle rendite Ecclesiastiche, di cui i Vescovi, o benefiziati a norma delle Canoniche leggi non avevano usato, o disposto. 2. Approva (3) il detto falso, e assurdo, che il mascherato Calvinista Fr. Paolo (4) Sarpi mette caluniosamente in bocca dei Padri del Concilio di Trento a di lui giudizio parziali di (5)

„ teros, & Diaconos, & Subdiaconos, „ Cantores, & Lectores (quos omnes Cle„ ricos appellamus) res quolibet modo ad „ dominium eorum venientes, habere in „ sua potestate præcipimus, ad similitu„ dinem castrensium peculiorum, & do„ nare cui volunt secundum leges, & de „ his testari, licet sub parentum potesta„ te sint: sic tamen, ut horum filii, aut, „ his non extantibus, parentes eorum, le„ gitimam ferant partem. „ Vedi il Tomassino *De Beneficiis part.* III. *lib.*II. *cap.* XXXVIII. *seqq.*

(1) *Riflessioni pag.*9. *seg.*

(2) Se in questo capo qualche Collettore dei spogli ha mancato, la mancanza a lui deve attribuirsi, e non alla Legge dello spoglio.

(3) *Riflessioni pag.* 11. *seg.* „ Il *Visconti* „ in una delle sue Lettere (Lett.22.Marz.) „ ci fa sapere, che furono molto biasimati i Legati del Papa dal partito pontifi„ zio, poichè aveano permesso, che si „ disputasse nel Concilio su l'articolo del „ matrimonio de'Preti... I sostenitori del „ Papato dicevano, che coll' introduzione „ del matrimonio de' Preti si sarebbe pas„ so passo distrutta quell'aria di Sovrani„ tà, che i Papi vantano, e ritengono so„ pra i chierici; *e tanto sarebbe concedere* „ *il matrimonio a' Preti, quanto ridurre il* „ *Pontefice, che non fosse più, che Vescovo* „ *di Roma*; „ e cita not. *a*. Sarpi *Istoria del Concilio Tridentino libro* VIII. §.70. *pag.* 528. *Londra* 1757.

(4) Vedi Mons. Giacomo Benigno Bossuet nella sua celebre *Storia delle variazioni delle Chiese Protestanti lib.*VII. *num.* CIX., *e* CX. *pag.* 352. *segg. tom.* II. *delle Opere del medesimo in Venezia* MDCCXXXVIII. *colla data di Argentina*, ove dipinge Fra Paolo per un finto Cattolico, e vero Calvinista; passi alterati, o soppressi nelle traduzioni Italiane di quella Storia pubblicate in Venezia, e in Padova, come si osserva nell'Opera citata *Del Diritto libero tom.*I. *pag.*V. *not.*I., e *tom.* II. *pag.*26. *seg. not.*2.

(5) L'Anonimo, come abbiamo veduto (not.3.), gli chiama sostenitori del Papato, quasichè tra quei Venerabili Padri vi fossero stati alcuni, che avessero impugnato, e altri che avessero sostenuto i diritti della Sede Apostolica.

Digitized by Google

Roma, cioè, che „ tanto sarebbe concedere il Matrimonio a' Preti, quanto „ ridurre il Pontefice che non fosse più che Vescovo di Roma: „ quasichè il Primato di giurisdizione, che i Romani Pontefici per diritto divino hanno sopra tutti i Fedeli (§. LXXVIII. segg.), dipendesse dalla Legge del sacro Celibato, e i Preti Greci Cattolici ammogliati non fossero al Papa sottoposti egualmente, che i Preti Latini celibi. 3. Annovera la Legge dell'Ecclesiastico Celibato fra, „ quelle (6) operazioni, che istituì la Corte di Ro- „ ma per dilatare l'influsso del suo potere, e che produsse a favore de' Pa- „ pi un rispettabile fondo di ricchezze, e di autorità; „ come se la detta legge per mero fine politico fosse stata promulgata da qualche Romano Pontefice dopochè nella persona del successore del Principe degli Apostoli S. Pietro si videro riunite le due supreme potestà, e riguardo al governo dello Stato temporale incominciò ad adoprarsi il nome di Corte, e per l'obbligo di condurre vita casta, e celibe si stendessero i confini della Papale potestà, e nell' erario della Camera Apostolica colassero tesori.

CCCCLXXX. Meno certamente stravaganti, ma non meno false delle testè riferite, e rigettate proposizioni sono le seguenti, che lo stabilimento della Legge del sacro Celibato suggerito fu in tempi (1) oscuri, che Papa (2) Niccolò II. in un Concilio tenuto in Melfi disturbò per la prima volta la pace dei Chierici di Puglia, i quali fino alla metà dell' undecimo secolo aveano sempre fatto uso del matrimonio, e che Gregorio VII. col suo carattere intraprendente, ed altiero dette l'ultimo colpo alla libertà naturale. Conciosiacchè quali sono a detto dell' Anonimo i secoli oscuri? Quelli, che scorsero dalla irruzione di Alboino in (3) Italia fino al risorgimento delle scienze, delle arti, del commercio, e della disciplina. Ora chi vi è tra i Letterati o si poco istruito della Ecclesiastica Storia, il quale non sappia, che la predetta Legge molto prima della metà del sesto secolo dell' Era Cristiana era stata fissata, e generalmente nell' Oriente, e nell' Occidente osservata, o sì temerario, che a fronte d'incontrastabili documenti ardisca negarlo? Non essendo mio intendimento trattare diffusamente di questo punto già abbastanza messo in chiaro dai nostri Controversisti, ed ultimamente dall' eruditissimo Abate Francesco Antonio (4) Zaccaria, pochi monumenti produrrò, ma tali, che non lasciaranno luogo a cavillazioni.

CCCCLXXXI. Il Concilio di Elvira, che si crede tenuto prima (1) della per-

(6) *Rifless. pag.* 11.
(1) *Discorso Istorico-Politico pag.* 69.
(2) Ivi *pag.* 70.
(3) Ivi *pag.* 4., *e* 5., *e pag.* 8.
(4) In due Opere, la prima intitolata „ Sto- „ ria Polemica del Celibato Sacro da con- „ trapporsi ad alcune detestabili Opere uscite a questi tempi Opera dell'Abate Fran- „ cescantonio Zaccaria divisa in tre libri „ in Roma MDCCLXXIV. „ La seconda: „ Nuova giustificazione del Celibato Sacro „ dagli inconvenienti oppostogli anche ultimamente in alcuni infamissimi libri „ Dissertazioni quattro di Francesco An- „ tonio Zaccaria Direttore degli studj di „ Storia Sacra nell'Accademia Romana de' „ Nobili Ecclesiastici. In Fuligno 1785. „

(1) Natale di Alessandro *in Hist. Eccles. sæc.* III. *Dissert.* XXI. *Propos.* III. dice: „ Il- „ liberitana Synodus, imminente Diocle- „ tiani, & Maximiniani persecutione, ce- „ lebrata est. „ Il P. Mansi, poi Arcivescovo di Lucca, nell'annotazione alla predetta Dissertazione congettura, che quel Sinodo

persecuzione di Diocleziano, determina, che „ i (2) Vescovi, e i Pre-
„ ti, i Diaconi, e tutti i Chierici addetti al ministero si astengano dalle
„ loro mogli, e che chiunque di essi avrà carnale commercio colle medesi-
„ me, sia spogliato dell'onore del Chiericato. „ Il Sinodo di Neocesarea celebrato nell'anno 314. ordina (3) la deposizione dei Sacerdoti, i quali prendano moglie. Il canone XXV. fra i Canoni detti (4) Apostolici d'incerta età, ma fuor di dubbio anteriori al Concilio Niceno 1. permette ai soli Lettori, e Cantori di contrarre matrimonio dopo che sono stati ascritti al Clero. Il Santo Pontefice Siricio nella celebre (5) sua lettera ad Imerio Vescovo di Tarragona con amare lacrime deplora l'incontinenza di molti Diaconi, e Sacerdoti, i quali ad onta della veneranda Religione di Cristo, non solamente dopo la loro consacrazione proseguivano già da molti anni ad usare del matrimonio, ma altresì pretendevano di difendere la loro colpa coll'esempio dei Sacerdoti, e dei Leviti del vecchio Testamento, ai quali era stato lecito di convivere colle loro consorti; dimostra con più ragioni quanto male a proposito ei si valessero di un tal esempio; e conchiude,

do si tenesse nell'anno 309., continuando ancora la persecuzione di Diocleziano. Il Cabassuzio *in Notitia Conciliorum tit. Concilium Eliberinum* è di parere, che fosse celebrato dopo che cessò quella persecuzione. Altri hanno diversamente opinato, Vedi *Collect. Concil. tom. 1. col. 387. seqq. not. 4.*

(2) *Concilium Elibertanum can.* XXXIII. *Collect. Concil. tom. cit. col. 996.* „ Placuit „ in totum prohiberi episcopis, presbyteris, & Diaconibus, vel omnibus clericis „ positis in ministerio, abstinere se a conjugibus suis, & non generare filios: quicumque vero fecerit, ab honore clericatus exterminetur. „

(3) *Concilium Neocæsariense can. 1. tom. eod. col. 1510. seq.* „ Presbyter, si uxorem „ duxerit, ordine suo moveatur. Si autem „ fornicatus fuerit, vel adulterium commiserit, penitus extrudatur, & ad pœnitentiam deducatur. „

(4) *Canones Apostolorum num.* XXV. *tom. eod. col.* 30. „ Ex iis, qui non ducta uxore ad clerum promoti sunt, jubemus, „ si velint, uxorem ducere cantores, & „ lectores solos. „

(5) *S. Siricius epist. 1. ad Himerium Episcopum Tarraconensem cap.* VII. *num.* 8., *& 9. Epistolar. Rom. Pontif. Collect. Coustant tom. 1. col. 629. seq.* „ Veniamus nunc ad „ sacratissimos ordines clericorum, quos „ in venerandæ religionis injuriam ita per „ vestras provincias calcatos, atque confusos, caritate tua insinuante, reperimus, „ ut Jeremiæ nobis voce dicendum sit: „ *Quis dabit capiti meo aquam, aut oculis „ meis fontem lacrymarum? & flebo populum hunc die, ac nocte.* Si ergo beatus „ Propheta ad lugenda populi peccata non „ sibi ait lacrymas posse sufficere, quanto nos possumus dolore percelli, cum „ eorum, qui in nostro sunt corpore, compellimur facinora deplorare? præcipue „ quibus secundum beatum Paulum instantia quotidiana, & sollicitudo omnium „ ecclesiarum indesinenter incumbit. *Quis „ enim infirmatur, & non infirmor? Quis „ scandalizatur, & ego non uror.* Plurimos enim Sacerdotes Christi, atque Levitas post longa consecrationis suæ tempora, tam de conjugibus propriis, quam „ etiam de turpi coitu sobolem didicimus „ procreasse, & crimen suum hac præscriptione defendere, quia in veteri Testamento sacerdotibus, atque ministris generandi facultas legitur attributa. Dicat „ mihi nunc, quisquis ille est sectator libidinum, præceptorque vitiorum: Si „ æstimat, quia in lege Moysi passim sacris ordinibus a Domino laxata sunt „ frena luxuriæ, cur eos, quibus committebantur sancta sanctorum prænonet „ dicens: *Sancti estote, quia & ego sanctus sum Dominus Deus vester?* cur etiam „ procul a suis domibus, anno vicis suæ, „ in templo habitare jussi sunt sacerdotes? „ hac videlicet ratione, ne vel cum uxoribus possent carnale exercere commercium, ut conscientiæ integritate fulgen-

„ tes,

Digitized by Google

che i (6) Sacerdoti, e i Leviti debbono fin dal giorno della loro ordinazione per legge inviolabile consacrare i loro cuori, e i loro corpi alla pudicizia, affinchè sieno accetti all'Altissimo i sacrifizj, che quotidianamente offeriamo, e sieno degni templi del divino Spirito i nostri corpi. E poichè dei trasgressori della predetta Legge alcuni, che l'avevano violata per ignoranza, piangevano il loro fallo, e alcuni pertinacemente lo difendevano, allegando in loro favore il privilegio dei Sacerdoti, e dei Leviti della Legge Mosaica, il Santo (7) Pontefice, volendo usare con i primi qualche misericordia, si contenta, che senza speranza di potere più oltre avanzarsi, seguitino ad esercitare le funzioni del loro grado, purchè menino vita continente; ma quanto ai secondi, gli dichiara decaduti da qualunque onore Ecclesiastico, e inabili a più trattare i sacrosanti misterj; e finalmente protesta, che in avvenire sarà chiuso ogni adito della indulgenza a qualunque Vescovo, o Prete, o Diacono, che sarà ardito di violare questa Legge; poichè fa d'uopo tagliar col ferro le piaghe, che curare non si possono co' fomenti. Il Concilio di Cartagine dell'anno 390. ingiunse (8) ai Vescovi, ai Preti,

„ tes, acceptabile Deo munus offerrent. „ Quibus expleto deservitionis suæ tempore, uxorius usus solius successionis „ causa fuerat relaxatus, quia non ex alia, nisi ex tribu Levi, quisquam ad Dei „ ministerium fuerat præceptus admitti. „

(6) *Ibid. num.* 10. *col.* 630. *seq.* „ Dominus Jesus cum nos suo illustrasset adventu, in Evangelio protestatur, quia „ Legem venerit implere, non solvere. Et „ ideo Ecclesiæ, cujus sponsus est, formam castitatis voluit splendore radiare, „ ut in die judicii, cum rursus advenerit, „ sine macula, & ruga eam possit, sicut „ per Apostolum suum instituit, reperire. „ Quarum sanctionum omnes sacerdotes „ atque levitæ insolubili lege constringimur, ut a die ordinationis nostræ, sobrietati ac pudicitiæ & corda nostra mancipemus & corpora, dummodo per omnia Deo nostro in his, quæ quotidie offerimus, sacrificiis placeamus. *Qui autem in carne sunt*, dicente electionis vase, *Deo placere non possunt. Vos autem jam non estis in carne sed in spiritu, si tamen spiritus Dei habitat in vobis*. Et „ ubi poterit, nisi in corporibus, sicut „ legimus, sanctis Dei spiritus habitare? „

(7) *Ibid. num.* 11. *col.* 631. *seq.* „ Et quia „ aliquanti, de quibus loquimur, ut tua „ sanctitas retulit, ignoratione lapsos esse se deflent: his hac conditione misericordiam dicimus non negandam, ut sine ullo honoris augumento, in hoc quo „ detecti sunt, quamdiu vixerint officio „ perseverent, si tamen post hac continentes se studuerint exhibere. Ii vero, qui „ illiciti privilegii excusatione nituntur, ut „ sibi asserant veteri hoc lege concessum; „ noverint se ab omni ecclesiastico honore, quo indigne usi sunt, apostolicæ sedis auctoritate dejectos, nec umquam „ posse veneranda attrectare mysteria, quibus se ipsi, dum obscœnis cupiditatibus „ inhiant, privaverunt. Et quia exempla „ præsentia cavere nos præmonent in futurum: quilibet episcopus, presbyter, „ atque diaconus, quod non optamus, „ deinceps fuerit talis inventus, jam nunc „ sibi omnem per nos indulgentiæ aditum „ intelligat obseratum: quia ferro necesse „ est excidantur vulnera, quæ fomentorum non senserint medicinam. „

(8) *Concilium Carthaginense sub Genethlio Episcopo celebratum anno Christi CCCXC. Cap.* II. *Collect. Concil. tom.* II. *col.* 1244. *seq.* „ Epigonius episcopus Bullensium Regiorum dixit: Cum in præterito concilio, „ de continentiæ, & castitatis moderatione tractaretur, gradus isti tres, qui con„ strictione quadam castitati per consecra„ tiones annexi sunt, episcopus, inquam, „ presbyter, & diaconus, tractatu plenio„ re, ut pudicitiam custodiant, doceantur. „ Genethlius episcopus dixit: Ut superius „ dictum est, decet sacrosanctos antistites, & Dei sacerdotes, nec non & le„ vitas,

Digitized by Google

Preti, ed ai Diaconi di custodire la pudicizia, e di astenersi dalle loro mogli: quello di Toledo del 400. stabilì, che (9) i Diaconi, se fossero illibati, casti, e continenti, avvegnachè avessero moglie, s'impiegassero nel ministero: ma che non si promovessero al Sacerdozio coloro, che prima ancora della proibizione avessero avuto commercio colle loro mogli, e similmente un Prete, il quale eziandio avanti il divieto avesse generato figliuoli, non fosse innalzato al Vescovato: e quello di Torino, a parere del (10) Pagi, e dell'Autore dell'Arte di avverare le date, del 401. decretò, che non (11) si permettesse di ascendere a grado superiore ai Chierici, che nel ministero producessero figli. Indi S. Innocenzo I., che nell'anno 402. collocato fu nella Cattedra (12) Apostolica, e nel 417. andò a ricevere da Dio il premio delle sue gloriose fatiche, con tre (13) lettere, la prima a Vittricio Vescovo di Roano del 404. la seconda ad Esuperio Vescovo di Tolosa del 405., e la terza a Massimo, ed a Severo Vescovi dell'Abruzzo di tempo incerto, con tutto il vigore istò per l'osservanza della rammentata Decretale del suo Predecessore S. Siricio. La brevità, che mi sono prefissa mi obbliga a tralasciare la memoria dei decreti per mantenere in vigore l'Ecclesiastico Celibato formati in tanti, e tanti Concilj dell'Affrica, delle Gallie, della

„ vitas, vel qui sacramentis Divinis in-
„ serviunt, continentes esse in omnibus:
„ quo possint simpliciter, quod a Deo
„ postulant impetrare, ut quod apostoli
„ docuerunt, & ipsa servavit antiquitas,
„ nos quoque custodiamus. Ab univer-
„ sis episcopis dictum est: Omnibus pla-
„ cet, ut episcopi, presbyteri, & diaconi,
„ vel qui sacramenta contrectant, pudici-
„ tiæ custodes, etiam ab uxoribus se ab-
„ stineant: ut in omnibus, & ab omnibus
„ pudicitia custodiatur, qui altari deser-
„ viunt. „

(9) *Concilium Toletanum* I. *anno domini* 400. *can.* 1. *tom. cod. col.* 1471. „ Placuit,
„ ut diacones, si vel integri, vel casti
„ sint, & continentes vitæ etiamsi uxores
„ habeant, in ministerio constituantur:
„ ita tamen, ut si qui etiam ante inter-
„ dictum, quod per Lusitanos episcopos
„ constitutum est continenter cum uxo-
„ ribus suis vixerint, presbyterii honore
„ non cumulentur. Si quis vero ex pre-
„ sbyteris ante interdictum filios suscepe-
„ rit, de presbyterio ad Episcopatum non
„ permittatur. „

(10) *Pagi in Critic. ad Annal. Ecclesiast. Baronii ad annum* 397. *num.* XXIII., *& ad annum* 401. *num.* XXX. Nella nota 1. alle parole *Concilium Taurinense Collect. Concil. tom.* II. *col.* 1383. *seq.* si dice: „ MSS. le-
„ gunt, *Taurinate*. Ita Hard. qui in Indi-
„ ce Concil. tom. 1. hoc concilium affigit
„ anno 395. ex canone sexto non diu post
„ obitum S. Ambrosii; qui cum obierit an-
„ no 397. ut probat Pagius, vel 398. ut
„ vult Henschenius tom. 1. SS. Aprilis, non
„ ante, anno 398. consignare hoc Conci-
„ lium oportet; imo post obitum S. Mar-
„ tini, ut advertit Sirmondus in notis. „

(11) *Concilium Taurinense can.* VIII. *tom. cod. col.* 1386. „ Hi autem (*Clerici*) qui
„ contra interdictum sunt ordinati, vel in
„ ministerio filios genuerunt, ne ad ma-
„ jores gradus ordinum permittantur, sy-
„ nodi decrevit auctoritas. „

(12) Baronio *ad an.* 402. *num. XLVIII.*, *& ad annum* 417. *num.* IV. Altri lo vogliono creato Papa nell'anno 401. Vedi il Pagi *in Critic. ad Annal. Eccles. Baronii ad an.* 402. *num. XIX.*, *& ad an.* 417. *num.* IV. *seqq.*, e Coustant *Collect. Epist. Rom. Pont. tom.* I. *col.* 737., *&* 738.

(13) *Inter Epistolas S. Innocentii* I. *Collect. Epistol. Rom. Pont. Coustant num.* II. *col.* 745. *seqq.*, *num.* VI. *col.* 789. *seqq.*, *& num.* XXXVIII. *col.* 912. *seq.*, in cui scrive: „ Nu-
„ per quidem Maximilianus filius noster
„ agens in rebus cujusmodi querelam de-
„ tulerit, libelli ejus series annexa decla-
„ rat. Qui zelo fidei, ac disciplinæ du-
„ ctus, non patitur Ecclesiam pollui ab
„ indignis presbyteris, quos in presbyte-
„ rio filios asserit procreasse, Quod non
„ licere

Digitized by Google

della Spagna, e della (14) Italia avanti l'anno 569., primo del Regno di Alboino in Italia, ed a contentarmi di riportare unicamente due passi interessantissimi di S. Leone il Grande, Questo Pontefice adunque nella lettera ad Anastasio Vescovo di (15) Tessalonica scritta nell'anno 446. dice: „ Essendo in libertà di coloro, che non sono ascritti all' Ordine dei Chierici „ l'unirsi in matrimonio, e dar opera a generare figliuoli, per rappresentare la purezza di una perfetta continenza, neppure ai Suddiaconi si permette il matrimonio carnale: onde e coloro che hanno moglie sieno come „ se non l'avessero, e quelli, che non l'hanno, continuino a vivere soli. „ Che se ciò è da osservarsi in cotesto Ordine, che è il quarto dal capo, „ quanto più mantener si deve nel primo, o secondo, o terzo: sicchè nessuno sia riputato degno dell' onore Diaconale, o Sacerdotale, o della Vescovile eccellenza, ogniqualvolta si scopra, che egli non si è per anche „ raffrenato dai piaceri del matrimoniale congresso? „ E nell' anno 458., o 459. alla terza ricerca di Rustico di Narbona: *Se i Ministri dell' Altare, che sono ammogliati, lecitamente usino delle loro mogli*, rispose: „ La legge della continenza obbliga i Ministri dell' Altare nella maniera stessa, che „ obbliga i Vescovi, ed i Preti: i quali essendo Laici, o Lettori lecitamente poterono prendere moglie, e generare figliuoli. Ma allorchè innalzati „ furono ai gradi predetti, incominciò a non essere ad essi lecito ciò, che „ prima lo era. Laonde perchè il conjugio da carnale divenga spirituale, „ fa d'uopo che essi ne allontanino le mogli, e le tengano, come se non „ le aves-

„ licere exponerem, nisi nossem vestram „ prudentiam legis totius habere notitiam. „ Et ideo, fratres carissimi, libelli, qui „ subjectus est, tenore perspecto, eos, qui „ talia perpetrasse dicuntur jubebitis in „ medio collocari; discussisque objectionibus, quæ ipsis presbyteris impinguntur, si convinci potuerint, a sacerdotali removeantur officio: quia qui sancti „ non sunt, sancta tentare non possunt; „ atque alieni efficiantur a ministerio, quod „ vivendo illicite polluerunt. Miramur autem hæc eorum dissimulare episcopos, „ ut aut connivere, aut nescire esse illicita judicentur. „

(14) Riferiti dal lodato Abate Zaccaria nella sua Storia Polemica del Celibato, e prima di lui in gran parte dal Ven. Cardinale Bellarmino *De Clericis lib.* 1. *cap.* XIX., da Natale di Alessandro *in Histor. Eccles. sæc.* IV. *Dissert.* XIX. *Prop.* II., e da altri.

(15) *Inter Epistolas S. Leonis num. XIV. cap. IV. tom.* 1. *Operum ejusd. edit. Ballerinior. col.* 687. *seq.* „ Cum extra Clericorum ordinem constitutis nuptiarum societati, & procreationi filiorum studere „ sit liberum; ad exhibendam tamen perfectæ continentiæ puritatem, nec Subdiaconis quidem connubium carnale conceditur: *ut & qui habent, sint tamquam non habentes*, & qui non habent, permaneant singulares. Quod si in hoc ordine, qui quartus a capite est, dignum est custodiri; quanto magis in primo, aut secundo, vel tertio servandum est, ne aut levitico, aut presbyterali honore, aut episcopali excellentia quisquam idoneus estimetur, qui se a voluptate uxoria necdum frenasse detegitur. „

(16) *Epist. CLXVII. edit. cit. col.* 1421. „ Inquisitio III. De his qui altario ministrant, & conjuges habent, utrum eis licito misceantur? Responsum. Lex continentiæ eadem est ministris altaris, quæ Episcopis, atque Præsbyteris: qui cum essent laici, sive lectores, licito & uxores ducere, & filios procreare potuerunt. Sed cum ad prædictos pervenerunt gradus, cœpit eis non licere, quod licuit. Unde, ut de carnali fiat spirituale conjugium, oportet eos nec dimittere uxores, & quasi non habeant, sic habere: quo & salva sit caritas connubiorum, & cesset opera nuptiarum. „

Digitized by Google

„ le avessero, acciò si salvi la carità dei matrimonj, e cessi l'opera delle „ nozze. „ Quindi è evidente, che molto prima della fondazione del Regno dei Longobardi, ed in conseguenza molto prima dei secoli oscuri era stata e nell' Oriente, e nell' Occidente stabilita la Legge dell' Ecclesiastico Celibato.

CCCCLXXXII. Che poi tal Legge nella Chiesa Orientale, ed Occidentale nei più felici tempi del Cristianesimo si osservasse, risulta dalle testimonianze di Scrittori, a cui dare non si può eccezione. „ Voi ben com- „ prendete (*così parla ai sacri Ministri S.* (1) *Ambrogio*), che il vostro mi- „ nistero deve essere senza offesa, immacolato, e non violato da verun con- „ gresso conjugale, voi che colla integrità del corpo, con verecondia in- „ corrotta, e con animo alieno dalla stessa unione matrimoniale riceveste la „ grazia del sacro Ministero. „ La Chiesa, *dice S. Epifanio* (2) *Vescovo di Sa-* „ *lamina*, non ammette all' ordine di Diacono, Prete, Vescovo, o Suddiaco- „ no quegli, che continua a far uso del matrimonio, e a generare figliuo- „ li, benchè non sia passato a seconde nozze, ma quegli unicamente, che „ si astiene dal commercio dell' unica sua moglie, o ne è privo, discipli- „ na, che si pratica principalmente dove i Canoni della Chiesa sono in pie- „ no vigore. „ E altrove: (3) „ Il Sacerdozio singolarmente è composto „ dalla classe di quelli, che sono Vergini . . . . o per lo meno dall' ordi- „ ne dei Monaci, e sono soliti di prendersi i Sacerdoti da quelli, che „ si contengono dalle loro mogli, e dopo le prime nozze sono vedovi. „ Gli „ Apostoli, *aggiunge S.* (4) *Girolamo*, furono o Vergini, o dopo le nozze „ continenti. Al Vescovato, al Presbiterato, al Diaconato si assumono o „ Ver-

(1) *S. Ambrosius De Officiis Ministrorum lib* 1. *cap. L. num.* 258. *Operum ejusd. tom.* III. *col.* 78. „ Inoffensum . . . exhibendum, & „ immaculatum ministerium, nec ullo conjugali coitu violandum cognoscitis, qui „ integri corpore, incorrupto pudore, alieni etiam ab ipso consortio conjugali sacri ministerii gratiam recepistis. „

(2) *S. Epiphanius adversus hæres. lib.* II. *tom.* 1. *contra Catharos Hæres.* XXXIX. *vel LIX. num.* IV. *tom.* 1. *Operum ejusdem pag.* 496. „ Ita . . . profecto se se res habet, ut post „ Christi in orbem terrarum adventum, „ eos omnes, qui secundum priores nuptias mortua uxore alteris se se nuptiis „ illigarint sanctissima Dei disciplina rejiciat: propterea quod incredibilis est „ Sacerdotii honor, ac dignitas. Atque „ istud ipsum sacrosanta Dei Ecclesia cum „ omni provisione diligentiaque servat. „ Quin eum insuper, qui adhuc in matrimonio degit, ac liberis dat operam, „ tametsi unius sit uxoris vir, nequaquam „ tamen ad Diaconi, Præsbyteri, Episcopi, „ aut Hypodiaconi ordinem admittit. Sed „ eum dumtaxat, qui ab unius uxoris consuetudine se se continuerit, aut ea sit orbatus: quod in illis locis præcipue fit „ ubi Ecclesiastici Canones accurate servantur. „

(3) *In brevi ac vera Catholicæ, & Apostolicæ Ecclesiæ fidei expositione num.* XXI. *tom. eod. pag.* 1103. *seq.* „ Horum omnium „ velut fastigium; & ut ita dicam, matris, „ ac genitricis locum sanctum sibi sacerdotium vendicat: quod ex virginum ordine præcipue constat: aut si minus e „ virginibus, certe ex Monachis: aut nisi „ ex Monachorum ordine ad illam functionem obeundam idonei cooptari possint „ ex his creari Sacerdotes solent, qui a „ suis se uxoribus continent, aut secundum unas nuptias in viduitate versantur. „

(4) *S. Hieronymus epist. XLVIII. num.* 21. *tom.* 1. *Operum ejusd. col.* 231. „ Apostoli, „ vel virgines, vel post nuptias continentes. Episcopi, Presbyteri, Diaconi aut „ Virgines eliguntur, aut vidui, aut certe „ post Sacerdotium, in æternum pudici. „

Digitized by Google

„ Vergini, o Vedovi, o dopo la Sacerdotale ordinazione perpetuamente pu-
„ dici. „ E nel libro contro (5) Vigilanzio: „ Che faranno, *esclama*, le
„ Chiese dell' Oriente, quelle dell'Egitto, e della Sede Apostolica, le quali
„ non promovono al Chiericato se non vergini, o continenti, e se hanno moglie,
„ cessano di essere mariti ? „ E prima di lui Epigonio Vescovo Bullense nel mentovato Concilio di Cartagine (§. preced. not. 8.) aveva detto. „ Trattan-
„ dosi nel precedente Sinodo del regolamento della continenza, e castità,
„ fu risoluto, che i Vescovi, i Preti, e i Diaconi in seguito della loro con-
„ sacrazione fossero astretti ad osservare la Legge della perfetta continenza,
„ come conviene ai Vescovi, ai Sacerdoti, ai Leviti, e a quelli, che sono
„ addetti ai divini misterj: affinchè possano precisamente impetrare da Dio
„ ciò, che domandano, e noi ancora pratichiamo quello, che insegnarono gli
„ Apostoli, ed osservò la venerabile antichità. „ Che più ? Lo stesso Gio-viniano, nemico implacabile del Celibato, presso S. Girolamo (6) confessa, che sarebbe stato severamente punito un Vescovo, il quale avesse seguitato ad usare della sua moglie, e S. Siricio, o certamente S. Innocenzo I. (8) ragionando delle Leggi, che inculcava, una delle quali riguardava la perpetua continenza dei Vescovi, Preti, e Diaconi, protesta, che ei non intima nuovi precetti, ma desidera, che fedelmente si eseguiscano le Costituzioni degli Apostoli, e dei Padri da alcuni per dapocagine, e negligenza trascurate.

CCCCLXXXIII. So

(5) *Cap.* 2. *tom.* II. *col.* 389. „ Quid facient
„ Orientis Ecclesiæ? Quid Egypti, & Se-
„ dis Apostolicæ, quæ aut Virgines Cleri-
„ cos accipiunt, aut continentes, aut, si
„ uxores habuerint, mariti esse desistunt ? „

(6) *Libro* 1. *adversus Jovinianum cap.* 34. *tom. eod. col.* 291. „ Certe confiteris non
„ posse esse Episcopum, qui in Episco-
„ patu filios faciat: alioquin si deprehen-
„ sus fuerit, non quasi vir tenebitur, sed
„ quasi adulter damnabitur. „

(7) *S. Siricius epist.* V. *ad Episcopos Africæ num.* 1. *Epistolar. Roman. Pontif. Collect. Coustant tom.* 1. *col.* 652. „ Propter eos ma-
„ xime, qui in præsenti valetudine corpo-
„ ris aut fessæ ætatis causa, adesse mini-
„ me potuerunt, quo perpetua istius mo-
„ di forma servetur, litteras tales dare pla-
„ cuit, non quæ nova præcepta aliqua im-
„ pérent, sed quibus ea, quæ per ignaviam
„ desidiamque aliquorum neglecta sunt,
„ observari cupiamus, quæ tamen aposto-
„ lica,& patrum constitutione sunt constitu-
„ ta, sicut scriptum est: *State, & tenete*
„ *traditiones nostras sive per verbum, sive*
„ *per epistolam*. „ E *num.* 3. *col.* 655. *seq.*
„ Præterea quod dignum, & pudicum, &
„ honestum est suademus, ut sacerdotes,
„ & levitæ cum uxoribus suis non coeant:
„ quia in ministerio, ministerii quotidia-
„ nis necessitatibus, occupantur. Ad Co-
„ rinthios namque sic Paulus scribit, di-
„ cens: *Abstinete vos, ut vacetis orationi*.
„ Si ergo laicis abstinentia imperatur, ut
„ possint deprecantes audiri: quanto ma-
„ gis sacerdos utique omni momento pa-
„ ratus esse debet, munditiæ puritate se-
„ curus, ne aut sacrificium offerat, aut ba-
„ ptizare cogatur? Qui si contaminatus
„ fuerit carnali concupiscentia, quid faciat?
„ Excusabit? Quo pudore, qua mente usur-
„ pabit? Qua conscientia, quo merito hic
„ exaudiri se credit, cum dictum sit:
„ *Omnia munda mundis, coinquinatis autem*
„ *& Infidelibus nihil mundum*? „ Vedi l' avvertimento premesso, e le note alla detta lettera *ibid. col.* 643. *seqq.*, ove si confutano le ragioni addotte massimamente dal P. Quesnello contro la sincerità della medesima.

(8) I due passi riportati nella nota precedente si leggono quasi colle stesse parole nella lettera di S. Innocenzo I. *ad Victricium Episcopum Rotomagensem num.* 2., *& cap.* IX. *num.* 12. *Collect.cit. col.* 747. *seq.*, *& col.* 752. *seq.*, e ciò bastarebbe al nostro intendimento, quando pure si volesse dubitare, se la mentovata lettera fosse stata realmente scritta da S. Siricio.

Digitized by Google

CCCCLXXXIII. So che l' Anonimo fallacemente stima di poter oscurare testimonianze sì luminose con opporre 1. Che „ la (1) Scrittura del „ nuovo, e vecchio Testamento permette le mogli ai Sacerdoti, perchè gli „ Apostoli, eccettuati forse pochi, furono maritati; nè si trova, che Cristo dopo la vocazione gli abbia fatto separar dalle (2) mogli. 2. Che „ nella (3) Chiesa primitiva così Orientale, come Occidentale li matrimonj „ dei Sacerdoti furono liberi, e leciti sino a Papa Calisto, ed esservene „ esempj della Chiesa vecchia nel Concilio Ancirano, e di Adam, e Eupsichio Cesariense Preti. „ 3. Che „ Dionisio (4) di Corinto ammonì Quinto (5) Vescovo, che tenesse conto della debolezza della maggior parte, „ e non ponesse il peso del celibato sopra li fratelli. „ 4. Che nei Canoni „ detti Apostolici, osservati . . . . . nei primi secoli della Chiesa si trova „ espressamente ordinato: *Che il Vescovo, il Frete, e 'l Diacono non possa „ mandar via di Casa la moglie sotto il pretesto della Religione* (Can. 5.). „ Ed inoltre si proibisce di usurpare la roba del Vescovo morto, avendo „ egli *moglie, figli, cognati, e servi* (Can. 39.). „ E „ il Capitolo 22. „ del Concilio Niceno è senza dubbio intitolato coi seguenti termini cioè: „ *Che non possano gli Ecclesiastici cacciar via di Casa la propria moglie*. „ 5. Che „ il santo Vescovo Pafnuzio . . . . fortemente si oppose ad alcuni „ PP. niente meno che del Concilio di Nicea, che aveano proposta a quella famosa, e rispettabile adunanza della Chiesa universale, lo stabilimento del celibato per i Preti. Quel Prelato, tanto stimabile per la sua santa „ vita, per la sua dottrina, e per la canuta età (età in cui si veggono nel „ vero lume le cose umane) persuase i PP. del Concilio di non doversi imporre legge alcuna di celibato ai Preti, e che gli assunti al Sacerdozio non dovessero lasciar le mogli, come fu fatto. „ 6. Che „ la lettera 17. d' Innocenzo „ I. Papa a *Rufo*, ed ai Vescovi di Macedonia è riconosciuta per autentica „ da tutti i nostri Critici: in questa lettera noi leggiamo i rimproveri del „ Pontefice, perchè si promovessero i *Bigami*, cioè i Mariti delle Vedove, „ sino al grado di Vescovi, ed asserisce, che siccome Mosè prescrisse, che „ il

(1) *Riflessioni pag. 32. seg.*

(2) Questa, e altre delle seguenti obbiezioni sono cavate da una Memoria, che l' Anonimo *Rifless. pag. 32.* chiama *dotta rimostranza formata da' Teologi Cattolici della Germania, e diretta al Papa con lettere di S. M. C., e degli Elettori Ecclesiastici*, e distesamente le riporta *pag. cit. segg.*

(3) *Rifless. pag. 33.*

(4) *Pag. cit.*

(5) L' Anonimo nella nota a queste parole dice: „ V' ha qui forse qualche sbaglio, perchè *Eusebio* dà a quel Vescovo „ il nome di *Pinyto*; „ e ciò è vero: giacchè Eusebio *Histor. Eccles. lib. IV. cap. XXIII. pag. 186.* scrive di S. Dionigi „ In eodem „ volumine continetur etiam epistola ad „ Gnossios, in qua Pinytum Ecclesiæ illius Episcopum monet, ne grave onus „ castitatis fratrum cervicibus tamquam necessarium imponat, sed ejus, quæ in plerisque hominibus inest, infirmitatis rationem habeat. Cui epistolæ respondens „ postea Pinytus admiratione quidem ac „ laudibus effert in primis Dionysium: sed „ tamen hortatur, ut solidiorem cibum tandem impertiat, & transmissis iterum perfectionis doctrinæ literis plebem sibi commissam alere velit: ne forte lacteis sermonibus perpetuo innutriti homines in infantili quadam disciplina paulatim consenescant. „

Digitized by Google

„ il *Sacerdote prender dovesse la sua moglie Vergine, così le Chiese di Oriente,* „ *e di Occidente ritenevano quel costume escludendo i Bigami dal grado Vesco-* „ *vile* . „ 7. Che „ la sesta Sinodo Costantinopolitana non proibì l' uso del- „ le mogli, se non nel tempo, che avevano ad offerir sacrifizio . „ 8. Che „ un tratto della divina provvidenza, destinato forse all' onore della Chiesa, „ fece sì, che i Greci uniti alla comunione Romana l' antica usanza del „ matrimonio dei Preti mantenessero sempre sino al dì d' oggi; e noi osser- „ viamo una moderazione maggiore presso quei Ministri di Dio; e siamo an- „ che assicurati, che nei paesi dove s' introdusse la riforma, la famiglia dei „ *Pastori* riesce d' infinita edificazione al rimanente della società, e sommo „ vantaggio ritrae lo stato da un sistema di educazione più saggio, e rego- „ lare, che gli Ecclesiastici comunemente sogliono dare alle proprie fami- „ glie . „

CCCCLXXXIV. Ma tutte queste opposizioni non sono di alcun peso, come si scorgerà dalle brevi osservazioni, che ad esse contrapporremo. 1. Si accorda, che nel vecchio, e nuovo Testamento non si vieta ai Sacerdoti il prendere moglie, ed usarne, anzi che nel vecchio Testamento fu ad essi permesso il matrimonio, perchè avendo Iddio, per servirmi della frase del nostro Anonimo, *attaccato il Sacerdozio legale con un comando espresso, ed inviolabile solamente alla Tribù di Levi*, forza era, che i Sacerdoti, e i Leviti si ammogliassero, acciò non mancassero i Sacri Ministri: ma nello stesso tempo si sostiene, che la Legge dell' Ecclesiastico Celibato sul vecchio, e sul nuovo Testamento è fondata. Imperocchè i Sacerdoti dell' antica alleanza, oltrechè dovevano prendere per moglie una (1) Vergine, e non una ripudiata, o una vedova, se pur non era vedova di un (2) Sacerdote; nel tempo del loro ministero erano tenuti ad astenersi da ogni maritale (3) congresso; al Popolo Israelitico fu ordinato di mangiare l' Agnello Pasquale colle reni (4) cinte,

(1) *Levitici cap.* XXI. *ver.* 7. *seq.* „ Scor- „ tum, & vile prostibulum non ducent „ uxorem (*Sacerdotes*), nec eam, quæ „ repudiata est a marito: quia consecrati „ sunt Deo suo, & panes propositionis „ offerunt. „ Indi del Pontefice, e Som- mo Sacerdote *ver.* 13. *seq.* „ Virginem du- „ cet uxorem: Viduam autem, & repu- „ diatam, & sordidam atque meretricem „ non accipiet, sed puellam de populo „ suo. „

(2) *Ezechielis cap. XLIV. ver.* 21. *seq.* „ Vinum non bibet omnis Sacerdos quan- „ do ingressurus est atrium interius. Et „ viduam, & repudiatam non accipient „ uxores, sed virginem de semine domus „ Israel: sed & viduam, quæ fuerit vidua „ a sacerdote, accipient. „

(3) *Paralipomenon lib.* I. *cap.* XXIV. *ver.* 3. „ Divisit eos David, id est Sadoc de fi- „ liis Eleazari, & Ahimelech de filiis Itha- „ mar, secundum vices suas, & ministe- „ rium. „ E *ver.* 19. „ Hæ vices eorum se- „ cundum ministeria sua, ut ingrediantur „ domum Domini, & juxta ritum suum „ sub manu Aaron patris eorum: sicut „ præceperat Dominus Deus Israel. „ E *Lucæ cap.* I. *ver.* 8. *&* 9. „ Factum est, „ cum (*Zacharias*) sacerdotio fungeretur „ in ordine vicis suæ ante Deum secun- „ dum consuetudinem sacerdotii, sorte „ exiit ut incensum poneret, ingressus in „ templum Domini. „ E *ver.* 23. *seq.* „ Et „ factum est, ut impleti sunt dies officii „ ejus, abiit in domum suam: post hos „ autem dies concepit Elisabeth uxor ejus. „ Vedi il passo della lettera del Santo Pon- tefice Siricio (§. CCCCLXXXI. not. 5.)

(4) *Exodi cap.* XII. *ver.* 11. „ Sic autem „ comedetis illum: Renes vestros accin- „ getis: „ sulle quali parole S. Gregorio Magno *in Evangel. lib.* II. *Homil.* XXII. *num.* 9. *Oper.*

Digitized by Google

cinte, e di non accostarsi alle sue donne due giorni prima di ricevere la (5) Legge; e il Sacerdote Achimelecco non s' indusse a dare a Davide, e ai suoi compagni, bisognevoli di ristoro, il santo pane della proposizione, se non poichè fu assicurato, che essi da tre giorni non avevano avuto colle (6) loro femmine commercio. Nel nuovo Testamento poi e da Gesù Cristo, e da S. Paolo altamente si commendano i pregi della verginità, e (7) continenza, e di più il medesimo Apostolo delle genti prescrive ai Fedeli conjugati di contenersi per qualche tempo per attendere con maggiore raccoglimento

9. *Oper. ejusd. tom.* 1. *col.* 1535. *seq.* dice: „ Quid in renibus, nisi delectatio carnis „ accipitur? .... Qui ergo pascha comedit, habere renes accinctos debet: ut „ qui solemnitatem resurrectionis, atque „ incorruptionis agit, corruptioni jam per „ vitia nulli subjaceat, voluptates edomet, „ carnem a luxuria restringat. Neque enim „ cognovit quæ sit solemnitas incorruptionis, qui adhuc per incontinentiam corruptioni subjacet. Hæc quibusdam dura „ sunt; sed angusta porta est, quæ ducit „ ad vitam. Et habemus jam multa exempla continentium. „

(5) *Exodi cap.* XIX. *ver.* 10. „ Vade ad „ populum & sanctifica illos hodie, & cras. „ E *ver.* 15. „ Estote parati in diem tertium „ & ne appropinquetis uxoribus vestris. „ Da questo comando S. Ambrogio *De officiis Ministrorum lib.* 1. *cap. L. num.* 258. *tom.* III. *col.* 78. *seq.* inferisce: „ Si in figura tanta „ observantia, quanta in veritate? Disce „ sacerdos, atque levita, quid sit lavare „ vestimenta tua, ut mundum corpus celebrandis exhibeas sacramentis. Si populus sine ablutione vestimentorum suorum prohibebatur accedere ad hostiam „ suam, tu illotus mente pariter & corpore „ audes pro aliis supplicare, audes aliis ministrare? „

(6) *Regum lib.* 1. *cap.* XXI. *ver.* 2. *seqq.* „ Ait David ad Achimelech sacerdotem ... „ si quid habes ad manum, vel quinque „ panes, da mihi, aut quidquid inveneris. „ Et respondens sacerdos ad David, ait „ illi: Non habeo laicos panes ad manum, „ sed tantum panem sanctum: si mundi „ sunt pueri, maxime a mulieribus? Et „ respondit David sacerdoti, & dixit ei: „ Equidem, si de mulieribus agitur, continuimus nos ab heri, & nudiustertius „ quando egrediebamur, & fuerunt vasa „ puerorum sancta .... Dedit ergo ei sa„ cerdos sanctificatum panem. „ Ascoltiamo come da questo avvenimento argomenti S. Girolamo. Eccone le parole *lib.* 1. *Commentarior. in cap.* 1. *epist. ad Titum tom.* VII. *col.* 712. „ Si .... laicis imperatur, ut „ propter orationem abstineant se ab uxorum coitu: quid de episcopo sentiendum „ est, qui quotidie pro suis populique peccatis illibatas Deo oblaturus est victimas? „ Relegamus Regum libros, & inveniemus „ sacerdotem Abimelech de panibus propositionis noluisse prius dare David, & „ pueris ejus, nisi interrogaret, utrum mundi essent pueri a muliere, non utique „ aliena, sed coniuge. Et nisi eos audisset ab heri, & nudiustertius vacasse ab „ opere conjugali, nequaquam panes, quos „ prius negaverat, concessisset. Tantum „ interest inter propositionis panes, & „ corpus Christi, quantum inter umbram „ & corpora, inter imaginem, & veritatem, inter exemplaria futurorum, & ea „ ipsa quæ per exemplaria præfigurabantur. Quomodo itaque mansuetudo, patientia, sobrietas, moderatio, abstinentia „ lucri, hospitalitas quoque, & benignitas præcipue esse debent in episcopo, „ & inter cunctos laicos eminentia: sic & „ castitas propria, & (ut ita dixerim) „ pudicitia sacerdotalis, ut non solum ab „ opere se immundo abstineat, sed etiam „ a iactu oculi, & cogitationis errore mens „ Christi corpus confectura sit libera. „

(7) *Matthæi cap.* XIX. *ver.* 12. „ Sunt Eunuchi qui de matris utero sic nati sunt: „ & sunt Eunuchi, qui facti sunt ab hominibus: & sunt Eunuchi qui seipsos castraverunt propter regnum cœlorum. Qui potest capere, capiat: „ parole, che S. Giovanni Grisostomo *in Matthæum Homil. LXII. al. LXIII. num.* 3. *tom.* VII. *Oper. ejusd. pag.* 624. spiega così: „ Illos qui propter regnum cœlorum virginitatem servant, rursus inducit his verbis, *qui potest capere, capiat*: hincque „ validius inflammat, quod rem insignem „ & grandem esse demonstret, nec rem „ intra legis necessitatem includit ob inef„ fabilem

to dello spirito alla (8) preghiera; avverte, che le persone strette in matrimonio hanno il cuore diviso fra Dio, e il (9) Mondo; desidera, che tutti sieno celibi, come (10) esso era; annovera fra le doti del Vescovo la (11) continenza; e intima, che nessuno, il quale milita (12) a Dio, si mescola in affari del secolo. E quanto agli altri Apostoli, dalle parole di S. Pietro a Gesù Cristo; „ Ecco, (13) che noi abbiamo abbandonato tutte le cose, e „ ti abbiano seguitato, che sarà adunque di noi? „ e dalla risposta del Divino Maestro: „ In verità vi dico, che voi, che mi avete seguitato, nella „ rigenerazione, allorchè il figliuolo dell' uomo sederà sul Trono della „ sua Maestà, sederete anche voi sopra dodici Troni, e giudicherete le do- „ dici Tribù d' Israele: e chiunque avrà abbandonata la casa, ed i figliuo- „ li, o le sorelle, od il padre, o la madre, o la moglie, od i figliuoli, „ od i poderi per amore del mio nome, riceverà il centuplo, e possederà la „ vita eterna. „ legittimamente inferiscono i Santi (14) Padri, che di essi,

„ fabilem mansuetudinem suam. Et postquam hoc dixit, rem esse possibilem ostendit, ut major inde cupiditas voluntati accrescat. „ S. Paolo *in epist.* 1. *ad Corinthios cap.* VII. *ver.* 38. *seqq.* „ Qui matrimonio jungit virginem suam, bene facit: & qui non jungit melius facit, Mulier alligata est legi quanto tempore vir ejus vivit: quod si dormierit vir ejus liberata est: cui vult nubat: tantum in Domino. Beatior autem erit si sic permanserit secundum meum consilium: puto autem quod & ego Spiritum Dei habeam. „

(8) *Ibid. ver.* 5. „ Nolite fraudare invicem, nisi forte ex consensu ad tempus, ut vacetis orationi. „

(9) *Ibid. ver.* 32. *seqq.* „ Qui sine uxore est solicitus est quæ Domini sunt, quomodo placeat Deo. Qui autem cum uxore est, solicitus est quæ sunt mundi quomodo placeat uxori, & divisus est. Et mulier innupta, & virgo, cogitat quæ Domini sunt, ut sit sancta corpore, & spiritu. Quæ autem nupta est, cogitat quæ sunt mundi, quomodo placeat viro. „

(10) *Ibid. ver.* 7. *seq.* Volo enim omnes vos esse sicut meipsum: sed unusquisque proprium donum habet ex Deo: alius quidem sic; alius vero sic. Dico autem non nuptis & viduis: Bonum est illis si sic permaneant: sicut & ego. „

(11) *In epist.* 1. *ad Timotheum cap.* III. *ver.* 2. „ Oportet ... episcopum .... esse .... pudicum. „ E *ver.* 8. „ Diaconos similiter pudicos. „ E *in epist. ad Titum cap.* 1. *ver.* 7., *&* 8. „ Oportet ... episcopum ... esse ... continentem. „

(12) *In epist.* II. *ad Timotheum cap.* II. *ver.* 4. „ Nemo militans Deo implicat se negotiis sæcularibus ut ei placeat, cui se probavit. „

(13) *Matthæi cap. XIX. ver.* 27. *seqq.* „ Tunc respondens Petrus, dixit ei: Ecce nos reliquimus omnia, & secuti sumus te: quid ergo erit nobis? Jesus autem dixit illis: Amen dico vobis, quod vos, qui secuti estis me, in regeneratione cum sederit filius hominis in sede majestatis suæ, sedebitis & vos super sedes duodecim, judicantes duodecim tribus Israel. Et omnis qui reliquerit domum, vel fratres, aut sorores, aut patrem, aut matrem, aut uxorem, aut filios, aut agros propter nomen meum; centuplum accipiet, & vitam æternam possidebit. „

(14) S. Girolamo *Lib.* 1. *adversus Jovinianum cap.* 26. *tom.* II. *col.* 277. „ Petrus & cæteri Apostoli, ut ei ex superfluo interim concedam, habuerunt quidem uxores, sed quas eo tempore acceperant, quo Evangelium nesciebant, qui assumpti postea in apostolatum, relinquunt officium conjungale, nam cum Petrus ex persona Apostolorum dicit ad Dominum: *Ecce nos reliquimus omnia, & secuti sumus te*: Respondit ei Dominus: *Amen dico vobis, quoniam nemo est, qui dimiserit domum aut parentes, aut fratres, aut uxorem, aut filios, propter regnum Dei, qui non recipiat multo plura in sæculo isto, & in sæculo futuro vitam æternam.* „

Digitized by Google

sì, quelli, che erano ammogliati, quando seguitarono Gesù Cristo, fecero una reale rinunzia di tutto, e in questa compresero anche le mogli, e da quel punto cessarono di vivere come dianzi con esse loro, non meno per amore di una maggior perfezione, che per (15) essere a portata di adempire esattamente le funzioni dell' Apostolato. 2. Non esiste documento alcuno meritevole di fede, onde provare, che S. Calisto I. Papa abbia imposto ai sacri Ministri la Legge della perfetta continenza, anzi che abbiala rinnovata, non essendovi di ciò vestigio nella vita del medesimo presso il (16) Bibliotecario, e neppure nelle due lettere a lui da Isidoro il Mercante falsamente (17) attri-

(15) Per confondere maggiormente il nostro Anonimo, e tutti gli altri Anticelibatarj, che dicono di essere Cattolici, voglio quì addurre due passi dell' Eretico Samuele Basnagio. Costui *Dissertation. ad illustrandam antiquitatem Ecclesiasticam idonear. Dissert.* VII. *de Cœlibatu Clericali num.* 1. *Annal. Politico-Ecclesiasticor. Roterodami MDCCVI. tom.* II. *pag.* 521. dice: „ Castum „ quidem Cœlibatum debitis laudibus ab- „ sit ut fraudemus unquam: *Beata species* „ *est, & digna Deo*. Facit ad diligentio- „ rem expeditioremque Ecclesiæ guberna- „ tionem; altos & generosos spiritus ma- „ gis excitat; ab humilioribus cogitatio- „ nibus ad magnas retrahit; amorem qui „ liberis conjungitur, in pauperum curam „ oviumque institutionem liberius effundi „ sinit. Verum ficto Cœlibatui, in quo „ mens cupiditatibus uritur, corpusque fla- „ gitiis polluitur, castum utique matrimo- „ nium longe anteponimus. Neque displi- „ cet ea quæ apud Sulpitium legitur, B. „ Martini sententia. Martini ante oculos „ prata versabantur quæ boves ex parte de- „ pavarant, porci & nonnulla suffoderant, „ pars cætera quæ manebat illæsa, diver- „ sis floribus vernabat: *Speciem*, inquit „ Martinus, *gerit pars illa conjugii, quæ* „ *pecore depasta, etsi non penitus gratiam* „ *amisit herbarum, nullam tamen florum re-* „ *tinet dignitatem. Illa vero quam porci pe-* „ *cora immunda foderunt, fornicationis ima-* „ *ginem fœdam prætendit. Cæterum illa por-* „ *tio quæ nullam sensit injuriam gloriam* „ *Virginitatis ostendit; herbis fœcunda lu-* „ *xuriati fœni in ea fructus exuberat, &* „ *ultra omnem speciem distincta floribus, qua-* „ *si gemmis micantibus ornata radiat*. Pro- „ fecto Paulus non obscure Cœlibatum ma- „ trimonio antetulit. Et Apostolos post ad- „ junctum munus, eo conditionis prove- „ xit, ut uxorum usu non indigerent, „ quo facilius expeditiusque ubique loco- „ rum Dei religionem mortalibus ministra- „ tum irent. „ Indi *num.* 11. *pag. ead.* riferita la falsa opinione del Doduello, il quale „ Apostolos suo jam munere ornatos „ cum uxoribus consuevisse, putat esse „ *verisimillimum*, „ la rigetta soggiungendo: „ Nobis vero diversa potius insidet „ menti sententia. Scilicet Apostolos post „ illapsum Spiritus Sancti, omnem pror- „ sus venerem abdicasse. Ac homines qui- „ dem esse nonnullos, qui *seipsos castra-* „ *runt propter regnum Cœlorum*, a Serva- „ tore docemur; quem locum de Aposto- „ lis præcipue capiendum esse non dubi- „ tamus. Quippe Apostolatus cælestium „ donorum omnium cumulum complecte- „ batur pro muneris amplitudine, ac pro- „ pe immensa Spiritus indulti copia. Sed „ nec superfluum erat in Apostolis conju- „ galis abstinentiæ charisma, partim ut „ liberius expeditiusque suo muneri vaca- „ rent, a quo usus matrimonii ipsos non- „ nihil revocasset, partim ut exemplum „ pingerent oculis omnium vis cælestis, „ qua in summum pene virtutis gradum „ evaserant. Equidem sedulo cogitanti, „ quantum laboris Apostolis impositum, „ quantum terrarum peragrandum quan- „ tum vinculorum crebris in carceribus fe- „ rendum, quantum molestiarum injun- „ ctum verisimillimum fiet, Apostolos con- „ tinentiæ donum suscepisse, mortalium „ nullis magis necessarium. Illud vero fa- „ voris non frustra ipsis concedebatur, sed „ eo fine, atque consilio, ut conjugalis „ copulæ inscii forent ad provinciam suam „ melius administrandam. Quibus accedit, „ quod si operæ aliquid dedissent procrean- „ dis liberis, eorum nomina vix oblivio- „ ni traderentur Ecclesiasticis custodita mo- „ numentis. „

(16) *Libri Pontificalis tom.* 1. *pag.* 38. *seq.*

(17) *Collect. Concilior. tom.* 1. *col.* 626. *seqq.*

Digitized by Google

attribuite. Inoltre S. Calisto I. nella Cattedra Apostolica succedè a S. Zefirino nell' anno 218., ovvero circa (18) l' anno 219., ed ai 14. di Ottobre del 222. (19) con glorioso martirio coronò il suo Pontificato. Dunque ammesso, che egli fosse realmente stato l' Autore della Legge, di cui trattiamo, il che da noi costantemente si nega, essa in nessun conto potrebbe dirsi una Legge, che in tempi (20) oscuri suggerita fu dallo spirito dell' interesse, e che cominciò a preparare le rovine del potere dei Chierici su le Signorie temporali, una operazione istituita dalla (21) Corte di Roma per dilatare l' influsso del suo potere, uno dei più noti (22) articoli del Papale ingrandimento, come la dipinge il nostro Discorsivo Istorico-Politico: giacchè nel principio del secolo terzo la tradizione Apostolica era più vivamente impressa nel cuor dei Fedeli, non regnava comunemente in essi lo spirito d' interesse, i Chierici non signoreggiavano Città, e Provincie, Roma Cristiana non formava Corte, e se neppure in appresso, molto meno allora i Papi pensavano a dilatare l' influsso del loro potere, e ad ingrandirsi. Il Canone poi del Concilio di Ancira del 314., su cui menano tanto rumore i nostri Avversarj, è espresso colle seguenti parole; „ Coloro, (23) che si ordi-„ nano Diaconi, se nella stessa ordinazione hanno protestato, e detto di vo-„ lersi ammogliare, perchè non possono restare così, questi se poscia si „ congiungono in matrimonio, continuino nel loro ministero, perchè han-„ no ottenuta dal Vescovo la licenza: ma quelli che avranno taciuto, e av-„ ranno ricevuta l' imposizione delle mani professando continenza, se pren-„ deranno moglie, dovranno essere rimossi dall' uffizio di Diaconi. „ Quindi ciascuno vede, che questo Canone in vece di giovare alla causa dei nemici dell' Ecclesiastico Celibato, le nuoce. Imperocchè in esso primieramente non si fa parola nè dei Vescovi, nè dei Preti; secondariamente si suppone annesso all' Ordine del Diaconato il peso della continenza; in terzo luogo a quelli solamente si permette dopo le nozze di ritenere il grado, e di fare le funzioni di Diacono, che dichiararanno di non poter fare vita celibe, ed a cui il Vescovo tacitamente accordarà la dispensa di contrarre matrimonio, della qual dispensa eglino certamente non avrebbero avuto bisogno,

(18) Orsi *Istor. Ecclesiast. lib.* VI. *num.* XXV. Altri lo vogliono assunto al Sommo Pontificato nell' anno 217., altri nel 219., e altri nel 221. Vedi il Vignoli *Libri Pontifical. tom.* 1. *pag.* 38. *not.* 1., il Pagi *in Critic. ad Baron. ad annum* 226. *num.* 1., il P. *Coustant. Epist. Rom. Pontif. tom.* 1. *col.* 118. *seq.*, ove §. *unic num.* 3. *delle lettere a S. Calisto ascritte* dice: „ Calisto Isidorus Mer-„ cator duas supposuit epistolas, genuino „ parenti aliquando cum reliquis ipsius „ fœtibus reddendas, „ e il Baronio *ad annum* 221. *num.* 11.

(19) Secondo il Cardinal Orsi *loc. cit.*, secondo il Baronio *ad annum* 226. *num.* 1. nel detto anno.

(20) *Discorso Istorico-Politico pag.* 69.

(21) *Riflessioni pag.* 11.

(22) Ivi *pag.* 13.

(23) *Concil. Ancyranum can.* X. *Collect. Concil. tom.* 1. *col.* 1490. „ Quicumque dia-„ coni constituti, in ipsa constitutione te-„ stificati sunt, & dixerunt, oportere se „ uxores ducere, cum non possint sic ma-„ nere, ii si uxorem postea duxerint, sint „ in ministerio, eo quod hoc sit illis ab „ episcopo concessum. Si qui autem hoc „ silentio præterito, & in ordinatione, ut „ ita manerent, susceptì sunt, postea au-„ tem ad matrimonium venerunt, ii a dia-„ conatu cessent. „

Digitized by Google

sogno, se fosse stato allora lecito, e libero ai Vescovi, ai Preti, e ai Diaconi di celebrarlo; e in quarto luogo si stabilisce la pena di sospensione contro coloro, che nell' essere ordinati avevano professato almeno tacitamente la continenza, e di poi si ammogliavano. Ora chi mai fu punito per un' azione lecita, e libera? In fine che nella Storia dei primi quattro secoli troviamo e Vescovi, e Preti, e Diaconi accasati, e fecondi di prole, che monta? Per inferire da ciò direttamente, che per essi non eravi Legge di continenza, e prima dei decreti Conciliarj, e delle Pontificie Costituzioni almeno una consuetudine fondata sull' esempio degli Apostoli, che avesse forza di Legge, converrebbe, che gli Anticelibatarj con chiari, e incontrastabili documenti mostrassero, che quei tali Vescovi, Preti, e Diaconi, senza dispensa, (della quale non vi ha memoria, se non riguardo ai Diaconi, che protestato avessero in contrario, anzi S. (24) Agostino attesta, che quelli ancora, che per una certa violenza erano stati ordinati a Diaconi ciò non ostante avevano portato il peso della vita celibe) dopo la loro consacrazione si sieno ammogliati, o abbiano seguitato a generare figliuoli, e non sieno stati violatori della Legge a loro imposta, come lo furono quegli Ecclesiastici incontinenti dai Santi Pontefici Siricio, ed Innocenzo I. ripresi, e puniti. 3. „ Col nome di *Fratelli* non mai si son denotati i soli sacri Mini- „ stri, ma generalmente i Cristiani. Parlava inoltre *Dionigi della moltitudi-* „ *ne*, nè i sacri Ministri della Chiesa di *Gnosso* dovean certo formare un sì „ gran numero, che detti esser dovessero *moltitudine*, alla cui debolezza fos- „ se uopo aver riguardo. Ma v' è di più. Perciocchè alla moltitudine, di „ *Dionigi Pinito* sostituisce, rispondendo, l' allievo del *popolo*; la *moltitudi-* „ *ne* dunque, di cui parla *Dionigi*, era il popolo, non i sacri Ministri. „ Così il ch. Francesco Antonio (25) Zaccaria, il quale di poi scioglie l' obbiezione di Natale di Alessandro, e del Tournely, che negano potersi intendere nella lettera di Dionigi col nome di Fratelli indicati tutti i Fedeli di Gnosso, mostrando, che il loro raziocinio è appoggiato ad un falso supposto. 4. Nel Canone 5. fra i Canoni chiamati Apostolici si ordina, „ Che il „ Vescovo, il Prete, e 'l Diacono non possa mandar via di casa la sua „ moglie sotto pretesto della Religione, „ e lo stesso si raccoglie dalla intito-

lazio-

(24) *S. Augustinus de conjugiis adulterinis lib.* II. *cap.* XX. *num.* 22. *tom.* VI. *Oper. ejusd. col.* 418. „ Istos, qui virilem excel- „ lentiam non putant nisi peccandi licen- „ tiam, quando terremus ne adulterinis „ conjugiis hærendo pereant in æternum, „ solemus eis proponere etiam continen- „ tiam clericorum, qui plerumque ad eam- „ dem sarcinam subeundam capiuntur in- „ viti, eamque susceptam usque ad debi- „ tum finem, Domino adjuvante, perdu- „ cunt. Dicimus ergo eis: Quid si & vos „ ad hoc subeundum populorum violentia „ caperemini, nonne susceptum caste cu- „ stodiretis officium, repente conversi ad „ impetrandas vires a Domino, de quibus „ numquam antea cogitastis? Sed illos, „ inquiunt, honor plurimum consolatur. „ Respondemus. Et vobis timor multo „ amplius moderetur. Si enim hoc multi „ Dei ministri repente atque inopinate im- „ positum susceperunt, sperantes se illu- „ strius in Christi hæreditate fulgere; quan- „ to magis vos ad adulteria cavenda vivere „ continenter debetis, metuentes non in „ regno Dei minus lucere, sed in gehenna „ ignis ardere? „

(25) *Storia Polemica del Celibato Sacro lib.* I. *cap.* III. *num.* 11.

Digitized by Google

lazione del Capitolo 22. del Concilio (26) Niceno, e nel Canone 39. detto Apostolico si vieta di usurpare la roba del Vescovo morto avendo egli moglie, figli, cognati, e servi. Dunque nei primi secoli della Chiesa il Vescovo, il Prete, il Diacono legittimamente, e liberamente poteva ammogliarsi, o continuare ad usare della moglie, come prima della sua ordinazione? Da qual Logica ha appreso il nostro Anonimo a cavare dalla riferita premessa tal conseguenza? Non cita egli stesso le „ leggi (27) sparse nel codice dei Cano- „ ni della Chiesa Affricana, che prescrivono ai Vescovi, ai Preti, ai Diaco- „ ni di astenersi dalle mogli; „ e benchè gli sembrino leggi ripugnanti al buon senso, con ingiuria manifesta di quei Santi Vescovi, che le formarono, e della Chiesa, che le approvò, nientedimeno confessa che „ si permetteva „ agli ammogliati purchè non fossero bigami di passare al Sacerdozio, e lo- „ ro si proibiva di cacciar via di casa la propria moglie; ma intanto n' era „ loro vietato l' uso? „ Come dunque a favore delle nozze, e dell' uso del matrimonio dei Vescovi, dei Preti, e dei Diaconi adduce esso il divieto loro fatto di cacciar via di casa la propria moglie? Quando piuttosto dalla divisata proibizione s' inferisce, che i mentovati Ecclesiastici dopo la loro ordinazione tenuti erano ad osservare perfetta continenza. Imperocchè in caso diverso non avrebbero neppur pensato ad allontanare perfino dal proprio tetto le loro mogli, anzi non si sarebbero potuti separare, ripugnando le medesime, ne tampoco perpetuamente di letto. Che se il divieto di cacciar di casa le loro mogli, non prova, che ai Vescovi, ai Preti, e ai Diaconi allora fosse libero, e lecito il Matrimonio, molto meno ciò si prova dalla proibizione di usurpare le cose proprie del Vescovo, avendo egli moglie, figli, cognati, e servi. Conciosiacchè in quel Canone nè punto, nè poco si dice, che la moglie fosse stata associata, o i figli concepiti dopo la Vescovile consacrazione; come si richiederebbe, per indi conchiudere, che i Vescovi nel tempo,

(26) Al Calvinista Giacomo Picenino, il quale nella sua Apologia *pag.* 234., e nel Trionfo *pag.* 241. obbiettò „ Fu decretato „ nel Concilio Niceno I., che niuno do- „ vesse scacciarsi dalla sua moglie, „ rispose il Cardinale Gotti nella *Vera Chiesa di Cristo tom.* II. *part.* I. *art.* V. §. IV. *num.* XI. „ Il Niceno I. niente ha determinato „ in favore delle mogli de' Vescovi. Ha „ bensì interdetto l'avere in casa qualun- „ que donna, che non sia o la madre, o „ sorella, o zia, o altra persona, libera „ da ogni sospetto. Ecco il Canone III. „ *Interdixit per omnia magna Synodus, non* „ *Episcopo, non Presbytero, non Diacono,* „ *nec alicui omnino, qui in Clero est, licere* „ *subintroductam habere mulierem, nisi forte aut matrem, aut sororem, aut amitam,* „ *vel eas tantum personas, quæ suspicionem* „ *effugiunt.* Questo è il Canone del Nice- „ no I. confermato, poi dal Niceno II. Or „ come mai da quì può dedursi essere state concedute a' Vescovi, o ad altri del „ Clero le mogli prese, o come vogliono „ i Protestanti, il prenderne a piacimento, „ se con tanta gelosia si vieta l'aver don- „ ne in casa fuorchè le più congiunte? Se „ al dir del Picenino, *la mente del Concilio era d'escludere solo le sospette, e le* „ *sotto introdotte, tra le quali non potea* „ *esser la moglie*: perchè dunque tra le ec- „ cettuate nomina la madre, la sorella, „ la zia? Queste certe non vengono sotto „ nome di *sotto introdotte, e sospette*. Se „ ciò non ostante il Concilio le esprime, „ dovea ancora esprimere, ed eccettuare la „ moglie, se glie la concedea. Perchè il „ Niceno II. non vuolè, che il Vescovo „ abbia in casa donna alcuna? Perchè co- „ manda, che nella visita del Vescovo si „ ritirino le donne, se ha da avere la mo- „ glie? „

(27) *Riflessioni pag.* 22.

Digitized by Google

tempo, in cui fu fatto quel Canone, tenuti non erano a perfetta continenza. 5. La Storia di Pafnuzio raccontata da Socrate, che scrisse cento, e più anni dopo il Concilio Niceno, è stata con fortissime ragioni combattuta, e rigettata come falsa dai Cardinali Baronio, (28) e Bellarmino, (29) e da altri gravissimi (30) Scrittori, nè il nostro Anonimo, o altri del suo partito ha provato, che gli argomenti contro quel racconto addotti sieno inconcludenti. Con qual fronte adunque osano riprodurla i nostri Anticelibatarj, e massimamente coloro, che pretendono potersi lecitamente dai Preti contrarre matrimonio, e doversi ad essi accordare la licenza di contrarlo, chiaramente rilevandosi dallo stesso racconto di (31) Socrate, che i Vescovi radunati in Nicea erano sul punto di proibire ai Vescovi, ai Preti, e ai Diaconi l'uso delle mogli pigliate prima della loro ordinazione, e che Pafnuzio per distoglierli dal formare una tal Legge non allegò la opposizione della medesima ai diritti di natura, alla morale di Gesù Cristo, al vantaggio della Religione, e dello Stato, ma la gravezza del peso, che si pensava imporre agli Ecclesiastici ammogliati, e il pericolo d'incontinenza massimamente per parte delle loro donne, e contestò, che per antica tradizione a quelli, che celibi erano stati promossi ai mentovati Ordini, lecito non era, o libero stringersi in matrimonio? 6. Come „ la lettera 17. d' Innocenzo I. Papa a „ Rufo, ed ai Vescovi di Macedonia, è riconosciuta per autentica da tut„ ti i nostri Critici, „ così per autentiche dai medesimi sono riconosciute le tre lettere dello stesso Santo Pontefice, e quelle di S. Siricio da noi rammentate (§. CCCCLXXXI.). Ora perchè il nostro sincerissimo Anonimo dissimula affatto coteste quattro lettere? Perchè erano al suo sistema diametralmente opposte. Aggiungiamo, perchè neppure esattamente riferisce egli

(28) Baronio *ad annum* 58. *num.* XXI., & *ad annum* 325. *num. CXLIX. seqq.*

(29) Bellarmino *De Clericis lib.* I. *cap.* XX. *tom.* II. *pag.* 146.

(30) Indicati dal Zaccaria *Storia Polemica del Celibato Sacro lib.* I. *cap.* V. *num.* 11. *pag.* 92. *not.* 5. Vedi lo stesso Zaccaria *num. cit. segg.*, ove con molte ragioni estrinseche rigetta lo stesso racconto.

(31) *Socrates Hist. Eccles. lib.* I. *cap.* XI. *pag.* 33. *seq.* „ Visum erat Episcopis novam „ legem in Ecclesiam inducere, ut quicunque in sacrum ordinem allecti essent, id „ est Episcopi, Presbyteri, & Diaconi, ab „ uxorum, quas cum laici essent, matrimonii jure sibi sociaverant, concubitu „ abstinerent. Cumque hac re in medium „ proposita, singulorum sententiæ rogarentur, surgens in medio Episcoporum „ consessu Paphnutius, vehementer vociferatus est, non esse imponendum clericis, & sacerdotibus grave hoc jugum; „ honorabiles nuptias, & torum immaculatum esse dicens; ne ex nimia severitate damnum potius inferrent Ecclesiæ. „ Neque enim omnes ferre posse tam districtæ continentiæ disciplinam: ac forsitan inde eventurum esse, ut cujusque „ uxoris castitas minime custodiretur. Castitatem autem vocabat congressum viri „ cum uxore legitima. Satis esse, ut qui „ in clerum fuissent adscripti, juxta veterem Ecclesiæ traditionem jam non amplius uxores ducerent: non tamen quemquam sejungendum esse ab ea, quam „ antehac, tunc cum esset laicus, legitime „ duxisset. Atque hæc dixit: ipse non modo conjugii, sed muliebris congressus „ penitus expers; quippe qui a puero in „ monasterio educatus fuisset; & ob singularem castimoniam ab omnibus celebratus. Ceterum universus sacerdotum „ cœtus Paphnutii sermonibus assensus est. „ Proinde obmissa ejus rei disceptatione singulorum arbitrio permiserunt, ut ab uxorum consuetudine abstinerent, si vellent. „

Digitized by Google

il sentimento espresso da S. Innocenzo I. nel passo della lettera, che adduce? Imperocchè quel gran Pontefice precisamente dice: „ Sappiate, (32) „ che noi, e tutte le Chiese dell' Oriente, e dell' Occidente in nessun conto „ queste cose ammettiamo, e che non promoviamo tali uomini, *cioè i ma-* „ *riti delle vedove*, ne anche all' ultimo grado dell' Ordine Ecclesiastico, e „ trovandoli ordinati, li sospendiamo. „ Dunque esso semplicemente non „ asserisce, che siccome Mosè prescrisse, che il *Sacerdote prender dovesse* „ *la sua moglie vergine, così le Chiese di Oriente, e di Occidente ritenevano* „ *quel costume escludendo i Bigami dal grado Vescovile*; „ ma asserisce qualche cosa di più, vale a dire, che gli escludevano da tutti i gradi della milizia Ecclesiastica. Ma frattanto, ripigliarà l' Anonimo, da quella lettera abbiamo, che i Laici maritati, purchè non fossero bigami, venivano aggregati al Clero, e promossi anche al Vescovato. E quando mai circa questo articolo vi è stata contesa? La disputa, che si agita fra noi, e gli Anticelibatarj, è, se quei Laici maritati dopo aver ricevuto gli Ordini sacri, ed essere stati innalzati alla dignità Vescovile, seguitassero ad avere lecitamente commercio colle loro Mogli, cosa, che non si afferma da S. Innocenzo I. nella lettera allegata dall' Anonimo, e a chiare note si nega nelle tre lettere del medesimo da noi citate, e prima di lui negato avevalo S. Siricio. 7. Il Canone, che gli Estensori della Memoria riportata dall' Anonimo attribuiscono alla *sesta Sinodo Costantinopolitana*, non fu altrimenti formato dai Padri del sesto Concilio (33) generale tenuto in Costantinopoli nell' anno 680., ma

(32) *S. Innocentius I. Epist.* XVII. *cap.* I. *num.* 2. *Epist. Romanor. Pont. Collect. Constant. tom.* I. *col.* 831. „ Eos, qui viduas „ accepisse suggeruntur uxores, non solum clericos effectos agnovi, verum etiam usque ad infulas summi sacerdotii „ pervenisse: quod contra legis esse præcepta nullus ignorat. Nam cum Moyses „ legislator clamitet, *Sacerdos uxorem virginem accipiat*; ac ne in hoc præcepto „ aliquid putaretur ambiguum, addidit, „ *non viduam, neque ejectam*. Contra quod „ præceptum, divina auctoritate submissum, nulla defensio mandati alterius opponitur, nisi consuetudo vestra: quæ, „ ut ipsi fatemini, ex ignorantia, ut verecundius dicam, non ex apostolica traditione, & integra ratione constituta „ est. Nos autem, omnesque per Orientem, Occidentemque ecclesias, noverit „ vestra dilectio hæc penitus non admittere; nec ad ultimum ecclesiastici ordinis locum tales assumere, & si reperti „ fuerint, removere. „

(33) *In Admonitione ad Lectorem de iis, qui vocantur sextæ synodi canones Collect. Concil. tom.* VII. *col.* 1327. „ Sanctam & „ œcumenicam sextam synodum nullos „ condidisse canones tum Græci, tum Latini fatentur omnes. Qui vero ejus nomine circumferuntur duo illi supra centum, neque ab ipsa suut editi, neque „ omnes a sede apostolica comprobati; utpote post sextam conditi synodum sub „ Justiniano Rhinotmeto, ut affirmat Tharasius Constantinopolitanus patriarcha „ actione quarta septimæ synodi, & ipsimet episcopi testantur, qui illos scripsere canones, in prosphonetico ad Justinianum, cum dicant, ideo sacros canones „ a se esse conscriptos, quod sancta & „ œcumenica duo concilia, alterum quidem sub majore Justiniano, alterum vero sub Constantino Justiniani secundi patre, fidei mysteria plenissime explanantia, nequaquam sacros canones edidissent; ex quo factum est, ut apud Græcos, conventus hic sub Rhinotmeto non „ proprie sexta synodus, sed quinisexta „ vocetur, (inquit Theodorus Balsamon;) „ quippe qui condendis canonibus supplerit quod a duabus ante synodis fuerat „ prætermissum. Ceterum a sancta sexta „ œcumenica synodo ad hanc canonum editionem multos esse annos interlapsos, „ ex ipsius synodi actis videre licet. „

Digitized by Google

ma dai Vescovi, alcuni anni dopo la celebrazione del predetto Concilio radunati in Costantinopoli, e congregati in un salone del Palazzo Imperiale fatto a cupola, sotto il pretesto di supplire alla mancanza degli ultimi due Sinodi ecumenici quinto, e sesto, che non avevano stabilito alcun canone disciplinare: onde la loro assemblea dal luogo, in cui si tennero le Sessioni, fu chiamata Concilio Trullano, o di Trullo, mentre la voce *Trullum* significa cupola, e dal motivo affacciato di servire di supplimento ai due Sinodi accennati, detta fu Concilio Quinisesto. Ora il Concilio Trullano dal Venerabile (34) Beda è appellato *erratico*, e da Mariano (35) Scoto *eretico*, e i Romani Pontefici quantunque pressati dai Greci Augusti non vollero mai interamente (36) approvarlo. E ben con ragione, perchè fra i canoni dal medesimo promulgati alcuni vi sono, che offendono la Cattolica verità, e altri che intaccano i diritti dell' Apostolica Sede, e sovvertono l' Ecclesiastica disciplina, ed uno di questi è per appunto il canone decimoterzo, in cui ai Suddiaconi, ai Diaconi, ed ai Preti si permette l' uso delle mogli. „ Giac-

„ chè

(34) Beda *in libro De sex Mundi ætatibus Oper. ejusd. tom.* II. *pag.* 192. di Giustiniano juniore scrive: „ Hic Beatæ Memoriæ „ Pontificem Romanæ Ecclesiæ Sergium, „ quia Erraticæ suæ Synodo, quam Constantinopoli fecerat, favere & subscri„ bere noluit, misso Zacharia Protospatha„ rio suo, jussit Constantinopolim depor„ tari: sed prævenit Militia Ravennæ ur„ bis, vicinarumque partium, jussa Prin„ cipis nefanda contemnens, & eumdem „ Zachariam cum injuriis, & contumeliis „ ab Urbe pepulit. „

(35) *Marianus Scotus in Chronic. lib.* II. *ætat.* VI. *ad an. Christi* 692. *Scriptor. Rer. Germanic. Collect. Pistorii tom.* I. *pag.* 431. „ Justinianus Sergium papam quia hæreticæ suæ synodo quam Constantinopoli „ fecerat, subscribere noluisset, misso Za„ charia protospathario suo, jussit Constan„ tinopolim deportari: sed præveniens mi„ litia Ravennatis urbis, aliarumque par„ tium, jussa principis nephanda, & eum„ dem Zachariam contumeliis & injuriis ab „ urbe Roma pepulit. „

(36) *In Admonit. cit.* (*Not.* 33.) *Collect. Concil. tom.* VII. *col.* 1334. *seq.* „ Talis auctoritas (*Synodi principalis*) in hoc con„ ventu deficit, cum Romana ecclesia ca„ nones non approbarit, ut Balsamon ipse „ testatur, & Latini antiqui scriptores, „ qui fuse hoc tractant, non quidem om„ nes (quotquot enim apostolicis sive alias „ ecclesiasticis canonibus congruunt, suum „ aliunde robur, ut dictum est obtinent), „ sed eos in quibus antiqua innovantur. „ & apostolicæ traditiones labefactantur, „ Quale illud est, quod in secundo ca„ none octogintaquinque apostolorum ca„ nones expresse approbantur, cum inter „ illos sint, quos ecclesia non recipit. Quod „ sancti martyris Cypriani dogma de re„ baptizandis hæreticis non reprobatur, cum „ sit definitioni ecclesiæ catholicæ contra„ rium. Quod orientalium tantummodo „ patrum canones enumerantur, exceptis „ Carthaginensibus: Romanorum vero pon„ tificum, & aliorum occidentalium pa„ trum plane nulli; imo etiam animadver„ titur in eos, qui alios præter ibidem enu„ meratos canones admittunt. Quod de„ cimotertio canone ecclesiæ Romanæ præ„ cipitur, ut permittat conjugia sacerdo„ tum; quæ ibidem perfecta traditionis „ apostolicæ observatio dicitur. Quod tri„ gesimosexto canone definitur, ut sedes „ Constantinopolitana iisdem, quibus & „ Romana fruatur privilegiis, juxta san„ ctorum, inquiunt, secundi, & quarti con„ ciliorum statuta. Cum tamen synodus „ secunda clarissimis verbis decreverit se„ dem Constantinopolitam honorandam es„ se post Romanam, non æque ut Ro„ manam; Chalcedonensis vero synodus „ ediderit canonem, non tamen omnium „ consensu episcoporum, sed quibusdam „ renuentibus, legatis vero pontificis aper„ tissime contradicentibus, & synodo qui„ dem Leonem Romanum pontificem ob„ secrante ut approbaret canonem, illo

„ vero

Digitized by Google

„ chè (37) abbiamo conosciuto, *dicono quei Vescovi*, essere regola per tra-
„ dizione ricevuta dalla Chiesa Romana, che quelli, i quali debbono pro-
„ moversi al Diaconato, o al Presbiterato, solennemente promettano di conte-
„ nersi dall' aver commercio colle loro mogli, noi seguitando l' antico ca-
„ none di Apostolica perfezione, ed ordine, vogliamo, che i legittimi ma-
„ trimonii degli uomini costituiti negli Ordini sacri anche dipoi sussistano,
„ nè intendiamo di sciorre l' unione dei medesimi colle loro donne, o di
„ privarli del commercio con esse nei tempi convenevoli. Laonde, se taluno
„ sarà trovato degno di essere ordinato a Suddiacono, o a Diacono, o a
„ Prete, questi non sarà impedito dall' essere promosso a quel grado, se
„ coabita colla moglie legittima, e neppure nel tempo della ordinazione si
„ chiegga da lui, che dichiari di astenersi in avvenire di usare della legitti-
„ ma moglie, perchè noi quindi non siamo forzati a fare ingiuria alle noz-
„ ze istituite da Dio, e colla sua presenza santificate, esclamandosi nel Van-
„ gelo: *L' uomo non separi quei, che Dio congiunse*; insegnando l' Apostolo
„ *essere onorevoli le nozze, e senza macchia il letto conjugale, e sei legato*
„ *colla moglie? Non cercare di scioglierti*. Sappiamo poi, che anche i Padri
„ radunati in Cartagine volendo provvedere alla onestà dei sacri Ministri,
„ ordina-

„ vero rejiciente, nec ullo modo admitten-
„ te. Quod Romana reprehenditur ecclesia
„ ob jejunium sabbati tempore quadrage-
„ simali, idque fieri dicitur præter tradi-
„ tam ecclesiasticam observantiam. Hæc,
„ & alia quædam in iis contenta canoni-
„ bus, & antiquis apostolicæ sedis adver-
„ santia traditionibus convincunt quinise-
„ xtam synodum œcumenicam plane non
„ esse. „

(37) *Concilium Quinisextum can.* XIII. *Collect. Concil. tom.* VII. *col.* 1351., *&* 1354.
„ Quoniam Romanæ ecclesiæ pro canone
„ traditum esse cognovimus, ut promo-
„ vendi ad diaconatum, vel presbyteratum
„ profiteantur se non amplius suis uxoribus
„ conjungendos; nos antiquum canonem
„ apostolicæ perfectionis ordinisque ser
„ vantes, hominum, qui sunt in sacris
„ legitima conjugia deinceps quoque fir-
„ ma, & stabilia esse volumus, nequaquam
„ eorum cum uxoribus conjunctionem dis-
„ solventes, vel eos mutua tempore con-
„ venienti consuetudine privantes. Qua-
„ mobrem si quis dignus inventus fuerit,
„ qui hypodiaconus, vel diaconus, vel
„ presbyter ordinetur, is ad talem gradum
„ assumi nequaquam prohibeatur, si cum
„ legitima uxore cohabitet. Sed neque or-
„ dinationis tempore ab eo postuletur, ut
„ profiteatur se a legitima cum uxore con-
„ suetudine abstenturum: ne ex eo a Deo
„ constitutas, & sua præsentia benedictas
„ nuptias injuria afficere cogamur, evan-
„ gelica voce exclamante: *Quæ Deus con-*
„ *junxit*, *homo non separet*, & Apostolo
„ docente, *honorabiles nuptias*, *& torum*
„ *immaculatum*, *& Alligatus es uxori? ne*
„ *quære solutionem*. Scimus autem, sicut
„ & qui Carthagine convenerunt, & vitæ
„ ministrorum honestatis curam gerentes
„ dixerunt, ut subdiaconi, qui sacra my-
„ steria contrectant, & diaconi, & pre-
„ sbyteri secundum proprios terminos a con-
„ sortibus abstineant: ut & quod per Apo-
„ stolos traditum est, & ab ipsa usque an-
„ tiquitate servatum, nos quoque simili-
„ ter servemus, tempus in omni re scien-
„ tes, & maxime in jejunio, & oratione.
„ Oportet enim eos, qui divino altari as-
„ sident, in sanctorum tractandorum tem-
„ pore esse omnino continentes, ut pos-
„ sint id quod a Deo simpliciter petunt
„ obtinere. Si quis ergo fuerit ausus præ-
„ ter apostolicos canones incitatus aliquem
„ eorum, qui sunt in sacris, presbytero-
„ rum, inquimus, vel diaconorum, vel
„ hypodiaconorum, conjunctione cum le-
„ gitima uxore, & consuetudine privare,
„ deponatur. Similiter & si quis presby-
„ ter, vel diaconus suam uxorem pietatis
„ prætextu ejecerit, segregetur: & si per-
„ severet, deponatur. „

Digitized by Google

„ ordinarono, che i Suddiaconi, i quali toccano i sacri misterj, e i Diaco-
„ ni, e i Preti si astengano dalle mogli secondo i proprii termini, acciò
„ noi pure custodiamo questa regola data dagli Apostoli, e osservata dalla
„ più rimota antichità, riflettendo, che ogni cosa ha il suo tempo, e mas-
„ simamente quando si deve digiunare, e pregare. Imperocchè fa d' uopo,
„ che quelli, i quali si accostano al divino Altare, nel tempo, in cui ma-
„ neggiano le cose sante, sieno perfettamente continenti, affinchè Dio esau-
„ disca le loro preghiere. Se dunque alcuno contro i canoni Apostolici ar-
„ dirà separare dalla sua legittima moglie, o privare del commercio colla
„ medesima una persona costituita negli Ordini sacri, cioè un Prete, un
„ Diacono, o un Suddiacono, sia deposto. Similmente, se qualche Prete,
„ o Diacono cacciarà da se la sua moglie sotto pretesto di pietà, sia sco-
„ municato, e perseverando in questo suo proposito, sia deposto. „ Così quei Vescovi, solleciti non di estirpare un abuso per mancanza di chi vegliasse su la condotta dei sacri Ministri, allora pur troppo divenuto comune nelle Chiese di Oriente, ma di legittimarlo per condescendere alla umana fralezza, quasichè questa non fosse stata eguale al tempo dei loro maggiori, in cui non meno che dai Vescovi, dai Preti, e dai Diaconi troviamo osservata perfettamente la continenza. Quindi per palliare la loro colpevole tolleranza orribilmente stravolsero il senso di due canoni da loro allegati. Conciosiacchè nel canone quinto fra i canoni detti Apostolici, si proibisce bensì ad un Vescovo, ad un Prete, e ad un Diacono di scacciare dalla sua casa la donna, con cui era prima della sua ordinazione legittimamente congiunto, ma non si parla affatto del commercio con essa, e in quello del Concilio nell' anno 438. celebrato in Cartagine (39) non si legge, come essi

(38) Merita di essere qui riferita l'osservazione del Cabassuzio *Notitiæ Ecclesiasticæ Historiar. Conciliorum, & Canonum invicem, collatorum tit.* Conciliabulum Quinisextum Constantinopoli in Trullo habitum *num.* 3. *Edit. Lugdun.* MDCLXXXV. *pag.* 298. „ Cum Trullani cælibatum impugnent Ecclesiasticum prætextu Canonis Apostolis attributi, qui tamen perœque meminit Episcoporum, ac Presbyterorum, atque Diaconorum, fateantur necesse est se Canonem illum aperte infringere, dum id quod Presbyteris permittunt, & Diaconis, hoc ipsum Episcopis prohibent. Sic vero decernit attributus Apostolis can. 5. *Episcopus, vel Presbyter, vel Diaconus uxorem suam ne rejiciat religionis prætextu; sin autem ejecerit, segregetur; & si perseveret deponatur.* Veruntamen longe aliter exponendus est ille Canon, ut nimirum ablata prorsus tori societate, curam uxoris gerat sacer Clericus, & sollicitudinem; in omnibus salutem illius tum animæ tum corporis concernentibus. Sic enim sanctus, & magnus exponit Pontifex Ecclesiæque Doctor Gregorius lib. 7. epist. 39. nam Carthaginense Concilium nomine secundum, quod vulgo Siricii Papæ temporibus attribuitur, cum tamen sit ordine postremum, atque ad Cœlestini tempora referendum, can. 3. Presbyterorum, & Diaconorum omnimodam continentiam ad Apostolorum refert institutionem, hisce verbis: *Ut quod Apostoli docuerunt, & ipsa servavit antiquitas, nos quoque custodiamus.* „

(39) *Concil. Carthaginense nomine quintum ordine temporis vero* III. *can.* III. *Collect. Concil. tom.* II. *col.* 1455. „ Præterea cum de quorumdam clericorum quamvis erga uxores proprias, incontinentia referretur, placuit episcopos, & presbyteros, & diaconos secundum propria, *vel* priorum statuta, etiam ab uxoribus continere. Quod nisi fecerint, ab ecclesiastico

essi o per ignoranza della lingua Latina, o per mala fede interpretarono *secondo i proprii termini*, ma *secondo gli antichi statuti*, cioè secondo le regole fissate nei precedenti Concilj, che ai Vescovi, ai Preti, e ai Diaconi, ed a quelli, che si accostavano all' Altare prescrivevano la totale astinenza dalle loro mogli. Nulla dico della imperizia, ovvero perfidia di quei Padri nel mentovare la sola Chiesa Romana accennando una tradizione, e costumanza ad altre Chiese, non solo dell' Occidente, ma eziandio dell' Oriente comune, siccome risulta dalle prove dal P. Cristiano (40) Lupo, dal Cardinal (41) Gotti, e da altri prodotte. Nulla della intollerabile sfacciatezza in chiamare la licenza accordata ai sacri Ministri di usare, come dianzi, delle loro mogli, antico canone di Apostolica perfezione, ed ordine, non essendosi mai sognati gli Apostoli di prescrivere tal cosa, e molto meno di prescriverla come conducente alla Evangelica perfezione, anzi e coll' esempio, e cogl' insegnamenti avendo persuaso il contrario: onde i Romani Pontefici S. Siricio, e S. Innocenzo I. da Apostolica tradizione ripetono la Legge di perfetta continenza ai predetti Ministri imposta. Nulla dell' atroce calunnia, colla quale si traduce la pratica di tante Chiese, e nominatamente della Romana, di esigere dagli ammogliati da promoversi al Sacerdozio, al Diaconato, e al Suddiaconato, la solenne promessa di astenersi in avvenire dal commercio matrimoniale, come ingiuriosa alla santità delle nozze, e opposta al comando di Gesù Cristo di non sciogliere quei, che Dio ha congiunti, e al precetto dall' Apostolo intimato al conjuge di non cercare scioglimento dalla moglie, quasichè si disonorasse lo stato conjugale posponendolo ad altro più perfetto; il vincolo del matrimonio non sussistesse anche senza l' uso del (42) medesimo, e da Gesù Cristo, e dall' Apostolo non fosse stata

„ stico removeantur officio. Ceteros autem „ clericos ad hoc non cogi, sed secundum „ uniuscujusque ecclesiæ consuetudinem „ observari. „

(40) *Schol. ad canon.* XIII. *Trullanum Oper. ejusd. Edit. Venet.* MDCCXXIV. *tom.* III. *pag. 69. seq.*

(41) *Colloquior. Theologico-Polemicor. Colloq.* VII. *num.* XVII. *pag.* 113.

(42) S. Agostino *De nuptiis, & concupiscentia lib.* I. *cap.* XI. *num.* 12. *Oper. ejusd. tom.* X. *col.* 286. „ Quibus ..., placuerit ex con- „ sensu ab usu carnali concupiscentiæ in „ perpetuum continere, absit ut inter illos „ vinculum conjugale rumpatur: immo firmius erit, quo magis ea pacta secum „ inierint, quæ carius concordiusque servanda sunt, non voluptariis nexibus „ corporum, sed voluntariis affectibus animorum. Neque enim fallaciter ab Angelo dictum est ad Joseph, *Noli timere „ accipere Mariam conjugem tuam.* Con- „ junx vocatur ex prima fide desponsatio- „ nis quam concubitu nec cognoverat, nec „ fuerat cogniturus: nec perierat, nec mendax manserat conjugis appellatio, ubi „ nec fuerat, nec futura erat carnis ulla „ commixtio. Erat quippe illa virgo, ideo „ & sanctius & mirabilius jocunda suo „ viro quia etiam fecunda sine viro prole „ dispar, fide compar. Propter quod fidele conjugium parentes Christi vocari „ ambo meruerunt, & non solum illa mater, verum etiam ille pater ejus, sicut „ conjunx matris ejus, utrumque mente, „ non carne. „ E *cap.* XII. *num.* 13. *col.* 287. „ Cur ergo non conjuges maneant, qui ex „ consensu concumbere desinunt; si manserunt conjuges Joseph & Maria, qui „ concumbere non cœperunt? „ E *De consensu Evangelistarum lib.* II. *cap.* I. *num.* 2. *tom.* III. *part.* II. *col.* 27. „ Exequitur .... „ humanam generationem Christi Matthæ- „ us, ab Abraham generatores commemorans, quos perducit ad Joseph virum „ Mariæ, de qua natus est Jesus. Neque „ enim fas erat ut ob hoc eum a conju- „ gio

Digitized by Google

ta consigliata la perfetta continenza, e gli ammogliati, che si promovevano al sacro Ministero con il libero consenso delle loro donne, per amore di virtù, non si soggettassero a vivere con esse in qualità non di mogli, ma di sorelle. Nulla finalmente della incoerenza, con cui fissato per base della permissione dell' uso del matrimonio ai Preti, ai Diaconi, e ai Suddiaconi dianzi ammogliati, il principio di non fare ingiuria alle nozze istituite da Dio, e colla sua presenza santificate, oltre il permettere ai Sacerdoti abitanti fra le barbare (43) nazioni di separarsi di comune consenso dalle loro femmine, vogliono, che i Vescovi osservino perfetta (44) continenza, e per meglio assicurarsene, nel canone quarantesimo ottavo decretano, che la (45) moglie di chi verrà promosso alla Vescovile dignità, acconsentendo il marito, sia separata da lui, e dopo l' ordinazione, e consacrazione del suo consorte sia rinchiusa in un Monistero lontano dall' abitazione del Vescovo marito, il quale la provvederà di tutto il bisognevole, e, se parerà degna, sarà innalzata

„ gio Mariæ separandum putaret, quod non „ ex ejus concubitu, sed virgo peperit „ Christum. Hoc enim exemplo magnifice insinuatur fidelibus conjugatis, etiam servata pari consensu contiuentia, „ posse permanere vocarique conjugium, „ non permixto corporis sexu, sed custodito mentis affectu. „

(43) *Concilium Quinisextum can.* XXX. *Collect. Concil. tom.* VII. *col.* 1359. *seq.* „ Ad „ Ecclesiæ ædificationem omnia facere volentes, etiam sacerdotes, qui sunt in „ barbaricis ecclesiis, complecti cura constituimus. Quare si apostolicum canonem de uxore non ejicienda pietatis ac „ religionis prætextu, se supergredi debere existimant; & ultra ea, quæ sunt „ constituta, facere: & ideo communi cum „ suis consortibus conventione, & consensu inito, a mutua consuetudine abstinent, statuimus eos non amplius cum „ illis ullo modo cohabitare debere, ut ex „ eo nobis perfectam sui promissi demonstrationem præbeant. Hoc autem illis „ non propter aliud, quam propter eorum „ pusillanimitatem, extraneosque ac non „ satis firmos mores concessimus. „ Ove è da avvertire, che quei Vescovi, da cui sotto nome di barbare nazioni s' intese comprendere l'Italia, e tutti i Paesi di rito Latino, gravemente errano 1. Stravolgendo il senso genuino del Canone 5. fra i Canoni chiamati Apostolici 2. Supponendo, che i sacri Ministri di quelle Chiese osservassero la perfetta continenza per loro volontà, e non per obbligo 3. Dichiarando di concedere lóro la licenza, che ai medesimi accordavano, sul solo riflesso della loro debolezza, e della istabilità dei costumi degli stranieri.

(44) *Can.* XII. *col.* 1351. „ Porro hoc quo- „ que ad nostram cognitionem pervenit, „ quod in Africa & Libya & aliis locis quidam ex iis, qui illic sunt, religiosissimi præsules cum propriis uxoribus, etiam „ postquam ad eos processit ordinatio, „ una habitare non recusant, ex eo populis offendiculum, & scandalum afferentes. Cum itaque studium nostrum in „ eo magnopere laboret, ut omnia ad gregis in manus nostras traditi nobisque commissi utilitatem fiant, nobis visum est, ut „ nihil ejusmodi deinceps ullo modo fiat. „ Hoc autem dicimus, non ad ea abolenda & evertenda, quæ apostolice antea „ constituta sunt, sed populorum salutis „ & ad meliora progressionis curam gerentes, & ne status ecclesiasticus illo „ probro afficiatur. Dicit enim divinus apostolus: *Omnia ad Dei gloriam facite: sine offendiculo estote, & Judæis, & Græcis, & Dei Ecclesiæ quemadmodum & ego omnibus in omnibus placeo, non quærens meam utilitatem, sed multorum, ut serventur. Imitatores mei estote, sicut & ego Christi.* Si quis autem tale quid „ agere deprehensus fuerit, deponatur. „

(45) *Can.* XLVIII. *col.* 1371. „ Uxor ejus „ qui ad episcopalem dignitatem promovetur, communi sui viri consensu prius „ separata, postquam in episcopum ordinatus est ac consecratus, monasterium „ ingrediatur procul ab episcopi habitatione extructum, & episcopi providen- „ tia

Digitized by Google

zata al grado di Diaconessa. Conciosiacchè, se disonoravansi le nozze, e se ne rompeva il legame, con vietarne l'uso ai Preti, ai Diaconi, ed ai Suddiaconi, si disonoravano egualmente, e se ne scioglieva il vincolo, con proibire di aver commercio colle loro donne ai Vescovi, e ai Preti delle barbare nazioni, e se nessuna ingiuria si faceva al Sacramento del Matrimonio, nè si violava il comando di separare chi era stato unito da Dio, e l'ordine di S. Paolo di non cercare lo scioglimento dalla moglie, con imporre ai promossi al Vescovato, o agli ordinati a Preti nelle barbariche Provincie la perfetta continenza, neppure si contrariava alla santità del Matrimonio, o si dava mano a scioglierlo, separando in avvenire dal letto, di consenso delle loro femmine, quelli, che nelle Chiese Orientali consacrati fossero per esercitare le funzioni del sacro Ministero. Una sola cosa giovami di far avvertire ai miei Lettori, cioè, che quei Vescovi, malgrado la loro propensione a compiacere, e secondare la rilassatezza, e concupiscenza del Clero Orientale, non solamente nel canone sesto (46) sotto pena di deposizione proibirono ai Preti, ai Diaconi, e ai Suddiaconi di stringersi dopo la loro ordinazione in matrimonio, ma ancora nel canone, che esaminiamo, a quelli, che prima della promozione ai detti Ordini avevano pigliato moglie, ed ai quali se ne permetteva l'uso, vietarono di aver con essa commercio, quando accostar si dovevano al sacro Altare, perchè a loro pure sembrò una sconcezza, e indecenza, che trattasse le cose sante chi poche ore prima erasi giaciuto con donna, quantunque legittimamente sposata, nè parve, che le preghiere del medesimo potessero essere offerte con quella mondezza di cuore, che si richiedeva, affinchè fossero da Dio pienamente esaudite. Onde non essendovi giorno, in cui i sacri Ministri della Chiesa Latina nel secolo decimosesto non fossero tenuti o a celebrare, o ad amministrare i Sacramenti, o ad assistere all'Altare, o almeno a fare le parti di mediatori fra Dio, e il Popolo fedele colla recita dell'Offizio divino, l'addurre al Romano Pontefice quel canone per moverlo a concedere la licenza di promovere agli Ordini sacri i conjugati senza obbligarli a contenersi dalle mogli, era lo stesso, che alienarlo dall'accordarla. Conciosiacchè in quel canone medesimo si dichiarava incompatibile l'uso del Matrimonio colla purità necessaria per degnamente eseguire le giornaliere funzioni del sacro Ministero. 8. Che al loro tempo i Preti, i Diaconi, e i Suddiaconi anche della Chiesa Greca osservassero il Celibato, lo attestano i Santi Epifanio, e Girolamo, e che eziandio prima del tempo, in cui scrissero quei due Santi, nella detta Chiesa fosse in vigore la stessa disciplina, da Eusebio Vescovo (47) di Cesarea, dal

„ tia fruatur. Sin autem digna visa fue-
„ rit, etiam ad diaconatus dignitatem pro-
„ vehetur. „

(46) *Can.* VI. *col.* 1350. „ Quoniam in
„ apostolicis canonibus dictum est, eorum
„ qui non ducta uxore in clerum promo-
„ ventur, solos lectores, & cantores uxo-
„ rem posse ducere, & nos hoc servantes
„ decernimus ut deinceps nulli penitus hy-
„ podiacono, vel diacono, vel presbytero
„ post sui ordinationem contrahere liceat.
„ Si autem fuerit hoc ausus facere, depo-
„ natur. Si quis autem eorum, qui in cle-
„ rum accedunt, velit lege matrimonii mu-
„ lieri conjungi antequam hypodiaconus,
„ vel diaconus, vel presbyter ordinetur,
„ hoc faciat. „

(47) Eusebio Vescovo di Cesarea *Demon-*

Digitized by Google

dal canone primo del Sinodo di Neocesarea, e dal ventesimosettimo fra i canoni chiamati Apostolici si raccoglie, ed è manifesto, che la perfetta continenza dai piaceri, benchè leciti, del Matrimonio è uno dei consigli da Gesù Cristo proposti per giungere più facilmente alla perfezione, ed uno dei più belli ornamenti dell' augusta dignità dei sacri Ministri dell' Altare. Sbaglia dunque vituperosamente il nostro Anonimo Discorsivo non meno in dare per antica, che in ascrivere ad un tratto della divina Provvidenza destinato forse all' onore della Chiesa, l' usanza del Matrimonio dei Preti Greci uniti alla comunione Romana, l' uso del quale, con una mortale ferita dell' antica universale disciplina della Cattolica Chiesa, fu accordato loro dalla debolezza dei Vescovi Trullani, per una ragione affatto insussistente, e con una incoerenza la più palese, e mostruosa. Neppure ammettere si può ciò, che ei soggiunge, „ e noi osserviamo una moderazione maggiore presso quei „ Ministri di Dio. „ Imperocchè per quanto grande sia la moderazione, che in quei Ministri si osserva, ella non può essere eguale, non che maggiore della moderazione, che osservasi nei sacri Ministri della Chiesa Latina, i quali si mantengono o vergini, o perfettamente celibi. Circa poi a quello, di cui il medesimo Anonimo dice di essere assicurato, „ che nei paesi dove „ s' introdusse la riforma, la famiglia dei Pastori riesca d' infinita edificazio- „ ne al rimanente della società, e sommo vantaggio ritrae lo stato da un si- „ stema di educazione più saggio, e regolare, che gli Ecclesiastici sogliono „ dare alle proprie famiglie, „ mi permetta, che lo avverta d' informarsi meglio di ciò, che gli è stato dato ad intendere, ei sa da chi, e per qual fine, e gli rammenti 1. Che le scandalose, e sacrileghe nozze di Lutero colla Monaca, di cui era amante, lo fecero arrossire, e lo gettarono nel più grande imbarazzo, e i suoi obbedienti discepoli ne restarono altamente (48) confusi. 2. Che tra gli Ecclesiastici, i quali abbracciarono le carnali massime della nuova pretesa Riforma, un Monaco (49) non contento di una si

strationis Evangelicæ lib. I. *cap.* IX. *edit. Coloniæ* MDCLXXXVIII. *pag.* 32. „ Cum Deo „ favente per Evangelicam Salvatoris nostri doctrinam, innumerabiles gentes, „ & populos, in urbibus, & regionibus, „ & agris liceat nobis oculis intueri, eodem animo festinantes, & ad sancta „ Evangelicæ doctrinæ præcepta concurrentes, quibus quidem satis superque sit, „ si Doctores ac Prædicatores Divini verbi omnibus, & vitæ vinculis & solicitudinibus liberati, possint sufficere. His „ autem ipsis maxime in præsentia, ut „ melioribus studiis vacent liberius, sejunctus a re uxoria victus adamatur, veluti iis, qui divina, & incorporea sobole „ propaganda occupati teneantur: & non „ unius, neque duorum liberorum, sed „ acervatim innumerabilis multitudinis educationem, sanctamque disciplinam, ac „ reliquæ instituendæ vitæ curam susceperint. „ E *pag.* 33. „ Eos qui sacrati sint, „ atque in Dei ministerio cultuque occupati, continere deinceps seipsos a commercio uxoris decet: qui autem non ad „ tantum assumpti sint Sacerdotii munus, „ iis idem sermo divinus indulget, ac propemodum palam omnibus prædicat, quod „ utique honorabile sit conjugium, & torus immaculatus, fornicatores & adulteros judicaturus sit Deus. „

(48) Bossuet *Storia delle variazioni delle Chiese Protestanti lib.* II. *num.* XIII., *e* XIV.

(49) *Stanislaus Hosius S. R. E. Cardinalis, & Episcopus Warmiensis in Confessione Catholicæ Fidei Petricoviensis Synodi nomine conscripta cap. LVI. Operum ejusd. edit.*

pigliò tre mogli, un Prete si accasò con una femmina ad un altro maritata, seguirono molti ripudii, e furono commessi non pochi adulterj. 3. Che „ l' uso delle mogli (*sono parole del Cardinal* (50) *Gotti*) nei Vescovi non „ s' è potuto introdurre senza scandalo, nè anche tra Protestanti, e l' Inghilterra stessa ne fa ampia testimonianza, la quale nel principio della sua apostasìa non potè rimirar senza orrore i suoi Pseudovescovi colle mogli al „ fianco. Non si trovava perciò uomo onesto non solamente Cattolico, ma „ ne meno apostata, che volesse collocare con essi in matrimonio le figlie, „ mentre tali matrimonj sembravano ai più saggi, concubinati. Quindi „ niente ad esse si accrescea di stima per l' onor del marito. Elisabetta me„ desima, quantunque ne fosse la promotrice, non le volea in corte: e le „ mogli dei Grandi le escludeano con disprezzo dal loro consorzio. Sicchè „ erano obbligati i loro mariti mitrati a tenerle in casa, come impuri vasi „ della loro libidine. Si può consultare il Sandero *lib. 3. de Schis. Angl. edit. Rom: pag.* 403., *e* 404. „

CCCCLXXXV. Essendo pertanto fino dai primi tempi stata sempre in vigore nella Chiesa Latina la Legge di perfetta continenza imposta ai sacri Ministri, ed avendola sul terminare del quarto secolo, e sul principiare del quinto raffermata colle loro Decretali i due Santi Pontefici Siricio, ed Innocenzo I., e poscia essendone stata inculcata l' osservanza dai loro successori nella Cattedra del Principe degli Apostoli S. Pietro, e da innumerabili Sinodi delle Chiese (1) Occidentali, nè il Papa Niccolò II. nel Concilio tenuto

edit. Coloniæ Agrippinæ MDCXXXIX. *tom.* 1. *pag.* 206. „ Sed hic quæritur ab istis, „ utrum sit melius, alligatum voto continentiæ fornicari, an matrimonium contrahere? Quasi vero ubi utrumque malum est, ibi possit alterutrum esse melius, aut quasi non multos videre liceat, „ qui cum alligati voto continentiæ matrimonium contraxissent, nihilo continentiores fuerunt, quam videre nonnullos licet, in catholica cœlibatum professos. Possemus nos quoque non pauca istorum incontinentiæ exempla producere: sed qui vixit inter eos, Erasmi „ Roterodami testimonium adferre malumus: Sic enim ille loquitur scribens ad „ fratres inferioris Germaniæ. Efferunt honorabile conjugium, & thorum immaculatum, sed innui nonnullos Evangelicos (nam in genere loquutus sum) „ nihilo castius colere conjugium, quam „ catholicos. Jubent me proferre fabulas. „ Quid attinet, cum vulgo narrentur. Negat esse notissima cum falsa sint, & tamen ipse fatetur de duobus. Ego novi „ monachum qui pro una duxerit tres: novi sacrificum, virum alioqui probum, „ qui duxit uxorem, quam post comperit „ alteri nupsisse. Similia permulta de monachorum, & monacharum conjugiis referuntur, qui ductas repudiarunt eodem „ jure quo duxerant. Jam an inter Evangelicos minus indulgeatur libidini, an „ minus sit adulteriorum? Quid Argentorati fiat nescio: quid alibi compertum „ sit, mecum novit populus. Jam ut donemus istis Evangelii præconibus, esse „ fas uxores ducere, quis non jure admiretur oviculas mactationi destinatas, nihil in hoc mundo quærentes præter Christi gloriam, tot curis districtos, tot afflictionibus obnoxios, quibus accedit & „ paupertas, onus tum miserum, tum grave, non posse vivere sine uxoribus, quas „ tam multi ob leviores causas aut non „ ducunt, aut ductas nollent. At istis omnis tragœdia exit in catastrophen comicam: Ubi contigit uxor, occinitur: valete & plaudite. Quæ malum est ista „ tanta salacitas, quam tot mala non possunt excutere? Unde tanta rebellio in „ his, qui se jactant agi spiritu Christi? „ Hæc Erasmus. „

(50) Gotti *Vera Chiesa di Christo tom.* II. *part.* 1. *art.* V. §. III. *num.* IX.

(1) Zaccaria *Storia Polemica del Celibato Sacro lib.* II. *cap.* III. *segg.*

Digitized by Google

nuto in (2) Melfi disturbò per la prima volta la pace dei Chierici di Puglia, nè S. Gregorio VII. dette (3) l'ultimo colpo alla libertà naturale, ma ambedue quei Pontefici, al pari dei loro predecessori, si adoprarono per richiamare gli Ecclesiastici incontinenti non solamente della Puglia, ma eziandio di tutta l'Italia, della Francia, della Germania &c. alla vita celibe, a cui nell'essere promossi al Suddiaconato si erano spontaneamente obbligati: e collo stesso impegno attesero a purgare il Clero dalle carnali sozzure, da cui i sacri ministri in quegl'infelicissimi tempi erano contaminati, Urbano II., Calisto (4) II., Innocenzo II., Eugenio III., e Alessandro III., e i Concilj ge-

(2) *Discorso Istorico-Politico pag.*70. (Ragionam. Prelim. §. XXXVI.). Di questo Concilio *Guillelmus Apulus Poemat. De rebus a Normannis in Italia gestis lib.* II. *Scriptor. Rer. Italic. tom.* V. *pag.* 262. dice:

„ Melphia suscipit hunc (*Niccolò II.*);
„ & ibi susceptus honore
„ Magno Papa fuit: hic Ecclesiastica
„ propter
„ Ad partes illas tractanda negotia ve-
„ nit:
„ Namque Sacerdotes, Lævitæ, Clericus
„ omnis
„ Hac regione palam se conjugio socia-
„ bant;
„ Concilium celebrans ibi Papa faventi-
„ bus illi
„ Præsulibus centum jus ad Synodale
„ vocatis
„ Ferre sacerdotes monet, altarisque mi-
„ nistros
„ Arma pudicitiæ: vocat hos & præci-
„ pit esse
„ Ecclesiæ sponsos, quia non est jure
„ Sacerdos
„ Luxuriæ cultor. Sic extirpavit ab il-
„ lis
„ Partibus uxores omnino Presbytero-
„ rum,
„ Spretores minitans anathemate percu-
„ tiendos. „

Vedi il P. Antonio Pagi *in Critic. ad Annal. Eccles. Baronii ad annum* 1059. *num.* XIV. *seq.*, e *Collect. Concil. tom.* XII. *col.* 53. *seq.* Prima di portarsi in Puglia aveva Niccolò II. celebrato in Roma un Concilio, in cui fu decretato *cap.* III. *tom. cit. col.* 44. *seq.* „ Ut nullus missam audiat pre-
„ sbyteri, quem scit concubinam indubi-
„ tanter habere, aut subintroductam mu-
„ lierem. Unde etiam ipsa sancta synodus
„ hoc capitulum sub excommunicatione
„ statuit, dicens: Quicumque sacerdotum,
„ diaconorum, subdiaconorum, post con-
„ stitutum beatæ memoriæ prædecessoris
„ nostri sanctissimi papæ Leonis de casti-
„ tate clericorum, concubinam palam du-
„ xerit, vel ductam non reliquerit, ex par-
„ te omnipotentis Dei, autoritate beato-
„ rum apostolorum Petri & Pauli præci-
„ pimus, & omnino contradicimus, ut
„ missam non cantet, neque evangelium
„ vel epistolam ac missam legat, neque
„ in presbyterio ad divina officia cum iis
„ qui præfatæ constitutioni obedientes fue-
„ rint maneat, neque partem ab ecclesia
„ suscipiat, quousque a nobis sententia
„ super hujusmodi, Deo concedente, pro-
„ cedat. „

(3) *Discorso Istorico-Politico pag.cit.* Il Giannone nell'Apologia dell'*Istoria Civile di Napoli cap.* XIV. *Oper. postum. tom.* I. *pag.* 400. *seg.* osserva, essere stato dal Cujacio malamente ripreso il Lamberto per aver scritto che fu da S. Gregorio VII. comandata la continenza *secundum instituta antiquorum canonum*, sostenendo esso Cujacio non essere mai stato dagli antichi Canoni prescritto agli Ecclesiastici il Celibato. „ Ma in ciò, *dice Giannone*, viene a tor-
„ to ripreso Lamberto, poichè la Chiesa spe-
„ cialmente la Latina prima di Gregorio
„ per più suoi Canoni stabiliti in varj Con-
„ cilj, che vengono rapportati da Gonza-
„ lez in Comm. al lib. 3. Decret. Tit. de
„ Cler. Conjug. c. 1. aveva sempre incul-
„ cato il Celibato a' Preti, e che i mari-
„ tati ascesi al Sacerdozio si astenessero
„ di usare colle loro Mogli. „

(4) Di Calisto II. dice il finto Ramour *Rifless. pag.* 27. „ Son pur note le lagnan-
„ ze del Clero di Francia contro *Calisto*
„ II. assunto al Pontificato l'anno 1119.
„ Egli pose ogni studio, per far osserva-
„ te

Digitized by Google

nerali di Laterano (5) degli anni 1122. , 1139. , e 1179. , e finalmente nel Concilio di Trento con unanime consenso dei Padri , e non già ripugnandovi 57. , come falsamente spaccia il nostro (6) Anonimo , pronunciata fu la sentenza di scomunica contro chiunque asserisse , che i Chierici costituiti negli Ordini sacri , e i Regolari , che hanno professato solennemente la castità ,

„ re nella Francia i divieti di *Gregorio VII.* „ *Cujacio* ci fa sapere alcuni versi del gu„ sto di que' secoli , che anche a tempi „ suoi correvano per le bocche di tutti „ cioè :

„ O bone Calixte nunc omnis Clerus „ odit te .
„ Olim Presbyteri poterant uxoribus „ uti :
„ Hoc destruxisti tu quando Papa fui„ sti :
„ Ergo tuum festum nunquam celebre„ tur honestum . „

(a) Cujac. *L.* 3. *Decret. ad Tit. de Cler. Conjug.* E l'Italiano Censorini ripiglia „ So„ no ben graziosi questi versi . „ E come no ? Sembrando graziosi a chi è la stessa sgraziataggine ? Ma con Orazio 1. *Ser.* 1. *ver.* 27. „ amoto quæramus seria ludo . „ Qual maraviglia , che i Chierici incontinenti di Francia se la prendessero contro il Pontefice Calisto II. , e i barbari , e sconci versi contro il medesimo da loro composti anche al tempo di Cujacio corressero per le bocche di tutti gli Anticelibatarj ? A chi è schiavo della libidine , e immerso nel fango delle carnali sozzure , troppo rincresce il sorgere dall'impuro lezzo , in cui giace , e perciò se la piglia contro chi s'impegna ad estrarnelo , e per discolparsi in qualche maniera o veramente , o falsamente , ricorre all' esempio di altri , quasichè un' abuso sempre dalla Chiesa detestato , e punito avesse potuto formare una legittima prescrizione . Imperocchè senza mentovare le Decretali accennate (§. CCCCLXXXI.) di S. Innocenzo I. a Vittricio Vescovo di Roano , e ad Esuperio Vescovo di Tolosa , incominciando dal Concilio di Oranges celebrato nell' anno CCCCXLI. abbiamo una lunga serie di Decreti dei Sinodi Provinciali della Francia contro l'incontinenza dei Sacri Ministri . Chi brama leggerli consulti Natale di Alessandro *in Histor. Eccles. sæcul.* IV. *Dissert.* XIX. *propos.* II. , e Francesco Antonio Zaccaria nella citata *Storia Polemica lib.* II. *cap.* IV. *segg.*

(5) *Concil. Lateranense an.* MCXXII. *can.* III. *Collect. Concil. tom.* XII. *col.* 1333. „ Pres„ byteris , diaconibus , vel subdiaconibus , „ concubinarum , & uxorum contubernia „ penitus interdicimus , & aliarum mulie„ rum cohabitationem , præter quas syno„ dus Nicæna per solas necessitudinum „ causas habitare permisit , videlicet ma„ trem , sororem , amitam , vel materte„ ram , aut alias hujusmodi , de quibus „ nulla valeat juste suspicio oriri . „ *Concil. Lateranense an.* MCXXXIX. *can.* VI. *tom. eod. col.* 1500. *seq.* „ Decernimus etiam , „ ut ii , qui in ordine subdiaconatus , & „ supra , uxores duxerint , aut concubinas „ habuerint , officio , atque ecclesiastico be„ neficio careant . Cum enim ipsi templum „ Dei , vasa Domini , sacrarium Spiritus „ Sancti debeant esse , & dici : indignum „ est eos cubilibus , & immunditiis de„ servire . „ *Et can.* VII. *col.* 1501. „ Ad „ hæc prædecessorum nostrorum Gregorii „ septimi , Urbani , & Paschalis Romano„ rum Pontificum vestigiis inhærentes , „ præcipimus ut nullus Missas eorum au„ diat quos uxores , vel concubinas habe„ re cognoverit . Ut autem lex continen„ tiæ , & Deo placens munditia in eccle„ siasticis personis , & sacris ordinibus di„ latetur : statuimus quatenus episcopi , „ presbyteri , diaconi , subdiaconi , regula„ res canonici , & monachi , atque con„ versi professi , qui sanctum transgredien„ tes propositum , uxores sibi copulare „ præsumpserint , separentur . Huiusmodi „ namque copulationem , quam contra ec„ clesiasticam regulam constat esse con„ tractam , matrimonium non esse censemus . Qui etiam ab invicem separati pro „ tantis excessibus condignam pœnitentiam „ agant . „ *Concil. Lateranen. an. MCLXXIX. cap.* XI. *Collect. Concil. tom.* XIII. *col.* 423. *seq.* „ Clerici in sacris ordinibus constituti , qui „ mulierculas suas in domibus suis incon„ tinentiæ nota tenuerint : aut abjiciant eas , „ & continenter vivant , aut ab officio , & „ beneficio ecclesiastico fiant alieni . „

(6) *Riflessioni pag.* 38. *al Censorini* , il quale dice : „ Veramente io sono sorpre„ so ,

Digitized by Google

stità, possono (7) contrarre Matrimonio, e che il Matrimonio da essi contratto è valido, non ostante la Legge Ecclesiastica, o il voto, e che l' affermare il contrario altro non era, se non condannare il Matrimonio, e che potevano prender moglie tutti coloro, i quali non sanno di avere il dono della castità, benchè l' abbiano promessa con voto. Conciosiacchè Iddio non nega un tal dono a chi nella debita maniera lo chiede, e non permette, che sopra le nostre forze siamo tentati. Quindi è innegabile, che la Legge dell' Ecclesiastico Celibato è stata dalla Chiesa universale non solo dispersa, ma eziandio adunata in Concilii generali convocati, e confermati dai Romani Pontefici, approvata. Ora la Chiesa universale approvar non può una Legge *contraria ai diritti della natura, opposta alla morale di Gesù Cristo, e distruttiva del vantaggio della Religione, e dello Stato*. Dunque la Legge del Celibato Ecclesiastico non è *contraria ai diritti della natura, opposta alla morale di* Gesù Cristo, *e distruttiva del vantaggio della Religione, e dello Stato*, come sostengono gli Eretici Protestanti, e con essi il nostro Anonimo.

CCCCLXXXVI. E vaglia il vero per qual ragione la Legge dell' Ecclesiastico Celibato si pretende contraria ai diritti della natura? Perchè toglie all' uomo la libertà di stringersi dipoi in matrimonio, o di usarne, se, vivente la moglie, di consenso della medesima è promosso al Suddiaconato? Ma, se la Legge del sacro Celibato per la divisata ragione ai diritti della natura è contraria, lo saranno egualmente le Leggi divine, che vietano ad un coniuge di passare ad altre nozze, vivendo l' altro, e obbligano alla osser-

„ so, come nel Concilio di Nicea, che fu „ la prima assemblea della Chiesa ne' tempi di pace, tenuto nel quarto secolo, „ allorchè la tradizione Appostolica era più „ vivamente impressa nel cuor de' fedeli, „ non siasi voluto stabilire ciò, che ne' „ tempi a noi più vicini, allorchè si celebrò il Concilio di Trento, fu poi solennemente risoluto,„ risponde Ramours „ Sappiate però, che 57. di que' PP. non „ aderirono alla legge del Celibato. „ Se costui abbia di pianta inventata cotesta bugia, o se abbiala copiata da qualche Storico o poco informato del fatto, o maligno, non lo so. So, che lo stesso Paolo Sarpi racconta, che la Legge del Celibato non incontrò opposizione, ma che cinquantasette contradissero all'annulazione dei Matrimonii clandestini. Conciosiacchè *lib.* VIII. *dell' Historia del Concilio di Trento pag.* 764. ei scrive: „ Finiti li voti sopra gli Anatematismi, furono proposti due articoli, „ uno se era spediente promuover persone maritate agli Ordini sacri, l' altro l'irritatione de Matrimonii clandestini. Fu „ dato il voto brevemente da tutti li Padri sopra il primo articolo, concordemente alla negativa senza metterci alcuna difficoltà: & l' Arcivercovo di Praga „ & il vescovo di cinque Chiese, che procuravano il parlarne più pensatamente, „ a pena furono uditi. Non cosi passò la „ materia de' Clandestini, ma furono centrentasei, che approvarono l'annullazione, cinquantasette che contradissero, & „ dieci che non volsero dichiararsi. „ Vedi il Cardinale Pallavicino *Istoria del Concilio di Trento lib.* XXIII. *cap.* IX. *num.* 6.

(7) *Concil. Trident. Sess.* XXIV. *de Sacramento Matrimonii can.* IX. *Collect. Concil. tom.* XX. *col.* 151. „ Si quis dixerit, clericos „ in sacris ordinibus constitutos, vel regulares, castitatem solemniter professos, „ posse matrimonium contrahere, contractumque validum esse, non obstante lege ecclesiastica, vel voto; & oppositum „ nihil aliud esse, quam damnare matrimonium, posseque omnes contrahere matrimonium qui non sentiunt se castitatis, etiamsi eam voverint, habere donum, „ anathema sit; cum Deus id recte petentibus non deneget, nec patiatur nos supra id quod possumus tentari. „

Digitized by Google

servanza dei voti, e similmente le Leggi umane, che soggèttano ai doveri proprii di qualunque professione coloro eziandio, che volontariamente l' abbracciano, perchè rendono illecito l' uso della naturale libertà, di cui uno godeva prima di stringersi in matrimonio, di fare a Dio una spontanea deliberata promessa di una cosa lecita, e migliore, e d' impegnarsi nel servigio della Repubblica in qualità di Giudice, di Avvocato, di Soldato, e simili. Che se da nessuno riprovar si possono, come contrarie ai diritti della natura, le mentovate Leggi, benchè soggettino l' uomo ad obbligazioni, dalle quali prima egli era naturalmente libero, perchè libero fu il matrimonio con questa, o con quella persona celebrato, libero il voto, libera la scelta della tale, o tale professione, con qual fronte si ardisce tradurre come contraria ai diritti della natura, la Legge del Celibato sacro, non imponendosi ella se non a chi liberamente elegge uno stato, a cui sa essere annesso l' obbligo di una perfetta continenza? Imperocchè il Vescovo avanti di ordinare a Suddiaconi i Chierici Secolari gli esorta (1) a riflettere maturamente al peso, che in quel giorno essi spontaneamente bramano addossarsi; rammenta loro, che eglino tuttora hanno piena libertà di eleggere lo stato conjugale, ma che ricevuto quell' Ordine non potranno più lecitamente ritirarsi dal proponimento preso, ma per sempre dovranno servire a Dio, ed alla Chiesa, e col divino ajuto osservare la castità; inculca ai medesimi di pensarvi, finchè sono a tempo, e conchiude con invitarli ad accostarsi a lui nel nome del Signore, ogni qualvolta a loro aggradi di perseverare nella santa determinazione, e gli stessi dopo una tale intimazione presentandosi per essere ordinati, col fatto proprio dichiarano, e promettono tacitamente, ma perfettamente a Dio, ed alla Chiesa di volere in avvenire perpetuamente menare una vita celibe, e pura. Quindi mancando essi alla solenne promessa fatta al Signore, saranno sacrilegamente perfidi, adempiendola leali: colla perfidia violaranno la Legge stessa di natura, e colla lealtà opereranno conformemente ai dettami invariabili della medesima Legge nella nostra mente scolpiti. No, dice benissimo a questo proposito l' Abate (2) Gauchat, „ un giogo affatto libero „ non può giammai essere ingiusto, poichè suppone la nostra volontà. Se „ la Chiesa imponesse la continenza nel battesimo, vi sarebbe una specie „ d' ingiustizia a costringere ad una pratica penosa, senza consultar la scel„ ta: ma essa non la propone che a quei, che vogliono abbracciarla. Espone la „ santità, ed il vincolo immutabile de' voti, e vieta ancora di farli senza „ una intera libertà. Un tal metodo non è egli conforme alla più rigoro„ sa equità? „

CCCCLXXXVII. Un

(1) *Pontifical. Rom. part.* 1. *tit. De Ordinatione Subdiaconi*: „ Filii dilectissimi ad „ Sacrum Subdiaconatus Ordinem promo„ vendi, iterum atque iterum considerare „ debetis attente, quod onus hodie ultro „ appetitis. Hactenus enim liberi estis; li„ cetque vobis pro arbitrio ad secularia vo„ ta transire: quod si hunc ordinem su„ sceperitis, amplius non licebit a propo„ sito resilire; sed Deo, cui servire re„ gnare est, perpetuo famulari, & casti„ tatem, illo adjuvante, servare oportebit, „ atque in Ecclesiæ ministerio semper esse „ mancipatos. Proinde dum tempus est cogi„ tate, & si in sancto proposito perseve„ rare placet, in nomine Domini, huc ac„ cedite. „

(2) Gauchat *Lettera* XVII. *quinta sulle Lettere Giudaiche vol.* II. *part.* 1. *pag.* 168. *seg.*

Digitized by Google

CCCCLXXXVII. Un puerile sofisma è altresì l'argomento, con cui l' Anonimo ha follemente preteso di provare, che la Legge dell' Ecclesiastico Celibato *si oppone alla morale di G. C.*, tortamente al solito raziocinando in tal guisa: „ Siccome la legge, che proibisse il possesso, e la „ proprietà dei beni sarebbe certamente contraria alla morale di G. C. non „ ostante che il rinunciarvi ci possa rendere più perfetti, così il comandar- „ si il celibato si oppone al sistema del Vangelo, malgrado che la profes- „ sione volontaria della castità sia uno stimolo alla maggior perfezione. „ Imperocchè condonando alla imperizia del Discorsivo Riflessionista l'inesattezza dell' espressioni, *ci possa rendere più perfetti, e sia uno stimolo alla maggior perfezione*, quando ogni persona istruita negli elementi della nostra Santa Religioue sa, ed egli stesso poco prima aveva dichiarato di (2) sapere, che la perfezione della vita spirituale consiste nella carità, che questa carità relativamente allo stato della vita presente altra è di precisa necessità per salvarsi, altra è di consiglio, e che i consigli Evangelici sono strada, e non stimolo, per arrivare a quella perfezione, che non si esige da tutti, benchè a tutti se ne proponga l' acquisto: e senza entrare a discutere, se rinunziando effettivamente tutti gl' individui di una Civile Società al possesso, ed alla proprietà di tutti i beni, la Società stessa passo (3) passo si distruggerebbe, mancando la cura di coltivare i fondi, l' impegno in un lontano commercio per vendere i generi, in una parola sconvolgendosi le arti, le scienze, il foro, le pubbliche cariche, e per tal motivo la Legge, che proibisse il possesso, e la proprietà dei beni sarebbe contraria alla morale di G. C., che venne a migliorare, e perfezionare il sistema delle Civili Società, chi non vede l' essenziale divario, che passa fra la ideata Legge di efficace rinunzia al possesso, ed alla proprietà di tutti i beni, e la Legge dell' Ecclesiastico Celibato? Quella nella teoria dell' Anonimo avrebbe per base una decisione eretica, cioè, „ che colui (4) che „ da dovero non rinuncia al possesso, ed alla proprietà di tutti i suoi be- „ ni non può entrare nel Regno di Dio: „ dottrina manifestamente contraddetta dalla divina Scrittura, e perciò dalla Chiesa meritamente riprovata come eretica in quei fanatici, che superbamente si arrogarono il nome di Apostolici, e nei loro seguaci (§. CCCXXXVIII.): questa principalmente si fonda su la purezza di animo, e il disimpegno dalle cure del secolo, che necessariamente si ricercano per esercitare colla dovuta decenza, e speditezza le funzioni del sacro Ministero. Quella comprenderebbe tutti gl' individui delle Società Civili, che professassero la Cristiana Religione, questa non ne

(1) *Riflessioni pag.* 18. *seg.*
(2) Ivi *pag.* 16.
(3) Ivi *pag.* 15. „ Se per acquistare il „ Regno di Dio fosse necessaria una effi- „ cace rinunzia al possesso, ed alla proprie- „ tà di tutti i beni, le società civili sa- „ rebbero passo passo distrutte. Chi avreb- „ be più cura di coltivare i suoi fondi? Chi „ vorrebbe impegnarsi in un commercio „ lontano per vendere i suoi generi? In „ una parola le arti, le scienze, il foro, le „ pubbliche cariche, tutto sarebbe scon- „ volto. Or come mai potrebbe dirsi que- „ sta massima derivata dalla morale di G. „ C., quando noi sappiamo, che Cristo „ venne a migliorare, e perfezionare il „ sistema delle civili società? Dovrebbe „ dunque conchiudersi che questa *regola* „ *si oppone alla morale di G. C.* „
(4) Ivi *pag.* 14.

Digitized by Google

ne abbraccia che pochissimi riguardo al numero dei Laici, e dei Chierici, che non ricevono gli Ordini sacri. Quella non presupporebbe la libera elezione di soggettarvisi, come la presuppone questa. Con qual Logica adunque, eccettuatane quella del Discorsivo Riflessionista, la quale insegna la regola non di rettamente, ma di tortamente raziocinare, argomentar si può, come egli argomenta: La legge, che proibisse il possesso, e la proprietà dei beni, sarebbe certamente contraria alla morale di G. C., dunque il comandare il celibato a chi vuole essere ordinato Suddiacono si oppone al sistema del Vangelo? Massimamente costando dalla esperienza di assai più che di dieciotto secoli, che la Legge del sacro Celibato non ha distrutto le Civili Società, come si vuole, che avrebbele passo passo distrutte la Legge proibitrice del possesso, e della proprietà di tutti i beni. Ho detto costare dalla esperienza di assai più che di dieciotto secoli, che la Legge del sacro Celibato non ha distrutto passo passo le Civili Società, perchè di tal Legge esistono esempj molto prima della venuta di G. C. nel Mondo nei Ministri delle false divinità del (5) Paganesimo, e singolarmente nelle Vergini Vestali per tutto il tempo, in cui elleno al servigio del Tempio di Vesta erano (6) addette, cioè per lo spazio di anni 30., nel quale non si permetteva loro di contrarre Matrimonio, e se violavano la verginità a quella finta Dea consacrata, punite erano coll' estremo supplizio. Ho soggiunto, come si vuole, che avrebbele passo passo distrutte la Legge proibitrice del possesso, e della proprietà di tutti i beni, perchè come a chiunque ha letto la Storia Filosofica, è abbastanza noto, Socrate (7) fu di avviso, che la comunità dei beni, anzichè preparare le rovine di una Civile Società, giovarebbe a mantenerla; Aristotele nel libro (8) stesso, in cui rigetta questo sentimento di Socrate, attesta, che in alcune Società Civili i fondi erano proprii, ma comuni i frutti, ed in altre comuni i fondi e comunemente coltivati, e i frutti divideansi per l' uso proprio; e non solamente Grisostomo (9) Javello, ma eziandio Cristiano (10) Wolfio ammette,

(5) Zaccaria *Dissertazione sul Celibato tralle Nazioni prima di Gesù Cristo* premessa alla *Storia Polemica del Celibato sacro*.

(6) *Philippus Trenta Urbanar. Quæst. lib.* II. *Dissert.* IV. *De Vesta, & Vestalibus*.

(7) *Plato De Republica lib.* V. *Operum ejusd. edit. Henrici Stephani* 1578. *tom.* II. *pag.* 471. *seq.*; e *De legibus lib.* V. *tom. eod. pag.* 739.

(8) *Aristoteles De Republica lib.* II. *cap.* V. *Operum ejusd. edit. Paris. MDCLIIII. tom.* III. *pag.* 421. *seq.* „ Sequitur deinceps ut „ de civium bonis ac facultatibus rei „ familiaris videamus quomodo eas constitui oporteat iis, qui optima reipublicæ administratione usuri sunt, utrum „ communes necne. Possit autem hæc aliquis etiam seorsum ab iis, quæ sunt „ de liberis, & uxoribus lege Socratis sancita, considerare: ea dico, quæ ad facultates, & fortunas pertinent: utrum „ etiamsi propria & separata sint illa de „ uxoribus, & liberis, quemadmodum „ nunc sunt apud omnes, possessiones, & „ usumfructum communes esse melius sit, „ verbi gratia, agros, & fundos seorsum „ possideri, fructus autem in commune collatos consumi, (quod nonnullæ nationes faciunt,) an contra agros quidem „ esse communes, & arari communiter, „ fructus autem dividi ad proprios cujusque usus, (dicuntur autem nonnulli barbari etiam hoc modo inter se res communicare) an & fundos, & fructus esse „ communes. „

(9) *Chrysostomus Javellus Oeconomiæ Christianæ tract.* VI. *cap.* II. *Operum ejusd. edit. Lugdani MDLXVIII. tom.* II. *pag.* 755. *seq.*

(10) *Christianus Wolfius Jur. Naturæ me-*

Digitized by Google

te, che un Popolo animato dallo spirito di carità, come lo furono i primi Fedeli di Gerosolima, mantener si potrebbe colla perfetta comunanza dei beni, e intanto riprova come vani i consigli di coloro, i quali vorrebbero ristabilire fra gli uomini la comunità dei beni, tolto affatto il possesso, e la proprietà dei medesimi, in quanto un tal sistema allo stato presente del genere umano non conviene, perchè la carità, quantunque a tutti comandata dalla Legge di natura, è molto rara in questa terra.

CCCCLXXXVIII. A quanto finora è stato da noi rilevato aggiungasi, che per confessione del nostro medesimo Anonimo e nel Discorso (1) Istorico-Politico, e nelle Riflessioni (2) sullo stesso Discorso, il Celibato è uno stato di maggior perfezione. Ora io domando, qual dettato della Legge di natura, e qual precetto del Vangelo vieti alla Chiesa di obbligare quelli, che bramano di essere promossi agli Ordini sacri, ad uno stato di maggior perfezione? Nessuno. Anzi all' opposto dalla retta ragione (3) apprendiamo, che l' esercizio delle funzioni del sacro Ministero la richiede, e Gesù intimando ai suoi discepoli, che esser dovevano sale (4) della terra, e luce del Mondo, che risplendesse alla presenza degli uomini, affinchè vedessero le loro buone operazioni, e glorificassero il loro padre, che è in Cielo, ab-

thodo scientifica pertractati part. II. *cap.* 1. §. 75. *edit. Francofurti, & Lipsiæ sed Venet. MDCCLXIV., pag.* 30. *seq., &* §. 77. *pag.* 32. *seq.*

(1) *Discorso Istorico-Politico pag.* 111., ma „ 74. Quelli che fecero voto di castità, e vissero soli, furono detti *Monaci*, e questo fu lo stato di maggior perfezione: tuttavia essendo i Monaci venuti in soccorso dei preti, e chiamati anch'essi alla cura pastorale debbono nello stato presente considerarsi molto diversamente da quello che l'antico loro nome potrebbe indicare. „

(2) *Riflessioni. pag.* 18. „ L' Autore (*del Discorso Istorico-Politico*) dice, *che la legge del celibato si oppone alla morale di G. C.*, non già la professione volontaria del celibato medesimo: lo che poi Egli chiaramente dimostra avvertendo, che il celibato è uno stato di somma perfezione. „

(3) Con questa scorta anchè i popoli dediti alla Idolatria riputarono indecente, che offerissero sacrifizio, o vi assistessero coloro, i quali nella precedente notte avevano avuto carnale commercio colle mogli, come si ricava da Tibullo *lib.* II. *Eleg.* 1. *edit. Paris. ad usum Delphini MDCLXXXI. pag.* 257.

„ Vos quoque abesse procul jubeo (discedite ab aris.)

„ Queis tulit hesterna gaudia nocte Venus,

e da Giovenale *Satyr.* VI. *edit. Lugdun.* 1549. *pag.* 16.

„ Ille petit veniam quoties non abstinet uxor

„ Concubitu sacris, observandisque diebus.

Altri passi, che provano lo stesso, riferiti sono dai mentovati Francesco Antonio Zaccaria nella *Dissertazione previa alla Storia del Celibato Sacro pag.* 8. *seg.*, e da Filippo Trenta *Vrbanar. Quest. lib.* III. *Dissert.* VI. *num.* 13. Vedi anchè la nota 12. al secondo dei due trascritti versi di Tibullo *edit. & pag. cit.* Ciò dovrebbe far arrossire tutti i nostri Anticelibatarj, se non avessero affatto perduta la verecondia.

(4) *Matthæi cap.* V. *ver.* 13. *seqq.* „ Vos estis sal terræ. Quod si sal evanuerit, in quo salietur? Ad nihilum valet ultra, nisi ut mittatur foras, & conclucetur ab hominibus. Vos estis lux mundi. Non potest civitas abscondi supra montem posita. Neque accendunt lucernam, & ponunt eam sub modio, sed super candelabrum ut luceat omnibus, qui in domo sunt. Sic luceat lux vestra coram hominibus: ut videant opera vestra bona, & glorificent patrem vestrum, qui in cœlis est. „

Digitized by Google

bastanza dichiarò di volere nei banditori della sua Fede, e nei Ministri della sua Chiesa una sublime virtù. Quindi la Legge del Celibato ponendoli in uno stato di maggior perfezione, e rendendoli più idonei, e spediti all' adempimento dei proprii doveri verso Dio, verso gli uomini, verso loro stessi colla quotidiana offerta del divino sacrifizio, coll' amministrazione dei Sacramenti, con l' assiduo esercizio della preghiera, collo studio delle sacre lettere, colla esemplare edificazione, e colla istruzione, non è opposta, ma conforme ai dettami della ragionevole natura, ed alle massime del Vangelo, nè distrugge, ma promove il vantaggio non meno della Religione, che dello Stato. Imperocchè la sussistenza, e felicità di uno Stato principalmente dipende dalla teoria, e dalla pratica della Religione, e la teoria, e pratica della Religione nel Popolo si mantiene in vigore, o decade a misura della fedeltà, o negligenza dei Ministri della Religione in corrispondere agli obblighi della loro professione. „ Il mio popolo, *dice il Signore per* „ *bocca d'* (5) *Isaia* è stato condotto in schiavitù, perchè non ha avuto la scienza „ delle cose necessarie per viver bene, qual scienza avrebbe certamente avuto, se i Sacerdoti, dalla cui bocca il Popolo stesso apprendere (6) la doveva, non avessero trascurato d' istruirlo. E altrove deplorando la generale corrutela degli abitanti di Gerusalemme, ne ripete l' origine dalla scandalosa vita dei sacri Ministri, dicendo: „ In (7) quel giorno il Signore „ degli eserciti sarà corona di gloria, e ghirlanda di letitia alle reliquie del „ popol suo: e sarà spirito di giustizia per colui, che siede per far giusti- „ zia, e fortezza a quelli, che tornano dalla guerra. Ma questi ancora han „ perduto l' intelletto per troppo bere, e per l' ubbriachezza sono usciti di „ strada. Il Sacerdote, ed il Profeta han perduto l' intelletto per l' ubbria- „ chezza, sono dominati dal vino, l' ubbriachezza li fece uscire di strada, „ non vogliono saper nulla de' Profeti, non conoscono giustizia. Perocchè le „ mense tutte sono piene di reciticci, e di sporcizie, sicchè nessun luogo „ vi resti netto. A chi darà l' intelligenza delle cose udite? „ Essendo dunque la professione del Celibato tanto propria dei sacri Ministri della nostra Santa Religione, maraviglia non è, che la Chiesa universale dallo Spirito Santo assistita, e diretta fino dai primi tempi abbia ad essi prescritta la perfetta continenza, e che la Chiesa (8) Latina, se per una prudente economia ha tollerato, e tollera nella Chiesa Greca la novità approvata dai Vescovi di

(5) *Isajæ cap.* V. *ver.* 13. „ Propterea captivus ductus est populus meus, quia „ non habuit scientiam. „

(6) *Malachiæ cap.* II. *ver.* 7. „ Labia ... „ sacerdotis custodient scientiam, & legem requirent ex ore ejus, quia Angelus Domini exercituum est. „

(7) *Isajæ cap.* XXVIII. *ver.* 5. *seqq.* „ In „ die illa erit Dominus exercituum corona gloriæ, & sertum exultationis residuo populi sui: & spiritus judicii sedenti super judicium, & fortitudo revertentibus de bello ad portam. Verum „ hi quoque præ vino nescierunt, & præ „ ebrietate erraverunt: sacerdos, & propheta nescierunt præ ebrietate, absorpti sunt a vino, erraverunt in ebrietate, nescierunt videntem, ignoraverunt „ judicium. Omnes enim mensæ repletæ „ sunt vomitus sordiumque, ita ut non „ esset ultra locus. Quem docebit scientiam? & quem intelligere faciet auditum? „

(8) Zaccaria *Storia del Celibato Sacro lib.* I. *cap.* X. *pag.* 173. *segg.*

Digitized by Google

di Trullo di concedere ai predetti Ministri l' uso delle mogli legittimamente pigliate prima di essere promossi agli Ordini sacri, è stata sempre, ed è tuttora costante in sostenere circa questo ramo di disciplina le antiche sue determinazioni.

CCCCLXXXIX. Ma dalla osservanza della Legge del Celibato, dice il nostro (1) Anonimo, cominciò la serie dei disordini, e lo stato Chiericale andò sempre decadendo dalla opinione dei Popoli. Il divieto delle mogli fece introdurre nel ceto dei Chierici l' uso del concubinato, ed esclusi i Chierici dal diritto delle mogli, e delle concubine, „ non trovarono mezzo „ per soddisfare al bisogno naturale, se non che la pratica di quelle diso- „ neste usanze, che tanto torto recano ai diritti della umanità. Frequenti „ divennero gli adulterj, e l' onestà delle famiglie restò continuamente es- „ posta alle insidie di coloro, dai quali tutt' altro attender dovea per la „ Santità del ministero. I Tribunali Ecclesiastici furono continuamente occu- „ pati nelle querele contro l' onestà dei ministri del Santuario, ed un' aria „ di rilasciatezza si sparse nella Casa del Signore, che fu profanata di tem- „ po in tempo colla pratica dei più scandalosi eccessi. Scrisse (2) *Niccolò* „ *di Clemangis*, che fu il più famoso, e più dotto Teologo nel tempo del „ Concilio di Costanza: *Io taccio le fornicazioni, e gli adulterj (dei Chie-* „ *rici), e coloro, che sono esenti da simili eccessi, sì veggono notati coll'* „ *odioso titolo d' impotenti, o di sodomiti. Finalmente i laici sono persuasi,* „ *che non v' ha fra i chierici alcuno, che sia celibe, e perciò non vogliono as-* „ *solutamente ricever i parrochi, se non portano seco la concubina, poichè non* „ *possono altrimenti provvedere all' onore delle proprie mogli, le quali anche* „ *con questa cautela sono poco sicure*. Presso gli Svizzeri fin a' tempi di Zuin- „ glio, vale a dire nel decimo sesto secolo, i paesani non vollero i Preti „ senza le concubine, perchè altrimenti rimaneva sicuramente esposta alle „ insidie dei chierici l' onestà delle loro mogli, e figliuole. Sarebbe (3) „ dunque desiderabile l' abolizione di una legge opposta ai primitivi titoli „ dell' umanità, e direttamente contraria alla vera felicità religiosa, e civi- „ le. Verrebbe certamente minorato un immenso numero di *bastardi*, che „ portano in eredità la propria ignominia, e quella dei Padri con infinito „ discapito della popolazione. Sarebbero ampliati i confini di quei grati, „ e naturali piaceri, che recano i dolci nomi di figlio, e di padre; i rap- „ porti, d' onde derivano le grazie innocenti della vita, i doveri più stabi- „ bili della Società, e i più sacri ligami della Religione rimessi si vedreb- „ bero nell' antico loro splendore, ed una nuova forza acquisterebbe quella „ dolce illusione, che indebolisce l' orror della Tomba, prolunga la nostra „ esistenza nei secoli futuri, e rende animate le molle dell' industria nazio- „ nale, che costituisce la forza fisica di qualunque società. Finalmente se i „ fatti così di passaggio accennati ci assicurano, che la decadenza, in cui

(1) *Discorso Istorico-Politico pag.* 70. *segg.* (Ragionam. Prelim. §. XXXVI.)

(2) *Riflessioni sul Discorso Istorico-Politico pag.* 25. *seg.*

(3) *Discorso Istorico - Politico pag.* 75. *seg.*

Digitized by Google

„ oggi ritrovasi il potere Chiericale, fu preparata passo passo dalla legge „ del Celibato, anche un giusto fine di politica umana dovrebbe suggerirne „ l' abolizione per procurare il risorgimento, se non del potere, almeno „ del decoro Sacerdotale. Papa *PIO II.* diceva (4) sempre, *che il matrimo-* „ *nio per buona ragione fu levato dalla Chiesa Occidentale ai Preti; ma per* „ *ragione più potente conveniva renderglielo*. Egli è (5) vero, che nell' ul- „ timo generale Concilio i Principi temporali promossero lo stabilimento di „ questa legge; ma sarà vero altresì, che le circostanze dei tempi, la di- „ versa disposizione degli affari han potuto presentare qualche apparente „ vantaggio, che le vicende posteriori dimostrarono insussistente, e danno- „ so. Questo è il solito carattere di tutte le leggi della politica, e della „ Religione: i bisogni della Republica suggeriscono nuovi mezzi, anche di- „ rettamente opposti alle antiche osservanze: ed è un (6) dovere di coloro, „ che reggono i popoli, di esaminare lo stato, in cui sono i disordini, e „ prendere gli spedienti, che tendono a ripararvi. Il clero secolare, e re- „ golare osserva con religiosità la legge, di cui parliamo? Vi è lo spirito „ della carità fraterna nelle famiglie Religiose? Vi sono molti scandali nati „ dalla incontinenza chiericale? Le scienze sono ben coltivate presso il ceto „ Sacerdotale? Ecco la maggior parte delle notizie, necessarie per azzarda- „ re un sentimento, „ circa il doversi ritenere, o abolire dai Principi Cat- tolici nei loro Stati la Legge dell' Ecclesiastico Celibato.

CCCCXC. Il nostro Anonimo ha perorato la causa di coloro, che abolita, vorrebbero assolutamente la detta Legge, o perchè si pentono di essersivi quantunque spontaneamente, e liberamente soggettati, o perchè di buon occhio veder non possono praticata da altri una virtù alla sensualità loro tanto contraria, ma l' ha perorata colla mente alterata dalla veemente passione per quei grati, e naturali piaceri, che recano i dolci nomi di figlio, e di padre carnale. Ora un disordinato affetto accieca la ragione: onde l' uomo non è in grado di rettamente giudicare massime dell' oggetto della predominante sua passione. Essendo pertanto il nostro Anonimo si spasimante pel Matrimonio degli Ecclesiastici, e tanto nemico della perfetta continenza, che vorrebbe vederla bandita perfino dai Monastici recinti in quelli, che sono venuti in soccorso dei Preti, e chiamati anch' essi alla cura (1) pastorale, quindi è nato, che nelle sue Arringhe contro la Legge del sacro Celibato egli ha avanzato tante proposizioni falsissime, ed assurdissime, ha allegato testimonianze, che o non giovano, o pregiudicano alla sua causa, ed ha dato per incontrastabili prove della necessità, ovvero convenienza di annullare la predetta Legge, argomenti vanissimi, ed inefficacissimi.

CCCCXCI. In

(4) *Riflessioni sul Discorso Istorico-Politico pag.* 24.

(5) *Discorso Istorico - Politico pag.* 76. *seg.*

(6) *Riflessioni sul Discorso Istorico-Politico pag.* 39.

(1) *Discorso Istorico - Politico pag.* 74., ma per errore di stampa 111. (Ragionam. Prelim. §. XXXVII.)

Digitized by Google

CCCCXCI. In fatti 1. L'osservanza della Legge del Celibato preservò mai sempre chi fedelmente la custodì da tutti i disordini, e da tutte le macchie, che imbrattar possono la castità, e conciliò al Clero presso i Popoli maggior stima, e venerazione. 2. I Chierici, i quali a Dio promessa avevano perfetta continenza, si erano liberamente spogliati di qualunque diritto al matrimonio, e alle funzioni conjugali. Onde lecito ad essi non era o di prender moglie, o di usare del matrimonio dianzi legittimamente contratto, o di tener concubine, e molto meno di abbandonarsi alla pratica di quelle disoneste usanze, che tanto torto recano ai diritti della umanità: eccessi, nei quali se molti del Clero, massimamente in alcuni secoli, pur troppo caddero, fu perchè trascurarono di castigare il loro corpo, ad imitazione dell' Apostolo delle Genti S. (1) Paolo, e di domandare umilmente, ed istantemente il dono di continenza, che il Signore non nega a chi nella debita maniera lo (2) chiede. 3. La Legge del Celibato s' impone unicamente a chi vuole soggettarvisi, nè l'uomo col soggettarvisi offende i primitivi titoli della umanità, altrimenti ai primitivi titoli della umanità si opporrebbe il consiglio di perfetta continenza dato da Cristo Signor nostro, e contro i suddetti titoli operato avrebbero la Vergine Maria, S. Giovanni Battista, e Cristo stesso, e tanti, e tante, che ne imitarono l' esempio, non stringendosi in matrimonio, e non usandone per la propagazione del genere umano: bestemmie, che ascoltar non si possono senza orrore: siccome senza la più alta indegnazione udir non si può tacciare la divisata Legge di diretta contrarietà alla vera felicità religiosa, e civile; mostrando la ragione, e l' esperienza i grandissimi vantaggi, che dalla vita celibe dei sacri Ministri la Chiesa, e lo Stato riportano. 4. Il gran masso del potere Chiericale, giusta il nostro Anonimo, formato fu dopo la venuta di Alboino in (3) Italia, e a rassodarlo contribuirono Niccolò II., e S. Gregorio VII., e solo certamente nel secolo ottavo i Romani Pontefici ottennero la temporale Sovranità di Roma, e del suo Ducato, e poscia di altre Città, e Provincie. Ora molti secoli prima dell' ottavo, anche per confessione di quei Teologi, che negano aver gli Apostoli ingiunto ai sacri Ministri l' obbligo di perfetta (4) continenza, la Legge dell' Ecclesiastico Celibato era stata promulgata, ed osservata, e i due mentovati Pontefici con tutto il vigore si adoprarono per rimetterla nell' antico piede, e quantunque nella Chiesa Latina non ne sia stato giammai rallentato il rigore, hanno continuato, e continuano tanti Abati, e Vescovi di Germania, i tre Elettori Ecclesiastici, e i Romani Pontefici a possedere temporali dominj. 5. Al decoro Sacerdotale pregiudicar può la violazione, ma non l' osservanza del Celibato, come quella, che costituendoli in uno stato di maggiore perfezione li rende più rispettabili.

(1) S. Paolo *epist.* 1. *ad Corinth. cap.* IX. *ver.* 27. „ Castigo corpus meum, & in ser- „ vitutem redigo: ne forte cum aliis præ- „ dicaverim, ipse reprobus efficiar.

(2) *Concil. Trident. Sess.* XXIV. *de Matrimonio* can. IX. (§. CCCCLXXXV. not. 7.)

(3) *Discorso Istorico-Politico pag.* 4. *seg.*

(4) Natale di Alessandro *Dissert.* XIX. *in Histor. Eccles. sæc.* IV. *Pop.* III. *Tournely De Sacramento Ordinis quæst. ultim. art.* III. *concl.* 1., e altri.

Digitized by Google

tabili . 6. Nella Storia dell' ultimo generale Concilio non si riferisce , che i Principi temporali promovessero lo stabilimento della Legge, di cui ragioniamo; anzi si racconta, che l' Imperadore Carlo V. nel suo Editto intitolato *Interim*, vale a dire *fra tanto*, permise il Matrimonio dei (5) Preti, finchè il Concilio vi pigliasse quella deliberazione, che più conferisse alla Chiesa; che l' Imperadore Ferdinando fece istanza al (6) Papa per la concessione delle mogli ai Sacerdoti, e che la medesima domanda per i suoi Stati fu avanzata dall' Oratore del Duca di (7) Baviera al Concilio, e il nostro Anonimo Riflessivo sulla fede del Visconti narra, che „ biasimati (8) i Legati „ del Papa dal partito Pontificio, poichè avevano permesso, che si disputas- „ se nel Concilio su l' articolo del matrimonio dei Preti . . . . . si scu- „ savano dicendo, che il Vescovo di Cinque Chiese lo aveva richiesto nel „ nome del Duca di Baviera, e dell' Imperadore, e che la mira di ren- „ dersi favorevole il partito dei Cesarei fu quello, che fece lor credere „ necessario di compiacerli su quell' articolo „ e dal (9) Tuano riporta la rimostranza fatta dai Teologi Cattolici della Germania, e diretta al Papa con lettere di S. M. C., e degli Elettori Ecclesiastici, per indurlo ad accordare il Matrimonio ai Sacerdoti di quelle Provincie. 7. La Chiesa dallo Spirito Santo diretta non si determinò ad esigere da quelli, che desideravano di essere promossi al sacro Ministero, la perfetta continenza per un qualche apparente vantaggio presentato dalle circostanze dei tempi, e dalla proposizione degli affari, che le vicende posteriori dimostrar potessero insussistente, e dannoso, ma per la somma mondezza, e il sommo distacco dalle cure del secolo, che necessariamente si richiedono, affinchè gli Ecclesiastici degnamente esercitino, e fedelmente eseguiscano le funzioni del loro stato. Quindi essendo a tal fondamento appoggiata la predetta Legge, come è stata per lo passato, così lo è al presente, e lo sarà in avvenire giustissima, convenientissima, ed utilissima. E poi quali sono di grazia le vicende posteriori, che abbiano dimostrato insussistente, e dannoso l' apparente vantaggio, che l' Anonimo finge presentato ai Principi temporali dalle circostanze dei tempi, e dalla diversa posizione degli affari, onde essi promovessero lo stabilimento della Legge dell' Ecclesiastico Celibato? Il numero dei bastardi cresciuto all' immenso? Il discapito della popolazione? La decadenza della industria nazionale, che costituisce la forza fisica di qualunque società? I disordini del Clero? Ma queste vicende non le troviamo noi rammentate, ed amplificate e nelle sanguinose declamazioni degli Eretici contro il Celibato al tempo singolarmente del Tridentino Concilio, e nelle Memorie dei Principi Cattolici presentate alla Sede Apostolica, ed allo stesso Sinodo per impetrare la libertà del Matrimonio degli Ecclesiastici nei rispettivi loro dominii? 8. Come abbiamo avvertito (§. XXXVII.) neppure tutte le Leggi disciplinari della Santa nostra Religione sono variabili, e il diritto di cangia-

re

(5) Pallavicino *Istoria del Concilio di Trento lib.* X. *cap.* XVII.

(6) Ivi *lib.* XXII. *cap.* X., e *lib.* XXIV. *cap.* XII.

(7) Ivi *lib.* XVII. *cap.* IV.

(8) *Riflesssioni sul Discorso Istorico-Politico pag.* 12. *seg.*

(9) Ivi *pag.* 32. *segg.*

Digitized by Google

re quelle, che mutabili sono, è proprio, e privativo della Chiesa, e non appartiene in conto alcuno ai Principi temporali, ai quali solamente è lecito di rappresentare ai Superiori Ecclesiastici i disordini, che fossero nati dalla pratica di qualche legge di mera Ecclesiastica istituzione, e attendere le risoluzioni, e farle eseguire, ma non di prendere essi per se gli espedienti, che tendono a riparare ai veri, o supposti inconvenienti. 9. Per fondamento di decidere, se debba, o nò mantenersi nel suo intero vigore la Legge dell' Ecclesiastico Celibato, d' uopo è esaminarne l' intrinseca natura, e non già ricercare, se in questo, o in quello Stato il Clero Secolare, e Regolare l' osservi con religiosità, o se vi sia lo spirito della carità fraterna nelle famiglie Religiose, se vi sieno molti scandali nati dalla incontinenza Chiericale, e se le scienze sieno ben coltivate presso il ceto Sacerdotale. Imperocchè, come insegna S. Tommasso (10) d' Aquino seguitato comunemente dai Teologi, e dai Giuristi, le cagioni di mutare una Legge umana unicamente sono la massima, ed evidentissima utilità, che presenta il nuovo Statuto, o la somma necessità di cambiare l' antica Legge, perchè essa è manifestamente ingiusta, o l' osservanza della medesima è nocevolissima. Colla sicura scorta di questa dottrina, essendo stato, come in altri tempi, così nel decimosesto secolo, massimamente nel Pontificato di Pio IV., ponderato maturamente e in Trento, e in Roma l'articolo dell'Ecclesiastico Celibato, fu concordemente risoluto, che abolire non si doveva il precetto di perfetta continenza imposto ai sacri Ministri, nè permettere ai medesimi il Matrimonio. Conciosiacchè ad evidenza si conobbe 1. Che il suddetto precetto era stato stabilito in sequela della pratica, e della dottrina (11) Apostolica, e da moltissimi Sommi Pontefici, e Concilj confermato, ed inculcato. 2. Che non era ingiusto, non imponendosi se non a quelli, che volontariamente, e liberamente scieglievano di soggettarvisi, nè di peso insopportabile,

(10) *S. Thomas* 1. *part.* II. *quæst. XCVII. art.* II. *in corp.* „ Lex humana intantum recte mutatur, inquantum per ejus mutationem communi utilitati providetur. Habet autem ipsa legis mutatio, quantum in se est, detrimentum quoddam communis salutis, quia ad observantiam legum plurimum valet consuetudo, intantum, quod ea, quæ contra communem consuetudinem fiunt, etiam si sint leviora de se, graviora videntur, unde quando mutatur lex, diminuitur vis constrictiva legis; inquantum tollitur consuetudo: & ideo *nunquam debet mutari lex humana, nisi ex alia parte tantum recompensetur communi saluti, quantum ex ista parte derogatur*. Quod quidem contingit *vel* ex hoc, quod aliqua maxima, & evidentissima utilitas ex novo statuto provenit, *vel* ex eo, quod est maxima necessitas, ex eo, quod lex consueta aut manifestam iniquitatem continet, aut ejus observatio est plurimum nociva: unde dicitur a Jurisperito, quod *in rebus novis constituendis evidens debet esse utilitas, ut recte recedatur ab eo jure, quod diu æquum visum est.* „

(11) *In Responsione ad ea, quæ Consiliarii Electorum, & Principum Imperii reformanda censuerunt in Summo Pontifice, & Sede Apostolica apud Raynaldum in Annalib. Eccles. ad an.* 1565. *num.* II. *tom.* XXXIV. *pag.* 533. „ Quod memorant in abusibus cœlibatum cleri, & quo pacto Sacerdotes eorum uxores ducant, & alios ducere suadeant, res est profecto admiratione digna, quod cœlibatum Sacerdotalem, abusum vocent, cum potius e converso violatio cœlibatus, & illicitus ad conjugium transitus in Sacerdotibus pessimus abusus

bile, essendovi stati, ed essendovi tanti, che fedelmente osservato l'avevano, e l'osservavano. 3. Che ai Ministri del Santuario non mancavano rimedii efficacissimi contro la sfrenata libidine, unica cagione dei disordini, che si esageravano contro una Legge, che li rimoveva, ed impediva, cioè la fuga (12) del consorzio colle femmine, e dell'ozio, la macerazione della carne con i digiuni, e con le veglie, la meditazione delle massime eterne, e la fervorosa preghiera. 4. Che l'eccellenza del divino sacrifizio dell'Altare, l'assiduità della preghiera, la libertà, la purità dello spirito richiedevano una perfetta astinenza da qualunque carnale commercio. 5. Che il Matrimonio, oltrechè non svelleva la radice della incontinenza, come lo davano a vedere gli adulterj dei Laici, di sua natura recava gravissimi, e insuperabili impedimenti all'esatto adempimento dei Sacerdotali doveri. Dunque il nostro Anonimo contro la verità, e contro il buon senso afferma 1. Che dalla osservanza della Legge del Celibato cominciò la serie dei disordini, e lo stato Chiericale andò sempre decadendo dalla opinione dei Popoli. 2. Che il divieto delle mogli fece introdurre nel ceto dei Chierici l'uso del concubinato, ed esclusi i Chierici dal diritto delle mogli, e delle concubine, non trovarono mezzo per soddisfare al bisogno naturale (espressione, che puzza di Epicureismo), se non che la pratica di quelle disoneste usanze, che tanto torto recano ai diritti della umanità. 3. Che la Legge del sacro Celibato è opposta ai primitivi titoli della umanità, e direttamente contraria alla vera felicità religiosa, e civile. 4. Che la decadenza, in cui trovasi oggi il potere Chiericale fu preparata passo passo dalla predetta Legge. 5. Che un giusto fine di politica umana dovrebbe suggerirne l'abolizione per proccurare il risorgimento se non del potere, almeno del decoro Sacerdotale. 6. Che nell'ultimo generale Concilio i Principi temporali promossero lo stabilimento dell'accennata Legge. 7. Che le circostanze dei tempi, e la diversa posizione degli affari poterono presentare qualche apparente vantaggio, che le vicende posteriori dimostrarono insussistente, e dannoso. 8. Che questo è il carattere

„ abusus dici mereatur: etenim Sacerdotes „ non debere uxores ducere testatur Aure- „ lius in Concilio II. Carthaginensi: *Cum*, „ inquit, *quia sic docuerunt Apostoli exem-* „ *plo*, *& ipsa servavit antiquitas nos quo-* „ *que custodiamus*; & paulo ante talis legi- „ tur Canon: *Placet ut presbyteri, & Dia-* „ *coni, vel qui Sacramenta contrectant pu-* „ *dicitiæ custodes ab uxoribus se abstineant*. „ Ex quibus verbis liquet ab Apostolis re- „ ceptam esse hanc traditionem, non ab „ Eclesia noviter inventam .... Syricius „ Papa ante annos mille centum, & qua- „ draginta omnimodam indixit Sacerdotibus „ continentiam *cap. Plurimos dist.* 82. quod „ Innocentius 1., Leo Magnus, & Grego- „ rius Magnus Pontifices approbaverunt, „ & confirmaverunt, & in hunc usque diem „ Latina servavit ubique Ecclesia. Quibus „ satis liquidum esse existimatur, non abu- „ sum esse cœlibatum cleri, a tam San- „ ctis Patribus tanto tempore comproba- „ tum, & ab universa Ecclesia Latina re- „ ceptum, atque observatum. „

(12) *In cad. Respons.* „ Deo consecrati „ alia habent imbecillitatis remedia, utpo- „ te fœminarum consortia devitent, otia „ fugiant, jejuniis, & vigiliis carnem ema- „ cerent, prohibeant sensus externos ab „ illicitis, & præcipue visum, & auditum; „ oculos quidem, ne videant vanitatem, „ parvulos denique, idest carnales cogita- „ tiones allidant ad petram: petra autem „ Christus est: affectus reprimant, Deum „ frequenter, & devote orationibus pul- „ sent. Hæc proculdubio sunt potentissi- „ ma continentiæ remedia in Ecclesiasti- „ cis viris Deo servientibus. „

Digitized by Google

di tutte le Leggi della Politica, e della Religione; i bisogni della Repubblica suggeriscono nuovi mezzi anche direttamente opposti alle antiche osservanze, ed è un dovere di coloro, che reggono i Popoli di esaminare lo stato, in cui sono i disordini, e prendere gli spedienti, che tendono a ripararvi. 9. Che la maggior parte delle notizie necessarie per azzardare un sentimento circa il doversi, o nò abolire la Legge, di cui si parla, sono, se il Clero Secolare, e Regolare l' osserva con religiosità, se vi è lo spirito della carità fraterna nelle famiglie Religiose, se vi sono molti scandali nati dalla incontinenza Chiericale, e se le scienze sono ben coltivate presso il ceto Sacerdotale: come, se non osservandosi con religiosità da alcuni individui del Clero Secolare, e Regolare la continenza, dovesse togliersi la Legge, che la prescrive, e toltala, dovessero inoltre tutti i Preti, e tutti i Monaci chiamati alla cura pastorale obbligarsi a prender moglie, e allora fosse per regnare nelle famiglie Religiose di nuova invenzione lo spirito di carità fraterna, non fossero più da temersi scandali dalla incontinenza Chiericale, e le scienze fossero per essere ben coltivate presso il ceto Sacerdotale.

CCCCXCII. Quantunque però neghiamo appartenere ai Principi temporali il cambiare le Leggi della Ecclesiastica disciplina, che ammettano variazione, accordiamo essere loro dovere prestare il braccio, affinchè si purghi anche il Clero dai disordini, che lo deformassero, giacchè la professione di Chierico, o di Regolare non rende l' uomo impeccabile. Tanto fecero Carlo Magno, e alcuni dei suoi Successori, servendosi dell' opera di quei Giudici straordinarj, che furono chiamati Messi Regali, e, come si accennò (Ragicnam. Prelim. §. LIII. not. 3.), incaricati erano non solamente di emendare le corrutele dei Secolari, ma eziandio la condotta degli Ecclesiastici; motivo per cui a tale impiego si sceglievano Vescovi, e Abati di sperimentata virtù, prudenza e dottrina. Ora se ai giorni nostri destinati fossero Personaggi dello stesso carattere, e delle doti (1) stesse ad esaminare lo stato attuale del Clero tanto Secolare, quanto Regolare dei Regni delle due Sicilie indubitatamente si trovarebbe 1. Che se forse da pochi Ecclesiastici Secolari, o Regolari con tutta la religiosità non si osserva la Legge del celibato, se non vi è lo spirito della carità fraterna in qualche famiglia Religiosa, se vi sono talvolta scandali nati dalla incontinenza Chiericale, e se le scienze non sono ben coltivate in qualche Diocesi presso il ceto Sacerdotale, tutto ciò non deriva dalla divisata (2) Legge. 2. Che dai Romani Pontefi-

(1) Non senza ragione richiediamo nei Personaggi, da cui si volesse far esaminare lo stato attuale del Clero dei nostri Regni, una somma probità congiunta colla prudenza, e colla dottrina, perchè in caso diverso sarebbe da temersi, che una simile deputazione, in vece di produrre la vera riforma del Clero, cooperasse alla distruzione del medesimo, come non di rado in qualche luogo è accaduto, e noi ne potremmo con somma facilità addurre gli esempj, ed uno singolarmente di alcuni Monasterj fatti sopprimere per le false rappresentanze di un Prelato, il quale faceva l' amore ai Codici, e alle rarissime edizioni, che nelle Librerie di quei Conventi esistevano, ma poi non ne ha potuto godere, costretto a distrarre in vita la sua Biblioteca.

(2) Grazie a Dio quanti Ecclesiastici Se-

Digitized by Google

ci, e dai Concilj generali sono state pigliate tutte le misure per impedire tali abusi: onde, perchè dall' uno, è dall' altro Clero con tutta la religiosità si custodisca la Legge del Celibato, vi sia lo spirito della carità fraterna nelle famiglie Religiose, non nascano scandali dalla incontinenza Chiericale, e le scienze si coltivino dal ceto Sacerdotale, basta richiamare l' uno, e l' altro Clero alla fedele osservanza delle Costituzioni Pontificie, e Conciliari sopra la qualità di coloro, che bramano di essere ascritti alla milizia della Chiesa, o di professare vita Religiosa, e di quelli, che si nominano, eleggono, e destinano Pastori dei Popoli, o Superiori dei Monasterj, sulla onestà della vita degli Ecclesiastici non meno Secolari, che Regolari, e sopra i studii, ai quali debbono essi applicarsi, per soddisfare agl' impegni della loro (3) vocazione. 3. Che vera follìa è l' idearsi, che annullando la Legge del Celibato si proccurarebbe il risorgimento del decoro Sacerdotale, come suggerisce la falsa Politica del nostro Anonimo tanto o ignorante, o impudente, che non si vergogna di francamente (4) asserire, che egli non saprebbe decidere con sicurezza, se i disordini prodotti dal Celibato sieno minori del vantaggio, che ne derivò, e in prova di cotesta assurdissima proposizione (5) trascrive (6) un passo di Niccolò di Clemangis celebrato per il più famoso, e più dotto Teologo nel tempo del Concilio di Costanza, ed un passo di una lettera dell' Eresiarca Zuinglio presso l' Eretico Giovanni Sleidano, e nell' Appendice alle sue Riflessioni (7) distesamente riporta uno squarcio del §. XVII. del Decreto dell' Ordine promulgato nella Sessione V. del Concilio Diocesano di Pistoja dell' anno MDCCLXXXVI.

CCCCXCIII. Non speri però egli con tutta la sua franchezza, e con tutti i suoi artifizj di persuadere al Pubblico ciò, che vorrebbe. Chiunque non ha perduto il senno, chiaramente scorge, non essere mai stato, nè poter essere il Celibato l' origine dei disordini, che da esso calunniosamente derivano gli Anticelibatarj. Conciosiacchè ripugna assolutamente, che uno con-

colari, e Regolari, come in tutti gli altri Stati Cattolici, così nei Regni delle due Sicilie non osservano con somma religiosità la Legge del sacro Celibato? In quante famiglie Religiose non regna lo spirito di fraterna carità? Quanti Ecclesiastici dell' uno, e dell' altro Clero non si distinguono in Letteratura? Lo stesso più chiaramente si osserva riandando le memorie dei tempi trascorsi. Dunque i disordini dall' Anonimo per spirito di malignità, e non di zelo affacciati, ed esagerati non nascono dalla Legge del Celibato, ma da altre cagioni, e singolarmente dalle perniciose innovazioni dai nemici della Sede Apostolica, della Chiesa, e del Cattolicismo suggerite.

(3) La cosa parla da se, e non ha bisogno di essere dichiarata. Se si sono introdotti alcuni incovenienti, e disordini nella disciplina dell' uno, e dell' altro Clero, ciò è nato, perchè non si è vegliato, come si doveva sù l' esatta osservanza delle accennate Costituzioni Pontificie, e Conciliari, anzi si è impedito, che vi si vegliasse.

(4) *Riflessioni pag.* 25. al Censorini che dice: „ Ma i disordini prodotti dal celibato „ saranno sempre minori del vantaggio, „ che ne derivò, „ risponde il Ramour: „ Non saprei deciderlo con sicurezza. „

(5) *Pag. cit. seg.*

(6) Dall' *Apologia dell' Istoria Civile di Napoli part.* II. *cap.* XIV. *Opere postume di Pietro Giannone Palmira* MDCCLV. *pag.* 198. *seg.* ha pigliato il nostro Anonimo i versi contro Calisto II. riferiti dal Cujacio, il passo dello Sleidano, ed altre notizie, delle quali si fa bello come di cose sue.

(7) *Pag.* 91. *seg.*

Digitized by Google

conduca vita celibe, e tenga ai finchi la concubina, o si abbandoni a quelle disoneste usanze, che tanto torto recano ai diritti dell' umanità. Quanto poi alle testimonianze dal medesimo Anonimo addotte in prova di quella falsa, e ripugnante proposizione, per conoscere, che non sono efficaci, non altro si ricerca, se non che avvertire 1. Che Niccolò di (1) Clemangis non attesta, che tutti i Chierici fossero rei di fornicazioni, e di adulterj, anzi ne suppone non pochi esenti da simili eccessi, e perciò dalla malignità dei Laici notati coll' odioso titolo d' impotenti, o di sodomiti, nè ripete le sregolatezze dei Chierici incontinenti dal Celibato, nè suggerisce per impedirle, che si accordi il matrimonio ai sacri Ministri, e se avesselo suggerito, il suo parere sarebbe stato con tutta ragione detestato, e rigettato dai Padri di Costanza, i quali non si lasciarono in questo punto smovere nè dalle rappresentanze dell' Imperadore Sigismondo, nè dal sentimento del Cardinale (2) Zabarella, e furono seguitati dai Padri di (3) Basilea, che ben lontani dal secondare le richieste dei Chierici carnali, a cui la Legge del Celibato sembrava un giogo insopportabile, rinnovarono le pene contro gli Ecclesiastici concubinarj di qualunque condizione, e grado essi fossero. 2. Che neppure l' Eresiarca Zuinglio ebbe la temerità di scrivere ai Svizzeri, che generalmente presso loro fino al suo tempo i paesani non vollero i Preti senza le concubine, *perchè altrimenti rimaneva sicuramente esposta alle insi-*

(1) Niccolò di Clemangis *De Præsulibus Simoniacis Oper. ejusd. edit. Lugduni Batavorum* CIↃIↃCXIII. *pag.* 165. *col.* 1. „ Taceo de „ fornicationibus, & adulteriis, a quibus „ qui alieni sunt, probro cæteris, ac ludibrio „ esse solent, spadonesque, aut Sodomitæ „ appellantur. Denique laici usque adeo „ persuasum habent nullos cœlibes esse ut „ in plerisque parrochiis non aliter velint „ Præsbyterum tolerare, nisi concubinam „ habeat, quo vel sic suis sit consultum „ uxoribus, quæ nec sic quidem usque qua- „ que sunt extra periculum. „ Se costoro contenti non erano delle loro concubine, si sarebbero eglino contentati delle legittime mogli? No certamente, se non avessero da Dio ottenuto il dono della contiza conjugale.

(2) Francesco Antonio Zaccaria *Nuova giustificazione del Celibato sacro part.* 1. *Dissert.* II. *cap.* IV. *pag.* 121.

(3) *Concil. Basileense Sess.* XX. *num.* 1. *Collect. Concil. tom.* XVII. *col.* 315. „ Quicum- „ que clericus cujuscumque status, condi- „ tionis, religionis, dignitatis, etiamsi pon- „ tificalis vel alterius præeminentiæ existat, „ qui post hujus constitutionis notitiam, „ quam habere præsumatur per duos men- „ ses post publicationem ejusdem in ec- „ clesiis cathedralibus, quam ipsi diœce- „ sani omnino facere teneantur, postquam „ eadem constitutio ad eorum notitiam „ pervenerit, fuerit publicus concubinarius „ a perceptione fructuum omnium suorum „ beneficiorum trium mensium spatio sit „ ipso facto suspensus, quos suus superior „ in fabricam vel in aliam evidentem ec- „ clesiarum utilitatem, ex quibus hi fructus „ percipiuntur, convertat: nec non & hu- „ jusmodi publicum concubinarium, ut pri- „ mum talem esse innotuerit, mox suus „ superior monere teneatur, ut infra bre- „ vissimum terminum concubinam dimit- „ tat. Quam si non dimiserit, vel dimis- „ sam aut aliam publice resumpserit, ju- „ bet hæc sancta synodus ut ipsum suis „ omnibus beneficiis omnino privet. Et „ nihilo minus hi publici concubinarii, us- „ quequo cum eis per suos superiores post „ ipsarum concubinarum dimissionem, ma- „ nifestamque vitæ emendationem fuerit di- „ spensatum, ad susceptionem quorum- „ cumque bonorum, dignitatum, benefi- „ ciorum vel officiorum sint inhabiles. „ Qui si post dispensationem recidivo vo- „ mitu ad hujusmodi publicum concubina- „ tum redierint, sine spe alicujus dispensa- „ tionis ad prædicta sint prorsus inhabiles. „ Quod

Digitized by Google

die dei Chierici l'onestà delle loro mogli, e figliuole, ma scrisse (4) unicamente, che in alcuni paesi della Svizzera vi era il costume, che quando ricevevano un nuovo Ministro della Chiesa, gli ordinavano di avere una concubina, affinchè non tentasse l'altrui pudicizia, e lo scrisse per indurre i Svizzeri a non molestare i Sacerdoti ammogliati: argomento manifesto, che ancora in quel tempo comunemente dai Svizzeri si riguardavano con orrore tali nozze. E in realtà sappiamo dal Ruchat, (5) che avendo Baldassare Trachsel Curato di Art nel Cantone di Schwitz sfacciatamente associata al suo talamo una femmina sotto il preteso titolo di consorte, questo atto indegno cagionò scandalo in tutte le Provincie degli Svizzeri, e che dal Governo di Lucerna (6) furono condannati all'esilio il Kilchmayer Canonico di quella Cattedrale per avere avuta l'impudenza di predicare in pubblico contro il Celibato, ed un Prete di Sempach per essersi avanzato a promettere ad una Religiosa di Escheboch di contrarre con essa matrimonio; e dalla Dieta dei Cantoni tenuta a (7) Bade fu fatto carcerare Giovanni Hagner Parroco di Mourg, che aveva preteso di ammogliarsi. 3. Che nel Paragrafo del Decreto Sinodale di Pistoja riferito dall'Anonimo, quasichè confermasse le sue massime, il Celibato (8) non si chiama origine di disordini maggiori del van-

„ Quod si hi, ad quos talis correctio pertinet, eos (ut prædictum est) punire neglexerint, eorum superiores tam in ipsos de neglectu, quam in illos pro concubinatu, modis omnibus digna punitione animadvertant. In conciliis etiam provincialibus, & synodalibus adversus tales punire negligentes, vel de hoc crimine diffamatos, etiam per suspensionem a collatione beneficiorum, vel alia condigna pœna severiter procedatur. Et si hi, quorum destitutio ad summum Pontificem spectat, per concilia provincialia aut suos superiores propter publicum concubinatum reperiantur privatione digni, statim cum processu inquisitionis ipsi summo Pontifici deferantur. Eadem diligentia & inquisitio in quibuscumque capitulis generalibus, & provincialibus quoad suos servetur, pœnis aliis contra prædictos & alios non publicos concubinarios statutis in suo robore permansuris. Publici autem intelligendi sunt non solum hi, quorum concubinatus per sententiam, aut confessionem in jure factam, seu per rei evidentiam, quæ nulla possit tergiversatione celari, notorius est, sed qui mulierem de incontinentia suspectam, & infamatam tenet, & per suum superiorem admonitus ipsam cum effectu non dimittit. „

(4) *Joan. Sleidani De statu Religionis, & Reipublicæ Carolo Quinto Cæsare Commentar. Argentorati MDLVI. fol.* 33. „ Helvetios monet (*Zuinglius*) ne veræ doctrinæ cursum impediant, neque sacerdotibus maritis ullam faciant molestiam: cœlibatus enim præceptum, authorem habere Sathanam, nonnullis in ipsorum pagis hunc esse morem, quum novum quempiam ecclesiæ ministrum recipiunt, ut jubeant eum habere concubinam, ne pudicitiam alienam tentet: eam consuetudinem rideri quidem a multis, verum prudenter esse receptam, ut quidem eo tempore, & in illis doctrinæ tenebris atque depravatione: quod autem illi de concubinis tunc fecerint, idem nunc esse de legitimis uxoribus instituendum ubique. „

(5) *Ruchat Histoire de la Reformation de la Suisse tom.* I. *liv.* I. *num.* IX. *pag.* 74. *Geneve* MDCCXXVII.

(6) Ivi *num.* XII. *pag.* 109. *seg.*

(7) Ivi *liv.* II. *num.* IV. *pag.* 192.

(8) Eccone le precise parole. *Atti, e Decreti del Concilio Diocesano di Pistoja dell'anno* MDCCLXXXVI. *Sessione V. Decreto dell'Ordine* §. XVII. *pag.* 173. „ Massimamente poi ciò si dee osservare prima di obbligarli col suddiaconato ad una legge irrevocabile di perpetuo celibato. Non saranno mai superflue le più mature, e lun-

vantaggio, che ne derivò, ma si appella *il più bel pregio, ed ornamento della Sposa di Gesù Cristo*, la Legge, che lo prescrive, si dice irrevocabile, e in conseguenza perpetuo il Celibato di chi a tal Legge volontariamente si soggetta, e non dalla Legge stessa, o dalla impossibilità di osservarla, ma dalla mancanza delle necessarie cautele su questo articolo si ripete essere avvenuto, che ciò, che dovrebbe formare il più bel pregio, ed ornamento della Sposa di Gesù Cristo, sia spesso per lei una sorgente di amarissime lagrime, nè si desidera l' abolizione della predetta Legge, affinchè la Chiesa non sparga sovente amarissime lagrime per la incontinenza dei sacri Ministri, ma unicameute si vuole, che si usino le più mature, e lunghe riflessioni sulle disposizioni dell' Ordinando per avere un solido fondamento di sperare, che il Signore gli voglia concedere il dono speciale della continenza, senza di cui invano si lusinga di poterla osservare, e si ricorda, che la sola lunga esperienza, e i segni di una vera ecclesiastica vocazione possono fondare giustamente una tale speranza.

CCCCXCIV. Eppure nell' Europa tutta, eccettuatene le Conventicole degli Eretici, e degli Scismatici dichiarati, non è stata mai tenuta un'adunanza più della suddetta animata dal furioso spirito di rovesciare la vegliante disciplina della Chiesa universale, e d' introdurre perniciosissime (1) novità, e troppo gran torto farebbe al (2) Presidente, al (3) Promotore, ai Teologi, ed ai Canonisti deputati della medesima, chi li supponesse all' oscuro delle detestabili Opere contro il Celibato Sacro negli ultimi tempi uscite, e specialmente di quella stampata in Toscana col titolo „ Della necessità, „ ed utilità del matrimonio degli Ecclesiastici, in cui si dimostra, che il „ Papa può dispensare dal celibato quelli, che lo richiedono. Si aggiugne „ una lettera a' Sovrani Cattolici con una breve dissertazione storica, e filo„ sofica sopra il Celibato, e il progetto di *S. Pierre* 1770. „ Non avendo pertanto quei sedicenti *Venerabili Padri* avuto il coraggio di domandare alla somma clemenza, e religiosa pietà del loro Reale Sovrano, come l' abolizione (4) degli Sponsali, e di alcuni impedimenti dirimenti il Matrimonio, la Rifor-

„ lunghe riflessioni sulle disposizioni dell' „ Ordinando per avere un solido fondamento di sperare, che il Signore gli voglia concedere il dono speciale della continenza, senza di cui invano si lusinga „ di poterla osservare. La sola diuturna „ esperienza, e i segni di vera ecclesiastica „ vocazione possono fondare giustamente „ una tale speranza. Per mancanza della „ necessaria cautela su questo articolo è „ avvenuto, che ciò, che dovrebbe formare il più bel pregio, ed ornamento „ della sposa di Gesù Cristo, sia spesso per „ lei una sorgente di amarissime lagrime. „

(1) Ciò ad evidenza risulta della lettura degli Atti, e Decreti di quel Sinodo, ed è stato rilevato da molti, e singolarmente dall' eruditissimo Autore del *Dizionario Anti-Ricciano*. Noi altresì ne abbiamo dato un saggio nei §. §. CCCCXXVI. segg.

(2) Monsignor Scipione de' Ricci.

(3) Pietro Tamburini abbastanza noto per le malvagie sue produzioni dall'Apostolica Sede con tutta ragione proibite.

(4) *Atti, e Decreti del Concilio Diocesano di Pistoja dell' anno* MDCCLXXXVI. *Sess.* VI. *pag.* 221. „ Il Presidente, ed i „ Padri adunati legittimamente nel nome „ dello Spirito santo nel Sinodo Diocesano di Pistoja umilissimi servi, e suddi„ ti dell' Altezza Vostra Reale, penetra„ ti mercè la divina Grazia dal più since„ ro amore della verità, ed accesi del più

„ vivo

Digitized by Google

Riforma dei Giuramenti, la cessazione delle Feste di non intiero precetto, e la proibizione di tenere aperte le botteghe in tempo dei divini uffizj, la riordinazione del Circondario delle Parrocchie, l' approvazione d' un piano di Riforma (5) pei Regolari, e la convocazione di un Concilio Nazionale, così.

„ vivo desiderio di vederla sempre più fiorire in questi felicissimi stati, dopo aver „ preso in considerazione diversi punti relativi all' esterior disciplina, e di competenza della Sovranità: Prostrati col più „ profondo rispetto al Regio Trono si fanno lecito di domandare d' unanime consenso alla somma clemenza, e religiosa „ pietà dell' Altezza Vostra Reale le Grazie seguenti: I. L'abolizione degli Sponsali, e di alcuni impedimenti dirimenti „ il Matrimonio. II. La Riforma dei Giuramenti. III. La cessazione delle Feste „ di non intiero precetto, e la proibizione di tenere aperte le botteghe in tempo dei divini uffizj. IV. La riordinazione del Circondario delle Parrocchie, „ V. L' approvazione d' un piano di Riforma pei Regolari. VI. La convocazione „ di un Concilio Nazionale. In seguito di „ che uniscono a questa rispettosissima „ supplica le Promemorie delle ragioni che „ hanno indotto il Sinodo ad avanzarle. „ Le sfacciate calunnie, e le eretiche massime, di cui ridondano le divisate Promemorie abbastanza dichiarano, che quel Sinodo non dallo Spirito Santo, nel nome del quale si dice legittimamente adunato, ma dallo spirito di menzogna, e di errore fu diretto.

(5) Dal §. V. di cotesta Promemoria il nostro Anonimo nell' *Appendice* alle sue *Riflessioni pag. 92. seg.* ha trascritto le seguenti parole, che si leggono *Atti, e Decreti del Concilio Diocesano di Pistoja dell' anno* MDCCLXXXVI. *Sess.* VI. *pag.* 236. „ La „ moltiplicazione soverchia delle ricchezze, e l' amor dell' ozio, e della mollezza, per cui si sostituì al tanto necessario lavoro delle mani una male intesa „ ed oziosa spiritualità; l' unione di molte comunità sotto di un sol capo; l' abuso dei privilegj, e delle esenzioni cercati spesso per vanità, ed accordati per „ interesse, e mire politiche, la smania irregolare d' introdursi nella ecclesiastica „ gerarchia, e finalmente quella idea di „ piccola monarchia fondata nel cuore dello Stato, senza farne una parte capace „ a prendervi il dovuto interesse, tutto „ potè contribuire a fare sì sconciamente „ decadere queste nobili istituzioni, che „ nel suo pieno fervore avrebbero potuto „ servire di antemurale alla Chiesa. Noi „ avanziamo sì fatte riflessioni pieni di „ quello spirito di dolore, che troppo dee „ colpire chiunque con un cuore cristiano „ considera le piaghe di tanti nostri così „ cari fratelli. „ Non essendo possibile in una breve annotazione confutare le imposture nel trascritto passo riunite, col perverso animo di promovere la distruzione di tutti gli Ordini Regolari, almeno brevemente ne svelarò la malignità. 1. Secondo l' Estensore della Promemoria una delle ragioni, che contribuì a fare sì sconciamente decadere queste nobili istituzioni degli Ordini Regolari, fu la moltiplicazione soverchia delle ricchezze. La Storia Monastica c' insegna, che anche nei Monasterj ricchissimi si conservò la Regolare disciplina, e la ragione ci dimostra, che si può conservare; e a tutti è noto, che i Minori Osservanti, e i Cappuccini per legge del loro Istituto non hanno avuto, nè hanno ricchezze, non che ricchezze soverchie, campando di pure limosine, e costa altresì, che la massima parte dei Conventi degli Ordini possidenti appena ha entrate sufficienti pel mantenimento dei Religiosi, che ne compongono la Comunità. Falsamente adunque dall' Estensore della Promemoria si adduce per cagione della sconcia decadenza degl' Istituti Regolari, senza eccezzione di alcuno, la moltiplicazione soverchia delle ricchezze. 2. Non solamente S. Tommaso d' Aquino *Opusculo* XIX. *contra impugnantes Dei cultum, & Religionem cap.* V. *tom.* XVIII. *fol.* 137. *ver. seq.* ha dimostrato ad evidenza, che il lavoro delle mani non è necessario ai Religiosi, sicchè debbano in esso impiegarsi, ma ancora Alessandro IV. nella sua Costituzione *Cum olim* dei 2. di Ottobre del 1257. *Bullar. Ord. Prædic. tom.* 1. *pag.* 353. ordinò ad alcuni Dottori della Università di Parigi d' insegnare, e predicare „ quod Religiosi pauperes, qui omnia reliquerunt propter Christum, possunt „ mendicando acquirere victum suum sine „ labo-

così l' annullazione della Legge del sacro Celibato, possiamo con tutto il fondamento conchiudere, che ad essi ancora sembrarono vani gli argomenti contro la predetta Legge tratti dalle trasgressioni della medesima, dal danno, che si vuole ne risenta la Popolazione, da un detto di Pio II. riferito dal Platina, e dal contegno del primo Concilio generale di Nicea nell' abbrac-

„ labore manuum, etiamsi sint validi cor-
„ pore, maxime qui student verbo Dei
„ legendo, disputando, prædicando, „ e di condannare come erroneo ciò, che essi Dottori in contrario avevano temerariamente sostenuto, e l' Articolo XXIV. fra gli Articoli di Wicleffo riprovati dal Concilio di Costanza, e da Martino V. *Collect. Concil. tom.* XVI. *col.* 757. è espresso in questi termini: „ Fratres tenentur per la-
„ borem manuum victum acquirere, & non
„ per mendicitatem, „ e Gesù Cristo *Lucæ cap.* X. *ver.* 42. di Maria, che a preferenza di Marta attendeva alla contemplazione delle cose celesti, disse: „ Maria
„ optimam partem elegit, quæ non aufe-
„ retur ab ea, „ e degli Ordini Regolari la massima parte professa vita mista di contemplazione, e di azione, ed alcuni sono quasi del tutto addetti alla vita attiva in vantaggio spirituale, ed anche temporale dei prossimi. A torto adunque, e con gravissima ingiuria dei Santi loro Fondatori, e dei fedeli seguaci dei medesimi, tanti dei quali venera pubblicamente la Chiesa su i Sacri Altari, e della Sede Apostolica, che confermò i loro Istituti, s' imputa ad essi „ l' amor dell' ozio, e della
„ mollezza, per cui si sostituì al tanto
„ necessario lavoro delle mani una male
„ intesa *ed oziosa spiritualità*, „ quasichè fosse *male intesa*, *ed oziosa spiritualità* il salmeggiare, il meditare, il coltivare i studii, massimamente sacri, l' insegnare, il predicare, l' ascoltare le confessioni dei fedeli, l' assistere agl' infermi, ed ai moribondi &c., in vece di tessere stuore, zappare la terra, potare alberi, e viti &c. 3. Colla unione di molte Comunità sotto di un sol capo si riformò la Monastica disciplina decaduta in Occidente, e si conservò l' uniforme Regolare osservanza negli Ordini Religiosi dal Secolo XIII. fino ai nostri tempi fondati, e lo scioglimento di subordinazione dai rispettivi Capi degli Ordini medesimi ha prodotto, e seguita a produrre quelle conseguenze funeste, e fatali non meno agli Ordini stessi, che alla Chiesa, ed in conseguenza allo Stato, che da tutti i buoni Cattolici, e i buoni Patriotti si deplorano. 4. I privilegj, e l' esenzioni concedute agli Ordini Religiosi sono state da noi abbastanza giustificate (§. ccccIV. seg.). Per la qual cosa unicamente rifletteremo, essere falsissimo, che i Regolari ne abbiano generalmente abusato, e che tal abuso abbia fatto sconciamente decadere i loro Istituti, massimamente perchè l' Apostolica Sede, qualora vi è stato abuso, lo ha tolto. Essa poi nell' accordare agli Ordini Religiosi privilegj, ed esenzioni generalmente ha riguardato il maggior vantaggio della Chiesa, non l' interesse, o le mire politiche, e perciò i Romani Pontefici nello Stato a loro temporalmente soggetto non hanno mai addottato i piani altrove fissati circa l' ammissione dei soli Nazionali all' abito Religioso, e l' esercizio delle cariche degl' Istituti Regolari, e la esclusione di Conventi di altri Dominii dalle Provincie, o Congregazioni del loro dominio temporale, benchè l' interesse, e le mire politiche, a motivo di alcuni inconvenienti accaduti, e di altri, che si temevano, forse lo consigliassero. 5. Il S. Pontefice Siricio nella celebre sua Decretale ad Imerio, la quale porta la data dell' anno 385., *cap.* XIII. *num.* 17. *Epistol. Rom. Pontif. Collect. Coustant. col.* 635. dice: „ Monachos quoque, quos tamen
„ morum gravitas, & vitæ ac fidei insti-
„ tutio sancta commendat, clericorum of-
„ ficiis aggregari & optamus & volumus;
„ ita ut qui intra trigesimum ætatis an-
„ num sunt, in minoribus per gradus sin-
„ gulos, crescente tempore, promoveantur ordinibus: & sic ad diaconatus,
„ vel presbyterii insignia, maturæ ætatis
„ consecratione, perveniant. Nec saltu ad
„ episcopatus culmen adscendant, nisi in
„ his eadem, quæ singulis dignitatibus
„ superius præfiximus, tempora fuerint cu-
„ stodita. „ E *Concilii Nemausensis Præside Urbano II. ann.* 1096. *celebrati can. II. Collect. Concil. tom. XIII. col.* 935. *seq.* si legge: „ Sunt nonnulli stulti dogma-
„ tis, magis zelo amaritudinis, quam di-
„ lectio-

Digitized by Google

abbracciare il sentimento del Santo Vescovo Pafnuzio, e che tali sieno in realtà lo hanno fatto toccar con mano i nostri Teologi, e Controversisti nelle loro egregie risposte agli Eretici, agl' Increduli, ed ai falsi Politici Anticelibatarj.

CCCCXCV. Al Calvinista Giacomo Picenino, il quale non aveva temuto di scrivere: „ *La Chiesa Romana vieta le nozze agli Ecclesiastici, e* „ *Claustrali, e viene così a riempire il Cristianesimo di fornicazioni, di adulte-* „ *rj &c.* „ replicò il Cardinal (1) Gotti: „ Questo è il forte, che esage- „ ra nell' Apologia, e nel Trionfo pag. 216. laonde ben dice il P. Semery, „ che

„ lectionis inflammati, asserentes monachos qui mundo mortui sunt, & Deo „ vivunt, sacerdotali officio indignos, neque pœnitentiam, aut Christianitatem, „ seu absolutionem largiri posse per sacerdotalis officii injunctam gratiam: sed „ omnino falluntur. Nam si ex hac causa veteres æmuli vera prædicarent, apostolicæ sedis compar B. Gregorius monachico habitu pollens, ad summum apicem nullatenus conscenderet, cui ligandi, solvendique potestas concessa „ est. Augustinus quoque, ejusdem sanctissimi Gregorii discipulus, Anglorum „ prædicator egregius & Pannoniensis Martinus, aliique quam plurimi viri sanctissimi pretioso monachorum habitu fulgentes, nequaquam annulo pontificali „ subarrharentur . . . . . Credimus igitur „ a sacerdotibus monachis ligandi solvendique potestatem digne administrari: si „ tamen digne contigerit eos hoc ministerio sublimari . . . . . Decertantes igitur contra monachos in hac re, sacerdotalis potentiæ arceri officio præcipimus, „ ut ab hujuscemodi nefandis ausibus in „ posterum reprimantur, quia quanto quisque excelsior, tanto potentior. „ E *can. III. col. 936. seq.* „ Oportet eos, qui „ sæculum reliquerunt, majorem sollicitudinem habere pro peccatis hominum orare, & plus valere eorum peccata solvere, quam presbyteros seculares. Quia „ hi secundum regulam apostolicam vivunt, & eorum sequentes vestigia, „ communem vitam ducunt, juxta quod „ in actibus eorum scriptum est: *Erat* „ *illis cor unum & anima una, & erant* „ *illis omnia communia*. Ideoque videtur „ nobis, ut his qui sua relinquunt pro „ Deo, dignius liceat baptizare, communionem dare, pœnitentiam imponere, „ necnon peccata solvere. Unde considerare nos oportet quantæ virtutis apud „ Deum sint, qui sæculum relinquentes, „ domini obediunt præcepto dicentis: *Relinque omnia quæ habes, & veni, seque-* „ *re me*. Unde censemus eos, qui apostolicam figuram tenent, prædicare, baptizare, communionem dare, suscipere pœnitentes, peccata solvere. „ Dunque la professione d' Istituto Regolare anzichè impedire dall' essere ammesso, mediante la sacra Ordinazione, nella Ecclesiastica Gerarchia, abilita ad esercitarne più degnamente le funzioni. Ed in fatti fino dai tempi i più rimoti i sacri Chiostri hanno somministrato alla Chiesa Pontefici, Cardinali, Vescovi, Professori di Università, e Predicatori della divina parola per santità, per dottrina, e per zelo ragguardevolissimi in sì gran copia, che impossibile si rende annoverarli tutti. 6. L' interesse, che prender debbono nello Stato, in cui sono situate le Religiose Comunità, è di giovare allo Stato colla preghiera, colla esemplarità, colla istruzione, e coll' adempimento dei doveri del respettivo loro Istituto. Questo interesse lo hanno mai sempre preso gli Ordini Regolari, per tacere altri vantaggi dai medesimi recati alla Civile Società, e se taluno in qualche parte ha mancato, ciò non è derivato dalla qualità degl' Istituti, ma dalla negligenza in osservarne le Leggi in molti luoghi fomentata, e sostenuta dagli ostacoli posti ai legittimi Superiori, che zelavano la custodia della Regolare disciplina. Leggasi la Dissertazione su i Voti che citaremo (§. ccccxcvii.), ove sono validamente confutate tutte le calunnie, che da molti falsi fratelli si divolgano non già per giusta brama di vedere rifiorire negl' Istituti Religiosi l' osservanza primiera, ma col reo disegno di promoverne la distruzione.

(1) *Vera Chiesa di Cristo tom. II. part. I. art. V. num.* XVIII. *seg. pag.* 234. *seg.*

Digitized by Google

„ che la Chiesa non vieta ad alcuno il matrimonio, anzi lascia ad ognuno
„ la piena libertà di eleggere quale stato più piace: ma dopo che s' è elet-
„ to uno stato, a cui è annesso il celibato, e ciò era ben noto all' eligen-
„ te, la Chiesa vuole, che si osservi, e gastiga chi non l' osserva in quella
„ maniera, che sebbene non obbliga alcuno ad unirsi con la donna pel ma-
„ trimonio, però dappoichè volontariamente si è unito con essa, vuole, che
„ resti con lei, e che non se ne separi; e lo punisce, se lasciandola si
„ unisce ad un' altra, come anche se non vuole compire il debito suo. In
„ questo la Chiesa opera da ministra di Dio, il quale comanda; *Si quid vo-*
„ *visti* (Ecclesiastici 5. 3.) *Deo, ne moreris reddere; displicet enim ei infi-*
„ *delis, & stulta promissio. Sed quodcumque voveris redde*; come pure *Matth.*
„ 19. 6. *quod Deus conjunxit, homo non separet*. Chi ha preso moglie non
„ può licenziarla, nè separarsi da lei, dice San Paolo, perchè dopo la pro-
„ messa, fatta alla moglie, non è più padrone del suo corpo, e avendolo
„ promesso a lei, non può darlo ad altri. Or chi l' ha promesso a Dio,
„ come potrà disporne per darlo alla moglie? Se la moglie presa si renda
„ impotente, o mal sana, sicchè non possa soddisfare al marito, potrà que-
„ sti per isfuggire l' incontinenza accostarsi ad un' altra? Lutero disse di sì,
„ ma Cristo con San Paolo dicon di nò. E se il marito per non potersi va-
„ lere della moglie vive incontinente, diventa egli fornicario, e anche adul-
„ tero? Non importa, vi pensi egli: *præcipio non ego* (1. Cor. 7. 10. 12.)
„ *sed Dominus . . . . vir uxorem non dimittat*. E chi è obbligato a Dio con
„ voto di verginità: ha egli da romper la fede a Dio, quando nol può fa-
„ re chi l' ha data a un uomo? Lutero (*lib. de vot. Monastic.*) dice di sì,
„ mentre formato contro se stesso quest' argomento, così risponde: *Respon-*
„ *deo: Libertas Evangelica regnat in iis solum, quæ geruntur inter Deum,*
„ *& te ipsum, non inter te, & proximum tuum*. Ma chi ha detto a costui,
„ che la libertà Evangelica lasci l' uomo libero dal mantenere quello, che ha
„ promesso a Dio, quando non lo lascia libero dal mantenere quello, che
„ ha promesso all' uomo? Bella dottrina per vivere in pieno libertinaggio,
„ che insegna, esser lecito mancar di parola a Dio. Non insegna così
„ lo Spirito Santo: *Si quid vovisti Deo, ne moreris reddere; displicet enim*
„ *ei infidelis, & stulta promissio*. Non insegnò Iddio nel gastigo, che
„ diede ad Anania e Saffira per avergli mancato di fede, con farle dire da
„ San Pietro (*Act.* 5. 4.) *non es mentitus hominibus, sed Deo*. Sopra di che
„ bisogna sentire Santo Agostino (*Serm.* 148. già 10. *de diversis*) che al
„ mio proposito così scrive: *Si Deo displicuit detrahere de pecunia, quam vo-*
„ *verant Deo, & utique illa pecunia usibus hominum fuerat necessaria: quo-*
„ *modo irascitur Deus, quando vovetur castitas, & non exhibetur, quando*
„ *vovetur virginitas, & non exhibetur? Vovetur enim ad usus Dei, non ad*
„ *usus hominum. Quid est, quod dixi, ad usus Dei? Quia de Sanctis Deus*
„ *facit sibi domum, facit sibi Templum, in quo habitare dignetur, & uti-*
„ *que Sanctum vult permanere templum suum. Potest ergo virgini sanctimonia-*
„ *li nubenti dici, quod ait Petrus de pecunia; Virginitas tua nunquid non ma-*
„ *nens tibi manebat, & antequam eam voveres, in tua fuerat potestate?*

Digitized by Google

„ *Quæcunque autem hoc fecerint, voverint talia, & non reddiderint. non se* „ *putent temporalibus mortibus corripi, sed æterno igni damnari.* E nel libro „ *de bono viduitatis cap.* 11. al contrario di Lutero dice essere più grave man- „ car di fede a Dio dopo il voto, che mancar di fede al marito. *Si enim* „ *quod nullo modo dubitandum est, ad offensionem Christi pertinet, cum mem-* „ *brum ejus fidem non servat marito, quanto gravius offenditur, cum illi ipsi* „ *non servatur fides, in eo, quod exigit oblatum, qui non exegerat offe-* „ *rendum? Cum enim quisque non reddit, quod non imperio compulsus, sed* „ *consilio commonitus vovit, tanto magis fraudati voti auget iniquitatem,* „ *quanto minus habuit vovendi necessitatem.* Questa era la dottrina d' Ago- „ stino nel quarto secolo. Ma dice Paolo, che se non possono contenersi, „ si maritino: *si non continent nubant*; ma parla dei liberi, i quali non si „ sono eletti lo stato: per altro se già se lo sono eletto, non possono la- „ sciarlo: *Unusquisque in qua vocatione vocatus est, in ea permaneat.* Il Pi- „ cenino, che vuole i Sacerdoti della legge nuova ammogliati sull' esempio „ dei Sacerdoti dell' antica, risponda un poco a Siricio Papa (*Epist. ad Hi-* „ *merium cap.* 7.) *Dicat mihi nunc quisquis ille est sectator libidinum, præ-* „ *ceptorque vitiorum*, dica se nella legge di Mosè si lasciava in ogni tempo „ a i Sacerdoti libero il freno per isfogare l' incontinenza? E se il Sacerdo- „ te, o il Levita nell' anno del suo servigio al Tempio, e del suo Sacerdo- „ zio, in cui era obbligato a vivere separato dalla moglie provando moto „ d' incontinenza potea lecitamente star colla moglie per liberarsi dal perico- „ lo di cadere in fornicazione? Certo che nò, ma dovea contenersi, perchè „ Dio volea così, e perchè i figli d' Eli nol fecero, furono gravemente pu- „ niti. Ora per qual cagione non dovranno fare lo stesso i ministri della „ nuova legge, e dopo essersi obbligati alla continenza, non mantenerla? „ Non so chi abbia detto all' Avversario, che *coll' obbligare gli Ecclesiasti-* „ *ci, e Religiosi al celibato siasi riempita la Chiesa di concubinarj, di adul-* „ *teri incestuosi, e immondi d' ogni sorta*. Saranno stati coloro, che aposta- „ tando dalla Chiesa Cattolica, dai Chiostri passarono al libertinaggio dei „ Protestanti ad effetto di avere presso loro la sacrilega libertà di soddisfare „ alla loro libidine, gente mal contenta, uomini di mala vita. Ma qual fe- „ de si debbe a costoro? Torna loro a conto il dir male di quello stato, „ da cui hanno vergognosamente disertato, e a coprire in tal modo la loro „ malvagia intenzione. Leggansi gli Annali della Chiesa, e delle Religioni, „ e vedransi i gran frutti, che ha dato a Dio in ogni età, sesso, e con- „ dizione il celibato. I Santi che risplendono nel Cristianesimo, e che al- „ la giornata Iddio fa nascere nella sua Chiesa, escono pure quasi tutti o „ dai Chiostri, o dal Clero. Se il Picenino ne trova alcuni, che non vivo- „ no secondo la santità del loro stato, perchè non ne rileva ancora i tanti „ altri gelosi di mantenersi illibati di corpo, di mente, e di cuore? Fra i „ conjugati quanti ne sono sempre stati di adulteri, d' incestuosi? E per que- „ sto avrà a dirsi, che il matrimonio ha riempito il Mondo di adulteri, e „ d' incestuosi? Se perchè taluno abusa lo stato del matrimonio, che è san- „ to, non si dee condannare lo stato dei conjugati, perchè taluno abusa lo

„ sta-

Digitized by Google

„ stato di celibe, che è più santo, avrà a condannarsi lo stato del celibato? „ Dirò al Picenino, e ai Protestanti quello, che dicea Santo Agostino ai Manichei: (*lib. 1. de moribus Eccles. Cath. cap: 34.*) *Nolite consectari turbas* „ *imperitorum, qui vel in ipsa vera Religione superstitiosi sunt, vel ita libi-* „ *dinibus dediti, ut obliti sint quidquid promiserint Deo . . . . . Novi mul-* „ *tos esse, qui renunciaverunt verbis huic sæculo, & se omnibus hujus sæculi* „ *moribus opprimi velint, oppressique lætantur. Nec mirum est in tanta co-* „ *pia populorum, quod non vobis desint, quorum vita vituperata decipiatis in-* „ *cautos, & a Catholica salute avertatis, cum in vestra paucitate magnas pa-* „ *tiamini angustias, dum a vobis exigitur, vel unus ex iis, quos electos vo-* „ *catis, qui præcepta illa ipsa custodiat, quæ irrationabili superstitione defendi-* „ *tis. Nunc vos illud admoneo, ut aliquando Ecclesiæ Catholicæ maledicere de-* „ *sinatis, vituperando mores hominum, quos ipsa condemnat, & quos quotidie,* „ *tanquam malos filios, corrigere studet.* Con queste parole pretendea Ago- „ stino chiuder la bocca ai Manichei, i quali sparlavano della Chiesa per „ li mali costumi d' alcuni Cristiani. Io pure le ridico al Picenino, che „ sparla del celibato degli Ecclesiastici, perchè alcuni di essi non vivono „ secondo la loro professione. A costoro la Chiesa vieta il matrimonio, non „ perchè di sua natura illecito, ma perchè obbligatisi volontariamente a Dio „ con voto, non rendendo illecito il matrimonio: e se non vogliono vivere „ continenti, la colpa è loro, mentre si scordano di quello, che hanno pro- „ messo a Dio; *Obliti sunt quidquid promiserunt Deo*; e non della Chiesa, „ che gli obbliga a mantenere la promessa. Se un Sacerdote dell' antica leg- „ ge nel tempo che dovea astenersi dal matrimonio, fosse stato incontinente, „ dovea la legge, per vietare la sua incontinenza, permetter l' uso della „ moglie? Se un suddito dopo aver giurata fedeltà volontaria a un Principe, „ si scuopre infedele, dee il Principe assolverlo dal giuramento, acciocchè „ non sia spergiuro? In fine se un privato dopo avere obbligati i suoi be- „ ni, pentitosi, vuol ripigliarsegli, la legge glielo permetterà, e non piut- „ tosto l' obbligherà a mantenere quanto ha promesso? San Bernardo, che „ detestava gli scandali degli Ecclesiastici dei suoi tempi, desiderava non „ già che si ammogliassero quelli, che non voleano contenersi, ma che piut- „ tosto l' avessero fatto in vece di rendersi Ecclesiastici: *Vtinam qui contine-* „ *re non valent, perfectionem temerarie profiteri, aut coelibatui dare nomina* „ *vererentur* (*de Convers. ad Cleric. cap.* 20.) . „

CCCCXCVI. Con eguale forza dall' Abate Gauchat, e dal Canonico Pey è stata ripulsata l' accusa di nocevole alla Società, che gli Anticelibatarj danno alla Legge, che difendiamo. „ Sì, *dice* (1) *il primo*, la società „ ha i suoi diritti nell' intenzione del Creatore: noi dobbiamo adempirne i „ doveri, conservarne i legami, e procurarne i vantaggi. Ma l' uomo è egli „ forse fatto soltanto per la società presente? Vorrebbesi in tal guisa farne „ un cittadino terreno, non dirigerlo che per il decorso di qualche giorno „ rapido; fissare e le Leggi, e il loro spirito unicamente sul progresso tem- „ porale della specie umana, e non sulla Religione. Progetto di una Re-

(1) Gauchat *Lettera* XVII. *quinta sulle lettere Giudaiche tom. II. part. 1. pag. 169. segg.*

Digitized by Google

„ pubblica pagana, e non di una Nazione Cristiana, anzi neppur di una „ Nazione illuminata da una sana ragione! Noi siamo tenuti alla società; „ egli è vero: ma v' è una società della grazia, e della gloria, che ci of- „ fre dei legami altrettanto reali, e più rispettabili. Se Iddio ne destina per „ perpetuare il mondo, ne può destinare ancora ad altri stati. Se per eser- „ citar il suo culto, per formare alla virtù, ed alle Leggi gli altri uomini, „ ei ne sceglie un certo numero, ne resta forse offeso il piano della durata „ del genere umano? Ma giacchè viene incessantemente opposta alla Reli- „ gione questa legge come nociva alla Patria, perchè non si accusano anco- „ ra tanti altri stati, in cui il celibato è quasi altrettanto numeroso? Perchè „ non si fa, come nell' antica Roma, una legge matrimoniale, per puni- „ re, ed umiliare quell' immensa moltitudine di persone, le quali per „ moda, per libertà, o piuttosto per libertinaggio vivono in un preteso ce- „ libato? Quello che avrà origine dalle passioni, diverrà onorevole; nè sa- „ rà infamato, se non quello, che prescrive la Religione? „ E il secondo (2) degli Ecclesiastici, e Religiosi Celibi scrive: „ Vero è che questa classe „ d' Uomini consecrati alla Religione non dà sudditi alla Società. Ma non „ importa egli ancor davvantaggio di rendere i sudditi giusti, e felici, che „ di accrescerne il numero? E non è egli ben dello Stato, che i Ministri „ incaricati di questa funzione sieno disimpegnati dai vincoli, che gl' impe- „ direbbono da darsi al lor ministero con tutta l' applicazione, e la libertà „ necessaria alla importanza, e alla dignità del Sacerdozio? E che? Sarà per- „ messo ad una infinità di cittadini di caricare lo Stato del peso della inutile „ loro esistenza, e di esaurirlo, togliendogli una quantità di sudditi, ch' „ eglino occupano intorno a se nel proprio lor ozio: si lascierà vivere in „ pace quella moltitudine di Celibatarj, i quali non fuggendo gl' impegni del „ matrimonio, se non per evitarne gli obblighi, seducono la virtù, porta- „ no nelle famiglie il disordine, e non diventan padri, che per mettere al „ mondo degl' infelici: il Celibato medesimo diverrà una legge di politica „ riguardo ai (3) Militari, i quali non possono ammogliarsi senza licenza, che „ non si accorda se non difficilmente ai semplici soldati, per renderli più „ applicati, e più liberi nel loro stato, e la Legge del Celibato, che con- „ sacra i Pontefici a una virtù di perfezione sì propria alla libertà, allo ze- „ lo, e al disinteresse del loro ministero, passar dovrà per vizio nell' ordine „ Civile? Nè gl' inviti di Gesù Cristo, nè il vincolo della Religione, nè „ l' inte-

(2) Pey *dall' autorità delle due potestà tom. III. pag.* 368. *seg.*

(3) Il nostro Cavaliere D. Gaetano Filangieri nella *Scienza della Legislazione tom. II. pag.* 80. *della seconda edizione di Napoli del* 1781. quantunque fosse militare, quando pubblicò quell' Opera, di questo Celibato dei Militari dice: „ Per mantenere questo Corpo inutile l' Europa è „ oppressa, e la popolazione languisce. Si „ consumano le sostanze dei popoli per „ alimentare un milione, e ducentomila „ celibi sempre esistenti, che non si riproducono, e che bisogna rinnovare di „ continuo con altri celibi, che si tolgono alla propagazione. Non è questa un' „ antropofagia mostruosa, che divora in „ ogni generazione una porzione della specie umana? Si declama tanto contro il „ Celibato dei Preti, eppure tra' Preti ci „ sono gl' impotenti, e vecchi, e si soffre „ poi con indifferenza il Celibato di tanti „ esseri, che sono il fiore della gioventù, „ e della robustezza? „

Digitized by Google

„ l' interesse dei popoli, nè il rispetto, che al Libertino, suo malgrado, ispi-
„ ra la sublimità di una virtù, ch' ei non sa neppur credere praticabile,
„ non sarebbon ragioni assai forti per giustificarla tra un popol Cristiano? E
„ Gesù Cristo, che la raccomanda, e la Chiesa, che ai suoi Ministri ne fa
„ una legge, avrebbon mal conosciuto l' interesse della Società, e violato
„ l' ordine pubblico? „

CCCCXCVII. Che più? L' esperienza ha dimostrato, che la rovina del sacro Celibato non ha punto contribuito all' accrescimento della popolazione, anzi questa è scemata nelle Regioni, le quali hanno ciecamente abbracciata la pretesa Riforma, e nelle Provincie, e Città, dove a cagione delle innovazioni a tutti note si è molto diminuito il numero dei Celibatarj Ecclesiastici Secolari, e Regolari. „ La Svezia, *dice il Signore di* (1) *Mira-*
„ *beau*, cangiò intieramente il suo governo, avendo abbracciato la pretesa
„ Riforma; ma chi l' ha considerata dopo i duri, e assoluti regni di Car-
„ lo XI., e di Carlo XII. è rimaso ben maravigliato di avervi veduto sì po-
„ co di Monaci, e tanto di dipopolamento, e di miseria. Non è già stato
„ il ristabilimento del Monachismo, che ha scemato per la metà il commer-
„ cio, e le ricchezze di Olanda dopo il cominciamento di questo secolo;
„ ma il lusso vi si è al fin allignato, vi si è raddoppiata la consumazio-
„ ne, e il commercio si è in conseguenza diminuito. Que' celebri Danesi,
„ che fecero una volta tremare tutta la Europa, son morti: ma dopo du-
„ gent' anni, vale a dire dacchè hanno cacciato i Monaci da' loro stati, sa-
„ rebbe ormai tempo di veder ripopolato di Eroi quell' antico vivajo. Enri-
„ co IV., e in seguito Luigi XIV. trovarono il modo di ristabilire il loro
„ reame, senza avere mutato la religione, che vi si era di già ristabilita.
„ Io veggo, che il giudizioso Signor David Hume, e molti altri Inglesi si
„ lamentano, che si va spogliando la loro patria. Eglino ne cercano le
„ ragioni, ma non ne toccano il vero punto, ch' è, che la Inghilterra è
„ divenuta ricca, che la ricchezza aumenta il consumo, e diminuisce in
„ conseguenza tanto di popolazione. „ E l' Anonimo Francese Autore della *Dissertazione su i Voti in generale, e su i Voti solenni dei Religiosi, e delle Religiose in particolare* (2) scrive: „ Come osserva l' Autore dei *Saggi sopra*
„ *la Religione Cristiana, e delle Riflessioni sulle campagne* lo Stato (*della*
„ *Francia*) non fu mai più popolato, che nei tempi più rimoti: eppure non
„ vi furono mai più celibatarj, che allora. Quest' è un fatto, che non si può
„ mettere in dubbio. Sotto il Regno di Carlo IX., malgrado le guerre con-
„ tinue dentro, e fuori del Regno, si contavano diciotto milioni di anime,
„ ancorchè la Francia fosse allora di un buon terzo meno estesa, che non
„ è adesso: oggigiorno la popolazione non vi si conta maggiore di venti mi-
„ lioni

(1) Nell' Opera in lingua Francese stampata col titolo *L' Ami des hommes tom. I. cap.* II. *pag.* 23. presso il Mamachi *Del Diritto libero tom.* IV. *pag.* 232. *seg.*, e il Zaccaria *Nuova giustificazione del Celibato Sacro Dissert.* IV. *cap.* V. *pag.* 244. cui risulta, che la Legge del Sacro Celibato non pregiudica alla popolazione, sono addotte dal Mamachi *loc. cit.*, e dal Zaccaria *Istoria Polemica del Celibato Sacro lib.* III. *cap.* IV. §. IV. *segg.*, e *Nuova giustificazione del Celibato Sacro Dissert.*, e *cap. cit.* §. IV. *segg.*

(2) *Cap.* X. *pag. seg.* Altre prove, da

Digitized by Google

„ lioni d' anime, con tutte le nostre conquiste. Io soggiungo, che oggidì „ il numero dei Religiosi è da per tutto diminuito di molto; che non più di „ mezzo secolo addietro era il doppio di adesso, e che nondimeno allora non „ si facevano lagnanze di spopolazione, come si fanno presentemente. Dee „ dunque la spopolazione attribuirsi ad altre cagioni, e non al gran numero „ dei celibatarj Religiosi; e queste cagioni distruttici della popolazione al- „ tre non sono, che la miseria, l' irreligione, e il libertinaggio. „

CCCCXCVIII. Non si nega, che Enea Silvio Piccolomini, il quale fu poi eletto Pontefice Sommo, e si chiamò Pio II., nella Storia del Conciliabolo di Basilea abbia (1) scritto: „ Forse maggior male non sarebbe, „ che molti Sacerdoti si ammogliassero, perchè molti dei Sacerdoti conjuga- „ ti si salvarebbero, che restando in un Sacerdozio sterile si dannano. „ Ma rifletter si deve 1. Che Enea scrisse dubitativamente, e non assertivamente, che sarebbe *non meglio, nè assolutamente necessario, che tutti i Sacerdoti si ammogliassero*, ma che *non sarebbe maggior male*, che *molti Sacerdoti* cioè quelli, che menavano vita incontinente, prendessero moglie. 2. Che egli da Pontefice riprovò i scritti, che aveva composto nel tempo della sua dimora in (2) Basilea, e le proposizioni da lui proferite dichiarando di avere errato, di essere camminato nelle tenebre, e di aver data occasione agli altri di precipitare, e dette, e scritte, e fatte molte cose, che meritavano di essere condannate, ma che peraltro non era ostinato nella colpa, e gli dispiaceva di averla commessa, specialmente perchè alcuni avrebbero detto, come in fatti, dopo il Picenino, ed altri Eretici, lo ha detto il nostro Anonimo, così scrisse quell' Enea Silvio, che fu quindi Pontefice; e ne avrebbero tratto motivo di errare, e di credere, che Pio II. avesse detto tutto ciò, che scritto aveva Enea Silvio, e che la Santa Sede lo avesse approvato, e benchè

(1) *Commentar. de gestis Basileensis Concilii lib.* II. *Operum ejusd. edit. Basileæ ex officina Henricipetrina pag.* 59. „ Fortasse „ non esset pejus sacerdotes quam plures „ uxorari quoniam multi salvarentur in sa- „ cerdotio conjugato, qui sterili in pres- „ byteratu damnantur. „

(2) *Pius* II. *in Bulla retractactionum omnium dudum per eum in minoribus adhuc agentem pro concilio Basilien. & contra Eugenium summum Pontificem scriptorum præmissa ejus operibus in edit. cit.* „ Declina- „ vimus & nos ab utero matris, erravi- „ mus in initio, & non in via ambula- „ vimus, in tenebris, & procul a vera lu- „ ce recessimus: nec nobis tantum erravi- „ mus, alios quoque in præcipitium tra- „ ximus, & cæcis ducatum præbentes cæ- „ ci cum illis in foveam recidimus, for- „ sitan & aliquos ex vobis scripta nostra „ decepere, & in devia deduxerunt: quo- „ rum sanguinem si de manibus nostris „ requisierit Dominus, non habemus quod „ respondere possimus, nisi nos, ut ho- „ mines, peccavisse, qui arbitrantes re- „ ctum iter ostendere obliquum monstra- „ vimus . . . . . Non sunt in potestate „ nostra scripta, quæ in multas inciderunt „ manus, & vulgo leguntur, utinam la- „ tuissent, quæ sunt edita: nam si futu- „ ro in sæculo manserint, & aut malignas „ mentes inciderint, aut incautas, fortas- „ se scandalum patientur. Qui hæc scrip- „ sit, inquient, in beati tandem Petri ca- „ thedra sedit, & Christi Salvatoris vica- „ riatum gessit: ita scripsit Æneas, qui „ postea summum Pontificatum adeptus, „ Pius II. appellatus est, nec invenitur „ mutasse propositum, qui eum elegerunt, „ & in summo Apostolatus vertice collo- „ carunt, ab iis scripta ejus approbata „ videntur. Verendum est, ne talia no- „ stris aliquando successoribus obiiciantur, „ & quæ fuerunt Æneæ, dicantur Pii, at- „ que

Digitized by Google

benchè non ritratti (3) espressamente, se non quello, che esso nella sua gioventù aveva insegnato contro la suprema autorità del Romano Pontefice, conferita al medesimo dal divino Redentore sopra tutta la Chiesa, tuttavia esorta ancora, ed ammonisce in generale, che non si presti fede alcuna a quei suoi scritti, anche in tutto l' altro, che dalla Sacrosanta Romana Chiesa non era ricevuto. Ora la Chiesa Romana ha sempre rigettato il sentimento di chi suggeriva, che si accordasse ai Preti la licenza di accasarsi. 3. Che i Basileesi stessi in vece di permettere agli Ecclesiastici, che allegavano di non potersi contenere, di stringersi in matrimonio, rinnovarono le pene contro i Chierici concubinarj stabilite, come da noi fu indicato (§. CCCCXCIII.). Che se dalle parole recate, le quali realmente uscirono dalla penna di Enea Silvio sollevato di poi al Sommo Pontificato, nessun vantaggio ricavar può il nostro Anonimo, molto meno può farsi scudo del detto nella vita di quel Pontefice riferito dal Platina. Conciosiacchè primieramente il Platina (4) non asserisce „ che Papa Pio II. di„ cesse sempre, che *il matrimonio per buona ragione fu levato dalla Chiesa* „ *Occidentale a' Preti, ma per ragione più potente conveniva renderglielo*; „ ma semplicemente fra le sentenze, che correvano come lasciate da Pio II. a guisa di proverbii, senza accennare da qual fonte egli le avesse attinte, e senza specificare, se fossero state da Pio II. proferite avanti di essere creato Papa, o dopo, riporta anche questa: „ Ai Sacerdoti con gran ragione „ essere state tolte le nozze, sembrare, che per una ragione più forte do„ vessero a loro restituirsi: „ e non assolutamente *convenire a loro renderle*. Secondariamente per confessione dello stesso Calvinista Giacomo (5) Picenino Pio II. come Papa contraddisse a quel proverbio da lui pronunciato in qualità di persona privata, e volle, che si prestasse fede a quel tanto, che ei diceva come Pio II., e si rigettasse tutto ciò, che in contrario avesse incautamente, e temerariamente avanzato Enea (6) Silvio, essendo esso Enea Silvio a se ben

„ que ab ea sede auctoritatem vendicent, „ ad quam ignoranter latraverunt. „

(2) *Ibid.* „ Confitebimur ingenue ignorantias nostras, ne per ea, quæ scripsimus, juvenes error irrepat, qui possit „ in futurum Apostolicam sanctam sedem „ oppugnare. Nam si quem decuit unquam „ Romani primique throni eminentiam, & „ gloriam defendere, ac extollere, nos „ illi sumus, quos sine ullis meritis pius, „ & misericors Deus sola dispensatione sua „ ad beati Petri solium, & dilectissimi filij sui Domini nostri Jesu Christi vicariatum evocavit. Quibus ex rebus dilectiones vestras hortamur, & in Domino „ commonemus, ne prioribus illis scriptis & inhæreatis, aut fidem ullam præstetis, quæ supremam Apostolicæ sedis „ auctoritatem vobis pacto eliduat, aut „ aliquid astruunt, quod sacrosancta Romana non amplectitur ecclesia. „

(4) Platina *De vitis Pontificum edit. Colon.* MDLXXIII. *in Pio II. pag.* 302. „ Sententias in proverbij modum reliquit multas: quarum partem aliquam, quod ad „ institutionem humanæ vitæ pertinere visæ „ sunt subiungere institui... Sacerdotibus „ magna ratione sublatas nuptias, majori „ restituendas videri. „

(5) Vedi il Cardinal Gotti nell' Opera intitolata *Colloquia Theologico Polemica part.* 1. *de Cœlibatu Colloq.* XV. *edit. Bonon.* MDCCXXVII. *pag.* 216. *seq.*

(6) *Pius II. epist.* CCCXCV. *pag.* 869. *seq.* „ Tractatum de amore olim sensu pariterque ætate juvenes cum nos scripsisse „ recolimus, Carole fili dilectissime, pœnitentia immodica pudorque ac moeror „ animum nostrum vehementer excruciant: „ quippe qui sciamus quique protestati expresse fuimus, duo contineri in eo libello, apertam videlicet, sed heu lascivam „ nimis

Digitized by Google

ben consapevole di aver in questa materia e parlato, e scritto senza la debita circospezione: benchè egli non giunse mai all' eccesso di chiamare la Legge del Sacro Celibato *contraria ai diritti della natura, opposta alla morale di Gesù Cristo, e distruttiva del vantaggio della Religione, e dello Stato*, anzi in quello stesso proverbio, che a noi si oppone, la confessò fondata sopra una buona ragione: e se gli parve, che per una più forte ragione convenisse toglierla, a gran partito s'ingannò: poichè, come abbiamo dimostrato, tutte le ragioni, che sono state addotte, e certamente sono tutte quelle, che addurre si possano a provare, che convenga permettere ai Sacri Ministri della Chiesa il Matrimonio, sono del tutto vane. Quindi è, che avendo Enea Silvio riconosciuto il suo errore, da Pontefice non solamente non abolì la detta Legge, ma neppure, per quanto si sappia, dispensò verun Prete, o Diacono, o Suddiacono dall' osservarla, e detestò i suoi scritti, e detti contro la medesima, affinchè gli Anticelibatarj non potessero da quelli trarre argomento a favore della disperata loro causa.

CCCCXCX. La narrazione di Socrate, il quale racconta, che trattandosi nel Concilio generale Niceno I. di stabilire una Legge, per cui i Chierici costituiti negli Ordini maggiori fossero obbligati di astenersi dalle mogli, a cui prima della sacra Ordinazione si erano legittimamente uniti, Pafnuzio Vescovo nella superiore Tebaide, uomo celebre, e illustre confessore di Cristo si oppose a questo consiglio, esclamando non doversi imporre agli uomini sacri questo grave giogo; bastare, che i Chierici maggiori a norma dell' antica tradizione della Chiesa non si ammogliassero, ma non essere convenevole, ed espediente il costringere a separarsi dalla moglie, chi prima di ricevere gli Ordini sacri, stretto erasi in matrimonio, e che tutta l' adunanza dei Vescovi restò persuasa, ed acconsentì al parlare di Pafnuzio (§. CCCCLXXXIV. not. 31.): questa narrazione, dissi, come s' indicò (§. cit.), da molti eruditissimi Critici è riprovata. (1) Tengasi tuttavia col celebre P. Bianchi non potersi ragionevolmente dubitare della verità di quel racconto, come punto non ne dubita Pietro de Marca, perchè lo troviamo contestato da Gelasio Ciziceno, il quale non pure dai libri di Eusebio di Cesarea, e di altri Scrittori, ma principalmente da un antico Codice di Giovanni Prete, e di Demetrio Vescovo di Cizico, e dagli altri scritti di quelli, che intervennero al mentovato Concilio, intorno all' anno CDLXXVI. ne tessè la Storia - Che si potrà mai raccorre da quel fatto? Non altro certamente, se non che i Padri Niceni, attese le particolari (2) circostanze, per timore

„ nimis prurientemque amoris historiam, „ & morale quod eam consequitur, edificans dogma. Quorum primum fatuos „ atque errantes video sectari quamplurimos: Alterum heu dolor pene nullos. Ita „ impravatum est atque obfuscatum infelix „ mortalium genus. De amore igitur quæ „ scripsimus olim juvenes, contemnite „ omnino mortales, atque respuite sequimini, quæ nunc dicimus, & seni magis quam iuveni credite. Nec privatum „ hominem pluris facite quam Pontificem: „ Æneam rejicite, Pium suscipite. Illud „ gentile nomen parentes indidere nascenti, „ hoc Christianum in Apostolatu susce- „ pimus. „

(1) Bianchi *Dell'esterior politia della Chiesa lib.* II. *cap.* III. §. V. *num.* IV. *tom.* IV. *pag.* 459.

(2) La Chiesa nei primi secoli per neces-

Digitized by Google

timore che non seguissero gl' inconvenienti dal Santo Vescovo Pafnuzio affacciati, si trattennero dal proibire sotto precetto, e con pene Canoniche ai Chierici maggiori il commercio colle legittime loro mogli, ma non già che non riputassero convenientissimo, e decentissimo, che i medesimi osservassero perfetta continenza, e non la esigessero da quelli, che celibi erano stati promossi agli Ordini sacri, ai quali perciò vietarono di non tenere in Casa femmine (3) sottintrodotte, e altre donne, a riserva della madre, della sorella, della zia, e che non fossero sospette.„ Perche costui, „ *dice il Cardinal Gotti* (4) *del Calvinista Picenino*, potrebbe vantarsi col be„ nefizio della storia di Pafnuzio d' aver guadagnato almeno questo punto, „ che il Concilio Niceno abbia lasciata la libertà ai Vescovi ammogliati „ prima della loro Ordinazione, di potere valersi delle mogli, io osservo „ due cose, l' una, che il Concilio Niceno si mostra così zelante del„ la continenza degli Ecclesiastici, che nel Canone III. lor vieta avere in „ casa qualsisia donna, alla riserva della madre, sorella, zia etc.: l' al„ tra, che secondo la storia di Pafnuzio, lasciava agli Ecclesiastici am„ mogliati l' arbitrio di servirsi delle lor mogli, cose in apparenza contra„ rie. Laonde per non mettere il Concilio in contraddittorio contra se me„ desimo, il detto Canone dee conciliarsi colla storia di Pafnuzio, come „ quello, che riguarda ciò che dovea osservarsi in avvenire: e la conces„ sione fatta a istanza di Pafnuzio riguardava alcune circostanze, allora „ presenti, quando per la penuria d' Ecclesiastici bisognava assumere al „ ministero anche molti ammogliati, e altri, che non avevano volontà di „ vivere celibi. Per questo il Concilio Ancirano (*cap. 9.*) avea poco pri„ ma ordinato, che quelli, i quali nella loro Ordinazione, si erano „ protestati di volere ammogliarsi, potessero farlo con licenza del Vescovo, „ e restare nel ministero: quelli poi, che ordinati avessero professata con„ tinenza, e si fossero ammogliati, dovessero cessare dal ministero: *Dia„ coni quicunque ordinantur, si in ipsa Ordinatione protestati sunt, & dixe„ runt, velle se conjugio copulari, quia sic manere non possunt, si hi post„ modum uxores duxerint, in ministerio maneant, propterea quod eis Episco„ pus licentiam dederit. Quicunque sane tacuerint, & susceperunt manus im„ positionem, professi continentiam, & postea nuptiis obligati sunt, a mini„ sterio cessare debebunt*. In virtù di questo Canone formato pochi anni „ prima del Concilio Niceno, cioè nel 314. molti Ecclesiastici, Diaconi, „ e Preti erano già ammogliati, e altri in virtù d' esso pretendevano d' am„ mogliarsi. I Padri Niceni furono di pensier di vietare con severa legge a „ i primi l' uso delle mogli già prese, e interdire ai secondi già ordinati il „ prenderne. Pafnuzio prevedendo lo sconcerto, che ne potea nascere, con„ sigliò ai Padri il sopraddetto temperamento, cioè di lasciare le mogli a „ quelli, che le aveano già prese, e di vietarle a quelli, che prima d' es-

sità aveva dovuto ascrivere al Clero molte persone strette in matrimonio, e che avevano dichiarato di non voler contenersi dall'uso del medesimo.

(3) *Canone* III. *Collect. Concilior. tom.* II. *col.* 34.

(4) *Vera Chiesa di Cristo tom.* II. *part.* 1. *art. V.* §. IV. *num.* XIII. *pag.* 226. *seg.*

Digitized by Google

„ sere ordinati non le aveano. Piacque al Concilio: e quanto aî primi non „ fece legge alcuna, ma lasciolli nella libertà, di cui erano in possesso. „ Ma acciocchè questo non passasse in esempio per l' avvenire, fece nel Ca- „ none III. un ordine rigoroso, che gli Ecclesiastici non potessero coabita- „ re con donne, le quali rendessero sospetta la lor continenza permettendo „ la madre, la sorella, la zia etc.. Dunque il Concilio Niceno lasciò cor- „ rere il passato: e a questo ebbe mira Pafnuzio; ma poi nel Canone III. „ rimediò all' avvenire con imporre la continenza agli (5) Ecclesiastici. „ Del rimanente quello, che sul fondamento del riferito racconto di Socrate, di Sozomeno, e di Gelasio Ciziceno si vuole, che per economica prudenza non giudicassero espediente di proibire i Padri del Concilio Niceno I., avealo già proibito il Concilio Provinciale di Elvira, la di cui Canonica sanzione confermata fu dai Santi Pontefici Siricio, ed Innocenzo I., e dai loro successori, e da innumerabili Concilj, fra i quali tre generali al Tridentino anteriori: onde si vede quanto cieco sia in materia di Ecclesiastica erudizione, e quanto poco istruito nella comune dottrina della Chiesa il Censorini, il quale si dichiara „ sorpreso come nel Concilio di Nicea, che fu la prima „ assemblea della Chiesa ne' tempi di pace, tenuto nel quarto secolo, allor- „ chè la tradizione Appostolica era più vivamente impressa nel cuor de' fe- „ deli, non siasi voluto stabilire ciò che ne' tempi a noi più vicini, allor- „ lorchè si celebrò il Concilio di Trento, fu poi solennemente risoluto. „ Conciosiacchè nel Concilio di Trento non si fissò una nuova Legge, ma si confermò una Legge dai Sommi Pontefici, e da più Concilj anche generali stabilita; la tradizione Appostolica sempre viva si è mantenuta, e fino alla consumazione dei secoli si manterrà nella Chiesa, ed avendo assistito lo Spirito Santo al Concilio di Trento egualmente, che al primo Niceno, le definizioni, e determinazioni del Tridentino sono al pari infallibili, ed autorevoli delle definizioni, e determinazioni promulgate l' anno 325. dai 318. Padri adunati in Nicea.

(5) Quantunque dal citato Canone non possa inferirsi, che i Padri del Concilio Niceno 1. abbiano imposta agli Ecclesiastici promossi agli Ordini Sacri la Legge di perfetta continenza, o confermato i Canoni di Ancira, o di Neocesarea, nondimeno da quel Canone si trae il Celibato dei Chierici maggiori, come prova Francesco Antonio Zaccaria *Storia Polemica del Celibato Sacro lib. 1. cap. IV. pag. 80. segg.*

Digitized by Google

CAPO XVII.

Del Concubinato, e delle Usure.

D. POichè il nostro Anonimo, ove riferisce, che il divieto delle mogli fece introdurre nel ceto dei Chierici l' uso del concubinato (nella guisa, diremo noi, che il divieto della Poligamia, e del Ripudio produsse in molti Laici ammogliati lo stesso (1) effetto), rappresenta indistintamente un tal uso come „ approvato (2) dalle leggi Romane, conser- „ vato dal nuovo Codice dei Longobardi, e riputato generalmente presso „ tutte le nazioni per una congiunzione legittima di un uomo sciolto con una „ donna sciolta regolata dalle leggi civili, e stabilita non a fine di aver „ prole, ma per soccorrere all' umana fragilità, ed alle cure domestiche, „ onde per la simiglianza, ch' ebbe col matrimonio, fu chiamato *semima-* „ *trimonio*, siccome la concubina *semimoglie* appellossi, „ e soggiunge, che „ i Chierici servironsi del concubinato come di un rimedio ai danni recati „ dalla legge del celibato, e cotesto uso fu con tanta pubblicità osservato, „ che chiesero fin' anche le decime per le loro concubine, „ ma che „ le „ nuove leggi sacre, e civili prodotte per lo più dalle continue declamazio- „ ni dei Concilj contro l' uso del concubinato tolsero anche al Clero le con- „ cubine, e la severità della nuova disciplina esercitò i più alti rigori per „ l' abolizione di quel costume: „ e altrove (3) per mostrare, che la Legge del Celibato fu imprudentemente imposta ai sacri Ministri dell' Altare, e che avendo cagionato moltissimi disordini, abolire si dovrebbe, rammenta, che quando fu letto, che Gesù Cristo parlando delle usure „ disse *mutuum* „ *date nihil inde sperantes* (Luc. VI. 35.), si eccitarono molte dispute, „ prendendo alcuni quelle parole per consiglio, altri per precetto; „ che „ Basilio Imperador d' Oriente persuaso, che le usure fossero direttamente „ contrarie alla legge divina, volle perpetuamente allontanarle dall' Impero, „ col vietarne ogni sorta; „ che „ la legge fu madre di mali infiniti, e diè „ ben a divedere, che l' esiger dagli uomini colla forza de' precetti quello „ stato di perfezione, a cui il Vangelo conduce consigliando, ma senza co- „ mandarlo, è piuttosto cosa degna a desiderarsi, che facile ad ottenersi; „ e che „ se ne convinse l' Imperador Leone di lui figlio, e rivocò la Costi-

 „ tuzio-

(1) Non negarà l' Anonimo, che molti ammogliati Fedeli pur troppo sieno stati, e sieno concubinarj, e giovami di supporre, che egli non perciò avrà l' empia temerità di riprovare il divieto della Poligamia simultanea, e del ripudio, fatto da Cristo Signor nostro, e di asserrire, che da questo divieto fu prodotto quel concubinato. Come dunque ardisce egli dalla Legge del Sacro Celibato ripetere il concubinato dei Chierici incontinenti, ed anche per cotesto titolo riprovarla?

(2) *Discorso Istorico-Politico pag. 71. seg.*

(3) *Riflessioni sul Discorso pag. 19. seg.*

Digitized by Google

„ tuzione del padre Novella 83. *Ut ad trientes usuras pecunia licite mutue-*
„ *tur* : „ sono io pure costretto a toccare questi due punti per manifestare i perniciosi errori dal Discorsivo Riflessionista nei passi trascritti o per ignoranza, o per malignità insinuati.

DI. E per incominciare dal concubinato, come osserva il P. (1) Chardon, „ il vocabolo di concubina, non era un tempo così odioso, co-
„ me lo è a dì nostri, ed aveva alcuni significati, i quali non indicavano
„ niente di cattivo. Si adoprava talvolta esso per significare una moglie le-
„ gittima, a cui si dava parola di Matrimonio, senza dotarla, senza darle
„ il nome, e la qualità di Sposa, e senza che i di lei figliuoli ammessi
„ fossero all' eredità del Padre. Se questa era una schiava non esigevano le
„ leggi, che chi la sposava come concubina, facesse le sue proteste alla Giu-
„ stizia; ma quando era libera, conveniva, che si protestasse egli di non
„ prenderla in qualità di (2) Sposa, e in questo caso non aveva essa in ca-
„ sa alcuna autorità, e non godeva di quelle prerogative, che la legge ac-
„ cordava alle Spose, circa la civile amministrazione. In questo senso Agar,
„ e Cetura son chiamate le concubine (3) d' Abramo. Un' altra spezie di con-
„ cubine eran quelle, che taluno prendeva solamente per un dato tempo,
„ finattanto che avesse egli trovato qualche conveniente partito. Sant' Ago-
„ stino ne parla in una delle sue (4) Opere, *Concubinæ ad tempus*; e queste
„ erano propriamente quelle, che i Latini appellavano *Pellices*; nome men
„ odioso di quello di *Amica*, che significa quella, che in nostra lingua noi
„ chiamiamo una Padrona, una *Maitresse*. O nell' uno, o nell' altro senso,
„ che si prenda il nome di concubina, egli è certo, che la Chiesa non ha
„ mai sofferto, che i Cristiani maritati ne avessero, a cagione del vincolo
„ del Matrimonio. Condannò ella altresì in ogni tempo coloro, i quali te-
„ nevano delle concubine della seconda spezie, come che non fossero lega-
„ ti in Matrimonio, come apparisce dal citato luogo di Sant' Agostino: per-
„ metteva però loro in questo caso di averne della prima spezie. Quindi è
„ che nel Canone decimosettimo degli Apostoli sta scritto: Se alcuno dopo
„ il Battesimo contrae seconde nozze, o tiene qualche concubina, non pos-
„ sa questi esser Vescovo. *Si quis post Baptisma*, secondo la versione di Dio-
„ nigi

(1) Chardon *Storia de' Sacramenti tom.* III. *lib.* III. *del Matrimonio cap.* XV. *pag.* 308. *seg.*

(2) Vedi *Jo. Gottl. Heinecc. JC. ad Legem Juliam, & Papiam Poppæam Commentar. lib.* II. *cap.* IV. *num.* II. *edit. Amstelædami* MDCXXVI. *pag.* 165., ove riporta il seguente passo dalla legge Papia Poppea *Ingenuam honestam in concubinatu habere jus ne esto*, e *num.* IV. *pag.* 172. cita Marciano, il quale attesta, che „ si quis honestæ vitæ, „ & ingenuam mulierem in concubinatum „ habere mallet, *id sine testatione, hoc* „ *manifestum faciente, non concedebatur.* „

(3) Benedetto XIV. *De Synodo Diœcesana lib.* IX. *cap.* XII. *num.* II. osserva, che „ Cetura *in cap.* 25. *Genesis*, dicitur Abrahæ „ concubina, & uxor; & Agar, quæ ibidem „ appellatur pariter ejusdem concubina, *in* „ *cap.* 16. vocata fuerat vera uxor: quod „ bene animadvertit Bellarminus *de Concil-* „ *lior. auctorit. lib.* 2. *cap.* 8. *proposit.* II. „ Vedi anchè il Calmet *in Dictionar. Biblic. verb.* Concubina.

(4) S. Agostino *De bono conjugali cap.* V. *num.* 5. *tom.* VI. *Operum ejusd. col.* 322. „ Si „ aliquam sibi vir ad tempus adhibuerit, „ donec aliam dignam vel honoribus, vel fa-
„ culta-

Digitized by Google

„ nigi Esiguo *secundis fuerit nuptiis copulatus*, *aut concubinam habuerit*, *non* „ *potest esse Episcopus*; parole, che dimostrano, che concubine di questa fat- „ ta a un' uomo libero erano proibite in quel senso, che lo erano le secon- „ de nozze. Il primo Concilio di (5) Toledo su questo punto è assai espres- „ so: poichè dopo di aver proibito a' maritati il tener una concubina, sog- „ giunge: Del resto quegli, che non avendo moglie, *uxorem*, ha in ve- „ ce di lei una qualche concubina, non sia egli separato dalla comunione, „ purchè si contenti d' una moglie sola, o di una sola concubina, come più „ gli piacerà. „

DII. Cotesta distinzione di doppio concubinato perpetuo, e a tempo, il secondo dalla Chiesa sempre condannato, e detestato, perchè al divino diritto contrario, il primo un tempo tollerato, e tenuto ancora per una congiunzione, che esser potesse riputata immune da mortale peccato, perchè vi

„ cultatibus suis inveniat quam comparem „ ducat; ipso animo adulter est, nec cum „ illa quam cupit invenire, sed cum ista „ cum qua sic cubat, ut cum ea non ha- „ beat maritale consortium. Unde & ipsa „ hoc sciens ac volens, impudice utique „ miscetur ei, cum quo non habet fœdus „ uxorium. „ E *cap.* XIV. *num.* 16. *col.* 329. „ Si forte ad tempus adhibita concubina „ filios solos ex eadem commixtione quæ- „ siverit: nec sic ista conjunctio vel earum „ nuptiis præponenda est, quæ veniale il- „ lud operantur. „

(5) *Concil. Toletanum* 1. *can.* XVII. *Collect. Concil. tom.* II. *col.* 1473. „ Si quis habens „ uxorem fidelem, si concubinam habeat, „ non communicet. Ceterum qui non ha- „ bet uxorem, & pro uxore concubinam „ habet, a communione non repellatur, „ tantum ut unius mulieris, aut uxoris, „ aut concubinæ (ut ei placuerit) sit con- „ junctione contentus; alias vero vivens „ abjiciatur, donec desinat, & per pœni- „ tentiam revertatur. „ Questo canone è illustrato da Carlo Sebastiano Berardi nell' Opera intitolata *Gratiani canones genuini ab apocryphis discreti, corrupti ad emendatiorum codicum fidem exacti, difficiliores commoda interpretatione illustrati part.* 1. *cap.* XVII. *tom.* 1. *edit. Taurini* MDCCLII. *pag.* 226., ove dice: „ Nonnulli recentiores in „ canonis hujus, & similium interpreta- „ tione laborant, quod veteris concubina- „ tus naturam perspectam satis non ha- „ beant. Porro triplex apud veteres fuit „ genialis thalamus, alius cum uxore, alius „ cum concubina, alius demum cum uxo- „ re, simul ac concubina. Prior dicebatur „ justus seu jure probatus, ex quo qui pro- „ geniti erant justi liberi, ac legitimi ap- „ pellabantur. Alter erat a lege permissus „ quasi nuptiæ minus solemnes, & juxta „ meras naturæ leges nulla juris celebrita- „ te contractæ, ex quibus propterea qui na- „ scebantur, naturales liberi vocabantur. „ Postremus erat omnino lege interdictus, „ quasi adulterium; unde injustos, illegi- „ timos, & spurios liberos a naturalibus „ lege Romana discretos fuisse facile ani- „ madvertunt quicumque vel solas Roma- „ næ Iurisprudentiæ institutiones apprehen- „ derint. Etenim Romani veteres triplex „ justum conjugium dixerunt, vel quod „ per confarreationem solemnibus juris ad- „ hibitis contrahebatur, vel per legitimas „ stipulationes, sive coemptionem viri & „ uxoris fiebat, vel demum per usucapio- „ nem, quatenus leges duodecim tabula- „ rum constituerant, ut siquis sine sole- „ mnitatibus juris, aut sine stipulatione „ sociam vitæ sibi adsciverit, eam tamquam „ legitimam uxorem haberet, dummodo „ per annum integrum vitæ communionem „ servassent; siquidem elapso anno ita uter- „ que simul congressi eo animo præsume- „ bantur, ut justi vir & uxor esse vellent, „ in qua sane voluntate, atque consensu „ communi omnium suffragio matrimonii, „ & nuptiarum natura potissimum sita erat. „ Itaque quousque nondum præterlapsus „ fuerat annus, non matrimonium, non „ uxor, sed concubinatus, & concubina „ appellatur, concubinatus, inquam, per „ quem ad legitimum matrimonium via pa- „ rabatur; concubina, quæ tandem uxor „ justa, & legitima futura fuisset. „

Digitized by Google

vi concorrevano i tre requisiti, che secondo S. Agostino (1) costituiscono vere nozze, cioè, che l' uomo, e la donna fossero sciolti, che si dassero parola di non unirsi in simile maniera con altre persone, e di non abborrire la generazione dei figliuoli, e fossero risoluti di continuare quella vita fino alla morte, è stata ammessa, ed illustrata da Benedetto (2) XIV., e più ampiamente dall' erudito nostro Don Carlo (3) Blasco, il quale riguardo al Canone XVII. del Concilio Toletano dell' anno 400. testè riferito (§. preced. not. 5.) : „ So, *dice*, (4) che alcuni dopo il Mendoza *de confirmando Concilio Eliberitano cap.* 8., vogliono, che questo Canone tollera il „ concubinato, non già colla credenza, che abbia la ragion di matrimonio, e sia immune da peccato mortale, ma per evitare mali maggiori, „ tuttochè sia un gruppo di gravissimi peccati; appunto come S. Agostino „ nel Serm. 2. della Dom. XXII. dopo la Pentecoste, dice, che attesa la „ moltitudine dei delinquenti, non si sospendevano dalla Comunione i concubini, dove nello stesso tempo apertamente riprova, e condanna il loro „ reato.

(1) S. Agostino *De bono conjugali loc.cit.* (§. preced. not. 4.) scrive: „ Solet etiam „ quæri, cum masculus, & femina, nec „ ille maritus, nec illa uxor alterius, sibimet non filiorum procreandorum, sed „ propter incontinentiam solius concubitus „ caussa copulantur, ea fide media, ut nec „ ille cum altera, nec illa cum altero id „ faciat, utrum nuptiæ sint vocandæ. Et „ potest quidem fortasse non absurde hoc „ appellari connubium, si usque ad mortem alterius eorum id inter eos placuerit, & prolis generationem, quamvis „ non ea caussa conjuncti sint, non tamen vitaverint, ut vel nolint sibi nasci „ filios, vel etiam opere aliquo malo agant, „ ne nascantur. Ceterum si vel utrumque, „ vel unum horum desit, non invenio „ quemadmodum has nuptias appellare possimus. „ Di questo passo si servono i Correttori Romani del Decreto di Graziano per dichiarare il riferito canone Toletano nella nota al canone quarto della Distinzione XXXIIII. della parte 1. *Is qui*. Eccone le parole: „ Justinianus novella 18. „ c. 5. (ut est apud Julianum antecessorem „ quasdam concubinas comparat quodammodo uxoribus, quæ sine dotalium tabularum solemnitate ductæ fuerant. Ad „ quod concubinarum genus referendum „ est, quod scripsit B. Augustinus in libro de bono conjugali, & refertur infra „ 32. q. 2. c. solet. In quibus hæc tria erant „ necessaria primum, ut uterque esset solutus: deinde fides mutua, quod alteri „ non jungerentur, neque a procreatione „ filiorum abhorrerent: tertium ut usque „ ad mortem in ea vitæ conjunctione manendum sibi proponerent. Et in his quidem scribit B. Augustinus posse aliquo „ modo dici, nuptias esse, & connubium; „ quamvis sic habitam non audeat appellare uxorem; quia non intervenerant instrumenta dotalia, & alia, quæ jure civili, & canonico requirebantur, ut esset „ legitima uxor: quod habetur in prædicta „ novella 18. & infra 30. q. 5. c. aliter. Itaque hujusmodi mulieres, cum non essent uxores, vocabantur concubinæ: sed „ ob illa tria, ac præcipue, quod in affectu maritali permanere statuerant, permittebatur ipsis communicare, habebanturque tamquam uxores minus solemniter ductæ. Et hoc est, quod hic, & in „ sequenti capite dicitur, pro uxore, & „ loco uxoris habere concubinam: Idque „ Gratianus ipse ad finem capitis antecedentis §. concubina. indicavit. Nam concubinarum ad tempus adhibitarum, etiam „ si filiorum ptocreandorum causa haberentur plane illicitus erat concubinatus: „ quod asserit idem B. Augustinus c. audite. infra eadem, & in eodem libro de „ bono conjugali, c. concubinæ infra 32. „ q. 2. „

(2) Benedetto XIV. *De Synodo Dioecesana lib.* IX. *cap.* IX. *num.* II., *& seqq.*

(3) Carlo Blasco nella *Lettera sull' interpretazione del Canone Fraternitatis dist.* XXXIV. *Opuscoli Canonici Storici Critici tom.* 1. *Napoli* MDCCLVIII. *pag.* 1. *segg.*

(4) *Pag.* 94. *segg.*

Digitized by Google

„ reato. La maniera però di parlare del Concilio, *ut ei placuerit unius* „ *mulieris, aut uxoris, aut concubinæ conjunctione contentus*, non importa sem- „ plice tolleranza di peccato, ma qualche cosa di più, non già positivo „ permesso, come pretendono alcuni, e con essi il Giannone, che a questo „ proposito *miscet coelum terræ, & mare coelo*: „ e in conferma di ciò ad- duce (5) due passi di quello Storico (6) Civile, e poscia immediatamente soggiunge: „ Ecco come il Giannone in questi luoghi senza distinguere tra „ concubinato perpetuo, e temporaneo, tra Leggi, e Canoni, tra fatto, e „ dritto, tra statuto, e costume, tra tolleranza, e permissione, tra uso, „ ed abuso, tra liberi, e servi, tra Laici, e Chierici minori, e maggio- „ ri, e senza distinzione di luoghi, e di tempi, ed altre circostanze tutto „ compone a suo modo. A buon conto secondo lui il concubinato della stes- „ sa maniera, che veniva permesso dalle Leggi, era permesso dai Canoni, „ e ricevuto nella Chiesa coll' autorità dei sagri Pastori. Di più lo vuole „ permesso dai Canoni anche ai Chierici, così chiosando le parole *Si quis* „ del Canone del Concilio Toletano, che non si cura additarne i nnmeri, „ tuttochè loro fosse proibito dalle Leggi, come dalla Novella 123. *cap.* 12. „ dell' Imperador Giustiniano. Indi sotto nome di Chierici comprende anchè „ i Preti, e suppone lor permesso di potere prender mogli, o pure aver le „ concubine. Ed è assai, che non abbia cacciato in questa scena anche i „ Monaci solito oggetto delle sue derisioni, e maldicenze. Se si avesse pi- „ gliato il fastidio di depurare le cose, non avria detto in poche parole „ tanti farfalloni. Avria frall' altre cose trovato, che il Canone che cita, „ sia il diecesettesimo del Concilio Toletano I. tenuto nell' anno 400. in cir- „ ca: che Toledo era capo della provincia Cartaginese in Ispagna: che S. „ Siricio Papa pochi anni prima aveva scritta la sua Lettera Decretale ad Ime- „ rio Tarragonese con ingiungerli di farla pervenire *ad universos Carthaginen-* „ *ses, Bæticos, Lusitanos &c.* che con tal Lettera dichiarò, che affatto non „ era lecito ai Preti, e Diaconi di far uso delle loro mogli prese prima „ dei

(5) Nella nota 1. alla pag. 95.

(6) I due passi di Giannone trascritti dal Blasco nella nota accennata, sono i seguenti: Il primo del *lib.* V. *cap.* V. *tom.* 1. *pag.* 357. „ Alcuni si offendono, che in que- „ sto secondo libro delle Leggi Longo- „ barde si legga permesso il Concubinato, „ il quale appresso i Cristiani di più Na- „ zioni d' Europa per molti secoli fu rice- „ vuto: del che fra gli altri, ce ne ren- „ de certi un concilio di Toledo; ove fu „ parimente stabilito, che l'uomo sia Laico, „ o sia Chierico di una sola debba con- „ tentarsi o di moglie, o di concubina, „ non già che possa ritenere in uno stes- „ so tempo tutte due. Ma vietossi poi nel- „ la Chiesa Latina a' Preti affatto di aver „ moglie, ed in conseguenza di tener an- „ chè concubina. Poiche gli Ecclesiastici „ per la loro incontinenza non potendo „ viver soli, si ritennero la concubina. „ Fu per isradicar questo costume, in va- „ rj Concilj severamente lor proibito di „ tenerla. „ Il secondo del *lib.* XI. *cap. ult. tom.* II. *pag.* 226. „ Non deve parere „ strano, se Ruggiero, cotanto religioso, „ avesse anchè tenuto nel suo Palazzo le „ concubine. Non era in que'tempi il con- „ cubinato un nome cotanto vergognoso „ come oggi si sente. Prima appresso i „ Romani era riputato una congiunzione „ legittima ..... E quando non si facea „ difficoltà a' Preti di potersi ammogliare, „ era anchè a costoro permesso di averla „ o sia moglie, o concubina. Qual co- „ stume bisognò travagliar più Secoli per „ estirparlo, cotanto avea poste profonde „ radici. „

Digitized by Google

„ dei sagri Ordini, non che di pigliarle di nuovo, o d'aver le concubine: che di „ fatti nel Canone I. dello stesso Concilio Toletano fu inculcata ai Preti, e Dia„ coni l'osservanza della (7) continenza: che ciò prima era stato fatto dai Vesco„ vi Lusitani, come si legge nel medesimo Canone: che tal legge fu più volte „ confirmata dai Concilj, e dai Papi, ed estesa anche ai Suddiaconi: che un'al„ tro Concilio Toletano cioè il IV. dell'anno 653. Can. 42. riferito dal Graziano „ *Can.* 30. *Dist.* 81. supponendo esser vietato ai Chierici anche inferiori aver „ le concubine, confirmò tal (8) proibizione: che l'abuso, che nei Secoli „ posteriori s'introdusse, che i Preti, ed altri sagri ministri Latini avessero „ le mogli, o le concubine, fu sempre abborrito, esecrato, e condannato „ dalla Chiesa: e che nè anche fra i Greci fu permesso ai Chierici aver le „ concubine, ed essendo già Suddiaconi di poter pigliar moglie. E tornan„ do al concubinato in generale; poichè sentiva il Giannone, che malamen„ te si parlava di ciò, che ne aveva scritto con un trattato a parte m. s. „ entra nell'impegno di (9) sostenerlo, ciò che fa con maggior inviluppo „ di cose, e con impegnarsi a nuovi errori, e paradossi; che troppo lun„ go saria andar quì divisando. In sostanza entra nell'impegno di giusti„ ficare il concubinato dei Romani, che con Cujacio chiama legittima con„ suetudine, e supponendolo conforme al matrimonio di maniera che fosse „ tra sciolto e sciolta con deliberazione di viver sempre in tale stato con „ affetto conjugale; si fa ardito di tacciare i Padri della Chiesa (10) con „ dire,

(7) *Concilium Toletanum* I. *can.* I. *Collect. Concil. tom.* II. *col.* 1471. „ Placuit ut diaco„ nes, si vel integri, vel casti sint, & „ continentis vitæ etiamsi uxores habeant, „ in ministerio constituantur: ita tamen, „ ut si quis etiam ante interdictum, quod „ per Lusitanos episcopos constitutum est „ incontinenter cum uxoribus suis vixerint, „ presbyterii honore non cumulentur. Si „ quis vero ex presbyteris ante interdictum „ filios susceperit, de presbyterio ad epi„ scopatum non permittatur. „

(8) *Concilium Toletanum* IV. *cap.* XLIII. *Collect. Concil. tom.* VI. *col.* 1462. *seq.* „ Quí„ dam clerici legitimum non habentes con„ jugium, extranearum mulierum vel an„ cillarum suarum interdicta sibi consortia „ appetunt: ideoque quæcumque clericis „ taliter adjunctæ sunt ab episcopo aufe„ rantur, & venumdentur, illis pro tem„ pore religatis ad pœnitentiam, quos sua „ libidine infecerunt. „ In un Concilio parimente Toletano celebrato nell'anno DXCVII. *can.* I. *Collect. Concil. tom. eod. col.* 1335. era stato decretato come segue: „ Priscorum patrum sequentes monita, id „ præcipiunt Dei sacerdotes, ut quæ san„ ctæ Trinitati conveniunt, operibus fidei „ catholicæ in omnibus conjungantur: ita „ ut sanctam & amicam Dei observantes „ castitatem, non solum retinendam pon„ tifices suo corpore censeant, sed & pre„ sbyteris, & diaconibus ministrantibus „ Dei altaribus, modis omnibus observan„ dam constituant: ut ex his qui castitatis „ voluerit patientiam violare, tali sorte „ coerceatur; ut ultimus a quo est gradu „ dejectus, Deo amplius non ministret, „ sed sacerdotis sui electione sit tali clau„ stro conseptus, ut ceteros suo exemplo „ corrigat, & ille ex pœnitentia revivi„ scat. „

(9) Nelle stesso impegno entra nell'*Apologia dell'Istoria Civile di Napoli* dal *capo* VI. fino al *capo* XIII. *Opere Postume tom.* I. *p.* 138. *segg.*

(10) Il nostro Anonimo nel suo *Discorso Istorico-Politico pag.* 71. *seg.* scrive. „ Le „ nuove leggi sacre, e civili prodotte per „ lo più dalle continue invettive dei Con„ cilj contro l'uso del concubinato tolse„ ro anche al clero le concubine. „ I Concilj riflettendo alla legge di perfetta continenza, a cui nella Chiesa Latina erano tenuti i Chierici maggiori, con tutta ragione inveirono contro il concubinato dei me„ desi-

Digitized by Google

„ dire, che a torto contro di esso declamarono, e con soverchie esagera-
„ zioni inveirono. E non potendo lo stesso dire di S. Leone, che non già
„ predicando, ma insegnando ne (11) discorse, piglia l' espediente di non nomi-
„ narlo nè anche, come sopra si è notato. Ma quanto egli s' inganna fa-
„ cilmente si vede da ciò, che si è osservato, che appunto tal deliberazio-

desimi riguardato da essi Concilj per un sacrilego abuso, come era, e non per un *uso*, come lo chiama il nostro Discorsivo. Nè si contentarono d' inveire contro quella detestabile sconcezza, che deturpava il decoro del Clero, ma passarono a vietarla sotto gravissime pene, e i loro Canoni, o Capitoli formano la maggior parte delle leggi sacre, che abbiamo contro il concubinato del Clero incontinente. Lo stesso Anonimo nelle *Riflessioni pag.* 22. afferma, che „ i Padri appunto che tanto dissero
„ contro i Preti ammogliati, dettero l' origine a quelle leggi sparse nel Codice de'
„ Canoni della Chiesa Affricana, che prescrivono a' Vescovi, a' Preti, a' Diaconi
„ di astenersi dalle mogli. „ Non i Padri appunto con tanto dire contro i Preti ammogliati, ma le determinazioni dei Concilj anteriori, e sopra tutto i precetti del Santo Pontefice Siricio dettero occasione a quelle leggi; e i Padri inveirono contro i Preti ammogliati, perchè il matrimonio, e l'uso del matrimonio per una consuetudine, che aveva forza di legge, o per una legge espressa ad essi era vietato. Nè solamente *molti* dei Padri, come vuole l'Anonimo nelle *Riflessioni pag.*20., ma tutti quelli, di cui sono a noi pervenuti i scritti, concordemente dissero, *che il matrimonio è uno stato carnale, e perciò non può convenire al Sacerdozio, che tutto è fondato nella contemplazione del Cielo, e di una vita futura*, e con loro convennero i Romani Pontefici S. Siricio, e S. Innocenzo I., e i Concilj addottrinati dalle Sacre Scritture. Onde è reo di due gravissime colpe il medesimo Anonimo il quale nelle accennate *Riflessioni pag.* 21. *seg.* al Censorini, che dice: „ Par dunque da conchiudersi,
„ che un giusto desiderio di veder nel Sacerdozio l' ultima perfezione abbia ispirato a questi Padri quelle sante idee,„
„ fa rispondere dal suo Francese Ramour:
„ *Spesse volte* ci avvertì S. Girolamo, *il*
„ *zelo, il fuoco del discorso, l' impegno di*
„ *ribatter gli errori, fece correre qualche*
„ *proposizione, che non può sostenersi* (*In*
„ *Apolog. pro libris suis adversus Jovinia-*
„ *num*): e *molte cose* soggiunse Petavio
„ *si trovano buttate da SS. Padri, che esa-*
„ *minate a rigor d' una esatta verità, si*
„ *scopriranno fuori delle giuste linee*. Multa sunt in sanctissimis Patribus aspersa,
„ quæ si ad exactæ veritatis regulam accommodare volueris, boni sensus inania
„ videbuntur. Petav. *in not. ad Epiphan.*
„ *Hær. 59. p.* 244. „ La prima colpa è di aver prodotto come un avvertimento di San Girolamo nell' Apologia a favore dei suoi libri contro Gioviniano, un sentimento, che in quell' Apologia nè espressamente, nè implicitamente si trova, e di aver riferito mutilato, e sconciamente troncato il passo del Petavio il quale *in animadversionibus in S. Epiphanii Panarium tom.* II. *Oper. S. Epiphanii Parisiis MDCXXII. pag.* 244. dice: „ Multa sunt a sanctissimis Patribus,
„ præsertimque a Chrysostomo in Homiliis
„ aspersa quæ si ad exactæ veritatis regu-
„ lam accommodare volueris, boni sensus
„ inania videbuntur. Quippe declamatorio
„ illo more ad imperitam fere multitudinem
„ exaggerandi causa, & subito quodam
„ impetu dicendi, ac calore profusa feruntur plerumque licentius. Unde ex aliorum
„ comparatione locorum, vel Conciliorum
„ potius, ac Patrum temperanda, & in
„ gyrum veritatis revocanda sunt. „ La seconda colpa è di avere tentato insinuare, che i Santi Padri, i Romani Pontefici, ed i Concilj dicendo, che il Matrimonio non conveniva al Sacerdozio, proferirono una proposizione che non può sostenersi, ed esaminata a rigore di una esatta verità, si scuopre fuori delle giuste linee, avvegnachè quella loro proposizione sia appoggiata all' espresse testimonianze della divina Scrittura.

(11) S. Leone *epist. CLXVII.*, *al.* II. *ad Rusticum Narbonensem episcopum in resp. ad inquisitionem* IV. *De Presbytero vel Diacono, qui filiam suam virginem illi viro in conjugium dederit, qui jam habebat conjunctam mulierem ex qua etiam filios susceperat. tom.* 1. *Operum col.* 1422. „ Non omnis mulier
„ juncta viro, uxor est viri, quia nec om-
„ nis filius hæres est patris. Nuptiarum
„ autem

Digitized by Google

„ ne di viver sempre in tale stato con affetto conjugale per lo più manca-
„ va: E le leggi Romane anzi di ricercarla, o di supporla, l' escludevano; per-
„ chè permettevano lo scioglimento del concubinato anche senza cagione, ed an-
„ che *altero conjuge contradicente*. E perciò esso concubinato preso pur nel
„ miglior senso fu sempre, e con somma ragione sospetto alla Chiesa. Co-
„ gli stessi principj egli 'l Giannone ne parla nella professione che chiama
„ della fede contro il P. (12) Sanfelice. Ma meglio d'ogni altra parte ne
„ parla nella sua Abjura (13) dove dice: *Intorno al trattato del concubinato*
„ *non si ebbe animo di darlo alle Stampe, ma fu scritto istoricamente per di-*
„ *fesa dei due capi della Storia Civile di Napoli, dove io parlava del concu-*
„ *binato antico dei Romani, nè mai ho creduto, che quello oggi fosse per-*
„ *messo; con tutto ciò mi rincresce d' aver messo in iscritto tal materia, dal-*
„ *la*

„ autem fœdera inter ingenuos sunt legitima, & inter æquales; multo prius hoc
„ ipsum Domino constituente, quam initium Romani juris existeret. Itaque aliud
„ est uxor, aliud concubina; sicut aliud
„ ancilla, aliud libera. Propter quod etiam
„ Apostolus ad manifestandam harum per-
„ sonarum discretionem, testimonium po-
„ nit ex Genesi, ubi dicitur Abrahæ:
„ *Ejice ancillam, & filium ejus: non enim*
„ *hæres erit filius ancillæ cum filio meo Isaac.*
„ Unde cum societas nuptiarum ita ab ini-
„ tio constituta sit ut præter sexuum con-
„ junctionem haberet in se Christi, & Ec-
„ clesiæ sacramentum: dubium non est eam
„ mulierem non pertinere ad matrimonium,
„ in qua docetur nuptiale non fuisse my-
„ sterium. Igitur cujuslibet loci Clericus,
„ si filiam suam viro habenti concubinam
„ in matrimonium dederit non ita accipien-
„ dum est, quasi eam conjugato dederit;
„ nisi forte illa mulier, & ingenua facta,
„ & dotata legitime, & publicis nuptiis
„ honestata videatur. „ *E in respon. ad in-*
quisit. V. *De puellis, quæ viris concubinas*
habentibus nupserint col. ead.„ Paterno ar-
„ bitrio viris conjunctæ carent culpa, si
„ mulleres, quæ a viris habebantur, in
„ matrimonio non fuerunt. „ *E in respon.*
ad inquisit. VI. *De his, qui mulieres, ex*
quibus filios habent, relinquunt, & uxores
accipiunt col. 1423. „ Quia aliud est nupta,
„ aliud concubina; ancillam a toro abjice-
„ re, & uxorem certæ ingenuitatis accipe-
„ re, non duplicatio conjugii, sed pro-
„ fectus est honestatis. „ Vedi Benedetto
„ XIV. *De Synodo Diœcesana lib.* IX. *cap.* XII.
n. V., ove avverte che S. Leone „ loqui-
„ tur . . . . . de concubina, quam vir si-
„ bi devinxerat non solum sine nuptiali-
„ libus tabulis, sed nexu solubili, seu
„ quam ad individuam quidem vitæ sibi
„ asciverat societatem, sed ad sui arbi-
trium duraturam. „

(12) *Dub.* II. *Opere Postume tom.* I. *pag.* 50. *segg.* Di questo suo scritto il Giannone nella sua spontanea deposizione riferita dal Zaccaria nella *Storia Letteraria d' Italia vol.* VIII. *lib.* I. *cap.* XI. *pag.* 144. *num.* 2. dice: „ Per ciò che riguarda al P.
„ Sanfelice, il quale con due Tomi in 4.
„ stampati in Roma scrisse non tanto con-
„ tro l' Istoria suddetta, quanto contro il
„ suo Autore caricandolo di molte contu-
„ melie, sicchè dal consiglio collaterale di
„ Napoli fu dichiarata per libello famoso,
„ non ebbi animo di offendere la Chiesa
„ di Roma, ma fu dettata unicamente per
„ deridere il P. Sanfelice, il quale m' impu-
„ tava d' Eretico perchè io avea scritto
„ massime esorbitante della Potestà Pontifi-
„ cia, facendogli vedere che quelle si leg-
„ gevano in più autori Romani, ben sa-
„ pendo, che autori gravi, e serj aborri-
„ vano tali massime, e così parimente dei
„ miracoli, che si narravano da altri Scrit-
„ tori, non approvati da più gravi, e se-
„ rj. Nè intesi mai che quella Scrittura si
„ pubblicasse, nè mai consentj che quel-
„ la fosse data alle stampe; anzi procu-
„ rai, che mai si stampasse, come fatta
„ per puro scherzo, e per derisione del
„ P. Sanfelice presso i miei amici, e con
„ dolore seppi poi che manuscritta girava
„ attorno, onde siccome non fu mia vo-
„ lontà di pubblicarla, così ora protesto,
„ e desidero se ne spenga affatto ogni me-
„ moria, e la casso, irrito, e ritratto,
„ avendola come se non fosse scritta, e
„ mai da me dettata. „

(13) Presso lo stesso Zaccaria *loc. cit. pag.* 146. *num.* 6.

Digitized by Google

„ *la quale forse avrebbe potuto recarsi scandalo, e perciò siccome non ebbi mai* „ *animo di stamparlo, così desidero ora, che se ne perda la memoria, e si* „ *abbia come non scritte, che però lo detesto, l' irrito, casso, ed abjuro.* „

DIII. Lo stesso pubblicamente dichiarerà il nostro Anonimo, se, profittando dei lumi da noi somministratigli, e dei maggiori, che ricever potrà leggendo attentamente l' accennata Lettera del Signor Blasco, come ha seguitato Giannone errante, così seguitare lo vorrà penitente. Conciosiacchè egli conoscerà di avere gravemente mancato, e di avere sedotto molti incauti Lettori del suo Discorso Istorico-Politico 1. Parlando del concubinato, senza distinguerne le diverse (1) specie, e senza esporre le condizioni, che indispensabilmente si ricercavano, affinchè fosse immune da mortale peccato. 2. Rappresentandolo come approvato dalle leggi Romane, quando è certo, che il concubinato presso i Romani prima della legge Papia Poppea tenuto fu per una congiunzione (2) inonesta, e dopo quella legge non solamente il temporaneo, ma eziandio il perpetuo fu semplicemente (3) permesso. 3. Dandolo per conservato nel nuovo Codice dei Longobardi, e non avvertendo, come avvertito aveva lo stesso Pietro (4) Giannone, che la legge, in cui si prescrive di avere una sola moglie, o una sola concubina, inserita in quel Codice, promulgata non fu da verun Re Longobardo, ma dall' Imperadore (5) Lottario, a cui il padre Lodovico Imperadore nell' anno 820. concedè il Regno (6) d' Italia. 4. Asserendolo riputato generalmente presso tutte le Nazioni per una congiunzione legittima: benchè sia indubitato, che i Romani dopo l' indicata legge Papia Poppea ebbero il concubinato per una congiunzione lecita sì, ma non (7) legittima, onde i figli nati

(1) Delle diverse specie di concubine, oltre Benedetto XIV., e il Blasco *loc. cit.* trattano *Franciscus Hotmanus de spuriis, & legitimatione cap.* II. *De concubinis, & earum jure Thesauri Antiquit. Roman. Grævii tom.* VIII. *edit. Ven. col.* 1201. *seqq. Carolus Sebastianus Berardi Commentar. in Jus Ecclesiasticum universum in* IV. *lib. Decretal. Gregor.* IX. *Dissert.* I. *quæst.* IV. *De veteri Concubinatu tom.* III. *edit. Taurini pag.* 31. *seqq.*, e altri.

(2) *Jo. Gottl. Heinec. in Commentar. ad legem Iuliam, & Papiam Poppæam cap.* IV. §. III. *pag.* 167. „ Ante legem Papiam „ Poppæam pellices & concubinæ pari passu ambulabant, neque melior erat harum, quam illarum, conditio. „

(3) Cioè dalla stessa legge non fu dichiarato congiunzione legittima.

(4) Giannone nell' *Apologia dell' Istoria Civile di Napoli cap.* V. *pag.* 140.

(5) *Longobardorum legum lib.* II. *tit.* XIII. *leg.* VII. *Idem*, scilicet *Imperator Lotharius*: „ Nulli liceat in uno tempore duas „ habere uxores, vel uxorem, & concubinam, quia cum domini non etiam lucrum, animæ suæ sit detrimentum, nam „ sicut Christus castam observat ecclesiam, „ ita vir castum debet custodire conjugium. „

(6) Lodovico Antonio Muratori negli *Annali d' Italia all' anno* DCCCXX.

(7) *Heinecius cap. cit.* §. IV. *pag.* 171. „ Quamvis nec inhonestus, nec illicitus „ esset concubinatus, sed veluti inæquale „ matrimonium: non tamen, uti recte contra Cuiacium docuit Merillius, *conjunctio* „ *legitima* dici potest. Id enim nomen soli matrimonio competit, non concubinatui, ob quem etiam nemo pœnas cælibatus orbitatisque effugiebat. Quare & „ ii fere, qui jam e justo matrimonio liberos procreaverant, patriæque & Priamo „ fecerant satis, concubinam postea solebant „ adsciscere, ne liberis inducerent novercam, hæreditatemque speratam iis interverterent. „ Nè a provare, che il concubinato riguardato fosse come legittima congiun-

Digitized by Google

ti dalla concubina naturali, e non legittimi si appellavano, e non ereditavano i beni paterni, nè portavano il nome del padre, ma della madre, a cui al più aggiungevano a modo di cognome quello del (8) padre, e la concubina non godeva i diritti, le prerogative, e il nome di (9) moglie, e i concubini, se prima non avevano da legittima moglie generato figliuoli, erano sottoposti alle pene contro i celibi fissate, che poi Costantino il Grande giusta-

giunzione punto giova addurre, che le leggi diedero al concubinato certi, e determinati regolamenti perchè come avverte il Blasco nella *lettera cit. pag. 75. seg. not. 2.* „ si diceva legittimo ciò che avea tutta „ l' assistenza dalle leggi, in maniera che „ se era assistito in parte non era legittimo: come i patti nudi avevano qualche „ assistenza, perchè partorivano l'eccezione, ma non avevano tutta l'assistenza, „ perchè non partorivano l'azione, e perciò detti *nudi* a differenza de' legittimi „ barbaramente detti *vestiti*. Molto meno „ dunque il concubinato potea chiamarsi „ legittimo; sebbene avesse qualche assistenza dalle Leggi, essendo questa molto „ poca a riguardo di quella che non avea. „ E se tal congiunzione era legittima, perche legittimi non erano anchè i figliuoli, che di essa nascevano? Nè d' alcun „ peso è quel che in difesa del Cujacio „ adduce Osio Aurelio *dispunct. 33. in fine*, „ cioè la legge 3. *de concub.* dove si dice, „ che *concubinatus per leges nomen assumpsit*. *Assumere nomen* non dinotava già „ diventar legittimo, ma onesto. Imperciocchè considerandosi le cose inoneste, „ come se non avessero nome, e perciò „ indicate co'vocaboli *nefas*, *nefastum*, *nefandum*, *nefarium*; si dicevano poi *nomen assumere*, quando diventavano oneste. Così il concubinato, che prima della legge Papia Poppea fra Romani era nel „ numero delle cose inoneste, si diceva „ *nomen non habere*: si disse poi *nomen assumpsisse per leges*, perchè per essa legge Papia, che numerosa d' importanti „ capi, per eccellenza si diceva *leges*, fu „ dichiarato lecita cogiunzione. „

(8) In conferma di ciò l' Eineccio §. *cit. pag. 169.* reca la seguente Iscrizione copiata dalla Raccolta delle Iscrizioni pubblicata dal Grutero *p.* CCCCXXXIV. 4. „ C. „ Mamercio. Sp. F. Januario. Q. Aed. Præt. „ IIvir. Q. Et. P. Paccius. Januarius. Filio. Naturali. Et. Mamercia. Grapte „ Mater. Infeliciss. Filio. Et. Cognatæ „ Pilssimis. Fecerunt. „

(9) „ Il nome *Uxor*, che corrisponde „ all' Italiano Moglie nel diritto civile, col „ linguaggio del quale talvolta gli antichi „ Papi parlavano, era nome di dignità, che „ dinotava la Consorte partecipe de' dritti, e prerogative del Marito; perciò detta pur *Domina*. Ed essendo donna onesta, era di più onorata col nome di Matrona, ed anchè con quel di Madre di „ famiglia particolarmente quando *in manum viri convenerat*. L' *Uxor* inoltre si „ chiamava giusta, o ingiusta: giusta era „ quella che si sposava col permesso delle „ Leggi, e ingiusta quella che si sposava contro il divieto delle medesime, „ ed in questo senso giuste, ed ingiuste „ chiamavansi le Nozze, le quali pur nefarie, o inceste eran dette quando erano „ riputate contro il diritto della natura. „ Or la Concubina anchè nel caso che si „ pigliava con fede, e promessa conjugale, non veniva sotto nome di *Uxor* nè „ giusta, nè ingiusta perchè non era in „ parte de' diritti, ed onori del Marito, o „ sia del concubino, ma era trattata da fantesca. E di fatti le serve, ed altre persone vili solevano essere le Concubine: „ tanto vero, che *sine testatione*, siccome „ dice Marciano *Leg. 3. de concubinis*, *hoc „ manifestum faciente* non si permetteva „ d'aver per concubina una donna ingenua, „ ed onesta, e ne rende la ragione Modestino nella L. 24. *de ritu nuptiarum*: „ *In liberæ mulieris consuetudine non concubinatus, sed nuptiæ intelligendæ sunt; „ si non corporis quæstum fecerit*. Di modo „ che non si diceva aver onestà di madre „ di famiglia una libera, che si dava in „ concubinato, se non nel caso ch' essendo „ libera era concubina del proprio Padrone, *L. Probrum 41. cod. tit.* Molte dunque secondo il dritto civile erano le differenze *inter Uxorem, & Concubinam*. „ Il Rittersusio *de differentiis Juris Civilis, & Canonici lib. 2. cap. 17.* ne numera „ dieci, ed il P. Basilio Ponzio *lib. 7. de „ Matrim. cap. 64.* ne numera tredici. „ Così il Signor D. Carlo Blasco nella *Lettera cit. pag. 44. seg. not. 1.*

Digitized by Google

stamente (10) abolì. 5. Descrivendo il concubinato per *una congiunzione di un uomo sciolto con una donna sciolta, non a fine di aver prole, ma per soccorrere all' umana fragilità, ed alle cure domestiche*, con ommettere di esporre, perchè si dicesse stabilita, *non a fine di aver* (11) *prole*, e di aggiungere, che, acciò essa fosse immune da mortal colpa, si esigeva, che non si schivasse la generazione della prole, e che fosse perpetua, e che per mancanza di questa ultima condizione le leggi civili, che permettevano il concubinato temporaneo, come opposte alla divina legge, furono dalla Chiesa (12) disapprovate. 6. Soggiungendo, *i Chierici servironsi del concubinato come di un rimedio ai danni recati dalla legge del celibato*: quasichè questa legge fosse stata imposta a tutti i Chierici, e non ai soli Chierici costituiti negli Ordini sacri, e i Chierici costituiti negli Ordini sacri non si fossero volontariamente alla medesima soggettati, e l'osservanza di tal legge ad essi recato avesse danni, e finalmente con esigere da loro perfetta continenza, non avesse renduto illecito anche quel concubinato, che, esser potendo esente da mortale peccato, dalla Chiesa nei Laici, e nei Chierici inferiori si (13) tollerava 7. Affermando, che il concubinato fu un effetto costante in tutto il ceto della Chiesa prodotto dal divieto delle mogli, avvegnachè dai sicuri documenti della Ecclesiastica antichità si raccolga, che siccome molti Fedeli (14) Laici, così alcuni Chierici (15) inferiori, a cui non era proibito accasarsi, associarono al loro talamo femmine in qualità di concubine, e che ancora nei secoli più funesti alla Chiesa, nei quali la simonia, e la incontinenza fecero tanto guasto nel Clero, molti Ecclesiastici una perfetta continenza fedelmente osservarono. 8. Adoprando i termini di esclusione dal diritto delle mogli, e delle concubine, come se i Chierici maggiori ne fossero stati violentemente spogliati, e non vi avssero spontaneamente rinunziato, e chiamando la sacrilega pratica del concubinato dei

(10) Muratori negli *Annali d'Italia all'anno* CCCXX. „ Altrove da noi fu fatta menzione della Legge Papia, e dei regolamenti di *Augusto*, contro chi non prendeva moglie, essendovi pene per questi tali, siccome all' incontro privilegj per chi s'ammogliava: e tutto ciò a fine di procrear figliuoli, de' quali scarseggiava la Repubblica, correndo bisogno di gente per le guerre. Ma perciocchè questa Legge era contraria alla verginità, e continenza, Virtù lodate dal Vangelo: *Costantino* intento a favorir la Religion Cristiana, levò via le pene intimate contro chiunque non era maritato, lasciando solamente i privilegj accordati dalla Legge Papia a chi avea de'figliuoli. Per altro Santo Ambrosio sostiene, che i paesi, dove erano più Vergini, come Alessandria, l'Affrica, e l'Oriente, erano più popolati degli altri. „

(11) Si diceva quella congiunzione stabilita *non a fine di aver prole*, o perchè si contraeva con persona atta bensì alle funzioni matrimoniali, ma da cui non si pensava di dover avere prole, o perchè la prole, che nasceva dalla concubina, non portava il nome del padre, e non entrava a parte della eredità, come i figliuoli da legittimo matrimonio generati.

(12) Benedetto XIV. *De Synodo Diœcesana lib.* IX. *cap.* XII. *num.* II.

(13) Neppure il concubinato rivestito dei requisiti, che lo rendevano immune da mortale peccato, fu mai approvato, ovvero permesso dalla Chiesa positivamente almeno ai liberi per le ragioni accennate dal Sig. Don Carlo Blasco nella Lettera citata *pag.* 88. *segg.*

(14) Noto è nelle Istorie l'esempio di Carlo Magno, il quale dopo la morte di Liutgarda sua moglie tenne da li innanzi una dopo l'altra quattro concubine nominate tutte dall'Autore della sua Vita Eginardo. Vedi il P. Chardon nella *Storia de' Sacramenti tom.* III. *lib.* III. *cap.* XV.

(15) Blasco *Letter. cit. pag.* 16.

Digitized by Google

dei Sacri Ministri *uso*, e *costume*. 9. Ripeterdo dalle nuove leggi sacre, e civili, e dalla severità della nuova disciplina l'abolizione del concubinato del Clero, e così maliziosamente insinuando, che le antiche leggi sacre non vietassero ai Chierici maggiori di prendere concubine, o di usare di quelle, che prima della promozione agli Ordini sacri avessero pigliate: menzogna apertamente smentita non solo dagli antichi canoni, e dalle Decretali dei Santi Pontefici Siricio, Innocenzo I., e Leone I., i quali esigono da essi perfetta continenza, ma eziandio dalla Novella di (16) Giustiniano I., e dalle lettere di Pelagio I. al Vescovo di (17) Firenze, e di San Gregorio Magno ad Andrea Vescovo di Taranto, ed a Giovanni Vescovo di Gallipoli, per tralasciare il capo quarantesimoterzo del Concilio Toletano IV. (§. precedente nota 8.), e il canone V., e VI. del Concilio di (19) Bourges dell'

(16) Giustiniano I. *Novell. Constit.* CXV. *cap.*CCCCXLV. „ Nullum alium clericum „ concedimus creari, nisi eum, qui literas „ scit, & rectam fidem, & vitam honestam habet: & neque concubinam vel „ naturales filios habet, vel habuit, sed „ vel castitate præditum, vel uxorem legitimam, & ipsam unam, & primam habentem, vel si jam habuerit, & neque „ viduam, neque disjunctam a marito, „ neque aliter legibus, vel divinis canonibus reprobatam. „

(17) Pelagio I. presso Graziano *Decreti part.*1. *dist.*XXXXIIII. *cap.*VII. „ Fraternitatis tuæ relatione suscepta, ejus latorem „ secundas quidem nuptias expertum non „ fuisse didicimus; castitatem tamen eum „ priori non servasse conjugio designasti. „ Et quamvis multa sint, quæ in hujusmodi casibus observari canonice jubeat „ sublimitatis auctoritas: tamen quia defectus nostrorum temporum, quibus non „ solum merita, sed corpora ipsa hominum „ defecerunt, districtionis illius non patitur in omnibus manere censuram, & „ ætas istius de quo agitur, futuræ incontinentiæ suspicionem auferre dinoscitur; „ ut ad diaconatum possit provehi, temporum, ut dictum est condescendentes „ defectui concessisse nos noveris. *Et infra.* „ Micenam vero ancillam ejus, de qua se „ post transitum uxoris filios habere confessus est, jubemus ut tua dispositione „ cuiquam monasterio continentiam professura tradatur. „

(18) S. Gregorio Magno *Epistolar. lib.* III. *Indict.* XI. *epist. XLV. Andreæ Episcopo Tarentino tom.* II. *Operum ejusd. col.* 656. „ Habuisse te . . . concubinam manifesta veritate comperimus, de qua etiam contraria est quibusdam nata suspicio. Sed „ quia in rebus ambiguis absolutum non „ debet esse judicium, hoc tuæ conscientiæ elegimus committendum. Qua de re „ si in sacro ordine constitutus, ejus te „ permixtione esse recolis maculatum, sacerdotii honore deposito ad administrandum nullo modo præsumas accedere: sciturus in animæ tuæ periculo te ministrare, & Deo nostro sine dubio te reddere rationem, si hujus sceleris conscius „ in eo, quo es ordine, celans veritatem „ permanere volueris. „ E *epist.* XLVI. *Johanni Episcopo Calliopolitano, ibid.col.*657. „ Ex gestis quæ ad nos Fraternitas tua direxit, inventum est Andream fratrem, & „ coepiscopum nostrum habuisse sine dubio „ concubinam. Sed quia incertum est si „ eam in sacro ordine constitutus contigerit: necesse est ut eum sollicita adhortatione commoneas, ut si positus in sacro ordine cum ea se novit immixtum, „ ab eo quo est officio quiescat, & nullatenus administrare præsumat. Quod si „ forte conscius sibi hujus rei peccatum „ suum supprimens administrare presumpserit animæ suæ periculum divino judicio imminere cognoscat. „

(19) *Concil. Bituricense an.* MXXXI. *can.* V. *Collect. Concil. tom.* XI. *col.* 1208. „ Ut „ presbyteri, & Diacones, & subdiaconi, „ sicut lex canonum præcipit, neque uxores, neque concubinas habeant: & qui „ eas modo habent, ita eas sine mora peracto hoc concilio derelinquant, ut nunquam ulterius ad eas accedant: qui vero derelinquere eas noluerint, a proprio „ gradu & officio cessent, & inter lectores & cantores permaneant. Similiter nulli de Clero permittimus deinceps uxorem „ neque

Digitized by Google

dell' anno 1031. confermato dal Concilio di (20) Limoges dell' anno 1. Se

DIV. Detestarà similmente il nostro Anonimo, irritarà, cassarà, a-abjurarà quel tanto, che della usura egli ha trascritto dal suo Giannone, se con ànimo docile si applicarà alla lettura delle dotte, ed erudite Opere ai giorni nostri pubblicate contro i tre libri *dell' impiego del denaro* stampati dal Marchese Scipione (1) Maffei, e della celebre Enciclica sopra la predetta materia da Benedetto XIV. a tutti i Vescovi della nostra (2) Italia nell' anno 1745. diretta. Conciosiacchè indi apprenderà 1. Che nelle riferite parole di Cristo Signor nostro presso S. Luca: „ Imprestate senza speranza di profitto, „ in quanto si prescrive di non ricevere usura per titolo della imprestanza, i Santi Padri, i Concilj, e i Romani Pontefici, in somma la Cattolica Chiesa ha riconosciuto un vero precetto, e non un consiglio di perfezione. 2. Che l' Imperadore Basilio detto il Macedone fondato sulla comune dottrina della medesima Chiesa Cattolica, giudicando tutte le usure proibite dal divino diritto, ne vietò ogni sorta nell' Impero. 3. Che per la durezza, e inumanità dei ricchi, siccome i Cristiani Imperadori predecessori di Basilio avevano tollerato le usure, così Leone il sapiente, figliuolo di Basilio, giudicò di doverle permettere. 4. Che il suddetto Leone nella stessa Costituzione, colla quale abrogò la legge del suo padre Basilio contro qualunque sorta di usura, confessa apertamente, che qualsivoglia usura è per divino diritto illecita. „ Se gli uomini, *dice* (3) *egli*, si lasciassero regolare dalla legge del- „ lo spirito in guisa tale che non avessero bisogno di umani precetti, ciò „ per verità sarebbe e decoroso, e salutevole. Ma giacchè il sollevarsi alla „ sublimità dello spirito, e l' abbracciare la voce della legge di Dio non è „ di tutti, anzi assai pochi sono quelli, che la virtù innalza a questo gra- „ do, tuttavia le cose andarebbero bene, se almeno a norma delle umane „ leggi si vivesse. Le usure, che si riscuotono per i denari dati in prestito „ son

„ neque concubinam habere. Supradicti au- „ tem in choro tantum intrent ad legen- „ dum & cantandum: ad altaris vero mi- „ nisterium nullatenus accedant. „ E *can.* VI. *col. ead.* „ Ut episcopi nullum amplius „ ad subdiaconatus gradum ordinent, nisi „ in presentia episcopi ante altare sedis „ Deo promittat, nunquam se habiturum „ uxorem neque concubinam: & si tunc „ eam habuerit, mox ei abrenunciet, quod „ lingua Francorum gurpire dicimus.„

(20) *Concil. Lemovicense* II. *Sess.* II. *tom. eod. col.* 1238. *seq.*

(1) I titoli di queste Opere sono riferiti nella Biblioteca Canonica del P. Ferraris *in Append. ad verb.* Usura *num.* 135. Noi ne accennaremo alcune nelle seguenti annotazioni.

(2) *Bullar. Benedicti* XIV. *tom.* I. *Const.* CXLIII. Vix pervenit *pag.* 578. *seqq.*

(3) Leone Imperadore *Constit.* LXXXIII. *Ut ad trientes usuras pecunia licite mutuetur*: „ Si a spiritus legibus ita se mortale genus regi sineret, ut humanis præ- „ ceptis nihil indigeret: id vero & deco- „ rum & salutare esset. At quoniam se „ ad spiritus sublimitatem elevare, divinæ- „ que legis vocem amplecti non cujusque „ est: ac vero quos huc virtus ducat, nu- „ mero valde pauci sunt: bene sese adhuc „ res haberet, si saltem secundum leges „ humanas viveretur. Quæ vocantur pecu- „ niæ creditæ usuræ, ubique a spiritus de- „ creto condemnantur. Id sciens pater no- „ ster æternæ memoriæ Princeps, usurarum „ solutionem sanctione sua prohibendam „ putavit. Atqui propter paupertatem res „ illa non in melius (quem tamen finem „ legislator proposuerat) sed contra in pe- „ jus vergit. Qui enim antea usurarum spe „ ad mutuandam pecuniam prompti fuerant „ post latam legem, quod nihil lucri ex „ mutuo

Digitized by Google

„ sono universalmente condannate dalla legge dello spirito. Essendo di ciò „ ben consapevole il nostro padre, Principe di eterna ricordanza, si credè „ in obbligo di proibire con una sua legge il pagamento delle usure. Ma „ quella determinazione in vece di essere più vantaggiosa ai poveri, come „ aveva pensato il Legislatore, fu ai medesimi pregiudiziale. Imperocchè „ coloro, i quali indotti dalla speranza delle usure, avevano prontamente „ imprestato denaro, dopo la pubblicazione della detta legge, non potendo „ ricavar profitto dalla imprestanza, sono ritrosi, e crudeli verso quei, che „ hanno bisogno di denaro. Inoltre quel divieto ha dato occasione all' uso „ frequente dei giuramenti, ed in conseguenza ai spergiuri, che sono un' „ effetto quasi naturale della facilità di giurare. In poche parole, atteso l' in- „ flusso nei bisogni della vita umana, la forza della legge non solamente „ non giovò, ma fu nociva. Adunque sebbene non fia mai che possiamo „ per se incolpare la legge, nondimeno, perchè l' umana natura non per- „ viene alla sublimità della medesima, abroghiamo quell' egregio statuto. „

DV. Dalla semplice lettura di cotesta Costituzione dell' Imperadore Leone evidentemente si scorgerà il gravissimo abbaglio pigliato dal nostro Anonimo Riflessionista in rappresentarci il mentovato Augusto convinto, che il non esigere usure per titolo d' imprestanza apparteneva ad uno stato di perfezione, a cui il Vangelo conduceva consigliando, ma senza comandarlo. Conciosiacchè dalle espresse parole della medesima chiaramente apparisce, che Leone non meno del suo padre Basilio era persuaso, che tutte le usure fossero direttamente contrarie alla legge divina, comechè a fondo istruito della dottrina, che circa un tal punto insegnava la Cattolica Chiesa ammaestrata dalle sacre Scritture, e dalla costante tradizione di quelli, che Dio le aveva dato per Dottori, e Maestri. In conferma di ciò produrremo alcune delle moltissime testimonianze, che dai divini libri dell' antico, e nuovo Testamento, e dalle Opere dei Santi Padri contro i difensori delle usure allegano i nostri (1) Teologi: quindi accennarremo le solenni definizioni della Chiesa, che riprovano come peccaminosa ogni sorta di usura per ragione di mera (2) prestanza: e per ultimo mostrarèmo, che dalle leggi della Laica potestà, le quali permettono le usure, indarno si tenta di giustificarle.

DVI. Nel

„ mutuo percipere possit, in eos, qui pe- „ cuniis indigent, difficiles, atque immi- „ tes sunt. Quin etiam ad facile jurandum „ quodque id fere consequitur ad jusjuran- „ dum abnegandum, id occasionem præ- „ buit. Breviter propter redundantem in „ humana vita perversitatem, non modo „ non profuit legis virtus, verumetiam ob- „ fuit. Quamquam igitur ex se legem cul- „ pare (quod quidem etiam absit) nequea- „ mus: propterea (tamen) quod humana „ natura (quomodo diximus) ad illius su- „ blimitatem non perveniat, egregium il- „ lud præscriptum abrogamus: ac in con- „ trarium statuimus, ut æris alieni usus „ ad usuras procedat: idque quomodo ve- „ teribus legislatoribus placuerit ad trien- „ tes centesimæ, nempe quæ quotannis in „ singulos solidos singulas fæneratoribus „ siliquas pariunt. „

(1) Ove trattano *De Mutuo, & Usura*.

(2) Vale a dire qualora non vi sia un giusto titolo di esigere soprappiù, qual giusto titolo non sempre concorre colla imprestanza.

Digitized by Google

DVI. Nel libro dell' (1) Esodo intima Iddio al Popolo d' Israele: „ Se „ prestarai denaro al popolo mio povero, che abita con te, non lo vessa- „ rai come un esattore, nè l'opprimerai colle usure. „ E nel (2) Levitico: „ Se il tuo fratello è impoverito, e impotente a sostentarsi; e tu lo hai ri- „ cettato come ospite, e forastiero, ed ei vive con te, non prendere usura „ da lui, nè più di quel che gli hai dato. Temi il tuo Dio, affinchè pos- „ sa vivere il tuo fratello in casa tua. Non darai a lui il tuo denaro a in- „ teresse, e dei comestibili non esigerai oltre quello, che hai dato. „ Nel Deuteronomio: „ Non (3) imprestarai ad usura nè denaro, nè grano, nè qual- „ sisia altra cosa al tuo fratello, ma allo straniero. Al tuo fratello poi im- „ prestarai senza usura quello, che gli bisogna. „ Nel Salmo quattordicesi- mo (4) alla domanda: „ Signore, chi abitarà nel tuo tabernacolo, ovvero chi „ riposarà nel tuo santo monte: „ si risponde: „ Colui che . . . . . non „ dà il suo denaro ad usura, e non riceve regali contro l' innocente. „ Il Profeta Ezechiele (5) annoverando alcuni dei principali vizj, dai quali aste- ner si deve l' uomo giusto, fra gli altri pone l' usura, dicendo: „ Se un uo- „ mo sarà giusto, e viverà secondo il diritto, e il giusto, non farà banchet- „ to su i monti, e non alzarà i suoi occhi agl' idoli della casa d' Israele . . . . „ non prestarà ad usura, e non riceverà più del dato . . . . questi è giusto, „ avrà vita dice il Signore: „ ed al contrario fra i delitti, per cui s' incor- re l' eterna dannazione, ripone l' usura soggiungendo: „ Se (6) egli avrà ge- „ nerato un figliuolo ladrone, omicida, e che . . . . . dia ad usura, e ri- „ ceva più del dato, avrà egli vita? Non avrà vita. Avendo fatto tutte que- „ ste detestabili cose, egli certamente morrà, il suo sangue sarà sopra di „ lui. Che se questi avrà un figliuolo, il quale veggendo tutti i peccati com- „ messi dal padre suo, avrà timore, e non lo imitarà in questi . . . . non

(1) *Exodi cap.* XXII. *ver.* 25. „ Si pecu- „ niam mutuam dederis populo meo pau- „ peri, qui habitat tecum, non urgebis „ eum quasi exactor, nec usuris opprimes. „

(2) *Levitici cap.* XXV. *ver.* 35. *seqq.* „ Si „ attenuatus fuerit frater tuus, & infirmus „ manu, & susceperis eum quasi advenam „ & peregrinum, & vixerit tecum, ne ac- „ cipias usuras ab eo, nec amplius quam „ dedisti. Time Deum tuum, ut vivere „ possit frater tuus apud te. Pecuniam „ tuam non dabis ei ad usuram, & fru- „ gum superabundantiam non exiges. „

(3) *Deuteronomii cap.* XXIII. *ver.* 19. *seq.* „ Non fœnerabis fratri tuo ad usuram pe- „ cuniam, nec fruges, nec quamlibet aliam „ rem: sed alieno. Fratri autem tuo ab- „ sque usura, id quo indiget, commo- „ dabis. „

(4) *Psalmo* XIV. *ver.* 1., *& 5.* „ Domine „ quis habitabit in tabernaculo tuo? aut „ quis requiescet in monte sancto tuo? .... „ Qui pecuniam suam non dedit ad usu- „ ram, & munera super innocentem non „ accepit. „

(5) *Ezechielis cap.* XVIII. *ver.* 5. *seqq.* „ Vir „ si fuerit justus, & fecerit judicium & „ justitiam, in montibus non comederit, „ & oculos suos non levaverit ad idola „ domus Israel .... ad usuram non com- „ modaverit, & amplius non acceperit ... „ hic justus est, vita vivet, ait Domi- „ nus. „

(6) *Ibid. ver.* 10. *seqq.* „ Si genuerit fi- „ lium latronem, effundentem sanguinem, „ &... ad usuram dantem & amplius ac- „ cipientem: numquid vivet? Non vivet. „ Cum universa hæc detestanda fecerit, „ morte morietur, sanguis ejus in ipso „ erit. Quod si genuerit filium, qui vi- „ dens omnia peccata patris sui, quæ fe- „ cit, timuerit, & non fecerit simile eis ... „ usuram & superabundantiam non acce- „ perit, judicia mea fecerit, in præceptis „ meis ambulaverit: hic non morietur in „ iniquitate patris sui, sed vita vivet. „

Digitized by Google

„ prenderà usura, nè il soprappiù, osservarà le mie leggi, e camminarà nei „ miei precetti, questi non morrà nella iniquità del padre suo, ma avrà vi- „ ta. „ Quindi fra le scelleragini, che Dio per bocca dello-stesso Profeta rinfaccia agli abitanti di Gerusalemme, e per cui minaccia loro la dispersione, troviamo rammentata l'usura: „ Tu (7) ricevesti l'usura, e il soprap- „ più, e per avarizia calunniavi i fratelli . . . . . Per questo io battei le „ mani veggendo la tua avarizia . . . . . e ti spergerò tralle nazioni, e ti „ sparpaglierò per tutte le terre, e farò, che abbia fine in te la tua immon- „ dezza. „ Finalmente Cristo Signor nostro presso S. Luca, istruendo tutti i suoi seguaci dice: „ Quel (8) che volete, che faccino gli uomini in- „ verso di voi, fatelo voi pure con essi. Che se voi amate quelli, che vi „ amano, che merito ne avete voi? Imperocchè anche i peccatori amano „ chi li ama. E se voi fate del bene a coloro, che a voi ne fanno, che „ merito ne avete voi? Imperocchè anche i peccatori fanno altrettanto. E se „ date in prestito a coloro, dai quali sperate il contracambio, che merito „ ne avrete voi? Imperocchè anche i cattivi prestano ai cattivi per ricevere „ il contracambio. Amate pertanto i vostri nemici: fate del bene, e impre- „ state senza speranza di profitto. „

DVII. I difensori delle usure (1) per eludere queste testimonianze allegano, che nel Pentateuco non si proibiscono se non le usure eccessive, e quelle

(7) *Ibid. cap* XXII. *ver.* 12. *seqq.* „ Munera acceperunt apud te ad effundendum „ sanguinem: usuram & superabundantiam „ accepisti, & avare proximos tuos calumniabaris . . . Ecce complosi manus meas „ super avaritiam tuam . . . Et dispergam „ te in nationes, & ventilabo te in terras, „ & deficere faciam immunditiam tuam. „

(8) *Lucæ cap.* VI. *ver.* 31. *seqq.* „ Prout „ vultis ut faciant vobis homines, & vos „ facite illis similiter. Et si diligitis eos, „ qui vos diligunt, quæ vobis est gratia? „ nam & peccatores diligentes se diligunt. „ Et si benefeceritis his, qui vobis benefaciunt: quæ vobis est gratia? siquidem „ & peccatores hoc faciunt. Et si mutuum „ dederitis his, a quibus speratis recipere; quæ gratia est vobis? nam & peccatores peccatoribus fœnerantur, ut recipiant æqualia. Veruntamen diligite inimicos vestros: benefacite, & mutuum „ date, nihil inde sperantes. „

(1) Calvino *in Commentar. in quatuor reliquos libros Mosis scilicet Exodum, Leviticum, Numeros, & Deuteronomium in formam Harmoniæ digestos De octavo præcepto tom.* 1. *Oper. ejusd. pag.* 527. *seq.* „ In ratione „ mutuandi maxime vigere debet humanitas, præsertim ubi quis ad extrema redactus, divitis misericordiam implorat. „ Hæc enim vera demum est charitatis probatio, ubi secundum Christi præceptum „ absque spe mutuum damus. Non agit „ illic de usuris, ut falso putarunt acsi „ gratis & sine spe quæstus mutuum dare juberet. Sed quia ut plurimum mutuando captatur privata utilitas: ideo neglectis pauperibus beneficium non locamus nisi apud divites, unde speratur „ aliqua compensatio: admonet Christus, „ si divitum gratiam venamur, nullum hoc „ modo nos specimen charitatis & misericordiæ edere. Ideoque aliam largitionis „ materiam proponit in pauperibus juvandis, quæ plane gratuita est: non solum „ quia sors periclitatur, sed quia paria facere nequeunt . . . . Additur (*in Exodo*, „ *Levitico*, *& Deuteronomio*) præceptum „ mutuandi absque fœnore, quod tametsi „ politicum est, pendet tamen ex charitatis regula: quia fieri vix potest quin „ fœnoris exactione exhauriantur inopes, „ & prope exugatur eorum sanguis. Nec „ vero alium finem respexit Deus quam „ ut mutuo vigeret fraterna dilectio apud „ Israelitas. Hanc quidem politiæ Judaicæ „ fuisse partem liquet, quia permittitur „ Gentibus fœnerari: quod discrimen lex „ spiri-

quelle, che s' impongono ai poveri, e accordandosi agli Ebrei di esigerle dai stranieri, apertamente si dichiara, non essere di sua natura illecito il ricevere moderato interesse da chi non è bisognoso, e profitta, o vi è speranza, che profitti della imprestanza; che Davide, ed Ezechiele non hanno estesa la legge contro le usure da Mosè promulgata, e che il comando del nostro Divino Redentore, e Maestro presso San Luca o riguarda il tempo, in cui tenuto fu quel ragionamento, nel qual tempo i precetti legali tuttavia obbligavano gl' Israeliti, o comprende i soli Ecclesiastici per la qualità del loro grado tenuti ad una maggior perfezione, i Laici non mai, a cui unicamente si consiglia di prestare, senza sperarne profitto. Ma le maliziose loro cavillazioni sono già state dai nostri (2) Teologi dissipate con provare 1. Che

„ spiritualis non admittit. Cæterum ita „ abrogatum est jus forense quod veteri „ populo Deus præscripsit, ut tamen maneat quod dictat charitas, non esse gravandos fratres qui nostra ope indigent. „ Porro quia diruta est maceria per quam „ olim discernebantur Judæi a Gentibus, „ ratio nostra hodie diversa est: ideoque „ tam in fœnore, quam in aliis expilationibus parcendum est omnibus sine exceptione, & erga extraneos quoque servanda æquitas... Quæritur nunc an fœnerari per se malum sit. Et certe minime videtur licitum filiis Dei quod profani quoque homines detestati sunt. Scimus ubique & semper exosum & infame fuisse fœneratorum nomen. Itaque „ Cato agriculturam laudare volens, fures „ dicit a veteribus dupli fuisse condemnatos, fœneratores quadrupli: unde colligit, hos illis deteriores fuisse habitos. „ Et interrogatus quid de fœnoribus sentiret, respondit, Quid hominem occidere? Quo docere voluit, nihilo honestius „ esse quæstum facere ex usuris quam hominem jugulare. Hoc unius hominis privati fuit dictum, sumptum tamen ex omnium fere gentium dictis, & hominum „ suffragiis. Et certe hac de causa Romæ „ sæpius exorti sunt graves tumultus, & „ exitialibus discordiis inter plebem & locupletes certatum: quemadmodum vix „ fieri potest quin fœneratores instar hirundinum populi sanguinem exugant. Si tamen de re ipsa certo pronunciandum est, „ non aliunde quam ex communi æquitatis „ regula sumenda est definitio, ac præsertim ex Christi sententia, ex qua pendent „ Lex, & Prophetæ, Quod tibi fieri non „ vis, alteri ne feceris . . . Quod si ex æquitate judicium facere convenit, usuras „ quaslibet absque exceptione damnare, „ nulla patitur ratio . . . Verum excipient „ qui contra sentiunt, simpliciter standum „ esse Dei judicio, qui generaliter omne „ fœnus populo suo interdicit. Respondeo „ nonnisi de pauperibus haberi sermonem, „ ideoque si cum divitibus negotium sit, „ liberum jus fœnerandi permitti: quia Legislator rem unam notando, alteram de „ qua subticet, videtur non damnare. Si „ rursus objiciant, fœneratores a Davide „ & Ezechiele in totum damnari, sententias illas ad normam charitatis exigi debere arbitror: ideoque non damnari nisi „ improbas exactiones, quibus creditor, „ posthabita æquitate, debitorem suum onerat ac premit. Nolim quidem meo patrocinio usuras fovere, atque utinam nomen „ ipsum abolitum esset e mundo: sed non „ audeo de re magni momenti plus pronunciare quam Dei verba sonant. Clare patet veterem populum ab usuris fuisse prohibitum, sed hanc fuisse partem ordinis „ politici fateri necesse est. Unde sequitur „ usuras hodie non esse illicitas, nisi quatenus cum æquitate & fraterna conjunctione pugnant. „ Lo stesso insegna *in Prælectione quinquagesima quarta in Ezechielem tom.* II. *pag.* 169. *seq.* Tralascio i passi degli altri moderni difensori delle usure, i quali hanno adottato il sistema di Calvino, e sono indicati dal P. Daniele Concina *Commentar. in Epist. Benedicti XIV. adversus usuram Dissert.* I. *cap.* I. *num.* II. *seqq. Romæ* MDCCXLV. *pag.* 2. *seq.*, e da D. Pietro Ballerini *in Præfat. in libros sex De jure divino & naturali circa usuram Bononiæ* MDCCXLVII. §. VII. *seqq. pag.* XIX. *seqq.*

(2) Vedi le due Opere citate (nota preced.), come pure le Opere seguenti di „ D. Pie-

nei passi del Levitico, e di Ezechiele si vieta di prendere qualsisia cosa di più del capitale imprestato, ed in tal guisa si riprovano le usure non solo eccedenti, ma eziandio moderate. 2. Che nel Deuteronomio si ordina di prestare gratuitamente al fratello ciò, di cui esso ha bisogno, senza distinzione d' indigente, o di ricco. 3. Che la voce *povero* unita ai nomi di *Popolo*, e di *Fratello* nell' Esodo, e nel Levitico non ristringe la proposizione, ma la esemplifica, come le voci di forastiero, d' indigente, di pupillo, e di vedova nei testi dell' Esodo: „ Non farai torto, e non affliggerai il forastiero ..... „ non portarete danno alla vedova, e al pupillo; „ del Deuteronomio: „ Non (4) negarai la mercede all' indigente, e al povero tuo fratello, o al „ forastiero, che abita teco nel tuo paese, e dentro la tua Città; „ del libro dei Proverbj: „ Non (5) toccare i termini dei padroni di tenera età, „ e non mettere piede nel podere dei pupilli; „ e di Geremia: „ Non (6) calun- „ niarete il forastiero, il pupillo, e la vedova. „ Quindi, siccome dall' essere in cotesti passi nominati i forastieri, i bisognosi, i pupilli, e le vedove, non può inferirsi, che la proibizione di far torto, di affliggere, di danneggiare, di negare la mercede, d' invadere gli altrui terreni, e di calunniare, riguardi sola-

D. Pietro Ballerini, che s' intitolano 1. *Prælectio II. de Usura* premessa al tomo II. della Somma Teologica di S. Antonino Arcivescovo di Firenze della edizione di Verona MDCCXL. 2. *La Dottrina della Chiesa Cattolica circa l' usura dichiarata, e dimostrata contro le pretese della novella Opera intitolata*: Dell' impiego del denaro libri tre Verona 1744. *S' aggiugne un' Appendice di alcuni Ecclesiastici documenti molto importanti. In Bologna a San Tommaso d' Aquino 1744. in 4.* 3. Vindiciæ Juris Di- „ vini ac Naturalis, quæ veluti liber septi- „ mus haberi possunt adversus Opus no- „ vissime editum de Usuris licitis & illi- „ citis Nicolai Broedersen. His vindiciis „ Capite ultimo inseritur peculiaris Dis- „ sertatio de Concilio Viennensi sub Cle- „ mente V. ejusque Decretis. *Dopo la suddetta Difesa si trova aggiunta a car. 81. e segg.* „ Appendix trium Opusculorum in „ materia Usurarum „ e sono „ 1. De Mon- „ tibus Pietatis, quatenus licite pecuniam „ sub pignore commodent exigendo aliquid „ supra sortem. De modis providendi pu- „ blicis & privatis pecuniæ necessitatibus „ cum lucro annuo licito citra usuram; „ ubi de legitimis titulis, nec non de con- „ tractibus emtionis tum pacto de retro- „ vendendo, & censu cum reali, tum per- „ sonali non pauca disseruntur. 2. De pe- „ cunia in negotiatione tradenda ac de li- „ cito vel illicito ex eadem lucro. Trium „ contractuum pravitas demonstratur, & „ suggeruntur modi liciti providendi ne- „ gotiationi, & commercio citra usuram & „ præsertim de cambiis realibus. 3. De ina- „ ni contractuum implicitorum sistemate, „ quo omnes fere contractus fœneratitios „ ab usura purgare nonnulli Theologi con- „ tendunt. „ Del P. Daniele Concina sono queste altre due: *Esposizione del Dogma che la Chiesa Romana propone a credersi intorno l' Usura colla confutazione del Libro intitolato* Dell' Impiego del danaro, *Opera del Padre F. Daniele Concina dell' Ordine de' Predicatori, Lettore di Sacra Teologia. In Napoli* MDCCXLVI., e *Usura Contractus trini Dissertationibus Historico Theologicis demonstrata adversus molliorit Ethices Casuistas, & Nicolaum Broedersen Authore F. Daniele Concina Ordinis Prædicatorum. Accedunt Appendices duæ ad Commentarium Authoris adversus Usuram Romæ* MDCCXLVI.

(3) *Exodi cap.* XXII. *ver.* 21. *seq.* „ Adve- „ nam non contristabis, neque affliges eum: „ advenæ enim & ipsi fuistis in Terra Ægy- „ pti. Viduæ & pupillo non nocebitis. „

(4) *Deuteronomii cap.* XXIV. *ver.* 14: „ Non „ negabis mercedem indigentis, & paupe- „ ris fratris tui, sive advenæ, qui tecum „ moratur in terra, & intra portas tuas „ est. „

(5) *Proverbiorum cap.* 23. *ver.* 10. „ Ne „ attingas parvulorum terminos: & agrum „ pupillorum ne introeas. „

(6) *Jeremiæ cap.* VII. *ver.* 6. „ Advenæ, „ & pupillo, & viduæ non feceritis calu- „ mniam. „

Digitized by Google

solamente il forastiero, il bisognoso, il pupillo, e la vedova, così dall' essere mentovati i poveri nell' Esodo, e nel Levitico, ove si vietano le usure, non si può dedurre, che la Scrittura rimproveri unicamente le usure dai poveri estorte. 4. Che non i soli Israeliti mendici, ma ancora gl' Israeliti facoltosi potevano aver bisogno d' imprestanza, ed essendo fratelli egualmente che gl' Israeliti mendici, lecito non era di ricevere neppure da essi qualsisia cosa più della sorte imprestata. 5. Che nelle parole addotte del Deuteronomio intendendo per *straniero* il Popolo (7) Cananeo, il dominio delle cui sustanze da Dio, supremo Padrone del tutto, era stato trasferito negl' Israeliti, questi esigendo dai Cananei in occasione del contratto d' imprestanza, che per sua natura è lecito, il sopprapiù della sorte, lo esigevano per un titolo diverso dalla prestanza, nè spogliavano altri della roba loro, ma ripetevano, e pigliavano ciò, che Dio aveva ad essi donato, nella guisa stessa che a titolo di giusta (8) ricompensazione si erano legittimamente impadroniti delle vesti, e delle suppellettili preziose dagli Egiziani domandate in prestito. Applicando poi il nome di straniero a tutti coloro, che non discendevano da Abramo, le parole *ma allo straniero* denotano una semplice (9) tolleranza ordinata a schivare un maggior male. 6. Che le osservazioni precedenti vengono confermate dalle testimonianze di Davide, e di Ezechiele, i quali destinati da Dio interpreti della sua legge, scrivendo dopo che gl' Israeliti si erano impadroniti della terra di Canaan, con detestare ogni sorta

(7) S. Ambrogio *in libro De Tobia cap.* XV. *num.* 51. *Operum ejusd. tom.* 1. *col.* 738. „ Forte dices quia scriptum est: *Alienigenæ fœnerabis*; &. non consideras quid „ Evangelium dicat, quod est plenius. Sed „ hoc interim sequestremus, Legis ipsius „ verba considera: *Fratri tuo*, inquit, *non „ fœnerabis ad usuram: sed alienigenam „ exiges*. Quis erat tunc alienigena, nisi „ Amalech, nisi Amorrhæus, nisi hostis? „ Ibi, inquit, usuram exige. Cui merito „ nocere desideras, cui jure inferuntur arma „ huic legitime indicantur usuræ. „ Quem bello non potes facile vincere, „ de hoc cito potes centesima vindicare „ te. Ab hoc usuram exige, quem non sit „ crimen occidere. Sine ferro dimicat qui „ usuram flagitat: sine gladio se de hoste „ ulciscitur, qui fuerit usurarius exactor „ inimici: „ di quei nemici cioè, sopra i beni dei quali si abbia, come avevano gl' Israeliti ricevuto da Dio, il diritto di dominio.

(8) S. Tommaso d' Aquino II. *part.* II. *quæst.* LXVI. *art.* V. *in resp. ad* 1. „ Accipere rem alienam, vel occulte, vel manifeste auctoritate judicis hoc decernentis non est furtum: quia jam fit sibi debitum, per hoc quod sententialiter sibi „ est adjudicatum. Unde multo minus furtum fuit, quod filii Israel tulerunt spolia „ Ægyptiorum ex præcepto Domini, hoc „ decernentis pro afflictionibus, quibus Ægyptii eos sine causa afflixerant: Et ideo „ signanter dicitur Sap. 10. *Justi tulerunt „ spolia impiorum*. „

(9) Lo stesso Santo Dottore *ibid. quæst.* LXXVIII. *art.* 1. *in resp. ad* 2. „ Judæis prohibitum fuit accipere usuram a fratribus „ suis, scilicet Judæis: per quod datur intelligi quod accipere usuram a quocunque homine est simpliciter malum, debemus enim omnem hominem habere „ quasi proximum, & fratrem, præcipue „ in statu Evangelii, ad quod omnes vocantur. Unde in Psal. 14. absolute dicitur, *Qui pecuniam suam non dedit ad usuram*. Et Ezech. 18. *Qui usuram non accipit*. Quod autem ab extraneis usuram „ acciperent, non fuit eis concessum quasi licitum, sed permissum ad majus malum vitandum, ne scilicet a Judæis Deum colentibus usuras acciperent, propter „ avaritiam, cui dediti erant, ut habetur „ Isai. 16. Quod autem in præmium promittitur, *Fœnerabis gentibus multis*, &c. „ fœnus

Digitized by Google

sorta di usura, da qualsivoglia persona si esigesse, dichiarano il vero senso del precetto proibitivo delle usure da Mosè intimato. 7. Che Cristo Signor nostro asseverantemente protestò di non essere venuto per isciogliere la legge, o i Profeti, ma per (10) adempirla, e che, se la giustizia (11) dei suoi seguaci non fosse più abbondante, che quella degli Scribi, e dei Farisei, essi non entrarebbero nel regno dei Cieli. Ora, come avrebbe egli raffermata, e perfezionata la legge interdicente le usure, massimamente nella maniera, in cui l' avevano proposta Davide, ed Ezechiele, abolendola, e riducendola per i Fedeli Laici ad un consiglio di perfezione? Come la giustizia del Popolo Cristiano sarebbe più abbondante, che quella degli Scribi, e dei Farisei, se ai Laici Fedeli lecito fosse per titolo d' imprestanza esigere dai ricchi, e dai Mercadanti il sopprapiù del capitale? 8. Che il precetto di non prendere, o sperare accrescimento della sorte nel contratto detto di mutuo, è un precetto di naturale diritto fondato sopra la carità, che prescrive di fare agli uomini quel, che vorremmo, che facessero gli uomini inverso di noi, e di non fare ad altri quello, che non vorremmo, che da altri si facesse a noi, e sopra la giustizia, che nei contratti richiede l' eguaglianza, „ perchè (12) quelli, che fanno l' usura vendono la medesima „ cosa due volte, ovvero vendono quella cosa, che non è: „ onde „ questo peccato ancora appresso li Gentili era di grandissima importanza, e „ molto odioso, e di quì venne quel proverbio: *Che cosa è il fare usura?* „ *Che è altro, che uccidere* l' uomo? „ Sicchè „ il prestare (13) denaro per „ averne usura è peccato mortale, nè mortale peccato è, perchè è proibi- „ to, ma piuttosto è stato proibito, perchè di sua natura è peccato. „ 9. Che nelle parole di Gesù Cristo presso S. Luca, *date in prestanza senza sperare cosa alcuna*, per quanto s' inculca ai Fedeli, sieno Ecclesiastici, sieno Laici (poichè a tutti sono dirette quelle parole, non meno che le precedenti: „ amate i vostri nemici, fate del bene a quei, chè vi odiano, be-

„ nedite

„ fœnus ibi large accipitur pro mutuo, si- „ cut & Eccles. 29. dicitur, *multi non causa nequitiæ non fœnerati sunt*, id est non „ mutuaverunt. Promittitur ergo in præ- „ mium Judæis abundantia divitiarum: ex „ qua contingit quod aliis mutuare pos- „ sint. „

(10) *Matthæi cap.* V. *ver.* 17. (§. XV. not. 2.)

(11) *Ibid. ver.* 20. „ Nisi abundaverit ju- „ stitia vestra plus quam Scribarum, & „ Pharisæorum, non intrabitis in regnum „ cælorum. „

(12) *Catechismus Romanus part.* III. *De septimo præcepto num.* II. „ Huc etiam re- „ feruntur Fœneratores in Rapinis acerri- „ mi, & acerbissimi, qui miseram plebem „ compilant, ac trucidant usuris. Est au- „ tem usura quicquid præter sortem, & „ caput illud, quod datum est, accipitur, „ sive pecunia sit, sive aliquid aliud, quod „ emi, aut æstimari possit pecunia. Sic „ enim apud Ezechielem scriptum est, *Ad „ usuram non commodaverit, & superabun- „ dantiam non acceperit*: & Dominus apud „ Lucam, *Mutuum date, nihil inde sperantes*, Gravissimum semper fuit hoc faci- „ nus, etiam apud gentes, & maxime odio- „ sum. Hinc illud, *Quid fœnerari? quid ho- „ minem inquit occidere?* Nam qui fœneran- „ tur, bis id vendunt, aut id vendunt, „ quod non est. „

(13) S. Tommaso d'Aquino *in Quæstionibus disputatis de malo quæst.* XIII. *art.* IV. *tom.* VIII. *fol.* 167. *col.* 4. „ Dare pecuniam „ mutuo ad usuram est peccatum morta- „ le. Nec ideo est peccatum, quia est pro- „ hibitum, sed potius ideo est prohibitum, „ quia est secundum se peccatum. „

Digitized by Google

„ nedite quei, che vi mandano imprecazioni, e orate pei vostri calunniato-
„ ri, „) di prestare ancora quando non vi è obbligo, ed a quelli eziandio, dai quali non si aspetta nè pariglia, nè ricompensa, ed alle volte neppure la restituzione della (14) sorte, si propone un consiglio di perfezione, ma per quanto si rafferma la legge proibitrice della usura nell' antico Testamento promulgata, e si esclude la falsa interpretazione dei Farisei, i quali erroneamente pensavano, non essere universalmente proibito prestar denaro ad usura s' impone un vero, ed assoluto (15) precetto. 10. Che i Santi Padri, e i Teologi Scolastici appoggiati alle divine testimonianze da noi recate (§. preced.) hanno concordemente insegnato, e la Chiesa, che è l' organo visibile, e il Giudice supremo istituito da Dio par ispiegare il legittimo senso dei suoi oracoli, ha solennemente definito, essere illecita, e peccaminosa ogni sorta di usura, cioè di quel (16) lucro, che si riceve oltre il Capitale in virtù del contratto detto Mutuo.

DVIII. Confessando gli Eretici i più impegnati in pretendere lecite le usure, che secondo le leggi del Principato Civile si ricevono da chi col capitale prestatogli migliora, il suo (1) patrimonio, essere la loro sentenza riprovata dai Padri della Chiesa, dai Teologi Scolastici, dai Concilj, e dai Romani (2) Pontefici, dispensar mi potrei dal trascrivere i passi delle Opere dei Santi Padri, e dei Teologi, i Canoni dei Concilj, e le Decretali dei Sommi

(14) In questo senso Tertulliano *Adversus Marcionem lib.4. cap.17. Operum ejusd. pag.* 527. „ Hic nunc de fenore quum interpo-
„ nit, Et si feneraveritis a quibus speratis
„ vos recepturos, quæ gratia est vobis?
„ percurre sequentia Ezechielis, de eodem
„ viro justo: Pecuniam inquit, suam fe-
„ nori non dedit; & quod abundaverit,
„ non sumet; fenoris scilicet redundan-
„ tiam, quod est usura. Prius igitur fuit,
„ ut fructum fenoris eradicaret, quo faci-
„ lius assuefaceret hominem ipsi quoque
„ fenori, si forte perdendo, cujus fructum
„ didicisset amittere. Hanc etenim dici-
„ mus operam legis fuisse procurantis Evan-
„ gelio. „

(15) S. Tommaso d' Aquino II. *part.* II. *quæst.* LXXVIII. *art.1. in resp. ad 4.* „ Da-
„ re mutuum non semper tenetur homo:
„ & ideo quantum ad hoc, ponitur inter
„ consilia: sed quod homo lucrum de mu-
„ tuo non quærat, hoc cadit sub ratione
„ præcepti; potest tamen dici consilium per
„ comparationem ad dicta Pharisæorum,
„ qui putabant usuram aliquam esse lici-
„ tam; sicut & dilectio inimicorum est
„ consilium. Vel loquitur ibi non de spe
„ usurarii lucri, sed de spe quæ ponitur in
„ homine. Non enim debemus mutuum
„ dare, vel quodcunque bonum facere pro-
„ pter spem hominis, sed propter spem
„ Dei. „

(16) Benedetto XIV. *Constit. cit. De usuris, aliisque injustis quæstibus num.1.* „ Pec-
„ cati genus illud, quod usura vocatur,
„ quodque in contractu mutui propriam
„ suam sedem, & locum habet, in eo est
„ repositum, quod quis ex ipsomet mu-
„ tuo, quod suapte natura tantundem dum-
„ taxat reddi postulat, quantum receptum
„ est, plus sibi reddi velit, quam est re-
„ ceptum, ideoque ultra sortem, lucrum
„ aliquod, ipsius ratione mutui, sibi de-
„ bere contendat. Omne propterea hujus-
„ modi lucrum, quod sortem superet, il-
„ licitum, & usurarium est. „

(1) Tal è la dottrina eretica contraria al cattolico dogma, che insegna illecita essere qualunque usura esatta a titolo del mutuo. Vedi il P. Concina *Commentar. cit. Dissert. I. cap.* VII. §.III. *pag.59. seqq.*, ove riporta i testi del Molineo, e di altri difensori delle usure.

(2) Il P. Concina *Commentar. ejusd. cap.* XI. *num.*IV. *seqq. pag.* 115. *seqq.* reca molti testi di Scrittori Protestanti, i quali confessano, che l' errore da loro sostenuto è condannato dai Santi Padri, dai Teologi, dai Concilj, e dalla Santa Romana Chiesa.

Digitized by Google

Sommi Pontefici, ove generalmente si condanna qualsivoglia usura. Nulladimeno giovarà riportarne alcuni dei moltissimi contro i moderni Avvocati delle usure prodotti dal dotto D. Pietro Ballerini, e dal celebre P. Daniele (3) Concina, affinchè si scorga, essersi sempre nella Cattolica Chiesa tenuto, che le usure sono direttamente contrarie alla legge divina. S. Giustino Martire nella prima sua Apologia: „ Perchè, (4) *dice*, non facessimo alcu- „ na cosa per vana gloria, e perchè riputassimo le nostre sustanze come „ pubbliche, e comuni agli altri, c' insegnò, che noi diamo a coloro, che „ chiedono da noi soccorso, e non ricusiamo di prestare a chi ne diman- „ da, senza interesse veruno. Poichè se date in prestito, dice il Signore, „ a que' soli, da' quali sperate di ricevere qualche vantaggio, qual cosa fa- „ te voi di nuovo? Il fanno anche i pubblicani medesimi. Voi però non „ vogliate tesoreggiare tesori in terra .... ma tesoreggiate tesori in cie- „ lo. „ S. Cipriano (5) fra i precetti divini pone anche questo di *Non dover dare ad usura*, ed in confermazione reca le parole prodotte dal Salmo XIV., da Ezechiele, e dal Deuteronomio, lasciando nell' ultimo testo le parole *ma allo straniero*, perchè sapeva, che cotesta distinzione era stata affatto tolta nel Vangelo. S. Basilio nella esposizione del Salmo testè citato (6) scrive: „ Havendo il propheta a dipingere un' huom perfetto, cioè degno „ della beatitudine, tra l'altre opere sue virtuose vi aggiunge questa, che „ non dà li suoi denari ad usura. Il qual vitio si trova vituperato in mol- „ ti luoghi della scrittura. Et Ezechiel mette tra li più gran peccati che „ facciamo, et l'antica legge espressamente proibisce il dar ad usura al fra- „ tello, et al prossimo tuo, et altrove detestandola dice, usura sopra usu- „ ra, e fraude sopra fraude. Et parlando della città venuta al colmo delli „ vitii dice, et non mancò mai delle sue piazze, et mercati, usura et frau- „ de,

(3) Nelle Opere indicate §. preced. not. 1., e 2.

(4) S. Justinus *Apolog.* 1. *num.* 15. *pag.* 52. *seq.* „ Ut ... nostra communicemus cum „ egentibus, nec quidquam gloriæ causæ „ faciamus, hæc dixit: *Omni petenti date*; „ *& mutuo sumere volentem ne aversemini.* „ *Si namque mutuo his datis a quibus vos* „ *recepturos speratis, quid novi facitis? fa-* „ *ciunt hoc & publicani. Vos autem nolite* „ *thesaurizare vobis thesauros in terra, ubi* „ *ærugo, & tinea demolitur, & prædones* „ *effodiunt: sed thesaurizate vobis thesau-* „ *ros in cœlo.* „

(5) *S. Cyprianus Testimoniorum lib.* III. *cap.* XLVIII. *col.* 584. „ Non fenerandum. „ In psalmo XIII. „ *Qui pecuniam suam non* „ *dedit in fenore, & munera super inno-* „ *centes non accepit. Qui ista fecerit, non* „ *commovebitur in æternum.* Item apud Eze- „ chielem: *Homo autem qui erit justus ho-* „ *minem non opprimet, & pignus debitoris* „ *reddet, & rapinam non faciet, & pa-* „ *nem suum esurienti dabit, & nudum ope-* „ *riet, & pecuniam suam in usuram non* „ *dabit.* Item in Deuteronomio: *Non fe-* „ *nerabis fratri tuo usura pecuniæ & usura* „ *ciborum.* „

(6) *S. Basilius Homil. in partem Psalmi decimi quarti, & contra feneratores Oper. ejusd. tom.* I. *pag.* 107. „ Propheta .... his „ verbis perfectum virum, qui ad immuta- „ bilem vitam ascensurus erat, describens „ inter præclara ejus facinora illud nume- „ ravit, quod pecuniam suam non dedit „ fenori. Hoc peccatum plurimis Scriptu- „ ræ locis vituperatur. Nam Ezechiel id „ in maximis malis recenset, si fenus & „ quidpiam ultra sortem accipiatur. Quin „ & lex illud luculenter prohibet. *Non fe-* „ *nerabis fratri tuo, & proximo tuo.* Et „ rursus ait: *Dolus super dolum, & usura* „ *supra usuram.* Et de civitate quæ bonis „ in malorum multitudine affluebat, quid „ psal-

Digitized by Google

„ tie, come per contra in questo luoco volendo narrar le qualità dell' huo-
„ mo perfetto dice, esser quel, che non dà li denari suoi ad usura. „
S. Gregorio Nisseno (7) attesta, essere vietate nelle Sacre Scritture le usu-
re, e il sopprapiù, e vuole, che s'impresti a chichesia senza accrescimen-
to, ed esazione usuraria, come gli oracoli divini comandano. S. Ambro-
gio (8) chiama l'usura male vecchio, dalla prescrizione dell'antica, e divi-
na legge frenato, e per cui abolire venne Gesù Cristo. S. Tommaso d'Aqui-
no (9) alla quistione: *Se il ricevere usura pel denaro dato in prestito sia pec-
cato*, assolutamente risponde: „ Ricevere usura pel denaro imprestato è co-
„ sa per se stessa ingiusta, perchè si vende ciò, che non è, e in tal gui-
„ sa si stabilisce la ineguaglianza contraria alla giustizia. Ove è da sapere
„ esservi alcune cose, l'uso delle quali è il consumo delle medesime, co-
„ me si consuma il vino, servendosene per bevanda, e il grano, adopran-
„ dolo per cibo. Laonde in tali cose non deve computarsi l'uso separata-
„ mente dalla cosa stessa; ma a chiunque si concede l'uso colla concessio-
„ ne dell' uso concedesi la cosa, e perciò trattandosi di cose di tal natura,
„ per mezzo del mutuo se ne trasferisce il dominio. Pertanto, se alcuno
„ vender volesse separatamente il vino, e l'uso del vino, venderebbe la stes-

„ psalmus dicit? *Non defecit de plateis ejus
„ usura, & dolus*. Et nunc Propheta idi-
„ psum tamquam humanæ perfectionis cha-
„ racterem & signum usurpavit, dicens:
„ *Pecuniam suam non dedit ad usuram*. „
La traduzione è di Mons. Galeazzo Flori-
monte, e leggesi fra *i varii sermoni di San-
to Agostino, & altri Catholici & antichi
Dottori messi insieme, et fatti volgari da
Mons. Galeazzo Vescovo d'Aquino Venezia*
MDLIII. *fogl.* 155.

(7) *S. Gregorius Nyssenus in Orat. con-
tra usurarios Oper. ejusd. tom.* I. *pag.* 980.
col. 1. „ Divina quoque Scriptura, quæ nos
„ ad omnem pietatem informat, ubique
„ usuras prohibet. „ *E pag.* 981. *col.* 2.
„ Habuisti legem, Prophetas, Evangelicas
„ præceptiones, omnes audivisti simul in-
„ geminantes una voce charitatem, & hu-
„ manitatem, his quidem monentibus; fra-
„ tri tuo non fœneraberis; Aliis vero: pe-
„ cuniam suam non dedit ad usuram; Aliis:
„ si mutuum dederis fratri tuo, non urge-
„ bis illum. „ *E pag.* 982. *col.* 2. „ Ego
„ quidem primum dandum, & donandum
„ esse prædico, & annuntio. Deinde ad
„ mutuum quoque exhortor. Altera enim
„ donationis species est mutuum, sed ad-
„ do hoc dandum esse sine fœnore & exa-
„ ctione usuraria, eoque modo quo id di-
„ vina oracula præcipiunt. „

(8) *S. Ambrosius in libro De Tobia cap.* XIV. *num.* 46. *Oper. ejusd. tom.* I. *col.* 736.
„ Non novum, nec perfunctorium hoc ma-
„ lum est, quod veteris atque divinæ præ-
„ scripto legis inhibetur. „ *E cap.* XIII.
num. 88. *col.* 752. „ Culpa vetus est... sed
„ ideo Christus venit, ut inveterata abole-
„ ret, nova conderet, & quæ inveterave-
„ rat culpa, renovaret gratia. „

(9) S. Tommaso d' Aquino II. *part.* II.
quæst. LXXVIII. *in respon. ad art.* 1. *Utrum
accipere usuram pro pecunia mutuata sit pec-
catum*. „ Accipere usuram pro pecunia mu-
„ tuata, est secundum se injustum: quia
„ venditur id quod non est, per quod ma-
„ nifeste inæqualitas constituitur, quod ju-
„ stitiæ contrariatur. Ad cujus evidentiam
„ sciendum est, quod quædam res sunt
„ quarum usus est ipsarum rerum consum-
„ ptio, sicut vinum consumimus, eo uten-
„ do ad potum, & triticum consumimus,
„ eo utendo ad cibum. Unde in talibus
„ non debet seorsum computari usus rei a
„ re ipsa, sed cuicunque conceditur usus,
„ ex hoc ipso conceditur res, & propter
„ hoc in talibus per mutuum transfertur
„ dominium. Si quis ergo seorsum vellet
„ vendere vinum, & vellet seorsum ven-
„ dere usum vini, venderet eandem rem
„ bis, vel venderet id quod non est: unde
„ manifeste per injustitiam peccaret. Et
„ simili ratione injustitiam committit, qui
„ mutuat vinum, aut triticum, petens si-
„ bi

Digitized by Google

„ sa cosa due volte, ovvero venderebbe la cosa, che non è, e commette-
„ rebbe una manifesta ingiustizia. Ora una simile ingiustizia appunto si
„ commette da chi presta vino, o grano, e chiede due ricompense, una
„ della restituzione eguale della cosa prestata, l'altra del prezzo dell' uso,
„ la quale usura si chiama. Vi sono poi alcune cose, l'uso delle quali non
„ consiste nel consumo stesso della cosa, come l'uso della casa è l'abitazio-
„ ne, e non la distruzione, e perciò, trattandosi di tali cose, l'uno, e l'al-
„ tro può separatamente concedersi, per esempio quando uno concede ad
„ un altro il dominio della casa, riservandosene l'uso per qualche tempo,
„ ovvero all' opposto, quando ne accorda l'uso con ritenersene il dominio;
„ e per questa ragione l'uomo prendere lecitamente può il prezzo per l'uso
„ della casa, e inoltre chiedere la casa appigionata, come apparisce dai
„ contratti di appigionamento, e di affitto della casa. Ma il denaro, secon-
„ do Aristotele nel libro quinto della Morale, e nel libro primo della Poli-
„ tica è stato principalmente ritrovato per le permute: talche l'uso proprio,
„ e principale del denaro è il consumo, o dissipamento del medesimo, a
„ misura che impiegasi nelle permute. Quindi è per sua natura illecito del
„ denaro dato ad imprestanza ricevere prezzo, che appellasi usura, e l'uo-
„ mo è tenuto a restituire, siccome le altre cose ingiustamente acquistate,
„ così il denaro percepito a titolo di usura. „

DIX. Non sono meno chiare, ed espresse circa questo punto le determinazioni, e decisioni dei Concilj, e dei Romani Pontefici. Il primo Concilio generale di Nicea riconosce (1) ogni sorta di usura proibita per divino precetto a tutti intimato per bocca di Davide, con quelle parole, *che non ha dato il suo denaro ad usura*, e stabilisce, che degradati sieno quei Chierici, che dopo la promulgazione di quel canone esigessero le usure, anche a norma delle leggi Civili. Nel Concilio provinciale nell' anno CCCCIX. tenuto in

„ bi duas recompensationes, unam quidem
„ restitutionem æqualis rei, aliam vero pre-
„ tium usus, quod usura dicitur. Quædam
„ vero sunt, quorum usus non est ipsa rei
„ consumptio, sicut usus domus est inha-
„ bitatio, non autem dissipatio. Et ideo
„ in talibus seorsum potest utrumque con-
„ cedi, puta cum aliquis tradit alteri do-
„ minium domus, reservato sibi usu ad ali-
„ quod tempus: vel econverso, cum quis
„ concedit alicui usum domus, reservato
„ sibi ejus dominio. Et propter hoc licite
„ potest homo accipere pretium pro usu
„ domus, & præter hoc petere domum ac-
„ commodatam, sicut patet in conductio-
„ ne, & locatione domus. Pecunia autem
„ secundum Philosophum in 5. Ethic., &
„ in 1. Polit. principaliter est inventa ad
„ commutationes faciendas: & ita proprius,
„ & principalis pecuniæ usus est ipsius con-
„ sumptio, sive distractio, secundum quod
„ in commutationes expenditur. Et prop-
„ ter hoc secundum se est illicitum pro
„ usu pecuniæ mutuatæ accipere pretium,
„ quod dicitur usura. Et sicut alia injus-
„ ste acquisita tenetur homo restituere,
„ ita pecuniam, quam per usuram accipit. „

(1) *Concilium Nicænum* I. *tit.* XXIV. *Codicis Canon. Ecclesiasticor., & Constitutionum Sedis Apostolicæ in Append. ad Opera S. Leonis Magni tom.* III. *col.* 59. „ Quoniam „ multi Clerici avaritiæ caussa lucra sectan- „ tur turpia, & obliti sunt divini præce- „ pti, quod dicit: *Qui pecuniam suam non „ dedit ad usuram*: fenerantesque centesi- „ mas exigunt: statuit hoc Concilium san- „ ctum, quod si quis inventus fuerit post „ hanc definitionem usuras accipere, vel „ ex quolibet tali negotio turpia lucra se- „ ctari, vel etiam in Græcis dimidias cen- „ tesi-

Digitized by Google

in Cartagine, fu dichiarato, che (2) la Sacra Scrittura apertamente determina, che non si prendano usure, e che a nessuno è lecito senza pericolo della eterna dannazione di operare contro i Profeti, e contro il Vangelo. I Concilii di (3) Laterano, ai quali presedettero Innocenzo II., e Alessandro III., detestano le usure come condannate dall'antico, e nuovo Testamento. Finalmente, per tralasciare le testimonianze di altri Pontefici, e Concilj, Clemente V. coll'approvazione del Concilio generale di (4) Vienna fulminò la sentenza di scomunica contro i Potestà, i Capitani, i Rettori, i Consoli, i Giudici, i Consiglieri, e tutti gli altri Uffiziali delle Comunità, i quali ardissero in avvenire formare, scrivere, o dettare Statuti, o giudicare, che si pagassero le usure, o che le usure pagate non si ripetessero, e non si restituissero, e dentro lo spazio di tre mesi, potendolo, non cassassero dai libri delle Comunità simili statuti, con offesa di Dio, e del prossimo

„ tesimas species frugum ad sescuplum da- „ re; omnis, qui tale aliquid commentus „ fuerit ad quæstum, abscindatur a Clero, „ & alienus ab Ecclesiastico habeatur gra- „ du. „ Il precetto divino quì rammentato dai Padri Niceni riguardava tutti i Fedeli, e conseguentemente anche i Laici. Quindi giustamente s'inferisce, avere il Concilio Niceno giudicato illecito eziandio ai Laici prendere usura a titolo di prestanza.

(2) *Can. V. Juris Canonici Veter. Documentor. Append. cit. col. 636.* „ Nec omnino „ cuiquam Clericorum liceat de qualibet „ re fenus accipere. Quamquam novellæ „ suggestiones, quæ vel obscuræ sunt, vel „ sub diverso genere latent, inspectæ a no- „ bis, formam accipient. Ceterum de qui- „ bus apertissime divina Scriptura sanxit, „ non est ferenda sententia, sed potius „ exsequenda. Proinde quod in laicis re- „ prehenditur, id multo magis debet & „ in Clericis prædamnari. Universum Con- „ cilium dixit: Nemo contra Prophetas, „ nemo contra Evangelia facit sine suo „ periculo. „

(3) *Concilium Lateranense sub Innocentio Papa II. celebratum an. 1139. can. XIII. Collect. Concil. tom. XII. col. 1503.* „ Dete- „ stabilem & probrosam Divinis & huma- „ nis legibus per scripturam in veteri, & „ novo testamento abdicatam: illam, in- „ quam, insatiabilem fœneratorum rapa- „ citatem damnamus, & ab omni ecclesia- „ stica consolatione sequestramus: præci- „ pientes, ut nullus archiepiscopus, nullus „ episcopus, vel cujuslibet ordinis abbas, „ seu quivis in ordine & clero nisi cum „ summa cautela usurarios recipere præ- „ sumat, sed in tota vita infames habean- „ tur: &, nisi resipuerint, Christiana se- „ pultura priventur. „ *E Concilium Lateranense sub Alexandro III. an. 1179. habitum cap. XXV. Collect. ejusd. tom. XIII. col. 430.* „ Quia in omnibus fere locis crimen „ usurarum ita inolevit, ut multi aliis ne- „ gotiis prætermissis, quasi licite usuras „ exerceant, & qualiter utriusque testamen- „ ti pagina condemnentur, nequaquam at- „ tendant; ideo constituimus, ut usurarii „ manifesti nec ad communionem admit- „ tantur altaris, nec Christianam, si in „ hoc peccato decesserint, accipiant sepul- „ turam. Sed nec eorum oblationem quis- „ quam accipiat. Qui autem acceperit, aut „ eos Christianæ tradiderit sepulturæ: & „ ea, quæ acceperit reddere compellatur; „ & donec ad arbitrium sui episcopi sa- „ tisfaciat, ab officii sui maneat executione „ suspensus. „

(4) *Clementinar. lib. V. tit. V. de Usuris cap. unic.* „ Ex gravi ad nos insinuatione „ pervenit, quod quorumdam communitates „ locorum in offensam Dei & proximi ac „ contra jura divina pariter & humana usu- „ rarum approbantes quodammodo pravi- „ tatem, per statuta sua juramento quan- „ doque firmata, usuras exigi & solvi ne- „ dum concedunt, sed ad solvendas eas „ debitores scienter compellunt, ac juxta „ ipsorum continentia statutorum gravia „ imponendo plerunque usuras repetenti- „ bus onera, aliisque utendo super his di- „ versis coloribus & fraudibus exquisitis „ repetitionem impediunt earumdem. Nos „ igitur perniciosis his ausibus obviare vo- „ lentes, sacro approbante concilio, sta- „ tuimus, ut quicunque communitatum „ ipsa-

Digitized by Google

simo fatti contro il diritto divino, ed umano, o presumessero di mantenerli in osservanza: decretò, che (5) fosse punito come eretico chi pertinacemente affermasse, non essere peccato l' esercitare le usure; e comandò agli Ordinarj, ed agl' Inquisitori contro l' eretica pravità di procedere contro coloro, che trovassero diffamati, e sospetti di tal' errore, come contro persone diffamate, e sospette di eresia.

DX. Vietandosi dunque da Dio ogni sorta di usura, indarno si ricorre alle leggi della Potestà Civile per garantirne l' esazione. Imperocchè l' umana potestà non può rendere lecito ciò, che la legge di Dio fa illecito, come ne convengono gli Eretici medesimi, che impugnando il Cattolico dogma sostengono l' onestà delle usure dai Magistrati tassate, ed empiamente accusano la Cattolica Chiesa di avere ecceduto i limiti della sua potestà, e di essersi usurpata l' autorità dei Principi Laici condannando qualsivoglia usura. „ Se il ricevere sopprapiù del capitale imprestato proibito fosse per divino „ diritto, e se costasse avere Gesù Cristo assolutamente interdetto le „ usure, *dice Claudio* (1) *Salmasio*, non dovrebbe passarla impunemente il „ Magistrato, che concedesse licenza di fare una cosa contraria alla divina „ legge, nè vi sarebbe luogo a dubitare, che i Sinodi non potessero formare canoni vietanti le usure, alla osservanza dei quali tenuti fossero tutti coloro, che alla Chiesa appartengono. „ Ora dalla costante tradizione, e dalle solenni dichiarazioni della Cattolica Chiesa risulta, essere peccaminosa qualunque usura, che per il titolo di mutuo si esiga, perchè Dio ha proibito di esigerla. Quindi a giudizio dello stesso Salmasio i Magistrati Civili co' loro Statuti non possono renderle lecite, ovvero approvarle, ma al più

„ ipsarum Potestates, capitanei, rectores, „ consules, judices, consiliarii, aut alii „ quivis officiales statuta hujusmodi de cætero facere, scribere, vel dictare, aut quod „ solvantur usuræ, vel quod solutæ, cum „ repetuntur, non restituantur plene ac „ libere, scienter judicare præsumpserint, „ sententiam excommunicationis incurrant: „ Eandem etiam sententiam incursuri, nisi „ statuta hujusmodi hactenus edita, de libris communitatum ipsarum (si super hoc „ potestatem habuerint) intra tres menses „ deleverint, aut si ipsa statuta sive consuetudines effectum eorum habentes quoquomodo præsumpserint observare.„

(5) *Ibid.* „ Sane si quis in illum errorem „ inciderit, ut pertinaciter affirmare præsumat, exercere usuras non esse peccatum: Decernimus eum velut hæreticum „ puniendum: locorum nihilominus ordinariis & hæreticæ pravitatis inquisitoribus „ districtius injungentes, ut contra eos, „ quos de errore hujusmodi diffamatos invenerint, aut suspectos, tamquam contra „ diffamatos vel suspectos de hæresi procedere non omittant.„

(1) *Claudius Salmasius in Præfatione ad Dissertationem de Fœnore trapezitico in tres libros divisa Lugduni Batavorum* 1640. „ Si „ Ecclesia, idest, senatus Ecclesiasticus, „ vel synodus ex Ecclesiasticis congregata „ prohibere vellet usuras, legi civili eis permissas, hoc facere non posset sine jurisdictionis civilis usurpatione. Si tamen „ certo constaret usuras lege divina expresse esse vetitas, tum nemini etiam dubium „ esset, quin a synodis canones condi possent, usuras exigi vetantes, quibus omnes, qui ad Ecclesiam pertinerent, tenerentur.„ E *in libro De Usuris cap.* XXI. *Lugduni Batavorum an.*1638. *pag.* 647. „ Si „ (*usuras*) prohibitas esse a Christo constaret in novo testamento, tum sane ad „ eos spectare deberet earundem prohibitio, qui in foro interno jurisdictionem „ exercent. Immo ne necesse quidem esset eas ab illis in vetitum devocari, quas „ jure divino illicitas esse omnibus con-

„ sta-

più unicamente tollerarle . „ Il diritto (2) positivo ha principalmente in mi-
„ ra il ben comune della moltitudine . Ora tal volta accade , che coll' impe-
„ dire qualche male ne ridonda alla Comunità grandissimo danno . E perciò
„ il diritto positivo permette qualche cosa , passandovi sopra , non perchè sia
„ giusto il farla , ma affinchè la Comunità non risenta pregiudizio maggiore :
„ siccome ancora Iddio permette alcuni mali nel Mondo , acciocchè non s'im-
„ pediscano i beni , che egli da tali mali sa ricavare . E in questo modo il
„ diritto positivo permise le usure a motivo dell' utile , che alle volte ri-
„ portano alcuni dal denaro pigliato ad imprestanza , benchè col peso di
„ pagare l' usura . „ Così risponde S. Tommaso d' Aquino a chi argomen-
tava non essere contrario al diritto naturale , e per conseguenza non essere
di sua natura peccato prestare denaro con richiederne l' usura , dal trovarsi
l' usura permessa dal Civile diritto . E altrove scrive , che „ le (3) umane
„ leggi lasciano impuniti alcuni peccati a riguardo delle condizioni degli uo-
„ mini imperfetti , colle quali s' impedirebbero molti vantaggi , se tutti i
„ peccati severamente si vietassero colla sanzione delle pene . E perciò l' u-
„ mana legge ha conceduto le usure , non quasi giudicando , che fossero con-
„ formi alla giustizia , ma affinchè non s' impedisse l' utile di (4) molti .
„ Laonde nello stesso civile diritto si dice , che le cose , le quali si consu-
„ mano coll' uso , nè per ragione naturale , nè per civile ricevono l' uso frut-
„ to , e che il Senato non ne stabilì l' uso frutto , giacchè non poteva , ma
„ quasi l' uso frutto , concedendo le usure , e Aristotele colla scorta della
„ naturale ragione asserisce nel libro primo della Politica , che il modo di
„ acquistare pecunia per mezzo della usura , è grandemente fuori di natura . „

Sulle

„ staret . Satis illi haberent contra vetitum
„ nitentibus pœnas Ecclesiasticas infligere ,
„ & pœnitentiæ tempus statuere , ut in ho-
„ micidio , adulterio , furto , & aliis . „

(2) S. Tommaso d'Aquino *in Quæst. Disputatis De malo quæst.* XIII. *art.* IV. *in resp. ad 6.* „ Jus positivum principaliter intendit
„ bonum commune multitudinis : contingit
„ autem quandoque quod si impediatur ali-
„ quod malum , provenit maximum detri-
„ mentum communitati , & ideo quandoque
„ jus positivum permittit aliquid dispen-
„ sative , non quia sit justum id fieri : sed
„ ne communitas majus incommodum pa-
„ tiatur : sicut etiam Deus aliqua permittit
„ mala fieri in mundo , ne impediantur bo-
„ na , quæ ex his malis ipse elicere novit ,
„ & hoc modo jus positivum permisit usu-
„ ras propter multas commoditates , quas
„ interdum aliqui consequuntur ex pecunia
„ mutuata , licet sub usuris . „

(3) Lo stesso Santo Dottore II. *part.* II. *quæst.* LXXVIII. *art.* 1. *in resp. ad* 3. „ Leges
„ humanæ dimittunt aliqua peccata impuni-
„ ta propter conditiones hominum imperfe-
„ ctorum , in quibus multæ utilitates im-
„ pedirentur , si omnia peccata districte pro-
„ hiberentur pœnis adhibitis . Et ideo usu-
„ ras lex humana concessit , non quasi exi-
„ stimans , eas esse secundum justitiam ,
„ sed ne impedirentur utilitates multorum .
„ Unde in ipso jure civili dicitur , quod
„ *res , quæ usu consumuntur , nec ratione na-*
„ *turali , neque civili recipiunt usumfructum :*
„ & quod *Senatus non fecit earum rerum*
„ *usumfructum , nec enim poterat , sed quasi*
„ *usumfructum constituit* , concedens scilicet
„ usuras . Et Philos. naturali ratione ductus
„ dicit in 1. Polit. quod *usuraria acquisitio*
„ *pecuniarum est maxime præter naturam.* „

(4) *S. Basilius Homil. cit. contra feneratores num.* 4. *Oper. tom.* 1. *pag.* 112. „ Atqui ,
„ inquis , multi etiam fenore facti sunt di-
„ vites : at vero plures , arbitror , ad la-
„ queos pervenerunt . Tu vero ditatos qui-
„ dem respicis , strangulatos vero non nu-
„ meras , qui exactionis dedecus minime
„ ferentes , sibi mortem maluerunt laqueo
„ ascisce-

Sulle quali parole dell' Angelico Dottore il Cardinal Gaetano (5) fa la seguente osservazione: „ Contenendosi entro i confini del diritto divino, e na„ turale, è lecito il promulgare leggi permisive delle usure, non per il lucro, „ che i Principi ricevono dagli usuraj, poichè questo è un partecipare nel „ delitto, ma per evitare un maggior male per esempio i furti &c. come è „ lecito formar leggi permisive delle meretrici, per impedire gli adulterj. „ Poterono adunque i predecessori di Basilio il Macedone nell' Impero tollerare le usure moderate, e avendo la legge del suddetto Basilio proibitrice di ogni sorta di usura, contra la sua buona intenzione, sortito cattivo effetto, a cagione della durezza, e crudeltà dei ricchi, potè il suo figliuolo Leone risolversi a permettere le usure dal suo padre condannate, ma non mai renderne lecita la stipolazione, e riscossione, trattandosi di usure da Dio per confessione degli stessi nostri avversarj proibite. Imperrocchè qual motivo determinò Leone ad abrogare l' egregio statuto del suo genitore contro ogni sorta

„ asciscere, quam probrose vivere. Vidi ego „ miserabile spectaculum, ingenuos pueros, „ qui, ut venderentur, in forum ob patris „ debita pertrahebantur. Non habes pecu„ niam quam relinquas filiis? Cave inge„ nuitatem eis auferas. Unam hanc ipsis „ conserva libertatis possessionem, depositum illud, quod a parentibus accepisti. „ Nemini umquam patris paupertas data est „ crimini: at paternum debitum in carcerem „ ducit. Ne relinquas syngraphamceu pater„ nam exsecrationem in filios ac nepotes „ descendentem. „ Lo stesso rimarca S. Ambrogio *lib. cit. de Tobia cap.* VII. *seqq. num.* 25. *seqq. tom.* 1. *col.* 725. *seqq.* L' utile poi, che si ricava da chi prende denaro in prestito, anche coll'obbligarsi a pagarne l' usura, nasce bensì dal mutuo, ma questo non dà titolo di esigere più della sorte prestata. „ Recompensatio alicujus beneficii *dupliciter* fieri potest. *Uno* quidem *modo* ex debito justitiæ, ad quod aliquis ex certo pacto obligari potest, & hoc debitum attenditur secundum quantitatem beneficii, „ quod quis accepit. Et ideo ille, qui accepit mutuum pecuniæ, vel cujuscunque „ similis rei, cujus usus est ejus consumptio, nec tenetur ad plus recompensandum, quam mutuo acceperit, unde contra justitiam est, si ad plus reddendum „ obligetur. *Alio modo* tenetur aliquis ad „ recompensandum beneficium ex debito „ amicitiæ, in quo magis consideratur affectus, ex quo aliquis beneficium contulit, quam etiam quantitas ejus, quod „ fecit, & tali debito non competit civilis „ obligatio, per quam inducitur quædam „ necessitas, ut non spontanea recompen„ satio fiat. „ E *art.* 1. *in resp. ad* 5. aveva detto: „ Ille, qui mutuare non tene„ tur, recompensationem potest accipere „ ejus, quod fecit, sed non amplius debet „ exigere. Recompensatur autem sibi se„ cundum æqualitatem justitiæ, si tantum „ ei reddatur, quantum mutuavit. Unde, „ si amplius exigat pro usufructu rei, quæ „ alium usum non habet, nisi consum„ ptionem substantiæ, exigit pretium ejus, „ quod non est, & ita est injusta exa„ ctio. „

(5) *In Commentar. in art. cit.* „ In respon„ sione *ad secundum & tertium*, adverte, „ quod stando intra terminos juris divini, „ & naturalis, licitum est condere leges „ permissivas usurarum, non propter lu„ crum principum, quod ab usurariis per„ cipiunt, quia hoc est participare in cri„ mine, sed propter vitandum majus ma„ lum, puta, furta, &c. Quemadmodum „ licitum est condere leges permissivas me„ retricium propter vitanda adulteria, nec „ hujusmodi leges sunt injustæ. Unde in „ litera dicitur, quod lex Moysi fuit talis, „ quam constat non esse iniquam, sed no„ ta, quod aliud est condere legem, quod „ usura possit impune fieri, & aliud, quod „ usura non possit repeti. Stat enim esse „ primam legem sine secunda, quod sci„ licet usurarius non possit a laico judice „ puniri, & cum hoc possit conveniri qua„ si debitor. Non enim Moysi lex permit„ tens usuram ab extraneis, vetat repeti„ tionem, sed impunitatem concedit, & „ similiter licitam jura civilia dicunt usu„ ram, ut auctor dicit in litera. „

Digitized by Google

ta di usura? L'urgente bisogno dei poveri, i quali non ritrovavano chi prestar lor volesse gratuitamente. Ora come accorda il Marchese Scipione Maffei, e con lui tutti i difensori delle usure moderate, „ per (6) leggiero che sia „ l'interesse, non si può esigere da tutti, avendo la sacra Scrittura più, e „ più volte intimato, che nulla si prenda da'poveri, ed avendo però ordina- „ to a' Giudei: *non fœnerabis fratri tuo ad usuram*, perchè moltissimi in quel- „ la gente erano allora poveri. „ Oltrechè nella medesima Costituzione generalmente si asserisce: *Le usure, che si riscuotono per i denari dati in prestito sono universalmente condannate dalla legge dello spirito*, e si asserisce conformemente alla dottrina circa questo punto dalla Cattolica Chiesa a tutti i suoi figli insegnata, e proposta. Per la qual cosa ingenuamente confesso di non capire, come in una Città Cattolica con publica autorità sieno state stampate, e difese alcune (7) Tesi, nelle quali si riproducono i miserabili sofismi dagli Eretici difensori delle usure inventati, per abbattere, se fosse possibile, i fondamenti, su cui appoggiati i Concilj, e i Romani Pontefici hanno condannata ogni sorta di usura pel titolo di Mutuo, e con false interpretazioni si tenta offuscare l'indicata Enciclica di Benedetto XIV.

(6) *Dell' Impiego del denaro lib.* III. *cap.* IV. *Verona* MDCCXLIV. *pag.* 283.

(7) I titoli di queste Tesi sono „ I. Ex „ Jure Ecclesiastico Appendix de Usuris. „ II. Ex Jure Ecclesiastico de mutuo quate- „ nus legitimas usuras admittit. III. De „ Criminibus Ecclesiasticis de Usuris. V. „ Ex Jure Ecclesiastico quædam de usuris „ apud Romanos ac principatus ex ejus „ excidio exortos, quæ prosint ad canones „ intelligendos. VI. Ex Jure Ecclesiastico „ de Usuris juxta traditionem SS. Patrum „ & Canones Conciliorum. VII. Ex Jure „ Ecclesiastico ad Epistolam Encyclicam „ Benedicti XIV. de Usuris. „ In una annotazione anche lunghissima sarebbe impossibile, non dirò confutare, ma semplicemente accennare gli abbagli gravissimi pigliati dall'Autore di coteste Tesi, e il mostrare quanto la dottrina da lui insinuata si opponga alla dottrina della Cattolica Chiesa. Per altra parte, essendo l'unico nostro assunto quello di rilevare gli errori dell'Anonimo Italiano Autore del *Discorso Istorico - Politico* &c., e delle *Riflessioni* sullo stesso *Discorso*, non ci conveniva di diffonderci sulla materia delle usure più di quello, che lo scopo nostro esigeva: singolarmente perchè tutte le cavillazioni dell' Autore delle Tesi si trovano già preventivamente disciolte nelle Opere indicate di D. Pietro Ballerini, e del P. Daniele Concina.

Digitized by Google

CAPO XVIII.

Della Temporale Sovranità .

DXI. A gran ragione Carlo Magno, quell' Imperadore non meno per la sua religione, e pietà, che per l' elevatezza della mente, per il coraggio, e per la prudenza celebratissimo pensava (1) di non potersi ripromettere della fedeltà di coloro, che non erano fedeli a Dio, e ai Sacerdoti, e di non poter sperare, che fossero per obbedire ai comandi suoi, ovvero dei suoi Ministri, o Legati, quei, che ricusavano di eseguire gli ordini dei Vescovi nelle materie riguardanti la causa di Dio, e i vantaggi della Chiesa, dovendosi, secondo l' oracolo di Gesù Cristo, piuttosto temer quegli, che può mandare in perdizione l' anima, e il corpo all' inferno, che colui, che può unicamente tormentare il corpo, e spogliare dei terreni onori. Quindi il medesimo Augusto prescrisse a tutti i suoi sudditi di prestare ajuto con tutte le loro forze ai Vescovi nell' esercizio del sacro Ministero, minacciando a chiunque si mostrasse negligente, e contravvenisse a questa sua legge, avvegnachè fosse suo figliuolo, la perdita delle dignità dell' Imperio, ed altre gravissime pene, e nella Carta di divisione dei

(1) Carlo Magno *in Capitulo de honore Episcoporum, & reliquorum sacerdotum* dato *apud Theodonis villam Capitular Regum Francorum Collect. Baluzii tom.* I. *col.* 437. *seqq.* „ Volumus atque præcipimus ut omnes „ suis sacerdotibus tam majoris ordinis, „ quam inferioris, a minimo usque ad maximum, ut summo Deo, cujus vice in „ Ecclesia legatione funguntur, obedientes existant. Nam nullo pacto agnoscere possumus qualiter nobis fideles existere possunt qui Deo infideles & suis sacerdotibus apparuerint, aut qualiter nobis obedientes nostrisque ministris ac legatis obtemperantes erunt qui illis in „ Dei causis & Ecclesiarum utilitatibus „ non obtemperant. Potius namque, juxta veritatis vocem, ille metuendus est „ qui potest animam & corpus perdere in „ gehennam, quam ille qui corpus torquere & honores temporales potest auferre. „ De illis dictum est: *Qui vos audit, me audit. Et qui vos spernit, me spernit,* „ Et alibi: *Qui vos tangit, tangit pupillam oculi mei.* Et rursus: *Qui scandalizaverit unum de pusillis istis, melius illi ut suspendatur mola asinaria in collo ejus, & demergatur in profundo maris.* Et iterum: *Qui vos recipit, me recipit. Et qui me recipit, recipit eum qui me misit.* Et multa alia horumque similia. His ergo „ fulti oraculis jubemus ut omnes eis pro „ viribus ad eorum peragenda ministeria & „ ad malos & peccatores atque negligentes „ homines distringendos summopere obedientes existant. Qui autem in his, quod „ absit, aut negligentes eisque inobedientes fuerint inventi, sciant se nec in nostro imperio honores retinere, licet etiam filii nostri fuerint, nec in palatio „ locum, neque nobiscum aut cum nostris „ societatem aut communionem ullam habere, sed magis sub magna districtione & „ ariditate pœnas luere. In his namque omnium nostrorum fidelium volumus agnoscere fidem, ac benevolentiam. Quoniam „ si hæc fideliter, & utiliter impleverint, „ tunc Deo & nobis fideles erunt. Si autem, quod absit, secus egerint, tunc non „ solum infideles, sed etiam infames atque „ reprobi manifeste apparentes notabuntur, „ eorumque domus publicabuntur, & ipsi „ exiliabuntur. „ Vedi „ Acta Sanctissimi „ Domi-

Digitized by Google

dei suoi Stati (2) ingiunse espressamente a tutti tre i suoi figliuoli, ed eredi dei suoi vasti Dominii, d' imitare l' esempio del suo avo Carlo Martello, e di Pippino suo padre, e seguitando le traccie da lui segnate di avere una singolar protezione della Chiesa Romana, di difenderla dai suoi nemici, e di mantenerla in possesso di tutti i suoi diritti. Conciosiacchè egli era pienamente convinto, che in uno Stato Cattolico, mancando la perfetta subordinazione al Romano Pontefice, Supremo Capo, Pastore, e Maestro di tutti i Fedeli, ed avvilita, o imprigionata la Potestà Ecclesiastica, si apre la porta allo scisma, alle Eresie, alla miscredenza, e indeboliti, e passo passo estinti nella Nazione i sentimenti della vera Religione, trionfa la corrutela del costume, vacilla, ed è rovesciato il Trono, e calpestate tutte le leggi, i miseri Popoli, che scuotendo il giogo del Sacerdozio, e del Principato si lusingavano di divenire liberi, e felici, si trovano involti nei lacci della schiavitù la più dura, e precipitati in un abisso di mali.

DXII. Per chiarire il Lettore della verità di coteste proposizioni, non fa d' uopo, che richiami alla di lui memoria le antiche Storie, avendone dato pur troppo al Mondo tutto la prova più sensibile ai giorni nostri la Francia, quel Regno, in cui dal battesimo di (1) Clodoveo era stata costantemente professata la Cattolica Religione, quel Regno, che per dilatare la Fede di Cristo aveva armato tanti eserciti, e profuso tanti tesori, quel Regno, in cui i Papi avevano sempre trovato protezione, ed asilo, quel Regno, dai cui Sovrani la Chiesa Romana era stata più volte liberata dalla oppressione dei Longobardi, e di altri suoi nemici, ed arricchita del dominio temporale di Città, e Provincie, quel Regno in fine, che nell' attaccamento ai suoi Monarchi erasi mai (2) sempre distinto. Non potendo per la brevi-

„ Domini Nostri Pii Divina Providentia „ Papæ Sexti in Consistorio secreto Feria „ secunda die XVII. Junii MDCCXCIII. „ causa necis illatæ Ludovico XVI. Galliarum „ Regi Christianissimo Romæ MDCC- „ XCIII. Ex Typographia Reverendæ Cameræ Apostolicæ *edit. in* 12. *pag.* XII. „ *not. a*, „ ove si riporta la prima parte di questo Capitolare.

(2) Lo stesso Carlo Magno *in Capitulari primo anni* DCCCVI. *sive charta divisionis regni Francorum inter Karolum, Pippinum, & Ludovicum filios Karoli Magni Imperatoris cap.* XV. *Capitular. tom. eod. col.* 444. *seq.* „ Super omnia autem jubemus atque præcipimus ut ipsi tres fratres curam „ & defensionem Ecclesiæ sancti Petri simul „ suscipiant, sicut quondam ab avo nostro „ Karolo & beatæ memoriæ genitore nostro „ Pippino Rege & a nobis postea suscepta „ est, ut eam cum Dei adjutorio ab hostibus defendere nitantur, & justitiam „ suam, quantum ad ipsos pertinet & ratio „ postulaverit, habere faciant. Similiter & „ de ceteris Ecclesiis quæ sub illorum fuerint potestate præcipimus ut justitiam „ suam & honorem habeant, & pastores atque rectores venerabilium locorum habeant potestatem rerum quæ ad ipsa loca „ pia pertinent, in quocunque de his tribus regnis illarum Ecclesiarum possessiones fuerint. „

(1) Clodoveo fu battezzato nell'anno 496. Vedi Natale di Alessandro *in Synops. Histor. Eccles. sæc.* V. *cap.* VIII. *art.* II.

(2) Trattandosi di cose a tutti note, ci abusaremmo della sofferenza del Lettore, se ne recassimo le prove, le quali tratto tratto s'incontrano in tutte le Storie generali della Chiesa, e in quelle del Regno di Francia. E quanto alla difesa della S. Romana Chiesa dalle violenze dei Longobardi presa da Pippino, e da Carlo Magno, e alla donazione fattale dell' Esarcato &c. ne abbiamo parlato (§. CCCLVI.) come pure abbiamo rammentato le Crociate di S. Luigi IX. (§. CCCC.).

Digitized by Google

tà, che mi sono prefissa, rilevare ad una ad una le cagioni, che hanno influito nella funesta rivoluzione, che formarà l' epoca, non della rigenerazione, ma dell' eccidio di quel Popolo abbandonato alle cieche sue passioni, altro non dirò, se non che avendo i Monarchi di Francia troppo debolmente secondato le rimostranze dal Clero (3) Gallicano più volte umiliate al Regio

(3) Nella Rimostranza, che a nome del Clero di Francia alla presenza del Re Luigi XIV. recitò il celebre Monsignor Godeau allora Vescovo di Grasse dopo la commemorazione degli attentati di certuni contro l'autorità Ecclesiastica, e anche Reale si leggono le seguenti parole fedelmente tradotte, e riferite dal P. M. Mamachi *Del diritto libero tom.* V. *pag.* 105. *seg.* „ Se vien „ sofferto un tal disordine, è da temersi, „ o Sire, che voi avrete degli arbitri della vostra autorità. Voi avrete il titolo „ di Re, ed eglino ne avranno gli effetti: Voi ne porterete le insegne, ed essi „ n'eserciteranno la potestà. Parleranno a „ Nome Vostro, ma alla Volontà Vostra „ si opporranno. Si serviranno del vostro „ braccio, ma ciò sarà per eseguire le loro „ vendette. Il Signor Iddio, che ha una „ paterna cura della Francia, ci preserverà „ per la sua grazia da un sì funesto rivolgimento(*la Francia a dì nostri non è stata „ degna di esserne preservata*). Ma poichè egli „ è più facile di prevenire le malattie del corpo umano, che il guarirle; la prudenza „ politica richiede, che non si negligenti „ nulla di ciò, che possa alterare la economia del corpo dello stato, affinchè non „ si venga alla necessità di ricorrere agli „ estremi rimedj. Voi vedete, o Sire, che „ gl' interessi della Sovranità sono in questa occasione congiunti con quei della „ Chiesa; e come domandandovi noi, che „ vi piaccia di riparare le ingiurie, che essa „ Chiesa ha ricevute; noi domandiamo alla „ Maestà Vostra, ch'ella tenga forte il suo „ scettro, ch'ella raffermi il suo trono, e „ ch'ella faccia giustizia all'autorità sua. „ E nella Memoria presentata nell'anno 1770. a Luigi XV., e in parte riportata nello stesso tomo *pag.* 58. *segg.*, dell' empio Autore del *Sistema della natura* si dice: „ Egli „ sotto lo specioso nome di *Sistema della „ natura* insegna scopertamente l'*ateismo* „ tal quale viene in tutto il suo rigore significato da questa parola; e lo insegna „ con un'audacia, e con un trasporto, di cui „ non vi è verun esempio ne' secoli trapassati. L'Autore di questa opera la più empia per avventura, che lo spirito umano „ abbia fin ora osato di produrre, non crede di aver fatto gran male agli uomini „ con aver loro insegnato, che non vi sia „ nè libertà, nè provvidenza, nè essere „ spirituale, e immortale, nè vita futura; „ e che tutto l'universo sia un'opra, e un „ giuoco della cieca necessità: che la Divinità non sia, che una chimera ideale, „ assurda, e nociva, la quale debba la sua „ origine unicamente a' vaneggiamenti di „ una immaginazione turbata per lo timore; e la cui credenza sia la sola cagione „ di tutti gli errori, e di tutti i mali, da' „ quali la umana specie vien travagliata. „ Questo scrittore stende ancora le sue mire alla Società, e a' Capi, che le governano. Egli non vede nelle Società, che „ un vile adunamento di uomini fievoli, „ ignoranti, e corrotti prostrati D'AVANTI A' PRETI, CHE GL' INGANNANO, E A' PRINCIPI, CHE GLI OPPRIMONO. Egli non vede ne' Capi delle Nazioni, che de'malvagj, e degli usurpatori, i quali le sacrificano alle folli loro „ passioni, e i quali non si arrogano il fastoso titolo di Rappresentanti di Dio, „ che per esercitare su di esse più impunemente il più ingiusto, e odioso dispotismo. Egli non vede nella unione del „ Sacerdozio, e della Potenza Sovrana, che „ una lega fatta contro la virtù, e contro „ il genere umano. Insegna egli alle Nazioni, che i Re non hanno, nè possono „ avere su di esse altr' autorità, che quella, ch' è ad esse piaciuto di confidar loro: ch' elle hanno il diritto di ponderarla, di ristringerla, di domandarne loro „ conto, e anchè di spogliarneli, s'elle lo „ giudicano conveniente a' comuni loro interessi. Egli le invita a fare con coraggio uso di questi pretesi loro diritti, e „ le avvisa, che non vi sarà per esse vera „ felicità, se non se allora, quando avranno messo de' limiti al potere de' loro Principi, e gli avranno obbligati a non essere, che i Rappresentanti del Popolo, „ e della volontà di esso gli esecutori. L' „ anarchia, e la indipendenza sono l'abis-

„ so,

Digitized by Google

gio Trono, e le paterne ammonizioni dei Supremi Gerarchi della Cattolica (4) Chiesa, e specialmente del regnante vigilantissimo Pontefice PIO (5) SESTO, seguitarono a spargersi impunemente a voce, e colle stampe massime sovversive del Cattolicismo, e della Monarchia, ed essendo state favorevolmente accolte, e avendo formato lo spirito quasi generale della Nazione, la empietà fiancheggiata dalla Eresia, e dalla terrena Politica pervenne a tal grado di forza, e di malizia, che le riuscì di eseguire, senza verun pubblico ostacolo, e risentimento, il gran (6) colpo, che da molti anni meditava, cioè

„ so, in cui l'empietà cerca di precipitare „ le Nazioni. „

(4) Fra gli altri Innocenzo XIII. nel suo Breve in data dei 24. di Marzo del 1722. diretto al Re Luigi XV., qual Breve è riferito dal Du Plessis *Collection. Judicior. de novis erroribus tom.* III. *part.* II. *pag.* 476. *seqq. pag.* 480. *seq.* scrisse: „ Neque vero „ sola pastoralis Nobis imposita necessitas „ urget, ut disrupta consolidemus, ac depravata convertamus; sed paternus etiam „ erga Regni tui salutem & securitatem „ amor impellit. Veremur enim, ne, cujus „ Religio dissipatur, indignatio provocetur, ac ne scandala, quæ Ecclesiam perturbant, Divinæ iracundiæ flagella in tuum populum congregent. Majestati autem tuæ inquietorum hominum correctio „ & emendatio eo etiam magis optanda, „ & per legitimos sacrorum Canonum tramites adjuvanda est, quod turbulenta „ consilia sua satis prodant, dum factiosorum numerum exagerant, & jactant. „ Intelligebat profecto clarissimæ memoriæ „ Ludovicus XIV. Proavus tuus, quam infensi essent publicæ pacis hostes, qui „ Apostolicæ auctoritatis jugum excussissent, cum supremis votis, morte imminente, Regnum tibi traditurus, unitatem tuendam, & abolenda Religionis „ dissidia commendavit. Quod igitur patrocinium Dei causa, & Ecclesiæ jura deposcunt, quod Regni tui non contemnenda pericula flagitant, quod Majorum tuorum pia exempla requirunt, hoc a te „ paternis vocibus postulamus. Præliare, „ Fili charissime, junctis nobiscum studiis, prælia Domini, & eos, qui multiplici pertinaciæ significatione elongaverunt se a nobis, tuæ etiam potestatis brachio compelle intrare; ne aut ipsi extra „ Arcam pereant, regnante diluvio, aut „ alios inobedientiæ & erroris contagione „ corrumpant. Regni tui felicitatem ab hoc „ triumpho sacrosanctæ Religionis & Christianæ pacis auspicare. Christi cultu creverunt Francorum opes, & vires sibi fœdere sociatas provexit Deus. Tibi quoque hoc fœdere firmandæ sunt, ut sit „ Dominus exercituum protector tuus. Induere igitur fortitudine tua ad dissipandas gentes, quæ bella volunt, & ad humiliandos calumniatores, qui vias Domini rectas subvertunt. Audi, Fili charissime, disciplinam Patris tui, & ne dimittas legem Matris tuæ, ut addatur gratia capiti tuo, & accipias Regnum decoris, & diadema speciei de manu Domini. „

(5) *In Actis Sanctissimi Domini Nostri Pii Sexti citat.* (§. preced. not. 1.) *pag.* VII. *seq.* „ Jamdiu erat, cum Calviniani in Gallia Orthodoxæ Religioni perniciem molirì cœperant: sed parandi prius fuerunt „ animi, ac impiis imbuendi Doctrinis Populi, quas ex eo tempore per Libellos „ perfidiæ ac seditionis plenissimos in vulgus spargere non desistebant, ac ad sui „ propositi societatem perversorum Philosophorum operam adjungebant. Tale „ tamque perniciosum impietatis artificum scelus Generalis Gallicani Cleri „ Conventus anni 1745. deprehenderat, „ Nosque ipsi jam prævisam ex Pontificatus Nostri primordio detestandam adeo „ perfidorum hominum industriam, intentatumque maximum periculum annunciavimus per Epistolam Encyclicam ad omnes Episcopos Ecclesiæ Catholicæ, cum „ eos sequentibus verbis hortaremur - Auferte malum de medio Vestri, id est venenatos libros ab oculis Gregis magna „ vi, & sedulitate extorquete. Quæ hortationes, ac monita Nostra si successissent, minime nunc adeo progressam esse intentatam Regum, Regnorumque perniciem doleremus. „

(6) Nella Memoria dal Clero di Francia umiliata al Re Cristianissimo Luigi XV. nell'anno 1770. presso il P. Mamachi *Diritto*

di atterrare e l' Ara, e il Soglio. Pertanto si vide nella Francia degradare dalla ragione di dominante, e poi mortalmente perseguitare la Religione Cattolica, mentre tutte le Sette, e superstizioni, ed anche il Deismo, e Ateismo erano tollerati, e (7) protetti: il Cattolico Clero spogliato di tutte le sue sustanze, e di tutte le sue immunità, obbligato a sacrileghi giuramenti, e ricusando di prestarli costretto a rifuggiarsi in esteri Stati, o crudelmente trucidato: Luigi XVI. Principe (8) il più dolce, benefico, paziente, amantissi-

ritto libero tom. V. *pag.* 60. *seg.* „ Vi si dirà per avventura, che le umane leggi non „ possono arrestare il corso al disordine, „ di cui noi ci lamentiamo. Elle non potranno senza dubbio, se non si procurerà di apportarvi il convenevol rimedio: „ elle nol potranno, se si lascerà a questo contagio il tempo di spandersi, di „ fortificarsi, di corrompere tutti i cuori, „ e tutte le teste, e di formare alla perfine „ lo spirito generale della Nazione. Se „ perverrà mai la empietà a un tal grado „ di forza, e di malizia (ed ella disgraziatamente non n'è lontana) allora in vano „ le leggi s'impiegheranno a reprimerla. „ Ella braverà, e soggiogherà tutto, fin „ anchè la Sovrana Potenza, „ come in realtà l'ha soggiogata ai giorni nostri in quel Regno, e minaccia di soggiogarla negli altri Dominii.

(7) *In Actis SS. D. N. Pii Sexti causa necis illatæ Ludovico XVI. Galliarum Regi Christianissimo* da noi poc'anzi citati (not. 5.) *pag.* XI. *seq.* „ Cum se (*illi jactati humani generis patroni*) constituissent juxta phrasim S. Hilarii Pictaviensis *præceptorum emendatores, & arbitros Religionis, cum Religionis opus, obedientiæ sit officium*; de ipsa Ecclesia, ejusque constituenda ratione nova ac inaudita statuere judicia cœperunt. Ex ea officina prodiit sacrilega illa Constitutio, quam Nos „ in responsione Nostra diei 10. Martii „ 1791. ad expositionem triginta subscriptorum Episcoporum refutavimus. Quare congrue aptari videtur hic posse, quod „ scriptum est a S. Cypriano *quomodo fiat, ut de Christiano judicent Hæretici, de sano saucii, de integro vulnerati, de stante lapsi, de Judice rei, de Sacerdote sacrilegi? Quid superest, quam ut Ecclesia Capitolio cedat?* Qui in diversis Civium Ordinibus adhuc fideles erant, constanterque rejiciebant novæ Constitutioni jurejurando se obstringere, ad infortunia „ statim, ac ad necem destinabantur: itum „ est repente in promiscuas eorum cædes, „ sævitum in Ecclesiasticos quamplurimos, „ occisi Episcopi, qui quanta devotione, „ & reverentia colendi sint, exemplo suo „ docuit Christus Dominus, qui referente „ S. Cypriano *usque ad Passionis diem servavit honorem Pontificibus, & Sacerdotibus, quamvis illi, nec timorem Dei, nec agnitionem Christi servassent.* Fuit demum „ ex quovis hominum cœtu interempta „ multitudo. Quorum mitior pœna fuit, „ e patriis sedibus, sine ullo discrimine ætatis, sexus, conditionis in exteras Regiones ejiciebantur. Etsi vero decretum „ esset, ut quisque libere, quam vellet, „ Religionem exercere posset, quasi per „ quamlibet pateret ad æternam salutem „ via, sola tamen vetabatur Catholica Religio, sola, tanquam capitalis criminis „ pœnas effuso per fora, per vias, per domos sanguine luebat, neque aliquos exteræ Ditiones, ad quas confugerant, tutari poterant, cum ibidem deprehensi, „ ac dolis, perfidiaque decepti mactarentur.„

(8) *Ibid. pag.* 1. „ Per impiorum hominum conspirationem capitali pœna damnatus est Ludovicus XVI. Rex Christianissimus, & judicium impletum. „ E *pag.* IV. „ Omittimus... quæ ante supremum supplicium subire, ac pati coactus „ Rex fuit. Diuturnam nempe in permutatis carceribus custodiam, ex qua nonnisi, ut ad Conventionis cancellos sisteret, interdum ducebatur: illatam ejus „ Confessario mortem: a carissima Regia „ Familia segregationem, cæteraque ad illius aut pœnam, aut ignominiam ærumnarum genera, ad quæ nemo, in quo aliquid humanitatis esset, plane non exhorresceret; cum præsertim nota, ac perspecta foret omnibus Ludovici indoles, „ suavis, benefica, clemens, patiens, „ amans sui Populi, a rigore, a severitate aliena, erga omnes facilis, & indulgentissima; qua factum est, ut ad con-

„ vo-

Digitized by Google

tissimo dei suoi sudditi, e dalla severità, e dal rigore alienissimo, ridotto ad una misera schiavitù; e violentato a sanzionare Decreti ingiusti, ed empii contro la Chiesa sua Madre: azione da esso poi solennemente ritrattata; carcerato, e da una prigione all'altra ignominiosamente tradotto, separato dalla Reale famiglia, iniquamente processato, e condannato a morte, da infame carnefice decapitato, e privato degli onori del funerale, e del sepolcro a lui (9) dovuti; e un Regno il più potente, e il più popolato della Europa oppresso da una masnada di assassini, che nella stravaganza, perfidia, barbarie (10) superano le stesse fiere, non che i mostri più abbominevoli, che hanno in altri tempi tiranneggiato il genere umano.

DXIII. Questa orribile rivoluzione, di cui, considerata in tutte le sue circostanze, non abbiamo esempio nei secoli (1) trapassati, come giustamente impegna quasi tutte le Potenze dell'Europa ad arrestarne i progressi, e le conseguenze, così deve impegnarle a raffrenare, e reprimere con tutto il vigore i nemici della Religione, e della Chiesa. Imperocchè è indubitato 1. Che la suddetta rivoluzione è stata da costoro ideata, e diretta, e che il mezzo da essi adoprato per atterrare il Trono, è stato quello di abbattere il Sacerdozio. 2. Che comunemente gl'impugnatori dei diritti della Chiesa, e del Romano Pontefice, mentre per una parte colle false loro rappresentanze, e colle perverse loro massime eccitano i Principi a far guerra ai beni, alle Signorie, e alle immunità del Clero, ed a soggettare alla loro l'autorità Ecclesiastica, per l'altra attizzano i Popoli contro il governo, e singolarmente il Monarchico. Diamone brevemente le prove, a comune vantaggio dei Sovrani non meno, che delle Nazioni, della cui felicità (2) eterna, e temporale si tratta.

DXIV.

„ vocanda Regni Comitia, quæ flagitaban-
„ tur, induceretur, quæque in Regiam au-
„ ctoritatem, ac demum in caput suum
„ redundarent. „ E *pag.* XV. *seq.* „ Utcum-
„ que illud (quod ille approbaverit Con-
„ stitutionem a Nobis jam refutatam in
„ superius memorata nostra ad Episcopos
„ responsione) fuerit, (non enim hic quid-
„ quam in Nos recipimus) ac ut etiam se-
„ ductum vel animi levitate, vel errore ali-
„ quo Ludovicum in subscribendo appro-
„ basse concedamus, num statim idcirco
„ Nostra erit de ejus Martyrio variandi
„ opinio? Vetat id Nobis certa illa ac so-
„ lemnis, quæ subsecuta est Regia Retra-
„ ctatio, ac mors ipsa, quam superius de-
„ monstravimus, illatam ipsi fuisse in odium
„ Catholicæ Religionis, ut idcirco quid-
„ quam honori ipsius Martyrii detrahi pos-
„ se perdifficile plane videatur. Quando-
„ quidem in S. Cypriano, qui de Baptis-
„ mo Hæreticorum aliter senserat, quam
„ veritas postulabat, tamen, ut fructuo-
„ sum sarmentum gloriosa Martyrii falce
„ Deus purgavit quod adhuc purgandum
„ erat, ut totidem verbis, pluribus in lo-
„ cis refert S. Augustinus. „

(9) *Ibid. pag.* XVII. *seq.* „ Tantus porro
„ fuit ille tuus (Gallia) in Regem furor,
„ ut nec ipsa illius cæde satiatus quiesce-
„ ret. In mortuum etiam, in ejusque exa-
„ nime Corpus sævire voluisti; inhono-
„ rata siquidem mandasti Cadaver ipsum
„ inferri, humarique sepultura. „

(10) Ne fanno ampia fede i Decreti emanati dalla Convenzione Nazionale di Francia, e le relazioni di quanto è accaduto dal principio dell'attuale rivoluzione in quel Regno fino al presente.

(1) Di ciò restarà persuaso chiunque confronterà la Storia della presente rivoluzione di Francia con la Storia delle rivoluzioni accadute nei secoli trascorsi, delle quali a noi è pervenuta la memoria.

(2) L'eterna felicità è l'ultimo fine dell'uomo, al quale i Principi sono tenuti a in-

Digitized by Google

DXIV. „ Le circostanze attuali della Francia, *dice il Marchese di* (1) „ *Condorcet* ci somministrano una bella occasione di meglio sviluppare l' eter- „ ne obbligazioni, che il genere umano deve professare a Voltaire. Egli non „ ha potuto vedere tutto quello, che esso ha fatto, ma egli ha fatto tutto „ quello, che noi vediamo. Gli osservatori illuminati, coloro che sapranno „ scrivere la Storia, dimostraranno alle persone capaci di riflessione, che il „ primo Autore di questa gran rivoluzione, la quale fa stupire l' Europa, „ e spande da ogni parte la speranza nei Popoli, e la inquietezza nelle Cor- „ ti, senza alcuna contraddizione è Voltaire. Egli è, che ha atterrato il pri- „ mo, e il più formidabile antemurale del Dispotismo (*della Monarchia*), „ il poter religioso, e sacerdotale. Se egli non avesse rotto il giogo dei Preti, „ non sarebbe stato giammai infranto quello de Tiranni (*dei Monarchi*): l'uno, „ e l' altro insieme pesavano sulle nostre teste, ed erano fra loro si stretta- „ mente uniti, che scosso una volta il primo, il secondo ben presto in se- „ quela scuotere si doveva. Lo spirito umano punto non si ferma più nella „ sua indipendenza, che nella sua servitù, e Voltaire è stato quegli, che lo „ ha liberato, avvezzandolo a giudicare di tutti i rapporti che lo tenevano „ in schiavitù. Egli è, che ha addestrato il Popolo a ragionare, e se il „ Popolo non avesse appresso a pensare, non si sarebbe giammai ser- „ vito della sua forza. Le meditazioni dei saggi dispongono le rivoluzioni „ politiche, ma il braccio del Popolo è sempre quello, che l' eseguisce. Vero è „ che la sua forza può dipoi divenire dannosa a se stessa, e che dopo avergli in- „ segnato di farne uso conviene insegnargli di sottometterla alla Legge. Ma „ questa

indirizzare dal canto loro i sudditi, come insegna S. Tommaso d' Aquino *Opusculo* XX. *De Regimine Principum cap.* XV. *Oper. ejusd. tom.* XVII. *fol.* 166. *col.* 4. ove dice: „ Quia ... vitæ, qua in præsenti bene vi- „ vimus, finis est beatitudo cælestis, ad „ regis officium pertinet ea ratione vitam „ multitudinis bonam procurare secundum „ quod congruit ad cælestem beatitudinem „ consequendam, ut scilicet ea præcipiat, „ quæ ad cælestem beatitudinem ducunt, „ & eorum contraria secundum quod fue- „ rit possibile interdicat. Quæ autem sit „ ad veram beatitudinem via, & quæ sint „ impedimenta ejus, ex lege divina co- „ gnoscitur, cujus doctrina pertinet ad sa- „ cerdotum officium, secundum illud Ma- „ lachiæ 2. c. Labia sacerdotum custodiunt „ scientiam, & legem requirent de ore „ ejus. Et ideo in Deutero. 17. Dominus „ præcipit: Postquam sederit rex in solio „ regni sui, describet sibi Deuteronomium „ legis hujus in volumine accipiens exem- „ pla a sacerdote Leviticæ tribus, & ha- „ bebit secum, legetque illud omnibus „ diebus vitæ suæ, ut discat timere Do- „ minum Deum suum, & custodire ver- „ ba, & cæremonias ejus quæ in lege præ- „ cepta sunt. Per legem igitur divinam „ edoctus, ad hoc præcipuum studium „ debet intendere, qualiter multitudo si- „ bi subdita bene vivat: „ come vivere non può in ordine al conseguimento della beatitudine eterna chi non professa la Religione Cattolica, e non ne osserva fedelmente le leggi.

(1) *In Actis SS. D. N. Pii Sexti pag.* IX. *seq. not.* a. „ *Mercure de France du Samedi* „ *7. Aout* 1790. *a Paris, au Bureau du* „ *Mercure, Hôtel de Thou, rue des Poite-* „ *vins num.* 18. *page* 26. *du dit Mercure,* „ *vie de Voltaire par le Marquis de Condor-* „ *cet, suivie des Memoires, écrits par lui* „ *même.* Il me semble du moins qu' il „ étoit possible de développer davantage „ les obligations éternelles que le genre „ humain doit avoir a Voltaire. Les cir- „ constances actuelles en fournissoient une „ belle occasion. Il n'a point vu tout ce „ qu' il a fait, mais il a fait tout ce que „ nous voyons. Les observateurs éclairés, „ ceux qui sauront écrire l'Histoire, prou- „ veront à ceux qui savent réfléchir, que „ le premier auteur de cette grande revo- „ lu-

Digitized by Google

„ questa seconda operazione, avvegnachè sia essa pure difficile, non è tut-
„ tavia presso a poco nè si lunga, nè si penosa come la prima. „ Siamo adunque assicurati da un testimonio, che non patisce eccezione, essere stata l' attuale rivoluzione di Francia ordita dal gran Patriarca della Irreligione (2) Voltaire, ed essere stata da costui attaccata con tanto furore l' autorità, e la dottrina della Cattolica Chiesa, perchè egli ben comprendeva, che era impossibile di esterminare il Principato fino a tanto che i Popoli ascoltassero le voci della Chiesa stessa, la quale inculca ai suoi figliuoli, che la potestà dei Principi è da Dio, e che perciò i sudditi loro debbono temerli, onorarli, amarli, obbedir loro, è pregare per la loro conservazione, e salute.

DXV. Parimente ci costa, che gl' impugnatori dei diritti della Chiesa, e del Romano Pontefice, mentre per una parte colle false loro rappresentanze, e colle perverse loro massime, eccitano i Principi a far guerra ai beni alle Signorie, e alle immunità del Clero, ed a soggettare alla loro l' autorità Ecclesiastica, per l' altra attizzano i Popoli contro il governo, e singolarmente contro il Monarchico, trovandosi sparse nelle Opere dei medesimi proposizioni inducenti alla sedizione, ed alla distruzione delle Monarchie. Come Pie-

„ lution qui étonne l'Europe, et répand
„ de tout côte l'espèrance chez les Peuples
„ et l'inquiétude dans les Cours, c'est,
„ sans contredit, Voltaire. C'est lui qui
„ a fait tomber la premiére et la plus for-
„ midable barrière du Despotisme, le pou-
„ voir religieux et Sacerdotal. S'il n'eût pas
„ brisé le joug des Pretres jamais on n'eût
„ btisé ce lui des Tirans: L'un et l'autre
„ pesoient ensemble sur nos têtes, et se
„ tenoient si étroitement que le premier
„ une fois secoué, le second devoit l'être
„ bientôt après. L'esprit humain ne s'ar-
„ rête pas plus dans son indèpendance que
„ dans sa servitude, et c'est Voltaire qui
„ l'affranchi en l'accoutumant a juger sous
„ tous les rapports ceux qui l'asservisso-
„ ient. C'est lui qui a rendu la raison po-
„ pulaire, et si le Peuple n'eût pas appris
„ a penser, jamais il ne se seroit servi de
„ de sa force. C'est la pensée des Sages qui
„ prépare les revolutions politiques, mais
„ c'est toujours le bras du Peuple qui les
„ éxécute. Il es vrai que sa force peut en-
„ suite devenir dangereuse pour luimême;
„ et après lui avoit appris a en faire usa-
„ ge, il faut lui enseigner a la soumettre
„ à la Loi. Mais ce second ouvrage, quoi-
„ que difficile encore, n'est pourtant pas,
„ à beaucoup près, si long ni si pénible
„ que le premier. „

(2) *Ibid. pag.* VIII. *seqq.* „ Cum teterrimi
„ illi homines (*Calviniani*) multum se pro-
„ ficere, jamque adesse tempus sua exe-
„ quendi consilia agnoscerent, aperte pro-
„ ferre cœperunt in Libro typis edito anno
„ 1787. Assertionem Hugonis Rosarii, seu
„ si quis alius est ejus libri Auctor: lau-
„ dabile nempe esse tollere de medio su-
„ premum Principem, qui obsequi Reli-
„ gioni reformatæ non vult, nec in se par-
„ tes suscipere Protestantium pro eadem
„ Religione. Qua tamen iniqua sententia
„ paulo ante declarata, quam Ludovicus in
„ vitæ miserrimas incidisset vices, palam
„ omnibus factum est, quæ illius origo
„ fuerit ærumnarum: idque adeo pro com-
„ perto habendum est, tales nimirum, qua-
„ les prodibant in Gallia ex improbis li-
„ bris, tanquam ex venenata stirpe, pro-
„ cessisse fructus; ut in vita scelestissimi
„ Volterii in vulgus edita scriptum fuerit,
„ æternas illi ab humano genere habendas
„ esse gratias, tanquam primo publicæ re-
„ volutionis Auctori, qui cum Populos ad
„ suas agnoscendas, adhibendasque vires
„ impulisset, effecit, ut formidabile illud
„ dejiceretur Despotismi Propugnaculum,
„ Religiosa nempe, & Sacerdotalis Aucto-
„ ritas, qua stante nunquam Tyrannidis,
„ ut dicebant, dissolutum fuisset jugum,
„ cum utraque mutuis inter se nexibus
„ consistat, alteraque subversa alterius in-
„ teritus necessario consequatur. Hunc illi
„ tanquam de sublato Regno, ac disjecta
„ Religione triumphum jam canentes, im-
„ piorum Scriptorum tamquam Ducum vi-
„ ctricium Copiarum, gloriam, ac Nomi-
„ nis splendorem deprædicant. „

Digitized by Google

Pietro Giannone nella sua Storia Civile si manifesti nemico non solo della Chiesa, e del Romano Pontificato, ma eziandio delle ragioni del suo Principe, e insidii alla sicurezza dei Troni, lo rilevò il Cardinal d' Altann nel passo da noi riferito (§. CCCCLXII.). Quanto sieno contrarj alle Monarchie, principalmente successive, i sentimenti insinuati dell' Abate Antonio Genovese, e da alcuni suoi discepoli, lo ha dimostrato il celebratissimo P. Maestro (1) Mamachi. Finalmente a molti (2) è giustamente sembrato, che ancora il nostro Anonimo di Filadelfia nel suo Discorso Istorico-Politico abbia posto massime sediziose: onde con quel suo libro *scritto* (3) ***patentemente per adulare*** ei confermi il detto, ***che dall' adulazione alla ribellione*** vi è ***un breve passo***. Conciosiacchè egli 1. Dopo aver riferito, che tutti gl' Italiani furono Cittadini di (4) Roma, e che le cariche comuni, e la suprema di tutte le dignità cioè il Consolato giunse agli ultimi confini dell' Italia, soggiunge, che „ la (5) Monarchia ruppe la comunicazione di questo corpo brillante e maestoso, „ e che „ restò divisa quella mira pubblica, e comune, che formava nell' Italia un solo, ed unico interesse. „ 2. Ricorda, che „ spogliato (6) si vide il Popolo per opera di *Ottaviano*, e di *Tiberio* del diritto di radunarsi, di eleggere, e di disporre de' Magistrati e delle cariche della Repubblica, „ e che „ allora non curarono più gl' Italiani il concorso „ in

(1) *Diritto libero &c. tom.*II.*pag.*467.*segg.*, e *tom.*III. *part.*II. *pag.*62. *segg.* ove mentova espressamente Antonio Jerocades, il quale, in vece di ravvedersi, ha proseguito ad infettare le nostre Provincie di empie, e sediziose massime svelate da un degno, e zelante Ecclesiastico in un libretto stampato nell' anno MDCCLXXXIX. senza data di luogo col titolo: *Antilira Focense o Dialoghi con cui si rende ravveduto un Masone o Libero Muratore*. Nell'Operetta intitolata *Giannone da' Campi Elisj ovvero Conferenze segrete tra un savio Ministro di Stato, e l'Avvocato Pietro Giannone intorno ad importantissimi obbjetti, che riguardano il ben essere della Nazione Napolitana* 1791. *pag.*85. *seg.* al nostro proposito si dice: „ Qui, Sig. Marchese, per non „ annojarvi di vantaggio, tralascio alcune „ amichevoli ripassate fatte così dal Cirillo, come da tutti gli altri Professori del „ diritto pubblico all'Ab.Genovese, che fu „ il primo a svegliare imprudentissimamente il gusto democratico fra di noi: e sebbene si avesse fatto sulle prime pochi, e „ timidi proseliti, nondimeno col correre „ degli anni la semenza è felicemente sviluppata, ed è già ligata in frutto. Le lodi, e la prelazione, ch'egli diede alla „ Democrazia sopra l'Aristocrazia, e sopra „ la Monarchia, ripetendole da una imaginaria virtù, ch'egli sostener volle maschia „ e vigorosa nella prima, menomata e scema nella seconda, infiacchita, e quasi del „ tutto perduta nella terza; queste lodi, „ torno a dire, ancor egli il Genovese confessò, che un giorno divenir potevano „ massime; e tali sono oggi divenute, volendosi stabilita la Democrazia come il „ solo governo fatto per gli uomini tutti „ *eguali*, e tutti *liberi*. Ed aggiungo che „ in questa occasione vi fu anche una cosarella pel Cav. Filangieri, al quale appressatosi il Cirillo, gli zufolò all'orecchio in più riprese certe parolette, che „ lo fecero un poco rosso della faccia. „ Dalla S.Congregazione dell' Indice con Decreto dei 6. Decembre del 1784. fu proibita: „ La Scienza della Legislazione. Opera „ del Cavagliere Gaetano Filangieri t. I. „ e II. Napoli 1781. „

(2) Vedi il *Giornale Ecclesiastico di Roma per l' anno* 1789. *num.* XXVIII. *Filadelfia art.*I., e *num.*XXIX. *Filadelfia art.* II., *ed ultimo tom.*IV. *pag.*405. *segg.*, e *num.*XXIX. *Filadelfia art.*1. *tom. cit. pag.* 406. *L' Episcopato ossia della potestà di governar la Chiesa Dissertazione divisa in due parti parte*II. *cap.*II. *num.* 198. *pag.* 349., e *Giannone da' Campi Elisj pag.*80.

(3) *Giornale Ecclesiastico di Roma tom. cit. pag.* 406.

(4) *Discorso Istorico-Politico pag.* 1. *seg.*

(5) Ivi *pag.* 2. (Ragionam. Prelim. §. X.)

(6) *Pag. cit.*

Digitized by Google

„ in Roma, e cominciarono a formare ne' loro Paesi un Governo Civico uni-
„ forme a quello di Roma. „ 3. Cita „ la (7) lettera del Senato Romano
„ conservataci *da Giulio Capitolino*, diretta ad ogni *Città*, *Municipio*, *Oppido*,
„ *Vico*, e *Castello* di Cittadini Romani, *in cui* si dà parte della elezione dei
„ due *Gordiani* in Imperadori, e si richiede il voto, e l' assenso di tutte le
„ Città d' Italia: „ e i trattati (8) del regicida *Recimere*, rimasto capo dell'Im-
perio Occidentale, segnati sempre in nome dell' *Italia*, argomento a suo pare-
re, ma *languido*, *della libertà Italiana*. 4. Rammentate (9) le vicende risvegliate nella stessa Italia dall' *intrigo*, dallo *spirito di conquista*, dalla *incerta fede de' Popoli* dai *termini della Sovranità malamente intesi*, per cui „ alcune Città
„ sotto capi o Chiesastici, o Secolari fecero pruova della propria forza con-
„ tro il giogo straniero, altre ritornarono alle antiche origini di Governo Re-
„ pubblicano, „ osserva „ che la diversa situazione degli uomini architettò
„ questo nuovo edifizio: dove vi fu maggior mollezza ne'costumi ne risultò
„ uno spirito di viltà che diede luogo al più forte di erigersi in Sovrano; dove
„ i costumi furono più severi, si vide sacrificato l' interesse privato al pub-
„ blico vantaggio. „ 5. Assolutamente pronuncia, che „ la (10) Sovranità non
„ riconosce altro titolo, che la conquista, e il consenso de' Popoli; „ e che per conquista, e consenso de' Popoli egli intenda ancora la conquista ingiusta, e il consenso prestato da un Popolo ribelle al legittimo suo Sovrano, ovvero dato per manifesta violenza, lo dichiarano molti esempj nel Discorso Istorico Politico (11) addotti. 6. Afferma esso per verità, che „ fu (12) sem-
„ pre saggiamente creduto, che fossero i Principi stabiliti da Dio, „ che „ que-
„ sto (13) titolo è molto più decoroso per la tranquillità di un uomo che
„ vuol regnare, „ e che „ Cristo (14) volle riconoscere in mille incontri la
„ legittima autorità di Cesare, che fu l' usurpatore della nazionale autorità
„ del Senato Romano: „ ma il principio di essersi creduto, che fossero i Prin-
cipi stabiliti da Dio, ei lo ripete „ dalla (15) lettura della Scrittura Sacra che
„ dopo il Cristianesimo fu comune a tutta l' Europa, e fu riguardata col più
„ misterioso rispetto „ perchè „ in questo codice di leggi dettate ad un po-
„ polo regolato immediatamente dal Cielo, e perciò unico fra tutte le na-
„ zioni, si veggono i Principi scelti al governo della nazione o dalla voce
„ medesima del Dio degli Eserciti, e col ministero de' Profeti ministri, ed
„ interpreti de' disegni della Divinità; „ asserisce, che tal „ massima (16)
„ potrebbe riputarsi strana, qualora non fosse riguardata nel suo vero aspet-
„ to, „ come se ammettendola dovessimo „ sostenere, che la Divinità auto-
„ rizza le intraprese dell' (17) umana ambizione, dire, che i progressi del

(7) Ivi *pag.* 3.
(8) Ivi *pag.* 4.
(9) Ivi *pag.* 7. *seg.*
(10) Ivi *pag.* 38.
(11) Tali sono gli esempj di Manfredi, di Pietro Re di Aragona, occupatore della Sicilia, e di altri.
(12) *Discorso Istorico-Politico pag.* 38.
(13) Ivi *pag.* 39.
(14) Ivi *pag.* 40.
(15) Ivi *pag.* 38. *seg.*
(16) Ivi *pag.* 40.
(17) S. Tommaso d'Aquino *lect.* I. *in cap.* VIII. *epist. ad Romanos Operum ejusd. tom.* XVI.

Digitized by Google

„ Maomettismo, che hanno stabilito una poderosa Sovranità, vengono da Dio, „ e chiamare ministri della Divinità tanti usurpatori, tanti tiranni, che domi- „ narono su la terra; „ e conchiude: „ Sarebbe (18) ormai tempo di abban- „ donare si strano linguaggio. Noi diremo piuttosto che i Principi sono tali „ per la sommessione de' popoli soggetti, e che diventano ancora l' immagine „ della Divinità, qualora tutti rivolti al vantaggio de' loro simili procurano „ la pubblica felicità col premio alla virtù, e col pronto gastigo del vizio ... „ Sarebbe dunque desiderabile, che i Sovrani al vano titolo finora usato, „ (*per la grazia di Dio*, ovvero *per divina disposizione*) sostituissero questo „ nuovo formolario; cioè *NN. Sovrano di A per la sommmessione de' suoi Po-* „ *poli, e rappresentante della Divinità per la retta distribuzione della giustizia* „ *sociale*. „ 7. Ricorda l' infelice (19) Sovrano d'Inghilterra Edoardo II. condannato dalla forza nazionale ad un perpetuo carcere, che fu poi abbreviato colla morte, principalmente per la sua debolezza in permettere che le bolle Papali s' introducessero nel Regno. Ora questi racconti, e queste proposizioni sono state da chi *santissimamente* (20), *e giustissimamente sente*, *di Dio*, *e del Regno* riprovate, come perturbatrici della pubblica quiete, perchè, oltre il non riconoscere per titolo della Sovranità, se non che *la conquista*, *e il consenso de' Popoli*, e in sequela tacitamente escludere la successione, la legittima donazione, e sopra tutto l' infeudazione, contro la quale in tanti passi del Discorso (21) ferocemente si declama, contribuiscono ad ispirare una micidiale avversione alla Monarchia, e una viva brama dell' antico governo Repubblicano, ad incoraggire il più forte, e il più potente alla invasione, ed occupazione degli altrui Stati, in specie quando egli sia invitato dai voti dei sudditi malcontenti del loro Principe, e a confermare i Popoli nelle idee dai simu-

XVI. *fol.* 41. *col.* 1. spiegando quelle parole: *Non enim est potestas nisi a Deo*, si obbjetta il passo di Osea *cap.* VIII. *ver.* 4. „ Ipsi regnaverunt, & non ex me: prin- „ cipes extiterunt, & non cognovi, „ e risponde: „ Regia potestas, vel cujuscun- „ que alterius dignitatis, potest conside- „ rari quantum ad tria. Uno quidem mo- „ do quantum ad ipsam potestatem & sic „ est a Deo, per quem reges regnant, ut „ dicitur Proverb. 8. Alio modo potest con- „ siderari quantum ad modum adipiscendi „ potestatem, & sic quandoque potestas „ est a Deo, quando scilicet aliquis ordi- „ nate potestatem adipiscitur, secundum „ illud Heb. 5. Nemo sibi honorem assu- „ mit, sed qui vocatur a Deo tanquam Aa- „ ron. Quandoque vero non est a Deo, „ sed ex perverso hominis appetitu, qui „ per ambitionem, vel quocunque alio il- „ licito modo potestatem adipiscitur. Amos „ 6. Nunquid non in fortitudine nostra as- „ sumpsimus nobis cornua? Tertio modo „ potest considerari quantum ad usum ip- „ sius, & sic quandoque est a Deo, puta „ cum aliquis secundum præcepta divinæ „ justitiæ utitur concessa sibi potestate, „ secundum illud Proverb. 8. Per me reges „ regnant, &c. Quandoque autem non est „ a Deo, puta cum aliqui potestate sibi „ data utuntur contra divinam justitiam, „ secundum illud Psal. 2. Astiterunt reges „ terræ, & principes convenerunt in unum „ adversus Dominum &c. „

(18) *Discorso Istorico-Politico pag.* 40. *seg.*

(19) Ivi *pag.* 194.

(20) *Athenagoras in Legatione pro Christianis num.* I. *edit. Paris.* MDCCXLIII. *cum Operibus S. Justini Martyris & aliorum pag.* 280. „ Nos ... qui Christiani dicimur ... „ nihil agentes mali, vel potius omnium, „ ut progressu orationis patebit, sanctis- „ sime, & æquissime de Deo ac de im- „ perio sentientes exagitari, rapi & vexari „ sinitis. „

(21) *Discorso Istorico-Politico pag.* 29. *segg.*, *pag.* 41. *seg.*, *pag.* 88. *seg.*, *pag.* 98. *seg*, e altrove.

Digitized by Google

simulati amici, ma veri nemici del genere umano tanto decantate, e magnificate, che l'uomo (22) nasce libero, e indipendente da qualunque potestà, che le Società Monarchiche sono un' adunamento di vili, e fievoli, prostrati avanti ai Preti, che gl' ingannano, e ai Principi, che gli opprimono, che tutti siamo eguali, e che la Sovranità originariamente, ed essenzialmente appartiene alla Nazione, la quale siccome comunica i suoi diritti legislativi, imperativi, ed esecutivi, così può limitarli, e rivocarli, e, se il Sovrano manca nell' esercizio dell' autorità confidatagli, sollevarsi contro di lui, obbligarlo a rendere ragione della sua condotta, dichiararlo incapace di governare, costringerlo a cedere le insegne Reali a quegli, che in luogo di lui sia stato dalla dominante fazione proclamato (23) Monarca, e condannarlo ad un per-

(22) Contro queste sediziosissime massime con Apostolico zelo invei il regnante Sommo Pontefice PIO SESTO nella sua Enciclica *ad Patriarchas, Primates, Archiepiscopos, & Episcopos Universæ Ecclesiæ Catholicæ*, colla data *Romæ apud Sanctum Petrum die* XXV. *Decembris* MDCCLXXV. *Pontificatus Nostri Anno Primo. Romæ* MDCCLXXVI. *ex Typographia Rev. Cameræ Apostolicæ pag.* X. *seq.* scrivendo: „ His offusis tenebris, atque evulsa e cordibus Religione, id præterea adgrediuntur perditissimi hi Philosophi, ut quibus homines vinculis inter se, atque cum „ Dominantibus conjunguntur, & in officio continentur, ea omnia dissolvant; „ liberum hominem nasci ad nauseam usque clamitant, regeruntque, nec cujusquam obnoxium imperio; Societatem „ propterea multitudinem esse hominum „ ineptorum, quorum se posternat stupiditas coram Sacerdotibus, a quibus decipiantur, coram Regibus, a quibus opprimantur, adeout concordia inter Sacerdotium & Imperium nihil sit aliud, quam „ immanis conspiratio contra insitam homini libertatem. „ E *in Actis causa necis illatæ Ludovico XVI. Galliarum Regi pag.* XI. dopo aver riferito il passo trascritto di quella sua Enciclica, soggiunge: „ Falso huic ac mendaci Libertatis Nomini „ illi jactati humani generis Patroni adjunxerunt aliud æque fallax Nomen *Æqualitatis*, inter homines scilicet, qui in civilem societatem coierunt, quasi illi cum „ variis obnoxii sint animorum affectionibus, ac in diversos abeant, incertosque „ pro sua cujusque libidine motus, nemo „ esse debeat, qui Auctoritate, & vi præ„ valeat, coerceat, moderetur, ac a per„ versa agendi ratione ad officia revocet, „ ne societas ipsa ex tam temerario, ac in„ ter se adverso plurimarum cupiditatum „ impetu in Anarchiam decidat, prorsus„ que dissolvatur; ad instar Harmoniæ, „ quæ ex plurimorum sonorum consensio„ ne componitur, & si non apta chorda„ rum, vocumque temperatione consistat, „ in perturbatos abit strepitus, ac plane „ dissonos. „

(23) *Thomas Walsingham in Eduardo* II. *Histor. Anglic. edit. Francofurti* MDCII. *pag.* 126. „ Post Natale, Regina cum filio suo „ ante festum Epiphaniæ venit Londonias, „ ubi cum magno gaudio & muneribus est „ suscepta. Convenit etiam illuc tota re„ gni nobilitas citata per prius ad parlia„ mentum tenendum ibidem in crastino „ dicti festi, ubi cuncti censuerunt Regem „ indignum diademate, & propter plures „ articulos deponendum, & Edwardum fi„ lium ejus primogenitum in Regem una„ nimiter eligendum. Quod etiam conse„ quenter factum fuit, & electio in aula „ magna Westmonasterii publice divulga„ ta, per quendam ex magnatibus sapien„ tem. Cui electioni consensit populus uni„ versus. Archiepiscopus vero Cantuariæ „ præsenti consensit electioni, ut omnes Præ„ lati: & Archiepiscopus quidem assumpto „ themate, *vox populi*, *vox Dei*, sermo„ nem fecit populo, exhortans omnes, ut „ apud Regem Regum intercederent pro „ electo. Facto sermone discessum est. Ut „ autem innotuit reginæ filii sui electio, „ & viri delectio, plena dolore (ut foris „ apparuit) fere mente alienata fuit. Ed„ wardus quoque filius suus materno do„ lori compassus, juravit quod invito pa„ tre nunquam susciperet coronam regni. „ Idcirco communi decreto, ex parte to„ tius regni tres Episcopi, duo Comites,

„ &

Digitized by Google

petuo carcere da abbreviarsi forse colla morte la più penosa, come accadde all' infelice Edoardo II. Re d' Inghilterra, ovvero con sostituire alla Monarchia (forma di governo (24) la più comune la più antica, la più naturale,) la Democrazia, costituendo la pubblica potestà presso il Popolo, che (25) non si

„ & duo Abbates, quatuor barones, & de „ quolibet comitatu regni tres milites, ac „ etiam de Londoniis & aliis civitatibus & „ magnis villis, & præcipue de portubus, „ de qualibet certus numerus personarum „ missi sunt ad regem apud Kenelworth, „ qui nuntiarent electionem filii sui, & „ requirerent diligenter, quod renuntiaret „ dignitati regiæ, & coronæ, & permitteret eumdem filium suum regnare pro eo, „ alioquin ipsi redderent sibi homagia, & „ procederent in prætactis. Rex autem, „ ut hæc audivit, cum fletu & eiulatu respondit, quod multum doluit de eo, quod „ sic demeruit erga populum sui regni, & „ ab omnibus, qui aderant, veniam precabatur. Sed ex quo aliter esse non potuit, gratias egit, quod filium suum „ primogenitum elegissent. Nuntii vero ad „ parliamentum Londonias redeuntes cum „ Regis responso & insigniis, plebem lætam fecerunt: mox tota regni communitas Edwardum juvenem quatuordecim „ annos habentem, in Regem promptissime admiserunt, & vicesimum diem Januarii, diem primum regni sui esse decreverunt, & in omnibus comitatibus „ pacem ejus proclamari fecerunt. „ E *pag.* 127. *seq.* „ Eodem anno circa festum „ S. Matthæi Apostoli & Evangelistæ cum „ multi conspirarent ex amicis Edwardi nuper regis sed depositi, ad ejus liberationem, cum veru ferreo & ignito inter celanda confossus, nefarie est peremptus in „ castro de Berkley ubi fuerat carceri mancipatus: & licet multi abbates & priores, milites & burgenses, de Bristollia „ & de Gloucestria ad videndum corpus „ suum integrum vocati fuissent, & tale „ superficialiter conspexissent, dictum autem fuit vulgariter, quod per ordinationem dominorum Johannis de Matravers, „ & Thomæ Gorney fuit per cautelam occisus, ipso prostrato & sub ostio ponderoso detento ne surgeret, dum tortores imponerent cornu in ano suo (quod „ dictu verecundum est) & per foramen „ immitterent ignitum veru in viscera sua, „ ne videlicet vestigia adustionis in cute „ sua aliqualiter apparerent, de cujus meritis an inter sanctos commumerandus sit „ frequens est in vulgo disceptatio, sicut „ de Thoma comite Lancastriæ quondam „ fuit. Dominus Johannes Matravers & „ Thomas Gorney timentes pœnas solvere „ pro morte regis, repente fugerunt. Sed „ dictus Thomas fuit post tres annos notus & captus apud Marciliam, & remissus versus Angliam pœnam pro demeritis recepturus, qui tamen illuc non pervenit, sed in mari decapitatus fuit, & „ sub quodam colore ne forte magnas personas, & magnos Prælatos Angliæ de „ consensu necis regiæ & conniventia accusaret. „ Veggasi eziandio David Hume *Histoire de la Maison de Plantagenet sur le Trône d'Angleterre, depuis l'invasion de Jules César, jusqu' a l'avénement de Henry VII. par M. David Hume, traduite de l'Anglois par Madame B... tome second a Amsterdam* M. DCC. LXV. *pag.* 202. *segg.* Non è questo il luogo di metter nel suo giusto aspetto quella luttuosa tragedia. Unicamente osserveremo, che nè il Valsingamo, nè l'Hume riferiscono, che fra i capi imputati ad Edoardo II. il principale si fondasse su la sua debolezza permettendo, che le Bolle Papali s'introducessero nel Regno, e che, se ciò gli fosse stato imputato, bastarebbe a convincerci della malignità, con cui si procedè a dichiararlo incapace di regnare.

(24) *In Actis Pii Sexti causa necis illatæ Ludovico XVI. pag.* 1. *not. a* „ *Bossuet Politique tirée des propres paroles de l'Ecriture sainte, livre second, article premier, Tome* 7. *des Oeuvres page* 289. 290. 291. „ *edit. Paris* 1748. *Proposition* 7. La Monarchie est la forme du Gouvernement „ la plus commune, la plus ancienne, & „ aussi la plus naturelle. *Proposition* 8. Le „ Gouvernement Monarchique est le meilleur. *Proposition* 9. De toutes les Monarchies la meilleure est la successive ou „ héréditaire. *Adam. Contzen. Politicor. sive de perfectæ Reipublic. forma lib.* I. *cap.* „ 21. §. 9. firmat, SS. Patres in hanc consensisse sententiam, Justin. Cyprian. Athanas. Hieronym. D. Thomam &c. neque vero facile dissentientem invenies, „ etiam ex illis, qui in libera Republica „ educati honores, & Magistratus gesserunt. „

(25) *Ibid. pag.* 1. *seq.* „ Is (*Nationalis Con-*

Digitized by Google

si regola colla ragione, e col consiglio, che non conosce la differenza delle cose, che nei suoi giudizii rare volte segue la verità, ordinariamente l'opinione, che è di sua natura incostante, facile ad essere ingannato, e strascinato a qualunque malvagità, ingrato, arrogante, crudele, che gode del sangue umano, delle stragi, delle morti, e per piacere si pasce delle pene di coloro, che spirano, e si lascia raggirare da pochi (26) arditi, e scaltri, che riducono in una vera schiavitù la Nazione nel tempo stesso in cui spacciano di averla messa in libertà, come al presente avviene nella Francia.

DXVI. Nè a discolpare l'Anonimo dall'accusa datagli di fellonia, se egli ha rammemorato i divisati avvenimenti, e insinuato le riferite massime coll'empia mira di sollevare i Popoli a ribellione (disegno, di cui mai l'ho giudicato, nè lo giudico capace,) o d'imprudenza la più colpevole, per essersi lasciato sfuggir dalla penna passi tanto pericolosi, senza riflettere ai pessimi effetti, che in ispecie nei presenti tempi potevano (1) produrre, vale pun-

„ *Conventus Galliæ*) abolita præstantioris „ Monarchici Regiminis forma, publicam „ omnem potestatem penes populum constituerat, qui nulla regitur ratione, & „ consilio, nullum rerum percipit discrimen, pauca ex veritate, multa ex opinione æstimat, inconstans, facilis decipi, & ad prava quæque impelli, ingratus, arrogans, crudelis, qui humano sanguine, qui cæde funeribusque gaudet, „ ac expirantium pœnis, ut in veterum „ conspiciebatur amphitheatris, ad voluptatem pascitur. „

(26) *Giannone da' Campi Elisj pag. 84. seg.* „ Sì, è troppo vero, rispose dopo un „ profondo sospiro il Sig. Marchese Segretario. Il popolo quando non si voglia „ dire una bestia feroce, è un poledro „ sfrenato, impaziente, stordito, capace „ de' più enormi misfatti, quando è ebro „ di stizza, o di allegrezza, due passioni, che portano sempre all'eccesso: è „ troppo vero, che le idee di Sovranità, „ quando pur fossero vere, e plausibili, „ sono sempre perniciosissime nelle teste „ de' popoli. Or se il popolo è cieco, ripigliai io proseguendo, se è dissennato, „ balordo, ed imbecille, vi farei un torto, Sig. Marchese, se volessi spiegarvi „ le mire di codesti Signori nel mettere „ fra le mani del popolo la Sovranità. Si „ lusingano ben essi, che avendo il popolo bisogno di giudice, consultori, e „ conduttori, non potrebbero scieglière „ Demagoghi più abili, più amorevoli, e „ più impegnati per sostenere i di loro „ creduti diritti, se non questi medesimi „ Maestroni, che si lusingano di essere i „ soli a meritarsi la pubblica confidenza. „ Ecco il gran perchè cotesti Signori, facendo viso di spasimare per l'umanità „ oppressa, vogliono spogliare i Principi „ del lor dominio, e impero, dichiarando „ altamente, che la Sovranità appartiene „ a' popoli; imperciocchè da' popoli verrà „ poi infallibilmente deposta fra le mani „ de' medesimi, tanto per gratitudine, quanto per necessità. „

(1) L'accorto Autore dell'Opera citata nella precedente annotazione è di parere, che il fine di coloro, i quali spargono massime contrarie alla Monarchia nel nostro Regno, sia appunto quello di sedurre la Nazione, e di lentamente disporla alla ribellione. „ Voi non ignorate, (*così egli fa* „ *rispondere dal Cirillo al Marchese Tanucci* „ *pag. 83. seg.*) che da lunga serie di anni „ i nostri Napoletani hanno preso a far „ l'umiliante mestiere delle scimie, cioè di „ ricopiar dalle altre nazioni, e ricopiano „ di fatti fino alla smania, e al furore, „ non solamente le mode, i costumi, e i „ gusti, nelle abitazioni, ne' pranzi, negli abiti, ne' mobili, ne' divertimenti, „ nelle malattie, nelle medicine; ma ben' „ anchè sposano le idee de' forastieri, la „ maniera di pensare, lo stile nello scrivere, e principalmente le massime politiche su la natura, e sistema del governo. Intanto da una parte basta a questi Signori di aver vivi, e freschi gli „ esempj della più famosa Monarchia di „ Europa, dove è ridotto il Sovrano alla „ invidiabile elevatezza di essere il rap-

„ pre-

Digitized by Google

punto il ricorrere alle ambigue, ed anche fra loro contraddittorie espressioni da lui adoprate. Imperocchè l'ambiguità del linguaggio in tali materie, trattandosi di un Scrittore del suo (2) carattere, accresce il sospetto della reità dei sentimenti equivocamente esposti, non lo dilegua, e la contraddizione, anzichè scusare l'errore, lo (3) manifesta. Neppure nella dichiarazione da lui fatta (4) di quelle proposizioni: „ I Principi sono tali per la conquista, e per la sommissione de' popoli, e diventano l'immagine della Divi„ tà, qualora tutti rivolti al vantaggio de' loro simili procurano la pubblica „ felicità col premio alla virtù, e col pronto gastigo del vizio, „ e del nuo„ vo formolario; cioè NN. *Sovrano di A per la sommissione de' suoi Popoli*, „ *e rappresentante della Divinità per la retta distribuzione della giustizia socia*„ *le*, „ si porge ai deboli, e vacillanti Fedeli l'antidoto necessario a preservarli dal veleno nascosto in altre massime pertubatrici della pubblica Civile tranquillità, se non maliziosamente, per certo inconsideratissimamente nel Discorso Istorico-Politico seminate. Conciosiacchè ivi non si fa menzione del diritto, che nasce sia da donazione, sia da cessione, sia da infeudazione, non si accennano i pregj del governo Monarchico sopra le altre forme di governo,

„ presentante (*Quando fu scritta quell'* „ *Opera, non era stato per anche arrestato* „ *Luigi XVI., processato, e condannato a* „ *perdere la testa su un pubblico palco*), „ e il primo funzionario: per l'altra parte „ questi Signori non vogliono compro„ mettere la lor quiete, e forse qualche „ altra cosa di maggiore importanza con „ predicar pubblicamente *eguaglianza*, e „ *libertà*: e solamente si contentano per „ mettersi al coperto, che il Catechismo „ dell'Abbate Mably *de' Diritti, e de' Do*„ *veri del Cittadino*, il quale libro è gia „ fra le mani di moltissimi, faccia il suo „ cammino, sebben lentamente; sono pa„ ghi che l'esempio, e molto più il bene„ fizio del tempo, supplischino alla loro „ industria, nella dolce speranza di veder„ ne i bramati frutti. E forse non debbo„ no disperare di riuscirvi felicemente; „ poichè in questo solo sono conseguen„ ti, e stanno bene a logica; sapendosi „ per esperienza, che dove si trovano, o „ si mettono le medesime cagioni, ivi si „ producono gli stessi effetti. „

(2) Taluno ha pensato, che il nostro Anonimo siasi servito della finta data di Filadelfia, perchè appunto la nuova Filadelfia Americana fu il luogo destinato a formare il Codice della Legislazione Democratica, e del nuovo sistema di Governo per le Colonie, che si sono sottratte dal dominio del Regno d' Inghilterra. „ La „ data di Filadelfia siccome rammentaci una „ di quelle felicissime Chiese, alle quali „ diresse l'Apostolo S.Giovanni la sua Apo„ calissi; e quindi il gran Martire S.Igna„ zio di lui discepolo una di quelle sue „ celebri lettere piene di verità, e di fuoco „ divino, così ci eravamo lusingati che „ il libro presente fosse uno di quei pro„ dotti, che attirano sopra degli Autori le „ Benedizioni delle persone dabbene, e „ la grazia del Cielo. Queste nostre spe„ ranze erano vie più avvalorate dalla fa„ ma precorsa, che l'Angelo d'una Chie„ sa ne fosse l'autore. Ma ahi che dicem„ mo? *Hæc dicit Sanctus & Verus . . . .* „ *Scio opera tua* (Apoc. cap.3. v.7.). Ci „ trema la penna a ridirlo; perciocchè in „ leggere il libro ci siamo avveduti, che „ Filadelfia di Lidia s' è cambiata in Fila„ delfia dell' America, o piuttosto in So„ doma ed in Gomorra. „ Così nel *Giornale di Roma per l'anno* 1789. *num.*XXVIII. *tom.*IV. *pag.*105. *Filadelfia Discorso Istorico-Politico &c.*

(3) Arte comune dei Novatori è sempre stata quella di servirsi di espressioni ambigue, e nei loro scritti sovente si ritrova contraddizione. Vedi la Regola seconda fra le dieci Regole, che preoccupano i sutterfugj dei medesimi Novatori riportate nella Prefazione premessa alle *Memorie presentate da più Cardinali, Arcivescovi, e Vescovi a S.A.R. il Duca d' Orleans Reggente di Francia Assisi* 1790. *pag.*12. *seg.*

(4) *Riflessioni pag.*40. *segg.*

Digitized by Google

no, ed in specie sopra il (5) Democratico; non si detestano la detronizzazione, la carcerazione, e l' assassinio di Edoardo II. Re d'Inghilterra; e non assegnandosi le condizioni indispensabili, affinchè la conquista dia giusto titolo di dominio, non inviduandosi, come il possesso nella sua origine illegittimo divenga legittimo, onde il possessore non ne possa essere giustamente spogliato, non ritrattandosi gli elogj fatti agl' invasori degli altrui Stati, e non distinguendosi fra consenso lecitamente, e volontariamente prestato, e consenso illecito, e violento, resta indeciso, se l' Anonimo con affermare, che i *Principi sono tali per la conquista, e sommissione de' Popoli*, fondi il diritto della Sovranità ancora nella usurpazione, e nella dedizione di un Popolo ribelle al vero suo Signore.

DXVII. Da queste osservazioni agevolmente comprender potete, Signor Anonimo, che io non sono pienamente soddisfatto di quella vostra o ritrattazione, o spiegazione, come piacciavi di chiamarla. Confesso tuttavia, che vi siete espresso in maniera da togliere almeno in parte lo scandalo, che i titoli della Sovranità da voi stabiliti, e il nuovo formolario proposto ai Principi metter potevano. Imperocchè dichiarate, che „ i (1) Principi rappresentano la potenza divina .... perchè (2) tutte le nazioni convengono, che „ sia necessaria una forma di governo, addetta a mantenere la comune felicità della Repubblica, e Iddio, riguardato sotto l' aspetto del supremo autore, e moderatore del vantaggio delle sue creature, comunica i suoi diritti alla forma del governo; „ che „ in (3) tal veduta i Principi diventano l' immagine della Divinità, che rappresentano; „ che „ si (4) farebbe

(5) Come sembrava dovesse fare l' Anonimo, scrivendo in uno Stato, in cui il governo è Monarchico, e avendo in alcuni passi del suo Discorso parlato svantaggiosamente della Monarchia. Del rimanente noi, sebbene preferiamo alle altre forme del governo la Monarchia assoluta, colla scorta non solamente dei Padri della Chiesa, ma eziandio dei Filosofi Gentili più accreditati, siamo ben lontani dal suggerire a chi vive sotto l'Aristocrazia, o la Democrazia, mutazione di reggimento, ben sapendo i gravissimi sconcerti, che da tali cambiamenti, massimamente sul principio, derivano.

(1) *Riflessioni pag.* 41. *seg.*

(2) Anche in questo passo l' Anonimo ha dichiarato manifestamente il suo livore contro il Clero scrivendo, che „ i Principi „ rappresentano la potenza divina, non „ già perchè i Preti presso le diverse nazioni furono destinati a imporre loro „ le corone Reali, e le insegne della dignità suprema; ma perchè tutte le nazioni convengono, che sia necessaria una „ forma di governo addetta a mantenere „ la comune felicità della Republica. „ Ma a chi mai era venuto in capo di pensare, o di asserire, che i Principi rappresentassero la potenza divina, perchè i Preti presso le diverse Nazioni furono destinati a imporre loro le corone Reali, e le insegne della suprema dignità? Come abbiamo osservato (§. CCCXC.), il primo Imperadore di Oriente coronato dal Vescovo di Costantinopoli fu o Teodosio II., o Marciano, o Leone I., detto il Grande. Dunque ai loro predecessori non era stata imposta dai Preti la corona Reale, nè conferite le insegne della dignità suprema. Ciò non ostante non furono essi riguardati come rappresentanti della potenza divina? Nè i Fedeli li riguardarono come tali, „ perchè tutte le nazioni convengono, che sia necessaria una forma di governo, addetta a mantenere la comune „ felicità della Repubblica; „ ma perchè dalla Chiesa loro madre istruita dalla Sacra Scrittura, e dalla tradizione, avevano appreso, che la potestà dei Principi è da Dio.

(3) *Riflessioni pag.* 42.

(4) Ivi *pag.* 46. *seg.*

Digitized by Google

„ be sommo torto alla Divinità, che fu sempre benefica, ed amorosa, e si „ farebbe torto ancora a' Principi, padri de' loro sudditi, confondendoli co' „ Tiranni .... Che Iddio talora permette tali ruine per suoi giusti disegni, „ e che noi dobbiamo adorare le sue disposizioni, e riguardare allora il Prin- „ cipe come un istromento non già come il modello della Divinità; „ che „ altro (5) è togliersi alla dominazione di un Principe, altro è il volerlo chia- „ mare l' immagine, il modello della (6) Divinità; che, se „ fosse (7) le- „ cito a ciascuno di giudicare su la condotta del Governo .... sarebbe ter- „ ribile la confusione, che si desterebbe nelle società, *in cui* i sentimenti so- „ no sempre diversi, donde nacque il noto, e vero proverbio *quot capita, tot* „ *sententiæ*, *ed* allorchè si vuol esaminare la condotta del capo della Nazio- „ ne si osservano le contrarie inclinazioni de' cittadini, alimentate dallo spi- „ rito de' privati interessi, i partiti, le fazioni, e una serie di disordini. „ che „ gli (8) uomini ben si avvidero, che bisognava dipendere da una som- „ ma (9) autorità; „ che „ le cose (10) generalmente stabilite con verità si „ riguardano, come derivate dalla Provvidenza suprema, e sono di una (11) „ immutabile stabilità; „ che „ saggiamente avvertirono i più celebri Filo- „ sofi, che conduce molto più alla conservazione della Repubblica una vir- „ tuosa (12) tolleranza, che una indiscreta libertà; „ che „ sul (13) punto „ del rispetto, dovuto anche ad un Principe usurpatore egli *aveva* nettamen- „ te *detto* che Cristo (14) in mille incontri riconobbe la legittima autorità di „ Cesa-

(5) Ivi *pag.*47.

(6) Doveva aggiungersi, non riguardo alla potestà, che egli ha, la quale, essendo da Dio, lo rende rappresentante della Divinità, ma riguardo all'abuso, che egli ne fa.

(7) *Riflessioni pag. cit.*

(8) *Pag. cit. seg.*

(9) Se l'Anonimo aderisce al sentimento di coloro, che ammettono uno stato di uomini selvaggi, e ferini anteriore alla formazione delle Civili Società, è in un errore manifestamente contraddetto dalla Sacra Scrittura. Vedi *Joannis Francisci Finetti de Principiis Juris naturæ, & gentium lib.*XII. *cap.*VI. *tom.*II. *pag.*305. *seqq.*

(10) *Riflessioni pag.*48., ove nota *a* riferisce il seguente passo di Giustino *lib.* 1. *Histor. cap.*1. „ Principio rerum Gentium „ Nationumque Imperium penes Reges „ erat: quos ad fastigium hujus Majestatis non ambitio popularis, sed spectata inter bonos moderatio provehebat. „ Populus nullis legibus tenebatur. Arbitria Principum pro legibus erant.„

(11) *Pag. cit.*, e in prova del suo dettó adduce l'Anonimo not. *b* il testo di Giustiniano *Institut. Imperial. Jur. civil. lib.*I. *tit.*II. §.II. „ Naturalia quidem jura, quæ „ apud omnes Gentes peræque observantur, divina quadam providentia constituta, semper firma, atque immutabilia „ permanent. „

(12) *Pag.* 48., e in confermazione *pag. cit. segg.* not. *a*, e *b* ei reca le parole di Tacito *an.* 12. 14. „ Quomodo sterilitatem, „ aut nimios imbres, & cetera naturæ mala, ita luxum, vel avaritiam dominantium tolerate. Vitia erunt donec homines: sed neque hæc continua, & meliorum interventu pensantur: „ e di Platone *Epist.*VII. „ Ea mente circa patriam „ vir prudens esse debet, ut ita reprehendat civitatis errores, si neque frustra „ sit reprehensurus, neque ob reprehensionis studium periturus: vim autem „ patriæ per reipublicæ mutationem affert „ nunquam, quando absque expulsione, & „ cæde Civium emendari non possit, sed „ quietem aget, votoque precabitur optima & sibi, & patriæ: „ e soggiunge: „ *Cicerone* riportò questo luogo nell' Epistole *ad fam.* 1. 9. „ cioè *lib.*1. *epist.*IX.

(13) Ivi *pag.*50. *seg.*

(14) Nella Prefazione premessa alla *Politica estratta dalle proprie parole della Sacra Scrittura al Serenissimo Delfino Opera Postuma di Monsiguor Jacopo Benigno Bossuet*

Digitized by Google

„ Cesare, benchè questa fosse stata tolta con infinite cabale al Senato di Ro-
„ ma; „ che se (15) Cristo la riconobbe, i suoi discepoli non possono cer-
„ tamente sostenere un opposto sentimento; e che da (16) questo principio de-
„ rivano le massime del Cristianesimo di obbedire alle supreme potestà, e la
„ costante consuetudine della primitiva Chiesa, che usò di pregare per que'
„ Principi stessi, che allora con eccessivo trasporto s' impegnavano a distrug-
„ gerla. „ Persuadetevi però, Signor Anonimo, che questa vostra dichiara-
zione pochissimo, o nessun frutto produrrà, perchè sarà quasi da tutti tenu-
ta per finta, ognivoltachè voi solennemente non ritrattiate l'emple massime,
e le sfacciate calunnie avanzate nel Discorso Istorico-Politico, e nelle Rifles-
sioni sul predetto Discorso, contro la Chiesa, la Sede Apostolica, e il Cle-
ro. Imperocchè come può ella essere giudicata sincera, venendo contraddetta
dai sforzi, che fate contemporaneamente per scavare il fondamento più so-
do della tranquillità dei Stati Cattolici, e della sicurezza dei Regnanti?

DXVIII. La Cattolica Chiesa propone ai suoi figliuoli fra i libri scrit-
ti per istinto dello Spirito Santo, i libri dei (1) Proverbii, e della Sapien-
za, nel primo dei quali si legge: „ Per (2) me regnano i Regi, e i Legi-
„ slatori ordinano quello che è giusto. Per me i Principi comandano, e i

suet traduzione dal Francese di Selvaggio Canturani Venezia MDCCXIV. si dice:
„ Su questa materia (*della Natura del*
„ *Governo, e della soggezione alla legittima*
„ *autorità*) seguendo (*l'Autore*) di Gesù
„ Cristo l'esempio si attiene a quanto v'è
„ di più certo e di più lontano da ogni
„ contrasto. Gesù Cristo (e questo è sta-
„ to sovente udito ripetere Monsignor di
„ Meaux, allorchè discorreva di sue diffi-
„ coltà intorno a quest'Opera di Politica)
„ Gesù Cristo nel suo Vangelo non volle
„ in modo alcuno entrare nella costituzio-
„ ne, o forma che a suo tempo aveva l'Im-
„ perio Romano, sotto al quale ritrovò il
„ Popolo di Dio, e volle egli stesso pren-
„ dere il suo nascimento. Con tutte le sue
„ parole ha dato a conoscere, ch' ei sup-
„ poneva quel Governo qual'ei lo ritrovò,
„ in sestesso legittimo, e perciò, alla sua
„ maniera, stabilito da Dio. Nostro Si-
„ gnore (per proseguire di questo gran
„ Vescovo il ragionamento) Nostro Signo-
„ re ha tutto ciò espressamente in due luo-
„ ghi spiegato. Nell' uno, in cui consul-
„ tato sopra il tributo dovuto a Cesare,
„ considerando le forme, pubblicamente
„ stabilite come legittime, pronunciò la
„ decisione non mai abbastanza ammirabi-
„ le, nella quale obbliga *a dare a Cesare*
„ *ciò ch'è di Cesare, e a Dio ciò ch'è di Dio.*
„ Nell' altro, in cui accusato egli a Pila-
„ to, in vece de' Romani, e dell'Impera-
„ dore, Governatore della Giudea, con-
„ fessa che la podestà di quel Giudice Ro-
„ mano sopra di lui esercitata, *gli era dal*
„ *Cielo concessa*, ed era per conseguenza
„ legittima, e giusta. Se i Cesari si fosse-
„ ro impossessati per via legittima della
„ sovrana podestà: se per esercitarla aves-
„ sero unita bene e col modo dovuto la
„ podestà Tribunizia a quella d'Imperado-
„ re, o Capitan generale e l'altre ond'era-
„ si formata quella de' Cesari: se il Sena-
„ to ed il Popolo Romano fossero stati
„ liberi a sufficienza per adunare tutti co-
„ desti diritti in un sol Capo: e se i Ce-
„ sari gli avessero potuti trasmettere a'
„ lor Figliuoli, eziandio Adottivi; di que-
„ sto non ha parlato il Figliuolo di Dio.
„ E' volere di Dio, che il Mondo sia go-
„ vernato, perch' è suo volere ch' ei viva
„ con ordine in pace: e questo è necessario
„ sapersi. Gesù Cristo perciò di più non ha
„ espresso. „

(15) *Riflessioni pag.* 51.

(16) Ivi *pag. cit.*

(1) *Concilium Tridentinum Sess.* IV. *in Decreto de Canonicis Scripturis.*

(2) *Proverbiorum cap.* VIII. *ver.* 15. *seq.*
„ Per me reges regnant, & legum condi-
„ tores justa decernunt: Per me principes
„ imperant, & potentes decernunt justi-
„ tiam. „

Digitized by Google

„ Giudici amministrano la giustizia; „ e nel secondo si dice: „ Udite (3) „ voi, o Re, e ponete mente: imparate voi, che giudicate tutta la terra, por- „ gete le orecchie voi, che avete il governo de' Popoli, e vi gloriate di aver „ soggette molte Nazioni. La potestà è stata data a voi dal Signore, e la „ dominazione dall' Altissimo, il quale disaminerà le opere vostre, e sarà „ scrutatore dei pensieri, perchè essendo voi ministri del suo Regno, non ave- „ te giudicato con rettitudine, e non avete osservata la legge di giustizia, e „ non avete camminato secondo la volontà di Dio. Con orrore vi avvedrete „ ben presto, come giudizio rigorosissimo si farà di quei, che sovrastano. „ Imperocchè co' piccoli si usarà compassione; ma i grandi soffriranno gran- „ di tormenti. Perocchè non darà esenzione a chicchesia Iddio dominatore „ di tutti gli uomini, e non avrà riguardo alla grandezza di alcuno; per- „ chè egli è che fece il piccolo, e il grande, ed egli ha egual cura di tut- „ ti. Ma ai maggiori maggior supplizio sovrasta. „ Ella non cessa d' inculcare ai Fedeli il comando del suo Autore e Legislatore Gesù Cristo: „ Ren- „ dete .... a (4) Cesare quel, che è di Cesare, e a Dio quel, che è di „ Dio; „ e le parole da lui dette a Pilato: „ Non (5) avresti alcun pote- „ re contro di me, se non ti fosse stato dato di sopra; „ e gl'insegnamenti del Principe degli Apostoli nella prima sua (6) lettera: „ Siate ... per „ riguar-

(2) *Sapientiæ cap.* VI. *ver.* 2. *seqq.* „ Audite ergo reges, & intelligite, discite „ judices finium terræ. Præbete aures vos, „ qui continetis multitudines, & placetis „ vobis in turbis nationum: quoniam data „ est a Domino potestas vobis, & virtus „ ab Altissimo, qui interrogabit opera ve- „ stra, & cogitationes scrutabitur: quo- „ niam cum essetis ministri regni illius, „ non recte judicastis, nec custodistis le- „ gem justitiæ, neque secundum voluntatem Dei ambulastis. Horrende & cito „ apparebit vobis: quoniam judicium du- „ rissimum his, qui præsunt, fiet. Exiguo „ enim conceditur misericordia: potentes „ autem potenter tormenta patientur. Non „ enim subtrahet personam cujusquam „ Deus, nec verebitur magnitudinem cu- „ jusquam: quoniam pusillum & magnum „ ipse fecit, & æqualiter cura est illi de „ omnibus. Fortioribus autem fortior in- „ stat cruciatio. „

(4) *Matthæi cap.* XXII. *ver.* 21. „ Reddite ... quæ sunt Cæsaris Cæsari, & quæ „ sunt Dei Deo. „

(5) *Joannis cap.* XIX. *ver.* 11. „ Non haberes potestatem adversum me ullam, „ nisi tibi datum esset desuper: „ le quali parole espone S. Agostino *Tractatu CXVI. in Joan. Evangel. Oper. ejusd. tom.* III. *part.* II. *pag.* 795. come segue: „ Discamus ... „ quod dixit, quod per Apostolum docuit; „ quia non est potestas nisi a Deo: & quia „ plus peccat, qui potestati innocentem „ occidendum livore tradit, quam pote- „ stas ipsa si cum timore alterius majoris „ potestatis occidit. Talem quippe Pilato „ Deus dederat potestatem, ut etiam esset „ sub Cæsaris potestate. Quapropter *non* „ *haberes*, inquit, *adversum me potestatem* „ *ullam*, id est quantulamcumque habes, „ *nisi* hoc ipsum quidquid est, *tibi esset* „ *datum desuper*. Sed quoniam scio quantum sit, non enim tantum est, ut tibi „ omni modo liberum sit: *propterea qui* „ *tradidit me tibi, majus peccatum habet.* „ Ille quippe me tuæ potestati tradidit invidendo, tu vero eamdem potestatem in „ me exerciturus es metuendo. „

(6) *S. Petrus epist.* I. *cap.* II. *ver.* 13. *seqq.* „ Subjecti igitur estote omni humanæ creaturæ propter Deum: sive regi, quasi præcellenti; sive ducibus, tanquam ab eo „ missis ad vindictam malefactorum, laudem vero bonorum .... Deum timete: „ Regem honorificate. Servi subditi estote „ in omni timore dominis, non tantum „ bonis, & modestis, sed etiam dyscolis. „ Hæc est enim gratia, si propter Dei conscientiam sustinet quis tristitias, pa- „ tiens

Digitized by Google

„ riguardo a Dio soggetti ad ogni uomo creato, tanto al Re, come sopra di „ tutti, quanto ai Presidi, come spediti da lui per vendetta de' malfattori, „ e per onorare i buoni .... Temete Dio, rendete onore al Re. Servi, sia- „ te soggetti ai padroni con ogni timore, non solamente ai buoni, e mode- „ sti, ma anche agl' indiscreti. Imperocchè è cosa di merito, se per rifles- „ so a Dio uno sopporta molestie, patendo ingiustamente. Imperochè qual „ onore è egli, se peccando, ed essendo puniti, patite? Ma se bene operan- „ do, e patendo soffrite in pazienza, questo è il merito dinanzi a Dio. Imperoc- „ chè a questo siete stati chiamati: dappoichè anche Cristo patì per noi, lasciando „ a voi l'esempio, affinchè le vestigia di lui seguitiate; „ e dell'Apostolo S.Paolo nella lettera ai (7) Romani: „ Ogni anima sia soggetta alle potestà superiori: „ imperocchè non è potestà se non da Dio, e quelle, che sono, son da Dio ordi- „ nate. Per la qual cosa chi si oppone alla potestà, resiste alla ordinazione di „ Dio, e quei, che resistono, si comprano la dannazione. Imperocchè i Prin- „ cipi sono a terrore non delle opere buone, ma delle cattive. Vuoi tu non „ aver paura della potestà? Opera bene, e da essa avrai lode. Imperocchè „ ella è ministra di Dio per te per il bene. Che se fai del male, temi: „ conciosiacchè non indarno porta la spada. Imperocchè ella è ministra di „ Dio vendicatrice per punire chiunque mal fa. Per la qual cosa siate sog- „ getti, come è necessario, non sol per tema dell' ira, ma anche per ri- „ guardo alla coscienza. Imperocchè per questo pure voi pagate i tributi: „ conciosiacchè sono ministri di Dio, che in questo stesso lo servono. Ren- „ dete adunque a tutti quel, che è dovuto, a chi il tributo, il tributo, a „ chi la gabella, la gabella, a chi il timore, il timore, a chi l'onore, l'ono- „ re: „ e nella lettera prima a (8) Timoteo; „ Raccomando . . , prima „ di tutto, che si facciano suppliche, orazioni, voti, ringraziamenti per tut- „ ti gli uomini. Pei Regi, e per tutti i costituiti in posto sublime, affinchè „ meniamo vita quieta, e tranquilla con tutta pietà, ed onestà. Imperocchè „ questo è ben fatto, e grato nel cospetto del Salvatore nostro Dio, il qua-

„ tiens injuste. Quæ enim est gloria si „ peccantes, & colaphizati suffertis? Sed „ si benefacientes patienter sustinetis: hæc „ est gratia apud Deum. In hoc enim vo- „ cati estis: quia & Christus passus est pro „ nobis, vobis relinquens exemplum, ut „ sequamini vestigia ejus. „

(7) *S. Paulus in Epist. ad Romanos cap.* XIII. *ver.* 1. *seqq.* „ Omnis anima potesta- „ tibus sublimioribus subdita sit. Non est „ enim potestas nisi a Deo: quæ autem „ sunt, a Deo ordinatæ sunt. Itaque qui „ resistit potestati, Dei ordinationi resi- „ stit. Qui autem resistunt, ipsi sibi da- „ mnationem acquirunt: nam principes non „ sunt timori boni operis, sed mali. Vis „ autem non timere potestatem? Bonum „ fac: & habebis laudem ex illa: Dei enim „ minister est tibi in bonum. Si autem „ malum feceris, time: non enim sine causa „ gladium portat. Dei enim minister est: „ vindex in iram ei, qui malum agit. Ideo „ necessitate subditi estote non solum pro- „ pter iram, sed etiam propter conscien- „ tiam. Ideo enim & tributa præstatis: „ ministri enim Dei sunt, in hoc ipsum „ servientes. Reddite ergo omnibus de- „ bita: cui tributum, tributum: cui ve- „ ctigal, vectigal: cui timorem, timorem: „ cui honorem, honorem. „

(8) *In Epist.* 1. *ad Timotheum cap.* II. *ver.* 1. *seqq.* „ Obsecro igitur primum omnium „ fieri obsecrationes, orationes, postula- „ tiones, gratiarum actiones, pro omni- „ bus hominibus, pro regibus, & omni- „ bus, qui in sublimitate sunt, ut quie- „ tam,

Digitized by Google

„ le vuole, che tutti gli uomini si salvino; „ e nella lettera a (9) Tito: „ Rammenta loro, che sieno soggetti ai Principi, ed alle Potestà, che sieno „ obbedienti, che sieno pronti ad ogni buona opera. „ Ella ha fulminato l'anatema contro chiunque violasse il giuramento di fedeltà prestato al suo (10) Principe, e contro coloro, che ardissero insegnare la scandalosissima, e perniciosissima dottrina del (11) Tirannicidio. Ella coll' Apostolica voce dei suoi Supre-

„ tam, & tranquillam vitam agamus in „ omni pietate, & castitate. Hoc enim bonum est, & acceptum coram Salvatore „ nostro Deo, qui omnes homines vult „ salvos fieri. „

(9) *In Epist. ad Titum cap.* III. *ver.* 1. „ Admone illos, principibus, & potestatibus subditos esse, dicto obedire, ad „ omne opus bonum paratos esse. „

(10) *Concilium Toletanum IV. anno* DCXXXIII. *celebratum cap.* LXXV. *Collect. Concil. tom.* VI. *col.* 1470. *seq.* „ Quicumque . . . a nobis, vel totius Hispaniæ populis, qualibet conjuratione vel studio „ sacramentum fidei suæ, quod pro patriæ „ gentisque Gothorum statu, vel conservatione regiæ salutis pollicitus est, temeraverit, aut regem nece attrectaverit, aut potestate regni fastigium usurpaverit, anathema sit in conspectu Dei „ Patris, & Angelorum, atque ab Ecclesia Catholica, quam profanaverit perjurio, efficiatur extraneus, & ab omni „ cœtu Christianorum alienus, cum omnibus impietatis suæ sociis: quia oportet ut una pœna teneat obnoxios, quos „ similis error invenerit implicatos . . . . . „ Qui contra hanc . . . definitionem præsumpserit, anathema, maranatha (hoc est) „ perditio in adventum Domini sit, & cum „ Juda Ischariot partem habeat, & ipsi, & „ socii eorum: Amen. „ E nel Concilio Toletano V. dell'anno DCXXXVI. *Cap.* II. *tom. eod. col.* 1484. *seq.* vi fu aggiunto: „ Hæc quoque adjecta custodiantur, videlicet ut omni benignitate, omnique firmitate circa omnem posteritatem principis nostri Chathilæ regis teneatur dilectio, & præbeatur rationabile defensionis adminiculum: ne rebus juste provisis, aut etiam parentum digna provisione procuratis, vel juris proprietate „ injuste fraudentur, ne a quoquam causæ illicite exquisitæ lædendi eos præbeantur: ne quocumque modo in quibuslibet „ rebus, spreta dilectione, molestentur. „ Hæc enim licentia efficit & principes in „ subjectis suspectos & subjectos in bonis principum cupidos. Quocirca, ne „ hæc promissa temerentur, & ut cupiditas radix omnium malorum auferatur, „ contestamur omnes præsentes, & absentes, vel etiam futuris temporibus subsequentes, coram Deo, & angelis ejus. „ Quod si quisquam nostræ contestationis „ temerator extiterit, & quacumque argumentatione odiose eos molestare, aut „ in aliquo fuerit conatus lædere, sit anathema in Christianorum omnium cœtu, „ atque supremo condemnetur judicio; sit „ exprobrabilis omnibus catholicis, & abominabilis sanctis angelis in ministerio Dei „ constitutis; sit in hoc sæculo perditus, „ & in futuro damnatus, qui tam rectæ „ provisioni noluit præbere consensum. „

(11) La sediziosa dottrina del Tirannicidio insegnata da Giovanni il piccolo, Dottore della Università di Parigi, fu condannata dal Vescovo di Parigi Girardo, e da Giovanni Polet Domenicano, Inquisitore contro l'Eretica pravità nel Regno di Francia, con Decreto promulgato ai 25. di Febbrajo dell'anno 1413., che si legge presso Natale di Alessandro *in Epitome Histor. Eccles. sæc.* XV., *&* XVI. *cap.* II. *art.* IV., e dipoi dal Concilio di Costanza *Sess.* XV. *Collect. Concil. tom.* XVI. *col.* 262., qual condanna confermata fu da Paolo V. *Constit.* CCXLI. *Bullar. Rom. edit. Mainardi tom.* V. *part.* IV. *pag.* 170. del seguente tenore: „ Cura Dominici gregis per abun„ dantiam divinæ gratiæ humilitati nostræ „ commissa impigre nos semper, & his „ præcipue calamitosis temporibus invigilare cogit, ut pastorali solicitudine diabolicæ versutiæ conatus destruantur, & „ ii maxime, quibus sub ipso boni, seu „ liciti operis titulo incautos fallit, vel eos, „ qui sunt intrinsecus lupi rapaces, ovium „ vestimentis prætexit, salutemque Principum, unde publica tranquillitas pendet, „ in discrimen vocare molitur. Adversus „ quam rerum perniciem, etsi Ecclesiasticis decretis satis provisum est: tamen „ quoniam temporum conditio, & rei gravitas postulant, nostraque in catholicos „ Prin-

Digitized by Google

Supremi Gerarchi ha sempre mai sollecitato tutti i Pastori del Cattolico Mondo, affinchè dopo Dio, e ciò, che al divin culto appartiene, s'impieghino nell' imbevere il Popolo delle massime di òbbedienza, e di rispetto verso i Sovrani per la salute pubblica, e per contenere gli uomini nei doveri della giustizia collocati sopra gli altri in altissimo grado, ministri di Dio, e figliuoli carissimi, e protettori della Chiesa, che amar debbono come madre, e mantenerla

„ Principes paterna charitas requirit, ut „ quorum salutem sinceris desideramus affectibus, & a Domino incessanter exposcimus, eorum securitati, quantum in „ Domino possumus, consulamus, amplius providendum duximus. Itaque, ut „ eorum nefarium, & execrandum scelus, „ qui impias manus Principum personis admovere, aut contra eorum salutem quomodolibet attentare diabolica præsumptione non verentur, ab Ecclesia Catholica, „ quantum ex alto conceditur, ablegetur, „ & omnis aditus fraudibus, & vesanis erroribus præcludatur: Concilii Constantiensis declarationem, decretum, ac definitionem circa doctrinam de nece tyranni editam tenoris hujusmodi; Præcipua solicitudine volens hæc Sacrosancta „ Synodus ad extirpationem errorum, & „ hæresum in diversis mundi partibus invalescentium providere, sicut tenetur, „ & ob hoc collecta est; nuper accepit, „ quod nonnullæ assertiones erroneæ in fide, & bonis moribus, ac multipliciter „ scandalosæ, totiusque Reipublicæ statum, „ & ordinem subvertere molientes, dogmatizatæ sunt, inter quas hæc assertio delata est: Quilibet tyrannus potest, & „ debet licite, & meritorie occidi per quemcumque vassallum suum, vel subditum, „ etiam per clanculares insidias, & subtiles blanditias, vel adulationes, non obstante quocumque præstito juramento, „ seu confederatione factis cum eo, non „ expectata sententia, vel mandato Judicis „ cujuscumque. Adversus hunc errorem „ satagens hæc Sancta Synodus insurgere, „ & ipsum funditus tollere, præhabita deliberatione matura, declarat, decernit, „ & definit, hujusmodi doctrinam erroneam esse in fide, & in moribus, ipsamque tamquam hæreticam, scandalosam, „ & ad fraudes, deceptiones, mendacia, „ proditiones, perjuria vias dantem reprobat, & condemnat. Declarat insuper, „ decernit, & definit, quod pertinaciter doctrinam hanc perniciosissimam asserentes „ sunt hæretici, & tanquam tales juxta canonicas sanctiones puniendi. Nos matura deliberatione præhabita, hac nostra „ perpetua Constitutione apostolica auctoritate innovamus, & quatenus opus sit, „ approbamus, & confirmamus. Si quis „ autem diabolico ausu contrarium attentare præsumpserit, eo ipso anathemate „ innodatus existat. „

(12) Clemente XIV. *in Epistola Encyclica ad Patriarchas, Primates, Archiepiscopos, & Episcopos universæ Ecclesiæ Catholicæ die duodecima Decembris* MDCCLXIX. *Romæ ex Typographia Rev. Cameræ Apostolicæ pag.* VI. *seqq.* „ In gemino ... hoc locupletissimo veritatis, ac virtutis omnis instrumento (*Divinæ Sapientiæ fontibus, scripta scilicet, traditaque doctrina*) continentur quæcumque ad Religionis cultum, ad morum disciplinam, recteque „ vivendi institutionem pertinent. Hinc „ Mysteriorum altitudinem, hinc pietatis, „ honestatis, justitiæ, humanitatis officia „ ediscimus. Quid Deo, quid Ecclesiæ, „ quid Patriæ, quid Civibus, quid cæteris „ hominibus debeamus, intelligimus. Unde nullis præclarius, quam his veræ Religionis legibus Civitatum etiam, ac Societatum jura stabilita esse cognoscimus. „ Ac propterea nemo fere unquam divinis „ Christi sanctionibus bellum intulit, quin „ idem continuo, quantum in se est, Populorum tranquillitatem perturbarit, Regum obsequium detrectarit, infesta, ac „ incerta omnia fecerit. Magna est enim „ inter divinæ ac humanæ potestatis jura „ conjunctio; ac proinde qui Christianæ „ Legis auctoritate Regum Imperia munita „ esse norunt, alacri animo iisdem obtemperant, verentur potentiam, dignitatem „ observant, & colunt. Atque hanc quidem „ divinarum præscriptionum partem non „ minus cum Populorum tranquillitate, „ quam cum animarum salute conjunctissimam considerantes magnopere Vos hortamur, Venerabiles Fratres, ut post Deum, ac divini cultus constitutas in Ec-

„ clesia

tenerla ne suoi diritti; onde le persone, che essi Pastori intraprendono ad istruire nella legge di Gesù Cristo, fino dalla prima loro fanciullezza apprendano l' obbligo di santamente mantenere ai Regi la fedeltà, di rispettarne l' autorità, di obbedire alle loro leggi; poichè inducendole non solamente a stare agli ordini dei Re, ma eziandio a professare loro venerazione, ed amore, provvederanno ottimamente alla quiete dei cittadini, e alla utilità della Chiesa, che sono inseparabili. Ella istantemente esorta i medesimi Pastori ad intimare quotidiane preghiere per i Principi, acciocchè godano salute, e reggano i sudditi loro con equità, e con pace, e riconoscendo il dominio di Dio nel Regno degli uomini, ne sostengano, e ne promovano piamente la causa; a combattere vigorosamente la miscredente Filosofia, che sotto un nome si onesto nasconde la sua empietà, e tolta dai cuori la Religione vuol rompere i sacri nodi, co' quali gli uomini fra loro, e con i Sovrani sono legati; e a sottrarre dagli occhi del gregge alla loro cura affidato i libri di massime velenose ripieni. Quindi i Pseudo-Filosofi, nemici dichiarati di ogni subordinazione, atterrare volendo nella Francia il soglio Reale, investirono prima il potere Religioso, e Sacerdotale, e permettendolo Iddio in pena dei peccati di quella Nazione, e per salutevole avvertimento di tutti i Principi Cattolici, essendo riuscito loro di soggiogarlo, cosumarono senza opposizione il reo disegno di sbalzare dal Trono Luigi XVI., e di fargli perdere su d' un pubblico palco la testa. Come dunque, Signor Anonimo, possiamo ragionevolmente persuaderci, che voi di buona fede, e non unicamente per deludere il Pubblico, e per isfuggire gli effetti della giusta indegnazione dell'amabilissimo nostro Sovrano, abbiate fatto la riferita dichiarazione, mentre nello stesso

„ clesiæ rationes, omnem solicitudinem ve-
„ stram, ad Populum Regum obedientia
„ ac obsequio rite imbuendum convertatis.
„ Illi nimirum ad publicam incolumitatem
„ tuendam, ac homines in juris æquitate
„ continendos in altissimo gradu præ cæ-
„ teris sunt constituti. Ministri enim Dei
„ sunt in bonum, nec sine causa gladium
„ portant, vindices in iram ei, qui malum
„ agit; carissimi præterea Ecclesiæ Filii
„ sunt, ac Patroni, quorum est eandem,
„ ut Parentem, diligere, ejusque causam,
„ ac jura custodire. Quos igitur instruen-
„ dos in Christi lege suscepistis, mature
„ divino illo præcepto imbuendos curate:
„ fidem Regibus sancte esse servandam ab
„ ipsis incunabulis percipiant, parendum
„ auctoritati, legibus obsequendum non
„ solum propter iram, sed etiam propter
„ conscientiam. Cum ita Populorum ani-
„ mi fuerint opera vestra excitati, non so-
„ lum ut Regibus dicto audientes sint,
„ sed etiam ut eos colant, ac diligant, tum
„ optime & Civium tranquillitati, & Ec-
„ clesiæ utilitati, quæ inter se disjunctæ
„ esse non possunt, consuletis. Eas vero
„ officii vestri partes uberius cumulabitis,
„ si ad quotidianas pro Populo preces, pe-
„ culiares etiam pro Rege obsecrationes
„ adjungatis, ut incolumes illi sint, ut suos
„ in æquitate, pace, ac justitia regant,
„ ut Deum ipsum in regno hominum do-
„ minantem cognoscentes, ejusdem cau-
„ sam sancte pieque tueantur, ac prove-
„ hant. Ita a vobis erit non minus Epi-
„ scopali vestro muneri, quam omnium
„ commodis satisfactum. Quid enim ju-
„ stius ac opportunius, quam pro Auctore
„ publicæ pacis, ac civium salutis Custode
„ ab illis perpetuo Dominum obsecrari,
„ qui pro hominibus constituuntur in iis,
„ quæ ad Deum sunt, & tanquam inter-
„ pretes ac sequestri suis conjuncta preci-
„ bus omnium vota Domino repræsentant?„
E il Regnante Sommo Pontefice PIO SESTO nella Enciclica agli stessi Patriarchi &c. *pag.* XIV. „ Suadete subditis servan-
„ dam esse fidem, & exhibendum obse-
„ quium illis, qui Dei ordinatione præsunt,
„ & imperant. „

Digitized by Google

stesso tempo, in cui insinuate la fedeltà, e la sommissione ai Principi anche Tiranni, ed Usurpatori, spalleggiate il detestabile piano dal Voltaire, e dagli altri Filosofastri della sua cricca ordinato a rovesciare in tutti i Stati Cattolici la Religione, e a suscitare i Popoli contro i Regnanti, e che sacrilegamente eseguito in Francia ha prodotto l'abolizione della Monarchia, e il totale sconvolgimento della polizia Ecclesiastica, e Civile.

DXIX. I principali articoli del progetto formato dalla miscredente Filosofia per annientare, se fosse possibile, la vera Religione di Cristo, e far man bassa su i Principi, e i legittimi Governi, sono 1. La (1) distruzione, o almeno la diminuzione dei Conventi, e dei Monasterj, affinchè mancando quelli, che istruiscono i Popoli nella sana dottrina della Fede, e del costume, e ne coltivano, e promovono la pietà verso Dio, e la obbedienza alla Chiesa, e al Principato, le massime irreligiose, e pertubatrici della pubblica tranquillità sempre più si spandano, e le misere Nazioni corrotte dalle quanto false, altrettanto in apparenza lusinghiere idee di libertà, e di eguaglianza si determinino a scuotere ogni giogo di dipendenza. 2. L'occupazione dei beni temporali, e l'abolizione delle immunità reali, e personali del Clero. 3. L'usurpazione degli Stati della Santa Sede. 4. La separazione dalla unità della Chiesa, con non riconoscere più un Vicario di Gesù Cristo, con creare in ogni Stato il suo proprio Patriarca, radunare dei Concilj Nazionali, e finirla con avere in qualsivoglia Regno siccome la sua lingua a parte, così ancora la sua Religione. Ora cotesti articoli da voi, Signor Anonimo, nel Discorso Istorico-Politico, e nelle Riflessioni sul predetto Discorso, sono autorizzati, e con tutta la forza appoggiati. Per la qual cosa falso essere potrebbe il giudizio di chi vi supponesse destinato a disporre gli animi dei nostri Nazionali ad imitare la rivoluzione di Francia, ma temerario certamente non sarebbe.

DXX. Oltrechè voi aggravate i Monaci di essersi in Oriente (1) abusati talmente della pubblica pietà, che si resero Signori di *tutte le dignità Chiesastiche cacciandone il Clero*, e di avere occupato le Corti, e le Assemblee Nazionali, onde non vi fu pace, guerra, tregua, negoziazione, che non fosse trattata da loro, e di avere in Occidente (2) contribuito a fare colle nuove opinioni architettare un nuovo codice di Leggi sacre, che sparse un'aria di feudalità sopra tutte le proprietà delle Chiese, ed eseguì il colpo fatale alla libertà de' Popoli, ed allo splendore de' Principati, rilevate, che gli Ordini (3) Regolari tanto accreditarono le massime del potere Papale, cioè del potere di un (4) Principe tanto più potente, quanto l'opinione è di maggior forza su tutte le operazioni umane; dichiarando (5) la Legge del sacro Celiba-

(1) Vedi *i progetti degl' Increduli a danno della Religione disvelati nelle Opere di Federico il Grande Re di Prussia, e verificati dall'Assemblea Nazionale de' Francesi Opera del Conte, e Cavaliere Don Luigi Mozzi Canonico della Cattedrale di Bergamo terza edizione corretta, ed accresciuta dall'Autore in Assisi MDCCXCI. per Ottavio Sgariglia.*

(1) *Discorso Istorico-Politico pag.* 47.
(2) Ivi *pag.* 51.
(3) Ivi *pag.* 57.
(4) Ivi *pag.* 65.
(5) Ivi *pag.* 75.

Digitized by Google

libato contraria alla vera felicità religiosa, e civile, insinuate, che similmente lo sia il voto di castità, a cui si obbligano i (6) Religiosi, e riguardo a quelli del nostro Regno con la tronca risposta del vostro Censorini (7) date luogo a pensare, che dai medesimi non si osservi con religiosità la detta legge, e che non vi sia lo spirito di carità fraterna nelle loro famiglie; commendate (8) la Promemoria riguardante la riforma dei Regolari dal Pseudo-Sinodo Pistojese dell' anno MDCCLXXXVI. umiliata a Sua Altezza Reale il Gran Duca di Toscana, e ne riportate (9) uno squarcio in conferma delle massime sparse nel vostro Discorso Istorico-Politico. Ora qual è la riforma progettata in quella Promemoria? La soppressione di tutti gli Ordini Regolari, che al presente esistono nella Chiesa di Cristo, e la sostituzione ad essi di un nuovo (10) Ordine, gl' individui del quale però non debbano avere alcuna ingerenza nella Gerarchia (11) Ecclesiastica, e perciò non abbiano Chiese pubbliche, e non sieno promossi agli Ordini sacri, o al più uno o due di essi sieno ordinati come Curati o Cappellani del Monastero, e gli altri rimangano nello stato di semplici Laici; ogni Città (12) non abbia che un sol Monastero situato fuori di essa in luogi più solitarj, e lontani; il lavoro delle mani indispensabilmente faccia parte delle occupazioni dei nuovi Monaci, fra cui non si ammetta distinzione di Monaci da Coro, o da servizio, non si tolleri giammai il voto di permanenza perpetua, e i voti di casti-

(6) Il Re di Prussia Federigo II. in un passo di una sua lettera al Sig. di Voltaire riferito nei citati *Progetti degl' Increduli pag.* 12. *seg.* dice: „ Rappresentando loro (*ai Sovrani*) il danno, che i Cenobiti recano alla popolazione degli stati, come pure l'abuso del gran numero de' Cocollati che riempiono le loro provincie, e la facilità nel tempo istesso di pagare in parte i loro debiti coll'applicarvi i tesori di queste Comunità, che non hanno successori, si otterrà, io credo, di determinarli ad incominciare questa riforma, ed è presumibile, che dopo di aver goduto della secolarizzazione di alcuni benefizj, l'avidità loro ingojerà in seguito ancora il rimanente. Ogni governo, che si determinerà a questa operazione sarà amico de' Filosofi, e Partigiano di tutti i libri, che attaccheranno le superstizioni (*A tutti è noto, che nel linguaggio di Federigo, e degli altri Filosofi suoi collegati* superstizione *è lo stesso, che* Religione.) popolari, e il falso zelo degl' ippocriti, che vi si vorranno opporre. „ Ora uno dei motivi addotti dall'Anonimo per l'abolizione della Legge del Celibato è *l'infinito discapito della popolazione*.

(7) *Riflessioni pag.* 39. „ Ma voi volete impegnarmi in una relazione, che potrebbe ... „

(8) Ivi *pag.* 89.

(9) Ivi *pag.* 92. *seg.*

(10) *Promemoria riguardante la Riforma dei Regolari* §. X. *num.* 1. *Atti, e Decreti del Concilio Diocesano di Pistoja dell' anno* MDCCLXXXVI. *pag.* 238. „ Non dovrebbe essere nella Chiesa, che un Ordine solo ... Tolta la diversità degli Ordini sarà tolta per sempre la emulazione, l'invidia, la confusione. „

(11) Ivi *num.* 2. „ Gl'individui di questo sistema non dovrebbero avere alcuna ingerenza nella Gerarchia Ecclesiastica, perciò non avranno Chiese pubbliche, e non saranno promossi agli Ordini sacri, o al più uno, o due di essi saranno ordinati come Curati, o Cappellani del Monastero; gli altri rimaranno nello stato di semplici Laici. „

(12) Ivi *num.* 3. *segg. pag.* 238. *seg.* „ Ogni Città non dovrebbe avere che un sol Monastero, ma situato fuori di essa in luoghi più solitarj, e lontani, affinchè non ne nascesse occasione di vagare con pericolo di dissipazione, e di scandalo. Dovrebbe perciò ad ogni individuo fissarsi un onesto provvedimento della vi-

„ ta,

Digitized by Google

stità, e di povertà, di ubbidienza non si ammettano come regola comune e stabile, ma chiunque vorrà farli, o tutti, o parte, chieda consiglio, e licenza al Vescovo, e questi non permetta, che sieno perpetui, nè passino l'anno, e solo dia la facoltà di rinnovarli, ma colle istesse condizioni. Non potete adunque negare di aver favorita la distruzione, o almeno la diminuzione dei Conventi, e dei Monasterj, e di aver approvato un piano, che posto in esecuzione toglie alla Cattolica Chiesa tanti indefessi operaj, che coltivano la vigna del Signore, quanti sono i Religiosi impiegati nell' amministrazione dei Sacramenti, nella predicazione della divina parola, nelle Cattedre di sacra dottrina, e nella istruzione, e educazione della tenera gioventù per formarne sudditi fedeli a Dio, e al Principe.

DXXI. Molto meno negar potete di aver spianata la strada alla occupazione dei beni temporali, e all' abolizione delle immunità reali, e personali del Cattolico Clero. Imperocchè da voi sono stati proposti come principii sicuri 1. Che (1) la Chiesa ha una originaria opposizione all' acquisto dei beni, e Signorie temporali. 2. Che simile (2) diritto non le conviene nemmeno per titolo di successione, perchè ella è succeduta al Paganesimo, e per questo titolo rappresenta nelle diverse Società i diritti dell' antica Religione dominante, ed il Sacerdozio degli Augurj, dei Flamini, degli Augustali, e degli altri Collegj era soggetto alla civica costituzione di ciascheduna Città, e le persone, che occupavano simili cariche, non erano indipendenti dalla forza del governo, nè i beni aderenti a questi corpi godevano di una condizione privilegiata, e per conseguenza i Sacerdoti della Religione Cristiana sostituiti a quelli del Paganesimo non altrimenti furono riguardati ne' primi tempi che come parti, e membri della Repubblica municipale. 3. Che da (3) ciò si rileva, che i privilegj della Chiesa, le immunità delle persone, e dei beni consecrati al culto Divino, non possono trarre la loro esistenza da verun titolo originario d' istituzione, o di successione. 4. Che se i Principi (4) spogliassero la Chiesa di un diritto originario, o di successione, sarebbe un attentato contro i titoli primitivi della ragion umana; ma subito che i Sovrani aboliscono quelle osservanze, che i loro

„ ta, ed inoltre una qualche moderata te-
„ nuta, dove potessero santamente ricrear-
„ si, ed esercitarsi ancora in un onesto la-
„ voro di mani. Questo lavoro che fu tan-
„ to a cuore a' primi Fondatori degli Or-
„ dini Regolari, dovrebbe indispensabil-
„ mente far parte delle loro occupazioni,
„ lasciando peraltro un conveniente tempo
„ alla salmodìa, e per chi volesse allo stu-
„ dio... Non si dovrebbe ammettere di-
„ stinzione di Monaci da Coro, o da ser-
„ vizio; questa disuguaglianza suscitò in
„ ogni tempo gravissime liti, e discordie,
„ e bandì lo spirito di carità dalle comu-
„ nità regolari (*impostura manifesta*). Il vo-
„ to di permanenza perpetua non dovrà
„ tollerarsi giammai. Gli antichi Monaci
„ non lo conobbero, eppure furono la con-
„ solazione della Chiesa, e l'ornamento del
„ Cristianesimo. I voti di castità, di pover-
„ tà, di obbedienza non si ammetteranno
„ come regola comune e stabile, ma chiun-
„ que vorrà farli, o tutti, o parte dovrà
„ chiedere consiglio, e licenza al Vesco-
„ vo, il quale però non permetterà giam-
„ mai che sieno perpetui, nè passeranno
„ l'anno. Solo si darà la facoltà di rin-
„ novarli, ma colle istesse condizioni. „

(1) *Discorso Istorico-Politico pag. 9.*
(2) Ivi *pag. cit., e seguenti.*
(3) Ivi *pag.* 11.
(4) Ivi *pag.* 82.

Digitized by Google

medesimi Antecessori, o essi ancora in altre circostanze, ed in altri tempi hanno praticate, niun torto recano alla suprema ragion di Stato. Quindi a giudizio vostro la Convenzione Nazionale di Francia, con spogliare il Clero di tutti i suoi averi, e privilegj, non ha commesso attentato contro i titoli primitivi della ragion umana, nè lo commetterà qualsivoglia altro Principe, il quale nel suo dominio faccia lo stesso, anzi e quella ha meritato, e questo meritarà i più distinti encomj, per aver ridotto il Clero allo stato, in cui era prima che *le massime del Cristianesimo* fossero *mascherate* (5) *dalla malizia umana, e la ignoranza dei tempi, le vicende dei Popoli, e tante altre naturali combinazioni* dassero *luogo a quel potere Chiericale, che tanto s' inalzò su le ruine delle illibate massime del Vangelo*; errori, e falsità da noi pienamente confutate.

DXXII. Anche l' usurpazione degli Stati della Santa Sede nei due vostri libelli ritrova su che appoggiarsi. Imperocchè 1. I teoremi da me riferiti (§. preced.) tendono a palliare come l' occupazione dei beni temporali, e l' abolizione delle immunità reali, e personali del Cattolico Clero, così l' invasione dei temporali Dominj della Chiesa Romana. 2. Voi occultate il titolo di libera, e legittima dedizione, per cui i successori del Principe degli Apostoli ottennero la temporale Sovranità di Roma, e del suo Ducato, spacciate giunte (1) fatte ai Diplomi di Lodovico Pio, di Ottone I., e di S. Arrigo I., dove si parla di Benevento, della Calabria, e della Sicilia, e falsamente rappresentate, che il Pontefice Clemente VI. profittando (2) delle infelici circostanze della esule Regina di Napoli Giovanna I. si fece cedere da lei la Città di Avignone sborsandole una piccola somma di trenta mila fiorini, che non corrispose certamente al valore di una Città sì considerabile. 3. Calunniate (3) d' ignoranza, e di superstizione i Principi, che alla Chiesa Romana donarono Città, e Provincie, e ai Sovrani, che s' impegnarono a mantenerla in possesso dei temporali suoi Stati, imputate (4) di avere sotto il colore di sostenere il Papato alimentate l' ambiziose loro mire. 4. Annoverate il governo dei Principati fra (5) le occupazioni mondane indegne di essere compagne della perfezione del Sacerdozio: falsità smentita non solo dalla eroica virtù di tanti Santi Vescovi, e Sommi Pontefici, che veneriamo su gli Altari, ma dal fatto stesso di Dio, che destinò a Principi del suo Popolo Mosè, Samuele, e altri della dignità Sacerdotale fregiati, e per vantaggio della sua Chiesa provvidamente dispose, che essendosi l' Europa divisa in varii Regni, il Romano Pontefice avesse uno Stato temporale dagli altri Principati affatto indipendente.

DXXIII. Tal fu il sentimento del rinomatissimo Vescovo di Meaux Giaco-

(5) *Prefaz. al Discorso Istorico - Politico pag.* VI.
(1) *Discorso Istorico-Politico pag.* 12.
(2) Ivi *pag.* 143.
(3) Ivi *pag.* 17. *seg.*
(4) Ivi *pag.* 25.
(5) *Riflessioni pag.* 20. „ Piacesse al cielo, ed i fatti di tutte l'età non ci dimostrassero gli ecclesiastici immersi sempre nelle temporali faccende, e fino nel governo de' Principati. Queste certamente son delle occupazioni mondane, indegne d' esser compagne della perfezione del Sacerdozio. „

Giacomo Benigno Bossuet, abbracciato dall' Abate Claudio Fleury (§. CCCLXXXVIII. not. 10.), e in certo modo confermato, senza però che egli vi pensasse, dal famoso Federigo II. Re di Prussia. „ Ecco che io vi man- „ do un sogno, *dice il mentovato Re in una delle sue lettere al Patriarca del* „ *la incredulità, ed al nemico più fiero delle Monarchie il Signor di* (1) *Vol-* „ *taire*, il quale potrà forse darvi per un momento un pò di piacere . . . . „ Il Papa, e i Frati sicuramente finiranno. La loro caduta non sarà l' ope- „ ra della ragione, ma periranno a misura che le finanze dei gran Potenta- „ ti si sconcerteranno. In Francia dopochè si saranno esauriti tutti gli espe- „ dienti di ammassar danaro, si sarà forzato a secolarizzare delle Abbazie „ e dei Conventi: questo esempio verrà imitato, e il numero dei Cocollati „ ridotto a poca cosa. Nell' Austria lo stesso bisogno di danaro sveglierà „ l' idea di ricorrere alla facile conquista degli Stati della Santa Sede, affine „ di avere con che supplire alle spese straordinarie. Si assegnerà una grossa „ pensione al S. Padre, ma che n' avverrà egli? La Francia, la Spagna, „ la Polonia, in una parola tutte le potenze cattoliche non vorranno più ri- „ conoscere un Vicario di Gesù Cristo subordinato alla Casa Imperiale; „ ciascheduno si creerà il suo proprio Patriarca; si raduneranno dei Concilj „ Nazionali, a poco a poco si allontanerà ognuno dall' unità della Chiesa, „ e si finirà coll' avere nel suo Regno siccome la sua lingua a parte, così „ ancora la sua Religione. Non fissando io verun' epoca a questa profezia „ niuno potrà riprendermi; è ad ogni modo assai probabile, che le cose „ prendan col tempo il corso, che ho quì accennato. „ Fin quì Federigo II., il quale, se certamente sognò ideandosi, che il Papa fosse per finire sicuramente prima ancora che finisse il Mondo, essendo infallibili verità, che la Chiesa di Gesù Cristo durarà sino alla consumazione dei secoli, che ella avrà sempre il suo visibile Capo, e che questo Capo sarà il Romano Pontefice, non sognò immaginandosi, che non volendo la Francia, la Spagna, la Polonia, in una parola tutte le Potenze Cattoliche più riconoscere un Vicario di Gesù Cristo subordinato alla Casa Imperiale, a poco a poco si allontanarebbe ognuno dalla unità della Chiesa, e si terminarebbe coll' avere nel suo Regno siccome la sua lingua a parte, così ancora la sua Religione; e poichè esso Federigo per i politici suoi fini ardentemente bramava la divisata separazione, se fosse vissuto, allorchè uscirono alla pubblica luce le due vostre produzioni, e le avesse lette, ravvisato avrebbe in voi uno Scrittore impegnato a promovere l' esecuzione dei di lui disegni, giacchè a tutto potere vi sforzate di alienare i Principi Cattolici, e massimamente il piissimo nostro Sovrano dalla filiale soggezione dovuta al visibile Capo della Cattolica Chiesa.

DXXIV. Di quale cabala principalmente si servirono i Novatori del secolo decimosesto per distaccare dalla obbedienza del Romano Pontefice tanti Principi? Della frode maligna di rappresentare ai medesimi che l' autorità

(1) *I progetti degl' Increduli pag. 17. segg.* Vedi le annotazioni del Signor Conte Mozzi a questa lettera.

Digitized by Google

giurisdizione, che i Successori del Principe degli Apostoli per divino diritto esercitavano sopra le persone loro, e dei loro sudditi, era illegittima, contraria alla suprema ragion di Stato, pericolosa alla stabilità dei Troni, e perniciosa alla pubblica felicità, e quiete dei Popoli. Ora voi, Signor Anonimo, non avete riprodotto le stesse accuse contro il Romano Pontificato, e per sorprendere le persone inesperte, e persuader loro, che singolarmente alcune pretensioni della Chiesa Romana erano appoggiate unicamente sopra un principio (1) o politico, che più non sussiste, o anticristiano, che più non regge, ed erano state la sorgente di tutte le traversie, non solamente del Regno Napoletano, ma di quasi tutti i dominj dell' Europa, e specialmente dell' Italia, in tutto il vostro Discorso Istorico-Politico, e massimamente nel ristretto istorico, che date delle varie famiglie, che dominarono su questi due Regni di Napoli, e di Sicilia, orribilmente travisato avete tutti gli avvenimenti, che riferite, o accennate? Allo stesso scopo mi pare, che tendano i sentimenti vostri relativi all' impedire ai Nunzii (1) Pontificii l' esercizio della giurisdizione ad essi dal Vicario di Gesù Cristo comunicata, al non ammettere carte di (3) Roma, cioè della Santa Sede, senza la notizia, ed approvazione della Regia potestà, al togliere i (4) ricorsi, e gli appelli alla medesima Santa Sede, alla sottrazione degli Ordini Regolari dalla dipendenza dei loro (5) Capi, e alla facoltà arrogatasi dai (6) Principi, e Tribunali Laici di giudicare della validità dei giuramenti, e dei limiti delle due supreme Potestà, ed a delegare la cognizione di cause Ecclesiastiche, e le dispense in materie spettanti al foro spirituale contro la vegliante disciplina della Cattolica Chiesa. Ed affinchè non riputiate questo mio pensiere un vaneggiamento di fantasia riscaldata, sappiate, che dello stesso parere, senza andare agli antichi tempi, nel secolo, che corre, fu principalmente uno dei Vescovi più insigni per santità, per dottrina, e per attaccamento al suo Sovrano, che abbiano illustrato la Spagna.

DXXV. Per non vedere manomesso tutto (1) lo Stato Ecclesiastico, e posta a sacco la Città di Roma non solamente da Soldati Tedeschi, ma da Tedeschi in gran parte eretici, nell' anno 1708. necessitato fu Clemente XI. a sottoscrivere il trattato di concordia coll' Imperadore Giuseppe I., e ad accordare all' Arciduca di Austria Carlo il titolo di Re di Spagna, e quantunque egli dichiarasse, che per quel titolo da lui egualmente dato, e da darsi ai due pretendenti, non s' intendeva acquistato alcun diritto, nientedimeno incorse nello sdegno dei Ministri, e dei Consiglieri di Filippo V., che a loro istigazione comandò a Monsignor Antonio Felice Zondodari da Siena, Nunzio Apostolico in Madrid, d' immediatamente uscire da tutti i suoi Regni

gni

(1) *Discorso Istorico-Politico pag.* 82. *seg.*
(2) Ivi *pag.* 187.
(3) Ivi *pag.* 189.
(4) Ivi *pag. cit. seg.*
(5) Ivi *pag.* 182.
(6) Ivi *pag.* 33., *e* 186.
(1) Pietro Pollidori *De vita, & rebus gestis Clementis* XI. *lib.* III. *num.* XLVII. *seqq. pag.* 204. *seqq.* Francesco Maria Ottieri *Istoria delle guerre avvenute in Europa lib.* XIV. *num.* 16. *tom.* V. *pag.* 261. *segg.*, e Lodovico Antonio Muratori *Annali d' Italia all' anno* MDCCIX.

Digitized by Google

gni facendolo bensì scortare, e trattare onorevolmente, ma con divieto di parlare a chi che fosse per istrada; richiamò da Roma il Duca di Uceda suo Ambasciatore, e il Marchese di Monte Leone suo Plenipotenziario; proibì sotto pena della sua disgrazia di tenere alcun commercio colla Corte di Roma, rimettendo ai Vescovi, e agli Ordinarj dei luoghi il conferire i benefizj, e il concedere le dispense, che prima si davano dal Nunzio, e dal Papa; fece serrare affatto il Tribunale della Nunziatura, con stabilire, che le materie concernenti alla medesima passassero, e si risolvessero per quella stessa via, per cui passavano, e si risolvevano nei tempi antichi, prima che nei Regni di Spagna, vi fosse un Nunzio Ordinario del Pontefice; affinchè non andasse a Roma il denaro degli spogli, dei quindenni, e di qualunque altro effetto, prescrisse, che si depositasse in luogo pubblico, e sicuro, e intimò ai Regolari commoranti nei Regni di Spagna di non ricorrere ai Superiori Generali, che stavano in Roma, ma solamente ai Vescovi, e ai deputati della Giurisdizione Ecclesiastica. Tutti gli (2) Arcivescovi, e Vescovi di quella Monarchia concepirono il più grave rammarico, e il più alto orrore, che sotto nome di Sua Maestà si fossero fatte tali novità contro la potestà Ecclesiastica, e contro il Pontefice, e con Sacerdotale coraggio regolato dalla prudenza, e dal rispetto, si lagnarono col Re Filippo, che egli contro ogni giustizia, e ogni diritto avesse ristretto la libertà della Chiesa, e la suprema autorità da Gesù Cristo data al Romano Pontefice sopra il Mondo tutto entro certi confini non riconosciuti dalla Cattolica Fede, e Religione da lui stesso professata, la quale insegnava, e sosteneva, che l' amplissima giurisdizione da Dio conferita al Principe degli Apostoli San Pietro, e ai suoi successori, non poteva per alcuno umano comando essere diminuita, e che la separazione delle membra dal Capo era assurda, e pericolosa, e introduceva nella Spagna una funesta immagine di scisma, che tutte le persone dabbene grandemente detestavano, e in avvenire con maggiore impegno avrebbero costantemente abborrito. Quegli però, che maggiormente si distinse nel rappresentare con Cristiana libertà a Filippo le funeste conseguenze, che risultar potevano da quella rottura colla Santa Sede, fu Monsignor Luigi Belluga Vescovo di (3) Cartagena, meritevole perciò di essere celebrato

to

(2) Pietro Pollidori *lib. cit. num. XLIX. pag.* 208. „ Nullo plane negotio Hispani „ Antistites norunt, quæ Rex egerat æqui „ limites longissime excessisse. Avitæ propterea religionis incensi studio, & Apostolicis Clementis literis impulsi, fidentia singulari, ita tamen, ut nec a caritate prudentia, nec a prudentia abesset „ obsequium, modeste Philippum expostulant: *Contra fas, & jus omne libertatem „ Ecclesiæ summamque Romani Pontificis in „ orbem universum a Christo traditam potestatem certis finibus, coercuisse, quibus „ ea quam Rex ipse profitebatur, fides, & „ Orthodoxa Religio minime contineri docebat, propugnabatque conlata a Deo Petro, & successoribus amplissima jura, nullo unquam mortalium imperio imminui posse. Opus autem absurdis plenum esse, atque periculis, secerni a membris Caput „ & funestam schismatis speciem in Hispanias invehere, quam boni omnes summopere oderant, & vehementioribus in posterum studiis erant constanter aversaturi.* „

(3) Come si diportasse in quelle critiche circostanze Mons. Belluga, lo espone egli stesso nel principio del suo Memoriale al Re

to da Clemente XI. qual grandissimo zelatore della Cattolica verità, qual intrepido difensore dell' autorità Pontificia, qual fortissimo sostenitore della libertà Ecclesiastica, e qual gran lume, ed ornamento della religiosissima Nazione Spagnola, e di essere promosso, non per verun umano riguardo, ma

Re Filippo V. *pag.* 1. *segg.* scrivendo: „ Quando con occasione di riconoscimento, che „ Sua Santità fece dell' Arciduca per Re di „ Spagna in comune, s' incominciò a scrivere dalla Corte consigliando Vostra Maestà all' interruzione del commercio di „ questo Regno con la Corte Romana; „ feci alla Maestà Vostra con lettera del „ Primo di Luglio un'umile rappresentazione, ponderando a Vostra Maestà li gravissimi pregiudizj, che alla mia debolezza pareva fossero per risultare da questa risoluzione alla Chiesa in comune, „ a quella di questi Regni in particolare, „ & a Vostra Maestà, e suoi Vassalli nello spirituale, e temporale del suo Regno, quando la Maestà Vostra inclinasse di consentirvi. Essendo di poi Vostra Maestà condescesa a questo mezzo, „ si compiacque di rimettere a tutti noi „ altri Vescovi il suo Regio Decreto con „ lettera del 1. Luglio, con la dichiarazione di esso per mezzo di altra lettera degli 8. del medesimo Mese, e con una „ relazione accompagnata, delle Conferenze, che i Ministri di Vostra Maestà haveano tenute in Roma con Sua Santità, „ significandoci Vostra Maestà nell' una, „ e nell' altra il modo che dovevamo tenere nella prattica di tutti i punti, che „ conteneva il Regio Decreto. A vista dichè io passai alle mani di Vostra Maestà „ un foglio di annotazioni delle Dottrine, „ che a me pareva comprovassero la mia „ prima rappresentazione fatta a Vostra „ Maestà sopra la riferita interdizione; aggiungendo sopra gli altri Punti che conteneva il Regio Decreto, benchè leggiermente per la scarsezza del tempo ciocchè la mia debolezza osservava sopra la „ loro gravità. Ricevei dopo ne' primi giorni di Ottobre una lettera della Regina „ Nostra Signora de' 24. di Settembre, nella quale si serve Sua Maestà di dire a „ tutti i Vescovi, qualmente il real'animo, „ e l' intenzione di Vostra Maestà non è „ stata di proibire il ricorso a Roma nello sprituale, e nell' Ordine Gerarchico „ ma solo di ristringere l' Interdizione di ciò, che riguarda il Commercio, e che „ non si mandino denari a Roma; che però dovessimo rimettere al Real Consiglio di Castiglia tutte le Bolle, e Brevi „ Apostolici, che ricevessimo, e che non „ tocchino la Penitenzeria, affinchè in esso siano ricconosciute, e si veda dal Fiscale di Vostra Maestà se debba, o nò „ darglisi esecuzione. Il che con nuovo „ Decreto si è compiaciuta Vostra Maestà „ di comandare, che venga pubblicato, e „ che tutti i suoi Vassalli abbiano da intendere, che non restava proibito il Commercio nello Spirituale, e nell' Ecclesiastico; ma che tutti sapessimo, che „ ci veniva proibito il poter per ora in „ verun modo, *nè per ragione di dipendenza Ecclesiastica* mandar alcun denaro „ in Roma, nè in specie, nè in lettere, „ nè per strade dirette, nè indirette, ancorchè sia per mano di Spagnuoli. Riconoscendo (Signore) che nell' uno, e „ nell' altro Decreto non si degna Vostra „ Maestà innovar per niente gli altri Punti, che conteneva il primo Real Decreto di Vostra Maestà, e che pure in quello dell' interdizione del Commercio con „ la Corte Romana pare tanpoco che s'innovi quanto all'effetto; poichè commandando Vostra Maestà che niun danaro „ nè anche per ragione dell' Ecclesiastico „ possa andare a Roma; resta nell'effetto „ impedito il Commercio nello Spirituale, „ mi à da permettere la Real benignità „ della Maestà Vostra, che per scarico della mia coscienza rappresenti a Vostra Maestà, con l' estensione che richiede una „ materia sì grave, ciocchè mi si offerisce, „ tanto sopra questo punto dell' Interdizione nel temporale, ed in quello, che „ a me pare tragga seco dello spirituale; „ quanto sopra tutti i punti, e clausole, „ che contiene il Regio Decreto; ed i pregiudizj che inferiscono all'autorità, Tribunali, honori, e privilegj della Santa Sede, ed alla Real Coscienza di Vostra „ Maestà, ed alla temporale del suo Regno; ed ai fini medesimi che la Maestà „ Vostra pretende: al che mi stimola l'obbligazione del Giuramento che feci nella mia Consecrazione, di difender gli ono-

„ ri,

Digitized by Google

ma per debito dell' Apostolico ministero all' onore della sacra (4) porpora, della quale egli tanto più degno si manifestò, quantochè la rinunziò generosamente, e fece tutti i sforzi, affinchè ammessa fosse la sua rinunzia, benchè senza effetto, avendolo il Papa con precetto di santa obbedienza costretto ad accettare il Cardinalato. I passi del Memoriale da quel Prelato ai 26. di Novembre del 1709. da Murcia spedito al Re Cattolico, nei quali gli espone i gravissimi danni, che a cagione dell' interrompimento del commercio con Roma sovrastavano alla Spagna, alla Chiesa, alla Religione, e alla Fede, sono assai lunghi, ma nello stesso tempo troppo interessanti. Laonde permettetemi che distesamente li riferisca.

DXXVI. „ Il

„ ri, i Diritti, i Privilegj, ed autorità „ della Santa Sede, del che Sua Santità a „ tutti noi Vescovi dà memoria nell'esortazione che ci fa per l' adempimento di „ essa con suo Breve de' 24. di Agosto del „ presente anno, quando indipendentemente „ da questo bastava per non ommetterlo „ ciocchè l'Apostolo S. Paolo per simili occasioni intima a noi altri Vescovi, dicendoci: *Insta opportunè, importunè, argue, obsecra &c.* concludendo con ciò: „ *Ministerium tuum imple*: al che deve ancora stimolarmi il vincolo di Vassallo „ amantissimo di Vostra Maestà, e del „ giuramento di fedeltà, col quale ancora mi trovo legato, che include non meno l' ubbidienza dovuta a Vostra Maestà, che l' obbligazione di mirare a tutto ciò che possa condurre alla Conservazione di Vostra Maestà, e del suo Regno, e di rappresentare alla Maestà Vostra tutto ciò che si giudicherà contrario „ ad essa. „ Se tutti i Vescovi fossero stati, o fossero animati di questi sentimenti oh quanto maggior tranquillità avrebbe goduto, e goderebbe la Chiesa, quanto più felici sarebbero state, e sarebbero le Società Civili!

(4) Pietro Pollidori *De vita & rebus gestis Clementis* XI. *lib.* V. *num.* XLII. *pag.* 386. *seq.* „ Interea Dei gloriam, & Christiani „ populi utilitatem majore numero Cardinalium qui desiderabantur, Clemens aucturus, tertio Calendas Decembris decem „ viros egregios, virtutibus juxta & impensis pro Christiana republica laboribus „ claros, ad præstantissimam dignitatem, „ extulit: Leonem nempe de Gesures Gallum, Archiepiscopum Bituricensem, Georgium Spinulam Januensem, Archiepiscopum Cæsareæ, Cornelium Bentivolum „ Ferrariensem, Archiepiscopum Carthaginensem, Josephum Pereira de Lacerda „ Lusitanum, Episcopum Pharaonensem, „ Michaelem Fridericum de Althann Germanum, Episcopum Vacciensem, Joannem „ Baptistam Salernum Consentinum, Societatis Jesu, Franciscum de Mailly, Archiepiscopum Rhemensem Gallum, Thomam Philippum de Alsatia & Boussu „ Belgam, Archiepiscopum Mechliniensem, „ Ludovicum Bellugam & Moncadam Hispanum, ex Presbyteris Congregationis „ Oratorii Carthaginensem Episcopum. „ Tres hosce Antistites non de Apostolica „ tantum Sede, sed & de Ecclesia universa, Orthodoxa doctrina, atque religione bene meritos prioribus se addidisse „ professus est Clemens, nullis prorsus „ humanis rationibus suadentibus, sed Apostolici dumtaxat ministerii impellente debito. Cui, ut plene coram Deo satisfaceret quascumque molestias, & ærumnas æquo animo se laturum significavit. Cardinalem eodem die creavit & „ Franciscum Barbadicum Venetum, Episcopum Brixiensem: quem tamen nonnisi mense Septembri anni sequentis publicavit. Ex his Belluga vir modestissimus quem in Oratione Consistoriali „ *Orthodoxæ veritatis zelatorem maximum*, „ *Pontificiæ auctoritatis intrepidum defensorem*, *Ecclesiasticæ libertatis assertorem* „ *fortissimum*, *magnumque religiosissimæ nationis Hispanæ lumen* Pontifex dixit, *&* „ *ornamentum*; quum amplissimus Cardinalium Senatus, & quotquot illum norant conlatam sibi merito dignitatem publicis atque privatis officiis gratularentur, „ solus tanta se indignum amplitudine, ac „ oneri ferendo imparem prædicabat. Quin „ ita inopinatæ rei nuntio est tristatus, ut „ per luculentas, quas dedit ad Clementem literas rationibus, precibus, obsecrationibus, impertitum sibi honorem „ declinare tentaverit. Id autem impetra-

„ tu-

Digitized by Google

DXXVI. „ Il sesto riparo (Signore) che mi si offerisce da rappresen-
„ tare a Vostra Maestà, (*dice Mons. Belluga nel §. VI. intitolato* Dello sci-
„ sma (1)„ che da tutto ciò pare, che possa risultare) si è, che da tutto
„ il detto di sopra nel §. antecedente, pare che s'inferisca secondo la Dot-
„ trina de' Teologi, che ne risulti lo Scisma, perchè in tutto il riferito sus-
„ sistono le medesime ragioni, che rappresentai a Vostra Maestà, che si
„ aveano per potere riputar per tale tutto il seguito, il che è indubitata-
„ mente alienissimo dalla mente di Vostra Maestà; ma però pare, che ne
„ risulti come conseguenza della riferita risoluzione per molti capi (il che,
„ non adempirei la mia obbligazione, se non lo rappresentassi a Vostra Mae-
„ stà, affinchè comandi sia esaminato.) Il primo (Signore) si è, perchè
„ tutti i Teologi sentono, che per lo Scisma, non è necessario il negare
„ che Sua Santità sia Capo della Chiesa, come Cajetano, e Suares (*Cajet.*
„ *2. 2. art. 1. in respons ad 3., Suares tract. de Charit. Disp. 12. sect. 1.*
„ *num. 2. Glos. in cap. Non vos 23. q. 5.*) pigliandolo dalla Glosa; perchè
„ questo sarebbe non solo scisma, ma eresia, e perciò dicono colla Glosa
„ *Schisma esse, non habere Caput Romanum Pontificem, non quidem negando,*
„ *Romanum Pontificem esse Caput Ecclesiæ, nam jam hoc esset Schisma conjun-*
„ *ctum hæresi*: nè che sia necessario dubitare, o negare alcuna delle verità
„ della Chiesa, come dice il medesimo Suares, e Sanchez, (*Suares de de-*
„ *fens. Fidei lib. 1. cap. 21. n. 4., Sanchez in Decalog. lib. 7. cap. 36. n. 8.*)
„ nel che convengono tutti per la medesima ragione, che questo sarebbe
„ Eresia sopra lo Scisma. Sentono ancora, non esser necessario tanpoco *di-*

„ *retta-*

„ turus, non plures modo cunctationis, &
„ repugnantiæ caussas objecit, quas sagax,
„ & religiosa industria excogitare potuit,
„ nervosas & graves; sed sacri Cardinalium
„ cœtus, & aliorum etiam validissima apud
„ Pontificem officia ad extorquendam de-
„ mandati honoris, ac ministerii immuni-
„ tatem interposuit. Itaque tanto Ludovi-
„ cus studio conatus est præstantissimam
„ dignitatem defugere, quantum alii deco-
„ ris, & amplitudinis cupidi vix adhibere
„ potuissent, ut ad honores obreperent.
„ Abfuit vero quam longissime, ut quod
„ poposcerat Belluga exoraret. Etenim
„ Clemens egregio solidioris virtutis spe-
„ cimine magis impulsus, quem antea me-
„ ritissimum quidem sed nec cogitantem,
„ Cardinalem creavit, nolentem postea ac
„ renuentem quarto idus Martias anni se-
„ quentis extremo sanctæ obedientiæ præ-
„ cepto adegit, ut conlatum honorem ac-
„ ciperet: voti ac jurisjurandi religione
„ solvens, quibus maxime fultus Ludovi-
„ cus obnitebatur. „ Vedi anche Mons.
Guarnacci nell' Opera intitolata *Vitæ & res gestæ Pontif. Roman. & S. R. E. Cardinalium à Clemente X. usque ad Clementem XII. Romæ* MDCCLI. *tom.* II. *in Ludovico Belluga e Moncada col.* 337. *seqq.* Noi qui riferiremo unicamente la veridica iscrizione, che Benedetto XIV. fece porre al sepolcro di quel degnissimo Porporato. „ D.O.M.
„ Ludovico Belluga Hispano Ex Episco-
„ po Carthaginensi Invitus Et Renuens A
„ Clemente XI. P. M. In S. R. E. Cardinal.
„ Collegium Cooptatus Hispaniarum Apud
„ S. Sedem Protector Jurium Romanæ Ec-
„ clesiæ Vindex Hoc Unum Curavit Ut Deo
„ Non Hominibus Placeret Vir Apostolico
„ Propagandæ Fidei Zelo Flagrantissimus
„ Ecclesiasticæ Disciplinæ Assertor De Ali-
„ monia Pauperum De Institutione Cleri-
„ corum De Educatione Juventutis Solici-
„ tus Collegia Scholas Pias Domos Semi-
„ naria Ære Suo Fundavit Benedictus XIV.
„ Pont. Max. Perenne Hoc Amoris Sui Mo-
„ numentum P. C. VIX An. LXXX. M. XI.
„ D. XXIII. Ob. IX. Kal. Mart. An. R. S.
„ MDCCXLIII. Hic Ex Testamento Una
„ Cum S. Philippi Nerii Filiis Filius Ipse
„ Et Congregationis Propagator Resurrec-
„ tionem Expectat. „

(1) *Num. 84. segg. pag. 74. segg.*

Digitized by Google

„ *rettamente* pretendere la divisione della Chiesa, e la separazione di essa,
„ ma che basti *l'indiretto*, e che *ex factis* ne siegua, benchè non si preten-
„ da, come dice Cajetano, (*Cajet. in summa verbo schisma*, *Bannez de schism.*
„ *in lib. 2. ad 2.*, *Valentia 2. 2. disput. 3. q. 5. punct. 1. post 3. proposit.*,
„ *Ugolin. de Censur. Pap. reservat. V. nec non Schismaticos* §. 1., *Ledesma 2.*
„ *Tom. summ. Tract. 3. cap. 21. concl. 3.*, *Lup. de edict. Inquis. p. 2. lib. 11.*
„ *dist. 2. art. 1. difficult. 3.*, *Bonacin. de Censur. Pap. reservat. disp. 1. q. 2.*
„ *punct. 5. in 1. proposit.*, *Palao de Charitat. tract. 6. disp. 4. punct. 6.*, *Lay-*
„ *man. lib. 2. tract. 3. cap. 6. n. 4.*, *Sanchez in Decalog. lib. 2. cap. 36. n. 5.*)
„ Bannez, Valentia, Ugolino, Ledesma, Lupo, Bonacina, Palao, Laiman,
„ Sanchez, e comunemente tutti; e ciò benchè v'intervenga l'ignoranza,
„ purchè vi sia colpa, come dice Suares (*Suares tract. de Charitat. disp. 12.*
„ *sect. 1. num. 8.*) = *Ad contrahendam propriam malitiam Schismatis, non opor-*
„ *tet directe intendere divisionem ab Ecclesia, sed satis est velle id, per quod*
„ *separetur quis ab Ecclesia, vel efficit divisionem in illa, sive hoc sit directe*
„ *prævidendo, seu culpabiliter ignorando*. Poichè basta per detto Scisma la
„ sottrazione, o separazione spontanea dalla Chiesa, e dal Papa come suo
„ Capo: Siccome con San Tommaso sentono tutti i Teologi, e Jurisperiti,
„ come dice Suares (*Suares de defens. Fidei lib. 1. cap. 21. num. 2.*), e co-
„ me costa dalla definizione, che porta Tommaso Sanchez (*Sanch. loc. cit.*),
„ che definì lo Scisma dicendo = *Est disiunctio, per quam quis se ab unitate*
„ *Ecclesiæ separat, in quantum est quoddam Corpus misticum ex universis Fi-*
„ *delibus, & Romano Fontifice tanquam Capite*; confessando esser di tutti que-
„ sta difinizione, perchè in sostanza tutti portano la medesima; e che per-
„ ciò basta per uno Scisma, o di separarsi dal Capo della Chiesa nella so-
„ gezione, o separarsi dai membri, che è il Corpo, col che si rompe
„ l'unione; la qual' unione consiste nel che tutti i membri si uniscano tra
„ loro, e con il loro Capo *in actionibus Spiritualibus ad id Corpus pertinenti-*
„ *bus*, come dice il medesimo Sanchez, e Valentia (*Thom. Sanch. in Deca-*
„ *log. lib. 2. cap. 34. num. 1.*, *Valentia 2. 2. disp. 3. q. 5. punct. 1.*) come
„ sono la Dottrina della Fede, il Culto della Religione, ed il governo, e
„ suo regimine Spirituale, che il Capo à da esercitare in tutti i membri,
„ e di che tutti devono partecipare, e dipendere, *ut in Fide, & Doctrina*
„ (come proseguisce.) *Cultu Religionis, & in Spirituali Regimine Caput in*
„ *reliqua membra quemdam Principatum habeat, atque illa ex eo dependeant,*
„ *hæcque subdita sint*. La cui divisione, come conclude Sanchez con Ca-
„ jetano, si verifica, *dum Schismaticus non vult se gerere tanquam hujus Ca-*
„ *pitis membrum in aliqua, vel aliquibus Spiritualibus actionibus ad hoc Ec-*
„ *clesiæ Corpus pertinentibus, aut renuit subjici Pontifici; scindit autem hic*
„ *Ecclesiæ unitatem, non omnino quasi aliis ea non maneat, sed in quantum*
„ *hæc Unitas ex ipso constabat, ut bene explicat Cajetan. 2. 2. art. 1.* Ed il
„ medesimo cogl' istessi termini esprime Valentia (*Valentia 2. 2. cap. 30. q.*
„ *15. punct. 1.*). E per questo come dice il medesimo Sanchez, (*Sanch.*
„ *ibid. num. 14.*) basta, *opere ipso solo exteriori ita se quempiam gerere, ac*
„ *si non esset Papæ subordinatus, & unitus illi ut Capiti, quamvis mente, &*

„ *fide aliud retineatur*; ed il medesimo sente Suarez, Farinaccio, Sousa,
„ Trullench, Ignatio Lupo (*Suar. de Censur. cap. 5. in 3. p. disp. 12. sect.*
„ *1. num. 13., Farinac de hæretic. q. 184. §. 2. num. 4., Sousa in aphorism.*
„ *Inquisit. lib. . . cap. 2. n. 4., Trullench. in Decalog. lib. 1. cap. 3. dub. 17.*
„ *num. 5., Lupo de edict. Inquisit. p. 2. lib. 11. dist. 2. art. 1. difficult. 2.*
„ *Bonacin. de Censuris in Bulla loc. cit.*), ed è sentimento di tutti. Ciò
„ supposto, siccome oggi resta impedita Sua Santità di poter con noi
„ esercitare questo principato del suo governo in tutte quelle cose, colle
„ quali viene impedita la sua Giurisdizione, come vien dimostrato nel §. 2.,
„ e che possa farlo ancora per mezzo del suo Nunzio, come si è detto nel
„ §. antecedente; a noi altri resta impedito il poter partecipare dal nostro
„ Capo questi medesimi ufficj che gli s'impediscono, e che appartengono
„ a questo Corpo Mistico, essendo impossibilitato di comunicare non in
„ una, ma in molte azioni Spirituali, e sottratti dall' ubbidienza in tutte
„ quelle, come vien dimostrato nel medesimo §. 2., e ce lo insegna l'espe-
„ rienza: poichè dalli Curiali si rimandano le lettere, che inviano per le
„ loro Dispense, ed altre spedizioni, che domandano dopo l'ultimo Decre-
„ to a quelli Corrispondenti, per la quale strada sempre si comunicava col-
„ la Corte Romana; ed altri non si arrischiano neppur di scrivere ai me-
„ desimi. Di quì è, che pare vi sia il bastante per un Scisma, perchè non
„ si ricerca per questo, che si pretenda, nè che *direttamente* si ponga, ba-
„ stando solo *l'indiretto*, e che *ex factis* ne siegua, come apparisce da ciò,
„ che si è detto nei numeri antecedenti. Siccome nel Politico non si può
„ dubitare, che fosse Scisma, e ribellione dichiarata, se una Città, o Pro-
„ vincia in qualsivoglia modo, abbenchè fosse indirettamente, impedisse a
„ Vostra Maestà, o immediatamente alla sua Real Persona, o ai suoi Vi-
„ cerè la maggior parte degl' offizj appartenenti al suo governo, ovvero
„ quando anchè fossero alcuni, sottraendosi essi conseguentemente dal co-
„ municare con loro; perchè ciò indubitatamente sarebbe riputato per sot-
„ trazione dall' ubbidienza di Vostra Maestà, ribellione, e scisma, nel na-
„ turale lo sarebbe pur tale, se i membri non partecipassero del suo capo;
„ poichè fino nel corpo naturale riconobbe l'Apostolo (*Paul. Epist. 1. ad Co-*
„ *rinth. cap. 12. v. 25.*) potervi essere questo scisma, quando parlando dell'
„ uniformità, comunicazione, e dipendenza, che tutti i membri devono ave-
„ re, dice = *ut non sit schisma in corpus* dove, benchè parli del Corpo na-
„ turale, dice il P. Suares (*Suares de defens. Fidei contra Regem Angliæ lib.*
„ *1. cap. 21.* num. 2.) volle dichiarare quello, che si deve osservare nel
„ Corpo della Chiesa, affinchè non vi sia il medesimo Scisma, e la tunica
„ inconsutile di questo Capo non si rompa, e divida; e così conchiude l' A-
„ postolo *Vos autem estis Corpus Christi, & membra de membro*. Per lo che
„ dice la Glosa (*Glos. super extravagant. unam Sanctam de majoritate, &*
„ *obedientia.*) *Volentes ergo se a capite subtrahere, volunt hanc Tunicam*
„ *scindere*. Il secondo capo, per cui pare che si convinca ancora lo Scis-
„ ma, è, perchè come dice l' Angelico Dottore San Tomasso (*D. Thomas*
„ *2. 2. q. 39. art. 1. ad 2.*); per questo basta l' inobedienza ai precetti,

„ quando

Digitized by Google

„ quando è con ribellione = *Dicendum quod non obedire præceptis cum rebellio-*
„ *ne quadam, constituit Schismatis rationem*. Ed allora è con ribellione, di-
„ ce il Santo, quando è la disubbidienza con pertinacia; e così proseguisce
„ dicendo = *Dico autem cum rebellione: cum pertinaciter præcepta Ecclesiæ con-*
„ *temnit, & judicium ejus subire recusat*. Il che contesta Cajetano (*Caje-*
„ *tan. 2. 2. q. 39. §..... art. 1. in respons. ad 2.*) dicendo: *Cum quis autem Papæ*
„ *præceptum, vel Judicium ex parte sui Officii recusat, non cognoscens eum ut*
„ *Superiorem, quamvis hoc credat, tunc proprie Schismaticus est, & juxta hunc*
„ *sensum intelligenda sunt verba litteræ hujus, & similium*. E questa pertina-
„ cia, come spiegano i Teologi, parlando dell' Eresia, non consiste nella
„ lunghezza di tempo; ma nel conoscimento, che sia contro la Chiesa.
„ Così S. Agostino (*D. August. lib. 4. contra Donatistas cap. 6. D. Thom. 1.*
„ *p. q. 32. art. 4., Sanchez lib. 2. in Decalog. cap. 6., Bonacin. de Censu-*
„ *ris in Bulla disp. 1. q. 2.*), San Tomasso, Sanchez, Bonaccina, e tutti.
„ E siccome nel presente caso (Signore) pare che intervenga questa disub-
„ bidienza, tanto nell' impedire a Sua Santità nel sudetto modo, l' uso del-
„ la sua Giurisdizione, e libero governo di questa parte di Chiesa, così
„ nella sua Persona, come nel suo Nunzio; quanto nell' impedire a noi la
„ comunicazione in questi Offizj che a Sua Santità s' impediscono; quanto
„ nei Precetti espressi nella Bolla della (2) Cena, acciocchè il Nunzio non
„ possa essere discacciato, ed i suoi frutti non possano essere seguestrati,
„ nè impedito conseguentemente l' uso di essi; quanto ancora che le sue Bol-
„ le (3) non possano esser esaminate per la loro essecuzione, nè ritardato,

(2) Per comune disinganno si avverte, che da Clemente XIV. nell' anno 1770. fu bensì intermesso il costume di solennemente pubblicare in Roma nel Giovedì Santo la Bolla suddetta, ma non mai soppressa fu, ed abolita la stessa Bolla, come alcuni temerarii Scrittori hanno ardito spacciare. Onde ella è tuttora in vigore secondo la formola pubblicatane da Clemente XIII. Conciosiacchè nel §. XX. della medesima si leggeva: „ Volentes præsentes nostros pro-
„ cessus ac omnia & quæcumque his litte-
„ ris contenta, quousque alii hujusmodi
„ processus a Nobis, aut Romano Ponti-
„ fice pro tempore existente fiant, aut pu-
„ blicentur, durare suosque effectus om-
„ nino sortiri. „

(3) Riguardo a questo punto merita di essere letta la „ Rappsesentanza fatta a Sua
„ Maestà Cesarea, e Cattolica dal Signor
„ Cardinal D' Althann Vice-Re di Napoli
„ sopra la moderna pretensione del Regio
„ Collaterale di voler essaminare, e dare
„ il Regio Exequatur ad ogni genere di
„ Bolle, e Lettere della Sede Apostolica,
„ eziandio a tutti i Decreti delle Sagre Con-
„ gregazioni, e Statuti ancora Sinodali de'
„ Prelati, „ e deve sopra tutto ponderar-
si il seguente Decreto d' Innocenzo X. ivi riferito *pag. 68. segg.* „ Innocentius Episco-
„ pus Servus Servorum Dei ad perpetuam
„ rei memoriam. Circumfertur in Urbe,
„ & forsan aliis in locis quoddam Manu-
„ scriptum Idiomate Hispano exaratum.
„ *Per mano d' esto Nuncio recevio sk Excce-*
„ *lentia una carta &c.* & finit *lo que mas*
„ *convenga al servigio de Dios, bien de las*
„ *Almas, y recta Justicia*. Cujus manu-
„ scripti Author, ut publice fertur, est Be-
„ nedictus de Treglies Collateralis Consilii
„ sive Cancellariæ Neapolitanæ Regens,
„ in quo inter alias propositiones temera-
„ rias & scandalosas habetur, quæ infra
„ sequitur videlicet: *La Jurisdicion Eccle-*
„ *siastica que tocca a su Santidad como a*
„ *Pontefice fuera de su Territorio temporal,*
„ *respicit causas, & Personas: y ad termi-*
„ *nadas causas y personas se restringe y en*
„ *ellas, solamente se puede exercitar, pero*
„ *el Territorio, no es suio, sino del Rey, y*
„ *assi come quien esercita Jurisdicion en age-*
„ *no Territorio tiene obligacion à pedir el*
„ *bene-*

Digitized by Google

„ nè impedito il loro uso; e ciò non come la disubbidienza a qualsivoglia „ precetto della Chiesa, che non è altro che peccato, ma con Decreti con„ trarj alle medesime Leggi della Chiesa, comandando, che si esseguisca, „ con tutto ciò che si è detto, il contrario di quello, che la Chiesa co„ manda: Onde pare, che basti per fare, che per questo capo si verifichi „ ancora lo Scisma; verificandosi con ciò l'impedimento che si dà a Sua „ Santità del Principato, che tiene nello spirituale in questi Regni: perchè, „ come dice l'Abulense (*Abulens. in cap. 17., Deuter. q. 5.*) *Modorum „ autem usurpandi Principatum, unus est directus, & alius indirectus: directus „ est, quando id, quod Dominus habet, servus vult habere: Secundus modus „ est indirectus scilicet, quando subditus non vult imperare, ut Dominus, sed „ non vult ei obedire, subtrahendo debitam obedientiam, & etiam isto modo „ privatur Dominus Principatu . . . . . & isto modo dicitur hic superbire, no„ lens obedire mandato Judicis, vel Sacerdotis Magni; quia obedientiam debi„ tam subtrahit, nolens obedire Sacerdotis imperio, idest imperio Summi Sa„ cerdotis*. E non vi è dubbio che in questo secondo modo gli resta impe„ dito il Principato. Il terzo capo, da cui pare che si provi lo Scisma, „ è, perchè la Chiesa sono li Fedeli uniti con il suo Capo, che fanno un „ corpo, secondo il detto di S. Paolo = *Unum corpus, & unus spiritus*. Per „ la cui unione è necessario, come dice Cornelio (*Cornel. in Epist. ad Ephes. „ cap. 4. v. 4.*), che questo Corpo Mistico si animi con una medesima „ Legge, e unione della Carità, e Concordia = *Unum Corpus Civium, & „ politicum, quod eadem lege, concordia, charitate, & spiritu unitur, „ & animatur*, e che tutti i membri partecipino del capo, e stiano uniti „ con esso nella dottrina, reggenza, e polizia, come dice dopo (*Ibid. v. 16.*) „ *Quique inter se cum eodem capite visibili, scilicet Romano Pontifice, qui in „ Terris est Christi Vicarius, communicet in eisdem Sacramentis, Sacrificiis, „ Doctrina, regimine, & politia*: che è quello, ch'è stato detto da Tomas-

„ so

„ *beneplacito al Duenno de la Jurisdicion de „ a quel Territorio, assi quando sin tener „ jurisdicion de Territorio quiere el Ponti„ fice esercitarla, e nel del Rey, sobre las „ causas, o personas en. quien le toca, de„ se permitir se esaminen por el Principe „ Temporal sus Rescriptos, paraque recono„ sca sy son de su Jurisdicion las Causas, „ y Personas, que en ellos se contienen*. Quam „ quidem propositionem jussu Sanctissimi „ Domini Nostri Innocentii Papæ X. a Qua„ lificatoribus Supremæ, & Universalis In„ quisitionis examinatam, & perpensam, „ iidem Qualificatores unanimi consensu, „ *Schismaticam & Hæreticam* censuerunt. „ Quo circa ne ex lectura præfati Manu„ scripti pravis opinionibus, & hæresibus „ Christifideles inficiantur, & depraventur, „ eadem Congregatio Supremæ, & Univer„ salis Inquisitionis prædictum Manuscri„ ptum, sive Hispano, sive quocumque „ alio Idiomate circumferatur, & divulge„ tur, de speciali mandato Sanctitatis Suæ „ omnino prohibet, & damnat sub pœnis, „ & Censuris in Indice librorum prohibi„ torum contentis. Et nisi illius Author „ quamprimum se se expurgaverit, Censu„ ris ac aliis pœnis Ecclesiasticis intelligat „ se omnino coercendum. Joannes Anto„ nius Tomasius S. Rom. & Univer. In„ quisit. Not. Anno a Nativitate Domini „ N. Jesu Christi 1654. Indict. 7. die vero „ 16. Mensis Januarii Pontificatus SS. in „ Christo Patris, & D. N. Innocentii Di„ vina Providentia Papæ X. anno ejus 10. „ Supradictum Decretum affixum, & pu„ blicatum fuit ad Valvas Basilicarum S. Jo„ annis Lateran., & Sancti Petri de Urbe, „ nec non ad Valvas Palatii S. Inquisitio„ nis, Cancellariæ Apostolicæ &c. ut mo„ ris est per me Hieronymum Mascellanum „ &c. Cursorem. „

Digitized by Google

„ so Sanchez (*Sanchez in Decalog. lib. 6. cap. 36. num.* 1.) con Gaetano: „ *Vnitatem Ecclesiæ in eo consistere, ut universi Fideles ejus membra apto* „ *quodam ordine inter se, & cum Papa ejus capite connectantur, scilicet in* „ *actionibus spiritualibus ad id corpus pertinentibus, ut Fidei Doctrina, Cultu* „ *Religionis, & in spirituali regimine caput in reliqua membra quemdam Prin-* „ *cipatum habeat, atque illa ex eo dependeant, ipsique subjecta sint* ; e lo „ stesso ripete nei medesimi termini Valentia, (*Valentia 2. 2. disp. 3. q.* „ 5; *punct.* 1.) ed anche con maggior espressione Turlot (*Turlot. in The-* „ *saur. de Doctrina Christiana p. 1. sect. 4. de Schismat.*) = *Manifestum est* „ *ad Ecclesiæ unitatem in primis requiri, ut quis supremo ejus Capiti se su-* „ *bjiciat, ei connectatur, cohæreat, communicet, & alia . . . . . Non* „ *pertinet ergo ad Christi Ovile, id est ad Ecclesiam, Qui cum Romano Pon-* „ *tifice communicare non vult* . Perlocchè disse S. Cipriano (*D. Cyprian lib.* „ 4. *Epist. 9.*) *Ecclesia Grex est suo Pastori adunatus, qui cum Episcopo non* „ *sunt, in Ecclesia non sunt* . Di maniera che, acciò si verifichi l' unità di „ questo Corpo mistico della Chiesa, e non vi sia divisione in esso, è ne- „ cessario, che oltre l' unità della Dottrina, Sagramenti, culto di Religio- „ ne, e tutto quello che tocca all' unità della Fede, vi sia una concordia, „ una reggenza, una polizia, una legge, che è quello che costituisce un „ Principato, e la comunicazione dei Membri con il suo Capo, sogezione, „ obbedienza, e dipendenza da esso; e mancando una di queste cose, man- „ ca l' unità, perchè si rompe l' unione, e così risulta lo Scisma. Potrà „ dunque ora (Signore) riconoscere Vostra Maestà da tutto il sopra detto, „ se oltre l' unità della Dottrina, della Fede, culto della Religione, e tut- „ to ciò che riguarda a questo, si verifichi oggi in questo Corpo con il suo „ Capo l' unione in tutto ciò che si è detto, affinchè non vi sia questa di- „ visione, e conseguentemente non vi sia lo Scisma. Imperocchè quanto al- „ la Concordia, pare che questa non possa esservi colla Santa Sede, quando „ vi sono le dissensioni, e differenze che vediamo, e nel grado, a cui sono „ giunte: Quanto alla reggenza, pare che essendo questa oggi impedita, non „ solo perchè s' impedisce a Sua Santità, il governare per mezzo del suo „ Nunzio, ma per venir impedito ancora alla sua propria Persona questo „ governo in tutto quello che gli viene impossibilitato, e nella forma che „ si è detto doverlo pratticare; non può sussistere questa Reggenza. Quan- „ to alla Polizia: trattandosi di un governo Monarchico, come è quello del- „ la Chiesa, appartenendo a questa il Gerarchico che li Superiori comman- „ dino per mezzo degl' Inferiori, e che i Sudditi ricevano da questi gli Or- „ dini; pare che questa venga impedita dall' espulsione del Nunzio di Sua „ Santità, e nelle Provviste delle Chiese vacanti, che si ritardano, e delle „ altre Dignità, Prebende, e Benefizj. Quanto all' unità della legge, pare „ che quando Sua Santità comanda, che il Nunzio usi della sua Giurisdi- „ zione, e che sotto la scomunica riservata a se, e pena d' Interdetto, non „ sia impedito, nè discacciato; e quando similmente comanda nella Bolla „ della Cena sotto la scomunica a se riservata, che non siano essaminate le „ sue Bolle, nè si ritardi la loro essecuzione, nè sotto qualsisia pretesto,

„ o tito-

Digitized by Google

„ o titolo, se le possano sequestrare i suoi frutti, e rendite che le apparten-
„ gono, nè conseguentemente impedire l' uso di esse; Consigliandosi a Vo-
„ stra Maestà, che comandi tutto il contrario di quello che comanda il Ca-
„ po; che il Nunzio parta, e non usi della Giurisdizione; che le Bolle
„ non si esseguiscano sino a che non vengano essaminate; e che li frutti, e
„ rendite appartenenti a Sua Santità si sequestrino, e non possa far uso di
„ esse: Pare, dico, che con questo non possa avere unità la legge, nè sus-
„ sistenza il necessario, acciocchè oggi si verifichi il Principato di Sua San-
„ tità, come vien detto dall' Abulense. Come la comunicazione con Sua San-
„ tità devono averla i Membri col loro Capo, pare, che essendosi proibito
„ ai Vassalli di Vostra Maestà di poter passare a Roma, perciò s' impedisce
„ loro molto della comunicazione spirituale; e restando proibito il mandare
„ a Roma danaro, con questo ci s' impedisce quasi del tutto questa comu-
„ nicazione; ed essendosi discacciato il Nunzio di Sua Santità, mezzo oppor-
„ tuno ancora per quella, manca perciò per molti titoli questa necessaria
„ comunicazione. La sogezione, e l' ubbidienza pare, che non possa es-
„ servi per le ragioni medesime, e così ancora la dipendenza nella stessa
„ forma: imperocchè oggi in effetto par, che stiamo, come se non dipendessi-
„ mo da Sua Santità. Onde pare, che debba concludersi, non poter per i
„ suddetti motivi esservi quella unione necessaria, perchè non vi sia divisio-
„ ne, e conseguentemente Scisma in questo Corpo, come conchiude S. Ci-
„ priano (*D. Cyprian. lib. 4. Epist. ad Florent.*) dicendo *frustra sibi blandi-*
„ *ri eos, qui Pacem cum Sacerdotibus Dei non habentes, obrepunt, & laten-*
„ *ter apud quosdam communicare se credunt, cum Ecclesia, quæ Catholica*
„ *una est, scissa non est, neque divisa, sed utique connexa, & cohæren-*
„ *tium sibi invicem Sacerdotum glutino copulata. Deus unus est, & Christus*
„ *unus est, & una Ecclesia, & Cathedra una super Petram voce Domini fun-*
„ *data*: che è quello, che dice il Bellarmino (*Bellarmin. lib. 4. de notis*
„ *Eccles. cap. 10.*) con autorità di S. Optato = *Optatus docet, Donatistas non*
„ *pertinere ad Ecclesiam veram, quia non sunt conjuncti cum Syricio, qui*
„ *tunc sedebat in Cathedra Petri*. „

DXXVII. Indi nel §. *VIII. Delli Pregiudizj temporali del Regno* (1) così si esprime: „ L'ottavo riparo (Signore) che mi si offerisce di rappresen-
„ tare a Vostra Maestà, è, che tutti li Punti, che il Real Decreto contiene
„ sopra i ponderati pregiudizj della Chiesa, e di Vostra Maestà, e del suo
„ Regno nello Spirituale, non solo non apportano alla Maestà Vostra nel
„ temporale utile, nè convenienza alcuna, apportando tanto danno nello
„ Spirituale, ma anzi sono tutti contrarj agl' interessi temporali di Vostra
„ Maestà, e del suo Regno: perchè, se la risoluzione di Vostra Maestà,
„ in tutto quello, che contiene il Real Decreto, e per la difesa delli giu-
„ sti diritti della Maestà Vostra, e riguardi per il suo Regno, bene, e
„ quiete de' suoi Vassalli, la di cui fedeltà potrebbe turbarsi con questa ri-
„ cognizione, che Sua Santità ha fatta, pare, che non solo non sia mezzo
„ con-

(1) *Num. 113. segg. pag. 102. segg.*

Digitized by Google

„ conducente a questo fine quello, che Vostra Maestà si è compiaciuta di
„ prendere; ma contrario a quello. Poichè per questa strada arretra Vostra
„ Maestà i suoi giusti diritti, potendo pigliare i Nemici di Vostra Maestà
„ dalla sua medesima risoluzione motivo per pretendere di turbarglieli, ed
„ i suoi Vassalli per maggiormente turbarsi, ed inquietarsi: I cattivi per
„ farsi più insolenti; i buoni per intiepidirsi nella loro fedeltà, ed amore
„ verso la Maestà Vostra, oggi più necessario che mai; e li Timidi per
„ farsi cattivi; e tutti per turbarsi per la determinazione così sensibile alla
„ Pietà Spagnuola, come non mai udita in questi Regni, e che tante con-
„ seguenze porta con questo scandalo, che in se riceve. Possono i Nemici
„ di Vostra Maestà prender motivo da questa risoluzione per pretendere di distur-
„ bare i giusti diritti di Vostra Maestà; perchè non si può (Signore) nascondere a
„ V. M., che valendosi di questi motivi abbiano da procurare colla S. Sede, che
„ si proceda con quelli mezzi, e rimedj, che la Chiesa suol pratticare, quando i
„ Principi si sottraggono dalla sua ubbidienza, ovvero offendono la sua autori-
„ tà; ed ancorchè quelli non lo pretendano, può Sua Santità farlo. Nè
„ può la Maestà Vostra ignorare il fine, che questo potrebbe avere, coll'
„ esperienze, ed esempj, che abbiamo nelle Istorie (materia degnissima,
„ alla quale Vostra Maestà faccia la maggior riflessione) e l'esporsi la Mae-
„ stà Vostra volontariamente ad un cimento, e ad un' angustia, che se ve-
„ nisse il caso non ha alcuna ponderazione con il presente, che Vostra Mae-
„ stà và ad evitare, pare perciò, che non possa essere, anchè nel tempo-
„ rale, accertato consiglio; perchè noi altri Vescovi necessariamente do-
„ vressimo seguitare sempre i Comandi di Sua Santità, ed i migliori Vas-
„ salli di Vostra Maestà, che sono i timorati di Dio, farebbero lo stesso.
„ E colla turbazione, che ciò porterebbe al Regno, stando i Nemici coll'
„ armi in mano, col veder turbati i Domestici, consideri Vostra Maestà il
„ termine, che ciò avrebbe. E sebbene di Sua Santità può Vostra Maestà
„ credere, che non la porrà in queste angustie; contuttociò non sappiamo
„ (Signore) se vedendo la Santità Sua offesa la Chiesa, e la sua Autorità,
„ con i stimoli, che a ciò avrà, avrà ragione di non poter far' altro. Il ri-
„ medio (Signore) ben si conosce, che porta seco questo evidentissimo ri-
„ schio; onde lascio alla Reale considerazione di Vostra Maestà, se sia pre-
„ giudiziale, e contrario, o nò al fine medesimo, che Vostra Maestà pre-
„ tende. I cattivi Vassalli si faranno con questo motivo insolenti; perchè
„ così col manto di Religione, e zelo della Chiesa procureranno con mag-
„ gior sicurezza di spargere il veleno della loro infedeltà; come realmente
„ oggi lo fanno con maggior libertà che non facevano prima; e berchè sia
„ tanta quella, che sempre anno avuta; impossibilitato il rimedio del loro
„ gastigo (perchè siccome l'astuzia non farà che dimostrino altro, che quel
„ che suona zelo della Religione, e della Chiesa, occultando il principal
„ motivo che li muove) non potrà esservi causa che giustifichi il loro de-
„ litto per il gastigo, per esser voci univoche di buoni, e cattivi, di fe-
„ deli Vassalli zelanti dell'onore, e della gloria di Dio, e della sua Chie-
„ sa; e che il loro dolore li farà prorompere in lamentazioni di questa ri-

„ solu-

Digitized by Google

„ soluzione per i mali che ne deriveranno con depravato fine; sebbene molti di questi, i più accorti che si conoscono sospetti se ne asterranno, questo (Signore) durerà solo fin che durerà il non aver occasione opportuna „ per vomitare il loro veleno. I buoni Vassalli s'intiepidiranno molto nella „ loro fedeltà, ed amore verso di Vostra Maestà, ed i tiepidi si faranno „ cattivi, o almeno lo pareranno, perchè mossi dal loro zelo, e pietà non „ potranno parlare con approvazione di esse, che si voglia trattare Sua Santità in maniera non corrispondente al debito di figli suoi, ed al rispetto „ dovuto alla sua sagratissima Persona, e rappresentanza; e tutto ciò potrà „ attribuirsi, come già si prova, a poco affetto verso la Maestà Vostra, o „ per la malizia di alcuni, che vogliono fare atto positivo di fedeltà il parlar male di Sua Santità, ed aver disgusto che alcuno parli bene; o perchè vi sono altri così superstiziosi in questo punto di fedeltà, che ogni „ cosa li offende: e tutto questo intiepidisce i buoni, e fa cattivi i tiepidi, „ e serve di gran piacere ai cattivi. Ed almeno i buoni, i cattivi, e i tiepidi si confonderanno in tal forma, che non vi sarà più distintivo del „ buono, che quello che parlerà male del Papa, e bene delle presenti determinazioni; nè del cattivo al contrario, che quello che parlerà bene di „ Sua Santità, e male di tali determinazioni; nè del tiepido, che quello „ che non si metterà a parlare male nè dell'uno, nè dell'altro, ancorchè „ senta gli uni abbominare, e gli altri applaudire; e tuttociò già si sperimenta. La gran confusione, che ciò produce, ed il pregiudizio che da „ tutto ciò risulta a Vostra Maestà, è notabilissimo, principalmente nei timorati di Dio, che sono i migliori, e più sicuri Vassalli, che abbia la „ Maestà Vostra; perchè la loro fedeltà non ammette altri rispetti, che „ quelli di Dio, e l'adempimento della loro obbligazione: poichè sono molto pochi quelli che anno libertà per distinguere quello, che appartiene al„ le leggi della più pura fedeltà dovuta alla Maestà Vostra, ed a quelle del „ profondissimo rispetto dovuto alla Chiesa, ed a Sua Santità, con osserva„ re quel = *Quæ sunt Cæsaris Cæsari, & quæ sunt Dei Deo*; e molto meno „ quelli che abbiano petto per disprezzare questi vani sospetti, che si pos„ sano concepire, di mostrarsi verissimi Fedeli della Chiesa, osservando le „ leggi di amantissimi Vassalli di Vostra Maestà; ed in questi sarà tutta tur„ bolenza, e confusione. Lascio alla Real considerazione di Vostra Maestà „ il di più che possa inferirsi da questo, ed il pregiudizio, che in questa „ sola classe, che è quella che anima i Regni, riceverà la Maestà Vostra. „ Al che daranno (Signore) maggior peso i pregiudizj, che si sperimen„ tano nello spirituale, e il disgusto, che da ciò ritraggono i Vassalli; per„ chè siccome tutti i Vassalli di Vostra Maestà, cattivi, buoni, e tiepidi „ di tutte le condizioni, gradi, classi, e stati, sperimentano, i nocumenti „ delle loro coscienze gli uni, e delle loro convenienze gli altri; è neces„ sario, che questo li conturbi, ancorchè non fosse altro che la novità di „ un caso sì grave mai sentito nei Secoli presenti in questo Regno; perchè „ come dice S. Agostino (*D. August. Epist.* 118.) = *Ipsa mutatio consuetu„ dinis, etiam quæ adjuvat utilitate, novitate perturbat*. Al che aggiungen-

„ dosi

„ dosi il proprio interesse spirituale delle loro coscienze, è necessario che „ li conturbi più; perchè molti per questa via continueranno maggiori of- „ fese di Dio in non pochi casi, e materie, che per il loro rimedio è ne- „ cessario il ricorso a Roma, come succede nelle simonie, nelle censure, e „ nelle irregolarità, che non sono occulte, nelle Dispense dei Voti, dei ri- „ servati alla Santa Sede, in molti che gli converrà esser dispensati per le „ loro anime; nei Matrimonj, che sono proibiti per impedimenti, alcuni „ occulti, ed altri manifesti, e quelli che si celebreranno cogl' impedimenti „ occulti vedendo serrare le porte alla speranza delle Dispense; e le offese „ di Dio, che per una strada, e per l' altra si continueranno; la ruina „ della disciplina Ecclesiastica, Regolare, e Cristiana, principalmente nelle „ Diocesi, che si troveranno senza Vescovi: I Chori delle Cattedrali, e „ Collegiate prive di chi vi risieda: Le Religioni, che anno i loro Genera- „ li in Roma, private in gran parte del governo; E li Curati che staran- „ no senza i proprj Pastori: La turbazione delle Giurisdizioni trà gl' Inferio- „ ri, e i Diocesani mancando il ricorso della Nunziatura, e di Roma, co- „ me già si sperimenta: E l' universal cordoglio di vedersi in effetto, e real- „ tà interdetti dalla Santa Sede, e senza libertà per accorrere a molte co- „ se di loro special consolazione, necessità, ed utile, come Indulgenze, „ Giubilei, Pretensioni, e cose simili: I trattenimenti nelle liti: I timori „ che si possa perdere la Fede in Ispagna; e lo scandalo di udire il nome „ di scisma così degno d' evitarsi: Il dolore di sentir parlare a molti assai „ male di quello che è Vicario di Gesù Cristo, e di tacere altri vedendo „ quel che patisce la Chiesa: le accuse di quelli che portati dal zelo del- „ la Chiesa, abborrendo che si tratti indegnamente il suo Capo, saranno fat- „ ti rei di diffidenza da molti, che occultaranno la loro con questo mezzo „ di bestemmiare la sua Persona, e cercheranno a molti in vendetta di es- „ sere, ed esser stati buoni, per questa strada la loro ruina: In una pa- „ rola, tanti innocenti nello spirituale, e temporale che patiranno per la „ denegazione della prattica di questo commercio, e le loro conseguenze, „ con l' universale affiizione di vedersi questi membri nell' effetto separati, „ ed interdetti dal loro Capo; e che a Sua Santità si sequestrino i frut- „ ti, e rendite, e se le nieghino i suoi alimenti, e se le discacci il suo „ Nunzio, sopra i travagli, in cui tutti noi altri figli lo deploriamo esser „ posto, che tutto questo non può lasciare di alterare gli animi. „

DXXVIII. Finalmente nel §. *IX. De' Pregiudizj Spirituali della Chiesa, della Religione, e della Fede* (1) scrive: „ Il nono riparo (Signore) che mi si of- „ ferisce di rappresentare a Vostra Maestà è, che sopra tutti i pregiudizj „ sin quì ponderati, che risultano dai Regj Decreti alla Chiesa, a Vostra „ Maestà, ed al suo Regno nello spirituale, e temporale; sono gravissimi „ quelli ancora, che apportano alla Religione, ed alla Fede, come conse- „ guenze precise di tutto il prenarrato. Perchè non vi è dubbio (Signore) „ che tutta questa determinazione cade necessariamente verso la Persona del

(1) *Num.* 124. *segg. pag.* 113. *segg.*

Digitized by Google

„ Vicario di Cristo, per farlo decader molto da quel giusto, e dovuto con-
„ cetto, che nella Chiesa conviene, che tengano tutti i suoi Figli, della sua
„ Sagratissima Persona; siccome oggi pur troppo lo sperimentiamo nell' in-
„ dicibile libertà, con la quale alcuni abbandonati dalla mano di Dio, par-
„ lano della Persona di Sua Santità, e con la quale ponderano i motivi,
„ che Vostra Maestà ha avuti per far questa risoluzione, che sebbene fosse
„ importato tutti i Regni del Mondo, ciò che si va a difendere, sarebbe
„ meno di quello, che si sente in costoro, benchè pochi, di un Vicario di
„ Gesù Cristo, a cui dobbiamo maggior rispetto, che al nostro medesimo
„ Padre naturale, per qualsivoglia aggravio, che ci avesse fatto, essendo
„ massimamente così notorio il giusto concetto, che nella Chiesa si tiene
„ della Virtù di Sua Santità, e del suo Apostolico zelo; dal che risulterà
„ notabile scandalo agli Eretici, ed occasione di parlar essi, anchè con mag-
„ gior libertà di quella, che parlavano, del Sommo Pontefice; e qual com-
„ piacimento avranno di vedere un Regno così Cattolico, e stimato sempre
„ così ubbidiente alla Santa Sede, opposto a Sua Santità: e fuori dell'ubbi-
„ dienza della Chiesa, ed in scisma, con i fondamenti, che non si possa-
„ no nascondere, e che pubblicheranno; ajutandosi con ciò di parlare del
„ Vicario di Cristo con maggior ingiustizia, per dar colore alle loro Eresie,
„ e confermarsi più nella disubbidienza con i motivi in ciò di questo essem-
„ pio: Il che tutto cede in evidentissimo pregiudizio della Religione, per-
„ chè come dice S. Gio: Crisostomo (*D. Chrysostom. tom.* 1. *in cap.* 1. *Gen.*
„ *Hom.* 7.) *Nihil ita offendit, & nocet Religioni nostræ, ut scandali ansam*
„ *præbere Infidelibus*. E perchè oltre questo pregiudizio, è ancor maggiore
„ quello, che l'esperienza c'insegna del fine, che sogliono avere queste con-
„ tese con i Sommi Pontefici, principalmente quando assai presto non si (2)
„ compongono; perciò da questi antecedenti, e divisioni di tanto conturba-
„ mento, sono nate sempre le tormentose conseguenze, che oggi deploria-
„ mo in molte Provincie antecedentemente Cattoliche, del che è buon' esem-
„ pio

(2) Finalmente nell'anno 1717. Filippo V. rivocò tutti gli ordini sotto il suo nome emanati, per cui erasi interrotto il solito commercio della Spagna con Roma, come narra Pietro Pollidori *De vita, & rebus gestis Clementis XI. lib.* V. *num.* XV. *pag.* 345. *seq.* „ Eodem ineunte mense per certum Matrito Romam missum cum Aldrovandi literis Tabellarium nuntiatur: „ Philippum Hispanorum Regem pro singulari studio, quo se teneri significavit, „ Ecclesiæ & sacrorum jura tuendi, mandasse, ut quibuscumque jussis ab se, „ regiisve ministris promulgatis minime „ suffragantibus, vetitum jampridem Hispanæ nationi cum Romana Curia commercium in integrum restitueretur. Quævis præterea Apostolicæ literæ, sublatis „ impedimentis, debitæ exequutioni mandarentur. Pontificius in Hispaniis Nuntius, ejusque Tribunal, & administri ad „ omnia & singula prærogativa jura, honores, facultates, & jurisdictiones, quibus antea potiebantur: potissimum vero „ ad liberam *Spoliorum*: itemque Episcopis, atque Rectoribus vacantium Ecclesiarum, & Sacerdotiorum fructuum ad „ pontificiam Cameram pertinentium administrationem plenissime redintegrarentur. „ Omnia demum quibuscumque in rebus „ ad Ecclesiam, & Apostolicam Sedem spectantibus in eumdem prorsus, quo erant, „ statum initio regni sui, & Carolo II. „ imperante, revocarentur, atque in posterum immutata consisterent. „

Digitized by Google

„ pio l'Alemagna nella opposizione, che con titolo di Riforma di quelle „ Provincie si fece alla Chiesa, come pure nell' Inghilterra il fine, che eb- „ bero le dissensioni, e controversie di Enrico VIII. con Clemente VII., „ perchè questi sono sempre gli effetti di questa divisione, e così dimostra „ il P. Suares (*Suares de defens. Fidei lib. 1. cap. 22., & 23.*) con gravis- „ sime autorità, ed esempj, che questi scismi, turbazioni, e divisioni con „ la Chiesa anno avuto sempre per fine, e meta la totale separazione di es- „ sa, con la perdita della Fede; e San Girolamo (*D. Hieron. in cap. 3. epist.* „ *1. ad Titum.*) dice, che sebbene nel principio solo si può lo scisma = *ali-* „ *qua parte intelligi diversum ab hæresi*, e lo stesso contestano Sant' Ago- „ stino, (*D. August. lib. primo contra Cresconium capit. 7.*, *D. Thomas 2.* „ *2. quæst. 39. art. 1.*) e San Tommaso; però nel progresso tutti con- „ fessano, che si mischia con esso qualche errore, come dice il medesimo „ S. Girolamo (*D. Hieron. ibid.*, *D. Prosper. de promissionib.*, *& prædictio-* „ *nib. Dei part. 2. cap. 28.*) e lo assicura S. Prospero, perlochè disse Ori- „ gene (*Origen. Hom. 9. in Ezech.*) che = *ubi schismata ibi hæreses* = per- „ chè questa è la Porta, per la quale entrano sempre l' eresie; e perciò „ stanno queste così vicine allo scisma, che sebbene nel principio non si „ pretendano, nè vogliano, perseverando l' inubbidienza, divisione, e sot- „ trazione dall' ubbidienza della Chiesa, si viene a dare in quelle, come „ dice Sant' Agostino (*D. August. Epist. 164. ad Emeritum*) parlando „ con li Novatori = *Neque vobis objicimus, nisi schismatis crimen, quod etiam* „ *hæresim male perseverando fecistis*; ed anco il Santo (*D. August. lib. 2.* „ *contra Cresconium capit. 7.*) chiama l' Eresia *Schisma inveteratum*. E. S. „ Optato Milevitano (*D. Optatus Milevitan. lib. prim. contra Parmen.*) „ ponderando i principj, mezzi, e fini dello scisma, dice = *Schisma* „ *sparso coagulo pacis, dissipatis sensibus, generatur livore, nutritur æmulatio-* „ *ne, & litibus roboratur, ut deserta Matre Catholica impii filii dum foras* „ *exeunt, & separantur a radice Matris Ecclesiæ, invidiæ facibus amputati* „ *errando rebelles fiant*. Non pretendevano le Provincie di Alemagna trovar- „ si fuora della Chiesa; poichè solo pretesero la riforma di quegli abusi, „ che proclamavano; ma durando le alterazioni con la Santa Sede, si ven- „ nero a perdere per la disposizione, in cui li tenevano i loro costumi. „ Imperocchè se facciamo riflessione sopra li nostri, principalmente sopra „ le ingiustizie, e mancamento di rispetto al Sagrato, ed Ecclesiastico, ve- „ dremo se possiamo ancora temere lo stesso, quando sempre sono state „ queste le Porte sicurissime, per introdurvisi l' Eresia, come c' insegnano „ le Divine, ed umane Lettere; concordando in questo tutti i Padri della „ Chiesa oltre al farcelo credere l' esperienza. Così S. Girolamo (*D. Hie-* „ *ron. in cap. 5.*, *Hieremiæ*, *& in cap. 2.*, *Sophoniæ*, *& in cap. 9. Pro-* „ *verb.*, *D. Greg. lib. 25. moralium cap. 10. tom. 2.*, *D. Cyrill. catb. 17.*, „ *D. Athanas. disput. contra Arrium*, *D. Bernard. Serm. ad Pastores in Syno-* „ *do*, *Origen. Hom. 16. in cap. 21.*, *Matthæi*, *D. Ignat. epist. ad Marc.*) „ S. Gregorio, S. Cirillo, S. Atanasio, S. Bernardo, Origene, e S. Igna- „ zio fondati in quel detto di S. Paolo (*Paul. 1. ad Timoth. 6. vers. 10.*)

Digitized by Google

„ *Radix omnium malorum cupiditas, quam quidam appetentes erraverunt a fide.* „ E l' altra sentenza dell' Apostolo (*ibid. cap.* 1. *vers.* 19.) = *Habens fi-* „ *dem, & bonam conscientiam, quam quidam repellentes circa fidem naufra-* „ *gaverunt*. Avendo prima detto della carità, e buona coscienza = *a quibus* „ *quidam aberrantes, conversi sunt in vaniloquium*. Sopra le quali parole di- „ ce S. Tommaso (*Thom.* 2. 2. *q.* 39. *art.* 1. *ad tertium*) = *Amissio Cha-* „ *ritatis est via ad amittendam fidem, secundum illud Pauli &c.* E così San „ Tommaso da Villanova (*Thom. Villanov. in serm.* 6. *post Dom.* 2. *Quadra-* „ *gesim.*) ponderando nel suo Sermone *de Vinea* lo stato di rilassazione, „ nel quale si trovava la Spagna, con l' occasione di essersi di recente sco- „ perte le Indie, minaccia, non sò se con spirito Profetico, a questo Re- „ gno la perdita della Fede, e che piangeranno di veder passar le sue lu- „ ci all' America, lasciandoci nelle tenebre dell' infedeltà: porta una Profe- „ zia d' Isaia degnissima di farci tremare, massime quando vediamo, come „ si è andata raffreddando la nostra Fede, secondo il passo che si è andato „ stendendo in quelle Provincie, ed i progressi, che oggi tiene nella Chi- „ na, ci deve confonder più, e renderci più timorosi col vedere, che si và „ adempiendo la Profezia d' Isaia, che porta il Santo, ed è degnissimo di ve- „ dersi quel che Cornelio a Lapide (*Cornel. in cap.* 49. *Isaiæ vers.* 12.) „ allega sopra un' altra Profezia del medesimo Isaia, nella quale parla del- „ la conversione, ed estensione della Fede nella China, come ancora „ ciocchè scrivono Fabro, (*Fabr. in suo oqere tripartit. fer.* 6. *Pente-* „ *cost.*, *Lessius ad illa verba Pauli, & tradidit eos in reprobum sensum*.) „ e Lessio. Chi avrebbe (Signore) potuto credere dell' Inghilterra un Re- „ gno così Cattolico, Seminario di tanti Santi, e con un Re così Religio- „ so, così ubbidiente alla Chiesa, e tanto difensore di quella, che dopo di „ avere scritto quel suo Libro in difesa dei Sette Sagramenti contro Lutero, „ così tosto si fosse perduta in esso la Fede, e nel suo Regno: ma non eb- „ be principio da alcun' altra cosa, che dalla separazione, e divisione della „ Chiesa, con la disposizione dei costumi, senza negare in principio alcu- „ no de' suoi Dogmi, come sente Suares (*Suares de defens. Fidei lib.* 1. *cap.* „ 1. *num.* 8., *Petrus Gregor. de Republ. lib.* 26. *cap.* 5. *num.* 11.) e Pietro „ Gregorio: ed in un giorno, possiamo dire, che si trovò posto nelle Ere- „ sie di Lutero tutto il suo Regno, per la disposizione, che avea nei co- „ stumi per ammetterle. Non pretendeva il Re questo, anzi ne stava assai „ lontano, quando cominciò ad altercar con la Chiesa: ma gli furono im- „ pegnate le forze. Non siamo oggi più Santi noi altri Spagnuoli, nè più „ Cattolici di quello fossero gl' Inglesi (3); e non abbiamo da figurarci tan-

„ te

(3) Nell' Opera intitolata *Giannone da' Campi Elisj Lettera terza pag.* III. *seg.* „ Abbiamo (*è il Cardinal Pignatelli Ar-* „ *civescovo di Napoli, che parla*) danni „ peggiori a detestare, in maggior nume- „ ro, e tutti grandissimi, quali sono gli „ aperti dispregiamenti fatti a' dogmi della „ Fede, e manifesti insulti a' Ministri del- „ la Religione. Sotto il pretesto della Chi- „ nea, e sotto la maschera delle regalie, „ si è studiata nascondersi l' idra veleno- „ sa dell' empietà, e della irreligione; ma „ indar-

„ te sicurezze, che per niente, che facciamo, possiamo temere una simile „ rovina; Come ci succede al dì d'oggi, che sebbene vediamo nel nostro „ Regno quel che abbiamo sempre abominato, ed abominano tutte le Isto- „ rie Ecclesiastiche de' Regni, che anno operato molto meno; appena fac- „ ciamo caso di quello, che è, quasi che non possiamo credere, che in „ Ispagna

„ indarno: imperciocchè come l'asino del- „ la favola, avendo nascosto il solo brut- „ to ceffo dentro la macchia, non ha riflet- „ tuto, che il resto del deforme corpo ri- „ masto scoperto, dava chiaro a conosce- „ re la specie, e l'indole della stupida be- „ stia. Neppur' una vi ha di tante cartac- „ ce, che non sia piena zeppa di esecra- „ bili errori, e di orrende bestemmie con- „ tra la Chiesa, contra i suoi Ministri, e „ contra il suo Capo. Vero verissimo, gri- „ davan tutti confusamente, Sig. Marche- „ se; ma proseguendo tuttavia a parlare l'Ar- „ civescovo Pignatelli: quello che mi fa- „ stupire, disse, e mi fa strasecolare, so- „ no i rapidi progressi, che in pochissimo „ tempo ha fatti in Napoli la miscreden- „ za, la qual, se si lascia correre sul me- „ desimo piede di libertà, e d'impunità, „ mancar non può di vedersi tra breve la „ nostra cara patria, quella patria che un „ tempo fu ancora l'amantissima mia Spo „ sa, divenuta in fatto di Religione più „ incredula, e più spicciata di Lon- „ dra. „ E *pag.* 112. *segg.* „ Bagatella, ri- „ spose Capasso: e chi può aver la soffe- „ renza di svolgere tanti scartabellacci, rac- „ capezzarne gli errori, le bestemmie, le „ derisioni, e le bestialità confusamente „ sparpagliate quà, e là cominciando dal „ frontispizio de' titoli fino all'ultima pa- „ gina? Bisogna pur compartirgli. E che „ poteva e doveva scrivere un branco di „ pedanti, di ambiziosi, di letterati del tem- „ po, e i quali tutti sono così ignoranti „ di Teologia, così forestieri nel diritto „ Canonico, e così digiuni di Storia Eccle- „ siastica, da non saperne straccio? Si so- „ no veduti nella dura necessità di rico- „ piarsi l'un l'altro; ma poi tutti hanno „ avuta la viltà, e la sfacciataggine di ri- „ copiare, quanto mai si era scritto in tut- „ ti i secoli Cristiani d'ingiurioso, di ol- „ traggiante, di calunnioso, e di empio „ da più aizzati nemici della Chiesa Cat- „ tolica, Luciferiani, Pelagiani, Donatisti, „ Novaziani, Valdesi, Ussiti, Viccleffisti, „ Luterani, Calvinisti, Zuingliani, Ana- „ battisti, Rimostranti &c. Or chi avrà il „ coraggio, e l'abilità di dar forma, ed „ ordine a questo confuso, e mostruoso „ guazzabuglio di scrittacci inzavardati da- „ gli errori, bestemmie, eresie, e impo- „ sture, che vomitarono dalle fetide boc- „ che tanti fanatici, ambiziosi, ipocriti, „ sediziosi novatori antichi, e moderni? „ Non vi date pena, rispose subito l'Aba- „ te Cavallaro. A risparmio di fatica per „ tutti voi altri Signori, ve ne darò io „ una precisa contezza, riducendo a capi „ principali le disperse, e confuse strava- „ ganze, che hanno inzeppate, ci vada- „ no, o nò, ne' loro miserabili opuscoli: „ ma stravaganze empie, e perniciose alla „ Religione, e allo Stato, esecrate già da' „ savj e fulminate dalla Chiesa. Eccovele „ come in un indice. Essi attaccano la „ Chiesa: i Concilj: la Gerarchia Eccle- „ siastica: la sua Polizia: i Vescovi cogli „ altri Ministri inferiori: il Primato: i Sa- „ gramenti: il Sacrifizio della Messa: i vo- „ ti religiosi: le scommuniche: l'Autorità „ ecclesiastica: i beni del Clero: gli Or- „ dini monastici ..... Essi hanno carat- „ terizzata la Chiesa nella sua parte ester- „ na per un *Collegio di fedeli*, e per un „ corpo morale soggetto alle leggi tempo- „ rali, *e alla libera, e indipendente pote- „ stà civile come tutti gli altri cittadini*: „ e nella parte interna la spacciano per un „ Collegio di ministri, e pastori scelti, e „ surrogati da' Fedeli, ma spogliati di au- „ torità giudiziaria, o sia di costringimen- „ to, e incaricati soltanto della spirituale „ sollecitudine, vigilanza, e direzione. Es- „ si riducono il *Concilio generale ad un „ Collegio universale di Chierici, e Laici* „ non d'altra autorità fornito, che *di chia- „ rirci su gli articoli di nostra credenza*: „ anzi portano opinione, che i Concilj „ generali sieno state le cagioni de' mag- „ giori abusi nella Chiesa, e specificata- „ mente oltraggiano il Concilio di Tren- „ to *per aver passati in canoni, i sofismi, „ e le erronee conseguenze de' Teologi, e de' „ Canonisti*. Riguardo all'Ecclesiastica Ge- „ rarchia eguagliano i Preti a' Vescovi co- „ sì nell'ordine, come nell'onore, accor- „ dan-

Digitized by Google

„ Ispagna possa esservi Scisma, disprezzando tutti i fondamenti, che lo per-
„ suadono, o che possono portare le conseguenze che an' portate in altre
„ Provincie queste dissensioni; facendo tanta sicurezza della nostra Fede,
„ che questa sola vogliamo, che contrapesi quel che vedono gl'occhi, e che
„ disprezzi quel che ci pare. Che se così fosse, declinerà molto la purità
„ della Religione in Ispagna, e l'obbedienza alla Santa Sede. Anzi di quì
„ (Signore) si può passare a discorrere quanto più si debba temere l'ultima
„ rovina, facendo l'argomento dal contrario, che se quello, che oggi vedia-
„ mo in noi altri, ad alcuni non rende tanto orrore, nè gli escono le lagri-
„ me dagli occhi, come doverebbero: vedendoci privati, benchè indiretta-
„ mente della comunicazione del Vicario di Gesù Cristo, e vedendo limita-
„ ta la sua giurisdizione, per ampliar la Reale, dove non può mai arriva-
„ re; è senza dubbio assai minore di quel, che pensiamo la purità del-
„ la nostra Fede: poichè quanto più pura, tanto più ci avrebbe da inorri-
„ dire tutti la più leggiera ombra, che potesse appannarla, nè avressimo da
„ persuaderci con tanta facilità per le ragioni, colle quali pretendono alcuni
„ di potersi quietare: come se i rispetti di giudicare falsamente, che si pos-
„ sa compiacere in ciò alla Maestà Vostra, potessero dare maggior forza a
„ queste ragioni di quella, che essaminate al lume della fede purissima ave-
„ rebbero; deve sbandire queste ombre di tutti i rispetti, ancorchè fosse a
„ costo della nostra vita. Tutto ciò giustissimamente dovressimo sospettare,
„ e temere massimamente nelle fatali circostanze, nelle quali oggi ci tro-
„ viamo, con i disturbi, ne' quali si trova tutta l'Europa, e per tutte le par-
„ ti si vede afflitta la Chiesa, e gli Eretici dominanti; collo sdegno, che
„ riconosciamo in Dio contro di noi: il che tutto deve accrescere i nostri
„ timori, e tutto è argomento evidentissimo di quel tanto, che ho ponde-
„ rato; incominciandosene ad esperimentare in noi gli effetti, che questa
„ separazione dal Capo della Chiesa, e questa divisione produce; per lo
„ che s'intiepidiscono gli animi di molti, e si va oscurando la luce; il
„ che anderà crescendo, quanto più durerà, come succede la sera quando
„ più

„ dando a' primi non solamente la facoltà
„ di ordinare i Preti, ma di consecrare al-
„ tresì i medesimi Vescovi; non altro es-
„ sendo alla perfine, per giudizio loro,
„ il Vescovato, che *un officio*, *una carica*
„ *di presedere come Capo fra eguali*, a quel-
„ la guisa che presiede in un Tribunale,
„ o in un Senato il primo de' ministri: e
„ quindi coraggiosamente scrivono, che
„ tutti gli altri Ordini inferiori nella Ge-
„ rarchia non sono che ministerj tempo-
„ rali, e profani, come sarebbe per cagion
„ d'esempio il Diacono, che l'antichità
„ conobbe *per amministratore de' beni Ec-*
„ *clesiastici*, *e per ministro delle mense*.
„ Sulla Polizia della Chiesa non si dimo-
„ strano più generosi. Le accordano l'au-
„ torità di far leggi, ma quelle leggi, che
„ possano fare i Collegj, *volute*, *stabili-*
„ *te*, *ed emanate dal ceto di tutti i fedeli*,
„ *i quali godono il diritto collegiale di ful-*
„ *minar la scommunica contra de' Vescovi*
„ *ancora*, *se scandolosi*, *ed erranti*. Del
„ Primato Pontificio Divino non occorre
„ far molte parole. Quando gli si accor-
„ da una superiorità, una vigilanza, una
„ ispezione gerarchica sulla Chiesa univer-
„ sale, come Vescovo della prima Sede,
„ ma senza facoltà alcuna giudiziaria, e
„ coattiva, gli si dà anche troppo. „ Veg-
gasi ciò, che *pag.* 25. *segg.* si soggiunge del-
le dottrine, e delle massime insinuate nei
medesimi libelli riguardo al Matrimonio,
al Sacrifizio della Messa, alle Censure Ec-
clesiastiche, e agli Ordini Monastici.

Digitized by Google

„ più si va allontanando il Sole dal nostro Emisfero, perchè il Sole della „ Chiesa è il Papa, e perciò Isaia chiama Roma = *Civitas Solis vocabitur* „ *una* = E quello, che si sarà allontanato dalla comunicazione di essa, „ sarà come quello, che si allontana dalla luce del Sole, che non in- „ contrarà altra cosa, che l'ombre, e le tenebre. Poichè non è neces- „ sario (Signore) che sia questa separazione *quoad Fidem*, nella creden- „ za, perchè di già saressimo Eretici; ma basta, che sia *quoad Charitatem*, „ *& Obedientiam* nella unione, che è quello, che costituisce lo scisma, „ come confessano tutti i Teologi: mentre come dice Cajetano (*Cajetan. 2. 2.* „ *quæst. 39. art. 1. §. In corpore 1. articuli.*) = *esse Fidei, Sacramentorum,* „ *& Cultus stat cum schismate*: come disse S. Agostino (*D. August. lib. 10.* „ *cap. 3. in principio tom. 6.*) *Schisma est, eadem opinantem, atque eodem ri-* „ *tu colentem, quo cæteri, solo Congregationis delectari dissidio*. Siccome sia- „ mo istruiti a dover intendere ordinariamente nel volgare di questa separa- „ zione, che quella, che vien prodotta dall' Eresia, è la suprema disunio- „ ne; così non ci pare, che sia lo stesso questa separazione, che porta per „ tanti capi un così gran male, come uno Scisma, che ci allontana, e di- „ vide dalla Chiesa; del che S. Cipriano (*D. Cyprian. ad Cornelium Papam.*) „ disse: *Desertor Ecclesiæ, Misericordiæ hostis, interfector pœnitentiæ, doctor* „ *superbiæ, veritatis corruptor, perditor Charitatis*. E quello che tanto ci de- „ ve inorridire, dicendo S. Agostino (*Apud Suares de defens. Fidei lib. 1. cap.* „ *21. num. 10.*) *Quisquis ab hac Catholica Ecclesia fuerit separatus, quamvis* „ *laudabiliter se vivere existimet, hoc solo scelere, quod a Christi unitate dis-* „ *junctus est, non habet vitam, sed ira Dei manet super eum*: ed il medesimo „ ripete S. Crisostomo (*D. Crysostom. apud eumdem num. 8.*) *Nihil Deum æque* „ *irritat, atque divisam esse Ecclesiam, etiam si fecerimus bona innumerabilia.* „ E sebbene non si è considerato (Signore) il male maggiore, perchè quel- „ lo, che senza comparazione eccede tutti, è quello, che ponderano S. Gi- „ rolamo, S. Agostino, ed assicura S. Tomaso, col quale sono contesti tutti „ i Teologi, che trattano di questa materia dello Scisma: poichè prova San „ Girolamo (*D. Hieron. in cap. 3. epist. Pauli ad Titum*) che lo scisma nel prin- „ cipio: *aliqua ex parte est diversum ab hæresi*, dice, che: *nullum schisma* „ *est, quod non sibi aliquam hæresim confingat, ut recte ab Ecclesia recessisse* „ *videatur*: Che non vi è scisma, nè turbazione alcuna di queste colla San- „ ta Sede, che non si procuri difendere, stabilendosi, o fingendosi per esso „ qualche errore, col quale si pretenda mostrare le giuste ragioni, che si „ sono avute per sottrarsi dall' ubbidienza della Chiesa, che sono i termini „ medesimi, che usa S. Agostino, e S. Tomaso: il che contestano tutti i „ Teologi, che trattano di questa materia dello Scisma. „ Mi lusingo, Si- gnor Anonimo, che voi illuminato da coteste rappresentanze di Monsignor Belluga, e molto più dal terribile rovescio di tutte le divine, ed umane co- se accaduto in Francia, vedrete a qual profondo abisso di mali strascina una Nazione l'adottamento del piano Anti-Ecclesiastico, e Anti-Papale dai Pseudo- Filosofi della nostra età, per la rovina della Cattolica Religione, e la di- struzione delle Monarchie ideato, e finalmente risolverete di solennemente ri-

tratta-

Digitized by Google

trattare le ree massime, e le manifeste calunnie, colle quali nel Discorso Istorico-Politico, e nelle Riflessioni sullo stesso Discorso dal canto vostro promossa ne avete, e sollecitata l'esecuzione, e dal pubblicamente detestarle non vi ritrarrà il timore, che troppo sia per andarne della vostra riputazione, e che la vostra disdetta sia per dispiacere ai Cattolici Sovrani, ed in specie al nostro piissimo, ed amabilissimo Re Ferdinando IV. Imperocchè ben sapete, che nessuna infamia, anzi somma gloria è venuta a chi dopo avere scandalizzato il Mondo con libelli di malvagie dottrine, e di nere imposture ripieni, si è pubblicamente ritrattato, e che al contrario coloro, i quali per non scemare di stima presso i cervelli stravolti, hanno ricusato di soddisfare ad un dovere sì indispensabile, non solamente si sono eternamente perduti, ma ancora in questa terra hanno lasciato una memoria abbominevole, e tanto più abbominevole, quanto maggiore era stato lo scandalo da essi dato, e conseguentemente l'obbligo di ripararlo, come sarebbe di voi, se vera fosse la pubblica costante fama, che fece Autore del Discorso Istorico-Politico un Arcivescovo del nostro (4) Regno, ed in vece di essere smentita da quell' (5) Arcivescovo, con gravissimo rammarico di tutti i buoni Cattolici, e particolarmente degli Ecclesiastici, si vide confermata nelle Riflessioni (6) sullo

(4) *Giornale Ecclesiastico di Roma per li 27. Gennaro 1789. num.* XXIX. *tom.* IV. *pag.* 401. „ Dunque l'autore di un libro così „ empio sarà davvero l'Arcivescovo....? „ Noi non osiamo d'assicurarlo, benchè „ altri lo assicurino. Sappiamo solamente „ che in Napoli a lui generalmente si attribuisce, vediamo che nel libro sono „ spesso citate le sue Pastorali (p. 44. 62. „ 79.), e che alla pag. 134. segg. si parla „ lungamente delle vicende della propria „ famiglia, e si mettono fuori delle memorie, le quali non possono essere estratte che dall'Archivio di casa sua. Di „ più ci vien supposto ch'egli nell'atto di „ eseguirne la stampa, confidasse a più „ d'uno d'esserne l'Autore, e che neppure lo dissimulasse al prim'uscire del „ libro. Anzi sappiamo ch'egli ne ha perfin regalate le copie, e una fra le altre „ a una Dama protestante, che ne rimase „ molto scandalizzata per il libertinaggio „ che da tutto il libro traspira. „ E nell'Opera intitolata *L'Episcopato part.* II. *cap.* II. *num.* 197. *pag.* 347. „ Gira per la nostra Italia un libercolo col titolo di *Discorso istorico-politico dell'origine, del progresso, e della decadenza del potere de' Chierici su le Signorie temporali, con un ristretto dell'istoria delle due Sicilie*: *Filadelfia*: „ la pubblica fama costante ne fa Autore „ un Arcivescovo del Regno di Napoli: „ ma è impossibile il persuadersi che la „ mano di un Unto del Signore, di un „ Pastore nella Chiesa di Dio abbia potuto imbrattar le carte di tante sozzure. „ Io per me penso, che il Diavolo abbia „ fatto nascere quella fama per accrescere „ misura allo scandalo, e far così molto „ meglio i fatti suoi. „

(5) Nel citato *Giornale Ecclesiastico di Roma pag. cit.* „ A onore però della verità non vogliamo dissimulare, che il detto Prelato alquanto dopo essersi pubblicato il libro di cui parliamo, a qualcuno in privato ha negato esser suo, e ha „ detto che le Memorie riguardanti la famiglia, ... furon date fuori da un suo „ cammeriere: Ma per onore del suo carattere, e quello che più importa per „ dovere della Fede Cattolica ch'ei professa, vorremmo ch'ei pubblicasse un Manifesto, in cui protestasse che ne' suo „ è quel libro, ne' suoi sono i scellerati „ principj, gli errori, e l'Eresie manifeste, che vi si insegnano. Senza di questo lascerà sempre un dubbio circa la sua „ religione, e il dubbio solo sarebbe per „ lui macchia vergognosissima. „

(6) *Riflessioni pag.* 86. *seg.* „ Se mai l'Autore è quello, di cui si sospetta, io so benissimo, che nulla ha di ciò. Egli ama „ la vita privata, che preferisce ad ogni „ benchè luminosa situazione; ed è animato dal solo desiderio di poter giovare al suo simile. Solamente alcuni cre-

„ den-

sullo stesso Discorso, nelle quali anzichè negare, che ne fosse stato Autore quello, di cui si sospettava, s'intraprese a difenderlo dalla taccia d'imprudenza datagli da chi lo credeva un Prelato, e si ebbe la temerità (7) di asserire, che condannandolo per tal titolo d'imprudenza, condannar similmente si dovrebbero i Santi Padri della Chiesa, i Concilj, e per fino gli Apostoli, quasichè voi in quel Discorso, per carità, e per correggere chi gli commetteva, e per guardare gli altri, aveste ripreso gli abusi, e i difetti di alcuni del Clero, e non furiosamente attaccato il potere Sacerdotale, che pur è stato, ed è il più forte sostegno dell'autorità dei Regnanti. Per la qual cosa ritrattando voi tutto ciò, che empiamente, e calunniosamente contro il suddetto potere scritto avete in quei libelli, dileguarete il sospetto, che pubblicandoli faceste di voi concepire, di nemico cioè non meno della Cattolica Chiesa, che dei Principati, particolarmente Monarchici, e lungi dal tirarvi addosso la indegnazione dei Cattolici Sovrani, vi renderete degno di essere riguardato dal nostro Re, come suo fedelissimo suddito, quale io pure di essere mi pregio; e spero, che per tale dal medesimo sarò tenuto, avendo egli in qualsivoglia occasione dato a conoscere di essere persuaso della verità di quella egregia sentenza da Sant'Ambrogio (8) rammentata

„ dendolo un prelato, lo tacciarono d'im-
„ prudenza poichè non deve un Generale
„ esporre in pubblico i difetti della sua
„ truppa. „

(7) Ivi *pag.* 87. *segg.*

(8) S. Ambrogio *Epist. lib.* II. *Epist.* XVII. *Edit. Rom. Operum ejusd. tom.* V. *pag.* 166. *Venetæ autem* 1751. *Epist. Class.* 1. *Epist. XL. num.* 2. *tom.* III. *col.* 1016. „ Neque im-
„ periale est libertatem dicendi denegare,
„ neque sacerdotale, quod sentias, non
„ dicere. Nihil enim in vobis imperatoribus tam populare, & tam amabile est,
„ quam libertatem etiam in iis diligere,
„ qui obsequio militiæ vobis subditi sunt.
„ Siquidem hoc interest inter bonos & malos principes, quod boni libertatem amant,
„ servitutem improbi. Nihil etiam in sacerdote tam periculosum apud Deum,
„ tam turpe apud homines, quam quod
„ sentiat, non libere denuntiare. Siquidem
„ scriptum est: *Et loquebar de testimoniis*
„ *tuis in conspectu regum, & non confunde-*
„ *bar.* „ Con questo aureo passo chiuse Monsignor Belluga il suo Memoriale al Re Filippo V., e come racconta il Cardinal d'Althann nella *Rappresentanza a Sua Maestà Cesarea e Cattolica* da noi più volte citata *pag.* 5., quel Monarca „ prese tanto
„ in buona parte la rappresentanza fattagli da Monsignore di Cartagena, che si
„ tenne obbligato a Clemente XI. per la
„ di lui promozione al Cardinalato e si è
„ servito di lui stesso per le occorrenze Ecclesiastiche colla Sede Apostolica, come
„ specialmente presso la San. Mem. d'Innocenzo XIII. per rimettere nella Spagna
„ l'osservanza del Tridentino *de Reformatione* ne' punti ne' quali si trovava scaduta, come ho notato nel Raguaglio,
„ che ho umilmente presentato alle Imperiali, e Reali Mani di Vostra Maestà
„ nel §. 7. *num.* 5., e lo dimostra la Bolla
„ stessa emanata a tal fine da quel Pontefice. „ In fatti in quella Costituzione, che incomincia *Apostolici Ministerii*, ed è la XXXIV. fra le Costituzioni d'Innocenzo XIII. in data dei 23. di Maggio dell'anno 1723., e fu confermata da Benedetto XIII. colla Costituzione *In supremo Militantis Ecclesiæ solio* num. XXXI. dei 23. Settembre 1724. §. 1. *Bullar. Rom. edit. Mainardi tom. XI. part. altera pag.* 258. *seq.* si dice: „ Cum... dilectus Filius Noster Lu-
„ dovicus Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalis Belluga, & Muncada nuncupatus,
„ Ecclesiæ Carthaginensis ex concessione,
„ & dispensatione Apostolica Præsul, in
„ ipsis Pontificatus Nostri primordiis, Nobis
„ exposuisset nonnulla Ecclesiasticæ Disciplinæ rationibus, ac saluberrimis Sacri Oecumenici Concilii Tridentini Decretis haudquaquam consentanea sensim
„ in diversis inclytæ Nationis Hispanicæ
„ lo-

Digitized by Google

tata all' Imperadore Teodosio, che nessuna cosa è tanto amabile nei Regi, quanto amare la libertà in coloro, che sono ad essi ossequiosamente soggetti, e nessuna cosa del pari in un Sacerdote è sì pericolosa presso Dio, sì vergognosa presso gli uomini, quanto il non proferire con libertà i suoi sentimenti, essendo scritto: *Di tue testimonianze parlava al cospetto dei Re, e non aveva rossore.*

„ locis obrepsisse iisque, ut opportunum „ remedium adhiberetur a Nobis, quibus „ est commissa plenitudo sollicitudinis, „ nedum ipse Ludovicus Cardinalis, & Præ„ sul, sed alii Venerabiles Fratres Archie„ piscopi, & Episcopi Regnorum Hispa„ niarum humiliter postulassent: eorum„ que enixis precibus sua etiam studia, ac „ vota Charissimus in Christo Filius No„ ster Philippus Hispaniarum Rex Catho„ licus pro ejus singulari pietate, & exi„ mio Christianæ Religionis zelo conjun„ xisset: Nos Congregationi particulari „ nonnullorum ex Venerabilibus Fratribus „ Nostris ejusdem Sanctæ Romanæ Eccle„ siæ Cardinalibus Concilii Tridentini In„ terpretibus a Nobis deputatorum rem „ omnem sedulo examinandam demanda„ vimus. Id autem cum ab ipsa Congre„ gatione Cardinalium ea, qua per erat, „ maturitate præstitum, illiusque senten„ tia ad Nos per ejusdem Congregationis „ Secretarium relata fuerit, de memorato„ rum Cardinalium consilio, congruum & „ opportunum duximus ea, quæ infra se„ quuntur, ad Omnipotentis Dei gloriam, „ Ecclesiæ utilitatem, veteris disciplinæ in„ staurationem, & spiritualem Regnorum „ Hispaniarum ædificationem, hac Nostra „ perpetuo valitura Constitutione statuere, „ decernere, & declarare. „ I Capi di Ecclesiastica Disciplina, dei quali si tratta nella predetta Costituzione sono 1. *De promovendis ad primam Tonsuram.* 2. *De Clericis, qui in Seminariis aluntur.* 3. *De promovendis ad Sacros Ordines.* 4. *De officio Clericorum.* 5. *De Beneficiis supprimendis.* 6. *De curam animarum gerentibus.* 7. *De Vicariis perpetuis, ac temporariis.* 8. *De primatu Episcoporum.* 9. *De Disciplina Claustrali: de numero Religiosarum: de Regularibus ad Ordines promovendis: de Monialium clausura: de Confessariis earumdem.* 10. *De servandis cæremoniis & rubricis; præcipue in celebratione Missarum.* 11. *De servandis in Judiciis criminalibus; item in appellationibus, & inhibitionibus; nec non in causis civilibus.* 12. *De observandis Decretis Concilii Tridentini.*

IN-

Digitized by Google

INDICE GENERALE

DELLE MATERIE PIÙ NOTABILI

Il numero Romano indica il Tomo, il primo numero arabico la pagina, il secondo, o la lettera n. *la nota.*

A

ADriano I. Rom. Pont. manda a Carlo Magno la copia delle carte di molte donazioni fatte alla Sede Apostolica di fondi esistenti nella Toscana, nel Ducato di Spoleto, nel Principato di Benevento, e altrove, e alla medesima Sede tolti dai Longobardi, e lo prega a farli restituire. II. 224. seg. 1. Ottiene da esso Carlo la conferma della donazione di Pippino. II. 283. seg. 11. e l'offerta del Principato di Benevento, e del Ducato di Spoleto. II. 226. Lo esorta ad eseguire ciò, che aveva promesso a s. Pietro. II. 294. Riceve dai Capoani giuramento di fedeltà. II. 227. 4. Supplicato da Costantino, e da Irene di trasferirsi al Concilio, che si doveva celebrare, o di mandarvi i suoi Legati, applaudisce alla convocazione del Sinodo, e destina a presedervi in sua vece Pietro Prete della S. R. Ch., e Pietro Abate del Monastero di s. Saba. II. 184.

Adriano II. Rom. Pont. determina, che si tenga un Concilio generale in Costantinopoli, e vi spedisce i suoi Legati. II. 184. seg. Sua lettera all'Augusto Basilio con ordini opportuni per rapporto allo stesso Sinodo. II. 185.

Adriano IV. Rom. Pont. scomunica Guglielmo il *malo*. I. 334. Si porta a Benevento, e riceve giuramento di fedeltà da quasi tutti i Baroni, Città, e Terre della Puglia. I. 335. Inclina ad ammettere le vantaggiose condizioni di pace offertegli da Guglielmo, ma trova opposizione nella maggior parte dei Cardinali. I. 335. seg. Costretto dalla necessità ratifica i nuovi Capitoli di concordia proposti da Guglielmo, e gli dà l'Investitura richiesta previo il giuramento di fedeltà, e di vassallaggio, e l'obbligo di pagare ogni anno un censo di mille schifati. I. 336. segg. Ingiustamente accusato di avere abbandonato al furore di Guglielmo i Baroni della Puglia. I. 339. seg. 24. Sospetta fondatamente del mal animo dell'Imperadore Federigo. II. 477. 10. Si lagna con esso della sua indolenza in non punire i rei dell'attentato commesso contro l'Arcivescovo di Lunden. I. 341. seg. Non adopra la parola *beneficio* per denotare, che l'Impero sia Feudo della Chiesa Romana. I. 342. Smentisce la falsa interpretazione malignamente data alle sue espressioni. I. 345. seg.

Adriano VI. Rom. Pont. rammenta l'obbligo che hanno i figliuoli della Chiesa di vendicarne l'onore. I. XVII.

Adunanze sacre celebrate dai Fedeli nei primi secoli contro il divieto degl'Imperadori. II. 190. 17. Stabilimenti di s. Paolo su di esse. I. 98. 5.

S. Agatone Rom. Pont. succede a Dono nella Cattedra di s. Pietro, e manda i suoi Legati al III. Concilio Costantinopolitano VI. fra i generali. II. 184. Dichiara, che s. Pietro in premio della sua confessione meritò dal Signore il titolo di beato, e ricevè da pascere le spirituali pecorelle della Chiesa. I. 204. Afferma, che la Chiesa Romana da s. Pietro fondata col di lui patrocinio non aveva mai piegato dal sentiero della verità nella via dell'errore, ed aveva perseverato, e tuttavia perseverava Vergine immacolata, e senza macchia in vigore della infallibile promessa da Cristo fatta al Principe degli Apostoli. ivi.

Agilulfo Re dei Longobardi abbraccia la Religione Cattolica, e il di lui esempio è imitato da quasi tutti i suoi sudditi. II. 271.

S. Agostino espone in qual modo Gesù Cristo secondo l'Apostolo abbia operato la riconciliazione di tutte le cose con Dio. I. 54. seg. 6. Afferma doversi tenere, che la carne di Cristo fu propagata non me-

Digitized by Google

no dai Regi che dai Sacerdoti. l. 72. n. Ripete da ordinazione degli Apostoli, o dei Concilj generali le pratiche comunemente osservate nella Chiesa. l. 98. 3. Quanto stimi l'autorità della Chiesa riguardo a ciò che in essa generalmente si pratica. ivi., e ll. 395. 5., e 405. 5. Insegna come debba contenersi un Fedele rapporto alle diverse costumanze delle Chiese particolari. l. 111. seg. 3. Interpreta il vers. 17. del Salmo XLIV. dei Vescovi. l. 114. seg. Di lui Canone per conoscere quali sieno le tradizioni Apostoliche. l. 127. 3. Fra queste annovera la pratica di non ribattezzare i battezzati dagli Eretici, e dagli Scismatici. ll. 395. 5. Assegna la differenza che passa fra il Popolo, e la Turba. l. 161. 6. Asserisce, che s. Pietro in premio della sua confessione fu detto Pietra, sopra la quale sarebbe fabbricata la Chiesa. l. 167. n. Chiama la Sede di Roma Sede di Pietro e Pietra, che non può essere vinta dalle Infernali potenze. l. 192. Pronuncia essere finita la causa dei Pelagiani, dacchè la Sede Apostolica approvò i Decreti dagli Affricani Concilj contro loro pronunciati. l. 192. seg. Tesse la serie dei Successori di s. Pietro nella Cattedra Romana fino al suo tempo, e rinfaccia ai Donatisti, che in quella successione non vi era alcun Vescovo della loro setta. l. 192. 14. Non stima assolutamente necessaria la convocazione dei Sinodi generali per condannare l'Eresie. ll. 175. seg. 3. Dalle parole di Gesù Cristo presso s. Matteo cap. XIX. ver. 21. prova, che la rinunzia effettiva di tutti i beni terreni fu da lui proposta come consiglio per arrivare più facilmente alla perfezione, non come precetto per conseguire l'eterna salute. ll. 199. n. Lo stesso dimostra dai sentimenti, che s. Paolo vuole s'inculchino ai Fedeli ricchi di terrene sostanze. ll. 199. seg. 5. Dai loculi di Cristo deriva la istituzione della forma del peculio della Chiesa. ll. 202. seg. Sua riflessione sopra le parole di Cristo a Pilato: *Il mio Regno non è da questo Mondo*. ll. 214. 2. Altra sopra le parole del medesimo Gesù Cristo dette allo stesso Presidente: *Tu dici che io sono Re*. ivi. 3. Rende ragione del comando di Cristo agli Apostoli di non avere nè oro, nè argento etc. ll. 216. Afferma essere stati i Vescovi da s. Paolo costituiti Giudici nelle cause temporali dei Laici Fedeli. ll. 275. seg. 3. Rimprovera i Fedeli, adducendo l'esempio dei Scribi, e dei Farisei, i quali pagavano le decime. ll. 312. seg. 8. Dichiara, come i patimenti dei giusti sieno patimenti pel corpo mistico, di cui è Capo Gesù Cristo, e supplimento delle pene da Cristo sofferte. ll. 381. 12. Insegna, che la quotidiana preghiera giova a soddisfare per le quotidiane leggiere mancanze. ll. 391. Attesta il costume della Chiesa universale di pregare nella Messa per le anime dei Fedeli Defonti. ll. 405. 3. In che consista secondo lui la pietà Cristiana. ll. 435. Osserva non potervi essere Religione senza che gli uomini sieno fra loro uniti col vincolo di esterni segni, o Sacramenti. ll. 439. 1. Assicura, che quelli eziandio, i quali erano stati ordinati Diaconi per una certa specie di violenza, avevano ciò non ostante portato il peso della vita celibe. ll. 511. 24. Mostra sussistere il Matrimonio senza l'uso del medesimo. ll. 518. 42. Chiude la bocca ai Manichei, che sparlavano della Chiesa per i malvagi costumi di alcuni Cristiani. ll. 547. Propone le condizioni indispensabili, acciò l'unione con una, che non si prende in qualità di moglie, cioè colle solennità, e onorificenze di moglie, possa chiamarsi congiunzione nuziale. ll. 538.

Alberto Arcivescovo, ed Elettore di Magonza incaricato da Leone X. di pubblicare in diverse Provincie della Germania le Indulgenze, e grazie, che si accordavano a chi contribuiva per la nuova fabbrica della Basilica Vaticana, ne affida la promulgazione a Giovanni Tetzel. ll. 362. Notificazione in tal occasione divolgata, nella quale si dà l'estratto della Bolla di Leone. ll. 363. n. Fissa l'elemosina da contribuirsi nella quarta parte di un fiorino. ivi.

B. Alberto Magno presuppone come indubitata la dottrina del Tesoro della Chiesa, onde si traggano le Indulgenze, e se ne prevale per mostrare, che la definizione da lui data della Indulgenza era più propria delle assegnate da altri. ll. 396. seg. Fra queste non riferisce la definizione datane da Alessandro d'Ales. ll. 398. 1.

Alboino invade l'Italia. l. 9. seg. 13. n. e 25. n. ll. 374. In qual anno calasse dalla Pannonia ad occupare le nostre Provincie. ivi. Sua invasione illegittima, nè giustificabile coll'esempio delle spedizioni degli antichi Romani, e Italiani. l. 9. 5.

Digitized by Google

9. 5. Non di lui, ma di Clefo, o Clefone parla Paolo Diacono nel passo citato dall'Anonimo. l. 10. 2. 25. seg. n. Dalla sua venuta in Italia non deve derivarsi l'incominciamento della Ecclesiastica potestà, come pretende il medesimo Anonimo. l. 10. 11. 230. seg. e 274. segg.

Alessandro d'Ales non propose a modo di dubbio la dottrina del Tesoro delle Indulgenze. ll. 395. In che cada il *potestdici* da lui adoperato. ll. 396. Ai soli Vescovi attribuisce la potestà di dispensare il Tesoro della Chiesa, e di concedere Indulgenze, e singolarmente, e principalmente al Rom. Pont. sposo, e reggitore di tutta la Chiesa universale, e padre di tutti i Fedeli. ll. 395. seg. Come definisca l'Indulgenza. ll. 398. 1. In quale anno, e dove morisse. ll. 394. Sua Somma Teologica commendata da Alessandro IV. v. *Alessandro IV. Rom. Pont.*

Alessandro II. Rom. Pont., prima Ansèlmo da Badagio, in qual anno consacrato, ed intronizzato senza il consenso di Arrigo IV. Re di Germania. ll. 288. Impedisce che esso Arrigo si separi dalla sua legittima moglie. l. 285. Rinnova l'Investitura a Roberto Guiscardo. l. 277. Da rispetto di pia divozione ripete la pensione, che l'Inghilterra pagava a s. Pietro. ll. 257.

Alessandro III. Rom. Pont. dichiara, che le Indulgenze non giovano se non ai sudditi di chi le concede. ll. 421. 13. Sua Costituzione contro i Colonnesi con tutto il fondamento riputata ideale. l. 554.

Alessandro IV. Rom. Pont. intima a Manfredi di presentarsi a Napoli per giustificare la sua condotta. l. 480. Tratta con esso di accomodamento. l. 481. Perchè non ratificasse le convenzioni di pace sottoscritte dal suo Legato, e da Manfredi. l. 483. Parte da Napoli, e fissa la sua residenza in Anagni. l. 484. Scomunica Manfredi, e lo priva del Principato di Taranto, e di tutte le dignità, e onori. l. 485. seg. Rinnova le sue premure al Re d'Inghilterra, affinchè mandi il suo figliuolo Edmondo a prender possesso della Sicilia. l. 486. S'induce a trattare nuovamente di pace con Manfredi, ma senza effetto per colpa di Manfredi. l. 487. Condanna varie asserzioni di alcuni Teologi di Parigi, e singolarmente quella, che imponeva ai Religiosi Mendicanti il peso del lavoro manuale. ll. 542. seg. 5. Rimette ad altro tempo la decisione della causa di Riccardo, e di Alfonso eletti in Re di Germania, o dei Romani. l. 535. Tesse un magnifico elogio di Alessandro d'Ales, e della sua Somma Teologica, e ordina, che si compisca. ll. 394. 1. Muore. l. 487. In qual anno, e giorno. ivi. 1.

Alessandro V. v. *Filargo Pietro*.

Alessandro VI. Rom. Pont. in quale anno, e giorno creato Papa. ll. 94. Accuse dategli dall'Anonimo. ll. 89. seg. e 94. seg. Quando pure sussistessero, non proverebbero ciò, che egli pretende. ll. 95. Si esaminano, e si giustifica la condotta di Alessandro. ll. 95. segg. Riceve una splendida ambascieria, e il giuramento di fedeltà per parte di Ferdinando I. Re di Napoli. l. 95. Sua lega, e sue disposizioni militari. ivi. Nega l'Investitura del Regno di Napoli a Carlo VIII. Re di Francia. ll. 97. Ne investe Alfonso figlio primogenito di Ferdinando. 98. Procura distogliere il Re Cristianissimo della impresa di Napoli, ma indarno. ll. 100. Impiega a favore di Ferdinando II. le armi spirituali, e temporali. ivi. Investe del Regno di Napoli Federigo Principe di Altamura, ma poi lo dichiara decaduto da qualunque diritto a quel Trono, e divide il Regno tra Lodovico XII. Re di Francia, e Ferdinando il Cattolico. ll. 100. seg. Motivi allegati da lui nella Bolla contro Federigo. ll. 101. seg. Violenza fattagli dagli Ambasciatori di Lodovico, e di Ferdinando per indurlo a quel passo. ll. 102. seg. Utili ordinazioni da lui promulgate sopra la continenza del Clero, la riforma degli Ordini Regolari, e la stampa dei libri, e suo zelo per la purità della Fede. ll. 106. 8.

Alessandro VII. Rom. Pont. per quali ragioni nella minorità di Carlo II. pretendesse il Baliato del Regno delle due Sicilie. ll. 169.

Alfonso primogenito di Pietro di Aragona è lasciato dal padre erede dei suoi Dominj. l. 564. Suo trattato col Re Carlo annullato. l. 565. Citato da Niccolò IV., e minacciato di tutte le pene spirituali, e temporali. l. 565. seg. Condizioni gravose da lui imposte al Re Carlo per essere liberato dalla prigionia cassate dal Pontefice. l. 566. seg. E' scomunicato. l. 567. Obbligazioni impostegli per essere assoluto dalla scomunica, e rimesso nella grazia della Santa Sede. l. 568. seg. Muore. l. 569.

Alfonso detto il magnanimo succede al padre Ferdinando Re di Aragona. l. 599.

Man-

Digitized by Google

Manda Ambasciatori al Concilio di Costanza, e di questi alcuni concorrono alla elezione di Martino V., e a nome di Alfonso l'onorano come vero Pontefice. l. 599. seg. 16. Spedisce altri Ambasciatori a Martino, i quali gli prestano il giuramento di fedeltà e di omaggio, e ottengono per Alfonso l'Investitura dei Regni di Trinacria, di Corsica, e di Sardegna, e la condonazione del censo per cinque anni avvenire, e della somma, che avrebbe dovuto pagare alla S. Sede per le predette Isole. ivi. Favorisce l'Antipapa Benedetto XIII., e impedisce la totale estinzione dello scisma, e ingiustamente pretende i Regni di Sicilia, e di Napoli come crede del bastardo Manfredi. ll. 51. seg. Adottato dalla Regina Giovanna II. chiede l'investitura del Regno, ma non l'ottiene, e per quali ragioni. ll. 51. segg. Tenta impadronirsi violentemente del Trono di Napoli, e assedia in Capoa la Regina Giovanna, la quale in pena rivoca l'adozione di lui fatta. ll. 53. Ritorna in Spagna, e perde la Città di Napoli. ll. 50. n. Lacera la fama di Martino V., e si sforza di far riconoscere Pietro di Luna per legittimo Pontefice. ll. 53. seg. Pensa d'impossessarsi nuovamente del Regno di Napoli. ll. 57. Fa tregua colla Regina Giovanna. ivi. Dopo la morte di questa Regina invade il Regno di Napoli, occupa Terracina, e altre Città della Chiesa, spoglia il Monastero di Monte Cassino dei suoi Feudi, ricusa produrre in giudizio i suoi diritti, e impedisce l'ingresso nel Regno al Cardinal Legato destinatovi da Eugenio IV. per trattare di pace. ll. 63. Diviene padrone del Regno di Napoli, e per ottenerne l'Investitura contemporaneamente si maneggia coll'Antipapa Felice, ed i Scismatici di Basilea, e con Eugenio. ll. 68. segg. Si accorda con Eugenio, ed è investito della Sicilia, e della Terra di qua dal Faro, come n'era stato investito Carlo I. d'Angiò. l. 605. segg. ll. 71. seg. Soddisfa agl'impegni contratti col Pontefice, e da esso riceve altre grazie, e singolarmente il Vicariato temporale di Benevento, e di Terracina sua vita naturale durante. ll. 73. segg. A tenore del concordato consegna liberamente al Pontefice Cività Ducale, Accumuli, e la Lionessa. ll. 74. 5. Supplica Calisto III. della conferma, ed estensione della Investitura al suo figliuolo naturale Ferdinando, ma indarno, e per quali ragioni. ll. 81. segg. Propone soggetti incapaci al Vescovato, e replicatamente trasgredisce il voto d'impiegare le sue forze contro i Turchi. ll. 85. Giorno, ed anno della sua morte. ll. 83.

Alfonso primogenito di Ferdinando I. a richiesta del padre è dichiarato successore suo nel Regno di Sicilia, e nella Terra di qua dal Faro, e premorendo esso al padre, gli è sostituito il suo figlio primogenito Ferdinando Principe di Capoa. ll. 94. Dopo la morte del padre riceve da Alessandro VI. l'Investitura, e prestato il solito giuramento di fedeltà, e vassallaggio è coronato dal Cardinale Giovanni Borgia, ll. 97. seg. Rinunzia il Regno al figlio, e termina i suoi giorni in un Convento di Mazara in Sicilia. ll. 89. seg.

Alfonso Re di Castiglia e di Leone da alcuni Elettori proclamato Re di Germania. l. 535. Conseguisce da Urbano IV. il titolo di eletto in Re dei Romani. ivi. Impedito dal portarsi in Germania per sostenere le sue ragioni, e farsi coronare. l. 536. Morto il suo competitore, chiede al B. Gregorio X. di essere dichiarato legittimo Re di Germania, e che si proibisca agli Elettori di procedere ad una nuova elezione, ma nulla ottiene, e perchè. ivi. Le prove addotte dai suoi Ambasciatori per ottenere la conferma della sua elezione sono rigettate come inconcludenti. l. 525. seg.

Altari Privilegiati quali sieno. ll. 384., e 407. seg. Come debbano indicarsi. ll. 410. 5. Loro istituzione anteriore a Gregorio XIII., approvata da una Congregazione di Cardinali sotto Paolo V., e propagata per tutto il Mondo Cattolico. ll. 408.

Althann Michele Federigo d'Althann Cardinale, e Vicerè di Napoli, Sua rappresentanza a Carlo V. Imperadore, e insieme Re delle due Sicilie per sgravio di coscienza. ll. 459. seg. 1. Suo giudizio della Istoria Civile del Regno di Napoli di Pietro Giannone. ll. 61. segg. Sua testimonianza della maniera, con cui Filippo V. Re di Spagna accolse la rappresentanza fattagli da Mons. Belluga Vescovo di Cartagena, e poi Cardinale. ll. 533. 8.

S. Ambrogio Vescovo di Milano se fosse Metropolita. l. 23. seg. Se Vescovo insieme, e Consolare. l. 53. e 54. Nella lettera a nome del Concilio di Aquileja scritta all'Imperadore Graziano dalla Sede di Roma deriva i diritti della co-

mu-

Digitized by Google

munione in tutti. l. 116. seg. 1. Applica alla persona di S. Pietro le parole di Cristo *Tu es Petrus etc.*, ed afferma ivi essere la Chiesa, ove è Pietro, ed avergli Cristo comunicato il proprio suo nome di Pietra. l. 167. n. e che s. Pietro fu proposto alla Chiesa, ed eletto Pastore del gregge del Signore. l. 175. n. Riconosce i Vescovi incaricati dall'Apostolo di giudicare anche le cause temporali dei Laici Fedeli. ll. 275. 3. Sue Legazioni per affari di Stato. ll. 276. Rende testimonianza dell'obbligo di continenza perfetta imposto ai Sacri Ministri. ll. 503. Osserva, che i Paesi, dove era maggiore il numero delle Vergini, erano più popolati degli altri. ll. 565. 10. Chi intenda per *straniero* nel ver. 19. del cap. XXIII. del Deuteronomio. ll. 573. 7. Riprova generalmente le usure. ll. 577.

Ambrosiastro, o sia l'Autore del Comentario sulle Pistole di s. Paolo attribuito a s. Ambrogio, nel ver. 8. del cap. II. della lettera ai Galati legge Pietro in vece di Cefa. l. 78. 5.

Amedeo Conte di Savoja si dispone a calare in Italia in compagnia di Lodovico d' Angiò con un potente esercito per impugnare Urbano VI., e i suoi aderenti, e liberare la Regina Giovanna. ll. 20. seg. 3.

Amedeo VIII. Duca di Savoja in sua vecchiaja si ritira a Ripaglia per far vita eremitica. ll. 77. 3. Dai Scismatici di Basilea col nome di Felice V. è intruso nella Cattedra di s. Pietro. ll. 67. e 77. Destina un Legato al Re Alfonso di Aragona, e gli fa larghe promesse. ll. 62., e 69. Si ravvede, depone le insegne Pontificie e muore con opinione di santità. ll. 78. n.

Anacleto II. Antipapa. v. *Pietro di Leone*.

Anania, e Saffira puniti come sacrileghi, e rei di morte per non aver dato alla Chiesa l'intero prezzo promessole del campo venduto. ll. 491., e 545.

Andrea fratello del Re Luigi di Ungheria prende per moglie Giovanna nipote di Roberto Re di Sicilia. l. 1. E' fatto Cavaliere, e riceve omaggio da tutti i Baroni del Regno come succedente a Re. ll. 2. 2. Non fu escluso dalla successione al Trono perchè creduto incapace di governo. ll. 2. Ottiene da Clemente VI. il titolo di Re di Sicilia, ed è ordinata la sua coronazione. ll. 2. seg. In Aversa è proditoriamente strangolato. ll. 3.

Annate. Breve notizia della loro origine, progresso, e stato presente. ll. 315. seg. Da chi singolarmente vendicate dalla imputazione di simoniache, e dimostrate giuste, e ragionevoli. ll. 316. seg.

Anonimo Autore di due libelli stampati in Napoli colla finta data di Filadelfia, e intitolati il primo *Discorso Istorico-Politico* etc., il secondo *Riflessioni sul* Discorso Istorico-Politico etc. riputato un Arcivescovo del Regno di Napoli lodato negli Annali Ecclesiastici di Firenze. l. 39. seg. Perchè chiamato padre naturale, o adottivo di quelle due produzioni. l. 39. 3. Regala una copia del suo Discorso ad una Dama Protestante, che ne rimane altamente scandalizzata. l. 37. 1. Ne porta un esemplare a due Prelati, dei quali uno ricusa di leggerlo, l'altro lo lacera in sua presenza. ivi. Nega a qualcun in privato di esserne l'Autore. l. 38. Ne pubblica l'Apologia. ivi. In questa conferma la pubblica voce, che ne faceva Autore quel tale Arcivescovo. ll. 632. seg. Da quali fonti abbia egli principalmente attinto le dottrine proposte, e le notizie sparse non meno nel Discorso, che nelle Riflessioni. l. 19. 5. 24. segg. 2. 27. 3. 28. segg. 2. segg. 31. 2. Qualità, e compendioso dettaglio del Discorso. l. 1. segg., e delle Riflessioni. l. 38. seg. Loro scopo. l. 40. Vanto dell' Anonimo di scrivere pel solo desiderio di giovare al suo simile smentito dalla sua condotta. l. 41. seg. Sue espressioni ora da Gentile, ora da Eretico, ora da Miscredente, e da nemico di qualsivoglia Religione. l. 2. 3. Suo metodo intralciato, e confuso. l. 44. seg. Sua inesattezza, e mala fede nel citare. l. 1. 2. 2. 4. 10. 2. 42. seg. 4. 43. 6. 53. segg. e altrove. Sua difesa incoerente dei *Bulgari*, *Sarmati* etc. dalla taccia di *barbari*. l. 9. e 12. seg. 1. Sue proposizioni scandalose, ed empie sopra la Ragione suprema di Stato temporale. l. 46. segg. i giuramenti. l. 49. seg. la Sacra Scrittura. l. 51. la pena eterna, la vita futura, e i lasciti dei beni temporali alle Chiese, e ai Monasterj. l. 51. seg. Altre sue proposizioni opposte alla Cattolica dottrina, e massima degl' Indifferentisti, che *la Religione deve seguitare il genio del paese*. l. 52. seg. Sue asserzioni ingiuriose, e calunniose alla Chiesa. l. 4. seg. 13., ai Romani Pontefici, e alla Sede Apostolica. l. 4. 6. 15. 20. seg. 34., al Clero. l. 6. seg., 15. seg. 20. 22. 27. seg., e ai Principi, che fondarono, e dotarono Chiese, e Monaste-

rj.

Digitized by Google

rj. l. 21. Suoi errori, contraddizioni, e imposture intorno alla successione della Chiesa al Paganesimo, e dei Sacerdoti Cristiani ai Collegj degli Auguri, dei Flamini, e degli Augustali. l. 74. segg., e 93. segg. all' abolizione di tutti i comandamenti di Moise. l. 81., alla forza di osservare i divini comandamenti prima della venuta di Cristo. l. 81. seg., al concorso nella unità della Chiesa delle tre Chiese, Giudaica, Cristiana, e Celeste, e le loro differenze. l. 82. segg., all'autorità della Chiesa. l. 93. segg., alla istituzione, e ordinazione dei Vescovi, e loro nomina, conferma consacrazione, e giurisdizione. l. 116. segg., 139. segg. alla fondazione delle Metropoli, al Pallio, che si dà ai Metropolitani, e al giuramento, che da essi nel ricevere il Pallio si esige, alla loro autorità, e all' abolizione dei loro diritti specialmente in Italia. l. 128. segg., 139. segg. False accuse da lui date ai Sommi Pontefici S. Zaccaria. l. 26. ll. 444., S. Leone nono. l. 262. segg., Niccolò secondo. l. 28., e 272. ll. 522. seg., S. Gregorio settimo. l. 28., e 281. segg. ll. 163. e 523. Innocenzo secondo. l. 302. seg., Adriano quarto. l. 332., e 340., Clemente terzo. l. 346., Innocenzo terzo. l. 348., Onorio terzo. l. 360. seg., Gregorio nono. l. 376. seg., e 361. seg., Innocenzo quarto. l. 450. e 499. seg., Urbano quarto. l. 500., Clemente quarto. l. 103. segg. Niccolò terzo. l. 525. e 534. seg. Martino quarto. l. 560. Clemente quinto. l. 608. seg. Clemente sesto. ll. 1. Urbano sesto. ll. 15. e 20. Bonifacio nono, Innocenzo settimo, e Gregorio duodecimo. ll. 20. Martino quinto. ll. 43. Eugenio quarto. ll. 77. Calisto terzo. ll. 82. Alessandro sesto. ll. 89. Leone decimo. ll. 357. segg. Paolo quarto. ll. 106. segg. Alessandro settimo. ll. 169. e Clemente undecimo. l. 560. ll. 169. e 444. Altri suoi sentimenti rispettivamente falsi, assurdi, erronei, eretici, e calunniosi intorno alla convocazione dei primi otto Concilj. ll. 178. al dominio temporale della Chiesa, e alle investiture degli Stati alla Romana Sede temporalmente soggetti date dai Papi. ll. 195. segg. alle cagioni della origine, e del progresso del potere Chiericale sulle Signorie temporali. ll. 266. segg. al nuovo Codice di Leggi Sacre, ed alla nuova disciplina. ll. 306. segg. alla esenzione degli Ordini Regolari dalla Giurisdizione dei Vescovi, e del Clero Ecclesiastico dalla Giurisdizione Civile. ll. 323. segg. al dogma del Purgatorio. ll. 356. alle Indulgenze. ll. 357. allo stato della Religione Cattolica in Europa al tempo di Lutero. ll. 429. alle Messe private. ll. 438. alla proibizione dei Libri. ll. 441. segg. al Tribunale del S. Uffizio di Roma. ll. 442. all'Epoca, ed alle cagioni della decadenza del potere dei Chierici sulle Signorie temporali. ll. 479. alla legge dell'Ecclesiastico Celibato. ll. 493. e 496. segg. al Concubinato, ed alle Usure. ll. 555. seg. Sue massime sediziose, e pericolose alla Sovranità temporale, e specialmente alla Monarchica. ll. 592. segg. Spalleggia il detestabile piano di Voltaire, e degli altri Increduli Filosofastri diretto alla estirpazione della Religione, ed al rovesciamento dei Troni. ll. 607. segg. E' esortato a ritrattarsi, e a riparare lo scandalo dato. ll. 631. segg. Copia dei decreti di condanna del Discorso. l. 37. seg. 1. e delle Riflessioni sul Discorso. l. IX. seg. 1. Per qual motivo siasi intrapresa la confutazione di questi due libelli. l. XI. seg. e 64. Piano dell'opera, e ragione del metodo tenuto. l. XIII. seg. e 65.

Antipodi da chi anticamente ammessi, e da chi impugnati. ll. 444. segg. Imperizia, e mala fede dell'Anonimo. ivi.

Apostoli Vergini, o dopo le nozze continenti. ll. 503. Nella rinunzia, che fecero di tutto, compresero anche le Mogli. ll. 508. seg. Contraria opinione del Doduello rigettata perfino dall' Eretico Samuele Basnagio. ll. seg. 15. Due loro missioni, la prima ristretta alla sola Giudea, la seconda estesa al Mondo tutto, imperitamente, e maliziosamente confuse dall' Anonimo Riflessionista. ll. 216. Costituiti Sacerdoti del nuovo Testamento nell'ultima cena. l. 93. 6. ll. 216. segg. 9. Rivestiti dell'autorità di rimettere, e ritenere i peccati, di ammaestrare tutte le Genti, di dispensare i divini Misterj. l. 95. seg. Fregiati del dono dei miracoli, e delle lingue, e riempiti di Celeste Sapienza per insegnare con infallibile Magistero la Religione. l. 105. seg. Simili nell'onore, ma non eguali nella potestà. l. 162. 9. e 170. seg. 1. Fondamenti della Chiesa eziandio quanto al governo, ma per diritto straordinario. l. 172. 3. E salva la prerogativa di fondamento primo fra i fondamenti secondarj per ragione del suo Primato competente a San Pietro l. 162. 9. 170 seq. 1. e 173. 6. Loro mis-

Digitized by Google

missione indefinita, e giurisdizione universale, ma con subordinazione allo stesso S. Pietro come a loro Capo. l. 171. e 183. Per mezzo di S. Pietro hanno la fermezza. l. 176. 2. Fiere turbolenze dopo la loro morte eccitate nella Chiesa dagli Eretici. l. 184. 2. Stabiliscono Vescovi, e Ministri, ed esercitano la potestà di reggere, e governare i Fedeli a loro sottoposti in tutte le sue parti. l. 96. seg. e l'esercitano senza consentimento, anzi contro il divieto dei Principi, e Magistrati Laici. l. 48. seg. 102. seg. Si adunano almeno per tre volte in Concilio. ll. 189. Altri Concilj, che si vogliono celebrati da essi. ivi 10. Nella prima persecuzione mossa in Gerusalemme contro i Fedeli rimangono soli nella Santa Città. ll. 204.

Appellazioni al Papa. v. *Pontefice Romano quanto al diritto di ricevere le appellazioni*.

Aroüet de Voltaire Francesco Maria, Scrittore empio ardisce preferire la Filosofia alla rivelazione, e la Legge naturale al Vangelo. l. 67. 6. Inveisce acerbamente contro le Crociate ll. 422. Calunnia il Torrecremata, e l'Inquisizione di Spagna ll. 470. 2. E' il primo Motore dell'attuale rivoluzione di Francia. ll. 590.

S. Arrigo I. Imperadore. Suo Diploma a favore della Chiesa Romana genuino e non promulgato circa il secolo undecimo con giunte, dove si parla di Benevento, della Calabria, e delle Sicilie. ll. 281. segg. In vita offrì alla S. Sede la Chiesa di Bamberga con annuo censo. ll. 291. e si distinse nell'esercizio delle virtù Cristiane a segno tale, che meritò di essere ascritto al Catalogo dei Santi ll. 292. 12.

Arrigo II. Imperadore accorda ai Normanni l'Investitura di alcune Terre da loro occupate. l. 274. Se queste Terre appartenessero ad Arrigo, e con qual titolo ne dasse l'Investitura. l. e 75. Cede a S. Leone IX. Rom. Pont., ed ai suoi Successori a titolo di permuta più cose, che a lui spettavano nelle Parti di là da Roma, e fra queste il diritto, che il medesimo in qualità di Rè d' Italia esercitava sopra il Principato Beneventano. l. 263. seg. ll. 227. Replicati ricorsi a lui fatti dal predetto S. Pontefice contro le violenze dei Normanni. ll. 255. e 260.

Arrigo IV. Re di Germania ottiene da' Niccolò ll. personalmente il privilegio, che l' eletto in Pontefice Sommo non sia consacrato, e intronizzato senza il di lui consenso. ll. 288. Dona al Vescovo, ed alla Chiesa di Vercelli molti beni colla Signoria temporale prima della elezione del Cardinale Ildebrando in Papa col nome di Gregorio VII., e prima di ricevere illegittimamente la Corona Imperiale. ll. 287. Pensa di separarsi dalla sua legittima Moglie, ma Alessandro ll. impedisce un sì grave scandalo. l. 285. Avvertito da S. Gregorio VII. della sua elezione in Sommo Pontefice, e pregato di non acconsentirvi, destina il Vescovo di Vercelli suo Cancelliere, affinchè assistesse alla di lui solenne consacrazione. ll. 287. e 2. 89. Ammonito paternamente da S. Gregorio dei suoi gravissimi eccessi promette di emendarsi. l. 285. segg. Ritorna replicatamente al suo malvagio costume. l. 288. seg. Citato a comparire al Concilio Romano, aduna un Conciliabolo in Worms, dove fa deporre il legittimo Pontefice, gl' invia contumeliosissime lettere, e manda Legati al Concilio Romano per intimargli la deposizione. l. 289. seg. E' scomunicato, e privato del Regno a tempo. l. 291. Di nuovo è escluso dalla comunione della Chiesa, e dichiarato decaduto perpetuamente dal diritto di regnare. l. 293. Riceve la Corona Imperiale dall' Antipapa Clemente III., nè mai fù legittimo Imperadore. l. 284. ll. 287. Varie imposture dell' Anonimo nel racconto degli accennati avvenimenti rilevate, e smentite. l. 284. segg. ll. 285. segg.

Arrigo V. Imp. ordina nel suo testamento, che l' Imperatrice Costanza, e il suo figliuolo Federigo rendano al Papa tutti i diritti soliti a prestarsi a lui da i Regi di Sicilia, e che morendo senza successione, il Regno ricada alla Chiesa Romana. l. 349. seg.

Arrigo VI. Imperadore, VII. frà i Rè di Germania. Suoi atti contro il Re Roberto dichiarati nulli dal Papa. l. 611. segg.

Arrigo II. Re di Francia promette a Paolo IV. la sua assistenza contro gl'Imperiali. ll. 114. Fa istanza per la promozione di alcuni al Cardinalato, ma senza effetto. ll. 115. 23. e 116. 26. Sottoscrive la lega col Pontefice. ll. 116. Fa tregua coll' Imperadore, e col Re di Spagna. ll. 116. seg. Stimolato a mantenere la confederazione antecedente col Papa persiste nella risoluzione di osservare la tregua. ll. 118. seg. Si mostra disposto alla pace, e favorevole alla convocazione di un Concilio

Digitized by Google

cilio generale. ll. 120. Rinuova la lega con Paolo IV., e gli manda ajuti. ll. 151.

S. Atanasio Vescovo di Alessandria appella *barbari* anche alcuni Popoli, i quali professavano la Fede Nicena. l. 53. 2. Non celebra Ordinazioni se non dopo essere arrivato a Pelusio. l. 119. 1. Chiama S. Pietro Duce degli Apostoli. e riferisce a lui personalmente le parole dettegli da Cristo *Beatus es* &c. l. 165. 2. Deposto ingiustamente dal Vescovato ricorre alla Sede Apostolica, e chiamato a Roma è ristabilito nella sua Cattedra da S. Giulio l. Rom. Pont. l. 250. seg.

Atanasio juniore Vescovo di Napoli, figlio di Gregorio, e fratello dell' empio Sergio Duchi di Napoli, dopo la deposizione di Sergio è proclamato Duca della stessa Città. ll. 278. seg.

Attone Vescovo di Vercelli deplora gl' inconvenienti, che al suo tempo accadevano nella provvista delle Chiese per le violenze dei Principi Laici. ll. 304. seg. 3.

Augusto Ottaviano arricchisce di molti fondi il Collegio delle Vergini Vestali. ll. 220. seg. Perchè non spogliò Marco Lepido della dignità di Pontefice Massimo. ll. 337. Dopo la morte di Lepido si fa dichiarare dal Senato Pontefice Massimo, e il suo esempio è imitato dagl' Imperadori idolatri suoi successori. ivi.

Avignone Città di Provenza inchiusa nel Regno di Arles Feudo dell' Impero venduta da Giovanna I. Regina di Sicilia a Clemente VI. per ottanta mila fiorini d'oro di Firenze. ll. 5. seg. Le sono dal Pontefice preservati gli antichi diritti con l'amministrazione delle pubbliche rendite. ll. 10. Da Innocenzo VI. ampliata, e circondata di mura. ivi 18.

S. Avito Vescovo di Vienna pronuncia, che mettendosi in dubbio il Pontefice di Roma, non vacilla un Vescovo, ma l'Episcopato l. 194. 2.

Aureliano Imperadore. Suo saggio rescritto per la casa del Vescovo di Antiochia ll. 205. 3.

Autari in qual anno eletto Re dei Longobardi ll. 34. Pel suo mantenimento non furono assegnate le decime, ma la metà delle pubbliche rendite di tutti i Ducati goduti dai respettivi Principi di quella Nazione in Italia. ivi.

B

Bajo Michele. Suoi Articoli circa i patimenti, e le soddisfazioni di Maria Vergine, e dei Santi da S. Pio V., e da Gregorio XIII. condannati ll. 376. 7.

Balduino Imperadore di Costantinopoli in qual anno morisse. l. 557.

Baliato del Regno delle due Sicilie, finchè il Re è minore, riservato alla Chiesa Romana da Clemente IV., da Giulio ll., e da i suoi successori nelle Bolle d' Investitura. ll. 169.

Ballerini Pietro. Opere da lui pubblicate in difesa del Primato, e dell' autorità del Romano Pontefice. l. 160. 13. e contro i difensori dell'usura. ll. 871. seg. 1., e 2.

Ballielo Giovanni dal Rè Edoardo l. d'Inghilterra investito del Regno di Scozia gli presta giuramento di fedeltà, e di ligio omaggio. l. 506.

Baluzio Stefano sostiene contro il Launojo la genuinità della lettera LXVII. di S. Cipriano, e confuta Giovanni Fello, il quale si abusa della stessa lettera contro il Primato del Rom. Pont. l. 189. 6.

Bamberga Vescovato da S. Arrigo I. Imperadore offerto al Romano Pontefiec con annuo censo. ll. 291. 51.

Banderesi Magistrato del Popolo Romano. ll. 23.

Barbari perchè chiamati alcuni Popoli dai Romani, e dai Greci. l. 9. 4. Così appellate da S. Atanasio eziandio alcune Nazioni, che professavano la Fede Nicena. l. 53. 2. Se i Bulgari, i Sarmati, e altri Popoli, che invasero l' Italia abbiano avuto ingiustamente un tal nome. l. 9. e 18. Incoerenza dell' Anonimo nel rappresentare l' Italia dopo la irruzione dei Longobardi caduta in uno stato di *barbarie*, e in pretendere, che i *Bulgari* i *Sarmati* &c. sieno stati ingiustamente chiamati *Barbari*. l. 12. seg. 5. Danni da essi recati alle Chiese d' Italia. ll. 475. seg.

Baronio Cesare. Prudente suo avvertimento ai Ministri dei Principi. l. XVII. n. Reputa eretico chi nega al Romano Pontefice la potestà indiretta sopra i Principi. l. XVIII. 13. E' di parere che S. Eusebio Vescovo di Samosata ordinasse Vescovi in Chiese a lui non soggette per delegazione del Concilio Antiocheno. l. 120. 2. Fra i vantaggi da S. Gregorio VII. recati alla Chiesa ascrive quello di aver rimes-

Digitized by Google

rimessa in libertà l' elezione del Romano Pontefice. II. 289. Approva, che si ritenga la pratica di concedere Altari privilegiati per i defonti. II. 408. Osserva non essere eresia l' aver dubitato degli Antipodi, ma l' aver sostenuto l'esistenza di più Mondi. II. 446. seg.

Bartoli Giovanni Guglielmo nella Orazione al Sinodo Diocesano di Pistoja del 1786. rappresenta come tanti Mosè tutti coloro, che componevano quell' adunanza. II. 384. 24.

S. Basilio Arcivescovo di Cesarea provvede le Chiese nudate di Vescovi, o invase dagli Ariani di Pastori Cattolici. I. 119. e 123. Afferma essere stata sopra S. Pietro edificata la Chiesa, e che S. Pietro ebbe il Primato sugli Apostoli, ricevè da Cristo maggiori testimonianze, fu chiamato beato, e gli furono affidate le chiavi del Regno dei Cieli I. 165. 2. Condanna ogni sorta di usure II. 576. seg. Osserva essere stati più coloro, che rimasero danneggiati di quelli che profittarono prendendo in prestito denaro coll' obbligo di pagarne l'usura. II. 581. seg. 4.

Basilio Imperadore detto il Macedone vieta qualunque usura nell'Impero. II. 555. e 567. La sua Costituzione invece di giovare pregiudica ai poveri a motivo della durezza, e crudeltà dei ricchi, II. 568. Perciò è abrogata dal suo figliuolo l'Imperadore Leone. v. *Leone Imperadore detto il Savio*.

Basnagio Samuele confessa essere stato San Pietro chiamato *Cepha*, ma ristringe questo titolo a Primato di onore. I. 164. 3. Loda il casto Celibato, e nega avere gli Apostoli dopo la loro chiamata all' Apostolato avuto commercio colle loro mogli. II. 509. 15.

Becchetti Filippo Angelico adduce esempj che provano essere stata da Clemente VI. comprata la Città di Avignone *magno pretio*. II. 11. 20. Quale secondo lui sia il computo più esatto dei Padri, che intervennero al Concilio di Clermont. II. 413. 15.

Beda chiama *erratico* il Concilio Trullano II. 515.

Bellarmino Roberto è di parere, che si ritenga la pratica di concedere Altari privilegiati. II. 408. A nome di Paolo V. ammonisce Galileo Galilei di desistere dal sostenere il moto della Terra II. 449. seg.

Belluga Luigi Vescovo di Cartagena. Suo Memoriale a Filippo V. Re di Spagna I. XX. Si propone l' obbiezione della pratica avvalorata dal sentimento di alcuni Autori, che attribuiscono ai Re una potestà indiretta in tutto lo spirituale, e fa vedere che non è di alcun peso. I. XVI. seg. 12. Rileva l' obbligazione strettissima, che hanno i Vescovi di fare umili rappresentanze al Trono, qualora veggano pregiudicati i diritti della S. Sede e della Chiesa, I. XVII. seg. Adduce a questo proposito gli esempj di S. Ambrogio, e di altri, e le testimonianze di S. Gregorio, di S. Bernardo, e di San Carlo Borromeo. I. XX. seg. Afferma non potersi senza nota di eresia, o almeno di errore, temerità, ed empietà negare la potestà del Papa almeno indiretta sopra tutti i Re, e Regni nel temporale inquanto conduce allo spirituale. I. XVIII. seg. 13. Mostra la necessità, in cui si trova il Romano Pontefice di esercitare la sua autorità per mezzo di Legati, e di Nunzi, e il diritto che ha d' inviargli in tutte le parti della Chiesa. II. 318. seg. Prova che al medesimo si debbono i suoi alimenti, e congrua in tutto il necessario per conservare l'autorità Pontificia, e che per esimersi dall' obbligo di somministrargli non giova addurre, che i Papi godono un ragguardevole Stato temporale. II. 320. seg. Rileva i gravissimi danni, che dall' interrompimento del commercio con Roma sovrastavano alla Spagna, alla Chiesa, alla Religione, e alla Fede, II. 616. segg. Promosso alla dignità Cardinalizia la rinunzia, ma è costretto ad accettarla. II. 614. seg. Elogio fattogli da Clemente XI. nel crearlo Cardinale. II. 613. segg. Filippo V. gradisce la sua promozione al Cardinalato, e si serve di lui per le occorrenze Ecclesiastiche colla Sede Apostolica. II. 633. 8. Iscrizione fatta porre al di lui sepolcro da Benedetto XIV. in perenne attestato del suo amore. II. 616. 2.

Benedetto IX. Rom. Pont. scomunica Eriberto Arcivescovo di Milano per essersi ribellato all'Imperadore. II. 287.

B. Benedetto XI. R. P. vieta ai Capitoli delle Patriarcali di Oriente soggette agl'Infedeli di eleggersi i loro Pastori senza consultare la Santa Sede. II. 145. 4. e 148. 2. Riceve il giuramento di fedeltà, e di ligio omaggio per parte di Federigo Re di Trinacria. I. 584. Riprende lo stesso Federigo per essersi arrogato il titolo di Re di Sicilia, e aver segnata la data degli anni del suo Regno dall' anno, in

Digitized by Google

cui era stato illegittimamente coronato. l. 584. seg. 3. Lo assolve dalle censure incorse per non avere pagato il censo colla reincidenza non pagandolo nel termine prescrittogli. l. 585. 6.

Benedetto XII. Rom. Pont. si riserva le Chiese Arcivescovili, e Vescovili sua vita durante. l. 145. Quanto egli fosse ritenuto, e guardingo nel conferire le dignità Ecclesiastiche per timore di non ingannarsi nella scelta delle persone. l. 146. Rinfaccia a Federigo Re di Trinacria i gravissimi eccessi da lui commessi. l. 586. seg. 8. Rigetta le istanze di Don Pietro figlio di Federigo, e deputa Legati per formare processo, e passare alle censure contro lui, e i suoi fratelli, e fautori. l. 587. seg.

Benedetto XIII. Antipapa. v. *Pietro di Luna*.

Benedetto XIII. Rom. Pont. prima Vincenzo Maria Orsini. Sinodi Diocesani, e Provinciali da lui tenuti, mentre era Arcivescovo di Benevento. l. 156. 5. Approva, e commenda la soppressione del Tribunale per le cause Ecclesiastiche di Sicilia chiamato Monarchia. ll. 174. Creato Pontefice ad istanza di Carlo VI. Imperadore, e Re di Sicilia, lo ristabilisce con certe modificazioni. ivi, e l. 309. seg. Ordina, che nel Breviario, e Messale Romano s' inserisca l' uffizio, e la Messa di S. Gregorio VII. Rom. Pont. da recitarsi dall' uno, e dall'altro Clero. l. 306. Accorda l' Altare Privilegiato a tutte le Chiese Patriarcali, Arcivescovili, Vescovili, e Cattedrali, le quali non lo avevano. ll. 408. 3.

Benedetto XIV. Rom. Pont. avanti Prospero Lambertini riferisce molte Leggi civili emendate dal diritto Canonico. l. 108. 2. Tratta accuratamente dell'autorità del Martirologio Romano. l. 271. 10. Espone il metodo fino dai primi tempi della Chiesa osservato nel decretare sacro culto ai Martiri, e poscia ai Confessori. l. 304. seg. Assegna la distinzione che passa tra la Beatificazione, e la Canonizzazione. l. 305. Nota esservi due specie di Canonizzazione, formale, ed equipollente, e fra gli esempj della seconda adduce quello della Canonizzazione di S. Gregorio VII. Rom. Pont. l. 305. seg. Stabilisce cosa debba tenersi del giudizio in queste cause anticamente proferito dai Vescovi particolari, e di quello, che il Romano Pontefice pronuncia nella Beatificazione equipollente, e nella Canonizzazione. l. 306. seg. Avverte, che il titolo di Santo non si dà ai Concilj Provinciali, o Diocesani, ma ai soli Generali. ll. 406. 1. Convince di falsità coloro, che spacciano coll'uso delle Indulgenze rendersi neghittosi i Cristiani nel soddisfare a Dio con altri esercizj di pietà. ll. 437. Osserva, che Agar, e Cetura sono chiamate concubine, e mogli di Abramo. ll. 556. 3. Ammette, ed illustra la distinzione del Concubinato in perpetuo, e temporaneo. ll. 558. 2. Spiega di quali concubine parli S. Leone Magno nella sua lettera a Rustico. II. 562. 11. Celebre sua Enciclica sopra le usure. ll. 567. In che consista secondo lui il peccato della usura. ll. 575. 16.

Beneficio voce adoprata dai Legisti per denotare *Feudo*. l. 342. Non usata in questo senso da Adriano IV. v. *Adriano IV.*

Beneventano Principato, o Ducato offerto da Carlo Magno a S. Pietro. v. *Carlo Magno*. Arrigo II. Imperadore cede a S. Leone IX. Rom. Pont. a titolo di permuta i diritti, che in qualità di Re di Italia godeva sopra questo Principato, o Ducato. v. *Arrigo II.* Quando seguì tal permuta non era stato almeno interamente occupato dai Normanni. l. 263.

Benevento da chi, e in qual anno innalzato all' onore di Metropoli. l. 138. Suo Principe Longobardo scacciato dai Cittadini, perchè aveva ricusato di obbedire al Papa. l. 264. Sue Campagne devastate da Ruggiero secondo. l. 312. e da Guglielmo il *malo*. l. 334. e da Federigo. l. 416. Assediato, ma senza potersene impadronire da Roberto Guiscardo. l. 281. 3. da Guglielmo il *malo* l. 334. e da Federigo. l. 416. Eccettuato col suo Territorio in tutte le Investiture come segnale del diretto Dominio della Sede Apostolica sul Reame delle Sicilie. l. 308. Dato in Vicariato ad Alfonso sua vita durante. v. *Alfonso detto il Magnanimo*.

Beni temporali. Loro nozione, e divisione. ll. 219. 3. Altri privati, altri pubblici. l. 45. Legittimamente acquistati, e posseduti dai Cristiani. ll. 198. segg. non solo Laici, ma eziandio Ecclesiastici. ll. 201. segg. e dalle Chiese, cioè dalle particolari Società dei Fedeli. ll. 202. seg. 205. seg. Quando, e con qual diritto le Chiese incominciassero ad acquistare, e possedere beni temporali. v. *Chiesa quanto all' acquisto, e possesso di beni temporali*. Se introdotta la comunanza di tali beni verrebbe a distruggersi passo passo una

Digitized by Google

una civile Società. II. 528.
Berardi Carlo Sebastiano illustra il Canone XVII. del I. Concilio di Toledo. II. 557. 5. Tratta delle diverse specie di concubine. II. 563. 1.
Berengario. I. accorda a Leodoino Vescovo di Modena di fortificare quella Città, al Vescovo di Reggio di fabbricare un Castello, e al Vescovo, e ai Cittadini di Bergamo di rifabbricare le mura, e le torri della loro Città. I. 43. n. Concede alla Chiesa di Cremona varie regalie per sollevarla dalla povertà, a cui era stata ridotta dagli Ungari. I. 43. 6.
S. Bernardo asserisce essere stato Gesù Cristo secondo la carne Sommo Sacerdote, e Re. I. 72. Colle parole da Cristo dette a S. Pietro prova, che il Rom. Pont. è il solo Pastore non solamente delle pecore, ma eziandio dei Pastori. I. 195. seg. Afferma essere i Vescovi chiamati a parte della sollecitudine, il Papa alla pienezza della potestà: la potestà dei Vescovi essere ristretta fra determinati confini, quella del Papa stendersi ancora sopra quelli, che ricevettero potestà sopra altri, e potere esso per giusta causa chiudere a un Vescovo il Cielo, deporlo dal Vescovato, e anche darlo in mano a Satanasso. I. 197. Detto di lui storpiato, e mal a proposito allegato dall' Anonimo. I. 265. Chiama Ruggiero Tiranno di Sicilia prezzolato dall'Antipapa Anacleto colla ridicola mercede di una Corona, e sollecita l'Imperadore a prendere contro di lui le armi. I. 317. seg. 14. Proccura al Papa ajuto dall'Augusto Lotario I. 324. Induce l' Antipapa Vittore III. a riconoscere il legittimo Pontefice Innocenzo II., e rende alla Chiesa la pace. I. 327. seg. Esorta Corrado a raffrenare i Romani ribelli, che volevano spogliare il Papa del Dominio temporale, di cui Cristo aveva arricchito la sua Sposa. II. 279. 9. Per ordine di Eugenio III. promove la Crociata del 1145. confermando il Signore co' miracoli la sua predicazione. II. 426.
Beza Teodoro. Sua calunnia contro il dogma del Purgatorio. II. 357. 5.
Bianchi Gian' Antonio. Metodo da lui tenuto nel confutare la Storia Civile del Regno di Napoli di Pietro Giannone. I. XIII. Rende ragione delle ordinazioni fatte da S. Basilio, e da altri in Chiese ad essi non soggette. I. 120. 2. Tratta a lungo del Pallio Arcivescovile, e confuta le imposture del De Marca, del Dupino, e del Giannone riprodotte dall' Anonimo. I. 129. Tiene, che dopo il Sinodo Laodiceno nelle Chiese Orientali il Popolo incominciasse ad essere escluso dalle elezioni dei Sacri Ministri, ma che tuttavia in molti luoghi continuasse ad esporre il suo desiderio a prò delle persone che bramava per Pastori. I. 141. seg. 6. Dai registri delle ordinazioni dei Vescovi fatte dai Romani Pontefici, e riferite nel Pontificale Romano attribuito ad Anastasio, prova avere essi ordinato Vescovi anche fuora delle Provincie suburbicarie. I. 145. 3. Rapporta i cinque casi espressi nel nuovo diritto Canonico, nei quali le elezioni dei Vescovi si devolvono al Romano Pontefice. I. 147. seg. 5. Mostra, che nella Chiesa Occidentale le elezioni Vescovili furono regolate dall' autorità della Sede Apostolica. I. 153. 2. Per quali ragioni secondo lui S. Gregorio VII. cercasse l'assenso del Re Arrigo per la sua consacrazione. II. 289. 28. Sua osservazione su la raccolta delle Decretali pubblicate da Isidoro il Mercante. II. 301. 1. Afferma, che l' accusare Isidoro di avere introdotto un nuovo diritto in favore della Romana Sede è un gettar polvere sugli occhi del volgo ignorante. II. 303. Spiega in qual senso il Concilio di Trento dice essere l' immunità dei Chierici istituita per ordinazione divina. II. 351. 6. Ammette il racconto di Socrate rapporto a Pafnuzio. II. 552.
Bianco appreso per nero da Anassagora. II. 494.
Blasco Carlo dimostra, che nelle Pseudo-Decretali Isidoriane non si mentovano molti indubitati diritti del Rom. Pont. e non si attribuisce al medesimo diritto alcuno, che non gli competa. II. 301. 3. Ampiamente conferma la distinzione di concubinato in perpetuo, e temporaneo. II. 558. seg. Prova che il Canone 17. del Concilio Toletano del 400. non importa semplice tolleranza di peccato, nè positiva permissione. *ivi*. Manifesta i gravissimi abbagli di Pietro Giannone, ove parla del Concubinato. II. 559. segg.
Blondello Davide Calvinista. Sua Opera contro le Decretali pubblicate da Isidoro il Mercante. I. 136. 2. Da questa si ricava, che in quelle Decretali non si stabilisce un nuovo diritto. II. 301.
Bohornia Cornelia immeritamente lodata da Pietro Giannone. II. 460.
Bolgeni Vincenzo. Sua Opera intitolata l'Episco-

Digitized by Google

scopato. l. 117. 2. e 120. n. e altrove.
Bologna da chi, ed in qual anno innalzata all' onore di Metropoli, l. 155. 8.
S. Bonifacio I. Rom. Pont. attesta, che Gesù Cristo conferì a S. Pietro il Primato del Sacerdozio, e che la Sede Apostolica come immobile fondamento da tutte le parti era consultata. 195. 2. Secondo lui la disciplina Ecclesiastica in tutte le Chiese sorge da S. Pietro, e il Concilio di Nicea non ardì stabilire cosa alcuna riguardo a lui, scorgendo aver esso ricevuto da Cristo tutte le prerogative, e nulla potersi a lui dare sopra il suo merito. l. 198. 1.
Bonifacio VIII., prima Benedetto Gaetani, da Niccolò IV. spedito in Provenza Legato col Cardinale Gerardo stabilisce un trattato di accomodamento fra Alfonso di Aragona, e la Santa Sede per rapporto alle vertenze della Sicilia. l. 568. seg. Succede nel Pontificato a S. Celestino V., e approva le convenzioni fissate dal suo Legato tra Carlo II. Re di Sicilia e Giacomo di Aragona. l. 571. Riabilita Giacomo, e i suoi Successori al legittimo dominio dei Regni di Aragona, e Valenza, concede al Rè Carlo II. di Sicilia la dilazione della paga del censo, e le decime delle Chiese d' Italia, e di alcune della Francia, e procura indurre Federigo di Aragona, e la sua madre Costanza ad abbracciare sentimenti di pace. l. 571. seg. Sua Bolla contro lo stesso Federigo come usurpatore della Sicilia. l. 573. Investe il Re Giacomo della Sardegna, e della Corsica, e lo crea Confaloniere della Santa Romana Chiesa. l. 574. Proibisce al Re Carlo II. di conchiudere qualsivoglia trattato di pace con Federigo senza suo consenso. l. 575. seg. Si lagna col Re Giacomo di Aragona. l. 576. seg. Denunzia incorsi nella scomunica i Genovesi fautori di Federigo. l. 578. Istituisce Carlo di Angiò Capitano delle Terre della Chiesa Romana, amministratore della Romagna, e di altre Provincie, e Paciere in Firenze. ivi. Riprova il trattato fatto dallo stesso Carlo con Federigo. l. 579. Ultima l'affare di Sicilia. l. 580. Risponde a Carlo II. sulla successione nel Regno. l. 610. Sue Costituzioni contro i Colonnesi. l. 554. Con solenne Bolla rafferma la celebrazione del Giubileo ordinario Romano, detto Anno Santo, in ogni centesimo. ll. 373. e 402. Presuppone per fondamento delle Indulgenze il Tesoro della Chiesa. ll. 402. Raccolta delle sue Decretali. l. 23., e 135.
Bonifacio IX. Rom. Pont. concede a Ladislao l' Investitura, e la Corona della Sicilia, e della Terra di quà dal Faro, e lo assiste con truppe, e con danaro. ll. 12. seg. Divide il Regno di Trinacria in Tetrarchie. l. 595. Manda colà Nunzii per ricevere il giuramento di fedelta, e di ligio omaggio da Maria Regina di Trinacria. l. 596. Dichiara la suddetta Maria, e il suo consorte Martino nemici della Sede Apostolica. l. 597. Manda Nunzio in Sicilia l'Arcivescovo di Palermo, ivi. Costituisce capo dell' esercito contro gli Aragonesi Artale Alagona. l. 598. Fa coronare in Re di Ungheria Ladislao Re di Sicilia, gli rimette i censi, che doveva per questo Regno, e gli concede le decime Ecclesiastiche per tre anni. ll. 23. 2. Obbliga il Popolo Romano a rinunziare al privilegio di eleggere i Banderesi, e perchè. ivi. Stabilisce il presente sistema delle annate Ecclesiastiche. ll. 316. Sua morte, ll. 23.
Borgia Mons. Stefano dal regnante Sommo Pontefice meritamente promosso alla sacra Porpora. ll. 223. 3. Mostra vane, ed insussistenti le nuove critiche contro il Diploma di S. Arrigo I. Imperadore a favore della Chiesa Romana. ll. 282. 8.
Borromeo. v. *S. Carlo Borromeo.*
Bossuet Giacomo Benigno afferma aver Gesù Cristo a S. Pietro affidata la cura di pascere le sue pecore, e i suoi agnelli. l. 174. 3. Chiama S. Pietro eterno predicatore della Fede, e a lui personalmente riferisce le parole di Cristo: *Tu sei Pietro* &c. ivi. Asserisce essere stato S. Pietro incaricato di governare gli stessi Pastori, i quali riguardo a S. Pietro sono gregge. ivi. Insegna, che Gesù Cristo istituì il Primato di s. Pietro per mantenere l' unità nella Chiesa, che questo Primato si ha a riconoscere nei suoi Successori i Romani Pontefici, ai quali deesi per questa ragione sommissione, e obbedienza, e che la Sede di S. Pietro hà un fondamento certo nel Vangelo, e una continuazione costante nella tradizione. l. 240. seg. Da particolare provvidenza di Dio a comune vantaggio della Chiesa ripete, che il Romano Pontefice abbia dominio temporale indipendente. ll. 279. seg. 10. Suoi sentimenti intorno alla Religione di Fr. Paolo troncati in certe edizioni Italiane della Storia delle variazioni. ll. 497. 4.

Digitized by Google

Braccio da Montone accompagna il Re Lodovico III. d'Angiò nella spedizione contro il Re Ladislao. ll. 32. e 36. Obbliga i Romani a riceverlo come Signore, istituisce un Senatore, e assedia Castel S. Angelo. ll. 46. E' costretto ad abbandonare Roma. ivi. Dalla Regina Giovanna II. è fatto Principe di Capoa, Conte di Foggia, e Contestabile, e Governatore del Regno. ll. 55. seg. 7. Nell' assedio della Città dell'Aquila è ferito, e fatto prigioniere poco dopo muore scomunicato, e impenitente. ll. 56. Il suo cadavere è trasportato a Roma e sepolto in luogo profano. ivi.

C

CAbassuzio Giovanni rileva l'incoerenza dei Vescovi di Trullo, e spiega il Canone V. tra i Canoni detti Apostolici. ll. 517. 38.

Cadalo, o Cadaloo Vescovo di Parma intruso nella Sede Apostolica. ll. 288. Suo carattere, e condanna in tre Concilj. ivi.

S. Calisto I. Rom. Pont. in qual'anno succedesse a S.Zefirino, e in quale coronasse col martirio il suo Pontificato. ll. 510. 18. Se abbia imposto ai Sacri Ministri l'obbligo della perfetta continenza. ll. 509. Due lettere attribuitegli da Isidoro il Mercante apocrife. ivi.

Calisto II. Rom. Pont. efficacemente si adopra per purgare il Clero dalle carnali sozzurre. ll. 523. seg. 4. Barbari, e sconci versi contro di lui divolgati dai Chierici incontinenti della Francia lodati come graziosi dall' Anonimo. ivi.

Calisto III. Rom. Pont. prima Alfonso Borgia si adopra con successo per la riconciliazione di Alfonso Re di Aragona, e di Trinacria col Pontefice. ll. 78. seg. 4. e 80. seq. 8. Nega ad Alfonso la conferma della Investitura richiesta, e l'estensione della medesima al di lui figlio naturale Ferdinando, e perchè. ll. 81. seg. Dopo la morte di Alfonso dichiara il Regno di Sicilia di quà dal Faro devoluto alla Chiesa Romana. ll. 83. seg. Differenze fra lui, e Alfonso nella collazione dei Vescovati onde nate. ll. 85. Somma sua moderazione verso lo stesso Re. ivi.

Calvino Giovanni concede alla Chiesa il diritto di possedere beni temporali anche stabili, ma le nega quello di avere Stati, e Signorie. ll. 195. Calunnia la dottrina della Cattolica Chiesa del Purgatorio. ll. 356. 5. Falsamente afferma, che si profana il sangue di Cristo, e se ne diminuisce l' efficacia ammettendo che nel Tesoro della Chiesa entrino anche le ridondanti soddisfazioni dei Santi. ll. 381. Eretico suo sistema nella materia delle usure. ll. 570. seg. 1.

Canoni detti Apostolici falsamente attribuiti agli Apostoli. l. 228. ll. 202. 2. Quadro fedele dell' antica disciplina Ecclesiastica. ivi. Anteriori al quarto secolo. ll. 202. e al Concilio I. di Nicea. ll. 449. Ordinano che sieno distinte le cose proprie del Vescovo da quelle della Chiesa. ll. 202. Permettono ai soli Lettori, e Cantori di prender moglie dopo la loro ordinazione. ll. 499. Da essi non risulta, che anticamente ai Vescovi, ai Preti, e ai Diaconi fosse lecito usare delle mogli legittimamente pigliate prima di essere ordinati, e molto meno, che potessero ammogliarsi dopo la ordinazione. ll. 511. seg.

Capitoli Cattedrali. Quando fosse ad essi trasferito il diritto delle elezioni Vescovili. l. 143. Non ne furono interamente spogliati colla disposizione delle nuove Leggi Canoniche. l. 146. seg. I Capitoli Cattedrali della Germania in vigore del Concordato di Niccolò V. ne sono anche al presente in possesso. l. 148.

Capoa in qual anno eretta in Metropoli. l. 138.

Capocci Lelio tratta di consegnare la Città di Roma alle truppe di Giovanna Duchessa di Durazzo. ll. 41. Arrestato confessa il suo delitto, ed è decapitato. ll. 42. 2.

Caracciolo Sergianni favorito della Regina Giovanna. ll. 44. Mandato a Roma per consegnare Castel S. Angelo al Papa. ll. 47. 12. Consiglia Giovanna di adottare Alfonso il magnanimo. ll. 51. Imprigionato per ordine di Alfonso. ll. 53. Propone con altri a Giovanna di annullare l'adozione di Alfonso, e di sostituirgli Lodovico III. d' Angiò ll. 53. seg. 3. Per trama della Duchessa di Sessa è ucciso proditoriamente. ll. 57. Lodato da Pietro Giannone. ll. 76.

Carafa Alfonso Figlio di Antonio Marchese di Montebello da Paolo IV. è creato Cardinale. ll. 144. 2. S. Pio V. gli fa innalzare a sue spese un nobile sepolcro con una iscrizione onorevolissima nella Metropolitana di Napoli, dove egli era sta-

Digitized by Google

stato Arcivescovo. ll. 167.
Carafa Antonio Legato della Regina Giovanna II. ad Alfonso il magnanimo ottiene il soccorso richiesto. ll. 51. Da lui discendono grandissimi Principi. ivi. 7.
Carafa Antonio nipote di Paolo IV. investito delle Terre di Gian Francesco da Bagno col titolo di Marchese di Montebello. ll. 147. Suo discacciamento da Roma. ll. 149. Fa istanza a S. Pio V. per la revisione della causa dei suoi due fratelli sotto Pio IV. condannati a morte. ll. 167.
Carafa Antonio Coppiere di Paolo IV. da S. Pio V. promosso al Cardinalato pubblica la traduzione detta dei Settanta. ll. 167.
Carafa Carlo nipote di Paolo IV. da esso promosso alla sacra Porpora, costituito Legato di Bologna, e impiegato negli affari più scabrosi del Pontificato. ll. 147. Sue diligenze per collegare il Papa col Re di Francia contro gli Imperiali, e i Spagnuoli. ll. 112. segg. Se con bugiarde scritture, e finte relazioni imgombrasse la fantasia del Pontefice contro l'Imperadore, e il Re Cattolico. ll. 113. 17. Va Legato in Francia con doppia commissione. ll. 119. Perchè non insistesse nel proccurare, che la tregua dal Re Cristianissimo conchiusa con Carlo V., e Filippo II. si convertisse in una stabile pace. ll. 121. Per qual ragione non avesse effetto la conferenza fermata col Duca di Alba. ll. 132. Sottoscrive una tregua di dieci giorni, che poi è prorogatata ad altri quaranta. ivi. Se da lui, o dal Duca di Alba derivasse, che non si stabilisse la pace. ll. 133. Conchiude l'accomodamento col Duca facendo due Capitolazioni una pubblica, l'altra secreta. ll. 153. seg. Sua Legazione al Re di Spagna. ll. 163. 2. Conviene col Re Cattolico della ricompensa da darsi al Conte di Montorio in vece di Palliano. ll. 157. seg. 15. E' cacciato da Roma, e rilegato a Civita Lavinia. ll. 149. Sotto Pio IV. è arrestato, e fatto morire. ll. 167. San Pio V. lo dichiara ingiustamente, e iniquamente condannato. ivi.
Carafa Diomede Vescovo di Arriano da Paolo IV. è decorato della dignità Cardinalizia. ll. 116. sue lodi. ivi.
Carafa Diomede fa istanza a S. Pio V. per la revisione della causa del Duca suo padre, e del Cardinale suo zio da Pio IV. condannati a morte. ll. 167.
Carafa Gian Pietro. v. *Paolo IV.*
Carafa Giovanni Conte di Montorio nipote di Paolo IV. riceve l'Investitura delle Terre confiscate ad Ascanio, e a Marc' Antonio Colonna, col titolo di Duca di Palliano. ll. 147. Il suo figlio è investito della Terra di Cavi col titolo di Marchese. ivi. Quanto alla guerra pensa al contrario del fratello Cardinale. ll. 143. seg. 2. Dal Pontefice Zio è rilegato a Galese. ll. 149. Da Pio IV. è condannato a morte. ll. 167. Sotto S. Pio V. è dichiarato per sentenza mal condannato per rapporto ai delitti di lesa Maestà, e fellonia. ivi.
Carafa Oliviero Cardinale zio di Paolo IV. fabbrica, e abbellisce la Cappella di S. Tommaso d'Aquino nella Chiesa di S. Maria sopra Minerva. ll. 166.
Carli Conte Gian Rinaldo. Passi della sua *Dissertazione del diritto Metropolitico* trascritti dall'Anonimo. l. 19. 5. 24. segg. 2. Mutila un Canone del Concilio di Sardica. l. 118. Con manifesto errore afferma essere stato S. Dionigi Vescovo di Milano ordinato da S. Eusebio Vescovo di Vercelli dopo il suo ritorno in Italia. l. 122. 4. Osserva, che uno dei mezzi adoprati dagli Eretici per screditare il Sommo Pontificato è stato quello di mettere in veduta i personali difetti dei Pontefici. l. 254. 1.
S. Carlo Borromeo rammenta a tutti i Prelati l'altissima obbligazione, che hanno di sostenere i diritti della Chiesa, e coll'esempio degli Apostoli, dei Martiri, dei Santi Vescovi, gli esorta ad adempirla. l. XXI. seg. Sua dottrina delle Indulgenze, e del Tesoro della Chiesa. ll. 378. seg.
Carlo Magno in qual'anno s'impossessasse di Pavia, e divenisse padrone del Regno dei Longobardi. l. 8. 1. Ad insinuazione del Papa, e dei Vescovi, e a norma delle Leggi Canoniche vieta agli Ecclesiastici d'imbrandire le armi. l. 41. seg. 2. Conferma la donazione fatta dal suo padre Pippino alla Chiesa Romana. ll. 183. seg. 11. Le offre i Ducati di Spoleto, e di Benevento. ll. 226. Da S. Leone III. Rom. Pont. è coronato. Augusto, e da quel punto incomincia ad intitolarsi Imperadore. ll. 187. seg. Dopo la morte di Liutgarda sua moglie si associa successivamente con quattro in qualità di concubine. ll. 565. 14. Non si ripromette fedeltà, e obbedienza dai suoi sudditi, ogni qual volta non sieno fedeli, e obbedienti alla Chiesa, e a Sacerdoti. ll. 584.

Digitized by Google

584. Ordina ai tre suoi figliuoli di proteggere la Chiesa Romana, difenderla, e mantenerla in possesso dei suoi diritti. ll.585.

Carlo Calvo conferma a Giovanni VIII. Rom. Pont. gli antichi diritti sulla Città, e il Contado di Capoa. ll. 227.

Carlo IV. Re dei Romani, e Imperadore eletto dà il suo consenso per la vendita, e compra della Città di Avignone con tutti i suoi confini, e adiacenze, e approva, e conferma, che la detta Città sia posseduta in proprietà dalla Chiesa Romana, ed esenta i Romani Pontefici dal fare per essa omaggio, e giuramento di fedeltà all' Impero, e dal prestare qualsivoglia servitù. ll. 9. seg. 17.

Carlo V. Imperadore in ricompensa dell' impegno di reintegrare la Sede Apostolica nel possedimento di Cervia, Ravenna, Modena, Reggio, e Rubiera, ottiene da Clemente VII. Rom. Pont. la condonazione dei censi decorsi per il Regno di Sicilia, e la riduzione del medesimo censo alla sola annua offerta di un palafreno. ll. 105. seg. 7. Questa convenzione riguardò la sola sua persona. ll. 136. Ottiene altresì la nomina di ventiquattro Chiese Cattedrali, delle quali era controversia, restando al Papa la disposizione delle Chiese, che non fossero di Padronato, e degli altri benefizj. ll. 106. 2. Cede al suo figliuolo Filippo il Regno di Sicilia. ll. 136. Per qual ragione non favorisse l' elezione del Cardinale Teatino a Sommo Pontefice. ll. 109. Conchiude una tregua di cinque anni col Re di Francia. ll. 116. seg. Ordina al suo Ambasciatore di partire da Roma, e al Duca d' Alba suo Luogotenente d' indurre colle buone il Pontefice alla pace, o di fargli guerra. ll. 124. Riconosce per ingiusta la guerra contro il Papa intrapresa. ll. 125. 5. Nel suo Editto intitolato *Interim* permette il Matrimonio ai Preti fino alla determinazione del Concilio. ll. 534.

Carlo Arciduca di Austria, e poi frà gli Imperadori VI. di questo nome, ottiene da Clemente XI. il titolo di Re di Spagna colle debite dichiarazioni. ll. 612. Fa pubblicare in Napoli Editti lesivi dei diritti Ecclesiastici. ll. 456. seg. Ne ordina l' abolizione, e la revoca. ll. 457. Da Innocenzo XIII. Rom. Pont. conseguisce l' Investitura del Regno di Sicilia colla dispensa di ritenere coll'Impero la Terra di quà dal Faro, e la condonazione di tutti i censi decorsi, e non pagati alla Santa Sede nel tempo della guerra per la successione. ll. 172.

Carlo V. Re di Francia in occasione del dubbio mosso sopra la validità della elezione di Urbano VI. consigliato a tenersi indifferente, finchè il legittimo Tribunale della Chiesa decidesse quella controversia. ll. 19.

Carlo VI. Re di Francia assiste alla coronazione di Lodovico Juniore d'Angiò in Re di Sicilia fatta dall'Antipapa Clemente VII. in Avignone. ll. 21. 5.

Carlo VII. Re di Francia sulla falsa supposizione, che Alfonso di Aragona avesse invaso il Regno di Napoli col consenso di Eugenio IV. ne avanza al medesimo Pontefice i suoi lamenti. ll. 59. Manda Ambasciatori al predetto Alfonso per trattare della pace fra lui, e il Re Renato, ma senza effetto. ll. 66. I suoi Ambasciatori fanno le più vive rappresentanze contro l' Investitura del Regno di Napoli data da Pio II. a Ferdinando figlio naturale di Alfonso. ll. 86. seg.

Carlo VIII. Re di Francia pretende, che in vigore dei diritti di Renato il Seniore a se appartenga il Regno di Napoli. ll. 93. seg. Eccitato da Lodovico Sforza detto il Moro, e dai Baroni del Regno risolve di tentarne la conquista. ll. 96. Ne chiede al Papa l'Investitura, ma non l' ottiene. ll. 97. Il suo Ambasciatore riclama contro l'Infeudazione datane ad Alfonso figlio di Ferdinando, ed ha la temerità di appellarne al futuro Concilio. ll. 98. seg. Cala con potente esercito in Italia, e in breve tempo s'impadronisce di tutto il Regno di Napoli. ll. 100. E' costretto ad abbandonarlo, e a ritornare in Francia. ivi.

Carlo Conte d' Angiò fratello di S. Lodovico IX. Re di Francia riceve da Innocenzo IV. l' esibizione della Corona di Sicilia. l. 459. Perchè non l' accettasse. l. 502. Da Urbano IV. gli è fatta l'istessa offerta. l. 455. Esamina col Re fratello le condizioni della Investitura, e ottenuta la deroga, e la modificazione di alcune, le approva. l. 502. Eletto Senatore di Roma manda a sostenere quella carica in sua vece Gontelino con un corpo di truppe. l. 498. Ha da Clemente IV. l' investitura del Regno di Sicilia. l. 503. Condizioni di questa investitura giustificate contro le dicerie dell' Anonimo Discorsivo. l. 504. seg. E'coronato in Roma Re di Sicilia. l. 515. Presso Benevento sconfigge

Digitized by Google

figge Manfredi. l. 516. Batte Corradino, e avutolo nelle mani fa eseguire la sentenza di morte contro di lui proferita dai Giudici deputati per esaminare quella causa. l. 517. segg. Da Clemente IV. è costituito Paciere, e Vicario Generale della Toscana, e Senatore di Roma. l. 536. seg. Presta a Niccolò III. giuramento di fedeltà, e di ligio omaggio, e gliene spedisce Diploma con Bolla d' Oro. l. 548. Supplica il Pontefice di potere continuare nella carica di Senatore di Roma fino al termine del decennio, e l'ottiene. l. 540. A lui si ribella l' Isola di Sicilia. l. 560. Muore. l. 563.

Carlo figlio di Carlo I. Re di Sicilia, Principe di Salerno si cimenta colla flotta di Ruggieri di Loria, ed è fatto prigioniero. l. 563. Dopo la morte del Padre è riconosciuto per suo successore al Trono. ivi. Trattati per la sua liberazione con Alfonso di Aragona annullati dal Pontefice. l. 565. seg. Da Niccolò IV. coronato Re di Sicilia, dopo avergli prestato il solito giuramento di fedeltà e di ligio omaggio con Diploma dichiara di ricevere dalla Santa Sede il Regno, e si obbliga alla osservanza di tutte le condizioni giurate dal suo padre nel riceverne l' Investitura. l. 567. E' assoluto dalle censure incorse per non avere osservato le predette condizioni. ivi. Fa tregua con Alfonso. l. 568. Suo trattato con Giacomo di Aragona confermato da S. Celestino V. con alcune modificazioni. l. 570. seg. Riceve ordine da Bonifacio VIII. di non stabilire qualsivoglia accomodamento con Federigo occupatore della Sicilia senza suo consenso. l. 575. seg. Trattato di pace fra lui, e Federigo come riformato dal Pontefice. l. 578. segg. Determina, che Federigo si chiami in avvenire Re di Trinacria. l. 582. seg.

Carlo Duca di Durazzo da Urbano VI. investito del Regno di Sicilia, e della Terra di quà dal Faro s'impadronisce di Napoli, e fa strangolare la Regina Giovanna I. ribelle al Pontefice. ll. 15. Col possente ajuto prestatogli dal Papa si mantiene nel possesso del Regno, e rispinge Lodovico I. Conte d' Angiò. ll. 23. Con giudiziale sentenza è privato del Regno. ll. 22. 2. Per la perfidia di alcuni faziosi eletto, e coronato Re di Ungheria. ll. 19. seg. 1. poco dopo la coronazione rimane estinto con un colpo di sciabla. ivi. Suo tragico fine riguardato come una giusta pena della ingratitudine a Urbano VI., e del dispreggio delle censure Ecclesiastiche. ivi.

Carlo di Borbone Infante di Spagna figlio di Filippo V. chiede l' Investitura del Regno di Sicilia, e della Terra di quà dal Faro. ll. 173. Chiamato per la morte di Ferdinando IV. Re di Spagna a succedergli in quella Monarchia rinunzia il Regno della Sicilia a Ferdinando suo terzogenito, e prima di partire da Napoli supplica Clemente XIII. di concederne al medesimo, e ai suoi discendenti l'Investitura. ll. 230. 2. Benemerito delle due Sicilie. ll. 229. seg. Rappresentato dall'Anonimo Discorsivo per un Principe imbecille, dimentico del dovere di rivendicare i torti fatti alla Monarchia, e mal accorto. ivi. 12.

Caroberto Re di Ungheria figlio del Re Carlo Martello, dopo la morte del Re Carlo II. di Sicilia muove questione per la successione allo stesso Regno a Roberto Duca di Calabria, e giudizialmente ne resta escluso. ll. 608. segg.

Cassiano Giovanni fa fede del costume dei Fedeli di offerire le primizie, e le decime ai Ministri del Santuario. ll. 313. 2.

Castel S. Angelo da Niccolò III. dato in custodia ad Orso, e non tolto alla Chiesa. l. 555. Occupato dal Re Ladislao sotto pretesto di voler difendere il Pontefice. ll. 23. seg. Ricuperato da Innocenzo VII. dalle mani del predetto Re. ll. 26. seg. Ladislao nuovamente ne ha il possesso. ll. 31. Restituito a Martino V. da Giovanna sorella di Ladislao. ll. 47.

Catalani Giuseppe. Sue Prefazioni critiche agli Annali d'Italia di Lodovico Antonio Muratori. l. 8. 4. Riferisce l'osservazione di Francesco Florente sopra i primi Articoli del giuramento, che si presta dagli Arcivescovi nel ricevere il Pallio, e dai Vescovi nella loro consacrazione, e mostra, che non possono in verun modo censurarsi. l. 133. 2. Spiega cosa sieno *Regalia S. Petri*. ll. 134. 3. Tratta dell' origine del rito della unzione, e coronazione dei Re, e Imperadori. ll. 289. 31.

Catechismo Romano per ordine di chi composto. ll. 382. Da chi compendiato. ll. 418. 7. Da qual Pontefice pubblicato. ll. 382. e 389. 3. E da quale fatto ristampare, e proposto come libro, che contiene la comune dottrina della Chiesa, ed è immune da sospetto di errore. ll. 389. 4. Per confessione di Mons. Scipione de' Ricci ha la preferenza sopra tutti i Catechi-

Digitized by Google

chismi. ll. 382. 16. e 389. Dà la nozione della voce *Chiesa*, e dei misterj in essa compresi. l. 68. 1. Assegna le due parti principali della Chiesa, e propone la Cattolica dottrina del Purgatorio. l. 98. seg. 1. Mostra la necessità di un Capo visibile, che regga la Chiesa visibile con suprema autorità. l. 161. seg. 8. Insegna, che le opere virtuose fatte in stato di grazia hanno doppio valore. ll. 382. 17. che uno può soddisfare alla divina giustizia per un altro. ivi. 18. e che di queste cose nessuno può dubitare, atteso l' articolo della comunione dei Santi. l. 382. seg. 19. Attesta il Primato di giurisdizione del Romano Pontefice, e l' infallibilità, e immutabilità della dottrina della Chiesa in ciò che riguarda la Fede, e il costume. ll. 383. 21. 22. e 23. Riprova generalmente l' usura. ll. 574. 12.

S. Caterina da Siena minaccia alla Regina Giovanna ostinata nello scisma la vendetta di Dio. ll. 17. 10. e la sentenza di privazione del Regno. ll. 18. 11. Le mostra, come ella in caso di dubbio avrebbe dovuto mantenersi indifferente. ll. 19. 2. Rileva la mala fede, e la diabolica condotta dei Cardinali ribelli a Urbano VI. legittimo Pontefice. ivi 5.

Cause maggiori fino dai primi tempi portate alla Sede Apostolica. l. 156.

Cefa voce Ebrea, che significa una gran pietra. l. 164. 3. Applicata da Gesù Cristo al Principe degli Apostoli. ivi. San Pietro è il Cefa mentovato da S. Paolo. l. 78. 4. e 5.

S. Celestino I. Rom. Pont. destina i suoi Legati al Concilio di Efeso, con ordine di farvi eseguire la sentenza da lui pronunciata contro l'eresia, e la persona di Nestorio. ll. 181. Prescrive la forma da osservarsi nella istituzione dei Vescovi. l. 140. 6.

Celestino II. Rom. Pont. ricusa di confermare le convenzioni di concordia stabilite fra Innocenzo II., e Ruggiero. l. 332.

Celestino IV. Rom. Pont. prima Goffredo Vescovo di Sabina nell'Ottobre del 1241. con soddisfazione di Federigo è collocato nella Cattedra di San Pietro. l. 426. seg. Muore nel mese seguente. l. 427.

S. Celestino V. Rom. Pont. conferma il trattato di accomodamento fra il Re Carlo II. di Sicilia, e Giacomo di Aragona colle clausole opportune. l. 570. Per accelerarne l' esecuzione manda Legati con sue lettere al Re di Francia, e a Giacomo di Aragona. l. 171.

Celibato da Gesù Cirto consigliato ai suoi seguaci. ll. 521. commendato da s. Paolo, e osservato da lui, e dagli altri Apostoli dopo la loro chiamata all'Apostolato. ll. 507. segg. e colla scorta dei loro insegnamenti, e della loro pratica prescritto ai Sacri Ministri dell' Altare. ll. 511. e 518. molto prima della metà del sesto secolo. ll. 498. segg. e da essi custodito generalmente nei più felici secoli del Cristianesimo nella Chiesa tanto Orientale, quanto Occidentale. ll. 503. seg. Ragione di questa Legge. ll. 506. segg. 520., e 529. seg. sostenuta da S. Siricio Rom. Pont., dai suoi successori, e da innumerabili Sinodi. ll. 501. segg. e 554. confermata dal Concilio Tridentino con unanime consenso dei Padri. ll. 524. seg. e abolita con scandalo dalla pretesa Riforma. ll. 521. seg. La mira principale in stabilirla non fu lo spirito d' interesse. ll. 496. Nè è stata un operazione istituita dalla Corte di Roma per dilatare il suo potere, nè ha prodotto a favore dei Papi un rispettabile fondo di ricchezze. ll. 498. Non è contraria ai diritti della natura, nè opposta alla Morale di Gesù Cristo, nè distruttiva del vantaggio della Religione, e dello Stato. ll. 525. segg. e 547. segg. Dalla di lei osservanza non cominciò la serie dei disordini, nè lo Stato Chiericale andò sempre decadendo dalla opinione dei Popoli. ll. 538. segg. e 544. segg. Motivi, per cui Pio IV., e il Concilio di Trento giudicarono non doversi abrogare. ll. 535. seg. Ove è stata affatto tolta, o è stato diminuito il numero dei Celibatarj Ecclesiastici, la Popolazione è scemata, e non accresciuta. ll. 549. segg.

Celibi tentati che debban fare. ll. 336. Vera cagione delle loro cadute. ll. 333.

Cenni Gaetano censura gli Annali d' Italia di Lodovico Antonio Muratori, e risponde alla breve Apologia fattane dal loro Autore. l. 8. 3. Pubblica i Codici Carolino, e Ridolfino con altri monumenti riguardanti il Dominio temporale dei Romani Pontefici con Dissertazioni, e annotazioni. ivi 4. Mostra la falsità del detto atribuito al Cronista di Parma per rapporto alla cessione della Romagna al Pontefice. l. 13. 1. Difende la genuinità dei Diplomi di Lodovico Pio, degli Ottoni, e di S. Arrigo I. a favore della Chiesa Romana. ll. 282.

Digitized by Google

Censi dovuti alla Chiesa Romana. Origine assegnatane dall'Anonimo Discorsivo. l. 33. seg. ll. 231. affatto insussistente. ll. 231. segg. Prove da lui recate per renderla verisimile inconcludenti. ll. 232. segg.

Censo di dodici denari della moneta di Pavia sopra ciascun pajo di bovi imposto da Niccolò II. a Roberto Guiscardo per le terre di s. Pietro infeudategli. l. 274. e 282. 3. e ll. 259. seg. 1. non fu una continuazione di collette volontarie, che già da gran tempo si riscuotessero a favore di s. Pietro nelle Provincie, che ora formano parte del Regno di Napoli. ll. 231. segg. A simile censo dal medesimo Pontefice è soggettato Riccardo per il Principato di Capoa. l. 277. 9. Di 600. schifati fissato dall' Antipapa Anacleto II. con Ruggiero dichiarato Re di Sicilia. l. 318. e raffermato da Innocenzo II. Rom. Pont. ll. 329. Accresciuto di 400. schifati per la Terra dei Marsi. l. 332., e 339. Di dieci mila oncie d'oro esibito da Manfredi. l. 503. Di otto mila oncie d' oro concordato con Carlo d'Angiò. ivi. Di tre mila oncie d' oro per la Sicilia, e le Isole adiacenti. l. 580. Ridotto a sette mila ducati di Camera. ll. 135., e 138. 9. Condonato liberalmente al Re Ladislao nella cospicua somma di 800. mila fiorini d'oro. ll. 23. 2. Rilasciato per servigi prestati alla Sede Apostolica, e impegni assunti a favore della medesima ad Alfonso il Magnanimo. ll. 75. e a Carlo V. Imperadore. ll. 105. Offerto in tempo di guerra dal Duca di Alba Vicerè di Napoli. ll. 137. Esibito dall' Agente del Re di Spagna, e dall' Ambasciatore Cesareo, ma non accettato, previa una dichiarazione preservativa dei diritti della Santa Romana Chiesa, e della Camera Apostolica. ll. 171. seg. Pene spirituali, e temporali contro chi ricusa, o differisce di pagarlo. ll. 138. 9.

S. Cesario Vescovo di Arles ripete da S. Pietro il principio dell'Episcopato, e prega S. Simmaco Rom. Pont. a proibire nella Gallia l' alienazione dei fondi Ecclesiastici. l. 194. 2.

Chiavi segno di vera giurisdizione. l. 178. Quelle del Regno dei Cieli promesse al Principe degli Apostoli S. Pietro, e conferite a lui solo da comunicare agli altri. v. *S. Pietro*.

Chierici per divina istituzione distinti dai Laici. l. 93. seg. False, e calunniose cagioni dell'origine, del progresso, e della decadenza del loro potere sulle Signorie temporali addotte dall'Anonimo Discorsivo. l. 9. segg. Confutate. ll. 266. segg. Loro esenzione dalla milizia. l. 41. seg. 4. Immunità loro reali, e personali come abbiano per base l'ordinazione divina. ll. 350. seg. e come sieno in certo modo naturali, nè possano essere loro tolte. ll. 351. seg. Il privilegio Chiericale non ha mai significato una esenzione totale dalle Leggi del Governo, nè è stato la pietra di rifugio di tutti i scellerati. ll. 325.

Chiesa quanto al nome, parti, e stati. Donde derivi la voce Chiesa, e quanto propriamente si adopri per denotare una Società di persone destinate a servire a Dio in giustizia, e santità. l. 68. Tre di lei parti, Trionfante, Purgante, e Militante, e loro nozioni. l. 68. seg. Tre stati della Chiesa Militante, di legge di natura, di legge scritta, e di legge di grazia. l. 69. Qual differenza passi fra la Chiesa Militante nello stato di grazia, e la Trionfante. l. 90. seg.

Chiesa quanto alla sua formazione, e ai suoi fondamenti. Disegno di Dio nel formarsi una Chiesa in terra, e in qual maniera eseguito. l. 67. La di lei formazione precedè lo stabilimento della Repubblica, cioè delle Civili Società. l. 109. seg. 7. Come ella sia fondata sopra Cristo, sopra gli Apostoli, e singolarmente sopra S. Pietro, e sopra i Profeti. l. 170. seg. 1. Passo di S. Paolo, di cui abusano coloro, che pretendono essere stati tutti gli Apostoli egualmente fondamenti della Chiesa, spiegato, e ritorto contro gl' impugnatori del Primato di s. Pietro. l. 173. 6.

Chiesa quanto alla sua unità, universalità, e perpetuità. Come ella sia nei tre diversi stati essenzialmente unica. l. 69. Simboli, coi quali nella Sacra Scrittura si esprime la di lei unità. l. 160. seg. Donde questa risulti. l. 161. 6. Per mantenerla Gesù Cristo in sua vece costituì supremo Capo, e Pastore di tutto il suo Popolo s. Pietro con vera potestà di giurisdizione sopra tutti i Fedeli da passare nei di lui successori i Romani Pontefici. l. 161. segg. Senza il Vescovo non si chiama Chiesa. l. 97. Affinchè tutto il Popolo Cristiano sia uno, e costituisca una sola Chiesa, si ricerca, che uno ne sia il Capo. l. 161. 7. La Chiesa di Cristo doveva stendersi, e realmente si stese per tutto l'Orbe terraqueo. l. 105. ll. 187. Deve sussistere fino alla consuma-

Digitized by Google

mazione dei secoli. l. 114. Sempre sarà la medesima tra le maggiori turbolenze, e da esse esce sempre più gloriosa. l. XX.

Chiesa quanto al suo proprio reggimento e alla sua propria potestà. La Chiesa non fu istituita da Cristo a guisa di Collegio dipendente dalla Costituzione Municipale, ma a guisa di Città, di Stato, e d'Impero. l. 93. 107. 110. 160. Suo governo Monarchico. l. 185. 2. Vescovi per divina ordinazione necessarj alla essenziale sua polizia. l. 117. Autorità di governare i Fedeli loro sottoposti in tutte le sue parti conferita agli Apostoli, e da essi esercitata senza alcuna dipendenza dalla Laica Potestà. l. 98. segg.

Chiesa quanto alla coesistenza, e relazione colla temporale Sovranità. Benchè la Chiesa sia uno Stato indipendente dallo Stato temporale, non s'impedisce, che questo ancora non sia Stato nel suo genere indipendente. l. 107. seg. La causa della Chiesa non è disgiunta da quella dei Sovrani del Secolo, onde chi difende la potestà della Chiesa, difende eziandio la potestà dei Sovrani Secolari, e questa ancora più. l. xx. ll. 586. seg. 3., e 4. Siccome la poca venerazione alla Chiesa, e il disprezzo dei sacri Canoni e dell'Ordine Ecclesiastico ha sempre prodotto gran male ai Principi temporali, e agli Stati, così il rispetto alla Chiesa, e al Sacerdozio ha contribuito alla felicità, ed esaltazione dei Regi, e dei Regni. l. xvi. 12. ll. 299. 25., e 492. 9. Mancando la perfetta subordinazione al Romano Pontefice, e avvilita, o imprigionata l'autorità Ecclesiastica, vacilla, ed è rovesciato il Trono. ll. 585. Esempio di ciò nell'attuale rivoluzione della Francia. ll. 585. segg. Massime della Chiesa quanto favorevoli alla sicurezza dei Principi, e alla quiete dei loro Dominj. ll. 601. segg.

Chiesa quanto alla sua dottrina, e pratica universale. La Chiesa è colonna, e base della verità. ll. 200. Anche nei secoli della più crassa ignoranza delle umane cose, e della maggior decadenza delle scienze naturali ha conservato puro, ed illibato il deposito della Fede. ll. 271. Non approva, nè tace, nè opera contro la Fede, e la regola del buon costume. ll. 356. Sposata da Dio per sempre in giustizia, ed in fede, non può deviare dalla vera credenza, e dal cammino della Santità. ivi. ll. 383. La sua dottrina non è verità di fresco nata; ivi. Ha ricevuta da Cristo la sua Fede, e la sua Morale, ed è stata da lui assicurata, che questa Fede, e questa Morale non verranno a mancare giammai. ll. 386. Non crederà mai ciò, che da principio non credette, nè mai lascierà di professare ciò che allora insegnò. ivi.

Chiesa quanto all'acquisto, e possedimento di beni temporali. Eretici, i quali hanno sostenuto non esser lecito alla Chiesa acquistare, e possedere beni temporali, e particolarmente Stati, e Signorie. ll. 195. Meritamente perciò condannati. ll. 208. La Chiesa ha diritto all'acquisto, e al possedimento di simili beni indipendentemente dalle concessioni dei Principi del Secolo. ll. 208. segg. Opposizioni dell'Anonimo contro questo diritto dimostrate insussistenti. ll. 209. segg. In vigore di esso la Chiesa prima ancora dell'Impero di Costantino il Grande acquistò, e possedè non solamente beni mobili, anche preziosi, ma eziandio beni immobili. ll. 205. segg. Per quali ragioni i Fedeli privati donassero alla Chiesa i loro beni, e i Principi le offerissero Regalie, e Stati. ll. 295. segg. In qual senso tali donazioni, ed offerte si chiamassero prezzo dei peccati, e redenzione dell'anima. ll. 272. seg. e 292. I beni terreni dati alla Chiesa sono cose divine, cose del Signore, Ostia a Dio accetta, e grata. ll. 490. Loro invasori, ritenitori, e alienatori di qualunque condizione sottoposti all'anatema. ll. 487. seg. La Chiesa usando le armi spirituali per mantenere, e ricuperare i suoi beni temporali, non eccede i termini della potestà di legare a lei conferita da Cristo. ll. 490. seg. L'abuso di tali beni fatto da alcuni, e i difetti degli Ecclesiastici non ne giustificano l'occupazione, e lo spoglio. ll. 400. Alla Nazione ridonda utile maggiore dai fondi della Chiesa di quello le provenga dai fondi dei Secolari possidenti. ll. 242. segg. Il Principato nei pubblici bisogni, e urgenze ha ricevuto soccorsi più abbondanti dai beni della Chiesa, che dai beni dei Laici. ll. 493.

Chiesa Cartaginese ricca di sacre preziose suppellettili per la celebrazione dei divini Misterj prima di Costantino il Grande. ll. 208. 2.

Chiesa Gerosolimitana pratica la vita comune; ma per breve tempo. ll. 203. seg. Quanto fosse numerosa nella ultima andata di S. Paolo colà. ll. 204.

Digitized by Google

Chiesa Romana. Da essa derivano tutti i diritti della venerabile comunione. l. 116. seg. e sono state diramate tutte le Chiese della Italia, della Gallia, della Spagna, dell'Affrica, di Sicilia, e di tutte le Isole adiacenti. l. 144. seg. 1. Santa, Cattolica, Apostolica, Madre, e Maestra di tutte le Chiese. l. 159. 3. Non mai depravata dagli Eretici, e sola rimasta inviolata. l. 171. 2. Illuminata, e presidente. l. 187. 1. Massima, antichissima, da tutti conosciuta, costituita dai Gloriosissimi Apostoli Pietro, e Paolo, a cui fa d' uopo, che pel di lei eminente Primato si riportino tutte le Chiese. l. 188. 2. Non ha ricevuto la Primazia, e i suoi privilegj dai Concilj, ma da Gesù Cristo. l. 198. 1. Nè mai ha piegato dal sentiero della verità nella via dell'errore, nè si è dilungata dall'Apostolica tradizione, ed ha perseverato, e persevera Vergine inviolata senza macchia di errore, in forza delle infallibili promesse di Cristo a S. Pietro. l. 204. Da lei come da Capo di tutte le Chiese tutti i Fedeli chieggono la dottrina, la integrità della Fede, e l' assoluzione dai delitti. l. 208. 4. Legittimi titoli del suo temporale Dominio. ll. 222. segg. Vasti fondi e Patrimonj da lei posseduti prima dell' ottavo secolo in quasi tutte le parti del Mondo allora conosciuto, e nominatamente nelle Provincie, che ora formano il Regno delle due Sicilie. ll. 224. segg. Ducato Romano da essa acquistato per spontanea dedizione dei Popoli. ll. 223. e 280. Stati alla medesima donati da Pipino, e da Carlo Magno. ll. 223. segg. Cessione fattale da Arrigo Imperadore a titolo di permuta dei diritti a lui appartenenti nelle parti di là da Roma, fra le quali era il Principato Beneventano. ll. 227. Contribuzioni, che ella riceve dai suoi Figli, ad essa dovute per tutti i titoli. ll. 320. Beni temporali della medesima partecipati da tutto il Cristianesimo. ll. 321. v. *Pontefice Romano*, e *Sede Apostolica*.

Chinea, così chiamato il cavallo da presentarsi col censo al Rom. Pont. in ricognizione del suo supremo dominio sul Regno delle due Sicilie. Falsa nozione datane dall' Anonimo Discorsivo. l. 3. seg. 1. Nella Investitura conferita a Carlo d'Angiò si prescrive di presentarlo ogni triennio. l. 309. In quella data a Carlo V. da Leone X. si stabilisce, che si presenti ogni anno col censo di 7000. Ducati d' oro di Camera. ll. 138. 9. Nella Capitolazione fra Clemente VII. e il mentovato Carlo è ridotto il Tributo da darsi in ricognizione del Feudo delle due Sicilie all' annua offerta del solo palafreno. ll. 106. 2. Giulio III. nell'infeudare le due Sicilie a Filippo II. l' obbliga all'annuo censo di 7000. Ducati d'oro di Camera, e di un palafreno. ll. 136. Introdotta con strattagemma dell' Agente di Filippo V. nel Cortile di Torre de'Venti, ma discacciata, e perchè. ll. 172. seg. Presentata dopo l' intermissione di ventidue anni a nome di Carlo VI. Imperadore, come Re delle due Sicilie, dal Contestabile Fabrizio Colonna. ll. 172. Rifiuto di presentarla per quali ragioni preso a male dalla Corte di Roma. l. 7. 2., e 3.

S. Cipriano Vescovo di Cartagine, e Martire, condannato iniquamente qual capo dei ribelli alle Leggi Imperiali. l. 49. 11. Chiama la Sede Romana radice, e matrice della Cattolica Chiesa, Cattedra di S. Pietro, e Chiesa principale, da cui è nata la Sacerdotale unità. l. 64. 2. Afferma essere stata sopra S. Pietro edificata la Chiesa, e collocata in lui l'origine della unità, ed aver esso ricevuto il Primato, e la potestà, per cui in Cielo fosse sciolto ciò, che egli sciogliesse nella terra. l. 166. 2. Pronuncia, che s. Pietro fu costituito Primate, acciò si riconoscesse unica essere la Chiesa, unica la Cattedra di Cristo. l. 172. 4. Applica alla persona di S. Pietro i tre famosi testi di S. Luca, di s. Matteo, di s. Giovanni sul Primato. l. 175. 2. e 181. 1. Riconosce il Romano Pontefice per successore di S. Pietro, e ricorre a S. Stefano Papa per la deposizione di Marciano. l. 188. seg. Sua colpa nel resistere al rescritto del mentovato S. Stefano circa il Battesimo amministrato dagli Eretici purgata colla falce del Martirio, o compensata colla pienezza della carità. l. 190. Fra i precetti divini annovera quello di non dare ad usura, e nel riportare il testo del Deuteronomio tralascia le parole *sed alieno*. ll. 576.

S. Cirillo Vescovo Alessandrino Legato di s. Celestino l. Rom. Pont. nella causa di Nestorio. l. 199. ll. 181. Se a di lui istanza fosse convocato il Concilio di Efeso, terzo fra i Generali. ll. 181.

S. Cirillo Vescovo di Gerusalemme celebre per i suoi combattimenti contro gli Ariani. l. 199. 2. Appella S. Pietro Principe degli Apostoli, e gli dà il vanto di avere

Digitized by Google

re per superna rivelazione conosciuta la divinità di Cristo, e di essere stato perciò singolarmente dichiarato beato. l. 169. 7.

S. Clemente I. Rom. Pont. attesta, che gli Apostoli per divino comando stabilirono Vescovi, e Diaconi, a cui gli altri Fedeli dovevano obbedire per salvarsi. l. 97. 1. e 2. A quale esempio secondo lui dagli Apostoli fossero istituiti i Vescovi, e gli altri Ministri della Chiesa, e prescritta la forma per l' elezione dei loro successori. ll. 99. seg. 9.

Clemente III. Antipapa. v. *Guiberto*.

Clemente III. Rom. Pont. incoerentemente accusato dall'Anonimo Discorsivo per non essersi opposto alla elezione di Tancredi Principe bastardo in Re di Sicilia, e avergli data l' Investitura. l. 346. segg.

Clemente IV. Rom. Pont. succede a Urbano IV., e conferisce a Carlo d'Angiò l'Investitura del Regno di Sicilia. l. 502. Condizioni colle quali fu data, e ricevuta tale Investitura giustificate contro le dicerie dell' Anonimo Discorsivo. l. 504. segg. Obbliga Carlo a preservare ai Signori, e agli abitanti del Regno i privilegi, che essi godevano al tempo di Guglielmo il buono, e gli dà ottimi avvertimenti per conciliarsi l'amore dei Sudditi, e regolare i pubblici aggravj. l. 519. Fulmina la scomunica, ed altre pene contro Corradino, e costantemente afferma, che tutti i di lui sforzi sarebbero riusciti vani. l. 520. segg. Non ne consiglia la morte. l. 522. seg. Costituisce il Re Carlo I. di Sicilia Paciere, e Vicario Generale della Toscana con alcune condizioni, e lo crea Senatore di Roma per un decennio. l. 536. seg. Fissa il giorno per decidere la controversia fra Riccardo, e Alfonso eletti in Re di Germania, e insorte varie difficoltà accorda alle parti nuova proroga. ivi. Muore prima che fosse spirato il termine prescritto per proferire su quella causa perentoria sentenza. ivi.

Clemente V. Rom. Pontefice decide la controversia nata per la successione al Trono di Sicilia tra Caroberto, e Roberto a favore di Roberto, e la sua decisione è universalmente riputata giusta, e prudente. l. 608. segg. Corona Roberto in Re di Sicilia dopo avere ricevuto da lui il giuramento di ligio omaggio, e fedeltà, e gli condona le cinquanta mila lire di marche sterline, che quel Principe avrebbe dovuto pagare per l'Investitura, e 300., e più mila oncie d' oro, delle quali il medesimo era debitore alla Santa Sede per imprestito fattogli. l. 610. seg. Annulla gli Atti incompetenti di Arrigo VII. Imperadore contro lo stesso Re l. 611. seg. Con qual riserva accordasse a Giacomo Re di Aragona di conquistare Pisa, e l' Isola dell'Elba, e riconoscerle come ottenute in feudo dalla Sede Apostolica. l. 612. Il primo tra i Romani Pontefici impone le Annate in Inghilterra per due, o tre anni. ll. 316. Condanna gli abusi dei Questori delle Indulgenze. ll. 369. seg. 2. Non afferma, che le Indulgenze concedute dai Romani Pontefici con facoltà di applicarle alle Anime del Purgatorio non giovassero a liberarle. ll. 403. seg. Condanna universalmente le usure. ll. 579. seg. 4. e 5.

Clemente VI. Rom. Pont. sostiene i diritti del Re Roberto su la Sicilia. ll. 12. Ad istanza di Luigi Re di Ungheria, fratello di Andrea marito di Giovanna I. Regina di Sicilia, di Elisabetta madre di Andrea, della Regina Giovanna sua Consorte, di Sancia avola di Giovanna, e di tutti gli Ordini del Regno accorda ad Andrea il titolo di Re, e ne ordina la coronazione. ll. 2. seg. Inculca a Giovanna di amarlo, e di ammetterlo a parte del governo. ll. 3. Adotta le ragioni della Regina Giovanna sopra la Sicilia, ma attese le circostanze consiglia una tregua con Lodovico. ll. 12. Nunzj da lui per tale effetto diretti in Sicilia. ll. 12. seg. 5. Pronuncia sentenza contro gli uccisori del Re Andrea, e commette al Conte del Balzo di punire chiunque fosse trovato colpevole di quell'assassinio. ll. 47. Vieta sotto pena di scomunica a Luigi Re di Ungheria d'intraprendere cosa alcuna sul Regno di Napoli, e ricusa di dargliene l'Investitura. ll. 8. Non suggerisce, nè ratifica l'accomodamento conchiuso fra Giovanna, e Lodovico occupatore della Sicilia ll. 13. Fa rendere la libertà a Giovanna imprigionata dai suoi vassalli in Provenza, l'accoglie benignamente in Avignone, e convalida il Matrimonio da essa illegittimamente contratto con Luigi Principe di Taranto. ll. 4. Compra dalla medesima la Città di Avignone col suo Territorio. ll. 5. Mette pace fra Giovanna, e Luigi Re d' Ungheria. ll. 1. e 9. Nelle Bolle per la coronazione di Andrea, e di Luigi di Taranto preserva le ragioni di Maria

Digitized by Google

ria sorella di Giovanna. ll. 2. seg. 3. Ristringe a 50. anni lo spazio di anni 100. stabilito da Bonifacio VIII. per la celebrazione del Giubileo ordinario di Roma. ll. 373. Nella Costituzione da lui in quella occasione inviata a tutti i Vescovi del Cattolico Mondo, e ricevuta da tutta la Chiesa, insegna espressamente esservi un Tesoro dei meriti di Cristo, e dei Santi, onde si traggano le Indulgenze. ll. 373. seg. 1. e 377. 1.

Clemente VII. Antipapa v. *Roberto di Ginevra*.

Clemente VII. Rom. Pont. assalito improvisamente da Ugo di Moncada, e dai Colonnesi è costretto a rifuggiarsi in Castel S. Angelo, e a sottoscrivere una svantaggiosissima tregua. ll. 142. seg. Di nuovo è oppresso dall' esercito Imperiale, e Spagnuolo, e ridotto a miseria. ll. 131. 2. e 143. Condona a Carlo V. i censi decorsi pel Regno di Sicilia, e riduce il censo alla sola offerta del palafreno in ricompensa dell'impegno assunto da quell' Imperadore di rimettere la Sede Apostolica nel possesso di alcune Città alla medesima appartenenti. ll. 105. Questa convenzione riguarda il solo Carlo, e non i suoi successori nel Regno delle Sicilie. ll. 136., e 139.

Clemente VIII. Rom. Pont, rappresenta a Filippo II. Re di Spagna i gravissimi mali, che derivano ai Principati dalla mancanza di sommissione. e rispetto alla Santa Sede, e ai Ministri di Dio. l. xvi. 112.

Clemente XI. nega l' Investitura ai Principi pretendenti alle due Sicilie dopo la morte di Carlo II. Re di Spagna. ll. 170. seg. Ricusa di ricevere da essi il tributo, e la Chinea, e preserva i diritti della Santa Sede, e della Camera Apostolica, ll. 171. seg. Sua Costituzione *Unigenitus Dei Filius*, con quale ossequio, e venerazione accolta dall' Assemblea dei Cardinali, Arcivescovi, e Vescovi di Francia per tale effetto adunati in Parigi. l. 222. segg. Abolisce il Tribunale per le cause Ecclesiastiche eretto nell' Isola di Sicilia col titolo di Monarchia. l. 309. 6. ll. 174. Prescrive il Metodo da osservarsi in avvenire per tali cause in quel Regno. ll. 174. Rigetta l' appellazione, e la protesta del Fiscale di Sicilia contro le sue Lettere Apostoliche. ivi. Cassa alcuni Editti lesivi dei diritti Ecclesiastici, e ingiuriosi alla Santa Sede dalla Potestà Laicale emanati in Napoli, e poi ritrattati. ll. 457. seg. Condanna tre Scritture stampate in difesa dei predetti Editti. ll. 458. Dichiara, che la proibizione dell' Opera intitolata *Considerazioni Teologico - Politiche* &c. si stendeva ancora alla parte seconda. ll. 458. Sottoscrive il trattato di concordia coll'Imperadore Giuseppe I., e accorda a Carlo Arciduca di Austria il titolo di Re di Spagna, dichiarando, che per quel titolo da lui egualmente dato, e da darsi ai due pretendenti, non s' intendeva acquistato alcun diritto. ll. 612. Incorre nello sdegno dei Ministri, e Consiglieri di Filippo V. Re di Spagna, il quale perciò la rompe con lui. ivi seg. Innalza Mons. Luigi Belluga Vescovo di Cartagena alla dignità Cardinalizia, e l' obbliga ad accettarla. ll. 613. segg. Altri Personaggi benemeriti della Chiesa da lui in quella stessa promozione decorati della sacra Porpora. ll. 613. seg. 4.

Clemente XIII. Rom. Pont. dichiara irriti, e nulli gli Atti del secondo Sinodo Provinciale di Utrecht, e proibisce il libro, che gli comprendeva. l. 245. Fa ristampare il Catechismo Romano, e ne commenda i pregi. ll. 389. 4. Concede a tutte le Chiese Parrochiali l'Altare Privilegiato quotidiano per sette anni. ll. 408. 3. Investe del Regno di Sicilia, e della Terra di quà dal Faro Ferdinando IV. felicemente regnante, previo il solito giuramento prestato in di lui nome dal Cardinale Domenico Orsini. l. 607. seg.

Clemente XIV. Rom. Pont. Sua Enciclica ai Vescovi intorno alle due Potestà del Sacerdozio, e dell'Impero, e alla fedeltà, obbedienza, e amore dovuto dai sudditi ai loro Sovrani. ll. 605. seg. 12. Intermette il costume di pubblicare nel Giovedì Santo la Bolla detta *in Coena Domini*, ma non la sopprime, nè l' abolisce, onde ella è tuttora in pieno vigore. ll. 619. 2.

Clero per divina istituzione distinto dalla classe dei Laici. v. *Chierici*. Anticamente eleggeva i Vescovi, concorrendovi col testimonio, e coll' espressioni del desiderio il Popolo, e i Magistrati. l. 152. Alla virtù, e perfezione propria di lui non si oppone l' opulenza anche massima. ll. 481. Privato di privilegj, e provveduto appena del necessario sostentamento meno utile al Popolo che un Clero privilegiato, e ricco. ll. 481. seg. Notabile osservazione di S. Gregorio Magno circa questo punto. ll. 482.

Cle-

Clero di Francia. Suoi sentimenti costanti circa il Primato di giurisdizione del Romano Pontefice sopra tutta la Chiesa. l. 224. segg. Lettere dalle Assemblee di quel Clero scritte a Innocenzo X., e Clemente XI. riguardo alla causa delle proposizioni di Giansenio, e alla Costituzione *Unigenitus*. l. 219. seg. Sue Rimostranze, e Memorie umiliate al Trono contro i nemici della Chiesa, e i libri dei Filosofi Miscredenti. ll. 586. seg. 3., e 587. seg. 6.

Colonna Antonio nipote di Martino V. porta a Napoli Bolla, nella quale si bandiva lega perpetua fra la Regina Giovanna II., e la Chiesa. ll. 47. Ottiene da Giovanna il Principato di Salerno, e il Marchesato di Cotrone. ivi. Si adopra affinchè lo Sforza entri nella unione, e giuri di servire fedelmente alla Regina. ivi. 12. Da Sergianni Caracciolo gli è consegnato Castel S. Angelo. ivi. Si ribella ad Eugenio IV, e con grandissime somme di danaro corrompe Jacopo Caldora fatto venire da Napoli con truppe contro di lui. ll. 56. seg. Si riconcilia col Pontefice, e sborsa settanta cinque mila ducati creduti di ragione della Camera Apostolica. ll. 57. 4.

Colonna Ascanio con Pompeo Colonna Cardinale unito ad Ugo di Moncada, occupa tre Porte di Roma, saccheggia il Palazzo Pontificio, la Basilica Vaticana, e la terza parte del Borgo nuovo, e obbliga il Papa a rifuggiarsi in Castel S. Angelo, ed a fare una tregua con grave suo pregiudizio - ll. 142. Col Cardinal Pompeo conduce a Roma un esercito di barbari, la maggior parte Luterani, Ebrei, ed Infedeli per catturare il Papa, e depredare la sua Patria. ll. 142. seg. 9. Citato da Paolo IV. per delitti di lesa Maestà, e condannato in contumacia. ll. 112.

Colonna Camillo imputato di aver proferito contro Paolo IV., e contro i Papi acerbe parole è racchiuso in Castel S. Angelo. ll. 111. Per titolo d' infermità è lasciato uscire, ma con sicurtà. ll. 112. 12.

Colonna Fabrizio Contestabile del Regno di Napoli, dichiarato Ambasciatore di Carlo VI. Imperadore, e Re di Sicilia presenta solennemente ad Innocenzo XIII. la Chinea. ll. 172.

Colonna Lodovico spedito da Martino V. con grosso corpo di truppe contro Braccio da Montone in difesa della Città dell' Aquila. ll. 56. Porta il cadavere di Braccio a Roma. ivi.

Colonna Marc' Antonio figlio di Ascanio, citato col padre a rendere ragione di varii delitti di lesa Maestà, e condannato in contumacia. ll. 112. Commette nuovi attentati contro Paolo IV. e la Sede Apostolica. ll. 147. seg. 15. Gli sono confiscate tutte le Terre, che godeva nello Stato Ecclesiastico. ll. 147. Nella Capitolazione di pace fra il Cardinale Carafa, e il Duca di Alba è lasciato nella contumacia, e a libera disposizione del Pontefice. ll. 154. e 160. Vacando la Sede dopo la morte di Paolo IV. si rimette in possesso di Palliano. ll. 158. 2.

Colonna Pompeo Cardinale v. *Colonna Ascanio*.

Colonnesi ribelli a Gregorio IX., e ingrati agli Orsini, e a Niccolò III. loro benefattore. l. 554. 4. Decreto di Alessandro III. contro di essi ideale. l. 554. Bolle di Bonifacio VIII. contro i Cardinali Giacomo, e Pietro della Colonna, e altri della stessa famiglia. ivi. Tentano di dare Roma al Re Ladislao. ll. 25. Scomunicati da Innocenzo VII. a motivo di ribellione. ll. 26. 14. Spogliati dalla Regina Giovanna ll. di quanto avevano nel Regno di Napoli. ll. 57. 2.

Concilj. Loro nozione. ll. 175. 2. Altri Generali, altri Nazionali, altri Provinciali, e altri Diocesani. ll. 188. L' autorità di convocarli affidata da Cristo agli Apostoli, e ai loro successori, non ai Principi del Secolo, e dagli Apostoli, e loro successori esercitata prima di Costantino il Grande anche contro l' espresso divieto della Potestà Laica. ll. 188. segg. Generali quali sieno. ll. 175. Senza di essi nei tre primi secoli terminate tutte le controversie insorte nella Chiesa circa la dottrina, e la disciplina, ivi. In qualche occasione utili, ed anche necessarj, non però assolutamente. ll. 176. Quando sono legittimamente convocati, e celebrati, hanno l' assistenza dello Spirito Santo, e tutti i Fedeli debbono alle loro decisioni, e determinazioni uniformare la propria credenza, e pratica. ll. 176. e 191. Applauditi generalmente dai Cattolici. l. 52. Non fecero nascere dispute subalterne. ivi. A chi appartenga il convocarli, il presedervi, il confermarli. Vedi *Pontefice Romano quanto ai diritti inerenti al suo Primato*. Per quali ragioni i Papi per il corso di alcuni secoli abbiano permesso, che gl' Imperadori ne intimassero ai Vescovi la celebrazione. ll. 190. seg. Senza la conferma-

Digitized by Google

zione del Papa non sono riputati infallibili. l. 236. Hanno costantemente riconosciuto, contestato, e venerato il Primato di giurisdizione dei Romani Pontefici sopra tutta la Chiesa. l. 198. segg.
Concilj celebrati dagli Apostoli. ll. 189. Altri tenuti per definire in qual giorno si dovesse celebrare la Pasqua. ivi. per la condanna di Novato. ll. 189. seg. e quella di Paolo Samosateno. li. 190. circa il Battesimo conferito dagli Eretici. ivi. e per purgare la Chiesa dagli errori, e dalle corrutele, dall'anno 1483., in cui nacque, fino all'anno 1546., in cui morì l'Eresiarca Martino Lutero. ll. 430. e avanti l'anno 569. nell'Affrica, nelle Gallie, nella Spagna, e nell'Italia per diversi oggetti, e particolarmente per stabilire l'osservanza dell' Ecclesiastico Celibato. ll. 501. seg., e 524. 2.
Concilio, nome adoprato in diversi significati al pari del vocabolo Sinodo. ll. 175. 2. In qual senso da gran tempo si usi nella Chiesa. ivi.
Concilio di Agde. Suo Canone contro coloro, che scioglievano i Matrimonj contratti senza il giudizio dei Vescovi della Provincia fuor di proposito allegato dall' Anonimo Discorsivo. l. 248. 5.
Concilio di Ancira in qual anno celebrato. ll. 510. Permette di continuare nel Ministero a chi nell'atto di essere ordinato protesta di volersi accasare, e dipoi prende moglie, ma prescrive contemporaneamente, che ne sia rimosso chi tace, e professa continenza. ll. 510. e 553. Si mostra, che questa disposizione nuoce, non giova agl' impugnatori della Legge del Celibato Ecclesiastico. ll. 510. seg.,
Concilio di Antiochia testifica la distinzione delle cose proprie della Chiesa da quelle del Vescovo, e la facoltà di questo di lasciare il suo a chi voleva. ll. 496.
Concilio di Aquileja da chi intimato. l. 19. Ripete dalla Chiesa Romana i venerandi diritti della comunione. l. 116. seg. Esorta gl' Imperadori a fare adunare un Sinodo in Alessandria. ll. 178. 7.
Concilio di Arles celebrato per ordine di Costantino. l. 19. 5. Dopo il Concilio Romano. ll. 178. 5.
Concilio di Basilea dichiara di confessare, e di credere, che il Papa è Capo, e Primate della Chiesa, Vicario di Cristo, e da Cristo costituito Superiore, e Pastore dei Cristiani con pienezza di potestà, e di essere animato a proccurare, che tutti lo credano. l. 216. seg. Ricusa di accordare il matrimonio ai Preti, e rinnova le pene contro gli Ecclesiastici concubinarj. ll. 539. e 551. Consuma lo scisma con intrudere nella Cattedra di San Pietro Amedeo VIII. gia Duca di Savoja. ll. 62. Destina Legato ad Alfonso Re di Aragona Giacomo di Segovia chiamato Cardinale di S. Calisto. ivi.
Concilio di Bourges. Suoi Canoni sopra la continenza dei Sacri Ministri. ll. 566. seg.
Concilio di Calcedonia IV. frà i generali per quale autorità convocato. ll. 182. Legati inviativi da S. Leone I. Rom. Pont. ivi. Segue nel suo giudizio la forma prescrittagli da S. Leone, e afferma per la di lui bocca aver parlato S. Pietro. l. 201. Sottoscrive alla sentenza dai Legati del medesimo S. Leone a di lui nome pronunciata contro Dioscoro, nella quale S. Pietro è chiamato pietra, e sostegno della Chiesa Cattolica, e fondamento della retta fede. l. 202. Riconosce S. Leone suo Capo, e Padre. l. 203. Gli offre il titolo di Vescovo Ecumenico. 234. 7.
Concilio di Cartagine celebrato nell'an. 390. prescrive ai Vescovi, ai Preti, ai Diaconi di custodire la pudicizia, e di astenersi dalle loro mogli. ll. 500. seg.
Concilio di Cartagine detto III., ma II. di ordine, sotto gravissime pene vieta agli Ecclesiastici di ricorrere ai Tribunali Laici nelle cause non meno criminali, che civili. ll. 376. 2. Chiama *cose del Signore* i beni addetti alle Chiese, e ai Ministri delle medesime. ll. 348. 2.
Concilio di Cartagine chiamato V. ma creduto III. Suo Canone riguardante il Celibato dei Sacri Ministri, o per ignoranza o per mala fede alterato dai Vescovi di Trullo. ll. 517., seg.
Concilio II. di Cavaillon dichiara in qual modo debbasi intendere, che la limosina rimetta i peccati. ll. 272. seg. 5.
Concilio di Clermont di quanti Padri numeroso. ll. 427. Approva l'Indulgenza accordata a chi si arrolava per la ricuperazione dei Luoghi Santi di Palestina. ivi.
Concilio I. di Costantinopoli II. frai Generali con quale autorità, e per qual cagione adunato, e in qual anno celebrato. ll. 180. Nella sua origine, e celebrazione non fu generale. ivi. Condanna l' eresia di Macedonio. ivi. Fra gli articoli da professarsi da tutti i Fedeli propone da credere l' unità della Chiesa. l. 198. Suo Simbolo della Fede usato da al-

Digitized by Google

altri Concilj generali per manifestare la loro credenza. ivi. Attesta di essersi adunato in sequela delle lettere da S. Damaso dirette all' Imperadore Teodosio. Il. 180. Dal passo della sua Sinodica a S. Damaso allegato dal Conte Carli, e dall' Anonimo Discorsivo, non si ricava, che i Vescovi di estere Provincie per se avessero il diritto d' istituire Vescovi in altre Provincie, ma piuttosto si deduce il contrario. l. 118. seg.

Concilio II. di Costantinopoli V. fra i generali congregato da Giustiniano Imperadore non tenuto per Ecumenico se non dopo che le sue determinazioni furono approvate dalla Sede Apostolica. Il. 182. seg. Con solenne Deputazione prega il Romano Pont. Vigilio d' intervenire alle sessioni, e terminare la causa dei tre Capitoli. Il. 183.

Concilio di Costantinopoli III. frà i generali VI. con quale autorità adunato. Il. 183. seg. Approva come scritta dal Principe degli Apostoli S. Pietro la lettera di S. Agatone Rom. Pont., nella quale si asseriva aver sempre la Chiesa Romana ritenuta, e difesa la regola della Fede in virtù della promessa di Cristo, e lo supplica di confermare la sua decisione conforme alla dottrina da lui predicata con un rescritto onorevole. l. 204. seg. Ottiene la conferma dall'immediato successore di S. Agatone. l. 205. seg. Tiene per cosa certa che il Concilio I. Niceno fosse stato adunato coll' autorità di San Silvestro I. Romano Pont. Il. 180.

Concilio di Costantinopoli IV. fra i generali VIII. celebrato per ordine di Adriano II. Rom. Pont. Il. 185. Vieta ai Laici ancorchè Principi d' ingerirsi nell'elezioni dei Vescovi. l. 142. seg. Principali prove, onde confermare il Primato di Giurisdizione del Rom. Pont. sulla Chiesa Universale da lui somministrate. l. 207. segg.

Concilio di Costanza condanna gli articoli di Wicleffo, e di Hus, nei quali s' impugnava il Primato di vera Giurisdizione sopra la Chiesa Universale di S. Pietro, e dei Romani Pontefici. l. 214. seg. Approva le interrogazioni, che Martino V. prescrisse da farsi ai sospetti di sostenere quelli articoli, l. 215. seg. Rigetta altri articoli di Wicleffo contro il possesso dei beni temporali delle Chiese, e degli Ecclesiastici. Il. 292. 53. e sull' obbligo dei Religiosi Mendicanti di procacciarsi il vitto col lavoro delle mani. Il. 543. 2. Passi notabili delle censure di alcuni dei predetti articoli. l. 215. 9. Il. 480. seg. 3. e 491. seg. 7. Ricusa di permettere il matrimonio ai Preti. Il. 539.

Concillo I. di Efeso III. fra i generali per quale autorità, e a richiesta di chi adunato. Il. 181. Legati inviativi da S. Celestino I. Rom. Pont. con ordine di eseguire il suo decreto contro l' eresia, e la persona di Nestorio. ivi. Dichiara di condannare Nestorio necessariamente forzato dai Sacri Canoni, e dalla lettera del suo Padre Celestino Vescovo della Chiesa di Roma. l. 199. Applaudisce alla lettera inviatagli da S. Celestino per confermare la Cattolica dottrina, onde appariva qual cura ei si prendesse di tutte le Chiese. l. 199. seg. Approva i detti di Filippo Prete, uno dei Legati Pontificii, il quale contesta, che S. Pietro è Capo degli Apostoli, colonna della Fede, fondamento della Chiesa Cattolica, che ha da Cristo ricevuto le Chiavi del Regno Celeste, e la potestà di sciorre, e di legare, e che sempre vive, ed esercita per mezzo dei suoi successori questo giudizio. l. 200.

Concilio micidiale di Efeso in qual anno tenuto. Il. 181. Depone iniquamente San Flaviano, ed altri Vescovi Cattolici. ivi. E' sostenuto dall'Imperadore Teodosio II. circonvenuto dai suoi Ministri. Il. 182.

Concilio di Elvira quando celebrato. Il. 458. seg. Ordina sotto pena di deposizione ai Vescovi, Preti, Diaconi, e Chierici addetti al Ministero di astenersi dalle mogli. Il. 499.

Concilio di Firenze fra i generali XVI. definisce, che Cristo conferì al Romano Pontefice nella persona di S. Pietro piena potestà di pascere, reggere, e governare la Chiesa universale. l. 210. Tutti i Cattolici riconoscono avere esso Concilio dichiarato come Dogma il Primato di Giurisdizione del Pontefice Sommo, e la sua decisione riguardo al detto Primato è stata da tutto il Cattolico Mondo ricevuta. l. 231. Definisce altresì l'esistenza del Purgatorio, e che i suffragj dei Fedeli viventi giovano a rilevare dalle pene che soffrono le anime Purganti. Il. 357. 6.

Concilio di Gangra scomunica gli occupatori dei beni Ecclesiastici. Il. 488.

Concilio d' Italia chiede a Teodosio la convocazione di un Concilio generale in Roma per giudicare delle ordinazioni di Net-

Digitized by Google

tario, e di Flaviano. ll. 178. 4.
Concilio di Laodicea in qual tempo celebrato. l. 140. seg. 2. Esclude il Popolo dalla elezione dei Sacri Ministri. ivi.
Concilio Lateranese I. frà i generali IX. quanto numeroso, e in qual anno celebrato. ll. 427. Concede Indulgenza plenaria a chi si portava in Palestina per liberarla dalla schiavitù degl' Infedeli. ivi.
Concilio Lateranese II. fra i generali X. dichiara assolutamente infami gli usuraj, e li priva della comunione, e sepoltura Ecclesiastica. ll. 579. 3.
Concilio Lateranese III. frà i generali XI. esclude generalmente gli usuraj manifesti dalla comunione dell'Altare, e dalla sepoltura in luogo sacro. ll. 579. 3.
Concilio Lateranese IV. frà i generali XII. in qual anno celebrato, e con qual numero di Padri. ll. 427. Trasferisce il diritto dell' elezioni dei Vescovi nei Capitoli delle Cattedrali vacanti. l. 143. Riconosce, che la Chiesa Romana per divina disposizione ha sopra tutte le altre Chiese il Principato di ordinaria potestà, come Madre, e Maestra di tutti i Fedeli. l. 209. Suo decreto contro gli abusi dei Questori delle Indulgenze. ll. 369. 1. Limita la facoltà dei Vescovi nella distribuzione delle Indulgenze per l' abuso di molti. ll. 427. seg. 20. Stende l'Indulgenza della Crociata ai Fedeli, che contribuivano alle spedizioni di Palestina o con mandare altri a combattere contro gl' Infedeli, o col dare una porzione dei loro beni, o con prestare consiglio, ed ajuto, a misura delle loro facoltà, e a proporzione del sussidio. ll. 427. seg.
Concilio Lateranese V. frà i generali XVII. approva la Costituzione di Leone X., nella quale si afferma, che il Romano Pontefice ha sopra tutti i Concilj autorità, e il pieno diritto d' intimarli, di trasferirli, e di scioglierli. l. 210. seg.
Concilio di Limoges conferma i stabilimenti del Concilio di Bourges circa la continenza dei Sacri Ministri. ll. 567.
Concilio I. di Lione fra i generali XIII. approva la sentenza di deposizione dal Trono contro l' Imperadore Federigo II. da Innocenzo IV. pronunciata. l. 450. Bolla d' Innocenzo IV. fatta nel predetto Concilio, e munita coi sigilli di XL. Prelati, nella quale sono inseriti i Diplomi dati da Ottone I., e II., e da S. Arrigo I. in conferma del Dominio temporale della Chiesa Romana. ll. 282.
Concilio II. di Lione fra i generali XIV. In esso i Greci riconoscono il sommo, e pieno Primato, e Principato della Chiesa Romana sopra tutta la Cattolica Chiesa conferitogli dal Signore, e il diritto di ricevere le appellazioni in tutte le cause, che al foro Ecclesiastico appartengono. l. 209. seg. Vi sono riconosciuti i Privilegj riguardanti il Dominio temporale della Sede Apostolica, presenti, e acconsentendovi i Principi, e gli altri Prelati, e Magnati del Regno di Alemagna. l. 527.
Concilio II. di Mascon sotto pena di scomunica ordina, che si paghino le decime agli Ecclesiastici. ll. 314.
Concilio di Melfi contro gli Ecclesiastici incontinenti. ll. 523. 2.
Concilio di Milano adunato da Costanzo. l. 19. Barbari trattamenti in esso fattida quell' Imperadore ai Vescovi Cattolici, che ricusarono di sottoscrivere alla ingiusta condanna di S. Atanasio, e ai Legati della Sede Apostolica. l. 121. seg.
Concilio di Neocesarea in qual anno tenuto. ll. 499. Ordina la deposizione dei Sacerdoti, che prendono moglie. ivi.
Concilio I. di Nicea fra i generali similmente I. con quale autorità convocato. ll. 179. seg. Vi presiedono i Legati della Sede Apostolica, e i primi ne sottoscrivono gli Atti. l. 198. ll. 180. Nomi, e gradi di questi Legati. ivi. Al dire di S. Bonifacio I. Rom. Pont. nulla potè aggiugnere alla potestà della Chiesa Romana, perchè tutto aveva avuto da Cristo. l. 198. 1. Ordina, che non sia tenuto per Vescovo colui, che non è fatto secondo la sentenza del Metropolitano, a cui attribuisce la potestà, o la conferma delle istituzioni dei Vescovi della sua Provincia. l. 124. seg. Dalla intitolazione del Capitolo XXII. allegata dall' Anonimo Discorsivo non si prova, che in quel tempo fosse lecito ai Vescovi, ai Preti, e ai Diaconi usare delle mogli pigliate avanti la loro ordinazione. ll. 511 seg. Proibisce ai Vescovi, Preti, e Diaconi di coabitare con donne, che rendano sospetta la loro continenza. ll. 554. Riconosce ogni sorta di usure proibita per divino precetto, e ordina la degradazione dei Chierici, i quali esigessero usure anche a norma delle Leggi Civili. ll. 578.
Concilio II. di Nicea fra i generali VII. ad insinuazione di chi adunato. ll. 184. Legati inviativi da Adriano I. Rom. Pont. ivi, Approva la lettera del Pontefice, in cui

Digitized by Google

cui si attestava il Primato conferito a S. Pietro, e da S. Pietro passato ai suoi successori nella Sede di Roma Capo di tutte le Chiese, che realmente, e interamente conserva i retti sentimenti, e la pietà. l. 206.

Concilio di Nimes. Suoi Canoni contro coloro, che volevano esclusi i Monaci dall' Offizio Sacerdotale, e dall' esercizio delle funzioni Gerarchiche. ll. 543. seg. 2.

Concilio I. di Oranges accorda ad un Vescovo, che fonda una Chiesa nel Territorio di un altro Vescovo, la nomina, o destinazione dei Ministri della medesima; preservato il diritto di consacrarla, e governarla al Diocesano. ll. 308. 8.

Concilio Diocesano di Pistoja del 1786. Chi vi presedesse, e chi vi facesse le parti di Promotore. ll. 541. 2. e 3. Si arroga il titolo di S. Sinodo, e di S. Concilio, e i Preti, che lo formano, sono chiamati Venerabili Padri. ll. 406. 1. Nella supplica, colla quale umilia al Sovrano Temporale Promemorie ridondanti di nere calunnie, e di erronee massime, si dichiara legittimamente adunato nel nome dello Spirito Santo, e penetrato mercè la Divina Grazia dal più sincero amore della verità, ed acceso del più vivo desiderio di vederla sempre più fiorire. ll. 541. seg. 4. Adotta i quattro articoli dell' Assemblea del Clero Gallicano nel 1682. tenuta in Parigi. l. XVIII. 13. Conviene cogli Eretici, e i Novatori in ammettere, che la dottrina generalmente insegnata, e proposta dalla Chiesa sia soggetta ad oscuramento, e ad alterazione, e la suppone realmente corrotta come in altre materie, così in quella delle Indulgenze. ll. 385. e 407. Impone ai Scolastici di aver finito di alterare l' idea delle Indulgenze, inventato lo strano tesoro male inteso dei meriti di Cristo, e dei Santi, e sostituito alla chiara idea di Assoluzione dalla pena canonica la confusa, e falsa di applicazione di merito. ll. 371. Appella pretese le Indulgenze, che la Chiesa concede, chimerica l' applicazione dei meriti di Cristo, e dei Santi alle anime dei trapassati per mezzo delle Indulgenze, e ridicole le Tabelle d' Indulgenze a prò dei Defonti, e quelle degli Altari privilegiati. ivi. Ordina, che sieno tolte affatto tutte le Tabelle delle Indulgenze affisse alle porte delle Chiese. ll. 407. Reputa il Celibato il più bel pregio, e ornamento della Sposa di Cristo, e quantunque animato dal furioso spirito di rovesciare la vegliante disciplina della Chiesa, e d'introdurre perniciosissime novità, non chiede l'abolizione della Legge, che obbliga i Sacri Ministri a perfetta continenza. ll. 540. segg. Progetta la soppressione di tutti gli Ordini Regolari, che al presente esistono nella Chiesa. ll. 542. 5. e 608. Per indurre il suo Sovrano temporale ad abbracciare tal progetto, carica gli Ordini stessi di varie imputazioni. ll. 542. 5. Queste si convincono brevemente di malignità, e d'impostura. ll. 542. seg. 2.

Concilio di Ravenna. Suo decreto circa l' obbligo, che avevano i Metropolitani di chiedere il Pallio, e le provisioni delle Chiese. l. 131. 3.

Concilio III. di Roma sotto S. Simmaco ricusa di assumere la discussione della causa di quel Santo Pontefice sino a tanto che non gli costa, che per di lui volontà era stata intimata quell'adunanza. ll. 192. seg.

Concilio IV. di Roma sotto S. Simmaco chiama *cose del Signore* i beni delle Chiese. ll. 348. 2.

Concilio VI. di Roma sotto lo stesso S. Simmaco fulmina l' anatema contro gli occupatori, e ritenitori dei beni delle Chiese, quantunque tenuti per comando, o donazione dei Principi. ll. 487. seg.

Concilio di Roma sotto Niccolò II. vieta di ascoltare la Messa di un Prete notorio concubinario, e sospende dall'uffizio, e benefizio i Preti, Diaconi, e Suddiaconi, che si associano a concubine, o ricusano di separarsi dalle medesime. ll. 523. 2. Suo decreto circa la forma da osservarsi nella elezione del Romano Pontefice, e privilegio personale conceduto al Re Arrigo. ll. 288. 25.

Concilio I. di Roma sotto S. Gregorio VII. scomunica Roberto Guiscardo con tutti i suoi fautori. ll. 281. 2.

Concilio II. di Roma sotto S. Gregorio VII. replica la scomunica contro Roberto Guiscardo. ivi. 3.

Concilio III. di Roma sotto S. Gregorio VII. scomunica, e depone Arrigo Re di Germania fino a tanto che dia segni di penitenza, e scomunica, e sospende dall' Uffizio Vescovile Sigifrido di Magonza, e gli altri Vescovi che avevano sottoscritto alla scismatica sentenza contro San Gregorio VII. legittimo Pontefice. l. 291. 22.

Concilio IV. di Roma sotto S. Gregorio VII. scomunica i Normanni, che tentavano invadere la Marca di Fermo, e il Du-

ca-

Digitized by Google

cato di Spoleto, e quelli, che assediavano Benevento, e si sforzavano di prendere la Campagna, la Marittima, la Sabina, e di eccitare confusioni in Roma. l. 281. 3. Decreta, che si spediscano Legati a *Latere* in Germania per esaminare, e terminare la causa dei due Re contendenti. l. 293.

Concilio VI. di Roma sotto S. Gregorio VII. deputa Legati per decidere la causa di Arrigo, e di Rodolfo. l. 294.

Concilio VII. di Roma sotto S. Gregorio VII. separa nuovamente dalla Chiesa, e dal Regno Arrigo, e lo dichiara decaduto perpetuamente da ogni diritto di regnare. l. 294. seg. Spiega i caratteri della vera, e della finta penitenza. ll. 273. 2.

Concilio di Sardica. Suo Canone addotto dal Conte Carli, e dall'Anonimo Discorsivo, ma dimezzato. l. 23. e 24. 2. Si riferisce interamente, e si mostra, che non giova al loro intendimento. l. 117. segg. e 124. Riconosce nel Romano Pontefice il diritto di ricevere le appellazioni. l. 251. segg. Sue disposizioni sù questo particolare illustrate da Giovanni Marchetti, e da Pietro Ciminiti. l. 253. 21. Canoni di questo Concilio nel Codice dei Canoni della Chiesa Romana uniti ai Canoni del Concilio I. Niceno, e dai Romani Pontefici sovente citati come Canoni Niceni. l. 253. 2. e come tali tenuti anche in Oriente, se al Canone 5., o 6. di Sardica si riferiscono i Padri del Concilio I. di Costantinopoli nella loro Sinodica. l. 118. 2.

Concilio di Sens riprova il libro di Marsiglio da Padova contro la potestà, e la Gerarchia Ecclesiastica, e condanna una proposizione, che impugnava il Primato del Rom. Pont. l. 218. seg.

Concilio I. di Toledo tenuto nell'anno 400. vieta di promovere al Sacerdozio un Diacono, e al Vescovato un Prete, il quale prima ancora del divieto fatto dai Vescovi Lusitani avesse avuto commercio colla moglie, e generato figliuoli. ll. 501. e 560. Esclude dalla comunione chi avendo una moglie tiene contemporaneamente una concubina, ma non chi ha una concubina in vece della moglie, e si contenta di una sola moglie, o concubina. ll. 557. 5. Di quali concubine parli. ivi. e ll. 558. 1. La sua disposizione non importa semplice tolleranza di peccato, nè positivo permesso. ll. 558. seg.

Concilio di Toledo celebrato nell' anno 597. ordina, che sia deposto dal grado, in cui si trova, e racchiuso in un Monastero per fare ivi penitenza, un Prete, o un Diacono, che non osservi perfetta continenza. ll. 560. 8.

Concilio IV. di Toledo celebrato nell' anno 633. suppone esser vietato anche ai Chierici l'aver concubina, e conferma tal proibizione. ll. 560.

Concilio IX. di Toledo dell' anno 655. accorda ai Fondatori delle Chiese, loro vita durante, il Privilegio di presentare ai Vescovi i Ministri delle medesime Chiese, e annulla la destinazione fattane dai Vescovi senza riguardo ai Fondatori. ll. 308.

Concilio di Torino proibisce di ascendere a grado superiore ai Chierici, che nel Ministero generano figli. ll. 501.

Concilio di Tours esorta i Fedeli a pagare le decime, e li suppone tenuti a pagarle. ll. 312. segg. 9.

Concilio di Trento, ultimo fra i generali, ricevuto anche dalla Chiesa Gallicana, non solo quanto ai Canoni, e Decreti dottrinali, ma eziandio quanto ai stabilimenti disciplinari, toltine pochissimi, per la moderazione dei quali fu fatto ricorso al Sommo Pontefice. l. 113. 7. Ammette la sentenza della potestà indiretta della Chiesa sopra il temporale dei Principi. l. xix. 2. Approva la disciplina, che al presente si osserva per l'istituzione, e elezione dei Vescovi. l. 150. 5. Chiama sovente la Chiesa Romana Madre, e Maestra di tutte le Chiese. l. 211. Ferisce coll' anatema chi nega esser vera la dottrina, che la medesima insegna circa il Sacramento del Battesimo, ivi. Appella il Romano Pontefice Vicario di Dio in terra, e riconosce in lui una suprema potestà sopra la Chiesa universale. ivi. Dichiara, che nei suoi Decreti per la riforma, e per l'Ecclesiastica disciplina vuol sempre salva l'autorità della Sede Apostolica. ivi. Ordina ai Patriarchi, Primati, Arcivescovi, e Vescovi di promettere al Pontefice Sommo vera obbedienza, e che ad esso si trasmetta la forma dell' esame, e l'esame delle persone da promoversi al Vescovato, acciocchè egli provveder possa le Chiese vacanti d'idonei soggetti. l. 212. Fulmina la scomunica contro chi afferma non esser veri, e legittimi i Vescovi istituiti dal Romano Pontefice. ivi. Riconosce inerente alla potestà del Primato la riserva delle cause dei più atroci delitti. ivi. Comanda, che al Pontefice si riferiscano gli abusi, e incon-

ve-

Digitized by Google

venienti riguardanti l' invocazione, le Reliquie, e le Immagini dei Santi, e l'abuso delle Indulgenze. l. 212. seg. Rimette al medesimo l' esame, e la pubblicazione dell' Indice dei libri proibiti, del Catechismo, del Messale, del Breviario, e la dichiarazione, e decisione delle controversie, che s'incontrassero nell' accettazione dei suoi Decreti, dei quali chiede da esso lui la conferma. l. 213. seg. Abolisce l' impiego e il nome dei Questori delle Indulgenze, e prescrive chi in avvenire debba pubblicarle, e ricevere i caritatevoli sussidj offerti dalla pietà dei Fedeli. ll. 365. seg. Suo Decreto delle Indulgenze. ll. 366. seg. 15. e 416. seg. Perchè si ristringesse a decidere tre soli capi. ll. 417. seg. Suppone certa, e fondata sulla Tradizione Apostolica la dottrina del Tesoro, onde si traggono le Indulgenze, e dell'autorità della Chiesa di conferirle a prò dei Fedeli tanto vivi, quanto defonti, e del frutto, che si riporta da chi le conseguisce. ll. 420. Scomunica chiunque asserisce, che i Chierici costituiti negli Ordini Sacri, e i Regolari, i quali hanno fatto solenne voto di castità, possono contrarre matrimonio, e che il matrimonio da essi contratto è valido. ll. 524. seg.

Concilio di Trullo, o Trullano perchè così chiamato, e perchè detto ancora Quinisesto. ll. 514. seg. Tenuto molti anni dopo il VI. Concilio generale. ll. 514. 33. Nè mai interamente approvato dai Romani Pontefici a cagione di molti suoi Canoni alieni dalla Cattolica verità, ingiuriosi all'Apostolica Sede, e sovversivi dell'Ecclesiastica Disciplina. ll. 115. Favorisce l'abuso divenuto allora comune nelle Chiese di Oriente, che i Preti, e i Diaconi usassero delle mogli pigliate prima della loro Ordinazione. ll. 517. seg. Mala fede, ignoranza, perfidia, sfacciatezza, e incoerenza di quei Vescovi. ll. ivi. Nuova disciplina da essi stabilita sul Celibato della Chiesa Greca per una prudente economia tollerata dalla Chiesa Latina. ll. 530. seg.

Concilio di Vienna fra i generali XV. approva una Costituzione di Clemente V., in cui si afferma appartenere alla Sede Apostolica la dichiarazione delle cose spettanti alla Religione. l. 220. Condanna i disordini dei Questori delle Indulgenze. ll. 369. seg. 2. Riprova le usure anche stabilite con Leggi, e Statuti delle Comunità, e ordina, che sieno trattati come Eretici coloro, che pertinacemente affermano non esser peccato l'esigere, e ricevere usura pel mutuo. ll. 579. seg.

Concilio II. Provinciale di Utrecht, protesta di credere, e di professare la Cattolica dottrina del Primato conferito a s. Pietro, e ai suoi successori i Romani Pontefici, e di riprovare la contraria come scismatica, ed eretica. l. 240. segg. Chiama il Pontefice Capo visibile della Cattolica Chiesa, e lo prega di confermare gli Atti di quel Sinodo coll' autorità del suo Primato. l. 245. Si contraddice col fatto. ivi. Suoi Atti dichiarati irriti, e nulli da Clemente XIII., e proibito il libro, che li comprendeva. ivi. Per quali ragioni sia stata riportata la dottrina sul Pontificio Primato proposta da quella scismatica adunanza nei suoi Decreti, e nella sua Lettera a Clemente XIII. Rom. Pont. l. 245. seg.

Concina Daniele. Sue Opere contro l'usura. ll. 571. seg. 2.

Concubina appellata semimoglie. ll. 555. Ordinariamente di vil condizione. ll. 564. 9. Altra sposata con fede, e promessa conjugale, altra a tempo. ll. 556. Benchè sposata con fede, e promessa conjugale non godeva le prerogative di moglie, nè presso i Romani si chiamava moglie. ll. 556., e 564. 9. In linea però di congiunzione nuziale era vera moglie. ll. 558. 1. Per lo più prendevansi donne in qualità di concubine da chi aveva già avuto moglie, e figliuoli per non pregiudicare alla prole del primo letto. ll. 561. 7. I figli delle concubine non succedevano alla eredità paterna. ll. 556. e 564. Presso i Romani si dicevano naturali, ma non legittimi, nè portavano il nome del padre, ma quello della madre, al quale al più aggiungevano il nome paterno a modo di cognome. ll. 564. Finchè fu in vigore la Legge Papia Poppea il concubino era sottoposto alle pene stabilite contro i celibi, se prima non aveva generato figli da moglie legittima. ll. 563. 7. e 564. La Chiesa non ha mai sofferto, che i Fedeli ammogliati avessero concubine di qualsivoglia specie, ed ha sempre condannato quelli, che tenevano concubine della seconda specie, quantunque non fossero legati in matrimonio. ll. 556. Unicamente ai sciolti dal vincolo matrimoniale ha permesso di prenderne della prima specie. ll. 556. segg. Ai Chierici maggiori è stato sempre vietato

tato pigliare concubine eziandio della prima sorte, e di usare di quelle, che avevano pigliate avanti della loro promozione agli Ordini Sacri. ll. 557. seg. e 566.

Concubinato detto semimatrimonio. ll. 555. Perchè si chiamasse congiunzione di un uomo sciolto con una donna sciolta non a fine di aver prole. ll. 565. 12. Prima della Legge Papia Poppea tenuto presso i Romani per una unione inonesta, e dopo quella Legge per una unione lecita sì, ma non legittima. ll. 563. Requisiti indispensabilmente necessarj, affinchè fosse giudicato esente da mortale peccato. ll. 557. seg. Di chi sia la Legge sul Concubinato inserita nel nuovo Codice dei Longobardi. ll. 563.

Consiglieri dei Principi tenuti a palesare ai loro rispettivi Sovrani la verità anche nelle cose, che rassembrino non esser di gusto dei medesimi Principi. l. xv. Quanto sieno perniciosi alla salvezza, e felicità dei Re, e dei loro Dominj quelli, che impugnano i diritti della Chiesa. l. xvii. 2.

Continenza dai piaceri anche leciti del Matrimonio proposta da Cristo, come uno dei mezzi per giungere più facilmente alla perfezione. ll. 521. Essa è uno dei più belli ornamenti dei Sacri Ministri dell' Altare. ivi.

Copernico. v. *Sistema di Copernico*.

Cornelio Centurione primo Gentile rigenerato nelle acque del S. Battesimo. l. 79.

S. Cornelio Rom. Pont. tiene un Concilio in Roma, e condanna Novato. ll. 189.

Coronazione sola dell' Imperadore di Occidente riservata al Papa, e non già quella di tutti i Sovrani. l. 51. 1. ll. 290. seg.

Corradino, così detto comunemente Corrado figlio di Corrado figliuolo di Federigo II. Imperadore deposto dal Concilio I. di Lione. l. 462. Non può ottenere l'Investitura del Regno delle due Sicilie, e per qual ragione. l. 463. Il Papa gli preserva il Regno di Gerusalemme, il Ducato di Svevia, e le ragioni, che avesse nel Regno di Sicilia, e altrove. ivi. La discendenza di Federigo non gli dava diritto alcuno al Regno di Sicilia. l. 495. e 519. Sollecitato da alcuni Signori del Regno, nemici del Re Carlo I., e della Chiesa, non ostante l'opposizione della madre, e la sentenza di scomunica, e di altre pene contro di lui pronunciata da Clemente IV., ne tenta la conquista. l. 519. seg. E' vinto, imprigionato, condannato a morte, e decapitato. l. 521. seg.

Corrado I. è eletto in Re di Germania. ll. 286. Cala in Italia con potente esercito, ed è coronato Re d'Italia. ivi. Assistito da Eriberto Arcivescovo di Milano nella guerra contro Odone. ll. 286. seg. Indarno tenta di ricuperare la Signoria di Milano. l. 14. Conferma a Ubaldo Vescovo di Cremona il privilegio accordato da Ottone III. a Olderico Vescovo della stessa Città. l. 43. 6.

Corrado IV. dopo la morte del suo padre Federigo gli succede. l. 452. Molte Città di Puglia, Napoli, Capoa, e i Conti di Aquino ricusano di riconoscerlo per Sovrano. l. 456. Approda con un grosso esercito in Puglia, e ne prende possesso. l. 457. Scomunicato da Innocenzo IV. come occupatore di Stati devoluti alla Santa Sede gl' invia Ambasciatori, e frodolentemente promette di voler obbedire alla Chiesa. ivi. Fa aspra guerra alle Città, e ai Signori addetti al Pontefice, e s'impadronisce di Capoa, e di Napoli, e ne demolisce le mura. l. 458. Muore, e lascia Balio del suo Figliuolo Corrado, detto comunemente Corradino, Bertoldo Marchese di Honebruch, con ordine di far tutto il possibile per ottenergli la Corona delle due Sicilie dal Papa. l. 462.

Cossa Baldassarre Cardinale, e Legato di Bologna somministra truppe a Lodovico II. d'Angiò, ed entrato con esso in Roma fissa la sua residenza nel Palazzo Pontificio. ll. 34. seg. Surrogato al così detto Alessandro V. prende il nome di Giovanni Ventesimoterzo. ll. 36. Corona in Re di Sicilia Lodovico II. d'Angiò. ll. 32. Procede contro il Re Ladislao. ll. 42. Si riconcilia con esso, e riceve dai suoi Ambasciatori giuramento di fedeltà. ll. 36. Sorpreso dalle truppe del medesimo Re abbandona Roma, e si ritira a Viterbo. ll. 36. seg. Vien deposto dal Concilio di Costanza. ll. 44. 46. 8. e 75. Riconosce come vero, e unico Pontefice Martino V., e da esso è fatto Cardinale. ll. 44. 2. Sua morte, e magnifiche esequie. ivi.

Costante Imperadore spedisce in Affrica Paolo, e Macario con abbondanti limosine per quelle Chiese. l. 104. Contro di lui infuria Donato capo degli Scismatici. ivi. Lodato da s. Ottato Vescovo di

di Milevi. l. 105.
Costantino Magno Imperadore. Carta della sua donazione a favore della Chiesa Romana favolosa, ed apocrifa. l. 11. seg. Dalla falsità della medesima nessun danno risulta alla Santa Sede. l. 12. 2. In qual secolo nata. l. 12. 1. Fa adunare i Concilj di Arles, e di Roma. l. 19. ll. 178. Rende il Cristianesimo Religione dominante nell' Impero. l. 76. 2. Per consiglio dei Sacerdoti intima il Concilio generale di Nicea. ll. 178. Riconosce come sentenza di Dio il giudizio di quel Sinodo. l. 238. 4. Lo stesso asserisce delle determinazioni dei Concilj in genere. ivi. Ordina, che si restituiscano alle Chiese i luoghi, i beni, e i diritti, che erano stati una volta del Corpo dei Fedeli, come pure i luoghi onorati colle reliquie dei Martiri, e celebri per la loro memoria. ll. 206. seg. Dispone, che i beni confiscati dei Martiri, che non avevano eredi legittimi, si diano alle Chiese. ll. 207. Assegna ampj fondi, e possessioni alla Chiesa Romana. ll. 281. Realmente gli apparve una Croce in Cielo. ll. 291. In alcune Medaglie è chiamato Pontefice Massimo. ll. 337. 5. Accorda ai Chierici l'immunità dai pubblici Uffizj, e dalle funzioni Curiali. ll. 276. 4. e 343. Esenta i beni delle Chiese Cattoliche dai Tributi. ll. 343. Proibisce sotto gravissime pene, che gli Ecclesiastici, e gli altri Fedeli sieno violentati ad intervenire ai Sacrifizj lustrali. ll. 345. Ricusa di farsi Giudice delle querele presentategli da alcuni Vescovi contro i loro Colleghi. ll. 352. Permette ai litiganti di ricusare i Giudici Secolari, e di eleggere il giudizio dei Vescovi, e vuole, che le sentenze da questi proferite abbiano l'autorità stessa, che le pronunciate da lui, e sieno eseguite dai suoi Ministri, e Uffiziali. ll. 353. Toglie le pene stabilite contro i Celibi. ll. 565. 10.
Costantino Pogonato Imperadore fa consapevole il Rom. Pont. Dono del Concilio, che doveva tenersi, e lo prega d'inviarvi persone ben istruite, e provvedute di libri, e di una raccolta di testimonianze di Santi Padri. ll. 183. seg. Le sue premure sono pienamente secondate da s. Agatone immediato successore di Dono. ll. 184. Attesta di avere ravvisato nella lettera di s. Agatone il carattere della Fede sana, e incorrotta, e udito lo stesso Principe dell' Apostolico Coro, e Vescovo della prima Cattedra s. Pietro professare la divinità di Cristo. l. 205. 4.
Costantino figlio d'Irene coll' Augusta sua madre prega il Sommo Pontefice d'intervenire al Sinodo, che doveva tenersi, come vero, e primo Sacerdote, e come quello, che presedeva nel luogo, e nella Sede del Santo, e sopra tutti commendevole Apostolo Pietro, e non potendo d'inviarvi persone, che sostengano le sue veci. ll. 183. seg.
Costanza moglie di Federigo riceve col marito la Corona dell' Impero. l. 364. Ottiene per se, e per il suo piccolo figlio Federigo l'Investitura del Regno delle due Sicilie. l. 349. Condizioni di questa Investitura giustificate. ivi. seg. Rinunzia a quattro Articoli del Concordato fra Adriano IV., e Guglielmo il *malo* lesivi dell'autorità della Sede Apostolica. l. 351.
Costanzo Imperadore fautore degli Ariani intima un Concilio in Milano. l. 19. Maltratta, e caccia in esilio i Legati del Rom. Pont., ed i Vescovi Cattolici a quel Concilio intervenuti per avere ricusato di sottoscrivere alla condanna di s. Atanasio. l. 121. seg. Rimproverato dai Padri, perchè ardiva farla da Principe dei Vescovi, presedere ai giudizj Ecclesiastici, e intromettersi nelle cause di Fede. l. 122. 2. ll. 178. 5. Concede a tutti gli Ecclesiastici, e ai loro schiavi l'immunità dalle contribuzioni straordinarie, e da altri pesi. ll. 343. Estende questi privilegj alle mogli, e figliuoli degli stessi Ecclesiastici. ll. 344. Prescrive, che le querele contro i Vescovi si portino al Tribunale Ecclesiastico, e non al Laico. ivi. Conferma i privilegj accordati ai Chierici Romani. ivi.
Cristianesimo malignamente dagl' Increduli paragonato al sistema dei Druidi, e al flagello dei Saraceni. l. 5. seg. Diviene Religione dominante nell'Impero Romano. l. 76. 2. Suo rapido progresso per tutte le Regioni del Mondo. l. 78. uno dei caratteri, per cui se ne mostra divina l'origine. ll. 187. 2.
Cristiani perseguitati dai Giudei, e dai Gentili come contrarj alla suprema ragione di Stato tollerano la depredazione dei loro beni, gli esilj, la morte, piuttostochè obbedire alle Leggi, che vietavano il Cristianesimo. l. 48. seg. Imputati a torto di tutte le pubbliche calamità, e della rovina del Romano Impero.

Digitized by Google

pero. l. 57. Non tutti anche nei primi tempi lasciarono il possesso dei proprj beni patrimoniali per togliersi a qualunque imbarazzo del Secolo. ll. 196. segg.
Crociate, spedizioni militari per la ricuperazione della Palestina, da chi impugnate, e da chi difese. ll. 422. seg. Loro giustizia, e vantaggi, che da esse si riportarono. ll. 423. segg. Non desolarono l'Europa, e precisamente l'Italia, nè cagionarono il totale abolimento della disciplina penitenziale. ll. 425. seg. Da quali Concilj concedute Indulgenze a chi si arrolava a quelle spedizioni, o vi contribuiva. ll. 427. seg. Temerità, e cecità dell'Autore del Trattato Storico-Dogmatico-Critico delle Indulgenze stampato in Pistoja nel riprovare questa Indulgenza come pregiudiciale, ed invalida. ll. 423. segg. Crociata contro Federigo II. Imperadore. l. 416. contro Manfredi. l. 498. per la conquista di Aragona. l. 562.
Cronista di Parma. Passo ingiurioso ai Romani Pontefici suppostogli dal Muratori, e dall'Anonimo Discorsivo. l. 55. seg.

D

S. Damaso I. Rom. Pont. insinua a Teodosio I. Imperadore di adunare un Concilio in Costantinopoli. ll. 180. seg. Sua lettera ad Acolio Vescovo di Tessalonica per rapporto a questo Concilio. ll. 181. Convoca un Concilio generale in Roma, e vi chiama i Vescovi Orientali, i quali si scusano dall'intervenirvi. ll. 180. seg. 1.
Decime per i Leviti, ed i Sacerdoti dell'antica alleanza quali fossero. ll. 296. seg. Date dai Fedeli ai Ministri della Chiesa molto prima della fine del sesto Secolo. ll. 311. seg. Inculcate dai Padri, e sotto pena di scomunica prescritte dal II. Concilio di Mascon. ll. 314. Loro origine ripetuta dalla Legge Mosaica, e non dal sistema Feudale. ivi.
Decretali da Isidoro il Mercante pubblicate sotto i nomi dei Pontefici dei primi secoli onde tratte. ll. 301. Tacciono molti diritti indubitati dei Papi, e nessun diritto attribuiscono loro, che ad essi per ragione del Primato non competa. ivi. La Sede Apostolica per confessione del Cardinale di Cusa non ha bisogno di tali merci per sostenere la suprema sua potestà, ed eccellenza, che evidentemente risulta dalle testimonianze della Sacra Scrittura, e dei SS. PP. da tutti i Cattolici ammesse. ll. 301. seg. 3. Da chi da principio contraddette, e per qual ragione. ll. 302. L'accusare Isidoro di avere colla sua raccolta di Decretali introdotto un nuovo diritto in favore della Sede Romana, è un gettar polvere sugli occhi degl' ignoranti. ll. 303. Oggetto propostosi dal Pseudo-Isidoro nel compilare quella raccolta. ll. 303. seg.
Denajo di s. Pietro che cosa fosse, e sua istituzione. ll. 253., e 255. segg. Esteso, ed accresciuto da Etelulfo. ll. 257. segg. Dall'Anonimo confuso col censo, a cui obbligò se stesso, e i suoi successori il Re Giovanni detto *senza terra*. ll. 261. In qual uso s'impiegasse. ll. 257. Seguitava a pagarsi al tempo di Polidoro Virgilio incaricato dell'uffizio di riceverlo, e trasmetterlo a Roma nel tempo della sua dimora in Inghilterra. ll. 257. 4.
Diaconesse. Loro età, e qualità prescritte da s. Paolo. l. 99. A tal grado, qualora ne sia degna, ordina il Concilio di Trullo, che s'innalzi la moglie di chi è promosso al Vescovato. ll. 519. seg.
Diocleziano Imperadore protesta non esservi cosa tanto difficile, quanto il ben governare. ll. 148. 16.
Diodoro Siciliano cosa riporti dei Sacerdoti di Egitto. ll. 331.
Dionigi Alicarnasseo asserisce, che i Pontefici appresso i Romani erano affatto indipendenti. ll. 336.
S. Dionigi Vescovo di Corinto. Passo di una sua lettera a Pinito sul Celibato. ll. 511.
S. Dionigi Vescovo di Milano non fu ordinato Vescovo di quella Chiesa da s. Eusebio Vescovo di Vercelli dopo il suo ritorno in Italia. l. 122. 4. Cacciato dalla sua Chiesa terminò gloriosamente la sua carriera in esilio. l. 122.
Diplomi di Lodovico Pio, di Ottone I., e di s. Arrigo I. a favore della Chiesa Romana, anche dove si parla di Benevento, di Calabria, e delle Sicilie, genuini. ll. 281. segg. Congetture prodotte contro la loro sincerità da chi dimostrate vane, e insussistenti. ll. 282.
Disciplina Ecclesiastica da Gesù Cristo immobilmente, e stabilmente prescritta invariabile. l. 111. Di umana istituzione può, e deve talvolta mutarsi. ivi. A chi privativamente appartenga il diritto di cambiarla. l. 112. ll. 534. seg. La ricevuta,

Digitized by Google

ta, ed approvata generalmente nella Chiesa non può essere contraria alle massime del Vangelo, e allo spirito di Gesù Cristo. ll. 479.
Divieto di cibarsi del sangue, e del soffogato fatto nel Concilio Gerosolimitano onde avesse la forza di obbligare i Gentili convertiti alla Fede di Cristo. ll. 193.
Dogma del Purgatorio proposto sempre nel modo stesso dalla Cattolica Chiesa. ll. 356. seg.
Ducato Beneventano anticamente abbracciava la massima parte del Regno di Napoli. ll. 226. Offerto da Carlo Magno a s. Pietro, ad Adriano I. Rom. Pont., e ai suoi successori. ivi. S. Leone IX. a titolo di permuta da Arrigo II. ottiene i diritti, che sopra di esso godeva l'Imperadore come Re d'Italia. l. 275.
Ducato Romano liberamente, e spontaneamente si diede ai Romani Pontefici. ll. 280. Questi anche prima della spedizione di Pippino, e di Carlo Magno contro i Longobardi, vi esercitarono atti proprj di vera Sovranità. ivi.
Ducato di Spoleto anticamente comprendeva molte Terre, che ora appartengono al Regno di Napoli. ll. 226. Offerto da Carlo Magno a s. Pietro, e alla Chiesa Romana. ivi. Occupato violentemente da Federigo I. Imperadore. ll. 477. 9.
Durando da s. Porciano da Clemente V. istituito Maestro del Sacro Palazzo. ll. 404. 5. Allega il testimonio di s. Giovanni *Ipse est propitiatio &c.* per dimostrare, che v'è nella Chiesa un Tesoro spirituale formato dai meriti della Passione di Gesù Cristo. ll. 379. 1. Opina, che le ridondanti soddisfazioni dei Santi non appartengano al Tesoro della Chiesa. ll. 402. Questa sua opinione è rigettata dal comune dei Teologi. ivi. e condannata dai Sommi Pontefici. ll. 376. Insegna, che le Indulgenze per modo di suffragio giovano alle anime del Purgatorio. ll. 404. In qual anno morisse. ivi.

E

Ebrei ebbero notizia della vita avvenire, e del Regno del Cielo. ll. 211. seg. Contraria opinione di Giovanni Clerch confutata dai Padri Ansaldi, e Valsecchi. ll. 212. 4. Come giustamente s'impadronissero delle spoglie degli Egiziani. ll. 573. Se fosse loro conceduto, o semplicemente permesso di esigere usura dagli stranieri, e quali fossero i Popoli indicati con questo nome. ll. 573. seg.
Ecclesiastici fino dai primi tempi della Chiesa ebbero libera facoltà di possedere beni temporali in proprietà, e molti realmente li possederono. ll. 201. Ebbero parimente il diritto di donarli a chi volevano, e di testarne a favore eziandio dei loro congiunti, purchè non fossero Eretici, o Gentili. ll. 495. Morendo senza aver fatto testamento, i proprj loro beni passavano ai congiunti, se ne avevano, e solamente in mancanza di eredi legittimi succedeva la Chiesa. ivi. Disposizioni intorno a ciò delle Leggi Canoniche, e Civili. ll. 495, segg. Possono ancora lecitamente godere Stati, e Signorie temporali, e darne agli altri l'Investitura. ll. 208. I loro Collegj diversi per natura dai Collegj dei Sacerdoti del Gentilesimo. l. 93. segg. ll. 221. seg. Quando pure fossero succeduti ai Collegj degli Auguri, dei Flamini, degli Augustali, non seguirebbe, che non fossero capaci di possedere beni anche immobili in proprietà, ma anzi ne seguirebbe l'opposto. ll. 220. segg. Alcuni fondi dei Collegj Pagani assegnati ai Collegj dei Sacerdoti Cristiani. ll. 222. Impiegati in pubbliche Ambascerie, ed in Ministerj di Stato prima dell'epoca, da cui l'Anonimo Discorsivo ripete l'incominciamento del loro potere su i beni, e le Signorie temporali, e dopo l'epoca, in cui il medesimo Anonimo fissa la decadenza di tal potere. l. 44. seg. ll. 274. segg. Loro ordine più degli altri sublime, e profittevole alla Civile Società. ll. 243. In occasione delle Crociate per ricuperare la Palestina contribuirono immense somme di denaro. ll. 293. seg.
Edmondo figlio di Arrigo III. Re d'Inghilterra è investito del Regno di Sicilia, e della Terra di qua dal Faro, eccettuata la Città di Benevento, suoi diritti, e pertinenze. l. 460. seg. Tale investitura è confermata da Alessandro IV. Rom. Pont. l. 483. E' coronato in Re di Sicilia. ivi. Manca alle convenzioni, e decade dal diritto acquistato per l'Investitura. l. 495. Citato a difendere le sue ragioni sul Regno di Sicilia. l. 498. Non fu mai in grado d'intraprenderne la conquista. l. 502.
Edoardo II. Re d'Inghilterra. Sua ingiuta detronizzazione, carcerazione, e assassinio rammentati dall'Anonimo Discor-

Digitized by Google

sivo senza detestarli. ll. 594. 596. 599. Per trama di chi, e in qual barbara maniera fosse ucciso. ll. 596. 2. Uno dei due suoi parricidi fermato in Marsiglia, e decapitato in mare prima che arrivasse in Inghilterra, acciò non scoprisse i complici della morte di Edoardo. ivi. Nè il Valsingamo, nè David Hume riferisce, che fra le accuse date a questo Re la principale fosse di aver permessa l'introduzione delle Bolle Pontificie in quel Regno. ivi.

Edoardo III. Re d'Inghilterra ricusa di continuare a pagare alla Santa Sede il censo stabilito dal Re Giovanni *senza terra*. ll. 253. Suo esempio non suffraga all'Anonimo Discorsivo. ll. 262. segg.

Eineccio Giovanni Gottliebo. Suo passo dell'obbligo di osservare i patti, e le convenzioni. ll. 247. Suo Comentario sopra la Legge Giulia, e Papia Poppea. ll. 563. 2.

Elettori del Cardinale Odone Colonna inalzato al Sommo Pontificato col nome di Martino V. nel Concilio di Costanza. ll. 44. seg. 4.

Elisabetta Regina d'Inghilterra non si precipitò nel partito degli Eretici per la risposta data da Paolo IV. al suo Ambasciatore. ll. 107.

Elladio Vescovo di Tarso riconosce nella Sede Apostolica autorità bastante per convincere, e reprimere gli Eretici. ll. 176. 2.

Ennodio Vescovo di Pavia afferma, che Dio ha riservato al suo giudizio le cause dei Romani Pontefici, e dalle parole di Cristo a s. Pietro *Tu es Petrus &c.* ripete la suprema dignità della Sede Apostolica. l. 194. 2.

Enrico VIII. Re d'Inghilterra quali danni soffrisse, e in quali bisogni si trovasse dopo di avere saccheggiato le Chiese, e depredati tanti Monasterj. ll. 485.

S. Epifanio Vescovo di Salamina giustifica l'ordinazione da se fatta di Paoliniano. l. 120. 2. Attesta la perfetta continenza dei Vescovi, dei Preti, dei Diaconi, e dei Suddiaconi, massimamente dove si osservavano con esattezza i Sacri Canoni, e dalla eminenza, e dignità del Sacerdozio mostra non convenire, che tal ministero si eserciti da chi è ammogliato. ll. 503. 2. e 3.

Epigonio Vescovo Bullense in Affrica testifica essere stata imposta la Legge di perfetta continenza ai Vescovi, ai Preti, ai Leviti, e a quelli, che erano addetti ai divini misterj secondo l'insegnamento degli Apostoli, e la pratica della venerabile antichità. ll. 504.

Eratostene con altri Filosofi rigetta gli Antipodi. ll. 447.

Eresie insorte nei primi tempi se abbiano contribuito allo stabilimento, e ingrandimento del potere dei Chierici sulle Signorie temporali. ll. 293. Per qual ragione l'Ariana, e la Pelagiana non potessero fissare il piede nelle Provincie, che ora formano il Regno di Napoli. l. 139.

Eretici con false accuse, e odiose detrazioni hanno sempre perseguitato la Primazia, e la dottrina della Sede Romana. l. 204. 2. Entrati in Sicilia sotto l'ombra della ribellione, e delle armi Aragonesi. l. 563. Luterani, e altri Protestanti a chi attribuiscano il diritto di convocare i Concilj generali. ll. 178. 8. Riconoscono nel Romano Pontefice un Primato di onore. ll. 186. Da quali impugnato il Dominio temporale dei Cristiani, degli Ecclesiastici, e della Chiesa. ll. 195. Calunnie da molti di loro sparse contro il Dogma del Purgatorio. ll. 256. seg. 5. I capi delle sette insorte nel secolo XVI. sottomettono alla potestà Laica i beni temporali Ecclesiastici, e per tal modo tirano molti Principi al loro partito, e facilitano la propagazione dei loro errori. ll. 429. seg. e 482. seg. Non avendo potuto ottenere dai Principi da loro sedotti quei doviziosi stabilimenti, che si ripromettevano, si pentono di avere ad essi accordato il diritto d'impossessarsi, e disporre in usi profani delle temporalità delle Chiese, e altamente declamano contro simili occupazioni, e disposizioni, dichiarandole empie, sacrileghe, e perniciose agli stessi Sovrani, e ai loro Stati. ll. 483. seg. I Protestanti difensori delle usure confessano, che il loro sistema è condannato dai Santi Padri, dai Teologi, e dai Sommi Pontefici. ll. 575. 2.

Eriberto Arcivescovo di Milano non si portò solo in Germania per eleggerne Re Corrado detto il Salico. ll. 286. Corona in Re d'Italia lo stesso Corrado, e lo assiste nella guerra contro Odone Duca di Sciampagna. ll. 276. seg. Si ribella a Corrado, ed è perciò scomunicato da Benedetto IX. Rom. Pont. ll. 287.

Errori contro i Dogmi della Fede sotto il pretesto della Chinea, e sotto la maschera delle Regalie insinuati in molti libel-

Digitized by Google

li negli anni prossimi scorsi pubblicati in Napoli. ll. 628. segg. 3.

Etelulfo Re d'Inghilterra non ricevè da s. Leone IV. la Corona, nè in riconoscimento della medesima rendè i suoi Regni tributarj alla Sede Apostolica, ma estese la contribuzione a favore della Chiesa Romana, e della Scuola degl' Inglesi imposta da Ina, e da Offa alle famiglie della parte d'Inghilterra acquistata dal suo padre, e aggiunse una nuova di trecento mancusi. ll. 257. segg.

Eugenio III. Rom. Pont. per quanto si sappia non ebbe nemistà con Ruggiero. l. 333. Per suo ordine s. Bernardo Abate di Chiaravalle nel 1145. promove la Crociata. ll. 426.

Eugenio IV. Rom. Pont. prima Gabriele Condulmerio succede a Martino V. nel Sommo Pontificato. ll. 56. 1. Col consenso di Giovanna II. Regina di Sicilia conduce Capitani con truppe contro i Colonnesi ribelli. ll. 56. seg. Rimette in sua grazia Antonio Colonna Principe di Salerno, e con qual condizione. ll. 57. 4. Favorisce la Regina Giovanna contro Alfonso Re di Aragona, e fa stabilire fra loro una tregua per dieci anni. ll. 57. Dopo la morte di Giovanna dichiara il Regno di Sicilia devoluto alla Santa Sede, e ne costituisce amministratore Giovanni Vittelleschi Vescovo di Recanati, e Patriarca titolare di Alessandria. ll. 59. Ordina ai Signori del Regno di non procedere alla elezione di un nuovo Sovrano, e di prepararsi a ricevere quello, a cui egli ne avesse conferita l'Investitura. ivi. Disapprova l'invasione fattavi da Alfonso, e la nomina di Renato, annulla i giuramenti prestati al primo, e si protesta disposto ad amministrare la giustizia a ciascuno dei pretendenti. ll. 59. seg. Piegasi a favore di Renato, e si adopra per la di lui liberazione, onde ei possa venire a prender possesso del Regno. ll. 61. Minacciato d'inimicizia da due fratelli, e dalla sorella del Re Alfonso, espone loro l'irregolarità della condotta da esso Alfonso tenuta, e gli eccessi dal medesimo commessi. ll. 62. segg. Ajuta con largo sussidio di denaro il Re Renato. ll. 66. seg. Fa lega con i Genovesi contro il Re Alfonso, incarica il Cardinale di Taranto di prendere giuridica informazione degli attentati, e delitti di quel Sovrano, e manda un esercito per debellarlo. ll. 67. Pregato della Investitura da Alfonso divenuto pacifico possessore del Regno si determina a concederla. ll. 78. Conferma il trattato di concordia fatto dal suo Legato col Re Alfonso. ll. 70. Condizioni stipulate in questo trattato. ll. 70. seg. Investe Alfonso del Regno di Sicilia, e della Terra di qua dal Faro, eccettuatane la Città di Benevento col suo Teritorio, soggettandolo nella Investitura a tutti i pesi imposti dai suoi Predecessori. ll. 71. seg. Accorda ad Alfonso sua vita naturale durante, e con certe condizioni il Vicariato temporale di Benevento, e di Terracina. ll. 74. Conferma l'adozione di Alfonso fatta da Giovanna, sanandone tutti i difetti, e abilita a succedergli nel Trono i discendenti anche per linea trasversale. ivi. Gli condona le cinquanta mila marche, che avrebbe dovuto pagare per l'Investitura, e l'annuo censo di ottomila oncie d'oro in compenso delle spese fatte per ricuperare la Marca di Ancona alla Santa Sede, coll' obbligo però di mantenere trecento cavalieri armati a difesa del Dominio Pontificio. ll. 75. Gli prolunga il termine per fare in persona il giuramento di fedeltà, e di ligio omaggio, e gli concede le decime Ecclesiastiche dei di lui Stati per la guerra contro gl' Infedeli. ivi.

Eusebiani. I loro Legati pregano s. Giulio I. Rom. Pont. di convocare un Concilio generale. ll. 191. 1. Rimproverati dal medesimo s. Giulio per aver deposto s. Atanasio, ed altri Vescovi senza renderlo di ciò consapevole, e attendere la sua sentenza. l. 252. 2.

Eusebio Vescovo di Cesarea contesta il Celibato dei Sacri Ministri, e mostra quanto ad essi convenga la perfetta continenza. ll. 520. seg. 47.

Eusebio Vescovo di Samosata gira varie Provincie, e vi ordina Vescovi, ed altri Ministri Ecclesiastici. l. 119. seg. 2. Queste sue ordinazioni come giustificate. ivi.

S. Eusebio Vescovo di Vercelli cacciato in esilio dall' Imperadore Costanzo per aver negato di sottoscrivere alla condanna di s. Atanasio. l. 121. In qual anno secondo il Baronio ritornasse in Italia. l. 122. 4. Provvede alcune Chiese di Vescovi. l. 119. Esempio di queste ordinazioni fuor di proposito addotto dall' Anonimo Discorsivo. l. 120.

Eustazio Vescovo di Sebaste riconosce il diritto del Rom. Pont. di convocare i Concilj. ll. 192.

Digitized by Google

Euterio Vescovo di Tiane afferma bastare l'autorità della Sede Apostolica per convincere, e reprimere l'Eresia, e l'empietà. ll. 176. 2.

Exequatur Regio. Rappresentanza fatta a Sua Maestà Cesarea, e Cattolica dal Signor Cardinal d'Althann Vicerè di Napoli sopra la moderna pretensione del Regio Collaterale di volere esaminare, e dare il Regio *exequatur* ad ogni genere di Bolle, e Lettere della Sede Apostolica. ll. 459. seg. 1. e 619. 3. Proposizione, in cui si asseriva la necessità dell'esame dei Rescritti Pontificj, e del Regio *exequatur* per la loro esecuzione nei Stati, che non erano temporalmente soggetti al Papa, discussa per ordine d'Innocenzo X. dai Qualificatori della Suprema, e Universale Inquisizione, e riputata Scismatica, ed Eretica. ll. 619. seg. 3.

Eybel Giovanni Valentino. Suo libro infame col titolo *Chi è il Papa* dannato dal Pontefice gloriosamente regnante. l. 217. 3.

F

FAbbrica di s. Pietro. Tasse censuali a di lei favore anticamente imposte dai Papi affatto chimeriche. ll. 317.

Fabri Giovanni Vescovo di Vienna. Sua risposta agli Eretici, i quali obbiettavano l'abuso, che si faceva delle obblazioni contribuite dai Fedeli per conseguire le Indulgenze. ll. 359. 5.

Fabroni Mons. Angelo che pensi della spontanea ritrattazione di Pietro Giannone. ll. 466. 1. Suo giudizio della Storia Civile del Regno di Napoli. ll. 466. 2. Dà l'estratto di un altra Opera di Giannone intitolata *Triregno*. ll. 467. 3.

Farnese Ottavio investito da Paolo III. del Ducato di Camerino. ll. 446. 8. Lo cede, e riceve in cambio l'Investitura del Ducato di Parma, e di Piacenza. ivi. Abbraccia il partito di Filippo II., e questi gli restituisce Piacenza, e le rendite temporali possedute nel Regno di Napoli. ll. 151. 11. e 152. Minaccia di guerra le Terre del Duca di Ferrara. ll. 152.

Farnese Pier Luigi da Paolo III. ottiene in feudo lo Stato di Castro, e di Ronciglione, e Nepi, e poscia colla cessione di Nepi il Ducato di Parma, e Piacenza. ll. 146. 8. Formola del giuramento prestato dal suo Procuratore in occasione di ricevere l'Investitura di Parma, e Piacenza. l. 114. seg. 1. Suo tragicó fine rammentato da Paolo IV. al Cardinale di s. Angelo. ll. 149.

Febbronio Giustino, Autore Pseudonimo di Opere scismatiche, ed eretiche. ll. 177. Come tenti eludere i passi di s. Matteo, di s. Luca, e di s. Giovanni, donde ricavasi il Primato di s. Pietro. l. 163. seg. Contro lo stesso Primato si abusa di alcune parole di s. Paolo nella lettera agli Efesini. l. 173. 6. Imperitamente rigetta la distinzione degli agnelli dalle pecore nelle parole dette da Cristo a s. Pietro presso s. Giovanni qual ritrovato degli Scolastici ignoto a tutta l'antichità. l. 174. 3. Falsamente ripete dal Concilio di Sardica il diritto del Romano Pontefice di ricevere le appellazioni. l. 249. seg. Rimette in campo le accuse date ai Papi a cagione delle Annate, riserve ec. ll. 317.

Fede in Gesù Cristo necessaria in tutti i tempi per essere giustificati, e conseguire l'eterna salute. l. 69. Mercè di essa nello stato di Legge di natura Abele ec., e in quello della Legge scritta Gedeone ec. divennero giusti, e si meritarono la gloria celeste. l. 74. Tutti quei giusti, e lo stesso Mosè appartennero al nuovo Testamento, e furono realmente Cristiani. l. 75. 4.

Fedeli tutti obbligati ad impegnarsi per la tranquillità della Chiesa, e dello Stato. l. xv.

Federigo I. Imperadore trascura di punire i rei del sacrilego attentato commesso contro l'Arcivescovo di Lunden. l. 341. seg. Meritamente ripreso di questa indolenza da Adriano IV. Rom. Pont. ivi. Adirato all'eccesso su la falsa supposizione che il Santo Padre avesse chiamato Feudo della Romana Chiesa l'Impero, caccia i di lui Legati. l. 343. Calunnia i Legati stessi. l. 344. Stabilisce la pena della perdita del Feudo contro il Feudatario, il quale in occasione di una spedizione militare chiamato dal Signore diretto del Feudo ricusa di andarvi, o non sostituisce un altro in sua vece, o non somministra la metà della rendita annuale del Feudo. ll. 315. 3. Proibisce di lasciare Feudi alla Chiesa senza la licenza del Signore. ll. 477. Invade le Terre della Contessa Matilde, il Ducato di Spoleto, e altri Stati della Chiesa Romana. ivi. 9. I Legati della Sede Apostolica ne intimano a lui la restituzione. ivi.

Fe-

Digitized by Google

Federigo II. figlio di Arrigo V., e di Costanza riceve da Innocenzo III. l'Investitura del Regno di Sicilia, Ducato di Puglia ec. l. 349. Coronato Re di Germania fa proclamare Arrigo suo figlio Re di Sicilia, promettendo al Papa, che ricevuta la Corona Imperiale ne avrebbe lasciato il governo al Re figliuolo, il quale lo riconoscerebbe dalla S. Sede. l. 350. Tal atto è raffermato dai Principi dell'Impero. ivi. Si obbliga alla spedizione di Terra Santa col prendere solennemente la divisa della Croce. l. 360. Da Onorio III. è pigliato sotto la special protezione della Santa Sede. ivi. Dà l'Investitura di alcune Terre dello Stato Ecclesiastico, ma avvertito dal Pontefice la ritratta. l. 361. Ottiene la dilazione per la spedizione in Oriente. ivi. Conferma la donazione della Contea di Fondi fatta alla Chiesa Romana da Riccardo dell'Aquila. l. 365. seg. E' coronato Imperadore colla sua moglie Costanza. l. 364. Nel giorno stesso della sua Imperiale Coronazione nuovamente riceve il distintivo della Croce, e si obbliga con giuramento a portarsi coll'esercito in Egitto nel prossimo futuro mese di Agosto. l. 367. seg. Manca al giuramento, e riconvenuto da Onorio ascrive la sua dilazione ad istantissime necessità. l. 368. Restituisce al Papa la Terra della Contessa Matilde, ed altri Luoghi, che egli teneva occupati. ivi. Giura nuovamente di portarsi in Oriente. ivi. Chiede, ed ottiene proroga al termine della spedizione, e si soggetta ad essere tenuto per incorso nella scomunica, se nel termine di due anni dall' istante mese di Agosto non si fosse portato in Levante, e non avesse osservato le altre condizioni impostegli, e da lui accettate circa quella guerra. l. 369. Lede in molti gravissimi capi l'immunità, e libertà Ecclesiastica. l. 371. Riconvenuto, pregato, e minacciato da Gregorio IX., affinchè compisse il giuramento tante volte replicato, nel termine convenuto non passa in Oriente, e perciò dal Pontefice è dichiarato scomunicato. l. 378. segg. Divolga contumeliosissime, e calunniosissime lettere contro il Santo Padre, fa leggere in Roma stessa un pungentissimo, e mordacissimo Manifesto contro il medesimo, e prorompe in altri eccessi. l. 284. Di nuovo è fulminato colla scomunica, e sono sottoposti all'interdetto i Luoghi, ove egli dimorasse. i. 385. Eccita sedizioni in Roma. l. 386. Con inaudito disprezzo dell' Ecclesiastiche Censure celebra la solennità di Pasqua. l. 387. Contro l'espressa intimazione del Pontefice di non andare in Oriente in qualità di Crocesegnato prima di essere assoluto dalle Censure, si trasferisce colà, ma non coll' apparato promesso, e conveniente ad un suo pari. l. 387. seg. Vero motivo, per cui intraprese quel viaggio. l. 391. seg. Sua confederazione col Soldano di Babilonia, a cui fra gli altri donativi regala la spada presa dall'Altare di s. Pietro. l. 392. seg. Con patti iniqui ricupera Gerusalemme. l. 394. Si corona da se stesso al Santo Sepolcro. l. 395. Si appropria le limosine offerte per rifabbricare le mura di Gerusalemme, vieta ai Cavalieri stranieri di rimanere in Palestina, commette ostilità contro gli Ecclesiastici, i Cavalieri del Tempio, e dello Spedale, e i Pellegrini, spoglia la Città di tutte le macchine, e arnesi militari, e ordina, che si disfacciano quasi tutte le sue galere. l. 395. seg. Ritorna in Italia, e si riconcilia colla Chiesa. l. 396. segg. Viola i patti, perseguita i partigiani della Sede Apostolica, e muove ribellione in Roma contro il Papa. l. 403. segg. Di nuovo scomunicato, e spogliato a tempo del diritto dell'Impero. l. 405. seg. Sente male della potestà della Chiesa. l. 410. seg. Sue bestemmie contro Cristo. l. 411. seg. Minaccia vendette, infuria contro gli Ecclesiastici, e occupa parte dello Stato Pontificio. l. 413. segg. Tenta impadronirsi di Roma. l. 416. Sue crudeltà in tale occasione. ivi. Assedia Benevento, e ne devasta i campi, e le vigne, rivolge le armi contro la Campania, e rispinto fa una irruzione nella Romagna, e stringe di assedio Faenza. l. 416. seg. Si oppone alla celebrazione di un Concilio generale, dopo averla richiesta, e fa prigioni molti Prelati con i Legati Pontificj, che venivano al Sinodo. l. 417. segg. Altre sue violenze contro le Chiese del Regno, e lo Stato Pontificio. l. 420. seg. Tripudia udita la morte di Gregorio. l. 426. Pone ostacoli alla elezione del Successore. l. 428. Suo detto all'annunzio della creazione del Cardinale Sinibaldo Fieschi in Sommo Pontefice. l. 431. Spedisce una solenne Ambasciata a Innocenzo IV., e riceve i di lui Legati, ma ricusa di accettare le giustissime condizioni di riconciliazione da esso propostegli.

Digitized by Google

stegli . 431. segg. Assedia la Città di Viterbo . l. 435. Si studia d'ingannare il Pontefice, e tende insidie a lui, e al Sacro Collegio . l. 436. segg. Fa tutti gli sforzi per impedire la celebrazione del Concilio di Lione . l. 439. seg. Frodolente promesse, vane eccezioni, e appellazione interposta dal suo Procuratore Taddeo da Sessa, acciò non si procedesse contro il suo Padrone a definitiva sentenza . l. 440. seg. Deposto dall'Impero, e dal Regno di Sicilia . l. 447. segg. Il decreto della sua deposizione fu Conciliare . l. 451. Sua infermità, testamento, e morte . l. 453. segg. Falso titolo da lui affacciato per palliare i suoi eccessi contro la Chiesa, e la Sede Apostolica allegato anche al presente dai Pseudo-Politici per far nascere, e fomentare le discordie fra l'Impero, e il Sacerdozio . l. 455. 8. Il suo pentimento, e le sue ultime disposizioni giustificano la condotta verso lui tenuta dai Sommi Pontefici . l. 456. 2. Essendo stato giudizialmente privato del Regno di Sicilia, non potè legittimamente trasmetterlo al suo figliuolo Corrado . l. 519.

Federigo, fratello di Giacomo di Aragona, dichiarato da Giacomo Vicario dell'Isola di Sicilia . l. 569. Si trasferisce nello Stato Pontificio, ed è benignamente accolto da Bonifacio VIII., il quale replicatamente gli propone il matrimonio con Caterina unica figlia di Filippo Imperadore titolare di Costantinopoli per indurlo a restituire la Sicilia a Carlo II., ma senza effetto . l. 572. Si fa coronare in Palermo . l. 573. La sua elezione, e coronazione è annullata da Bonifacio . ivi. Passa colle sue truppe in Calabria, e s'impadronisce di diverse Città, e comincia a intitolarsi ancora Re del Ducato di Puglia, e del Principato di Capoa . l. 573. seg. E' sconfitto dal Re Giacomo suo fratello . l. 575. Vince, e fa prigione Filippo figlio di Carlo II., e manda a Carlo Ambasciatori per trattare concordia . ivi. Articoli della pace stabiliti fra lui, e Carlo di Valois Conte d'Angiò modificati da Bonifacio . l. 579. segg. Riconosce la Sicilia della Sede Apostolica, a cui si obbliga di pagare l'annuo censo di 3000. oncie d'oro, e si stabilisce, che esso in avvenire si chiami Re di Trinacria . l. 580. segg. Manca ai patti giurati, fa lega con Lodovico il Bavaro, introduce nella Sicilia persone infette di eresia, disprezza le Censure della Chiesa, e fa coronare in Re di Sicilia il suo figlio Pietro . l. 584. segg. Muore scomunicato . l. 587.

Federigo figlio di Pietro d'Aragona, con varie condizioni, e pesi ottiene da Gregorio XI. il Regno, e il titolo di Re di Trinacria . l. 591. segg. Giura fedeltà, e ligio omaggio al Pontefice, ed è coronato dal Legato Apostolico . l. 593. Muore, e lascia erede del Regno l'unica sua figliuola Maria . l. 593. seg.

Federigo II. Re di Prussia dall' interesse ripete i progressi della pretesa Riforma nella Germania . ll. 483. Progetti degl' Increduli a danno della Religione raccolti dalle sue Opere . ll. 607. 1. Suoi piani per far trionfare la miscredenza, e distruggere, se fosse possibile, la Religione Cattolica . ll. 608. 6. e 611.

Ferdinando Infante di Castiglia dopo la morte di Martino Re di Aragona, e di Valenza dichiarato successore a quel Trono ottiene ancora il dominio dell' Isola di Sicilia, e ne riceve l'Investitura dall' Antipapa Benedetto XIII. da lui allora giudicato legittimo Pontefice coll'obbligo di pagare l'annuo censo di otto mila fiorini d'oro, e di prestare ogni anno alla Chiesa Romana il servizio di cinque galere per lo spazio di tre mesi . l. 598. seg.

Ferdinando figlio naturale di Alfonso Re di Aragona, e di Trinacria, dichiarato Duca di Calabria manda una deputazione ai Scismatici di Basilea . ll. 68. Fine di questa spedizione . ll. 69. Da Eugenio IV., e da Niccolò V. è abilitato al Trono di Napoli . ll. 81. Alfonso ne chiede per lui l'Investitura da Calisto III., ma non la ottiene . ll. 83. Pio II. dà in feudo a lui, ed ai suoi legittimi discendenti il Regno di Sicilia di qua dal Faro coll'obbligo del censo convenuto con Carlo I. e con alcune altre condizioni . ll. 85. seg. Gli accorda altresì il Vicariato temporale di Terracina per un decennio col peso di un annuo tributo . ll. 86. Fa presentare a Paolo II. il solo palafreno, che non è ricevuto . ll. 91. Sisto IV. gli condona i censi decorsi, e quelli, che avrebbe dovuto pagare sua vita naturale durante, a condizione di far presentare ogni anno un Palafreno, di unire le sue forze con quelle della Chiesa contro il Turco, e poi di mantenere due galere in difesa del Littorale Ecclesiastico, e di assistere con truppe il Pontefice in caso di bisogno . ll. 91. seg. Non adempie

Digitized by Google

pie le condizioni prescrittegli da Sisto, opprime la libertà delle Chiese, maltratta i Baroni suoi sudditi, e protegge Virginio Orsini ribelle a Innocenzo VIII. Rom. Pont. ll. 92. Leva di truppe, e lega contro di lui fatta da Innocenzo. ivi. Articoli dell' accomodamento conchiuso fra esso, e Innocenzo. ll. 93. Viola le condizioni della concordia, ed è scomunicato, e deposto dal Regno. ivi. Nuovamente si riconcilia con Innocenzo, ed impetra, che sia dichiarato suo successore Alfonso Duca di Calabria suo primogenito, e premorendo questi gli sia sostituito Ferdinando primogenito dello stesso Duca. ll. 94. Invia a Roma il suo figlio primogenito a prestare in suo nome ad Alessandro VI. giuramento di fedeltà. ll. 95. Trascura di pagare il censo, e continua a proteggere Virginio Orsini. ll. 97. Muore. ivi.

Ferdinando Principe di Capoa figlio di Alfonso Duca di Calabria, premorendo il suo padre a Ferdinando II. Re di Napoli, è dichiarato successore a quel Trono. ll. 94. Recatosi a Roma chiede perdono al Pontefice degli affronti fattigli da Ferdinando, e da Alfonso, e gli presta giuramento di fedeltà per se, e per il suo padre. ivi. Per rinunzia del padre diviene Signore del Regno di Napoli, lo perde, e lo ricupera. ll. 90. Sua morte. ivi.

Ferdinando Re di Spagna, e di Sicilia, e la Regina Elisabetta sua moglie sono investiti da Alessandro VI. della Calabria, e della Puglia. ll. 101. Giulio II. dà a Ferdinando l'Investitura di tutto il Regno. ll. 104.

Ferdinando IV. felicemente regnante da Clemente XIII. riceve l'Investitura delle Sicilie. l. 608. Fa dal Cardinale Domenico Orsini prestare in suo nome giuramento al Pontefice. ivi. 20. Suo elogio. l. 63. seg. Saggia sua determinazione nella Legislazione stabilita per la popolazione di s. Leuci illustrata da Mons. Lupoli. l. 150. 4. Suo Reale dispaccio rapporto all' opera della Crociata. ll. 419. 4.

Feudi per qual ragione appellati benefizj. ll. 310. 3. Non può assolutamente dirsi, che si conferissero gratuitamente. ivi. Se in Italia fossero introdotti dai Longobardi. ll. 307. Militari perchè così chiamati. l. 315. Quanto male si apponga l'Anonimo Discorsivo nel ripetere dal Sistema Feudale la necessità delle Bolle per il conseguimento dei benefizj Ecclesiastici, la ricadenza dei benefizj stessi alla presentazione dei Vescovi, e del Papa in mancanza della nomina patronale, e le Decime a favore del Clero. ll. 306. segg. Libri di Oberto dell' Orto sopra i Feudi. ll. 311.

Filangieri Gaetano. Suoi sentimenti intorno al Celibato dei Militari. ll. 548. 3.

Filargo Pietro dai Cardinali adunati in Pisa, eletto Sommo Pontefice prende il nome di Alessandro V., e cita Ladislao Re di Sicilia. ll. 34. Tratta Lodovico II. d'Angiò come Re di Sicilia, e lo costituisce Confaloniere della Chiesa Romana. ivi. Riceve una solenne ambasceria da Roma colle chiavi delle Porte della Città. ll. 35. Sua morte. ll. 36.

Filippo Principe di Taranto è vinto, e imprigionato da Federigo di Aragona. l. 575.

Filippo Re di Francia accetta l'offerta del Regno di Aragona e della Contea di Barcellona per uno dei suoi figli. l. 562. Gli sono accordate le Decime Ecclesiastiche della Francia per la conquista dei predetti dominj. ivi. Sottoscrive il trattato conchiuso con Alfonso di Aragona per l'affare di Sicilia. l. 569.

Filippo figlio dell'Imperadore Carlo V. Principe, e poi Re di Spagna, secondo di questo nome, si congiunge in matrimonio con Maria Regina d'Inghilterra. ll. 107. Mediante la cessione del padre è investito del Regno delle Sicilie coll'obbligo dell'annuo tributo di 7000. ducati d'oro di Camera, e di un Palafreno. ll. 136. Presta obbedienza a Paolo IV. come Re d'Inghilterra. ll. 139. Supplica il Pontefice di erigere in Regno l'Isola d'Ibernia. ll. 107. Ratifica con Bolla d'oro il giuramento fatto dal suo Procuratore nel ricevere in di lui nome l'Investitura delle Sicilie. ll. 137. Se incaricasse il suo Ministro di Roma di ottenergli la riduzione del Censo alla sola offerta del Palafreno, e se Paolo IV. proferisse contro di lui sentenza per i censi decorsi, e non pagati. ll. 134. segg. Per qual ragione diffidi di Paolo IV., e ne osservi tutte le mosse. ll. 109. seg. Conchiude una tregua di cinque anni col Re di Francia. ll. 116. seg. Ordina al Duca di Alba suo Vicerè in Napoli d'indurre il Pontefice alla pace, o di fargli guerra. ll. 124. e 141. seg. 6. S'impegna affinchè a Marc' Antonio Colonna, e ai suoi parenti sia restituito Palliano. ll. 157. In vece di Palliano esibisce ai Garafi lo Sta-

Digitized by Google

to di Siena. ll. 133. 10. Cede Siena al Duca di Toscana, e lo tira al suo partito. ll. 152. Guadagna il Duca di Parma con restituirgli Piacenza, e le rendite dal medesimo Duca, e dai fratelli possedute nel Regno di Napoli. ivi. Offre al Conte di Montorio il Ducato di Rossano con l'entrate, e un assegnamento, che supplisse sino a quindici mila scudi l'anno in compenso di Palliano. ll. 157. seg. 15. Dichiara di essere obbligato a pagare alla S. Sede il censo col Palafreno in riconoscimento del Regno delle Sicilie. ll. 135. La sua memoria è lacerata da Pietro Giannone per la condanna di alcune persone infette di eresia. ll. 460. Fissa la sua dimora nella Spagna, e per assicurare il suo Trono bandisce dai suoi Stati l'eresia, e vi stabilisce l'Inquisizione. ll. 469.

Filippo IV. Re di Spagna comanda al suo Consiglio di manifestargli liberamente la verità, e di vegliare, acciò si evitino le offese di Dio, e si osservi la sua santa Legge. l. xv. 11.

Fllippo V. Re di Spagna a motivo del titolo di Re di Spagna da Clemente XI. accordato eziandio a Carlo Arciduca d'Austria licenzia il Nunzio Pontificio da Madrid, chiude il Tribunale della Nunziatura, e vieta qualunque commercio con la Corte di Roma. ll. 612. seg. Dichiara non esser stata sua mente di proibire il ricorso a Roma nello spirituale, e nell'ordine Gerarchico. ll. 614. Rappresentanze a lui fatte contro quelle novità dai Prelati di quel Regno, e specialmente da Mons. Belluga Vescovo di Cartagena. ll. 613. Revoca tutti gli Editti lesivi dei diritti della Sede Apostolica sotto il suo nome emanati, rimette le cose nello stato, in cui erano al principio del suo Governo. ll. 626. 2. Ringrazia Clemente XI. per aver promosso al Cardinalato Mons. Belluga, e si prevale dell' opera di questo Cardinale per gli affari Ecclesiastici del suo Regno presso la s. Sede. ll. 633. 8. Istanze, larghe promesse, e minaccie da lui fatte per ottenere l'Investitura delle Sicilie. ll. 170. seg. Perchè Clemente XI. ricusasse d'accordargliela. ll. 173.

Filosofi Gentili. Vergognosi loro errori nelle materie, che riguardano la Morale, ed impotenza per battere la strada della virtù, e additare i mezzi di conseguire la vera felicità. l. 67. 6.

Finetti Gian Francesco fa vedere la falsità del sistema dei Protestanti di spiegare col solo lume della ragione naturale i doveri dell' uomo. l. 67. 9.

Firmiliano Vescovo di Cesarea difensore dell' errore della nullità del Battesimo conferito dagli eretici anche nei suoi trasporti con s. Stefano Papa, confessa, che s. Stefano era Successore di s. Pietro, sopra di cui era stata fondata la Chiesa. l. 190. 10.

S. Flaviano Vescovo di Costantinopoli chiede a s. Leone la conferma della deposizione di Eutiche stimandola bastante per sopprimere l'eresia. ll. 176. 3. Iniquamente deposto dal micidiale Concilio Efesino. ll. 181.

Fleury Claudio riconosce come derogatorio alla dignità della s. Sede, e alla libertà Ecclesiastica il Trattato estorto da Guglielmo il *malo* nei punti che Innocenzo III. volle riformati. l. 351. Attesta, che il Re Carlo I. di Sicilia fu ripreso da Clemente IV. per aver fatta eseguire la sentenza di morte proferita contro Corradino. l. 523. 15. Attribuisce ad un effetto particolare della divina provvidenza, che il Papa siasi trovato Signore di uno Stato indipendente, e forte in modo, da non lasciarsi opprimere dagli altri Sovrani. ll. 280. n. Altera i racconti, e calca più del dovere la penna, riprendendo l'uso fatto delle promesse, e minaccie temporali. ll. 229. seg. 25. Si unisce cogli eretici in riprovare le Crociate. ll. 422. Suoi VIII. Discorsi sopra la Storia Ecclesiastica con uno del Continuatore tradotti in Italiano, e più volte ristampati. ll. 423.

Fontanini Mons. Giusto difende Ridolfo I., e la sua Augustissima stirpe dalle calunnie di Giovanni Villani. l. 550. Mostra vane, ed insussistenti le opposizioni prodotte contro i Diplomi di Lodovico Pio, di Ottone I., e di s. Arrigo a favore della Chiesa Romana. ll. 282.

Formola del Giuramento, che si presta dai Vescovi nella loro Consacrazione, e dei Metropolitani nel ricevere il Pallio. l. 132. seg. 1. Non comprende obbligazioni ingiuriose all'Arcivescovile dignità, come spaccia calunniosamente l'Anonimo Discorsivo. l. 132 segg.

Formola della Professione di Fede prescritta da Pio IV. ricevuta, e usata da tutte le Chiese anche di Francia, e del Regno delle due Sicilie. l. 217. Propone a credere il Primato di Giurisdizione, e di Magistero della Chiesa Romana, e del Ro-

Digitized by Google

Romano Pontefice. ivi. come pure l'esistenza del Purgatorio, e l'utilità dei suffragj fatti a prò delle anime ivi detenute. ll. 357. 8.

Foscarari Egidio Vescovo di Modena calunniosamente rappresentato da Vincenzo Palmieri per un uomò imbevuto di qualche idea men giusta, ed inesatta per rapporto alla dottrina delle Indulgenze. ll. 415. 4. Suo parere circa la maniera di formare un Decreto delle Indulgenze, che non incontrasse difficoltà abbracciato nel Concilio di Trento. ll. 415. Fu uno dei quattro Prelati che stesero il Catechismo Romano. ll. 418. 7.

S. Francesco di Sales rileva i pregi del Sacrifizio della Messa, ed esorta la sua Filotèa a fare ogni sforzo per assistervi ogni giorno almeno spiritualmente. ll. 442.

Francia. v. *Clerò di Francia*. Breve dettaglio della Rivoluzione attuale di quel Regno, e delle cagioni, che l'hanno prodotta. ll. 585. segg.

Fumè Michelangelo. Sua difesa della Dottrina del Concilio di Trento contro il Trattato Storico Dogmatico-Critico sulle Indulgenze stampato in Pistoja, ll. 372. seg. 4.

G

Gaetano Tommaso de Vio Cardinale detto Gaetano da Gaeta sua Patria adduce il testimonio di s. Giovanni *Ipse est propitiatio &c.* per provare, che la ridondanza delle soddisfazioni di Cristo è fondata nella Sacra Scrittura, e non per mostrare che nella Chiesa vi è un Tesoro, onde si traggano le Indulgenze. ll. 379. seg. 1. Con qual prova egli confermi l'esistenza di questo Tesoro, ivi. Spiega come un' opera virtuosa fatta in stato grazia sia meritoria insieme, e soddisfattoria. ll. 390. 2. Fa vedere, che il Tesoro della Chiesa può applicarsi anche fuori dell'uso dei Sacramenti. ll. 399. seg. 4.

Galere violentemente rapite da Mario, e da Alessandro Sforza nel Porto di Civitavecchia, e condotte a Gaeta origine dei disturbi fra Paolo IV. e Filippo II. Re di Spagna, e delle Sicilie. ll. 110.

Galilei Galileo s'impegna ad insegnare, e a difendere il sistema di Copernico del movimento della Terra, e della immobilità del Sole. ll. 448. seg. Denunziato perciò alla suprema Congregazione del s. Uffizio si porta a Roma per trattarvi la sua causa. ll. 449. Gli è comandato di non più sostenere in voce, o in scritto quella opinione, ed egli promette di obbedire. ll. 449. seg. Ad onta della proibizione fattagli, e della parola data stende il suo Dialogo sopra i due massimi sistemi del Mondo, e vi fa trionfare il sistema Copernicano. ll. 450. Carpisce frodolentemente dal Maestro del Sacro Palazzo la licenza di stampare quel Dialogo fuori di Roma, e lo pubblica in Firenze. ll. ivi. Dalla Congregazione del s. Uffizio è richiamato a rendere ragione della sua disobbedienza. ivi. Sua condanna, sua abjura, e proibizione del suo Dialogo. ll. 451. segg. Quali fossero i Cardinali che pronunciarono la sentenza contro di lui. ll. 451. Non fu mai detenuto in carcere, neppure nel tempo in cui si formò il Processo giudiziale contro di lui, e la sentenza di prigionia gli fu tosto dal Pontefice commutata nel confine al Palazzo, e Giardino dei Medici alla Trinità dei Monti, e dipoi permesso di andare a Siena, e quindi alla sua Villa di Bellosguardo, e in fine ad Arcetri vicino a Firenze. ll. 452. seg.

Gauchat Gabriele difende il Tribunale della Inquisizione dalle false accuse degli Eretici, e Increduli. ll. 468. 8. segg. Suo abbaglio in supporre, che questo Tribunale non sia stato ricevuto in Francia, rilevato, e corretto. ll. 468. seg. 5. Fa vedere, che la Legge dell' Ecclesiastico Celibato non è nocevole alla Società. ll. 547. seg.

Gelasio Cizicено da quali monumenti abbia compendiata la sua Storia del I. Concilio Niceno. ll. 552. Contesta il fatto di s. Pafnuzio riferito da Socrate. ivi.

S. Gelasio I. Rom. Pont. Suoi sentimenti su la distinzione delle due Potestà. l. 108. seg. Afferma appartenere a se la cura di tutto l'ovile del Signore, come a Successore di s. Pietro della cura stessa incaricato da Cristo. l. 185. 5. Asserisce ancora, che la Chiesa Romana non ottenne il Primato sopra tutte le altre Chiese per stabilimento dei Sinodi, ma dalla voce del nostro Signore, e Salvatore. l. 198. 1.

Genovesi Antonio erra insegnando, che le Leggi di disciplina non necessaria debbano riguardarsi come consigli, che non obbligano sotto peccato. l. 113. 6. Sbaglia altresì affermando, che i stabilimenti

ti disciplinari dei Concilj generali non inducano obbligazione, se non sono accettati, e che quelli del Concilio di Trento non furono ricevuti in Francia. ivi. 7. Insinua massime contrarie alle Monarchie principalmente successive. ll. 592. Fu il primo a svegliare imprudentemente nel Regno di Napoli il gusto Democratico. ivi.

Gerdil Giacinto degnissimo Cardinale della Santa Romana Chiesa. Sua Confutazione di due libelli diretti contro il Breve *Super Soliditate*. l. 168. 2.

Gersone Giovanni nel passo, a cui allude l'Anonimo Discorsivo senza averlo letto, parla d'Indulgenze a suo giudizio apocrife. ll. 431. seg. Ammette il Tesoro spirituale della Chiesa nel senso, in cui il Trattatista Pistojese delle Indulgenze lo chiama Scolastico. ll. 432. Riconosce, che uno può soddisfare alla divina Giustizia per la pena temporale dovuta ad un altro. ivi. Afferma essere favorevole il dire, che le chiavi della Chiesa si stendano anche al Purgatorio, quanto alla remissione della pena, almeno indirettamente, e potere un' anima Purgante esserne prosciolta, ogni qualvolta il Papa le comunichi il Tesoro della Chiesa per mezzo delle Indulgenze. ivi. Persuade a tutti i Fedeli di applicarsi all' acquisto delle Indulgenze, e all'esercizio della preghiera. ll. 433.

GESU' CRISTO Signor nostro. Quali sieno le massime fondamentali da lui insegnate. l. 47. seg. Calunniosamente accusato di aver contradetto a Cesare. l. 57. Chiamato Agnello sacrificato fin dalla creazione del Mondo, perchè prefigurato, non perchè offerto, ed immolato nei sacrifizj di Abele, Noè ec. l. 83. Istituisce la sua Chiesa a modo di Città, di Stato, e d'Impero con tutta l'autorità necessaria per l'adunamento perfetto dei Santi, e senza dipendenza dal Principato Temporale nell' esercizio della sua potestà. l. 93. segg. A s. Pietro personalmente disse *Tu es Petrus* &c. *Ego rogavi pro te* &c. *Pasce oves meas* &c. l. 162. segg. Con tali detti gli promise, e conferì un Primato non solo di onore, ma eziandio di Giurisdizione sopra tutta la Chiesa. l. 178. segg. Ammise alla sua sequela anche persone ricche di beni terreni, e non le obbligò a lasciarli. ll. 158. Centuplo da lui promesso a chi lasciava tutto per seguitarlo qual fosse. ivi. Coll' avere la sua borsa, e tenervi il denaro offerto dalla pietà dei Fedeli, onde provvedere ai bisogni dei suoi Discepoli, e alle indigenze dei poveri, istituì la forma del peculio della *Chiesa*. ll. 202. seg. Cosa volesse indicare a Pilato con quelle parole: *Il mio Regno non è da questo Mondo*. ll. 214. Altre sue parole presso s. Matteo: *Ne solliciti sitis &c.* dirette non ai soli Discepoli, ma eziandio alla Turba concorsa per apprendere i celesti suoi insegnamenti. *ll. 217.* Per pura condiscendenza, e non per alcun titolo di dovere fa pagare il didramma per se, e per Pietro. ll. 348. 4. Perchè lo facesse pagare per mezzo di un miracolo, e non si servisse del denaro dei loculi. ll. 348. seg. 5. Soddisfece soprabbondantemente all'eterno suo Padre per i peccati degli uomini. ll. 379. seg. Suo comando di non sciorre quelli, che Dio ha congiunti, pessimamente interpretato dai Vescovi di Trullo. ll. 518.

Giacomo di Borbone Conte della Marca pigliato per marito contro il suo genio da Giovanna sorella di Ladislao. ll. 43. Fa giustiziare Pandolfello Alopo, e tormentare lo Sforza. ll. 50. E' liberato dalla carcere, in cui era stato racchiuso per ordine della moglie, ma col patto di non più assumere il titolo di Re, e di non ingerirsi negli affari del governo. ll. A cagione di nuovi disturbi fra lui, e la moglie si ritira in Francia, e veste l'abito Religioso. ivi.

Giacomo Re di Aragona lusingato di poter ereditare il Regno di Sicilia aderisce al matrimonio progettatogli da Manfredi, e s'interpone per la di lui riconciliazione colla Sede Apostolica. l. 488. Esortato dal Pontefice a non contrarre affinità con un Uomo reo di gravissime colpe, e pubblicamente diffamato, persiste nella sua determinazione. l. 493. Promette a s. Lodovico IX. Re di Francia di non assistere Manfredi contro la s. Sede. ivi.

Giacomo figlio di Pietro di Aragona si fa coronare Re di Sicilia. l. 564. E' scomunicato da Onorio IV. Rom. Pont. ivi. Non cura i monitorj di Niccolò IV., assedia Gaeta, e fa tregua col Re Carlo II. Si dichiara offeso del trattato conchiuso fra Alfonso suo fratello, e il predetto Carlo, invade la Calabria, e s'impadronisce di Gerace, e di altre Terre. l. 565. segg. Dopo la morte di Alfonso si trasferisce in Spagna, e non ostante il divieto Pontificio si fa coronare Re di Ara-

Digitized by Google

Aragona, e di Valenza. l. 569. Trattato di accomodamento fra lui, e il Re Carlo approvato da s. Celestino V. colle clausole opportune. l. 570. seg. Dichiara di non aver avuto parte nella elezione, e coronazione del suo fratello Federigo occupatore della Sicilia, ed è investito delle due Isole di Sardegna, e di Corsica, e istituito Confaloniere della Chiesa, e Capitano, e Ammiraglio della guerra contro i Musulmani. l. 574. Muove guerra al fratello Federigo, e ne sconfigge la Flotta, ma invece di soggettare le Sicilie se ne ritorna in Catalogna. l. 574. seg. E' riconvenuto da Bonifacio VIII., ed esortato a cancellare la macchia contratta. l. 576. Con quali condizioni gli fosse progettata la conquista e Infeudazione di Pisa, e dell' Isola dell' Elba. l. 612.

Giacomo Re di Majorica, e di Minorica segue le parti del Pontefice, e dei Francesi contro Pietro suo fratello, ed è spogliato del Regno. l. 569.

Giannone Pietro Avvocato Napoletano è ammesso nell' Accademia, che si teneva nella Casa di Gaetano Argenti, e a caso gli tocca di trattare dell' antico Concubinato. ll. 460. 3. Si applica a compilare la Storia Civile del Regno di Napoli. ivi. La pubblica colle stampe senza licenza del Tribunale Ecclesiastico. ll. 462. 1. Da Innocenzo XIII. è proibita con Decreto della Sacra Congregazione della Suprema Universale Inquisizione. ll. 462. seg. 2. Giudizio datone dal Cardinale d'Althann Vicerè di Napoli. ll. 459. segg. L'Autore si porta a Vienna, e mostra ribrezzo di avere irritato, e di essere dispiaciuto agli Ecclesiastici. ll. 465. Per ordine di Carlo Emmanuele Re di Sardegna è arrestato. ivi. Spontaneamente abjura i suoi errori, e detesta i suoi scritti. ll. 463. Ottiene l'assoluzione dalle Censure, e gli è imposta una mitissima penitenza salutare. ll. 466. segg. Se la sua Ritrattazione sia stata sincera. ll. 462. segg. Traduzione in lingua Francese della sua Storia Civile coll' accrescimento di Note, Riflessioni, Medaglie, e Correzioni, e ristampa fattane in Napoli colla finta data di Palmira. ll. 464. 13. Altre sue Opere. ll. 467. 3. 560. 9. e 562. Da queste, e principalmente dalla Storia Civile l'Anonimo Discorsivo Riflessionista ha tratto in gran parte i materiali per comporre i due suoi libelli. l. 27. 3. 28. 3. 29. 4. e 5. 30. 6. e altrove. In essa Storia Giannone parla con disprezzo del Pontificato Romano assai più, che non hanno fatto gli Eretici. ll. 460. Lacera la fama di Carlo V., e di Filippo II. ivi. Spaccia per la più giusta elezione di Sovrano quella fatta da alcuni Soldati sollevatisi contro il vero Signore. ivi. Riconosce negl' Imperadori Ottomanni legittimo diritto sopra l'Italia, e singolarmente sopra le Provincie, che formano il Regno di Napoli, e particolarmente sopra la Puglia, e la Calabria. ll. 461. Quantunque impegnato in ristringere il diritto Metropolitico del Romano Pontefice confessa, che tutte le Provincie del Regno delle due Sicilie ebbero a Metropolitano per più secoli il solo Vescovo di Roma. l. 137. seg. Ammette, che ragionevolmente il Romano Pontefice ottenne il primo luogo fra tutti i Patriarchi come Successore di s. Pietro, che fu Capo degli Apostoli, e che nella sua Persona si unirono le prerogative di Primate sopra tutte le Chiese del Mondo Cattolico. l. 231. seg. Distingue nei Romani Pontefici il Principato spirituale dal temporale. l. 270. seg. 8. Accorda, che Innocenzo IV. ebbe l'attual possesso del Regno delle due Sicilie, e per più mesi lo tramandò al suo Successore. l. 480. Attesta, che la decisione di Clemente V. a favore di Roberto fu universalmente riputata giusta, e prudente. l. 609. seg. Osserva esser stato da Cujacio ripreso a torto Lamberto per aver scritto, che s. Gregorio VII. prescrisse la Legge del Celibato ai Sacri Ministri conformemente agli antichi Canoni. ll. 523. 3. Suoi errori, e calunnie da chi particolarmente rilevate. ll. 463. Impudenza, e mala fede dell' Autore della Vita del medesimo inserita da Giovanni Lami nella sua Opera intitolata *Memorabilia Italorum &c.* nel decantarne la Storia Civile qual Opera degna della immortalità, e nell' allegare le cause, per cui fu proibita dalla s. Sede. ll. 462.

Giovanna figlia di Carlo Duca di Calabria, e nipote di Roberto Re di Sicilia si congiunge in matrimonio con Andrea figlio di Carlo Roberto, e fratello di Luigi Re di Ungheria. l. 591. 11. 1. Succede a Roberto nel Regno, e ne ottiene dal Papa l'Investitura, e la Corona. ivi. Si soggetta alla pena della decadenza dal Trono in caso di ribellione al Pontefice. ll. 16. seg. Creduta complice, o per lo meno con-

Digitized by Google

consapevole dell'assassinio del suo marito Andrea. ll. 3. Passa a seconde nozze illegittimamente con Luigi Principe di Taranto. ll. 1. Senza saputa del Pontefice conchiude un trattato poco vantaggioso con Lodovico occupatore dell' Isola di Sicilia. ll. 11. seg. Spaventata dalle forze del Re di Ungheria abbandona il Regno, e si porta in Provenza, ove è arrestata dai suoi Vassalli. ll. 1. e 4. Liberata ad istanza di Clemente VI. si conduce in Avignone, ottiene la convalidazione del secondo suo matrimonio, ed è riputata innocente dell' assassinio di Andrea. ll. 4. e 8. seg. Vende alla s. Sede Avignone, e principalmente col danaro ricavato da quella vendita assolda truppe, e noleggia galere per restituirsi a Napoli. ll. 5. segg. Ricupera il Regno. ll. 1. Tregua fra lei, e il Re di Ungheria. ll. 9. Dichiarata innocente della morte del Re Andrea impetra la pace dal Re di Ungheria, e la condonazione della somma, che in quel caso ella avrebbe dovuto pagargli. ll. 9. Per la seconda volta è coronata col suo marito Luigi. ll. 1. e 13. Conquista molte Città, e Terre nella Sicilia, e fa il suo solenne ingresso in Messina. ll. 13. seg. Perde Palermo, e Messina. ll. 14. Si accorda con Federigo a condizione, che il trattato sia approvato dalla Sede Apostolica, di cui essa si dichiara vassalla, e da cui riconosce il Regno. l. 591. ll. 14. Manda il suo quarto marito Ottone di Brunsvich a rendere obbedienza ad Urbano VI. con nobile treno, e ricchi donativi. ll. 16. Si dà a proteggere i Cardinali ribelli a Urbano, e abbraccia il partito dell'Antipapa. ivi. Riceve con pompa l'Antipapa in Napoli, ma atterrita dal tumulto del Popolo lo licenzia, e spedisce Ambasciatori a Roma per riconciliarsi con Urbano. ivi. Improvvisamente li richiama, e ripiglia le ostilità contro il Papa, e i suoi aderenti. ll. 17. Da Urbano VI. è scomunicata, e dichiarata decaduta dal Regno. ivi. Adotta, ed istituisce suo successore al Trono Lodovico d'Angiò fratello di Carlo V. Re di Francia. ll. 15. Da Carlo di Durazzo è imprigionata, e fatta morire. ll. 15. e 17.

Giovanna sorella di Ladislao dopo la morte del fratello gli succede nel Trono. ll. 41. e 43. Si marita contro suo genio con Giacomo di Borbone Conte della Marca. ll. 43. Manda con truppe lo sforza suo Contestabile a Roma per liberarla dalla tirannia di Braccio da Montone. ll. 46. Restituisce a Martino V. Castel S. Angelo, e le altre Fortezze, e Terre occupate dal suo fratello. ll. 47. Giura fedeltà, e ligio omaggio a Martino V., e ai suoi Successori, e si sottopone a tutte le condizioni della Investitura, ed è coronata Regina di Sicilia, e della Terra di qua dal Faro. ll. 48. seg. e 75. seg. Stretta in Napoli da Lodovico d'Angiò ricorre per ajuto ad Alfonso Re di Aragona, e lo adotta alla successione. ll. 43. e 51. Non paga il censo dovuto alla s. Sede, e commette altri attentati contro il Pontefice, e la Chiesa Romana, onde è punita da Martino V. colla sospensione della paga dei tributi. ll. 43. e 49. 2. e 51. seg. Per titolo d'ingratitudine rivoca l'adozione di Alfonso, e dichiara erede del Regno dopo la sua morte Lodovico III. d'Angiò. ll. 44. e 53. Non lo tratta secondo il suo merito. ll. 47. seg. e 76. Mantiene buona corrispondenza con Eugenio IV., e fa tregua con Alfonso. ll. 56. seg. Spoglia i Colonnesi di quanto avevano nel Regno. ll. 57. 3. Ordina semplicemente la carcerazione di Sergianni Caracciolo. ll. 57. Mostra gravissimo dolore per la morte del Re Lodovico III. d'Anglò. ll. 58., e 76. seg. Cessa di vivere. ll. 44. e 58. Suo Testamento riputato incerto, e finto. ll. 58. seg.

Giovanni Duca di Randazzo, zio, e tutore di Lodovico di Sicilia, lo sostiene in quel Trono, e gli ricupera Messina. l. 590. Ricusa di fare una semplice tregua con Giovanna, e chiede una stabile pace. ll. 12. seg. 5. Per ottenere il consenso dal Pontefice gli restituisce i beni Ecclesiastici, che aveva occupati. ivi. Articoli della concordia con Giovanna. ivi.

S. Giovanni Grisostomo nel vers. 8. del cap. 11. della Lettera ai Galati legge Pietro invece di Cefa. l. 78. 5. Afferma, che Timoteo fu incaricato da s. Paolo della cura di tutta la Nazione dell'Asia. l. 127. Suoi passi intorno alla confessione della divinità di Cristo fatta da s. Pietro, e il Primato promessogli, e conferitogli in premio della stessa confessione, e del suo amore. l. 165. seg. n. 175. seg. n. e 186. Riconosce in Tito l'autorità dell' insegnamento con tutto il comando. l. 180. n. Coll' esempio degli Ebrei esorta i Fedeli a dare le decime. ll. 312. Propone ai Fedeli stessi la cura

Digitized by Google

ra, che i Gentili avevano per i Sacerdoti delle false loro divinità, e rileva, che in Dio ridonda l'onore, che si rende ai suoi Ministri. ll. 355. n.

Giovanni di Procida. Suo trattato con Niccolò III. Rom. Pont. per la ribellione della Sicilia insussistente. l. 542. segg.

Giovanni Re d'Inghilterra detto *senza Terra*, o per spirito di penitenza, o per assicurarsi il Trono spontaneamente offre i suoi Regni alla s. Sede, e dalla medesima li riceve in Feudo, obbligando se, e i suoi Successori ad un censo di mille marche di Sterlini. ll. 259. seg. Per tale offerta non si merita il titolo d'*Imbecille*. ll. 263. 2. Se a quell'atto acconsentisse la Nazione. ll. 253. seg. 2. e 263. seg. 1.

Giovanni VIII. Rom. Pont. ottiene da Carlo Calvo la conferma degli antichi diritti della s. Sede sopra la Città, e il Contado di Capoa, e ne prende la cura anche pel governo temporale. ll. 227.

Giovanni XXII. condanna alcuni articoli di Marsiglio da Padova, e di Giovanni Gianduno, e singolarmente uno, in cui si pretendeva aver Cristo per necessità pagato il didramma, e un altro, che impugnava il Primato di s. Pietro, e dei suoi Successori i Romani Pontefici. l. 182. seg. 8. ll. 348. 4. Espone al Re di Aragona gli eccessi di Federigo Re di Trinacria. l. 585. seg. 7. Per qual ragione publicasse la Raccolta delle Costituzioni di Clemente V. suo Predecessore. ll. 306. 10. Nell'Inghilterra, nell'Ibernia, e nel Principato di Galles riscuote i frutti del primo anno dei benefizj ad alleviamento dei pesi della Chiesa Romana, e conferisce al Re d'Inghilterra per la spedizione di Palestina la metà del frutto ritratto da quella esazione. ll. 316. 8. Si riserva i frutti di tutti i benefizj non elettivi per tre anni. ivi. 9.

Giovanni XXIII. v. *Cossa Baldasarre*.

S. Girolamo nel vers. 8. del capo II. della Lettera ai Galati legge Pietro invece di Cefa. l. 78. 5. Suo sentimento sopra la istituzione della Gerarchia dei Ministri Ecclesiastici. l. 84. 2. Rileva la cagione dell'errore del Popolo nell'approvazione dei Sacerdoti. l. 141. n. Afferma esser stata sopra s. Pietro fondata la Chiesa, ed essere stato uno fra gli Apostoli scelto, affinchè stabilito un Capo si togliesse l'occasione dello Scisma. l. 161. seg. Chiama s. Pietro Principe degli Apostoli, sopra cui è stata fondata stabilmente la Chiesa, e a s. Pietro personalmente riferisce le parole di Cristo. *Beatus es* &c., e la partecipazione del nome di Pietra in mercede della sua confessione. l. 167. n. Protesta di star unito in comunione con s. Damaso, cioè colla Cattedra di s. Pietro, pietra su cui è fondata la Chiesa, e dichiara profano, e perduto chi ne è separato. l. 191. Ripete l'uso delle decime Ecclesiastiche dal precetto da Dio imposto al Popolo Ebreo. ll. 312. 8. Asserisce, che Cristo non era tenuto a pagare il tributo, e che gli Ecclesiastici ne erano esenti. ll. 348. 2. Assegna la ragione del miracolo operato da Cristo per far pagare lo statere. ll. 348. seg. 5. Suo giudizio delle Opere di Lattanzio Firmiano. ll. 447. 11. Rende testimonianza del Celibato dei Vescovi, dei Preti, e dei Diaconi non meno della Chiesa Occidentale, che della Orientale. ll. 503. seg. Dalla interrogazione di s. Pietro, e dalla risposta datagli da Cristo presso s. Matteo inferisce, che gli Apostoli, i quali avevano moglie, appena aggregati all'Apostolato rinunziarono al commercio colle lor donne. ll. 508. 14. E' falsamente citato dall'Anonimo Riflessivo. ll. 561. 10.

Giuliano Apostata gravemente biasimato dai Santi Padri per aver permesso agli Eretici di liberamente professare, e spargere i loro errori. l. 52, 2.

S. Giulio I. Rom. Pont. è pregato dai Legati dei Vescovi Orientali della fazione Eusebiana di convocare un Sinodo generale. ll. 191. Ordina a s. Atanasio, e ai predetti Vescovi di trasferirsi a Roma per tale effetto. ivi. A lui promettono Ursacio, e Valente Vescovi di non intervenire a verun Sinodo senza il suo consenso. ll. 191. seg. Ristabilisce nei loro gradi s. Atanasio, e altri Vescovi, e Preti ingiustamente deposti. l. 250. seg. Sua lettera agli Eusebiani, nella quale rimarca l'autorità del Romano Pontefice d'intimare Sinodi, e l'obbligo dei Vescovi d'intervenirvi, e si lagna di quei Prelati per non essere stato da essi interpellato secondo il costume, e i Statuti apostolici, e la tradizione dei Padri nella causa dei Vescovi da loro deposti, e particolarmente dell'Alessandrino. l. 251. seg. n.

Giulio II. Rom. Pont. investe Ferdinando il Cattolico del Regno delle due Sicilie, e dichiara di reintegrarlo nello stato, in cui era avanti la divisione fattane da Ales-

Digitized by Google

Alessandro VI. suo immediato Predecessore. l. 606. seg. La formola da lui usata nell' accordare quella Investitura è ritenuta dai suoi Successori. l. 607. Concede Indulgenze, e altri favori spirituali a chi contribuisse per la nuova fabbrica della Basilica Vaticana, e la sua concessione è approvata dalla divozione dei Popoli, e dal consenso dei Principi Cattolici. ll. 362. Dichiara, che la Chiesa concedendo Indulgenze applicabili alle anime del Purgatorio intende di giovare alle medesime per quanto può a modo di suffragio. ll. 364. 19.

Giulio III. Rom. Pont. in qual anno creato Papa. ll. 408. Investe Filippo figlio di Carlo V. Imperadore del Regno delle Sicilie obbligandolo fra le altre cose al pagamento dell' annuo tributo di settemila ducati d'oro di Camera, e alla offerta di un Palafreno. ll. 136. Ad istanza di Giovanni III. Re di Portogallo annette alle Messe, che si facessero celebrare all'Altar Maggiore della Confraternita della Misericordia eretta in Goa le Indulgenze annesse alle Messe, che si celebrano all'Altare di s. Gregorio in Roma. ll. 408.

Giuramenti dall' Anonimo Discorsivo falsamente, ed empiamente spacciati quali formole inventate per conservare le proprietà dei Cittadini, la distinzione degli Ordini, e la forma della Costituzione Municipale. l. 49. seg. Orribili conseguenze, che derivano da tal dottrina. l. 50. Confermando la fede dei patti contribuiscono al mantenimento della pubblica felicità, ed armonìa. ll. 255. La loro sacrilega violazione si oppone al vero vantaggio dei Popoli. ivi.

Giuramento cosa sia anche per sentimento dei Filosofi Gentili, e quale obbligazione induca. ll. 248. seg. Spergiuri esemplarmente puniti da Dio sovente ancora in questo Mondo. ll. 249.

Giurisdizione Vescovile si ha dalla Canonica Istituzione, e non dalla Ordinazione. l. 123. Da chi si creda questa voce usata per la prima volta trattandosi di materie Ecclesiastiche. l. 238. Con intaccare la Giurisdizione Ecclesiastica si apre la strada al rovesciamento della Giurisdizione Civile. l. xv. seg. Funesto esempio ai giorni nostri datone dalla Francia. ll. 585. segg.

Giustiniano I. Imperadore intima il Concilio II. di Costantinopoli. ll. 182. Riduce alla rendita di un anno la somma, che si pagava ai Ministri del Vescovo da chi era messo in possesso del Benefizio. ll. 315. Vieta, che sia ammesso al Clero chi ha, ovvero ha avuto Concubina, o figli naturali. ll. 566. 16.

S. Giustino Martire contesta aver Gesù Cristo comandato ai suoi seguaci di prestare senza interesse. ll. 576. 4.

Glosse del diritto Canonico dall' Anonimo Discorsivo ignorantemente accomunate col Testo. l. 135. Quelle di diversi Canonisti sulla raccolta di Gregorio IX., e il testo delle Decretali di Bonifacio VIII. pubblicate prima delle Clementine. ivi. 3.

Gotti Vincenzo Lodovico Cardinale della S. R. C. mostra contro il Calvinista Giacomo Picenino, che l'Indulgenza non è traffico, avvegnachè per conseguirla s'imponga la condizione della limosina. ll. 367. seg. Confuta le dicerie dello stesso Picenino contro la Legge dell' Ecclesiastico Celibato. ll. 512. 26. e 544. segg. Come concilii la Storia di s. Pafnuzio raccontata da Socrate, con il Canone III. del Concilio I. Niceno. ll. 553. seg.

Graziano Imperadore se fosse il primo Imperadore Cristiano, che ricusasse il titolo, e il grado di Pontefice Massimo dei Gentili. ll. 337. 5.

Greci prima dello Scisma di Fozio costantemente professano il Primato di Giurisdizione del Rom. Pont. sopra tutti i Fedeli. l. 231. Nel Decreto di unione colla Chiesa Latina pubblicato nel Concilio generale di Firenze lo definiscono come dogma di Fede. l. 210., e 231. Anche i Scismatici danno al Vescovo di Roma il primo posto fra i Patriarchi. ll. 186. Neppure fra essi è lecito ai Suddiaconi dopo la loro Ordinazione pigliar moglie, e ai Chierici aver Concubina. ll. 560.

Gregorio Cardinale del titolo dei dodici Apostoli dopo la morte dell' Antipapa Anacleto è intruso nella Cattedra di s. Pietro col nome di Vittore terzo. l. 327. Per opera di s. Bernardo depone le insegne Pontificie, e riconosce il legittimo Papa. l. 327. seg. 3.

S. Gregorio I. Rom. Pont. dà molti provvedimenti per l'elezione dei Vescovi di Capoa, Napoli, Cuma, Misseno, dell' Abbruzzo, e della Sicilia. l. 139. Dalle parole da Gesù Cristo dette a s. Pietro prova, che Cristo gli commise la cura, e il Principato della Chiesa universale. l. 175. seg. Attesta, che dal Concilio di Cal-

Digitized by Google

Calcedonia fu offerto al Romano Pontefice il titolo di Vescovo Ecumenico, e rende la ragione, per cui i suoi Predecessori non ne fecero uso. l. 234. 7. Adopra la parola Giurisdizione trattando di materie Ecclesiastiche. l. 238. 8. Fa menzione di molti Patrimonj in diverse Provincie, e singolarmente in quelle, che al presente formano il Regno delle Sicilie, posseduti dalla Chiesa Romana. ll. 225. seg. Perchè ne affidasse l'amministrazione a persone addette alla Chiesa Romana, e volesse, che lo stesso si praticasse nelle altre Chiese. ll. 226. n. Comanda ad Andrea Vescovo di Taranto di non esercitare le funzioni Episcopali, se dopo essere stato aggregato agli Ordini Sacri avesse avuto commercio con una Concubina. ll. 566. 18. Ordina a Giovanni Vescovo di Gallipoli di ammonire il mentovato Andrea di cessare dal suo Ministero, ogniqualvolta dopo la Sacra Ordinazione avesse usato della sua Concubina. ivi.

S. Gregorio III. Rom. Pont. ricorre a Carlo Martello contro le violenze dei Longobardi. ll. 237. 4. Se parli di sacco dato alla Basilica Vaticana. ivi.

Gregorio VI. Rom. Pont. prima Giovanni Graziano per la rinunzia di Benedetto IX. è collocato nella Cattedra di s. Pietro. l. 302. 7. Sue gesta, e sue lodi. ivi. Nel Sinodo di Sutri rinunzia al Pontificato, e condotto in Germania, esule, e povero termina i suoi giorni. ivi.

S. Gregorio VII. Rom. Pont. avanti Ildebrando Cardinale Arcidiacono della S. R. Ch. in qual anno creato Papa. ll. 289. Prende il nome di Gregorio VII. per confermare, che Gregorio VI. era stato legittimo Pontefice. l. 303. 7. Per liberarsi dal peso del Sommo Pontificato rende consapevole della sua elezione Arrigo IV. Re di Germania, e lo prega a non prestarvi il suo consenso. ll. 289. La sua elezione è approvata da Arrigo. ll. 287. Scomunica replicatamente Roberto Guiscardo. l. 281. Maltrattato, percosso, e ferito generosamente perdona a chi l'offese. l. 282. seg. Ammonisce paternamente Arrigo Re di Germania dei suoi detestabili eccessi. l. 285. segg. Essendo quel Sovrano ricaduto nei suoi primieri trascorsi, lo riconviene con altra Legazione, e distoglie i Sassoni dal sottrarsi dalla di lui obbedienza. l. 288. Di nuovo lo avvisa amorevolmente. l. 289. Imperversando Arrigo nel mal fare lo cita al Concilio da tenersi in Roma. ivi. Nella prima Sessione di quel Concilio insultato da Rolando Chierico di Parma con eroica mansuetudine gli salva la vita. l. 290. seg. Spinto a ciò fare da tutti i Padri del Sinodo fulmina la sentenza di scomunica, e di deposizione contro Arrigo. l. 291. Non ha parte nella elezione di Rodolfo in Re di Germania. l. 292. seg. Assolve Roberto Guiscardo dalla scomunica, riceve da lui il giuramento di fedeltà, e di ligio omaggio, e vassallaggio, e la promessa di pagare il censo pattuito con Niccolò II., e lo investe della Puglia, Calabria, e Sicilia, dichiarando di tollerarlo quanto a Salerno, a Melfi, e ad altre Terre dal medesimo occupate. l. 281. seg. Nell'accordare Indulgenza ai Fedeli viventi adopra il termine di assoluzione. ll. 421. 13. Nuovamente separa dalla Chiesa, e dal Regno Arrigo, e conferma l'elezione di Rodolfo. l. 295. A torto imputato di aver denotato colla iscrizione apposta alla Corona inviata in dono a Rodolfo, che a s. Pietro competesse il diritto di creare i Re di Germania. l. 296. Calunniato malignamente dagli Ecclesiastici libertini di quel tempo di amorosi commercj colla Contessa Matilde. l. 297. segg. Con esigere l'osservanza della Legge del Sacro Celibato non diede l'ultimo colpo alla libertà naturale. ll. 523., e 533. nè col richiedere dai Francesi, e dagl' Inglesi le antiche Collette a beneficio di s. Pietro, e da Guglielmo il Conquistatore giuramento di fedeltà intraprese a sottoporre alla s. Sede tutti i Regni della Terra. l. 299. segg. nè in punto di morte si pentì delle idèe sostenute nel Pontificato. l. 301. segg. Canonizzato equivalentemente. l. 301. seg.

Gregorio IX. Rom. Pont. prima Ugolino Cardinale Vescovo di Ostia, e Velletri nel giorno della Imperiale Coronazione di Federigo II. affigge alla di lui spalla a richiesta del medesimo il distintivo della Croce. l. 367. seg. e 377. Per ordine di Onorio III. predica con tutto l'impegno la Crociata. l. 377. seg. Lettera scrittagli, e facoltà di assolvere dal bando Imperiale conferitagli in tal occasione da Federigo. l. 378. n. Quando, e come eletto Papa. l. 377. Sue preclare doti. ivi. Scrive pressantissime lettere, e manda un Legato Apostolico all' Augusto Federigo per indurlo a compire

Digitized by Google

il giuramento tante volte replicato di portarsi in Palestina con minaccie di fare contro di esso in caso diverso il proprio dovere. l. 378. seg. Deluso da Federigo lo dichiara incorso nella scomunica, a cui il medesimo si era sottoposto. l. 380. seg. Replica la dichiarazione di scomunica contro il detto Imperadore, e per mezzo di lettere, e di Legati procura richiamarlo a dovere. l. 383. segg. Nuovamente lo scomunica, e interdice i Luoghi, ove dimorasse, e minaccia di assolvere i di lui sudditi dal giuramento di fedeltà, e di privarlo del Feudo del Regno della Sicilia. l. 385. Gl' intima a non intraprendere il viaggio di Oriente in qualità di Crocesegnato prima di essere stato assoluto dalle censure Ecclesiastiche. l. 378. segg. A motivo delle sedizioni eccitate in Roma a sommossa di Federigo ne parte, e si ritira a Rieti. l. 386. Ricusa di trattare col Duca Rinaldo destinato dall' Augusto per fissare gli articoli di pace, e per l'invasione da esso Duca fatta nello Stato Pontificio lo scomunica, e spedisce contro di lui Giovanni Re di Gerusalemme con un grosso esercito, e col far portare contemporaneamente la guerra nel Regno lo costringe a ritirarsi dalla Marca, e dal Ducato di Spoleto. l. 388. seg. Tratta, e conchiude l'accomodamento con Federigo. l. 396. segg. Lo accoglie colla maggior benignità, e sincerità in Anagni. l. 402. Costretto dai nuovi attentati di quel Principe replicatamente lo scomunica. l. 405. Si giustifica dalle imputazioni dal medesimo Principe calunniosamente appostegli. l. 409. segg. Pubblica contro di esso la Crociata. l. 416. Intima un Concilio generale. l. 417. Muore. l. 421. Sua condotta difesa. l. 421. segg. La raccolta delle Decretali da lui pubblicata non immaginata da quella d'Isidoro il Mercante. l. 136.

B. Gregorio X. Rom. Pont. ordina la creazione del Re dei Romani. l. 525. Approva l'elezione di Ridolfo, e dai di lui Ambasciatori riceve i soliti giuramenti, e la conferma dei patti, e privilegj dagli antichi Imperadori accordati alla Chiesa Romana in presenza di tutti gli Elettori Ecclesiastici, e degli altri Vescovi di Germania, che si trovavano al Sinodo generale di Lione. l. 525. seg. Si abbocca in Losana con Ridolfo, il quale gli promette di conservargli tutte le munificenze, e Stati temporali spettanti alla Sede Apostolica. l. 527. Muore, ed il suo nome è ascritto al Catalogo dei Beati. l. 529.

Gregorio XI. Rom. Pont. riforma il trattato di concordia fra Giovanna, e Federigo. l. 591. segg. ll. 14. Investe, e fa coronare Federigo in Re di Trinacria, previo il giuramento di fedeltà, e di ligio omaggio. l. 593. Prescrive, che succedendogli la figlia, questa non si mariti senza il consiglio del Romano Pontefice. l. 594. Restituisce la residenza Pontificia in Roma. ll. 16. Sua morte. ivi.

Gregorio XII. Rom. Pont. avanti Angelo Corraro determina di tenere un congresso in Savona per l'estinzione dello Scisma. ll. 27. Ostilità di Ladislao Re di Sicilia per distoglierlo da questo viaggio. ivi. Rinfaccia a Ladislao la sua mostruosa ingratitudine alla Sede Apostolica, e gli comanda di restituire le Terre occupate nello Stato Pontificio minacciandogli la scomunica, e la deposizione dal Regno. ll. 28. Rinunzia liberamente al Pontificato. ll. 44. e 75.

Gregorio XIII. Rom. Pont. innalza la Chiesa di Bologna all' onore di Metropoli. l. 155. Sua Costituzione contro gli articoli di Michele Bajo. ll. 376. 7. Non fu il primo Pontefice, che concedesse Altari Privilegiati. ll. 408.

S. Gregorio Vescovo di Nazianzo afferma, che s. Pietro fu chiamato Pietra, e costituito fondamento della Chiesa. l. 165. n.

S. Gregorio Vescovo di Nissa condanna le Usure. ll. 577.

Gregorio Vescovo di Vercelli in qual tempo riportasse da Arrigo IV. Re di Germania molti beni colla Signoria temporale. ll. 280. Per ordine di Arrigo assiste alla consacrazione di s. Gregorio VII. Rom. Pont. ivi.

Grottaferrata, Monastero da Federigo II. Imperadore spogliato di due preziosi monumenti di antichità. l. 429.

Grozio Ugone ammette, che l'eterna felicità è il fine principale, a cui tender deve chi governa le Civili Società. l. 108. Erroneamente insegna, che la Chiesa di Gesù Cristo è un semplice Collegio. l. 110. Sua Opera *de Imperio summarum Potestatum circa sacra* confutata da Gian Francesco Conforti. l. 237.

Guglielmo di Olanda Re di Germania, e dei Romani è ucciso dagli abitanti della Frisia. l. 535. Discordia, e divisione degli

gli Elettori dopo la sua morte. ivi.
Guglielmo Re d'Inghilterra ricusa di prestare a s. Gregorio VII. giuramento di fedeltà. l. 299. ll. 254. Se ragionevolmente, e qual fosse la fedeltà, che da lui esigeva s. Gregorio. l. 290. seg. Esempio del medesimo fuor di proposito addotto dall'Anonimo Discorsivo. ll. 263. seg.
Guglielmo il *malo* dopo la morte del suo padre Ruggiero senza passare alcuna parola ad Anastasio IV. Rom. Pont. si fa coronare solennemente in Re di Sicilia. l. 133. seg. Perchè Adriano IV. Successore di Anastasio nella prima lettera scrittagli non gli dà il titolo di Re, ricusa di ricevere la lettera, obbliga il Legato Pontificio a ritornare a Roma, assedia Benevento, e danneggia altre Terre della Chiesa Romana. l. 334. E' scomunicato dal Pontefice, e dai Baroni di Puglia spogliato di molte Città, e Terre. l. 334. seg. Si umilia, ed offre ad Adriano condizioni vantaggiosissime alla s. Sede. l. 335. Non essendo state queste condizioni accettate marcia di nuovo contro Benevento. l. 336. Propone articoli di concordia molto differenti dai precedenti, e costringe il Pontefice a sottoscriverli, dichiarando di far quell' atto con piena libertà. l. 336. segg. Promette di pagare un annuo censo di mille Schafati, e presta il giuramento di fedeltà, e di ligio omaggio, ed è investito della Sicilia, della Puglia, e della Calabria con tre diversi stendardi. l. 368. segg.
Guglielmo il *buono* Re di Sicilia fabbrica il Monastero di Monreale, e lo sottopone al Rom. Pont. col peso di un' annua pensione. ll. 238. Muore lasciando una sola figlia di nome Costanza maritata ad Arrigo di Svevia. l. 346. E' proclamato per suo Successore Tancredi, ivi.
Guiberto Arcivescovo di Ravenna per l'ambizione del Sommo Pontificato si lega intimamente con Cencio, il quale scomunicato da s. Gregorio VII. sacrilegamente congiura contro la di lui vita. l. 282. seg. Col favore di Arrigo IV. Re di Germania invade la Cattedra di s. Pietro, e si fa chiamare Clemente terzo. l. 283. Illegittimamente conferisce ad Arrigo la Corona Imperiale. ll. 287.
Guicciardini Francesco appone a Leone X. di aver donato a Maddalena sua sorella l'emolumento, e l'esazione delle Indulgenze di molte parti della Germania. ll. 357. E' confutato. ll. 359. seg.

H

HEssels Giovanni in qualità di Teologo assiste alle ultime Sessioni del Concilio di Trento. ll. 418. seg. Riconosce il Tesoro della Chiesa come fondamento delle Indulgenze. ll. 420. 12.
Hus Giovanni. Suoi articoli contro il Primato di s. Pietro, e del Rom. Pont. condannati dal Concilio di Costanza, e da Martino V. Rom. Pont. l. 214. seg. Fa guerra al dominio temporale della Chiesa, e degli Ecclesiastici. ll. 195.

I

IBernia eretta in Regno da Paolo IV., e falli in ciò dell'Anonimo Discorsivo. ll. 107.
Idolatri in tempo di Costantino il Grande di maggior numero, e forza dei Cristiani. ll. 345.
Jerocades Antonio. Sue empie, e sediziose massime svelate nell'*Antilira Fiocense*. ll. 592. 1.
S. Ignazio di Lojola accusato in Parigi al Tribunale della Inquisizione è dichiarato innocente dal P. Matteo Ory Domenicano Inquisitore, e commendato il suo libro degli Esercizj spirituali. ll. 468. seg. 5.
S. Ignazio terzo Vescovo di Antiochia, e Martire inculca il rispetto ai Vescovi, e ai Preti, e afferma senza di questi non esservi Chiesa. l. 57. Nell' Epigrafe della lettera scritta alla Chiesa Romana, ne riconosce chiaramente il Primato. l. 187.
Ignoranza, e superstizione, mali, che in ogni età più, o meno infettarono il Genere umano. ll. 277. Per qual cagione nel sesto secolo, e nei seguenti si dilatassero nell' Italia. ivi. Non alterarono la comune dottrina della Fede. ll. 271., e 277. Da esse non si deve ripetere il primo passo del Clero su le Signorie temporali. ll. 277.
S. Ilario Vescovo di Poitiers inveisce contro l'Imperadore Costanzo a motivo della guerra, che quell' Augusto faceva alla Cattolica Chiesa, e dell'autorità, che si arrogava nelle materie Ecclesiastiche. l. 122. 2. Chiama San Pietro primo Con-

Digitized by Google

fessore del Figlio di Dio, Giudice del Cielo, e fondamento, e pietra, sopra cui fu edificata la Chiesa. l. 166. seg. 69. 7. Afferma, che in premio della sua Confessione meritò di essere costituito fondamento della Chiesa, e di essere fatto Supremo Pastore dell'ovile di Cristo. ivi. Attesta, che Gesù Cristo non pagò il didramma per soggezione. ll. 348. 4.

Immunità del Clero. v. *Chierici*.

Imperadore occupa il primo posto nella classe dei Laici. ll. 188. E' pecora, e non Pastore, e molto meno Pastor Supremo dell' ovile di Cristo. ivi.

Imperadori Cristiani, che proccurarono di ridurre alla Cattolica Chiesa gli Eretici, commendati dai Santi Padri. l. 52. 2. Come abbiano intimata la celebrazione dei primi Concilj generali. ll. 179. segg. Ad essi non appartiene il diritto di convocarli. ll. 185. segg.

Imperadori Gentili vietarono ai Cristiani le adunanze per motivo di Religione. ll. 190. 17. Se taluno di essi le permise, nessuno approvò il Cristianesimo come Collegio lecito. ivi. Non giudicarono delle materie di Religione come Capi dell' Impero, ma come Pontefici Massimi. ll. 336. 10.

Imperadori Occidentali. Loro coronazione riservata al Romano Pontefice. l. 51. 1. Obbligati prima della coronazione a promettere filiale obbedienza, e fedelta al Pontefice attuale, e ai suoi legittimi successori. l. 364. seg.

Impero Civile indipendente nel suo genere, e secondo la sua qualità. l. 107. Occidentale rinnovato da s. Leone III. con la solenne coronazione di Carlo Magno. ll. 187. Romano, neppure quando fu fondata la Religione di Cristo, comprendeva sotto di se il Mondo tutto allora conosciuto. ivi.

Impugnatori dei giusti limiti prefissi ai Metropolitani nell'esercizio della loro autorità a che tendano. l. 157. seg. 9. Del Primato di giurisdizione del Romano Pontefice cosa neghino. l. 184. 1. Dei diritti della Chiesa, e del Papa, mentre per una parte eccitano i Principi Secolari contro il Sacerdozio, per l'altra ordinariamente attizzano i Popoli contro il Governo Civile, e singolarmente contro il Monarchico. ll. 589. segg.

Ina Re di Wessex si porta a Roma, vi fonda una casa chiamata Scuola degl' Inglesi, e prescrive agli abitanti del suo Regno un' annua contribuzione ad uso parte del Papa, parte della mentovata Scuola. ll. 255. segg. 1.

Incmaro Arcivescovo di Reims con i suoi partigiani contraria la raccolta delle Decretali pubblicate da Isidoro il Mercante in ciò, che appartiene ai giudizj, e alle cause dei Vescovi. ll. 302. Falsa sua prentensione confutata da s. Niccolò I. con certi, e indubitati documenti. ivi. Attentati commessi da lui, e dai Concilj da esso radunati contro Rotado Vescovo di Soissons. ll. 304.

Indulgenza cosa sia, e in qual senso, e per qual ragione impugnata da Lutero. ll. 420. Falsa nozione datane da quell' Eresiarca adottata dall' ultimo Concilio Diocesano di Pistoja. ll. 407. Come definita da alcuni antichi Teologi, dal B. Alberto Magno, e da Alessandro d'Ales. ll. 397. seg. 1. e come dopo altri dal P. Gianvincenzo Patuzzi. ll. 377. seg. 2. Il proprio suo effetto è la remissione della pena temporale. ll. 367. Questa remissione si concede ora limitata, ora pienissima. ll. 378. Ai vivi si dà a modo di assoluzione giudiziale, a cui è annessa l'applicazione delle ridondanti soddisfazioni di Cristo, e dei Santi, ai Defonti per modo di suffragio. ll. 375. e 421. Non è traffico temporale, sebbene chi la concede imponga l'obbligo della limosina. ll. 367. seg.

Indulgenze donde si traggano. ll. 373. segg. La Chiesa da Cristo ha ricevuto l'autorità di conferirle. ll. 366. 25. La pratica di concederle è antichissima, e salutevolissima al Popolo Cristiano. ivi. Cooperano alla vera pietà, nè per se stesse rendono i Fedeli trascurati nel soddisfare a Dio, nè estinguono, o rallentano lo spirito di penitenza. ll. 435. segg. Non possono acquistarsi da chi non è in stato di grazia. ll. 437. Sono applicabili, e giovevoli anche alle anime del Purgatorio. ll. 374. segg. Non si può tuttavia assicurare della immediata liberazione di un' anima dal Purgatorio per esserle stata applicata una Indulgenza anche Plenaria, e perchè. ll. 403. seg. 3. Potestà di concederle limitata nei Vescovi dal Concilio IV. Lateranese. v. *Concilio Lateranese IV.* Riconosciuta pienissima nel Romano Pontefice dal Concilio di Costanza. l. 216. Le concedute in occasione delle Crociate non furono abusive, e nulle. v. *Crociate*. Se quelle, che accordò Leone X. a chi

chi contribuiva limosine per la nuova fabbrica della Basilica Vaticana fossero promulgate con scandalose maniere, e indi nascessero i tumulti del Secolo XVI. tanto funesti alla Religione. II. 362.segg. Sollecitudine dei Romani Pontefici, e dei Concilj generali per impedire gli abusi, le frodi, e l'estorsioni nella pubblicazione delle Indulgenze. II. 358. 1.

Inghilterra. Suo Popolo non mai tanto aggravato d'imposizioni, e tanto miserabile, quanto dopo l'occupazione, e lo spoglio dei Monasterj fatto da Enrico VIII. sotto colore di felicitare la Nazione. II. 485. seg.

S. Innocenzo I. Rom. Pont. in qual anno fosse collocato nella Cattedra di s. Pietro, e in quale andasse a ricevere da Dio il premio delle sue fatiche. II. 501. Suo giudizio di un libro dell'Eresiarca Pelagio applicato al Discorso Istorico-Politico, e alle Riflessioni sullo stesso Discorso. I. 1. Afferma, che tutte le Chiese Occidentali sono state fondate da s. Pietro, o dai suoi successori i Romani Pontefici. I. 144. Contesta essere antica tradizione, che dai Vescovi si riferiscano alla Sede Apostolica le materie spettanti alla Religione, e doversi alla medesima riportare tutte le cause della Fede per essere decise con la di lei autorità. I. 194. seg. 18. Termina la causa dei Pelagiani. I. 192. seg. Sue Decretali sopra l'osservanza della Legge del Celibato imposta ai Sacri Ministri dell' Altare. II. 501. 504. 513. 518. e 522.

Innocenzo II. Rom. Pont. prima Gregorio Cardinale di s. Angelo. Suo elogio, e sua elezione al Sommo Pontificato. I. 316. Chiama in suo soccorso contro Ruggiero fautore dello Scisma di Anacleto II. l'Imperadore Lottario. I. 323. seg. Controversia nata fra lui, e Lottario circa la pertinenza di Salerno. I. 324. seg. Riceve il giuramento di fedeltà alla Sede Apostolica dal Conte Rainolfo, e lo investe del Ducato di Puglia, contentandosi Lottario di aver parte nella tradizione dello stendardo. I. 325. seg. 1. 327. Celebra il Concilio II. generale di Laterano, e scomunica Ruggiero, e i suoi fautori. I. 327. seg. Tratta di pace collo stesso Ruggiero, ma senza effetto. I. 329. E' assalito, ed arrestato dal figlio di Ruggiero. ivi. Supplicato da Ruggiero di perdono, lo assolve dalle censure, e gli conferisce l'Investitura del Regno di Sicilia, del Ducato di Puglia, e del Principato di Capoa, dopo avergli Ruggiero prestato il giuramento di fedeltà, e di ligio omaggio, ed essersi obbligato all'annuo tributo di 600. Schifati. ivi. e 506. Mala fede dell' Anonimo Discorsivo nel racconto di questi avvenimenti, e nel dettaglio del Diploma spedito da Innocenzo in tal occasione. I. 322. e 330. seg.

Innocenzo III. Rom. Pont. Sue lodi. I. 348. seg. Raccolta delle sue lettere stampate dal Baluzio imperfetta. I. 348. 2. Obbliga la Regina Costanza a rinunziare a quattro articoli del Concordato, che aveva estorto Guglielmo il *Malo*. I. 351. 2. Investe lei, e il suo figliuolo Federigo del Regno delle due Sicilie, previo il giuramento di fedeltà, e di ligio omaggio, e l'obbligo del censo di 1000. Schifati. I. 349. 4. Costituito da Costanza Balio di Federigo lo mantiene nel possesso del Regno, e ne promuove gli avanzamenti. I. 354. segg. Calunniato dall'Anonimo Discorsivo di essersi usurpata la diretta Signoria del Regno delle Sicilie, e di essersi appropriate le più supreme Regalie. I. 349. seg. e 351. segg. Anno, e giorno della sua morte. I. 360.

Innocenzo IV. Rom. Pont. In qual anno, e giorno eletto Papa. I. 429. seg. Sua elezione esternamente gradita da Federigo II. Imperadore, e Re di Sicilia. I. 431. Riceve gli Ambasciatori di Federigo, e gli spedisce una solenne Legazione. I. 432. segg. Tacciato iniquamente da quell' Augusto giustifica la sua condotta, e richiama i suoi Legati. I. 434. Nuovi trattati per ristabilire la concordia inutili per colpa di Federigo. I. 435. segg. A fine di liberarsi dalle insidie, e dalle violenze del medesimo si porta a Lione, e intima un Concilio generale. I. 438. Fa pubblicare per tutta la Francia la sentenza di scomunica contro Federigo. ivi. Si dichiara pronto a riceverlo nella grazia della Chiesa, purchè egli osservi gli articoli della pace, nei quali era convenuto, e restituisca le Terre usurpate alla Santa Sede. ivi. Fa riconoscere, e legalizzare i Diplomi degli Ottoni, e di s. Arrigo a favore della Chiesa Romana. II. 282. Depone conciliarmente Federigo dall' Impero, e dal Regno di Sicilia. I. 447. seg. 3. e 449. 7. Scomunica Corrado figlio di Federigo per avere occupata la Puglia. I. 457. Investe del Regno di Sicilia, e della Terra di qua dal Faro Edmondo figliuolo del

Digitized by Google

del Re d'Inghilterra. l. 460. Rigetta le istanze presentategli a favore di Corradino, ma nello stesso tempo lo benefica, e gli preserva i diritti, che avesse sopra il Regno delle Sicilie. l. 463. Suo Monitorio, e sua sentenza contro il Marchese Bertoldo, Manfredi figlio naturale di Federigo, e altri. l. 464. segg. Rimette nella sua grazia Manfredi, gli conferma il possesso del Principato di Taranto, e di altri Feudi, e lo destina suo Vicario temporale in una gran parte della Terra di qua dal Faro. l. 469. seg. Si porta a Napoli, e riceve il giuramento di fedeltà, e di ligio omaggio dai Deputati di molte Città, e da molti Signori del Regno, del quale ha l'attual possesso per molti mesi, e lo trasmette al suo successore. l. 471. seg. Muore. l. 480. Suo elogio, e privilegj da lui conceduti ai Canonici della Cattedrale di Napoli, e al Clero. ivi.

Innocenzo VII. Rom. Pont. prima Cosimo Migliorati ammette Ladislao Re di Sicilia per mediatore della concordia col Senato, e Popolo Romano, gli condona i censi non pagati, e quelli, che avrebbe dovuto pagare nei tre anni consecutivi, e lo costituisce Governatore della Campagna, e della Marittima, e si obbliga a farlo riconoscere dalla obbedienza di Pietro di Luna per legittimo possessore del Regno di Sicilia. ll. 23. seg. A cagione di una sollevazione fugge a Viterbo. ll. 24. seg. Ritorna a Roma fra gli applausi del Popolo. ll. 25. Priva Ladislao del Regno, e scomunica i Colonnesi, Peretto Conte di Troja, e altri complici della occupazione di Roma, e di varie Terre della Chiesa. ll. 26. 14. Restituisce la sua grazia a Ladislao, e ricuperato dalle sue mani Castel S. Angelo lo crea Confaloniere della Chiesa Romana. ll. 26. seg. A motivo delle nuove violenze, e dei nuovi attentati di quel Re contro lo Stato, e i sudditi della Santa Sede determina di procedere nuovamente contro di esso, ma è prevenuto dalla morte. ll. 27. Atti giudiziali contro Ladislao da lui fatti strappati dai Registri Pontificj. ll. 26. 14.

Innocenzo VIII. Rom. Pont., dopo avere inutilmente ammonito Ferdinando I. Re di Sicilia dei gravissimi eccessi, che commetteva, fa leva di truppe, e stringe una lega contro di lui. ll. 92. Si riconcilia con esso. ll. 93. Per nuovi delitti lo scomunica, e lo depone dal Regno. ivi. Lo rimette nella sua grazia, e ne dichiara successore Alfonso, e venendo a mancare Alfonso, gli sostituisce Ferdinando Principe di Capoa. ll. 94. Riceve da questo Principe il giuramento di fedeltà, e di ligio omaggio a nome del padre, e a nome suo. ivi.

Innocenzo X. Rom. Pont. condanna di Eresia la proposizione, che escludeva la subordinazione di s. Paolo, a s. Pietro. l. 183. A lui secondo il costume della Chiesa, e il giusto diritto della Sede di s. Pietro ricorrono i Vescovi di Francia per la proibizione delle cinque proposizioni estratte dal libro di Cornelio Giansenio Vescovo d'Ipri intitolato *Augustinus*. l. 219. Suo Decreto contro l'errore del doppio Capo della Chiesa, e sua Costituzione contro le predette cinque proposizioni ricevute dalla Chiesa di Francia come giudizj infallibili, e irreformabili. l. 219. segg.

Ven. Innocenzo XI. Rom. Pont. riprende i Vescovi di Francia intervenuti all'Assemblea del Clero del 1682. per non avere secondato l'autorità della Sede Apostolica, e trattato la causa delle loro Chiese presso il Re eziandio con pericolo d'incorrere la Regia indegnazione. l. XVIII. seg.

Innocenzo XIII. Rom. Pont. accorda l'Investitura delle Sicilie all'Imperadore Carlo VI. colla dispensa di potere assieme ritenere l'Impero, e gli condona tutti i censi decorsi, e non pagati nel tempo delle guerre di successione, e riceve solennemente l'offerta della Chinea, e del consueto tributo. ll. 172. Rappresenta al Re Cristianissimo l'obbligo, che gli correva di reprimere, e di far punire a norma dei Canoni i ribelli alle Costituzioni Pontificie contro Giansenio, e Quesnello anche per mantenere la felicità, e tranquillità nel suo Regno. ll. 587. 4.

Inquisitori, o Messi Imperiali. Loro ingerenze, e ragine, per cui a tale impiego si destinassero anche Vescovi, o Abati. l. 42, 3.

Inquisizione, Tribunale contro gli Eretici, detto altresì Tribunale del s. Uffizio, altra ordinaria, e altra delegata; la prima nata colla stessa Chiesa, l'altra istituita dipoi. ll. 473. seg. 15. La delegata anticamente ricevuta eziandio nella Francia. ll. 468. seg. 5. Introdotta molto prima di Filippo II. nella Spagna. ll. 469. seg. 6. Tribunale egualmente giusto che pio, e braccio destro non solo della Chie-

Digitized by Google

Chiesa, ma ancora del Politico Governo. ll. 467. Calunnie contro di esso sparse dagli Eretici, e dagl' Increduli smentite da un Anonimo Francese. ll. 467. seg. 2. dall' Abate Gauchat. ll.468. segg. dal P. Ricchini. ll. 470. seg. 7. dal P. Mamachi. ll. 472. seg. 10. 11.12. dall' Autore delle *Lettere Apologetiche della punizione degli Eretici, e del Tribunale della S. Inquisizione*. ll. 452. 6. 472. 9. e 473. e dal Conte Alfonso Muzzarelli. ll. 474. n. I suoi Editti non pregiudicano all' autorità dei Sovrani. ll. 472.

Inquisizione Romana, o Tribunale del S. Uffizio di Roma. Sua forma fissata da Paolo III., e perfezionata dai susseguenti Pontefici. ll. 468. Calunniato dall' Anonimo Riflessionista, e per qual cagione. ll. 443. seg. Con quanta equità, e moderazione procedesse contro Galileo Galilei. ll. 448. segg. e contro Pietro Giannone. ll. 466. seg. Non ha fatto il minimo torto alla umanità, alle lettere, al commercio, alle arti, nè sacrificato alcuno per avere sostenuta la verità, nè è stato ingiusto, o troppo severo nelle cause delle Streghe, e dei Maliardi. ll. 472. seg.

Investiture di Fondi, e di Stati. Onde nasca il diritto di darle. ll. 227. seg. Necessarie per divenire legittimo possessore di Fondi, e di Stati di altrui dominio. ll. 239. Non si oppongono alla pubblica pace, e tranquillità, ma influiscono a mantenerla, e a consolidarla. ll. 228. nè sono contrarie al decoro, e allo splendore della Sovranità. ll. 251. seg.

Investiture delle Sicilie conferite dai Romani Pontefici. Idea della origine delle medesime presenrata ai suoi Lettori dall' Anonimo Discorsivo. l. 15. seg. ll. 231. segg. Si mostra falsa, e chimerica. ivi. Diritto della Sede Apostolica di darle. V. *Pontefice Romano quanto al diritto d'investire del Regno delle Sicilie*. La suprema ragion di Stato non detta di abolire i titoli, donde sorsero le carte diplomatiche delle medesime. ll. 246. segg. Non furono l'origine di tutte le traversie non solamente del Regno Napoletano, ma di quasi tutti i Dominj dell'Europa, e specialmente dell' Italia. l. 56. seg. ll. 246. seg.

Irene Imperatrice di Oriente col suo figlio Costantino prega Adriano I. d' intervenire, o di mandare i suoi Legati al Concilio, che doveva tenersi per ristabilire in Oriente il culto delle Sacre Immagini. ll. 184.

S. Irenèo Vescovo di Lione, e Martire. Passo di lui celebre intorno al Primato della Chiesa Romana, e al debito, che avevano tutte le Chiese di convenire con essa. l. 187. seg.

Isidoro il Mercante. V. *Decretali*.

Isocrate fa menzione dei privilegj, e dell' esenzioni dei Sacerdoti Egiziani. ll. 331.

Italia. Sue vicende fino a Carlo Magno accennate dall'Anonimo. l. 8. Invasa dai Longobardi. l. 9. Divisa in varie Sovranità. l. 10. Stato della sua marina, e del suo commercio nel Secolo XIII., e nei due seguenti. l. 19. seg. La maggior parte delle Città Occidentali di essa nel Secolo XII. prende forma di Repubblica. ll. 478.

Ivone Vescovo di Chartres fondato sull' autorità del Concilio generale VIII. nega esser lecito ai Re di mescolarsi nell' elezioni dei Vescovi, o d'impedirle. l. 143.

L

Ladislao da alcuni chiamato Lancislao, Lazilao, o Venceslao dopo la morte del padre rimane nel possesso del Regno di Sicilia. ll. 19. Urbano VI. non lo riconosce per Re, ma lo scomunicà come ingiusto occupatore, e perchè. ll. 21. seg. 22. 2. e 4. e 42. Da Bonifacio IX. è ricevuto nella grazia della Sede Apostolica, ed investito del Regno presta giuramento di fedeltà, e di ligio omaggio, e ne spedisce Diploma. ll. 22. 5. Con i soccorsi inviatigli dal Pontefice rispinge Lodovico d'Angiò, e colla mediazione dal medesimo Pontefice diviene Padrone di Napoli. ll. 22. seg. Concepisce maligni sospetti di Bonifacio, il quale ciò non ostante seguita a beneficarlo. ll. 23. Favorito al sommo da Innocenzo VII. ingratamente gli corrisponde. ll. 23. segg. Opprime le Chiese, e gli Ecclesiastici, e barbaramente incrudelisce contro molti dei principali Signori del Regno. ll. 25. seg. Da Innocenzo VII. è scomunicato, e deposto dal Trono. ll. 26. Si ricompone col Pontefice, restituisce Castel s. Angelo, ed è creato Confaloniere della Chiesa Romana. ll. 26. seg. Prorompe in nuove violenze contro lo Stato, e i sudditi del Papa, e rimproverato, e minacciato da Gregorio XII. ten-

Digitized by Google

tenta d'ingannarlo. ll. 27. seg. S'impadronisce di Ostia, e ottiene il possesso di Roma, e di gran parte del Dominio Pontificio. ll. 28. segg. Non assume il titolo di Re di Roma. ll. 30. Sua lettera ossequiosa a Gregorio XII. intorno alle taglie della Marca. ll. 31. 13. Dal così detto Alessandro V. è condannato. ll. 30. Roma si toglie dal di lui giogo. ll. 35. Vani sforzi del medesimo per ricuperarne il possesso. ll. 36. E' interamente disfatto da Lodovico III. d'Angiò. ll. 32. 36. Abbandona Gregorio XII. colla più nera perfidia. l. 399. Riconosce per legittimo Pontefice il così detto Giovanni XXIII., e manda a Roma i suoi Ambasciatori a giurargli fedeltà. ll. 36. Manca al giuramento, e occupa per la seconda volta Roma. ll. 36. seg. Avanie, iniquità, e barbarie in tal occasione comesse da lui, e dal suo esercito. ll. 37. seg. Contro la fede data fa arrestare Paolo Orsini, e Orso da Monterotondo. ll. 39. Si ammala mortalmente, e riportato a Napoli sulle Galere ordina, che Paolo Orsini sia decapitato. ivi. Muore scomunicato, e odiato, e senza pompa di esequie è menato a seppellire a s. Giovanni a Carbonara. ll. 40. seg. Deposito innalzatogli dalla sua sorella Giovanna, ed Epitafio fattogli dal Sannazaro. ll. 41. 14.

Laici per divina istituzione sottoposti ai Chierici. l. 93. segg. Non hanno alcuna dignità, nè esercizio alcuno di Ordine Gerarchico. l. 106. Per mera condiscendenza ammessi a manifestare il loro desiderio, e volontà, e a rendere testimonianza delle persone nelle Sacre elezioni, e poi affatto esclusi da qualunque ingerenza nelle medesime. l. 140. seg. Cospirano alla rovina dei Monasterj ottenuti in benefizio dalla detestabile prepotenza dei Regnanti. ll. 476. Dimenticate le Leggi della Religione, e della Giustizia con quant' arte, e forza una volta poterono, si studiarono di usurpare i beni Ecclesiastici. ll. 478. Spogliando il Clero delle sue temporali sostanze, e delle reali, o personali immunità non rivendicarono i proprj naturali diritti. ll. 479. Per i vizj dei Chierici non fu lecito ad essi stendere le mani al patrimonio di Cristo. ll. 480. Gl' invasori, possessori, e ingiusti ritenitori di questo patrimonio di qualsivoglia dignità sottoposti all' anatema. ll. 487. segg.

Lami Giovanni conosce in Vienna l'Avvocato Pietro Giannone, e contesta il ribrezzo, che costui provava per avere irritato gli Ecclesiastici. ll. 465. 17. Quantunque non parli troppo favorevolmente degl' impugnatori della Storia Civile del Regno di Napoli pubblicata dal predetto Giannone, confessa, che dessa è scritta con amarulenza di stile da non comportarsi, e che contiene proposizioni false, ed erronee, e che possono pigliarsi in cattivo senso. ivi. 16.

Landolfo Vescovo di Capoa occupa il Principato temporale di quella Città. ll. 268. Quanti anni dopo che i Romani Pontefici godevano l'Esarcato, ed avevano ottenuta la Signoria di Roma, ei l'occupasse. ll. 278.

Langravio di Turingia muore in Otranto con sospetto di veleno fattogli dare dall' Imperadore Federigo. l. 379. 6.

Lattanzio Lucio Celio, o Cecilio Firmiano non ha luogo tra i Padri della Chiesa, ll. 447. Le di lui Opere nel Decreto intorno ai libri da leggersi, o da rigettarsi attribuito a s. Gelasio I. Papa collocate nella classe di quelle, che non sono ricevute, e perchè. ivi. 11.

Launojo Giovanni rigetta come spuria la lettera 67. di s. Cipriano. l. 189. 6. E' confutato dal Baluzio. ivi.

Lega fra il Papa, e il Re di Francia, le Repubbliche di Venezia, e di Firenze, e Francesco Sforza detta non solo Santa, ma eziandio Santissima, e per qual ragione. ll. 104. seg. Sue conseguenze non propizie al Regno di Napoli, ll. 105. Tra Paolo IV. e il Re di Francia promossa dal Cardinale Carlo Carafa, ripugnandovi i suoi fratelli. ll. 112. 113. 17. e 143. seg. 2. per qualche tempo ricusata dal Pontefice. ll. 112. 114. seg. 19. e 117. 2. approvata, e ratificata dal Re Cristianissimo colla mutazione di alcuni Capitoli. ll. 114. seg. disciolta. ll. 116. seg. e 151. rinnovata, ll. 151. in qual senso possa dirsi unione mal fondata, e per quali cagioni non ne fosse felice l'esito. ll. 151. seg.

Legati, o Nunzj del Papa chiamati Legati, e Vicarj della Sede Apostolica. l. 199. 2. 200. seg. 5. e 201. seg. 3. 4. Il Romano Pontefice ha diritto d'inviarli in tutte le parti del Cristianesimo, e di esercitarvi per mezzo loro la sua giurisdizione. v. *Pontefice Romano quanto ai diritti inerenti al suo Primato*. Nel Concilio Niceno I. (come pure in tutti i susseguenti Concilj generali, a cui i Papi

Digitized by Google

pi non intervennero in persona) ebbero il primo posto, e sottoscrissero prima degli altri Padri. l. 198. Calunniati dall' Anonimo Discorsivo. l. 307. seg. Discacciati, e iniquamente infamati da Federigo I. Imperadore. l. 343. seg. 4. Gius d'inviarli nel Regno di Sicilia, ogni qualvolta occorresse, rivendicato da Innocenzo III. Papa. l. 352. Sorpresi dalla flotta di Federigo II. Imperadore, e da esso maltrattati all'eccesso. l. 418. segg.

Legge naturale dai Filosofastri empiamente preferita al Vangelo. l. 67. 6.

Legge scritta, e Legge di grazia, quella detta Mosaica, e vecchia, e questa Evangelica, e nuova, e loro differenza. l. 69. seg. Vecchia abolita in quanto era figurale, perfezionata in quanto era morale. l. 72. seg. e 81. Anche nella vecchia vi furono Ministri del Santuario, e questi distinti dal rimanente del Popolo. l. 94. seg.

Legge Papia Poppèa detta *Leges*, e perchè. ll. 564. n. Tolta da Costantino Magno rapporto alle pene in essa stabilite contro chi non prendeva moglie. ll. 565. 10.

Legge suprema, che assorbisca tutte le altre, non è la suprema ragion di Stato temporale. l. 47. ll. 255.

Leggi Civili emendate dalla Chiesa. l. 108. Contrarie alla dottrina Evangelica, e alle Canoniche Costituzioni sono nulle. ll. 488. seg. Mirando al comune vantaggio della Società temporale tollerano alcuni mali, e lasciano impuniti alcuni peccati per ischivare pregiudizj maggiori. ll. 581.

Leggi Sacre quali mutabili, e quali nò. l. 111. A chi spetti privativamente il cambiare le variabili. l. 112. Le generali promulgate dai Concilj Ecumenici, o dai Romani Pontefici obbligano per se tutti i Fedeli. l. 112. seg. L'opporvisi senza urgenti, e pressanti motivi è illecito, quantunque si tratti di nuova disciplina non necessaria. l. 113.

Leone I. Arcivescovo di Ravenna in qual anno consacrato. ll. 278. Tenta signoreggiare l'Esarcato col pretesto di averne ricevuta da Carlo Magno l'Investitura. ivi. Non si ribellò apertamente al Pontefice, e soltanto per breve tempo gli diede motivo di lagnarsi della sua affettata prepotenza. ivi. 4.

Leone Isauro Imperadore muove guerra alle Sacre Immagini. ll. 223. I Romani, e gli altri Popoli d'Italia dipendenti dell' Impero si sottraggono dal di lui giogo, e si eleggono i proprj Duci. ivi. Confisca alla Chiesa Romana la rendita dei Patrimonj della Sicilia, e della Calabria. ll. 226. A qual somma ascendesse quella rendita. ivi.

Leone Imperadore detto il Savio confessa, che qualsivoglia usura ricavata dal mutuo a titolo di mutuo è illecita per divino diritto. ll. 567. Per qual ragione abolisse la Legge contro le usure promulgata dal suo padre l'Imperadore Basilio. ivi. Con permettere le usure condannate in quella Legge non potè renderne lecita la stipolazione, ed esazione. ll. 582. seg.

S. Leone I. Rom. Pont. dalle ultime parole dette da Gesù Cristo *consummatum est* inferisce, che in lui erano state compite tutte le Profezie, e figure riguardanti la sua vita, e passione. l. 89. 5. Ripete da istituzione Apostolica il digiuno della Quaresima, e del decimo mese. l. 98. 4. Prescrive la forma da tenersi nelle ordinazioni dei Vescovi nelle Gallie, e nell'Illirico, e distingue le parti, che vi avevano i Laici. l. 125. 141. 5. e 153. 2. Riconosce differenza di potestà nella similianza dell'onore fra gli Apostoli. l. 126. seg. e 162. 9. Afferma, che s. Pietro fu preposto da Cristo a tutti gli Apostoli, e a tutti i Padri della Chiesa, onde tutti da lui sono propriamente regolati, come lo sono principalmente da Cristo, il quale unicamente per mezzo di Pietro ha conferito agli altri Principi della Chiesa ciò, che si è degnato di accordare ad essi. l. 167. n. che s. Pietro in premio della sua confessione fu fatto pietra, e fondamento della Chiesa. l. 167. seg. n. che l'uffizio della predicazione Evangelica fu affidato principalmente a s. Pietro, Sommo fra gli Apostoli, e da cui come da fonte vuole Cristo, che diramino in tutto il corpo i suoi doni. l. 172. seg. che la saldezza da Cristo data a Pietro per mezzo di Pietro fu comunicata agli Apostoli, e che Pietro tutt'ora conferma i fratelli, e pasce il gregge del Signore. l. 176. n. Attesta, che la Sede Apostolica per il rispetto a lei dovuto era stata con innumerabili relazioni consultata anche dai Vescovi della Provincia di Vienna, e in grado di appellazione ne aveva confermati, o annullati i giudizj. l. 253. A nome suo, e dei Vescovi con lui adunati fa istanza all'Imperadore Teodosio II.

Digitized by Google

per la celebrazione di un Sinodo generale in Italia. ll. 181. seg. Acconsente alla convocazione del Concilio da tenersi in Calcedonia, e colà manda i suoi Legati. ll. 182. In questo Concilio è letta la celebre sua lettera a Flaviano, e i Padri esclamano aver parlato per la sua bocca s. Pietro, e approvano la sentenza di deposizione contro Dioscoro dai Legati Apostolici pronunciata a nome di lui, e di s. Pietro. l. 205. seg. Nella relazione inviatagli dai Padri di quel Concilio esso è riconosciuto come fedele interprete di s. Pietro, e come loro Capo. l. 203. e gli è offerto il titolo di Vescovo universale. l. 234. 7. Osserva, che Roma Pagana si fece pregio di ammettere tutte le superstizioni dei Popoli da lei debellati. ll. 333. Dichiara anche i Suddiaconi soggetti alla Legge di perfetta continenza. ll. 502. Ove nega essere moglie la concubina, parla delle concubine pigliate per un dato tempo. ll. 561. seg. 11.

S. Leone II. Rom. Pont. approva il sesto Concilio generale. l. 205. seg.

S. Leone III. Rom. Pont. rinnova in Occidente l'Impero nella persona di Carlo Magno. ll. 187.

S. Leone IV. Rom. Pont. non corona Etelulfo Re d'Inghilterra, ma il di lui figlio minore Alfredo. ll. 258.

S. Leone IX. Rom. Pont. Malignità, ed empietà dell'Anonimo Discorsivo, nell' applicargli la proposizione: *I Santi non furono sempre Santi*, nel paragonarlo a Davide, che fu adultero, ed al Principe degli Apostoli, che fu spergiuro, e nel lasciarne in dubbio la santità. l. 44. 10. e 265. segg. Altre falsità contro di lui spacciate dal medesimo Anonimo esaminate, e smentite. l. 262. segg. Si porta in Puglia per sollevare quei Popoli dalle violenze dei Normanni, e ristabilire la Religione Cristiana in quelle parti miseramente decaduta. l. 259. seg. 1. Celebra un Sinodo presso a Siponto, e depone due Arcivescovi simoniaci. ivi. Prende possesso di Benevento. l. 263., e 264. 9. A titolo di permuta ottiene da Arrigo II. Imperadore la cessione dei diritti, che quegli come Re d'Italia aveva sopra Benevento, e sopra altre Terre oltra Roma. l. 263. seg., e ll. 227. Implora, ed ha soccorso da quell'Augusto contro i Normanni. l. 259. e 263. 5. e 265. 1. Ritorna in Puglia accompagnato da un competente esercito per ridurre almeno col timore i Normanni a desistere dalle violenze, e a restituire il maltolto. l. 266. seg. Sue truppe proditoriamente assalite, e rotte dai Normanni. ivi. e 264. 9. Se egli in tal occasione fosse arrestato, e detenuto prigioniere da Roberto Guiscardo. l. 255. seg. Viene a concordia coi nemici, e investe Umfredo delle Terre, che erano di diritto della Chiesa Romana, eccettuatane la Città di Benevento, e quella parte di Principato Beneventano, che non era venuta in potere dei Normanni. l. 258. ll. 232. Passo interessante di una sua lettera a Costantino Monomaco. l. 267. seg. 2. Si adopra efficacemente per l'osservanza della Legge del Sacro Celibato. l. 272. 16.

Leone X. Rom. Pont. riduce l'annuo censo pel Regno delle due Sicilie a sette mila ducati d'oro di Camera. ll. 138. 9. Dichiara appartenere al Romano Pontefice il pieno diritto di convocare, sciorre, e trasferire i Concilj anche generali. ll. 176. seg. Sua integrità nel conferire i benefizj Ecclesiastici, sua magnificenza nel culto divino, e sua maestà nelle funzioni Pontificali. ll. 360. Nel dispensare Indulgenze, e altre grazie spirituali ai Fedeli, che contribuissero per la nuova fabbrica della Basilica Vaticana, seguì l'esempio dell' immediato suo predecessore. ll. 362. Se vi fu abuso o in chi le pubblicò, o in chi riscosse il sussidio, il fallo non fu suo, ma dei Ministri. ll. 367. Non donò a Maddalena sua sorella l'emolumento delle Indulgenze di molte parti della Germania. ll. 360. Sua Decretale al Cardinale Gaetano sopra le Indulgenze. ll. 375. Altra sua Decretale contro Lutero, e XLI. Articoli insegnati da quell'Eresiarca con ordine ai Fedeli di rigettarli. ll. 366. 5. Dichiara, che le Indulgenze si applicano ai Fedeli defonti a guisa di suffragio. ll. 375. e 421. 13. e che la dottrina del Tesoro delle Indulgenze, e dell'applicabilità del medesimo alle anime del Purgatorio per mezzo delle Indulgenze era dottrina della Chiesa Romana da tenersi, e professarsi da tutti i Fedeli sotto pena di scomunica. ll. 375. e 402. segg.

Leoni Giambattista. Sue Considerazioni sopra l'Istoria d'Italia di M. Francesco Guicciardini. ll. 359. 2.

Lettere, e Scienze anche naturali in tutti i tempi favorite, e promosse dalla Chiesa. ll. 454.

Digitized by Google

Libri a sovversione della dottrina Cattolica, e a sfregio della Santa Sede stampati ai giorni nostri, eziandio nel Regno di Napoli. l. XII., e 64. 3. ll. 628. segg. 3. Perversi, sediziosi, ed empj non debbono lasciarsi correre impunemente. l. 64. nè il Romano Pontefice, può tollerare, che girino per le mani degl' inesperti Cattolici, ll. 443. Calunnie dell' Anonimo Discorsivo contro la proibizione delle opinioni, e dei libri condannati dalla Santa Sede riferite, e ripulsate. ll. 443. segg.

a Limborch Filippo Eretico Rimostrante temerariamente rigetta come un' arguta inezia del Ven. Bellarmino la distinzione fra gli agnelli, e le pecore nelle parole dette da Cristo a s. Pietro presso s. Giovanni. l. 174. 3. E' confutato. ivi.

Lodovico I. Duca d'Angiò fratello di Carlo V. Re di Francia è adottato alla sua successione da Giovanna I. Regina di Sicilia. ll. 15. La sua adozione è confermata dall' Antipapa Clemente VII., che lo costituisce Sovrano del Regno di Adria, e Capitano Generale dell' esercito contro Urbano VI., e Carlo da Durazzo. ll. 20. seg. Muore nella Puglia, ll. 21. 5.

Lodovico II. d'Angiò figlio di Lodovico I. dall'Antipapa Clemente VII. in Avignone coronato Re di Sicilia coll'assistenza del Re di Francia. ll. 20. e 21. 5. Viene con grosso esercito contro Napoli, ivi, Non è favorito da Urbano VI, Romano Pontefice. ll. 22. Abbandonato dai principali Signori del Regno ritorna in Provenza. ll. 23. E' richiesto di ajuto dalla Principessa di Taranto. ll. 26.

Lodovico III. d'Angiò si reca a Pisa, e dal così detto Alessandro V. è trattato come Re di Sicilia, e creato Confaloniere della Chiesa, ll. 34. Conquista ad Alessandro varie Città. ivi. Dal così detto Giovanni XXIII. in Roma è coronato Re di Sicilia. ll. 32. Dà una terribile rotta al Re Ladislao, ma non sa prevalersi della vittoria, ll. 32. seg. e 36. Se ciò accadesse per colpa delle sue truppe, e dei suoi Capitani. ll. 32. segg. 1. Abbandona l'impresa di Napoli, e si restituisce in Provenza. ll. 36. Da Martino V. Rom. Pont. ottiene la successione al Trono di Sicilia dopo la morte di Giovanna. ll. 49. seg. Ad istigazione dello Sforza, ed in sua compagnia stringe Napoli di assedio; ma è respinto. ll. 50. seg. Fa tregua con Giovanna. ll. 55. Dalla medesima è adottato, e dichiarato erede del Regno dopo la sua morte. ll. 44. e 53. La libera dall'oppressione di Alfonso. ll. 76. Suo matrimonio con Margherita figliuola del Duca di Savoja. ivi. Cessa di vivere, e la sua morte è compianta dalla Regina Giovanna. ll. 44. 58. e 76. seg. Suo elogio. ll. 56. seg. e 76.

Lodovico Pio Imperadore. Suo Diploma a favore della Chiesa Romana sincero, nè punto alterato con giunte, dove si parla di Benevento, di Calabria, e delle Sicilie, ll. 281. segg.

S. Lodovico IX. Re di Francia a motivo del trattato, che si maneggiava fra Giacomo Re di Aragona, e Manfredi figlio naturale di Federico II., si dichiara sciolto dall' obbligo di adempire i sponsali contratti dal suo figlio Filippo con Isabella figliuola di Giacomo, nè permette, che si effettui quel matrimonio, se non dopo aver promesso Giacomo di non assistere Manfredi contro la Sede Apostolica. l. 493. Perchè avesse difficoltà di accettare l'Investitura del Regno di Sicilia esibitagli per uno dei suoi figliuoli. l. 494. e 502. Esamina le condizioni di quella Investitura offerta al suo fratello Carlo, e ottenuta la deroga di alcune, le approva. ivi. Per qual ragione volesse, che quella Investitura si dasse piuttosto al suo fratello, che ad uno dei proprj figli. ll. 502. 2. Fonda in vita molte Chiese, e Conventi. ll. 292. 52. La sua virtù non comparve più bella che nelle due spedizioni per ricuperare la Palestina, e nel tempo della sua prigionìa. ll. 426. 12.

Lodovico XII. Re di Francia ha da Alessandro VI. l'Investitura di Napoli, Gaeta, Terra di Lavoro, e Abruzzo col titolo di Re di Napoli, e di Gerusalemme. ll. 100. seg. Per quali ragioni pretendesse appartenere a se il Regno di Napoli. ll. 101. 9.

Lodovico XIV. Re di Francia s'impegna per ottenere a Filippo V. Re di Spagna l'Investitura delle due Sicilie. ll. 170. Vicino a morte nell' atto di consegnare il Regno a Lodovico XV. vivamente lo esorta a reprimere i Refratarj alla Costituzione *Unigenitus*. ll. 587. 4.

Lodovico XVI. Re di Francia. Egregie sue doti. ll. 588. seg. Violentato a sanzionare decreti ingiusti, ed empj contro la Chiesa solennemente ritratta la sua sanzione. ll. 599. Carcerato, iniquamente processato, condannato a perder la te-

Digitized by Google

sta per mano d'infame carnefice, e privato degli onori del Regio funerale, e sepolcro. ivi E' ucciso in odio della Cattolica Religione. ivi. n. Perchè siasi accennata la sua morte, e non quella dalla Regia sua consorte. l. xi.

Lodovico figlio di Pietro occupatore del Regno di Trinacria è dichiarato dal padre successore a quel Trono. l. 590. In qual anno fosse illegitimamente coronato. ll. 12. Ricupera Messina. l. 590. S' impadronisce di Melazzo, ed esibisce soccorso a Luigi Re di Ungheria per la conquista di Napoli. ivi. Convenzione con lui fatta dalla Regina Giovanna disapprovata da Clemente VI. Rom. Pont. ll. 12. seg.

Longobardi invadono violentemente l'Italia. l. 9. seg. Dallo stabilimento del loro Regno in Italia l'Anonimo Discorsivo falsamente, e incoerentemente deriva l'incominciamento della potestà Ecclesiastica. ll. 10. e 44. Non furono sempre Ariani, nè da principio riputati barbari, perchè Ariani. l. 52. seg. 4. Fanno aspra guerra ai fondi, e alle Signorie della Chiesa Romana. ll. 231. Ne occupano, e depredano i Patrimonj. ll. 237.

Lottario I. in qual anno dal padre Lodovico Imperadore ottenesse il Regno d'Italia. ll. 563. Sua Legge rapporto al Concubinato inserita nel nuovo Codice dei Longobardi. ivi.

Lottario II. Imperadore viene in soccorso d'Innocenzo II. Rom. Pont. contro Ruggiero. l. 324. Differenze nate fra lui, e il Papa circa il diritto di dare l'Investitura di Salerno, e di Puglia come sopite. l. 324. seg.

Lucenzio Vescovo di Ascoli, e Legato di s. Leone I. al Concilio di Calcedonia protesta contro Dioscoro per avere costui ardito di tenere un Sinodo senza l'autorità della Sede Apostolica. ll. 192.

Lucifero Vescovo di Cagliari uno dei Legati Pontificj al Concilio di Milano è rilegato dall' Imperadore Costanzo. l. 122. Ordina Vescovo di Antiochia Paolino, e con qual diritto. l. 123.

Lucio II. Rom. Pont. successore di Celestino II. non approva la concordia stabilita fra Innocenzo II., e Ruggiero Re di Sicilia. l. 332. Tiene un congresso per la pace collo stesso Ruggiero, ma senza conchiuderla, e perchè. l. 333. Fa tregua con lui, e ricupera Terracina, e le altre Terre da quello tolte alla Chiesa. ivi.

Luigi Principe di Taranto illegittimamente associato al suo talamo da Giovanna I. Regina di Sicilia. ll. 1. Impetra la convalidazione del suo matrimonio. ll. 4. Dà parte al Comune di Firenze della graziosa maniera con cui esso, e la sua moglie erano stati accolti, ed erano trattati in Avignone dal Papa, e dal Sacro Collegio, e dell'impegno del Pontefice, e dei Cardinali per ristabilirli nel Regno. ll. 4. seg. 8. Acconsente alla vendita di Avignone. ll. 5. Attesta di aver ricevuto dalla Camera Apostolica l'intera somma convenuta per la compra della mentovata Città, e sue pertinenze. ll. 4. seg. 8. Sua coronazione. ll. 13. S'impadronisce di Palermo, e di altre Città nell' Isola di Sicilia, e fa il suo ingresso con la Regina moglie in Messina. ll. 13. seg.

Luigi Re di Ungheria fa istanza a Clemente VI. per la coronazione del suo fratello Andrea in Re di Sicilia. ll. 2., e per la punizione dell' assassinio del medesimo Andrea. ll. 4. Cala in Italia con potente esercito per vendicare la morte del fratello, e conquistare il Regno di Sicilia. E' minacciato di scomunica dal Legato Pontificio, qualora intraprenda cosa alcuna contro il predetto Regno. ll. 8. Obbliga la Regina Giovanna ad abbandonare Napoli, e a ritirarsi in Provenza. ll. 1. Fa ammazzare in Aversa Carlo di Durazzo creduto complice della morte del Re Andrea. ll. 15. Replicatamente prega Clemente VI. di essere investito del Regno di Sicilia, ma indarno, e per qual ragione. ll. 8. Stabilisce una tregua con Giovanna, e ne rimette la causa al giudizio dalla Sede Apostolica. ll. 9. Si sottopone alla sentenza proferita a favore della medesima Giovanna, e le condona la somma, che essa Giovanna in tal caso doveva sborsargli per le spese della guerra. ivi. Rende la libertà ai Principi Reali di Napoli, che teneva inprigionati, e fa pace con Giovanna a condizione che il Pontefice lo prosciolga dalle censure incorse per l'invasione del Regno di Sicilia. ivi. Cede tutte le sue ragioni sopra il detto Regno al suo nipote Carlo Duca di Durazzo. ll. 17.

Lupo Cristiano rileva l'imperizia, o la perfidia dei Vescovi di Trullo nel mentovare la sola Chiesa Romana parlando di una tradizione, e pratica comune ad altre Chiese. ll. 518.

Digitized by Google

Lupoli Vincenzo, ora Vescovo di Telese, difende contro Calvino, e altri Novatori il Cattolico dogma del Primato del Romano Pontefice. l. 235. Sostiene la genuinità della Legge di Costantino Magno ad Ablavio. ll. 356. seg.

Lutero Martino in qual anno nascesse, in qual gettasse i semi della discordia nella Chiesa, e in qual terminasse miseramente i suoi giorni. ll. 428. seg. Non sussiste, che in quel tempo il sistema Religioso fosse tanto depravato, e guasto, quanto pretende l'Anonimo Discorsivo. ivi. Per spirito di vendetta, e d'invidia intraprende a declamare contro le Indulgenze da Leone X. esibite a chi conferiva sussidio per la nuova fabbrica della Basilica Vaticana. ll. 362. Fino da principio se la pigliò contro le Indulgenze stesse, e contro il motivo, per cui erano state concedute. ll. 364. seg. Tesi sù tal materia da lui proposte da difendere in Vittemberga, e divolgate per tutte le Provincie della Germania. ll. 361. seg. 11. 362. 16. 365. 22. Furiosamente inveisce contro la Teologia Scolastica, e rappresenta i Fedeli sedotti dalla dottrina di Aristotele. ll. 391. 1. Accusa i Santi Tommaso d'Aquino, e Bonaventura, e altri Scolastici di aver finto il Tesoro delle Indulgenze, e di aver dato occasione a torbidi, contese, ed errori con seguitare Aristotele. ll. 393. seg. 1. Tenta indebolire l'autorità della Costituzione di Clemente VI. *Unigenitus Dei Filius*. ll. 402. Falsamente opina, che Clemente V. nella Decretale contro le frodi dei Questori delle Indulgenze neghi giovare le Indulgenze stesse alle anime del Purgatorio, a cui sono applicate. ll. 403., e che i Fedeli a motivo delle Indulgenze trascurino di soddisfare a Dio. ll. 426. Con quali arti in breve si formasse un numeroso partito, e tirasse molti Sovrani a favorire, e ad abbracciare la nuova pretesa Riforma. ll. 429. seg. e 483. Ha una notturna conferenza col Diavolo, e si dichiara convinto per le di lui ragioni, che la Messa singolarmente privata sia malvagia. ll. 442. 11. Si arrossisce, e si trova imbarazzato per le sacrileghe nozze contratte con la Monaca, di cui era amante. ll. 521. Suoi articoli circa le Indulgenze dannati da Leone decimo. ll. 366. 6. Sua proposizione contro le immunità degli Ecclesiastici riprovata dalla Facoltà Teologica di Parigi. ll. 354. 9.

M

Macrobio Aurelio Teodosio in qual tempo scrivesse. ll. 447. Sostiene l'esistenza degli Antipodi. ivi.

Maffei Marchese Scipione dal sommo credito, e dalla gran condizione di s. Ambrogio Vescovo di Milano ripete l'estensione della giurisdizione da lui esercitata in altre Diocesi. l. 23. Suoi *Libri dell' impiego del denaro* impugnati. ll. 567. Accorda, che dai poveri nulla prender si può a titolo di prestanza. ll. 583.

Magnillo supposto Vescovo dall'Anonimo Discorsivo. l. 53. Dalle lettere di Simmaco a s. Ambrogio, e allo stesso Magnillo non si raccoglie, che fosse Vescovo, anzi che fosse Cristiano. l. 54. 4.

Majella Carlo mostra, che nelle Scritture stampate in difesa di alcuni Editti emanati in Napoli, e poi rivocati si contenevano proposizioni opposte al Codice delle Leggi Religiose. ll. 455.

Maimburgo Lodovico attesta, che i Cattolici tutti convengono in ammettere, che il Primato da Cristo conferito a s. Pietro fu non solamente di ordine, e di onore, ma ancora di potestà, e di autorità. l. 183.

Majrone Francesco nega il Tesoro delle Indulgenze, ma è contraddetto dal comune dei Teologi anche del suo tempo. ll. 402. In qual anno morisse. ivi.

Maldonato Giovanni imperitamente riputato dal Palmieri indubitato Autore del Trattato dei sette Sacramenti pubblicato sotto il suo nome. ll. 411. Questo Trattato contiene molti errori. ivi. Sentimenti dell'Autore del medesimo circa le Indulgenze, e i suffragj per i defonti. ll. 411. seg.

Malespini Ricordano calunnia Niccolò III. Rom. Pont. l. 542. seg. Altre sue imposture. l. 549. seg.

Mamachi Tommaso Maria espone, e confuta le accuse date ai Cristiani di sediziosi, di nemici dell'Impero, e di autori delle pubbliche calamità. l. 57. 5. Mostra, che il Cefa mentovato da s. Paolo nella lettera ai Galati fu il Principe degli Apostoli s. Pietro. l. 78. 5. Rifiuta gli Eretici, i quali danno diritto sopra le cose sacre ai Principi Secolari. l. 93. 4., e spiega il passo di s. Ottato, di cui i medesimi Eretici si abusano. l. 107. 5. Difende il Tribunale del s. Uffizio dalle imputazioni dell'Eybel. ll. 472. seg. 10. segg.

Man-

Digitized by Google

Manfredi figlio naturale di Federigo II, esorta i Napoletani a riconoscere per loro Sovrano Corrado, e a non obbedire al Papa. l. 456. Citato da Innocenzo IV. si porta ad Anagni per trattare di pace, ma parte poi improvvisamente lasciando imperfetto l'affare. l. 464. E' dichiarato incorso nelle censure, e nelle pene minacciategli nel suo Monitorio dal Pontefice. l. 466. Accetta il Ballato di Corradino, l. 467. seg. Si sottomette al Pontefice, il quale gli conferma il possesso del Principato di Taranto, e di altri Feudi, e lo costituisce suo Vicario temporale in alcune Provincie del Regno. l. 468. segg. Riceve Innocenzo ai confini del Regno, e lo adestra sino al Ponte del Garigliano. l. 471. Si ribella ad Innocenzo. l. 473. Pretesti addotti da Nicolò di Jamsilla per discolparne la ribellione dimostrati insussistenti. l. 473. segg. Si ritira a Lucera, e adunato un grosso esercito mette in fuga le truppe Pontificie, e s' impadronisce di Foggia, e la saccheggia. l. 477. segg. Sua lettera ad Alessandro IV., e trattati di concordia intavolati, ma senza effetto. l. 480. segg. Diviene padrone di tutto il Regno, e sparsa voce della morte di Corradino si fa coronare in Palermo. l. 484. Risposta da lui data agli Ambasciatori della madre di Corradino, l. 484. seg. Obbliga la Città dell'Aquila a rendersi, e la consegna alle fiamme, l. 485. Dal Pontefice è scomunicato, e privato di tutte le dignità, ed onori. l. 485. seg. Fa venire un gran numero di Saraceni, e li manda ad infestare la Campagna di Roma, e mette in confusione la Romagna. l. 487. Supplica Urbano IV. della Investitura delle due Sicilie ma non la conseguisce. l. 487. seg. Maneggia il matrimonio di Costanza sua unica figlia con Pietro primogenito di Giacomo Re di Aragona, l. 488. Veridico carattere di lui formato da Urbano IV. nella risposta al predetto Re Giacomo interpostosi per la riconciliazione del medesimo. l. 489. seg. Citato dal Pontefice, chiede, ed ottiene un salvo condotto. l. 496. seg. Ricusa di stare alle condizioni del salvo condotto, continua, a turbare lo Stato Ecclesiastico, e la Toscana e tende insidie al Papa, e al Sacro Collegio. l. 497. seg. Promette di accrescere il censo solito a pagarsi alla Chiesa Romana dai Re di Sicilia, ogni qual volta i Papi a lui, e a Corradino ne dassero l' Investitura. l. 503. Viene a battaglia con Carlo I. Re di Sicilia, ed è ucciso nel conflitto, ed il suo cadavere sepolto in un fosso presso il Ponte di Benevento. l. 516. Pessima fede, e reità dell'Anonimo Discorsivo nel descriverne la gesta, e la morte. l. 499. seg. 503. 516.

Manfredonia Città fatta fabbricare da Manfredi non compensa il danno da lui recato al Regno con la rovina di altre Città, e Terre, l. 517.

Mansi Giandomenico poi Arcivescovo di Lucca confuta l' accusa data dal Guicciardini a Leone X. di aver conceduti alla sua sorella Maddalena gli emolumenti delle Indulgenze di varie Provincie della Germania. ll. 360. seg. 9. Pensa, che di tal concessione si parli nei gravami della Germania, ma senza sodo fondamento. ivi.

de Marca Pietro dichiara, che per Apostolico privilegio, non per diritto Regio facevasi in Francia quel tanto, che vi facevano i Re circa le cose Ecclesiastiche oltra la mente dei Canoni, e delle Decretali. l. 142. Falsamente opina, che S. Paolo unitamente a S. Pietro fosse propriamente Vescovo di Roma. l. 235., e che il Romano Potefice abbia ottenuto dal Concilio di Sardica il diritto di ricevere le appellazioni dei Vescovi deposti, l. 249. 7. Ammette il racconto di Socrate rapporto a S. Pafnuzio. ll. 552.

Marciano da Pulcheria associato al talamo, e all' Impero scrive a S. Leone I. per la convocazione di un Sinodo generale. ll. 182. Secondo alcuni fu il primo Imperadore di Oriente, che si facesse coronare dal Vescovo di Costantinopoli. ll. 289.

Margherita figlia del Duca di Savoja si marita col Re Lodovico III. d' Angiò. ll. 76. Non essendole permesso di portarsi a Napoli, celebra il suo maritaggio in Calabria ivi. 4.

Maria Santissima, Vergine, e Madre di Dio trasse l' origine dalle due Tribù Reale, e Sacerdotale. l. 72. 2. Dalla Chiesa chiamata Regina dei Martiri, e perchè. ll. 380. Le di lei opere virtuose in quanto furono soddisfattorie concorrono a formare il Tesoro, onde si traggono le Indulgenze. ll. 373. Articolo di Bajo rapporto alle affizioni da lei sofferte in questa vita condannato. ll. 376. 7.

Maria Figlia di Federigo il *semplice* Re di Trinacria succede al padre nel Regno. l. 593. seg. Censo, e pesi, ai quali essa era tenuta per ragione del Feudo. l. 594.

Fi-

Finatantochè ella dimorò in Sicilia, fu attaccata a Urbano VI., ed alla Chiesa Romana. l. 602. Sue peripezie, e matrimonio con D. Martino figlio di D. Martino Duca di Montblanch, e fratello del Re di Aragona contro la condizione prescrittale da due Romani Pontefici. l. 594. seg. Nunzj da Bonifacio IX. inviati in Sicilia per assicurarle il possesso di quel Regno, ricevuto da lei il giuramento di fedeltà, e di ligio omaggio, e vassallaggio. l. 595. seg., e 603. Col marito è dichiarata nemica della Sede Apostolica, e in conseguenza decaduta dal Feudo. l. 597., e 605. Muore, e prima di morire illegitimamente dichiara erede dal Regno di Trinacria il suo consorte. l. 598.

Marìa nipote di Roberto Re di Sicilia premorendo la sua sorella maggiore Giovanna senza prole chiamata alla successione di quel Trono. ll. 2. Dichiarazioni intorno a ciò fatte da Clemente sesto. ll. 2. seg. 3.

Marìa Regina d'Inghilterra prega Paolo IV. di erigere l' Isola d' Ibernia in Regno. ll. 107.

Marsia, o sia Paese dei Marsi occupato alla Santa Sede dai figli del Re Ruggiero. l. 332. 3. Dato da Adriano IV. in Feudo a Guglielmo il *malo* per l'annuo censo di quattrocento Schifati. l. 339. seg.

Marsiglio da Padova. Suo Articolo contro il Primato di S. Pietro, e dei Romani Pontefici da Giovanni XXII. condannato. l. 182. seg. Suo pestifero libro contro la Potestà, e Gerarchia Ecclesiastica riprovato dal Concilio Provinciale di Sens. l. 218.

Martino Duca di Montblanch fratello di Giovanni Re di Aragona, e poi successore in quel Trono dall'Antipapa Clemente VII. ottiene la dispensa per il matrimonio di Martino suo figlio con Marìa figlia di Federigo Re di Trinacria. l. 595. 5. Riceve dall' Antipapa Benedetto XIII. l'Investitura delle Isole di Corsica, e di Sardegna, e gli presta il giuramento di fedeltà, e di ligio omaggio. l. 597. e 604. Distoglie il figlio dal riconoscere per legittimo Pontefice Bonifacio IX., e dal prendere da lui l' Investitura di Trinacria. l. 597. Dopo la morte del figlio occupa il dominio di quel Regno. l. 598. Congiura coll' Antipapa Benedetto XIII. per opprimere violentemente Bonifacio IX., e impadronirsi di Roma. l. 598. Muore ivi.

Martino figlio di Martino Duca di Montblanch piglia per moglie Marìa figlia di Federigo il *semplice* Re di Trinacria. l. 594. seg. A forza di armi soggetta a se quel Regno. l. 596. Da Bonifacio IX. è dichiarato nemico dalla Sede Apostolica. l. 597. Pensa di lasciare lo scisma, ma è distolto dal padre ivi. Sua morte. l. 598.

Martino IV. Rom. Pont. immediato successore di Niccolò III. scomunica Michele Paleologo. l. 558. Sotto certe condizioni accorda le Decime Ecclesiastiche per la spedizione di Palestina a Carlo I. Re di Sicilia. ivi. E'proclamato Sovrano dal Popolo di Palermo. l. 561. Suo Monitorio contro i Siciliani ribelli al Re Carlo. ivi. Dichiara Legato in Sicilia il Cardinale Gerardo Bianchi per richiamare quei Popoli alla obbedienza al loro Sovrano. ivi. Fulmina la scommunica contro Pietro Re di Aragona invasore della Sicilia, e i suoi aderenti, e sottopone le Città, e Terre ribelli all'Interdetto. l. 561. seg. Spoglia lo stesso Pietro di qualunque titolo, e distintivo Reale, espone il Regno di Aragona ai Cattolici, che ne sarebbero investiti dalla Santa Sede, e ne offre l' Investitura al Re di Francia per uno dei suoi Figliuoli, e gli concede le Decime Ecclesiastiche per farne la conquista. l. 562. Priva inoltre Pietro del Regno di Valenza, e fa predicare contro il medesimo la Crociata. l. 562. seg. Conferma l' elezione fatta dal Re Carlo I. di Roberto Conte di Artois in Balio del Regno, e gli assegna per compagno in quell'impiego il Cardinal Bianchi. l. 563. Muore. l. 564.

Martino V. Rom. Pont. chiamato prima Ottone Colonna Cardinale di S. Giorgio in Velabro quando, e da chi eletto Papa, e perchè assumesse il nome di Martino, e si appelli Martino quinto. ll. 44. seg. Accorda al Re Alfonso di Aragona l' Investitura del Regno di Trinacria. l. 605. e quella del Regno di Sicilia a Giovanna sorella di Ladislao. ll. 47. seg. Sua Bolla a favore di Lodovico III. d'Angiò ll. 49. seg. Manda Legati per istabilire la tranquillità nel Regno di Napoli. ll. 49. 2. e 50. e disapprova l' adozione di Alfonso fatta da Giovanna, e perchè. ll. 51. seg. Per quali motivi, e con qual riserva vietasse ai sudditi di Giovanna di pagarle i tributi. ll. 52. seg, Perchè negasse ad Alfonso Re di Aragona, e di Trinacria l' Investitura della Terra di quà dal

Digitized by Google

dal Faro. ll. 53. Ribatte le ingiuste querele di quel Re. ll. 54. seq. 6. S' impegna a mantenere Giovanna nel possesso del Regno conferitole dalla Santa Sede, e l'assiste contro Braccio da Montone. ll. 56. Sua Bolla contro gli articoli di Wicleffo, e di Hus, e di lui articoli prescritti nel Concilio di Costanza a credersi da ogni Fedele circa la suprema autorità del Papa, e la potestà dello stesso di concedere Indulgenza a tutta la Chiesa. l. 215. seg. ll. 368. Nel dare l' Indulgenza plenaria adopra l' espressione di assoluzione plenaria. ll. 421. Sua morte, e suo elogio. ll. 56.

Martirologi Romano di quanta autorità sia. l. 271. 10.

Matilde Contessa prende per suo maestro nel cammino della perfezione s. Gregorio VII. Rom. Pont., il quale le deputa per direttore s. Anselmo Vescovo di Lucca. l. 298. In vita fa donazione alla Chiesa Romana delle sue Terre. ll. 291. seg.

Matrimonio giusto quale si dicesse, e in quanti, e quali modi si celebrasse dai Romani. ll. 557. 5. Il suo vincolo sussiste anche senza l'uso. ll. 518. Questo uso non è compatibile con la purità necessaria per degnamente esercitare le funzioni del Sacro Ministero dell'Altare. ll. 520. Canone del Concilio di Trento annullativo di quello, che si osasse contrarre da chi ha ricevuto gli Ordini Sacri, o ha fatto solenne voto di Castità. ll. 524. seg. Permesso ai Preti da Carlo V. nel suo *Interim &c.* v. *Carlo V.* Istanze perchè ad essi si concedesse avanzate al Concilio di Costanza dall' Imperadore Sigismondo, e a quello di Trento, e a Pio IV. dall' Imperadore Ferdinando, e dall' Oratore del Duca di Baviera rigettate. ll. 534. segg. e 539. Abolizione di alcuni suoi impedimenti dal Sinodo Diocesano di Pistoja del 1786. domandata al Sovrano temporale. ll. 541.

Medina Michele, uno dei Teologi del Concilio di Trento. Sua Opera sulle Indulgenze contro gli errori degli Eretici di quel tempo dedicata ai Legati dello stesso Concilio. ll. 419.

Melantone Filippo calunniosamente imputa a s. Tommaso d'Aquino errori circa punti gravissimi della Chiesa, e rappresenta la Teologia Scolastica come corrompitrice della dottrina Evangelica, e oscuratrice della Fede. ll. 391. seg. 1.

Melchisedecco in qual maniera abbia prefigurato il Sacerdozio, e il Sacrifizio di Gesù Cristo. l. 84. seg. Suo Sacrifizio rammentato nel Canone della Messa. l. 85. 4.

Menardo Ugone è di parere, che Teodosio II. fosse il primo Imperadore, il quale si facesse coronare dal Vescovo di Costantinopoli. ll. 289.

Messa, vero Sacrifizio della nuova Legge istituito da Cristo nella ultima cena, nè solamente Latreutico, ed Eucaristico, ma eziandio impetratorio, e propiziatorio. ll. 440, seg. Come perfezione, e compimento di tutti i Sacrifizj antecedentemente offerti al Signore racchiude in se tutti i beni, che per quelli si significavano. ll. 441. Sue figure. l. 83. segg. Nessuna è propriamente privata. ll. 441. seg. 8. In quanti modi tale si dica. ll. 438. Neppur quelle, che si chiamano private, perchè il solo Sacerdote comunica sacramentalmente, furono ignote all'antichità. ll. 439. nè vennero ad autorizzare il nuovo sistema della materiale divozione, come erroneamente asserisce l'Anonimo Discorsivo. ivi. anzi di loro natura ispirano, promovono, ed accrescono la vera divozione. ll. 442.

Messi Imperiali. v. *Inquisitori, e Messi Imperiali.*

Metropoli Ecclesiastiche stabilite prima del Concilio I. generale di Nicea. l. 125. Loro origine Apostolica. l. 127. Quando istituite in Italia. l. 22. e quando nel Regno delle due Sicilie. l. 138. seg.

Metropolitani anticamente fra gli altri diritti esercitarono quello di soprantendere all'elezioni, e consacrazioni dei Vescovi delle rispettive loro Provincie. l. 124. segg. Calunnie dell'Anonimo Discorsivo riguardo al Pallio ad essi conceduto, e al giuramento, che da loro si esige nel riceverlo, riferite, e confutate. l. 128. segg. Altra calunnia dell' abolizione dei loro diritti specialmente in Italia affatto smentita. l. 136. e 156. segg. Per quali ragioni ne sia stata ristretta l'autorità riguardo ad alcuni capi, nè convenga, che a loro si renda. l. 156. seg.

Michele Paleologo nella sua lettera pubblicamente letta nel II. Concilio di Lione inserisce la professione della Fede prescrittagli dalla Sede Apostolica, che far si doveva, e fu fatta dai Greci, nella quale si confessava il Primato del Romano Pontefice sopra tutta la Chiesa. l. 209. Sollecitudini di Niccolò III. per riconciliarlo con Carlo I. Re di Sicilia. l. 546.

Digitized by Google

l. 546. seg. e 557. Riporta una insigne vittoria sulle truppe del Re Carlo, nè fa caso delle ammonizioni del Pontefice di venire a trattato di accomodamento. l. 557. E' scomunicato replicatamente da Martino IV. v. *Martino IV. Rom. Pont.* Eccita Pietro di Aragona a dichiarar guerra al Re Carlo, e favorisce i Siciliani ribelli. l. 558. seg. e 562.

Migliorati Lodovico nipote d'Innocenzo VII. senza saputa del Papa fa arrestare, ed uccidere alcuni Offiziali, e Signori Romani. ll. 24. 3. Mandato dal Pontefice al Re Ladislao per trattare di accomodamento è accolto con grandissimo onore. ll. 26. Da Gregorio XII. ad istanza di Ladislao deposto dal Vicariato della Marca diviene nemico del Pontefice, e subornato dal mentovato Re con donativi, e cariche gli cede Ascoli, e Fermo, e lo accompagna nella spedizione contro Roma. ll. 28. seg.

Moglie, in Latino *Uxor*, nome di dignità nel diritto Romano. ll. 564. 9. Detta anche *Domina*, Matrona, e Madre di famiglia. ivi. Quale si chiamasse giusta, e quale ingiusta. ivi.

Monacelli Francesco dal Palmieri per disprezzo appellato Dottore Formularista, e censurato a torto. ll. 388. seg.

Monaci onde così detti. l. 31. 2., e 32. Loro stato di maggior perfezione anche secondo l'Anonimo Discorsivo. ivi. Innumerabili di essi promossi al Vescovato, massime in Oriente, e per qual cagione. ll. 323. 3. 325. Venerati, e consultati dagli Augusti per la loro pietà, e dottrina. ll. 325. Antichità, e cause della loro esenzione dalla giurisdizione degli Ordinarj. ll. 326. Malmenati dall'Anonimo Discorsivo. ll. 607. Passo di una Decretale di S. Siricio Rom. Pont., e Canoni del Concilio di Nimes contro coloro, che li volevano esclusi dall' esercizio delle funzioni Gerarchiche. ll. 543. seg. 2.

Monarchìa forma di governo la più comune, la più antica, la più naturale. ll. 596. Stabilita da Cristo nella sua Chiesa. l. 185. 2.

Monarchìa Tribunale per le cause Ecclesiastiche in Sicilia a motivo di gravissimi abusi soppresso da Clemente XI., e poi da Benedetto XIII. ristabilito con certe modificazioni. l. 308. segg.

Monasterj di Monte Cassino, di Farfa, ed altri in Italia dilapidati, e ridotti ad estrema miseria dai Signori prepotenti, e dai Longobardi, Saraceni, ed Ungheri. ll. 475. seg. Loro soppressione in Inghilterra avuta a male dai Nobili, compianta dai Poveri, e perniciosa alle Università. ll. 486.

di Moncada Ugo Reggente di Napoli in assenza del Vicerè dopo la Capitolazione fatta con Clemente VII. in compagnia dei Colonnesi repentinamente assalisce Roma, e ne saccheggia una parte, e obbliga il Pontefice ad una tregua svantaggiosa. ll. 142.

Moneta Ven. prova contro gli Eretici, che prima della venuta di Cristo vi furono uomini giusti. l. 92. 3. e che il comando dallo stesso Cristo fatto agli Apostoli di non portare oro, o argento ec. non fu perpetuo. ll. 216. 5.

Morino Giovanni in qual Secolo fissi la diminuzione, e l'abolimento quasi totale delle pubbliche penitenze. ll. 425.

Moto della Terra attorno al Sole contrario al senso letterale dei testi della Sacra Scrittura circa il movimento diurno del Sole. ll. 448. 1. Non ancora dimostrato, nè dimostrabile per confessione di celebri Astronomi. ll. 453. seg. 2.

Muratori Lodovico Antonio, uomo dottissimo, e valente, e pio Sacerdote, come lo chiama l'Anonimo, ma sinistramente impressionato, e pregiudicato al sommo nelle materie concernenti i diritti temporali della Sede Apostolica, se avvertisse saggiamente, che per confutare i suoi Annali d'Italia doveva negarsi l'esistenza delle passate memorie, e formarsi una nuova Istoria dei tempi andati. l. 7. seg. Carattere da lui datoci dei Normanni. l. 259. seg. Confessa, che sarebbe manifesta ingiustizia, e violenza spogliare i Romani Pontefici degli Stati temporali da loro posseduti. ll. 222. 2. Afferma, che la Sede Apostolica ha stabilito sopra le due Sicilie un' autentica, e giusta Sovranità, contro di cui non si può allegare ragione alcuna. ll. 282. Assicura nulla incontrarsi nelle Leggi, e nelle memorie dei Longobardi, onde argomentare fra loro l'uso dei Feudi. ll. 307. E' di avviso, che s. Zaccaria Rom. Pont. reputasse degno di condanna Virgilio, non perchè ammetteva gli Antipodi, ma perchè infettava quella opinione con errori. ll. 446. 6. Assegna le vere cagioni della decadenza del potere degli Ecclesiastici sopra le Signorie temporali in Italia. ll. 475. segg.

Muzzarelli Conte Alfonso esattamente di-

Digitized by Google

scute, e saggiamente risolve il Quesito: Se utile sia, o dannosa alla Chiesa la temporale Sovranità del Papa. II. 244. Difende il Tribunale della Santa Inquisizione dalle taccie degl' Increduli, e dei miscredenti. II. 479. n. Opportuna sua riflessione sopra le vicende, alle quali è stato sottoposto il Clero rapporto al possesso dei beni temporali. II. 494. 1.

N

Napoli. Suo Patrimonio nominato da s. Gregorio Magno fra i Patrimonj della Chiesa Romana. II. 220. Confermato alla medesima Chiesa da Lodovico Pio, da Ottone, e da s. Arrigo, i quali fanno inoltre menzione della Città con le sue pertinenze. ivi. Prega Ruggiero a dargli per Duca un suo figliuolo. I. 321. Compreso nella Investitura data a Guglielmo il *malo*. I. 338. seg. Morto Federigo II. alza le bandiere della Chiesa. I. 456. Espugnato da Corrado, che ne fa demolire le mura. I. 458. Si soggetta a Manfredi. I. 484. Sollevasi contro Clemente VII. Antipapa. II. 16. Riceve Ladislao. II. 23. S'impegna per la liberazione del Re Giacomo marito di Giovanna. II. 48. 14. Assediato da Lodovico III. d'Angiò, e liberato dall' assedio col soccorso del Re Alfonso. II. 51. Incendiato in parte dalle truppe dello stesso Alfonso. II. 56.

Natale di Alessandro attesta, che il Clero di Francia convenne di pregare il Papa per la moderazione di alcuni Decreti disciplinari del Concilio di Trento. I. 113. 7. Fa vedere, che il Popolo per mera condescendenza della Chiesa fu ammesso a render testimonianza, o a esporre il suo desiderio nella elezione dei Sacri Ministri. I. 140. 1. Spiega i passi di Scrittura, dei quali si abusano gli Eretici contro il Primato di giurisdizione di s. Pietro sopra gli Apostoli. I. 172. 3. Confuta il sistema di Pietro de Marca circa il diritto delle appellazioni al Romano Pontefice. I. 249. seg. 7. Prova diffusamente contro il Launojo appartenere ai Romani Pontefici l'autorità di adunare i Concilj generali. I. 179. 1. Vendica le Annate dalla imputazione di simoniache, e ne mostra la giustizia, e la ragionevolezza. II. 317. 3. Mostra altresì, che i Papi a vantaggio della Chiesa, e del Cristianesimo in ajuto dei Principi Cattolici contro gl' Infedeli, e gli Eretici hanno sempre profuso le loro rendite. II. 321. 4.

Navagerio Bernardo, Ambasciatore Veneto, e poi Cardinale. Sua relazione della Corte di Roma in tempo del Pontificato di Paolo IV. del 1557. II. 132. 7.

Nepi infeudato da Paolo III. ai suoi congiunti. II. 146. 8. Riunito al Dominio temporale Ecclesiastico. ivi. e I. 514. 1.

S. Niccolò I. Rom. Pont. afferma, che i diritti della Chiesa Romana derivano da Cristo, e non dai Concilj. I. 198. 1., e 249. 6. Come Successore di s. Pietro nella Cattedra Apostolica si dichiara incaricato della sollecitudine di tutte le Chiese. I. 249. 6. Asserisce, che da qualunque parte del Mondo appellar si può alla Santa Sede, ma che da questa non è lecito appellare. ivi. Dimostra, che le deposizioni dei Vescovi entrano nel numero delle cause maggiori, e perciò appartengono al Romano Pontefice. II. 302.

Niccolò II. Rom. Pont. in un Concilio tenuto in Roma conferma il Decreto di s. Leone IX. contro i Sacerdoti, i Diaconi, e i Suddiaconi incontinenti. II. 523. 2. Si porta in Puglia, e in un Sinodo celebrato in Melfi rafferma la Legge della perfetta continenza imposta ai Sacri Ministri dell' Altare. ivi. Non fu il primo ad esigerne l'osservanza dagli Ecclesiastici della Puglia. II. 522. seg. Ricupera le Terre dello Stato Ecclesiastico usurpate dai Normanni sotto i Pontificati di Vittore II., e di Stefano IX., gli assolve dalla scomunica, e ricevuto il giuramento di fedeltà, e di ligio omaggio investe Roberto Guiscardo della Puglia, Calabria, e Sicilia, toltone Benevento, e Riccardo del Principato di Capoa col peso di pagare ogni anno il censo di dodici denari di moneta di Pavia per ogni pajo di buoi. I. 277. segg. 9., e 10. Falsità, contraddizioni, e chimere dell' Anonimo Discorsivo per travisare l'Investitura data a Roberto rilevate, e confutate. I. 273. segg. II. 232. segg. Accorda ad Arrigo Re di Germania il privilegio personale di prestare il suo consenso per la consacrazione, e intronizzazione del Romano Pontefice. II. 288.

Niccolò III. Rom. Pont. prima Giovanni Gaetano Orsini da qual Papa, e in qual anno promosso al Cardinalato. I. 545. Ha parte nella deposizione di Federigo II., e negli atti contro Corrado, e Manfre-

Digitized by Google

fredi, ed è uno dei Cardinali, che investirono Carlo d'Angiò del Regno di Sicilia. ivi. Si oppone alla venuta di Ridolfo in Italia per ricevere la corona Imperiale a motivo delle vertenze fra quel Re, e Carlo I. Re di Sicilia. l. 545. seg. Prima della sua coronazione scrive una lettera piena di amorevoli espressioni al Re Carlo, l. 537. e una a Ridolfo per la restituzione dell'Esarcato, della Pentapoli, e delle altre Terre appartenenti alla Chiesa Romana. l. 529. Ottiene da Ridolfo la conferma di tutte le concessioni, privilegj, e donazioni fatte dai Re dei Romani, e dagl'Imperadori alla Sede Apostolica, ed è rimesso in pacifico possesso dell'Esarcato, e della Pentapoli. l. 529. segg. Imputato dall' Anonimo Discorsivo di aver animato l'ardito pensiere di Giovanni di Procida di far passare il Regno delle Sicilie nel dominio di Pietro III. Re di Aragona, e di aver mosso l'Imperadore di Costantinopoli a favorire l'intrapresa. l. 534. seg. Si mostra la malignità, e insussistenza di questa imputazione. l. 535. segg. Induce Ridolfo ad investire il Re Carlo dei Feudi Imperiali della Provenza, e di Forcalquier, e il Re Carlo a dimettere il Vicariato della Toscana, l. 539. Riceve da Carlo il giuramento di fedeltà, e di ligio omaggio, e gli accorda la permissione di continuare nell'esercizio del Senatorato di Roma fino al termine del decennio fissato da Clemente IV. nel conferirgli la detta carica. l. 540. Perchè ordinasse, che in seguito non si potesse eleggere Senatore di Roma alcun' Imperadore, Re, o Principe potente, se non per un anno, e con licenza del Romano Pontefice in scritto. l. 540. seg. Calunnie contro di lui spacciate da Ricordano Malespini, da Giovanni Villani, e da Antonio Ricci, riferite, e rifiutate, l. 542. segg. Suo odio supposto contro il Re Carlo per la negativa d'imparentarsi con lui smentito dai passi fatti da Niccolò a favore del predetto Re anche dopo la sognata negativa, l. 547. seg. In tutto il suo Pontificato si dichiarò impegnato a garantire al Re Carlo il pacifico possesso della Sicilia, a rimuovere qualunque occasione di ribellione, e di guerra, e a comporre le differenze fra Michele Paleologo da una parte, e Carlo, e Filippo suo genero dall'altra. l. 556. seg. Sua morte in qual anno, e dove accadesse. l. 555. seg.

Niccolò IV. Rom. Pont. Sua Bolla dei censi, che esigeva la Chiesa Romana, fuor di proposito allegata dall' Anonimo Discorsivo. l. 34. e 45. ll. 236. segg. Intima a Giacomo, e ai Siciliani ribelli al Re Carlo II. le più terribili pene. l. 565. Rigetta le condizioni proposte da Alfonso di Aragona per la liberazione di Carlo, e annulla il trattato fatto da questo in tempo della sua prigionia. l. 565. segg. Riceve da Carlo il giuramento di omaggio, e di vassallaggio, e lo corona in Re di Sicilia, e procede contro Giacomo, e i Siciliani. l. 567. segg. Giorno, ed anno della sua morte. l. 570.

Niccolò V. Rom. Pont. concede ai Capitoli Metropolitani, e Cattedrali della Germania l'elezione dei loro rispettivi Arcivescovi, e Vescovi. l. 148. E' riconosciuto per vero, e legittimo Pontefice dall' Antipapa Felice quinto. ll. 78. n.

Nomina ai Vescovati vantata dall' Anonimo Discorsivo qual antico diritto appartenente alla Sovranità. l. 21. Si prova la falsità di questa asserzione. l. 139. segg.

Nonnotte, Opportune sue osservazioni sopra il numero di coloro, che si vogliono periti nelle Crociate per la ricuperazione della Palestina. ll. 425. 4. Smentisce le calunnie sparse da Voltaire contro il Torrecremata, e la Inquisizione di Spagna. ll. 470. 2. Rileva l'infelicità della Inghilterra dopo la rivoluzione seguita sotto Enrico VIII. in quel Regno. ll. 485.

Nores Pietro, Autore di un'Opera manoscritta intitolata *Istoria de Carrafeschi*. ll. 131. 4.

Normanni rappresentati da S. Leone IX. ad Arrigo II. quali erano in realtà, infidi, rapaci, e crudeli. l. 259. seg. Anche dopo ottenuta dalla Santa Sede l'Investitura delle Terre di s. Pietro da essi violentemente occupate le diedero occasione di lagnarsi della loro mala fede, e delle loro violenze. l. 261. seg. I loro Principi a titolo delle Investiture ricevute neppure un palmo di terreno donarono ai Romani Pontefici. l. 331. 1.

Nozze giuste, e ingiuste, nefarie, o inceste quali si dicessero. ll. 564. 9. Quelle dei Fedeli rappresentar debbono il Sacramento di Cristo, e della Chiesa. ll. 562. 11.

Nunzj Apostolici. v. *Legati*, o *Nunzj Apostolici*.

Digitized by Google

O

OBbes Tommaso, Scrittore empio, e maestro dei moderni Pseudo-Politici ripete il diritto dalla forza. ll. 250. A lui aderisce tacitamente per lo meno l' Anonimo Discorsivo. ivi.

Offa Re della Mercia più probabilmente soltanto estese alle famiglie di quel Reame la pensione a favore della Chiesa Romana imposta da Ina alle famiglie del Regno di Wessex. ll. 256. seg.

Onorio II. Antipapa v. *Cadalo*.

Onorio II. Rom. Pont. si porta a Benevento, e fulmina la scomunica contro Ruggiero II., e i suoi fautori. l. 312. Ritorna a Benevento, e accorda allo stesso Ruggiero l'Investitura di Puglia dopo aver ricevuto da lui il giuramento di fedeltà, e di ligio omaggio. l. 314. Cessa di vivere. l. 316.

Onorio III. Rom. Pont. prima Cencio Savelli in qual anno, e giorno eletto Papa. l. 360. Ordina a tutti i sudditi di Federigo II. di essergli fedeli, conferma la concordia stabilita fra esso Federigo, e il Re di Danimarca, lo prende sotto la speciale sua protezione, e si mostra soddisfatto delle risposte, e promesse di lui. l. 360. seg. A torto accusato dall' Anonimo Discorsivo di aver sviluppato tutto il suo mal talento contro quel Sovrano annunziandogli, che lasciasse a sua disposizione i Regni delle Sicilie. l. 361. segg. Altre imputazioni appostegli dallo stesso Anonimo convinte di falsità. l. 364. segg. Assume le parti di mediatore tra Federigo, ed i Lombardi. l. 367. Con tutta ragione si lagna, che Federigo avesse mancato al giuramento di recarsi in Palestina, e avesse violata la libertà, e l'immunità Ecclesiastica. l. 368. segg. Lo favorisce in tutti gl' incontri, nei quali da Federigo è pregato di assistenza. l. 375.

Onorio IV. Rom. Pont. ordina a Giacomo di Aragona occupatore della Sicilia di partirne, lo dichiara incorso nell'Ecclesiastiche censure, e interdice tutti i Luoghi, ove egli dimorasse. l. 564. seg. Scomunica, e sospende dall'amministrazione spirituale, e temporale delle loro Chiese i tre Vescovi, che avevano attentato di coronare Giacomo. l. 565. Annulla il trattato fatto da Carlo II. Re di Sicilia con Alfonso di Aragona. ivi.

Opere virtuose fatte in stato di grazia hanno doppio valore, di merito, e di soddisfazione. ll. 382. Donde in esse derivi il valore del merito, e donde quello di soddisfazione. ll. 390. Cogli esempj del digiuno, della limosina, e della preghiera si dimostra, che nell'azione stessa fatta in grazia si riunisce il merito, e la soddisfazione. ll. 390. seg. In quanto sono soddisfattorie possono giovare ad altri. ll. 382.

Orazione quanto necessaria, e utile all' uomo. ll. 433. segg. Anche la vocale, fatta come si deve, conferisce alla Cristiana pietà. ll. 435.

Ordinazione dei Sacri Ministri Sacramento della nuova Legge. l. 114. 7. Con qual rito conferita dagli Apostoli. l. 96.

Ordinazioni di Vescovi, di Preti, e Diaconi fatte dagli Apostoli senza il consenso, anzi contro il divieto dei Principi, e dei Magistrati Laici. l. 99. e 103. Regole riguardo ad esse prescritte da s. Paolo. l. 96. 10., e 99. seg. 5., e 6. Canone VI. del Concilio di Sardica, e sanzione del Concilio Niceno rapporto alle medesime. l. 118. Con qual diritto fatte da alcuni Vescovi in Chiese a loro non sottoposte. l. 119. seg.

Ordini Religiosi mal veduti, e malmenati dall' Anonimo Discorsivo Riflessionista. l. 20., e 21. seg. ll. 323. seg. 532. e 607. segg. L' esenzione dei medesimi dalla giurisdizione ordinaria dei Vescovi da chi in molti capi, e per quali ragioni introdotta. ll. 326. confermata, ed estesa dai Romani Pontefici, come Supremi Gerarchi della Chiesa, e Patriarchi di Occidente. ivi. e riconosciuta legittima, e necessaria per la conservazione, e uniformità della Regolare disciplina anche dai Concilj generali. ll. 328. non contraria alla originaria natura degli Ordini stessi. ll. 327. seg., nè pregiudiziale agli Ordinarj. ll. 326. e 328. seg. In quante cose eziandio al presente i Regolari sieno soggetti ai Vescovi. ll. 326. 2. Loro soppressione, e istituzione di un nuovo Ordine dal Concilio Diocesano di Pistoja del 1786. progettata, e commendata dall' Anonimo Riflessionista. ll. 542., e 608. seg. Principali falsità, e calunnie comprese nel passo della Promemoria di quel Sinodo recato dall'Anonimo Riflessionista accenate, e brevemente confutate. ll. 542. segg. Disordini di alcuni individui dei medesimi onde principalmente nati. ll. 537. seg. 2., e 3. Tali disordini esagerati all' eccesso dai falsi Politici, e con-

Digitized by Google

contemporaneamente fomentati, e per qual fine. II. 481. 5. Mezzo facile d'impedirli. II. 537. seg.

Origene dalla diversa maniera, colla quale si espresse Cristo Signor nostro nel dare a s. Pietro, e agli altri la facoltà di sciorre, inferisce, che al solo s. Pietro fu conferita una potestà universale. I. 103. 6. Afferma, che sopra s. Pietro fu fondata la Chiesa, e che egli in premio della sua confessione fu chiamato a preferenza degli altri Apostoli *beato*. I. 165. n.

Orsi Giuseppe Agostino, poi Cardinale. Sua *Dissertazione del Dominio, e della Sovranità de' Romani Pontefici sopra gli Stati loro temporalmente soggetti*. II. 223.

Orsini Domenico Cardinale, come Procuratore della Reale Maestà di Ferdinando IV. Re delle Sicilie giura in di lui nome omaggio, e vassallaggio a Clemente XIII., e l'osservanza delle condizioni della Investitura. I. 608. 20.

Orsini Francesco Prefetto di Roma chiamato dal Re Alfonso assiste al congresso tenuto in Terracina per stabilire la pace fra quel Re, e la Sede Apostolica. II. 79. n.

Orsini Paolo gran Capitano, e Capo della parte Guelfa caccia da Roma i Colonnesi partitanti del Re Ladislao. II. 25. Inviato da Innocenzo VII. al mentovato Re è ricevuto con grandissimo onore. II. 26. Libera nuovamente Roma dalle truppe di Ladislao. II. 27. Ne cede il possesso a quel Re. II. 29. La sottrae dal di lui giogo. II. 35. Accompagna Lodovico III. d'Angiò nella impresa del Regno di Napoli. II. 32. Il Re Ladislao con sicurtà lo piglia al suo servigio, e lo fa pacificare collo Sforza: indi sotto pretesto di tradimento lo arresta, e comanda, che sia decapitato, ma l'ordine non è eseguito. II. 39. seg. 12.

Orsini Raimondo Principe di Taranto muore, e il Re Ladislao tenta spogliare di quel Principato la di lui moglie, e i figliuoli, ma non gli riesce. II. 26.

Orsini Vincenzo Maria. v. *Benedetto XIII. Rom. Pont.*

Orsini Virginio fa tutti i sforzi per impadronirsi di Roma, e per eccitare uno Scisma. II. 92. Obbligato ad implorare perdono in abito di penitente dal Pontefice. II. 93. Senza licenza del Papa compra da Franceschetto Cibo la Contèa dell'Anguillara, e altri Feudi della Chiesa Romana. II. 97.

Orso da Monterotondo con pubblica fede è pigliato al suo servigio dal Re Ladislao, e poscia fatto arrestare come traditore. II. 39.

Osio Vescovo di Cordova in qualità di Legato Apostolico presiede al Concilio I. Niceno. I. 198. II. 180. Rimprovera Costanzo Imperadore, perchè ardiva costituirsi Giudice nelle cause della Fede, e dei Vescovi. II. 178. 6.

Osio Stanislao Vescovo di Warmia, e Cardinale, uno dei Legati Pontificj, che presiederono alle ultime Sessioni del Concilio di Trento, nella Confessione della Fede Cattolica pubblicata a nome del Sinodo di Petricovia insegna la dottrina del Tesoro della Chiesa, da cui si traggano le Indulgenze, della potestà di conferirle residente principalmente nel Sommo Pontefice, e del loro valore. II. 419. 8.

Ospitalità annoverata da s. Paolo fra i doveri *indispensabili*, e assoluti di un Vescovo. II. 205. 2. Questa non può esercitarsi senza avere beni terreni. ivi.

S. Ottato Vescovo di Milevi in qual senso dica essere la Chiesa nella Repubblica, e non la Repubblica nella Chiesa. I. 103. segg. Non riconosce nei Laici dignità, o esercizio di ordine Gerarchico. I. 106. Afferma, che fra gli Apostoli il solo Pietro conobbe la Divinità di Gesù Cristo, e perciò meritò di essere da lui lodato. I. 169. seg. 7. e che pel bene della unità fu preferito a tutti gli Apostoli, e solo ricevè le chiavi da comunicare agli altri. I. 182. 3. e che il primo sedè nella Cattedra Vescovile di Roma da lui fondata, Capo di tutti gli Apostoli, e per tal ragione appellato Cefa. ivi. e che la Cattedra di Roma è il centro della Cattolica unità, onde scismatico, e peccatore è chiunque contro la detta Cattedra un' altra innalza. ivi.

Ottone I. Imperadore. Suo Diploma a favore della Chiesa Romana riconosciuto per sincero, e legalizzato nel Concilio di Lione. II. 282. In vita fece la sua conferma, e donazione alla stessa Chiesa. II. 291. seg.

Ottone III. Imperadore per qual motivo concedesse ad Olderico Vescovo di Cremona le rendite, e la Contèa di quella Città, e del Territorio per cinque miglia di circuito. I. 43. 6.

Ottone IV. Imperadore chiama per disprez-

Digitized by Google

zo Federigo Re dei Preti. l. 359. Ingrato alla Sede Apostolica muove le armi contro lo stesso Federigo Feudatario della Chiesa Romana pel Regno delle due Sicilie, ed è deposto dall'Impero. ivi. 13. e 452.

Ozìa gravemente punito per aver usurpato i diritti del Sacerdozio. l. 95. 5.

P

SA Paciano di Barcellona Vescovo afferma, che Gesù Cristo per fondare l'unità parlò ad uno, cioè a Pietro dicendogli: *Tu es Petrus &c.* l. 182. 4.

Padri della Chiesa tanto Greca, quanto Latina contestano il Primato di giurisdizione di S. Pietro, l. 164. segg. 4. e 174. segg. 4. e dei di lui successori nella Sede Romana, l. 187. seg. Concordemente asseriscono, che lo stato matrimoniale non conviene al Sacerdozio della nuova Legge. ll. 561. n. Perchè inveissero contro i Preti ammogliati, e se le loro invettive dassero l'origine ai Canoni della Chiesa Affricana, che prescrivono ai Vesccovi, ai Preti, e ai Diaconi di astenersi dalle mogli pigliate prima della loro Ordinazione. ivi. Riprovano qualsivoglia usura. ll. 575. segg.

S. Pafnuzio Vescovo interviene al Concilio I. Niceno. ll. 505. Storia di lui raccontata da Socrate, da chi rigettata, e da chi ammessa. ll. 513. e 552. Ammettendola, qual cosa unicamente se ne possa raccogliere. ll. 552. segg. Anzichè favorire, distrugge i principali teoremi del sistema progettato dai novelli nemici del Celibato Ecclesiastico. ll. 513.

de Palafox Ven. Giovanni adduce gli esempj dei Principi, e dei Signori, i quali favorirono, o impugnarono la Chiesa, e rileva i felici successi dei primi, e i gravissimi danni, e l'esito miserabile dei secondi. ll. 492. 9.

Palantieri Alessandro Proccurator Fiscale della Camera Apostolica in pubblico Concistoro legge una istanza contro i Ministri di Cesare, e del Re Filippo, e i loro Padroni. ll. 124. Contrario al Cardinal Carlo Caraffa anche nel tempo della maggior sua autorità è fatto chiudere in Castello. ll. 168. 2. In vendetta di ciò nella tessitura, e relazione dei Processi aggrava il predetto Cardinale, e il di lui fratello, e in pena eziandio di questo delitto nel Pontificato di S. Pio V. è decapitato. ivi.

Paleotti Gabriele interviene alle Sessioni del Concilio di Trento tenute sotto Pio IV. in qualità di Dottore delle Leggi, e privatamente ne descrive gli Atti. ll. 415. e 419. Promosso al Cardinalato, e primo Arcivescovo di Bologna. ll. 419. 11. Sua dottrina del Tesoro delle Indulgenze, dell'applicabilità delle medesime alle anime del Purgatorio, e degli Altari Privilegiati. ivi.

Pallavicino Sforza, poi Cardinale. Di lui *Risposta al signor Gianluca Durazzo sopra la Censura contro la di lui Storia circa Paolo IV. e li Caraffa*. ll. 159. 2. Confuta l'accusa data a Leone X. di aver donato alla sua sorella Maddalena l'esazione delle Indulgenze di molte parti della Germania, e rileva rapporto a ciò molti abbagli del Guicciardini. ll. 359. 2. e 360. 7. e 9. Mostra, che Lutero fino da principio se la pigliò contro le Indulgenze. ll. 365. 21. Attesta, che nel Concilio di Trento solo dopo la Sessione del giorno 3. di Decembre del 1563. si fissò di promulgare il Decreto delle Indulgenze, e che fu fabbricato la stessa notte in senso non soggetto a contraddizione. ll. 415. seg.

Pallio, ornamento Ecclesiastico solito a concedersi dai Romani Pontefici ai Patriarchi, ai Metropolitani, ed anche ad alcuni semplici Vescovi, cosa sia. l. 132. Non fu da principio una veste talare propria degl' Imperadori, e da questi conceduta al Papa. ivi. 4. Imposture del de Marca, di Dupino, e di Pietro Giannone rapporto ad esso rifiutate dal P. Gian' Antonio Bianchi. l. 129. seg. Obbligazione di chiederlo quando imposta ai Metropolitani. l. 131. Posteriore di alcuni Secoli alla istituzione delle Metropoli. l. 137. Calunniose dicerie dell' Anonimo Discorsivo circa la concessione del Pallio, e il giuramento, che si presta dai Metropolitani in riceverlo, rigettate. v. *Metropolitani*. Orazione, che si recita per la benedizione dei Pallj. l. 132. 3.

Palmieri Vincenzo, Prete dell' Oratorio di Genova, Teologo deputato dell' ultimo Concilio Diocesano di Pistoja, e Professore d' Istoria Ecclesiastica nella Università di Pisa, ll. 394. 3. ad istanza di Mons. Scipione De Ricci allora Vescovo di Pistoja, e di Prato compone il *Trattato Storico-Dogmatico-Critico delle Indulgenze* senza nome dell' Autore stampato in Pistoja, inserito nella Raccolta bugiardamente intitolata *Opuscoli interessanti*

Digitized by Google

ti la Religione, proibito dalla S. Congregazione dell' Indice, confutato dal P. Fumè, e compendiato da Giuseppe Zola. ll. 371. seg. e 394. 3. Di lui ignoranza, o mala fede nell' insinuare, che i Scolastici per fissare l'idea del frutto delle Indulgenze applicate ai defonti non abbiano un monumento più certo, e antico della impostura sparsa dai Questori delle Indulgenze condannati da Clemente V. Rom. Pont. ll. 370. 2. Cita malamente, e riprende a torto di ridicolezza il Cardinale Gaetano. ll. 379. seg. 2. Ammette oscuramento tale nella dottrina da Cristo lasciata alla Chiesa, onde sembri che siasi affatto perduta. ll. 385. 3. Rigetta il doppio valore distinto dalle buone opere fatte in stato di grazia. ll. 387. segg. Falsamente spaccia, che Alessandro d'Ales propose il primo, e a modo di dubbio l'opinione del Tesoro delle Indulgenze. ll. 387. e che di questo Tesoro, e della facoltà lasciata alla Chiesa di applicarlo non abbiamo vestigio se non dal tempo, in cui invase le Scuole Teologiche l'Araba Filosofia. ll. 394. Dogmattizza, che le Indulgenze non possono operare cosa alcuna parlandosi del comune dei Fedeli, i quali muojono in pace, e dopo i Sacramenti della Chiesa senza essere stati sottoposti ad alcuna pubblica penitenza. ll. 411. In prova di ciò abusa delle parole della Costituzione di Clemente V. allo stesso intendimento recate da Lutero. ll. 387. e 403. Riferisce dimezzati l'avvertimento del Vescovo di Modena ai Padri del Concilio di Trento rapporto al Decreto delle Indulgenze, e il Decreto stesso. ll. 417. Parla col linguaggio di Lutero della Teologìa Scolastica, e delle Scuole Cattoliche. ll. 390. segg. Dal medesimo Eresiarca prende in prestito due argomenti contro le ridondanti soddisfazioni dei Santi, senza farsi carico della confutazione fattane dal Cardinale Gaetano. ll. 399. 3. e alcune cavillazioni per indebolire l'autorità della Costituzione di Clemente VI. *Unigenitus Dei Filius*. ll. 402. seg. 16. Francamente attribuisce a Giovanni Maldonato un Trattato, che per lo meno è incerto, se di lui sia. ll. 411. Suppone fondato sulla fallacia il diritto delle Crociate intraprese per la ricuperazione di Terra Santa. ll. 422. seg. 8. Dichiara nulla, e pregiudizievole l'Indulgenza conceduta ai Crocesegnati in quella occasione, e più pregiudizievole l'estensione a chi contribuiva alle spese per le suddette spedizioni. ll. 423. 11. Taccia d'inconsideratezza i Pontefici, che accordarono quella Indulgenza, e s. Bernardo che nel 1145. promosse la Crociata. ll. 427. 13. Rapporta alcune parole dal libro di questo Santo ai Cavalieri del Tempio, come dette ai Crocesegnati, e maliziosamente tralascia quelle, che immediatamente seguono. ll. 424. 3. Gli sembra indiscreta, ed irreligiosa prodigalità il profondere larghissime Indulgenze a chi somministra sussidio per le piccole Crociate, che tuttavia sussistono. ll. 429. 24.

S. Paolino Vescovo di Antiochia da chi ordinato. l. 125. Di lui ordinazione approvata dagli Occidentali, nè riprovata dagli Orientali perchè fatta da uno straniero. ivi.

S. Paolo Apostolo di quale riconciliazione parli nella lettera ai Fedeli di Colosso. l. 53. Non si oppone alla successione del Sacerdozio Cristiano al Levitico come di perfetto all' imperfetto. l. 71. seg. Annovera molti prima della venuta di Gesù Cristo giustificati, e salvati, mediante la fede in lui indispensabilmente necessaria per piacere a Dio. l. 74. 3. e 4. Assegna la differenza fra lo stato di viatore, e quello di comprensore. l. 90. Prescrive i requisiti necessarj per essere promosso agli Ordini Sacri, e le qualità delle Diaconesse, e vieta ai Laici Fedeli l'accesso ai Tribunali degl' Infedeli. l. 98. seg. Minaccia pene ai Cristiani colpevoli, e dà nelle mani di Satana per morte della carne l'incestuoso di Corinto. l. 100. seg. Ordina Timoteo Vescovo di Efeso, e Metropolitano dell'Asia. l. 127. Costituisce Tito Primate di Candia. l. 128. Fu subordinato, e soggetto a s. Pietro nella sovrana potestà, e nel reggimento della Chiesa universale. l. 183. Commenda la fede della Chiesa Romana. l. 207. Non fu propriamente Vescovo di Roma. l. 235. Inculca l'osservanza dei precetti del Concilio Gerosolimitano. ll. 193. Insinua a Timoteo i sentimenti da suggerirsi ai Fedeli doviziosi di terrene sostanze. ll. 199. Va a ritrovare s. Pietro per ricevere da lui la spiegazione della controversia insorta circa la pratica delle ceremonie Legali, e riportarla ai Fedeli di Antiochia. ll. 428. Fu celibe, e desiderò, che tutti lo imitassero. ll. 508. Altamente commenda i pre-

Digitized by Google

pregj della verginità, e della continenza, e le consiglia. ivi. e 518. seg. Comando da lui imposto ai conjugati di non cercare lo scioglimento del vincolo matrimoniale malamente interpretato dai Vescovi di Trullo. ll. 518. Inculca la soggezione alle Potestà più sublimi, ed esorta a pregare per i Re, e per le persone costituite in dignità. ll. 603. seg.

Paolo II. Rom. Pont. ricusa il tributo fattogli presentare da Ferdinando I. Re di Sicilia, perchè non era nella sua totalità. Minaccia di deporre quel Re dal Trono nel caso che si collegasse col Turco. ivi.

Paolo III. Rom. Pont. infeuda ai suoi congiunti Nepi, e Camerino, lo Stato di Castro, e Ronciglione, e poi il Ducato di Parma, e Piacenza. ll. 146. 8. Istituisce la Congregazione dei Cardinali Supremi, e Generali Inquisitori. ll. 166. Fissa la forma del Tribunale del S. Uffizio di Roma. ll. 468.

Paolo IV. Rom. Pont. prima chiamato Gianpietro Carafa da Giulio II. fatto Vescovo di Chieti. ll. 106. Con S. Gaetano, e due altri compagni fonda la Congregazione dei Chierici Regolari nominati Teatini. ivi. Nel sacco di Roma sotto Clemente VII. soffre gravissimi strapazzi, ed è in prossimo pericolo di esser ucciso, e di morire d'inedia. ll. 143. Creato Cardinale. ll. 106. Promuove l'istituzione del Tribunale del S. Uffizio di Roma. ll. 166. Non approva l'Infeudazione di Parma, e Piacenza. ll. 146. Eletto Sommo Pontefice. ll. 106. Candore, e integrità dei suoi costumi. ll. 108. seg. e 115. Critiche circostanze, nelle quali ei si trovò nel principio del suo Pontificato, ll. 109. seg. Sua lettera affetuosissima a Carlo V. Imperadore. ll. 129. seg. 1. Si obbliga a mantenere la pace fra i Principi Cristiani, a continuare la riforma, a non mescolarsi in guerre, e leghe senza urgentissima necessità, e a non infeudare Terre della Chiesa Romana. ll. 108. e 162. 2. Dichiara Regno l'Isola d'Ibernia ad istanza della Regina d'Inghilterra, e del di lei consorte, ll. 107. Origine della discordia fra lui, e l'Imperadore Carlo V., e il Re Filippo II. di Spagna. ll. 110. segg. Concepisce gravi sospetti contro quei due Monarchi, e i loro Ministri, e si collega col Re di Francia. ll. 113. seg. In ciò che appartiene alla Religione, e alla coscienza, non si lascia volgere da alcuno. ll. 115. Fa una promozione di sette Cardinali, la maggior parte sudditi, o dipendenti di Cesare, e del Re Filippo. ll. 116. Perchè avesse per male la tregua conchiusa dal Re di Francia. ll. 129. seg. Pensa di celebrare un Concilio generale in Roma nella Basilica Lateranese, e a tale effetto spedisce due Legati, uno all'Imperadore, e al Re Filippo, l'altro al Re di Francia. ll. 119. Minacciato di guerra dal Duca di Alba Vicerè di Napoli rinforza i confini dello Stato Ecclesiastico, e cerca espedienti per la pubblica quiete. ll. 121. Ordina, e ammette una istanza contro i Ministri di Cesare, e del Re Filippo, e i loro Padroni. ll. 124. Deputa Giudici per esaminare le accuse proposte nella detta istanza, ma non pronuncia sentenza, e per qual ragione. ll. 140. Ribatte le querele del Duca di Alba, e propone temperamenti di pace. ll. 126. Assalito improvvisamente dallo stesso Duca si lagna di lui, e della maniera, con cui il Duca prendeva possesso delle Città, e Terre della Chiesa Romana. ll. 128. seg. Richiama tutti i suoi Ministri residenti presso Cesare, e il Re Filippo, dichiara scomunicati gli occupatori delle Provincie Ecclesiastiche di Marittima, e Campagna, e nella Messa del Venerdì Santo fa ommettere la solita preghiera per l'Imperadore. ll. 140. seg. Rifiuta di ricevere il censo offertogli per il Regno delle Sicilie, facendogli attualmente guerra il Feudatario. ll. 137. Conferisce al Cardinale Carlo suo nipote tutte le facoltà per conchiudere la pace, e per ottenerla manda un Nunzio al Re Filippo, impegna il Re di Portogallo, e intima un Giubileo. ll. 138. e 162. Approva i Capitoli della concordia fermata col Duca di Alba. ll. 153. seg. Se fosse consapevole della Capitolazione secreta intorno alla restituzione di Palliano. ll. 154. segg. Rende a Dio private, e pubbliche grazie per la pace conchiusa. ll. 162. Accoglie benignamente il Duca di Alba. ll. 159. seg. Riceve il censo prima rifiutato colle opportune cautele. ll. 137. Pubblica un nuovo Giubileo per impetrare da Dio una ferma concordia fra il Re di Francia, e quello di Spagna, e manda due Legati a quei Sovrani. ll. 163. 2. Perchè fosse inflessibile nella determinazione di non rendere ai Colonnesi le Terre confiscate loro nello Stato Pontificio. ll. 160. seg. 6. Priva i suoi nipoti di tutte le cariche, e li caccia da Roma. ll. 148.

Digitized by Google

ll. 148. seg. Sua placida morte. ll. 165. Trasporto del suo cadavere alla Cappella Carafa nella Chiesa di S. Maria sopra Minerva, e magnifico deposito innalzatogli da s. Pio V. con nobile iscrizione. ll. 166. Difeso dalle accuse dell'Anonimo Discorsivo. ll. 106. segg.

Paolo V. Rom. Pont. approva il sentimento della Congregazione da lui deputata per la riforma, e moderazione delle Indulgenze. ll. 408. Fa ammonire Galilèo Galilèi, e proibirgli di sostenere il Copernicano sistema del moto della Terra. ll. 449. seg. Sua Costituzione contro la sediziosa, ed empia dottrina del Tirannicidio. ll. 604. seg. 11.

Paolo Samosatèno Vescovo di Antiochia caduto in Eresia è condannato, e deposto. ll. 190. e 205. Ritiene per forza la casa Vescovile, ma alla fine ne è discacciato per ordine di Aureliano Imperadore. ll. 205. 3.

Papa, e Papi. v. *Pontefice Romano*, e *Pontefici Romani*.

Parigi. Facoltà Teologica di Parigi censura l'Istoria Filosofica, e Politica dell' Abate Raynal, ma non condanna la successione della Chiesa nello stato di grazia alla Chiesa nello stato di Legge di natura, e di Legge scritta. l. 80. 6. Costantemente difende il Cattolico Dogma del Primato di giurisdizione di s. Pietro, e del Romano Pontefice, e rigetta come eretica, e scismatica l'opinione di coloro, che lo negano. l. 226. segg. Dichiara, che per divino diritto la Papale potestà è Monarchica. l. 226. Riprova come falsa, empia, scismatica, distruggitrice della libertà Ecclesiastica, ed eccitatrice, e fomentatrice della tirannica empietà la proposizione di Lutero, nella quale si attribuiva ai Principi Laici la facoltà di togliere le immunità accordate alle persone, e alle cose degli Ecclesiastici. ll. 354. 9.

Pascere. Significato di questa voce nelle Sacre Scritture. l. 179. seg. 12.

Pastore, nome adoperato non solo dagli Autori profani, ma eziandio dai Scrittori divinamente ispirati per denotare l'esercizio di suprema potestà reggitrice. l. 179. seg.

Patrimonj dalla Chiesa Romana posseduti in quasi tutte le parti del Mondo allora conosciuto prima dell' ottavo Secolo. ll. 224. seg. 1. Molti di questi rammentati nelle lettere di s. Gregorio Magno, e nella di lui vita scritta da Giovanni Diacono, e fra gli altri sette posti nelle Provincie delle due Sicilie. ll. 225. seg. 3. Per qual ragione da quel santo Pontefice ne fosse affidata l'amministrazione a persone Ecclesiastiche. ll. 226. n. Occupati, e depredati dai Longobardi. ll. 237.

Patrimonio delle Alpi Cozzie invaso dai Longobardi, e poi restituito alla Chiesa Romana dai Re Ariperto, e Liutprando. ll. 237. 3.

Patuzzi Gianvincenzo. Suo Opuscolo delle Indulgenze perchè la prima volta stampato sotto nome di Niccolò Giunchi. ll. 377. 2. Lodato da Vincenzo Palmieri. ivi. Ammette l'esistenza del Tesoro, da cui si traggano le Indulgenze, e insegna, che queste rimettono anche la pena dovuta a Dio, e giovano alle anime del Purgatorio. ll. 377. seg. 2. Per qual motivo riprovi le Tabelle, nelle quali dicesi: *Indulgenza colla liberazione di un' anima del Purgatorio*, ovvero: *Oggi si liberano le anime del Purgatorio*. ll. 410. 7.

Pelagio I. Rom. Pont. concede al Vescovo di Firenze la licenza di ordinare Diacono uno, che dopo la morte della moglie erasi unito con altra donna in qualità di concubina, comandando, che la concubina fosse racchiusa in un Monastero. ll. 566. 17.

Perfezione Cristiana in che essenzialmente consista. ll. 200. Si può conseguire, sebbene con maggiore difficoltà, ancora da chi abbonda di mondane ricchezze. ivi. Non sussiste, che ove è maggior povertà, ivi sia maggior perfezione, anzi una somma perfezione è compatibile con una grande opulenza. ll. 481. 6. Alla perfezione propria del Clero non ripugna il possedimento di fondi, e di Signorie temporali. ivi.

Petavio Dionisio. Suo detto sconciamente troncato dall'Anonimo Riflessionista. ll. 561. n.

Piatti Giuseppe coll' autorità delle Scritture Vaticane, e dei Libri della Camera Apostolica smentisce il racconto del Guicciardini, e del Soave degli emolumenti ricavati dalle Indulgenze da Leone X. donati alla sua sorella Maddalena. ll. 360. 8.

Picinino Giacomo, Predicante Calvinista. Sue calunnie contro la pratica della Chiesa d'imporre talvolta per l'acquisto delle Indulgenze il peso della limosina, e contro la Legge del Sacro Celibato confutate dal Cardinal Gotti. ll. 367. seg. e 544. segg.

Digitized by Google

Platina Bartolomeo per ordine di Sisto IV. registra i Diplomi degl' Imperadori, e altri illustri monumenti riguardanti la Sede Apostolica. l. 526. Detto da lui riferito fra i proverbj attribuiti a Pio II., alterato dall' Anonimo Discorsivo, e di nessun peso contro la Legge del Celibato. ll. 551. seg.

S. Pietro Principe degli Apostoli il primo fra essi per celeste rivelazione conosce, e il primo confessa la Divinità di Gesù Cristo. l. 162. 165. seg. n. 169. seg. 7. e 170. 8. Da Gesù Cristo è prescelto, e costituito suo Vicario, e Capo visibile della sua Chiesa. l. x. 2. e 162. Passi del Vangelo, che ciò confermano. l. 162. seg. Cavillazioni degli Eretici, e del finto Giustino Febbronio per eluderne la forza accennate, e disciolte. l. 163. segg. Testimonianze dei Padri tanto Greci, quanto Latini, i quali riferiscono alla persona di s. Pietro le parole di Cristo: *Tu es Petrus* &c. *Ego rogavi* &c. *Pasce* &c. e professano, che a lui a preferenza degli altri Apostoli fu promesso, e dipoi conferito il Primato in premio della sua confessione, e del suo amore. l. 164. segg. 4. 169. seg. 7. e 174. segg. 4. e 5. Il Primato a lui conferito non fu di semplice ordine, ed onore, ma eziandio di vera potestà, e giurisdizione. l. 177. segg. nè da terminare in lui, ma da passare ai suoi successori i Romani Pontefici. l. 183. seg. In vigore del Primato egli fu superiore agli altri Apostoli, ed ebbe autorità maggiore di essi nel reggimento della Chiesa universale. l. 183. Appellato da Cristo Cefa, cioè *gran pietra*. l. 164. 3. e 182. 3. Sopra di lui fondata la Chiesa come sopra fondamento primario tra i secondarj. l. 162. 9. 165. segg. n. 170. seg. e 173. 6. Principio dell' unità della medesima Chiesa. l. 166. n. e 172. 6. Per di lui mezzo il Signore comunica agli altri i suoi doni. l. 167. n. e le chiavi del Regno dei Cieli. l. 182. 3. Eletto da Dio per annunziare alle Genti il Vangelo predica il primo ai Gentili Gesù Cristo. l. 78. seg. e continua a predicarlo anche dopo la convenzione con i SS. Paolo, e Barnaba. ivi. Diretto dalla divina Provvidenza si trasferisce a Roma, vi fonda la Cattedra Episcopale, e la regge fino alla morte. l. 182. 3. 188. 3. e 218. Versa in seno della Chiesa Romana la sua dottrina, le dona il suo sangue, e le lascia la sua spoglia. l. IV. e 235. Pasce tutt' ora il gregge di Cristo. l. 176. n. Ha parlato, e parla per la bocca dei suoi successori. l. VII. e 222. Vive, e presiede nella sua Sede, e manifesta la verità della Fede, a chi la chiede. l. 189. n. ed esercita il giudizio di legare, e di sciorre. l. 202. Inculca l'obbedienza, la sommissione, e il rispetto ai Sovrani temporali. l. IV. ll. 602. seg. Su qual fondamento ei venga riguardato come istitutore delle Chiese del Regno di Napoli. ll. 233. I Popoli Occidentali sono tenuti a venerarlo più specialmente che gli altri Apostoli. l. 171. n. Titoli onorevoli a lui dati dai Padri della Chiesa. l. III. e XI. n. 165. seg. n. e 169. 1. In qual senso dicansi a lui conseguati tutti i Regni del Mondo. ll. 291.

S. Pietro Crisologo Vescovo di Ravenna esorta Eutiche ad obbedire ai Decreti della Sede Apostolica ripetendone la fermezza, e la verità dall' assistenza di s. Pietro, e dichiara non potere i Vescovi senza il Romano Pontefice trattare le materie di Fede. l. 189. n.

Pietro di Leone di schiatta Ebrea Cardinale di s. Maria di Trastevere dai Cardinali contrarj a Innocenzo II. intruso nella Sede Apostolica si fa chiamare Anacleto secondo. l. 316. Accorda a Ruggiero II., e ai suoi successori il titolo di Re, e obbliga la Città di Benevento a prestargli ajuto. l. 317. seg. Destina il Cardinal Conti per assistere alla di lui coronazione. l. 318. Lo costituisce Avvocato della Chiesa Romana, e Patrizio dei Romani, e gli concede la Città di Roma col tratto di Terra, che si stende sino alla Sicilia. l. 319. seg. Cosa importasse questa concessione. ivi. 4. Muore disperatamente. l. 327. Riflessioni dell' Anonimo Discorsivo sopra l'Investitura da questo Antipapa conferita a Ruggiero convinte d'inesattezza, e di malignità. l. 319. segg.

Pietro di Luna Cardinale del partito di Clemente VII. Antipapa surrogato a lui col nome di Benedetto XIII. continua lo scisma. ll. 27. Suoi maneggi per occupare Roma, e sue tergiversazioni, e frodi per deludere Gregorio XII. Rom. Pont. ll. 31. seg. E' deposto dal Concilio di Costanza. ll. 44. 46. 8. e 75. Per mire politiche ancora dopo la solenne sua deposizione favorito da Alfonso Re di Aragona, e di Trinacria. ll. 31. seg.

Pietro da Osma. Sua proposizione, nella qua-

Digitized by Google

quale si negava al Romano Pontefice la potestà di rimettere la pena del Purgatorio con altre da Sisto IV. condannata. ll. 374.

Pietro delle Vigne Segretario di Federigo II. Imperadore scrive lettere contumeliosissime, e calunniosissime a nome del suo Padrone contro Gregorio IX. Rom. Pont. l. 384. In un' Assemblea adunata in Padova si sforza provare la nullità della scomunica dal predetto Gregorio fulminata contro Federigo fondandosi su false, ed erronee supposizioni, ma non gli riesce di persuaderlo a gran parte dei Padovani. l. 408. seg. 3.

Pietro Re di Aragona sollecitato da Michele Paleologo, dalla sua moglie Costanza, e dai Siciliani ribellatisi al Re Carlo I. si porta in quell' Isola. l. 559. segg. Illegittimamente ne è coronato Re dal Vescovo di Cefalù. l. 562. Con tutti i suoi fautori, e aderenti è scomunicato da Martino IV., e privato ancora dei Regni di Aragona, e di Valenza. ivi. Muore. l. 564. Contrasto dei Scrittori quanto alle ultime sue disposizioni per rapporto alla Sicilia. ivi.

Pietro figlio di Federigo fa istanza per essere investito del Regno di Trinacria, ma la sua istanza è rigettata. l. 587. seg. Scomunicato col suo fratello Giovanni, e i suoi partitanti. l. 589. Sua morte, l. 590.

Pio II. Rom. Pont., avanti Enèa Silvio Piccolomini, da secolare stando in Basilèa dice, scrive, e opera molte cose contro Eugenio IV., e contro l'autorità della Sede Apostolica da lui poscia riprovate a piedi del medesimo Eugenio. ll. 368. e ritrattate con una solenne Bolla. ll. 550. seg. Suoi detti riguardo al matrimonio dei Preti non suffragano alla causa dell'Anonimo Discorsivo, e degli Anticelibatarj. ll. 550. segg. Con quali condizioni, e dichiarazioni, e per quali motivi concedesse l'Investitura della Sicilia, e della Terra di quà dal Faro a Ferdinando figlio naturale di Alfonso. ll. 85. segg. Risposte risolute da lui date agli Ambasciatori di Ferdinando, e a quelli di Renato d'Angiò, e di Carlo VII. Re di Francia in occasione della mentovata Investitura. ll. 86. 3. 87. 5. e 88. seg. 9. Passi di due sue lettere, una a Renato d'Angiò, l'altra a Carlo Re di Francia. ll. 87. seg. 6. e 7. Assiste Ferdinando contro le armi di Renato. ll. 89.

Pio IV. Rom. Pont. dichiara di aver proceduto con somma ripugnanza di animo alla condanna del Cardinale Carlo Carafa. ll. 168. n. In quella causa fu ingannato in più cose dal Fiscale Palantieri. ivi. Manifesta ai Legati del Concilio di Trento essere sua intenzione, che si abolisse il Mestiere dei Questori delle Indulgenze. ll. 366. 24. Formola della professione di Fede da lui prescritta ricevuta, e usata in tutta la Chiesa Cattolica. l. 217.

S. Pio V. Rom. Pont. prima Michele Ghiseglieri da Paolo IV. nella seconda promozione disegnato Cardinale, e poscia fatto nella terza. ll. 116. 25. Innalzato al Sommo Pontificato colle parole, e colle opere manifesta l'alta stima, che esso aveva per quel Pontefice. ll. 165. seg. Non per mera gratitudine a Paolo IV., ma per giustizia dopo un maturo esame restituisce il Cardinal Carlo Carafa, e il suo fratello condannati sotto Pio IV. alla pristina dignità, e stato per quanto poteva. ll. 167. seg. Condanna molti articoli di Bajo. v. *Bajo Michele*. Pubblica il Catechismo Romano, e prescrive ai Pastori delle anime di servirsene per la istruzione dei Fedeli. ll. 382. e 389. 3.

PIO SESTO Rom. Pont. felicemente regnante destinato da Dio a governare la sua Chiesa in pericolosissimi tempi, e perciò arricchito delle sublimi doti necessarie a tal uopo, l. v. seg. Sua ferma fiducia nel patrocinio del Principe degli Apostoli S. Pietro, della cui dignità non meno che dello zelo, e dell' amore per la Chiesa è erede. l. VI. seg. Per la di lui bocca S. Pietro parla, e continua a confermare i fratelli, e a pascere l'ovile di Cristo. l. VII. Condanna l' indiscreto silenzio dei Vescovi, e caldamente gli esorta a sostenere la causa della Religione, l. XX. seg. 16. Rileva il gravissimo danno, che soffre la pubblica tranquillità dai delirj dei pretesi Filosofi, e dalla lentezza in frenare l' empietà dei Scrittori malvagi, e con ragione si lagna, che il veleno delle perverse dottrine siasi insinuato per fino nel Santuario. l. 157. 8. ll. 385. Inveisce contro le perverse, e sediziose massime della libertà, ed eguaglianza. ll. 599. 22. Raccomanda ai Vescovi d' inculcare ai Popoli la fedeltà, e l' ossequio ai loro temporali Sovrani. ll. 606. n. Proibisce lo scismatico, ed eretico libro intitolato: *Chi è il Papa*. v. *Eybel*. Convince il di lui Autore d' impostura

Digitized by Google

nel citare a suo favore i Vescovi della Francia. l. 217. 3. Fa una patetica descrizione della origine, e del progresso dell' attuale rivoluzione di quel Regno, e degli esecrandi attentati commessi contro la Cattolica Religione, e la sacra persona di Luigi XVI., di cui forma il carattere. ll. 587. 5. 588. seg. 7. segg. 590. seg. 1. e 2. Opportunamente riflette, che se fossero stati attesi gli avvertimenti da lui dati nella Enciclica spedita ai Vescovi nel principio del suo Pontificato, le massime perniciose ai Re, ed ai Regni non si sarebbero tanto inoltrate. ll. 587. 5. Rimarca i pregi della Monarchìa. ll. 596. seg. 24. 25. Paternamente accoglie, e liberalmente provvede alla sussistenza degli Ecclesiastici Secolari, e Regolari, e delle Monache Francesi rifuggiatesi nello Stato suo temporale. ll. 322. 10. Sua Dogmatica Costituzione, nella quale condanna molte proposizioni estratte dagli Atti, e Decreti del Concilio Diocesano di Pistoja del 1786., e proibisce lo stesso libro, e qualunque libro o già forse divolgato, o che si divolgasse in avvenire in difesa del medesimo. l. XXVII. segg.

Pippino Re dei Franchi col consenso della sua Nazione intraprende la guerra contro i Longobardi a favore della Chiesa Romana. ll. 224. Dona alla medesima Chiesa l'Esarcato, e la Pentapoli. ll. 223. Queste Provincie non mai incorporate al Regno dei Franchi. ll. 224. Tal donazione chiamata eziandio restituzione, e perchè. ivi. Non può mettersi in disputa. ll. 281. Fatta da Pippino in vita. ll. 291. seg.

Pomerio Giuliano parla delle Decime, che al suo tempo ricevevano dai Fedeli i Ministri dell' Altare. ll. 313. 2.

Pontefice Massimo presso gli antichi Romani da chi istituito, e perchè così chiamato. ll. 336. Di lui autorità amplissima, e carica perpetua. ll. 336. segg.

Pontefice Romano quanto alle sue prerogative. Il Pontefice Romano riunisce in se le prerogative di Vescovo, di Metropolita, di Patriarca, e di supremo Pastore, e Presidente della Cattolica Chiesa. l. 234. 8. e di Principe temporale. l. 270. seg. 8. Per quattro, e più Secoli fu l'unico Metropolitano d' Italia. l. 152, e per molti Secoli appresso continuò ad esercitare per se l' autorità Metropolitica in tutte le Provincie, che formano il Regno delle due Sicilie. l. 138. seg.

Pontefice Romano quanto al Primato, che a lui appartiene sopra tutta la Chiesa. Il Romano Pontefice nella Cattedra Episcopale succede al Principe degli Apostoli S. Pietro, e come di lui successore per divino diritto, non per determinazione del Concilio di Calcedonia, nè per la nobiltà, ed ampiezza della Città di Roma, nè per disposizione dell' Imperador Foca ha il Primato di potestà sopra tutta la Chiesa. l. 283. segg. e 235. segg. Ciò si dimostra colle testimonianze dei Santi Padri. l. 187. segg. e di alcuni Romani Pontefici per santità, e dottrina illustri. l. 194. segg. 18. con un celebre passo di S. Bernardo Abate di Chiaravalle. l. 194. seg. con gli Atti dei Concilj generali. l. 198. segg. dei Sinodi di Costanza, e di Basilèa. l. 214. segg. e del Clero Gallicano. l. 218. segg. colle Censure della Facoltà Teologica di Parigi. l. 226. segg. colla confessione di Lodovico Maimburgo. l. 183. e di Pietro Giannone. l. 231. seg. e con i sentimenti dell' Autore della Epitome Teologica ad uso della gioventù Ecclesiastica stampata in Napoli. l. x. seg. 2. dei Professori più rinomati, che in questo Secolo hanno insegnato Diritto Canonico nelle pubbliche Scuole della stessa Città. l. 232. segg. e del Sinodo Provinciale ll. della Chiesa di Utrecht quantunque scismatica. ll. 240. seg.

Pontefice Romano quanto ai diritti inerenti al suo Primato. Al Romano Pontefice per ragione del suo Primato spetta aver cura della Chiesa universale l. 127. e 162. n. e di tutte le Chiese particolari. l. 195. n. e 232. pascere, e governare tutti i Fedeli, e tutto l'ovile di Cristo, gli Agnelli, le Pecore, e gli stessi Pastori. l. 174. 3. e 196. seg. essere Padre dei Padri, e Capo dei Vescovi anche radunati in Concilio. l. 193. 17. 199. e 203. combattere l' Eresie come Principe, e Maestro della Cattolica Fede. l. 193. 17. non essere soggetto se non al giudizio di Dio. l. 194. n. e 236. Ricevere da tutte le Provincie del Cristianesimo le relazioni delle controversie riguardanti la Fede, e il Costume, e proferire sopra di esse decisioni irretrattabili, e infallibili. l. 194. segg. 18. e 236. rendere la sanità alle membra della Chiesa allontanando da loro il contagio della Eretica peste con i rimedj della dottrina Ortodossa. l. 205. 3. intimare i Concilj generali, l. x. 2. 210. seg. 233. seg., e altro.

Digitized by Google

trove. ll. 185. segg. presiedervi in persona, o per mezzo dei suoi Legati. l. 234. avere in essi la prerogativa della relazione, e del voto. ivi. trasferirli, e scioglierli. l. 211. e confermarli. l. 236. riservare a se le cause dei delitti più atroci. l. 212. e le ordinazioni delle dignità maggiori, ed elettive della Chiesa, e le collazioni degli altri benefizj. ll. 309. punire i Vescovi contumaci, che non risiedono nelle loro Diocesi, o sono rei di Concubinato, fino a deporli dal Vescovato. l. 213. e quelli, che senza legittimo impedimento non intervengono ai Concilj da lui intimati. l. 239. seg. conoscere le cause maggiori, e conseguentemente quelle della condanna, e deposizione dei Vescovi. l. 213. ll. 302. seg. 4. limitare la loro giurisdizione a comune vantaggio della Chiesa. l. 151. ed esimere da essa gli Ordini Regolari. ll. 326. concedere le Indulgenze a tutti i Cristiani. l. 216. essere centro della Cattolica unità. l. 225. promuovere l'osservanza dei Canoni. l. 332. formare Decreti, e Decretali o per confermare i Dogmi della Religione, o per rimettere nell'antico vigore la disciplina, o per variarla. ivi. dispensare per giusti motivi dalle Leggi Canoniche. ivi. fare in qualunque parte i Pontificali. l. 236. ammaestrare la Chiesa universale nelle materie della Fede, e del costume con insegnamento infallibile, ed a cui tutti i Fedeli debbano prestare l'ossequio anche interno della loro mente. l. 221. e 236. avere il titolo di Vescovo Ecumenico nel senso del Concilio di Calcedonia. l. 236. destinare Legati in tutte le parti del Cristianesimo, e per mezzo loro esercitarvi la sua giurisdizione. l. 154. §. 195. n. e 308. ll. 318. seg. e 618. segg. esigere da tutta la Chiesa gli alimenti, e la congrua necessaria per conservare la sua autorità. ll. 320. e accordare le licenze di erigere privati Oratorj, di leggere libri contrarj alla Religione, di entrare nella Clausura delle Monache, di celebrare Messa colla parrucca, di ottenere più benefizj residenziali, e di contrarre matrimonj fra parenti, ed affini in certi gradi. ll. 317. seg. v. *Chiesa Romana*, e *Sede Apostolica*.

Pontefice Romano quanto al diritto di ricevere le appellazioni. Appellazione cosa sia, e per qual motivo introdotta, e approvata dalle Leggi Civili, e Canoniche. l. 247. Come dal Primato di giurisdizione del Romano Pontefice nasca il diritto di ricevere le appellazioni nelle materie spettanti alla Chiesa da tutte le Provincie dell'Orbe Cattolico, e dall'esercizio di questo diritto si confermi l'esercizio del predetto Primato. l. xi. n. e 248. Tal diritto conferito a s. Pietro, e ai Romani Pontefici di lui successori da Gesù Cristo, e non dai Sinodi, e dai Papi esercitato anche prima del Concilio di Sardica. l. 249. segg. riconosciuto. e dichiarato dal mentovato Concilio. l. 251. segg. come pure dal Concilio II. generale di Lione. l. 210. Ignoranza, o mala fede dell'Anonimo Discorsivo nell'asserire, che *ab antiquo* non vi erano ricorsi, o appelli alla Sede Apostolica, e livore di lui contro la stessa Sede nel commendare la soppressione dei ricorsi, o appelli alla medesima. l. 159. 7. e 253.

Pontefice Romano quanto alla Beatificazione dei Servi di Dio, e alla Canonizzazione dei Beati. Costume di ragguagliare il Sommo Pontefice del culto decretato ai Martiri, e di trasmettergli copia degli Atti del loro Martirio osservato fino dai tempi più rimoti della Chiesa. l. 304. seg. Lo stesso sistema tenuto riguardo ai Confessori. l. 305. Per la Canonizzazione, la quale porta l'estensione del culto alla Chiesa universale, richiesto sempre il consenso tacito, o espresso del Papa. ivi. Se il giudizio, che proferisce il Pontefice nella Beatificazione dei Servi di Dio, e nella Canonizzazione dei Beati, sia infallibile, e appartenga alla Fede. l. 306. seg.

Pontefice Romano quanto alla potestà sopra l'elezione, la conferma, l'istituzione, e la consacrazione dei Vescovi. Elezione dei Vescovi di Occidente regolata sempre coll'autorità della Sede Apostolica. v. *Vescovi in quanto alla loro elezione*. Riserva della provvista delle Chiese Arcivescovili, e Vescovili nelle Provincie Occidentali, e particolarmente nell'Italia, ristabilimento del diritto anticamente esercitato dai Romani Pontefici. l. 144. segg. Motivi gravissimi, che mossero i Papi a riservarsela. l. 446. Cinque casi espressi nel nuovo Diritto Canonico, nei quali l'elezione del Vescovo appartiene al Papa. l. 147. seg. §. Controversie circa l'elezioni Vescovili fino dai tempi più antichi portate alla Sede Apostolica, l. 154. Confermazione dell'

Digitized by Google

dell' elezioni Vescovili di qualsivoglia Provincia di Occidente per antichissimo privativo diritto spettante al Romano Pontefice. l. 130. Necessità di ricevere da lui o immediatamente, o mediatamente l'istituzione Canonica per avere giurisdizione. l. 117. segg. Vescovi istituiti dal Papa legittimi, e veri Vescovi. l. 212. Gran numero di Vescovi ordinati dai Papi nei primi secoli. l. 144. seg. Vicarj della Sede Apostolica incaricati di non permettere, che si ordinasse alcun Vescovo senza il loro consentimento. l. 154. Vescovi eletti delle Chiese delle due Sicilie da Costantino Magno fino a Valentiniano III., e dipoi ancora sino alla fondazione delle Metropoli ordinati in Roma dal Papa, o fuori di Roma per di lui delegazione. l. 138. seg. S. Bonifacio Vescovo di Magonza ordinato da s. Gregorio II. in Roma con solennissimo giuramento professa fedeltà, ed obbedienza alla Santa Sede. l. 129. Obbligo di trasmettere al Papa l'esame, e la professione della Fede delle persone da promuoversi al Vescovato, v. *Concilio di Trento*. Se i Romani Pontefici al presente potrebbero star sicuri in coscienza servendosi generalmente dei Metropolitani per la confermazione, e istituzione dei Vescovi. l. 157.

Pontefice Romano quanto al dominio dei Stati a lui temporalmente soggetti. Al Romano Pontefice è lecito aver dominio sovrano di Stati temporali. ll. 208. e 228. Sentimento contrario riprovato dalla Chiesa come eretico. ll. 208. e 244. Per un tratto della divina Provvidenza e coll' assistenza della medesima i Romani Pontefici hanno acquistata, e conservata la temporale Sovranità. ll. 279. Di lei origine, e titoli, che la giustificano. ll. 322. segg. Questi titoli da quali Scrittori singolarmente esposti, e difesi contro i nemici della Chiesa Romana, ll. 223. 3. Quesito: *Se utile sia, o dannoso alla Chiesa, che i Romani Pontefici abbiano dominio temporale di Città, e di Provincie* in qual maniera sciolto dal Conte Alfonso Muzzarelli. ll. 244. segg. Obbligo dei Papi di conservare, difendere, e ricuperare le Regalie di s. Pietro. ll. 247. e di ogni Vescovo, e Cardinale di prestare loro in ciò assistenza, salvo il suo ordine. l. 133. seg. ll. 247. 1. Per conservarle, difenderle, e ricuperarle possono i Romani Pontefici far uso anche delle armi materiali, valendosi dell' opera altrui. l. 266. segg. Di undici Papi da s. Gregorio II. fino al regnante Sommo Pontefice ascritti ai Fasti dei Santi, e di due decorati del titolo di Beati nessuno pensò mai di rinunziare alla temporale Sovranità, anzi tutti furono impegnati in mantenerla. ll. 245. 9. Usurpazione dello Stato temporale della Chiesa Romana uno dei principali articoli del progetto formato dalla miscredente Filosofia contro la Cattolica Religione appoggiato dall'Anonimo Discorsivo Riflessionista. ll. 607. e 610. seg.

Pontefice Romano quanto al diritto d' investire del Regno delle Sicilie. Titoli incontrastabili di questo diritto. ll. 226. seg. confermati dall' esercizio del medesimo colle Investiture date per tanti Secoli incominciando da S. Leone IX. fino a Clemente XIII., da cui la ricevè Ferdinando IV. al presente regnante. l. 258. segg. ll. 1. segg. e riconosciuto non solamente da tutti i Principi ossequiosi alla Santa Sede, e nominatamente da Filippo II. Re di Spagna. ll. 135. e da Carlo III. Re prima delle due Sicilie, e poscia di Spagna, padre del regnante Ferdinando. ll. 229. seg. ma eziandio dai di lei nemici, come da Arrigo V. padre di Federigo. l. 349. seg. da Federigo suo figlio. l. 350. da Corrado figlio di Federigo. l. 457. e 462. e per altri tralasciare da Manfredi figlio naturale di Federigo, e fratello di Corrado. l. 483. e 487. seg. Follie, e imposture dell' Anonimo Discorsivo contro tal diritto rifiutate. v. *Investiture delle Sicilie*.

Pontefice Romano quanto alla potestà indiretta nel temporale per rapporto allo spirituale. Fondamento di questa potestà l. XIX. n. difesa dai Teologi, e Canonisti come Spagnuoli, così stranieri. l. XVIII. seg. 13. e supposta, ed approvata dai Concilj anche generali. l. XIX. n. Proposizione contraria con qual nota qualificata da una Congregazione di Teologi sotto Innocenzo X. ivi.

Pontefice Romano quanto alla sua elezione, e consacrazione. Libertà della elezione del Romano Pontefice confusa dall' Anonimo Discorsivo colla libertà della consacrazione. ll. 288. Altri di lui abbagli nell' assegnare l'origine, e l'epoca del ricuperamento della libertà di consacrare il Pontefice eletto senza il consenso dell' Imperadore, o Re di Germania, e la presenza dei suoi Messi. ll. 288. seg. In qual senso il Ven. Cardinale Baronio dica

Digitized by Google

dica essere stata da S. Gregorio VII. ristabilita la libertà della elezione dei Romani Pontefici. ll. 289. v. *Niccolò II.* e *S. Gregorio VII.*

Pontefici Romani hanno sempre proccurato di conciliare la pace fra i Principi Cattolici. l. 57. 1. Lontani dall' arrogarsi dispotismo sulla Chiesa preservarono i diritti dei Vescovi da essi riguardati come Fratelli. l. 117. Con istituire le Metropoli in Italia commisero ad altri l'esercizio di una parte della potestà, che nelle Chiese Italiane essi immediatamente per se esercitavano, e concedendo il Pallio ai Metropolitani non ne circoscrissero l'ordinaria autorità. ivi. Non piegarono dal sentiero della verità nella via dell' errore. l. 204. Eretici manifesti cessarebbero di esser Papi. l. 237. n. Non si sono creduti mai dispotici dei Regni, e fin' anche dell' Impero, nè hanno escluso i Vescovi dal coronare i Sovrani. ll. 291. Anche prima della pubblicazione del nuovo Codice di Leggi Sacre esercitarono il supremo loro spirituale potere sopra tutte le Chiese del Cattolico Mondo. ll. 306. Sono amministratori, non Signori dei beni Ecclesiastici. ll. 307. Distinsero sempre il Religioso dal Politico, e il Pontificato dal Principato temporale, nè tacciarono di Eresia, e di empietà proposizioni, che non ferissero la Cattolica credenza. ll. 455. Loro sollecitudine affinchè i Popoli fossero imbevuti delle massime di obbedienza, e di rispetto verso i Sovrani temporali. ll. 605. Qual fine abbiano le contese con essi, quando assai presto non si compongono. ll. 626. seg. Calunniati dall' Anonimo Discorsivo Riflessionista. v. *Anonimo*. Loro Serie dataci dall'Autore dei libri cinque scritti in verso contro Marcione. l. 188. seg. 3. e da S. Agostino. l. 192. 14.

Popolazione. Lo scemamento di essa non è pel Celibato degli Ecclesiastici, ma per il molto lusso, per la mancanza del commercio, per il libertinaggio, e per altre simili cagioni. ll. 546. seg.

Popolo. Suo carattere. ll. 596. seg.

Possevino Antonio accenna i vantaggi riportati da molti Regni, e Stati per parte degli Ecclesiastici impiegati in Politici Ministerj. l. 44. seg. 5.

Potestà del Principato temporale, e dello spirituale, e loro oggetti. l. 107. Da queste potestà è regolato il Mondo, e perchè Cristo ne abbia diviso, e distinto gli uffizj. l. 108. seg. Non sono per se stesse contrarie. l. 109. Esercitate entro i limiti loro da Dio prescritti vicendevolmente concorrono alla prosperità dello Stato, e della Religione. ivi. Possono riunirsi in una sola persona. ll. 228. Esempj di questa unione. ivi. Ecclesiastica conferita da Gesù Cristo agli Apostoli, e dagli Apostoli esercitata senza dipendenza dalla Laica, derivando da Dio, e non dagli uomini. l. 102. Somma propriamente non è se non quella di Dio. l. 109. 5. Temporale necessariamente subordinata alla spirituale. l. 107. seg. 1. Vacilla, e in fine crolla dove s'intacca la giurisdizione della Chiesa. l. xv. Umana non può istituire, o annullare la Gerarchia Ecclesiastica. l. 226. nè rendere lecito ciò, che per Legge di Dio è illecito. ll. 580. Empj sforzi dell'Anonimo Discorsivo per sollevare nei Stati Cattolici la Potestà del Secolo contro quella della Chiesa, e singolarmente del di lei visibile Capo il Romano Pontefice. l. 40. ll. 611. seg.

Poveri in Inghilterra quanto scapitassero per la soppressione dei Monasterj. ll. 486.

Predicazione della divina parola dovere principale dei Vescovi. l. 180. n.

Prever Gio. Battista incaricato dal primo Ministro del Re di Sardegna di far conoscere a Pietro Giannone i suoi errori, e di convertirlo, e riconciliarlo colla Chiesa gl' intima di non pensare di uscir di carcere, nè di mutar stato. ll. 463. seg. Stende una sincera relazione di quello, che aveva osservato, e conosciuto nei sentimenti del predetto Avvocato in vita, e in occassione della di lui morte. ivi.

Primato non di solo ordine, ed onore, ma eziandio di vera potestà, e giurisdizione indispensabilmente necessario per mantenere nella Chiesa l'unità, fine della istituzione dello stesso Primato. l. 181. seg. Da Gesù Cristo conferito a s. Pietro, e da s. Pietro per divino diritto passato ai di lui successori nella Sede di Roma. v. *S. Pietro Principe degli Apostoli*, e *Pontefice Romano quanto al Primato, che a lui appartiene*. Diritti, che nascono da tal Primato. v. *Pontefice Romano quanto ai diritti inerenti al suo Primato, e al diritto di ricevere le appellazioni*. Dogma incontrastabile della Cristiana Religione. ll. 306. definito dal Concilio generale di Firenze. l. 231. e costantemente professato anche da tutta la Chiesa Greca prima dello scisma di

Fo-

Digitized by Google

Fozio. ivi. Principali difensori di esso. l. 160. 12. e 13. Combattuto almeno indirettamente dall'Anonimo Discorsivo. l. 158. seg. e più sfacciatamente da Giustino Febbronio, e da altri. l. 177. 2.

Principato Sacro stabilito da Gesù Cristo per la sussistenza, e la conservazione della sua Chiesa. l. 97. Sua forma Monarchica. v. *Monarchia*. Quanto utile al Politico. l. 108. Unito con questo nella persona dei Papi. v. *Pontefice Romano quanto alle sue prerogative, e quanto al dominio dei Stati a lui temporalmente soggetti*.

Principi del Secolo ingannati da coloro, che si vantano di conservarne i diritti col diminuire la giurisdizione della Chiesa. l. xvi. 12. Per esimerli dal peccato nelle intraprese contro la potestà Ecclesiastica non basta, che vi sieno Autori, i quali attribuiscano loro una potestà indiretta in tutto lo spirituale secondo che convenga al temporale dello Stato. ivi. In queste materie Dio nel suo Tribunale non esigerà da essi conto secondo la dottrina di quelli Autori, ma secondo gl'insegnamenti delle Sacre Scritture, dei Concilj, delle Costituzioni Pontificie, e secondo la vera intelligenza della Chiesa. ivi. Non hanno autorità alcuna sopra la stessa Chiesa. l. 102. neppure quanto alla di lei polizia esteriore. l. 107. e non possono abolire nei loro Stati la Legge dell'Ecclesiastico Celibato. ll. 495. nè altre Leggi disciplinari quantunque variabili. ll. 537. A loro non è lecito farla da Principi dei Vescovi, e presiedere ai giudizj Ecclesiastici. l. 122. nè appartiene il convocare Concilj. ll. 188. Queste verità confessate da molti Imperadori. ll. 188. 5. 192. seg. 5. e 6. 352. seg. 3. Chiedevano anticamente il Pallio per i Metropolitani. l. 131. La nomina delle persone da promuoversi al Vescovato non è un' antico diritto della loro Sovranità. l. 139. segg. Quei Principi, che l'hanno, la ebbero per privilegio della Sede Apostolica. l. 142. Chiese mal servite per aver alcuni Principi fatto eleggere soggetti incapaci, e immeritevoli. l. 146. 8. ll. 304. Non nominando quelli, che essi stimino più degni, e più utili al governo delle anime a norma delle disposizioni Canoniche, e dei Decreti del Concilio di Trento, sono rei di colpa mortale, e si aggravano degli altrui peccati. l. 150. 5. Per quali cagioni si movessero a donare alle Chiese beni, e Stati temporali. ll. 294. segg. e a confermare agli Ecclesiastici le immunità personali, e reali, che loro convenivano. ll. 349. segg. Molti di essi abbracciarono il partito dei Novatori per la cupidigia d'impadronirsi dei beni Ecclesiastici. ll. 483. Usurpatori, e ritenitori di tali beni fulminati colla scomunica. v. *Chiesa quanto all' acquisto, e possedimento di beni temporali*. Alcuni fecero istanza pel matrimonio dei Preti, ma la loro istanza fu rigettata. ll. 495. e 539. Possono promulgare Leggi unicamente permissive delle usure. ll. 582. Sono tenuti a indirizzare il Popolo, a cui comandano, alla eterna felicità, prescrivendo ciò, che alla medesima guida, e vietando, per quanto è possibile, il contrario colla scorta della Legge divina appresa dai Sacerdoti. ll. 589. seg. 1. Loro potestà considerata secondo tre rapporti. ll. 593. seg. 17. Ella per se è da Dio, il quale severissimamente giudicarà coloro, che se ne abusano. ivi. e 601. seg. I sudditi debbono ad essi rendere quel tanto, che a loro appartiene, rispettarli, onorarli, pagar loro i tributi, pregare per loro, ed esser loro soggetti, ed obbedienti. ll. 602. segg. Ministri di Dio. ll. 603. e 605. Figliuoli carissimi, e protettori della Chiesa, che amar debbono come madre, e mantenere nei suoi diritti. ll. 605. seg. Prosperi successi di quelli, che la rispettarono, e la favorirono, e disgraziato fine di coloro, che la perseguitarono, e la oppressero. v. *Palafox*. Malignità dell'Anonimo Discorsivo, nell'encomiare i Principi impugnatori, e usurpatori dei beni, e diritti temporali del Clero, e in riprovare, e malmenare quelli, che arricchirono la Chiesa di fondi, e di Stati terreni. l. 43. seg.

S. Prospero di Aquitania attesta il Primato della Sede Romana, e le ascrive la gloria di avere estinta la Pelagiana Eresia. l. 193.

Pseudo Filosofi per atterrare in Francia il soglio Reale investono il potere Religioso, e Sacerdotale. ll. 606. Articoli principali del progetto da essi formato per annientare, se fosse possibile, la vera Religione, e far man bassa su i Principi, e i legittimi Governi, autorizzati, e con tutta la forza appoggiati dall'Anonimo Discorsivo Riflessionista. ll. 607. segg.

Pseudo-Politici qual titolo affaccino per far

Digitized by Google

far nascere, o fomentare le discordie fra l'Impero, e il Sacerdozio. l. 455. 8. Perverse loro mire. ivi. e ll. 245. 8. Esagerano all'eccesso le corruttele del Clero, ma nello stesso tempo consigliano d'inceppare l'autorità dei Superiori Regolari, dei Vescovi, e sopra tutto del Romano Pontefice, e perchè. ll. 481. 5.
Pucci Antonio riduce in rima la Storia di Giovanni Villani. l. 542. Passo di lui calunnioso contro Niccolò III. convinto di falsità. l. 548.
Puglia da Innocenzo II. infeudata al Conte Rainolfo. l. 326.
S. Pulcheria Imperatrice associa Marciano al suo talamo, e all' Impero. ll. 182. Scrive lettere a s. Leone I. per la convocazione di un Concilio generale. ivi.
Purgatorio. v. *Dogma del Purgatorio*. Sua esistenza definita dal Concilio generale di Firenze. v. *Concilio di Firenze*.

Q

Quadro dall'Anonimo Discorsivo presentato all'Europa. l. 36. seg.
Quaresima. Suo digiuno, come pure quello del decimo mese, istituito dagli Apostoli. l. 98. 4.
Questori delle Indulgenze ad onta dei Decreti dei Concilj di Laterano, di Lione, e di Vienna continuano ad abusare del loro impiego. ll. 365. Tale impiego abolito affatto dal Concilio di Trento. ll. 365. seg. 23.
Quesnello Pascasio nel Canone sesto del Concilio Niceno I. contro la fede degli antichi Codici, i quali avevano *Ecclesia Romana semper habuit primatum*, legge *habeat*. e perciò è ripreso meritamente dal Coustant. l. 198. 1.
Quinisesto Concilio, o Trullano perchè così detto. v. *Concilio di Trullo*.

R

Raccolta delle Decretali di Gregorio IX. da quali collezioni immaginata. l. 135.
Raccolta di Opuscoli interessanti la Religione stampata in Pistoja, quasi tutta formata di empj, e scandalosi Opuscoli precedentemente dannati dalla Sede Apostolica. ll. 372. 5. Proibita dalla Sacra Congregazione dell'Indice. ivi.
Ravenna. Sua Chiesa quando innalzata all' onore di Metropoli. l. 22. Donata coll' Esarcato, e la Pentapoli alla Sede Apostolica dal Re Pippino. v. *Pippino*. Usurpata violentemente da alcuni Imperadori. l. 534. Confermata, e restituita al Romano Pontefice da Ridolfo Re dei Romani. v. *Niccolò III.*, e *Ridolfo*.
Raynal. Sua Storia Filosofica, e Politica censurata dalla Facoltà Teologica di Parigi. l. 80. 6. Tal censura frodolentemente a suo favore allegata dall' Anonimo Discorsivo. ivi.
Regalie di Città, e di Stati dai Principi concedute alle Chiese. l. 13., e 43. Per qual ragione accordate da Berengario I. alla Chiesa di Cremona. l. 43. 6. Dall' Anonimo Discorsivo non distinte dai beni privati. l. 45. Perdute affatto da moltissime Chiese. ll. 292. Di s. Pietro quali sieno. l. 134. 3. Giuramento di difenderle, che si presta dai Vescovi, giustificato. l. 133. seg. La suprema ragion di Stato non detta di abolirle. ll. 246. seg.
Reggio in Calabria. Sua Chiesa quando fatta Metropoli. l. 138.
Regi Cristiani donde abbiano il diritto di nominare ai Vescovati. l. 142. Quasi universalmente coronati dai Vescovi. ll. 290.
Regi di Francia per privilegio Apostolico, e non per mero diritto Regio fanno tutto ciò, che praticano circa le cose Ecclesiastiche, oltre la mente dei Canoni, e delle Decretali. l. 142. Liberano più volte la Chiesa Romana dalla oppressione dei Longobardi, e di altri suoi nemici, e l'arricchiscono del dominio temporale di molte Città, e Provincie. ll. 585. Loro impegno in dilatare la Cristiana Religione. ivi.
Reginaldo Antonino. Sua Dissertazione dell' autorità del Catechismo Romano. ll. 382. 15.
Regni Feudali. Esempj di essi anche nei tempi più rimoti. ll. 252. 2. Quello di Scozia dichiarato dipendente dalla Corona d'Inghilterra, e infeudato a Giovanni Ballielo. l. 506.
Regni Feudali della Chiesa Romana mentovati dagli Autori. l. 16. Di questi alcuni tali per mera divozione dei Sovrani, che volontariamente li soggettarono alla Sede Apostolica, altri tali per ragione di vero, e proprio diritto della medesima Sede sopra di essi. ll. 262. seg.
Regno delle due Sicilie per confessione dello stesso Pietro Giannone nell' amministrazione Ecclesiastica soggetto per molti

ti secoli alla potestà Metropolitica del Romano Pontefice. l. 138. seg. Feudale della Sede Apostolica. v. *Romano Pontefice quanto al diritto d'investire del Regno delle Sicilie*.

Regolari. v. *Ordini Religiosi*.

Religione anteriore alla Repubblica. l. 109. seg. 7. Cristiana v. *Cristianesimo*.

Remondo Fioremondo forma il carattere di Giovanni Staupizio, ed espone i veri motivi, per cui Lutero si accinse ad impugnare le Indulgenze concedute da Leone X. a chi contribuiva per la nuova fabbrica della Basilica Vaticana. ll. 364. 12., e 13.

Renato d' Angiò fratello del Re Lodovico III. d'Angiò fatto prigione dal Duca di Borgogna. ll. 59. 8. Se in realtà fosse istituito erede da Giovanna Regina di Napoli. ll. 56. Rimesso in libertà si reca a Napoli, ed ivi come Re è accolto con gran festa. ll. 62. Col sussidio ricevuto dal Pontefice difende la Città di Napoli assediata dal Re Alfonso. ll. 66. seg. Assalisce coraggiosamente il campo Aragonese, ma è tradito da due suoi Capitani. ll. 67. Perde Napoli, e il Regno tutto, e ritorna in Provenza. ll. 68. Da Eugenio IV. è investito del predetto Regno con alcune condizioni, che da esso non si adempiono. ll. 82. 3. Per mezzo dei suoi Ambasciatori si oppone alla spedizione della Bolla d' Investitura dello stesso Regno a favore di Ferdinando. ll. 87. Proibisce la pubblicazione delle lettere Apostoliche nei suoi dominj. ivi. Su di ciò è riconvenuto da Pio II. ivi. 6. Bersaglia con le armi il Regno di Napoli. ll. 89.

Repubblica cosa sia. l. 109. 7. Prima della sua formazione già eravi la Religione. ivi.

Repubblica Romana, o *Repubblica Santa* mentovata nelle vite dei Papi presso Anastasio Bibliotecario, e nelle lettere Pontificie contenute nel Codice Carolino che significhi. ll. 279. 8. Abbaglio su di ciò preso dal Signor Lodovico Antonio Muratori confutato da Monsignor Giorgi. ivi.

Repubbliche formate in Italia. l. 10. Dalla loro formazione si deve principalmente ripetere l' estenuazione del Patrimonio Ecclesiastico. ll. 477. seg.

Riccardi Niccolò Maestro del Sacro Palazzo sorpreso da Galilèo Galilèi gli accorda la licenza di stampare fuori di Roma il suo *Dialogo sopra i due Massimi Sistemi del Mondo*. ll. 450.

Riccardo investito da Niccolò II. del Principato di Capoa col peso di pagare un' annuo censo di dodici denari di moneta di Pavìa per ogni pajo di buoi. l. 277. 9.

Riccardo fratello del Re d' Inghilterra da alcuni Elettori proclamato Re dei Romani in competenza di Alfonso Re di Castiglia, e di Leone. l. 535. Si porta in Germania, ed è solennemente coronato. ivi. Muore prima che fosse proferita sentenza definitiva sopra la sua causa. l. 536.

Riccardo da S. Germano Scrittore parziale di Federigo II. ne racconta infedelmente le gesta. l. 379. seg. 6. e 384. 5. Descrive le conquiste fatte dall' esercito Pontificio nel Regno di Napoli. l. 393. Scusa il tradimento di Federigo nell'abbandonare l' assedio del Castello di Rispampani. l. 404. 6.

Ricchezze giustamente acquistate, e caritatevolmente distribuite possono essere, e sono salutevoli all' anima. ll. 200. Non sono per se di ostacolo alla Cristiana virtù. ll. 481. 6. Quelle del Clero non pregiudicano, ma giovano alla Civile Repubblica. ll. 493. 12.

Ricchini Tommaso Agostino confuta le imposture dal Cave vomitate contro S. Domenico, e il Tribunale della Inquisizione. ll. 470. seg. 7.

de Ricci Monsignor Scipione allora Vescovo di Pistoja, e di Prato prega D. Vincenzo Palmieri a formare un Trattato sulle Indulgenze, e fattolo stampare ne indirizza alcuni esemplari ai Vicarj Foranei delle due sue Diocesi, con ordine che si leggesse nelle Conferenze Ecclesiastiche. ll. 372. seg. 7. Chiama verità gli errori circa le Indulgenze dannati dalla Chiesa, e dice, che il Signore per sua misericordia le aveva fatto scorgere in più chiaro lume. ivi. Confessa, che tra i Catechismi il Romano ha la preferenza sopra tutti. ll. 382. 16. e 389. Presiede al Concilio Diocesano nel 1786. tenuto in Pistoja. ll. 541. 2.

Riccioli Giambattista distesamente riferisce la sentenza proferita dai Cardinali della Congregazione della Suprema Generale Inquisizione contro Galilèo Galilèi, e l'abjura dal medesimo Galilèi fatta in quella occasione. ll. 449. 2.

Ridolfo Cancelliere Imperiale senza saputa di Ridolfo Re dei Romani estorce il giuramento di fedeltà da alcune Città del-

lo

Digitized by Google

lo Stato Ecclesiastico. l. 531.
Ridolfo Conte di Habspurg eletto in Re di Germania. l. 525. e 536. Croce apparsa, quando ei ricevè le insegne Reali. l. 551. Riconosciuto dal B. Gregorio X. nel Concilio di Lione per mezzo dei suoi Ambasciatori presta i soliti giuramenti, e conferma i patti, e i privilegj accordati dagli antichi Imperadori all' Apostolica Sede. l. 526. seg. Giura lo stesso in persona in occasione dell' abboccamento avuto col Pontefice in Losana. l. 527. Termine fissato per conferirgli la corona Imperiale, e dipoi prorogato, e per quali cagioni. l. 551. seg. Suo Editto a favore della Chiesa Romana. l. 527. Rinnuova tutti gli atti fatti da Goffredo suo Protonotario. l. 529. seg. Cassa i giuramenti dal suo Cancelliere senza suo ordine, e consentimento fatti prestare da alcune Città dello Stato Pontificio. l. 531. Ad istanza di Niccolò III. più specificatamente, e con maggiore solennità rafferma gli atti di Goffredo, e di Corrado suoi Legati, e Proccuratori alla Sede Apostolica, e restituisce al Pontefice l'Esarcato, e la Pentapoli. l. 533. seg. Per qual motivo nelle sue dichiarazioni alle parole di *conferma*, e di *rinnovazione* aggiungesse il termine di *donazione*. l. 534. Manda Ambasciatori a Niccolò III. per informarlo delle vertenze, che passavano fra lui, e il Re Carlo di Sicilia, e promette di stare alla sua decisione. l. 538. seg. 6. Lo commenda come padre amantissimo della concordia di tutti i Principi Cristiani. ivi, e 547. Imposture di Ricordano Malespini, e di Giovanni Villani contro di lui rilevate, e confutate. l. 549. segg. Investe Carlo I. Re di Sicilia dei Feudi Imperiali della Provenza, e di Forcalquier. l. 539. Suo Codice da chi pubblicato. v. *Cenni*.
Rinaldo figlio di Corrado già Duca di Spoleto, nemico della Chiesa, destinato da Federigo II. per fissare gli articoli di concordia col Pontefice Gregorio IX., e da questo ricusato. l. 387. seg. Invade ostilmente lo Stato temporale della Chiesa Romana. l. 388. E' scomunicato dal Papa, e costretto a ritornare nel Regno di Napoli. l. 389. seg.
Rinunzia effettiva dei beni temporali consigliata da Cristo, ma non prescritta come necessaria per salvarsi. ll. 198. Non comandata da s. Paolo, nè eseguita generalmente dai primi Cristiani. ll. 199. seg.
Riserve Pontificie. v. *Pontefice Romano quanto ai diritti inerenti al suo Primato*.
Rivelazione cosa sia. l. 67. Sua necessità. ivi. Empiamente da alcuni posposta alla Filosofia. ivi. 6.
Roberto di Ginevra Cardinale con undici Cardinali Oltramontani si ribella a Urbano VI., e col nome di Clemente VII. è intruso nella Cattedra Apostolica. ll. 16. Si porta a Napoli, ed è onorevolmente accolto dalla Regina Giovanna, ma obbligato a presto partirne per la sollevazione del Popolo addetto al legittimo Pontefice. ivi. Conferma l'adozione di Lodovico I. d'Angiò fatta dalla predetta Regina, e lo costituisce Sovrano del Regno di Adria. ll. 20. seg. Corona Lodovico d'Angiò juniore. ll. 20. Concede la dispensa per il matrimonio da contrarsi fra D. Maria figlia, ed erede del Re di Trinacria, e D. Martino figlio di D. Martino Duca di Montblanch. l. 595. 5.
Roberto Guiscardo falsamente supposto dall'Anonimo Discorsivo Capo dei Normanni al tempo di s. Leone IX. Romano Pontefice. l. 256. e 262. Comandava la terza squadra, che improvvisamente assalì le truppe, che accompagnavano quel santo Papa. ivi. 1. Presta a Niccolò II. il giuramento di fedeltà, e di ligio omaggio, e vassallaggio, ed è investito della Puglia, della Calabria, e della Sicilia col peso di pagare ogni anno il censo di dodici danari di moneta di Pavia per ogni pajo di buoi. l. 274. e 277. seg. 9. Formola di giuramento da lui fatto in quella occasione. ll. 239. seg. 11. Abbagli, e contraddizioni dell'Anonimo Discorsivo per indebolire la forza di tale Investitura. l. 274. segg. ll. 231. segg. Alessandro II. gli rafferma l'Investitura concedutagli da Niccolò. l. 277. ll. 251. E' replicatamente scomunicato da s. Gregorio VII., e per quali ragioni. l. 281. Spedisce molte Legazioni a quel s. Pontefice per essere rimesso nella grazia della Chiesa. l. 282. Giura di pagare il censo pattuito sotto Niccolò II., e di essere fedele al Romano Pontefice, ed è assoluto dalla scomunica, e riceve la conferma delle precedenti Investiture. ivi. e ll. 251. Formola dell' Investitura a lui data da s. Gregorio VII., e dei giuramenti da esso Roberto prestati. l. 277. 7. e 278. seg. 10. ll. 240. 2. In qual anno, e mese seguisse la sua riconciliazione con s. Gregorio. l. 296. Si porta a Ro-

Digitized by Google

ma con un grosso esercito, e libera quel s. Papa dalle violenze di Arrigo IV., e dei Romani ribelli. l. 509.
Roberto II. consacrato Principe di Capoa da Onorio II. s'impegna a difendere le ragioni della Santa Sede contro Ruggiero. l. 313. seg. Diserzione delle sue truppe, e sua risoluzione di ritirarsi dal campo. l. 314. e 315. 10.
Roberto figlio secondogenito di Carlo Re delle Sicilie, Duca di Calabria porta la guerra nell' Isola di Sicilia per cacciarne Federigo di Aragona. l. 578. Fa pace con Federigo, e con quali condizioni. l. 579. Giura fedeltà, e omaggio a Clemente V., ed è investito, e coronato Re di Sicilia. l. 611. seg. Perchè non facesse conto della citazione di Arrigo VII. Imperadore. l. 621. Città, e Terre occupategli nella Calabria da Federigo di Aragona. l. 584. seg. e 611. S'impadronisce dell' Isola di Lipari, e assedia Melazzo. l. 590. Non avendo prole fa sposare Giovanna la maggiore delle due sue nipoti con Andrea fratello di Luigi Re d'Ungheria, lo dichiara Cavaliere, e da tutti i Baroni del Regno fa prestare omaggio a lui, e alla moglie come a succedenti a Re, e a Regina. ll. 2. Nomina alla successione la predetta Giovanna. ll. 1. Per qual ragione premorendo essa Giovanna senza figli escludesse Andrea dal succedere al Trono. ll. 2. Preparativi da lui fatti per ricuperare la Sicilia. ll. 12. Sua Morte. l. 590. ll. 2. 2.
Roccaberti Monsignor Giantommaso. Sua Biblioteca Pontificia. l. 160. 12. Altra sua Opera sull' autorità del Sommo Pontefice. l. XVIII.
Rodolfo eletto Re di Germania senza saputa di s. Gregorio VII. Rom. Pont. l. 292. Confermato nel Regno dal medesimo s. Gregorio. l. 295.
Roma col suo Ducato spontaneamente si soggetta ai Sommi Pontefici. ll. 280. Non è Corte di Romani quivi abitanti per discendenza, ma di Ecclesiastici congregativi per elezione da varj Paesi del Cristianesimo. ll. 321. Del denaro, che a lei perviene da tutto il Cristianesimo, tutto il Cristianesimo partecipa. ivi. Chiesa di Roma. v. *Chiesa Romana*, *Pontefice Romano*, *e Sede Apostolica*.
Romagna non ceduta, come afferma l'Anonimo Discorsivo, ma restituita a Niccolò III. da Ridolfo Re dei Romani. l. 14. 55. seg. e 534.
Romani antichi nelle Provincie, e nei Regni da loro soggiogati non alterarono il sistema della Religione, che vi trovarono. ll. 333. Rispettarono, e colmarono di privilegi i Ministri delle false Divinità, che essi veneravano. ivi. Riguardarono la Religione come il vincolo più tenace della Civile Società, e come la primaria cagione della felicità eziandio temporale delle Nazioni. ll. 333. seg. Accordarono ai loro Sacerdoti molte immunità. ll. 339.
Romano Pontefice. v. *Pontefice Romano*.
Ruggiero I. figlio di Tancredi col fratello Roberto Guiscardo acquista la Sicilia. l. 274. e 307. seg. Rimane al godimento della Sicilia col titolo di Conte. l. 308. Privilegio accordatogli da Urbano II., e per qual motivo. ll. 308. seg.
Ruggiero II. figlio di Ruggiero I. succede al suo fratello Simone nel dominio della Sicilia. l. 311. Si porta a Salerno, e si fa ungere Principe. ivi. Scomunicato da Onorio II. gli spedisce Legati con ricchi donativi, e vantaggiose esibizioni, qualora lo riconosca per Duca, ma inutilmente. l. 312. Dà il guasto alle campagne di Benevento, ed esercita contro quei Cittadini inudite crudeltà. l. 312. seg. Giura fedeltà, e ligio omaggio ad Onorio, e riceve l'Investitura, obbligandosi fra le altre condizioni a non consentire, che la Sede Apostolica perda Benevento, e a non occupare, nè a permettere, che sia occupato il Principato di Capoa. l. 314. segg. S' impadronisce di tutte le Terre di Boamondo, ed a lui si sottopongono il Principe di Capoa, e il Capitano dei Soldati di Napoli. l. 317. Pensa di assumere il titolo di Re. ivi. Tratta di ciò con l'Antipapa Anacleto, il quale con sua Bolla accorda a lui, e a tutti i suoi successori quel titolo con altri diritti, obbligandolo al giuramento di fedeltà, e di ligio omaggio, e all'annuo censo di 600. Schifati, e manda il Cardinal Conti per assistere alla sua coronazione, che fu eseguita in Palermo. l. 317. segg. Altre grazie concedutegli da quell' Antipapa. l. 319. seg. Favorisce lo scisma, e opprime barbaramente i Baroni della Puglia. l. 321. seg. Dopo la morte di Anacleto coopera alla elezione dell'Antipapa Vittore, ed è scomunicato. l. 327. seg. Manda Ambasciatori a Innocenzo II. con proposizioni di pace, ha nelle sue forze il Pontefice, gli chiede perdono delle passate violenze, gli presta il giuramento di

Digitized by Google

di fedeltà, e di ligio omaggio, e obbligatosi alla paga del censo di 600. Schifati ottiene l'Investitura del Regno di Sicilia, del Ducato di Puglia, e del Principato di Capoa. l. 329. segg. Infierisce contro i cadaveri del Duca Rainolfo, e del Vescovo Bruno. l. 331. seg. Sue ostilità contro lo Stato Pontificio, e depredamento del tesoro del Monastero, e Chiesa di Monte Cassino. l. 332. seg. Tregua fra lui, e Lucio II., e restituzione di Terracina, e delle altre Terre occupate nella Campagna Romana. l. 333. Muore. l. 332.

Ruggiero figlio di Ruggiero II. per ordine del padre fa una imboscata al Pontefice Innocenzo II., e lo arresta con i Cardinali, e i Signori Romani di sua comitiva, e ne preda il tesoro. l. 329. Dà il sacco alle Terre della Campagna Romana, e s'impadronisce di Ferentino. l. 332. seg.

S

SAcco dato a Roma dall'esercito di Carlo V. Imperadore sotto Clemente VII. da chi brevemente descritto. ll. 143. 10. Più crudele di quelli, che Roma aveva sofferto dai Goti, e da altri Barbari. ivi. 11.

Sacerdoti della Legge Mosaica di quali, e quanti assegnamenti, ed emolumenti godessero. ll. 296. seg. Erano incaricati di pesi minori di quelli, che sono addossati ai Sacerdoti della nuova Legge. ll. 350. Perchè fosse loro permesso di aver moglie. ll. 506. Non potevano ammogliarsi con una ripudiata, ó con una vedova, se non era vedova di un Sacerdote, e nel tempo del loro ministero erano tenuti ad astenersi da ogni congresso matrimoniale. ivi. Alle decisioni del Sommo Sacerdote sotto pena di morte tutti dovevano sottomettersi. l. 185.

Sacerdoti della nuova Legge quando istituiti. l. 95. 6. ll. 216. seg. 9. Senza di essi non è Chiesa. l. 97. A loro per diritto divino, naturale, e positivo dai Fedeli somministrar si deve il congruo sostentamento. ll. 216. seg. Hanno cure maggiori di quelle avessero i Sacerdoti della Legge Mosaica. ll. 350.

Sacerdoti appresso gli antichi Egizj ebbero terreni, e questi furono a loro preservati nella carestìa sotto Faraone. ll. 330. seg. Erano immuni dai tributi, e da ogni fatica, e peso dello Stato, e facevano la prima figura dopo il Re. ll. 331. Questi stessi privilegj accordati ai Sacerdoti dei Caldèi, Etiopi, Ateniesi, e Galli. ll. 332.

Sacerdoti degli antichi Romani pigliati dalle famiglie Patrizie, o specchiate per le principali dignità, e per la gloria dei trionfi. ll. 334. I principali avevano il Littore, e la Sella Curule, e gli altri distintivi proprj dei Magistrati. ivi. A tutti presiedeva uno col titolo di Pontefice Massimo. v. *Pontefice Massimo presso gli antichi Romani*. Loro autorità, e privilegj. ll. 335. segg. preservati fino alla promulgazione delle Leggi Imperiali per la totale abolizione del Gentilesimo. ll. 341. 4.

Sacerdozio presso i Romani Gentili annoverato fra gli onori. ll. 334.

Sacerdozio Cristiano succeduto al Levitico come il perfetto all'imperfetto, e il figurato al figurante. l. 71. seg. 79. e 83. seg. Passi di S. Paolo obbjettati dall'Anonimo Discorsivo contro questa successione opposti al di lui intendimento. l. 71. seg. Non è continuazione del Levitico. l. 84. Di gran lunga più nobile, ed eccellente del Sacerdozio di Aronne. ll. 350. Quando istituito. v. *Sacerdoti della nuova Legge*.

Sacrifizj offerti a Dio nei primi due stati della Chiesa rappresentarono l'offerta, ed immolazione di Cristo sulla Croce. l. 83. Impostura dell'Anonimo Discorsivo nello spacciare, che per sentimento di tutti i Padri dalla Chiesa in quei Sacrifizj propriamente si offeriva, e s'immolava Cristo. ivi. Sua contraddizione nell'ammettere, che nei predetti Sacrifizj propriamente si offerisse, ed immolasse Cristo, e nel darli per parole mute, per ombre, e per Profezie, e per rappresentanze della immolazione del corpo, e del sangue del Signore. ivi. I Sacrifizj Legali quanto all'offerta rappresentavano più espressamente il Sacrifizio di Cristo di quello lo rappresentasse il Sacrifizio di Melchisedecco. l. 84. seg.

Sacrifizio. Senza di esso non vi è stata, nè vi può essere Religione. ll. 439. Interno, ed esterno. ivi. Si offre, e offrirsi può a Dio solo, e motivi di offerirlo. ll. 439. seg.

Sacrifizio della nuova Legge. v. *Messa*. Dove istituito, e in quali luoghi celebrato nel tempo delle persecuzioni. ll. 438. Si offre non solo per i Fedeli viven-

Digitized by Google

venti, e i loro bisogni, ma eziandio per le anime dei defonti non pienamente purgate. ll. 441. Riprovato da Lutero in seguito di una conferenza tenuta col Diavolo. v. *Lutero*.

Salerno. Sua Chiesa quando eretta in Metropoli. l. 138. Occupazione fattane da Roberto Guiscardo tollerata da s. Gregorio VII. Romano Pontefice. l. 277. 7. e 282. Conquistato da Lottario II. Imperadore. l. 324. Disputa fra l' Imperadore, e il Pontefice circa il diritto di darne l' Investitura. l. 324. seg. Investito dal Pontefice a Guglielmo il *malo*. l. 339. seg.

Salviano Vescovo di Marsiglia quali condizioni esiga, acciò l' offerta delle temporali sostanze fatta alla Chiesa in punto di morte giovi all' offerente per salvarsi. ll. 272. 8.

Santa Sede. v. *Sede Apostolica*.

Santi. Detto: *I Santi non furono sempre Santi* iniquamente applicato a s. Leone IX. dall' Anonimo Discorsivo Riflessionista. l. 266. seg. La maggior parte di essi è uscita dai Chiostri, e dal Clero. ll. 546.

Saraceni in qual anno perdessero il comando della Sicilia. l. 274. Permissione accordata loro di continuare ad abitarvi con libertà di coscienza, e di rito. l. 356. Benchè ammoniti da Innocenzo III. di mantenersi fedeli alla Sede Apostolica, e a Federigo si ribellano, e aderiscono a Marcoaldo. ivi. Capitolazione ad essi favorevole, e pregiudiziale ai Cristiani sottoscritta da Federigo II. per avere Gerusalemme. l. 394. Stabiliti dallo stesso Federigo in Nocèra Città di Puglia. l. 422. Militando sotto i stendardi del medesimo demoliscono gran numero di sacri Templi in Albano, e infieriscono contro quei Cittadini. ivi. Ricevono in Nocèra Manfredi, e si esibiscono al di lui servigio giurando fedeltà al fanciullo Corrado, e a lui. l. 478. seg. Recano infiniti danni alle Chiese, e ai Monasterj d'Italia. ll. 475.

Sardegna con l' Isola di Corsica infeudata da Bonifacio VIII. a Giacomo Re di Aragona, e da Martino V. ad Alfonso il magnanimo. v. *Bonifacio VIII., e Alfonso detto il magnanimo*.

Sarpi Paolo, finto Cattolico, e vero Calvinista. ll. 421. 4. e 497. 4. Falsamente spaccia, che Leone X. donò alla sua sorella Maddalena l' emolumento delle Indulgenze di alcune Provincie della Germania. ll. 360. 8. e che Lutero da principio unicamente se le pigliò contro l' abuso delle Indulgenze fatto da alcuni, e gli eccessi, che n' erano predicati. ll. 365. 21. Suo racconto della disputa insorta fra i Padri del Concilio di Trento quanto al trattare, o nò delle Indulgenze, e del piano del Decreto proposto dal Vescovo di Modena, e abbracciato dal Concilio. ll. 414. seg. Di lui dicerìe contro il detto Decreto confutate dal Cardinale Pallavicino. ll. 421. 14. Falso, ed assurdo detto dal medesimo posto in bocca di alcuni Padri di quel Concilio. ll. 497. seg.

Satana. Esposizione delle parole di S. Paolo *Tradere hujusmodi satanæ* &c. v. *S. Tommaso d' Aquino*.

Schifato moneta Bizantina, e suo valore. l. 319. Correva in Italia al tempo di Ruggiero I. Re di Sicilia. ll. 236.

Scisma in che propriamente consista. ll. 616. segg. Nel principio può essere separato dall' Eresìa, ma nel progresso vi si mischia l' errore ll. 627. Come l' Anonimo Discorsivo Riflessionista si sforzi d' indurlo, e promuoverlo. ll. 611. seg.

Scomunica empiamente rappresentata dall' Anonimo Discorsivo per un' arma avvalorata dalla sola opinione. ll. 487. e per un mezzo sicuro nei tempi andati di avvilire i Principi imbecilli, ivi. 2. La Chiesa ha ricevuto da Cristo la potestà di fulminarla contro i Fedeli, che caduti in grave peccato, e da essa ammoniti ricusano di ascoltarla. ll. 487. e 490. A questa pena dai Concilj sono stati replicatamente sottoposti gli usurpatori, possessori, e ingiusti ritenitori dei beni, e diritti temporali della Chiesa, e degli Ecclesiastici. ll. 487. segg. La Chiesa prevalendosi di quest' arma per mantenere, e ricuperare i suoi beni, e diritti temporali non ha ecceduto i termini della potestà a lei da Dio conferita. ll. 490. segg., e l' uso dell' arma medesima, anzichè contribuire alla decadenza del potere dei Chierici sulle Signorie temporali, ha giovato non poco a conservarlo, ll. 493.

Scomunica ingiusta. Sentimenti di Pietro delle Vigne rapporto ad essa contrarj alla dottrina della Cattolica Chiesa. l. 408. seg. 3.

Scoto Mariano chiama *Eretico* il Concilio di Trullo. ll. 515.

Scozia Regno Feudatario d' Inghilterra. l. 506.

Scrittura Sacra scandalosamente data dall' Anonimo Discorsivo per un libro, che abbia fatto invogliare di strane fantasie l. 51.

Se-

Digitized by Google

Secolari v. *Laici*.
Sede Apostolica detta per antonomasia la Sede Episcopale di Roma. l. 192. 15. 193. 199. 2. 200. segg. 4. segg. e altrove. Cattedra di Pietro. l. 64. 1. 189. 191. 12. Luogo di Pietro. l. 188. 3. Sede di Pietro. l. 193. Radice, e Matrice della Chiesa Cattolica. l. 64. 1. e 189. Pietra, su cui fu edificata la Chiesa. l. 191. 12. e contro di cui non prevalgono le Infernali potenze. l. 192. 14. Ha il Primato sopra tutte le Chiese. l. 193. 17. e 206. 1. Non distinta dal sedente. l. 191. 12. 192. 15. e altrove. Costituita da Dio fondamento certo, ed immobile della Fede. l. 193. 17. Di essa disse Cristo: *Tu es Petrus* &c. l. 194. n. Da essa nata la Sacerdotale unità. l. 64. 1. e 189. Ad essa riferir si debbono le cause della Fede per averne la decisione. l. 194. 18. spettando a lei il definirle. l. 195. 2. Essa terminò la causa dei Pelagiani. l. 192. 15. e 193. Non è lecito giudicare dei di lei giudizj. l. 193. n. essendo questi irretrattabili. l. 208. 3. 249. 6. Necessità di comunicare con essa. l. 191. 12. E' lecito appellare ad essa da qualunque parte del Mondo, e a niuno è permesso di appellare ad altro Tribunale dalle di lei sentenze. l. 249. 6. Solita di giudicare anche della Chiesa Antiochena per tradizione Apostolica. l. 156. 4. v. *Chiesa Romana*, e *Pontefice Romano*.
Sergio Metropolitano di Cipro chiama Teodoro I. Rom. Pont. Padre dei Padri, e Papa universale, e riconosce nella Sede Romana collocato da Cristo il fondamento immobile della Fede. l. 193. 17.
Sforza Alessandro Chierico di Camera con Mario Sforza suo fratello nel Porto di Civitavecchia violentemente s' impadronisce di due Galere comandate già da Carlo Sforza altro suo fratello a nome del Re Cristianissimo, e le fa trasportare a Gaeta. ll. 110. Incorre perciò nel giusto sdegno di Paolo IV., e per sottrarsene fugge da Roma. ll. 111.
Sforza Carlo. v. *Sforza Alessandro*.
Sforza Francesco accompagna Lodovico III. d'Angiò nella spedizione contro il Re Ladislao. ll. 36.
Sforza Giacomo degli Attendoli nato in Cottignola perchè soprannominato Sforza. ll. 43. Diviene famoso Capitano, e gode l'amoroso favore di Giovanna II. Regina di Sicilia. ivi. Prende per moglie una nipote di Pandolfello Alopo. ll. 50. 4. Per ordine di Giacomo Conte della Marca marito di Giovanna è carcerato, e messo ai tormenti. ivi. Libera Roma dalla tirannia di Braccio da Montone, e ne deputa Senatore a nome della Chiesa, e della Regina Giovanna II. Giovanni Spinelli da Siena. ll. 46. seg. Da Martino V. è costituito Confaloniere della Santa Romana Chiesa. ll. 49. 2. Alienatosi dalla Regina Giovanna a motivo di gelosia della potenza, e autorità di Sergianni Caracciolo eccita Lodovico III. d'Angiò a rivendicare i suoi diritti sopra il Regno di Napoli. ll. 50. Dopo avere inutilmente assediata la Città di Napoli si riduce ad Aversa. ll. 50. seg. Chiamato in sua difesa dalla Regina Giovanna circondata dai nemici in Capoa la libera, e le consiglia di adottare Lodovico III. d'Angiò. ll. 53.
Sforza Guido Ascanio Cardinale Camerlengo della Santa Romana Chiesa detto il Cardinal Santa Fiora da Paolo IV. fatto chiudere in Castel s. Angelo, e perchè. ll. 110. seg. Rimesso in libertà, ma con sicurtà, e con divieto di partire da Roma. ll. 112. Destinato a trattar di pace col Duca di Alba. ll. 132. Arrogante risposta mandatagli da quel Duca. ll. 164. 4.
Sforza Lodovico chiamato il *Moro* sollecita Carlo VIII. Re di Francia alla conquista di Napoli, e si adopra per fomentare discordia fra il Papa, e il Re Ferdinando. ll. 96. seg.
Sforza Mario. v. *Sforza Alessandro*.
Sforza Sforza Conte di Santa Fiora ottiene dal Duca di Alba commissione a Bernardino Mendozza di rimandare a Civitavecchia i due legni trafugati da Alessandro, e Mario Sforza suoi fratelli. ll. 112.
Sicilia Isola anticamente Regno. l. 330. 8. Quando, e perchè acquistasse il nome di Regno di Trinacria. l. 582. seg. Da Bonifacio IX. divisa in quattro Tetrarchie. l. 595. Imposture dell' Anonimo Discorsivo riguardo ad essa smentite. l. 600. segg.
Siciliani si ribellano al Re Carlo I. d'Angiò. l. 560. seg. Alzano la bandiera della Chiesa Romana, e proclamano per loro Sovrano il Papa. l. 561. Impegno di Martino IV., e dei suoi successori per ridurli alla obbedienza di Carlo I., e dei suoi eredi. l. 561. segg.
Sicilie diritto della Santa Sede d'infeudarle, v. *Pontefice Romano quanto al diritto d'investire del Regno delle Sicilie*.
Siena col suo Stato nei primi Capitoli della

Digitized by Google

la lega fra Paolo IV., e il Re Cristianissimo dai Regj Ministri promessa alla Chiesa. ll. 118. seg. 7. Tal promessa è soppressa nella conferma di quei Capitoli, ivi. Da Filippo II. ceduta a Cosimo Duca di Toscana. ll. 152.

Sigeberto Autore scismatico, e nemico di s. Gregorio VII. Sua calunnia contro quel Santo Pontefice riprodotta dall'Anonimo Discorsivo, ampiamente confutata. l. 301. segg. ll. 163.

Signorie temporali non proibite agli Ecclesiastici. ll. 208. nè ripugnanti alla perfezione propria di loro. ll. 481. seg. 6. v. *Chierici*, *Chiesa quanto all'acquisto, e possedimento di beni temporali*, e *Pontefice Romano quanto al dominio dei Stati a lui temporalmente soggetti*.

S. Silvestro I. Rom. Pont. ordina per diversi Luoghi 75. Vescovi. l. 145. 2. Acconsente alla convocazione del Concilio I. generale di Nicèa. ll. 179. seg. Spedisce colà i suoi Legati. l. 198. 2. ll. 180.

S. Simmaco Rom. Pont. v. *Concilio III. IV. e VI. di Roma sotto s. Simmaco*.

S. Simplicio Rom. Pont. avverte, che merita di esser spogliato del privilegio chi ne abusa, e minaccia all' Arcivescovo di Ravenna di togliergli la facoltà delle Ordinazioni Sacre della sua Chiesa e della Provincia dell' Emilia. l. 156. 4.

Sinodi Provinciali ogni quanti anni debbano celebrarsi a norma della prescrizione del Concilio di Trento. l. 156. seg. 6. Beneventani adunati dal Cardinale Orsini dipoi Benedetto XIII. Rom. Pont. l. 156. Cagione principale di questa intermissione. l. 157.

Sinodo. v. *Concilio*.

Siponto quando costituita Metropoli. l. 138. Suo Popolo trasportato a Manfredonia. l. 517.

S. Siricio Rom. Pont. regola l' elezioni, e ordinazioni Ecclesiastiche. l. 153. 2. Sue Decretali circa il Celibato dei Sacri Ministri. ll. 499. seg. Dichiara, che esigendo da essi perfetta continenza non impone un nuovo comando, ma vuole, che si osservino le determinazioni degli Apostoli, e dei Padri. ll. 504. 7. Suoi sentimenti intorno alla promozione dei Monaci agli Ordini Sacri, e al Vescovato. ll. 543. n.

Sistema di Copernico del movimento della Terra attorno al Sole non per anche dimostrato, e a parere di celebri Astronomi impossibile a dimostrarsi. ll. 453. Prudente, e savia condotta delle Romane Congregazioni, del s. Uffizio, e dell' Indice nel vietare di sostenerlo come tesi, e in permettere di servirsene come d'ipotesi. ll. 454.

Sisto IV. Rom. Pont. fa registrare dal Platina i documenti più illustri riguardanti la Santa Sede, e il suo temporale dominio. l. 526. Condona a Ferdinando Re di Sicilia i censi decorsi, e quelli, che avrebbe dovuto pagare in avvenire sotto certe condizioni, e si adopra per il matrimonio fra lui, e Giovanna figlia del Re di Aragona. ll. 91. seg. Condanna Pietro da Osma, il quale negava al Romano Pontefice la facoltà di rimettere la pena del Purgatorio, e dichiara, che l'Indulgenza da lui conceduta alle anime purganti giovava loro come le orazioni, e le limosine. ll. 374. seg. ed era stata conferita a modo di suffragio. ll. 421. 13.

Società Civile se potrebbe sussistere colla comunanza dei beni temporali. ll. 528. Sentimenti intorno a questo punto di Socrate, di Aristotele, di Grisostomo Javello, e di Cristiano Wolfio. ivi.

Socrate Storico Greco. Con quale autorità secondo lui debbano celebrarsi i Concilj generali. l. 252. n. Storia di s. Pafnuzio da lui riferita. v. *S. Pafnuzio*. Attesta, che a tenore dell' antica tradizione Ecclesiastica non era lecito ai Preti, e ai Diaconi prender moglie dopo la loro Ordinazione. ll. 513. 31.

Sozomeno riconosce la regola della Chiesa di non celebrare Concilj generali senza l' autorità del Rom. Pont. l. 252. n. Sua testimonianza della Legge di Costantino il Magno ad Ablavio. ll. 353. 4

Sovranità temporale, Massime pericolose contro la medesima, e specialmente la Monarchica insinuate dall' Anonimo nel suo *Discorso Istorico-Politico*. ll. 592. segg. nè spiegate abbastanza nelle *Riflessioni* sullo stesso Discorso. ll. 598. seg. Qual sia il più sodo fondamento della di lei tranquillità, e sicurezza. ll. 601. Come l' Anonimo abbia cooperato a scavare questo fondamento ll. 607. segg.

Spedalieri Nicola assicura, che in Roma non è stato mai bruciato alcuno per accuse di Stregoneria. ll. 473.

Spogli Ecclesiastici molto dopo la loro introduzione per parte dei Superiori dei principali Monasterj, e dei Vescovi, nè in tutti i Regni, e con diverse limitazioni addetti alla Camera Apostolica. ll. 319. Quelli degli Arcivescovi, e Vescovi

Digitized by Google

vi del Regno di Napoli da Innocenzo XII. e da Benedetto XIII. conceduti alle rispettive Chiese Metropolitane, e Cattedrali. ivi. Fine della Legge dello Spoglio, e facile maniera di esimersene. ivi. I collettori degli Spogli non hanno mai messo mano su le cose proprie del Vescovo, o degli altri Ecclesiastici Benefiziati. II. 497.

Sponsali. Il Sinodo Diocesano di Pistoja del 1786. domanda al suo Principe temporale la loro abolizione, come pure quella di alcuni impedimenti dirimenti il matrimonio. II. 541. seg. 4.

Stato conjugale non si disonora posponendolo ad uno stato più perfetto. II. 518.

Stato nello Stato, e Impero nell' Impero, o sia due Stati, e due Imperj in uno, inconveniente, che non s'introduce nei Principati dall' Ecclesiastico governo quantunque assoluto, e indipendente. I. 107. segg.

Stato temporale della Chiesa Romana come tale è della stessa qualità degli altri, onde i nazionali esteri rapporto ad esso sono della condizione stessa dei nazionali dello Stato Pontificio riguardo agli altri Stati. II. 322. 9. Tutti i proventi, che i Papi ne percepiscono, si consumano nelle guarnigioni, nelle Galere contro i Turchi, nei salarj dei Ministri ec. II. 320. Non sarebbe giusto, che i sudditi del Pontefice fossero incaricati del peso di mantenere colle loro contribuzioni le Congregazioni, i Tribunali, e tutti i Ministri della Santa Sede impiegati per il governo spirituale di tutta la Chiesa, e altronde simil peso sarebbe loro insopportabile. II. 321. e 322. 9.

Staupizio Giovanni. Sue qualità. 362. 12. Eccita Lutero ad impugnare le Indulgenze da Leone X. concedute. ivi. 13.

S. Stefano I. Rom. Pont. ordina, che si osservi la tradizione, e non si faccia innovazione alcuna circa il Battesimo conferito dagli Eretici. I. 190. Esortato da s. Cipriano a far deporre il Vescovo Marciano, e supplicato d'indicargli il nome del Vescovo sostituito a Marciano per sapere con chi egli dovesse comunicare. I. 189. Riguardato dal medesimo s. Cipriano, e da Firmiliano Vescovo di Cesarèa anche nel bollore della disputa sul Battesimo degli Eretici come successore di s. Pietro, ed erede del suo Primato. I. 190.

Stefano II. Rom. Pont. significa al Re Pipino, che i Longobardi non avevano restituito alla Chiesa, e alla Repubblica dei Romani un palmo di terreno. II. 279. 8. Che intenda per Repubblica dei Romani. ivi.

Stefano Vescovo di Dori da s. Sofronio Patriarca di Gerusalemme inviato alla Santa Sede confessa il Primato di suprema giurisdizione sopra tutta la Chiesa conferito da Cristo a s. Pietro, e ai Romani Pontefici suoi successori. I. 185. 5.

Stefano Vescovo di Saint Pons de Tomiers Camerlengo di Clemente VI. sborsa a Giovanna I. Regina di Sicilia ottanta mila fiorini d'oro per la compra fatta dalla Camera Apostolica della Città, e Stato di Avignone. II. 6. 11.

Streghe per lo più condannate dai Tribunali Laici, o uccise dal Popolaccio. II. 473.

Svetonio Tranquillo attesta, che Ottaviano Augusto in qualità di Pontefice Massimo fece bruciare sopra due mila volumi superstiziosi. II. 337. 4.

Svevia. Principi della Casa di Svevia nemici implacabili della Chiesa, e loro tragico fine. I. 522.

Svizzeri a torto imputati dall' Anonimo Discorsivo quasi che presso loro generalmente non si ammettesse al Sacro Ministero chi non aveva Concubina. II. 339. seg. Come fossero detestati, e puniti da essi quelli Ecclesiastici, che sul principio dell' introduzione della pretesa Riforma attentarono di contrarre matrimonio, o di predicare contro il Celibato. II. 540.

Summonte Giovanni Antonio altera il racconto della carcerazione di Pirro Loffredo, e della irruzione del Duca di Alba nello Stato Ecclesiastico. II. 128. 3.

Sussidj caritatevoli talvolta prescritti per l'acquisto delle Indulgenze a quali opere destinati, e in quali specialmente impiegati. II. 359. 4. Se vi fu abuso nel riscuoterli, e nell' impiegarli, non perciò la concessione delle Indulgenze cessò di essere giusta, e utilissima a molti Fedeli. II. 359. seg. e 367.

T

Tabelle delle Indulgenze, e degli Altari privilegiati dileggiate, e fatte rimuovere dalle Chiese dall' ultimo Concilio Diocesano di Pistoja, e per qual cagione. II. 371. e 407. Cosa in esse si enun-

Digitized by Google

cj. ll. 406. seg. Formola delle Tabelle degli Altari privilegiati prescritta dalla Sacra Congregazione dei Riti. ll. 410. 5. Spiegazione di alcune altre formole. ll. 410.

Tamburini Pietro, Autore di non pochi malvagj libri dall' Apostolica Sede proscritti fa le parti di Promotore nell' ultimo Sinodo Diocesano di Pistoja. ll. 541. 3.

Tancredi figlio naturale del Duca Ruggiero primogenito del Re Ruggiero acclamato Re di Sicilia. l. 346. Incoerenza dell' Anonimo Discorsivo nell' accusare Clemente III. di non essersi opposto alla di lui elezione, e di avergli dato l'Investitura. v. *Clemente III. Rom. Pont.*

Taranto. Sua Chiesa quando eretta in Metropoli. l. 138. Difesa del suo Arcivescovo per la festa di s. Cataldo. l. 18. Pastorale del medesimo Arcivescovo sul Battesimo Cristiano. l. 23.

Tarasio Vescovo di Costantinopoli insinua a Costantino, e ad Irene di convocare un Concilio. ll. 182.

Tasse censuali per la fabbrica di s. Pietro, e per la Camera Apostolica imposte dai Papi avanti il Secolo X., dalle quali derivi l'origine dei tributi, affatto chimeriche. ll. 317.

Tedeschi Niccolò Arcivescovo di Palermo si oppone alla protesta del Vescovo di Sisteron contro Ferdinando figlio naturale di Alfonso. ll. 69. Dal Re Alfonso riceve ordine di partire da Basilea. ll. 73. Depone le insegne Cardinalizie ricevute dall'Antipapa, e ritorna in Italia. ivi. 2.

le Tellier Carlo Maurizio Arcivescovo di Reims non impugna i privilegi degli Altari, e non ne vieta le Tabelle, ma prende le precauzioni necessarie per assicurare i Fedeli della realtà dei privilegj. ll. 412.

Teodoreto Vescovo di Ciro riconosce il Principato della Santa Sede sopra tutte le Chiese per molti titoli, e singolarmente per la sua immunità da qualsivoglia errore. l. 193. 17. Attesta, che s. Paolo andò a ritrovare s. Pietro per ricevere da lui la spiegazione della controversia insorta circa l'osservanza delle cerimonie Legali, e ricorre a s. Leone per impetrare dal suo Primato il rimedio alle piaghe della Chiesa. ll. 428. seg. 23.

Teodoro dallo Spirito Santo adduce esempj del rigore, con cui puniti furono dalla Chiesa gl' impostori delle Indulgenze, e coloro, che pretesero farne traffico. ll. 458. 1.

Teodoro Studita afferma, che egli, e gli Superiori dei Monaci sicuramente aderivano alla Chiesa Romana per aver di lei detto Cristo: *Tu es Petrus* &c. l. 193. seg. 17.

Teodosio II. Imperadore di Oriente a parere di Ugone Menardo il primo Imperadore, che si facesse coronare dal Vescovo di Costantinopoli. ll. 289. Circonvenuto dalle frodi dei suoi Ministri persiste nell'impegno di sostenere il Conciliabolo Efesino, nè vuol permettere, che si aduni un altro Concilio. ll. 182. Confessa, che il giudizio delle cause della Fede appartiene ai Vescovi, e non a lui. ll. 188. 5. Sua morte, e suo successore nell' Impero. ll. 182.

Teologi Scolastici calunniati, e malmenati dall' ultimo Concilio Diocesano di Pistoja. ll. 371. da Vincenzo Palmieri. ll. 391. seg. da Lutero, e da Melantone. ivi. 1. e 193. seg. 1.

Teologia Scolastica rappresentata dal Palmieri, da Lutero, e da Melantone come depravata dall'Araba Filosofia, dalle chimeriche sottigliezze, e dalla dottrina di Aristotele. ll. 390. 391. seg. 1. e 393. seg. 1.

Terra. Sistema del movimento di essa attorno al Sole prima di Copernico, e dopo riputato generalmente contrario al senso letterale della Sacra Scrittura. ll. 448. Proposizioni, nelle quali si asseriva essere il Sole centro del Mondo, e immobile, e la Terra non essere centro del Mondo, ma muoversi anche con movimento diurno, come censurate dai Teologi Qualificatori della Suprema Universale Inquisizione. ll. 449. 1. v. *Sistema di Copernico.*

Terracina violentemente occupata, e poi restituita dal Re Ruggiero. l. 333. Data in Vicariato ad Alfonso. ll. 74. e a Ferdinando successore di Alfonso per un decennio. ll. 86.

Tertulliano afferma aver s. Pietro profusa alla Chiesa Romana la sua dottrina. l. 1v. Suo passo riferito dall'Anonimo Discorsivo senza citare il luogo, e con mutare *conveniet* in *convenit*. l. 71. 2. Nel verso settimo del capo secondo della lettera ai Galati legge Pietro in vece di Cefa. l. 78. 5. Attesta la pratica dei Fedeli di mettere secondo la volontà, e possibilità una limosina nella cas-

Digitized by Google

sa comune della Chiesa, e indica l'uso, che si faceva di tali contribuzioni. II. 205. 1.

Tesoro Spirituale della Chiesa di che formato. II. 373. e 375. seg. Perchè alle soprabbondanti soddisfazioni di Cristo si aggiungano quelle dei Santi, e come non perciò si profani il di lui sangue, e non se ne diminuisca l'efficacia, nè si comunichi ai Santi la gloria di Redentori, II. 381. Negato da Francesco Mairone, II. 400. 2. e da Durando quanto al concorso delle ridondanti soddisfazioni dei Santi. ivi. e affatto escluso rapporto alle Indulgenze da Lutero. II. 376. 7. e 402. seg. 15. e 16. da Vincenzo Palmieri, dall' ultimo Concilio Diocesano di Pistoja, e dall' Anonimo Discorsivo, II. 371. seg. Sua esistenza, e applicabilità per mezzo delle Indulgenze provata colle Costituzioni dogmatiche dei Romani Pontefici ricevute dalla Chiesa universale. II. 373. segg. col consenso di tutti i Teologi, e Vescovi Cattolici dopo la pubblicazione di quelle Costituzioni. II. 377. segg. coll'autorità dei più celebri Scolastici, II. 395. segg. colla reale esistenza delle ridondanti soddisfazioni di Cristo, e dei Santi. II. 379. seg. colla pratica della Chiesa, e colla dottrina del Catechismo Romano. II. 381. segg. Opposizioni del Palmieri accennate, e sciolte. II. 387. seg. Onde nasca, che tal tesoro non possa diminuirsi, non che esaurirsi. II. 373. A chi appartenga il dispensarlo. II. 395. seg. e 400.

Tetzel Giovanni perchè dall' Arcivescovo Elettore di Magonza prescielto a promulgare le Indulgenze, e grazie spirituali da Leone X. accordate, II. 362. 14. Istruzione da lui pubblicata in quella occasione. II. 364. 18. Tesi in di lui difesa opposte alle tesi di Lutero. II. 364. seg. 20.

Thiers Giambattista. Suo Trattato delle superstizioni replicatamente proibito dalla Sacra Congregazione dell' Indice. II. 410. 8. e 412. Rispetta le Indulgenze annesse agli Altari, e confessa aver il Papa legittima autorità di concederle, e potersi applicare per modo di suffragio alle anime dei defonti, II. 413. 16. S'inganna nell' attribuire indubitatamente a Giovanni Maldonato il Trattato dei Sacramenti stampato sotto il nome del medesimo. II. 411. 10.

S. Timoteo Vescovo di Efeso riceve da s. Paolo la cura di tutte le Provincie dell' Asia. I. 127.

S. Tito destinato da s. Paolo Vescovo, e Metropolitano nell' Isola di Candia. I. 128.

di Toledo Ferrante Alvarez Duca di Alba, e Vicerè di Napoli lascia al governo del Regno Bernardino Mendozza. II. 110. Gli commette di rimandare a Civitavecchia due legni trafugati in quel Porto da Alessandro, e Mario Sforza. II. 112. Si dispone a far guerra al Pontefice, e vieta agli abitanti del Regno delle due Sicilie ogni commercio collo Stato Ecclesiastico, II. 121. Protegge i Colonnesi scomunicati, e condannati per delitti di lesa Maestà. II. 124. Manda a Roma il Conte di s. Valentino con diverse insussistenti querele. II. 125. e Pirro Loffredo con lettere al Papa, e ai Cardinali simulando desiderio di pace per sorprenderli. II. 126. seg. Contro il diritto delle Genti invade ostilmente lo Stato Pontificio, e prende possesso di molte Città, e Terre dichiarando di prenderlo a nome del Sacro Collegio. II. 127. e 151. 11. Spiega questa sua dichiarazione. II. 129. Saccheggia barbaramente la Città di Anagni, e altri Paesi della Campagna Romana, II. 131. 4. Rigetta la sospensione di armi, e persiste in volere la reintegrazione di Marc' Antonio Colonna, e di Ascanio della Cornia. II. 131. seg. Offre il censo per il Regno delle due Sicilie, ma tal censo è rifiutato, e perchè. v. *Paolo IV. Rom. Pont.* Si porta a Grottaferrata per tenervi un congresso, che svanisce, e per quali ragioni. II. 132. 7. S'impossessa della Fortezza di Ostia per dedizione, e ne imprigiona, e maltratta il presidio, II. 132. 8. Sottoscrive la tregua, ma ricusa di conchiuder la pace, allegando di non essere autorizzato a stabilirla. II. 132. seg. Risponde arrogantemente al Segretario del Cardinal Camerlengo speditogli con proposizioni di concordia. II. 164. 4. Ferma due Capitolazioni per l'accomodamento. II. 153. seg. Si porta a Roma, e chiede perdono dei disgusti dati al Pontefice, da cui è accolto con tutta la benignità. II. 159.

Tomassino Lodovico. Saggie sue osservazioni sopra l'ingerenza degl' Imperadori, e dei Re nelle Vescovili elezioni. I. 144. 11. Altre sopra la convocazione dei Concilj adunati per lettere degl' Imperadori. II. 179. 2. seg. Testo di lui ma-

Digitized by Google

lamente citato, e trascritto dall'Anonimo Discorsivo. ll. 254. 6. Assicura essere stati rarissimi gli esempj dei Patronati Ecclesiastici nei primi cinque Secoli. ll. 308. 7. Fa vedere, che le Annate furono riscosse dai Vescovi, e dagli Abati molto prima che dai Romani Pontefici. ll. 315. seg. 6. Prova, che le suddette Annate sono giuste, e ragionevoli, e non simoniache. ll. 317.

S. Tommaso d' Aquino assegna la differenza, che passa fra la Legge nuova, e la vecchia. l. 69. seg. e i Sacramenti di questa, e di quella. l. 74. 3. Mostra, che la Legge nuova è succeduta alla vecchia come il perfetto all'imperfetto. l. 70. seg. 7. e 73. seg. 1. Rende ragione della mutazione della Legge, posta la traslazione del Sacerdozio. l. 71. 8. Spiega in qual modo il Sacerdozio di Cristo sia stato più espressamente rappresentato dal Sacerdozio Legale, e in quale dal Sacerdozio di Melchisedecco, e dà per la figura più viva del sacrifizio di Cristo l'Agnello Pasquale. l. 84. segg. Adduce la causa, per cui nella morte di Cristo si squarciò il velo esteriore del Tempio, e non l' interiore. l. 89. 4. Dichiara il divario fra la visione di Dio per mezzo di uno specchio, e tra ennimmi, e la visione del medesimo a faccia a faccia. l. 90. seg. 2. Sua esposizione delle parole di S. Paolo *Tradere hujusmodi Satanæ* &c. l. 100. seg. 11. ll. 490. seg. 6. e delle altre *Licet nos, aut Angelus* &c. l. 115. seg. 3. Insegna con qual ordine, per qual colpa, e per qual fine si debba fulminare la scomunica. l. 102. 18. ll. 490. 4. e 5. Riconosce in s. Pietro una potestà universale di legare, e di sciorre a preferenza degli altri Apostoli. l. 103. 6. Prova la necessità di un Capo visibile di tutti i Fedeli, acciò il Popolo Cristiano sia uno, e una la Chiesa. l. 161 7. 162. n. e 187. 7. Afferma, che s. Pietro il primo di tutti confessò la divinità di Cristo, e per tal confessione chiamato fu *beato*, e ricompensato. l. 170. 8. e costituito da Cristo suo Vicario, e fondamento della sua Chiesa. l. 170. seg. 1. e che la Chiesa Romana, come fondata sopra la pietra non può esser vinta dagli Eretici, dai Tiranni, dai Demonj, e dai peccati, nè mai è stata dagli Eretici depravata, ma sola si è conservata intatta secondo la promessa di Cristo pressò S. Luca. ivi. Qual sia secondo lui il principal ufizio dei Vescovi. l. 179. seg. 12. Dimostra, che la Primazia di suprema giurisdizione da S. Pietro è passata nei suoi successori i Romani Pontefici. l. 186. seg. 6. Reca la ragione, per cui gli Apostoli introdussero la vita comune nella Chiesa di Gerusalemme, e non nelle altre Chiese. ll. 204. 5. e per cui alla Tribù di Levi non fu assegnata una porzione determinata di terra come alle altre Tribù. ll. 213. 11. Asserisce, che il Papa è il principale dispensatore delle cose della Chiesa, ma non padrone, e possessore. ll. 307. 5. Osserva, che esentando alcuno dalla spirituale giurisdizione di un Superiore Ecclesiastico non si apporta al Superiore pregiudizio. ll. 328. Ripete l' esenzioni degli Ecclesiastici dalla naturale equità. ll. 351. seg. 1. Illustra un passo di Aristotele rapporto alle immunità dei Sacerdoti. ll. 355. Attesta la pratica della Chiesa di concedere Indulgenze applicabili alle anime dei Fedeli defonti. ll. 370. seg. 1. Dalle parole di s. Giovanni: *Ipse est propitiatio* &c. inferisce la soprabbondanza della soddisfazione da Cristo offerta per i peccati degli uomini. ll. 379. 1. Calunniato da Melantone, e da Lutero di aver insegnato errori in punti concernenti la dottrina della Chiesa. ll. 391. 1. e 393. seg. 1. Tacciato dal Palmieri di non avere avuto, e forse di non aver pensato a procacciarsi tutti gli ajuti per trattare delle Indulgenze. ll. 392. Presuppone come certa, e da tutti i Cattolici ricevuta la dottrina del Tesoro, onde si traggono le Indulgenze, e se ne prevale per mostrare, che le Indulgenze giovano a rimettere anche la pena dovuta a Dio. ll. 398. segg. Suo attaccamento alla comune dottrina della venerabile Antichità, e della Chiesa, e mezzi da lui adoprati per venirne in chiaro. ll. 401. Fonda l'infallibilità della Chiesa universale nella preghiera fatta da Cristo, affinchè non venisse meno la fede di Pietro. ll. 404. Vuole, che si consiglj ai Fedeli, che acquistano le Indulgenze di non tralasciare altre opere soddisfattorie, e che lo stesso s'inculchi ai Crocesegnati, mentre vivono. ll. 436. 2. e 4. Esige lo stato di grazia per conseguire le Indulgenze. ll. 437. 5. Contesta l' uso dei Sacrifizj presso tutte le Nazioni. ll. 439. 1. Prova nascere dal diritto di natura l'obbligo di offerire Sacrifizio, e questo doversi offerire al solo Dio. ll. 439. seg. 2. e 3. Per quali cagioni secondo lui convenga mutare le Leggi umane. ll. 525. 10. Giustifica lo spo-

glio

Digitized by Google

glio degli Egiziani fatto dagli Ebrei. ll. 573. 8. Insegna, che agli Ebrei non fu conceduto, ma permesso di ricevere usura dagli stranieri. ll. 573. seg. 9. e che l'usura non è peccaminosa, perchè proibita, ma è stata proibita per esser di sua natura peccaminosa. ll. 574. 13. Spiega come si annoveri fra i consigli il dare in prestito. ll. 575. 15. Riprova qualsivoglia usura. ll. 577. seg. Sua osservazione sopra le Leggi Civili, che tollerano le usure. ll. 581. 2. e 3. Dimostra, che l'utile ricavato da chi prende in prestito non rende lecita l'esazione delle usure. ll. 582. n. Afferma dovere il Re ordinare la vita del Popolo a lui soggetto al conseguimento dell'eterna felicità. ll. 590. n. Espone i tre riguardi, sotto i quali considerar si può la potestà Regale, o di qualunque dignità. ll. 493. seg. 17. Preferisce a tutte le forme di governo la Monarchia. ll. 596. n. Giudica bastare per lo scisma l'inobbedienza ai precetti con ribellione. ll. 618. Contesta, che collo scisma in progresso si mescola l'errore. ll. 627. e che la perdita della Carità fa strada alla perdita della Fede. ll. 628.

Tregua fra Arrigo II. Re di Francia, e l'Imperadore Carlo V., e Filippo II. Re di Spagna in qual anno, e mese fatta. ll. 117. 1. Perchè dispiacesse al Cardinale Carlo Carafa, e al Sommo Pontefice. ll. 117. seg. Desiderata dai Ministri dell'Imperadore, e del Re di Spagna. ll. 123. 7. e utilissima a quei Sovrani per la conservazione dei Stati da loro posseduti in Italia. ll. 150.

Tria Monsignor Gianandrea, Autore delle *Osservazioni Critiche intorno alla polizìa della Chiesa, che si legge nella Storia Civile del Regno di Napoli di Pietro Giannone*. ll. 463. 4.

Tribunale Sovrano, a cui portar si possano da tutti i Fedeli, e in tutti i tempi le controversie, che nascono circa la dottrina, e la disciplina, e riceverne sicura decisione, necessario alla Chiesa. l. 186. seg. Come dalla necessità di un tal Tribunale si deduca la Primazìa di giurisdizione del Romano Pontefice sopra tutti i Fedeli. I. 187. 8.

Tributi. Obbligo di pagarli ai Principi temporali inculcato ai Fedeli da Gesù Cristo, e da S. Paolo. ll. 602. seg.

Trinacria. v. *Sicilia*.

V

Valente Imperadore manda a predicare il Cristianesimo Sacerdoti Ariani. l. 18.

Valente Vescovo promette a s. Giulio I. Rom. Pont. di non intervenire ai Sinodi, che non sieno convocati colla di lui autorità. ll. 191. seg.

Valentiniano I. Imperadore confessa non essergli lecito intromettersi negli affari Ecclesiastici, e nella convocazione dei Sinodi. ll. 192.

Valentiniano III. Imperadore di Occidente ad istanza di s. Leone I. scrive a Teodosio II. per la convocazione di un Concilio generale. ll. 182.

Valsecchi Antonino confuta i Filosofi miscredenti, che preferiscono la Filosofia alla Rivelazione, e la Legge naturale al Vangelo. l. 67. 6. Mostra il rapido progresso del Cristianesimo. l. 78. 2. e quindi ancora deduce essere divina la sua origine. ll. 187. 2. Sensate sue riflessioni sopra l'accusa data a s. Zaccaria Rom. Pont. di aver condannato Virgilio, perchè sosteneva gli Antipodi. ll. 445. seg.

Van Espen Zegero Bernardo attesta l'istituzione del Tribunale della Santa Inquisizione nell'Aragona fino dal Secolo decimoterzo. ll. 469. 6.

Vangelo dai Filosofastri empiamente posposto alla Legge naturale. l. 67. 2.

Variazioni fatte dalla Chiesa nell'amministrazione dei Sacramenti puramente accidentali. l. 111. 1.

Vasi Sacri di oro, e di argento posseduti dalle Chiese anche prima dell'Impero di Costantino Magno. ll. 207.

Vedove di qual'età, e di quali qualità assunte al Ministero di Diaconesse. l. 99. 7.

Velo del Tempio di Gerusalemme altro interno, ed altro esterno, e perchè nella morte di Cristo si squarciasse questo, e non quello. l. 89. 4.

Vergini Vestali. Fondi assegnati al loro Collegio da Ottaviano Augusto. ll. 220. seg. Sottoposte al Pontefice Massimo. ll. 338. Loro privilegi. ll. 340. Per quanti anni obbligate a perfetta continenza. ll. 528.

Verginità altamente commendata da Gesù Cristo, e da s. Paolo. ll. 507. seg.

Vermiglio Pietro Martire Eretico falsamente pretende, che l'esenzioni del Clero sieno contrarie agl'insegnamenti di Cristo,

Digitized by Google

sto, e degli Apostoli. ll. 346. seg. Distrugge la tesi generale da lui prima stabilita. ivi. 3. E' confutato, ll. 347. segg.

Vescovi in quanto alla dignità del loro grado. Costituiti dallo Spirito Santo per pascere la Chiesa di Dio. l. 96. Successori degli Apostoli. l. 114. Modo di questa successione spiegato da s. Agostino. l. 114. seg. In quali cose sieno successori degli Apostoli, e in quali nò. l. 115. seg.

Vescovi in quanto alla loro elezione. Primi Vescovi delle Chiese da chi eletti. l. 97. 103. 140. e 144. Forma della loro elezione praticata dopo l'istituzione delle Metropoli. l. 124. seg. Nelle Provincie di Occidente regolata sempre dall' autorità della Sede Apostolica. l. 125. 130. e 153. Pene stabilite contro quelli, che per mezzo della Laica potestà ottenuto avevano il Vescovato, e contro coloro, che comunicavano con essi. l. 140. Scomunica fulminata contro i Laici di qualunque condizione, che s'ingerivano nelle Vescovili elezioni. l. 142. Per mera condescendenza della Chiesa, non per diritto proprio, o divino, un tempo in esse ebbe parte il Popolo, e quando, e per quali cagioni ne venisse escluso. l. 140. segg. Qual fosse la parte, che vi aveva. l. 141. Esempj di Vescovi anche prima della esclusione dei Laici da tale atto eletti senza aspettare l'espressione del desiderio, la testimonianza, o il consenso della Plebe, dei Magistrati, o dei principali Cittadini. ivi. Riguardo in ciò sempre avuto alle premure dei Principi, salve le determinazioni Canoniche. l. 142. 2. Diritto di eleggere i rispettivi Pastori trasferito nei Capitoli delle Chiese vacanti. l. 143. seg. In qual Secolo fosse trasferito nei Capitoli questo diritto. l. 143. e 147. 2. Esame delle controversie nate in occasione dell' elezioni Vescovili, e provista delle Chiese Vescovili, nelle Provincie Occidentali riservata al Papa. v. *Pontefice Romano quanto alla potestà sopra l'elezione, istituzione, conferma, e consacrazione dei Vescovi*. Disciplina presente della Chiesa Occidentale riguardo a questo capo giustificata. l. 130. e 148. segg. Forma da osservarsi nell'elezioni dei Vescovi del Regno delle due Sicilie a tenore del Concordato fra Adriano IV., e Guglielmo il *malo*. l. 338. e della Investitura data da Innocenzo III. alla Regina Costanza, e al suo figlio Federigo. l. 352. seg. approvata dallo stesso Federigo. l. 372.

Vescovi in quanto alla loro Canonica istituzione, e ordinazione. Canonica istituzione, e ordinazione, o sia consacrazione maliziosamente confuse, o imperitamente non distinte dall'Anonimo Discorsivo. l. 123. La prima non è un ramo di disciplina variabile. l. 117. A chi spetti *il* concederla, ivi. Da essa si ha la giurisdizione. l. 123. seg. Anticamente colla ordinazione, o sia la consacrazione riserbata ai Metropolitani; e ai Vescovi delle rispettive Provincie. l. 124. segg. In qual caso dal Concilio di Sardica ammessivi i Vescovi della Provincia vicina. l. 118. Ordinazioni fatte da alcuni di Vescovi in Chiese a loro non sottoposte, eccezione della regola generale. l. 119. segg. Tali ordinazioni come giustificate. l. 121. segg. Fuor di proposito allegate dall'Anonimo Discorsivo. l. 123. seg. Potestà di consacrare i loro Suffraganei preservata ai Metropolitani eziandio d'Italia nel nuovo diritto. l. 155. Onde nasca, che da alcuni Secoli ordinariamente si consacrino in Roma tutti i Vescovi d'Italia. ivi.

Vescovi in quanto alla loro giurisdizione, ed alla loro potestà nel governo delle Chiese loro commesse. Hanno vera giurisdizione sopra i loro sudditi, e questi sono tenuti a rispettarli, e ad essere loro sottoposti. l. 97. Simili nella dignità, ma diversi nella potestà di reggimento. l. 127. Imposture manifeste dell' Anonimo Discorsivo nell' asserire, che essi in vigore del nuovo diritto cominciarono a credersi semplici coadjutori dei Romani Pontefici dispotici assoluti della Chiesa universale, e che furono spogliati di tutti gli antichi privilegj annessi al carattere del Vescovato, rilevate, e smentite, l. 136. seg. e 151. seg. Giurisdizione loro fino dai tempi più lontani limitata, e ristretta. l. 151. Nello sciorre, e nel legare maggiore di quella di un semplice Sacerdote, benchè abbia cura di anime. l. 216. Possono concedere Indulgenze secondo la limitazione dei Canoni, ivi. Autorità loro sopra i Regolari in tutto ciò, che appartiene all'amministrazione della Diocesi, e alla cura delle anime. ll. 326.

Vescovi in quanto alla conoscenza delle cause dei Chierici, e dei Laici. Metodo nel ricever le accuse contro i Preti da s. Pao-

Digitized by Google

s. Paolo prescritto a Timoteo. l. 96. 6. Ordine dal medesimo Apostolo dato ai Fedeli Laici di portare le loro liti al Tribunale della Chiesa, e non ai Tribunali dei Giudici Gentili. l. 99. 8. e 103. 5. ll. 274. seg. In virtù di questo comando i Vescovi incaricati della cognizione di tali cause. l. 275. seg. Testimonianze sopra di ciò di s. Ambrogio, e di s. Agostino, e del Concilio di Cartagine detto terzo. ivi. 3. Pene stabilite dal predetto Concilio contro i Vescovi, i Preti, i Diaconi, e i Chierici appellanti dal giudizio Ecclesiastico al Laico in cause tanto criminali, quanto civili. ivi. Leggi di Costantino Magno, e di Costanzo a questo proposito. v. *Costantino Magno*, e *Costanzo*.

Vescovi in quanto ai beni temporali di loro proprietà, e quelli di proprietà della Chiesa. Canoni, nei quali si prescrive, che tengasi nota distinta delle cose proprie del Vescovo, se ne ha, e di quelle della Chiesa. ll. 202. 495. seg. Permissione a lui accordata di lasciare i proprj beni a chi voleva, anche ai congiunti, purchè non fossero Gentili, ovvero Eretici. ll. 495. Vietato a lui sempre di disporre dei beni della Chiesa a favore dei parenti per via di testamento, ivi. Ai Vescovi nei primi tempi spettava l' ospitalità. ll. 205.

Vescovi rispetto alla Chiesa universale, e agli affari di Religione. Radunati in Concilio sotto la presidenza del Romano Pontefice, o uniti a lui rappresentando il Corpo Episcopale esercitar possono, ed esercitano giurisdizione sopra la Chiesa universale. l. 116. Per se stessi non hanno autorità se non sopra la greggia ad essi assegnata, ciascuno sopra una. l. 196. essendo chiamati a parte della sollecitudine, non alla pienezza della potestà. l. 197. Senza il Pontefice Romano non possono decidere le controversie di Fede, e del costume. l. 189. n. e non sono infallibili nella definizione di tali materie. l. 116. Ciò si mostra cogli esempj di quei Vescovi, che si fecero Capi di empie sette, e di coloro, che ancora ai giorni nostri con mortiferi pascoli uccidono il gregge alla loro cura commesso. ivi.

Vescovi in quanto alla loro subordinazione al Romano Pontefice. Per divino diritto dipendono dal Pontefice Romano, Supremo Gerarca della Chiesa. l. 101. Tenuti a promettergli vera obbedienza. l. 212. Giuramento, che perciò gli prestano. v. *Formola del giuramento, che si presta dai Vescovi nella loro consacrazione, e dai Metropolitani nel ricevere il Pallio*. Questo giuramento non è omaggio ligio. l. 130. Negli affari di Religione sempre loro necessario il ricorso alla Sede Apostolica. l. 264. seg. 18. e 219. Testimonianze di tal necessità, e di tali ricorsi. ivi. e 221. segg. Senza l' autorità del Romano Pontefice non possono celebrare Concilj generali. 202. e 252. n. ll. 188. segg.

Vescovi in quanto alle qualità, che debbono avere, a diversi loro doveri, agli impieghi Politici da molti di loro sostenuti, e alle facoltà, e Regalie loro accordate dai temporali Sovrani. Di quali doti esser debba fregiata secondo il comando di s. Paolo la persona da promuoversi al Vescovato. l. 98. seg. 6. Esame da farsi dei requisiti dei promovendi a tal dignità, e da trasmettersi in forma pubblica al Romano Pontefice. l. 212. I Vescovi, senza rendersi rei di sacrilegio, non possono ommettere di avanzare al Trono umili rappresentanze, ogni qual volta veggano pregiudicato l'onore, e l' autorità della Chiesa. l. xvi. segg. Obbligati di sostenere i diritti della Santa Sede. l. 134. Difendendo i diritti della Sede Apostolica, difendono i loro. l. xvii. e fanno insieme il servizio del Principe temporale, e della Chiesa, anzi ancora più il servizio di quello, che di questa. l. xx. Incaricati principalmente d' insegnare la dottrina della Fede, e del Costume, nè con semplice insegnamento, ma con insegnamento di autorità. l. 179. seg. 12. Tenuti a predicare per loro stessi, se non sono legittimamente impediti. ivi. Addossata loro la cura d' inquisire gli Eretici, e i Maestri di perverse dottrine. ll. 474. seg. 15. Se nei Secoli di barbarie in Italia i Vescovi generalmente sostenessero la figura di Ministri, e i Parrochi quella di Notaj. l. 13. Per quali cagioni alcuni di essi fossero destinati a Messi, ovvero Inquisitori Imperiali, o Reali, avessero la permissione di far circondare di mura, e fortificare Città, e Castelli, e conseguissero Feudi, e Regalie. l. 42. seg. 3. segg. Impiegati in Politici Ministeri, e in Ambascerie eziandio dopo l' epoca della decadenza del potere dei Chierici sulle Signorie temporali ideata dal Anonimo Discorsivo. l. 44. seg.

Vespro Siciliano, vale a dire massacro di tutti

Digitized by Google

tutti i Francesi dimoranti nell' Isola di Sicilia fatto nello stesso giorno al segno concertato del tocco delle campane per chiamare i Fedeli ad assistere al Vespro, tradizione popolare insussistente. l. 561. 3.

Vessillo titolo, o indizio della Investitura. l. 323. e 326. Guglielmo il *malo* investito da Adriano IV. con tre diferenti Vessilli della Sicilia, della Puglia, e della Calabria. l. 340.

Vicarj di s. Pietro in qual senso chiamati i Pontefici Romani. ll. 226. seg. 3. e 295. 8.

Vicarj della Sede Apostolica ornati col Pallio. l. 129. Senza il loro consenso non doveva ordinarsi alcun Vescovo nelle Provincie ai medesimi soggette. l. 154.

Vigilio Rom. Pont. ripugna alla convocazione del Concilio II. di Costantinopoli. ll. 182. seg. Dove ei volesse, che si adunasse il Concilio, e per qual ragione. ll. 185. 1. Con solenne deputazione richiesto dai Vescovi congregati in Costantinopoli di onorare colla sua presenza quell' adunanza, e di esaminare la causa dei tre Capitoli. ll. 183. Approva la condanna dei predetti Capitoli. ivi. 2.

Villani Giovanni falsamente citato da Pietro Giannone. l. 524. Attesta che il Re Carlo I. di Sicilia fu ripreso dal Papa per la morte di Corradino. ivi. Copia moltissimo dalla Storia di Ricordano Malespini senza nominarlo. l. 543. e fra le altre cose le falsità da quello Storico divolgate, dove parla del B. Gregorio X., di Ridolfo Re dei Romani, e di Niccolò III. Papa. l. 543. seg. Sua Storia ridotta in rima da Antonio Pucci. l. 542.

Villani Matteo con manifesto errore afferma, che la Città di Avignone fu venduta al Papa per trenta mila fiorini. ll. 11. 19.

Vincenzo Lirinense dichiara l' autorità suprema del Romano Pontefice. l. 189. seg. 7.

Virgilio chiamato Sacerdote, non Frate. l. 26. seg. 2. Se fosse condannato da San Zaccaria Papa, perchè sosteneva gli Antipodi. v. *S. Zaccaria Rom. Pont.*

S. Vittore I. Rom. Pont. ordina la convocazione di molti Concilj in diverse parti per l'esame della controversia sul giorno in cui si dovesse celebrare la Pasqua ll. 189.

Vittore II. Rom. Pont. Contraddizione dell' Anonimo nell' affermare, che i Normanni nel di lui Pontificato, e in quello di Stefano IX. dopo la morte di s. Leone IX. avessero ridotti sotto il loro dominio altri luoghi appartenenti allo Stato della Chiesa, e in negare, che nel Pontificato di s. Leone IX. avessero occupato Terre di s. Pietro. l. 273.

Umfredo Conte, e Capo dei Normanni, quando s. Leone IX. si portò nella Puglia, gli esibisce fedeltà, e dichiara di volerlo riconoscere per Signore. l. 257. Ottiene dal medesimo in Feudo le Terre da esso, e dai suoi occupate, che erano di diritto di s. Pietro, cioè della Chiesa Romana. l. 258.

Ungheri, gente Tartarica, nel Secolo nono e nel principio del decimo scendono in Italia, ne saccheggiano gran parte, e recano infiniti danni alle Chiese, e ai Monasterj. l. 43. n. ll. 475. seg.

Unità da Gesù Cristo nella fondazione della sua Chiesa principalmente voluta, e data per nota caratteristica della divina origine di essa Chiesa. l. 126. Di Fede, di Sacramenti, e di subordinazione ai legittimi Pastori. l. 161. 6. Primato istituito, e necessario per la di lei conservazione. v. *Primato*.

Voltaire. v. *Aroüet de Voltaire*

Urbano II. Rom. Pontefice. Di lui Bolla a favore del Conte Ruggiero, e maligne, e false riflessioni dell'Anonimo Discorsivo sopra di essa. l. 308. segg.

Urbano IV. Rom. Pont. avanti Giacomo Pantaleone Patriarca di Gerusalemme in qual anno, e giorno collocato nella Cattedra di s. Pietro, e perchè prendesse il nome di Urbano. l. 487. 1. Impedisce l'elezione di Corradino in Re dei Romani, nega a Manfredi l'Investitura delle Sicilie, e gl' intima di partire dallo Stato della Chiesa. l. 487. seg. Risponde a Giacomo Re di Aragona, e lo ragguaglia distintamente delle colpe, e delle frodi vergognose di Manfredi. l. 488. segg. Sua lettera di congratulazione a s. Lodovico IX. Re di Francia, e suoi trattati con quel Monarca per abbattere Manfredi, e collocare un Re nel Trono delle Sicilie. l. 494. seg. Cita Manfredi, gli concede un salvo condotto, che da quel Principe è ricusato, e bandisce contro di lui la Crociata per i nuovi eccessi dal medesimo commessi. l. 496. segg. Determina di trasferire il Regno di Sicilia nella persona di Carlo d'Angiò. l. 448. Legati da lui spediti, e lettere scritte a questo effetto. l. 498. seg. Accorda il titolo di eletto in Re dei Romani anche

che ad Alfonso Re di Castiglia, e di Leone competitore di Riccardo Conte di Cornovaglia, e intima ad ambedue di mandare i loro Proccuratori per poter decidere quella causa. l. 535 Prolunga il termine della decisione. l. 536. Per sottrarsi dal furore di Manfredi parte da Orvieto. l. 499. In qual anno, e giorno morisse. ivi.

Urbano VI. Rom. Pont. prima Bartolomeo Prignani Arcivescovo di Bari concordemente eletto Papa, e riconosciuto come legittimo successore di s. Pietro. ll. 16. Solenne Ambasceria con ricchi donativi inviatagli da Giovanna I. Regina di Sicilia. ivi. Si alienano da lui dodici Cardinali, ed eleggono Antipapa il Cardinale Roberto di Ginevra col nome di Clemente VII., e sono favoriti dalla predetta Regina. ivi. Progetta un Concilio generale per l' esame della validità della sua elezione, ma il partito non è accettato dai Cardinali scismatici, e perchè. ll. 19. La di lui elezione da chi specialmente difesa con lettere, e scritture. ivi. 5. Accoglie benignamente i nuovi Ambasciatori della Regina Giovanna. ll. 17. Essendo Giovanna ritornata al vomito, e avendo ripigliate le ostilità, la scomunica, e la spoglia del Regno, del quale investe Carlo Duca di Durazzo, ivi. Sua sentenza contro Giovanna conforme alle regole del diritto. ll. 17. seg. Somministra possenti ajuti a Carlo per conquistare il Regno datogli in Feudo, e per rispingere Lodovico I. d' Angiò, indi lo scomunica, e con sentenza giudiziale lo dichiara decaduto dallo stesso Feudo. ll, 22. 2. 26. e 42. Con egual rigore procede contro Ladislao figlio di Carlo, senza però dichiararsi a favore di Lodoyico juniore d' Angiò. ll. 22. 4. Ordina, che Maria, e i Re successori di Trinacria paghino immediatamente al Romano Pontefice il tributo, e prestino il servigio, che dovevano pagare, e prestare a Giovanna Regina di Sicilia, e ai di lei successori. l. 594. 2.

Urbano VIII. Rom. Pont. permuta la pena di carcere, a cui era stato condannato Galilèo Galilèi, in un confine al Palazzo, e Giardino dei Medici, e poi gli permette di andare a Siena, e in fine di abitare nelle Ville di Bellosguardo, e di Arcetri. ll. 452.

Ursacio Vescovo dà parola a s. Giulio I. Rom. Pont. di non intervenire a veruno Sinodo senza di lui consentimento. ll. 191. seg.

Usura cosa sia. ll. 574. 12. e 575. 16. Per se stessa ingiusta. ll. 577. proibita da Dio nell' antico Testamento, e da Gesù Cristo nel nuovo. ll. 569. seg. detestata dagli stessi Gentili. ll. 574. e generalmente riprovata dai ss. Padri, dai Teologi Scolastici, dai Concilj, e dai Romani Pontefici. ll. 575. segg. Cavillazioni degli Avvocati delle usure per eludere la forza dei testi Scritturali contrarj al loro errore, disciolte. ll. 570. segg. La Potestà temporale non può renderla lecita, ma unicamente permetterla per ischivare mali maggiori. ll. 580. segg. L' utile, che si ricava da chi prende in prestito, non somministra titolo giusto di esigere più della sorte prestata. ll. 582. 4. Il denaro, e roba percepita usurariamente deve restituirsi. ll. 578. Titoli di alcune Tesi perniciose sopra questa materia sostenute in una Città d' Italia. ll. 583. 7.

Usurpatori dei beni, e diritti temporali della Chiesa. v. *Chiesa quanto all' acquisto, e possedimento di beni temporali.*

Utrecht. v. *Concilio II. Provinciale di Utrecht.*

W

Wicleffo Giovanni, Suoi articoli contro la Chiesa Romana, e il Sommo Pontefice, e il suo Primato. l. 214. e contro il possesso di beni temporali della Chiesa, ll. 292. 53. e sull' obbligo dei Frati di procacciarsi il vitto col lavoro delle mani, e non coll' andare mendicando. ll. 543. n. condannati dal Concilio di Costanza, e da Martino V. ivi.

Wolfio Cristiano. Di lui sentimenti rapporto alla condanna di Galilèo Galilèi. ll. 448. seg. 1. Ammette, che un Popolo animato dallo spirito di carità, come i primi Fedeli di Gerusalemme, mantener si potrebbe, e sussistere colla perfetta comunanza dei beni temporali, ll. 529.

Z

Zaccaria Francesco Antonio confuta l' empio, e maledicentissimo *Discorso della Monarchia Universale de' Papi*. l. xii. e un' infame libello contro il Primato del Romano Pontefice stampato colla finta data di Londra. l. 235. 2. Giustifica la testimonianza di Liutprando quanto ai fondi donati da Costantino Magno alla Chiesa Romana. ll. 225. n. Smentisce l' Ano-

Digitized by Google

nimo Scrittore della *Notizia della vita, e delle Opere di Pietro Giannone*. ll. 465. n. Sua Storia, e Giustificazione del Celibato Sacro. ll. 498. 4. Rigetta il fatto di s. Pafnuzio raccontato da Socrate. ll. 513. 3.

S. Zaccaria Rom. Pont. in qual anno fosse creato Papa, e in quale passasse alla beata eternità l. 26. 2. Elogio di lui nel Martirologio Romano col titolo di Santo. ll. 445. 2. titolo, che l' Anonimo Discorsivo non si degna dargli, come neppur lo dà ad altri Papi dalla Chiesa venerati come Santi. l. 44. 10. Accusato ingiustamente di aver prescritto a S. Bonifacio di sospendere Virgilio dal Sacerdozio, se ostinavasi nella difesa degli Antipodi. ll. 444. segg. Ciò che v'abbia di certo su tal controversia. ll. 445. Ordina la deposizione dei Vescovi, Preti, e Diaconi rei di adulterio, o di fornicazione, o bigami, o che seguitavano ad avere commercio colle loro mogli, e vieta assolutamente ai Vescovi di tenere donne in casa, e ai Preti, e Diaconi di abitare con altre femmine fuori di quelle, che permette il Concilio Niceno, e di portare abiti da Secolari. ll. 445. seg. 4.

Zola Giuseppe Rettore del Collegio Germanico-Ungarico, e Professore di Storia Ecclesiastica nella Università di Pavía compendia il *Trattato Storico-Dogmatico-Critico delle Indulgenze* di Vincenzo Palmieri quantunque già proibito dalla Sacra Congregazione dell'Indice. ll. 394. 3.

S. Zosimo Rom. Pont. rimarca la suprema potestà, e autorità dei giudizj della Sede Apostolica. l. 195. n.

Zosimo Storico Gentile riferisce, che Graziano fu il primo Imperadore Cristiano, il quale ricusasse di ricevere la stola Pontificale. ll. 337. 5. E'confutato da Domenico Antonio Marsella. *ivi*.

Zuinglio Eresiarca. Passo di una di lui lettera compendiata dall' Eretico Sleidano sconciamente corrotto dall' Anonimo Riflessionista. ll. 531., e 539. seg.

VAI 1532656

Digitized by Google

ERRORI	CORREZIONI
pag. 4. not. col. 1. lin. 1. *Historie*	*Histoire*
11. lin. 10. esaminamolo	esaminiamolo
12. lin. 24., e 25. anno 1344. stabilita	anno 1344. proposta
13. lin. 10. lo disapprovò	dichiarò, che gli era ignoto
29. lin. 9. Giannotto Trotti	Giannotto Torti
32. not. 1. col. 2. lin. 15. Comas	Comes
77. not. 3. col. 2. lin. 2. Basiliea	Basilea
89. not. col. 2. dopo la lin. 6.	(10) Vedi la not. seg.
110. lin. 10., e 11., e not. 3. lin. 2., e 3. Cardinale Ascanio Sforza	Cardinale Guido Ascanio Sforza
114. not. 18. col. 2. lin. 1. *loc. cit.*	*lib. cit.*
128. not. 3. lin. 11. a Pirro fo minacciò	a Pirro lo minacciò
139. not. 11. col. 2. lin. 3. ostenbimus	ostendimus
159. not. lin. 6., e 7. la tralascio	le tralascio
166. lin. 2., e 3. con iscrizione parimente	con iscrizione (11) parimente
181. lin. 2. ep	ed
184. not. col. 1. lin. 11. (5)	(2)
204. not. 2. lin. 1. *Rifessioni*	*Riflessioni*
208. lin. 14. Melchisedecco Re	Melchisedecco (3) Re
227. not. 5. col. 2. lin. 15. Parate hospitum	Parate hospitium
249. lin. 22. destiuate	destinate
251. lin. 22. e la la Sede	e la Sede
281. lin. 32. de persone	da persone
284. lin. 18. penitentia	pertinentia
303. not. col. 2. lin. 3. ceteris Episcopi	ceteris Episcopis
316. not. col. 1. lin. 1. Annates	Annatas
317. lin. 15. del finto	dal finto
324. lin. 9. della giurisdizione	dalla giurisdizione
326. lin. 26. istituti	istituiti
328. lin. 21. Mv	Ma
330. lin. 32. spovveduto	sprovveduto
377. not. 2. col. 2. lin. 5. P. Vincenzo	P. Gian Vincenzo
391. lin. 8. Tu quando	Tu (9) quando
421. lin. 18. (4)	(14)
424. lin. 18. alla	inse-
425. lin. 8. se ne riportarono	se ne (5) riportarono
427. not. col. 2. lin. 10. (16)	(16)
447. not. col. 1. lin. 13. (20)	(10)
451. lin. 7. uaa	una
465. not. col. 1. lin. 17. (1)	(16)
487. not. 3. lin. 2., e 3. (§. seg. not. 2. segg.)	(§. CCCCLXXV. not. 2. segg.)
496. lin. 8. Canone XXIX.	Canone XXXIX.
502. lin. 15. alla terza ricerca	alla terza (16) ricerca
504. lin. 16. S. Siricio	S. (7) Siricio
517. lin. 21. canone quinto	canone (38) quinto
527. lin. 4. Siccome la	Siccome (1) la
552. lin. 28. riprovata. (1) Tengasi	riprovata. Tengasi
ivi lin. 29. P. Bianchi non	P. Bianchi (1) non
566. lin. 9. San Gregorio Magno ad Andrea	San Gregorio Magno (18) ad Andrea
572. lin. 8. Non farai	Non (3) farai
590. lin. 13. appresso	appreso
592. lin. 3. Altann	Althann
602. not. col. 1. lin. 1. (2)	(3)
603. lin. 1. Supremi Gerarchi	Supremi (12) Gerarchi
609. lin. 19. Augurj	Auguri
612. lin. 15. (1)	(2)

pag.

Digitized by Google

ERRORI	CORREZIONI
pag. 618. lin. 8. esserticare	esercitare
ivi lin. 39. di questo Capo	di questo Corpo
635. col. 2. lin. 16. onorc	onore
638. col. 1. lin. 17. crede	erede
639. col. 2. lin. 51. seg. dagl' Indifferentisti	degl' Indifferentisti
641. col. 2. lin. 23., e 24. contnmeliosissime	contumeliosissime
642. col. 2. lin. 27. Pontefiec	Pontefice
645. col. 2. lin. 21. Pcr	Per
647. col. 2. lin. 3. Falıamente	Falsamente
655. col. 2. lin. 43. alcuua	alcuna
661. col. 2. lin. 42. tntti	tutti
662. col. 1. lin. 12, Grcgorio	Gregorio
687. col. 2. lin. 39. dal medesimo	del medesimo
688. col. 2. lin. 16. occn-	occu-
691. col. 1. lin. 53. Rcm,	Rom.
704. col. 1. lin. 12. totalità.	totalità. ll. 91.
ivi col. 2. lin. 53. mands	manda
715. col. 2. lin. 1. Fontefice	Pontefice
718. col. 1. lin. ult. se lo pigliò	se la pigliò

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google